IL

DUCATO DI MILANO

STUDJ STORICI DOCUMENTATI

DI

MARCO FORMENTINI

MILANO

LIBRERIA EDITRICE G. BRIGOLA

1877

BIBLIOTECA
Sezione di ROMA

IL

DUCATO DI MILANO.

EX LIBRIS
PIERLUIGI
GARDONI
N. 1326

IL

DUCATO DI MILANO

STUDJ STORICI DOCUMENTATI

DI

MARCO FORMENTINI.

MILANO,

LIBRERIA EDITRICE G. BRIGOLA.

1877.

ALL'ILLUSTRISSIMO SIGNORE

CONTE GIULIO BELINZAGHI

SENATORE DEL REGNO

GRAN CORDONE DELL'ORDINE DELLA CORONA DI PRUSSIA

COMMENDATORE DI DIVERSI ORDINI

SINDACO DI MILANO.

Illustrissimo Signor Conte

La dedica di uno studio diretto ad illustrare con documenti nuovi, la gloria, le fortunose vicende dell' antico nostro Ducato, le sue politiche e civili istituzioni, l' indole, le virtù, le colpe dei nostri avi, e le cause sciagurate per le quali eglino ebbero a perdere la libertà, l' indipendenza e le proverbiali ricchezze, mi è parsa dovuta meritamente a Lei, Egregio Signor Conte, che con tanto amore e saviezza regge da più anni l' amministrazione di Milano in questa avventurosa êra, in cui rivendicata la nazione a libertà, si può francamente proclamare quelle verità che dovevansi tacere per l' addietro.

Tanto più opportuna ho creduto l' offerta di questo piccolo tributo alla S. V. Illustrissima, in quanto che io ebbi l' occasione di conoscere personalmente le di Lei doti, e sopratutto l' avvedutezza e la prudenza colle quali Ella seppe mantenere la concordia fra i due elementi il popolo ed il patriziato, le cui dissensioni

nei tempi andati furono la radice di tanti danni per Milano, come ho avuto specialmente di mira di certificare col presente lavoro a comune ammaestramento.

Voglia Illustrissimo Signor Conte accoglierlo benignamente e credermi quale coi sensi della più sincera stima e profondo ossequio mi professo

Umilissimo e devotissimo servitore

Marco Formentini.

INDICE DELLE MATERIE.

LIBRO II.

Abbozzo storico dalla lega di Cambray alla morte dell'ultimo duca Francesco II Sforza.

LIBRO III.

Lettere, scienze, belle arti, popolazione, industria e commercio, agricoltura, zecca, pesi e misure, esercito e finanze.

INTRODUZIONE.

È generale opinione che Milano manchi di una vera storia dei tempi moderni, sì che per conoscerne il complesso dobbiamo sobbarcarci alla noia di rovistare diverse Cronache e Memorie, poche delle quali meritano d'essere lètte.

E infatti non arrivando il classico lavoro del conte Giulini [1] che fino all'anno 1447, nel quale mancò l'ultimo duca della dinastia viscontea, per l'epoca successiva non si hanno che dei compendi più o meno estesi, ed anco degni di lode se vuolsi, ma sempre limitati alla generalità dei fatti, senza indicazione delle cause vere che li originarono, e senza l'appoggio dei documenti, come l'odierna erudizione richiede; per di più inspirati dal concetto di attribuire al solo Principato i fatti tutti raccolti negli stessi compendi, e non mai all'influenza grandissima che sugli avvenimenti ebbero ad esercitare i due partiti della plebe e del patriziato, sempre discordi fra loro, sempre incorreggibili, e dai quali e non altrimenti derivarono le principali nostre sciagure.

Ci parve inoltre che in queste Memorie e Compendi non siasi tenuto conto bastevole dell'origine e sviluppo delle istituzioni politiche e civili e del nostro progresso sotto tutti gli aspetti di scienze, lettere, arti, agricoltura e commerci; e che perciò, per questo riguardo, siavi ancora molta messe da raccogliere.

---

[1] Giulini, *Memorie spettanti alla città e campagna di Milano dei tempi bassi.* Edizione Colombo, 1854.

Nè crediamo con ciò di menomare il merito grandissimo del nostro ottimo Verri, del canonico Frisi e dell'Egidio de' Magri continuatori della sua storia; del barone Custodi, del Rosmini, del Cusani e di tanti altri egregi scrittori che si occuparono di queste raccolte di memorie patrie; ma anche il più limitato intelletto può rilevare se esse reggano al confronto delle più complete giudiziose storie di altri paesi d'Italia, le quali tennero appunto conto fedele della lotta perenne fra i due partiti, delle conseguenze derivate, e di tutte le altre circostanze che contribuirono al progresso della civiltà.

Pensiamo parimenti di non essere lontani dal vero nel ritenere che i primi trent'anni del secolo XVI, fecondissimi di straordinarj avvenimenti, il modo ed i mezzi, coi quali ebbe a stabilirsi la memorabile malaugurata dominazione spagnola nel ducato di Milano, che ebbe tanto di influenza sulle nostre istituzioni, sui nostri costumi, e sul peggioramento della libertà e progresso di tutta Italia, non sia stata fin qui esplicata sotto il suo vero punto di luce e coi criterj che si desumono dai documenti ufficiali pubblicati in Milano dalle diverse autorità che di mano in mano si impadronirono del suo governo; e non siano ancora messi in sodo i fatti particolari accaduti nella stessa città e che manifestamente vi contribuirono.

Il Guicciardini, il Varchi, altri scrittori contemporanei, e di recente il Rosmini e il professore De Leva trattarono codesto importante periodo di storia italiana, ma sempre preoccupati dal complesso degli avvenimenti, e non mai dall'importanza somma che i fatti di Milano nella loro specialità, ebbero ad esercitarvi. Il Burigozzo solo si restringe alle cose di Milano, ma con viste limitate e senza conoscer bene l'indole dei fatti e le cagioni che li originarono.

Da ciò il sensibile contrasto che si rinviene tra le narrazioni compendiate degli autori milanesi, le storie delle altre parti d'Italia e le tradizioni del popolo, nel senso che il concetto che si ricava dalle une e dalle altre non è conforme agli odj, ed alle antipatie lasciatici in retaggio dai nostri maggiori che ebbero radice appunto nei fatti più atroci e compassionevoli accaduti nello stesso periodo, o non veritieramente raccontati, o riferiti solo in appoggio di memorie che avevano interesse di snaturarli.

L'illustre nostro Manzoni ne' *Promessi Sposi*, l'egregio professore Cesare Cantù nella *Storia degli Italiani*, e specialmente il conte Pompeo Litta nella grandiosa opera *Delle famiglie celebri italiane*, sentirono qualche cosa di questo vero innegabile; ma per l'indole stessa dei loro lavori non poterono trattare l'argomento con quella larghezza di idee e di mezzi, che sarebbe stato tanto a desiderarsi.

Fino ad ora non è stata compresa nella sua intierezza la civiltà delle popolazioni lombarde e della città di Milano sul finire del XV ed al cominciare del XVI secolo, che in ragione di monumenti e di altre opere d'arte, delle saviissime istituzioni civili, delle scienze e delle cose intraprese dai nostri maggiori nella stessa epoca e nei secoli precedenti, doveva verificarsi in grado superiore, e di molto, a quello accennato dai nostri cronisti.

Così del pari non è stato bastevolmente messo in evidenza il modo eminentemente squisito e civile, col quale il popolo di Milano riunito in regolari comizj, rivendicando pubblicamente tutti gli antichi suoi diritti, ebbe a conferire il governo del ducato alla dinastia Sforza, mutando così essenzialmente la forma della sovranità e sostituendo al diritto divino, la libera elezione popolare svincolata da ogni dipendenza coll'impero, ma soggetta alle condizioni diverse discusse e convenute col nuovo sovrano.

Inoltre fu assolutamente falsata da strabocchevoli lodi degli storici contemporanei adombrati da ingannevoli apparenze la leggendaria figura dell'imperatore Carlo V, i quali non avvertirono che la maggior parte degli strepitosi di lui successi, non ebbero origine dalla forza di cui potesse disporre, nè dalla di lui virtù e meravigliosa fortuna, ma sì bene dal suo brutale coraggio di far uso di qualunque mezzo, anche il più immorale e feroce, per raggiungere le sue cupidigie di dominio, e che costretto suo malgrado a sviluppare il sistema di equilibrio politico di accordo col pontefice Clemente VII, l'Italia ebbe a subirne le dannose conseguenze.

Non si rinvengono esempi nella storia antica e moderna di un gran principe, il quale abbia così tenebrosamente condotto le fila e l'ordimento dei suoi scaltri disegni, e che siasi giovato di tanta astuzia e mistero per scagliare i colpi e nascondere la mano: perciò anche i più profondi politici di quel tempo che pure avevano

opera nell'andamento delle cose meravigliavano di vederle compite con risultamenti diversi da quelli che la ragione ed i mezzi palesi doveano produrre. Cagione per la quale la storia, se fu inesorabile nel disegnare e consegnare alla posterità la cupa figura e la politica spietata del di lui figlio Filippo II, fu altrettanto indulgente per Carlo V, e così confusa nella narrazione degli avvenimenti, chè pure adesso non si è ancora riesciti a stabilire con certezza, quali sieno state tutte le sue opere, quale la sua pietà e morale, quali i suoi veraci intendimenti; e se egli abbia più o meno giovato agli interessi della religione ed a quelli della civiltà.

Pertanto molto arrischiato deve reputarsi il concetto espresso da diversi pensatori di attribuire all'opera del medesimo imperatore Carlo V i semi di quella libertà politica e religiosa e di quello sviluppo intellettuale che più tardi, cioè dopo tre lunghi secoli di avvilimento e di dolori, addussero alla civiltà moderna; mostrando evidentemente la storia che le barbarie del medio evo, erano già state rintuzzate in Lombardia ed in altre parti d'Italia dalla saggezza del primo duca Visconti, il quale più di ogni altro principe italiano seppe con un savio statuto introdurre ne' suoi Stati la civiltà, l'eguaglianza e la giustizia, ed affermare con saviissime leggi l'indipendenza della podestà secolare dall'ecclesiastica; dal modo col quale le più colte città italiane, con avvedimenti opportuni e con idee nuove, avevano già riformato il loro reggimento civile; infine dalla prudenza avuta ed osservata dai cittadini di Milano nel conferimento della sovranità nel primo Sforza col proclamare il diritto antichissimo dei capi di famiglia o maggiorenti, per deliberare intorno ai più gravi negozj dello Stato; mezzo, a nostro avviso, molto più pronto e squisito del suffragio universale, che richiede il radunamento di grandi moltitudini di popolo, perciocchè raggiunge l'intento democratico di questo, senza affrontarne le turbolenze ed i pericoli, sfuggendo ben anco alla possibilità di errori e corruzioni delle masse inesperte ed ignoranti.

Per le quali condizioni di cose unitamente allo sviluppo portentoso raggiunto nei primi anni del secolo XVI, dalle lettere, scienze, arti, industrie e commerci, è facil cosa il comprendere quale splendido avvenire avrebbero avuto la Lombardia e l'intiera

Italia se, conservando la propria indipendenza, fosse riuscito ad esse di continuare nella ruota ascendente del loro progresso e civiltà; e molto più se la fortuna fosse stata benigna di fecondare il pensiero sorto fino da quei tempi in alcune menti generose, che reputando troppo ardua cosa e difficile, per non dire impossibile, l'effettuazione del grandissimo concetto della unità d'Italia, credevano però attuabile una federazione di diverse delle sue parti. Il quale favorevole evento oltre al salvare la libertà e la indipendenza, avrebbe giovato a moderare le esorbitanze papali a cui avevano già messo un morso e la benefica introduzione della stampa, e le grandiose scoperte di Colombo.

In quella vece Carlo V, possiamo affermarlo francamente, ora che la luce comincia a farsi, e la distanza ne permette portare un giudizio imparziale, anzichè perfezionare l'opera già iniziata sulle miserie e i patimenti del medio evo, il che avrebbe reso tanto più pronto il trionfo completo della civiltà e sapienza, coll'avere assecondato le dannose pretensioni del clero, senza raggiungere l'agognata riforma nella disciplina e nei costumi, col tener disgiunti gli interessi del popolo da quelli degli ottimati, demoralizzando l'uno e gli altri, coll'infrenare la libertà della stampa, col favorire i pregiudizj e l'ignoranza, spense in Italia ogni generoso sentimento di libertà, di nazionalità e di vita.

E come ciò non bastasse ancora, col chiudere l'epoca delle rivoluzioni, rendendo così stabile lo sminuzzamento delle sue membra e tolto a ciascuna di esse ogni mezzo di espansione, la rese così debole e incancrenita da riescire incapace per lunghissimo tempo di qualunque sforzo per riaversi; e non sono scorsi molti anni che il più profondo politico d'Europa ebbe a chiamarla un'*espressione geografica,* ed uno dei migliori poeti di Francia la *terra dei morti.*

Perlocchè anco i più moderni storici e pensatori cominciarono pur eglino a vedere le cose sotto un nuovo aspetto. L'illustre Cantù diede la prima mazzata a questo idolo di creta [1] a cui tennero dietro altri autori, e da ultimo il professore De Leva colla recente sua storia documentata di Carlo V [2] e della quale sarebbe tanto a desiderarsi il compimento.

[1] *Storia degli Italiani* sopraccitata.

[2] Venezia. Stabilimento tipografico di P. Naratovich, 1864.

Ci è parso infine e per tuttociò che un accurato e indipendente esame di questi documenti speciali del ducato di Milano finora ignorati, e che come sopra dicemmo contribuirono efficacemente al mutamento delle cose tutte d'Italia nei quattro primi decennj del secolo XVI, e la loro pubblicazione col risultamento degli studj praticati, avrebbero viemmeglio schiarite le cose, e tolto il velo misterioso che copre ancora i casi lacrimevoli pei quali Milano ebbe precipitosamente a discendere dalla sua potenza e grandezza, sino al grado il più miserando e compassionevole.

L'argomento è grave e difficile, e forse ci sarebbe mancato il coraggio di porvi mano, se l'accoglienza benevola fatta dal pubblico all'ultima nostra Memoria sul rendiconto 1463 del Ducato di Milano, non ci avesse lasciata nell'animo la più viva sensazione di incoraggiamento, e fatti persuasi che anche il presente studio sarà per riescire egualmente gradito, e molto più se varrà a far manifesto il vero anche a coloro che dissentono da noi nel modo di considerare storicamente l'epoca di Carlo V.

Dovremo conseguentemente a questi nostri studj narrare tristissimi avvenimenti: dovremo dire parole gravi e severe di quell'orgoglioso ed oppressore governo spagnolo, che manomise insolentemente e senza alcuna pietà la vita e le sostanze di questo popolo laborioso, che strozzò fra le sue spire le più care e gloriose nostre tradizioni liberali, scombujando ogni nobile idea di giustizia e di progresso morale ed economico; ma a coloro i quali reputassero poco temperate le tinte del nostro quadro, desunto esattissimamente da un accurato esame dei documenti, non avranno che a considerare le conclusioni che nell'identico argomento in appoggio di criterj ricavati da altre fonti, ne traeva il nostro conte Pompeo Litta da' suoi lunghi e pazienti studj sulle *Famiglie celebri italiane.*[1]

Il dominio stabile degli Spagnoli sul Ducato di Milano non fu l'opera di una subitanea conquista per grandiosa e virile forza d'armi, ma all'opposto quella di un complesso d'episodj, e di avvenimenti dolorosi e di fatti atroci diversi, coordinati ad un finale intento dalla tenebrosa e profonda politica dell'Imperatore Carlo V; laonde senza la conoscenza di questi fatti sarebbe stato difficile

[1] LITTA, *Famiglie celebri italiane,* fascicolo I.

di formarci un giusto apprezzamento delle vere cause che vi contribuirono.

Così quasi impossibile sarebbe riescita la dimostrazione delle dannose conseguenze che ne derivarono, senza l'indicazione delle istituzioni civili e politiche dapprima esistenti, e senza tener conto dello stato morale ed economico che venne improvvisamente sconvolto e peggiorato.

Da ciò la necessità di un abbozzo storico dei primi tre decennj del secolo XVI, che servirono di preludio alla stessa dominazione spagnola, di un riassunto delle istituzioni che formavano il diritto comune del Ducato, e di uno stato dell'origine e dei progressi della civiltà lombarda dal suo risorgimento sino alla stessa epoca, considerati sotto i diversi aspetti di lettere, scienze, arti, popolazioni, agricoltura, industrie e commerci, esercito e finanze.

Il nostro lavoro si limiterà per ciò, e per ora a queste indicazioni, — riserbandoci proseguirlo in seguito colla vera storia della dominazione spagnola per l'intiera epoca cui ebbe ad estendersi, — e prenderà le mosse dalle istituzioni per rendere più intelligibile il sunto storico e le altre nozioni. Per cotale maniera, se male non ci apponiamo, riesciremo anche a giustificare il concetto superiormente accennato, che la civiltà dei nostri avoli, sul finire del secolo XV e nei primi anni del successivo, aveva raggiunto un grado superiore a quello fin qui da molti ritenuto, come maggiore dell'attuale era la ricchezza di Milano e il numero de' suoi abitanti.

Dovendo poi il presente lavoro corredarsi di molti documenti, pensiamo si renda necessario anzitutto di bene stabilire la legittimità de' medesimi, che consistono in una preziosa collezione di più volumi in foglio, e di una serie numerosa di pergamene appartenenti ai secoli XIII, XIV, XV, XVI, frutto copioso di otto lustri di continue ricerche e studj, nell'intento di formare una raccolta di manoscritti inediti di antica data, che riflettessero specialmente il governo, l'amministrazione e le finanze del Ducato di Milano.

Posto mente e mano soltanto in questi ultimi anni al loro esame, non fu poca la sorpresa provata nel rinvenire fra diversi scritti di minore importanza, una serie così numerosa di documenti pubblici e privati ascendenti a più migliaja, da creare il bisogno di

rettificare in alcune parti la storia di Milano non solo, ma quella dell'intiera Italia.

Nè crediamo esagerare esprimendo questo ardito concetto, perciocchè le più importanti e sagge deliberazioni del conte di Virtù, fra le quali si comprendono gli ordinamenti, l'esame dei disegni, e le pratiche per la costruzione del Duomo di Milano; quelli dei principi della stessa famiglia a lui succeduti, i primi e più importanti atti della nuova dinastia Sforza, e le savie costituzioni concesse al popolo da' suoi duchi, i diversi proclami ed ordinanze del Re Lodovico XII e del di lui successore Francesco I; tutti gli altri e le altre che si riferiscono ai molti e precipitosi cambiamenti di Governo negli ultimi anni del secolo XV e nei primi del secolo XVI, infine i documenti del Governo spagnolo, fra i quali si annoverano diversi dispacci ed ordini dell'Imperatore Carlo V fino a qui sconosciuti, le molte deliberazioni della Cameretta di Milano, e relazioni dei nostri inviati alla Corte di Madrid, al Pontefice ed al Concilio di Trento, forniscono tale messe di notizie e storici avvenimenti, che forse la maggiore non fu mai raccolta o per lo meno pubblicata in Milano.

I testi di cui si compone la collezione sono scritti con caratteri diversi, la loro forma più o meno regolare e solo difettosa alquanto nell'ortografia e nella interpunzione, oltre al render ragione della diversa provenienza, persuadono che in parte appartengono alla prima metà del secolo XVI, ed in parte ad epoche posteriori. Le pergamene che costituiscono la serie degli atti privati, sono tutte originali e conservatissime; e dalla qualità stessa dei membranacei sopra i quali si trovano i caratteri e dalla loro dimensione si può riscontrarne le epoche.

Uno di codesti codici è anco più prezioso poichè porta il nome del suo possessore di quel tempo, il patrizio Guido Brivio; indica il modo col quale fu rinvenuto e tolto dal nascondiglio in cui si trovava, e il desiderio di tramandare alla posterità i documenti ivi contenuti a lustro e decoro della patria, colla seguente testuale dichiarazione posta nel primo foglio:

Lectori

" Antiqui codicis litterarum et ordinum ducalium, quae in
" hoc liberculo recensentur, studio Comitis Don. Constantii Ma-

„ riae de Abdua ex sexaginta Decurionibus, et Urbanae Militiae
„ Portae Ticinensi Tribuni e latebris in lucem revocati, et a Don
„ Guido Brippio ex sexaginta Decurionibus obtenti, ut ad decorem
„ Patriae inter caetera preclariora vetustatis ornamenta osservetur,
„ idem Comes de Abdua *aliqua notabiliora per extensum extraxit*
„ *et in hoc exemplari confessit:* addita sijnopsi omnium in originali
„ contentorum, quo facilior evadat quoties occasio contingat, com-
„ partio et ut ad posteros hilaris restitutionis dicti Don Guido
„ Brippii qui domi nescius quo fato, codicem reperuit, restituti-
„ que ornamenti Patriae per comitem consecuti stet memoria anno
„ MDCCXXVI.

„ Monitus autem stet lector in primo indice recenseri capi-
„ tula seriatim in hoc libercolo ad litteram transcripta postremos
„ duos infine positos referre capitula et materiam originalis folia
„ autem ibi indicata ea esse, quae reperiuntur in exemplari quod
„ Urbis Prefectus Comes Don Gabriel Verrus voluit in beneficii
„ memoriam penes munificum restitutorem remanere „.

Con accurato esame potemmo inoltre rilevare che, sebbene la nostra serie di documenti si costituisca di volumi disparati, tuttavia diversi devono appartenere alla medesima raccolta per la ragione che offrono lo stesso genere di carattere, e per di più nelle prime pagine di altri di essi figura ancora la mano del conte Costanzo D'Adda, autore della formale dichiarazione del frontispizio sopra riportata, che si fa carico di indicare i codici originali, dai quali fece estrarre i documenti contenuti nei singoli volumi.

Non contenti ancora di queste pratiche, e conoscendo quanto l'erudizione odierna sia esigente, abbiamo voluto estendere le nostre indagini per conoscere la provenienza di questi documenti, la cui raccolta ci è costata non poche spese e fatiche, e potemmo verificare che diversi ripetono la loro origine dalla serie dei codici che con tanta cura e pazienza aveva raccolto il conte Costanzo d'Adda, andata dispersa sulla fine dello scorso secolo.

Codesti documenti devono tanto più reputarsi rari, preziosi e genuini, per la ragione che nell'Archivio Civico di S. Carpoforo vi ha di essi un sunto preciso coll'indicazione che i documenti cui si riferisce mancano già da due secoli.

Le pergamene dovevano in buona parte appartenere alla ricca collezione della nobile famiglia Magenta, pur essa sperperata e

che comprendeva moltissimi documenti di quel Monastero di Baggio, istituito dalla munificenza del nobile Balzarino Pusterla marito a Orsina, figlia naturale di Luchino Visconti.

Infine il voluminoso registro delle entrate e delle spese del Ducato per l'anno 1463, scritto per ben centonovantasei fogli, è indubbiamente quello che esisteva nell'Archivio della Collegiata della Passione, e del quale fa cenno il conte Giulini nella sua *Storia della Città e Campagna di Milano*, tomo VI, foglio 500 edizione Colombo, colle seguenti parole: " Ora nell'anno 1463, del quale „ trattiamo, registreremo alcune memorie che ad esso appartengono. Allora fu fatto un registro di tutte le entrate ducali, che si „ conserva nella Biblioteca di S. Maria della Passione, sotto il nome „ dell'Anonimo XVIII, a cui potrà ricorrere chi desiderasse maggior lume in questa materia. „

È poi notorio come per la soppressione di quel convento tutti i preziosi documenti andarono dispersi.

Occorre anche avvertire che i codici della nostra raccolta sono molto più esatti e completi di quelli che ebbero a servire al conte Giulini per estrarre i documenti da lui pubblicati; ed eccone la prova. Egli nella sua storia al foglio 765 del volume V, edizione Colombo, 1856, riporta due lettere del capitano Giacomo Dal Verme al servizio di Giovanni Galeazzo Visconti. Confrontate queste lettere con quelle comprese nel nostro codice, tomo II, fogli 47 e 48, abbiamo rilevato con sorpresa che la prima manca dell'importantissimo poscritto, aggiunto dal Dal Verme due ore dopo, cioè alle ore ventuna del seguente tenore: " Illustris Prenceps Comes Arminiaci ex spasmo ob calorem et strachum sub „ sancto hoc ora decessit et hac eadem morte, mortuus est, similiter Dominus de Acierio, qui istis diebus cum certis gentibus „ aplicuerat ad campum dicti Comitis Arminiaci: Sentio Arminiacas „ gentes que apud Castellatium remanserant jam invalisare et se „ preparare ad recessum, propter quod ego me preparo ad insequendum eos totis viribus et conatu, et quecumque succedent „ Celsitudine Vestre scribam. — Datum Alexandriae XXV Julii hora XXI — Vester Jacobus De Verme. „

E di queste mancanze ne abbiamo trovate parecchie. Per soprassello la nostra raccolta contiene intieramente le Ordinanze Ducali, mentre quella esaminata dal Giulini non ne conteneva che parte,

e dovette perciò raccoglierne il sunto dai registri civici ed elenco sopraccennato.

Quindi portiamo ferma convinzione che sull'esattezza ed autenticità degli stessi documenti, non possano elevarsi eccezioni.

Per riguardo infine alla loro pubblicazione; dopo mature considerazioni, seguendo in ciò l'autorevole esempio del nostro conte Giulini, adottammo il sistema che ci è parso il più convenevole, quello di comprendere nello scritto tutti i documenti che potessero giovare a meglio chiarire, anzi a completare il lavoro, senza allontanare di troppo la mente del lettore dall'argomento, e di allegare in quella vece in apposito catalogo, da porsi in fine di ciascun libro dell'opera, tutti quegli altri documenti di maggior estensione, segnati da un numero progressivo, per render facile il loro rinvenimento a coloro che trovassero necessario durante la lettura della nostra narrazione di esaminare contemporaneamente anche i documenti giustificativi.

Questo modo da noi tenuto per rendere utile la pubblicazione dei documenti, allettando il lettore a prenderne conoscenza colla narrazione delle cause che li resero necessari, diversifica alquanto da quello adottato dal compianto cav. Osio nella collezione dei documenti del Ducato di Milano, e approfittiamo di buon grado di questo incontro per avvertire che il diverso genere dei documenti, questi quasi tutti diplomatici e politici, e i nostri per la maggior parte risguardanti l'amministrazione, non ci metterà mai nel pericolo di una doppia pubblicazione, e per maggior precauzione abbiamo confrontati gli elenchi dei primi due volumi pubblicati.

Nè pure accadrà di incontrarci coi documenti addotti nell'Archivio Storico, nella miscellanea storica, nè con altre raccolte pubblicate di recente, perocchè la serie dei nostri documenti si riferisce a fatti risguardanti il solo Ducato di Milano, e che difficilmente potevano essere altrove conosciute.

L'istesso infaticabile Muratori, al quale la benemerita Società Palatina offrì un numero considerevole di documenti e memorie, non conobbe questa raccolta, la quale circostanza la rende tanto più importante e preziosa.

Nel resto quand'anche si verificasse il raro caso di una ripetizione, ci pare non possa produrre conseguenze, perciocchè in ogni

modo il discreto lettore avrà sott' occhio senza fatica il documento che serve di giustificazione alle cose esposte nel lavoro.

Comprendiamo benissimo che le preoccupazioni del momento impediranno forse sia fatta a questo nostro serio lavoro quella accoglienza cui avrebbe potuto meritare in altra epoca più favorevole agli studj severi: crediamo per altro di non ingannarci nel ritenere sarà gradito da tutti coloro, ai quali stanno a cuore le vicende come le virtù, gli errori e le sventure dei nostri avi, e i documenti che lo corredano potranno servire di scorta per una nuova e più completa Storia dall'epoca in cui ebbe a cessarla il conte Giulini in avanti, e molto più per quella della Dominazione Spagnola nel Ducato di Milano, alla quale potrà servire di introduzione.

LIBRO PRIMO.

ISTITUZIONI POLITICHE E CIVILI.

CAPITOLO I.

Dalla loro origine alla signoria di Galeazzo e Bernabò Visconti.

Per formarsi un concetto preciso delle istituzioni politiche e civili della Lombardia e del Ducato di Milano, all'epoca nella quale questo per l'occupazione spagnola ebbe a perdere la sua indipendenza, gioverà per prima cosa riassumere in breve ed a larghi tratti la loro storia.

Caduto l'impero romano, e perduta nell'oscurità dei tempi per le ripetute invasioni dei barbari ogni reliquia della civiltà di dieci gloriosi secoli ed ogni idea degli ordini civili, che a somiglianza di Roma la dominazione Gota aveva introdotto nella Gallia Cisalpina, non restarono che scarsissime memorie delle istituzioni anteriori al secolo VII; perocchè ciascuna delle diverse razze conquistatrici coll'introdurre le proprie leggi e costumanze, finirono a confondere così la mente dei popoli, da far dimenticare ad essi ogni reminiscenza del passato e conoscenza dei propri diritti.

Tutto fu conseguentemente sconvolto da non potersi più raccogliere un giusto criterio sullo stato della società in quei disgraziati tempi, ne' quali, cessato ogni patto di famiglia, sbandito ogni commercio, ogni coltura, ogni idea del giusto e del diritto, tutto fu abbandonato alla brutale volontà dei barbari conquistatori, i quali non trattenuti da alcun freno nei feroci loro intenti, occupato vittoriosamente un terreno, un villaggio, una città, si impossessavano d'ogni avere e delle stesse persone, che consideravano come schiave e dipendenti in tutto dai loro personali voleri.

Nel progresso di tempo però lo stesso loro interesse rese indispensabile di legalizzare in qualche modo la posizione di fatto.

Da ciò il bisogno del rinvenimento di istituzioni giuridiche che giovassero a limitare in qualche modo la barbarie e l'arbitrio, e sopratutto a por freno alle abitudini di rapacità e vendetta personale, istintive delle schiatte germaniche conquistatrici.

Negli ultimi anni del dominio longobardico era venuto in uso tanto pel clero e pei nazionali, quanto per gli stranieri, di seguire nelle forme dei contratti ed in altri atti legali, la legge dei paesi cui ciascuno aveva appartenuto o apparteneva; il qual uso ebbe maggiormente ad estendersi dopo la conquista franca.

Perciò verso la metà del secolo IX, cinque diverse legislazioni si trovavano contemporaneamente in attività in Lombardia così distinte: la legge romana o piuttosto un informe estratto di essa pei nazionali indigeni che o per aderenze, o per altri titoli avevano saputo sottrarsi alla schiàvitù, pel clero e pei monaci; la longobardica col codice di Rotari e variazioni di Luitprando per gli individui di questa stirpe; la salica pei conquistatori qui accasati appartenenti a quel tratto di paese che dalla Mosa si estende al Reno; la ripuaria per gli originarj del paese compreso tra la Loira e la Mosa; finalmente l'Alemanna per quelli dell'alto palatinato.[1]

Parrebbe a primo aspetto che tutto codesto miscuglio di leggi dovesse ingenerare confusione; ma bene diversamente procedevano le cose, per la ragione che la disparità di esse riferivansi più alla forma dei contratti, loro simboli e speciali formalità, che alla sostanza, la quale infine era uniforme e basata dal più al meno sui principi del diritto romano, i quali si erano propagati anche alle nazioni più barbare e lontane.

È però a considerarsi che cotale ordinamento legislativo non aveva altro movente che quello di favorire l'interesse dei conquistatori e loro successori, mentre si ritenevano i conquistati quali iloti esclusi quasi intieramente dal diritto comune, soggetti a servaggio, e come tali si comprendevano negli inventari come mobili e semoventi; cadevano in pegno assiememente alle vacche ed alle pecore, mentre ne erano esclusi i cavalli e buoi aggiogati come

[1] Fumagalli, *Codice diplomatico Santambrosiano*. Milano, Tipografia Agnelli, 1805.

utili all'agricoltura; e le lesioni ed i danni da loro cagionati consideravansi dalla legge come quelli causati dalle bestie alle quali erano eguagliati, e soggetti allo stesso trattamento: perciò anche dei danni e dei delitti dei servi erano tenuti rispondere i padroni.

Potevano essere venduti, regalati, prestati[1] destinati alla coltura delle terre, tratti dai solchi alle officine, e costretti a seguire tutti i capricci e le angherie dei padroni e gastaldi, i quali facevano loro radere i capelli in segno di schiavitù e senza che alcuno potesse intromettersi ad alleviare i loro patimenti; ben fortunati di trovare un padrone tanto clemente e caritatevole che sopra sette giorni la settimana ne richiedesse soltanto sei di lavoro.[2]

In quanto alla vendita, due sole condizioni ci aveva messo la legge, una quella di non poterli trasportare fuori dello stato senza loro volontà, l'altra che nei contratti dovevano essere indicati i nomi ed il luogo di residenza dei servi in modo però diverso da quello dei padroni.

La dipendenza di questi servi verso i loro padroni era assolutissima. Ad essi era rigorosamente interdetto ogni studio delle arti liberali; non poteano possedere in proprio cosa alcuna, sposarsi a donna appartenente a diverso signore senza speciale licenza, che ottenevasi col pagare il *forismaritagium*, cioè con fare tante giornate di lavoro, quante ne esigevano i due padroni, fra i quali poi dividevansi come mandrie i figliuoli che nascevano da tale matrimonio.

Nè la condizione della donna era più lieta, perchè anch'ella schiava del corpo, attaccata alla gleba, e posta intieramente all'arbitrio del padrone.

Al tempo dei Longobardi ogni qual volta una femmina univasi in matrimonio ad un servo di altro padrone e diveniva per ciò a lui soggetta, questi era dalla legge obbligato a corrispondere al padrone cedente il *mundio* determinato in soldi tre d'oro.[3]

---

[1] Il lavoro dei servi che si davano in prestito si indicava col termine *vicariare*.

[2] *Studj storici* di Agostino Thierry sui quali scrisse una bella e giudiziosa memoria il nostro Achille Mauri, inserta nel fascicolo di settembre dell'anno 1835, del *Ricoglitore italiano e straniero*.

[3] Documento dell'anno 771, col quale Rutperto a nome del re Desiderio

Se la sposa apparteneva alla classe degli *aldii*,[1] o fosse libera veniva ad essa corrisposta dal padrone dello sposo egual somma sempre a titolo di mundio, ricevuto il quale compenso rientrava nella condizione di servitù del marito, e i figli nascevano egualmente servi.[2]

Per tal modo era già stata modificata in senso benigno la primitiva legge[3] che concedeva ai parenti, ed in loro mancanza alla corte regia di giustizia il diritto di uccidere la donna libera che avesse sposato un servo, mentre consideravasi questo fatto come oltraggioso ad essi ed all'ordine pubblico, perchè venivasi con ciò a spostare quella grave differenza che ci aveva tra il ceto dei liberi, e quello degradato dei servi.

Una legge formale del Re Pipino applicabile ai nazionali lombardi portava delle speciali restrizioni sul modo di procedere all'emancipazione dei servi, per non togliere agli eredi i vantaggi che da essi potevano ritrarne, e per cui nei testamenti e nelle donazioni non era lecito disporre che per due terzi del loro numero, mentre l'altro terzo doveva costituire una specie di legittima riservata agli stessi eredi.

Il diligentissimo nostro Fumagalli nel suo codice diplomatico Santambrosiano pubblica diversi di questi contratti di compra e vendita e donazione de' servi, fra cui la carta dell'anno 725,

---

dichiara aver ricevuto i tre soldi pel mundio di una serva spettante al demanio regio, passata a nozze con un servo di certo Totone di Campione. Il soldo d'oro era soltanto nominale per servire di computo, mentre la vera moneta coniata dai diversi re longobardi, erano i tremissi pure in oro de' quali ne occorrevano tre per formare un soldo, e in ragione di valore del metallo corrispondono a L. 5. 65 dell'attuale nostra lira.

[1] Questi *aldii* o *aldioni* sotto i Longobardi formavano una distinta classe, tra i servi e i liberi, come presso i Franchi, i Liti ed i Fiscalini; e se ad essi non era lecito sottrarsi all'obbedienza dei padroni, non potevano questi imporre loro servigi gravosi come ai veri servi. Erano poi fatti capaci dalla legge di possedere sostanze mobili e stabili.

[2] Carta dell'anno 721, colla quale certa Anstruda che aveva contratto matrimonio con un servo dei fratelli Sigirardo ed Arochi di Castel Seprio, dichiara di avere da loro ricevuto i tre soldi d'importo del suo mundio e di essere perciò rientrata nella condizione del marito. — Fumagalli, codice sopra indicato e nel quale sono riportati per esteso questi due documenti.

[3] Capitolo 221 del Codice del re Rotari.

colla quale certa Ermendruda cede a Totone di Campione un fanciullo d'origine francese e ciò pel convenuto corrispettivo di dodici soldi nuovi d'oro: quella dell'anno 807 con cui certo Gisperto vende allo stesso Totone due fanciulli per nome Maurori ed Etensa per l'importo di soldi trenta da denari dodici cadauno;[1] e da questi due contratti si rileva trattarsi di veri schiavi e non soltanto di servi soggetti alla gleba.

Pubblica del paro la donazione dell'anno 839, fatta dalla religiosa Sigheberga a favore dell'arciprete Bergamense Garibaldo e di suo fratello Laudeberto di alcune possessioni e di diversi servi e serve: " Et dono vobis inter servos et ancillas homines quatuor„ decim idest nomina eorum Martino, Lioperto, Benedicto cum filio „ et filia sua et Ariperga jugale soprascripto Lioperti, et Reopergo „ et abiadica ipsius Martino et Adsemberga ipsius germana Teo„ pergi et Leoperto filio soprascripti Lioperti, et Cristina filia so„ prascripto Martino, Agesra et Delenda filio et filia ejus, Joannace „ cum filiis sui Andeberto et Agiovaldo et Agiberto etc. „

Infine la scrittura di donazione 9 aprile 842, fatta da Alcario a favore del Monastero di S. Ambrogio di Milano di molti fondi e servi " idest casis et obnibus rebus juris meis, quod abere vel pos„ sedere videor hic in Italia finibus sepriensis sibe in soprascripta „ Villa Samoriacum, Caello Albergiate...... Castelli, Germaniaca, „ Leocarnis, Gemunno seo Quintiani seo cum familia nomero tre„ ginta....... Petrus Mauro Maria Domenicus et due ejus filiis si„ mil Domenicus Gaudentius....... et una germana. Item Petrus „ Maria et filia ejus Ragiperga cum due infantoli....... cum qua„ tuor infantoli ejus. Julius cum quator germanis suis Gadoaldo, „ Valeriano Ger....... omnia quinque et amplius per soprascripta „ locas ecc.[2] „

Queste inumane vendite, donazioni e baratti si trovavano ancora

---

[1] Denari d'argento, perciocchè dopo la venuta di Carlo Magno vennero messe fuori d'uso tutte le monete d'oro coniate dai re longobardi, e sostituite ad esse altrettante d'argento il cui soldo, che divideasi in dodici denari, corrisponde in ragione di peso del metallo a circa L. 4 50 dell'attuale nostra moneta. Parlasi sempre di quantitativo di metallo che per riguardo al valore d'allora in confronto delle derrate e merci, era di circa dodici volte superiore all'attuale.

[2] Le ommissioni segnate dalla punteggiatura, indicano i luoghi ove per corrosioni e guasti, le pergamene si resero inintelligibili.

in uso alla fine del secolo X e nei primi anni del secolo successivo, e venivano così riportati nelle carte di contratto di quei tempi; — " Medietate de doaus portiones de corte una, et fundo „ stazona, et de alia corte in loco et fundo castelli seo de castris, et „ capellis sive de casis et rebus, servis et ancillis Aldiones et al„ dionas in eorum loca et fundo Paniano „ comprendendo perciò nella vendita anche le ultime due classi di persone quantunque in parte già affrancate dal servaggio, o mediante un corrispettivo in denaro, o colla prestazione di speciali servigi.

Vero è che allora quando trattavasi di controversie relative alla libertà delle persone, tanto le leggi dei Longobardi, che quelle dei Franchi nello scopo di impedire le maggiori prepotenze prescrivevano che i processi e le sentenze dovessero farsi ed emanarsi dal supremo tribunale della Provincia presieduto sotto i primi da un duca, e sotto gli altri da un conte: ma è facile immaginare quale povero e scarso appoggio trovassero i servi al confronto delle aderenze e mezzi di corruzione dei prepotenti baroni cui appartenevano, e per cui finivano sempre ad avere la peggio col soprassello delle conseguenze della vendetta pel manifestato ardire.

Tempi infelici cotesti, ne' quali la classe diseredata dei poveri servi non aveva schermo alcuno contro lo sdegno e la vendetta degli inumani padroni, i quali possedevano col diritto di sangue un fondo di torre in cui custodire gelosamente le recalcitranti vittime, ed un carnefice per liberarsene ad ogni batter di ciglia, mentre la legge non vietava nè imponeva alcuna penale ad essi per l'uccisione dei proprj servi.

Se però il servo ucciso apparteneva ad altro signore, in tal caso l'uccisore nobile o libero aveva l'obbligo di compensarne al proprietario il valore; e troviamo nel codice Santambrosiano sovracennato inserto lo scritto in data dell'anno 789, col quale viene appunto messo in sodo il diritto di compenso per un servo altrui ucciso, e che era stato computato in ragione di soldi dieci di argento da dodici denari cadauno in conformità del disposto dalla legge.

Ben più grave era questo compenso quando l'ucciso apparteneva alla classe degli aldii, i quali per l'officio esercitato presso il padrone o per altri titoli come abbiamo superiormente osservato avevano già conseguita la libertà personale, e pei quali la legge

prescriveva dovesse l'uccisore corrispondere al proprietario la somma di soldi sessanta. Nella raccolta del Fumagalli troviamo appunto un compromesso dell'anno 870, mediante il quale Magnefredo di Delebio, che doveva essere uno dei baroni più facinorosi e prepotenti dell'epoca, ebbe a sdebitarsi col pagamento di cotale somma fatta al Monastero di S. Ambrogio di Milano dell'omicidio da lui commesso di certo Malese, aldio dello stesso Monastero.

Questo stato di brutalità e prostrazione, dal più al meno, era pur quello di tutte le popolazioni vinte e rese schiave di ogni altra parte d'Europa,[1] e non aveva migliorato in Lombardia nemmeno col progresso della religione cristiana, perchè i capi di essa avevano già abbandonato le prime idee di umiltà e povertà per entrare nel rango dei nobili e nel pelago delle ricchezze terrene; cosicchè i loro dipendenti si trovavano in peggiori condizioni degli altri soggetti ai signori laici, perchè avevano i padroni più restii a qualunque facilitazione per l'indole conservativa delle loro istituzioni ecclesiastiche.

È giusto però il dire che i concilii della Chiesa non mancavano mai di raccomandare in teoria l'emancipazione dei servi, comminando talvolta anche pene severe pei disobbedienti, ma in quei tempi feroci, ne' quali non si teneva in pregio che la forza brutale, chi vi poneva mente?

Il conte Giulini racconta come nell'anno 905 si presentassero piangendo nella corte dell'Arcivescovo di Milano, che in quel tempo dimorava in Bellano, gli uomini di Limonta lagnandosi di diversi soprusi e di barbarie da parte dell'abbate di S. Ambrogio, mostrando con raccapriccio i capelli tagliati e come lo stesso abbate rispondesse superbamente e bruscamente " che erano suoi servi e „ come tali non dovevano pensare ad altro, che eseguire ciò che „ loro era imposto dal padrone. „

Egli è ben vero che l'Arcivescovo con una sentenza cercò di mitigare d'alquanto le pretese dell'abbate; ma la schiavitù non fu tolta e le cose continuarono come prima.

Non fu che più tardi cioè quando venne nelle mani dei Vescovi anche il potere civile che contribuirono pur essi nel loro interesse al progresso dell'indipendenza e della libertà.

---

[1] Thierry, *Studj storici* sopracitati.

Ed ecco il modo col quale il clero ebbe ad acquistare cotale potere.

Per questo riguardo gioverà primieramente notare che le cariche ecclesiastiche, dalle somme chiavi all'ultimo chierico, di ecclesiastico non avevano che il nome, mentre i benefici, tranne poche eccezioni, non si concedevano che in rimunerazione di servigi resi o ai principi o al popolo, e i capi per mantenere i loro diritti e le loro prerogative dovevano avere più del guerriero che del sacerdote e seguire gli Imperatori e i re coi loro vassalli, o guidare alla pugna gli stessi popoli per la difesa del paese.

Nel mentre però la Corte Pontificia non veniva mai meno nei suoi prudenti ed avveduti propositi di non affidare offici elevati ed importanti che a chierici veramente capaci ed instrutti, in quella vece non erano rari i casi di vedere insigniti di cariche civili superiori, persone che non sapevano nemmeno scrivere il loro nome, ma sapevano in quella vece ben adoperare la spada e la mazza; e nelle carte che si riferiscono ai secoli VI, VII, VIII e IX si incontrano di sovente documenti, alla cui stipulazione intervennero personaggi rivestiti di cospicue cariche, che in conferma apponevano il segno della croce, appunto per essere illetterati: ovverosía una cifra incisa o sopra anello, o sopra il pomo della propria spada; e ci fu persino un tempo, che la parola *laico* usavasi in significazione di ignorante.

E così stando le cose, è naturale che il clero dovesse avere una decisa preponderanza anco nel potere civile, chè i più instrutti finiscono o presto o tardi a dominare la moltitudine meno capace. E l'ebbe veramente, imperciocchè poco prima della morte accaduta nell'anno 875, dell'Imperatore Lodovico II, ultimo della linea più prossima dei discendenti di Carlo Magno, elevato alla dignità di Arcivescovo della Chiesa Milanese il Diacono Ansperto da Biassonno, egli col riunire a questa carica l'altra di messo imperiale, con un coraggio inaudito ed una capacità rara per quei tempi, seppe condurre le cose in modo da avere una parte importantissima nel governo politico, non solo della città di Milano, ma di tutta la Lombardia.

Postosi quindi arditamente alla testa dei dignitari ecclesiastici, dei conti e capitani del Regno, rivendicò agli uni ed agli altri il diritto della nomina del re d'Italia esercitato nella dieta tenuta

in Pavia nel mese di febbrajo 876, col riconoscimento di Carlo il Calvo, e alla Chiesa milanese il diritto della scelta, destituzione, e traslocazione dei propri vescovi suffraganei; resistendo a tutte le lusinghe e le minaccie di Roma che voleva di sua esclusiva ragione questi diritti.

Respinse senza nemmeno riceverli i diversi legati mandatigli dal pontefice Giovanni VIII, per indurlo all'obbedienza, od a portarsi a Roma; nè volle che ci andasse alcuno de' suoi vescovi dipendenti tuttochè premurosamente invitati.

Dichiarato perciò decaduto da ogni prerogativa e scomunicato, nè il nuovo Imperatore Carlo, nè il clero lombardo si prestarono ad eseguire gli ordini del pontefice; sicchè infine fu quest'ultimo costretto di riconoscere in ogni parte l'operato dell'arcivescovo di Milano; ed è questa l'epoca nella quale la Chiesa milanese salì al più alto grado di potere e d'indipendenza da Roma.

Da cotesto avventuroso procedimento dell'arcivescovo Ansperto, ne derivarono conseguenze grandissime, e sopratutto il rallentamento dei vincoli cogli Imperatori, la cui influenza nelle cose d'Italia, e specialmente di Lombardia, venne e di molto diminuita con vantaggio della libertà ed indipendenza dei Comuni, ed accresciuta in quella vece d'altrettanto quella dei vescovi, i quali furono così avveduti da raccogliere quasi per intiero l'autorità politica e civile delle loro diocesi, e di dividerla nelle città cogli ottimati ed il popolo.

Per sostenere questo nuovo potere, i vescovi cominciarono a circondarsi di persone di confidenza indigene che chiamavano *gastaldi*, *aldii* e *aldioni*, accordando loro la quasi piena libertà, ed in ragione di meriti e di servigi prestati elevandoli sino al grado di *vassi* o *vassalli;* i quali tenevano verso di loro la medesima dipendenza e assumevano le eguali prerogative imposte ed accordate agli stessi vescovi dalle investiture dei re ed imperatori, e in seguito il titolo di *vice conte, vice domino.*[1]

---

[1] Veramente nei primi tempi questo titolo colle relative attribuzioni non veniva dato che ad individui del clero o vicarj vescovili. Troviamo infatti il chierico Ansperto nel 865, cioè tre anni prima della sua elezione ad Arcivescovo, delegato da Angilberto per il riconoscimento e conferma di diversi atti e sentenze col titolo di arcidiacono e vice domino. Però dopo che i vescovi ebbero

Eguale sistema dovettero parimenti per necessità seguire i capitani che all'epoca delle conquiste erano stati investiti delle diverse terre occupate, e che si chiamavano duchi o conti a seconda dell'estensione del territorio affidato al loro governo, e più tardi sotto il dominio franco anche marchesi ossia custodi delle Marche poste sui confini. I quali pure vedendo diminuirsi la protezione dei re ed imperatori e mancare di giorno in giorno le soldatesche straniere (*arimanni*) messe sotto i loro ordini, si trovarono pur eglino nel bisogno di avere alcuno fra gli indigeni che gli prestasse ajuto nel loro potere e nelle loro violenze.

E dappoichè la costoro giurisdizione erasi oramai assottigliata e ridotta alle sole terre del contado, mentre le città, come abbiamo notato, erano passate quasi tutte sotto la dipendenza dei vescovi spalleggiati dai cittadini, vennero designati col titolo di conti rurali.

In cotal guisa costituivasi quell'ordine minore di nobili che in seguito sotto la qualifica di valvassori ebbe una parte grandissima nelle nostre istituzioni.

Tutti poi e vescovi e conti venivano a patti con altri servi concedendo ad essi la libertà o contro un tenue corrispettivo in denaro, o colla condizione coltivassero, per conto proprio, terre od esercitassero industrie coll'obbligo della corrisponsione di parte dei prodotti e dei lucri.

Per ciò la classe dei servi già di molto diminuita di numero dal tempo delle prime invasioni dei barbari (che si erano impossessati delle vite e degli averi di quasi tutti gli abitanti) in conseguenza delle concessioni di libertà portate dalle diverse disposizioni testamentarie ed altre stipulazioni, sul principio del secolo XI venne a ridursi a non molte famiglie ed individui quasi tutti occupati nella coltivazione dei terreni, i quali ricevevano ancora dai padroni il vitto in natura e non potevano legalmente possedere cosa alcuna.

E questi pure, spinti dall'esempio e sobillati dalle nuove idee di libertà che andavano manifestandosi nelle moltitudini, procu-

---

ad estendere il loro potere nel governo politico, si trovarono nella necessità di scegliere quali loro luogotenenti anche persone laiche che assumevano il titolo di vice conte e talvolta pur quello di vice domino.

rarono ogni mezzo per migliorare la loro condizione assottigliando l'ingegno per accrescere i prodotti dei loro lavori ed industrie, onde avere così i mezzi di satollare l'ingordigia dei padroni col rallentamento progressivo della libertà personale.

Per tal modo e con molti sacrifici, raggiunsero pur eglino l'intento di mutare la loro condizione di servi in quella di massari, giornalieri ed artefici, obbligati bensì di prestare i loro servigi ma con una determinata mercede, e col vitto a proprio carico.

Onde poi sottrarsi maggiormente alla dura sorveglianza dei castellani procurarono di vivere in cassinaggi od altri luoghi abitati da persone libere acquistando così maggior appoggio.

Da ultimo finirono eglino parimenti a raggiungere il diritto di possedere cose proprie, cioè denari, masserizie e stabili, e a rendere illusoria la barbara inibizione di potersi istruire ed esercitare professioni liberali.

Ed ecco sparito a poco a poco ogni legame di schiavitù personale [1] ed avvantaggiarsene l'agricoltura, le arti, e le manifatture, risorgere ed ingrandirsi le comuni e le città, e costituirsi quel terzo stato capace, anche per sovrabbondanza di numero e di attività, di contrabbilanciare in qualche modo la potenza degli altri due; e già diminuita la grave distanza che si aveva in origine tra i conquistatori che dovevano comandare, ed i vinti che dovevano ubbidire; e creato il bisogno di instituzioni che rendessero legale questo nuovo stato di cose, e ponessero freno alla ferocia e prepotenza dei nobili, dai quali, per quanto assicura il Corio, prima dell'anno 1065, era stata pubblicata una legge la quale faceva lecito a ciascuno di essi di ammazzare un plebeo pagando lire sette e soldi uno di terzuoli. [2]

---

[1] Parendoci incredibile non ci sia stata una legge di proscrizione definitiva della schiavitù in Lombardia, ci siamo fatti premura di farne ricerca con tutti i mezzi possibili, ma le nostre premure rimasero senza frutto, e dovemmo contentarci del collegamento della storia dei fatti e dedurne le conseguenze.

Reputavamo tanto più importante lo stabilire con certezza il modo e tempo preciso in cui ebbe a verificarsi questo svincolo, mentre data da esso il principio della nostra libertà, delle civili nostre istituzioni e della nostra grandezza. Nè sappiamo comprendere come un argomento di così alto interesse abbia potuto sfuggire alle considerazioni degli storici e dei filosofi.

[2] Siccome occorrerà frequente di far menzione di questa moneta, così cre-

Perciò verso la fine del secolo XI si crearono per la prima volta i consoli della repubblica di Milano e delle altre parti di Lombardia,[1] e con questa nuova magistratura si venne a costituire un potere che dal più al meno doveva rappresentare tutte le indicate tre classi di cittadini.

---

diamo dare qui un'indicazione della sua origine o consistenza. Il terzuolo è la moneta più antica usata dai Milanesi dopo la venuta di Carlo Magno. Il Muratori accerta che essa portava impresso le lettere M D P S, che significavano *Mediolani pecunia signata,* e veniva così denominata perchè formata di un terzo circa d'argento e per due terzi di materia erosa. Un gran numero di codeste monete vennero coniate dalla nostra zecca e da quella di Pavia ed altre città d'Italia, sotto gli imperatori germanici che precedettero la discesa di Federico Barbarossa e si indicavano nelle scritture per denari nuovi, terzuoli o terzaroli mezzani, medioli, mediatini o piccioli, per distinguerli dalle altre monete della lira imperiale. Un importante lavoro d'assaggio, di recente eseguito dal nostro cavaliere Biondelli, ci ha reso facile darne ora il preciso valore e di rettificare alcune incertezze, nelle quali ci avevano lasciato i precedenti autori, in questo interessante argomento. La lira di terzuoli si componeva quindi da numero duecento quaranta piccole monete, il cui peso in argento puro si verificò in complesso in grammi 0,53,440, mentre in quella vece la lira imperiale si costituiva bensì egualmente da soldi venti, ma dividevasi poi per soli sei denari, e quindi col numero soltanto di centoventi di queste monete si aveva approssimativamente la stessa quantità di argento puro, cioè grammi 0,51,450. Da ciò appare evidente che se, parlando di denari, stava il fatto che i terzuoli ed i mediatini si ragguagliavano alla sola metà dei denari imperiali, parlando di lira ambedue i sistemi monetarj avevano l'istesso valore, cioè si avvicinavano ai grammi 0,540 di puro argento di cui era composta la lira imperiale, in corrispondenza dell'ambrogino d'oro e spezzato d'argento della nostra repubblica.

Si può pertanto con tutta certezza dichiarare che la lira di terzuoli in confronto della nostra italiana, tenuto conto delle variazioni nel valore dei metalli, corrisponde a lire undici e centesimi ottantatre; e come a formarla occorrevano duecento quaranta de' terzuoli, ciascuno di essi corrispondeva a centesimi cinque, trascurate le frazioni miliarie. Di questo fatto ricaviamo la prova indubbia da un documento della nostra raccolta che abbiamo esaminato in data del 6 maggio 1221, il quale indicando un pagamento da farsi per annuo affitto, così si esprime: — " Libras duecentum quinquagintanovem bono„ rum denariorum novorum medioli quorum viginti quatuor vallent unum „ ambrosinum grossum argenti. „ È notorio che il soldo grosso corrispondeva precisamente a due soldi della lira imperiale equivalenti ad un decimo della stessa e si chiamava soldo grosso per distinguerlo dall' altro che non valeva che dodici di questi denari di terzuoli e medioli, e del quale ne occorrevano venti per costituire la lira.

[1] Giulini, *Memorie spettanti alla città di Milano nei bassi tempi,* citate nella prefazione.

Mancano i documenti per stabilire il modo mediante il quale questi consoli vennero per la prima volta eletti in Milano, e se dai soli nobili o da questi e dal popolo promiscuamente, e quali il numero, dignità ed ufficio.

Più avanti, verso la fine del 1130, abbiamo notizie precise di questi consoli che erano in numero di venti, scelti fra i capitani, cioè i nobili di primo ordine, i valvassori, nobili anch'essi ma di minore autorità, e i popolani che costituivano il terzo ordine: e il diligente nostro conte Giulini ne indica anche il nome; ma nè egli, nè alcun altro documento o memoria di quei tempi rendono ragione del modo col quale procedevasi praticamente a questa elezione.

Ci è parso però doversi ritenere che le nomine venissero fatte in regolari comizj, nei quali aveva diritto di intervento, con voto deliberativo, ogni maggiorente o capo di famiglia; perciocchè nei documenti posteriori, alloraquando trattasi di reintegrare la città nei proprj antichi diritti e consuetudini, si fa uso appunto di questo sistema, il quale da secoli era già in pratica per le elezioni delle cariche ecclesiastiche.

Siccome poi il numero dei consoli scelti nella classe del popolo era minore di quello delle altre due classi, così la maggior autorità nel governo della pubblica cosa apparteneva ancora alla stessa nobiltà.

La giurisdizione per altro della repubblica di Milano, per tal modo costituita, si limitava in questo tempo al solo governo politico, al diritto di pace e di guerra e all'imposizione e riscossione dei tributi, e sempre limitatamente alla città e sobborghi immediati; mentre la campagna formava diversi piccoli Stati indipendenti, retti dai loro conti rurali e consoli, eletti essi pure sulla base e sistema di quelli della repubblica di Milano.

L'autorità suprema, però, per questa e per gli altri veniva esercitata dall'imperatore, nel cui nome si coniavano le monete e ricevevano le facoltà i giudici per decidere le controversie dei privati.

Non appartiene al nostro cômpito il descrivere la lotta gloriosa sostenuta dai nostri maggiori contro l'imperatore Federico I, e nella quale dimostrarono tanta saggezza nei consigli, quanto valore nell'opera; solo indicheremo le conseguenze derivate dalla

lega lombarda e conseguente battaglia di Legnano, la cui splendida vittoria da parte nostra, costrinse l'imperatore a dismettere la solita superbia e trattare da pari a pari colla repubblica milanese.

Nella quale occasione colla convenzione di Costanza, 25 giugno dell'anno 1183, e colla carta segnata in Reggio, 11 febbraio 1185, annullate le umilianti condizioni state poco prima imposte ai Milanesi coll'editto di Roncaglia, [1] si convenne:

Che la repubblica di Milano, oltre al governo della città e sobborghi, dovesse estendere la sua giurisdizione a tutta la diocesi milanese, pur comprese le contee rurali della Martesana, del Seprio, della Bulgaria e di Lecco, ed altre, cioè a tutte quelle terre che costituirono successivamente il ducato di Milano, e che in origine erano state da Carlo Magno concesse in feudo a suoi principali capitani o seguaci;

Che a Milano, città principale della lega lombarda, come le si concedeva il diritto di difendere le altre città sorelle in caso di bisogno, così le si affidava pur il carico di costringerle all'adempimento dei patti convenuti coll'imperatore;

Che soppresse le regalie che si pretendevano dallo stesso sotto i diversi titoli di armandie, angarie, parangarie, compendj e tellonj, [2] e ceduti tutti gli altri diritti, cioè zecche, dazii d'entrata ed uscita, ponti, pedaggi, porti, mulini, navigazione sui fiumi e censi sopra le terre e persone meno il carriggio, cioè l'obbligo alle città e comuni di somministrare i foraggi e prestare i carri

[1] Luogo situato nella pianura presso Piacenza in vicinanza del Po, ove dietro invito dei re longobardi e franchi erano obbligati a radunarsi in parlamento tutti i baroni, vescovi ed altre importanti cariche ecclesiastiche. Nella costituzione di Carlo il Grosso dell'anno 884, leggesi: " Chiunque tostochè, secondo „ questa legge, gli sarà comandata la spedizione alla corte de' Franchi, cioè a „ quel campo che volgarmente chiamasi Roncaglia, non accompagnerà il suo „ signore, ed ivi con militare apparato non si presenterà, eccetto quelli che „ con beneplacito dei loro signori presso a noi rimasero, sarà privato del feudo „ senza speranza di poterlo ricuperare. „

[2] Di quest'ultimo odioso balzello che consisteva nell'obbligo dei cittadini di prestare la loro opera manuale per la edificazione e ripari delle fortezze, si conserva ancora triste memoria nel popolo lombardo, il quale dovendo por mano a qualche lavoro obbligatorio faticoso, usa anche oggidì l'espressione: *andare al telonio.*

e le bestie da soma pel trasporto delle salmerie in occasione di transito dell'imperatore,[1] — veniva a quelle ed a questi sostituito il tenue tributo di mille marche d'argento corrispondenti a zecchini d'oro 11,200 (in ragguaglio di monete italiane lire 132,496), da dividersi proporzionalmente fra le città della lega lombarda, ridotta così l'alta sovranità imperiale al semplice diritto di tener legati in Lombardia per dare l'investitura ai consoli delle città nominati dal popolo, e giudicare in appello le cause maggiori a richiesta delle parti e non altrimenti.[2]

In cotal maniera e per coteste novità vennero sostituiti alla vecchia costituzione del sacro romano impero, fondato da Carlo Magno, diritti ed obblighi più determinati, e creato per la Lombardia un più chiaro diritto pubblico per le relazioni coll'impero, e ben diverso da quello delle altre città d'Italia che non avevano preso parte alla lega di Pontida e non erano state comprese nel trattato di Costanza.

Ci è parso tanto più necessario indicare con chiarezza questo stato di cose, in quanto occorrerà tenerne conto, alloraquando per la morte dell'ultimo Sforza, vedremo Carlo V venire ad impossessarsi del Ducato.

---

[1] Quest'onere del quale non viene fatto alcun cenno nè dal Giulini nè dal Verri, venne riservato dall'imperatore, mentre ne vediamo compreso il corrispettivo in denaro a carico delle città colpite, anche nel bilancio per l'anno 1463 del duca Francesco Sforza; e ciò per l'evidente ragione ch'egli intendeva, conseguentemente al plebiscito di sua proclamazione, di essere subentrato anche nei diritti di alta sovranità esercitata per l'addietro dagli imperatori e loro legati; ed era tanto gravoso ed odioso ai popoli questo balzello e tanta era la barbarie colla quale i luogotenenti imperiali l'esercitavano, che fu non poche volte causa di tumulti popolari, e alcune città vi si rifiutavano chiudendo le porte, per cui conveniva assediarle e costringerle forzatamente alla prestazione e al riparo dei ponti e delle strade distrutte nella resistenza.

[2] Ci ha alcuno che vorrebbe, con povero consiglio, intravedere in questa memoranda convenzione di Costanza un atto di debolezza dei nostri maggiori coll'avervi compreso anche il pontefice; non vedendo che ciò fu appunto un tratto di loro profondissima e fina politica, imperocchè senza pregiudicare le condizioni precedentemente conchiuse in vantaggio delle libertà italiche, anzi imprimendole un suggello di maggior autorità, e conservando, ciò che più premeva ad essi, alla repubblica di Milano la suprema direzione degli interessi communi, divenne questa in poco tempo così forte e preponderante da costringere lo stesso pontefice ad usare di ogni mezzo per deprimerla: ma non fu più capace.

È quest'epoca veramente una delle più splendide ed eroiche della nostra storia: la città di Milano era diventata così grande, ricca, popolosa e potente da sovrastare a tutte le altre d'Italia; tanto più che il pericolo aveva costretto i partiti a desistere da ogni lotta ed a stare uniti nell'intento della comune difesa.

Le cose però mutarono d'aspetto appena finita la guerra e conchiuso il trattato di pace; ed il popolo che, nelle lotte sostenute coll'imperatore, aveva potuto esperimentare le proprie forze, cominciò a pretendere di aver diritti eguali, se non maggiori, a quelli della nobiltà nel governo.

E tante furono le scissioni frà i due partiti che già nel 1186, cioè appena un anno dopo il trattato di Reggio, non trovando eglino modo di intendersi, dovettero ricorrere all'espediente di creare un magistrato dispotico col nome di podestà, nel quale collocare tutta l'autorità; e per sfuggire le rivalità fu proclamato il piacentino Uberto Visconti.

Per cinque anni successivi riescì ancora la nomina dei consoli; ma nel 1191 necessitò ricorrere nuovamente alla nomina del podestà che cadde sul bresciano Rodolfo da Concesa.

A questo tempo i nobili che, quantunque di diversa origine ed autorità, avevano reputato del loro interesse di stare uniti per bilanciare la potenza del popolo che andava sempre aumentando, cominciarono pur essi a disgiungersi e a costituirsi in due distinte fazioni, sicchè nell'anno 1198 la plebe potè riescire nell'intento di formare un corpo politico tutto proprio, che prese il nome di *Credenza di Sant'Ambrogio* e aveva le sale per le sue adunanze, creava i giudici per decidere le controversie del popolo, e percepiva una parte delle rendite della repubblica.

I nobili del primo ordine chiamavansi capitani, e formavano la *Credenza dei Consoli*, e i nobili valvassori la *Credenza della Motta*, nome che presero dal luogo di una zuffa fra Lodi e Milano impegnatasi fra essi e i capitani.

Conseguentemente ci erano tre governi e tre consigli in Milano: uno di quattrocento costituito dai nobili, l'altro di trecento dal popolo ed il terzo di cento dai valvassori, e così in tutto venivasi a formare il Consiglio generale degli ottocento.

Quale incertezza, quale anarchia, e confusione dovesse portare questo stato incessante di lotta fra i tre partiti che si contende-

vano fra loro a vicenda il potere, è facile il pensarlo; tanto più se si pon mente che alle cause dei dissidj civili e politici si univano ben anco quelle sulle opinioni religiose, fomentate dalla Corte di Roma impensierita della grandezza che aveva raggiunta la repubblica di Milano, ed alla quale aveva ella stessa contribuito col trattato di Costanza.

Nell'anno 1201 si elessero tre podestà, cioè uno per ciascuna fazione; nel 1202, non avendo potuto le stesse porsi d'accordo, incaricarono il cittadino Anselmo Terzago di provvedere al bisogno. Egli nominò pertanto due consoli per un anno.

Nel 1204 i podestà eletti raggiunsero il numero di cinque, e con questo tumultuoso sistema nel quale ora era prevalente la nobiltà ed ora il popolo, e solo procedevano compatti ed uniti quando si trattava di difendersi dai nemici esterni, trascorse quasi intieramente il secolo XIII.

Nell'anno 1216, auspice il podestà Brunasio Porca, novarese, fu compìto un codice degli statuti e consuetudini per le cause civili. Mirabile è questo lavoro per l'erudizione, per l'ordine e pel merito delle diverse disposizioni che contiene: esso è diviso in diciotto capitoli, parecchi de' quali si suddividono in paragrafi, e ad ogni diritto ed obbligo è così opportunamente provveduto, che non pare opera di quei tempi, che i nostri storici ingiustamente chiamarono barbari.

La pubblicazione di questo statuto fu fatta con solennità e col concorso di molto popolo dalla loggia degli Osii nell'anno 1251, essendo podestà Giovanni Enrico da Ripa.

Fu in questo frattempo che sorsero in Milano due famiglie così preponderanti, da rendere pericolosa l'esistenza della stessa repubblica, quelle cioè dei Visconti e dei Torriani.

Cominciò a mettersi in evidenza e grandeggiare la prima coll'acquisto fatto dall'abbate di S. Gallo della signoria di Massino, con tutte le pertinenze e prerogative ad essa inerenti, e per quanto ci è parso posseduta dall'Abbazia venditrice fin dall'epoca della conquista franca. In conseguenza la famiglia Visconti ebbe ad entrare nel novero dei capitani e preponderare fra i nobili.

Massino è un paesello messo sul pendìo delle prime colline a mano manca del Lago Maggiore, distante da Arona poco più di cinque chilometri. Alla sua radice giace Solcio che lambe le acque

del lago e da cui Massino si discosta in alto pel solo trarre di due fucilate. Il rapido accesso per salirvi era difeso al piano da un esteso fortilizio, del quale si possono anche oggidì vedere le maestose rovine.[1]

Il documento di questo acquisto data dall'anno 1134, e si trova nell'archivio della famiglia Visconti d'Arragona[2] che trae la sua origine dal ramo istesso che ebbe in seguito a conseguire la corona ducale.[3]

---

[1] Il Castello di Massino conserva tuttavia la sua massiccia torre quadrata, le sue sale d'armi, i suoi sotterranei e pozzi. Occupa uno spazio grandioso con tre corti, e fa stupore come questa preziosa reliquia del nido dei Visconti e della culla del ducato di Milano colle sue tradizioni, talvolta per opere generose e magnanime, tal'altra pèr fatti atroci e sanguinosi, non abbia mai formato soggetto di alcuna narrazione.

[2] E poichè ci occorse tener parola di questa famiglia patrizia ci sentiamo in dovere di soddisfare ad un voto di riconoscenza, richiamando alla memoria il nome onorato, e per noi sempre caro, del marchese Alessandro Visconti d'Arragona resosi defunto sul principio dell'anno 1851.

Fu egli che onorandoci della sua amicizia, e deplorando la dispersione dei molti documenti delle corporazioni religiose e vecchie famiglie, ci suggerì per il primo il buon pensiero d'una raccolta, e che ebbe a presentarci sotto il modesto titolo di amatore delle cose patrie, a suoi intimi Confalonieri Federico, Manzoni e Marchese d'Azeglio, e dai quali n'ebbimo parole cortesi d'incoraggiamento. Ne pare risuonarci ancora all'orecchio la forte ed insinuante voce del primo, che nè la lunga prigionia, nè i danni dell'età avevano potuto domarne l'arditezza; che sarebbe riescito uno dei più energici tribuni, se nato popolano e in altri tempi; i mansueti e miti consigli del secondo; e il fare franco e cavalleresco del terzo: chè le reminiscenze belle e preziose della gioventù non si perdono mai!

Il marchese Alessandro si trovò involto ed arrestato nel processo dei Carbonari nel 1821, e quali fossero i suoi sentimenti patriottici, ben lo sapevano gli Austriaci che lo tennero in continua sorveglianza, e che al loro ritorno nel 1848, approfittando dei primi momenti di trambusto, gli fecero saccheggiare l'appartamento nella via Cervetta, casa Tinelli Visconti, per avere così mezzo di eseguire una minutissima perquisizione nelle sue carte, mentre conoscendolo in continua relazione col Conte di Cavour ed altri eminenti personaggi del regno subalpino, speravano di rinvenire qualche indizio sul movimento precedentemente accaduto.

Per debito di giustizia dobbiamo però notare che fu risparmiata la libreria e l'archivio vecchio di famiglia, nel quale si trovano importantissimi documenti storici; la qual cosa prova che l'operazione fu diretta da persone capaci ed intelligenti; sicchè la dispersione ebbe a limitarsi al solo piccolo mobilio ed effetti preziosi alla mano, e col danno di poche migliaja di lire.

[3] Nè vi ha in ciò alcuna contraddizione coll'altro documento esaminato dallo

Di là ebbe ad estendersi a Lesa, Invorio, Oleggio Castello, Arona e Castelletto a mezzodì del Lago Maggiore, e ad Angera, Lissanza e Sesto Calende a levante, dai quali ultimi possessi ritrasse anche il titolo di conte, costruendo in ciascun luogo castelli e fortificazioni che esistono tuttavia per la maggior parte, e mentre le memorie additavano già un Ottone Visconti morto in Roma al seguito dell'imperatore Enrico.

L'ingrandimento in quella vece della famiglia Torriani, ebbe origine dal generoso ajuto prestato nell'anno 1240, da Pagano della Torre signore della Valsasina ai militi milanesi scampati dalla battaglia di Cortenovo vinta dall'imperatore Federico II, alloggiandoli nelle terre a lui soggette e scortandoli poco dopó in Milano.

E per questo soccorso generosamente prestato crebbe di tanto l'autorità di questa famiglia da sorpassare quella stessa dei Visconti, e tanto più per essersi il Torriani posto a capo del popolo sempre disposto a proteggerne i diritti.

Morto il Pagano della Torre, il popolo confermò al figlio Martino l'autorità del padre, creandolo *Ansiano della Credenza*, il cui ufficio doveva consistere nel difendere il popolo dalla prepotenza dei nobili, e sopraintendere nell'interesse del primo all'amministrazione delle pubbliche entrate.

Fu per l'opera di questo grande cittadino che ebbe nell'anno 1248 a comporsi il nuovo catasto dei fondi rurali sì pei laici che per gli ecclesiastici, la cui imposizione dapprima non doveva però colpire che i primi e non doveva durare che fino al 1257; nel qual anno essendo stato eletto a Podestà Beno de' Gozzadini credette prolungarne la durata ad altro anno e comprendervi anche i beni del clero che in quell'epoca si estendevano a più d'un terzo della complessiva proprietà stabile, per ricavarne i mezzi da condurre le acque del Ticino da Abbiategrasso a Milano colla gratitudine del popolo a tutti nota.[1]

storico Tristano Caloo, indicante avere l'imperatore riconosciuto in Guidone Visconti nell'anno 1140, la giurisdizione della Curia di Massino, imperciocchè per le leggi in allora in corso nessun acquisto di diritto feudale, poteva aver valore senza l'approvazione degli imperatori; e con questo documento venne appunto confermato quello fatto dai Visconti nell'anno 1134.

[1] Benchè col prolungare ed estendere la tassazione dei fondi rurali, venendo così a ferire gli interessi della nobiltà e del clero, e coll'importante opera ese-

Per tal modo, e con questo continuo ed incessante conflitto tra i nobili ed il popolo, si arrivò fino alla metà del secolo XIII, conservando sempre la forma repubblicana, mentre i poteri non si conferivano che per epoche determinate, dopo le quali si riprendevano.

Ma a quest'epoca, per la confusione nella quale era immerso l'Impero, divenendo semprepiù accanita la lotta, estesa anche alle due famiglie rivali, i Visconti e i Torriani, e prevalendo per numero ed aderenze quest'ultima, si venne nella determinazione di conferire i poteri della repubblica pei tre anni al Marchese Lancia di Incisa; e scaduto questo termine per altri cinque anni al marchese Oberto Palavicini, senza però che per queste nomine ne scapitasse punto l'influenza nel governo di Martino Della Torre.

Anzi, morto costui in Lodi, il popolo gli sostituiva il fratello Filippo col titolo di podestà perpetuo; titolo che poco dopo venne confermato a Nappo Della Torre, non ostante gli interdetti della Corte Pontificia, la quale, per controbilanciare la potenza dei Torriani cresciuta a dismisura, metteva in confusione la città, aizzando i cittadini alla guerra civile; e contrariamente ad ogni di-

---

guita, il Gozzadini avesse favorita la causa del popolo, questi prima che fosse terminato l'anno, tumultuosamente lo massacrò, trascinandone miseramente il cadavere fino al naviglio, ed ivi immergendolo vituperosamente.

Tale trattamento ebbe questo eccellente ed infelice cittadino, vittima dell'implacabile odio della nobiltà e del clero; mentre il podestà Oldrado di Tresseno che nell'esercizio della sua carica, patteggiando con essi, ebbe a condannare al supplizio ed al rogo una quantità d'innocenti cittadini, non rei d'altro che di nutrire opinioni diverse da quelle comandate dalla Corte di Roma, ebbe l'onore di una statua.

Ed è quella che anco oggi giorno vediamo sulla facciata verso mezzogiorno del Palazzo della piazza de' Mercanti, di nuovo restituita alle primitive forme, nel quale si radunava in quel tempo il Consiglio degli ottocento.

È cosa strana che colla libertà attuale nessuno pensi a porre rimedio a codesta evidente ingiustizia, già stata avvertita dal Fiamma colle seguenti parole: „ Oldradus Laudensis fecit LVI. Potestas Mediolani: Tunc Palatium Broleti „ novi erigitur, in cujus latere in marmore super equum residens sculptus fuit; „ quod magnum vituperium fuit. Hic primo ereticos capere fecit. „

Resti pure al suo posto la statua del Tresseno in prova dell'ignoranza dei tempi, ma almeno si provveda a reintegrare la fama del povero Beno de' Gozzadini sacrificatosi pel bene della patria, levando la bugiarda iscrizione sul ponte, al di fuori di Porta Ticinese, e sostituendone altra in onore dello stesso.

ritto di spettanza della Chiesa milanese, aveva eletto ad arcivescovo Ottone Visconti, piccolo canonico di Desio rifugiato in Francia; uno dei più autorevoli capi del partito dei nobili.

Sommamente scaltra fu la politica di Nappo della Torre per trasformare la repubblica in principato, infingendosi liberale e nemico della sovranità, ed adescando le moltitudini con elargizioni splendidissime, ricavandone i mezzi dai nobili e collegandosi con Carlo d'Angiò e di Provenza, fratello del re di Francia Luigi IX, ed anzi consigliando il popolo ad eleggere lo stesso conte a signore di Milano per cinque anni, cominciando così ad assuefarlo al servaggio.

Abbiamo superiormente indicato come il Consiglio degli ottocento fosse annualmente costituito dai liberi comizj dei capi di famiglia che procedevano alla scelta delle persone fra le tre diverse classi di cittadini, i capitani, i valvassori ed il popolo; come ciascuna di esse formasse un Governo proprio colle distinte qualifiche di credenza dei Consoli, della Motta e di S. Ambrogio, e come riuniti questi tre Governi completassero il potere esecutivo della repubblica.

Ora vedremo con quali scaltrimenti il Della Torre ne mutasse essenzialmente la forma.

Cominciò dal lusingare l'amor proprio della plebe col portare dai trecento ai quattrocento il numero dei popolani che dovevano comporre il Consiglio, vale a dire ad un numero eguale a quello delle due classi riunite dei nobili. Poscia sotto lo specioso titolo che questi si erano per la maggior parte allontanati, stimò di trasferire la loro scelta nell'autorità del podestà, certo che questo avrebbe fatto entrare nel Consiglio persone favorevoli agli interessi del popolo, o per meglio dire, a' suoi proprj.

Restava ancora la difficoltà maggiore, quella di deprimere lo stesso partito della plebe, il quale teneva nel Consiglio e nel Governo non pochi intrepidi difensori della libertà, forti di aderenze e che i Comizii non avrebbero del certo abbandonato; ma si sa bene che ai prepotenti non mancano mai ragioni o pretesti per colorire i loro disegni.

Fece quindi insinuare destramente l'idea che i popolani erano tutti figli della repubblica e avevano gli eguali diritti; che non era giusto e conveniente affidare all'opera tumultuosa dei Comizii

la loro nomina che cadeva per lo più sempre sugli stessi individui; essere quindi miglior partito il porre nell'urna i nomi tutti degli inscritti aventi diritto all'elezione per estrarre a sorte i quattrocento che dovevano concorrere alla costituzione del Consiglio; e così fu fatto.

Con tale esca il popolo venne preso all'amo; e vediamo perciò nell'anno 1272 già in corso l'elezione annua degli ottocento, in proporzione eguale fra nobili e popolani, fatta per metà dal podestà che aveva giurato ubbidire agli ordini non più della repubblica ma sibbene del signore Nappo Della Torre, e per l'altra metà per sorteggio; sostituita per tal modo alla scelta intelligente dei cittadini, quella cieca del caso[1], e tolta così alla città di Milano la facoltà di eleggere liberamente i suoi rappresentanti, nella quale erano incarnati i principii della propria indipendenza e grandezza.

Ma ogni soverchio rompe il coperchio. Se Nappo Della Torre si fosse accontentato di governare anche assolutamente col solo titolo di Anziano perpetuo della Credenza, sempre in nome del popolo, avrebbe forse potuto sostenersi; ma preso da nuova baldanza pel buon esito della trasformazione del Consiglio e di altre istituzioni liberali, e trascurando ogni proponimento di prudenza, si fece a chiedere, come infatti ottenne nell'anno 1275 dall'imperatore Rodolfo conte d'Absburg, l'investitura del dominio colla qualifica di Vicario imperiale.

Questo passo falso fu causa della sua perdita, perciocchè il partito dei nobili che non aspettava che il momento per alzare le ali, traeva argomento da questo fatto per designarlo al popolo come traditore delle di lui libertà; e la sconfitta di Desio nel giorno 21 febbrajo 1277, la di lui prigionia, e l'instaurazione in Milano del partito dei nobili capitanati dall'arcivescovo Ottone Visconti, ne furono le conseguenze.

Frattanto le vulnerate istituzioni democratiche del Comune non migliorarono col Governo dell'arcivescovo Visconti, sotto il quale di libertà, di diritti del popolo era pericoloso il far parola, e appena sommessamente e da pochi si osava ancora bisbigliare

---

[1] GIULINI, *Storia di Milano dei bassi tempi.*

il nome di repubblica. La reazione ebbe il sopravvento e tutto inclinava a raggiungere le forme del principato.

Non ci dilungheremo a narrare le diverse vicende per le quali cadde, risorse e tornò ad essere sconfitta la famiglia Torriani e sostituita ad essa quella dei Visconti.

Accenneremo solo che per molto tempo il Consiglio degli ottocento continuò a costituirsi collo stesso sistema; in seguito si trascurò anche l'estrazione a sorte, ultima vestigia di libertà, che riesciva di imbarazzo, per sostituirvi la completa scelta del principe; e il potere esecutivo esercitato da prima a mezzo di un podestà fu diviso con altro magistrato col titolo di capitano del popolo, al quale si imponeva il giuramento per l'osservanza dei decreti, dei consigli, degli statuti e degli ordini del Comune di Milano fatti e da farsi, e dove questi mancassero, di far eseguire la legge romana.[1]

Mutato poi il titolo di Capitano del Popolo, in quello di Capitano di Giustizia, il costui potere venne frazionato colla creazione del Tribunale di Provvigione. A questo Tribunale composto da dodici cittadini nominati dal principe, era commessa la percezione dei tributi, la cura per l'abbondanza delle vettovaglie, la vigilanza sopra i giudici e le altre magistrature della città. Il capo scelto annualmente nel proprio seno, col nome di Vicario di provigione, venne in seguito ad acquistare tanta autorità anche politica, da essere chiamato ad eseguire le parti del principe, a corrispondere direttamente col medesimo, e più tardi anche a designare i membri del Consiglio, portati sino a novecento, ogniqualvolta occorreva servirsi del medesimo per convalidare l'autorità dei sovrani e avvalorare in casi gravi le loro deliberazioni.

Fu codesto Consiglio ancora in numero di ottocento nominato dal Podestà e dal Capitano di Giustizia e non dai liberi Comizii del popolo, che supplicò Matteo Visconti ad accettare la dignità di Vicario imperiale nel 1294; che investì nel 1302 del governo, senza alcuna speciale qualifica i fratelli Stefano e Guido Della Torre; che conferì nel giorno 14 marzo 1330 la signoria di Milano ad

[1] Da ciò si vede che fino a quest'epoca erano già cadute del tutto in disuso, le precedenti leggi longobarde e dei franchi, quantunque in alcuni documenti se ne facesse ancora parola.

Azzone Visconti sotto il cui Governo fiorirono le arti e le scienze; che nel 1339 ebbe a chiamare al potere i due fratelli Lucchino e Giovanni; che pochi anni dopo ebbe a confermare quest'ultimo investendolo ben anco del diritto di alta sovranità, dalla convenzione di Costanza riservato agli imperatori di Germania; e che finalmente dopo la costui morte ebbe a concedere nell'anno 1354 la sovranità ai tre fratelli, Matteo, Bernabò e Galeazzo Visconti, delegando Boschino Mantegazza a conferire ad essi ogni balia, giurisdizione e signoria della città e del contado di Milano.

È però a dirsi che questo Consiglio, dopochè la di lui costituzione venne affidata al Vicariato di provvigione, era scaduto d'ogni autorità e considerazione.

È per codesta serie di deplorevoli e tristi eventi, che le politiche e civili istituzioni della Lombardia, e specialmente di Milano, scaddero di grado in grado dalla loro grandezza e libertà fino alle signorie di Bernabò Visconti e del fratello Galeazzo, principi indegni di figurare nel prospetto delle istituzioni civili di un popolo, e sotto il cui dominio, oltre la tirannide la più spinta e brutale, non fu nemmeno rispettato il diritto delle genti, comune anche alle nazioni le più barbare.

Il trattamento usato dal rozzo Bernabò sul ponte di Melegnano ai due Legati incaricati dal pontefice Innocenzo V di presentargli alcune lettere (e non bolle di scomunica, come venne da taluno asserito) che da lui furono posti nella dura alternativa, o di annegare nelle acque del sottoposto fiume Lambro, o di trangugiare le stesse lettere e loro bolli, sta registrato a caratteri indelebili nella storia. Orgoglio malinteso e prepotenza peggio che inutile, poichè non ebbe altra conseguenza che una lotta sanguinosa senza alcun risultato vantaggioso; mentre all'incontro non la violenza barbarica adoperando, ma la prudenza politica e saviissime leggi, il di lui nipote Giovanni Galeazzo seppe così infrenare le esorbitanze papali che i due pontefici Urbano VI e Benedetto IX non concedevano più beneficj negli Stati del Visconti che agli individui da lui nominati.

E questo fatto dedotto dalla consuetudine e dal tempo in diritto ebbe a creare quei principii di indipendenza della Chiesa in riguardo alla materia beneficiaria tuttora in corso in Lombardia.

L'editto pubblicato da Bernabò, col quale proibiva che alcuno

potesse andare di notte per le strade di Milano sotto pena del taglio di un piede, l'altro dello stesso che ordinava il taglio della lingua a chi osasse ancora qualificarsi per guelfo o per ghibellino, ed un terzo che obbligava gli ecclesiastici a porsi in ginocchio, tostochè l'incontravano per istrada, sono i documenti più obbrobriosi che la storia ci fornisca per provare la prostrazione morale in cui era giunto il popolo di Milano in quest'epoca sventurata.

La degradazione erasi spinta sino al grado di tollerare che Bernabò ponesse la sua statua sugli altari; a tanto eccesso era giunta la decadenza!

Nè miglior principe fu Galeazzo; la nefanda quaresima, che si chiama dal suo nome e nella quale l'ingegno umano pervertito si era quasi stancato per inventare nuovi dolori e strazii, ne è la prova. E tuttavia, quantunque si possa a stento conciliare la specialità e stranezza del fenomeno dello sviluppo contemporaneo nello stesso individuo dei due opposti elementi di barbarie e di civiltà, per debito di giustizia storica non è a tacere doversi a questo principe di talenti così mediocri e d'indole così volgare e crudele, la fondazione dell'Università di Pavia, il radunamento colà di una ricca biblioteca stata poi dispersa dai Francesi, e il merito di aver favorito i buoni studj e le scienze, di che ebbe tanto ad approfittare il figlio Giovanni Galeazzo; e come onorasse fra i letterati, particolarmente il Petrarca, stato amico prima di Lucchino e dell'arcivescovo Giovanni.

CAPITOLO II.

Dal Governo di Giovanni Galeazzo conte di Virtù a Filippo Maria, ultimo duca della dinastia Visconti.

Il governo provvidenziale del principe Giovanni Galeazzo conte di Virtù, è veramente degno della massima considerazione; perciocchè meraviglioso è il rivolgimento sociale raggiuntosi in quest'epoca, nella quale, messo fine alle confusioni e rintuzzate le barbarie del medio evo, sostituivasi in Lombardia un nuovo ordine di cose più conforme all'umanità e alla giustizia.

Non vorremo al certo giustificare il modo col quale ebbe egli a sbarazzarsi del zio Bernabò, di questo Tiberio in sedicesimo, tanto più pericoloso perchè rozzo e lascivo [1] e così superstizioso ed ignorante da credere di essere perdonato da ogni delitto ed empietà con ripetute donazioni ai conventi ed alle chiese di cui insultava atrocemente i ministri; nè scusare le altre astuzie, inganni ed uccisioni da lui operate, per sempre più ingrandire i suoi dominj.

È però certo che se non erano legittimi i mezzi, erano legittime le sue aspirazioni di liberare l'Italia da tutti quei piccoli tirannelli e repubbliche, le cui prepotenze e malvagità non davano più alcuna sicurezza ai loro soggetti, e concentrare il potere in mano così forte da ottenere che la legge e la giustizia raggiungessero il loro supremo fine.

[1] Ebbe questo principe un gran numero di figliuoli, dei quali tra legittimi e naturali se ne contavano viventi in un sol tempo trentasei. Giulini, *Storia di Milano dei bassi tempi.*

E volendo essere giusti è più da deplorarsi l'infelicità dei tempi richiedenti mezzi così straordinarj ed efficaci, che non l'uomo coraggioso e capace di porli in opera, iniziando così coi fatti quella politica e ragion di Stato, i di cui precetti resero tanto celebre il Segretario della fiorentina repubblica.

Conviene anche por mente che eravamo ancora sull'imperversare della barbarie del medio evo, quando la anarchia feudale e la tirannide la più spinta, avevano disciolto in Lombardia ogni ordine di leggi e di giudizj comuni, e il callo nei delitti e nelle azioni di sangue si era nei prìncipi così indurito, che nessuna maraviglia eccitavano nelle popolazioni avvilite ed esterrefatte.

Sotto questo punto di vista non fu mai resa a questo Principe giustizia adequata al supremo e grande fine cui tendeva la sua opera, e proporzionata all'influenza benefica che ebbe ad esercitare sebbene sia stata troncata fatalmente prima che raggiungesse lo scopo finale, l'unità d'Italia alla quale, per concorde opinione degli storici, evidentemente aspirava.

Col colpo di Stato effettuato nel giorno 6 maggio 1385, il Conte di Virtù si trovò in possesso nientemeno che di ventidue città, le cui popolazioni tutte malcontente del violento giogo sofferto accolsero con lieto animo il cambiamento: nè egli venne meno nell'assunto cómpito di guadagnarsi l'amore de' suoi sudditi.

Conoscendo gli uomini ed i tempi, tutti i suoi editti ed ordini si vedono improntati delle espressioni le più vive di religione, moderazione e giustizia; del che non resteranno sorpresi i lettori che ebbero occasione di vedere anche nei tempi moderni chiamato Santo e portare l'epigrafe, *in nome della Santissima Trinità,* il patto più nefando e contrario alla libertà dei popoli.

Non giureremo che queste virtù fossero propriamente da lui possedute a rigore di termini; possiamo però affermare che se si eccettuano le azioni che si riferiscono alla politica, nel resto tutte le sue opere vi corrispondono; la sua indole era tutt'altro che feroce ed indomita.

Anche l'ordine dato, perchè dieci giorni prima delle feste di Pasqua e di Natale di ogni anno, si avesse a rassegnargli una nota contenente il nome e cognome dei carcerati coll'indicazione dell'epoca dell'arresto e delle cause che lo aveano reso necessario, nello scopo di esercitare un controllo e graziarne i più me-

ritevoli, indica un animo sensibile e proclive alle giustizia ed all'umanità.[1]

E non contento di essere egli giusto e clemente ricercò ogni mezzo per rintuzzare la baldanza e la barbarie dei feudatarj, ordinando la demolizione delle rocche dei maggiori prepotenti, e che nessuna opera fortilizia venisse di nuovo costrutta ne' suoi dominj senza speciale concessione.

Meraviglioso poi il suo ingegno; ma sopratutto la sua politica e la sua perspicacia di comprendere e di operare contemporaneamente cose moltissime e grandi: la storia non ha ancora detta l'ultima parola sopra quest'epoca così feconda di fortunosi avvenimenti, e sopra quest' uomo veramente straordinario, che come trova una decisa rassomiglianza nel profilo del volto coll'imperatore Napoleone I, tenuto conto della diversità dei tempi e del diverso campo di azione, trova pure qualche corrispondenza nell' indole e nella grandiosità delle idee; ambedue di ambizione smisurata, ambedue legislatori e capaci nel rinvenimento d'ogni mezzo per raggiungere lo scopo.

Certo che Napoleone avrà superato il Conte di Virtù nel talento per la guerra; ma questi non fu inferiore ad alcuno nella profondità degli avvedimenti politici e nel buon governo de' suoi stati.

L'indole riassuntiva di questo lavoro non ci permette di render conto completo della numerosa serie di tutti i saviissimi provvedimenti legislativi, e così di pubblicare per intiero l'importantissima corrispondenza ed altri molti documenti della nostra raccolta, che si riferiscono a quest'epoca, la quale segna il secondo periodo del nostro risorgimento e grandezza; ma anche soltanto dai principali che porremo in luce di nuovo, o già stati da altri pubblicati e che indicheremo, il lettore potrà farsi un giusto criterio della influenza benefica e civilizzatrice esercitata da questo principe.

E già comincia a farsi questa postuma giustizia, e con vera soddisfazione vediamo avervi dedicate le proprie cure quell' instancabile ed egregio concittadino, che è il conte Carlo Belgiojoso, il quale e nella sua bella istoria sul Conte di Virtù e nella dotta Memoria letta nell'adunanza del 14 febbrajo 1875 all' Isti-

[1] Decreto 4 gennajo 1387 (*Antiqua Ducum Mediolani Decreta*, f. 135).

tuto di scienze e lettere di Milano, cominciò a mettere in sodo l'influenza benefica esercitata da questo Principe alla sua epoca.

Diverse delle istituzioni politiche e amministrative da lui create si trovavano ancora in corso integralmente ai nostri tempi; altre di poco emendate dalla riforma del 1755; e tutte avevano contribuito a costituire le basi di quell'eccellente sistema giuridico ed amministrativo, del quale vantavasi la Lombardia prima che si attuasse il presente ordine di cose, e che aveva, per la sua evidente utilità e per la forza stessa delle tradizioni ed abitudini, resistito a più di tre secoli di occupazione straniera e che era cosa tutta nostra e non importataci dagli stessi stranieri, i quali anzi ne approfittarono per metterla in attività nei loro paesi.

Al novero di queste principali istituzioni dovute al governo del principe Giovanni Galeazzo appartengono le seguenti:

" Statuto il cui progetto compiuto nell'anno 1389 venne col De„creto 2 giugno dello stesso anno[1] consegnato al Podestà e Vica„rio di provvigione pel debito esame. Tale esame, effettuato a „mezzo dei più reputati giureconsulti del tempo, richiese l'opera „assidua di cinque anni, in guisa che col Decreto 5 gennajo 1396,[2] „potè essere definitivamente approvato e pubblicato. „

In questo Statuto è provveduto, oltre ad altri oggetti, ben anco alla costituzione del Consiglio dei Decurioni, che doveva avere novecento membri, cioè, centocinquanta per ciascuna delle sei porte di Milano da scegliersi dal principe col parere del Vicario e dodici di provvigione, da rinnovarsi annualmente.

" Capitoli pel Tesoriere generale, pei ricevitori, e per gli offi„ciali preposti alla riscossione delle imposte e per la cura del „denaro pubblico, così provvidi, così giudiziosamente combinati „da impedire qualunque disordine e distrazione. „

È degno di speciale attenzione il fatto che il primo schema di questo capitolato conteneva, fra molti altri, il divieto al Tesoriere di poter prestare denaro ad estranei, sotto pena della multa in ragione del quadruplo delle somme prestate; divieto che venne tolto col secondo schema, per facilitare di più il rinvenimento degli aspiranti (Decreti 7 marzo 1383 e 14 maggio 1384, pubblicati nel

---

[1] Documento N. 3.

[2] Documento N. 16.

libro *Antiqua Ducum Mediolani, Decreta,* f. 59 e 67 che ci occorrerà più volte citare).

" Regolamento per le funzioni funebri (*Obsequies defunctorum*)[1]
" e dal quale si raccolgono moltissime notizie sulle usanze e co-
" stumi dei tempi. "

Ci hanno in questo documento alcune disposizioni così provvide e civili che potrebbero adottarsi anche presentemente; e di certo ne avrebbe fatto tesoro il nostro Municipio se le avesse conosciute prima della pubblicazione del regolamento di recente sanzionato.

" Capitoli per la formazione del nuovo estimo (*Capitula pro*
" *novo estimo fienda*); importantissimo documento per la equità e
" giustizia dei principj ai quali si informa. Ne tralasciamo la pub-
" blicazione perchè già fatta dal conte Giulini, il cui testo si è ri-
" scontrato perfettamente conforme a quello della nostra raccolta.

" Statuti e privilegi per la fabbrica del Duomo (*Pro fabbrica*
" *Ecclesia majore Mediolanensi*), già pubblicati nel libro *Antiqua*
" *Decreta,* f. 207, e dai quali si desume la costituzione della Com-
" missione permanente che doveva attendere ai lavori, come do-
" vesse essere formata, e quali le di lei facoltà e gli obblighi.[2]

---

[1] Documento N. 14.

[2] Nell'Archivio storico di S. Carpoforo ci ha un prezioso registro relativo alla fabbrica del Duomo, e dal quale ebbe il conte Giulini a ricavare le notizie da lui pubblicate, ma non si rinvengono notizie dello *statuto.* Sarebbe poi a desiderarsi che alcuno si avesse ad occupare di questo registro, pubblicando fra le altre cose l'importante Protocollo di seduta del giorno 16 ottobre 1387, nella quale si nominarono i nuovi deputati della fabbrica e si stabilirono le istruzioni risguardanti:

a) L'ordine da tenersi per invigilare settimanalmente la nuova fabbrica, e per la riunione dei membri componenti la commissione.

b) La distribuzione degli ufficj di ciascun deputato.

c) L'elezione del tesoriere, del ragionato, dallo spenditore, dell'ingegnere direttore dei lavori, del sovrastante e del revisore dei conti, colle rispettive incumbenze.

d) La spedizione dei mandati.

e) La consegna e custodia dei materiali e il modo di controllarne l'entrata e l'escita.

f) La rivista dei giornalieri.

Rendendo pertanto manifesto di quanta regolarità, di quanto ordine, di quanta intelligenza e civiltà erano capaci, fin da quei tempi, i nostri maggiori, i quali poterono perciò con scarsi mezzi compiere opere così gigantesche.

„ Legge sui mezzi e privilegi fiscali pel pronto conseguimento „ delle imposte pel pignoramento e vendita degli stabili[1] rimasta „ in vigore con poche mende sino ai nostri tempi e che ha servito „ di guida a quella di recente adottata dal Parlamento italiano.

„ Esenzione delle tasse personali ed altri oneri per le famiglie „ composte di dodici figli viventi, accordata col Decreto 25 no- „ vembre 1388, compresa nel libro *Antiqua Decreta*, f. 146. „

Nella nostra raccolta manca questo Decreto di massima; troviamo in quella vece il seguente estratto: “ De Triulzio Aloxsius „ pro XII filjis imunitatem mere ab oneribus personalibus et ab „ extraordinarjis tantum, ita ut ad ordinaria hoc est datia onera „ gabellas collectas, seu talleas que camere devoluvat teneatur. „ *Illus Ducis. Datae Cassani 1. maij 1396.*

“ Proibizione di poter chiedere e conseguire privilegi, esenzioni, „ immunità, o titoli di qualunque specie da Principi, Baroni e Si- „ gnori estranei, senza il consenso del Principe, Decreto 21 set- „ tembre 1388 (libro *Antiqua Decreta*, f. 145). „

Gli effetti di questo decreto vennero estesi all'8 gennajo 1397, f. 216, agli ambasciatori, tanto per loro che pei loro figli e parenti.

“ Legge sulla caccia, in data 22 settembre 1393, e pubblicata il „ 30 stesso mese, che determina i luoghi riservati al Principe e „ le discipline per l'esercizio di essa da parte dei particolari (pub- „ blicata nel libro *Antiqua Decreta*, f. 191).

“ Disposizioni sul porto delle armi. „

In generale non si accordava che l'uso della spada e del coltello, salvo speciali licenze per altre armi (Decreti 1 aprile e 24 settembre 1386, f. 95 e 111 del libro *Antiqua Decreta*).

„ Rigorose misure per impedire la prostituzione, e penali severe „ contro i lenoni, le meretrici e le concubine (Decreto 27 aprile „ 1387, libro *Antiqua Decreta*, f. 129). „

Pare però che il rimedio non sia stato sufficiente per togliere il male, mentre troviamo nella nostra raccolta il successivo Decreto in data 25 gennaio 1390,[2] col quale per minore scandalo vengono disciplinate le case di tolleranza che dovevano essere chiuse al primo suono della campana della sera, per non aprirsi che al mattino.

[1] Documento N. 15.

[2] Documento N. 6.

" Divieto assoluto ai Chierici e Sacerdoti di domandare od ac-
„ cettare da chiunque beneficj ecclesiastici senza espressa licenza
„ del Principe (Decreto 3 agosto 1386, *Antiqua Decreta*, f. 109). „

I beneficj semplici del reddito minore di fiorini cinquanta, vennero esclusi da questo divieto col successivo Decreto 20 luglio 1388, f. 143; mentre col Decreto 4 luglio 1395, f. 212, venne di nuovo proclamata la massima di non potere alcuno impetrare ed ottenere dalla Curia romana, castelli, terre, possessioni, giurisdizioni e redditi beneficiarj, sotto pena della indignazione del Principe.

" Disposizione sui passaporti tanto pei nazionali che pei fora-
„ stieri e sulle notifiche al Vicario di provvigione e capitano di
„ giustizia degli ospiti alloggiati tanto nei pubblici alberghi che
„ nelle case private, e sull'obbligo agli osti ed albergatori di porre
„ un' insegna al di fuori dei loro esercizii (Legge 26 settembre
„ 1386, f. 112).

„ Regolamento sui cavallanti e porto delle lettere e pieghi, e
„ sui timbri e segnali che dovevano portare, con proibizione agli
„ officiali di rilevarne il contenuto meno in caso di sospetto.[1]

„ Prescrizione per la custodia e cura dei pazzi furiosi da rico-
„ verarsi a carico dei parenti, se possidenti; e del fondo de' car-
„ cerati, se poveri (Decreto 26 luglio 1393, *Antiqua Decreta*, f. 205).

„ Legge severa sopra i falsarj, ladri di strada ed altri capitali
„ delitti, e nella quale è stabilito che i primi dovevano essere con-
„ dotti al supplizio, passando per i luoghi di maggior concorso
„ del pubblico sopra un asinello con una mitria di carta in testa:
„ ducatur super uno asello cum mitria papyri in capite per pla-
„ tea et alia loca pubblica illius civitatis[2] „ (Decreto 23 settembre
„ 1393, f. 185).

„ Ordine ducale che determina non doversi considerare per pa-
„ trizii capaci di esercitare ufficj pubblici nella città, se non le
„ persone le cui famiglie avevano da sessant'anni il domicilio in
„ Milano (Decreto 3 aprile 1389, *Antiqua Decreta*, f. 148).

[1] Questa legge è indicata dal conte Giulini; non ci venne fatto però di rinvenire ed esaminare il documento che vi si riferisce.

[2] È questa l'unica legge severa e di sangue che troviamo nel novero delle molte pubblicate da questo Principe, e forse ne fu la radice l'inganno in cui venne tratto appunto col mezzo di un documento falsificato e che ebbe per conseguenza fatale la ingiusta morte del fedele segretario Pasquino Capello, e della quale non potè darsi pace per tutto il tempo di sua vita.

„ Revoca del Dazio consumo, ossia sui generi di entrata ed „ uscita della città, coi motivi pei quali fin d'allora si reputava „ dannoso ed insopportabile questo odioso balzello. „

E che noi degeneri posteri conserviamo ancora con ammirabile pazienza e senza valutarne il danno.[1]

„ Dell'equità da osservarsi dalle autorità tutte pel conseguimento delle imposte (Decreto 28 agosto 1392, *Antiqua Decreta*, f. 170).

„ Facoltà concessa al Vicario e XII di provvigione per la nomina dei sei consoli di giustizia.[2]

„ Proibizione ai feudatarj per la costruzione di castelli ed altre „ opere fortilizie senza speciale licenza del Principe (Decreto 16 „ ottobre 1392, f. 173).

„ Inibizione alla Congregazione dei mercanti: *universatis paraticorum*, di potersi riunire senza la licenza del Vicariato di provvigione (Decreto già pubblicato dall'Osio, tomo II, f. 247).

„ Estensione delle facoltà del Podestà di Milano per dieci miglia „ all'esterno della città (Decreto 12 ottobre 1395, *Antiqua Decreta*, f. 87).

„ Legge sul miglioramento delle monete e loro valore (Decreto „ 30 aprile 1386, f. 100).

„ Invito ai mercanti ed artisti di ritornare in patria, con promessa „ dell'esenzione dai carichi reali e personali per cinque anni ed altri privilegi, onde potessero colla loro attività far fiorire le industrie e le arti (Decreto 27 luglio 1386, *Antiqua Decreta*, f. 106).

„ Capitoli risguardanti la libertà della chiesa e diritti degli ecclesiastici in confronto dei laici (Decreto 18 agosto 1383, *Antiqua Decreta*, f. 156). „

„ Regolamento sul modo di apprendere i beni pertinenti alla Camera ducale (Decreto 4 giugno 1392, *Antiqua Decreta*, f. 164). „

Trattando poi di epoca tanto lontana ed oscura, pubblichiamo anche gli ordini ducali riferibili ai titoli sotto indicati, i quali benchè non riflettano disposizioni permanenti, li crediamo però interessantissimi per la storia.

[1] Documento N. 1.
[2] Documento N. 4.

“ Obblazione annua di libre sessantacinque di terzuoli alla chiesa „ dei frati di S. Celestino in Milano (Decreto 20 febbrajo 1389).[1]

„ Destituzione di alcuni notai e obbligo della notifica degli atti „ pubblici al Podestà e Collegio degli Abbati (Decreto 23 giugno „ 1389).[2]

„ Facoltà di inscrivere il capitano e consigliere ducale Jacobo „ Del Verme e suoi discendenti nel libro delle famiglie patrizie di „ Milano con tutti i privilegi e onori annessi (Decreto 29 gennajo „ 1390).[3]

„ Imposizione pei bisogni della guerra di soldi dieci sul Dazio „ del sale, portato così dai soldi quaranta ai soldi cinquanta (De„ creto 22 marzo 1390).[4]

„ Prestito di fiorini diecimila per far fronte agli urgenti bisogni „ di guerra (Decreto 6 marzo 1391).[5]

„ Sospensione di ogni effetto giuridico per la scadenza dei ter„ mini pei deputati incaricati del ruolo dei fuocolari e popolazione,

---

[1] Documento N. 2.

[2] Documento N. 5. Questo documento, che avrebbe forse potuto comprendersi nella serie delle disposizioni permanenti, è degno di moltissima considerazione per accertare se colla disposizione in esso contenuta siasi inteso avessere a notificarsi i soli atti notarili rogati dai quattro notai destituiti Giovanolo Biffo del Borgo di Rho, altro Giòvanolo del fu Beto, che si sottoscriveva Besozzo cittadino milanese, Pietro dello Manzocchio di Lecco e Pedrolo Cagio di Liguria, oppure in generale gli istromenti notarili tutti, e che quindi da quest'epoca abbia avuto principio il deposito che doveva essere fatto al collegio de' Notaj, detto in prima del Pilastro, indi dei Panigaroli perchè si riunivano ed avevano il loro ufficio nella casa della estinta famiglia Panigarola al Cordusio.

Ci raffermerebbe in quest'ultima opinione il fatto di trovarsi in alcuni testamenti di quest' epoca la raccomandazione del testatore di non insinuare il suo testamento al consiglio dei Panigaroli come era di consuetudine.

È poi notorio come parte degli atti notarili del sopraindicato Collegio siano stati passati al nostro Archivio Notarile in dipendenza della saviissima legge sul notariato dall' imperatrice Maria Teresa, dell'anno 1773, ed altra parte, cioè quelli più direttamente interessanti il Governo e la Storia, passarono all'Archivio di S. Fedele di recente traslocato nel palazzo del Collegio Elvetico. Gli atti più vecchi esistenti nell' Archivio notarile, posto nell' antico salone ove tenevansi le adunanze del Consiglio degli Ottocento, nella piazza dei Mercanti, sono quelli di certo Antonius de Meda che vivea verso l'anno 1250.

[3] Documento N. 7.

[4] Documento N. 8.

[5] Documento N. 9.

„ colla annotazione del giorno in cui ciascun di essi deputati pre-„ sentarono il lavoro (Decreto 17 maggio 1391).[1]

„ Requisizione di trecento uomini prosperosi e ben armati di ba-„ lestra per liberare le terre del Bresciano (Decreto 14 maggio „ 1391).[2]

„ Formazione di un nuovo esercito di milleduecento uomini „ robusti e bene addestrati alle armi (Manifesto 21 dicembre 1391).[3]

„ Notificazione della pace conclusa coi Bolognesi e Fiorentini „ (Decreto 23 gennajo 1392).[4]

„ Esenzione di imposte personali e reali concessa a favore de-„ gli abbati, dei prevosti, dei canonici, dei frati e monache e dei „ chierici della chiesa di S. Ambrogio in Milano (Decreto 15 gen-„ najo 1396).[5]

„ Immunità accordate a favore degli ospitali ed altre opere pie „ di Milano (Decreto 17 gennajo 1396).[6]

„ Norme da osservarsi nei conflitti tra i medici ed i chirurghi „ nella cura degli ammalati (Decreto 11 agosto 1396).[7]

„ Reclamo dei beccai della città sui diversi abusi degli ufficiali „ delle vettovaglie e provvedimenti per porvi rimedio (Decreto 12 „ ottobre 1396).[8] „ È importante e curiosa questa domanda dei beccai, in quanto prova che fin d'allora ci avevano abusi grandissimi nei Commessi sanitarj e nella sorveglianza dei Macelli.

Troviamo poi lodevole sotto ogni riguardo e appartenente a civiltà molto avvanzata il provvedimento, dell'elezione dei sei buoni legali ed esperti cittadini, uno per ciascuna porta, i quali avessero a disimpegnare la sorveglianza negli oggetti annonarj colle savissime cautele ed obblighi ad essi imposti fra quali comprendevasi anche la formalità del giuramento.

Costituita per tal modo così robustamente la signoria del prin-

---

[1] Documento N. 10.
[2] Documento N. 11.
[3] Documento N. 12.
[4] Documento N. 13.
[5] Documento N. 17.
[6] Documento N. 18.
[7] Documento N. 19.
[8] Documento N. 20.

cipe Giovanni Galeazzo, non deve far senso se nei diciotto anni all'incirca del suo dominio ebbe a dare i frutti più copiosi di civiltà, d'ordine e di giustizia.

Esaminando i particolari di tutte le disposizioni sopraccennate e di quelle altre molte che per brevità abbiamo ommesse, e non tenuto conto del modo inumano col quale venivano condotte le procedure criminali ed eseguite le sentenze capitali, modo che fu anco maggiormente peggiorato sotto il governo spagnuolo, non pare d'essere nel medio evo, ma sibbene in tempi più moderni. Non esageriamo, ma alcune disposizioni specialmente in materia d'imposte erano migliori delle attuali; e la esenzione per le famiglie con dodici figli viventi, segna un grado avanzato di moralità e civiltà degno del maggiore encomio.

Così la severità del divieto agli ambasciatori di potere in alcun modo ricevere favori od onorificenze dalle potenze straniere per sè, pei figli e pei parenti; e le leggi rigorose pei beneficj ecclesiastici forniscono altri due argomenti per giudicare dello squisito modo di sentire e della serietà e dignità del governo di quei tempi.

Ben è vero che in niuno dei documenti di quest'epoca si parla di costituzione libera e degli antichi diritti e privilegi della città; ma è vero altresì che per un popolo che aveva pochi anni prima tollerato pazientemente la tirannide e l'arbitrio personale dei due principi Galeazzo e Bernabò, era già un progresso notevole l'aver conseguito un governo temperato da savie e positive leggi, quantunque restrittive, e che sapeva portar alta la bandiera dell'ordine, della grandezza e della indipendenza.

Abbondano in quella vece i nostri archivj di privilegi e favori dei principi stranieri e specialmente dell'imperatore Carlo V: ma se furono dessi sempre larghissimi nel promettere, furono d'altrettanto corti nel mantenere, e neppure di uno è restato tradizione e memoria nel popolo, mentre delle leggi nostre Ducali si conservano tuttavia molte memorie tradotte in consuetudini.

Certamente che per le continue guerre si dovettero aumentare e di molto le imposte e sopraccaricare la popolazione di diversi balzelli straordinarj; ma siccome erano grandissimi i vantaggi che derivavano alla città di Milano per essere costituita capitale di un numero così considerevole di città, i cui ambasciatori ed

oratori dovevano resiedere presso la Corte, il popolo non aveva ragione alcuna di lagnarsene.

Milano in questo frattempo era divenuta la città d'Italia più animata e popolosa, e le di lei civili istituzioni erano accolte con favore e poste in attività dai reggitori di altre città d'Italia, ai quali, in tempi tanto barbari e corrotti, era parsa cosa meravigliosa il vedere un principe dar l'esempio per il primo di rinunciare ad ogni arbitrio personale, sottoporre la propria volontà a quella della legge, reprimere con pene severissime ogni trascuranza ed ingiustizia dei giudici, introdurre il massimo ordine ed economia nelle spese della sua Corte, distribuire equamente e con provvide leggi i pubblici tributi e ideare modi inusati e benigni per la loro percezione.

Ma due torti gravissimi ebbe codesto principe; il primo e più grande, e che originò in seguito conseguenze funestissime, fu quello di aver maritata la di lui figlia Valentina col conte Luigi di Turena fratello del re di Francia Carlo VI, conservando ad essa ed ai di lei figli il diritto di succedere nel Ducato di Milano, in mancanza di successori maschili legittimi e naturali; l'altro di aver mercanteggiato dal debole imperatore Vinceslao il conferimento della dignità ducale estensibile a venticinque città da esso possedute, ottenuto col diploma 2 maggio 1395; e di quello di una particolare Contea pel secondogenito, comprendente le città di Pavia, Valenza e Casale; dignità ambedue trasmissibili a' suoi discendenti in linea maschile; e di essersi dopo queste investiture svincolato dall'obbligo di richiedere dal Consiglio degli Ottocento la podestà e la balìa del Governo a seconda delle antiche tradizioni e diritti della città di Milano, limitando le attribuzioni del Consiglio al semplice giuramento di fedeltà da prestarsi nelle mani del Duca o suoi incaricati.

Per dirla giusta, questo diritto di concedere la balìa, pel modo col quale veniva costituito il Consiglio sotto la signoria viscontea, e particolarmente nelle ultime elezioni (nelle quali avvertitamente era stato escluso l'elemento popolare per introdurvi soltanto famiglie nobili o patrizie, col domicilio di più di sessant'anni nella città di Milano) era più nominale e d'apparenza che di sostanza; ma è parimenti vero che la prestazione del giuramento nella

forma assoluta richiesta dal Duca col decreto 21 luglio 1395,[1] ebbe a distruggere completamente anche questa larva di istituzione liberale, la cui origine e tradizione rimontava, come abbiamo veduto più sopra, ai tempi migliori della gloriosa repubblica milanese, per sostituirvi senza reticenze la completa sovranità assoluta di diritto divino.[2]

Ma siamo ragionevoli.

Era egli possibile in quei tempi, poniamo ben mente all'epoca, effettuare il grandioso concetto di raccogliere in un sol principato, temperato da savie leggi, le sparse membra della famiglia italiana, colle reminiscenze fortissime che ancora si avevano della potenza dell' Impero e de' suoi pretesi diritti, nel cui nome si intestavano perfino tutti i documenti pubblici e privati, senza ricorrere a questo mezzo?

Con cotale profondissimo avvedimento politico si toglieva anco la possibilità che alcuna di esse avesse potuto svincolarsi dall'unione, ricercando ajuto dagli imperatori, e si ponevano i pontefici nella situazione di non poter contrastare un potere, che da loro aveva avuto la prima radice.

La morte venne a colpire quasi inaspettatamente questo principe nel giorno 25 agosto 1402, nel momento appunto nel quale era più vicino a raggiungere lo scopo di tante fatiche e premurose sue sollecitudini per cingere la corona reale che egli vagheggiava da tempo, che gli era stata promessa dal compiacente imperatore re dei Romani e dal re d'Ungheria, e che, al dir del Corio, aveva fatto preparare, e non attendeva perciò che la resa di Firenze, già circondata e rinserrata da fortissimo esercito, mentre era stata sciolta anche la lega che doveva mandare ajuti per la liberazione. Dio sa se questa morte così improvvisa sia accaduta per causa naturale o per veleno.

Fatalmente negli ultimi momenti ebbe a venir meno nella so-

[1] Documento N. 18, il quale porta per equivoco la data dell'anno 1385 anzichè quella vera del 1395 sopraindicata.

[2] Questo diritto fu così chiamato, perchè aveva la sua origine nel carattere divino dei pontefici che, come vicarj di Dio sulla terra, riconoscevano ed incoronavano gli imperatori, i quali trasmettevano poi parte della loro autorità colle investiture. Quindi gli investiti anche di seconda e terza mano conservavano sempre l'indole originaria.

lita prudenza e circospezione col dettare un testamento, col quale venivano istituiti eredi in diverse parti i tre suoi figli tutti in età minore; i primi due Giovanni Maria e Filippo Maria legittimi, il terzo Gabriele nato da Agnese Mantegazza, legittimato con rescritto dell'Imperatore; e sgraziatamente niuno di essi aveva nè l'ingegno, nè le disposizioni per raggiungere la grandezza del padre.

Ebbe ben egli l'antiveggenza di prescrivere che le città concesse in dominio ai due minori fratelli portassero il vincolo feudale verso il primogenito; ma anche questa condizione col riparto e smembramento delle città, nel modo indicato nel testamento e nel codicillo, doveva produrre le più disastrose conseguenze, e tanto più colle idee di civiltà ed unitarie che già si erano fatta strada nella mente del popolo.

Radunato pertanto nel giorno 29 settembre il Consiglio dei decurioni nel completo numero dei novecento portato dalle dispositive del nuovo statuto determinò di prestare il semplice giuramento di fedeltà al primogenito Giovanni Maria, non riconoscendo il bisogno di concedere la balìa per la variazione introdotta nelle costituzioni dal precedente Duca, in conseguenza della quale, come ebbimo di sopra ad affermare, il trasferimento del potere non doveva più dipendere dal popolo, ma sibbene dagli imperatori.

Cosa notevole, la nostra raccolta così ricca di documenti e memorie per l'epoca del Conte di Virtù, sicchè tutte pubblicandole se ne formerebbe un volume, per quella invece del degenere suo successore non contiene (oltre la Memoria del Malatesta, in data 27 agosto 1408 e la lettera del pontefice Alessandro V, in data 6 luglio, pubblicate ambedue per esteso dal conte Giulini) che i seguenti sei documenti; i primi tanto più preziosi in quanto si riferiscono all'epoca nella quale, per la minorità del Duca, ebbe parte nel governo la duchessa vedova Catterina figlia di Bernabò, e la loro intestazione porta perciò l'indicazione del nome di tutti e due; gli altri quattro, quella sola del Duca di Milano.

" 1.° Concessione della facoltà per la costruzione della chiesa di " S. Cristoforo sulla ripa del naviglio, e istituzione di una cappel-

„ lania coll'invocazione dei santi Giovanni Battista, Giacomo e
„ Cristoforo, in data 20 gennajo 1403.[1]

„ 2.° Decreto 15 ottobre stesso anno,[2] che concede all'ammini-
„ strazione degli interessi della fabbrica del Duomo i privilegi fi-
„ scali eguali a quegli accordati alla Camera ed al Comune per
„ la percezione delle proprie rendite.

„ 3.° Ordinanza 19 gennajo 1408, che riduce a numero settanta-
„ due i membri che dovevano costituire il Consiglio dei novecento
„ decurioni, del tenore seguente:

„ Vicarius et XII Provisionum una cum LXXII aliis Civibus
„ possint ea facere, que Concilium Noningentorum facere po-
„ terat.

„ Dux Mediolani etc. — Quia pro tractandis et exequendis arduis
„ negocijs nostris conservationem pariter huius almae Comunitatis
„ Mediolani concernentibus plerumque opus est, ut convocetur, et
„ simul habeatur generale seu Noningentorum Consilium dictae
„ nostrae Civitatis, hoc que propter conditiones occurrentes instanti
„ tempore commode fieri non possit, deliberavimus superinde de
„ congruo et habili, ac oportuno remedio providere. Idcirco tenore
„ praesentium ex certa scientia, et de nostrae plenitudine potestatis,
„ concedimus, decernimus et ordinamus, quod de cetero hinc ad
„ sex menses proxime futuros dumtaxat, quotiescunque, et quando-
„ cunque contingat aliqua nostra et dictae Comunitatis Mediolani,
„ negocia debere tractari, deliberari, concludi et fieri, ad quae
„ presentia, deliberantio et consensus praedicti generalis, seu No-
„ ningentorum Consilij exigatur. Egr. Legum Doctor et nob. viri
„ Vic., et XII Provisionum Comunis nostri Mediolani qui sunt et
„ pro temporibus erunt, seu major pars eorum, ac etiam cum eis
„ infranomiati Cives nostri Mediolani n.° LXXII electi de una
„ quaque portarum dictae nostrae Civitatis vel major pars eo-
„ rum in simul esse possint, et debeant ad tractandum, conclu-
„ dendum et deliberandum, et exequendum in et super praemissis,
„ prout melius viderint convenire. Illamque exinde plenam et
„ liberam facultatem, bailiam et potestatem habeant, quam habet
„ dictum generale, seu Noningentorum Consilium et tota Comu-

[1] Documento N. 21.
[2] Documento N. 22.

„ nitas antedicta. Decernentes ex nunc tenore presentium, et man-
„ dantes de nostrae plenitudine potestatis, etiam absolutae, quod
„ quicquid per dictos Vicarium et XII Provisionum, vel majo-
„ rem partem eorum ac etiam dictos Cives LXXII, vel majorem
„ partem eorum simul deliberatum, conclusum, et ordinatum, ac
„ factum, gestum et exequutum fuerit in praemissis, valeat, te-
„ neat, ac vim et efficaciam, et plenam obtineat roboris firmita-
„ tem, proinde ac si deliberatum, conclusum, et ordinatum, ac
„ factum, gestum, et exequutum fuisset per dictum generale, seu
„ Noningentorum Consilium et totam Comunitatem praedictam.
„ Quorum quidem Civium LXXII haec sunt nomina, videlicet:

P. Orient.
Faciolus de Aliprandis
Bonifacius de Foppa
Filippolus Moresinus
Imbarinus de Septara
Joannes de Alzate
Tomasinus de Solario
Leonardus Sansonus
Franciscus de Casternago
Beltramolus Naxus
Christoforus de Rodello
Galdinolus de Grossis
Johanninus de Pagnanis
P. Rom.
Tomasinus de Brugora
Tomasinus de Homodeis
Leonardus Marinonus
Anricus Pechora
Donatus de Lomeno
Laurentius de Galarate
Donatus de Castiago
Girardus Capra
Franciscus de Alzate
Cristoforus de Cantono.
Tomasinus de Inzino
Bassianus de Busti
P. Ticin.
Tomasius de Putheobonello
Antonius de Comite
Ambrosius de S. Nazario
Manfredinus de Cisate
Conradinus de Fontana
Boninus de Montebreto
Lazarus Vincemala
Ambrosius de Pado maior
Lucas de Arnate
Bertonus de Aliate
Franciscus de Medicis
Lucholus Crottus
P. Vercell.ae
D. Mafiolus de Seregnio Jurisperitus
Mafiolus de Fagnano
Tadiolus Vincemala
Mafiolus Cutica
Mag.r Fran.us de Crispis
Gallus Resta
Roffinus de Crivellis
Johanninus de Castello
Simonolus de Fossato
Andreas de Monte
Petrinus Panigarola
Zaninus Bosonus
P. Cumanae
D. Johanninus de Castilliono
Jacobus de Placentia

Johanninus de Raude
Boselinus (sic) de Mantegacijs
Jacobus de Lignacijs
Johannolus de Casteleto
Christoforus Pusterla
Felisius Cagnola
Job de Ponte
Johanninus de Desio
Georgius de Cusano
Johanninus Sansonus
P. Novae
Franceschinus de Desio
Jacobus Bilia
Zanardus de Lavello
Arrigotus de Gluxiano
Biliolus de Archintis
Jacobus de Porris
Johannolus de Turri
Franciscliinus Seralmus
Jacobinus de Medicis
Gotardus Frisianus
Antonius de Venzanis
Ioselmus de Camnago.

„ In quorum testimonium presentes fieri jussimus, et registrari „ nostrique sigilli munimine roborari. Dat. Mediolani die 19 Januarij 1408 p. Ind.

„ Ubertus.

„ In lib. Litterarum Duc. 1408 et 1409, fol. 9.

„ 4.° Decreto 2 maggio dello stesso anno 1408, che instituisce „ la cappellania di San Benedetto e concede i mezzi pel mantenimento del sacerdote da investirsi, che per non impinguare di „ troppo la nostra pubblicazione non comprendiamo nell'elenco.

„ 5.° Decreto 23 dicembre 1409, che ordina dover far parte dei „ deputati per la fabbrica del Duomo tre membri ascritti al Collegio dei giurisperiti, e che la nomina in perpetuo di tutti i deputati debba spettare al Vicariato di provvigione con facoltà allo „ stesso di revocarli al bisogno.[1]

„ 6.° Ordinanza che concede diverse immunità ai vecchioni del „ Duomo (*Vegionorum ecclesiae Majores*) ne stabilisce il numero „ in dodici e procede alla loro nomina.[2] „

Troviamo inoltre nelle pubblicazioni del conte Giulini la convenzione fatta da questo Duca colla città di Milano, colla quale si era egli spogliato d'ogni rendita contro l'obbligo del suo mantenimento e del pagamento dei pesi, a spese tutte dello Stato pei corrispettivi determinati in essa convenzione, ascendenti in

[1] Documento N. 23.
[2] Documento N. 24.

tutto a fiorini 16,000 corrispondenti ad italiane L. 189,280, i quali ebbero poi a cessare d'ogni effetto in conseguenza delle crisi politiche verificatesi poco dopo.

È a ritenersi che ben poche altre leggi siano state pubblicate da questa belva pericolosa e feroce, la cui indole perversa era già stata avvertita anche dal padre, il quale ne' geniali convegni cogli amici lagnavasi sovente del grave difetto delle Monarchie ereditarie di dover trasmettere il governo al primogenito, anzichè al più meritevole e capace di formare la felicità dei sudditi.

Non è quindi a far le meraviglie se il duca Giovanni Maria, in conseguenza del suo istinto bestiale e della peggiore educazione ricevuta dopo la morte del padre, colla sua inettezza nel governo, colla sua tirannia, e coll'alternar di politica, seppure di questa conosceva alcun principio, favorendo ora i Ghibellini ed ora i Guelfi, e colle barbare uccisioni e vendette personali erasi reso così odioso a tutti, da giungere sino al punto di essere bloccato nello stesso suo castello di Porta Giovia da suoi capitani i quali si erano impossessati della maggior parte delle città già soggette al Ducato.

E avrebbe perduto sicuramente anche la corona ducale, come poco dopo per effetto di una congiura ebbe a perdere la vita, se non avesse finito a riporre ogni sua autorità nel generale Facino Cane, che aveva tentato di far trucidare sotto i proprj occhi, il quale per togliere possibilmente al Duca ogni mezzo di nuocere gli lasciava appena i mezzi più comuni per vivere.

Questi dieci anni di pessimo governo del duca Giovanni Maria Visconti, dal 1402 al 16 maggio 1412, è la pagina più desolante, sanguinosa ed immorale della storia di Milano dei bassi tempi.

Non terremo parola del piccolo interregno di Estore e Gio. Carlo Visconti, che in un momento di sorpresa e coll'appoggio dei congiurati si erano impossessati di Milano, e pel motivo che il loro governo ebbe a durare un solo mese, e perchè i milanesi che già avevano manifestato il loro malcontento pella ripartizione del Ducato e deplorata la usurpazione delle diverse città da parte dei ribelli capitani ducali, vivevano persuasi che ove dovessero ubbidire ad un nuovo signore, il loro interesse richiedeva di scegliere quegli, il quale facesse intravvedere la possibilità di riunire le disgiunte membra del Ducato e la capacità di por fine all'anarchia.

A raggiungere cotesto fine giovarono moltissime le sollecitudini dell'arcivescovo Bartolomeo Capra nel consigliare al principe Filippo Maria, il quale pure si trovava quasi bloccato nel castello di Pavia, il matrimonio con Beatrice Tenda, vedova di Facino Cane, morto nell' istesso giorno in cui venne trucidato in Milano il duca Giovanni Maria.

Per cotal modo lo stesso Filippo Maria conte di Pavia, oltre all'acquisto delle diverse città e territorj, delle quali e dei quali lo stesso Facino, che non aveva lasciato alcun figlio, era divenuto signore, potè pure disporre della di lui armata, che era una delle migliori di quell'epoca, e in poco tempo impossessarsi di Milano.

Raggiunto questo importante scopo, il primo Decreto di questo Principe, in data del 17 giugno 1412,[1] fu quello di instaurare di nuovo il Consiglio dei novecento che il fratello aveva così inopportunamente ridotto a soli settantadue membri, onde procedesse alla scelta dei delegati per la prestazione del giuramento di fedeltà; indi si occupò con ardore a mettere ordine nella amministrazione tanto delle finanze che della giustizia, sconcertata dal preceduto governo, ed al riacquisto delle città ribellatesi.

Anche pel periodo dell'amministrazione di questo Duca, la nostra raccolta non ci offre che un solo documento, a nostro avviso però prezioso, perchè oltre al non essere stato conosciuto ed avvertito dal diligentissimo conte Giulini, nè compreso nella doviziosa raccolta dell'Osio, offre una forma insolita e diversa da tutti gli altri Decreti ed Editti di quel tempo.

" Anno currenti 1414, Die lunae XVI mensis Julij, septima In-
„ dictione. Nobiles, sap. et circumspecti viri D. Duodecim praesi-
„ dentes Officio Provisionum Comunis Mediolani existentes in ca-
„ mera eorum officij Provisionum sita super Palatio Justitiae seu
„ Credentiae, posito in Broleto novo dicti Comunis. Ad refraenan-
„ dum malitias seu obstinationes Becariorum et aliorum quorum-
„ cunque vendentium victualia, et suppositorum Statutis victualium
„ Mediolani, etiam ad tollendum omnem dubietatem quae posset
„ evenire et allegari per suppositos ipsis Statutis seu ordinamentis,
„ et ut metu poenae seu condemnationum causam habeant ser-

[1] Documento già pubblicato dall'Osio. Tomo II, pag. 1.

„ vandi Statuta, provisiones, et ordinamenta Comunis Mediolani
„ super ipsis victualibus edita et facta, ac fienda et edenda; prius
„ inter eos habita matura deliberatione: providerunt et ordina-
„ verunt, et provident et ordinant, attentis praesertim consuetu-
„ dinibus practicatis et servatis hactenus per D. Vicarios huic Offi-
„ cio Provisionum deputatos in mulctando et condemnando absque
„ aliquo processu formato contra eos, qui ceciderunt in commis-
„ sum et commiserunt contra formam Statutorum praedictorum,
„ seu provisionum, vel ordinamentorum Comunis Mediolani: om-
„ nibus modo, jure, via forma, arbitrio, potestate, et balia, qui-
„ bus melius poturunt, et possunt; providerunt, ordinaverunt et
„ reformaverunt, ac provident, reformant, et ordinant. Quod per
„ D. Vicarium Provisionum possit procedi contra praedictos Beca-
„ rios et alios quoscumque venditores victualium et suppositos
„ Statutis victualium Mediolani et quemlibet Corum in omnibus
„ casibus comprehensis et specificatis in Statutis praedictis, aut
„ provisionibus ipsius Comunis factis et fiendis super ipsis victua-
„ libus, ipsis Statutis vel provisionibus contrafacientes in aliquibus.
„ Et hoc quocumque modo, et absque aliquo processu fiendo vel
„ formando contra ipsos in mulctando, et condemnando eos contra-
„ facientes, prius tamen habita aliquali informatione de ijs, de
„ quibus inculpabuntur vel accusabuntur, et fide adhibita, prout
„ ipsa Statuta et provisiones continent et disponunt etc. „

„ In lib. Prov. 1406, usque 1415, f. 159. „

Nel resto ci è parso che il duca Filippo Maria ritenendo in tutto in vigore le istituzioni saviissime create dal padre non vi aggiungesse del suo che le seguenti o poche altre:

„ 1.° Editto col quale viene ordinato che le sentenze del suo
„ consiglio e del suo magistrato non fossero più soggette all'ap-
„ pellazione del Podestà di Milano (1419).

„ 2.° Decreto con cui si proibisce di mandare gli scolari in
„ altra Università che a quella di Pavia, sotto pena del paga-
„ mento di fiorini 600 (1420).

„ 3.° Ordine ducale prescrivente che otto cittadini, quattro
„ di un colore e quattro di altro colore[1] dovessero risiedere
„ presso di lui per la trattazione degli affari e negozj più im-
„ portanti (1428).

---

[1] Guelfi e Ghibellini.

„ 4.° Editto risguardante il corso che dovevano avere le vec-
„ chie monete in confronto delle nuove e quelle di argento in
„ pareggio di quelle d'oro.

„ 5.° Nuova riforma dell'estimo della città di Milano, in
„ conseguenza dei mutamenti avvenuti (1433).

„ 6.° Decreto col quale vengono limitate le facoltà dei feu-
„ datari, eccettuato il luogotenente Nicolò Piccinino (1441).

„ 7.° Altro che proibisce agli stessi feudatarj d'immischiarsi
„ nelle cose ecclesiastiche nei loro feudi (1442).

„ 8.° Editto che dà obbligo agli Anziani e Consoli di giustizia
„ di notificare i delitti accaduti nelle loro giurisdizioni (1443).

„ 9.° E per ultimo Decreto col quale si ordina non potersi
„ arrestare i debitori esecutati nei diversi luoghi ivi determinati. „

Non teniamo conto del Decreto 20 luglio 1412 col quale aveva e di molto ampliata la giurisdizione del Podestà di Milano pubblicato dall'Osio,[1] perchè revocato coll'altro Decreto 19 giugno 1419.[2]

Se nei primi anni questo Principe aveva mostrato una certa capacità, e buon senso nel giudicar rettamente lo stato delle cose, e sulla scelta delle persone, sostenendo con esito ora favorevole ed ora svantaggioso diverse guerre colla repubblica di Venezia, coi Fiorentini, coi Genovesi, col Duca di Savoja e col pontefice Martino V, contando sempre sull'ajuto dell'imperatore Sigismondo, mancatogli questo dovette ritrarsene con non poche perdite di territorio.

Venne poi meno a sè stesso ed al popolo negli ultimi anni del suo dominio, fors'anco in conseguenza di debolezza fisica, straordinaria obesità, e quasi intiera cecità, sicchè sospettoso coi suoi amici e fidati consiglieri, non circondandosi che di indovini e persone spregievoli, diffidando di tutti e tenendosi continuamente nascosto nei locali più reconditi del Castello, venne così in odio al popolo il quale ebbe quasi a rallegrarsi della di lui morte accaduta nel giorno 13 agosto 1447; e ciò non pertanto che il Governo di questo Duca non sia sicuramente stato de' peggiori e anzi abbia avuto dei momenti di vera grandezza e che le impo-

[1] Osio. Tomo II, pag. 6.

[2] Pubblicato nel libro *Antiqua Ducum Mediolani Decreta.*

ste per tutto il tempo del suo dominio non abbiano subìto aumento. Giovanni Montano letterato distinto in quei tempi scrisse un'orazione funebre in lode del defunto che dedicò a Bianca Maria di lui figlia.

L'Argellati ritiene avere il duca Filippo Maria dettato nel giorno precedente la di lui morte un testamento col quale costituiva erede del Ducato Alfonso d'Aragona re di Napoli, anzichè la figlia superstite od il di lei marito conte Francesco Sforza, e ne ha pubblicato un estratto. Il Corio è di opinione che tale testamento non fosse che un'impostura; e invero anche la sola circostanza della data lascerebbe molto a sospettare, per lo meno sulla serietà e validità di tale atto, per le condizioni fisiche e morali nelle quali doveva trovarsi il Principe.

Colla morte di Filippo Maria, ebbe fine la dinastia Viscontea, senza lasciare gravi rancori, ma neppure titoli di benevola ricordanza in Milano, giacchè il pessimo Governo del penultimo Duca, l'indolenza dell'ultimo e le sue sollecitudini per chiamare in ajuto l'imperatore Sigismondo, riescite però sempre senza effetto, avevano fatto dimenticare i grandissimi servigi resi al paese dal Giovanni Galeazzo conte di Virtù.

CAPITOLO III.

DALLA PROCLAMAZIONE DELL'AUREA REPUBBLICA AMBROSIANA ALLA MORTE DEL DUCA FRANCESCO I SFORZA.

Nel rendere conto delle istituzioni, che si riferiscono al periodo corto del Governo che prese il nome di Repubblica Ambrosiana, dal vessillo donato dall' Università dei paratici coll' effigie di S. Ambrogio, e a cui forse per scherno si volle aggiungere l'aggettivo di *aurea*, proviamo una certa trepidazione; perciocchè dovendo per amore di verità dir cose non molto lusinghiere intorno ad esse, non vorremo che i nostri intendimenti e principj politici fossero fraintesi.

Non v'ha dubbio che la libertà, questò mito indefinibile, del quale dopo tanti secoli di esperienza e di dolori, non si sono ancora sgannate le menti giovanili; e gli uomini generosi, se non sconfinata, è, e sarà sempre uno dei fattori più importanti per raggiungere il ben essere di un popolo; ma non sempre un Governo prettamente democratico, cioè colla sovranità esercitata direttamente dal popolo e per cui occorrono molte virtù, molti sacrificj, e moltissima saggezza politica, sarà più adatto di altro governo di sua delegazione, temperato da savie leggi certamente meno libero, ma più semplice e che sappia provvedere sagacemente ai suoi bisogni materiali, e morali; anche per la ragione che la somma dei primi pel modo cui è costituita la società, soverchia e di molto quella dei secondi.

È questa una verità così palmare che non può essere sconosciuta da alcuno e la storia ebbe a notare che i popoli furono

egualmente virtuosi e felici sotto i governi dei re Cleomene ed Agide che nei tempi delle migliori repubbliche.

Ciò sta nella natura stessa delle cose; e per averne una prova palpitante di verità, non abbiamo che ad esaminare i nostri annali, i quali dimostrano a fior d'evidenza il fatto che fino a quando i cittadini milanesi furono modesti, poveri e virtuosi, poterono intendersi fra di loro a fronte dei diversi interessi che rappresentavano; ma appena si fecero grandi e più civili e gli agi colle loro morbidezze entrarono nelle famiglie, e crearono maggiori bisogni, non furono più capaci di mettersi d'accordo, e dovettero ricorrere al partito di delegare l'esercizio della sovranità ad individui di loro scelta.

Altra cosa è l'indipendenza dallo straniero, imperciocchè risguardando ella il ben essere ed interessi morali e materiali positivi, l'odio per quello entra più facilmente nelle menti delle moltitudini e ne è prestamente inteso da queste.

Premessa questa breve esplicazione di principj, estimiamo che al verificarsi della morte dell'ultimo duca della dinastia viscontea, Filippo Maria, le circostanze estrinseche tutte non potevano essere più favorevoli per la fondazione di una repubblica in Milano.

La cattiva prova fatta dal Governo degli ultimi due duchi; il trovarsi la Lombardia circondata quasi da ogni parte da stati repubblicani; il discredito nel quale erano caduti i tiranni e principotti delle piccole città; le conseguenze che potevano derivare dal lasciar campo ai diversi pretendenti con pericolo della guerra civile, e tanto più pei dubbj sull'esistenza e regolarità del testamento dell'ultimo duca: tutto insomma cospirava a far scegliere e tostamente questa forma di Governo in confronto di ogni altra, colla quale si reintegrava il popolo nei proprii diritti non mai perenti; chè l'abbandono della balia del Governo non si era veramente verificato che pochi anni prima, cioè, nel 1395, in occasione del secondo giuramento prestato al Conte di Virtù investito della Corona ducale.

Precedentemente, come più sopra abbiamo avuto occasione di avvertire, il Consiglio degli ottocento si era anzi, approfittando della debolezza e lontananza degli imperatori (e più ancora della prescrizione nelle quale erano caduti pel trascurato esercizio dei

loro diritti) creduto in facoltà di estendere la stessa balia anche agli attributi riservati dal trattato di Costanza all'Impero. Laondo seguendo il corso della tradizione e del diritto comune, cessata la linea maschile della dinastia Visconti, alla quale soltanto era infeudato il Ducato, altro bisogno non avrebbe avuto Milano e le altre città dipendenti, che quello di ritornare all'antica liberissima costituzione.

Non è pertanto a meravigliarsi se morto il duca Filippo Maria, il popolo tutto commosso abbia preso la risoluzione, pel momento parsagli più saggia d'ogni altra, di reggersi a repubblica. Così fosse stato egualmente saggio ed avveduto di radunare i liberi comizj per scegliere la sua rappresentanza, per costituirsi legalmente ed affermare francamente i proprj diritti!

In quella vece pose alla testa del Governo cinque de' capi del movimento, i quali considerandosi investiti dell'autorità sovrana, cominciarono senz'altro a dare ordini al Vicariato di Provvigione, al Podestà, al Capitano della giustizia ed alle altre autorità, riunendo bensì il Consiglio degli ottocento; ma costituito col solito mezzo del Vicario di Provvigione e per la sola prestazione del giuramento per la conservazione del nuovo stato di cose.

Da ciò il discredito nel quale cadde fin dai primi momenti la repubblica non potendo le altre città superare il ribrezzo di farsi suddite di una città governata a caso, e senza una regolare costituzione politica; ed è certamente per questo peccato originale che il Governo non potè mai acquistarsi l'opinione generale.

In mancanza di questa dovette reggersi tirannicamente e ricorrere per sostenersi, anche pel poco tempo di sua vita, ad espedienti arbitrarj e crudeli, da disgradarne lo stesso Principato; e non ultimo quello di far abbruciare i libri e quaderni delle tasse, delle taglie, degli aggravj del sale e delle bocche, per trovarsi poi subitamente nel bisogno di sostituire altri balzelli improvvisati, più dannosi e di men facile percezione.

Fu infatti da codesto Governo, e in questo frattempo che si pose in attività per la prima volta l'immorale sistema delle tontine, equivalente alle lotterie che abbiamo ancora in corso.

La negazione di ogni senso politico di questo Governo si palesa anche dal vedersi dapprima scelto per la difesa della Repub-

blica e libertà di Milano, quello stesso conte Francesco Sforza che vantavasi palesemente di avere diritto alla successione nel Ducato, quale marito dell'unica figlia superstite del defunto Duca, Bianca Visconti; dappoi il marchese Carlo Gonzaga notoriamente contrario ad ogni libertà di popolo, e cupido egli pure di signoria: nonchè dalla facilità colla quale trascendeva a processare ed uccider coloro che erano da lui dissenzienti, e a prometter premii esorbitanti a chi avesse ammazzato il tale o tal altro cittadino reputato nemico.

Infine dal fatto accennato da tutti gli storici come il Verri, il Rosmini e da ultimo anche dal Peluso nella sua recente Memoria sulla Repubblica di Milano[1] che i capitani ed i difensori della città negli ultimi giorni del loro governo anzichè occuparsi della suprema difesa della città e dei mezzi di approvigionarla, perdevano il tempo a pubblicare bigotte grida e manifesti nel nome di Dio e del glorioso patrono S. Ambrogio, sulla castità ed altri precetti religiosi, vietando perfino ai barbieri di radere la barba nei giorni festivi.[2]

Forse la maggioranza dei cittadini sarà stata contraria a tutti questi atti inconsulti ed improvvidi; se ebbe però a tollerarli è segno che non era tuttavia matura a libertà; e ci ha argomento per ritenere che infatti le condizioni economiche e morali del popolo, il suo benessere, il lusso e le molte ricchezze, industrie e traffici non facessero desiderare ai Milanesi un cambiamento così rimarchevole di istituzioni per il quale sarebbero occorsi molti sacrificii e azioni generose col conseguente risveglio della lotta fra i due partiti della nobiltà e del popolo.

E laddove non ci sono virtù repubblicane e cittadini disposti a qualunque sacrificio, è impossibile che una repubblica possa sostenersi.

È per tutto codesto cumulo di circostanze e di errori che Mi-

[1] Peluso, *Memorie intorno all'aurea repubblica.*

[2] Il Peluso nella sopra menzionata sua Memoria vorrebbe giustificare questo Governo coll'indicare che gli stessi decreti non erano che la ripetizione di altri pubblicati dai precedenti governi ducali. Ci corre l'obbligo dichiarare di non aver trovato nella nostra raccolta alcuno di questi manifesti, che certo avrebbero richiamata specialmente la nostra attenzione.

lano fu costretta a perdere la libertà e ad accogliere nelle sue mura quasi come salvatore il conte Francesco Sforza.

Deliberato questo partito, la scena muta di aspetto quasi per incanto, e troviamo ancora la serietà e saggezza dei nostri maggiori, i quali in mezzo alla costernazione e vinti seppero con ammirabile fermezza ottenere condizioni così favorevoli che le migliori non avrebbero ottenuto se vincitori, fra le quali primeggiano le seguenti:

1.° Non potere il nuovo Duca ordinare alcun aumento ordinario o straordinario alle imposte che si pagavano al tempo della morte del duca Filippo Maria Visconti.

2.° Che i dazj per la macina fossero ridotti pel frumento a soldi undici; per la segale ed il miglio a soldi tre per ciascun moggio; quello per il vino soldi quattro la brenta; e tutti codesti balzelli a moneta corrente a computo di lire tre soldi quattro per ducato.

3.° Che il sale non si potesse vendere oltre cinquanta soldi lo stajo della stessa moneta.

4.° Proibizione di tener soldati a cavallo, a piedi o saccomani nel Ducato e molto meno nella città di Milano, oltre i conestabili alle porte.

5.° Obbligo al Duca di risiedere in Milano almeno otto mesi all'anno e di conservare sempre in questa città gli uffici tutti del Governo, conferendone le cariche a cittadini milanesi, meno quella del podestà.

6.° Che nel ducato di Milano nessuno potesse avere giurisdizione separata ed esenzioni, tranne la fabbrica del Duomo e i Luoghi Pii.

7.° Conferma di tutti gli Statuti civili, mercantili e criminali, e così di tutte le istituzioni e privilegi precedentemente accordati a diversi collegj e corporazioni.

8.° Che il Ducato non potesse in ogni futura evenienza passare nel dominio di potenza straniera.

Queste condizioni furono discusse seriamente nei tre giorni 25, 26 e 27 febbrajo 1450;[1] e ridotte a formale istrumento nel giorno 3 marzo successivo.

---

[1] Documento N. 25.

L'entrata del duca Francesco ebbe luogo nel giorno 27 febbrajo, e con tale concorso ed entusiasmo di popolo che si disse persino inspirato dallo Spirito Santo *maximo concursu, et applausu populi cooperante et suggerente Spiritu Sancto.*

Nel giorno 11 marzo pubblicavasi il seguente avviso:

" MCCCCL, die Mercurij undecima Mensis Martij: per parte del „ Magnifico Cavaller Miss.er Biaso de Assereto Potestate de la Ci„ tate de Milano, etc., et del Spectab. Doctor Misser Gabrielle „ de Vicomercato Vicario, et de li dodeci de la Provixione del „ Comune di Milano, ac etiam de li ventiquattro Deputati del „ Magn.co et praeclarissimo et famosissimo I. U. doctore D. Guar„ nerio de Castilliono et li spectabili Miss. Pietro Cotta, Miss. „ Bartholomeo Morono Doctore, Miss. Francesco de Castro Sancti „ Petri, et Miss. Cristoforo Pagnano, per Porta Nova; li spect. et „ magn. Miss. Guarnerio de Castilliono ut sopra, Miss. Giovanni „ Coijro, Miss. Jacobo de Angleria doctore, et Miss. Francesco „ Mirabilia doctore, per porta Vercellina; — li spect. Miss. Ambro„ sio de Clivio doctore, Tomasio Amicono, Bartholomeo Galla„ rano, Simone de Albiate, per porta Orientale; — li spett. Miss. „ Antonio Porro, Miss. Bartholomeo Vesconte, et Miss. Antonio „ de Triultio, et Miss. Giovanni de Pietra Sancta, per porta Ro„ mana; — li spett. Miss. Giorgio de Plato doctore, Miss. Lancel„ lotto Croto, Miss. Gaspare del Conte, et Giovanni Stampa, per „ porta Ticinese; — li spett. Miss. Jacopo da Dugnano doctore, „ Miss. Stefano Bosso doctore, Miss. Ambrosio Pagnano doctore, „ et Leone de Gariboldo, per porta Cumana, — Cum li debiti con„ sentimeuti se fa comandamento, et crida, et richiesta, a tutti „ li cittadini de la dicta città, cioè, ad uno principale per ogni „ casa, che anchoij ad ore dieci nove per ogni modo vengano, „ e se congregano honestamente e senza alcuno strepito in la corte „ grande anteriore sita su la piazza de l'Arengo de la dicta città „ de Milano, per discorrere, trattare et concludere honestamente „ alcune cose, pertinente ad honore, bene et utile di tutta la „ città, e delli cittadini, et maxime a tractare et fare quello che „ a loro cittadini parerà circa la traslatione del Ducato, e del „ dominio de Milano, etc., et circa le cose dependenti, e conexe, „ e necessarie a la solemnitate de tanto atto, ed alli anziani delle „ parrocchie se comanda che ciascuno de loro vada de casa in

„ casa a citare, sollecitare, et instare, che uno per casa, cioè, il
„ majorengo venga, come è dito de sopra, a la dita Corte all'ora
„ soprascrita.

BLASIUS, *Potestas*. GABRIEL, *Vicario*.

Conseguentemente aveva luogo nello stesso giorno la solenne adunanza nella quale, constata manifestamente la presenza di un numero quasi infinito di popolo e di certo non minore di tre quarti degli aventi diritto a voto, si cominciò dal nominare ad unanimità presidente il cittadino Domenico Guarnerio di Castiglione[1], il quale asceso su di un alto pulpito con voce chiara spiegò al popolo l'importanza della deliberazione che stava per prendere, proponendo ad esso di votare favorevolmente o contrariamente i sette punti di plebiscito che esponiamo brevemente e dei quali il lettore potrà rilevarne i particolari dal documento che pubblichiamo:

I.° Se il popolo così legalmente riunito intendeva o meno di confermare i patti di resa conchiusi il 27 febbrajo e ridotti ad istromento nel successivo giorno 3 marzo.

II.° Se le firme apposte a tale atto dovevano ritenersi valide, e se il popolo intendeva rinunciare a qualunque diritto di impugnarne la legalità per difetto di forma e di facoltà nei contraenti.

III.° Se a sovrabbondanza il popolo credeva di conferire di nuovo e in modo più solenne la sovranità di Milano e suo territorio al conte Francesco Sforza ed investirlo irrevocabilmente di ogni e più ampio diritto competente e competibile alla città di Milano, sia dipendentemente dalla pace di Costanza, che per la prescrizione completa in cui da tempo eran caduti gli imperatori per l'abbandono del loro alto dominio e privilegi in quella riservati.

[1] Il Guarnerio de Castiglioni, scelto a voto unanime qual presidente dei Comizj, doveva essere uno dei più esperti ed egregi cittadini, mentre aveva disimpegnati ufficj importantissimi sotto il governo del duca Filippo Maria, e fra gli altri quello di oratore nell'anno 1426 presso l'imperatore e re di Boemia Sigismondo, e pel quale n'ebbe speciali lodi dal segretario ducale Zanino Riccio. Ritornato in patria nel 1427, venne incaricato dell'esame delle proposte fatte dallo stesso imperatore per un intervento. Nel 1428 era stato nominato procuratore del Duca per trattare col Cardinale di S. Croce gli affari risguardanti la successione del regno di Napoli (Documenti, ai f. 217, 234, 235, 246 e 286 nella raccolta Osio, tomo II).

IV.° Se la concessione doveva o meno intendersi estesa a tutta la linea maschile discendente dallo stesso Conte e dalla moglie Bianca Visconti, e mancando questa anche alla linea femminile.

V.° Se intendeva il popolo di delegare speciali sindaci e procuratori con pieno mandato per conferire ogni dominio al Principe e tutte le insegne del Ducato.

VI.° Se del paro intendeva costituire speciali sindaci e procuratori per la prestazione del giuramento.

VII.° Se infine credeva scegliere al momento procuratori per la sottoscrizione del documento formale.

Venne poi proposto il partito di corrispondere al Duca la somma di fiorini millecinquecento per far fronte alle spese della incoronazione e per l'acquisto degli ornamenti: *baldechinum*, *vestes pro ducali habitu induendas*, *vexillum ducale*, *claves*, ecc., e per le corrisponsioni da farsi ai segretarj e cancellieri.

Alle quali proposte, discusse solennemente una per una, il popolo rispose con voto unanime affermativamente, delegando speciali mandatarj per la prestazione del giuramento del quale approvò seduta stante la formula, per la consegna regolare degli emblemi di sovranità, e per la sottoscrizione del documento da stipularsi.

E non contento ancora il Castiglione, che presiedeva l'adunanza, di questo voto, quantunque apparentemente da niuno contrastato, eccitava i cittadini, i quali dissentissero dalle proposte o desiderassero conservare lo stato libero, a passare nella corte posteriore del palazzo con dichiarazione che in tal caso egli sospenderebbe l'atto, e registrerebbe le loro osservazioni e voti contrarj. Ma nessuno si mosse.

Volle ancora, per maggiormente certificare la volontà del popolo, fare un ultimo esperimento di votazione, quello, cioè, di invitare gli astanti che intendevano di dare il voto favorevole alle proposte di star seduti, e gli altri ad alzarsi; ma tutti concordemente rimasero seduti: *sed animo concordes unanimiter remaserunt ut stabant.*[1]

[1] Può ritenersi quasi di certo che a questa adunanza si trovasse pur presente il cittadino dottore Giorgio Piatto che con tanto coraggio ebbe pochi mesi dopo ad opporsi alla ricostruzione del castello, e ciò perchè lo vediamo compreso allo stesso invito di convocazione, quale altro dei rappresentanti del popolo di Porta Ticinese.

Di questa solenne proclamazione del duca Francesco Sforza fatta dai cittadini maggiorenti aventi diritto a voto, con tanto ordine e pubblicità e in modo da non potersi più ragionevolmente concepire dubbiezza alcuna sulla volontà del popolo di Milano, si eresse formale istromento nel giorno 22 marzo,[1] a mezzo dei notaj Giacomo De Perego, e Damiano De Marliano.

Conforta veramente l'animo il vedere i nostri concittadini in quell'epoca, da tutti reputata ancora quasi barbara, esercitare i loro diritti con tanta saviezza ed ordine, e non sappiamo invero indicare qual popolo abbia mostrato, non solo in quei tempi ma anco al presente, maggior civiltà e fermezza nell'esercizio dei proprj diritti, e quale sovranità abbia avuto basi più rigorosamente legali e legittime; come non sappiamo spiegarci il motivo pel quale questa importante e splendida pagina di storia, che tanto onora il senno e la civiltà dei nostri maggiori, e il documento che lo giustifica sieno stati fino ad ora trascurati dagli storici e cronisti.

Questo documento deve reputarsi tanto più degno di considerazione in quanto offre preziosissime notizie e conclusioni sul modo cui procedevasi, al suono della campana del Comune, in occasione di radunanza generale del popolo "modo et forma prout pulsa- „ tur, et pulsari debet, et servato more qui servari debet, quando „ populus, et universitas comunitatis et populi Mediolani congre- „ gatur „; sul diritto di voto che non si estendeva già alla generalità dei cittadini, ma era ristretto ai soli *maggiorenti di ogni famiglia:* "*Uno per casa, cioè, il regiore:* ed in altro luogo: "*Ad uno principale per ogni casa.* „

Questo modo di votazione limitato al solo capo della famiglia, o maggiorente, ci è parso fosse pur quello usato ai tempi della gloriosa repubblica milanese, e non già il suffragio universale[2]; ne conferma in questa opinione, oltre al fatto della facilità e frequenza della elezione dei consoli, il vedere conservata esattamente la vec-

[1] Documento N. 26. Questo documento non appartiene alla nostra raccolta, ma fu estratto da una copia esistente nell'Archivio comunale di S. Carpoforo, ricavata dall'originale in pergamena, in altro tempo trasportato a Vienna e che ora trovasi nell'Archivio di Stato.

[2] Come vedremo indicato al capitolo *Popolazione* nel Libro III, verso l'anno 1266, il numero delle famiglie della città di Milano superava già i 19,000. È di tutta evidenza che anche soltanto con cotale numero di elettori la libertà e gli interessi del popolo potevano ritenersi bastevolmente assicurati.

chia tradizione anche per la formalità del suono della campana e modo di avvisare i cittadini per la costituzione dei Comizi, e richiamati in vigore tutti i diritti pervenuti alla città dalla pace di Costanza, e l'obbligo che avevano gli anziani delle parrocchie di portarsi di casa in casa per prevenire ed eccitare i cittadini ad intervenire all'adunanza: " *ciascuno de loro vada de casa in casa a citare, sollecitare ed instare venga, come è ditto di sopra a la dita corte.* "

Non ostante tutte codeste belle cose non intendiamo scusare il duca Francesco Sforza della grave colpa di aver tolta a Milano la propria libertà, massimamente dopo che aveva assunto l'obbligo di difenderla.

Reputiamo però che la vera causa di codesta perdita risalga e più alta e lontana origine, cioè, al tempo nel quale il popolo ebbe a conferire la dittatura perpetua a Nappo Della Torre. È questi il gran delinquente, perciò che, sotto l'infinto titolo di pubblico bene, ebbe a deprimere così il partito intelligente della nobiltà e demoralizzare ed abbindolare l'istesso popolo da fargli sparire grado per grado le migliori istituzioni democratiche e tollerare la signoria, ottenendo per il primo da Cesare il nuovo titolo di Vicario imperiale.

Se tolgasi questo punto nero dalla vita del duca Francesco Sforza, giustificato però dalle circostanze sopraccennate egli per unanime consenso degli storici e cronisti, fu il più grande, prudente e migliore sovrano de' suoi tempi e devesi a lui l'aver ritornata la sovranità del Ducato alla sua originaria indole democratica.

La disciplina che egli aveva introdotta nell'esercito, l'ordine e la moralità nella sua amministrazione sono veramente meravigliose.

A lui devesi parimenti la soppressione di quella immorale imposta attivata dalla repubblica sotto il nome di tontine, e di quel mostruoso baratto delle cariche dello Stato cotanto dannose all'Amministrazione.

Fortunatamente, come abbiamo avuto occasione d'indicare nella prefazione, possediamo un importantissimo ed esteso documento di codesta epoca; cioè il Rendiconto per l'anno 1463 dell'intiera amministrazione del Ducato; e quantunque in altro incontro ne siano già state da noi pubblicate alcune parti, [1] pure crediamo cosa

[1] Memoria letta all'adunanza dei Ragionieri e pubblicata negli atti della stessa e con pochissimi esemplari distribuiti agli amici. Milano, Tipografia Cooperativa 1870.

utilissima ripetere qui un estratto che a nostra opinione serve mirabilmente a dare un esattissimo criterio sulle istituzioni di quel tempo, e sulla coltura grandissima della scienza amministrativa dei nostri maggiori, quando l'elemento straniero non aveva ancora adulterate le nostre abitudini di ordine ed economia, e ci servirà poi di opportuno raffronto colla poco saggia ed immorale amministrazione del governo spagnolo.

AMMINISTRAZIONE GENERALE.

L'amministrazione generale del Ducato era costituita:

1.° Da un consiglio superiore che denominavasi Ducale Consiglio segreto, composto da 12 membri collo stipendio di mensili fiorini 60 cadauno, a capo de'quali figura l'arcivescovo di Milano, due segretari con fiorini 32, quattro cancellieri con fiorini 16, sette coadjutori con fiorini 8, sei portieri con fiorini 3.[1] Occorre per altro avvertire che oltre a questi 12 membri ordinarii, ve n'erano altri 3, che per la loro specialità avevano uno stipendio diverso, cioè: il primo di fiorini 150, il secondo di fiorini 138 e l'altro di fiorini 83, e tutti avevano poi diritto ad avere staia 6 sale all'anno. Eguale diritto competeva pur anche agli altri impiegati ducali in proporzione dello stipendio.

2.° Da uno speciale consiglio, dal quale si disimpegnavano gli affari risguardanti la giustizia (*Domini de Ducali Consilio Justitiae*) composto da N. 3 membri, pure collo stipendio di mensili fiorini 60, due segretari con fiorini 10, quattro cancellieri con fiorini 4, e cinque portieri con fiorini 12 fra tutti, oltre il sale.

3.° Da una magistratura camerale per le rendite (*Domini Mag. Intratorum*) di N. 5 membri collo stipendio di fiorini 32, un ragioniere generale collo stipendio di fiorini 25[2] con tre cancellieri a fiorini 8, cinque coadiutori di cui due a fiorini 8, uno a fiorini 6 e due a fiorini 4, un ragioniere sotto al ragioniere generale a fiorini 4, e sei servitori a fiorini 17, 16 fra tutti, ed il sale in proporzione.

4.° Da tre specialiufficj di contabilità, così indicati nel ma-

---

[1] Si intende sempre mensilmente colla riduzione del fiorino a soldi 32 e coll'ulterior diffalco del decimo.

[2] *D. Julinus de Vimercato Rationator generalis.*

noscritto in esame: 1.° *Rationatores ad papiri*, con due ragionieri ed un coadiutore; 2.° *Rationatores ad expensae conficiens*, con un ragioniere ed un coadiutore; 3.° *Rationatores ad cartam.* I ragionieri avevano lo stipendio dai 8 ai 14 fiorini mensili ed i coadiutori dai 5 ai 6 fiorini, oltre al sale in natura nel quantitativo di staia 2 pei ragionieri e staia 1 pei coadiutori.

5.° Da un tesoriere generale collo stipendio di fiorini 40 oltre al diritto di un servitore e staia 3 sale.

Alla dipendenza poi di questi dicasteri, che costituivano l' alta amministrazione ed il controllo dello Stato, ci avevano:

Per Milano e Comuni dell'antico Ducato.

Una speciale amministrazione del Banco con tre direttori, quattro ufficiali ed un accusatore, i primi collo stipendio di fiorini 20 ai 26, gli altri dai 5 ai 10.

Una direzione delle gabelle con un direttore a fiorini 14, due ufficiali con fiorini 10 l'uno e 4 l' altro, 52 *cabalari* a fiorini 7 ed uno a fiorini 10, ed una numerosa coorte di stipendiati per la riscossione della tassa del sale. Si avevano inoltre pel servizio del duca 9 portieri ducali a fiorini 6; 19 tubatori a fiorini 16; 7 pifferi a fiorini 10.

Chiascheduna porta aveva un ufficiale incaricato della percezione dei dazj. Queste porte ascendevano in quel tempo a sette, cioè:

1 Porta Romana con 13 uomini e colla spesa complessiva di mensili [1] . . . . fior.	31	16
2 Porta Vercellina pure con 13 uomini e colla eguale spesa „	31	16
3 Porta Tenaglia con 6 uomini e colla spesa di . . . . . „	18	„
4 Porta Nuova simile . . . . „	18	„
5 Porta Comasina simile . . . . „	18	„
6 Porta Orientale simile . . . . „	18	„
7 Porta Tosa simile . . . . „	18	„
[1] In tutto fiorini	153	„

L' ufficiale superiore comandante del castello di Milano, *Castellanus castro maiori*, aveva alla sua dipendenza N. 30 uomini

[1] Anche da questa addizione si ha la prova che il fiorino era nominale e vi si attribuiva il valore di soldi 32, pari ad italiane L. 4. 60.

d'arme in tutto per l'importo di fiorini 100 mensili, ed aveva di stipendio fiorini 45.

La podestaria di Milano era costituita da un pro-vicario collo stipendio di fiorini 10; da un giudice per le multe, pure con fiorini 10; da altro giudice per le materie civili, con fiorini 12; da un aggiunto con fiorini 9; da un cancelliere con fiorini 4; da cinque donzelli con fiorini 2 per ciascuno, da due ufficiali, da un cocchiere; da un cuoco e da un sotto-cuoco; da 36 guardie (*Barnery*); da due ragazzi; da sei soldati, in tutto colla spesa di fiorini 260 al mese.

L'ufficio del capitano di giustizia — *Capitaneus justitiae* — importava la spesa di fiorini 68 al mese, così distribuita: Pro-vicario fiorini 10, cancelliere 4, notaio 4, ufficiali e guardie (*Barnery*) N. 15 a soldi 60 per ciascuno.

Per le altre città, borghi e castelli si avevano presso a poco gli eguali ufficj a seconda del genere dell'amministrazione e delle imposte, sempre assistito da un corpo di ragionieri, più o meno numeroso a seconda del bisogno. Cremona ne aveva tre, Lodi due, Como tre, ecc.

FINANZE.

Parlando prima d'ogni altra cosa delle rendite generali ci occorse notare che esse erano classificate parimenti alle spese, in *ordinarie* e *straordinarie*, e molto opportunamente divise in tre serie, cioè *quelle della città di Milano*, quelle *delle rimanenti parti del Ducato*, ossia delle diverse Pievi e Comuni che anticamente lo formavano, e quelle finalmente *delle Città e Comuni aggiunti posteriormente*.

A costituire la prima contribuivano i titoli di imposta descritti nel prospetto *A*, ai quali si è contrapposto il loro montare per l'anno 1463, compresi per tutti l'addizionale del cambio che si risolveva in un aumento d'imposta per coprire la perdita della diminuzione del corso delle monete d'argento in confronto delle monete d'oro: contrariamente al sistema di altri governi e specialmente di quello della Repubblica di Venezia, i quali non ricevevano in conto e saldo delle imposte che monete d'oro o monete d'argento a prezzo di tariffa inferiore a quello della comune contrattazione, raggiungendo però il medesimo scopo.

Dalle diverse esposizioni del secondo prospetto segnato *B*, si desume che i Comuni e Pievi che costituivano l'antico Ducato, non avevano altri aggravj che il dazio sul pane e sul vino, la tassa sul raccolto delle biade e sulla privativa del sale, e pochi prodotti di multe e notarie.

I titoli di imposta dominanti nella terza serie Prospetto *C*, riferibili alle città aggiunte al Ducato nelle diverse epoche posteriori alla sua originaria costituzione, e che avevano ciascuna una specie di amministrazione finanziaria propria, era pure il dazio sul consumo del pane e del vino, quello sul raccolto delle biade ed imbottamento del vino, e la tassa sul sale: però queste città erano caricate anche da due altri balzelli speciali, cioè il carriggio, e la tassa sui cavalli, per constatare il cui numero si formava in ogni anno un ruolo esatto per ogni Comune.

Il carriggio corrispondeva all'onere tradotto in denaro per la prestazione in natura dei diversi mezzi di trasporto delle salmerie degli imperatori nei loro viaggi,[1] ad essi riservato col trattato di Costanza, e del quale abbiamo tenuto più sopra parola.

È meritevole di osservazione la circostanza che la città di Como e sue dipendenze, fra le quali si trovavano comprese la Valtellina e la contea di Chiavenna, non risultano aggravate da questo peso, appunto perchè da quelle regioni montuose non ebbero mai occasione di transitare principi col loro seguito e salmerie.

Del pari questa città non si vede caricata di tassa alcuna sui cavalli, e ciò pure per la ragione che non essendovi, o essendovi ben scarse, le pianure in quelle località, e conseguentemente anche le strade, il loro numero doveva riescire minimo. In quella vece si vede molto più elevata l'imposta sul raccolto del vino e delle granaglie, e si scorgono attivati altri balzelli e dazii sulle mercanzie del genere di quelli della città di Milano.

[1] In questo concetto ci conferma l'annotazione che troviamo a fog. 230 del nostro manoscritto, laddove, enumerando le diverse comunità e terre che dovevano sopportare questa tassa, così si esprime: *Bassignana non paga perchè ad condurre legname havena per lo ponte.* Al fog. 228: *Le terre di Giaradada pagano per tassa dei Cavalli senza il carezzo soldi 32 per Cavallo.*

(Prospetto *A*). RENDITE D

Numero progressivo	TITOLI D'IMPOSTA
1	Dazio sulle mercanzie in genere . . . .
2	Dazio sulla macina del frumento. . . . .
3	Dazio alle porte o addizionali (*Datium portarum*). . . . .
4	Prodotto delle dogane . . . .
5	Dazii sulle grascie (*Datium grassarum*) . . . .
6	Dazio sui pesci compresa la vecchia e la nuova addizionale. . . . .
7	Dazio sul sevo (*Datium sepi*) . . . .
8	Dazio sulle carni e sue addizionali . . . .
9	Dazio sulla vendita del vino a brente ed al minuto . . . .
10	Dazio sul bestiame forense (*forentium*). . . . .
11	Dazio sulle ferramenta . . . .
12	Dazio sulle stadere (*staterorum*) . . . .
13	Dazio sui rodigini (*rodiginorum*) . . . .
14	Bollette di porto delle granaglie . . . .
15	Custodia delle carceri. . . . .
16	Notaria del vicariato di Rosate . . . .
17	Gabella del pane bianco alle diverse porte . . . .
18	Gabella del prestino dei Rosti (*pristini de Rostis*). . . . .
19	Notaria della Torre della credenza . . . .
20	Notaria del Civico Palazzo . . . .
21	Notaria del Giudice delle mercanzie. . . . .
22	Notaria dei Bagni vecchi e nuovi . . . .
23	Notaria dell'ufficio multe per contravvenzioni . . . .
24	Notaria dell'ufficio delle vettovaglie. . . . .
25	Notaria dell'ufficio di sorveglianza delle strade . . . .
26	Gabella del sale sopra staja 12,000 a L. 3 . . . .
27	Dazio sulle ripe del Naviglio per la navigazione . . . .
28	Dazio sui vini forastieri . . . .
29	Prodotti dei bolli diversi . . . .
30	Tasse sulle conche del Naviglio di Pavia . . . .
31	Prodotti di Zecca . . . .

… DI MILANO

ORDINARIE									STRAORDINARIE			TOTALITÀ		
…erse		Tassa sul sale			Complesso									
s.	d.	Lire	s.	d.	Lire	s.	d.		Lire	s.	d.	Lire	s.	d.
5	10	—	—	—	85461	5	10		—	—	—	85461	5	10
5	10	—	—	—	40933	5	10		—	—	—	40933	5	10
16	8	—	—	—	79476	16	8		—	—	—	79476	16	8
1	8	—	—	—	20822	1	8		—	—	—	20822	1	8
12	6	—	—	—	14595	12	6		—	—	—	14595	12	6
8	3	—	—	—	11847	8	3		—	—	—	11847	8	3
3	7	—	—	—	211	3	7		—	—	—	211	3	7
17	6	—	—	—	22981	17	6		—	—	—	22981	17	6
17	9	—	—	—	28503	17	9		—	—	—	28503	17	9
11	4	—	—	—	1173	11	4		—	—	—	1173	11	4
13	8	—	—	—	13226	13	8		—	—	—	13226	13	8
8	4	—	—	—	817	8	4		—	—	—	817	8	4
2	7	—	—	—	281	2	7		—	—	—	281	2	7
15	7	—	—	—	155	15	7		—	—	—	155	15	7
2	9	—	—	—	402	2	9		—	—	—	402	2	9
10	1	—	—	—	49	10	1		—	—	—	49	10	1
17	8	—	—	—	7154	17	8		—	—	—	7154	17	8
5	—	—	—	—	1742	5	—		—	—	—	1742	5	—
5	—	—	—	—	1181	5	—		—	—	—	1181	5	—
16	8	—	—	—	4210	16	8		—	—	—	4210	16	8
16	3	—	—	—	32	16	3		—	—	—	32	16	3
11	3	—	—	—	6	11	3		—	—	—	6	11	3
12	6	—	—	—	387	12	6		—	—	—	387	12	6
6	—	—	—	—	392	6	—		—	—	—	392	6	—
6	3	—	—	—	435	6	3		—	—	—	435	6	3
—	—	36000	—	—	36000	—	—		—	—	—	36000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—		4197	6	—	4197	6	—
—	—	—	—	—	—	—	—		191	11	—	191	11	—
—	—	—	—	—	—	—	—		1300	—	—	1300	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—		1600	—	—	1600	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
10	6	36000	—	—	372483	10	6		7288	17	—	379772	7	6

(Prospetto *B*). RENDITE DEI COMUNI E PIEVI DIPENDENTI DALL'ORIGINARIO DUCATO.

Numero progressivo	QUALITÀ DELLE IMPOSTE		ORDINARIE				STRAORDINARIE	TOTALITÀ
			Dazio sul pane e vino	Imbottato vino e raccolto biade	Dazio sul sale	Complesso delle spese ordinarie		
		Lire s. d.	Lire s. d.	Lire s. d.	Lire s. d.	Lire s. d.	Lire s. d.	Lire s. d.
1	Dazio sul consumo pane e vino . .		26240 3 3	— — —	— — —	26240 3 3	— — —	26240 3 3
2	Imbottatura vino e raccolto biade .			28209 3 8	— — —	28209 3 8	— — —	28209 3 8
3	Dazio sulle seguenti partite di sale:							
	Tassa sopra staia 38830 sale ceduto direttamente ai Comuni e proprietari .	113631 — —						
	Sale per uso dei Bergamini (*Pergaminorum*) in servizio dell'agricoltura . .	12000 — —						
	Venduto col mezzo dei postari	6534 6 —						
	Venduto dagli Uffici delle Gabelle . . .	3400 — —						
		135565 6 —			135565 6 —	135565 6 —	— — —	135565 6 —
4	Prodotti di multe e tasse di notarie						16492 13 —	16492 13 —
			26240 3 3	28209 3 8	135565 6 —	190014 12 11	16492 13 —	206507 5 11

RENDITE DELLE CITTÀ AGGIUNTE AL DUCATO.

N.° progres.	DENOMINAZIONE delle CITTÀ E TERRE		ORDINARIE						STRAORDINARIE	TOTALITÀ
			Dazio cons. sul pane, vino ed altri ogg.	Imbottam. vino e raccolto grani	Carrigio	Tassa sui cavalli	Tasse sui sali	Complesso		
1	Pavia . . .	L.	94331 12 4	8306 1 8	5390 2 —	44481 — —	57250 — —	209758 16 —	12232 9 9	221991 5 9
2	Cremona .	„	77747 16 6	9770 14 7	2244 — —	48660 15 —	42045 — —	180468 6 1	12971 10 8	193439 16 9
3	Piacenza . .	„	42196 8 10	7151 12 8	3583 — —	37757 — —	[1] 58258 — —	148946 1 6	2464 14 7	151410 16 1
4	Parma . .	„	39757 — —	11053 2 7	2124 — —	48969 — —	41618 15 —	143521 17 7	4203 12 2	147725 9 9
5	Lodi . . .	„	40394 7 4	799 — 9	2577 — —	19811 5 —	32425 — —	96006 13 1	852 6 —	96858 19 1
6	Como . . .	„	42007 10 3	14385 6 6	— — —	— — —	29171 2 —	85563 18 9	— — —	85563 18 9
7	Novara . .	„	26454 11 3	[2] 3788 17 3	2999 5 —	21449 5 —	36075 — —	90766 18 6	— — —	90766 18 6
8	Alessandria .	„	20113 7 8	3940 12 6	1593 — —	10657 16 —	18176 10 —	54481 6 2	5304 19 1	59786 5 3
9	Tortona . .	„	10448 6 8	3031 5 —	718 4 —	6375 — —	10354 10 —	30927 5 8	— — —	30927 5 8
		L.	393451 — 10	62226 13 6	21228 11 —	238161 1 —	325373 17 —	1040441 3 4	38029 12 3	1078470 15 7

RIASSUNTO

		RENDITE		
		ORDINARIE	STRAORDINARIE	TOTALITÀ
Città di Milano	L.	372483 10 6	7288 17 —	379772 7 6
Pievi e Comuni dipendenti . .	„	190014 12 11	16491 13 —	206507 5 11
Città state aggiunte	„	1040441 3 4	38029 12 3	1078470 15 7
	L.	1602939 6 9	61811 2 3	1664750 9 —

[1] Comprese L. 958 ricavate dalla vendita del sale prodotto dai pozzi di Salsomaggiore per la quota di pertinenza della Camera Ducale.

[2] Compreso il fitto in L. 1600 della possessione di Vespolate di proprietà della Camera Ducale.

PESI E SPESE

	Somma retro della totalità delle rendite L.						1664750 9 —
Numero progressivo	CITTÀ E PROVINCIE	Camerali ordinarie	Risguardanti il traffico del sale	Università di Pavia	Straordinarie	TOTALITÀ	
1	Milano città, Pievi e Comuni . L.	80171 19 3	2543 15 6	— — —	25594 12 3	108310 7 —	
2	Pavia . . . . „	17050 2 4	1166 14 3	14686 5 —	1701 11 5	34604 13 —	
3	Cremona . . . . „	9939 5 7	315 8 6	— — —	1306 13 —	11561 7 1	
4	Piacenza . . . . „	8065 15 2	1700 1 6	— — —	— — —	9765 16 8	
5	Parma e Borgo S. Donino . . „	14192 19 8	742 18 3	— — —	1323 13 6	16259 11 5	
6	Lodi . . . . „	6309 8 8	353 17 6	— — —	— — —	6663 6 2	
7	Como . . . . „	14241 8 7	439 13 —	— — —	— — —	14681 1 7	
8	Novara . . . . „	6912 15 9	1438 6 3	— — —	— — —	8351 2 —	
9	Alessandria . . . . „	9287 7 2	— — —	— — —	— — —	9287 7 2	
10	Tortona . . . . „	4711 3 9	172 16 —	— — —	— — —	4883 29 9	
	L.	170882 5 11	8873 10 9	14686 5 —	29926 10 2	224368 11 10	
	[1] Impiegati per le Tasse e Dazi del Gualdo (*Gualdorum*) . . . . L.					1875 10 —	
	Totalità delle Spese [2] . . . L.					226244 1 10	226244 1 10
	Le quali, sottratte dalla totalità delle rendite Camerali ordinarie e straordinarie, si ha per definitivo risultato la rendita nitida di . . . . L.						1438506 7 2

[1] Il *Gualdum* è un'erba colla quale si formava una tintura di colore azzurro, pel cui trasporto da un luogo all'altro nel Dominio e fuori del Dominio anticamente si pagava un dazio di privativa, che fu ritenuto anche negli Statuti pel Ducato di Milano approvati col Decreto 27 agosto 1541 dell'Imperatore Carlo V. In lingua latina vera, quest'erba era detta *glastum*, e nella italiana *glasto, glastro, guado*, dalla quale ultima denominazione deve poi aver preso in lingua latina corrotta il nome di *Gualdum*. Di quest'erba altre volte si faceva molto consumo, ma fu poi sostituita dall'indaco colore azzurro estratto dallo foglie di una pianta nell'India.

[2] *Sommarium totius expensæ Ducalis.*

A queste risultanze nitide delle rendite del Ducato di Milano e sue dipendenze che passavano a disposizione del principe per le spese dell'esercito, per quelle della sua cancelleria particolare, degli incaricati presso i diversi governi, pel mantenimento della sua famiglia e sussidi ai nobili che componevano la sua Corte e che sono nominativamente indicati nel rendiconto, e pel proseguimento delle due fabbriche, il castello ed il palazzo ducale, ed altri lavori, devono essere aggiunti i seguenti importi attivi riferibili a diritti speciali di pertinenza della persona del principe, denominati regalie, e nel rendiconto descritti in apposita partita intestata: *Intrata Illustr. D. Nostri Amministrata per Magnum Dominum Joaninum Barbatum.*

	Somma retro . . . L.		1438506 7 2
I	Per bovi 39 a Ducati 50 ciascuno da soldi 82 che corrispondevansi dalle diverse cariche ecclesiastiche, cioè Arcivescovi, Vescovi ed Abati dei Monasteri e Comunità . . L.	7995 — —	
II	Per N. 29 falchi di muta e paja 29 cani bracchi[1] dovuti dai diversi capitani e podestà del Ducato a Ducati 10 per ciascun falco e paja bracchi, in tutto Ducati 580 a soldi 82 d'oro in-oro . . . „	2378 — —	
III	Tassa convenuta cogli Ebrei del dominio (*compositio Judeorum Dominii*) . . . . „	6000 — —	
IV	Prestazione in denaro dovuta da Jacobo Scronigno . . . . . . „	400 — —	
V	Altra consimile prestazione dovuta da Antonio Crivello . . . . „	800 — —	
VI	Diritto di imbottado sulla Pieve di Fuzino riservato particolarmente al Duca . . . . „	3000 — —	
VII	Trattenuta sugli stipendi per l'esazione della Tassa Gualdorum . „	400 — —	
VIII	Altri utili diversi . . . . . . „	2500 — —	
	L.	23473 — —	23473 — —
	Così in tutto Imperiali L.		1461979 7 2

Pari ad italiane L. 4326195, 12.

[1] *Per unum bracorum et Accipitrem unum Mutatum.* Abbiamo la soddisfa-

Questi risultamenti che costituiscono il vero stato finanziario del Ducato di Milano e sue pertinenze per l'anno 1463, e che abbiamo riassunti in poche pagine, nel manoscritto occupano più di 200 fogli, per la ragione che ogni partita, sia di rendita che di spesa, si trova in ogni parte debitamente giustificata dalle più minuziose indicazioni.

Non si presentarono poi motivi degni di osservazione per riguardo alle rendite i cui titoli ricevono sufficienti spiegazioni dalle indicazioni sovraesposte, e le cui cifre per la diversità de' tempi non possono fornire argomenti per ragionevoli confronti.

D' altra parte anche uno speciale esame sulla qualità delle imposte, allargherebbe di troppo i confini assegnati al nostro lavoro.

Una cosa sola ebbe a fermare la nostra attenzione, quella cioè di non aver rinvenuto fra la serie delle attività alcuna cifra che rappresentasse quel balzello spontaneo, che noi chiamiamo lotteria, e che sotto la repubblica si denominava cabala o tontina, del quale ci fornisce ampi dettagli il Verri, colla comunicazione ben anco di una grida del 1448: e codesto fatto ci fece anche più senso per la circostanza di aver rinvenuto fra le spese un

---

zione di aver potuto rintracciare un documento che risguarda questa singolare prestazione.

" Dominus Mediolani Comes Virtutum Imperialis Vicarius generalis.

„ Egregiis et sapientibus viris Potestati et Vicario Provisionis, ac XII, Communis, nostræ Mediolani.

„ Quia nostræ est intentionis a Potestati, sive a successore tuo ita habere unum bonum et pulchrum accipitrem mutatum et affactatum cum uno bono et pulchro bracco, sicut hactenus a præcessoribus tuis singulo anno: Volumus igitur et tibi Potestati mandamus expresse quatenus in casu quo a Kalendis mensis octobris proximi præteriti inctra nobis aliquem accipitrem aut braccum non præsentaveris, sive feceris pro Officio, cui adest, præsentari hinc ad Kalendas mensis septembris proximi futuri nobis præsentasse debeas unum bonum, et pulchrum accipitrem mutatum et affactatum, et unum bonum et pulchrum braccum, ed hoc sub pæna florinorum quinquaginta nostræ Cameræ applicanda; quod si negligens fueris, Vos, Vicarius et sapientes faciatis retineri dicto Potestati de salario suo solvendo a Camera nostra memorata. Si vero ipsos accipitrem et braccum misisus tu Potestas nobis ab ipsis Kalendis octobris ictra, e contingat eo ab Officio, cui adest amoveri ictra ipsas Kalendas mensis septembris, volumus quod litteras has nostras præsentare debestis vos omnes successori tui Potestatis, observandis per omnia ut supra. Datum Papiæ 28 junii 1393.„

numero sufficiente di impiegati destinati per l'amministrazione di questo ramo di rendita e qualificati perciò *offitiales cabaliorum*.

Trovando importantissima tale contraddizione nel nostro documento, in ogni altra parte così diligente e logico, ci siamo creduti in dovere di praticare tutte le possibili indagini per spiegarne la causa; nè i nostri studi rimasero infruttuosi, perciocchè giovarono a riconoscere che fino dell'anno 1462, il duca Francesco aveva proibito codesto giuoco immorale, conservando i pochi impiegati fino ad altra destinazione; come aveva soppresso il mostruoso incanto delle cariche più importanti dell' amministrazione.

MILIZIA.

Parlando della milizia, ci occorre per prima cosa notare che le armate in quei tempi si costituivano da due elementi, cioè quello stabile, che serviva per la difesa dei confini e per i presidii alle diverse fortezze e castelli dello Stato, e l'altro formato da capitani di ventura, assoldati di volta in volta che il bisogno lo richiedeva per speciali operazioni di guerra.

Alla custodia e difesa del Principe bastava la nobiltà di Corte, alla quale veniva corrisposto un mensile stipendio, come dimostreremo più avanti; ed alla sicurezza dei cittadini e per l'andamento della giustizia, si suppliva coi soldati e guardie accordate ai Podestà e Capitani di giustizia, e la cui spesa era sostenuta dall'erario camerale.

Fa senso come, con un personale così limitato, si potesse mantenere la tranquillità pubblica; eppure è un fatto da non potersi porre in dubbio, e conviene ritenere o che le leggi più severe incutessero maggior rispetto alle popolazioni, o che queste fossero più quiete e morali dei tempi moderni, se appena molte migliaia di carabinieri e di guardie di questura bastano a mantenere l'ordine.

Il modo poi col quale i capitani di ventura completavano il loro contingente e pattuivano coi principi, repubbliche e comuni, la

loro prestazione di opera con un determinato corrispettivo e numero di cavalieri, fanti e balestrieri, trova un riscontro con quello dei nostri capi appaltatori per la costruzione di principali tronchi delle strade ferrate; diverso solo lo scopo, quello diretto ad ammazzare e distruggere nella maggior parte dei casi nell' interesse particolare dei principi, questo a costruire utili comunicazioni nell'interesse generale delle popolazioni: e in codesti due semplicissimi concetti sta riassunta la diversità delle due prestazioni e dei tempi.

Ciò premesso, occorre avvertire per dippiù che l'armata ducale trovasi nel rendiconto classificata nei distinti due titoli: Armata ducale di Lombardia e Armata di campo. E giacchè l'occasione si presenta diremo che l'Armata di campo comandata dal conte Alessandro Sforza, signore di Pesaro e fratello del nostro duca, si trovava in questo stesso anno accampata nel Napoletano per difendere i diritti del re Ferdinando di Aragona contro il duca Giovanni di Angiò, e che li difese infatto così strenuamente che in poco volger di tempo gli Angioini, disfatti in diverse battaglie, furono costretti a ritirarsi dal regno di Napoli. Ecco come il Muratori racconta una delle principali di queste battaglie, quella che ebbe luogo nel giorno 18 aprile 1462:

" Unitosi il re Ferdinando con Alessandro Sforza condottiere
„ delle armi sforzesche, andò coll'esercito suo ad accamparsi un
„ miglio lungi da Troja. Quivi ancora stando a fronte le armate
„ nemiche, nel dì 18 agosto si venne ad un generale fatto d'ar-
„ mi. Dalle tredici ore sino alle diciannove durò l'aspro combatti-
„ mento ed infine rovesciati gli Angioini si diedero precipitosa-
„ mente alla fuga. „

È poi facile lo scorgere il motivo pel quale il duca Francesco Sforza si era indotto a sostenere gli Aragonesi di Napoli accordando in matrimonio la propria figlia Ippolita ad Alfonso duca delle Calabrie, ove si ponga mente che esso aveva tutto l'interesse per deprimere la potenza degli Angioini, i quali, oltre al rappresentare un partito straniero all' Italia, vantavano, come si è accennato superiormente, diritti sul ducato di Milano come discendenti dalla Valentina Visconti, diritti che poi fatalmente si realizzarono circa cinquant'anni dopo colla caduta di Lodovico il

Moro, dalla quale epoca incomincia la lunga e dolorosa litania della dominazione straniera nel Ducato di Milano.

Ciò posto verremo a fornire i dati statistici precisi di questi due distinti corpi di esercito, pei quali il nostro manoscritto offre con mirabile precisione i ruoli nominativi di ciascun conduttore d'armata, conestabile, capitano e capo milite, limitandoci però dal canto nostro, per amore di brevità, ad indicare soltanto il nome dei primi per l'interesse che dalla perfetta conoscenza di essi ne può derivare alla storia. E siccome nei due prospetti si parla, dei conestabili, così, per la retta intelligenza dei vocaboli, gioverà avvertire che questi, sebbene guardando ai lessici corrisponderebbero ai colonnelli degli attuali eserciti, avevano in realtà ben diverso ufficio, cioè quello del comando e direzione dei balestrieri e schioppettaj, specie di cannonieri di quei tempi.

Che poi l'artiglieria fosse già in uso, e ne avesse già raccolto il miglior partito il nostro esercito, lo accerta il Muratori ne' suoi *Annali*, laddove narrando i fatti delle operazioni di guerra del conte Francesco Sforza quale generale della repubblica di Milano, accaduti nell'anno 1448, così si esprime: " Fece a questo fine di-
„ scendere per Po l'armata dei galeoni pavesi, e dopo avere la
„ notte fatto piantare *dieci cannoni* sulla riva del Po, nel dì 16
„ luglio cominciò a far giuocare le artiglierie che facevano grandi
„ stragi di Veneziani. „ Le quali cose tutte inducono a credere che i conestabili fossero gl'ingegneri e ufficiali del genio e dell'esercito.

E così pure la qualità di famiglio (*famulus*) non devesi intendere nel senso di addetto alla famiglia e come direbbesi quasi servo, ma sibbene per il primo grado che assumevano nella milizia i giovani anche di distinta famiglia, percorso il quale venivano poi ammessi nella qualità di veri combattenti, ed in seguito come cavalieri ed ufficiali, a seconda del merito e del valore, anche con diritto allo sperone d'oro.

Aggiungeremo poi che ci è parso che a quest' epoca fosse già diminuito, anzi quasi del tutto abbandonato l'uso dello stromento denominato *balestra* o *arco* per scagliar freecе od altri proiettili, mentre, in confronto del rimanente dell'esercito, molto esiguo si rinviene il numero dei balestrieri, e questi sempre collocati nelle

fortezze. Il che è certo naturale conseguenza della invenzione della polvere e delle armi da fuoco.

Ora eccone il computo preciso:

ARMATA DI LOMBARDIA E PRESIDJ NELLE FORTEZZE DUCALI.

CONDUTTORI DUCALI		Conduttori Ducali	Conestabili	Capi Squadra	Cavalli	Famigli	Balestrieri Schioppett.
1 Corrado da Fogliano - con cavalli	200						
2 Conte Gaspare da Vimercate [1] .	300						
3 Francesco di S. Severino . . .	120						
4 Bernardo da S. Severino . . .	120						
5 Bacinando degli Attendolo . .	75						
6 Guido Galeotto Torello . . .	80						
7 Angelo De Lavello	75						
8 Tadeo del Verme	75						
9 Gaspare da Lesa	60						
10 Giacomo Rubens Pietro Maria .	40						
11 Galeotto Sanseverino	45						
12 Marco da Pisa	200						
13 Giovanni Francesco Porta . .	50						
14 Francesco da Celano	50						
15 Sigismondo Brandolino . . .	400						
16 Giovanni Franc. Pallavicini [1] . .	100						
17 Giorgio Brandolino	300						
18 Pietro Francesco Visconti [1] . .	40	18	"	"	2330	"	"
Squadre ducali i cui capi avevano sotto il loro comando da 3 sino a 25 armigeri		"	"	450	2500	"	"
Conestabili		"	37	"	"	"	796
Bande spezzate		"	"	"	631	"	"
Presidio nel Castello di S. Antonio di Piacenza		"	"	"	40	"	126
Presidio nella Città, Cittadella e Casa Matta di Piacenza che si teneva perfettamente in istato di guerra per timore di una sorpresa dei Veneziani		"	"	"	540	"	1373
Presidj nelle Città e fortezze di Milano, Cremona, Lodi, Pavia, Como, Varese, Lecco, Casalmaggiore, Rivolta, Melegnano, Caravaggio, Castel S. Giovanni		"	"	"	359	"	1090
Famigli		"	"	"	123	53	"
		18	37	450	6523	53	3385

[1] Questi tre supremi conduttori o, come li indica il Verri, generali, furono in questo stesso anno scelti dal Duca a guidare l'esercito spedito in Francia per difendere le ragioni del Re Cristianissimo contro la lega che erasi in quel tempo stabilita e che denominavasi — *Lega del Bene Pubblico.* — Questo esercito tanto si distinse pel valore che al dir del Corio: " Gli Sforzeschi in Francia più che uomini erano estimati. "

ARMATA DI CAMPO

CONDUTTORI DUCALI		Cond. super. (Conduct. Duc. arm. in campo)	Conestabili (Conestabiles)	Capi Squadr. (Squadreri)	Cavalli	Famigli (Famulus)	Balestrieri e Schioppett.
1 Alessandro Sforza con cavalli .	322						
2 Basio Sforza	330						
3 Roberto di S. Severino . . .	600						
4 Giovanni da Tolentino	450						
5 Fratelli Torello	450						
6 Pietro Antonio Degli Attendolo.	115						
7 Ugo di S. Severino	120						
8 Bartolomeo Quarterio	90						
9 Pietro Maria Rubens	90						
10 Antonello da Borgo	120						
11 Giorgio Silano	75						
12 Giovanni da Scipione	55						
13 Giacomo da Lassassetta . . .	70						
14 Francesco Torello	60						
15 Francesco da S. Severino . . .	30						
16 Giac. de Rubens da S. Vitale. .	21						
N.	2998	16	"	"	2998	"	"
Conestabili		"	3	"	12	"	650
Capi Squadra		"	"	72	451	"	"
Famigli		"	"	"	81	20	"
		16	3	72	3542	20	650

RIASSUNTO

Armata Ducale e presidj	18	37	450	6523	53	3385
Armata di Campo	16	3	72	3542	20	650
	34	40	522	10065	73	4035

Deve sicuramente far senso come lo Sforza potesse mantenere un esercito così sproporzionato in ragione della popolazione e rendita del Ducato. Gioverà per altro riflettere in primo luogo che il duca di Milano trovavasi a quest'epoca ancora in sospetto sulle intenzioni de' Veneziani, la cui politica era di opporsi con

ogni mezzo all' ingrandimento della potenza degli Sforza; e per soprassello aveva dovuto improvvisare due speciali corpi di armata cioè quello sopraindicato che si trovava nel regno di Napoli, e l'altro spedito in questo stesso anno in Francia in aiuto del Re Cristianissimo, nell' intento di ottenere la cessione di Savona e Genova; ed in secondo luogo che le spese pei militi e cavalli condotti seco dai comandanti che possedevano feudi dipendenti dal Ducato, venivano almeno in parte sostenute dai medesimi conduttori, e le truppe in campo erano mantenute con sussidj dalle potenze alleate nelle cui terre dovevano guerreggiare.

Quale fosse il costo di codesto esercito in quei tempi, o della parte di esso a carico del governo ducale, non risulta dal nostro conto, per la ragione sopra espressa che l'esercito veniva pagato dagli incaricati speciali del duca, e per tali spese era tenuta una speciale contabilità che non abbiamo potuto rinvenire.

Per l' eguale motivo il rendiconto non somministra alcuna notizia sugli stipendj e spese di rappresentanza degli ambasciatori od incaricati d'affari presso gli altri Stati.

Avventurosamente però il nostro manoscritto ci reca più diffuse notizie sulla famiglia ducale, che altamente interessano la storia, e sulle spese che occorrevano pel suo andamento; e tali notizie sono tanto più preziose perchè ufficiali, e perchè somministrano il valore preciso del costo di ogni commestibile ed altri oggetti di comune uso e consumo a quell'epoca.

FAMIGLIA DUCALE.

La famiglia ducale nell'anno 1463 si costituiva:

1.° Dal duca Francesco, a cui si attribuivano i titoli di duca di Milano, conte di Pavia ed Angera e signore di Cremona, dei quali faceva uso anche nei suoi proclami.

2.° Dalla duchessa Bianca Maria, alla quale oltre ai suddetti titoli nel manoscritto si attribuisce anche quello di prelibata.

3.° Dal primogenito conte Galeazzo Maria. Questo tristissimo principe aveva nell'anno 1463 raggiunta l'età d'anni 20.

4.° Dalla duchessa Ippolita, sposa ad Alfonso di Arragona, duca delle Calabrie, figlio del re Ferdinando.

5.° Dalla magnifica Drusiana, figlia naturale del duca Francesco, la quale però si teneva separata dal resto della famiglia.

6.° E dagli altri figli e figlie viventi a quest'epoca in numero di sei, cioè: Filippo Maria, Sforza Maria, Lodovico, Ascanio, Elisabetta ed Ottaviano.[1]

Non fa cenno il nostro manoscritto della Agnese del Maino madre della Duchessa che si trovava a Pavia, ma in quella vece tien conto della spesa per la famiglia de' due suoi figli Lancellotto, ed Andreotto del Maino, a ciascun de' quali venivano mensilmente corrisposti fiorini 70, oltre al mantenimento di essi e delle persone del loro seguito, e alle paghe di queste ultime che ascendevano a fiorini 537 al mese, e così in tutto a fiorini 677.

Pel servizio della casa del Duca, oltre alla lunga lista dei nobili che formavano la sua corte, ed ai quali corrispondeva una mensile retribuzione in tutto per l'importo di fiorini 2777. 31; ed al personale della propria particolare cancelleria, per cui occorreva la spesa di altri fiorini 437. 8, si trovavano addetti N. 62 camerieri, dei quali 21 avevano diritto oltre ad un compenso pel vitto anche al mantenimento del cavallo, diciotto, soltanto al mantenimento di questo, gli altri al solo stipendio in danaro; la spesa tra tutto ascendeva a fiorini 383.[2] Vi avevano cinque cuochi, cinque stallieri, un capellano, diversi credenzieri, ed altre cariche, in complesso colla spesa mensile di fiorini 204 e queste persone tutte senza alloggio e vitto in casa.

---

[1] Esattissimo è il riscontro di queste annotazioni coi cenni storici del nostro Verri.

"La vigilia di natale verso sera il Duca, secondo l'usanza, scese nella gran „ sala inferiore del Castello dove stava di alloggio, ed a suono di trombe e „ con istupendissimo apparato vi scese colla duchessa Bona, e co' suoi figli. I „ due fratelli del duca, Filippo e Ottaviano, portarono il così detto zocco, e lo „ collocarono nel fuoco. Gli altri tre fratelli del Duca erano assenti. Ascanio „ in Roma e Lodovico e Sforza duca di Bari erano relegati da Galeazzo nella „ Francia." Nessun storico parla della sorella Elisabetta, e convien perciò credere che a quest'epoca fosse morta.

[2] Fra questi camerieri ducali figura pure il padre del nostro Bernardino Corio, che scrisse le cronache di quei tempi con fiorini 6 mensili, col diritto al compenso del vitto per una bocca e mezza, e ad una razione di foraggio pel cavallo.

Invece ci avevano altri 57 camerieri, 54 servi, 69 ragazzi 8 cocchieri, 20 altre persone addette alle stalle, un cuoco, due guatteri, un preparatore delle tavole (*parator tabularum*), un cantiniere, un mulattiere, che avevano vitto ed alloggio nella casa Ducale, oltre N. 18 persone che disimpegnavano i diversi uffici di maggiordomo, e di sopraintendenza alle camere e stalle ducali, N. 22 falconieri, 3 attendenti agli sparvieri e finalmente 4 canettieri, pelle quali persone tutte vi ha il numero delle bocche ma non l'importo dei salarii.

Il servizio personale alla Duchessa madre veniva disimpegnato da quattro dame, e da sedici nobili damigelle colla spesa mensile di fiorini 102. 16.

Ben più costoso è indicato il servizio della casa e persona del conte Galeazzo Maria, il quale viveva già in separato scomparto nel palazzo ducale con cucina propria. Questo servizio veniva disimpegnato da 45 persone colla spesa mensile di fiorini 281, oltre il vitto in casa per tutti, e l'alloggio per la maggior parte, e il mantenimento di 55 cavalli, cioè 35 per le cariche di servizio, 10 per l'uso particolare del principe, e 10 pe' suoi famigli.

Fra codeste persone figurano diversi nomi delle prime famiglie patrizie di Milano, e fra essi quello del magnifico Giovani Gacomo Trivulzio (Joannes Jacobus de Trivultio), che ebbe tanta parte negli infausti successivi avvenimenti; due credenzieri, un barbiere (*barbitonsor*), due apparecchiatori delle tavole, un fornaio col suo aiutante, due cuochi, un sottocuoco, un cappellano, ed otto ragazzi, o paggi.

La Duchessa delle Calabrie, oltre alla dama di compagnia, Petra della Mirandola, la quale aveva il diritto a cinque razioni di vitto per due donne di servizio e due domestici, si trova assistita da quattro donzelle, e sette altri famigliari colla spesa di fiorini 78 (parlasi sempre di spesa mensile).

Infine pel servizio particolare, custodia ed educazione dei principi e delle principesse Filippo Maria, Sforza, Lodovico, Ascanio, Elisabetta ed Ottaviano vi avevano 7 donne, e 19 uomini, fra i quali due maestri, un credenziere, e un sotto-credenziere, colla spesa di fiorini 147.

Oltre poi alla spesa per questo personale, che disimpegnava i servizi tutti della famiglia Ducale in Milano, si aveva anche l'al-

tra delle persone addette alle residenze della Corte nei castelli della città e contadi, il cui importo ascende a fiorini 912.

Interessantissimi sono i particolari che offre il foglio 142 del nostro conto per le spese di vitto della famiglia del Duca per un giorno, ed è il seguente che trascriviamo dal testo originale.

Expensa platelli Ill.mi Dñi Dñi pro uno die.

Par 8 Caponum a soldi 12 propari . .	L.	4. 16
Par 6 Pipionum a soldi 6	"	1. 16
Par 4 Perdicum a soldi 10	"	2 —
N. 64 Carn. vituli a ducati 22	"	5. 17. 4
N. 8 Lardi a soldi 3. 3	"	1 6
Collationes	"	2 —
Panis pro bucis 9 [1]	"	— 12
N. 30 Cerae a soldi 7	"	10. 10
N. 5 Confection a soldi 8	"	2 —
Pro uno die in summa	L.	30. 17. 4
Pro uno mense	L.	926 —

Colla scorta di questo computo della spesa giornaliera della cucina ducale e degli altri elementi tutti che vi hanno relazione si compone in seguito lo stato della spesa complessiva annua per questo titolo, che qui esponiamo tradotto fedelmente dal latino, così intestato:

Expensa pro uno mense.

Fieno per ogni mese fasci 200 a soldi 10 al fascio	L.	100. — —
Paglia ogni mese fasci 50 a soldi 4 al fascio	"	10. — —
Some 50 avena ogni mese a soldi 21 .	"	52. 10 —
Legna centinaia 76 ogni mese a soldi 42 per centinaia	"	159. 12 —
Bocche 31 di pane a stara 2 per bocca per ogni mese a soldi 8 per staio	"	24. 16 —
	L.	346. 18 —

[1] È meravigliosa la verità di questo computo di spesa, e per convincersene basterà por mente che il numero di bocche corrisponde perfettamente alle persone della famiglia, meno il conte Galeazzo Maria, che come sopra si ebbe ad indicare aveva cucina propria, cioè: Duca, duchessa Bianca Maria. principessa Ippolita, e sei figli minori, mentre la Drusiana non faceva parte della famiglia.

Somma retro L.	346.	18	—
Bocche 7 a carne a Libb. ½ per bocca, in un giorno Libb. 3 ½, per un mese Libb. 105 a soldi 1. 10 per libbra . . . . . „	9.	5	—
Levrieri gentili (Leporarii Zintiles) N. 7 a staia ½ pane bianco in complesso al giorno, quindi in un mese staia 15 a soldi 8 per staio . . . . „	6.	—	—
Cani Alani N. 7, stati offerti dall'Ill.mo signor Delfino, stara 20 pane bianco al mese, a soldi 8 per staio . . . . . „	8.	—	—
Cani 37 grossi e levrieri comuni a stara 2 ¼ pane rogiolo (rizoli)[1] al mese per ciascuno, quindi in tutto per un mese stara 83 ¼ a soldi 4. 6 per staio . . „	18.	15.	10
Spesa di cucina dimostrata superiormente . „	926.	—	—
Complessiva spesa per un mese . . . L.	1314.	18.	10
Per tutto un anno (pro toto anno) . . L.	15779.	6	—
Spese straordinarie per tutto l'anno in ragione di L. 500 al mese (Pro extraordinariis totius anni ad computum). . . „	6000.	—	—
Somma L.	21779.	6	—

Pari ad italiane L. 62,898. 65; somma ben tenue, anche tenuto conto del minor costo delle derrate, in confronto del dispendio delle diverse Corti d'Europa ai nostri tempi.

Tengasi pur conto delle erogazioni pei salarj delle persone di servizio sopraindicati e per quelli dei nobili adetti alla corte; di quelle per la conservazione del mobilio, provvista di oggetti di vestiario e addobbi degli appartamenti; della manutenzione degli oggetti di selleria; della spesa annua per acquisto di cavalli e muli in sostituzione degli inservibili, e dei quali ultimi elementi tutti mancano le cifre nel rendiconto; suppongasi che in complesso tutte codeste spese raggiungessero un importo eguale a quelle di cucina: anche il doppio, e si avrà sempre un criterio della ragionevolezza ed onestà grandissima delle spese della corte ducale.[2]

[1] In dialetto milanese *Rogioeu*, cioè, una specie di farina o tritello che esce dal buratto dopo il primo prodotto ossia il fiore per il pan bianco.

[2] A cui premesse di stabilire un confronto fra queste spese e quelle dei governatori spagnoli, gioverà la conoscenza di queste cifre:

"Il governatore di Milano ha di soldo ordinario assentato in bilancio „ L. 181,500; Straordinario L. 90,750; In tutto imperiali L. 272,250. „

Le quali avuto riguardo all'epoca (1600) in cui il Ducato in oro si spen-

Provammo un giusto orgoglio nell' ammanire ai nostri lettori questi prospetti dell' amministrazione per l'anno 1463 del duca Francesco Sforza, il cui stato, all'epoca della sua morte accaduta nel giorno 8 marzo 1466, si era tanto ingrandito da avere per confine al Nord le alpi retiche, al sud il Mediterraneo con tutto il Genovesato e l'isola di Corsica, a ponente Vercelli ed Asti, e levante toccava quasi Guastalla da un lato, e Pontida dall'altro. Nè in seguito ebbe mai tanta estensione lo Stato di Milano.

E così mirabile e preclara fu la virtù di questo principe che gli riescì creare un nuovo diritto pubblico pel Ducato di Milano e di affermare solennemente la di lui indipendenza dall'Impero, non riconoscendo altra origine per la propria sovranità che quella accordatagli dal popolo col pubblico atto di dedizione e confermata dallo stesso con formale plebiscito.

Come del paro ebbe il merito di fondere le diverse classi di cittadini in un sol partito nazionale, sì che e nobili e patrizj e plebei riputavano onorevol cosa militare assieme sotto le gloriose sue insegne.

Ma egli pure era mortale e padre di famiglia: perciò l' inconveniente gravissimo delle monarchie ereditarie, inconveniente da noi avvertito, e che tanto saggiamente aveva posto in evidenza il nostro buon cittadino Giorgio Piatto, in occasione del voto per la ricostruzione del Castello ebbe a verificarsi anche in questa epoca sebbene in minor grado stante l'avvedutezza ch'ebbe il Duca di non dividere in brani il Ducato, quantunque avesse diversi figli.

---

deva L. 7, corrispondono ad italiane L. 459102. 50. Oltre stara 24 sale, ed oltre la gestione delle spese segrete, per le quali figurano in bilancio altre L. 900,000, poco meno di due milioni di lire italiane, *Registro politico militare* f.° 1.

E come ciò non bastasse ancora a satollare l'ingordigia di questi cerberi rileviamo da un documento che si conserva nell'archivio di S. Carpoforo la seguente noterella: "Suole in ogni anno nella congregazione dello Stato fare la „proposizione, se si debba usare un atto di attenzione di scudi 2000 a chi „presiede al governo di questo Stato che si risolve con voti segreti."

CAPITOLO IV.

Dal duca Galeazzo Maria Sforza alla fine del governo di Lodovico il Moro.

Al duca Francesco, successe il primogenito Galeazzo Maria.

Questo tristissimo principe al tempo della morte del padre aveva raggiunto l'età d'anni ventitre, ma non aveva ereditato alcuna delle virtù del padre: divenne cognato del Re di Francia per avere sposata Bona di Savoja sorella della moglie dello stesso Re. Fu ingrato alla madre, che con tanta cura lo aveva allevato e scortato nei primi momenti del suo governo, e vuolsi anzi la facesse avvelenare nel Castello di Melegnano, chè le di lei virtù gli erano di continuo rimprovero.

Feroce, scostumato, dissipatore e tiranno venne così in odio ai cittadini che da tre di essi fu pugnalato nel giorno 26 dicembre 1476, dopo dieci anni di sovranità.

Altre istituzioni non dobbiamo a questo principe che meritino di essere accennate, se non la riforma monetaria attivata nell'anno 1474, nella quale occasione fece coniare la prima lira di Milano denominata *grossone* ed anche *testone* d'argento, che in peso e valore intrinseco del metallo corrisponde a circa due ed un quarto dell'attuale nostra lira italiana.

Al medesimo successe il figlio Giovanni Galeazzo minore di età, e della cui reggenza ebbe ad investirsi la madre Bona di Savoja. Rinveniamo nei codici da noi posseduti cinque documenti che si riferiscono a questo intervallo coll'intestazione: " Bona et Joannes Mariæ Sfortia Vicecomites Duce Mediolani et Papiæ, Anglerique Comes ac Janue et Cremone. "

Questi documenti non portano innovazione alcuna nelle istituzioni del Ducato; nondimeno, per la loro importanza, li comprendiamo nella nostra pubblicazione ai N. 27, 28 e 29.[1]

Ne possediamo diversi che portano il solo nome del duca Giovanni Galeazzo. Per non impinguare però troppo la nostra serie, non pubblicheremo che quei pochi che hanno relazione col nostro argomento o che giovano a rischiarare la storia, cioè:

1.° Decreto che porta la data del 14 novembre 1480, ed è degno di considerazione in quanto indica la buona disposizione del Principe, perchè la giustizia fosse ben amministrata in tutte le parti del suo dominio,[2] e determina due giorni per settimana per le udienze.

2.° Decreto del 19 giugno 1481,[3] che contiene la nomina dei dodici cittadini che dovevano comporre il Vicariato di Provvigione, colle facoltà ed obblighi ad essi imposti.

3.° Manifesto, in data 6 gennaio 1483,[4] che rende noto il trattato di pace concluso in Roma col Pontefice, col Re di Napoli, coi Fiorentini e col Duca di Ferrara.

4.° Decreto 30 aprile 1483,[5] col quale vengono revocate tutte le concessioni e privilegi accordati dai precedenti Duchi a coloro che prestavano somme contro corrispettivi, e che si chiamavano usurai.

5.° Altro Decreto dell'11 settembre 1484,[6] risguardante la nomina, fatta dalla Lega costituita col sopraindicato trattato di pace, del conte Roberto di San Severino a capitano generale della confederazione.

6.° Destituzione del San Severino, quale ribelle *contro la persona et governo dell'illustrissimo sig. Lodovico amatissimo barba* (zio), colla confisca dei di lui beni, in data 23 luglio e senza indicazione di anno.[7]

7.° Manifesto 12 settembre 1486, che prescrive feste ed alle-

[1] Documenti ai N. 27. 28. 29.
[2] Documento N. 30.
[3] Documento N. 31.
[4] Documento N. 32.
[5] Documento N. 33.
[6] Documento N. 34.
[7] Documento N. 35.

grezze per la pace stipulata di nuovo tra Sua Santità e la Lega italica.[1]

8.° Decreto 14 febbraio 1489, portante la remissione d'ogni condanna e pena per il felice arrivo in Milano della sposa del Duca, Madonna Isabella d'Arragona.[2]

E, come molto interessanti e preziosi, pubblichiamo anche i seguenti due documenti:

a) Manifesto 29 gennaio 1493, che accorda una completa amnistia per la nascita di una figlia al Duca e di un figlio allo zio Lodovico,[3] ultimo manifesto che porta l'intestazione del solo duca Giovanni Galeazzo Maria.

b) Decreto 25 settembre 1494,[4] pubblicato in nome di esso Duca e dello zio Lodovico, col quale, nell'intento di rinvenire i mezzi onde sopperire alla dote di Madonna Bianca, maritata col Re de' Romani, si ordina la vendita dei dazj sul pane, sul vino, sulla carne e sui generi di macinazione.

Benchè, come abbiamo potuto vedere dai documenti sopra accennati, il principe Lodovico detto il Moro avesse infatti assunto il regime del Ducato fin dall'anno 1481 (nella qual epoca la vedova Duchessa di Savoia era stata costretta abbandonare ogni ingerenza nel Governo, non lasciando al nipote che la sola rappresentanza nominale) nondimeno la sua usurpazione non ebbe legale effetto che dopo la morte dello stesso di lui nipote, accaduta il 22 ottobre 1494.

Il Muratori e il nostro Verri hanno già stigmatizzato con tinte abbastanza energiche e con vero talento gli intrighi volgari, ed i bassi raggiri usati da quest'uomo, che ebbe influenza così funesta sugli interessi d'Italia e che, con una dissennata e colpevole politica, ebbe pel primo ad aprire le porte allo straniero e se non avesse avuto in suo vantaggio la circostanza attenuante di aver favorito generosamente le scienze e le arti, sarebbe stato giudicato il peggiore de' sovrani che abbiano dominato Milano.

E tutto ciò per sfrenata libidine di dominio, mentre, come

[1] Documento N. 36.
[2] Documento N. 37.
[3] Documento N. 38.
[4] Documenti N. 39.

semplice cittadino, come amico, come padre di famiglia e marito, avesse qualità veramente invidiabili e degne di commendazione, e la di lui Corte si distinguesse perciò fra le altre d'Italia, per squisita cortesia e magnificenza.

Nel governo di questo principe non troviamo alcuno di quei tratti di savia e paziente avvedutezza che tanto aveano distinto la politica del grande suo padre e del primo duca Conte di Virtù; ma tutto operavasi a casaccio, secondo gli intrighi e passioni del momento; mancando d'ogni ardire quando richiedevasi risolutezza e coraggio, e deliberando precipitosamente e all'impazzata quando occorreva lentezza e prudenza, e senza mai tener conto delle conseguenze future che potevano derivare dall'appigliarsi più all'uno che all'altro partito.

E valga il vero; fu infatti una risoluzione insana quella di sollecitare e somministrare aiuti al re Carlo VIII per la conquista del Regno di Napoli, mentre ne era calorosamente sconsigliato dal pontefice Alessandro VI e dagli altri Principi e Repubbliche italiane: e per spuntare le armi del re Alfonso, non aveva che ad usare maggiore moderazione col nipote e riguardi colla di lui moglie Isabella.

Parimenti, fu un volgare errore l'avere, appena liberatosi, ed a stento, dai Francesi, chiamato in Italia l'imperatore Massimiliano per prestare aiuto ai Pisani. Intervento che costò ingenti somme allo Stato di Milano, senza apportare ad esso alcun vantaggio.

Tre erano i partiti che egli avrebbe potuto adottare per impossessarsi definitivamente del Ducato. Il primo, quello di proclamare il diritto indipendente del Ducato e concesso solennemente dal popolo, ed invocare i capitoli conchiusi dalla città di Milano col padre, Francesco I e mantenuti dal fratello Galeazzo Maria e nipote Giovanni Galeazzo, il grave pericolo di abbandonare il governo nelle mani ancora tenerissime del di costui figlio primogenito, e quindi la suprema necessità pel pubblico interesse di assumere egli stesso la corona ducale.

Il secondo, che fors'anco sarebbe stato il migliore, di radunare tostamente il popolo in comizj, per ottenere da esso il conferimento della balìa, risparmiando la ridicola proposta fatta a pochi cittadini manifestamente suoi partitanti per la proclamazione del bambino Francesco, nel deciso scopo di essere poi egli

stesso investito da questi cittadini della carica che tanto ambiva; farsa tanto più odiosa ed inopportuna, in quanto erano già conosciute le pratiche da esso attivate dapprima coll'imperatore Federico, indi coll'imperatore Massimiliano, e l'investitura mendicata ed ottenuta da quest'ultimo fin dal giorno 5 settembre 1494 in suo nome.

Il terzo, il peggiore ma che almeno avrebbe avuto il merito della franchezza, quello di smentire l'origine popolare del Ducato e pubblicare solennemente la stessa investitura, ed appoggiare ad essa le proprie ragioni, buone o cattive che elle fossero.[1]

Non ebbe il coraggio di decidersi nè per quest' ultimo, nè per gli altri partiti, sì che basando il suo dominio al solo fatto dell'usurpazione, finì collo scontentare tutti.

Ecco il primo Decreto pubblicato pochi giorni dopo la morte del nipote, cioè nel giorno 29 ottobre:

" Remissio condemnationum pro faelici introytu Domini Lodo„ vici Mariæ Sfortiæ Vicecomitis Ducis Mediolani.

„ Benchè la intenzione dell'Illus.° et Ecc.° Signore Nostro Sig. Lo„ dovico Maria Sforza Visconte Duca, che Dio lo salvi et mantenga, „ sia sempre stato e sij più che mai de non mancare de cosa al„ cuna per conservare in buona quiete et tranquillità li subditi di „ questo suo Stato, et che li buoni siano preservati sicuri da la „ malignità de li cattivi; niente di meno per fare sua Eccellenza „ che ognuno senta qualche letizia di questa nova assumptione sua „ al Ducato di Milano, e declarar però non piacergli li malefitij, „ per non lasciar opinione ad alcuno chel prefato Signore sia per „ conportare il mal fare, se notifica sua Excellenza havere comisso „ a li Magnifici M. Baptista Visconte, et M. Gio.° Francesco da „ Marliano suoi consiglieri che insiema con li deputati suoi alle „ cose criminali, se ordina se la forma de publicare una gratia „ et remissione de molte sorte, et qualità de delicti. Per li quali „ consiglieri, et deputati examinato bene il tutto se devenuto per „ loro compartecipazione, et bona volontà de sua Excellenza alla „ forma della gratia infrascritta.

[1] Fra queste ragioni vantava quella, di dover egli essere anteposto al duca Galeazzo Maria già suo fratello defunto, e a di lui figliuoli, perchè Galeazzo Maria era nato da Francesco Sforza prima che fosse proclamato Duca, mentre egli era nato dopo questa proclamazione.

„ Chel prefato Illustrissimo et Excellentissimo Signor Nostro „ Duca per tenore della presente Crida ad ognuno notifica e manifesta volere che tutti et singoli malfactori subditi soij cosi „ mediati como immediati, cioè così de li immediati subiecti agli „ Officiali de sua Excellenza como de suoi Feudatarij imputati seu „ inquisiti vel condemnati aut altramente in alcun modo culpati „ da qui indreto di alcuno maleficio, o mancamento etiam chel „ non fosse seguita imputazione alcuna, ex eo chel delicto fosse „ incognito sì per causa de monete, sale, biade, portazione d'ar- „ me, receptione de banniti, ovvero altra sorta de maleficio sia „ qual si voglia, pur chel non sij crimen lesæ Maiestatis ne de „ sacrilegio ne de morte de huomini actualmente seguita, debbiano „ essere et siano per tenore della presente Crida, liberati et in „ tutto absolti da omne pena corporale et reale spettante così „ alla Camera dell'Excellenza sua, come suoij Feudatarij salvi „ ed excepti quelli fossero componuti; et ogni denuntia, inqui- „ sitione, banno et condennactione et processi pendenti per causa „ de tutti, et singuli predicti malefitij siano cassati, et anullati, „ come per la presente Crida si cassano et annullano, et se co- „ manda at qualunque Officiale, Notari et altri ad chi specta, le „ debbano cassare et penibus anullare senza pagamento alcuno „ etiam se fossero de animo deliberato occidendi, con questo però „ che segua la pace cum li offesi tantium, cioè cum insultati o „ battuti, ovvero se dia nante al giudice ordinario idonea sigurtà „ a li dicti offesi de non offendendo in avere nec in persona ar- „ bitrio d'epso giudice considerata la qualità et faculta dell'offen- „ dente et dell'offeso. Il qual giudice ordinario possa torre dicta „ segurtà etiam in renitentia e contumatia del dicto offeso senza „ pagamento; salvo delle tre specie de delicti, quale siano excep- „ tuate da la presente Crida.

„ Et insuper che circa li banni delle morte de huomini actual- „ mente seguíta intervenendoli la pace con li offesi, se possa poi „ venire alla concessione de la gratia; Et ex nunc se declara che „ cum primum sij seguíta decta pace se intenda essere concessa „ la gratia senza altra impetrazione de la Excellenza sua. — Si- „ gnatæ B. Calcus — cum sigillo Ducali — Cridatæ super Platea „ Arenghi et in Brolleto novo Comunis Mediolani per Sachum de „ Parma Tubetam Ducalem die suprascripto 29 octobris sono tu- „ barum premisso. „

Parrà cosa incredibile, e pure è vera, che perfino nel giorno precedente a quello nel quale doveva avvenire la incoronazione, questo Principe era ancora titubante sul modo di compierla senza compromettersi.

Perciò, nel mentre nel giorno 24 maggio 1495, era già tutto in pronto perchè la cerimonia seguisse nel successivo giorno 25, e ne aveva già data partecipazione al Vicario di provvigione coll'indicazione, che intendeva assumere il possesso del Ducato in nome dell'Imperatore e Re dei Romani, dai cui Oratori avrebbe ricevute le insegne, alla mattina dello stesso giorno, quasi pentito della deliberazione presa, e per questo motivo, e per una gran pioggia sopravvenuta, la sospendeva per rimetterla al successivo giorno 26, facendo pubblicare l'altro avviso dal quale non lasciava trasparire al pubblico la fonte da cui intendeva derivare la sua autorità.

Ecco i due Decreti, che vale la pena di leggerli perchè se male non ci apponiamo chiariscono molto la storia e danno una giusta misura della doppiezza e pusillanimità di questo Principe.

I Decreto:

Adeptio possessionis Ducatus
Ill.[i] *Lodovici Mariæ Sfortiæ Angli domini.*

„ Dux Mediolani dilecti nostri. Reverendus dominus Episcopus
„ Brisinensis, et magnus Dominus magnus Canc.[s], Oratores Se-
„ renissimi Domini Romanorum Regis, quos eius Majestatis id-
„ circo ad nos legavit, ut incliti huius Ducatus nostri insignia ac
„ possessionem suo nomine nobis tradant; crastina die solemniter
„ ac publice officio suo satis facturi sunt, ac nobis Ducalia orna-
„ menta tradituri. Quæ res sicuti maximum honerem, et lætitiam
„ nobis allatura est; ita et convenire arbitramur primum Deo op-
„ timo maximo, cui hæc in primis accepta referimus, gratias publice
„ agere, et voluptatem, quam ex hac re merito percepimus, cunctis
„ aliquo argumento declarare. Volumus a vobis opera dari, ut per
„ triduum supplicationes in hac urbe nostra celebrentur, et simul
„ undique campanarum sonitus edantur. Qua quidem in re hunc
„ ordinem servari iubemus, ut antistibus omnium templorum, quæ
„ sonitus campanarum in rebus lætis edere solent, præcipiatur, ut

„ crastina die non prius pulsare incipiant, quam ecclesiæ majoris „ sonitum audierent, sed eo audito, statim omnes subsequantur. Ad „ vos autem Domine Vicarie Archiepiscopalis pertinebit ei, cui cu- „ ram pulsandæ campanæ templi majoris iniungetis, mandare, ut „ expectet, cum a Scalchis nostris monebitur; tunc enim incipere „ eum volumus. Placet etiam, et ita vobis committimus, ut nocturni „ ignes per totidem dies edantur, quorum trium dierum initium cra- „ stina lux futura est. Præcipimus insuper, ut crastina mane hora „ decima, supplicatio seu processio ab arce usque ad Templum ma- „ jus explicetur, quemadmodum alias quoque factum est. Mediolani „ 24 maij 1495. B. Calcus. At.° Ven. et Egr. Doct. Domino Vicario „ Archiepiscopali et Vicario Provisionis Mediolani nostri Dilectis.

Predicta solemnitas ob imbrem maximum, non fuit facta die 25 Mai sed die 26, 1495.

In libro litterarum Ducis 1489 usque 1496, folio 232.

II Decreto

“Ludovicus Maria Sfortia Anglus dux Mediolani, et Papiae, „ Angleriæque Comes ac Cremonæ et Genuæ Dominus. Dilecte no- „ ster: Quod, et res et vetus maiorum institutum postulat, ut dies „ crastinus, quo absumptionem nostram ad hunc inclitum Medio- „ lani ducatum celebraturi sumus, festus agatur, ac inter feriatos „ referatur, ut illius memoria, sicuti par est, solemni veneratione „ consecrata, et testata sit. Quare, ut qui litigant, et causas agunt „ præmoniti, justicium cras fore sciant, volumus significari, et de- „ nuntiari pubblice iubeatis, per diem ipsum jus non redditum „ iri, eumque in aliarum indictinarum, et repentinarum feriarum „ numerum futurum. Sic enim esse, et haberi volumus, procla- „ mationes tamen de bonis vendendis faciendas excipimus, quos „ per præcones etiam die crastina fieri non prohibemus. Medio- „ lani 25 Maij 1495 — Signat — Philippus Comitis — cum si- „ gillo Ducali consueto.

„ Cridata ad scalas Pallatij Mediolani per Andream Pisonum „ præconem comunis Mediolani die 25 maij 1495, sono tubæ præ- „ misso. „

La falsa politica di questo sconsigliato principe appare eviden- tissima da questi due Decreti: col primo non pubblicato ma diretto solo al Vicario di provvigione voleva si conoscesse dai patrizj

derivare la sua autorità dall'Imperatore. Ma non aveva il coraggio di fare una simile partecipazione al popolo, al quale l'usurpazione sarebbe parsa anche più intollerabile perchè mutava di pianta la costituzione democratica del Ducato per ritornarla al Diritto divino, ben sapendo che sarebbe stato causa della sua perdita.

Bene è vero che poco dopo, cioè verso la metà del mese di giugno, tentava di ingraziarsi almeno il popolo, colla riduzione dei dazj del sale e del vino, col permettere ai coltivatori delle terre di poter uccidere i cervi ed i porci selvatici che in abbondanza devastavano i fondi coltivi, e con una larga amnistia per le condanne in causa di contrabbando di biade e sale, e contravvenzioni alle leggi sulla caccia e sul corso delle monete; ma ben poco frutto produsse anche questo provvedimento così formulato:

" Pro inquintamento datiorum salis, vini, et bladorum, extintio „ et remissio certarum condemnationum.

„ Dux Mediolani; Dilecti nostri, vi mandamo inclusa in questa „ la crida facessimo pubblicare heri in questa nostra città, circa „ la remissione di soldi trenta per staro di sale, e le altre parte „ in epsa descripte, como vidareti, cometendovi la faciate registrare all'offizio di Panigaroli, et provediate che sia servata. Data „ Mediolani die 15 Iunij 1495 = Albertus = cum sigillo ducali = „ A tergo Egregys et nobilibus viris Praefectis reddituum nostro„ rum Utriusque Camerae, et etiam salis nostris dilectis.

„ *1495 die 14 Iunij*

„ Non avendo lo Illmo Signor nro Ludovico Maria Sforza duca di „ Milano cosa più a cuore, che portare benefitio a tutti li sudditi „ soj, et farli quella dimostrazione, che possano comprehendere „ non solamente haverli cari, como buoni sudditi, ma amarli como „ proprij fioli, come merita l' affectione, e devotione singulare, „ quale sempre li hanno dimostrato, et in spetie adesso, perchè „ maiore non li haveria possuto comprehendere la sua sig., per „ farli effectuale demonstratione, che da Lei sia ricognosciuta, et „ havuta grata; Ha deliberato et così per la presente pubblica crida „ notifica a qualunche persona, che l'additione deli trenta soldi, „ quale fu facta gli hanni passati, per li bisogni del stato per uno „ stara di sale, quali se levaria sia in tutta extincta, et annullata,

„ cominciando a Calende di Iunio presente per el sale levato, et „ da qui innanti per quello se leverà, per modo epsi subditi sia „ da questa additione, in tutto liberi et exgravati.

„ Et perchè ogniuno sapia, che lo prefato Illmo Sig. Nro vuole „ gratificare quanto el può li praefati suoi subditi, quali demo- „ strano ogni ora più fideltà, la Soa Excell.ª leva cominciando el „ di de hoggi lo inquinto, et additione de la guerra quale è sopra „ li datij per la biada, e per lo vino, che intrano in questa inclita „ città di Milano, et le altre Città del dominio suo, lasciando però „ fermo, che la biava possi intrare in Milano senza pagamento di „ Dazio, come per altre è ordinato.

„ Appresso ancora per liberare epsi subditi dal danno grande, „ quale lo prelibato Illmo. Sig. Nro ha inteso che patiscano per „ li porci selvatici, et cervi, sua signoria è contenta, e fa pubblica „ crida, che sia licito a qualuncha persona amazare dicti porci et „ cervi senza alcuna pena, non obstante alcuna prohibitione in „ contrario.

„ Ultra questo parendo al prefato Illmo Sig.re Nostro non pos- „ sere fare tanto benefitio, e commodo a li prefati subditi, quanto „ la loro fede, et devotione, quale demonstrano, non meriti etiam „ più; la S.ª Eccell.ª per la presente pubblica Crida, anulla et „ cassa ogni condemnatione facta da qui indietro per causa de „ froxe de biave, da caze, de monete, et de froxatione de sale, in „ modo, che per queste cause niuno mai possi essere molestato, „ et che per l'avenire non si cerchi nè in borsa nè in casa ad al- „ cune monete, et che nissun offitiale ne persona possi più accu- „ sare per caze, ed ultra queste cose li prefati subditi devono ren- „ dersi certissimi, che in l'avvenire ogni altro piacere o commodità „ quale si poterà fare, se gli farà voluntera, per lo prefato Illmo „ Sig.re Nostro quale Dio salvi et mantenghi = Albertus.

„ Pubblicata in Broletto novo comunis Mediolani et super pla- „ teis Arenghi et Castri portae Jovis Mediolani per Ambrosium de „ Septimo tubetam ducalem, die dom.° 14 sesti mensis Iunij sono „ tubarum prœmisso. „

Per ultimo, traendo occasione dalla circostanza di doversi celebrare l'anniversario della sua incoronazione, forse consigliato dagli amici, lasciava finalmente comprendere al pubblico, quantunque indirettamente, la vera fonte della sua autorità.

" Dux Mediolani Dilecti nostri = Quemadmodum supremo fuit
„ dignitas, quæ per solemnes Sacri Imperij Oratores collatis huius
„ Incliti Madiolanensis Ducatus insignibus in divi Theodori cele-
„ britate pubblice nobis anno proximo tributo est. Ita conveniens
„ arbitramur cadem die quae vigesima sexta prœsentis est, quotan-
„ nis omnipotenti deo gratias agere simul, et letitiae pubblicœ si-
„ gna pubblica estendere. Volumus igitur diem ipsum de cœtera.
„ celebrem, et festum et tam respectum causarum, quam in reli-
„ quies, ac per pubblica proclamata fieri, nec minus eo die obla-
„ tionem cum paraticis, et solemnitatibus opportunis in templo
„ maximo huius ipsius vobis nostro festivis campanarum sonitibus
„ praecedentibus singolis annis faciatis sicuti consuevistis in die
„ Santi Fortunati, et has in numero aliorum ordinum nostrorum
„ perpetuae legis vim habituras poni iubeatis = Mlani 25 Maij
„ 1496 = B. Calcus = cum sigillo Ducali. „

Nel giorno dopo, cioè nel 26, spedì al Vicariato di provvigione il seguente altro Decreto:

" Dux Mediolani = Dilecte Noster = Edictum est. E vi ut scitij
„ nomine nostro ut præsens dies festus ageretur et ad memorie e-
„ ternitatemque illus, quo Divina favente Clementia ad Ducatus bo-
„ nius Mediolanensis fastigium avecti sumas inter feriatos, quando
„ urbi Inserium indictum est numeraretur. Quod quiden nulla alia
„ ratione a stabis factum est nisi ut de eo publica fieri letizia possit
„ Verum cum it multorum incomonodo pariter et preinditu, cessu-
„ ram fore nobis affirmatum. Lit se proclamationes que pro bonis
„ vene endis cingulis fere diebus promore fuerit proibeantur Nos;
„ qui ex hoc nullius incommodum ant jecturam, sed gaudium que-
„ rimus contenti sumis ad vobis testamur intentionij Nostra mini-
„ me esse quod predicte proclamationes prohibitæ nuscantur, sed ut
„ libere fieri ponim expresse concedimus. Mediolani 26 Maij 1496.
„ B. Calcus, Cum sigillo Ducali = A tergo Egregi Preclari Vi-
„ cario Provixionum Mediolani nostro dilecto. „

Ma anche codesti Decreti non migliorarono la situazione; che la triste impressione dell'usurpazione senza la franca proclamazione dei motivi, aveva già prodotto i suoi funesti frutti d'odio e di disprezzo, ed il ripiego non fece che rendere più baldanzosi i nemici ed accrescerne il numero.

La Nobiltà particolarmente, la quale, pe' suoi principj Guelfi,

non aveva tollerata la dinastia Sforza, che per le somme virtù del suo capo-stipite Duca Francesco, ne fu così altamente indignata, che col mezzo del Gian Giacomo Trivulzio, rifuggito in Francia, cominciò da questo momento a brogliare per la di lui perdita.

Malcontento era pure il popolo per l'improvviso abbandono dei principj liberali, sui quali era stata fondata la dinastia Sforza, e quindi pel ritorno all'odiata dipendenza dell'Imperatore.

In questa sfavorevole condizione di cose, era impossibile che il Duca Lodovico potesse sostenersi, mancando anche di capacità militare e di coraggio personale per guidare il suo esercito disertato da quasi tutti i nobili che lo capitanavano, e supplire così almeno colla virtù delle armi alla imprevidenza e dappocaggine dei consigli.

Fra i molti Decreti di questo Duca, crediamo meritevoli di speciale attenzione, i seguenti:

1. Obbligo della notificazione di tutti i diritti di estrazione delle acque dal naviglio della Martésana, in data 15 aprile 1497.[1]

2. Istituzione del Monte di Pietà, colla designazione dei mezzi cui farvi fronte; 17 giugno stesso anno.[2]

3. Creazione della città di Angera, colla commemorazione delle sue pertinenze.[3] 7 Ottobre 1497.

4. Revoca di tutti i Decreti precedenti che vincolavano la libertà della Chiesa; 8 febbraio 1498.[4]

5. Tassa pel trasferimento dei feudi, in ragione di una metà del reddito pei figli, e di una intera annualità per gli altri eredi; 17 aprile 1499.[5]

---

[1] Documento N. 40.

[2] Ommettiamo questo documento, perchè già pubblicato dal cav. Felice Calvi nel suo recente libro *Vicende del Monte di Pietà*. Milano, Agnelli, 1871.

[3] Documento N. 41.

[4] Documento N. 42.

[5] Documento N. 43.

CAPITOLO IV.

DAL GOVERNO DEI PATRIZJ, INSTAURATO DAL RE LODOVICO XII E SUO SUCCESSORE FRANCESCO I, SINO ALL'EPOCA MALAUGURATA DELL'INTERVENTO SPAGNOLO, E FINE DEL LIBRO I.

Abbiamo più sopra avuto occasione di notare il grave errore commesso dal primo duca Giovanni Galeazzo Visconti, di comprendere nell'istromento di dote della figlia Valentina, maritata col principe Francesco Luigi conte di Turenna, il diritto di successione di essa e dei di lei figli nel Ducato di Milano, in mancanza di successori maschi legittimi e naturali del padre costituente.

Orà, per la morte di Carlo VIII, asceso al trono di Francia il principe Lodovico di Valois, discendente appunto dalla nominata Valentina, sollecitato continuamente dai fuorusciti milanesi (a capo dei quali era Gian Giacomo Triulzio che trovavasi al di lui servizio) e sapute dagli stessi le condizioni di debolezza in cui trovavasi li Ducato, venne nella fatale risoluzione di rivendicare codesta ombra di diritto; quantunque doppiamente viziata, e perchè nell'originaria Investitura di costituzione erano state escluse le femmine, e perchè non esercitato al verificarsi della morte dell'ultimo Duca, e quindi da mezzo secolo prescritto.

Ma la spada supplisce a tutto, e crea il diritto della forza incontrastabile per coloro che non vogliono riconoscere nel popolo la facoltà imprescrittibile della scelta del proprio governo e del capo di esso. Ed è perciò che le monarchie assolute ebbero quasi tutte questa origine della forza brutale, non esclusa quella tanto magnificata da Carlo Magno, il cui fondatore non fu egli pure, a

dire il vero, che un feroce spogliatore del dominio del re Desiderio, che divise le prede fra i suoi seguaci, riservando per sè e suoi successori il diritto di riprenderle in determinati casi.[1]

Collegatosi pertanto il Monarca francese colla Repubblica Veneziana e col Pontefice Alessandro VI, fece passare tostamente le Alpi ad un grosso esercito capitanato dallo stesso milanese Gian Giacomo Triulzio, il quale, coll'appoggio della città d'Asti, che già trovavasi nelle mani dei Francesi, in conseguenza della precedente spedizione, e col molto talento militare e cognizione che aveva dei luoghi, in pochi giorni e senza difficoltà gravi, giunse nelle vicinanze di Milano.

Pel quale avvenimento il duca Lodovico, vistosi quasi da tutti abbandonato, e dalla sua indole stessa sfiduciato, dopo aver confidato il Castello al traditore Bernardino da Corte, nel giorno 2 di settembre 1499 abbandonava Milano, dirigendosi per la via di Como co' due suoi figli Massimiliano e Francesco alla volta del Tirolo.

Per non dilungarci di troppo, non terremo parola del breve di lui ritorno in Milano, perciocchè niun documento si trova registrato nei nostri libri, riferibili a questa sgraziata epoca; solo accenneremo che, conseguentemente alla sua prigionia avvenuta in Novara nel giorno 10 aprile 1500, cessò egli da ogni ingerenza nel Governo, nel quale venne a stabilirsi definitivamente il re Lodovico XII, e che per le cose politiche non vi furono avvenimenti importanti fino alla Lega di Cambray, dalla quale ha principio il sunto storico che formerà argomento del Libro II.

È facil cosa immaginare come, per questo cambiamento di Governo, tutta opera della nobiltà, costei se ne ringalluzzisse. Ma, se dobbiamo imputare ad essa il grave ed imperdonabile delitto di aver sollecitato e prestato ajuto allo straniero per invadere la Lombardia, non possiamo negarle d'altra parte il merito, pure

---

[1] Il Manzoni, nel suo sapiente discorso premesso all' *Adelchi*, vorrebbe difendere questo Monarca e salvare la causa del Pontefice, istigatore del nefando eccidio della famiglia del debellato Re longobardo, ma i nostri principj non ci consentono di portare sopra di Carlo Magno un giudizio diverso da quello da noi esposto, e tanto più che la conquista dei Franchi fu più l'effetto del tradimento che del valore.

grandissimo, di aver ottenute dal nuovo Principe tali e così importanti garanzie di buon governo, che le eguali non si sarebbero certamente potute conseguire da un Principe italiano.

È perfino importuna l'insistenza colla quale i nostri patrizii, approfittando della occasione, procurarono di migliorare le istituzioni politiche e civili del Ducato, anco con limitazione di molte delle prerogative del Principato, persuasi eglino pure non poterci mai essere felicità di governo, laddove il sovrano solo può tirannicamente comandare e dettar leggi.

Cominciarono ad imporgli la separazione dell' amministrazione politica e camerale da quella della giustizia, quindi l'istituzione del Senato, che venne dal Re sanzionata nel Decreto 11 novembre 1499, appena due mesi dopo l'occupazione del Ducato.

Esso doveva comporsi di quattordici membri oltre il Presidente, scelti fra le diverse classi dei cittadini nelle proporzioni seguenti: due prelati, quattro militari ed otto legali. Il Presidente doveva essere forestiero, e coprire contemporaneamente la suprema carica di gran cancelliere e custode del suggello del Ducato.

Il Senato era assistito da un avvocato e da un procuratore fiscale.

Le cariche di Senatore dichiarate perpetue, e niuno degli investiti poteva esserne rimosso che in conseguenza di un regolare giudizio dello stesso Senato, al quale spettava altresì il diritto di confermare od infirmare le leggi ed i decreti, tanto di polizia e giustizia, quanto di grazie, privilegi e di donazioni che fossero concessi dal Sovrano, in guisa che niuno di essi poteva esser promulgato ed avere effetto, se non ammessi e registrati dal Senato.

Al Senato era inoltre affidata la nomina dei professori della Università di Pavia.

E volendosi anche ritenere le condizioni liberali che informano questa magistratura, corrispondenti in parte a quelle già concesse ai Parlamenti in corso in quest'epoca in Francia ed altrove, dovrà sempre sommamente maravigliare la coltura della scienza amministrativa e di governo che mostrarono i nostri maggiori in questo tempo, e nella successiva dominazione del re Francesco I.

Non ci occuperemo dei decreti ordinarj per non rendere troppo prolisso il lavoro; ma non possiamo astenerci dal porre sott'occhio ai lettori i tre seguenti documenti:

Il primo, riferibile all'Amministrazione del re Lodovico XII, esteso in trentadue Capitoli e così intestato: " Petitiones factæ „ nomine Civitatis Mediolani serenissimo Regi Francorum ac Duci „ Mediolani = anno 1502 = una cum responsionibus superi ud „ datis.[1] „

Il secondo, tiene in fronte questa invocazione: " Divi Francisci „ Gallorum Regis Insubriœque Ducis invicti Perpetuum amoris, Cle- „ mentiæ a liberalitatis exemplum = Oratoribus Jo. Stephano Ca- „ stillione Senatore, Gregorio Panigarolo = Ambrogio Florentia „ I. C. Ludovico Vicomercato, Thomæ Landriano Patriciis Medio- „ lanensibus. Anno Vicariatus Provisionum Bernardo Cribelli Ju- „ reconsulti.[2] „

Il terzo non porta che l'indicazione " Secundum privilegium.[3] „ È costituito da diciotto distinti capitoli, a ciascuno dei quali è contrapposta la decisione del Principe.

In fine poi di ciascun documento si trova il Decreto di interinazione[4] da parte del Senato colla firma del Re, che conferma le risoluzioni tutte contenute nei documenti le quali così entrarono nel diritto comune del Ducato.

O ci inganniamo a partito, o questi documenti contengono un vero tesoro di scienza amministrativa e di buon governo, dal quale anche gli statisti moderni potrebbero trarre grande partito. Tanto più che, oltre al fornire le più evidenti prove del grado squisito della civiltà lombarda nei primi anni del secolo XVI, porgono ben anche peregrine notizie sugli avvenimenti dell'epoca e sulle cause che li produssero.

Come poi questi stessi nostri antenati così dotti, così saviamente gelosi d'ogni loro diritto, si siano in pochi anni tanto abbrutiti da tollerare la dispotica, burbanzosa ed ignorante dominazione spagnola, riescirebbe incomprensibile: se pur troppo le cause tremende non fossero dettate dalla storia.

[1] Documento N. 44.
[2] Documento N. 54.
[3] Documento N. 47.
[4] Espressione ufficiale, usata comunemente dai nostri maggiori, per indicare la deliberazione formale del Senato per ammettere l'esecuzione nel Ducato di un Decreto qualunque del Principe o d'altre autorità costituite, senza della quale non potevano aver forza di legge nello Stato.

Con questa pubblicazione crediamo sdebitarci dall'indicare tutti i particolari delle diverse disposizioni ivi comprese e che provvedevano ai molti bisogni dell'amministrazione colla definizione precisa di tutte le facoltà ed obblighi delle magistrature, pur comprese quelle del luogotenente del Re e suoi sostituti, ai quali era rigorosamente proibito di immischiarsi nelle cose della giustizia, dei benefici ecclesiastici, delle finanze e degli uffici della Città,[1] e al modo di alloggiare i soldati, senza incomodo dei cittadini. Sopratutto si insisteva sulla necessità di non vendere gli impieghi e le cariche, ma sibbene di conferire gli uni e le altre a persone degne e capaci, col divieto della sostituzione e di rimediare a due gravissimi inconvenienti nell'amministrazione della giustizia punitiva.

Il primo, l'abuso invalso negli uffici del Capitano di Giustizia, di procedere senza l'osservanza degli statuti, dei decreti e del diritto comune. Inconveniente gravissimo che tutto abbandonava all'arbitrio degli ufficiali processanti.

L'altro, di non avere i giudici e notai alcun emolumento determinato, e per cui la loro opera doveva essere retribuita colle sole tasse o sportule dei processi, i quali non avevano perciò mai fine, e si procedeva anche senza indizj appunto per aumentare il loro numero, o si portavano alle calende greche, nello scopo di ritrarre maggiori lucri con replicate ed ingiuste comparizioni. E questo giusto concetto del gravissimo danno che doveva derivare dal sistema di non assegnare ai giudici alcun salario, lasciando loro il diritto di compensarsi della prestazione della loro opera colle sportule, era così incarnato nelle idee dei nostri patrizj che anche nelle nuove istituzioni fatte accettare a Carlo V come ultimo loro testamento, vi inclusero uno speciale articolo, il quale proibisce, nel modo il più formale e solenne, a tutti indistintamente gli ufficiali pubblici, pretori, giudici, assessori, ecc., di poter percepire alcune tasse o sportule di qualunque specie, sotto pena dell'immediata privazione dell'officio e della multa di mille ducati d'oro.[2]

Vedremo più avanti con quanta buona fede abbia il governo

---

[1] "Lucumtenens in causis justitiæ, finantiorum, et beneficiorum, et ufficiurum se non intromettant, seu etc. rebuf status et armorum tantum."

spagnuolo mantenuto i principj di questo saviissimo provvedimento.[1]

Degno della maggiore attenzione ci parve parimenti il capitolo IX, che si riferisce ai diritti municipali in quanto i nostri maggiori, con uno studiato giro di parole, si erano azzardati a chiedere nientemeno che il ripristino dell'antico consiglio dei decurioni, coll'elezione in secondo grado da farsi dal popolo, ridotto però al numero di soli centocinquanta, i quali dovevano senz'altra formalità e dipendenza procedere alla nomina del Vicario e dei dodici di provvigione.

Ma il re Francesco I, avvedutosi dell'importanza e gravità della domanda, comunque formulata con molto artificio, ristrinse la concessione, e deliberò accordare bensì la riunione dei Comizj in base delle antiche consuetudini per la nomina nel modo proposto dei centocinquanta cittadini che dovevano costituire il consiglio, ma col solo mandato di formare una terna, tanto del Vicario quanto dei dodici componenti l'ufficio di provvigione, sulla quale cadere la scelta da farsi dal Principe, che si riservava il diritto di respingerla fino a che non trovasse, fra i proposti, individui di suo aggradimento; che gli eletti costituenti il consiglio, non potessero riunirsi senza il permesso del Re o suo Luogotenente: infine che non potessero parimenti riunirsi in congregazione i dodici del Vicariato di Provvigione, senza la presenza di un incaricato del Re.

Ognun vede che, ristretto a questi termini, il privilegio non aveva più l'importanza costitutiva della domanda; tuttavia si era già raggiunto un bel progresso, perciocchè i Comizj ed il Consiglio dei Decurioni tornavano per tal modo a far parte dei diritti della Città.

Ormai ci resta ben poca strada a percorrere, per raggiungere la meta che ci siamo prefissi; tanto più che l'abbondanza e la qualità delle concessioni del re Lodovico XII, ed i privilegi del suo successore Francesco I, ci dispensano dal tener parola di tutte le altre disposizioni d'ordine secondario.

Per quelle transitorie, che per avventura meritassero di essere

[1] *Nuove costituzioni sancite col Decreto 27 agosto 1541.* Libro II, capitolo " De sportulis „ fog. 72.

conosciute, ne renderemo conto nel sunto storico che ci proponiamo di dare nel Libro II e nella indicazione dello stato morale ed economico del Ducato, che formerà argomento del Libro III; e qui ci limiteremo perciò ad accennare soltanto le variazioni cui andarono soggette le due principali istituzioni sovraccennate, cioè il Senato ed il Consiglio dei Decurioni, da quest'epoca fino a quella nella quale ebbe principio la stabile dominazione spagnola.

Il duca Francesco II Sforza, con Decreto 18 maggio 1522, confermò il Senato, aggiungendo ad esso la facoltà di poter procedere anche in via di equità, ed aumentando sino a ventisette il numero de' suoi membri, cioè: cinque prelati, nove cavalieri e tredici dottori, ed escludendo giustamente l'elemento militare.

Questo importante Corpo, così fortemente costituito da non lasciar dubbiezza alcuna sulla sua indipendenza, è naturale che abbia dovuto continuamente lottare coi diversi sovrani e governi, che di mano in mano si sono succeduti nel Ducato, ora più, ora meno prepotenti, e che molte volte sia anco stato succombente e trascinato in errori ed ingiustizie massimamente nell'applicazione della legislazione penale allora quando ebbe ad introdurvisi l'elemento straniero. E quantunque le cariche di senatore sieno state dal Governo spagnolo ridotte a sole quindici, quattordici ordinarie ed una straordinaria oltre al presidente, tuttavia per la parte civile il Senato rese buon conto di sè, in guisa che la raccolta delle sue leggi e i sapienti giudicati, contribuirono grandemente a costituire la giurisprudenza del Ducato, rimasta in attività fino alla primavera dell'anno 1786, sotto la forma di Statuti della Città di Milano, e nella specialità quelle e queglino, risguardanti la condotta e l'uso delle acque servirono di base principale pei diversi articoli del nuovo Codice italiano, perchè tutta sapienza lombarda.

Parlando del Consiglio Decurionale, fu in quella vece il duca Massimiliano Sforza Visconti che con istromento 14 luglio 1515 nei rogiti del notaio Paolo Balsamo, fino a qui, per quanto crediamo, non ancora pubblicato da alcuno,[1] sentito il proprio Consiglio ed il Corpo dei Conservatori, ebbe a concedere alla citta di Milano, con altri diritti (dei quali parleremo più avanti) ed al Collegio dei giureconsulti la facoltà libera della nomina annuale del Vi-

[1] Documento N. 46.

cario e dei dodici di provvigione, nonchè dei giudici delle strade e delle vettovaglie, i quali ultimi dovevano rinnovarsi ogni sei mesi. Questa facoltà per l'addietro, come abbiamo superiormente veduto, era esercitata dal Principe.

Numero dieci di codeste nomine dovevano essere fatte col mezzo di centocinquanta cittadini eletti dal popolo, in numero di venticinque per ciascuna delle sei porte.[1] Il modo col quale dovevano procedere i Comizj per la scelta dei probi-viri, non risulta dal medesimo istromento; sembra però che il metodo delle elezioni fosse precisamente quello indicato nella domanda precedentemente avanzata al re Francesco I, cioè il seguente:

In ogni parrochia si radunavano invitati dagli anziani, i capi o maggiorenti di ciascuna famiglia, i quali procedevano per schede o voci alla nomina di due Sindaci. Tutti i Sindaci poi si univano per eleggere quattro delegati per ciascuna delle sei porte, costituendo così il numero di ventiquattro elettori, i quali dovevano scegliere definitivamente i venticinque nobili o patrizj per ciascuna porta o rione, che dovevano formare il Consiglio della Città, cui era assegnata la trattazione dei più importanti affari e la nomina delle dieci cariche dell'Ufficio del Vicariato di provvigione, mentre la nomina delle altre due, a completamento del medesimo ufficio, era di spettanza del Collegio dei Giureconsulti, che li designava perciò liberamente nel proprio seno.[2]

Occorre per altro notare che per nobile o patrizio, in quell'epoca, non erano considerate soltanto le persone che avessero ottenuto uno speciale titolo di nobiltà, ma anche le altre, le cui famiglie fossero domiciliate in Milano da oltre anni sessanta, ed avessero coperto un impiego o disimpegnato un ufficio di qualche importanza, e indistintamente i componenti i due collegi dei Giureconsulti e dei Fisici; e infatti, l'elenco dei sessanta di prima nomina si vede composto da questi tre elementi.

È facil cosa lo scorgere l'importanza di questa concessione, tanto più in riguardo ai tempi e la gravissima differenza da quella

[1] "Ut elexio eorum fiat per centum quinquaginta viros ex quibus ad sit viginti cinque pro singula porta, qui faciunt summam virorum quinquaginta."

[2] "Ut ex ipsis duodecim Duo eligantur per Collegium Jurisperitorum Mediolani."

accordata dal re Francesco I, ove si ponga mente che per tal modo erasi costituita l'amministrazione del Comune di Milano, affatto autonoma ed indipendente da ogni ingerenza del Governo, il quale non si era nemmeno riservato il diritto di veto sulle deliberazioni consigliari, come al sistema ora in corso, ma solo quello della nomina annuale di un luogotenente, per assistere alle sedute del Vicario e dodici di provvigione, con un voto eguale a quello di ogni altra carica municipale e col corrispettivo a carico della Città, di scudi del sole 60 all'anno (in riguardo all'epoca, pari ad imperiali L. 336 e ad italiane L. 708,06),[1] e con proibizione della conferma.

Non è a dirsi perciò con quanta premura ed entusiasmo i cittadini si riunissero nelle parrochie per esercitare l'ottenuto nuovo diritto, e già si era effettuata la nomina dei ventiquattro sindaci, i quali dovevano procedere in secondo grado alla designazione dei centocinquanta probi-viri, e pare anzi che i medesimi si fossero anco affrettati di disimpegnare il mandato; se non che, riescite queste nomine, per soverchia influenza dei nobili, piuttosto favorevoli al partito francese, il cui esercito aveva già invasa parte del Ducato e rumoreggiava quasi alle porte di Milano, capitanato dal maresciallo Odetto di Lautrec, conte di Foys, settembre 1515, vennero dal Governo ducale sospese le definitive operazioni colla grida del 3 ottobre, indi, coll'altra del giorno dopo, annullate le nomine degli stessi ventiquattro cittadini, con ordine di ripetere la votazione.

Reputiamo prezioso codesto decreto, che fu uno degli ultimi della dominazione del duca Massimiliano Sforza, e perciò lo poniamo qui nella sua integrità, perchè serve di giustificazione delle cose sovraesposte:

« Al nome de Dio e de la Vergine Maria et del glorioso nostro

---

[1] " Item quod per prelibatum Ill.^m ducem eligatur unus qui sibi videbitur, qui sit civis Mediolani, qui continue assistere possit nomine Dominationis suae, cum ipsis Vicario et Duodecim Provisionum tamquam Locumtenens Dominationis suæ, quotidie tempore Congregationum, que fieri non possint nisi ipso vocato, vel monito. Et quod civitas debeat eidem providere de salario scutorum a sole sexaginta omni anno. Et quot habeat tantummodo vocem unam apud ipsos duodecim provisionum, et ipse personaliter exerceat, et sit annualis tantum, et non possit confirmari. "

„ Patrono et protectore Sancto Ambrosio, Certificato lo Ill.[mo] et „ Excell.[mo] Sig.[e] Maximiliano Sforza Duca di Milano, che quegli „ ventiquattro Cittadini quali furono confirmati li giorni passati „ per litere de Sua Excell.[a] a fare quelle provigioni che se con- „ tenero nella loro commissione a pubblico beneficio et a salute „ del Stato de Sua Excell. non erano electi secundo il debito et „ consueto modo de le parochie et anche parte di loro abutendo „ de la facultate a loro data hanno fatto molti mali offitij, tanto „ contro la patria, et il popolo fidele, quanto contra el Stato de „ Sua Excell.[a]; Però gli è parso necessario abdicare da loro ogni „ potestate come per un altra grida al dì de hoggi facta ha ab- „ dicato.

„ Hora adunca, acciò la Cittade sua fidelissima non manchi de „ Governo, et se possano tractare le cose pubbliche consultamente „ à exaltazione de sua Excell.[a] et beneficio pubblico, Sua Excell.[a] „ per la presente concede, che le Parrocchie se possano congre- „ gare et elegere suoi sindaci secumdo il consueto et dargli auto- „ rictate de elegere quatro per porta, qual faranno el numero de „ ventiquatro li quali abbiamo quella auctorictate, et potestate „ per il benefitio de la Patria, et del populo, et del Stato de Sua „ Excell.[a], quali havevano questo che erano reputato electo, ben- „ chè non fusseno. Revocando per la presente ogni concessione et „ auctoritate de qua indreto data at essi ventiquattro quando al- „ cuna ne avesseno. Data Mediolani die tertie septembris 1515 — „ Subscripti Maximilianus — cum sigillo Ducali in çera alba.

„ Publicatæ super Platea Arenghi et in broleto comunis Medio- „ lani per Alexandrum Oldanum tubetam die Martis 4 mensis „ septembris 1515 — sono tubarum præmisso. „

Costretto, pochi giorni dopo, il duca Massimiliano ad esulare da' suoi stati, nel cui governo ebbe perciò a sostituirsi la dominazione francese, come dal proclama 21 dello stesso mese, restò sospesa ogni pratica in proposito. Dal complesso delle cose, quantunque un po' confuse, ci è parso però che in qualche modo il Consiglio dei centocinquanta, concesso dal duca Massimiliano, sia stato formato, ma non abbia mai avuto consistenza legale, o per lo meno non sia mai stato riunito.

Gli eventi della guerra ed il bisogno di tranquillizare gli animi, lasciarono sospesa ogni pratica sopra codeste nomine fino al 1518.

In quell'anno vi fu provveduto col Decreto che qui trascriviamo integralmente per la sua grandissima importanza, completandolo anche della nota dei prescelti, la quale, oltre al somministrare il nome di quei nostri padri che ebbero in quel tempo l'ambito onore di rappresentare la Città, serve mirabilmente a render ragione della necessità per la quale il Governo del re Cristianissimo Francesco I si trovò costretto, per forza delle cose, a limitare a soli sessanta il numero dei componenti il Consiglio o Camera, che fu perciò dal popolo milanese denominata Cameretta, epiteto che vi rimase per tutto il tempo di sua esistenza, cioè fino all'attuazione della riforma operata dal Governo di Maria Teresa: necessità creata dal bisogno di escludere dal novero degli eletti a comporre il Corpo dei centocinquanta decurioni, l'elemento popolare, contrario alla dominazione straniera.

" Avendo la Maestà Cristianissima, per sua innata humanità, „ concesso a questa Inclita Città di Milano gli offizij del Vicariato „ et dodici di provigione, insieme con li giudici delle strade, e vit- „ tuvaglie, et altri Offizij dependenti, quali si havesseno ad elle- „ zere secondo la forma delli Privilegii per Sua Maestà indutti a „ questa Città: Et essendo za più mesi passati eletti li centocin- „ quanta quali havevano a fare tale ellectione, et nominatione; „ hora avendo lo Illustrissimo et Excellentissimo Monsignore Lau- „ trech Locutenente di qua de Mari di commissione de la Maestà „ Regia, come ha riferto, ridutto il numero de li centocinquanta „ a sessanta, li quali sono qua di sotto annotati, quali habbiano „ a fare tale ellectione; però c'è parso a cadauno degli infrascritti „ dar notizia delle predette cose, acciò che quando saranno ri- „ chiesti, se dignano prontamente tutti comparire, et congregarsi; „ et in questo mezo far qualche bona premeditatione, acciò si „ faccia poi quella buoua ellectione degl'Offiziali predicti, quale „ meritamente si debbe fare. Jovis 1.° Julis 1518. „

P. O.

Ill. cav. Triulzio, Senatore
Ill. conte Lodovico Borromeo
Ill. conte Gio. Antonio Somaglia
Mag. D. Nicolò Morosini Mag.° ordinario
D. Pietro Birago
D. Maffio Landriano
D. Filippo Pirovano
D. Gio. Pietro Gambaloita
D. Leonardo Conti.

P. R.

Mag. Giov. Giacomo Trivulzio, con facoltà di farsi surrogare
Ill. D. Bernabò Visconti
M. Gio. Francesco Marliani, Senatore
M. conte Galeazzo Bolognini
M. D. Galeazzo Biraghi
M. D. Galeazzo Caimo, ex-Magistrato delle rendite straordinarie
D. Pietro Moneta
D. Gio. Paolo Pagani
D. Gio. Azzo Landriani, Dott.
D. Leonardo da Osio.

P. T.

Rev. Arcivescovo Astense
Mag. D. Agostino Panigarola, Senatore
D. Gio. Angelo Selvatico
D. Protonotario della Torre
D. Antonio della Croce, ex-Mag. straordinario
D. Ottaviano da Lodi
D. Bernardo Conti, ex-Segretario Regio
D. Gio. Francesco Borri, Offic. dei Sali
D. Francesco Barca, Dottore
D. Gio. Ambrogio Gallarati.

P. V.

Ill. cav. Visconti
Mag. conte Federigo Borromeo
Mag. D. Cesare Birago
Mag. D. Filippo da Lodi
Mag. D. Pravostino Piola
D. Giovanni di Nava, Dottore
D. Gio, Antonio Della Croce
D. Carlo Dugnani
D. Lancellotto Reina
D. Maffio Muzzano.

P. C.

Ill. Gerolamo conte Triulzio
Ill. conte Lodovico Belgiojoso
Mag. Antonio Fiorenza, Senatore
Mag. D. F. Visconti
Mag. D. Gio. Gerolamo Castiglioni
Mag. D. Bartolomeo Ferrario, Presidente del Magi. straord.
Mag. D. Lodovico Vimercati
Mag. D. Bernardino Casati
Mag. D. Cristoforo Lampugnani
Mag. D. Francesco Ghiringhelli.

P. N.

Mag. D. Stefano Castiglioni, Senatore
Mag. D. Gabriele Fiorenza, Senatore
Mag. D. Gerolamo Castiglioni, Senatore
Mag. D. Lodovico Visconti Borromeo
Mag. conte Eleuterio Busca
Mag. conte Borella
Mag. D. Tomaso Landriani
Mag. D. Nicolò Casati
Mag. D. Lodovico Settala, Dottore
Mag. D. Giulio Vimercate.

Odit de Foys.

Per tal modo, con una disinvoltura veramente abbominevole questa preziosa nostra democratica istituzione ebbe a perder tutto il carattere di libera elezione del popolo di Milano, i cui comizi non furono più riuniti per rientrare nelle ordinarie facoltà dei Governi che si succedettero.

Conseguentemente poi al creato nuovo ordine di cose, di mano in mano che si verificavano mancanze o per morte o per altre cause, il Governo provvedeva direttamente alla sostituzione.

Rientrato successivamente il duca Francesco II Sforza nel possesso dello Stato, era naturale che seguisse la corrente dei fatti, e prendendo ad esempio il modo spiccio e scaltro col quale il Governatore Odetto Foys si era liberato dai fautori ducali e indipendenti, provvedesse egli pure ad escludere dal Consiglio le persone sospettate aderenti al cessato Governo francese, col mandare in esecuzione una nuova completa nota dei sessanta da esso predisposta.

Poniamo qui per esteso anche questo Decreto in data 3 gennaio 1531, il quale offre pure gli schiarimenti sul modo e nelle forme che si tenevano nel procedere alla nomina dei diversi rappresentanti del comune.

" *Dux Mediolani,*
" Mag.° Dilec.^{me} Nos.°

" Havemo inteso essere mancati et absentati alcuni de li sessanta
" che già furono eletti al Governo di questa magnifica et fidelissima
" cittá, et come dopo de li detti sessanta ne sono variamente stati
" immutati, et subrogati. Et essendo nostra intenzione acciò che
" le cose passino con li debiti ordini, e quelli della città non
" patiscano per tale difetto, che in luogo de li morti, et altri
" così absenti, come altrimenti ne sieno subrogati tanti altri.
" Però avuta la nota di quelli furono eletti, e che mancano,
" avemo fatto la subrogatione e ellezione, la quale vedrete per
" l'inclusa lista, che vi mandiamo, volendo che auctoritate no-
" stra provediate che si faccia eseguire detta subrogatione et
" ellezione. E questo non ostante alcuna ordinàzione, ne altra
" cosa in contrario, con admonire essi sessanta à far l'Offizio
" suo con quella dilingenza el fede che meritamente debbono
" per benefitio della patria sua, et per servicio nostro; Et noi

„ se ne confidiamo. Et perchè li detti sessanta hanno a nomi-
„ nare li trenta, de li quali poi si hanno ad elleggere li dodici
„ de la Provigione, gli ordinarete che facciano di presente essa
„ nominatione. Et appresso provedete ancora, che siano nomi-
„ nati li sei dottori, de quali si habbia ad elleggere il Vicario
„ de la Provigione; et così gli tre per la ellezioni de li giudici
„ de le strade, et vittuaglie, come si è solito, et mandarci esse
„ nominationi, perchè sopraciò vi declareremo la volontà nostra.
„ Dandoci appresso questa notizia de tutto il successo, Dio vi
„ guardi. Viglevani III Januaris 1531,

„ *Signat:* FRANC.

„ *Subscriptus: Ritius* . — A tergo: Mag. I. C. D. Jacomo Phi-
„ lippo Sano Senatus Presidi Nostro dilect.mo Et sigillatum. „

Così a completa dimostrazione dello Stato nel quale trovavasi in diritto e in fatto questo corpo decurionale al cadere della dominazione sforzesca, pubblichiamo qui anche l'ultimo Decreto ducale che vi ha relazione, e dal quale si raccoglie che lo stesso duca Francesco sentiva tutto il peso dell'ingiusta revoca della formale concessione fatta alla città dal defunto di lui fratello Massimiliano, e per cui nel designare le nuove nomine da sostituirsi alle cariche mancanti, si esprime più nel senso di proposta che con termine assoluto di nomina.

“ *Dux Mediolani 2.°*

„ *Dilecti Nri.* — Parendone essere a beneficio de la Comunità
„ di questa nostra città subrogar altri cittadini nel numero di
„ sessanta in luogo di alcuni, che sono o morti o absentati dopo
„ la Deputazione d' essi fatta a quello uffizio. Per qnesta causa
„ vi mandiamo l'inserta cedola, sopra quale è descritto il nome
„ e cognome delle persone che a noi pare si abbiamo da su-
„ brogare, ed in luogo di cui, volendo che facciate domandare
„ essi subrogati, facendogli intendere la deputazione di essi per
„ noi fatta ut supra, et quello troveranno da fare per l'avvenire
„ per supplire al debito dell'offizio loro. Nel che eseguirete la
„ volontà nostra.

„ Mediolani X januaris MVXXXV.

„ *Signatus:* FRANCISCUS.

„ Subscriptus: Heronymus Rozzonus.
„ In angulo, vidit: Taberna. *A tergo*: Egr. et Nobilitus *Dñis*
„ Vicario, et Duodecim Provisionum Communis Mediolanis Nr̃is
„ Dilectis. Et sigillatum sigillo Ducalis in cera alba more so-
„ lito. „

In Porta Orientale.

Per M. Alberto Marliani.
M. Benedetto Vecchj figlio q. M. Scipio.

In Porta Romana.

Per M. Diamante Marinone.
M. Lodovico De Maggi.

In Porta Ticinese.

Per M. Giovanni Francesco Stampa.
M. Dionisio da Brivio,

In Porta Vercellina.

Per M. Paolo Pietrasanta.
M. Giovanni Battista Pecchio.

In Porta Cumana.

Per il signor Gaspare Maino.
il cavalier Visconti.
Per M. Francesco Pecchio.
M. Bernardo Cavenago.
Per M. Giovanni Angelo da Monza.
M. Giovanni Angelo da Dugnano.

In Porta Nuova.

M. Bernardino de Vecchj.
Il conte Pietro Belzojoso.

Farà meraviglia il vedere in seguito questa istituzione, ancorachè ridotta a larva, e anche nella forma colla quale venne ricostituita con un Decreto draconiano del primo Governo spagnuolo, e senza che potesse ricevere l'alito salutare di nuovi elementi elettivi nel provvedere alle annuali sostituzioni delle piazze vacanti, quanta forza, quanta vigoria abbia dimostrato sotto la straniera dominazione.

Mantenne ognora con una tenacità veramente degna di lode la propria indipendenza. Costretta talvolta per forza maggiore a piegare in qualche incontro per riguardo agli interessi materiali non ebbe mai a rinunciare ai proprj diritti costituzionali pei

quali fu sempre inesorabile, e sopratutto nel conservare incolume la facoltà di non ammettere nel proprio seno elementi stranieri, o che non avessero le condizioni portate dall'originario statuto.[1]

Sicchè potè ben essere atrofizzato il Senato perchè portava nella sua radice il peccato originale di non aver preveduto alle

---

[1] Nell'anno 1593 il governatore Giovanni Ferrante di Velasco aveva eletto, a far parte della Cameretta in sostituzione del dimissionario Cesare Pertusati il cittadino Alessandro Vistarini; ma essa dopo molte pratiche e verificazioni avendolo riconosciuto mancante di titoli per conseguire tale carica, con formale deliberazione 29 ottobre 1594, dichiarò di non accettarlo nel proprio seno, e ciò non ostante gli scaltrimenti, le blandizie e le minaccie dello stesso Governatore. Non fu che dopo quattro anni, cioè nel 1597, e in seguito alla giustificazione di avere un Cerveto Vistarini, di lui avolo, ottenuta dal duca Galeazzo Maria Sforza, il privilegio della cittadinanza milanese; di essere egli nato in questa città e aver quivi dimorato per più di trentadue anni; di avere in tale frattempo conseguita la carica di membro dei 12 di provigione; e infine di possedere molti stabili nel Ducato, oltre quelli della moglie; non fu, ripetasi, che dopo tutto ciò che la Cameretta ebbe finalmente ad ammetterlo sotto condizione espressa che la facilitazione per la mancanza di qualche anno nel domicilio della di lui famiglia, non passasse in esempio (*Registro dei Vicarj, dodici di provvigione e giudici*, f. 88).

Quanto poi fosse restìa ad accordare anco solo il titolo di cittadino milanese, lo si può raccogliere dal seguente documento estratto dal Protocollo della seduta 28 giugno 1632, auspice il vicario Giovanni Battista Rainoldi.

" Letto il memoriale del signor Domenico Pandolfini Residente del Sere„ nissimo Gran Duca di Toscana, il cui tenore è questo: Illustrissimi Signori, „ Domenico Pandolfini servitore delle SS. VV. Ill.me, avendo dimorato in que„ sta città di Milano già molti anni, col carico di Residente del Serenissimo „ Gran Duca di Toscana suo servitore, et con questa occasione ha pigliato „ servità con tutta la nobiltà di essa, dalla quale ha ricevuto et riceve infi„ niti favori, et dovendo continuare la sua carica di Residente, supplica per„ tanto le SS. VV. Ill.me a volerli far gratia di favorirlo, di ordinare, che sia „ ascritto al numero de cittadini milanesi, concedendoli tutti quei privilegj „ et onori, et preminenze, che sogliono godere quelli che da loro sono con„ numerati tra i detti cittadini, sicuro che l'obbligheranno in perpetuo di ser„ vire et al pubblico et al privato con tutti i suoi spiriti, il che spera.

„ DOMENICO PANDOLFINI, *supplicante*.

„ Fu proposto se si deve creare cittadino milanese il signor Residente Do„ menico Pandolfini, procurandone egli dal Senato eccellentissimo l'opportuna „ confermazione o no.

„ Tolti i pareri con suffragi segreti, i più voti furono per la parte nega„ tiva „ (*Registro delle deliberazioni della Cameretta dal 1632 al 1637*, lib. XIII, fog. 28).

conseguenze dell'introduzione dell'elemento straniero; poterono perdere ogni influenza i membri nostrani del consiglio segreto, le cui cariche erano concesse dal Sovrano senz'alcun obbligo di prestazione di consiglio e di opera, apparentemente a titolo onorifico, ma infatto per smugnere da essi somme di denaro non indifferenti,[1] e coloro che operavano e avevano la mano in pasta di tutto erano i governatori, i gran cancellieri, i segretarj ed ufficiali di Stato e cifra, sempre di nazione spagnuola; ma non potè mai essere demoralizzata ne scossa nella propria autorità ed indipendenza questa rappresentanza cittadina, unico vestigio dell'antica libertà e indipendenza.

Anzi siccome dessa era svisceratissima del decoro del Senato, e sommamente cruciavasi nel vedere lo stato di servilità ed abbiezione in cui erasi ridotto, e ne attribuiva la causa all'intrusione dell'elemento straniero, venne nella determinazione di presentare al Sovrano, a nome della città, una gagliarda protesta, la quale però non ebbe favorevole accoglienza,[2] e per non essersi riconosciuto nella Cameretta il diritto di intromettersi nelle cose del Senato e per non essere stata inclusa nel Decreto di costituzione del Senato l'esclusione reclamata.

Delineata per tal modo e rapidamente la storia delle istituzioni politico-civili del ducato di Milano, non ci resta che di ritrarre le conclusioni sullo stato vero in cui esse si trovavano all'epoca nella quale ebbe a perdere la sua indipendenza.

E in vero se si guardi all'infelicità dei tempi queste sarebbero favorevolissime, se due residui delle barbarie del medio evo, non fossero rimasti a deturparne la completa civiltà, vale a dire la amministrazione della giustizia punitiva, ed il feudalismo.

---

[1] A provare che esponiamo il vero, valga la seguente annotazione che ricaviamo dal documento della nostra raccolta intestato: *Registro politico e militare*, f. 7: " Tutti i suddetti (membri del Consiglio segreto) non tengono soldo, nè emolumento di sorta, e sono tassati in mezza annata per l'onorifico in L. 3488. 15, di moneta corta per cadauno, che di corrente fanno lire 4581. 7. 6 (pari ad italiane L. 9667).

[2] Nella seduta, 13 aprile 1638, presieduta dal vicario di provvigione, Baldassare di Castel Besozzo, vennero comunicate alla Camera le lettere dell'eminentissimo cardinale Borgia, ambasciatore spagnuolo a Roma, e del fiscale generale Laguna in risposta al ricorso presentato dalla città (*Registro delle deliberazioni della Cameretta dal 1637 al 1639*, f. 93, vol. XIV).

Per la prima, non è già che i nostri maggiori difettassero di studii; in questi erano anzi profondissimi e lo abbiamo dimostrato ad esuberanza parlando delle memorie presentate ai due sovrani Lodovico XII e Francesco I, e come era stata loro opera la costituzione del Senato, diretta appunto al miglioramento di questa parte di amministrazione, anche posteriormente vi avevano rivolte tutte le loro sollecitudini e cure. Ma ci erano di mezzo le opinioni ed i pregiudizii del tempo, invincibili e così incarnati nelle popolazioni e negli stessi cittadini più illuminati, da potersene difficilmente emancipare.

Conservàvasi una strana confusione nell'apprezzamento dei delitti, ed un brutale e feroce concetto sulla necessità e qualità delle pene, delle quali niuno ancora aveva osato analizzarne, sotto l'aspetto umanitario, i tremendi effetti, e tener conto dei dolori delle vittime.

Per l'arresto bastavano lievi indizii, ed anche un solo lontano sospetto, per il quale il giudice credesse probabile il delitto. Qualche maggior formalità richiedevano lo statuto ed i decreti, per procedere allo strazio della tortura, ma nella maggior parte dei casi venivano trascurati.

Mancavasi di uno speciale regolamento di procedura, sicchè molte cose erano abbandonate all'arbitrio dei giudici.

Non pertanto ci ha una giustizia da rendere ai nostri maggiori, quella di certificare che si confusero le epoche.

Si credette e si crede ancora oggidì, che le sciagurate leggi criminali, che tanto barbaramente diluviarono e furono applicate dalla metà del secolo XVI infino alla riforma, sia opera loro. Da ciò il discredito in cui è tenuto il nostro patriziato in quella infamata epoca.

Occorre rettificare questa falsa opinione e conoscere il vero: perciocchè è un fatto accertato dai documenti ufficiali, che insino a quando il patriziato stesso potè aver parte diretta nell'amministrazione della giustizia e nella compilazione di coteste leggi (fra le quali devonsi parimenti comprendere le nuove istituzioni sancite col Decreto 27 agosto 1541, dell'imperatore Carlo V, che in conclusione non si risolvono che in un giudizioso riassunto delle precedenti disposizioni ducali) ad onta dell'infelicità dei tempi e dell'avvertita severità delle pene e pregiudizj, pure non escì mai dalla moralità e serietà del grave argomento. Severo ed orgo-

glioso fin troppo questo patriziato, fatalmente anche nemico della indipendenza e della libertà, ma ignorante e ridicolo mai!

Ripetiamo che un brutale e feroce concetto dominava la giustizia penale. Perciò erano considerati e puniti colla morte, da eseguirsi con mezzi più o meno crudeli, gli autori non solo dei principali delitti in offesa della vita e della proprietà, come i ribelli, gli avvelenatori, i ladri ed aggressori delle strade, gli omicidiarj, i falsificatori delle monete, dei pesi e dei pubblici documenti; gli autori di aborto procurato scientemente ecc.; ma egual pena infliggevasi per altre azioni contrarie alla religione ed alla pubblica morale e costumatezza, come il concubito di cristiano con donna ebrea, il ratto di vergine, lo stupro violento, la copula con monaca professa, la sodomia, ecc.

Anche il duello e l'attentato suicidio erano puniti colla morte; ma se in riguardo al primo, per l'inveterato pregiudizio, si verificava rarissimamente il caso dell'applicazione della pena; per l'altro è facile lo scorgerne la difficoltà; sicchè la severità della legge non era diretta ad altro scopo che a quello di frenare possibilmente il delitto.

Da questo intendimento muoveva pure la legge che comminava la pena di morte a chi ardisse snudare la spada o commettere altro atto minaccioso alla presenza del Principe, inclusa ben anco nella legislazione di altre nazioni.

Nel resto tutte le altre offese agli interessi, alle persone, alla morale, e al buon costume, erano considerate come trasgressioni più o meno gravi, ma sempre punibili con multe, e con pene corporali; e anco per le bestemmie a Dio, alla Vergine, ed ai Santi, si doveva percorrere una serie di casi di quasi impossibile verificazione prima di arrivare all'estremo della pena di morte.

L'istesso adulterio e la bigamia, non erano considerati come delitti capitali.

Ma giova altamente proclamare che le nostre leggi ducali, e nemanco quelle precedenti della gloriosa repubblica, non arrivarono mai al grado di barbarie supremamente atroce e tremendamente ridicola, di considerar come delitti capitali e punibili colla pena estrema di morte, quelle altre strane azioni, immaginate dalla sfrenata cupidigia di potere dei dispotici e superstiziosi governatori spagnuoli, come le seguenti: *Affissione di corna, cerchi, o libelli famosi;*[1]

[1] Grida del Governatore Duca di Ossuna, 19 luglio 1671.

andar travestito d'altro abito che del proprio fra i zingari;[1] *baciar figlia nubile in luogo pubblico;*[2] *battesimo ricevere più d'una volta;*[3] *grani e paglie tenere in luoghi sacri ed ecclesiastici;*[4] *imbrattamenti di porte e case;*[5] *barbe e nasi rimettere,*[6] „ ed altre moltissime di simil genere che per la loro leggerezza non richiedevano un abuso così palese della pena capitale.

Ne per quanto fossero barbari e difettosi i sistemi della nostra procedura criminale non raggiunsero la inaudita ribalderia di classificare tutte le azioni delittuose anche più leggeri colla strana indicazione di *delitti capitali; non capitali ma riferibili;* e da potersi a capriccio dei giudici, a seconda delle circostanze, equiparare ai primi non tanto per la pena, quanto per avere così mezzo di giustificare l'arbitrio il più mostruoso della confiscazione dei beni e percezione delle gravose tasse e sportule dei giudici, interessati a considerare ogni azione per delitto capitale per conseguire il doppio emolumento;[7] e ai quali con una strappata di corda e con altri più atrocj supplizj non era tanto difficile raccogliere la prova del bisogno di cotesta nefanda equiparazione.

---

[1] Grida del Governatore d'Arragon, 30 maggio 1587.

[2] Ordinanza 9 agosto 1565 e tavola unita al Decreto 6 marzo 1658.

[3] Medesima tavola.

[4] Grida 27 febbrajo 1648; altra 15 luglio 1657.

[5] Grida 12 aprile 1583 e 16 luglio 1648.

[6] Grida 14 giugno 1608 (delitto non capitale ma riferibile).

[7] Pongasi mente al seguente estratto della tariffa approvata dal Senato col Decreto 6 marzo 1658.

„ 1.° Per gli esami di ciascun processato, o reo, benchè d'una stessa famiglia, „ che o spontaneamente si costituisce, o citato con precetti penali, o dopo es- „ sere stato inquisito compaja, quando però non sia stato prima preso per le „ cause che si costituisce, per ciascun delitto capitale di differente genere, o „ dell'istesso ancora, purchè sia commesso in diversi tempi, si ha da pagare

„ Al Giudice . . . . L. 6 —

„ 2.° Se sarà per causa non capitale e riferibile ha da pagare

„ Al Giudice . . . . „ 3 —

„ 3.° Per ciascuna ordinazione rilassatoria, fuori però del Pretorio, „ per ciascun delitto capitale e per cadauno

„ Al Giudice . . . . „ 2. 10

„ 4.° E non essendo capitale

„ Al Giudice . . . . „ 1. 5

Vogliamo credere che molti dei giudici non si saranno lasciati tentare da questa spinta dell'interesse, creato da così improvvide e bizantine leggi, e non saranno rimasti sordi ai richiami dell'umanità.

Si prova però un senso penoso e molesto a pensare quanti strazj, quanti dolori avrà prodotto siffatto stato di cose, e se, come speriamo, saremo da tanto di compiere la storia della dominazione spagnuola, riapriremo questa sanguinolente piaga e all'appoggio di documenti importantissimi, ne faremo nuovo tema di dolorose considerazioni.

Ad ogni modo, in conseguenza appunto di questa immorale speranza della spogliazione dei beni e certezza nel diritto della percezione delle sportule si verificavano continui conflitti di giurisdizione tra i magistrati giudiziari maggiori ed i minori, cioè, i giudici della Camera ducale e quelli dei feudatarj, i quali erano di continuo inciampo al regolare andamento della giustizia, e creavano ritardi alla risoluzione dei processi.

Per cui anche nelle cose più serie e gravi si facevano quistioni puerili. Valga l'esempio. Le strade principali che attraversavano un territorio infeudato erano di pertinenza della Camera: or bene si quistionò per molto tempo a chi dovesse aspettare la cognizione dei delitti che si comettevano sopra queste strade e i vantaggi della spogliazione dei beni e delle gravose tasse. Infine venne deciso e passò per principio di giurisprudenza: " La co-
„ gnizione del delitto in tal caso si aspetta a quel giudice dove
„ si troverà la testa dell'ucciso, sicchè, se essa sarà in istrada
„ regia tocca al magistrato maggiore, se sarà fuori toccherà al
„ minore, abbenchè il resto del cadavere fosse in istrada regia.[1]

Nè ci si parli del Senato, perchè sotto il Governo spagnuolo, come ebbimo superiormente ad osservare, anche questo santuario di giustizia, in origine così ben ideato dai nostri maggiori, e per l'introduzione degli elementi stranieri e per la scelta partigiana dei nostri, meno alcuni nomi venerandi e rispettabili imposti dalla stessa necessità di non render troppo teso e pericoloso l'attrito coll'alta nobiltà, e ai quali dobbiamo riconoscenza se giovarono ad impe-

[1] *Miscellanea de causis criminalibus*, manoscritto della nostra Raccolta del secolo XVII.

dire maggiori mali, ebbe a screditarsi sino al punto di non poter più esercitare alcuna influenza sulla pubblicazione delle leggi politiche, e di dover brutalmente far eseguire tutte le ordinanze assurde, ingiuste e feroci dei prepotenti governatori e comprenderne le pene nelle tavole criminali.

Per riguardo ai feudi si avevano leggi più chiare e determinate. Non potevano i feudatarj costringere i proprii sudditi a pagare alcuna imposta oltre quelle che precedentemente corrispondevano alla Camera ducale, nè accordar grazia per alcun delitto.

Avevano bensì la facoltà della destinazione del proprio giudice, ma la persona scelta doveva riportar l'approvazione del Senato. Questi giudici non avevano poi giurisdizione alcuna sulle persone che da dieci anni sostenevano i carichi come nobili, su quelle che avessero trasferito il loro domicilio nella città, e sui figli dell'Ospedale Maggiore; le quali persone tutte andavano soggette al Magistrato della Camera.

La decisione delle controversie per interessi tra il feudatario e i suoi sudditi spettavano al maggior Magistrato, e quelle per offese personali al Senato, al quale dovevano esser comunicate per la revisione e conferma le sentenze di morte e le condanne a pene corporali.

I feudatarj dovevano tener sicure le prigioni, impedire il contrabbando del sale e non permettere che nel loro territorio abitassero banditi, malviventi e sicarii, sotto pena della perdita del feudo.

Senza una facoltà speciale non potevano impedire ai sudditi la caccia e la pescagione.

Non abbiamo qui accennate che le norme principali che regolavano l'autorità dei feudatarj e loro officiali, poichè ci sarebbe riescito troppo lungo indicarle tutte; e le quali, se garantivano sufficientemente l'interesse dei loro sudditi, non è però a porsi in dubbio che un così minuzioso ed incerto frazionamento di autorità non poteva che riescire di danno e d'infelicità alle popolazioni.

Se si eccettuano queste due piaghe, dell'amministrazione della giustizia e del feudalismo, peggiorate anche viemaggiormente sotto il governo spagnuolo, che contrastavano col progresso di

tutte le altre istituzioni del Ducato, ma che erano comuni a tutti gli Stati d'Italia e d'Europa, nel resto, col savio Statuto e coi molti altri provvedimenti del primo duca Giovanni Galeazzo Visconti; coi capitoli convenuti tra la Città di Milano e il fondatore della dinastia Sforza, e coll'intelligente e onesta amministrazione da lui posta in corso; colla creazione del Senato; colle molte e quasi esuberanti istituzioni e privilegi largiti da due re francesi Lodovico XII e Francesco I; colle larghe franchigie ottenute successivamente da Massimiliano e Francesco Sforza; e infine coll'aversi, con coraggioso ultimo sforzo, riassunte tutte codeste leggi, franchigie, privilegi e decreti nelle nuove costituzioni predisposte dai nostri patrizj, e dopo non poche difficoltà e qualche modificazione approvate dall'imperatore Carlo V colla sovrana Patente 27 agosto 1541, le istituzioni del Ducato di Milano e nei diversi particolari e nel lor complesso avrebbero potuto servire di modello ed ammaestramento.

Imperciocchè avevasi saputo rinvenire espedienti così saggi ed opportuni da infrenare ogni abuso del potere esecutivo, in guisa che la libertà dei cittadini, la buona amministrazione del pubblico denaro e la giustizia, per quanto lo comportavano i tempi, non dovevano mai dipendere dalla volontà assoluta del Principe, sibbene dal sindacato di un corpo di cittadini eletti dal popolo, o da quello del Senato composto di membri inamovibili, quindi così liberi ed indipendenti, da poter tenere in freno lo stesso Principe, dal quale non poteva pubblicarsi decreto alcuno, se non colla sanzione dello stesso Senato; giovàndo avvertire che quasi tutte codeste istituzioni erano dovute alla capacità e sollecitudine del patriziato, e si erano conseguite senza gravi scosse e spargimento di sangue, mentre anco nei più importanti politici sconvolgimenti e nel mutamento delle influenze dei partiti non si era mai trasceso alla guerra civile ed a quegli eccessi che erano riusciti di tanto danno alle altre città italiane; argomento anche questo importantissimo per giustificare il concetto da noi espresso, che la civiltà lombarda era molto più avanzata di quella comunemente ritenuta dagli storici.

E questa capacità grandissima del patriziato milanese e questa sollecitudine per mantenere inviolati i diritti della città e le savie istituzioni del Ducato non vennero mai meno anche sotto l'in-

fausto governo spagnuolo; ma la tirannica dominazione straniera procurò sempre paralizzarne gli effetti; e alla rivoluzione la nobiltà non volle mai venirci, timorosa coll'unirsi al popolo di perdere i propri diritti: questa sola fu sempre la gravissima sua colpa.

Per questo riguardo si fece fino ad ora molta poesia e molto romanzo e poca storia. Il patriziato milanese venne dipinto come fiacco e vanaglorioso dei proprj titoli, e, quel che è ancora peggio, come vigliaccamente tiranno. Si sono generalizzati con manifesta ingiustizia i fatti particolari di alcuni prepotenti, senza por mente che dessi erano affatto eccezionali. Ciò che ci proponiamo di dimostrare coi documenti alla mano in altro nostro lavoro, nel quale ci occorrerà mettere in evidenza come il medesimo, meno poche eccezioni, anche nei tempi di maggiore decadenza e prostrazione, colla sua franca opposizione alle matte pretensioni dei burbanzosi ed ignoranti governatori spagnuoli,[1] e colle continue ener-

[1] Non possiamo privarci del piacere di narrare uno dei molteplici aneddoti che provano la verità dell'opposizione del patriziato milanese.

Nei primi anni del 1600 per regolare il modo, col quale far entrare nelle casse dello Stato i balzelli gravissimi che oltre ai tributi ordinarii erano stati imposti in corrispettivo di tutti gli alloggiamenti straordinarii di transito, di leva, di mora e di ammasso della milizia, si era conchiusa una convenzione tra la città di Milano e le altri parti del Ducato, approvata dallo stesso Governo, colla indicazione delle somme rispettivamente assegnate, che chiamavansi con parola spagnolesca *iqualanca* od *egualanza*.

Non ostante però codesto patto la città di Milano era stata costretta in diversi incontri a sborsare l'intiera somma, per la qual ragione teneva un grosso credito verso le altre parti del Ducato, e per di più si era prestata a garantire in solido al banchiere Balbi di Genova diverse somme date in prestito al Governo in momenti di maggior bisogno, sotto l'espressa condizione che, in caso di insoddisfacimento del debito alle epoche convenute per parte del Governo, la città avrebbe pagato direttamente al banchiere sovventore le proprie quote di tributo scontando il pagamento colla trattenuta delle imposte.

Il credito verso le provincie si faceva sempre maggiore, nè punto diminuiva il debito del Governo verso il Balbi, sicchè la nostra rappresentanza, dopo mature deliberazioni, stette salda a non voler continuare in un sistema così rovinoso, e nel rifiuto di pagare al cassiere dello Stato una rata del tributo.

Da qui un contrasto col governatore Don Gonzalo, continuato per diversi giorni, in conseguenza del quale le parti si inviperirono viemaggiormente, e le cose giunsero sino al punto che un bel mattino si videro le vie principali

giche proteste a Madrid degli oratori della città di Milano, se non fu capace di creare un governo libero e nazionale, perchè con-

---

della città, nelle quali eravi maggior commercio, occupate da soldati, i quali, come esecutori del pignoramento, non solo sulle merci, ma anco sulle vettovaglie, usarono coi mercanti modi così rigorosi ed indiscreti, che questi, atterriti, chiusero la maggior parte delle botteghe.

Una così indebita esecuzione durò per un giorno e mezzo continuamente con infiniti capo-soldi ed estorsioni; e tanto fu il terrore e lo spavento nei mercanti che per altri quattro giorni non osarono aprire le loro botteghe, e molti, per sottrarsi alle ruberie dei soldati, fuggirono; altri nascosero in luoghi sotterranei le merci preziose e gli oggetti che tenevano più cari.

Portatosi il vicario di provvigione Lodovico Melzi dal governatore Don Gonzalo per chiedergli licenza di congregare i sessanta, onde informarli dell'avvenimento, questi gli ingiungeva con modi severi: " Dovesse riferire alla Ca-
„ meretta che gran sentimento haveva l'Ecc.ª Sua ricevuto in questa attion, poi-
„ chè dalla renitenza e cavillosa maniera de i deputati della città, erasi causato
„ che qui ove si trovavano ambasciatori e residenti de'Principi, si fossero chiuse
„ le botteghe, e però che era necessitato scrivere a Sua Maestà che facesse
„ chiamare l'ambasciatore di questa città per dar ordini che fossero levati i
„ renitenti e si facesse elezione di altri, soggiungendo appresso parole pun-
„ gentissime contro la reputazione e l'onore, e contro la fedeltà e devozione
„ di questi vassalli. „

Si ripresero le pratiche per una conciliazione, ma non essendo riescita ed incaponendosi sempre più il governatore Don Gonzalo, cui niuna proposta rimaneva accetta, di voler vincere il proprio capriccio a qualunque costo, a fronte che, come indicano i documenti ufficiali, " le sue ragioni fossero così deboli e poco giusti-
„ ficate, che imprudenza sarebbe stato l'accettarle „, fece chiamare di nuovo in Castello il Vicario di provvigione coi quattro cavalieri deputati alla cura delle delle finanze, e senza nemmeno ammetterli alla sua presenza fece loro consegnare, a mezzo di una giunta di ministri regi, la seguente testuale comunicazione: " Sua Eccellenza dolevasi all'estremo, che non le se sborsasse questo
„ denaro dell'Equalanza, e che ella credeva che non per altro s'andasse al-
„ longando e difficultando il negozio, che per obbligarla a procedere di nuovo
„ per la via rigorosa dell'esecuzione contro la città, onde il popolo avesse poi
„ occasione di tumultuare e ribellarsi, e che in confermazione di questo suo
„ pensiero teneva, da diversi punti esterni, avvisi che la città si voleva ri-
„ bellare, e solo stava attendendo che l'Eccellenza Sua uscisse di casa per
„ ucciderla, e però se non si prendeva risoluzione di darli subito questo de-
„ naro sua Eccellenza passerebbe ad attioni tali contro la città stessa, che le
„ restaria occasione di dolersene in perpetuo. „

I nostri rappresentanti, che sapevano parlar dolce a tempo, ma che all'occasione sapevano pure dir bene e con franchezza le proprie ragioni, non si lasciarono ancora intimorire; risposero con qualche sdegno a questo modo inu-

trario a suoi principj,[1] contribuì però moltissimo a mantenere sempre vivo nel popolo l'amore alla patria e l'odio alla insipiente

sato di trattare gli interessi comuni fra il Governo e la Città, e presentavano un nuovo Memoriale, precisando il vero stato delle cose e indicando da qual parte fosse il torto e da quale la ragione. Ne ebbero il seguente responso ancora più brutale e nella forma e nel merito dei precedenti:

" Su Ex.a me a ordenado diga a V. S. que la partida quiesta Citta deve al estado
" per la Igualanca per il segondo termeno, le pague luego al Caxero conformo
" a la orden, que a dado el Magistrado, y lo mismo se hava del feccero ter-
" mino, como el Magistrado lo avisava. Guarde N.ro Sen.re a V. S. come
" deseo. De Casa, a 2 de marzo de 1628. Signato Antonio Ferrer. A tergo,
" Al D.r Lodovico Melzio Vicario di Provision d'esta Ciudad. "

Infine convenne per forza pagare, ma non è a dirsi la commozione che ebbe a provarne la città tutta da questo modo di procedere da parte del governatore Don Gonzalo, il quale, costretto pochi mesi dopo a lasciare Milano, ebbe dal popolo quel bel trattamento narrato dal nostro Manzoni in una pagina del libro: *I promessi sposi.*

" Uscendo dal palazzo detto della città in mezzo ad un grande accompa-
" gnamento di nobili, trovò uno sciame di popolani, i quali parte gli si pa-
" ravano dinanzi sulla via, parte gli andavano dietro gridando e rinfacciando-
" gli con imprecazioni la fame sofferta, per le licenze dicevano concedute da
" lui di portar fuori frumento e riso. Alla sua carrozza che veniva in seguito
" lanciavano poi peggio che parole: sassi, mattoni, torsi di cavolo, bucce di
" ogni sorta, la munizione solita, insomma, di quelle spedizioni. Respinti dalle
" guardie, si ritiravano, ma per correre, ingrossati per via di molti nuovi
" compagni, a prepararsi a Porta Ticinese di dove egli doveva poco dopo
" uscire in carrozza. Quando questa giunse con un seguito di molte altre, lan-
" ciarono sopra tutte con mani e con fionde una grandinata di pietre. La
" cosa non andò oltre. "

Non loderemo l'atto per sè stesso, ma gli intendimenti dai quali era mosso il popolo in questa occasione, erano degni di scusa, perchè diretti a vendicare la propria Magistratura, stata in diversi incontri maltrattata dal Gonzalo ed altri governatori dell'eguale stampo.

[1] Da una relazione che il marchese Cesare Visconti, oratore della città di Milano, residente in Madrid, indirizzava al nostro Vicario di Provvigione unita all'atto consigliare 4 agosto 1629, ricaviamo quanto segue:

" Sendomi destinata l'udienza di S. M. al Pardo, ove era uscita alla caccia,
" ivi spiegai le relazioni della mia ambasciata, delle calamità e bisogni no-
" stri, presentando un copioso Memoriale, col quale, conforme alle istruzioni,
" espressi distintamente le numerose gravezze camerali, i continui aggravi delle
" eguaglianze, i danni inestimabili degli alloggiamenti, i carichi gravissimi de-
" gli stipendii, le strane estorsioni di alcuni soldati, le gravissime spese di
" guastatori, l'eccessivo accrescimento dei soccorsi, l'inusitata monizione del

dominazione spagnuola. Di tal modo potè bene il popolo nella comune sciagura dimenticare i torti del patriziato; ma, ancorache avvilito e tosato da doppia cesoja, nè blandizie, nè minacce riuscirono mai a svellere da esso l'odio per lo straniero, la devozione per la propria magistratura cittadina (alla quale teneva sempre rivolto gli occhi e la mente come al palladio delle antiche muni-

„ pane addossata alle Ville, l'ospitazione nelle case particolari, benchè vi fos-
„ sero le caserme apparecchiate, e tant'altre spese militari. Mostrai essere co-
„ munemente alienati i beni, strettamente impegnate le persone, miseramente
„ distrutti gli operai, forzosamente fuggiti gli artefici, perniciosamente assor-
„ bite le cavate, estremamente avviliti gli stabili, ed intollerabilmente molti-
„ plicate le imposizioni, con danno importantissimo anche delle entrate regie.
„ Rappresentai la penuria del denaro per l'estrazione fatta da soldati fore-
„ stieri, la sterilità degli anni, la carezza delle vettovaglie, l'enormità dei
„ soldati eretici, la dispersione di molte famiglie, la spopolazione di alcune
„ ville e lo sterminio manifesto di tutto lo Stato, supplicando perciò un ri-
„ medio estremo. „

A questa abbastanza energica requisitoria è ragionevole il credere che il re Filippo IV, cui era indirizzata, se non per sentimento di giustizia, per quello stesso di una savia ed assennata politica avesse dovuto almeno in apparenza dichiararsi disposto ad adottare qualcuno dei provvedimenti che si formulavano in essa Memoria, fra quali comprendevasi pure il bisogno di mutare il governatore Gonzalo Fernandez di Cordova, la cui prepotenza e caparbietà era stata origine di gravissimi disordini.

Poniamo qui in tutta la sua nudità la risposta del Re, risultante dal medesimo documento.

“ Fui chiamato all'improvviso dal signor Conte di Monterej, il quale mi
„ lesse e mi dichiarò sopra questo proposito la mente reale con simil senti-
„ mento di parole. Sua Maestà m'ha comandato che dica a V. S. il grande
„ amore che porta alla città di Milano, e la grande obbligazione che ella tiene
„ al suo real servizio, al rispetto e all'obbedienza de' suoi governatori; il che
„ la S. M., che fa e farà nelle occasioni presenti, e tanto più dove bisogna la
„ prontezza tra così buoni e leali vassalli, osservando tutto quello che il senior
„ Don Gonzalo gli ordinerà, ed andando con più riguardo nelli negozii presen-
„ ti, di quello che a Sua Maestà pare si sia fatto. „

E con queste disposizioni d'animo dei superbi monarchi spagnuoli, con questa galera di governo, non è a meravigliarsi se il Ducato di Milano pochi anni prima così fiorente, ricco e invidiato, fosse ridotto a condizioni così compassionevoli e miserande; se, fatte manifeste al popolo tutte codeste sciagure, si accrescesse il di lui malvolere, nè è supponibile che i nostri patrizii dovessero esserne soddisfatti.

I governatori poi così spallegiati dai loro padroni è naturale si mostrassero sempre più insopportabili.

cipali franchigie e come quasi al suo vero e legittimo governo), il ricordo dell'antico benessere, e quel dignitoso sentimento dei proprii diritti, che gli giovarono a conservare intatta la razza lombarda e le tradizionali sue aspirazioni a libertà.

Col medesimo nuovo lavoro verranno pure messe in sodo due altre verità importantissime sul patriziato milanese.

La prima, che furono oltremodo magnificati i favori e i privilegi ad esso accordati dal Governo spagnuolo. Le promesse furono tante, ma i fatti non vi corrisposero mai. Perciò se si eccettuano le moltissime concessioni di titoli di nobiltà ed altri diritti e prerogative che costavano niente, anzi fruttavano all'erario regio forti somme di denaro, nel resto si limitò sempre alla conferma di feudi nelle persone che ne avevano diritto secondo le leggi esistenti. E i feudi vacanti per mancanza di eredi e riversibili allo Stato, egualmente che le cariche più distinte e con grassi stipendii, o si vendevano a prezzi esorbitanti a chi si era arricchito col commercio, o si concedevano solo ai confidenti dei re, ai favoriti delle regine, e alle creature del Santo Ufficio di origine spagnola, e non a famiglie milanesi; ciò che possiamo affermare con tanta maggior sicurezza in quanto possediamo i registri genuini di queste concessioni.

Per la qual cosa, e pel contegno superbo e impolitico dei governatori, e per la dilapidazione scandalosa fatta di tutte le rendite del Ducato, e pei disordini ed abusi introdotti in ogni ramo della pubblica amministrazione, e infine per vedere tutto il paese messo a ruba e soqquadro, la parte migliore e più indipendente del patriziato ne fu così indispettita, che finì essa pure a pentirsi del grave errore commesso colla chiamata degli Spagnuoli.

La seconda, che lo stesso patriziato, meno qualche famiglia più aderente agli Spagnoli, di cui scimiottava il fasto e l'ignorante albagia, si conservò sempre più colto ed istrutto e meno aristocratico di tutte le altre nobiltà d'Italia, di Francia e di Germania, perciocchè costituendosi esso di tre distinti elementi, nobiltà ereditaria, magistratura e membri dei due Collegi dei giureconsulti e dei fisici, e più tardi anche dei procuratori e notaj, era una necessità che pur la prima si mantenesse al livello di coltura ed istruzione delle altre classi. Motivo pel quale, se i nobili di Francia, di Spagna e di Germania guardavano con alterigia e disprezzo le persone dotte e che avevano percorso gli

studii universitarii, i nobili di Milano, in quella vece, reputavano cosa onorevolissima l'appartenere ai medesimi Collegi, e non ci aveva famiglia ragguardevole che non vi tenesse membri inscritti.

E tanto questi estimavano il titolo di *Dottore Collegiato*, guadagnato col loro studio, che nei pubblici documenti lo preferivano al nobiliare; il qual fatto onora altamente il buon senso della nobiltà milanese.

Sarebbe perciò vera ingiustizia l'attribuire ad essa tutte quelle infamie nell'amministrazione della giustizia, e di cui occorse più sopra tener parola, quei matti e sciocchi manifesti, quelle stupide disposizioni in materia annonaria, che fanno ai pugni col buon senso, messi in evidenza dal nostro Manzoni, ed altri ed altre di peggior conio; tutta roba della cricca prettamente spagnuola, alla quale fu sempre avverso il nostro patriziato.

Son cose sue, in quella vece, le migliaja di proposte e deliberazioni della Cameretta sempre giuste, sempre logiche, sempre conseguenti; le moltissime e belle relazioni che gli oratori milanesi alle Corti di Madrid, del Pontefice ed al Concilio di Trento, inviarono al Vicariato di Provvisione: suoi i molti rapporti delle diverse commissioni e i ben ordinati regolamenti di tutti i nostri Stabilimenti di beneficenza.

Lo stile di questi documenti porta talvolta l'impronta un po' gonfia dei tempi, ma tal altra sono di una semplicità meravigliosa. In tutti poi lo squisito buon senso e le giustissime idee di saggia e previdente amministrazione non lasciano mai nulla a desiderare.

E perchè le nostre parole non possano essere sospettate di parzialità, pubblichiamo una di queste relazioni scelta a caso fra le molte della nostra raccolta. Porta la data del 6 luglio 1632 e fu letta dal suo autore, conte Carlo Francesco Serbelloni, nella seduta del Consiglio decurionale del successivo giorno 14, per sdebitarsi dell'incarico avuto di portarsi a Roma allo scopo di perorare, presso il pontefice Urbano VIII, la revoca della nomina, fatta in onta ai desiderj e diritti della città, del cardinale Colonna in arcivescovo di Milano, revocata poco dopo colla sostituzione del cardinale Cesare Monti patrizio milanese, che pel tempo nel quale fu scritta è di una bellezza e semplicità di stile meravigliose, come importantissimo ne è l'argomento.[1]

[1] Documento N. 48.

Cessato poi il Governo spagnuolo, e sostituito ad esso, verso la metà del secolo XVIII, il più regolare reggimento di Casa di Lorena, in poco tempo gli ultimi due elementi del patriziato, cioè la magistratura e i dottori, si confusero nella borghesia già divenuta potente per ingegno, per educazione e per ricchezza; e la nobiltà vera, ereditaria, si divise pur essa in tre distinti gruppi.

Il primo, dei nobili più colti, capitanato dai Beccaria e dai Verri, i quali si posero arditamente a capo del progresso, persuasi così di rendere buon servigio alla loro casta, alla patria e alla causa della civiltà.

Il secondo, dei gaudenti, che, infastiditi dalle lotte sostenute, divezzi dalle armi e sconfortati della parte poco onorevole avuta sotto il governo spagnuolo, credettero bene godere senz'altro pensiero le ricchezze lasciate dai loro avi, ponendo in ciò quel lusso, quella splendidezza e quella leziosaggine che tanto ebbe ed eccitare l'ira e lo scherno dei nostri poeti.

Il terzo, dei conservatori sanfedisti, abilmente guidati dal Fagnani e dal Mellerio ed altri capi, così timorosi d'ogni progresso, d'ogni libertà e benessere di popolo, da usare ogni mezzo per impedire l'attivazione della riforma di Maria Teresa dell'anno 1755; e tante furono le opposizioni che vi fecero, da riescire ad ottenerne il peggioramento.[1]

I moti di Francia, la repubblica Cisalpina, il governo del Regno d'Italia, la congiura dei Carbonari del 1821, e quella della giovine Italia del 1830, e i successivi avvenimenti persuasero finalmente i nobili dei primi due gruppi, ammaestrati dall'esperienza, ad unirsi al popolo, ingrossando così il grande partito nazionale, sorto di nuovo, che ebbe a contribuire all'unità d'Italia.

Non così dell'ultimo gruppo che, riescito ancora nel 1815 ad instaurare la dominazione straniera, ancorchè di molto assotti-

[1] Possediamo documenti curiosi ed importanti di quest'epoca, risguardanti appunto gli sforzi fatti da questo partito per contrariare ogni progresso. Ecco come da esso venivano designati i fautori della riforma: " Uomini malintenzio„ nati e macchinatori, professanti massime antisociali e rivoluzionarie, che già „ cominciavano a serpeggiare, e quai protei si producevano e si insinuavano „ sotto mille diverse forme, a segno da riescire ad ingannare anche le persone „ illuminate ed attaccate al Governo. „

gliato, si mantenne sempre così cocciuto nelle proprie idee retrograde da avversare anche attualmente il nuovo stato di cose; e certamente tornerebbe agli antichi amori, di chiamare lo straniero in Italia, ove gliene fosse lasciato il potere.[1]

NOTE AL LIBRO I.

Alle pagine 34 e 35 di questo riassunto abbiamo avvertito che non trovavamo alcuna contraddizione tra l'acquisto della Curia di Massino fatta da Guidone Visconti e la concessione della stessa proprietà da parte dell'Imperatore Corrado II verificatasi pochi anni dopo.

I due fatti stanno precisamente come li abbiamo annunciati. Occorre soltanto rettificare le date e dire più giustamente che la cessione di Massino fu fatta dall'Abbazia di S. Gallo in Guidone Visconti nell'anno 1141, e la conferma imperiale seguì nel successivo anno 1142 nel di lui figlio Ottone, e nella quale fu aggiunto a favore di quest'ultimo e suoi eredi anche il dominio e la giurisdizione dei comuni di Albusciago e Besnate che originariamente non erano compresi nell'investitura della Corte di Massino.

---

[1] Recentemente e dopo che avevamo già scritto queste nostre pagine ci venne sott'occhio la dotta e diligentissima Memoria del nostro operoso concittadino cavaliere FELICE CALVI, *Intorno alla nobiltà milanese* (Fascicolo III, IV, V, dell'*Archivio Storico Lombardo*).

Non crediamo mutar sillaba del nostro lavoro, perciocchè nelle massime generali siamo pienamente dell'eguale sentimento; occorrendo solo notare che egli ebbe ad occuparsi, con successo brillante e completo, dei particolari della costituzione della stessa Nobiltà e Patriziato in linea di diritto, di fatto, dei costumi, pregi e debolezze individuali; e noi, partendo da un concetto più alto, abbiamo in quella vece raccolta storicamente con più povere parole la sintesi dell'influenza politica grandissima che, come istituzione complessa, ebbe veramente ad esercitare dalla sua origine fino al presente, derivandone i criteri dallo studio dei documenti ufficiali.

Ecco i due documenti[1] che chiariscono così perfettamente le cose da non potersi più elevare dubbiezza alcuna sull'origine della prima signoria della famiglia Visconti.

SCRITTURA DI CESSIONE O LIVELLO.

Anno ergo ab Incarnatione Dominica millesimo centesimo quadragesimo primo, Indictione tertia. Nos Wernerius Abbas Monasterii S. Galli, et Fridelricus Prepositus ejusdem Abbatie et Hidelbertus Decanus et Wildefricus Procurator predicti Monasterii a parte et nomine totius Capituli Monachorum dicti Monasterii S. Galli Constansiensis facimus puram et irrevocabilem donationem, transationem et refutationem tibi Widoni Vicecomiti Mediolanensi et filiis et descendentibus tuis masculis et feminis. Nominative de tota Curte Maxini cum omnibus suis pertinentiis sita in ora lacus Verbani, ubicunque sita sint, sive in Lombardie partibus inveniri possint, tam in Comitatu Stationensi, quam alibi, sive sint in Episcopatu Novariensi, sive Mediolanensi cum omnibus ad eandem Curtem pertinentibus in omni jurisdictione temporali. Item de domo Cultili, Massaritiis, Casis, Sediminibus, Theloneis, Montibus, Vallibus, Planitiebus, Campis, Pratis, Vignalibus, Pascuis, Silvis cultis et incultis, divisis, et indivisis, et etiam Stallariis, Salectis, Stationibus, Paludibus, Aquis, Aquarum de cursibus, Molendinis, Piscationibus, Camparitiis, aliisque Reditionibus *cum Servis et Ancillis, Aldionibus et Aldionis* utriusque Sexus cum omnibus quae dici aut vocari possunt ad predictam Curtem pertinentibus atque de Judicio caudentis ferri, aque Monomachie et Duelli, tibi donantes et sedentes predicta omnia sicuti concessa fuerunt predicte Ecclesie Maxini per Regem-Desiderium, quando eam purificare, et S. Marie consecrare fecit, et sicuti Predecessoribus nostris et Conventui S. Galli

[1] Dobbiamo alla squisita cortesia del Marchese Ermes Visconti, altro dei discendenti dei rami cadetti di questa insigne famiglia, la comunicazione di questi due documenti (il primo dei quali però era già stato pubblicato in una memoria del Campana); come dobbiamo allo stesso la preziosa notizia che la Corte di Massino fu in origine istituita da Desiderio, re longobardo, e conferita da Carlo Magno all'Abbate di S. Gallo e che tale concessione fu rinnovata nell'anno 900 dal re Berengario nell'Abbate Salomone, il cui originario diploma si conserva anche presentemente nell'Archivio di Stato di Lucerna.

Se tutti i patrizi, ne' cui archivi si conservano documenti preziosissimi, ne imitassero l'esempio, la storia ne avvantaggerebbe di molto.

concessa et commendata fuerunt per Imperatorem Carolum Magnum Augustum et Reges et Imperatores ejus successores, concedentes etiam tibi facultatem, assensum prebendi in electione Prelati et Clericorum canonice facta, Nobis prorsus reservantes, aut cui concesserimus jura ecclesiastica, scilicet fundationes et consecrationes Ecclesiarum; et Cemeteriorum, et promotiones Clericorum, etc. *Et paulo post.* Imponentes tibi Widoni et successoribus tuis annuam pensionem nomine Recognitionis tam prefate Ecclesie S. Marie quam Conventui nostro, scilicet dicte Ecclesie in Festo Assumptionis S. Marie omni anno marcam unam argenteam et dimidiam, et in Conventu nostro seu Abbatia S. Galli consignabis saltem per Nuncios tuos seu successorum tuorum libras decem piperis et totidem chucheris et sextaria quatuor olei et centum cyathos vitreos, etc.

INVESTITURA IMPERIALE DI CONFERMA.

In nomine Dei et individue Trinitatis Conradus Dei gratia Romanorum Rex Secundus Auctoritas Regia dignitatis nos admonet eos gratis benefitiis retinere, et letificare, quos in pace et bello conoscimus stabiliter in nostra fidelitate permanere. Eapropter omnibus Christi, nostrisque fidelibus, tam futuris, quam presentibus notum esse volumus qualiter nos fideli nostro Ottoni filio Vidonis Vicecomitis Mediolanensi, cujus Avus pro fidelitate Regni a Romanis fuit interfectus Curtem Massini cum omnibus ejus pertinentiis; ubicumque sita sint tam in Mediolanensi Archiepiscopatu, quam in Novariensi Episcopatu vel alibi, scilicet Fodro Terris cultis et incultis, Pratis, Pascuis, Sylvis, Venationibus, Piscationibus, Aquis, Aquarumque de cursibus, Molendinis, Districtibus, Albergariis, honoribus, conditionibus, exitibus, et reditibus per hanc preceptalem paginam in beneficium dedimus. Et insuper Forum de Elbuziago, et Besnate praesenti Auctoritate eidem Ottoni, suisque heredibus confirmamus et corroboramus. Decernimus ergo, ut nullus successorum Nostrorum Regum seu Imperatorum, Dux, Marchio, Comes, vel Vicecomes, aut alia quelibet Persona Magna, seu parra (*sic*) hujus precepti nostri paginam infrigat, sed prefatus Otto benefitia sibi concessa omni deinceps tempore libera possessione obtineat. Si quis vero, quod absit hoc nostrum preceptum violare temptaverit mille libras auri componat, quarum partem dimidiam Camere nostre, reliqua vero predicto Ottoni, suisque heredibus persolvant. Ad confirmandam vero nostram concessionem presentem Cartam inde scribi, et sigilli nostri impressione insigniri jussimus, manuque propria ut infra videtur corroboravi-

mus, et ut plenius exponamus quicquid pertinet ad Curtem Massini in Longobardie partibus nos predicto Ottoni confirmamus sigillum Domini Conradi Romanorum Regis Secundi. Ego Arnoldus Cancellarius vice Marcolfi Magontini Archiepiscopi, et Archicancellarij recognovi anno Dominice Incarnationis millesimo centesimo quadragesimo secundo Indictione quarta, Regnante Conrado Romanorum Rege in anno vero Regni ejus quarto. Datum Ulme in Christo feliciter. Amen.

Due circostanze importantissime si rilevano dal documento di acquisto, o vogliasi dir meglio, investitura di livello dell'anno 1141.

La prima utile per ben chiarire ed accertare la verità delle cose, quella che nel compendio della signoria di Massino vi era incluso anche il diritto del conferimento dei beneficj dell'ivi esistente convento di Santa Maria di Baro. Il fabbricato venne in seguito distrutto, meno la chiesa; però la Casa Visconti ebbe a conservare fino a' nostri giorni il padronato sul beneficio laico del suo Priore, trasformato da pochi anni in due capellanie coll'onere dell'istruzione e cura d'anime.

L'altra, preziosissima nell'interesse storico, perciocchè dimostra a tutta evidenza che fino a quest'epoca perduravano ancora i residui avanzi della schiavitù e la vendita dei servi. La qual cosa giova a certificare che alla Lega di Pontida e conseguente battaglia di Legnano (accaduta appena trentacinque anni dopo) e trattati di pace coll'Imperatore, devesi il trionfo delle nuove idee di piena emancipazione del popolo e legale riconoscimento de' suoi diritti.

E infatti, come abbiamo indicato superiormente, è da questo tempo che comincia esso ad aver parte influente nel Governo, creando la Credenza di S. Ambrogio.

E, posciachè siamo in questo argomento, crediamo rettificare una opinione venuta di moda per la smania di sintetizzare ogni avvenimento storico a secondo di idee preconcette, quella cioè che le conseguenze della battaglia di Legnano abbiano contribuito alla creazione delle Comuni, come se queste non esistessero già in fatto ed in diritto da un secolo, cioè dall'epoca dell'affievolimento e cessazione del potere politico dei vescovi e degli sforzi del popolo per sottrarsi da ogni dipendenza riunendosi in determinate località, ed ivi governandosi con proprj liberi statuti.

Per Milano anzi si verificò il caso tutto all'opposto, perciocchè

queste conseguenze giovarono a distruggere la cerchia della Comune per sostituire ad essa, di pieno accordo coll'Imperatore, la grande Repubblica milanese côn un territorio eguale a quello cui ebbe in seguito ad estendersi il Ducato di Milano.

Quale interesse ci muove ad alterare la storia scritta con pagine così gloriose?

Ed è forse a deplorarsi che i nostri maggiori abbiano fin da quell'epoca vagheggiata l'unità d'Italia rendendosi così forti, e colla lega di Pontida, e col valore delle armi e con altri mezzi, da potere in seguito sfidare impavidi le ire del Pontefice, del secondo Federico e di tutti gli altri imperatori e Re stranieri come si vedrà dal progresso del nostro lavoro?

E per certo non avrebbero perduta nè la libertà, nè l'indipendenza se fatalmente la discordia tra popolo e patrizi non li avesse tenuti disgiunti; ciò che formerà argomento del secondo libro e delle finali conclusioni del libro III.

Alla pagina 40, in appoggio di quanto fino ad ora ebbero concordemente a narrare gli storici, avevamo deplorato il brutale trattamento di Bernabò ai Legati Pontificj. Ora da una pregievolissima memoria di recente pubblicata dal cav. Morbio rileviamo che egli con sode ragioni nega la verità di questo fatto che a noi pure era parso molto improbabile e desideriamo di cuore poterne scagionare i nostri maggiori.

A pagina 49, a schiarimento di quanto abbiamo esposto in commento del Decreto N. 1, contenente la revoca del dazio di transito delle mercanzie, gioverà ritenere che con quella disposizione non si era già tolta intieramente ogni tassa sugli oggetti di consumo della città, che anzi costituivano e continuarono successivamente a costituire la rendita principale dello Stato, ma solo fu provveduto a che non fossero molestati i passaggeri, nè per le persone nè pei loro bagagli, i quali poterono così liberamente transitare senza l'occorrenza delle speciali bollette dapprima prescritte e che riescivano molestissime ai cittadini e forastieri senza recare un grande profitto.

Occorre del pari una dilucidazione a quanto abbiamo esposto a pagina 77, secondo capoverso, per riguardo alla tassa sui cavalli compresa fra le attività del Bilancio 1463, la quale non riferivasi già all'effettiva esistenza di essi in ciascun comune, ma sibbene alla quota che con un annuo riparto veniva loro assegnata da versarsi all'erario camerale in compenso dell'alloggio e mantenimento dei cavalli dello Stato, il quale perciò assumeva e l'uno e l'altro a suo carico.

RETTIFICHE.

A qualche trascuratezza, in ispecie nella punteggiatura, ed agli svarj nella trascrizione dei testi latini, tolti da copie per lo più errate, supplisca il benigno lettore.

Alla pag. 3, linea 6ª, *anno 1447* avvertasi che non s'è voluto tener calcolo della pubblicazione postuma delle memorie dal 1447 al 1481 fatta da M. Fabi.

Alla pag. 4, 2° alinea, dopo *ritenere* aggiungasi *il periodo di storia dei*, e la linea *tutta Italia, non sia stata esplicata sotto il suo vero* leggasi *tutta Italia, non sieno stati esplicati sotto il loro vero*, ecc.

Pag. 8, linea 3ª, invece di *dicemmo contribuirono* leggasi *dicemmo, riguardano fatti che contribuirono*. Alla linea 7ª del 3° alinea levisi *a* che precede *coloro*.

Le espressioni *grammi 0,53,440, grammi 0,51,450 e grammi 0,540*, nella nota della pag. 28 leggansi *grammi 53,44, grammi 51,45 e grammi 54.*

Alla pag. 36, nel penultimo alinea della nota cangisi *fecit* in *fuit* e nelle due ultime linee dopo *patria* leggasi *sostituendo alla bugiarda iscrizione, stata levata dal ponte fuori Porta Ticinese, un'altra in onore di lui.*

La prima linea della pag. 50 leggasi così: *Oblazione annua, già di lire settantacinque di terzuoli, aumentata a cento, alla chiesa*, ecc. Alla linea 3ª della stessa pagina invece che *degli atti* leggasi *dei loro atti.* Alla 7ª sostituiscasi *cittadine* a *patrizie.*

Al numero *677* in fine dell'ultima riga del 3° alinea nella pag. 91 si sostituisca *607.*

Cinque nella quartultima linea della pag. 96 va letto *tre.*

Alla trascrizione del secondo documento riportato alla pag. **106** si sostituisca la seguente:

« Dux Mediolani etc. — Dilecte Noster — Edictum est heri ut
» scitis nomine nostro, ut presens dies festus ageretur, et ad memoriam
» eternitatemque illius, quo divina fauente clementia ad ducatus huius
» Mediolanensis fastigium erecti sumus interferiatos, quando urbi iusti-
» cium inclitum est numeraretur: Quoquidem nulla alia ratione a nobis
» factum est nisi ut de eo publica fieri leticia possit: verum cum id
» multorum incommodo pariter, et preiudicio cessurum fore nobis af-
» firmatum sit, si proclamationis que pro bonis vendendis singulis fere
» diebus pro more fiunt, prohibentur, nos qui ex hoc nullius incomodum
» aut jacturam sed gaudium querimus, contenti sumus, ac vobis testa-
» mur intencionis nostre minime esse quod predicte proclamationes
» prohibite censeantur, sed ut libere fieri possint expresse concedimus.
» Mediolani 26 maij 1496: B. Chalcus — Cum Sigillo Ducali — A tergo:
» Egregio Doctori Vicario Provisionum Mediolani nostro dilecto. »

Alla pag. 107 nell'alinea segnato 3: *Creazione della città di Angera* si sostituisca *enumerazione* a *commemorazione.*

Pag. 111, nota 2, *Documento 45* e non *54.*

Alla nota della pag. 112 si sostituisca la seguente: " Locumte-
„ nens in causis justitiae, finantiorum, et beneficiorum, et ufficio-
„ rum se non intromittat, sed in rebus status et armorum tantum. „

Dalla parola *oro* nella penultima linea del testo della predetta pag. 111 tolgasi il richiamo. [3]

Alla nota 1 della pag. 115 sostituiscasi *adsint* alle parole *ad sit, quinque* a *cinque, summam virorum centum quinquaginta* a *summam virorum quinquaginta.*

Le linee 21ª, 22ª e 23ª della pag. 116 leggansi come seque: *dal maresciallo Odetto di Lautrec, conte di Foys, vennero dal Governo ducale sospese le definitive operazioni colla grida del 3 settembre, indi coll'altra pubblicata il giorno dopo,* ecc.

Alla linea 13ª della pag. 121 sostituiscasi *Sacco* a *Sano;* e nella penultima linea della stessa pag. *MDXXXV* a *MVXXXV.*

DOCUMENTI

A GIUSTIFICAZIONE DEL LIBRO PRIMO.

DOCUMENTO N. 1.

Datii Bullettarum forensium revocatio.

Nos Dominus Mediolani Comes Virtutum Imperialis Vicarius generalis. Principum fastigia dignitatum tanto enim magis extolluntur quanto de liberali munere sue munificentie uberiora proveniunt. Igitur attendentes Datium Bullettarum forentium nimis exosum fore precipue Nobilibus, et Magistratibus ac Mercatoribus a Mundi partibus hinc inde per territoria nostri dominii traentibus et sepius ad nos accedentibus, peregrinis vero et aliis mendicantibus, et paupertatis Fratribus, ac pauperibus, et miserabilibus personis valde onerosum Datium illud de nostre liberalitatis arbitrio et beneficentia nostra duximus totaliter revocandum, annullandum in quibuslibet Civitatibus dominii nostri prelibati per respectum dumtaxat ad id quod exigi consueverat de Datio ipso pro personis equis valixiis et bexatiis. Mandantes propterea quatenus Datium illud in Civitate nostra Mediolani ab ultima die mensis instantis in antea tolli, et revocari facere debeatis, non permittentes deinceps aliquid ex eo exigi, percipi nec haberi per respectum ut prefertur ad personas, equos, valixias et bexatias, certificantes de receptione presentium Magistros Intratarum nostrarum et Refferendarium Curie nostre. Volumus bene tamen quod pro rata temporis, et pretii Incantus dicti Datii Incantator ipsius solvere debeat pretium dicti Incantus. Datum Mediolani die XXV Januarii MCCCLXXXVIIIj.

DOCUMENTO N. 2.

Dominus Mediolani etc. Comes Virtutum
Imperialis Vicarius generalis.

Recepimus supplicationem Prioris Fratrum Capituli, et Conventus Domus Celestinorum nostre Civitatis Mediolani, quam vobis mittimus

presentibus inclusam per exemplum, quorum supplicantium attenta paupertate, numeroque personarum et continua in divinis Offitijs perseverantia, quam eosdem inter reliquos habere sentimus, ut melius suis valeant neccessitatibus subvenire, et proinde ipsis divinis Offitijs insistere nosque tum pie cum eisdem possimus gerrere disposuimus, itaque volumus, et vobis mandamus quatenus solitam hactenus fieri anulatim (*sic*) oblationem ipsi Ecclesie per comune nostrum Mediolani de libris LXXV tertiolorum tantum prout in supplicatione narratur, fieri de cetero de centum libris quolibet anno faciatis, prout fit et factum est Ecclesijs Fratrum Heremitarum, Carmolitorum et Servorum, de quibus in dicta supplicatione fit mentio, ita quod in eodem gradu perfecto oblationis predicte cum dictis Fratribus sint, et esse debeant constituti. Incipiendo prima Vice qua iuxta solitum predicta Oblatio fieri debebit in Ecclesia memorata. Datum Mediolani die XX februarij MCCCLXXXVIIIj. *A tergo.* Nobili et Sapienti Viro Domino Vicario et duodecim provisionis Comunis Mediolani, nec non Refferendario, et sindicis dicte nostre Civitatis.

Tenor supplicationis.

Illustri et pijssime Dominationi vestre humiliter supplicatur pro parte devotissimorum, ac pauperimorum Oratorum vestrorum Prioris Fratrum Capituli et Conventus Domus Celestinorum nostre Civitatis Mediolani, ut cum ad Ecclesiam ipsius Domus fundatam sub Vocabulo Beati Petri Celestini continuam faciant residentiam triginta quatuor fratres continue horis nocturnis et diurnis debitis divinis Offitijs assidue intendentes orando, et semper intercedendo divine Majestati pro vestra dominatione, et omnium aliorum benefactorum ipsius Domus ac quorumlibet aliorum fidelium defunctorum non habentes unde possint victum eorum ducere, nisi prout ipsis de die in diem elemocinaliter subvenitur per bonas personas. Dei amore, et hoc cum fiducia pleniori ad vestram dominationem recursum habere non dubitantes quod fons misericordie nuncupata cum instantia requiritur eorum supplicantium parte ut prefacta dominatio intuitu pietatis premissorum que vera existunt consideratione mandare dignetur quod in die festivitatis predicte eorum Ecclesie, sicut oblatio, que antiquitus facta extitit singulo anno, et fit etiam presentialiter illo die de libris septuaginta quinque tertiolorum fiat a modo in antea de libris centum tertiolorum prout et sicut fit, et fieri et ordinata extitit Ecclesijs Fratrum Heremitarum Carmolitorum et servorum Beate Virginis Marie, de quibus similis additio propter eorum paupertatem, et omnium Fratrum facta extitit a mo-

dico tempore citra. Altissimus creator pro sui misericordia vestram dignetur augere et conservare dominationem per tempora longiora.

DOCUMENTO N. 3.

Dominus Mediolani etc. Comes Virtutum
Imperialis Vicarius generalis.

Egregio, et sapientibus viris Dominis Potestati, Vicario, et XII provixionis, nec non et Refferendario Comunis Mediolani.

Mandavimus Vobis his proximis diebus exactis quod nobis transmittere deberetis copiam statutorum nostre Civitatis Mediolani. Quare etiam volumus, et mandamus quatenus Vos duodecim provisionis vobiscum adhibitis illis Jurisperitis, vel aliis intelligentibus personis de quibus vobis videbitur, videatis bene, et examinetis statuta predicta, et si qua ex eis videatur vobis, et predictis addiunctis, declaranda, mutanda, et corrigenda, aut videatur quod ipsis sit addendum vel diminuendum, volumus quod hoc faciatis, ita quod declarationes mutationes correctiones additiones et diminutiones predicte fiant particulariter, et distinte iuxta statuta illa, que vobis videbuntur declaranda mutanda, et corrigenda super quibus vobis videbitur addendum sive diminuendum ut supra, que quidem nobis postmodum transmittatis, et hoc cum celeritate possibili, et quod pro utilitate Comunis dicte nostre Civitatis fieri facere mente concepimus opere exequi valleat, ut optamus. Datum Mediolani die secundo Junij MCCCLXXXVIIIj.

DOCUMENTO N. 4.

Dominus Mediolani etc. Comes Virtutum
Imperialis Vicarius generalis.

Sapienti Viro Domino Vicario, et XII provixionis, nec non sindicis Comunis nostri Mediolani.

Recepimus litteras vestras mentionem facientes quod tam secundum formam statutorum Comunis nostri Mediolani quam etiam secundum antiquam at approbatam consuetudinem certa Offitia nostre Civitatis Mediolani conferri consueverunt per Offitium provisionis dicti Comunis, et quod dignaremur vobis concedere quod ipsa offitia conferri possint per dictum Offitium Provisionis prout solitum est, etc. Quare attentis

narratis in predictis vestris litteris, et quod Offitium Consulatus Justitie Mediolani unum ex Offitijs predictis satis importat, et proinde necessarium esse dignoscitur quod habeat valentes, et intelligentes personas, que ipsum exerceant diligenter et bene, et quod persone ipse melius cognoscentur per vos quam per aliquos alios. Per presentes decernimus, et licentiam vobis concedimus quod nominare possitis, et debeatis temporibus ordinatis Consules Justitie Mediolani permansuros in huiusmodi Offitio Consulatus per sex menses, quibus per vos nominatis, volumus quod ipsos nobis in scriptis transmittatis, et postmodum sicut nobis videbitur possimus in dicti Consulatus Offitio confirmare. Datum Mediolani die XXI Junij MCCCLXXXVIIIj.

DOCUMENTO N. 5.

Dominus Mediolani etc. Comes Virtutum
Imperialis Vicarius generalis.

Egregio, et sapientibus Viris Dominis Potestati, Vicario et XII provixionis Communis nostri Mediolani.

Visis litteris vestris quas nobis scripsistis responsivas nostris super facto Cride quam fieri petebant Abbates, et Offitiales Notariorum Collegii nostre Civitatis Mediolani. Respondemus vobis quod mandamus.quatenus Cridam eandem fieri faciatis, et divulgari in forma presentibus inclusa per loca pubblica ac oportuna, et consueta, ipsamque de cetero inviolabiliter observari. Datum Mediolani XXIIj Junij MCCCLXXXIX.

Tenor incluse.

Fiat crida de mandato Domini Potestatis Mediolani, et Abbatum Collegii Notariorum Mediolani per modum ut infra videlicet. Notum sit universis, et singulis Comunibus, Collegijs Universitatibus, et singularibus personis cuiuscumque conditionis et status existant quod per Abbates Collegij Notariorum Mediolani cum consilio duodecim notariorum de Pilastro de ipso Collegio in executionem statuti Comunis Mediolani super hoc edditi quod incipit. Abbates Collegij Notariorum Mediolani cum consilio notariorum duodecim de Pilastro etc. Inhibitum est infrascriptis Notarijs inferius nominatis suspectis de arte notarie, ne de cetero artem notarie exerceant sub poena librarum centum tertiollorum, pro quolibet eorum iuxta formam dicti statuti, et hoc ex iustis, et rationabilibus causis exempti sunt de ipso Collegio. Quare

mandatum est prefacti Domini Potestatis, nec non dictorum Abbatum Collegij notariorum Mediolani etiam in executionem alterius statuti super hoc edditi, quod nullus de Collegio predicto audeat, vel presumat in cartis scripturis, vel in Arte, aut occasione artis tabelionatus dare nec prestare, nec dari, nec prestari facere auxilium consilium vel favorem eisdem infrascriptis nominatis, nec alicui eorum. Quodque nulla persona ad eos inferius nominatos nec aliquem ipsorum recursum habeat pro aliquibus instrumentis de cetero conficiendis per eos, nec aliquem eorum, nec aliquibus alijs pertinentibus ad artem tabelionatus respectu aliquorum contractuum, vel distractuum in futurum celebrandorum. Nomina quorum Notariorum sunt hec Johannolus Bifus de loco Raude, Johannolus filius quondam Beti, qui se scribebat in eius Imbreviaturis et instrumentis de Besutio Civis Mediolani, Petrus dictus Manziochus de Leuco de loco Baxleuco, Petrolus Cagius de loco Licurti.

Item quod quelibet persona Comune Collegium, vel Universitas cuiuscumque conditionis, et gradus existant habens, vel habere pretendens aliquod instrumentum rogatum hinc retro per aliquem ipsorum notariorum, quo directe vel per indirectum uti possit in Juditio, vel exstra teneatur, et debeat illud quodlibet instrumentum presentare praefato Domino Potestati, et dictis Abbatibus, ut ipsi Dominus Potestas, et Abbates, et quilibet eorum, et successores sui possint illud examinare, et super eo quolibet instrumento providere, prout eis Domino Potestati, et Abbatibus presentibus, et futuris videbitur. Videlicet illi de Civitate infra menses quattuor proximos futuros, salvis infrascriptis; et illi de Comitatu infra menses sex proximos futuros, quod spatium suprascriptorum mensium presentandi ut supra habeant infrascripte persone etiam de Civitate. Videlicet Vidue, Orfani, minores anni viginti, Furiosi, Mentecapti, et absentes a Civitate, et Comitatu tempore dictarum Cridarum, et succedentes in Ius alterius titulo singulari, vel universali; scientes quod super illis instrumentis que non fuerint presentata infra dictos terminos, singula singulis congrue referendo perpetuum silentium imponetur prout dictis Domino Potestati, Vicario, et Duodecim provixionum Comunis Mediolani, et Abbatibus Notariorum praesentibus et futuris cum consilio XIj Notariorum de ipso Collegio, et maioris prout exigi videbitur.

DOCUMENTO N. 6.

Dominus Mediolani etc. Comes Virtutum
Imperialis Vicarius generalis.

Sapienti Viro Domino Vicario, et XII provisionis ac Sindicis Comunis nostri Mediolani.

Licèt prima facie forsitan inhonestum videatur, et indecens se imiscere negotijs, et gubernationi, ac regulationi mulierum prostitutarum in loco comuni, nihilominus tamen quia considerandum est quod ipsorum actus quantumcumque impudice introducte sunt, et admittuntur pro strupijs, et violationibus alienorum tororum, et aliis maioribus inconvenientibus eccitandis, deliberavimus ideo competibilem eis quamdam libertatem in eo videlicet quod nullus more lenonico ipsarum ville, et abominabile lucrum extorqueat, volentes ulterius quod per multo in casu isto mallo etiam eccitando locus ille in quo dicte impudice mulieres residere consueverunt, et ressident claudatur undique et muro firmetur, et ad custodiam clavium hostij per quod in locum illud intrabitur deputetur unus, quem dicte mulieres impudice, seu ipsarum magistre, et gubernatrices duxerint elligendum earum expensis; quemque ipse mutare, et eis sallarium taxare possint prout eis videbitur et placebit, qui quidem Custos teneatur, et debeat imediate post primum sonum Campane fortine (*sic*) dictum hostium claudere et tenere clausum tota nocte, et aperire de mane, ita quod nullus ultra dictum sonum Campane intrare valeat locum ipsum, quodque possit capere infra dictum locum unumquemque contrafacientem huic ordinationi nostre, et ipsum consignare in manibus Potestatis nostri Mediolani, vel illos tales denuntiare dicto Potestati nostro. Quare volumus, et vobis mandamus quatenus in predictis detis ordinem opportunum. Quodque omnem expensam pro predictis clausura, et hostio competibilem, et neccessariam fieri faciatis. Datum Mediolani die XXV Jannuarij MCCCLXXXX.

DOCUMENTO N. 7.

Dominus Mediolani etc. Comes Virtutum
Imperialis Vicarius generalis.

Sapienti, et prudentibus Viris Vicario et XII provixionis Comunis nostri Mediolani.

Respondentes litteris vestris contenti sumus, et vobis presentium tenore concedimus ut possitis facere, et recipere spectabilem militem Dominum Jacobum de Verme dilectum Consiliarium nostrum, eiusque descendentes, et descendentium descendentes in Cive nostre Civitatis Mediolani, ita, et taliter quod uti, et gaudere possint illis benefitijs, gratijs, honoribus et privilegijs, quibus alij nostri Cives Originarij dicte nostre Civitatis perfrui, et gaudere noscuntur ac si vere, et naturaliter predicte nostre Civitatis Originarij Cives forent, et cum alijs omnibus adiectionibus clausulis et solempnitatibus ac consuetudinibus solitis in talibus observari, omni prorsus quam obstare videretur inhibitione sublata. Datum Papie die XXVIIIj Januarij MCCCLXXXX.

DOCUMENTO N. 8.

Dominus Mediolani etc. Comes Virtutum
Imperialis Vicarius generalis.

Egregio et sapientibus prudentibusque Viris Domino Potestati et Refferrendario nec non sapienti Viro domino Vicario et XII provisionum Comunis nostre Civitatis Mediolani.

Habuimus semper, et habemus, sume cordi nostro cunctos subditos ab offensis guerrarum, discriminibus inimicorum nostrorum toto posse nostro feliciter deffensare. Cum itaque non ex proposito, sed vi prorsus, et iniuria deo teste compulsi per Florentinos specialiter et Bononienses nobis inimicantes totisque viribus et ingenijs suis machinantes contra statum, et honorem nostrum, ac dictorum nostrorum subditorum bellum cum ipsis gerrere nos omnino conveniat dispositi sumus quod tale bellum talisque guerra potius super alieno dirimatur territorio, quam super nostro ut aufferatur proinde materia dictis nostris Inimicis quantum possibile fuerit, et a deo dabitur nobis, ad quem refferimus omnes gratias nostros (*sic*) veniendi, seu mittendi gentes suas super dicto nostro territorio pro evitandis dampnis, et dispendijs, que in personis, bonisque et rebus dictorum nostrorum subditorum pati possent, et eo casu quod absit paterentur. Et quia pro tali tantoque pondere sufferendo ultra universas intratas nostras oporteat et oportebit magnam denariorum sumam expendere, quam inter et per subditos nostros expedit necessario recuperari. Avisatis prius per nos illis melioribus minusque gravibus modis pro dictis nostris subditis quos cognovimus deliberamus tandem ad suplendum ut plus poterit expensis predictis durante guerra predicta, et non ultra addere pretio salis Im-

poste Civitatum, et terrarum nostrarum soldos decem imperialium pro quolibet stario, ita quod sicut vendebatur solidis XL vendatur a modo solidis L incipiendo a Kalendis mensis aprilis proximi venturi, volentes, et mandantes vobis quatenus de huiusmodi additione taliter facta ut honestius cognoveritis expedire notitiam facere debeatis Vos Potestas, et Refferendarius, omnibus illis de Juredictione vobis Potestati comissa, per quos levatur et levanda venit iuxta ordines nostros Imposta Comunis nostre Civitatis Mediolani, providentes per modum quod additionem ipsam singulis mensibus solvant Datierijs gabelle salis eiusdem nostre Civitatis, quos de dicta additione per eos recipienda spetialiter avisetis imponendo eis quod de denarijs additionis eiusdem respondeant secundum quod ut premittitur illos recepturi sunt singulis mensibus Guillelmo de Blasono generali Offitiali super sale nostro, nec de ipsis precipue aliquam dent sive faciant dillationem debentibus solutionem, cum sic casus exigat ut....... habeantur pro expensa supradicta, non obmittendo tamen quod de solitis denarijs pro dicto sale imposte, et etiam alio dato, et qui dabitur ipsis per predictum Guglielmum respondeatur eidem in terminis ordinatis. Dantes ex post certam et firmam intentionem supradictis ad quos ipsa tangit Imposta quod additionem istam procul dubio tolli, et aufferi fatiemus sopita, seu finita guerra sepe dicta, ipsamque ex nunc eo casu tolimus et aufferimus per presentes. Quodque durante ipsa additione, et etiam ultra dari ipsis faciemus bonum salem rubeum, vel album marinum grossum sic quod de ipsius salis bonitate poterint merito contentari; de hijs autem omnibus prout feceritis, ac de ordine quem duxeritis apponendo super inde Magistris Intratarum nostrarum et Refferendario Curie nostre per vestras litteras intimetis. Datum Mediolani die XXII mensis Martij MCCCLXXXX.

DOCUMENTO N. 9.

Dominus Mediolani etc. Comes Virtutum
Imperialis Vicarius generalis.

Egregio Militi Domino Potestati nostro Mediolani nec non prudentibus et sapientibus Viris Refferendario ac Domino Vicario et XII provixionum Comunis nostri Mediolani.

Si in equi animi liberamine trutinetur ad quid inimicorum nostrorum prava intendat intentio tam in subditorum nostrorum consumptionem, et finalem destructionem moliri comprehendetur, sed suffragante nobis

subditisque ipsis divina clementia eos astutia sua tabescente taliter confundemus, hoc tamen fieri non potest sine manutentione quantitatis stipendiariorum tam equestrium quam pedestrium qui ad eorum se opponant oppositum ipsos subditos nostros et eorum opes conservando a morsibus suis intactos; et cum ad solutionem stipendij stipendiariorum eorundem per nos ipsos supplere non possimus, expedit quod ijdem nostri subditi animi nobis langore dimisso, qui dormientibus eis sepius premissa de causa conscilia pernoctamus sua in hoc gerentes negotia de pecunia saltem ad tantam contribuant, et subveniant expensam. Volumus igitur, et vobis expresse mandamus quatenus requirere statim nostri parte debeatis ducentum ex ditioribus, et in pecunia habilioribus Civibus nostris Mediolani florenorum decem mille auri Mutuo per sex menses de quibus inter eos compartitionem faciatis sicut eorum cuilibet facultati convenire videbitis, quam pecunie quantitatem numerari per vos faciatis Camere nostre hinc ad Kalendas Aprilis proximas futuras sine falo aliquo sub pena indignationis nostre atque disgratie. Eosdem certificando quod super libris nostris de dictis denarijs eos creditores fieri fatiemus, ac eis responderi ad computum decem pro centenario ad rationem anni ad terminum sex mensium tam de sorte quam de utili faciemus sine exceptione aliqua satisfieri. Advertatis tamen ne in hoc numero includantur aliqui qui a Kalendis Augusti proximi preteriti citra nobis mutuo de aliqua pecunie quantitate subvenerunt. Rescribendo Magistris Intratarum nostrarum de presentium receptione per.... latorem earum. Datum Papie die sexto Marzij MCCCLXXXXI.

DOCUMENTO N. 10.

Nos Dominus Mediolani etc. Comes Virtutum
Imperialis Vicarius generalis.

Recepimus litteras continentie infrascripte videlicet. Illustris Princeps, ac magnifice, et excellentissime Domine Domine.

Quia inferius descripti sunt occupati occaxione focholiorum in Civitate vestra Mediolani ordinandorum et habeant ipsi, vel eorum aliqui nonnullas questiones proprias, et etiam in quibus sunt procuratores, Arbitri Arbitratores, et amicabiles compositores, quarum solicitationi et decisioni durante ipsa occupatione modo aliquo intendere non possunt, vestre iustissime dominationi cum omni reverentia supplicamus quatenus premissorum occaxione dictis occupatis concedere dignemini, quod a die nona presentis mensis May qua primitus ipsam occupatio-

nem intraverunt, usquequo dicta occaxione permanebunt occupati, et etiam per dies duos post eorum liberationem predicte omnes, et eorum cuiuslibet questiones sint suspense, et in ipsis questionibus interim nullum tempus nullaque temporis instantia currat, nec currere possit, nec censum esse intelligatur, sed sint, et esse debeant quo ad lapsum, et temporis occurrentiam in illis statu, et gradu, quibus erant dicta die nona May presentis. Quorum occupatorum nomina sunt hec videlicet: Andelminus de Marliano, Maffiolus de Oxnago, Steffanus de Preazo, Ambrosius Meliazius, Johannolus de Pontirolo, Jacomolus de Melzio, Steffanus de Bollate, Bertolus Prealonus, Nazarius Naxius, Scotus de Schotis, Johannolus de Oxio, Gufredolus de Massalia, Laurentius de Lomatio, Thomax de Cremona, Bollognus Spañus, Johannolus Balbus, Caprietus de Puteóbonello, Albertolus Frandronus, Marcholus de la Porta, Leonardus Oepus, Gallinus de Vignolis, Ambrosius de Brossano, Petrus Buscha, Ambrosius Pestagalla, Aloysolus de Affori, Dionixius de Garbagnate, Jacobinus de la Cruce, Porinus de Boysio, Georgius de Carminate, Marchus de Avva, Dionixius Prederius, Fatiolus de Archintis, Guidotus de Dexio, Franciscus Benzonus, Franciscus de Valle, Pennanus Rottorus, Ambrosius de Sollario. Datum Mediolani die XI May MCCCLXXXXI. Vestri Servitores Vicarius, et duodecim provixionum Comunis Mediolani. *A tergo.* Illustri Principi, ac Magnifico, et excellentissimo Domino Domino Mediolani etc. Comiti Virtutum, Imperiali Vicario generali. Quare premissarum litterarum attento tenore littes, et questiones, quas predicti Cives nostri Mediolani in precitatis litteris nominati habent, et etiam in quibus sunt advocati delegati, et procuratores soli, sive etsi sint comissarij, et arbitri, et arbitratores, et amicabiles compositores, tenore presentium suspendimus a die inchoate occupationis eorum, que fuit die nona instantis Mensis, usque ad diem sue liberationis, et expeditionis, et per dies duos post, decernentes quod nullum interim tempus, nullaque temporis instantia cursa sit nec cursa esse intelligatur, nec currere possit in littibus, et questionibus antedictis, sed quod ipse littes, et questiones sint, et esse intelligantur quoad lapsum et cursum temporis in illis statu et gradu in quibus erant ipsa die qua occupati fuerunt occaxione predicta. Item decernimus quod prenominati Cives nostri dicta occupatione durante nequeant coram aliquibus delegatis Comissarijs, seu ordinarijs aliqualiter conveniri, aliquibus in contrarium facientibus nequaquam obstantibus. Mandantes insuper Vicario, et duodecim provisionum Mediolani, et alijs, ad quos spectat quatenus has nostras litteras observeant, et faciant inviolabiliter observari. In quorum testimonium presentes fieri iussimus, et registrari, no-

strique sigilli munimine roborari. Datum Mediolani die XVII May MCCCLXXXXI decimaquarta Indictione. Gasparinus.

Die ultimo May Bertolus Prealonus, Nazarius Naxius, Scotus de Schotis, Johannes de Oxio, Gufredolus de Massalia, Laurentius de Lomatio deputati ad ordinationem focholorum Mediolani, consignante Domino Vicario provisionis libros dictorum focholorum ordinatos, et licentiati fuerunt per ipsum Dominum Vicarium.

Die suprascripto illi de squadra Porte Ticinensis fecerunt similem consignationem.

Die XIIIj Junij illi de squadra Porte Horientalis fecere similem consignationem.

DOCUMENTO N. 11.

Dominus Mediolani etc. Comes Virtutum
Imperialis Vicarius generalis.

Egregio Militi Potestati, nec non sapienti viro Domino Vicario, et XII provixionum ac sindicis nostre Civitatis Mediolani.

Proposuimus omnino, et de presenti debellari facere infalabiliter gentes Inimicorum existentes super nostro territorio Brixiensi et ob hanc causam intendimus ad cumulandas omnimodas vires nostras, propterea volumus, et fidelitatem vestram requirimus quatenus statim intendatis ad faciendam electionem in Civitate nostra Mediolani de trecentis hominibus prosperosis de persona, et bene aptis ad interessendum dicto bello, quos bene armatos mittatis ad Civitatem nostram Laude se ibi coram Potestate, et Collateralibus nostris erunt ibi causa scribendi eos hinc ad duodecimam diem Junij proximi futuri infalabiliter presentandos, provideatisque qui homines bene armati mittantur cum ordine, et intentione serviendi per unum mensem. Infra quem et ante speramus divino accedente suffragio istud factum expedivisse feliciter, et de ipsis nostris hostibus felicem victoriam reportasse. Inter quos quidem homines quotquot plures erunt habentes bonas balistras, de quibus bene adiuvare se sciant tanto magis contenti erimus et sic occaxione ista expensam aliquam fieri expediret. Contenti sumus, et vobis presentium tenore concedimus quod ipsam facere possitis recuperando denarios per quoscumque modos vobis videbuntur meliores. Et quia in hoc pendet omnis honor, et status noster, et vester, ac aliorum subditorum nostrorum, volumus quod si in re aliqua diligentes inquam, et soliciti fuistis nunc ad predicta celeriter executioni mandanda omnem notitiam, et possibilem diligentiam, et solicitudinem impendatis. Ita ut

in hoc nullus deffectus interveniat sine mora rescribatisque nobis de presentium receptione et successive de ordinibus quos opposueritis in predictis. Datum Mediolani XXVIIIj May MCCCLXXXXI. Pasquinus.

DOCUMENTO N. 12.

Dominus Mediolani etc. Comes Virtutum
Imperialis Vicarius generalis.

Sapienti Viro Vicario, et XII provisionum nec non Sindicis Comunis nostri Mediolani.

Pro conservatione, et bona custodia huius nostre Civitatis ad quam pre ceteris oculum nostre provisionis errigimus, deliberavimus quod Mille ducenti Viri Cives nostri de melioribus, et plus aptis se debeant armare de presenti, ad hoc ut causa non sit stipendiarios intra Civitatem retinendi imo etiam pro habendo nostros Cives nobiscum pro tutella persone nostre si et ubi casus et tempus exposcant tamquam nobis plurimum confidentes. Quocirca volumus, vobisque mandamus quatenus in incontinenti, et omni mora posposita disponatis, et ordinem bonum detis de faciendo cernedas opportunas de predictis assumendo de qualibet Porta quotquot cognoveritis iuxta ipsarum Portarum facultatem et conditionem proportionabiliter assumendos usque ad sumam pretaxatam, quos ortemini et inducatis quod egregie se debeant in equis et armis ponere de presenti, et eos, qui equites esse non poterint faciatis quod sint pedites bene et complete omnibus arnexijs armati; sed quanto plures in equis erunt tanto nobis gratus erit; circa enim negotijs executionem omnem sollicitudinem et expeditionem possibilem apponatis et secundum quod facietis nottificabitis nobis. Datum Mediolani, die XXI Junij MCCCLXXXXI. Antoniolus.

DOCUMENTO N. 13.

Dominus Mediolani etc. Comes Virtutum
Imperialis Vicarius generalis.

Egregio Militi Potestati nostro Mediolani, nec non Vicario, et XII provisionum ibidem.

Volente Deo malis, et calamitatibus, que ex guerris prodent, sua

benignitate resistere conclusa tandem fuit pax, et pronuntiata per Reverendum Dominum Magistrum Hospitalis yrolomitani legatum Apostolicum Magnificum compatrem Fratrem nostrum carissimum Dominum Ducem Johannem, et illos qui comunitatem Jannue representant inter nos, et Colligatos nostros ex parte una, et Florentinos ac Bononienses eorumque colligatos ex altera die sabati proximi preteriti vigesima huius mensis, vigore cuius pronuntiamenti debet pax ipsa publicari in Civitatibus, et territorijs partium in Festo Purificationis Beate Virginis Marie proximo venturo. A qua die in antea cessare debent huiusmodi prorsus offense tam in mari quam in terra. Propterea volumus quod Pacem ipsam dicta die in illa nostra Civitate Mediolani, et locis solitis Comitatus faciatis publice proclamari ad laudem Dei et Gloriose Virginis Marie Matris eius, lattori autem litterarum nostrarum nihil dari permitatis quia nos bene sibi fecimus provideri. Datum Papie die XXIII Jannuarij MCCCLXXXXIj. Pasquinus.

DOCUMENTO N. 14.

Dominus Mediolani etc. Comes Virtutum
Imperialis Vicarius generalis.

Sapienti Viro Domino Vicario XII provisionis Comunis nostri Mediolani.

Receptis litteris vestris super facto confirmationis quorumdam stastutorum Comunis nostri Mediolani positorum in rubrica generalli de Obsequijs deffunctorum et expensis funeralibus. Quorum copiam vobis remittimus hijs inclusam; Et vollentes in hoc vestris requisitionibus annuere harum tenore statuta ipsa sicut ad litteram iacent ex certa scientia, et de plenaria potestate nostra confirmamus, decernentes, et mandantes quod de cetero serventur. Nullusque cuiusvis status, et condictiones existat ipsa audeat aliqualiter infringere sine nostri speciali licentia, vel mandato, sub penis in eisdem statutis appositis. Concedentes ulterius vobis circa observationem statutorum predictorum illammet auctoritatem, et bayliam, quam habet noster Potestas Mediolani, et ne quis valleat ex hoc ignorantiam pretendere vollumus quod super hoc statim expedientibus partibus publicas proclamationes fieri faciatis. Datum Papie die decimo Aprilis MCCCLXXXXIIIj. Antonius Gentillis Filippinus, Thomax.

Tenor copie introcluse.

Rublica generalis de Obsequiis deffunctorum et expensis funeralibus.

Statuitur quod nulla persona portetur extra Parochiam suam ad sepulturam nec ad Ecclesiam, nisi per personas Ecclesiasticas.

Occasione funeris alicuius nullus induatur vestibus lugubribus excepta uxore deffuncti, et filijs, et habiaticis ex linea masculina descendentibus sub pena librarum quinquaginta tertiolorum pro quolibet contrafaciente.

Nullum cadaver induatur taliter quod discopertum differatur, nec discopertum portetur, nec in Ecclesia discopertum teneatur sub pena librarum quinquaginta tertiolorum heredibus illius deffuncti.

Ad obsequium alicuius deffuncti seu supra corpus alicuius non utatur palijs, seu brostis, non ultra duas cruces, nec ultra duos cereos, seu tortitios non excedentes pondus librarum sex cerre pro quolibet ad libram minutam sub pena librarum quinquaginta tertiollorum heredibus deffuncti.

Ad obsequium alicuius deffuncti non defferantur vexillia, banderie nec equi coperti sub pena librarum quinquaginta tertiollorum heredibus deffuncti.

Ad obsequium alicuius non intersint ultra tres sacerdotes in quibus non computentur Fratres hospitalium, qui possint interesse usque ad duodecim et non ultra, sub pena librarum quinquaginta tertiollorum heredibus deffuncti.

Nullus extra domum deffuncti alta voce debeat flere, nec battere palmas sub pena librarum viginti quinque tertiollornm pro quolibet contrafaciente. Si predicari debuerit ad obsequium alicuius deffuncti fiat ipsa predicatio antequam Ecclesiastice persone incipiant Offitium mortuorum, et finita predicatione statim layci recedant ab obsequio ipsius deffuncti.

Cadavera deffunctorum ante obsequia defferantur ad Ecclesiam, et ad ipsam Ecclesiam fiat invitamentum, et fiant obsequia sub pena librarum centum tertiollorum heredibus illius deffuncti. Post mortem alicuius, et eius obsequia, non sit licitum alicui stare ad comedendum cum familia seu aliquo de familia deffuncti in domo deffuncti, nisi fuerit agnatus, seu cognatus deffuncti usque ad sextum gradum secundum Jura civilia computandum, vel nisi fuerit de vicinis, qui fuerint deputati ad expensas pro funere deffuncti faciendas, vel nisi fuerit affinis ut puta, socer, socrus, gener, frater vel soror generi, frater vel soror soceri, vel socrus, vel frater, vel soror uxoris deffuncti. Et si quis contrafecerit in aliquo casu condempnetur

in libris quinquaginta tertiollorum. Et de predictis omnibus, et singulis contentis in presenti statuto, et in omnibus alijs, et singulis statutis poxitis sub rubrica generali de Obsequijs deffunctorum et expensis funeralibus teneatur Potestas, et eius Vicarius inquirere et procedere per Offitium. Et Antiani Parochiarùm teneantur notifficare infra tertiam diem pena Antiano Parochie illius deffuncti librarum decem tertiollorum que non habeant locum in casibus infrascriptis pro Obsequijs Militum, Juristarum, Physicorum vel pro hijs qui habuerunt regimen Civitatis. Videlicet cum corpora eorum possint portari discoperta, et pro eis possint uti palij, seu brosti, et usque ad cruces quattuor tantum, et tortitia quattuor dicti ponderis, et non ultra, et ad nullum corpus possint portari vexillia, nec banderie, nec duci equi coperti nisi sit Miles, vel Jurisperitus, qui fuerit rector Civitatis.

Ad obsequia alicuius deffuncti non possint ire extra Parochiam deffuncti nisi homines XII pro qualibet contrata sub pena solidorum centum tertiollorum facientibus invitamentum ad dictas obsequias.

Quilibet possit exercere artem sepeliendi corpora humana, et ipsa corpora sepelire, et etiam ire ad invitandum ad funera et nullus hoc prohibeat, nec habeat conventionem, nec tenorem contra predicta sub pena librarum quinquaginta tertiollorum.

Non fiant obsequie, nec invitamenta pro aliquo deffuncto cuius corpus non sit presens sub pena librarum ducentum tertiollorum heredibus deffuncti, vel aliter contrafacientibus.

DOCUMENTO N. 15.

Camere Privilegia plura sunt p.° executiones, et exationes contra Camere debitores, fideiussores, et socios habent privilegium hypothecae, sub qua obligata remanent etiam bona, et suppellectilia, quae de Jure Comuni non veniunt nec cadunt in obbligatione, et hypotheca generali; et per quam propria aucturitate potest capi, appraehendi etc. sine Judicis ministerio.

2.° Quaelibet executio realis et personalis fieri potest contra dictos quoscumque virtute solidi, nulla etiam facta excussione principalis.

3.° Privilegium Camerae comunicatum etiam Comunibus et Universitatibus licet debita non resultent per Instrumenta, sed solum in libris, quia libris Comunium gubernatis per Rationatores et Officiales Camerae Comunium et Universitatum plena fides habetur.

4.° Omni anno in principio Januarij quilibet Officialis Camerae tenetur dare in scriptis quemlibet debitorem ex diversis causis Magistris

Intratarum, vel eorum substitutis, qui tenentur appraehendere bona imobilia cuiuscumque debitoris propria auctoritate, et facere tria instrumenta appraehensionis, unum pro se, secundum pro Magistratu, tertium pro loco ubi fit excussio; ibique fieri debent in duabus hebdomadis proximis proclamationes publicae ter in qualibet hebdomada, praesentibus tribus testibus, declarando bona per coherentias, et perticatum, et pro quo debito appraehensa fuerint, ut si quis habeat ius in eis, sciat, et ostendat Magistratui termino peremptorio trium mensium, et si fuerint mulieres, pupilli sex mensium, post quem terminum alterius non auditur.

5.° Si quis docuerit de iure suo durante dicto termino, Judex loci sine strepitu, et figura Juditij, et de plano Jus unicuique tribuet, et per definitivam sententiam citatis citandis, a qua non possit appellari; si vero nullus, bona subastantur pro offerente plus, et praetium datur Thesaurario Camerae; sic bona sunt irrevocabiliter aquirentis et Magistratus, vel Comune venditor tenetur ad manutentionem bonorum subastatorum informa.

6.° Si intra dictos sex menses debitor solvat cum expensis ei relaxantur bona, et fructus computantur in sortem.

7.° Si dicta bona fuerint per duos menses continuos semel in die hora sexta circa, posita ad subastationem, et nemo comparuerit ad incantandum, irrevocabiliter fiunt Camerae vel Comunis; sed si quis insurgat, aextimantur bona, et si pluris valent, reliquum praetij restituitur.

8.° Si fuerint appraehensa bona mobilia, in locis consuetis fit proclamatio cum termino congruo non excedente unum mensem, quo tempore si quis habet ius, in scriptis doceat, et ei fiat iùs sumarie; si non comparet aut docet, ulterius non auditur et subastantur, et datur praetium Thèsaurario illius cuius est.

9.° Si subastantur bona socii, vel fideiussoris etc. datur ipsi statim regressus contra debitorem principalem etiam pro personali et ei fit Justitia sumaria etiam pro expensis.

10.° Pro iis exequendis possunt fieri expensae necessariae de quibus reddenda ratio est; Et haec omnia pro lege perpetua per aedictum decreta. Datum Papiae per Dominum Mediolani 15 martij an. 1392.

Contra Camerae debitores eorumque bona procedi potest die feriato, et non feriato etiam in honorem Dei et sanctorum.

Ad obviandum falsis, et fictis creditoribus edicitur debere semper per comparentes contra bona debitorum Camere iurare quod non per malitiam, nec in fraude, sed iustam credentes fovere causam, comparere contra eodem.

Contra incamerata bona debitorum, nemo nec in petitorio, nec in possessorio, nec contra Cameram, nec contra aquisitorem a Camera, nec ab aliquo Comuni venire sub poena irriti. Cridatum fuit aedictum 23 Februarij 1394.

DOCUMENTO N. 16.

Dux Mediolani, etc. Comes Virtutum.

A tergo: Sapienti Viro Domino Vicario, et XII Provixionis, ac sindicis Comunis nostri Mediolani presentibus et futuris.

Statuta nostri Comunis Mediolani, que videri examinari, et corrigi fecimus prout quo comuni bono hominum dicte nostre Civitatis eiusque Comitatus cognovimus expedire, vobis remittentes annexa Statuta ipsa sic correcta presentium serie laudamus approbamus, et confirmamus, observarique iubemus et volumus ad litteram sicut iacent. Retentis nihilominus tamen in nobis arbitrio, potestate et baylia corrigendi, emendandi mutandi, et interpretandi eadem statuta eisque et cuique eorum addendi, et diminuendi prout nobis videbitur, et placebit. Approbantibus ulterius, et de nostra potestatis plenitudine confirmantibus ex nunc, prout ex tunc omnem publicationem de eis fiendam sicut, et quemadmodum eam duxeritis faciendam non intendimus tamen quod per hanc approbationem, et confirmationem nostram preiudicetur in aliquo nostris factis fiendisque ordinibus, et decretis. Datum Mediolani die quinto Jannuaris. — MCCCLXXXXVI Jacobinus.

DOCUMENTO N. 17.

Johannes Galleaz Dux Mediolani etc. Comes Virtutum. Singularis devotionis quam ad Beatum Ambrosium sacro sancto Doctorem Ecclesie Ortodoxeque fidei irreprehensibilem Instructorem ac Patronum propitium, et deffensorem clementissimum nostre Civitatis Mediolani gerimus nos inducit ut almam sui Ecclesiam fondatam in dicta nostra Civitate, nec non dedicatos, et dedicandos per tempora Abbatem, et Prepositum Monachos, Canonichos, Capellanos, Clerichos, Custodes, et heditnos dicte servientes Ecclesie favore nostre liberalitatis, et gratie gloriantes in Domino prosequimur. Proinde Abbatem, Ecclesiam, Monasterium, et Canonichum eiusdem Sancti Ambrosii Doctoris exhimij Catholice fidei ipsusque Abbatis, ac Monasterij, et Canonici Abbatem

Prepositum Monachos, Canonichos, Capellanos, Clerichos, Custodes et hedicnos tam presentes, quam qui per tempora dicte Ecclesie servierunt, et dediti fuerunt ab omnibus talleis collectis, impositionibus, Fodrijs, et alijs quibuscumque honeribus extraordinarijs duntaxat, que vel per nos vel per Comune nostri Mediolani de cetero imponi contingat imunem liberam, et exemptam, ac imunes liberos, et exemptos perpetuo facimus, et esse decernimus ex certa scientia tenore presentium de nostre plenitudine potestatis. Mandantes Magistris Intratarum nostrarum Refferendario Curie nostre ceterisque alijs Offitialibus nostris presentibus et futuris, quatenus hanc imunitatem, exemptionem, et gratiam nostram, que revocari, seu infringi nequeat nixi per specialles litteras nostras ad revocationem huiusmodi gratie de verbo ad verbum mentionem facientes, observent et observari faciant; indignationem nostram si contrafecerint mansuri. In quorum testimonium presentes fieri iussimus nostrique sigilli appensione muniri. Datum Papie XV Jannuarij MCCCLXXXXVJ, quarta Indictione. Pasquinus.

DOCUMENTO N. 18.

Johannes Galeaz Dux Mediolani etc. Comes Virtutum.

Supplicationem recepimus pro parte Magistri, et Fratrum Hospitalis novi nostre Civitatis Mediolani tenoris subsequentis videlicet. Magnifice Dominationi vestre cum reverentia subiectiva, ac humiliter supplicatur pro parte vestrorum fidelium servitorum, et ad Deum oratorum Magistri et Fratrum vestri Hospitalis Beate Virginis Marie Mediolani, quod vulgo nuncupatur Hospitale novum de Donna Bona, quod positum est post Aulam veterem Mediolani vestre dominationis. Ut cum per bone, et sancte memorie quondam Dominum Ottonem de Vicecomitibus tunc Archiepiscopum Mediolani, et subsequenter per bone memorie quondam Dominum Johannem Vicecomitem olim Dominum et Archiepiscopum Mediolani patruum vestrum legata, et donata fuerint eidem Hospitali certa bona iacentia in locis et territorijs de Triulzio, Treno, et Lampugnano, cum certis Ortalijs situatis extra et prope redefossum Porte Romane Mediolani a mane dextera eundo Melegnanum, et cum onere solvendi quolibet anno usque in perpetuum de redditibus ipsorum bonorum infrascriptas pecunie quantitates pro animabus, et digna memoria ipsorum Dominorum et antecessorum suorum, videlicet: uni doctori Theologie, qui semper tenetur legere et docere gratis in Theologia in facie omnium qui ad eum veniunt audituri in aliqua ex domibus Ordinariorum, vel in Archiepiscopatu, et qui doctor

nunc legit in Ecclesia Sancte Tegle propter deruptionem edifitiorum Archiepiscopatus, et ipsorum Ordinariorum factam occaxione nove fabrice dicte Majoris Ecclesie libras centum vigintiquinque: et quattuor capellanis cottidie cellebrantibus Missam in Capella Sancte Agnetis constructa in dicta majori Ecclesia libras quattuor centum septuagintaquinque: et Capitulo dicte Ecclesie et Ferule Cleri Mediolani pro animabus ipsorum Dominorum et antecessorum suorum libras nonaginta: et sex domibus Fratrum Mendicantium libras sexaginta, et octo Hospitalibus, et Capitulo Ecclesie Sancti Ambrosij libras nonaginta. Quorum omnium denariorum summa capit libras octocentum quadraginta, quos denarios oportet ipsum Hospitale omni anno exbursare causis supradictis ultra expensas quas singullo anno fatiunt pro manutenendo Caxamenta, et Molandina existentia super ipsis bonis, et alijs diversis occasionibus pretextu, et occaxione dictorum bonorum. Sintque dicta bona per prefatos Dominos eidem Hospitali legata, et donata ut supra cum omni exemptione, et imunitate, cum aliter dictum Hospitale non potuisset, neque posset predictum onus sicut premissum est super ipsis bonis impositum solvere, nec substituere, nec aliter, nec alio modo sine dicta exemptione, Magister, Fratres dicti Hospitalis qui tunc temporis erant, et predicta bona acceptaverunt cum dicto onere, ea bona tunc non acceptassent. Cumque dicti Magister et Fratres et Hospitale, eorumque Fictabiles, et Massarij omni anno molestantur occaxione Datij Imbottature Vini et Bladi qui reperiuntur super ipsis bonis, et pro Datio Magno Portarum pro Vino, Blado, leguminibus, et lignis, et alijs diversis que conducuntur de Possessionibus predictis ad dictum Hospitale, supplicantur ut dignetur vestra Celsitudo dicta bona tam per Reverendos Patres, et Dominos dicto Hospitali dimissa cum premisso onere cum eorum Collonys Fictabilibus, et Massarijs mandare per quoscumque vestros Offitiales presentes et futuros, et per quoslibet alios, ad quos spectat, vel spectabit in futurum conservari exempta, et ipsos Magistrum et Fratres, nec non Hospitale predictum, et eorum Fictabiles, et Massarios quantum est pro blado, et vino, et alijs, que nascuntur et proveniunt de dictis Possessionibus et bonis ab omni Datio Gabella, vel Pedagio sive reperiuntur in vel super dictis Possessionibus, et bonis, sive conducantur intra Civitatem ad Hospitale predictum imunes observari debere ad hoc ut voluntas, et pia dispositio tantorum Dominorum qui in suis ultimis voluntatibus dicto Hospitali affectionem maximam hostendiderunt in sua firmitate, et valetudine remaneant, et perdurent, et ut ipsi Magister et Fratres pro tanto majorem causam habeant ulterius pro magnificentia ipsa ad Deum, qui est omnium bonorum largitor et distributor preces votivas effundere. Quare conside-

rato pio opere predicto de quo superius fit mentio, et attendentes quod per quondam clare memorie Magnificos Dominos predecessores nostros supplicantibus antedictis cum firmitate fecerunt imunitates, et exemptiones antedicte, tenore presentium mandamus quibuscumque Potestatibus Vicarijs Rectoribus, et Offitialibus nostris, nec non alijs omnibus ad quos spectat, vel spectare poterit quomodolibet in futurum quatenus predictas imunitates et exemptiones observantes supplicantes eosdem eorumque Fictabiles, et Massarios pro blado vino et omnibus alijs nascituris, et exituris in, et de predictis Possessionibus et bonis in aliquo non molestent, nec impediant, nec molestari, vel impediri permittant contra tenorem supradictarum imunitatum, et exemptionum.

In quorum testimonium presentes fieri iussimus, et registrari, nostrique sigilli munimine roborari. Datum Papie die XVII Jannuarij MCCCLXXXXVI quarta Indictione. Johannes. Antonius.

DOCUMENTO N. 19.

Johannes Galeaz Dux Mediolani etc. Comes Virtutum. Recepimus supplicationem continentie subsequentis, videlicet Illustri, et excelse dominationi vestre reverenti fronte humilique significatione per eiusdem dominationis fidelles servos Rectores, et Collegium Medicorum Cirorgicorum Civitatis vestre Mediolani et sedecim deputatos super sententijs per eos dandis de vulneribus pro eorum arte, et ad examinandum debentes intrare dictum Collegium iuxta ordinem cuiusdam statuti insêrti in volumine Statutorum Comunis vestri Ducatus Mediolani sub Rubrica de Privilegijs Cirorgicorum Mediolani. Quod licet aliax iamdudum sit statutum unum approbatum, et servatum ac confirmatum per Vicarium, et Sapientes Provisionum Comunis predicti annis septuaginta ellapsis, et inviolabiliter continens inter cetera quod duo ex dictis Cirorgicis elligerentur et de pixide extraherentur. Casu occurrente quod vestri Rectores et Offitiales vellent rectum inditium habere super aliquibus vulneribus, vel egritudinibus facultati, et operi Cyrorgici spectantibus et ultra confirmatum tempore reintegrationis dominy vestre felicis dominationis. Tamen nuper facta est quedam additio per correctores statutorum predicti vestri Comunis non vocatis ipsis Cirorgicis nec aliquo eorum, ymo de hoc penitus inscij videlicet quod nullus possit dare aliquam sententiam super aliquo vulnere nisi fuerit asotiatus cum Phisico sub pena in ea additione facta, que redundat in favorem, et augmentum Physicorum et dampnum subditorum vestre Civitatis predicte ipsorumque supplicantium, et Artis Cirogie honoris diminutio-

nem; nam tallis additio est facere quod predicti Physici ponant falcem in alienam messem, et multo magis quia nullam possunt de vulneribus habere cognitionem cum a nullo possit haberi nisi per longum usum standum, et experientiam quibus carent omnino. Et vulterius alio predicti Physici videntur velle potiri statuto reperto in quodam volumine, et confirmato ut sopra continente quod nullus det triacham, nec pilulas, nec medicinam solutivam sine consilio Physici quod similiter esset in grave onus personarum, et rerum dictorum vestrorum subditorum Mediolani, dignata est vestra gratiosa Magnificentia mandare litteris suis quod nulla fiat novitas ipsis spitiarijs in supplicatione ipsa nominatis mentionem faciente quod medici Cirogie in suis facultatibus medicinas ordinent, quas reperiunt ab auctoribus suis positas, et debitas in apostematibus, et vulneribus facultatem predictorum Cyrorgicorum, tangentibus dignetur vestra benigna dominatio mandare quod ipsi Cirorgi sint et in eis statu, et gradu permaneant quibus ante predictas additionem, et confirmationem, et quod nulla eisdem fiat novitas occaxione predicta cum certificentur quod intentionis vestre prefate gratiose dominationis sit quod Cirorgici predicti de pisade, et ceteri qui studuerunt debite, et attente talibus egris sue facultatis attendant, qui in aliquibus remedijs tangentibus dictam eorum artem minime deficere reperiantur. Propterea edicimus, et mandamus quatenus ille due additiones de quibus supra fit mentio facte in statutis Comunis nostri Mediolani noviter pubblicatis, et continentes una videlicet de sententiis non dandis per aliquem super aliquo vulnere, nisi fuerit assotiatus cum aliquo Fixico; altera vero quod nullus possit dare aliquam medicinam solutivam nec opiatam nisi cum Consilio Fixici locum habere non debeant contra Cirorgicos approbatos, et in Collegio receptos; sed per respectum ad ipsos tales Cyrorgicos ex toto tolli debeant, et aufferre. Quodque statutum vetus super hijs disponens in suo robore permaneat, et servetur prout servabatur ante publicationem dictorum novorum Statutorum. In quorum testimonium presentes fieri iussimus, ac registrari, nostrique sigilli munimine roborari. Datum Mediolani die undecimo Augusti MCCCLXXXXVJ, quarta Indictione. Jacobinus.

DOCUMENTO N. 20.

Dux Mediolani etc. Comes Virtutum.

Sapienti viro Vicario et duodecim provixioni Comunis nostri Mediolani.

Ad oviandum Baratarijs, et extorsionibus que in Offitio Victualium Civitatis nostre Mediolani comittuntur per illos, qui ad exercendum

dictum Offitium deputantur vobis tenore presentium edicimus, et mandamus quatenus ad exercendum dictum Offitium Victualium de quo in inclusa supplicatione nobis exhibita pro parte bechariorum dicte Civitatis nostre mentio fit elligatis per tres menses sex bonos legales, et expertos Viros videlicet unum de qualibet Porta Civitatis nostre Mediolani inter quos non sit aliquis qui umquam ipsum Offitium Victualium exercuerit, et qui non sit minor annis vigintiquinque: et deinde singulis tribus mensibus eligatis alios sex ut supra. Quibus quidem offitialibus solvi faciatis per Comune nostrum Mediolani videlicet de denarijs condempnationum fiendarum ex inventionibus fiendis per ipsos Offitiales ad computum florenorum quinque pro quolibet ipsorum singulo mense et non de alijs denarijs, decernentes ex nunc quod quilibet quo preerit dicto Offitio Victualium per tres menses non possit, nec debeat finitis ipsis tribus mensibus usque ad tres annos exinde proximos subsequentes ipsum Offitium exercere. Et vulterius quod si quis dictorum Offitialium repertus fuerit baratariam aliquam, seu aliquid contra sibi comissum Offitium comississe, statim ipse talis ab Offitio revocatus sit, et esse intelligatur, et numquam possit a Comuni nostro Mediolani Offitium aliquod obtinere, neque exercere Offitium aliquod spectans ipsi Comuni, nec in aliquo Offitio fides sibi adhibeatur. Teneantur quoque dicti Offitiales in principio sui Offitij iurare in manibus vestris ad sancta Dei Evangelia manu corporaliter tactis scripturis de solicitando bene legaliter, et fideliter dictum Offitium omni fraude cessante, et absque remuneratione cuiusvis rei consequende palam, vel occulte per se vel per aliquam submissam personam ultra eorum salarium antedictum, et quod omnes et singulas inventiones quas facient ipsa die, vel sequenti, qua ipsas fecerint in scriptis portabunt bonas, et iustas ad Offitium provixionis Comunis nostri Mediolani. Quodque factis inventionibus eas statim scribent, seu scribi facient in eorum Vachetta signata manu vestri Vicarij, seu unius vestrum duodecim, et in scriptis inventionibus nullam cancelabunt, aut cancellari permittent sub pena florenorum decem auri totiens quotiens per ipsorum aliquem fuerit contractum. Quoque etiam contenta in Statutis prefati Comunis nostri legaliter observabunt in totum prout ipsa statuta concernunt. Declarantes exinde intentionis nostre esse quod predictis inventionibus prebeatur plena fides simplici verbo ipsorum Offitialium prout continent provixio aliax cum bona, et matura deliberatione pro comodo reipublice facta, que descripta est in margine supplicationis supradicte. Mandamusque ulterius vobis quatenus ad successorum memoriam in libris provisionum, et ordinamentorum Civitatis nostre Mediolani has litteras faciatis inseri et describi. Datum Papie die XII Octubris MCCCLXXXXVj. Amizinus. Antonius.

Tenor introcluse supplicationis.

Illustri et Excelse Dominationi Vestre reverenter supplicant vestri fideles Becharij vestre Civitatis Mediolani, quod aliax per duodecim provixionum Comunis Mediolani facta fuit, et ordinata quedam benigna, et laudabilis provisio super regulatione dictorum Bechariorum tenoris presentibus infrascripti, que praticata fuit per certum tempus per modum quod dicti supplicantes vivere poterant, et Populo Mediolani servire absque ulla machinatione, et licet grata foret et iusta dictis supplicantibus, et alijs ad quos spectabat, ac utilissima pro Comuni bono cum quando pratichabatur longe melius, quam ab inde citra per dictos supplicantes serviebatur dicto Populo Mediolani. Tamen postea talis provisio fuit infrincta, et multi Offitiales, et ultra numerum specificatum in dicta provixione fuerunt per litteras vestras, et aliter diversimode constituti ad custodiendum, et exercendum Offitium Victualium, a quibus dicti supplicantes taliter sive iuste, sive iniuste exasperantur trabutantur, et consumantur, quod quasi non possunt becharios tenere fulatas carnibus, et in brevi propter numerum, et multitudinem dictorum Offitialium, qui pro majori parte sunt vilissime conditionis, et fame, et qui omni modo vivere non possunt nisi cum robarijs, et malitijs ac fraudibus, et rapinis, eos oportet dictos becharios, et eorum artem deserere, et alio victum querere miserabiliter non valentes ulterius ullo modo dictorum Offitialium ymo raptorum extorsiones, et malitias tollerare, nisi vestra benigna gratia, et misericordia intercedat, in qua sperant, dignetur vestra magnificentia considerato quod sepius trabutantur indebite et sepius dum recusant se trabutare accusantur contre omnem veritatem, nec timent tales viles Offitiales ymo inde falsa sacramenta prestare, dum vindicent sibi et eorum matrosis moribus pro quibus dicti supplicantes vivere non possunt, ymo protinus sunt consumpti in detrimentum datiorum vestrorum, providere, et mandare de gratia spetiali quod dicta statuta, et toti Reipublice fructuosa provixio ratificetur, et inviolabiliter observetur, nec quicquam ultra eius formam, et tenorem locum habeat ut possint vivere, et magnis gravitatibus Datiorum, et Onerum respondere, habito respectu quod de talibus extorsionibus, que eis fiunt per dictos Offitiales vestra dominatio nec habitatores Mediolani nullum reportant comodum, ymo incomodum atque dampnum decernendo quoque et mandando quod quilibet Offitiales vestri Mediolani presentes et futuri possit, et debeat cognoscere, et decidere omnes questiones, que per ipsos vestros Becharios moverentur dictis talibus Offitialibus

Victualium tam de extorsionibus, quam de falsis accusationibus suis sumarie, et de plano, et veritate inspecta.

MCCCLXXXXV. Indictione octava die merchurij ultimo mensis Madij. Prefacti Domini Vicarius et duodecim provixionis Comunis Mediolani moti cum questionibus et lamentis Populi Mediolani quod quotidie facte sunt, et continue fiunt de Offitialibus Victualium, qui per tempora fuerunt, et maxime per exercentes dictum Offitium victualium vigore litterarum eis concessarum à Curijs, cupientes pro comuni bono, et Populi utilitate baratarijs et extorsionibus oviare, ac quod nemo querelle causam habeat providerunt, ordinaverunt et refformaverunt, ac presenti provixione ordinant, provident, et refformant, quod singulis tribus mensibus elligantur sex boni legales, et experti viri videlicet unus de qualibet Porta Mediolani inter quos non sit aliquis qui unquam exercuerit dictum Offitium Victualium, et quod non sint minores annis XXV pro quolibet ipsorum, et quibus Offitialibus solvatùr per Comune Mediolani de denarijs condempnationum fiendarum ex inventionibus fiendis per ipsos Offitiales ad computum florenorum quinque auri pro quolibet singulo mense, ac pro dicto salario teneantur secum ducere servitorem unum pro quolibet ipsorum Offitialium quod salarium sic eis taxaverunt ne causam habeant baratarias comittendi, hoc intellecto quod quilibet qui preerit dicto Offitio per tres menses non possit nec debeat dictum Offitium exercere finitis dictis tribus mensibus usque ad annos tres tunc proxime sequentes, declarantes quod si quis dictorum Offitialium repertus fuerit baratariam fecisse, et contra Offitium sibi comissum comississe, statim dicto tali deffectu reperto revocatus intelligatur talis qui comisserit barariam ut supra, et quod nullo tempore possit Offitium aliquod obtinere a Comuni Mediolani, nec Offitium aliquod exercere possit quod pertineat Comuni Mediolani, nec non aliquo Offitio a dicto deffectu in antea ei adhibeatur fides. Et teneantur dicti Offitiales in principio sui Offitij iurare ad sancta Dei evangelia manu corporaliter tactis scripturis in manibus ipsorum Dominorum Vicarij et XII de solicitando, et exercendo dictum Offitium bene et legaliter omni fraude cessante, et absque ulla remuneratione cuiusvis rei consequende palam, nec occulte per se nec per aliquam submissam personam ultra salarium suum predictum eis taxatum ut prefertur, et quod omnes et singulas inventiones, quas facient ipsa die, vel sequenti, qua eas fecerint in scriptis portabunt ad Offitium provixionum Comunis Mediolani bonas, et iustas, et quod factis inventionibus statim scribentur, seu scribi facient in eorum Vachetta signata manu ipsius Domini Vicarij Provixionis, seu manu unius ipsorum Dominorum duodecim; et quod scripta inventione nullam cancellabunt, nec cancellari permittent sub pena

florenorum X auri totiens quotiens contrafecerint, et quod contenta in statutis Comunis Mediolani legaliter observabunt in totum prout ipsa statuta concernunt, quibus inventionibus adhibeatur plena fides semplici verbo ipsorum Offitialium.

DOCUMENTO N. 21.

Concessio soli pro aedificanda domo,
in qua habitet sacerdos prope Cappellam aedificatam
super navigio extra P. T. ob reverentiam
B.morum Jo. Baptistae, Jacobi, Christophori et Christinae.

Ducissa, et Dux Mediolani, Papiae, Angleriaeque Comitissa, et Comes Angleriae ac Bononiae, Pisarum, Senarum, et Perusji Domini. Recepimus parte Vicarij, et duodecim Provisionum, et Sindicorum civitatis nostri Mediolani litteras cum eis inclusa provisione per eos facta super supplicatione pro parte nonnullorum civium cuiusdem nostrae Civitatis ipsis porrecta tenoris infrascripti, videlicet. Illustrissimi Principes et Excellentissimi D. D. Pridie porrecta coram nobis et ad officium nostrum quadam expositione sive supplicatione pro parte nonullorum civium huius nostrae almae urbis, ipsiusque attenta continentia, et considerato pio, et laudabili opere per ipsos fieri ordinato, ob devotionem et Beati Apostoli et aliorum Sanctorum in ea nominatorum, qui in praecipua devotione habentur, et in quorum festo Vestra Illustrissima Dominatio alias contra hostem perfidum Comitem Arminiaci triumphalem victoriam reportavit. Providimus et ordinavimus; dum de beneplacito praelibatae vostrae Celsitudinis procedat, prout in provisione his inclusa cum toto tenore dictae supplicationis continetur. Haec enim antifatae Dominationi notificare curavimus, ut super praedictis providere valeat, et mandare, prout ei libuerit. Dat Mediolani die 29 Januarij 1043. Vestri fideles Vicarius, et XII Provisionum ac Sindici comunis Mediolani. *A tergo:* Illustrissimis Principibus et Excellentissimis D. D. Ducissae et Duci Mediolani, Papiae, Angleriaeque Comitissae, et Comiti Angleriae ac Bononiae, Pisarum, Senarum et Perusij Dominis. Continentia vero dictae supplicationis sequitur hoc modo, videlicet. MCCCCIII Indictione undecima, die sabbati XX mensis Januarii. Spectab. et Egr. legum doctor D. Mazinus de Madijs Vicarius Illmorum D. D. Ducissae et Ducis Mediolani et Officio Provisionum communis Mediolani specialiter deputatus, ac Nob. et Prud. viri D. Duodecim dicto Officio Provisionum praesidentes, nec non Nob. et circumspecti viri D.

Georgius de Moresinis, Johannolus de Cribellis, et Johannolus de Montebreto, omnes eiusdem Civitatis Sindici generales, existentes in Camera officij Provisionum praedicti, sita super Pallatio Justitiae, seu Credentiae posito in Broleto novo comunis Mediolani. Exhibita ibidem coram eis pro parte nonullorum civium Civitatis Mediolani supplicatione tenoris, et continentiae subsequentis, videlicet. Clementiae atque prudentiae Vestrorum D. Vicarij et Duodecim praesidentium Officio Provisionum Comunis Mediolani, ac Sindicorum ipsius civitatis supplicatur reverenter pro parte nonullorum civium Civitatis Mediolani, quibus alias per praefatam Clementiam per publicam provisionem inde confectam, et per bonae memoriae magnificum quondam D. Ducem Mediolani solemniter approbatam, et confirmatam, concessum extitit ob reverentiam B.morum Johannis Baptistae, Jacobi et Christophori, ac B. Christinae posse construere, aedificare, et construi facere Capellam unam sub nomine et vocabulo praefatorum B.morum Joannis Baptistae, Jacobi et Christophori, ac B. Christinae super solo praefati Comunis a brachiis octo usque ad brachia novem super ripa Navigij, prope ecclesiam veterem Sancti Christophori. Ut cum constructa, et ibidem aedificata dicta Capella, et in bono et pulchro ordine constructa, restet ibidem habere unum Sacerdotem, qui ibidem residentiam faciat die noctuque, ut moris est, et decet, divina offitia celebrandó. Verum quia non adest domus in qua idem Sacerdos declinare, et se reducere, et habitare valeat, ut supra, non inveniat ipsi supplentes sacerdotem, qui ibidem velit et possit residere, divina officia ut supra celebrando; sed imbuti devotione praefatorum Sanctorum et Sanctae, disposuerunt, atque cupiunt ipsi supplentes domum pro dicto sacerdote ibidem reducendo, et collocando ut supra aedificare, et construere, seu aedificari et construi facere, eorum expensis super quodam solo praedicti Comunis Mediolani, sito super dicta ripa Navigij prope, et iuxta praedictam Capellam de versus locum de Corsico, scilicet inter quoddam hortum situm post hospitale situm prope ipsam Ecclesiam et ripam Navigij dicti Comunis Mediolani de quo solo dictum Comune nullam percipit utilitatem. Sibi attentis praedictis et ob reverentiam dictorum Sanctorum et Sanctae, et acto quod id, quod nemini nocet, et alicui prodest, merito, et de facili concedi potest, gratiam specialem et dignam facientes, dignemini velle disponere, ac ordinare, atque taliter providere, et mandare quod ipsi supplicantes tute et libere possint, et eis liceat ad liberam eorum voluntatem, de praedicto solo praedicti Comunis Mediolani accipere et appraehendere, saltem usque ad brachia sexaginta in longo, brachia quatordecim in largo, et ibidem, et super dicto solo domum praedictam aedificare, et aedificari facere pro habitaculo dicti Sacerdotis ut supra. Cuius quidem supplicationis conti-

nentia diligenter intellecta, et effectu considerato, habito prius inter eos D. Vicarium Duodecim, et Sindicos pluries colloquio, et tractato pro et super praedictis in dicta supplicatione contentis, et matura et diligenti superinde habita deliberatione, et discussione, attento maxime, quod dictum Comunem Mediolani pro terreno seu solo praedicto in dicta supplicatione declarato, nullam iamdiu percipit nec percepit utilitatem, et quod si domus aedificetur super illo solo pro habitatione domus Sacerdotis, Sacerdos ipse ibidem continuam faciet residentiam, divina officia in Capella ibidem constructa per supplicantes praedictos, celebrando prout in dicta supplicatione mentio habetur, multorum animae et maxime terrarum ibidem circumstantium maximum recipere poterunt incrementum. Etiam attento quod propterea nemini iniuria fit nec detrimentum infertus, et quod id, quod nemini nocet, et alicui prodest, merito concedi potest, et debet ob reverentiam et praefatorum Sanctorum in dicta supplicatione nominatorum. Animo deliberato, et ex certa scientia, omnibus modo, iure, via, et forma, quibus melius potuerunt et possunt, Providerunt, ordinaverunt, deliberaverunt, et declaraverunt, et provident ordinant, deliberant, et declarant, parabolam, facultatem et licentiam esse dandam, et concedendam praedictis supplicantibus, et eis per praesentes et tenore praesentium dant, et concedunt praedictum solum, seu terrenum brachiorum sexaginta in longitudine, et brachiorum quatuordecim in latitudine super ripa Navigij situatum in dicta supplicatione declaratnm, et prout in ea supplicatione continetur, tute, libere, et impune, et absque illius pecuniae solutione ullo tempore pro pretio nec censu dicto Communi, nec alicui alij personae solventes, intrandi, appraehendendi, et super eo domum, ut in dicta supplicatione narratur construendi, et aedificandi, et construi, et aedificari faciendi in honorem et reverentiam Sanctorum predictorum. Quapropter volentes memoratis civibus nostris ob reverentiam praecipue praefatorum Sanctorum Johannis Baptistae, Jacobi, Christophori, et Beatae Cristinae, in quibus devotionem gerimus singularem benigniter complacere: Harum serie suprascriptam deliberationem et provisionem per praefatos Vicarium, Duodecim, et Sindicos ut praemittitur factam, Approbamus, laudamus, et confirmamus Ipsisque civibus omnia et singula ea concedimus, quae per tenorem et formam deliberationis et provisionis eiusmodi conceduntur. Mandantes Potestati nostro Mediolani, coeterisque omnibus, ad quos spectat et spectabit, quatenus praesentes literas nostras et intentionem, pront iacent, observent, et faciant inviolabiliter observari. In quorum testimonium praesentes fieri iussimus et registrari, nostrique sigilli munimine roborari. Datum Melani die primo Febrarii 1403 Indictione XI. Thomas.

DOCUMENTO N. 22.

Pro debitoribus Fabricae conveniendis,
prout fit cum debitoribus
Camerae et Communis Mediolani.

Ducissa et Dux Mediolani, Papiae Angleriaeque Comitissa, et Comes Angleriae, ac Bononiae, Senarum et Pisarum, Perusiique Domini. Pro parte Deputatorum Venerabilis Fabricae ecclesiae maioris nostrae Civitatis Mediolani supplicationem recepimus in forma subsequenti videlicet. Illustrissimi et Excellentissimae Ducali Dominationi Vestrae umiliter supplicant vestri fideles servitores Deputati Fabricae maioris Ecclesiae gloriosae Dei Genitricis nostrae Civitatis Mediolani. Quod cum alias recolendae memoriae Illustrissimus Princeps et Excellentissimus D. D. Dux Mediolani, etc. vestrum conthoralis (*sic*) et genitor ad requisitionem tunc Vicarij et duodecim officij Provisionum Communis Mediolani benignas concesserit litteras huius tenoris videlicet. Nos Dominus Mediolani Comes Virtutum, Imperialis Vicarius Generalis. Recepimus literas tenoris infrascripti videlicet Illustri Princepi ac magnifico Excelso D. D. Mediolani, etc. Comiti Virtutum Imperiali Vicario generali. Cum omni reverentia Magnificentiae Vestrae supplicamus, ut cum aliqui teneantur, et quaedam bona sint obbligata, et pertinentia ex iustis, et rationabilibus causis fabricae ecclesiae maioris Mediolani, et Deo propitio speretur, aliquos de cætero futuros, debitores, et bona aliqua in posterum obbligari, et aquiri Fabricae suprascriptae. Cumque si expediret Iura ipsius Fabricae redimi per litigia, nimia damnia ses querentur, et expensae, Cum igitur ipsa debita et iura, et exationes eorum publice merito valeant nuncupari; maxime quia ad aeterni regis eiusque almae Genitricis aulam fabricanda tendere dignoscuntur, De, amore et praefatae Sacratissimae Matris et Virginis Mariae intuitu. quae vestri dominij tronu feliciter gubernat et regit et ad decorem vestrae Civitatis Mediolani, quae Vestrae Dominationis principalis sedes extitit, edicere et mandare dignemini D. Vicario D. Archiepiscopi Mediolani, nec non universis et singulis Potestatibus, Capitaneis, Vicarijs Referendarijs, Sindicis, exactoribus et officialibus vestris et Communis vestri Mediolani, aliarumque terrarum vestrodominio subiectarum praesentibus et futuris, quatenus quaecumpue debita, et quae debebuntur ipsi fabricae, ius tale faciant quale fieri deberet in bonis vestrae Camerae aut Communi vestro Mediolani, obbligatis vel pertinentibus. Et

hoc totiens, quotiens per nos aut per successores nostros ipsi Fabricae deputatos aut nostrum officialem extiterint requisiti. Datum Mediolani die 19 Aprilis 1387. Per Vestrae Illustri Dominationis fideles, Vicarium et duodecim officio Provisionum communis Mediolani deputatos. Quare volentes ob reverentiam B. Virginis Mariae requisitioni Vicarii et duodecim Provisionum praedictorum complacere, Praesentium tenore mandamus Potestati nostro Mediolani nec non Vicario Reverendi Patris D. Archiescopi Mediolani et Exactoribus. Camerae nostrae, coeterisque officialibus ad quos spectat praesentibus et futuris et cuilibet eorum in solidum quatenus tale ius faciant supra debitis Fabricae suprascriptae Mediolanensis Ecclesiae, de quibus supra fit mentio, quale fit in debitis Camerae nostrae seu Communi nostro Mediolani pertinentibus sic quod ad ipsam Fabricam intendi possit et procedi iugiter et attente. In quorum testimonium praesentes fieri iussimus et registrari nostrique sigilli munimine roborari. Datum Mediolani — die decimo Maij 1387. Decima Indictione Francischolus. Dignetur praefata Ducalis Dominatio vestra Dei amore, et ob reverentiam gloriosae suae genitricis protetricis suprasciptas litteras pro libito confirmare. Addendoque ulterius edicere et mandare per patentes litteras D. Vicario Reverendi Patris D. Archiepiscopi Mediolanensis nec non D. Potestati et Vicario Provisionum dictae vestrae civitatis Mediolani, coeterisque Potestatibus, Capitaneis, Vicariis, Rectoribus, Referendarijs, Sindicis, Exactoribus, et Officialibus vestris et Communis vestri Mediolani aliarumque terrarum vestro Dominio subiectarum, et ad quos spectat praesentibus et futuris, et cuilibet eorum in solidum, quatenus tale ius faciant de et super debitis Fabricae suprasciptae Mediolanensis Ecclesiae et in omnibus bonis eidem Fabricae obbligatis, et pertinentibus, et quae ipsi Fabricae obligari contingent, et pertinentibus in futurum, et de quibus et prout supra fit mentio, quale fit et fieri debet de debitis et in bonis Camerae vestrae, seu communi vestro Mediolani pertinentibus et obbligatis ut exinde praelibatae Dominationis pijs suffragijs mediantibus memorata fabrica sibi deditum celeriter consequatur, sicut indubie speratur esse vestrum optimae intentionis. Et volentes ob reverentiam B. V. Mariae supplicantibus praedictis, seu fabricae memoratae, in ijs, quae cum honestate possumus benigniter complacere. Tenore praesentium litteras parte Illustrissimi Principis et Excellentissimi D. Consortis et genitoris nostrorum honorandissimi memoriae semper recolendae eidem fabricae concessas, quarum tenor superius est descriptus, confirmamus, ratificamus et approbamus, volentes et mandantes praedictas literas cum additionibus de quibus in dicta supplicatione fit mentio, inviolabiliter deberi observari. In quorum te-

stimonium praesentes fieri iussimus et registrari nostrique sigilli munimine roborari. Datum Mediolani die quintodecimo Octobris 1403 duodecima Indictione et dupplicatum eodem die cum deliberatione Consilij. Johannes.

DOCUMENTO N. 23.

Pro Fabrica Ecclesiae maioris Mediolani.

Nos Johannes Galeaz Vicecomes, Comes Virtutum Dominus Mediolani et Imperialis Vicarius Generalis. Volentes ob reverentiam Gloriosissimae Virginis Dei Genitricis D. Sanctae Mariae, sub cuius vocabulo fabricatur Ecclesia Cathedralis nostra Mediolani et ob devotionem quam gerimus ad praedictam Beatissimam Virginem Dei Genitricem providere Fabricae dictae Ecclesiae, praesenti Decreto ex certa scientia, et de nostrae plenitudine potestatis, edicimus, decernimus, et sancimus, ut infra.

P.° Quod Vicarius Domini Archiepiscopi Mediolani qui per tempora erit, seu Vicarius Capituli Ecclesiae Mediolanensis sede vacante, et Vicarius officio Provisionum Communis nostri Mediolani deputatus, et qui per tempora erit deputatus, seu eius locumtenens, et saltem octo ex Duodecim Praesidentibus, et qui per tempora praeerunt officio dictarum Provisionum, et saltem tres ex ordinarijs dictae Ecclesiae, et saltem octo ex alijs nostris Civibus deputatis dictae Fabricae inter quos octo proxime dictos sint ad minus tres ex Jurisperitis Collegij Jurisperitorum Mediolani, et qui habeantur pro Deputatis ex quo se scribi facient pro Deputatis, Possint pro ipsa fabrica, et nomine ipsius fabricae constituere Sindicos et Procuratores ipsius fabricae etc.

Item volentes providere Emptoribus etc.

Item edicimus etc.

Item edicimus decernimus etc.

Item edicimus, decernimus et sancimus. Quod illi solummodo sint deputati dictae Fabricae, et pro Deputatis dictae Fabricae habeantur, qui pro Deputatis ipsae Fabricae erunt nominati per Vicarium Provisionum, et Duodecim praesidentes Provisiouibus Communis nostri Mediolani, qui per tempora erunt, et quorum nomina erunt scripta in uno libro qui stet in Camera Officij dictae Provisionis, et qui Deputati durent donec fuerint revocati per dictos Vicarium et XII Deputatos dictarum Provisionum, et quam revocationem facere possint ipsi Vicarius et XII prout eis placuerit.

Item edicimus etc.

Item edicimus etc.

In quorum testimonio praesentes fieri iussimus, et registrari, nostrique sigilli munimine roborari. Dat. Papiae die XXIII Decembris 1394 tertia indictione.

DOCUMENTO N. 24.

Vegionorum Ecclesiae maioris Mediolani immunitas.

Dux Mediolani, etc. Desiderium personarum dirigentium ad servitia omnipotentis Dei, et Cathedralis Ecclesiae almae Virginis Mariae istius nostrae Civitatis Mediolani vota sua duximus congruis favoribus adiuvandum. Contemplantes itaque clara virtutum merita infrascriptorum pauperorum nobilium Vegionorum deputatorum de antiquata ordinis observantia primitus instituti per Reverendum Sanctum Ambrosium praefactae Civitatis patronum. Signanter respectu habito, quod Magnificus et Reverendus colendae memoriae D. Johannes Vicecomes quondam Archiepiscopus, dominusque Mediolani, per suas patentes litteras statuit, et decrevit tunc Vegionos memoratae ecclesiae, hic subiecto exemptionis potiri beneficio. Virtute praesentium eosdem Vegionos liberos reddimus, immunes, et exemptos a quibuscumque taxis, mutuis, subsidiis, impositionibus, taleis et oneribus quibuscumque impositis et de coetero imponendis Communi nostro Mediolani et per ipsum nostrum Commune seu aliter quovismodo, datiis et gabellis nostris dumtaxat exceptis, usque ad beneplacitum nostrum. Mandantes universis et singulis exequutoribus, exactoribus, et officialibus nostris, quovis officio potiantur, praesentibus et futuris, quatenus praefatos Vegionos non inquietent, turbent, nec molestent occasione praedictorum taxarum, mutuorum, impositionum, et onerum. Et si pro ipsis vel eorum occasione facti essent in aliqua parte debitores, debite cancellent vel faciant libere cancellari; omnemque factam novitatem contra eos, vel in eorum bonis penitus cancellari, adeo, quod eorum occasione non possint aliquo futuro tempore molestari.

Nomina quorum sunt haec:

Stephanus Martignonus

Paviolus de Terdona

Antonius de Recalcadis

Franciscus de Galarate

Aluysius de Cantalupo

Gasparus de Bochardis

Stephaninus de Brioscho

Johanninus de Affori

Jacobinus de Carcano

Stephaninus de Vergiate

In quorum testimonium praesentes fieri iussimus, et registrari, nostrique sigilli munimine roborari. Datum Mediolani die XIII Aprilis 1411 quarta Indictione. Theodorus.

DOCUMENTO N. 25.

M. CCCCL. Die Sabbati XXVII Februarii.

Infrascritti sono i capitoli promissi, zurati, conclusi, et firmati tra l'Ill.mo S.or Francesco Sforza Visconte, Duca di Milano et Conte di Pavia etc. et l'Illustr.a Communità di Milano, a laude, e gloria de l'Onnipotente Dio, e della gloriosissima Vergine Maria, e del Beatissimo Patrone nostro Santo Ambrogio, da essere seruati inviolabilmente etc.

P.o Che a tutti li Cittadini di Milano, o Milanesi foresi siano restituiti, et lasciati godere tutti gli suoi beni estanti in qualonche loco siano, et così le siano restituite le lor fortezze, case, possessioni, feudi, et beni mobili et immobili estanti in Milanese, et ubique sotto il dominio del prefato Illustrissimo Sig. Duca, senza alcuna exceptione, et non obstante alcuna alienazione.

Item che tutti li Dacij siano redutti, cioè che per la Macina si paghino soldi 11 per mozo, e per le mozo delle biave et lemme soldi 3. Et per ciascuna brenta soldi 4 della moneta corrente, a computo L. 3 s. 4 per Ducato, et le altre cose, et dacij siano come stasevano, et pagavano al tempo della morte dell'Illustrissimo quondam pross. Duca passato, detratto l'Intertiamento, et che per niun modo habbia luogo il dacio dell'Imbottatura del fieno. Et che non si possa innovare nè metter alcun Dacio nuovo, che non sia al presente. Et che li dacij soliti esser golduti dalla Communità per le spese d'essa Communità, remanga ad essa.

Item che tutti li cittadini di Milano et qualonche suoi subditi, quali si ritrovano pregioni, siano relassati senz'alcuna taglia, etiandio se hauessero fatta la detta taglia.

Item che la persona, et la Corte dell'Illustrissimo Signor Duca faccia residentia in la città de Milano almanco otto mesi l'anno, et chel suo Consiglio Secreto et de Iustitia et li Magistri de le Intrate continuamente et in tutto facciano in Milano residentia.

Item che 'l sale non si possi dare per tassa in per bocca, e non si possa uendere oltra cinquanta soldi el staro della moneta detta di sopra.

Item che Binasco, et tutte le terre comune s'intendano, e debbano es-

sere pertinentie di Milano, et siano obligate a rispondere a Milano senz'alcuna ecceptione.

Item che per alcun modo non si possi mettere alcun carico estraordinario in Milano ne lo Ducato, nè in commune, nè in priuato.

Item che tutti gli officij de Milano, et del Ducato escetto la Podestaria de Milano si mettano Officiali Milanesi, et che siano eletti a ciascuno Officio per la Communità sei persone Milanesi, et che l'Eccellenza sua deputi uno di quelli sei, quale gli piacerà, et similmente se serui, ademplisca per tutti gli Officij di Como et del Vescovato suo. Et che tutti li patti et capitoli concessi a Como per li Milanesi siano osservati ad unguem in omnibus, et per omnia prout jacent, et così se osservano a Monza, et tutte l'altre terre così del Milanese, come dell'altre, che se teneuano per la Communità de Milano a dì 25 del mese di Febraro. Et che a tutte le predette cose sia deputato il Consiglio delli XII della Provisione per eleggere et adempir le predette cose. Al qual Officio della Provisione siano osseruate le sue honorantie.

Item che ciascuna persona, quale hauesse esborsato alcuna quantità de dinari o altre cose all'Illustrissimo quondam Signor Duca passato, ouero all'Illustrissima Communità nostra poso la morte del prefato Signor Duca, o per tesoro, o per sale, o per additione di sale, o per prestito, o per subventione, o per dacio, o per estorsione, o per qualonche altra cagione, eccetto per officio, così del tempo del prefato quondam Signor Duca per rispetto al tempo infrascritto, come del tempo della Communità, la qual persona non hauesse ritratti tali danari, o non auesse hauuta integra satisfactione etiandio se hauesse hauuto assignatione o fosse leuata confessione o realmente non fosse satisfatto così in Milano come fuora di Milano che tal persona sia sodisfatta della sorte, et delli prouenti sopra l'intrata di essa Communità alla rata delli preditti crediti o dinari esborsati. Intendendo però che prima sia sodisfatto integramente a quelli, che denno hauer dalla prefata Communità così de la sorte, come delli proventi, et poi a quelli, che sono creditori al tempo del quondam prefato Signor Duca di Milano dell'anno 1440 in qua. Li quali tutti pagamenti soprascritti siano fatti su la metà di tutte l'intrate di Milano e del Ducato a modo predetto.

Item che caduna persona, qual hauesse sborsato alcuna quantità de denari per alcun Officio al quale sia di presente, ouero gli sia tolto, e dato ad altri senza esborsatione de danari, quello tale ha esborsato danari remanghi all'officio se gli è, e se non gli fosse gli sia posto: al qual'Officio stia infin a tanto che sia pagato secondo la conuentione hauuta con la Communità. Si vero il secondo hauesse ancor fatto alcuna esborsatione de danari per il detto Officio, che il predetto sia remisso

all' Officio et gli stia ut supra, et il secondo sia satisfatto come gli altri creditori come è detto nel capitolo precedente.

Item che le uendite fatte per la buona memoria dell' Illustrissimo Duca passato, et datione in soluto, et qualonche altro contratto et massimamente oneroso, o Feudo, dummodo non sia de beni uenduti, o dati in pagamento prius ad altri siano seruati et integralmente adimpite, et così le cose fatte per gli suoi precessori nel Ducato, come de fuori, non obstanti alcune alienationi fatte da poi in qua.

Item che le uendite, et ogn' altro contratto fatto per la Communità di Milano rimangano fermi, et ualidi, ouero a quelli che hanno sborsato danari per cagione delle dette uendite sia satisfatto delli danari, o robbe ueramente numerati, et date in la Communità poso gli altri creditori delli quali è fatta mentione di sopra.

Item che nel Ducato di Milano non possa alcuno essercir nè hauer iurisdittione separate nè hauer essemptioni, eccetti la Fabrica et gli altri Lochi pij, et quelli Cittadini, che hanno uel in futurum haueranno XII descendenti. Et se alcuno hauesse per cagione di tale exemptione sborsato danari gli sia satisfatto da poi gli altri creditori, come è detto di sopra.

Item che tutte le condennationi fatte per il tempo passato o processi pendenti da qui indietro per pretesto di alcun delitto personale, o reale, essatte per rispetto alla pena pertinente al Fisco, o alla Communità siano cassate irrite, et nulle, et non se ne possi far alcuna inquisitione, processo in essecutione. Et tutti li delitti commissi, et perpetrati contro la Communità o li Signori passati, quanto a pena corporale siano remissi, et perdonati, et che li decreti essorbitanti siano cassi et nulli.

Item che le cose mobili uendute per la Communità che furono della buona memoria dell'Illustrissimo quondam Duca di Milano prossimo passato, et della materia del Castello di porta Giobbia, et de Cusago remanghino ualide, et ferme, ni possa esser domandato, inquietato alcuno per questo, uedendo però le ragioni delle predette cose. Finalmente si uedano le ragioni dei beni mobili de ribelli uenduti per la Communità.

Item che gli statuti di essa Communità così ciuili come criminali, et de li Mercanti et caduni altri statuti siano seruati fin a tanto che saranno riformati.

Item che sia lecito a caduno impetrar priuilegij et beneficii dal sommo Pontefice et da caduno altro Prelato et dall' Imperatore et da caduno altro a chi spetta, senza domandar licentia, e pagar alcuna cosa al prefato Signore nè a suoi successori preditti.

Item che li priuileggi concessi per la buona memoria delli Illustrissimi Signori Visconti alli Venerabili Collegij de Iuristi di Milano siano

seruati etiandio a padri e fratelli de quelli del detto Collegio uiuendo loro. Et che alli Procuratori di Milano siano confermate certe lettere altre uolte a loro concesse per la buona memoria dell'Illustrissimo quondam Signor Duca passato.

Item che sel se trouasse alcuna alienatione fatta ad alcuno cittadino per titolo oneroso per la Communità di alcune cose immobili, le quali da poi siano alienate in altre persone per la prefata Communità, tal alienationi prime sortiscano ad effetto, non obstanti le seguenti. Riseruato però a quel tale seguente ogni suo dritto di conseguir quello hauesse esborsato per la seguente alienatione.

Item che caduna persona, qual hauesse credito sul Banco Santo Ambrogio per caduna cagione sia satisfatto sopra le intrate de la Communità come è detto di sopra.

Item che all'Illustrissimo Capitano Co. Iacopo Piccinino siano seruati et adimpiti li capitoli et conuentioni con lui fatte per essa Communità. Et ulterius gli siano restituite le sue terre, fortezze, et possessioni di Piasenza, e qualonche altro luogo, delle quali si contiene nelli priuilegij del quondam suo padre.

Item che tutti li soldati da cauallo, e da piede, et ogni huomo d'arme, et saccomano totaliter debbiano sgombrare, et partirse dal Ducato di Milano tra il spacio de sei dì post conclusa capitula, senz'alcuna exceptione, et che per l'auuenire il prefato Illustrissimo Signor Duca non debbia per alcun modo alloggiare, nè lassare alcuna gente d'arme nè fanti nel Ducato di Milano nè in la Città eccetti i Contestabili delle porte.

Item che li Cittadini, li quali hanno possessione fuora del Ducato di Milano, et quali fanno residentia in Milano et nel Ducato non siano costretti a pagar li carichi per tali beni se non con la Città di Milano.

Item che li Cittadini Milanesi emphiteoti ouer libellarii di alcuni beni situati nella città et Ducato di Milano, o nel Vescouato de Lodi o di Pauia, o di Como non possano cadere, nè esser decaduti da tale liuello perchè non hauessero pagato el fitto liuellario in tutto o in parte per lo tempo passato, cioè dal tempo della morte dell'Illustrissimo quondam Signor Duca prossimo passato in qua, pagando loro il debito fitto de tutto el tempo passato da qui a Calende Gennaro prossimo che uiene, et non aliter.

Item che gli huomini da Vigleuano, così bandezati come confinati, et presono per essere stati devoti, et obedienti della Communità di Milano siano totalmente liberati et licentiati, et possano star a casa sua a goldere li suoi beni, non ostante alcuna confiscatione, pubblicatione o condennatione. Et ulterius ch'essa Communità di Vigleuano sia et rimanga con la Communità di Milano secondo la forma delli suoi antichi priuileggi, o ragione.

Item che Jacomino de Villanova et li nepoti, et li figli del quondam Monsignor Astolfo da Fissirago, et Gualtero di Braui, et cadun altro, quale si trouasse absente da Lodi, di Sant Angelo, di San Colombano, et da caduna altra terra del Ducato di Milano per occasione della Communità di Milano possano repatriare, et goldere li loro beni non obstante alcuna condemnatione, processi, ouero imputatione, nè alienatione. Et ulterius alli sopradetti nominati da Lode sia obseruato quello gli fu promesso per la prefata Communità di Milano al tempo, che s'acquistò la detta Città.

Item che per certi boni rispetti Giovanni Battista da Fossato bannito per homicidio commesso in Milano possa liberamente ripatriare e gli siano restituiti tutti gli suoi beni non obstante alcuni processi, bandi, condemnationi, confiscationi pel detto delitto.

Item che a Jovane da Quinzano, al quale altrevolte per l'Illustrissimo quondam Signor Duca passato fu donata una possessione nel territorio di Quinzano de Bressana, sia restituita la detta possessione, aquistandosi per lo prefato Illustrissimo Signor Duca non obstante alcuna alienatione.

Item che poso la morte del prefato Illustrissimo Signor Duca, la cui vita l'altissimo Dio prosperi et prolunghi in felicissimo stato secondo il suo desiderio, non possa nè deggia succedere nè recadere quest'inclita Città di Milano nè la sua eredità in alcuna potenzia, signoria o signorie o altra persona, se non alla Illustrissima Madonna Bianca Duchessa de Milano sua consorte, o vero a suoi figliuoli descesi da la prefata Illustrissima Madona Bianca, così maschi come femine.

DOCUMENTO N. 26.

ESTRATTO

dell'istrumento 11 e 12 marzo 1450, esistente (in copia redatta nel 1759) nel mazzo N. 8 *della classe* Potenze sovrane, *carte relative al Duca di Milano* Francesco I Sforza, *nell'Archivio civico di Milano — Sezione storica a S. Carpoforo.*

OMISSIS.

MCCCCL. die Mercurij undecima Mensis Martij per parte del Magnifico Cavaller Misser Biaso de Asserato (1) Potestate de la Citate

(1) Recte Assareto.

de Milano etc. et del spectabile Doctor Misser Gabrielle de Vicomercato Vicario, et de li dodici de la Provixione del Comune de Milano, ac etiam de li ventiquattro deputati, del Magnifico et praeclarissimo, et famosissimo I. U. Doctore D. Guarnerio de Castilliono, et li spectabili Misser Pietro Cotta, Misser Bartholomeo Morono Doctore, Misser Francesco de Castro Sancti Petri, et Misser Christoforo Pagnano, per Porta Nova — li spectabili et magnifici Misser Guarnerio de Castilliono ut supra, Misser Giovanni Coijro, Misser Jacobo de Angleria Doctore, et Misser Francesco Mirabilia Doctore, per Porta Vercellina — li spectabili Misser Ambrosio de Clivio Doctore, Tomasio Amicono, Bartolomeo Gallarano, Simone de Albiate per Porta Orientale — li spectabili Misser Antonio Porro, Misser Bartolomeo Vesconte, et Misser Antonio de Triultio, et Misser Giovanni de Pietra Santa, per Porta Romana — li spectabili Misser Giorgio Plato Doctore, Misser Lancellotto Croto, Misser Gaspare del Conte, et Gioanni Stampa per Porta Ticinese — li spectabili Misser Jacobo de Dugnano Doctore, Misser Stefano Bosso Doctore, Misser Ambrosio Pagnano Doctore, et Leone de Gariboldo per Porta Cumana. Cum li debiti consentimenti se fa comandamento, et crida, et richiesta a tutti li Cittadini de la dicta Città, cioè ad uno Principale per ogni casa, che anchoij ad hore dieci nove per ogni modo vengano, e se congregano honestamente et senza alcuno strepito in la Corte grande anteriore sita su la Piazza dell'Arengo de la detta Cittade de Milano per discorrere, trattare, e concludere modestamente alcune cose pertinente ad honore, e bene, e utile de tutta la Città, et delli Cittadini, et maxime a trattare et fare quello che a loro Cittadini parerà circa la translatione del Ducato, e del Dominio de Milano etc. et circa le cose dependente, e conexe, e necessarie a la solemnitate de tanto atto, et alli anziani delle Parochie se comanda che ciascuno de loro vada de casa in casa a citare, sollecitare, et instare che uno per casa, cioè il majorengo venga come è dito de sopra a la dita Corte all'ora soprascrita. Blaxius Potestas — Gabriel.

In nomine Domini MCCCCL. Indictione XIII, die Mercurij XI, mensis Martij in tertiis coram praedicta Potestate, et Vicario, et viginti quatuor Deputatis me Jacobo de Perego Notario infrascripto uti publica persona stipulanti, et acceptanti nomine, et vice, et ad partem et utilitatem cujuslibet personae cuja interesse posset....

OMISSIS.

....retulit, et dixit Johannes de Carate Custos Campanilis Broleti Mediolani se die hodie incipiendo summo mane ex parte, et imposi-

tione suprascriptis pulsasse Campanam grossam dicti Broleti quasi continue a summo mane ipsius diei usque ad horam decimam nonam eo modo et forma prout pulsatur, et pulsari debet, et servato more, qui servari debet, quando Populus, et Universitas Comunitatis et Populi Mediolani congregantur.

Successive praedicti Cives ut supra legitime citati, et congregati totam Civitatem, et universitatem Comunitatis rapresentantes cum ibidem maxima multitudo, et quasi infinitus esset numerus adeo ut per pauci vocati defficerent, et indubitanter ex quatuor partibus ultra tres partes adessent omnes unanimiter, nemine discrepante, rogaverunt et decreverunt quod unus ex ipsis Civibus pulpitum, seu bancum quod in dicta Curia aderat altum, et eminens ascenderet, et distincte, et particulariter totam rem et causam in proclamatione, et citatione comprehensam plane, dilucideque aperiret, et exponeret, et in partes distinctas particulariter divideret, et declararet ac denique super ipsis omnibus et singulis partibus totam Civium ibidem existentium universitatem interrogaret, ut singula peragenda intelligere, percipere, discutere, deffinire, et concludere possent, antequam ex dicto loco descederet secundum deliberationem, et vota praedictorum omnium Civium, aut majoris partis eorum, sive plurium partium ex tribus, aut quatuor partibus Civium praedictorum et tandem a Civibus, et a popularibus concorditer, et unanimiter nominatus, deputatus, et electus extitit praefactus Magnificus Juris utriusque Doctor Dominus Guarnerius de Castiliono Mediolani concivis, ut praedicta omnia exequeretur, et perficeret cum potestate adendi, suplendi, et declarandi secundum ipsius proponentis consilium, — qui Dominus Guarnerius ita rogatus, persuasus, et jussus, ut onus, et offitium ducendi, proponendi, et interrogandi assumeret, et secundum responsa Civium, et Populi concluderet, et instrumenta publica confici faceret, per Tabellionem pubblicum, et authenticum in Notarium matricula descriptum unum, aut duos ad aeternam rei memoriam, et ut semper veritas ignotesceret, et ut plena fides, et attestatio de rebus gestis haberetur.

Tandem praefactus Dominus Guarnerius rogatus, jussus, ut supra, pulpitum ascendit, et universis Civibus congregati ut supra audientibus, et toto populo intentis auribus stante, praemessis exordiis, atque praefationibus convenientibus in superiore proemio contentis, et alijs multis, *septem* infrascriptas alta voce effecit *propositiones, et interrogationes* per ipsos Cives, et universum populum sponte, libere, et omni impressione cessante, discutiendas, terminandas et concludendas

Primo, videlicet, attento quod per die mensis praeteriti vigesimo sexto maximo concursu, et aplausu populi, cooperante et suggerente Spiritu

Sancto, introduxerunt in Civitatem hanc praefactum Illustrissimum Principem et Dominum Franciscum Fortiam Vicecomitem, quem tacito, et expresso consensu in Dominum et Ducem Mediolani elegerunt, et ad templum Beatissimae Mariae Virginis Comitatum Ducem, et Dominum vocavere, et declaravere, omnemque potestatem, jurisdictionem, regalia, et intratas in praefatum Dominum Ducem transtulere, et viginti quatuor notabiles Cives ut supra nominatos ad transferendum Dominium, et Ducatum annexum elegerunt, et deputaverunt cum potestate, mandato, et commissione capitulandi, et substituendi suprascriptos sex, ex ipsis viginti quatuor, et omnem subjectionem, et recognitionem, et fidelitatem faciendam, et cum pleno arbitrio concludendi cum majori, vel minori dictorum capitulorum parte, vel etiam sine capitulis, remittentes omnia ad arbitrium praefacti Domini Ducis, et ex ipsis viginti quatuor suprascripti sex electi, et constituti fuerunt ad perfitiendum, et exequendum omnia praedicta in forma superiori comprehensa, cum mandato plenissimo tradita per Ambrosium de Gera Notarium Mediolanensem suprascripto die Jovis vigesimo sexto mensis Februarij proxime preteriti. Qui Procuratores, et Sindici constituti ut supra denuo Dominium, et Ducatum annexum in praefactum Illustrissimum Dominum Dominum Franciscum Fortiam transtulerunt, et subjectionem, et fidelitatem praestiterunt in plenissima forma in Vicomercato per instrumentum rogatum per me Damianum Notarium infrascriptum non derogando translationi prout supra factae, nec ut infra solemniter fatiendae. Idcirco iterum, et de novo praedicti universi Cives, et populus congregatus ut supra interrogantur an omnia et singula praedicta solemniter confirmare velint, et rata, et grata omni tempore habere, et tenere....

OMISSIS.

***Secundo*, an praedicta omnia, et singula declarare, et statuere veliut esse firma, valida, et inconcussa renuntiando omnibus auxilijs, et remedijs, iuribus, statutis, ordinibus ac provisionibus quibus aliqualiter contravenire possent modo aliquo, vel ingenio, et ex aliqua causa, et ut supra et supplendo omnes defectus et solemnitates si quae in praedictis defuissent, seu dici possint deesse, vel defuisse aliqualiter directe, vel per indirectum.**

***Tertio*, an ad abbundantem cautelam de novo et praesentialiter velint, et deliberent transferre liberum, plenumque Dominium et Ducatum adnexum coherentem Civitati, et Territorio in praefactum Illustrissimum Principem Dominum Franciscum Sforziam Vicecomitem pro se, filiis,**

ac descendentibus suis masculis in infinitum ut infra. Cum mero et mixto Imperio, et omnimoda jurisdictione cum omnibus intratis ordinarijs et extraordinarijs, cum regalijs, venationibus, honorantiis, et quibuscumque ad dictum Dominium, et Ducatum pertinent plene, libere, et realiter, et sine exceptione, et omnibus jure, via et forma, et quibus melius, et validius potuerunt, et possunt, irrevocabiliter, et sine diminutione pro omni eorum facultate et jure competenti, tam ex pace Constantiae, quam ex inveterata consuetudine, et ex praescriptione completa, et ex privilegijs Dominorum Imperatorum, et Regum Romanorum, et alio quocumque modo, jure, et titulo qui dici possint, vel excogitari modo aliquo, vel ingenio; et hoc habere vim legis.

Quarto, an praedictam translationem Dominii, et Ducatus ut supra factam velint etiam in filios masculos legiptimos, et quoscumque descendentes ex ipsis filijs praefacti Illustrissimi Duci et Dominae Ducissae Blancae Mariae, et masculis defitientibus etiam in foeminas ex praefacto Illustrissimo Domino, et Illustrissima Domina Blanca Maria extantes, aut nascituros, ita ut in Ducatu Primogenitus succedat, et eo defitiente descendentes ex eo, quibus defitientibus secundogenitus, et successive reliqui admittantur; ita, ut totale Dominium in praefatum Dominum Franciscum Fortiam et Dominam Blancam Mariam, et descendentes irrevocabiliter translatum intelligatur ex hac populi translatione, et defuncti Principis donatione, attentis maxime divinis virtutibus et meritis praefati Domini Francisci Sforzia ac successione et legiptimatione praefata Illustrissimae Dominae Blancae Mariae ut supra.

Quinto an, et quem Sindicum, et Procuratorem, Oratorem, et legatum constituere velint cum pleno mandato ad conferendum ipsi Illustrissimo Domino excelsa Ducatus Insignia, Clamidem, Baverum, Biretum, Septum, Vexillum, Sigillum, Standardum, gladium, seu spatam, et Claves omnes Portarum Civitatis, ac alia in similibus opportuna, necessaria et consueta, et ad conferendam et exequendam traditionem, vel quasi Dominij, et totalis jurisdictionis per traditionem septri, cassis et clavium insignium traditae et apprehensae verae, et legiptimae possessionis dictae Civitatis Mediolani et cum Ducato annexo, et alijs, et ut supra, et quem constituere velint, ad orandum, proponendum, requirendum, et ad distinguendum omnia gerenda, et fatienda pro solemnitate, et validitate tanti actus.

Sexto, an, et quos velint constituere pro qualibet Porta praefatae Civitatis Mediolani Sindicos, et Procuratores, ac speciales Mandatarios, et quidquid melius dici, et esse possunt ipsorum Civium, et totius Populi, et universitatis praedictae Comunitatis Mediolani, et ut supra ad praestandum solemniter fidelitatis juramentum in anima ipsorum con-

stituentium, et cujuslibet eorum secundum formam plenissimae, et strictissimae fidelitatis extendendo clausolas, et formam juramenti sicuti decenserit, et opportunum quantum strictius et solemnius fieri poterit.

Septimo, an preadicta omnia, et singula superiora velint haberi, teneri, et reputari, ac tenere et reputare valida, solemnia et firma non obstante aliquo defectus solemnitatis ommissae in praesenti congregatione, et non obstantibus aliquibus legibus, statutibus, ordinibus veteribus aut novis in contrarium facientibus, et si ipsis omnibus derogasse, et derogatum esse volunt, quatenus praedictis, aut alicui eorum contradicerent, vel aliter formam darent, et an omnes defectus suplere velint, si qui dici possent defuisse, vel deesse in praedictis omnibus, et singulis, ut supra.

Et *denique*, an pro honore, et decentia Civitatis velint, in hac Ducatus solemnitate se se liberales, et splendidos exhibere, et praefato Domino Francisco Sfortiae elargiri currum triumphalem munitum, et ornatum, baldachinum, vestes pro ducali habitu induendas, vexillum ducale, claves, et reliqua ornamenta usque ad summam, et estimationem Ducatorum mille quingentorum, computatis Ducatis ducentis pro Cancellaria praefati Illustrissimi Domini Francisci Sfortiae seu ejus secretariis, et Cancellarijs, ac pro aliquali gratitudine versus eos.

Quibus omnibus clare, et aperte propositis per praefatum Dominum Guarnerium ut supra, et indiferenter intellectis, totus Populus, et universi Cives congregati ut supra, nemine eorum discrepante, ad ejus praefati Magnifici Domini Guarnerij, nostrumque notariorum infrascriptorum instantiam, praesentium, stipulantium, recipientium, et interrogantium nomine, et vice praefati Illustrissimi Domini Francisci Sfortiae, et prefatae Illustrissimae Dominae Blancae Mariae filiorum quondam, heredum et successorum suorum ut supra, et cujuslibet alterius personae cuja interest, intererit, et interesse potest, et poterit, quomodolibet in futurum ut infra unanimes, et concordes maxima cum jucunditate animorum esclamantes claris, et altis vocibus.

Responderunt, et dixerunt *fiant*, *fiant* omnia praedicta integre sine ulla diminutione; sic enim consensimus, sic attestamur pro nostra salute, videlicet quod omnia contenta in *primo* interrogationum exemplo confirmamus, convalidamus, ed approbamus....

OMISSIS.

Ad *secundum* responderunt, quod declarant illa omnia vera, et valida esse debere....

OMISSIS.

Ad *tertium*, semper ad dictam instantiam, et stipulationem ut supra, dixerunt, et protestati fuerunt, ac responderunt, quod lata lege regia, sive ducali de Ducatu, et Dominio transferendo ut supra, decreverunt et statuerunt dictum Dominium, et Ducatum annexum in praefatum Illustrissimum Principem Dominum Franciscum Sfortiam, et descendentes transferre in omnibus et per omnia, prout in dicto capitulo formaliter, et specifice continetur, et ita statuunt, decernunt, et aperte consenserunt, et consentiunt, nemine discrepante, ut supra.

Ad *quartum* capitulum ad dictam instantiam et stipulationem ut supra, et ut supra praedicti Populus, et universi Cives, ut supra consenserunt, et consentiunt quo ad successionem in Ducatu, et Dominio universali, ita statuentes, et approbantes ut supra in omnibus, et per omnia, quod post decessum praefati Illustrissimi Domini Domini Ducis Francisci Sfortiae praedicta translatio Dominij, et Ducatus ut supra transeat, et facta sit, et esse intelligatur etiam in filios masculos legiptimos.

OMISSIS.

Ad *sextum* (1), ad instantiam, interrogationem et stipulationem ut supra nominaverunt, constituerunt, eligerunt, ordinaverunt, et deputaverunt infrascriptos inferius nominatos primo universaliter ad orandum, et proponendum omnes actus gerendos pro solemnitate Ducatus, praedictum magnificum, eloquentissimum et nominatissimum Iuris utriusque Doctorem Dominum Guarnerium de Castilliono, ad fidelitatem praestandam infrascriptos videlicet. — Pro Porta Nova spectabiles Cives Dominum Scipionem de Casate Juris utriusque Doctorem et Dominum Antonium de Grassis causidicum in jure peritum; — pro Porta Horientali spectabiles Cives Dominum Tomasium Amiconum, et Johannem de Raude; — pro Porta Romana spectabile Cives Alujsium Monetam, ed Aluijsium de Petra Sancta, — pro Porta Ticinensi spectabiles Cives Dominum Gasparem de Comite, et Dominum Ambrosium de Grassis. — Pro Porta Vercellina spectabiles Cives Dominum Nicolaum de Mirabilijs, et Dominum Franciscum de Fossato Militem. — Pro Porta Cumana spectabiles Cives Dominos Bartolomeum de Vicomercato, et Johannem Stephanum de Casate, spetialiter, et expresse ad prae-

(1) Veggasi avanti *Ad quintum*.

standum fidelitatis juramentum in animam ipsorum constituentium, totiusque Populi, et universitatis, ac Civium secundum formam plenissimae et strictissimae fidelitatis in hunc modum, et per haec verba, videlicet.

Al nome dell'omnipotente Dio, et de la Matre sua intemerata, et gloriosa Vergine Maria, et del Patrono nostro, et Doctore irrefragabile Sancto Ambrosio glorioso, et de tutta la celestiale, et trionfante Corte; quale per sua clementia, et bontade s'è degnata deliberare questa inclita Città di Milano de tanti affanni, guaij, et passioni, persecuzioni, angustie, perturbationi, rapine, et violentie in quale era posta, dagandole, et donandogli pace, quiete, reposo, contentamento, et tranquillità, per la electione, creatione, et constitutione in prefato Signore, Principe et Duca d'essa Citate de lo Illustriss:mo, et Excellentissimo, invittissimo, et trionfantissimo Signore Francesco Sfortia Visconte Duca de la dita Città de Milano, et conte di Papia, d'Angera, et de Cremona Signore etc. et de la Illustrissima, et Excellentissima, et trionfantissima Madona Blanca Maria Duchessa de Milano etc. de Papia, d'Angera Comitissa, et de Cremona Domina sua consorte legiptima, et unica fiola solemniter legiptimata del prefato Illustrissimo Signore Duca Filippo Maria olim Duca di Milano etc. iurando ad nome, et vexenda de la dicta Comunità de li Cittadini, de tutto el popolo, et de tutta la università della prefata Inclita Città di Milano alli Sancti Dei Evangelij, toccate corporalmente con le mani le sacre scripture, in le mane, et possanza del prefato Illustrissimo et Excellentissimo Signore Francesco Fortia Vesconte Duca di Milano Conte de Pavia, et d'Angera, et de Cremona Signore etc. et de la prefata Madona Ducissa che da mo' in ante continue, et continuato tempore saremo fidele al prefato Illustrissimo Signore et alla prefata Madona Ducissa, et ali fioli, heredi et successori sui in Ducatu, et Dominio, como deve essere li boni, et veri subditi ali sui Signori, et che directo, nè per indirecto non tractaremo, vel consentaremo ad alcuna cossa, che sia, nè essere possa in prejuditio, danno, nè detrimento d'esso Illustrissimo Signore Duca, et de essa Illustrissima Madonna Duchessa, nè deli fioli sui, et ut supra et che mai non saremo in consilio, auxilio, favore, vel in facto, che esso Illustrissimo Signore Duca, nè Madona Ducissa, nè fioli ut supra perdano la vita, o membro alcuno, o recevano in la persona alcuna lexione, injuria, o contumelia, o che perdano alcuno luogo, che de presente abbiano, o da qui in anti averanno, che se averemo notizia vera de alcuna cossa, che sia, nè esser possa in pregiudizio, danno, ovvero detrimento de la persona, ovvero Stato deli prelibati Illustrissimi Signore Duca, e Madonna Ducessa, e fioli et ut supra gli obvia-

remo a tutta nostra possanza, et statim la notificaremo, et non saremo a niuno suo detrimento, et sic successive ali sui fioli legiptimi nati, et che nasceranno da Lui, et de la prefata Illustrissima Madonna Ducessa, ut supra sempre intendendo che li primogeniti sui masculi succedano in Ducatu, et Dominio, ut supra; et mancando queli, le femine, como avemmo disponuto, ed ordinato ut supra.

Ad *quintum*, ad instantiam, et stipulationem ut supra constituerunt, et ordinaverunt ut supra suis, et dictis modis, et nominibus quibus supra Magnificum Dominum Oltradum de Lampugnano, Magnificum Dominum Comitem Filippum Borromeum, Magnificum Dominum Petrum Vicecomitem, Magnificum Dominum Gasparem de Vicomercato, spectabile Dominum Antonium de Triultio, spectabile Dominum Melchiorem de Marliano, et spectabile Dominum Petrum de Pusterla, et quemlibet eorum in solidum spetialiter, et generaliter ad dandum et consignandum, et conferendum ipsi Illustrissimo Domino Domino Francisco Fortiae Excelsa Ducatus insignia, clamidem etc.

OMISSIS

in signum traditae, et apprehensae verae, et legiptimae possessionis..... item constituerunt duos pro qualibet Porta dictae Civitatis Mediolani, ad dandum, et consignandum ipsi Illustrissimo Domino Claves Portarum dictae Civitatis Mediolani in signum verae subjectionis, et suppositionis videlicet Spectabile Cives — pro Porta Nova Dominum Franceschinum de Castro Sancti Petri, et Christophorum Pagnanum, — pro Porta Orientali Dominum Camilum de Marliano, et Ambrosium Cottam, — pro Porta Romana A ntonium Porrum, et Franciscum Surrigonum — pro Porta Vercellina D. Bias olum de Cusano, et Leonem Beagnam — pro Porta Cumana Ambrosium Cagnolam, et Accorsinum de Landriano; — pro Porta Ticinensi Johannem Stampam, et Angelum de Arconate; et haec omnia cum plenissima, et latissima potestate dicendi, et protestandi, ac jurandi et faciendi digne.

OMISSIS.

Ad *septimum* praedicti Cives, et Populus, et ut supra ad instantiam et interrogationem, ut supra responderunt, et dixerunt omnia et singula supradicta semper, et omni tempore valida, et firma, et inconcussa esse debere, et perpetuum robur obtinere, non obstante etc.

OMISSIS.

Ad partem vero muneris, et largitionis pro honorificentia Civitatis

facienda, libentissime contentantur, et assentiunt, quod dicta expensa liberaliter fiat.... ut supra in capitulo....

OMISSIS.

Quibus omnibus ita peractis, et conclusis praefatus Magnificus Dominus Guarnerius pro certiori, et indubitabilissima declaratione voluntatis, et dispositionis omnium Civium, et totius Populi iterum, et de novo alta, et intelligibili voce proposuit, quod quamquam omnes ut supra nemine discrepante respondissent, consensissent, et concorrentibus vocibus dixissent, et annuissent, pro validiori tamen, et certiori signo voluntati, si qui, vel si quis eorum contradicere, aut non consentire vellet, ut in aliquo dissentiret, statim libere accederet in alia Curiarum posteriorum, et actus iste suspenderetur, ut intelligeretur, et quidquid honestius et utilius esset statueretur, ut supra. Quibus auditis, et intellectis nemo discessit, sed omnes remanserunt; et praedicta omnia iterum confirmaverunt secunda vice et hoc evidenti signo. — Tertio iterum pro sollenda (1) facilius omni dubitatione, ut aliud verum signum consensus, et perseverantiae haberetur denuo replicavit praefactus Dominus Guarnerius, quod si qui non consentientes erant stantes, sederent, aut sedentes surgerent, et pro dissentientibus haberentur, et actus suspenderetur, ut intelligi et exaudiri possent si melius sentirent. Sed omnes animo concordes unanimiter remanserunt, ut stabant, et praedicta omnia iterum tertio ut supra confirmaverunt, et repetitis vocibus replicarunt sponte, libere, omni metu, et rumore cessante.

OMISSIS.

Et de praedictis omnibus, et singulis praedicti congregati ut supra rogaverunt, et rogant per nos Jacobum de Perego et Damianum de Marliano Notarios publicos Mediolanenses, et utrumque nostrum publicum debere conficere Instrumentum et Instrumenta unum, et plura tenoris ejusdem.

Actum in praefata Curia Arenghi de antea praesentibus Pronotarijs Domino Gabriele de Volgaronibus fil. q. Domini Martini Portae Cumanae Parochiae Sancti Marcellini, et Marco de Perego fil. mei Jacobi et Notarij infrascriptis Portae Novae Parochiae S. Stephani ad Nuxigiam, Henrico de Monte fil. q. Domini Princivalis Portae Vercellinae Parochiae S. Johannis supra murum, et Johanne de Sirturis fil.

(1) Recte *solvenda*.

Domini Leonardi Portae Novae Parochiae Sancti Bartholomei intus omnibus Civitatis Mediolani et publicis Notarijs, et Protonotarijs etc. Interfuere ibi testes spectabilis J. U. Doctor Dominus Cato de Sacchis fil. q. Domini Anglerij Regens, et habitans in Papia, spectabilis Miles Dominus Marcellus de Scolaribus de Parma fil. q. Domini Paxini Portae Vercellinae P. Monasterij Novi Mediolani Notarius, Nobilis Vir Johannes de Pioltello fil. q. Martini Jacobi Portae Novae P. S. Fidelis Notarius, spectabilis Miles Dominus Franciscus de Fossato fil. Domini Sijmonoli P. V. P. S. Johannis supra murum Notarius, Nobilis Johannes de Carugo fil. Domini Pauli P. N. P. S. Stephani ad nuxigiam Notarius, Nobilis Johannes de Burris fil. Domini Francisci et nobilis Antonius de Legnano fil. Domini Georgij ambo P. R. P. S. Johannis Isolani Notarii, Nobilis Ambrosius de Peregó fil. Domini Vanoli Notarius habit. in loco de Carate Plaebis Aliati Ducatus Mediolani, et nobilis Gabriel de Carcano fil. Domini Cristophori habit. in loco de Crimaliasca Plaebis Inzini Ducatus Mediolani omnes Testes Mediolanenses vocati, et rogati.

Postea vero suprascriptis anno, indictione, mense, et die Dominico vigesimo secundo praesentis mensis Martij de mandato, et impositione ut supra, et in executione praedictorum, praedicti Cives Nobiles, Populares, Plaebei, ac Universi Incolae Mediolanenses.... statuerunt in hac praesenti die.... in recoligendo, assotiando, introducendo et erigendo praefatos Illustrissimos et Excellentissimos Dominos Franciscum Fortiam Vicecomitem Ducem Mediolani, et ut supra, et Blancam Mariam Vicecomitissam ejus Domini Ducis Consortem, ejusque praeclarum et Illustrem Primogenitum Galeatium Vicecomitem....

DOCUMENTO N. 27.

Bona et Ioannes Galeaz Maria Sfortia Vicecomites Duces Mediolani, Papiae Angleriaeque Comes, ac Januae et Cremonae Domini. La ostinata perfidia di Sforza Maria Duca de Barri, e de M.r Ludovico Maria Sforza suo fratello perseverante del continuo alla turbatione del nostro pacifico Stato ci à meritamente inducti et constretti ad pubblicarli per nostri inimici, et rebelli et confiscare tutti i loro beni, secondo che fu le nostre altre litere direttive a voi si contene, pel che havemo ordinato l'introcluxa forma di crida la quale volemo e vi comandiano faciate pubblicare solennemente in tutti li luochi consueti di questa nostra inclita città, et la observerete et farete observare ad unguem. Datum Mediolani die 27 Februarij 1479 — Signat Cichus. —

A tergo: Egregiis et Nobilibus Viris magistris intratarum utriusque Camerae nostrae nostris dilectissimis. — Cito Cito; et sigillatum Ducali sigillo consueto.

Tenor cridae sequitur.

L'Illustrissimi et Excellentissimi Signori nostri Madona Bona et signore Iohanne Galeaz Duchessa et Duca di Milano, havendo meritamente declarato per suoi veri rebelli, et inimici Sforza Maria Duca di Barri, et M.r Ludovico Sforza suo fratello per li mancamenti, et proditioni usati per essi contra de Sue Excellentie sì nel'anno passato 1477, como etiam al presente in haver rottò li suoi confini, et unitisi con li altri suoi inimici et ribelli in Lunesana contra del honore, et pacifico stato de Sue Celsitudine, fanno fare bando et publico comandamento che tutti singuli Capitanei et conductori di zente d' arme da cavallo e da pede, et tutti i Feudatarij Gentilhuomini et subditi de Sue Excellentie debbano da hora inante havere, reputare et tractare li dicti Sforza Maria Ducha dc Bari, et messer Ludovico Sforza ac etiam messer Roberto da San Severino et tutt'i loro seguaci per veri rebelli et inimici de prelibati Illustrissimi Signori nostri et del suo pacifico Stato, nè debbano con loro avere partecipatione, colloquio o intelligentia alcuna, nè dargli transito, consilio, nè favore, ma repugnarli cum omne sua facultà et potere sotto pena de rebellione et confiscatione de tutti li suoi beni mobili et immobili, presenti et futuri, et sotto ogni altra pena de rasone et de li decreti ducali. Ulterius se comanda per parte de prelibati Illustrissimi Signori nostri che tutti et singuli subditi de Sue Excellentie et del dominio suo oriundi et habitanti, quali se trovassero con li dicti inimici et rebelli, o con alcuno di loro, debbano subito partirsi da epsi, et infraltermino de dì quindeci presentarsi qui a Milano al conspecto de loro Excellentie sotto le medesime predicte pene de rebellione et confiscatione Iuris et decretorum ut supra, certificando ogni uno che chi sarà obediente in partire e presentarse come è dicto, ex nunc et eo casu tantum gli Illustrissimi et Excellentissimi Signori nostri gli rimettono et perdonano tutti li soi errori, et delicti comissi tantum in ritrovarsi con li predicti inimici et rebelli, et etiam di havere commissa insieme con loro alcuna machinazione contro l'honore, persone, et stato de loro Excellentie: et contra chi sarà inobediente si eseguiranno irremissibilmente le predicte pene, nè se gli admetterà excusa alcuna, et ex nunc li prelibati et Illustrissimi Principi nostri commettono et comandano a caduno suo Comissario, Potestà

et officiale ad chi specta, che così in omnibus e per omnia debiano exequire effectualmente.

Pubblicata et proclamata fuit dicta crida super platea Arenghi Mediolani per Garavellam de Soncino tubetam ducalem die lunae primo mensis Martis anni 1479. Sono tubarum praemisso.

Item pubblicata et proclamata fuit dicta Crida in Broleto novo Civitatis Mediolani per Iacobum dictum Sanctum de Parma tubetam ducalem suprascripto die lunae primo mensis Martij sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 28.

Ad laude et gloria del omnipotente Dio et de la gloriosa Vergine sua matre, da li quali omne bene et gratia procede, et del glorioso Sancto Ambroso patrono, protectore, et defensore de questo felicissimo Stato. Per parte de nostri Illuxtrissimi Signori Duchessa, et Ducha de Milano se manifesta et notifica ad ogni uno como.ad mazore chiarezza del grandissimo vinculo, et singulare benevolentia, quale intercede fra lo Serenissimo Re Ferrando et la Celsitudine de nostri Illuxtrissimi Signori ad perpetuo stabilimento de l'uno Stato, et l'altro di nuovo è ratificato il parentato contracto l'anno 1471 da lo Excellentissimo nostro Signore Duca Zohanne Galeazzo con la Inclita Madonna Isabella fiola de lo Illuxtrissimo Signore Duca di Calabria, et ancora essere contracto parentato tra lo Illuxtrissimo Signore Duca di Ferrara con la fiola sua secunda et lo Illuxtrissimo Signore Ludovico Duca di Barri, et Generale Luogotenente del ducale dominio, cognato, et Barba de le prefacte Excellenze.

Ultra questo se notifica anchora como essi nostri Illuxtrissimi Signori per mezzo et autorità del Christianissimo Signore Re di Francia hanno firmato, concluso et stipulato pace, liga et confederazione perpetua, pura et sincera cum li Magnifici Confederati de la lega di Souvere, (1) e parimenti col Reverendo Monsignore De Coria, Monsignore De Disertina de la Lega Grisa con honorevoli capitoli, et honeste condizioni in modo che da hora innante li subditi d'essi Signori nostri Illuxtrissimi et li nominati confederati cum epsi monsignori de la liga grisa poteranno securamente andare, venire, stare, praticare, usare li commertij consueti insieme, secundo che ne li Capituli contracti insieme, de le qual cose li nostri Illuxtrissimi Signori ne prendando singulare contentezza et iubilo, et benignamente ne fanno partecipe questo suo

(1) Erano i *Signori Svizzeri*.

carissimo populo, atciochè ciascuno vedendo quanti grandi doni ad uno tempo ha concesso lo immortale Dio, sapia essere debitore de renderne infinite gratie alla summa clementia sua.

Signatus B. Chalcus.

Cridata super platea Arenghi et in Broleto novo Civitatis Mediolani, et super platea Castri portae Jovis Mediolani p. Iohannem Simonem de Mortaria tubetam ducalem die dominico 21 mensis Maji 1480. Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N.° 29.

Mediolani die 24 Augusti mane. Crida da farsi el dì de Sancto Bartolomeo per li luochi soliti et consueti di Milano.

Ad laude et gloria del omnipotente Dio, et de la Sua benedicta Madre Madona Maria sempre vergine, da li quali procede omne bene, et del glorioso irrefragabile Doctore Sancto Ambrosio Patrono nostro. Per parte de li nostri Illuxtrissimi Signori et Excellentissimi Principi Duchessa et Ducha di Milano, se fa noto et manifesto, a ciaschuna persona, como a 25 de Iulio proximo passato per mezzo de li suoi Magnifici Ambasciatori fu firmata, stipulata, et conclusa ad Napoli particulare liga fra el Serenissimo Prencipe et Signore Don Ferrando Re de Sicilia, Herusalem etc. et la Excelsa Repubblica Fiorentina, Illuxtrissimo Signor Ducha de Ferrara, Locumtenente generale d'essa Serenissima Ligha, et prefati Illuxtrissimi Principi nostri, cum reservatione de honorevole loco alla Magnifica Comunità de Sena, ad gloria del summo ed immortale Dio ad pace, et quiete de tutta Italia, et ad mutua defensione et conservatione delli comuni Stati, cum honorevole, utili, digne, et conveniente condizione per caduna delle parte in modo se ne ha ad reportare grandissimo et saluberrimo fructo, perchè tutti li populi et subditi de li Prencipi et potentati d'essa ligha potranno quietamente, et securamente goldere il suo sotto li loro Signori, governo, et regimento, de la quale cosa li prefati Illuxtrissimi Signori nostri, che sono de pace studiosissimi, ne hanno preso incredibile contentamento et allegrezza sì per il bene universale, sì etiam per il proprio di Sue Excellenze e de suoi subditi, et per dimostratione di tale letizia, et per referirne a Dio condigne grazie, hanno ordinato che per questi

tri giorni continui, se ne fazano per el loro dominio tutto, processione et feste de falodij, et suoni de Campane in signo de gaudio, como sì buona nuova merita, et como è consueto farsi in simile cose, comandando ad ciascuno, che ne faza festa, plauso et signo de allegrezza, andando alle dicte processioni, refferendo gratia allo Altissimo Dio, che si è dignato constituire questo bene, et pregando la sua summa clementia, che lo conservi, et omni giorno conceda de simili beni et felici successi.

Cridata super plateis Arenghi, et Castri portae Iovis Mediolani et ad schallas Pallatii novi Mediolani per Iohannem de Mortaria tubetam ducalem die Iovis 24 Augusti 1480. Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 30.

1480 die Martis — 14 Novembris.

Per parte de lo Illuxtrissimo Principe, et Excellentissimo Signore nostro Zohanne Galeazzo Maria Sforza Vesconte Ducha de Milano, de Pavia et Angiera Conte, et de Zenova et Cremona Signore si fa noto ad qualunque persona et manifesto che essendo totale animo et dispositione de Sua Excellentia che in tutte le terre et luochi del dominio suo se faza giustitia indifferentemente, et ad niuno sii facta violenza et iniuria, et cosa alcuna indebita, ha deliberato, et ordinato, che doij dì de la settimana, cioè Marte et Venere, incomenzando da oggi 14 del presente, per li Illuxtrissimi suoi Governatori, et Magnifici Consiglieri del Stato in lo Castello de porta Zobia nel luoco consueto se daga publica audientia, et se intenda ogni uno che vorrà lamentarse, et al tutto se faccia oportuna provisione, incomenzandosi dicta audienza a le XX ore de li dicti dì.

Appresso havendo il prefato Illuxtrissimo nostro Signore intexo, che questa sua inclita Città se va a cercho de nocte, e se commettono de li excessi, che ultramodo dispiace ad Sua Excellentia, se fa comandamento per parte d'esso Illuxtrissimo Signore nostro, che non sia persona alcuna de che condicione et stato, et grado se voglia, che vadi de mo innante ad cercho de nocte, passate le due ore senza lume, o con arme et senza arme sotto le pene che se contene in l'altre cride passate facte circha questa materia, che se mandaranno ad execuzione irremissibilmente, perchè delibera sua celsitudine, che non passi impunito chi contrafarà, et non vuole che sij observata licentia

alcuna facta da qui indreto, ni che se farà de portare arme se non a li datieri, et quelle seranno segnate de mano de li suoi secretarij.

Signatus B. Calchus.

Cridata super platea Arenghi et in Broleto novo Civitatis Mediolani, et etiam super platea Castri portae Iovis Mediolani per Iohannem Simonem de Mortaria tubetam ducalem die suprascripto martis 14 Novembris. Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 31.

Dux Mediolani etc. Dilecte noster.

Cupientes maiorem in modum ordines nostros provixionum, qui in hac nostra Mediolani urbe, de praesenti observantur in melius dirigi, et reformari, et ad maiorem huius inclitae nostrae urbis honorem, et utilitatem traduci, visum fuit nobis plurimum huic nostro desiderio concedere si viri, et concives maioris aextimationis, magisque probi, et honoris cupidi ad eiusmodi offitium deinceps eligerentur, quam hij, qui hactenus, et exactis temporibus electi et deputati fuerunt, itaque tenore praesentium delegamus viros in cedula praesentibus inclusa annotatos, cum auctoritate, arbitrio, salario, honore, honeribus, praerogativis, emolumentis et commoditatibus eisdem pro dicto offitio debitis, spectantibus, et pertinentibus iuxta dictae nostrae urbis antiqua statuta, qui una vobiscum assistere, et intendere habeant isti provisionum offitio pro mense praesenti, et proximo futuro, nam eis iuramentum deferri fecimus in Senatu nostro secreto, ut iuxte, probe, et legaliter administrationem eiusmodi offitii gerent, et ordines et statuta super eiusmodi provisionibus edita suo posse observari, et adimpleri faciant, vobis committentibus, ut eosdem et quemlibet eorum ad eiusmodi offitium ponere, et inducere velitis, et una cum eis intendere et vigilare his omnibus, quae concernunt huius amplissimae urbis honorem et utilitatem, commodum ac manutentionem respiciunt, ac augere possunt praeterea cum didicerimus quod ferre ab exordio huius nostrae urbis quam plures ordines in hac materia provisionum honesti et laudabiles instituti fuerunt, qui vel vario rerum eventu, vel vetustate temporum vel officialium negligentia seu potius perfidia, nunc non observantur solum, sed pene in oblivionem et desuetudinem abierunt, volumus, ac vobis Vicario et Duodecim provisionum tam praesentibus quam futuris facultatem concedimus, ut, si vobis visum fuerit, eos veteres et optimos ordines repetatis, et inconcusse servari faciatis, ac omnia in eis contenta

executioni mandari providendo maxime, quod ordines et decreta nostra a paucis annis confecta, circa exactionem, quam facere possunt et debent notarij maleficiorum et damnorum datorum observentur, quibuscumque literis nostris ac etiam decreto aedito de anno 1428 in contrarium facientibus non attentis, salvo quod in ea parte, ubi civium congregatio, et convocatio absque nostra licentia minime fieri possit, valere omnino, et in robore suo remanere decretum ipsum volumus. Reservato tamen quod pro oblationibus, quae de more fieri solent, congregatio, iuxta solitum fieri possit. Insuper cum vos Vicarie alias propter occupationes rebus expedientis cum ipsis duodecim semper interesse nequeatis volumus, ut loco vestri quotiens vobis videbitur, alterum ex doctoribus ipsorum duodecim substituatis, et deputatis, qui vices vestras gerat et eiusmodi negotiis intendant; ubi vero intendere non velet, alium Iurisperitum eo casu qui dictis negotiis omnino intendere habeat constituatis, ne expeditiones deferri aut retardari possint. Agite igitur in modum, quo publicae utilitati, et honori nostro bene consultum esse intelligamus. Datum Mediolani die 19 Jannarij 1481 — Signatus Christophorus Bullatus — A tergo Egregio Doctori Vicario provixionum huius nostrae Civitatis Mediolani — cum sigillo ducali.

Nomina vero duodecim provisionum sunt haec:

P. C.

Joannes de Cusano domini Zanardi
Laurentius de Vicomercato

P. V.

Daniel de Coyris
Aluysius de Cavenago

P. T.

D. Anaxtasius de Platis doctor
Filippus de Cittadinis

P. R.

Lazarus Pagnanus
Petrus de Anzavertis

P. N.

Georgius de Marliano
Bartholomeus de Tanzijs

P. V.

D. Paulus de Capris
Johanantonius de Latuata

DOCUMENTO N. 32.

1483 die sexto Januarij.

Ad laude et gloria del omnipotente Dio, della sanctissima sua Matre, e del glorioso Patrono de questa Città S. Ambrosio cum tutta la corte celeste si fa noto et manifesto per parte del nostro Illustrissimo Signor Duca Zohanne Galeaz, che Dio il salvi, et mantenga, come alli 12 del mese prossimo passato se concluse in Roma pace perpetua, et liga, unione et intelligenza per venticinque anni tra lo sanctissimo Patre Signor Nostro Sisto per divina providentia Papa quarto, et lo serenissimo Signore Ferdinando Re de Cicilia, li Excelsi Signori Fiorentini, lo Illustrissimo Duca de Ferrara, et lo prefato Illustrissimo signor nostro Duca Zohanne Galeaz ad conservatione de li Stati suoi, recuperatione delle cose occupate, et repressione de li loro inimici, de la qual cosa si como lo Illustrissimo Signore Nostro cum lo dicto Sanctissimo Patre, et tutti li Signori suoi confederati ne ha ricevuto letitia, e contentezza grandissima per essere con questa pace et liga fundata, et stabilita la salute, et fermezza, et redintegratione de li Stati di tutta la liga, così è parso alla Excellentia Sua participare cum li Cittadini, et populo de questa sua Inclita Città, ad ciò che insieme con lei ciascuno ne habbia a tenere conforto, allegrezza, et perpetua iocundità, et ringraziare nostro Signore Dio del dono si è degnato di concedere per el mezzo, et benefitio de questa santissima Lega, da la quale ha nascere il reposso, quiete, et securezza de tutta Italia per omne tempo — Signatus B. Chalcus — cum sigillo ducali consueto.

Cridata fuit dicta crida in Brolleto novo Comunis Mediolani, et super platea Arenghi et ad Sanctam Mariam de la Scalla Mediolani per Johannem Antonium de Terzago tubetam Ducalem suprascripto die lunae sexto mensis Januarij sono tubarum et piferorum praemisso.

DOCUMENTO N. 33.

Dux Mediolani etc. Dilecte noster, Mittimus vobis praesentibus inclusum proclama quoddam de revocatione privilegiorum per nos concessorum feneratoribus publicis huius nostrae Mediolani inclitae Urbis mentionem faciens, quod quidem volumus illico publicari faciatis in locis

quibuscumque solitis, et consuetis praefatae nostrae Mediolani Civitatis, ita ut ad omnium notitiam devenire queat, illudque ad unguem prout jacet observari. Datum Mediolani die secundo Maij 1483 — Signatus Cribellus Jo. — A tergo Egregio Doctori Vicario nostro provixionum Mediolani dilecto — et sigillatum sigillo ducali consueto.

Tenor proclamatis sequitur.

1483 die ultimo mensis Aprilis.

Per parte et comandamento dello nostro Illustrissimo, et Excellentissimo Prencipe Domino Domino Zohanne Galeaz Maria Sforza Visconte Duca de Milano, etc. de Pavia, et Angleria Conte, et Signore di Genova, et Cremona. Si fa crida como la Soa Signoria ha revocato, et per la presente crida revoca, et annulla qualunche privilegij se ritrovassero essere concessi per Sua Signoria ad qualunchi usurarij, quali prestano publice ad usura in questa soa inclita Città de Milano, cioè de potere prestare, che fossero exempti, che non fossero atenuti denuntiare li pegni, che potessero prestare suxo qualunchi pegni, che si credesse a i loro libri, et come più largamente in essi privileggii se contene, li quali tutti privilegij, et quello in essi se contene, se intendono essere revocati, ed annullati, come se maij non fossero concessi, perchè Sua Signoria non vuole tolere la ragione de suoi subditi per essi privilegii, — Signatus J. Cribellus.

Cridata et publicata ad Scalas Pallatij novi Comunis Mediolani per Beltramum de Burgo Praeconem dicti Comunis Mediolani die Veneris secundo mensis Maij anni suprascripti, sono tubae praemisso.

DOCUMENTO N. 34.

1484 die 11 Septembris.

A di 8 del presente fu pubblicata la pace conclusa fra li potentati de la Sanctissima Lega, et la Illustrissima Signoria di Venetia, adesso per parte del nostro Illustrissimo Signore Zohanne Galeaz Maria Sforza Vesconte Ducha de Milano etc. si fa intendere a caduno che ne li Capituli de la pace lo Illustrissimo Signore Roberto de Santo Severino è stato conducto Capitaneo generale de tutta questa Serenissima Confederatione, e però publicamente se ne dà notizia per contentezza, et

consolatione de tutti quelli desiderano vivere bene, et pacificamente. Signatus B. Chalcus cum sigillo ducali.

Cridata super platea Arenghi, et super platea Castri Portae Jovis die dominico 12 mensis septembris per Joannem Antonium de Arsago tubetam ducalem sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 35.

In nome de lo Illustrissimo Signore nostro Johanne Galeaz Duca de Milano etc. se notifica como havendo la Excellentia Sua ritrovato, et scoperto mediante la fede, et integritate del Spectabile Monsignor Filippo de li Eustachij suo consigliero, et Castellano del Castello di Porta Zobia, como il signor Roberto da San Severino suo cusino, et capitaneo, machinava contra la persona, et governo de lo Illustrissimo signore Ludovico suo amantissimo barba, Governatore, Curatore, Capitaneo, et Locumtenente generale cum tanta malignitate, quanta più non se potria dire; ex nunc como suo inimico, et publico rebelle, cercando la subversione del Stato suo, quale consiste nella salute del prelibato Illustrissimo signore Ludovico; lo cassa da li suoi stipendij, et gli leva ogni provisione et soldo aveva dall' Excellentia Sua; et lo priva di tutte quelle terre, et luochi, che gli ha concesso in questo suo dominio exhautorandolo etiam de tutti li honori, et titoli di Capitaneo haveva da epso Illustrissimo Signore Duca di Milano, et chel non possi più scriverse, nè intitularse Capitaneo Generale de Italia per la parte spettante all'Excellentia Sua, comandando ad tutti li suoi soldati, et servitori, che se ritrovano nel Stato suo, che immediate si levino dal suo dominio, et si transferiscano al dicto signore Roberto, non volendo per reverentia de la Illustrissima Signoria de Venetia, et non per altro rispecto, che li sii facta alcuna novità, et molestia; Anzi per li suoi Commissarii delle Taxe siano accompagnati di fuora del dominio senza lesione, overo cum la licentia, seu bulletino d'epsi Comissarij.

Similmente se fa publica crida, bando, et comandamento per parte del Prelibato Illustrissimo signor Duca di Milano, che tutti li subditi suoi, quali se ritrovano alli servitij, et appresso el signor Roberto, volendo ritornare ad repatriare, et stare ad casa loro, lo possano fare in termino de quindici dì. Altramente passato dicto termino, se presumerano venire o mandare per recto, o indirecto alcuni suoi in questo dominio, senza speciale licentia dell'Excellentia Sua, li serano confiscati tutti li suoi beni così mobili, como immobili, et ex nunc se pubblicano

per rebelli, et confiscati li suoi beni alla Camera, quando intra lo suprascripto termino non se absentano da lui, et presumendo alcuni di epsi venire nel ducale dominio senza speciale licentia ut supra serano impiccati per la gola; et ad ciascuna persona che recepterà messi in casa sua, o pratiGharà, et avrà comercio con alcun servitore, messo, o chi dependa dal signore Roberto, che venga in questo Stato, li saranno confiscati li suoi beni irremissibilmente. Et ad chi notificarà alcuna persona che contrafacia, et desobedisca questi comandamenti li serà fatta parte de beni de quelli serano incorsi in la pena — Signatus B. Chalcus, cum sigillo ducali in cera alba, ut moris est.

Cridata super Platea Arenghi et in Brolleto novo Comunis Mediolani, et super platea Castri Portae Jovis die sabbati 23 suprascripti mensis Julij per Laurentium de Romano Tubetam ducalem, sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 36.

Per parte, et comandamento del nostro Illustrissimo et Excellentissimo Signore Duca de Milano se fa noto, et manifesto a ciaschuno come per bontà et clementia dell'eterno Dio, et per intercessione del glorioso Messer Sancto Ambrosio a dì 11 del mese passato fu conclusa pace perpetua tra la Sanctità di Nostro Signore, et la Serenissima Lega Italica. Et benchè a li giorni passati non fusse non solo data notitia, ma ancora facto iubilo, et festa de campane falodij, et processione per tutto lo dominio del prefato nostro Illustrissimo et Excellentissimo Signor Duca. Tamen perchè nelli Capituli d'essa pace è determinato la si debba fare publicare per tutta Italia el dì de oggi per mayore demonstratione de allegrezza, de comissione de Sua Exellentia de novo se fa intendere ad caduna persona la dicta pace remanere stabile, ferma, et inviolabile ad quiete, benefitio, et tranquillità de li suoi subditi, et libero uso de li Comercij, come era anzi le guerre; et però caduno ha ad prendere summa letitia, et piacere, et ringratiarne lo Signore Dio omnipotente, dalla benignità del quale se deve recognoscere omne bene.

Cridata super platea Arenghi, et in Brolleto novo Civitatis Mediolani per Sachum de Parma Tubetam ducalem die martij 12 mensis Septembris 1486, sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 37.

Remissio condemnationum pro felici introitu
Dominae Ducissae Mediolani
1489 die sabbati 14 mensis Februarij
Proclamatio facienda.

Per parte, et mandamento de li Magnifici Domini Magistri de le Entrate Ducali extraordinarie in executione de lettere ducale date Mediolani die 6 del presente signate Chalcus si fa publica crida del tenore infrascritto Videlicet.

Volendo lo Illustrissimo, et Excellentissimo Signore Zoanne Galeazzo Maria Duca de Milano referire qualche gratia al Signore Dio de tanto singular dono, quanto li ha facto de la Illustrissima Madona Isabella de Aragonia soa consorte amantissima, et nostra Duchessa, de la quale la Soa Excellentia se ne ritrova in somma satisfatione del animo, e desiderio suo, et consolatione, et etiam in segno et demonstrazione de tanto suo gaudio, et letizia de la venuta sua, ha deliberato soa Signoria adciò che li suoi subditi ne siano participi di usare qualche clementia, et liberalitate verso dicti suoi subditi, et però per parte de Soa Excellentia per la presente crida se fa noto et manifesto ad caduna persona, come la Excellentia Soa rimette, et perdona tutte le condemnatione corporale facte da qui indretto, mandando, che siano capsate et annullate; et quelli se trovassero in presone per tale condemnatione, o banniti, siano liberati, et relaxati de presone, excepto però che se fossero condemnati a morte, aut in ere (?), et persona, all'arbitrio de soa Signoria, o banditi per la vita, o fossero rebelli del Stato suo, aut havessero tractato et machinato cosa alcuna contro le persone del prefato Illustrissimo Signore nostro, et del Illustrissimo Signore Ludovico suo barba, et Locumtenente Generale, ed honore de Soe Excellentie e de li Illustrissimi Predecessori soij, el prefato Illustrissimo Signore nostro in questi casi non intende nè vuole che questa crida et remissione li possa zovare, ne se li extenda; non intendendo etiam, che per questo se preiudichi alla rasone del terzo.

Item che tutte le condemnatione pecuniarie applicate alla Ducal Camera, et facte da Calende de Zenaro 1488 indreto siano cassate, et annullate, si che dicti condemnati non possano mai per lo avvenire

ricevere molestia alcuna, però che soa Signoria li remette liberamente per quello specta ad soa Signoria et alla Camera soa, et senza preiuditio de le rasone del terzo.

Item, che tutti quelli se trovano in presone per debiti publici o privati siano relaxati, et liberati de presone, ma non si intendano liberati dal debito; et se alcuni si trovano in presone per debiti de le intrate nostre ordinarie, non intende siano per questa remissione, et liberatione relaxati — Signati Philippus, Aluysius, Bernardinus, Gentilis, Petrus Pagnanus, Johannes — Ego Bernardinus de la Gazada Ducalis Camerae extraordinariae Notarius subscripsi.

Cridata super Platea Arenghi et in Brolleto novo Comunis Mediolani per Sachum de Parma tubetam ducalem, die sabbati 14 suprascripti mensis Februarij 1489 sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 38.

Remissio condemnationum, et processuum,
et relaxatio Carceratorum
1493 die martis 29 Januarij.

Per parte, et mandamento de li spettabili, et generoxi Domini Maestri delle ducale Intrate extraordinarie, Comissarij, et delegati per letere ducali a loro direttive date Mediolani a dì 27 del presente, signate Johannes Molus, si notificano, et publicano le gratie infrascritte ordinate, concesse per li Illustrissimi et Excellentissimi Signore nostro Duca di Milano et Signore Ludovico suo amantissimo Barba di questo effecto. Videlicet.

Havendo de presente nostro Signore Dio per sua infinita clementia et bontà concesso ad lo Illustrissimo et Excellentissimo Signore Johanne Galeaz Maria Sfortia Vesconte Duca di Milano una figliola dell'Illustrissima et Excellentissima Duchessa Isabella sua consorte, et allo Illustrissimo et Excellentissimo Signore Ludovico Maria Sforzia Vesconti duca de Barri suo amantissimo Barba, et Gubernatore generale uno figliolo primogenito dalla Illustrissima et Excellentissima Madonna Beatrice Estense sua consorte: pare conveniente ad Sua Excellentia et insieme cum lo prefato Signore suo Barba referire debite gratie ad nostro Signore Dio, et ad la gloriosa Vergine Maria di tale et tanto dono che la Divina Clementia ha concesso ad le Excellentie Sue per le nativitate de li prefati figliola et primogenito; Unde el prefato Si-

gnore Duca de voluntà, et consentimento del prefato signor Ludovico ad laude, et gloria de Dio, et di Madonna Santa Maria, et ad bene, et commodo de li subditi suoi mediati, et immediati fa, et concede le infrascritte gratie, Videlicet.

Prima se fa gratia, et remissione de ogni penà pecuniaria, et corporale, et malleficio ad ciascuno, excepto crimine lexae Maiestatis, homicidio, sacrilegij et altri delicti per li quali li vada la vita, o confiscatione de beni, et quelli beni, chel prefato Signore habbia donato, o alienato da qui indretto.

Item siano cassati et annullati ogni processo pendente de dicte pene, pecuniarie, et malleficij, excepto li casi reservati ut supra, et se alcuni per le dicte pene et malleficii, fuora delli dicti casi reservati, sono detenuti, siano libere relaxati de presone, et da hora inante non possano essere molestati per dicte rasone.

Item che tutti li presoni, che sono in la Malastalla, ed altre presone in el Dominio nostro per debiti privati, quali sono omnino poveri, miserabili, et inhabili al pagamento secundo che sarà cognosciuto per li Prottettori di presoni et captivi in Milano, et se sono fuora de Milano per gli officiali ordinarij siano liberati, et relaxati de presone, et missi in sua libertate, reservando però rasone et actione a li creditori de agere et conseguire li crediti suoi in li beni de li dicti debitori, se alcuni ne averanno così di presente come in l'advenire.

Item perchè è venuto notizia alli prefati Signori chel decreto de animo occidendi è interpretato per gli officiali, et notarij sinistramente, formando inquisitione de questione, et insulti facti in rixa, et senza animo de amazare contra la mente del dicto decreto per cavare, et estorquere più denari a li subditi, si dichiara che se alcuno notaro e Judice del dominio nostro, mediate vel immediate calumniosamente formarano inquisitione o, condemnarà de animo occidendi alcuno, senza legitimi inditij, e contra la vera mente del dicto decreto, se dà autorità ed arbitrio de intendere le lamente, vedere li processi, tuore nove informatione bisognando per trovare la verità, et de provedere alli deputati sopra el Criminale. Signati Aluysius, Petrus Angelus, Philippus, Johannes Philippus, Franciscus — Johannes Petrus Bossius ducalis Camerae extraordinariae notarius subscripsit.

Cridata super platea Arenghi, et in Brolleto novo Comunis Mediolani per Ambrosium de Septimo tubetam ducalem die martis 29 mensis Januarij 1493 sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 39.

Havendo li Illustrissimi et Excellentissimi Signori Duca di Milano, et Signore Ludovico, como ad ogni uno è noto, e manifesto maritata la signora Madonna Bianca sua sorella, e nepote nel Serenissimo signor Re de Romani, Sue Excellentie gli hanno dato grande parte della dote senza imponere gravezza alcuna a li populi, et subditi suoij, il che si suole fare, quando accade a li Signori maritare le sue figliole, sorelle, et nepote, et fare tale Matrimonij, che sono causa del mantinimento del Stato loro, ma Sue Excellentie che desiderano non manco l'amore, et benivolentia delli subditi soi, quanto el suo particolare benefitio, più presto hanno voluto patire il proprio incomodo che dare a loro disconzo, et carico alcuno. Proximandosi hora el tempo de dare la terza pagha al prefato Serenissimo Signore Re de Romani per la dote de la prefata Serenissima Regina, Soe Excellentie non havendo el modo di satisfare a questo bisogno hanno temptato ogni via per farli tale provisione, che al tempo promesso le possano satisfare al carico d'epsa dote, e benchè il Stato sia in grandi debiti, et patisca de molte spexe per sostenere la presente impresa de guerra secondo l'obbligo hanno cum lo Christianissimo Signore Re di Franza, non di meno volendo Sue Excellentie satisfare alli creditori, como hanno dato principio, et mantenere la fede, hanno deliberato più presto voler vendere del suo per el bisogno de dicta dote, che mettere nove gravezze a li subditi ne retenere gli pagamenti ali Creditori soij, et però ultra, che le Sue Excellentie habbino ordinato de vendere li datij de pane, vino, et carne, et l'imbottato, vedendo questo non supplire al bisogno hanno deliberato ancora voler vendere el datio de la macina, di questa sua inclita Città de Milano, et de le altre città et terre del dominio suo, et vuoleno, che, ogniuno compri el dicto datio a rasone de cinque per cento per quella quantità de furmento, chel consuma una volta l'anno. Per tanto si fa pubblica crida, et comandamento per parte de li Illustrissimi et Eccellentissimi Signori nostri, che ogni persona seculare, sive laica obligata a pagare datio de macina di qual grado, e conditione voglia se sia, habbi fra il termino de giorni quindeci proximi portato a la Camera delli magnifici Magistri de le Intrate ordinarie, in mano de li cancellieri che seranno a ciò deputati tutta la vera quantità chel consuma una volta l'anno in casa, in la Città, Borghi, et Corpi Sancti di Milano, sotto pena de fiorini 25 per ogni

mozo de formento chel portasse manco de quello chel consuma comunemente, de la quale pena ne sarà data la mittà all'accusatore, et sarà tenuto secreto, et l'altra mittade applicata alla ducal Camera, et doppo, che haveranno portato in nota la quantitate del furmento, gli sarà per li Mandatarij nostri a questo deputati fatto la vendita de la macina como è dicto solemnemente cum pacto, che non volendo gli emptori consumare dicto datio in caxa, o in tutto, o in parte, lo possino vendere, ed alienare ad altri como li parirà, et vendere la farina macinata per tal datio, et darla in pagamento a chi vorrà, la qual vendita se farà per loro, soi descendenti, heredi, et extranei, et quibus dederint, et che ne possino fare como de cosa propria, et beni allodiali in tutto divisi, et separati da la Ducal Camera, et in quella più ampla forma, che sarà expediente per securezza de quelli, che haverano comprare, et se gli farà termine commodo ad pagare li denari in modo, che ad niuno parirà grave questo carico, ma leggiero, et utile, et questo se intende, che possino fare macinare ogni anno la sua quantità comprata, et non che l'uno anno intra nell'altro per chiarezza di ciascuno. Datum Papiae die 25 Septembris 1494. Signatus Albertus.

Cridata super platea Arenghi et in Broletto novo Comunis Mediolani per Gasparem de Regio Tubetam ducalem die sabbati xxvij mensis Septembris sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 40.

Habentes ius in aqua Navigij
Marthexanae, et in fossa Magistra Civitatis Mediolani compareant.
1497 die 15 Aprilis.

Essendo disposto il nostro Illustrissimo et Eccellentissimo Signore Duca, che Dio lo conserva, de fare chel Naviglio de Martexana sia bene navigabile, et talmente abundante de aqua, che quelli che hanno concessione donatione o vendita in esso naviglio habiano el debito suo. Et deliberando ancora Sua Excellentia chel fosso di Milano sia ordinato, et provisto, chel si possa commodamente navigare atorno atorno, et confidandosi Sua Excellentia de la sufficienza, prudentia, et integrità del magnifico Messer Julliano Guascono de li Magistri extraordinarij per sue letere date die 13 del mese de octobre del anno 1496 prossimo passato signate Ludovicus Maria; subscripsit et An. Chalcus; sigillate del sigillo ducale grande ha dato, et dà ad esso Messer Jul-

liano pleno arbitrio, autoritate, et baijlia de modulare tutte le bocche d'esso naviglio, così quelle, chè sono de Sua Excellentia, como quelle de quelli hanno dicte concessione.

Ideo per parte, et comandamento del magnifico Messer Julliano comissàrio como de sopra: se fa publica crida, et comandamento, che ogni persona così ecclesiastica, come seculare de che grado, stato, et conditione voglia se sia, overo Locí pij che habbia concessione, donatione o vendita sopra esso naviglio de Martesana le habbia portato in termino de giorni quindici prossimi a venire in le mane del magnifico Messer Gioanne Taberna de li Magistri de le Entrate Ducale extraordinarie sotto la pena di perdere le sue rasone d'esse concessione.

Item che ogni persona di che grado, et stato como de sopra, che estraheno aqua del fosso de questa Città de Milano habiano portato infra giorni otto proximi a venire le sue concessione, et rasone in scripto ne le mane del predetto Messer Johanne sotto la pena di perdere le sue rasone.

Item quilli, che hanno conducti, destri, riali che scoleno nel detto fosso, et satre de tinctorie, così di dentro, como de fuora, le portano in nota al soprascritto Messer Johanne nel termino de giorni otto sotto la pena de perdere le sue rasone.

Item quilli che abiteno, et goldeno le muraije intorno alla Città di Milano dretto al dicto fosso habiano reparato, et refacto dicte muraije dove mancha in modo, e forma sono per mezzo al Ospitale grande, secondo la parte, che goldeno; et questo sia facte in termino de uno mese proximo sotto la pena de ducati 25 d'oro aplicati a la Ducale Camera.

Item che ogni uno, che habbia soste, caxa, molino, et ortaija in esso fosso habbia portato in scripto el vero numero de la longhezza de quanta brazza se extendono dreto al dicto fosso in termino de giorni 8 al dicto comissario sotto pena de ducato uno per brazzo applicato ut supra.

Item che ogniuno tanto, quanto dura la portione sua dreto al dicto fosso, debbia fare le palificate bone de rogora, de castano, overo larese, secundo l'ordine de la longhezza del aqua, che sono braza 18 de necto in termino de un mese, sotto la pena de ducati 25 applicandi ut supra.

Item che nessuno impedisca el dicto fosso de paloni, ne satro de tenctorie ne de alcune sorte pellatarie, ne de legnami, ne de cosa alcuna che occupa el transito de l'aqua de detto fosso di brazza 18 sotto la pena de florini 10 applicati ut supra.

Item, che nessuna persona ardisca ne lo avenire de fare alcune porte, usgij nè fènestre nel dicto muro de la Città nec straforare dicto muro sotto la pena de ducati 10 applicati ut supra.

Item, che ogni uno che habbia usgij, fenestre, et porte in dicto muro del fosso de dicta Cità, proveda in modo se possano serrare con le ante et serrature secundo el loro bisogno in termino de uno mese sotto la pena de ducati 10 applicati ut supra.

Item non sia persona alcuna che ardisca fare guadi in dicto fosso, per beverare Cavalli, et chi ne ha per mezzo il suo lo facia stoppare sotto pena de florini 10 ut supra.

Item non sia persona alcuna, che faccia condurre, ne buttare terra, ne altro per alzare soste, ne ortaije senza speciale licenza del soprascripto Comissario sotto la pena de florini x applicati ut supra.

Item che tutti li spezza prede, che lavorano de serizo, così de marmoro, como de ogni altra preda viva, che tengono soste ad tale effecto nel dicto fosso, se vengano a consignarsi in termino de giorni otto al suprascripto Comissario, per dare segurtate de tenire spazzato le loro soste in dicto fosso, cioè le scaije al manco due volte l'anno, cioè alla festa de Sancto Michele, et alla Pasqua de ressurrectione sotto la pena de florini x applicati ut supra.

Item se alcuno sa, chi havesse tolto prede, ne sarizzo, che erano intorno al dicto fosso, voglia notificarlo, al suprascripto Comissario, li serà facto cosa che li piacerà, et serà tenuto secreto, et questo se intende così intorno al muro de fuora, como quello de dentro, et se nello avenire sarà alcuno, che ardisca levare dicte prede cada in pena de ducati 10 applicati ut supra.

Item che nessuno navarolo ardisca spazare la loro nave ne l'aqua del dicto fosso sotto la pena de libre 4 per ogni volta applicati ut supra.

Item, che nessuno ardisca buttare rudo, ne cosa alcuna puzzolenta, terra, ne fanga nel dicto fosso, ne anche sopra la strada de fuora del dicto fosso sotto pena de florini 10 applicati ut supra.

Signatus Jullianus — Ego Gabriel Vicecomes Ducalis Camerae extraordinariae, ac praefati Domini Comissarij notarius mandato subscripsi.

Cridata die xv Aprilis per Ambrosium de Septimo Tubetam Ducalem per omnes portas Civitatis Mediolani sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 41.

Creatio Civitatis Angleriae.

Ludovicus Maria Sfortia Anglus dux Mediolani etc. Papiae, Angleriaeque Comes, ac Genuae et Cremonae Dominus. Dilecte noster: Ducatus nostri insignia pristinae dignitati et antiquo decori restituere cupientes: Angleriam literis nostris patentibus in civitatem ereximus, nonnullaque in decreti vim et formam, quae civium pacem et quietem prae se ferre videbantur condidimus, quae cum perpetuae memoriae comendari desideremus ad vos eorum simulque litterarum erextionis exemplum destinamus, ut in aliorum decretorum ordinem ad Offitium Panigarolarum referri et registrari faciatis. — Datum Mediolani 12 octobris 1497 — Filippus Comitis — A tergo Egregio et sapienti doctori Vicario Provisionum Mediolani nostro dilecto.

Tenor decreti sequitur.

Ludovicus Maria Sfortia Anglus dux Mediolani etc. Papiae, Angleriaeque Comes, ac Genuae et Cremonae Dominus. — Post delata ducatus Mediolanensis ad nos fastigia, circumspicientes undique ea omnia, quae ad illius gloriam et amplitudinem conservandam agendamque pertinere videantur compertum habemus non solum fama celebri, sed etiam vetustissimis annalium monumentis, Angleriae oppidum quondam inter coeteras Italiae Civitates floruisse: Illustrissimaeque gentis nostrae Vicecomitum sedem primariam extitisse: Haec ita esse diplomata quoque seu privilegia per Vincislaum olim Serenissimum Romanorum Regem concessa invictissimo Johanni Galeaz primo Mediolanensium duci proavo nostro precipue attestantur.

Quae omnia nos ad recuperandam Civitatis antiquissimae gloriam et dignitatem, ob varias temporum calamitates prope interemptam accedunt. Existimantes ab amplitudine nostra alienum fore si civitatis nomen unde comitatus titulo Illustrissimi maiores nostri, et nos pariter insigniti fuimus, in obscuro diutius iacere patiamur; ob eas res oppidum et terram Angleriae ad pristinam dignitatem restituere volentes; ex certa scientia, motu proprio consulto, et de nostrae potestatis plenitudine etiam absolute, ac omnibus modo, iure, et forma quibus melius et validius possumus, una cum locis et terris omnibus infrascriptis

separamus et poenitus segregamus a iurisdictionibus Civitatum Mediolani, Comi et Novariae nec non reliquarum omnium civitatum, quibus subiecti essent, vel dici esse quovismodo possent, ipsamque terram et oppidum Angleriae ex certa scientia et ut supra in Civitatis nomen titulum et dignitatem, ob infelices temporum calamitates, et mutationes iamdiu amissam restituimus, erigimus, creamus, et sublimamus. Ita ut posthaec perpetuo Urbs et Civitas Angleriae nuncupetur, et una cum infrascriptis locis sit unum corpus per se ab alijs Civitatibus omnibus penitus segregatum. Inherentes privilegiis per Regem Romanorum ut supra concessis, fruaturque et potiatur omnibus titulis, honoribus, privilegiis, dignitatibus, praeheminentiis, et commoditatibus quibus aliae Urbes et Civitates fruuntur, ac uti et frui posse dignoscuntur.

Cum autem ipsarum terrarum pleraeque in feudum concessae fuerint, et propterea ab aliis Civitatibus separatae, aliaeque existant non feudatae, sed tamen separatae, decernimus et declaramus mentis nostrae non fuisse nec esse, quod coniungantur, et uniantur, vel subijciantur, harum nostrarum literarum virtute Civitati Angleriae, nisi ratione decreti maioris Magistratus, ac etiam ratione eorum omnium, quibus aliae terrae feudatae, ac separatae Civitatibus a quibus alius fuerunt segregatae, subiectae esse reperiuntur, et prout decreto nostro in hac materia in praesentiarum aedito, et propterea in dictis Civitate et Locis promulgando ad quod nos referrimus uberius continetur.

Nomina Terrarum.

Terra de Sexto Calendarum — Terra de Lisantia — Terra de Ispera — Terra de Cerro — Terra de Derosio — Terra de Monvalle — Terra de Saxo Ballario — Terra de Laveno — Rocha Travaliae — Terra de Portu — Terra de Axinallo — Terra de Tignola — Terra de Arona — Terra de Mayna — Terra de Lexia — Terra de Bugirate — Terra de Scrosa — Terra de Isella Superiori — Terra de Isella Inferiori — Terra de Mergutio — Terra de Suna — Terra Burgi de Pallanza — Terra Burgi de Intro — Terra de Gordora — Terra Brozolli — Terra de Burgo de Angleria — Terra de Roncho — Terra de Zermegnagha — Terra de Luyno — Terra de Machagno Superiore — Terra de Machagno Inferiore — Terra Saxosini — Terra de Vira — Terra de Ranza — Terra de Magadino — Terra de Cantono — Terra de Bignizolis — Terra de Ogiabio — Terra Burgi de Canero — Terra Burgi Canobij — Terra de Treslayno — Terra de Brixago — Terra de Roncho — Terra de Scona

— Terra de Losona — Terra de Soldullo — Terra de Locarno — Terra de Menusio — Terra de Tenero.

In quorum testimonium praesentes fieri iussimus, et registrari; nostrique sigilli impressione muniri. Datum Mediolani die 7 octobris 1497.

OMISSIS (1)....

DOCUMENTO N. 42.

Revocatio decretorum, et proclamationum factorum contra libertatem Ecclesiasticam.

Dux Mediolani, die 8 Februarii 1489. — Se fa noto et manifesto ad qualuncha persona de qual grado et condictione se sij per parte de lo Illustrissimo Excellentissimo Signore nostro Signore Ludovico Maria Sforza Anglo Duca de Milano etc., che Dio el salvi et mantenghi longamente, che havendo Sua Signoria trovato in observantia alcuni decreti et Cride facte per li suoi Illustrissimi Antecessori contra libertatem Ecclesiasticam, Sua Signoria como quella che non manco metti pensiero al stabilimento de la Justitia divina como de la civile, per non lassare graveza ala conscientia sua, ne de li suoi subditi, ha facto la revocatione d'epsi decreti et cride per uno decreto di tenore quale qui de sotto se legerà de verbo ad verbum, perchè ad ogniuno sij chiara et cognita la revocatione predicta.

B. Chalcus cum sigillo ducali.

Tenor decreti sequitur.

Lodovicus Maria Sfortia Anglus dux Mediolani etc., Papiae Angleriaeque Comes, ac Genuae et Cremonae dominus. Arbitramur ad Principatus nostri offitium pertinere, ut quanto studio curavimus leges, ac statuta, quibus civiliter in hoc dominio vivitur ita moderari et corrigere, ut omnibus recte agendi norma praescriberetur, neque cuique fraudis faciende, aut iniuriae comittendae facultas permitteretur, tanto ad ea quoque intendimus, quae ad declinandas a nobis, et subditorum no-

(1) Si sono omesse tutte le condizioni, alle quali era vincolata l'istituzione della Città e Contado dipendente, salvo a pubblicarle in seguito ove fossero per desiderarlo i lettori.

strorum animis, contra Deum labes et offensas spectant, ne minus nostrae, ac subditorum nostrorum salutis, quam coeterarum rerum, quae longe infra salutem censentur rationem a nobis haberi ostendamus. Cum praesertim in optimo Principe ea demum Justitiae cura esse debet ut divini ante omnia honoris, deinde humani Juris observationem constituat et tueatur. Itaque cum inter maiorum nostrorum constitutiones decreta quaedam aedita olim fuisse invenerimus, quibus subditis aeditus ad Romanam Curiam tam impetrandorum beneficiorum, quam procurandarum causarum gratia, sub gravibus poenis interdicebatur. Idque non modo, sine iniuria libertatis ecclesiasticae factum non esse, sed ne ut observetur permitti a nobis sine gravi offensa posse cognoverimus. Duximus huic rei ut equum est providere, ut quali erga ecclesiasticam libertatem servandam animo simus cognosci facile ab omnibus possit, hoc autem idcirco etiam libentius facimus, quod sicuti Santissimum Dominum nostrum Alexandrum Pontificem summa veneratione observamus et colimus. Ita nostram erga sanctitatem suam devotionem, filialemque observantiam hoc facto testatum relinquere apud omne volumus. Per has itaque nostras omnia et singula Decreta per predecessores nostros contra ecclesiasticam libertatem aedita, simulque proclamationes omnes super eadem refactas revocamus et annullamus, eaque poenitus aboleri, obliterari et de nostris libris deleri mandamus, et quantum ad nos spectat, iam annullata, abolita, deletaque esse per presentes denuntiamus. Praeceptorias vero mansiones aequitum ordinis Hierosolimitani, actenus cum decretis nostris relaxamus quatenus impetrentur et impetrari debeant a Reverendissimo Domino Magno Magistro Rhodi secundum constitutiones proprias religionis et secundum privilegia concessa per summos Pontifices, quae sancta, rata, et inconcussa esse decet; ut qui pro fide christiana fortiter militant et certant, proposita proemia intuentes sciant, se operam Deo dare, et in mundo parare laudem et gratiam. Mandantes magistris utriusque Camerae nostrae, ut has literas nostras, quas vim et robur legis et decreti habere volumus, in aliis decretis nostris inseri faciant, et cum coeteris observari. Datum Mediolani sub fide nostri sigilli die 23 Januarij 1498. — Signatus B. Chalcus cum sigillo ducali.

Publicatum in Brolleto Comunis Mediolani per Ambrosium de Septimo tubetam ducalem die jovis octavo mensis Februarij anni suprascripti sono tubarum preemisso.

DOCUMENTO N. 43.

Decretum quod Feudatarij, et donatarij decedentes cum filiis solvant medietatem redditaum, et si sine filiis per haeredes totum redditum unius anni.

1499. 2 Maij.

Havendo li magnifici Maestri del intrate ordinarie et extraordinarie in executione de letere ducali a loro direttive date a Milano a xiiij del mese proximo passato, signate B. Chalcus ad fare pubblicare el decreto novamente facto per el nostro illustrissimo Signore per la presente crida per parte de li prefati Maestri, ad ciò che niuno possa pretendere de ignoranza se fa intendere ad qualuncha persona chel prefato Illustrissimo Signore nostro, vuole che esso decreto da hora inante sij observato, et per tutto quanto el suo dominio pubblicato, ac etiam misso nel volume degli altri ordini, e decreti.

Quale decreto è questo. Videlicet.

Dux Mediolani etc., Maiores nostri cum summam in munificentia laudem ponerent, praeclarumque ducerent benemerentes proemiis afficere, multis vectigalia loca, et redditus in Pheudo concessere dono, et nonnullis donationes etiam separatas dedere, quod cum ab eis ea de causa factum sit, ut ingratitudinis notam effugerent, certe, et eos decuit, in quo munifici fuerunt, si unumquemque collati benefitij memorem esse decet vices respondere, et se se gratos ostendere. In qua re cum non solum illis, sed, et nobis parum ex aequo responsum sit, animadverterimusque ab eis nunquam eos decuisset per haec tempora quibus ingentes impensas sustinuimus nostri rationem habitam: operae pretium facturos nos existimavimus, si quod ab illis actenus dissimulatum est, et ut ita dixerimus silentio praetermissum ipsi in memoriam ac lucem revocaverimus. Itaque per has nostras, quas perpetui decreti vim habere volumus, edicimus, et decernimus nemini eorum imposterum licere, qui titulo donationis vectigalia loca, redditus in feudum habuere, et quibus etiam redditum, et aliarum rerum donationes separatas ab ipsis feudis gratuito, et titulo donationis a nobis, aut a maioribus nostris eorum Patribus aut maioribus dono data, post illorum mortem recogniti

sunt; si filij fuerint, recognitionem prius sumere, quam ipsorum vectigalium, locorum, et redditnum, ac donationum dimidiam annui proventus partem persolverint; et si filij non fuerint, sed fratres, aut alij legitimi sucessores in ipsis feudis, et donationibus integrum annuum redditum Camerae nostrae persolvant, antequam praedictam recognitionem, et ipsarum donationum confirmationem sumant. Mandantes praeterea Magistris intratarum utriusque Camerae nostrae, ut has nostras perpetui decreti literas inter coetera decreta nostra referri, et describi faciant. In quorum fidem praesentes fieri, et registrari iussimus nostrique sigilli impressione muniri. Datum Mediolani die 17 Aprilis 1499. Signatus B. Chalcus.

Et per meglio intendere la dispositione di esso, chi lo vorrà vedere vada all'offitio de li Panigaroli al quale sarà registrato, et misso nel dicto volume degli altri ordini, e decreti, secundo la dispositione de le prefate letere ducale. Signatus Bartholamaeus — Franciscus — Marcus Antonius — Gaspar — Johannes Moresinus — Johannes Michael — — Johànnes Antonius — Johannes Petrus — Bartholomaeus.

Pubblicatum super platea Arenghi et in Brolleto novo Comunis Mediolani per Ambrosium de Septimo Tubetam ducalem die Jovis 2 maij 1499. — Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 44.

Petitiones factae nomine Civitatis Mediolani Serenissimo Regi Francorum ac Duci Mediolani. anno 1502.

Cum responsionibus su erinde datis.

Ludovicus Rex Francorum et dux Mediolani etc. Dilecte noster. Quantum afficiamur Civitati, Communitatique nostrae carissimae Mediolani, cum ob multa alia beneficia in eam per nos collata satis constiterit: tum id praesertim declaravimus ex privilegio nostro liberalissime super petitionibus ipsius Civitatis et Communitatis nuper concesso. Nam eiusmodi privilegium si diligenter inspiciatur, nullum amantissimi beneficentissimique Regis erga dictam Communitatem officium praetermisisse videbimur. Si quidem inter multa alia amplissima ei concessa et centena et viginti quinque millia scutorum ipsi Civitati et Communitati ex benignitate nostra fuimus elargiti. Haec autem omnia libenter et munifice per nos concessa quemadmodum ad publicam communemque utilitatem spectant, ita publicam ingentemque laetitiam et iocunditatem,

si ad omnium notitiam deveniant toti civitati merito sunt allatura. Quo circa eiusmodi comessiones vobis mittimus, volentes quod eas in locis publicis et consuetis horis debitis ante proximi Natalis Dominici festum proclamari simulque in libris Communitatis registrari faciatis, ne quispiam munificentissimae amantissimaeque voluntatis nostrae erga ipsam Civitatem et Communitatem, simulque publicae hilaritatis et laetitiae expers relinquatur. Datum Mediolani XXIII Decembris anno Domini millesimo quingentesimo secundo et Regni nostri quinto. Philippus. A tergo: Dilecto nostro Vicario Provisionum Mediolani, et sigillatae sigillo regio et ducali more solito.

Petitiones factae per Agentes nomine Civitatis et Communitatis Mediolani Christianissimo et Serenissimo Regi Francorum et Duci Mediolani etc. ac Responsiones subsequenter Suae Maiestatis nomine factae in Capitulis triginta tribus descriptae.

Christianissime et Serenissime Rex et Dux noster observantissime. Petitiones civitatis vestrae mediolanensis quietem subditorum tranquillitatem et Regii nominis honorem concernentes, quas Reverendissimo et Illustrissimo Domino Domino Legato et citra montes Regio locumtenenti generali primum porrexeramus easque postmodum per Oratorem nostrum ad Maiestatem Vestram transmisseramus, quem expeditionem earum in adventu hic Maiestatis Suae reservavit expedientes reverenter porrigimus. Supplicat igitur Civitas, quae pene iam collapsa est, ob praeteritos turbines et maxima damna perpessa, ut pro Regia clementia et summo amore quo Civitatem hanc suam persequitur, petitiones ipsas honestissimas concedendo reficere et consolari dignetur, ita ut Regiae Maiestatis summa clementia ubique extolli et commendari possit, et eidem subditos esse felicissimum reputetur.

Primo. Supplicatur Quod Regia Maiestas dignetur, fovere hanc Civitatem in sinu benignitatis suae eam fidelem et obedientem existimare, illi benefacere. Quoniam dum Civitas haec inclita erit magna, honorata et potens etiam potentia Regni sui in Italia erit gloriosa, stabilis potens et honorata ut ab omnibus dici possi. Haec Civitas, Civitas Regis magni est.

Ad primum Regia Maiestas optat quantum potest praefatae Civitati benefacere et eam taliter tractabit. Quod erit inclita, magna potens et honorata inter civitates Italiae.

Item pro maiori subditorum commodo Regius Locumtenens qui est, et per tempora erit in Civitate Mediolani, moretur in Curia Arenghi

Mediolani, ad quem Cives accedere possint et ei tribuatur omnimoda potestas gratias faciendi in criminalibus.

Ad secundum respondet praefata Regia Maiestas. Quod gubernator dictae Civitatis residebit in Curia Arenghi. Quo vero ad Locumtenentem Generalem totius Status Mediolani illud commode concedi non potest, cum habeat vagari per totum dominium et providere insolentiis, si quae fient, tam per milites praefatae Regiae Maestatis quam per alios, ceteraque agere, quae suo incumbunt ufficio in dominio Mediolani. Et quo ad potestatem tribuendam gratias faciendi in criminalibus, provisum est, et relicta potestas Domino Locumtenenti et Cancellario in praefato Statu Mediolani constantibus litteris super hoc concessis et concedendis.

Item rogat Civitas ut supplicatio eius nomine superioribus diebus Christianissimae Maiestati Vestrae porrecta, et omnes eius petitiones concedantur. Reservata petitione remissionis scutorum quinquaginta millia. Quae scuta si Christianissima Maiestas Vestra persolvi vult, provideat quod forma et modi in ratificatione Civitatis appositi circa praedictam solutionem observentur et fiat liberatio per instrumentum de receptis et remissis.

Ad tertium respondetur. Quod attenta solutione centumquinquaginta millium per Civitatem et attenta remissione vigintiquinque millium facta per Christianissimum Regem, fit generalis remissio et liberatio respectu instrumenti obbligationis trecentum millium solventibus tamen ipsis obligatis scuta vigintiquinque millia restantia pro quibus fiet liberatio cum erunt soluta.

Item quamvis proximis diebus, preces porrectae pro impetranda absentium restitutionem, admissae non fuerint: scientes tamen apud Reges nihil esse clementia praeclarius. Consideratoque etiam quod Christianissimi Regis et Ducis nostri res, tam domi, quam foris, feliciter (ut optamus) succedunt, cessentque suspiciones, quae ex Alamaniae partibus adesse videbantur. Tum etiam quod illi qui ex civibus nostri huic petitioni adversari dicebantur nedum nunc consentiunt, sed etiam id fieri cupiunt, et ad perficiendam Civitatis quietem, absentium restitutionem plurimum Civitati conferre arbitramur. Impellantque nos non minus regiae gloriae ratio, quam publicae sanitatis totius Civitatis. Rursus et confidenter audemus ad hostium supremae bonitatis Christianissimae Maiestatis Vestrae pulsare, eidem humilime supplicando ut absentibus praedictis veniam et plenariam restitutionem concedere dignetur. Et quod detenti et alii inquisiti libere relaxentur et liberentur. Et in omnem casum, provideatur uxoribus quorumcumque praedictorum ut habeant dotes suas ac bona et iura sua, et filiis eorum masculis et

faeminis sua legitima relinquatur. Provideatur quoque sororibus praedictorum de dotibus suis. Et haec omnia sine aliqua impensa. Et quod uxores sorores et filii, ac filiae praedictorum in patria tute vivere et residere possint.

Ad quartum habita ratione personarum qualitatis criminum et delictorum, Regia Maiestas pro sua clementia eas faciet indulgentias, quae sibi videbuntur. Et quò ad uxores et filios ac filias bannitorum, non obstantibus bannis vel lapsu cridarum. Contentatur praefata Regia Maiestas quod possint remeare, et se reducere, ac tute morari in Statu et dominio ducali, ipsis promittentibus, et caventibus in forma debita, quod nihil molientur contra eius Majestatem, Statum et dominium ect., et quo ad dotes dictarum uxorum veras tamen, et non fraudolentas, ubi etiam dotes ipsae non fuerint constitutae per Dominum Lodovicum Sfortiam de bonis Camaere Ducalis, pariter et quo ad bona ipsarum mulierum, contentatur praefata Regia Maiestas quod illas et illa habeant, non obstantibus cridis, dummodo intra tres menses a publicatione praesentium, compareant et petant dictas dotes; et quod de bonis dictorum bannitorum dolentur eorum filiae, et sorores et interea alimententur secundum qualitatem et conditionem personarum, habita etiam ratione temporis. Arbitrio Reverendi Domini Cancellarii adhibitis aliquibus senatoribus, et magistris Intratarum. Quoad legitimam, relinquitur dispositioni iuris, ac decretorum et Statutorum Civitatis.

Item pro communi omnium utilitatem provvidendum est, quia dira pestilentiae vis, Civitatem hanc vexare çepit, et in dies augetur, cui nisi celeri provideatur remedio, cum invaluerit nullo humano poterit ingenio provideri, et morientibus incolis, Civitas deserta relinquetur, Regij census deficient; et fere ad nihilum deducentur. Petit igitur, ut praecedentium Principum exemplo, etiam augendo, prout Regiae Maiestati convenit, provideatur, dum adhuc novum malum est, ut Christianissima Maiestas Vestra ad se pestis Prefectos venire iubeat, ab eisque provisionem percunctetur, nec desit in his, quae sedando huic morbo pertinere possint auxilio et favoribus opportunis.

Ad quintum, conceditur.

Item quia etiam contra edicta Regia, plurima mala regij milites intulerint direptionibus et angarijs, victualiaque solvere recusarunt. Petit Civitas ut militaris haec licentia reprimatur, tollanturque haec alogiamenta a Civitate et eius Ducatu, transferanturque ad partes Dominij in quibus alias hospitari consueverunt aliorum Principum tempore: observeturque consuetudo, ne Mediolanenses cives in urbe, aut in rure allogiamentorum onere agraventur. Nam in civitate et ducatu dacium doanae solvitur constitutum loco dicti oneris alogiamentorum. Et ubi con-

tingeret regijs stipendiatis victualia dari, teneantur ea solvere, quando eius datur, pro curreuti pretio.

Ad sextum servetur solitum prout requiritur in articulo, nisi videatur agentibus pro Regia Majestate subesse causam necessitatis, vel expedire necessitati Status, quo in casu solvere debeant verum pretium ipsarum rerum tempore traditionis. Et ad comprimendam licentiam militarem, ex nunc praeponit Regia Maiestas ipsi Domino Locumtenenti generali quatenus, secundum casuum contingentiam, dirreptiones, angarias, et violentias coherceat, ac contrafacientes puniat.

Item petitur, ut pro aliqua onerum alleviatione, et prout ceteri Principes in eorum principijs facere consueverunt, Christianissima Maiestas Vestra dignetur facere plenariam remissionem omnium delictorum hactenus perpetratorum, ac homicidij, habita pace cum offenso occasione dicti homicidij, et processuum pendentium, et omnium condemnationum, tam spectantium Regiae Camerae, quam quibuscumque Feudatariis et Communi Mediolani, ac Communibus aliarum terrarum, et salvo semper et reservato iure tertii.

Ad septimum Regia Maiestas quietat et remittit omnes et quascumque poenas, emendas, et mulctas Fisco Regio et Ducali spectantes quorumcumque criminum perpetratorum de temporibus Sforciarum, aboletque omnes et quoscumque processus et delicta de dictis temporibus, excepto quod si quae bona sint ratione criminum et processuum praedictorum incorporata, et actualiter, ac vere aprehensa per Cameram Ducalem, aut donata aliquibus per litteras Maiestatis Regiae, vel ratione dictorum criminum processus fuerint renovati per Offitiales Regios a tempore quo ipsa Regia Maiestas recuperavit Statum Mediolani. Tales processus, penae, mulctae, emendae et etiam bona non sint, nec censeantur in praesenti quietatione et remissione comprehensae et comprehensa. Salvo tamen semper in dicta remissione iure tertii, et quae remissio habeat locum in casibus, de quibus supra, non obstante decreto incorporante bona delinquentium ipso iure: et remissiones et quitationes de quibus in responsione praesentis septimi articuli, vult valere, et sortiri effectum a tempore, quo praesentes responsiones fuerunt tractatae Lumeli cum Reverendissimo Domino Cardinali Ambosiae legato Franciae: videlicet de anno proxime elapso die quintadecima septembris.

Item petitur, quod alienationes factae per Dominum Ludovicum et alios praecessores suos civibus mediolanensibus, qui magna ex parte coacti fuerunt emere, in futurum observentur et restituantur redditus unius anni, quibus privati fuerunt, quodque proprietates civium, tam in viridario castri portae Jovis Mediolani, quam alibi existentes, quae

per Dominum Ludovicum et praecessores indebite et iniuste detinebantur eorum dominis restituantur cum fructibus perceptis, et similiter pretium edium destructarum super platea dicti Castri et partibus ibi vicinis.

Ad octavum. Contentatur Majestas Regia quod observentur venditionis in futurum, et quod restituantur reditus anni proxime praesenti qui in Cameram ducalem non pervenerunt, committendo Illustri domino Magno Magistro Locumtenenti regio generali in dominio Mediolani, et Reverendo domino Cancellario Mediolani, quod eligant et deputent commissarios ad estimandum proprietates viridarii, et alias, de quibus in articulo: quibus aestimationibus factis provideant, quod detur aequivalens, aut solvatur praetium ijs, quorum bona fuerint indebite occupata, et idem observetur quoad aedes diruptas prope castrum.

Item provideatur, quod itinera sint tuta, et itinerantibus pro eorum defensionem, ut decreta disponunt, liceat arma portare.

Ad nonum. Mandat Regia Maiestas praefatis dominis Locumtenenti et Cancellario quod omni cura studioque provideant, quod itinera sint tuta, et conceditur dictis Mediolanensibus, quod itinerando, et in rure, possint arma deferre non astata, hastata vero etiam deferri possint habita ratione conditionis, et qualitatis personarum. Ita tamen quod tales itinerantes non possint esse ultra tres simul in societate ipsa itinerantium, qui deferant arma inhastata.

Item fiat provisio, quod illi Ducati 500,000 qui per Regiam Maiestatem deputati sunt satisfactione creditorum, solvantur creditoribus singulis annis pro cuiuscumque rata, et eligentur aliqui probi viri, qui hoc exequi faciant.

Ad decimum debet sufficere praedictae civitati, quod praefata Regia Maiestas proprio motu decreverit solvi debere creditoribus, de quibus in articulo, singulis annis, summamque per eam ordinatam, quam praefata Maiestas secundum sibi occurrentia in Statu et dominio Mediolani pro conservatione et manutentione ipsius Status, subsistente causa, moderabitur, si eidem videbitur. Taliter agendo cum dictis civibus, quod nulla eis relinquetur iusta causa quaerellae, et illa summa, quae dimittetur, solvetur dictis creditoribus pro rata liquidatis tamen prius ipsis creditis, quae liquidatio fieri debat absque aliquo sallario.

Item petitur quod Venerandi Collegii dominorum Jurisperitorum Mediolani, Phisicorum, Mercatorum, Procuratorum et Notariorum honos observetur, serventurque eorum privilegia prout hactenus fuerunt observata. Et quod causae omnes per dominos Doctores venerandi Collegii cognoscantur, et terminentur, ut statuta huius urbis, et ordines disponunt, nec de eis possit Senatus, aut Regii Officiales iudicare, aut

terminare. Et ad hoc advertentes, retroacti Principes sub gravissimis poenis constituerunt, ut etiam Senatores non possent causas decidere, sed eas doctoribus praefati Collegii committerent, nec praefati Doctores, ut per Reverendissimum Cardinalem alias decretum est, allogiamentorum oneribus agraventur in Civitate nec in Rure.

Ad undecimum conceditur, exceptis tamen causis de quibus in erectione Senatus, et ordinibus per Regiam Maiestatem editis. Et servetur privilegium allogiamentorum circa doctores de collegio, et procuratores etiam de collegio, nisi subsit necessitas aut expediat Regiae Maiestati aliter fieri debere, quod intelligitur quando alibi commode allogiare non possent.

Item quod omnes Mercatores dominij Mediolanensis possint libere, et tute mercari seque exerceri in tota Galia et dicione Christianissimi Regis Francorum, et Ducis nostri Feudatariorumque suorum, tam acquisita, quam acquirenda, et immittere, et extrahere omne mercimonium et pecunias, ac uti omnibus franchisijs et immunitatibus, quibus utuntur Mercatores lugdunenses, vel quivis dictae iurisdictionis Mercatores privilegiati.

Ad duodecimum conceditur ut petitur.

Item provideatur, quod per quoscumque magistratus et officiales iustitia ministretur, etiam per Capitaneum iustitiae Mediolani, et eius Vicarium, servatis Statutis et ordinibus Civitatis, crimine lesae mayestatis dumtaxat excepto, et boni, et docti offitiales ad officia ponantur, et eis dentur sallaria, quibus stent contenti, nec subditis quicquam exigere vel accipere possint directe nec per indirrectum. Ad hoc multum conferet, si provideatur, quod non sint perpetui, nec ultra biennium durare possint, et qui soliti sunt sindicari in fine officii sindicentur, secundum ordines antiquos, nec concedantur litterae sindicatum tollentes, et si concessae sunt revocentur. Bonum quoque erit, quod officiales non possint, nisi cum Regia licentia, et maxima urgenti necessitate substitutos relinquere et quod durante absentia offitialium, substituti eorum, ad evitandas extorsiones integra sallaria habeant.

Ad decimum tertium servetur solitum, et discusso negocio Statutorum et ordinum, de quibus in ipso articulo, circa omnia providebit Senatus, et quoad sindicatum officialium: quodque non possint nisi maxima urgente necessitate, et cum licentia agentium pro Regia Maiestate se absentare, et relinquere substitutos, libere hoc dictae Civitati conceditur. Pariter et quod ipsis offitialibus absentibus dicti eorum substituti percipiant stipendia pro rata temporis, et dum inserviunt ipsi officio: intelligendo tamen de offitiis quae sunt temporalia.

Item petit pro maiori subditorum commodo, ut in curia Arenghi

Mediolani Senatus bis in die sedeat, et supplicationes partibus contra quas supplicatur, praeiudicium afferre valentes, legantur in Senatu, et non expediantur litterae nisi facto scrutinio inter ipsos Senatores, et in rebus arduis litterae non expediantur, nisi partibus auditis, et litterae registrentur. Et ut haec commodius fieri possint, ordinentur ad ipsum Senatum scribae et hostiarii cum salariis competentibus iuxta solitum.

Ad quartumdecimum mandatur quod sedeat Senatus bis in die omni septimana, diebus tamen Lunae, Mercurii, et Veneris, ubi expediat Senatum teneri: ceteris vero diebus semel in die, et etiam bis si opus fuerit, et semper in curia Arenghi Mediolani. Quo vero ad supplicationes alicuius momenti, iudicio cancellarij et assistentium illae remittentur ad Senatum. Ceterae vero expedunctur in cancellaria prout est fieri solitum: et registrabuntur litterae regiae per secretarios, vel eorum deputatos, providebiturque hostiariis de competentibus sallarijs.

Item petit provideri, ut famuli officialium quorumcumque, et Baruerij omnes, Notarijque sive in civilli, sive in criminali pro eorum mercede non accipiant, nisi quod eis ex ordinum dispositione constitutum est, et in causis de animo deliberato aliquem occidendi, et ubi dicitur quod res originem habet a contractu unicam et non duplicatam solutionem Notarii tantum accipiant. Et quia olim consti'utus erat Magistratus collateralium super extorsionibus praedictorum, loco eius deputetur alter Magistratus videlicet Protectores Carceratorum Mediolani, qui ordines praedictos observari faciant cum opportuna potestate.

Ad quintumdecimum cogentur Notarii civiles et criminales, famuli officialium, et Baruerij, quod exactionem eorum mercedis stare dispositionibus ordinum super hoc editorum, nec non in causis de animo deliberato, et ubi res habet originem a contractu unicam dumtaxat solutionem accipere, si sic ex ipsis ordinibus caveatur, et in defectu Magistratus Collateralium, si recessit ab aula per dissuetudinem, vel non usum, tribuitur iurisdictio circa extorsiones, de quibus in articulo, Protectoribus carceratorum Mediolani cum potestate opportuna quoad tamen placuerit eidem Regiae Maiestati.

Item quia a paucis diebus citra conditum fuit decretum contra eos qui animo deliberato occidendi aliquem insultum faciunt, ut teneantur, ac si homicidium commisissent, et aliqui offitiales ipso decreto abutentes fere quoslibet insultus animo deliberato occidendi factos esse dicunt, et inquisitiones eo modo formant, quo sit, ut necesse sit inquisitis se constituere, et gravissima vexatione et impensa molestari, nec ulla Regiae Camerae utilitas insurgit: Ideo petitur provideri, quod inquisitiones de praedicto animo deliberato formari non possint nisi cum

partecipatione et subscriptione duorum Notabilium Doctorum mediolanensium super hoc deputandorum, qui non praesint aliter causis criminalibus, et si inquisiti ex quovis delicto ante condemnationem in fortijs fuerint, servetur ius commune quoad confiscationem bonorum.

Ad sextumdecimum. Mandatur Senatui, quod provideat, ut unus vel duo per ipsum elligendi interveniant quandocumque inquisitiones, de quibus in articulo formabuntur, ne quispiam indebite vexetur.

Item petit Decretum captiosum editum per Dominum Ludovicum paulo ante eius recessum tolli debere, disponens, quod positis aliquibus bonis ad cridas per Ducalem Cameram, et elapsis temporibus datis ad contradicendum, quod contradicentes teneantur instare liquidationi, et liquidari facere infra duos menses eorum contradictiones, aliter privati sint iuribus suis, quia hoc videtur admodum inhonestum, cum sit in potestate agentium pro ducali Camera expeditiones facere, et quod contradicentes quorum contradictionum facta fuerit liquidatio, possint consequi satisfactionem suam, et etiam ante factam liquidationem aliorum contradicentium, sine tamen praeiudicio iurium illorum, quorum postmodum iura liquidarentur, ubi reperiantur habere anteriora iura. Aliquibus in contrarium facientibus non attentis, et in causis liquidis per instrumenta Magistri regalium intratarum in declarationibus superinde faciendis nulla possint accipere sallaria. In causis vero in quibus eis liceret accipere sallaria, nihil accipere possint directe vel per indirrectum pro parte Regiam Cameram tangente.

Ad decimum septimum committitur Senatui, quod auditis Magistris intratarum provideat circa contenta in articulo, et Decretum ipsum amoveat, ubi videbitur amovendum: idem decernendo circa sallaria de quibus in articulo.

Item provideatur, quod a sententijs in causa criminali, cum sint maximi praeiuditij appellari possit iuxta dispositionem iuris communis, appellante expensas littis principalis factas deponente et satisdante occaxione depositi pro expensis faciendis in causa appellationis.

Ad decimum octavum, stet decretum, sed antequam iudices veniant ad prolationem sententiae mortis naturalis vel abscitionis membri poterit videre Senatus processum, vel committere alicui ex senatoribus, quod viso processu referat.

Item quod ne datis duris adversarijs, littigantes graventur plusquam debeant suplicatur ne prius fiant concessiones aut donationes, vel promissiones bonorum delinquentium, quae ad Regiam Cameram spectare dici possent, antequam liquidata fuerint iura contradicentium, et iam factae tollantur.

Ad decimum nonum, quoad praeteritas concessiones, donationes, vel

promissiones illa teneant et valeant, in futurum vero non fient, et si fient ex nunc ipso sint nullae, cassae et irritae.

Item ut immensa benignitas, et in subditos Mediolani summa Regiae Maiestatis Vestrae clementia magis eluceat, petit Civitas ut Offitia publica et ecclesiastica beneficia Dominii huius gratis Mediolanensibus, qui Regiae Maiestati Vestrae probi et digni visi fuerint conferantur, et quod beneficia libere impetrare possint. Digneturque Regia Maiestas Vestra etiam assumere ad eius stipendia ex subditis suis Mediolanensibus.

Ad vigessimum Regia Maiestas habet et habebit caros suos Mediolanenses, et tam in officiis, quam in benefitijs, et eosdem accipiet ad stipendia sua, cum non minus eos diligat, quam Gallos et alios suos subditos. Procurabitque Reverendissimus Dominus Cardinalis apud Regiam Maiestatem quod officia, Status Mediolani minime conferantur non subditis praefatae Regiae Maiestati pariter et benefitia, pro quibus, si expediat, rescribi faciet ad Ponteficem Maximum.

Item quia fere omnes Italiae Civitates creant ex civibus suis praesidentes, qui publicae utillitati praesint, et provideant, et habeant in commune ex quo super occurrentibus necessitatibus provideri possit, cum hoc populosissimae civitati Mediolani sit pernecessarium, supplicat Civitas ut elligere possit sex probos viros pro qualibet porta, et singulo semestri decemocto eorum mutare, et eorum officium sit providere quibuscumque publicam utillitatem, vel necessitatem civitatis concernentes, et quod aliquis redditus civitati relinquatur, ex quo his necessitatibus provideri possit. Attento quod intratae dicti Communis fuerunt per retroactos Principes usurpatae. Provideaturque, quod in Civitate hac sint legentes artem oratoriam, et institutionem, qui sint salariati de pubblico ut fuerunt hactenus, ne bonae litterae, quibus Civitas haec abundare solebat deficiant.

Ad vigessimum primum non conceditur pro nunc prima pars ipsius articuli. Et quo ad sallaria de pubblico constituenda, ut sint legentes in hac Civitate inclyta artem oratoriam, et institutiones conceditur.

Item petit provideri quod Feuda, Donationes, privilegia, beneficia, concessiones, immunitates, exemptiones, ac venditiones per praeterita dominia, et per quoscumque, qui Statum et Dominium Mediolani tenuerunt hactenus concessa, non infringantur, sed manuteneantur, defendantur, et confirmentur, his quibus concessa sunt: aliquibus in contrarium facientibus non attentis.

Ad vigessimum secundum, habita ratione qualitatis personarum, temporis, rerum, ac iuris observantiae, providebitur ad casus particulares, super confirmatione Feudorum, privilegiorum, donationum, exemptionum, et aliorum beneficiorum, de quibus in articulo.

Provideatur etiam, ne civitas fame pereat, et ne blada ducantur extra dominium, et quod absque aliquo impedimento a quacumque Civitate vel loco Regij Dominij conduci possint Mediolanum sine pedagij vel alterius oneris solutione, et quod intra dominium blada de loco ad locum sine impedimento, etiam sine impetratione licentiae conduci possint, dummodo non dirigantur versus confines per quatuor milliaria.

Ad vigessimum tertium committitur Senatui, quod auditis deputatis super bladis, provideat ut videbitur expediens.

Item ut Deus contra Regiae Maiestatis Vestrae hostes, victoriam facilius prestare possit, et fines imperij sui latius amplientur. Rogat civitas ut Regia Maiestas Vestra dignetur fieri facere omnes elemosinas et oblationes per Priores Dominantes fieri solitas Monasteriis, Piisque locis, Capellanis publicis, Puellis maritandis, et ad quoscumque alios pios usus.

Ad vigessimum quartum Regia Maiestas consulet suis honori et conscientiae.

Item ad hoc, ut de felici adventu Serenissimae Regiae Maiestatis Vestrae in patriam hanc gaudere possint agricolae, et pauperes rurales qui non tantum nullam commoditatem senserunt de adventu praefatae Serenissimae Regiae Maiestatis Vestrae, sed potius magis gravati sunt, quam antea gravabantur ex hospitiis quae tribuunt stipendiatis Maiestatis Vestrae propter quae gravissimis dannis, et incommodis afficiuntur, supplicatur Christianissimae Maiestati vestrae dignetur praedictos rurales et pauperes exonerare ab onere salis. Ita quod non graventur inviti levare sal aliquod, sed pro pretio honesto, quod taxabitur, unusquisque accipiat quantum voluerit. Quia si modus adhibeatur nihil de suis redditibus Regia Maiestas vestra perdet, et pauperes ab extraordinarijs expensis relevati libentius solvent pretium quod constituetur.

Ad vigessimum quintum nihil decernitur circa contenta in articulo ipso pro nunc, et providebitur super extorsionibus executorem. Communicabitur tamen cum Generali et Thexaurario de modo habendo sal liberum, sine diminutione intratae regiae, ut supplicantibus inde possit Regia Maiestas gratificari.

Item quia gravissimae exactiones factae sunt occaxione salis anni 1499 rusticis et hominibus Ducatus Mediolani, et exactio facta est pro majori parte, et pro restanti gravissimae in dies fiunt exactiones, et cum eo tempore Christianissimus Rex et Dux noster nundum dominium hoc recuperasset. Ideo petitur, ut exacta restituantur, et provideatur, ne ulterior exatio fiat. Quodque posterij salis, pro sale eis per Gallicos violenter direpto, non vexentur; nam aliqui ex ipsis posterijs, patriam deseruerunt, ut huiusmodi vexationes effugerent.

Ad vigessimum sextum fiat si et prout ordinatum fuit novissime in Civitate Astensi.

Item quia solebant in hac Civitate visitare pro libito Pristinarios, qui panem venalem faciunt, Dominus Vicarius Provisionum cum aliquibus ex XII ibidem deputatis, et Judex Datiorum, et a pauco tempore citra, potestas haec soli Judici Datiorum demandata esse dicitur. In maximum civitatis detrimentum. Ideo petit Civitas, ut haec potestas etiam detur domino Vicario Provisionum, qui una cum aliquibus ex dictis XII pro libito pristinarios visitet, et quod dictus Judex Datiorum subsit domino Vicario Provisionum secundum dispositionem Statutorum et ordinum huius civitatis.

Ad vigessimum septimum. Audito Vicario Provisionis, et Judice Datiorum, ac Agentibus pro communitate providebitur circa contenta in articulo per Senatum.

Item quia maiores nostri cum magna impensa fabricari fecerunt navigia defluentia ad hanc civitatem, pro molendinis et pratis, ac rebus ad Civitatem vehendis, sine quibus navigijs vix Civitas permanere posset, et quia etiam nonnullae aquae per Civitatem desinebant, ex quibus Civitas purgabatur et aliae commoditates percipiebantur, quae nunc diversimode divertuntur. Petitur ut provideatur quod Navigia ad Civitatem taliter defluant quod continuo sint navigabillia, et aliae aquae ad et per Civitatem labantur et decurrant.

Ad vigessimum octavum servetur solitum, et mandatur magistris intratarum extraordinariarum, quod super novis casibus occursis, et alijs qui occurrent provideant opportune.

Item petitur, quod inquintum Datii Mercantiae detrahatur sicuti de aliis Datiis detractum est, quia non potest sine onere conscientiae exigi.

Ad vigessimum nonum non conceduntur contenta in articulo.

Item ut Civitas sit mercimonijs abundantior, et Regio beneficio fiat locupletior, Rogat ut feriae bis in anno concedantur: quarum singula per dies decem durare debeat temporibus per Civitatem ordinandis. In quibus singulae merces libere immitti et extrahi possint absque pedagij solutione: et gaudeant omnimoda immunitate, ut fit Lugduni, non tamen immitti possint drapi lanae, aut serici quia horum Civitas satis habundat, et in maximo incommodo et damno ipsi Civitati cederet.

Ad trigessimum, communicata re cum magistris intratarum, Generali et Thesaurario, dummodo petita fieri possint sine damno praefatae Regiae Maiestatis et sine diminutione suarum intratarum, libentissime annuet, et morem geret votis eorum.

Item quia tempore fabricationis Castri portae Jovis Mediolani et successive propter aedificia Principum superiorum inductus erat quidam abusus per quosdam incantatores salis lacus maioris, ut nulli praeter eos ex partibus praedictis calcinam aliquam ad Civitatem Mediolani, vel alio conducere possent absque eorum licentia, mediante quadam extorsione pecuniarum, et nunc cessat causa praedictorum aedificiorum. Petitur quod quilibet possit coqui facere calcinas et eas conducere ad civitatem, et alio quo velit, tam per terram quam per aquam, et eas conducere, non obstante quod dicti incantatores nitantur perseverare velle in huiusmodi exactione, quod quidem nullo commodo regiae Camerae cedit, et maximum affert damnum civitati et dominio.

Ad trigessimum primum. Committitur Senatui, quod vocatis et auditis comissarijs salis et incantatoribus, de quibus in articulo, provideat ut ei videbitur expedire.

Item quod Mediolanenses uti valeant omnibus privilegijs, immunitatibus et franchisijs quibus utuntur Galici in omnibus partibus subditis Regiae Maiestatis Vestrae, et per quod quoscumque Regios Magistratus habeantur pro habilibus ad quaecumque beneficia et officia in toto Regio dominio. Aliquibus in contrarium facientibus non attentis.

Ad trigessimum secundum libentissime conceditur.

Item, ne Civitas pecunia aere contaminata repleatur. Petitur provideri, quod monetae forenses non expendantur, nisi secundum ordines antiquos. Et quia hoc fieri non poterit, nisi monetae novae cudantur in praesenti civitate. Petitur quod ad cecham laboretur. Item quod deputentur aliqui qui moderentur decreta super ipsis monetis condita, inter quae sunt quaedam aspera et inhonesta.

Ad trigessimum tertium providebitur, in firma facienda novissime conductoribus datiorum.

Haec sunt Christianissime et Serenissime Rex et Dux noster observandissime quae Civitas sibi pernecessaria esse existimat et sibi concedi supplicat, omnia tamen Sapientissimo Serenissimae Maiestatis suae arbitrio subicit. Ludovicus Dei gratia Francorum, Neapolis, et Hyerusalem Rex, Mediolanique Dux ect. Universis praesentibus et futuris. Notum facimus, quod etsi praeteritorum temporum turbationes effecerint, ut in recuperatione Ducatus et Status nostri Mediolani, variae necessario et sine culpa nostra secutae sint inordinationes: tamen nunquam fuit, quominus ex bono animi nostro instituto, Civitas haec nostra Mediolani, inter alias quae imperio nostro citra montes obediunt, semper cordi nobis fuerit, eiusque utilitati et commodis summo semper affectu studeremus. Nec tam magna, tam potens, tamque honorifica est, quin potentiorem maioremque in dies reddere cogitemus, et ei demum ijs

omnibus semper adesse: quae ad eius amplitudinem et celebritatem augendam conveniant. Quapropter visis petitionibus per agentes nomine ipsius civitatis, ad quam nos ipsos, ut immensum nostrum in eam affectum lucidius ostenderemus, transtulimus nuperrime datis, et responsionibus eisdem petitionibus, et cuilibet ipsarum nomine nostro factis, omnibus in capitulis trigintatribus superius descriptis, ac per nostrum Secretarium subsignatum signatis. Ex nostra certa scientia, motu proprio, plenaque auctoritate et potestate regali et ducali, matura etiam deliberatione praecedente, omnes et singulas responsiones praedictas, et in fine quarumlibet dictarum petitionum ordinatas et descriptas ad unguem, et prout iacent, ratas et gratas habentes: Per has nostras in vim ordinationis, et indulti perpetuo valituri, eisdem civibus, Communitati et hominibus praedictae civitatis nostrae Mediolani supplicantibus suprascriptas omnes et singulas eorum petitiones seu capitula decernimus, concedimus et impartimur iuxta formam et tenorem praedictarum responsionum nostrarum: et sub modis, formis, et condicionibus in eisdem responsionibus contentis. Mandantes propterea carissimis et fidelibus Locumtenenti nostro generali in praedicto ducatu et dominio Mediolani, nec non Cancellario, et Senatui ibidem residenti, Magistris intratarum nostrarum utriusque Camerae ac ceteris omnibus et singulis officiarijs, Justiciarijs, et subditis nostris mediatis et immediatis: ac aliis omnibus, ad quos spectat, et spectabit, quatenus praemissa omnia et singula, prout in suprascriptis responsionibus continetur, observent et exequantur, ac observari, et executioni mandari faciant. Quoniam sic nobis placet, et fieri volumus, quae ut firma et stabilia perpetuo maneant, praesentibus sigillum nostrum apponi fecimus, salvo in ceteris iure nostro, et in omnibus quolibet alieno. Datum Mediolani die septimo mensis Augusti anno Domini Millesimo quingentesimo secundo, Regni vero nostri quinto. Loys. Per Regem Ducem Mediolani Robertet. Visa, Contentor, Ameil: cum appensione soliti sigilli magni regii in cera viridi.

Sequitur intimatio.

DOCUMENTO N. 45.

*Divi Francisci Gallorum Regis Insubriaeque Ducis invicti
Perpetuum amoris, clementiae, ac liberalitatis exemplum.
Oratoribus Jo. Stephano Castillioneo Senatore,
Gregorio Panigarola, Ambrogio Florentia,
I. C. Ludovico Vicomercato, Thoma Landriano,
Patriciis Mediolanensibus.
Anno Vicariatus Provisionum Bernardi Cribelli Jureconsulti.
(7 gennajo 1516).*

Franciscus Dei gratia Rex, Mediolani Dux ac Genuae dominus, etc. Universis et singulis praesentes literas inspecturis salutem. Etsi summi atque immensi amoris in Mediolanensem urbem satis locuplex testimonium non universae tantum Italiae sed et Christiano orbi fecerimus, quod in his nostris regni indicijs, nos ipsi nostrique proceres non altissima Alpium iuga, hostibus circundata, atque obsessa perhorroscentes; non Reges principesque in nos conspirantes; non denique cum acerrimis hostibus manum conserere ac Regni nostri vires in dubios belli committere dubitaverimus ut dilectissimam nobis urbem recuperaremus, quo felicior sub imperio ac protectione nostra viveret; postremo cum in ipsis ferme mœnibus Deo optimo vires nostras adiuvante a nobis hostes devicti ac profligati fuissent; vixque milites nostri (ut sunt animi in victoria elati) contineri possent, ne gravi damno Civitatem afficerent. Nos ut ipsam servaremus, ipsos aere proprio donaverimus, quod militaris vis acerrime compressa fuit. Non tamen satis fecisse nobis videbamur, nisi et aliis quoque beneficiis amorem nostrum testaremur, quo apertius etiam intelligat, quanti eam faciamus. Sic enim futurum quoque speramus ut et cives ipsi gratum erga eos animum nostrum cognoscentes, ad nostra servitia promptiores sint futuri, fideique in statum nostrum et nos ardentiores. Cum itaque eadem Civitas nobis humiliter petitiones quosdam fecerint, eas videri ac diligenter considerari per benedilectum et fidelem Cancellarium nostrum iussimus. Reque mature discussa Nobisque per eundem Cancellarium nostrum relata, tandem Civitati honesta a Nobis postulanti, et quae non ipsius tantum Urbis sed nostram et sapere utilitatem dignovimus morem gerendum ei diximus, responderique singulis petitionibus fecimus ut infra.

Primus Articulus. Locumtenentem dignetur Maiestas sua eligere, virum summae probitatis, magnae experientiae atque auctoritatis. Cui milites, ceterique omnes etiam magni viri deferant et obtemperent.

Responsio

Cum providendum erit de Officio Locumtenentis, eligetur vir summae auctoritatis et magnae experientiae prout Civitas praedicta requirit, et res suadet.

Locumtenens in causis iustitiae, finantiarum et beneficiorum, et officiorum se non intromittat sed in rebus Status et armorum tantum.

Secundus Articulus. Idem Locumtenens generalis, qui ex erectionis dispositione facultatem tantummodo habet in concernentibus armorum expeditionem et Status conservationem nunc etiam praescripta auctoritate contentus sit, nec possit in quibusvis alijs rebus ullo modo se immiscere. Puta in materiis finantiarum et intratarum tam ordinariarum quam extraordinariarum, ut sunt condemnationes, emendae, mulctae, bonorum confiscationes. Item de officiis cuiuscumque qualitatis sint, sive iudicandi munus habeant sive non, et sive parva sive magna existant. Item de beneficiis etiam minimis, quae in dicto Statu vacare contingant, nec scribendo illis qui auctoritatem praesentandi aut eligendi aut conferendi habeant, nec aliter quomodocumque. Item de administratione iustitiae tam in civilibus quam in criminalibus et in quibuslibet causarum generibus, necque per se ipsum cognoscendo, neque aliis demandando, neque provisiones quaspiam dando, tam per se, quam per auditores, aut consultores, aut Secretarios, nec etiam in faciendis ordinibus, aut proclamatibus, tam in facto iustitiae quam circa normam vivendi et administrationem Reipublicae nec etiam circa factum annonae et aliarum victualium, nisi ad usum arcium ac castrorum et exercituum suorum tantum. Et generaliter idem Locumtenens in quacumque alia re non se intromittat directe aut per indirectum, aut sub quovis colore praeterquam in praemissis sibi in dicta Senatus erectione commissis et demandatis. Cetera vero omnia reserventur dispositioni suae aut prefati Senatus, aut aliorum Magistratuum prout ad unumquemque spectaverit. Eidemque Locumtenenti praesenti et futuro iniungat, ut sub indignationis suae poena hanc mentem suam ad unguem observet et in nullo transgrediatur. Et ut hoc inconcusse observetur edicat et decernat quod in cunctis his in quibus idem Locumtenens aliquid faciat praeter aut contra praesentem dispositionem suam impune ei non pa-

reatur et ea omnia ipso iure et facto irrita et nullius momenti fore declaret. Decernat etiam huiusmodi nullitatem posse quandoque absque ulla temporis praefinitione deduci et allegari. Imponatque per praesentes Auditoribus, Secretarijs et Cancellarijs et quibuscumque alijs ministris, qui tales expeditiones fecerint, nec non officialibus aut alijs privatis qui commissiones acceptaverint, aut executi fuerint, nec non eorum Notarijs seu Cancellarijs qui sub eis acta confecerint, et demum litigantibus seu partibus, quae tales provisiones impetraverint, poenam centum ducatorum pro qualibet contraventione usque ad quartam inclusive: quod si ultra perseveraverint incurrant poenam confiscationis omnium bonorum suorum ipso iure et facto absque declaratione facta, sit et esse intelligatur. Quarum poenarum medietas Fisco remaneat, alia vero medietas accusatori detur.

Responsio.

Circa potestatem et facultatem Locumtenentis, de quibus in praecedente articulo non potest dari certa regula. Quia secundum qualitatem personae quae in dicto commitetur officio, aut ampliandae aut restringendae erunt. Attamen Christianissimus Rex taliter in facultatibus dandis providebit, quod Respublica Ducatus Mediolanensis nullum patietur detrimentum.

Vide infra in secundo privilegio in tertio articulo.

Pro praepositis Marescalorum.

Tertius Articulus. Praepositi Marescalorum ad coercendam militarem licentiam deputati, de nulla alia causa, aut re se immisceant, quam ubi aliquis stipendiatus deliquisse praetendatur, dum in expeditione aut itinere ad expeditionem esset. In civilibus etiam causis cuiuscumque naturae sint, solummodo iudices sint, quando stipendiatus actione personali conveniretur, quo tempore in expeditione aud in itinere ad expeditionem foret. In coeteris omnibus causis sive deliquerit stipendiatus dum in hospitijs cum comitiva moratur, sive in domo sua, vel alibi extra comitivam, sive litiget pro quacunque alia causa sive civili, sive criminali, sive ipse se offensum dicat, vel de delicto contra se perpetrato agatur, sive ipse alium civiliter conveniat, et demum in omni alio genere causarum tam criminalium, quam civilium nullam penitus eos habere iurisdictionem declaret: mandetque eis sub poena privationis officij, quatenus non audeant iuridictionem suam in alijs causis aut negotijs extendere, praeterquam in supra expressis, etiam si commissionem aut delegationem a Locumtenente suo generali haberent. Cui iniungat, ut eos si transgredientur, cohorceat et refrenet pro quanto gra-

tiam suam caripendit, annullantes ipso iure omnia acta quae in alijs casibus quam supra expressis fieri contingat, ita ut nullius penitus efficaciae et momenti existant.

Responsio.

Christianissimus Rex contenta in praesenti articulo habet grata, et vult, quod super his fiant, et expediantur litterae in forma.

Gubernatores in causis iustitiae se non intromittant.

Quartus Articulus. Gubernatoribus vero Civitatum, qui alias Commissarii appellabantur per varia decreta tam retroactorum Principum quam sua prohibitum fuit, ne iurisdictionem aliquam exercerent sive usurparent: nunc etiam dictis ordinibus inhaerendo imponat eis poenam suspensionis ab officio, et privationis salarij per annum pro prima contraventione, et pro secunda per biennium, et pro ulteriori perpetuae privationis, si santiones praedictas transgrediantur. Eos enim solummodo velit in concernentibus officium memorati Locumtenentis generalis sibi correspondere, et parere, et de hijs quae ad Status conservationem pertineant, eundem Locumtenentem suum commonefacere, et secum communicare, nec aliter per se, aut auditores aut alios ministros suos in rebus iustitiae aut Reipublicae manum apponere nisi specialem a praefato Senatu delegationem habuerint, quae in pleno Senatu fuerit expedita. Inhibeat insuper ijsdem Gubernatoribus, ne auditores et assessores quospiam teneant, et praecipiat, ne quispiam apud aliquem Gubernatorem pro auditore aut assessore se gerat, sub poena si non fuerit subditus suus exilii a dominio suo: si sit subditus, confiscationis bonorum suorum et inhabilitatis ad quaecumqne alia ufficia Notarijsque seu Cancellarijs aut scribis qui aliqua acta, aut scripturas sub nomine cuiuspiam Gubernatoris confecerint in alijs negocijs, quam concernentibus Statum eandem poenam exilij si non sint subditi, aut confiscatiobus bonorum subditis ipso iure impositam esse decernat. Et ut omnino perniciosus mos Gubernatores ipsos adeundi tollatur, et imponat poena centum ducatorum cuilibet, qui coram aliquo Gubernatore quempiam in ius vocare tentaverit. Et dictarum omnium poenarum pecuniariarum medietatem velit accusatoribus, seu denuntiantibus dari.

Responsio.

Super dicto articulo fuit provisum, et litterae expeditae et publicatae in Senatu.

Ultra litteras pubblicatas in Senatu vide infra alias patentes litteras cum gravioribus poenis.

Idem in Castellanis.

Quintus Articulus. Castellanos quoque seu Capitaneos Arcium, Rochetarum, Cittadellarum et Portarum et quorumcunque aliorum fortalitiorum qui penitus iurisdictione carent, et nihil aliud quam commissorum sibi locorum custodiam cum diligentia et fide facere deberent, eodem modo astringat, ut nihil aliud penitus tentare nec de quavis alia re intromittere possint, velitque easdem poenas, quae supra de Gubernatoribus auditoribus, et notarijs ac litigantibus appositae sunt, hic quoque pro repetitis haberi.

Respontio.

Expediantur litterae in forma super contentis in praecedenti articulo quae Christianissimus Rex concedit.

Pro Executoribus Camerae.

Sextus Articulus. Desiderat quoque Mediolanensis Civitas circa Officium Executorum Camerae, ubi plurima in subditorum damnum, et praeiudicium fiunt, remedium aliquod adhiberi, dignetur itaque statuere, quod executores Camerae causarum cognitiones non habeant, cum ad eos non pertineant, sed instantibus tantum Fisco vel Datiarijs pro debitis tantum ex causis mere et immediate datiariis executiones faciant; et si quid per commissionem, seu rescriptum sive relationem in scriptis vel oretenus aut aliter fuisset sibi et Magistratibus inferioribus a Senatu in contrarium mandatum, nec ea ratione possint conoscere aut exequi inter privatos eo quod conventum fuerit ut debitor coram eis in forma Camerae conveniri possit: nec ex quibusvis aliis pactis et clausulis eorum iurisdictio prorogari queat, nisi talis iurisdictio in specie per litteras Senatus fuerit confirmata et has etiam executiones servatis ordinibus Camerae faciant. Familiae eorum in executionibus nihil ultra extorqueat, quam statuta permittant. Numerus familiae pro executione facienda sit secundum statutorum formam. Si contingat aliquarum causarum cognitionem habere, consultores eligant. Illos aperiant partibus, sintque non suspecti vel dentur confidentes; eidemque consultori vel confidenti tantum salarium solvatur et non executoribus. Et haec omnia, et singula sub poena privationis eorum officii et dupli et annulationis ipso iure omnium quae in contrarium fierent absque ulla declaratione. Vel officialis quispiam sententias aut declarationes aliter factas exequatur, sub poena dupli contentorum in sententia applicanda Camerae pro medietate et pro altero Communi Mediolani.

Responsio.

Supplicantes communicabunt contenta in praesenti articulo Senatui qui Senatus certiorabit Christianissimum Regem de his que facienda erunt pro commodo et utilitate iustitiae, et subditorum, quibus visis providebitur, ut iuris erit et rationis.

Pro Magistris extraordinarijs.

Septimus Articulus. Et cum apud Magistros estraordinarios morbus invaluerit, quod si cuiuspiam bona confiscari contingat, qui vel fratres vel communia cum aliquibus bona habeat, nedum delinquentis bona sed fratrum omnium sive consortum apprehendantur, et ea omnia proclamari faciant; et ob hoc suboriatur grave subditis damnum, quod nisi contradicant, dominio bonorum absque ullo remedio priventur: si contradixerint, impensas litigi, labores, et incommoda substineant, et quod est deterius pergrande salarium solvant. Insuper apud eosdem Quaestores corruptela haec observatur, ut confiscatis alicuius bonis, si plures fuerint contradictores qui inter se disceptent, nedum de iure Camerae cognitores esse volunt, sed et privatos ipsos postquam cognoverint Camerae nullum super bonis ius pectare, coram eis litigare cogant. Insuper cum aliquorum bona confiscantur, compareantque aut uxores aut sorores matresve, aut quaevis aliae pro dotibus suis, domini quoque directorum dominiorum pro bonis confiscatis, super quibus canon emphiteoticus solvitur, et pubblica ostendant documenta dotium et canonis emphiteotici, qui solvitur super his, nihilominus in sententijs proferendis salarium non secus expostulant, ac si res longam indaginem, ac causae cognitionem requireret, cum tamen publicis instrumentis liqueat. Itaque dignetur Maiestas Vestra morbo huic providere; ut Quaestores ipsi in apprehendendis bonis bene advertant, ne alterius quam delinquentium non autem fratrum, aut consortum, vel aliorum bona apprehendant, minusque proclamari faciant. Quod si secus factum fuerit, contra ipsos in poenam damnorum et interesse partis animadvertatur. Et insuper nullum sit, et irritum quicquid in contrarium fecerint ipso iure. Praeterea de privatorum iure inter se contendentium super bonis confiscatis non cognoscant, sed ad ordinarios remittant, et de iure Camerae et contradi centium tantum ipsi intelligant sub eadem poena et decreto. In liquidationibus quoque dotium et iurium emphiteoticorum et declarationibus super eis faciendis nullum exigant salarium, si de eis dotibus et emphiteosi publica appareant documenta.

Responsio.

Christianissimus Rex summopere cupit, ut abusus reprimantur subditi sui laboribus et expensis indebitis non vexentur, et unicuique iustitia debito modo ministretur. Idcirco super contentis in praecedenti articulo ordinat, seu decernit. Quod si contingat cuiuspiam bona confiscari qui cum fratribus, aut aliis notorie habeat bona communia, et quae notorie communiter per eos possideantur, quod bona delinquentis tantum apprehendantur, et proclamentur, partibus aliorum in communitate et societate cum dicto delinquente existentium, quae notorie ad eos spectant et ab eis possidentur intactis.

Hoc quod dicit Notorie in alio privilegio immutatur eiusque loco dicitur clare.

Deinde ordinat seu decernit quod bonis alicuius confiscatis si quae fuerint apprehensa tamquam ad delinquentem pertinentia super quibus veniant contradictores et constet nullum ius Camerae super illis bonis spectare, remittantur iam dicti contradictores super privatis eorum iuribus coram Judicibus ad quod spectat cognitio. Pariter ordinat, et decernit, quod in liquidationibus dotium et emphiteoticorum nullum exigatur salarium si de dotibus, et emphiteosi publica appareant documenta, quibus mediantibus sine maximis laboribus, et altiori indagine res terminari possit.

Pro Capitaneatu Iustitiae.

Octavus articulus. Praeterea necessarium existimavit Civitas, ut Maiestas Regia circa Officium Capitaneatus Justitiae advertat; variae enim ex officio illo oriuntur lamentationes. Cum enim asserant, posse servato et non servato iure communi, et decretis ac statutis procedere; sic auctoritate ista abutuntur, ut cum indicia non habeant procedenti, praecepta ab omni iure reprobata transmittant; ut sub poena convicti aut confessi, ac sub aliis atrocissimis poenis personaliter compareant pro Regiae Camerae interesse, quod si citati compareant, retinentur, aut cum iniuria examinantur, cum ab examine non sit inchoandum, nec a domo rei arma sumenda sint; et plerumque ob examen illud torqueantur. Si non comparverint, quod ut plurimum evenit, cum terrori omnibus sit officium illud, statim condemnentur. Insuper causae in infinitum tendunt, quae ibi agitantur; ita ut quandoque in carceribus pro re nullius fere momenti immarcescant. Immensa sunt salaria, quae solvantur, et quae super unaquaque interlocutoria solvenda sunt non Capitaneo tantum, sed Vicario, et quatuor Fiscalibus, integra quidem et grandia Fiscalibus omnibus cum processus ad eos deferentur, cum

ad audiendum allegationes aut ad discutiendum aliquid veniunt; non secus pro mercede sua eis solvatur, quam si patrocinium pro reo susciperent, cum tamen contra rerum causam dicant. Notarii nunquam processus reis postulantibus tradunt, nisi pro voluntate sua eis solvatur: adeoque inhonestum est, quod postulant, et extorquent, ut nihil supra dici possit; cessatque coram eis omnis statutorum dispositio. Si extra Civitatem mittuntur, pro viatico plus eis solvitur, quam quibusvis eximiis doctoribus. Dignetur itaque Majestas sua decernere, ut Capitaneus ipse, eiusque Vicarius in procedendo leges communes, statuta, et decreta observent; contra aliquem non procedant incoando a praeceptis, sed per accusationem ad inquisitionem tantum; salaria non exigant, cum sint ordinarii iudices, quibus salaria ex publico solvuntur. Et ut hoc inconcusse observatur dignetur Maiestas sua condecens salarium Vicario statuere; sindicentur quolibet biennio, nisi in his quae re cum Senatu partecipata agentur: Notarijs et eorum Cancellarijs in processibus, ac sententijs et descriptionibus nihil ultra dispositionem Statutorum et decretorum solvatur, sub poena amissionis officij et dupli. Advocatis, et Procuratoribus Fiscalibus, postquam salaria eis ex publico solvuntur, nihil eis in sententijs proferendis, aut scripturis videndis, aut allegationibus faciendis vel audiendis solvatur. Officiumque ipsum Capitaneatus teneatur causa expedire intra mensem ad tardius.

Responsio.

Supplicantes comunicabunt contenta in praecedenti articulo Senatui, qui Senatus certiorabit Christianissimum Regem de his, quae fienda erunt pro commodo, et utilitate Justitiae et subditorum.

De officijs Civitatis.

Nonus articulus. Dignetur insuper Maiestas sua dilectissimae Civitati suae concedere, quod maximo erit commodo universae urbi, nec tamen ex utilitate Fisci, aut Maiestatis suae diminuetur.

Etenim Vicarius Provisionum huius almae Civitatis Mediolani inter cetera, quae eius officio incumbunt, praecipue sibi curae esse debet ut, civitas rebus omnibus, quae ad usum et victum pertinent, abundet; in hisque fraus nulla adhibeatur; et cum ad id munus convenientius sit deligere qui ex ipsa Civitate oriundi sunt, atque in ea versati, utpote qui ad ea, quae ad utilitatem eius pertinent, ac fraudes, quae in vendendis distraendisque rebus committuntur, melius cognoscant, quam exteri, neque utilitatis aliquid ex officio per Regiam Cameram percipitur; igitur elextionem ipsius Vicarij dignetur Maiestas sua Civitati concedere, quae hoc ordine fiat, scilicet:

Singulae parochiae duos eligant sindicos, a quibus quatuor pro singula porta eligantur. Illique hoc modo electi, qui viginti quatuor erunt, viginti quinque eligant pro singula porta de nobilioribus et prudentioribus, qui hoc modo nominati centumquinquaginta erunt, a quibus Vicarius ipse, ceterique Judices infra nominandi eligentur; dumtamen Vicarium ipsum ex Doctoribus Venerandi Collegii Jurisperitorum Mediolani eligant.

In votis autem eliciendis circa Vicarij et aliorum infra nominandorum Judicum electionem, quam Maiestas Sua civitati concedere dignetur, non aperta suffragia, sed per ballotas fiat. Idem quoque servetur in duodecim nobilibus Provisionnm eligendis, inter quos duo sint ex praefato Collegio Jurisperitorum secundum eorum morem eligendi. Qui duodecim de melioribus sint et nobilioribus ipsius Urbis. Quam tamen electionem hoc ordine faciant scilicet. Nominentur quindecim per illos Centumquinquaginta, quorum quinque officium per annum integrum exerceant, quinque alii per semestre tantum; quorum loco finito semestri subrogentur per ipsosmet Duodecim quinque illi ex quindecim primo electis. Finito autem anno ijdem centum cinquaginta alios decem eligant, quorum quinque cum alijs quinque qui praecedenti anno fuerant, exerceant officium, quinque scilicet usque ad semestrem, alij per integrum annum, et is ordo successive semper observetur. Duodecim autem illi eligendi ut supra sint, duo scilicet ex qualibet porta Doctoribus computatis. Qui omnes eligendi ut supra Vicario assistant, auctoritatemque habeant, quam Statuta et ordines eis tribuerunt. Nec quicquam Vicarius sine eis Duodecim, aut maiori parte eorum agere possit, et quorum electionem sic ut supra faciendam Civitati concedere dignetur. Annua autem sint officia Vicarij, et Judicum Stratarum et Victualium; nec confirmari ullo modo possint et per litteras Regias, quae si concessae fuerint, ex nunc nullae omnino declarentur. Sindicenturque singulo anno Vicarius, et Judices praedicti per quatuor ex Duodecim Provisionum ab ipsis eligendos, qui tamen Consultorem eligant ex praefato Venerando Collegio. Thesaurarios quoque Communitatis, Sindicos, Scribas, Cancellarios, Notarios, aliosque officiales omnes ab ipsis officijs Vicarij Provisionum Judicum Stratarum et Victualium quovis modo dependentes eligant Vicarius et Duodecim praedicti; in quorum arbitrio sit privare eos et restituere, ac alios subrogare prout maluerint. Et si qui sint, qui titulo oneroso officia illa exerceant, liceat restituta pecunia eos privare. Solique Vicario, et Duodecim auctoritas concedatur ponderandi panes omnes venales, maxime furmenti, et ponderatores deputandi, ac fraudatores multandi, et puniendi, ac exequendi. Omnes quoque condemnationes, et mulctae, quae secundum Statuto-

rum, et ordinum formam Communitati applicandae sunt, ei de cetero applicentur. Quod si comperietur Communitati non esse applicatas, sed Fisco, Iudices qui id fecerint ad ipsam multam et condemnationem Communitati solvendam de suo cogi possint per praefatum Vicarium Provisionis; eoque in casu sequestrari possint eorum salaria. Et ut horum indagatio fieri possit, fraudesque tollantur, Sindici communis praedicti cogere possint Judices, eorumque Notarios ad libros processuum, et condemnationum exibendos. Idque Regia Maiestas eo facilius concedere debet cum nihil ferme aliud in reditibus habeat inclita haec Civitas, quam condemnationes ipsas. Quod nisi circa hoc etiam providentur, et haec quoque deficiet. Et ut officia probatis viris, et sine ulla labe conferantur; provideat Maiestas regia, quod si comperti fuerint, qui prece aut pretio tentaverint, ad aliquod eorum officiorum eligi, aut ea quovismodo ambiverint, nedum ac officijs excludantur, verum etiam ipso iure absque alia declaratione collegio ipso privati sint, et ipso facto intelligantur. In omnibus autem ab officio Vicariatus quovis modo dependentibus, ubi querela de ipso Vicario fieri velit, tam circa concernentia officium ipsum, quam officia stratarum et Victualium, nemo alius pro ipsa querela adiri possit, quam Senatus Mediolani. Nec Locumtenens, aut generales Finantiarum aut Magistri Intratarum sub praetextu, quod de interesse Camerae agatur possint quovismodo se intromittere. Nec quispiam qui nominatus et electus ad aliquem officium, aut munus sive provinciam pro Civitate subeundam fuerit, possit recusare, aut munus illud vel provinciam sibi demandatam respuere. Quinimmo ad eam subeundam cogi possit per Vicarium et Duodecim sub poenis gravibus, quae eis videbuntur, a quibus liberari ullo modo non possint, nisi auctoritate Centum quinquaginta accedente.

Responsio.

Ex novo privilegio relaxatae sunt conditiones multæ huius responsionis. Et vide infra a quarto articulo usque ad undecimum.

Circa Vicarium Provisionum praeficietur oriundus ex Civitate Mediolani; et erit officium annale, et sindicabitur. Et quando erit locus vacationi, eligentur per Civitatem tres modo et forma contentis in praedicto articulo. Quae electio presentabitur Regi, si sit in Ducatu, aut Statu Mediolani: et in eius absentia Locumtenenti generali; et in absentia Locumtenentis Cancellario, seu Vicecancellario in absentia Cancellarij per quos respective uni ex istis tribus providebitur de dicto Officio (*Sublatum hoc*). Et illis tribus gratis non existentibus, eligentur alij tres modo quo supra, et sic deinceps, donec unus gratus repertus

fuerit (*Sublatum hoc*). Quo ad vero Duodecim Provisionum eligentur triginta sex nobiles, inter quos sex erunt ex Collegio Jurisperitorum; et fiet electio dictorum XXXVI modo et forma contentis in dicto articulo; et ex illis XXXVI electis providebitur de Duodecim modo, quo supra dictum est in Vicario: quorum administratio durabit, ut in iam dicto cavetur articulo. Attamen prohibetur sub poena emendae arbitrariae, ne dicti eligentes se habeant aliquo modo congregare sine licentia Principis, seu Senatus (*Sublatum hoc*). Nec pariter dictus Vicarius, et XII Provisionum sub poena perditionis officiorum, et nisi vocato in eorum Congregatione.

Intelligitur de locumtenente Regis, quod deest in scriptura. ... Regis, ad cuius officium spectat praedictis interesse congregationibus. In quantum vero tangit alios officiarios Provisionum, cum erit locus vacationi, eligentur per dictum Vicarium et XII Provisionum tres super singulo officio, et de illis providebitur modo, et forma superior dictis in Vicariato et XII Provisionum (*Sublatum hoc*). Et erunt praedicta officia annalia, et sindicabuntur. Prohibetur tamen dicto Vicario et XII Provisionum, Consultori, et iam dictis officiarijs sub poena centum Marcharum argenti, et perditionis officiorum, ne sub umbra dictorum suorum officiorum se intromittere habeant de rebus ad sua officia non spectantibus. Verum si dicti Officiarij male versentur in suis officijs durante eorum administratione poterunt privari dictis officijs per Vicarium et XII Provisionum, consulto tamen Senatu. Et ut officia praedicta probatis viris, et sine ulla labe conferantur; prohibetur, ne quis prece, vel pretio ad illa pervenire attentet sub poena privationis dictorum officiorum, et quod in futurum sint incapaces ad illa obtinenda (*Moderatur infra*). Doctores vero sint privati ab ingressu, privilegiis, et iuribus Collegij. Mulctae vero, et condemnationes, de quibus in praedicto cavetur articulo, applicabuntur media pars Fisco, altera Civitati. Et committetur per Regem aliquis probus ad exigendas dictas mulctas, et condemnationes (*Aliter provisum infra*), qui uno quoque anno reddet computum, et reliqua in Camera intratarum ordinariarum, et distribuetur reliqua pars Fisco in manibus Thesaurarij generalis, et altera ut dictum est Civitati, quae convertetur, et applicabitur in reparatione stratarum communium iudicio, et arbitrio Vicarij et XII Provisionum. Et super praedictis expedientur litterae in forma.

Pro abolitione generali.

Decimus articulus. Et cum nihil magis sit quod Reges, Principesve decoret, quam Clementia, qua, sicut ceteros mortales auctoritate praecellunt, sic etiam immortali Deo simillimos se reddunt:

Dignetur itaque Maiestas Sua sicut in ceteros, sic etiam in suos Mediolanenses eam exercere, qui humiliter, summisque precibus eam deprecantur, dignetur benigne quoscumque suspicere, si quid forte in Maiestatem Suam patraverint, vel perduellionis crimen commiserint, clementer illis ignoscat. Sic enim fiet, ut qui egregia animi virtute ceteros Principes praecellit, clementia quoque alios omnes antecellat. Deusque optima maxime eius vota secundabit, prosperosque successus reddet; subditorum quoque animos hac insigni clementia magis alliciet, et confirmabit.

Responsio.

Et si nonnulli cives, nec non subditi Status Mediolanensis adversus Regiam Maiestatem multa nefanda, nec non clarae memoriae Ludovicum Regem nuperrime defunctum socerum suum commiserint, quae gravi punitione coerceri debebant; attamen sua bonitate, et clementia ductus, in eos misericorditer agere, et illis ignoscere magis quam severitatis et iustitiae mucrone coercere cupiens, omnia et quecumque crimina rebellionis, aut perduellionis *usque ad presentem septimam diem Januarii* per eos commissa ignoscit. Demptis tamen his, adversus quos sententia ante illam diem lata fuerat, aut qui super dictis criminibus composuerant; et his, qui erant tunc temporis extra Ducatum et Statum, adversus quos processus ob eorum contumaciam, et rebellionem, inchoati erant, qui in presenti generali abolitione nullatenus comprehenduntur. Et ita fecit pronunciari publicae Christianissimus Rex per suum Cancellarium *hac die VII Januarii* ipso Christianissimo Rege pro Tribunali sedente et iuramenta civium recipente in Pallatio Mediolani. Et super hoc expediuntur litterae, aut particulares, aut generales, prout videbitur faciendum. Et fient publicationes aut proclamationes de dicta abolitione per Civitates Status Mediolanensis ut nemo ignorantiam praetendere valeat.

Veri et onerosi contractus cum Principe Maximiliano firmentur.

Undecimus articulus. Et ne clementiam tantum, sed et Regis sui liberalitatem sentiat Mediolanensis Civitas, Deoque optimo gratias agat immortales, qui Regem dominumque omni virtutis genere praeditum sibi concesserit, supplex rogat dignetur sancire, quod contractus omnes onerosi, ac omni simulatione, aut fictione carentes, sed veri, in quibus actualis intervenit pecuniae numeratio, aut rerum traditio, qui non sponte facti sunt cum Maximiliano Principe tunc dominante, et iubente effectum sortiantur: simulque promissiones factae ob exsolutas impositiones, seu taleas adimpleantur.

Responsio.

Quia concedere quae in praedicto articulo continentur, gravem et odiosam generarent consequentiam, denegat quae petuntur, maiora ex alia causa daturus, cum opportunitas se obtulerit, cum suos cives et subditos magis caros habeat, quam praedictus habuerit Maximilianus, ut usquequaque et in futurum experiri poterunt.

De hospitandis militibus.

Duodecimus articulus. Ut vero in hospitandis militibus modus adhibeatur, cum nihil subditis sit molestius aut gravius, his maxime temporibus, quibus militaris adeo licentia crevit, ut omnia depopulentur, et depredentur, convicijsque et iniurijs quoscumque pro arbitrio afficiant; idque ideo factum est quod in delinquentes non animadvertitur; ordines iamdudum editi non observantur. Dignetur itaque Majestas sua decernere, ut ordines editi sub anno M. D. XII omnino observentur. Et quia experientia copertum est, vanum esse ordines condere, nisi et observari eos faciat: placeat Maiestati Suae decernere, quod nisi executores in ordinibus deputati in delinquentes animadverterint, ipsi eandem poenam subeant, dignitateque militari, quam obtinerent priventur; ac privati ipso facto intelligentur, et nihilominus contra milites ordinum transgressores liceat impune resistere. Insuper cum Christianissimus Ludovicus Rex Mediolanensem Urbem utpote Civitatum omnium Ducatus Mediolani caput, longeque alias omnes praecellentem hoc singulari munere donaverit, ut nullus militum in Civitate ipsa Ducatuve hospitaretur, quod etiam optima ratione factum est, cum alia ob id, et gravissima quidem onera sustineat. Dignetur Majestas Sua hoc idem confirmare, et si expediat, de novo concedere. Hoc tamen in adventu Maiestatis Suae concessum non intelligatur.

Responsio.

Circa militos hospitandos ordinat Christianissimus Rex, ut ordines per praeclarae memoriae Ludovicum Regem nuperrime defunctum, cuius anima quescat in pace, socerum suum facti confirmentur, et effectualiter serventur et litterae opportunae expediantur.

Confirmentur concessa a Rege Ludovico

Tertius decimus articulus. In ceteris quoque omnibus capitulis a praefato Christianissimo Ludovico Rege concessis hoc idem statuere Maiestas Sua dignetur, ex nuncque eos omnes concessiones confirmet et approbet; ut cognoscat Civitas nedum cum praefeto Rege in amore erga hanc suam fidelissimam Civitatem contendere velle, sed

et superare. Et ut Deo optimo maximo partes etiam suae tribuantur, sicuti par est, Ecclesijs omnibus, piisque locis, ac alijs omnibus Collegijs idem concedere dignetur, ex nuncque privilegia omnia a praecessoribus suis, et Statum hunc tenentibus concessa approbet.

Responsio.

Exhibeantur privilegia concessa dictis civibus per clarae memoriae defunctum Ludovicum Regem, de quibus in praecedenti articulo cavetur; et ea quae iusta, honesta, et rationabilia comperientur, confirmabantur, et litterae in forma expedientur.

Gratiae et salviconductus sine pace non valeant.

Quartus decimus articulus. Et ne pessimorum hominum audacia, crescat dum facilem Maiestas sua delinquentibus se praebet, passimque crassatoribus, homicidis, latronibus atque huiusce generis hominibus delictorum venia concedatur, decernere dignetur, nullas concedi delinquentibus gratias, neque salvos conductus, nisi legitima prius pace cum offensis, si vivant, secus cum heredibus, et proximioribus obtenta, et quae a Senatu interinata sit his qui pacem fecerint, vocatis. Quod si servatum hoc minime fuerit, gratia ipsa nulla sit, et salvus conductus ipso iure et pro infectis omnino habeantur absque alia omnino declaratione, impuneque ij, qui obtinuerint offendi possint, sicut ante gratiam, et salvum conductum poterant.

Responsio.

Contenta in praesenti articulo ut rationabilia conceduntur.

Condemnati in contumaciam
infra annum admittantur, etiam ad bona.

Quintus decimus articulus. Et quoniam compertum experientia fuit, quod plerique etiam quo ad bona, qui aut tedia carceris minime tolerare possunt, aut defendendi facultatem non habent, aut adversariorum potentiam expavescunt, aut ob absentiam, aliamoe causam comparere nequeunt, alijs rationibus, quas longum esset recensere, in contumaciam condemnantur, cum tamen si eorum iura discuterentur, innocentes comperirentur; atque ideo conveniens sit eorum habere rationem, ne innocentes poenam subeant. Dignetur Maiestas sua edicere et sancire, ut huiuscemodi qui in contumaciam condemnati sunt, in futurumque condemnabuntur, si infra annum comparere, et se personaliter exibere noluerint, admittantur nedum pro personae defensione tantum, sed bonorum etiam in alios alienatorum. Ita ut nisi appareat eos legitimis probationibus convictos, a quibus se minine defendere possint, ad pristinum statum personae, et bonorum restituantur.

Responsio.

Concedit Christianissimus Rex quae petuntur in praecedenti articulo, tanquam iuri, et equitati consona.

A mulctis appellari possit, vel ad Senatum reclamari.

Sextus decimus articulus. Insuper cum iusdicentes omnes, praeterquam quod ad mulctas facillime illud etiam quod detestabilius est, adijciant, ut remedium quod a iure oppressis conceditur, non admittant, appellationesque ab eis reijciant. Dignetur itaque Majestas Sua decernere ut a mulctis vel appellari possit, sicuti et iure cautum est, vel ad Senatum supplicari, quae appellationis vim habeat, appellationeque ipsa vel causa in Senatu pendente, nulla fieri possit executio.

Responsio.

Ut contumaciae, et rebelliones reprimantur, mos vetustae antiquitatis in mulctis observabitur; idcirco denegantur pro nunc in praesenti articulo petita.

Bona donata non apprehendantur, nisi liquidatione facta.

Decimus septimus articulus. Detestabile quoque abusum illum tollere dignetur Maiestas Sua quo et iura subditorum suorum maxime laedentur, omniaque confunduntur. Si quidem donatis per Majestatem Suam in feudum, vel aliter quovis modo concessis aliquibus bonis, statim nulla facta condemnatione, minusque liquidatione super ipsis bonis secundum decretorum formam, Donatarij, seu qui concessiones habuerunt, possessiones bonorum apprehendunt, fructusque percipiunt, et omnia devastant. Quo fit, ut qui iura super eis bonis habent, et creditores sunt, et ipsi etiam quorum bona erant propria, si forte eos minime deliquisse comperiatur, duriorem habeant adversarium, direptaque et dissipata bona comperiantur: propterea retroacti Principes decreto super hoc providerunt. Decernat itaque Maiestas Sua ut donatarij, feudatarijque, et quivis alius, qui concessiones ullo modo habeat, donatorum bonorum seu aliter concessorum possessionem non apprehendat, nisi prius eius condemnatione secuta cuius erant bona, factisque proclamationibus, et liquidatione ac declaratione sequuta. Quod si secus factum erit, statim is qui possessionem apprehendet, aut cuius nomine apprehendetur ab omni sua concessione, et iure cadat ipso iure et facto, absque alia declaratione, et nihilominus volenti talem apprehensionem facere possit de facto resisti.

Responsio.

Conceduntur in praesenti articulo petita.

Conducentes vectigalia
non possint esse a Magistris ordinarijs,
nec officiales ea conducant.

Decimus octavus articulus. Insuper cum indignum videatur, quod qui datia vectigaliave ulla aut firmam conduxerint, ad Officium Magistratus ordinarij, et aliorum abinde dependentium eligantur, ubi de Dacijs et vectigalibus ut plurimum tractatur, et disputatur. Decernere dignetur ne huiusmodi conductores datiorum et vectigalium ad officia ipsa eligantur, neve officiales ulli, aut iusdicentes datia aut vectigalia conducant.

Responsio.

Christianissimus Rex concedit, quae in praedicto petuntur articulo.

Officia non vendantur,
neque per substitutos exerceantur.

Decimus nonus articulus. Et quoniam satis compertum est, quod si officia ulla maxime Iudicaturae vendantur, aut in eis obtinendis, vel substitutis deputatis ab adventu Maiestatis Suae citra, et deputandis pecunia quovismodo interveniant, quod per indignos et immeritos officia exercebantur, venalisque erat iustitia, quo nihil deterius aut civitati detestabilius contingere posset, praeterquam quod tanto Regi, et Christianissimo indignum esset. Igitur decernat Maiestas Sua, quod in concessionibus officiorum maxime Iudicaturae, et subrogationibus factis ut supra et si quas fieri continget, nullo modo pecunia interveniat. Et ne fraus huic edicto adhibeatur in concessionibus officiorum iuramentum praestetur, si promissa, vel data est ullo modo pecunia, aut quinquam aliud pro officio illo obtinendo vel exercendo. Et nihilominus si comperiatur praeter, aut contra huius decreti dispositionem quovis modo factum aut attentatum, nulla sit ipso iure talis concessio, et impune ei tanquam officiali pareri non possit; et indignus habeatur ad quaecumque alia officia obtinenda. Nullus praeterea per substitutum exercere possit officia, cum ad ea personae electa sit industria.

Responsio.

Cum male res se habeant, cum id quod virtute effeci debet pecunia comparatur, idcirco Christianissimus Rex prohibet, ne officia Iudicaturae quovis quaesito colore vendantur, aut pro eis pecunia, aut aliud

detur; sed liberaliter viris probis, litteratis et expertis concedantur. Et iurabunt hi, qui praeficientur ad dicta officia antequam suspiciantur ad administrationem illorum iuxta formam in dicto articulo insertam; et punientur qui adversus dictam prohibitionem venerint modo, quo in dicto cavetur articulo. Circa vero alia in praedicto articulo petita, Christianissimus Rex alio tempore providebit.

Concedantur Civitati reditus annui.

Vigesimus articulus. Et quoniam indecens est amplissimam hanc urbem toto terrarum orbe nominatissimam, totius Insubriae, et Longobardiae caput, nullos omnino ordinarios reditus habere, quibus occurrentibus necessitatibus subvenire possit; cum tamen et minima opida et villulae in reditibus aliquid habeant, qui in rebus suis gerendis et administrandis quammaximam praestant commoditatem, idque causa retroactorum Principum factum est, qui opulentos reditus Communitati et Civitati spectantes ob eorum inopia ad se attraxerunt. Dignetur itaque Maiestas sua sicuti eorum Principum gesta superavit, reditusque amplissimus habet, sic etiam illato a Princibus danno et incommodo occurrere. Et ut Mediolanensis Civitas liberalitatem maxime, qua in omnes utitur, etiam ipsa intelligat, sentiatque summopere a Principe dominoque suo diligi et amari, concedere reditum annuum ducatorum saltem quattuor millium.

Responsio.

Etsi praedicta Civitas solum petierit annum redditum ducatorum quatuor millium; attamen Christianissimus Rex cupiens illam parteci-pem esse liberalitatis, et munificentiae suae, quae nemini benemerito denegatur; concedit et donat praedictae Civitati singulis annis in perpetuum annum reditum ducatorum sex millium super datio mercantiarum solvendorum per suum Thesaurarium. Quae pecuniae erogabuntur in rebus communibus, et utilibus ipsius Civitatis, consilio Vicarij et XII nobiliuni Provisionum, consulto tamen prius Senatu. Et reponentur in Capsa communi, in qua erunt tres claves, quarum Vicarius Provisionum habebit unam .... Regis, qui interesse debet congregationi iam dictorum Vicarii et XII Provisionum aliam; et Cancellarius aut in eius absentia Vicecancellarius, vel antiquior Senator

Augentur in alio privilegio usque ad decem millia ducatorum. Et forma hic data exigendi, reponendi et expendendi, rationemque reddendi harum pecuniarum tollitur. Vide infra praesenti articulo et in litteris Generali et Magistratui directis.

in absentia Vicecancellarii aliam. Et fiet unum registrum quod erit in manibus antiquioris Cancellarij Provisionum, in quo describentur pecuniae quae in dicta capsa, aut extra reponentur et consilio cuius et commodo, et ad quae opera describenda erunt, et per quos, et quo tempore. Et is ad manus cuius pervenerint dictae pecuniae, quae extra dictam reponentur capsam, tenebitur de illarum administratione computum reddere coram Magistris intratarum ordinariarum Vicario et duobus nobilibus Provisionum, quorum unus erit Doctor, vocatis.

Concedantur Civitati utrumque Navigium, et super eis ius dicat Vicarius.

Vigesimus primus articulus. Et pro maxima Camerae utilitate ac totius Civitatis concedere dignetur utrumque Navigium, quibus quaecumque ad victum necessaria ad urbem vehuntur, cum omnibus ab alijs navigijs connexis quovismodo et emergentibus: Ita ut curae sit Civitati aggeres reficere, atque necessaria omnia facere, quo navigabilia sint. Si enim Maiestas sua hoc concesserit, vectigalia omnia maximam sentient commoditatem ob merces frequentissimas, quae vehentur, Civitas praeterea utilitatem habebit non mediocrem, cum cessantibus navigijs multo cariora sint omnia, quae ad urbis usum pertinent, compertumque fuit alijs temporibus quod cum Camera, aut donatarij curam navigiorum haberent, pro maiori ferme anni tempore navigari minime poterant. Ex quo frequentes erant Datiariorum et totius Civitatis querelae super eis quoque navigijs et ab eis dependentibus ut concedat Maiestas Sua, ut Vicarius Provisionum iusdicat, si quando inter privatos contentio oriatur.

Responsio.

Christianissimus Rex pro nunc certis de causis ad id animum suum moventibus in praesenti articulo petita non concedit; nec pariter quae in articulo sequenti continentur, qui in dies etiam maiora concedere poterit, cum dictorum civium fidelitatem magis ac magis expertus fuerit.

Tollantur tracta Rixii, et nonnulla alia datia.

Vigesimus secundus articulus. Et ut maiorem sentiat Civitas sui Christianissimi Regis benignitatem; dignetur in hac Status recuperatione in subditos suos liberalitatem hanc exercere, ex qua modicum affertur Camerae praeiudicium, maximum autem subditis omnibus commodum tribuitur. Ut scilicet tracta Rixi in totum tollatur; Datium quoque Avenae, Speltae, Foeni, Paleae, et Lignorum a foco, Linosiae, et Viciae.

— Quae omnia a nobis Civitati nostrae dilectissimae concessa ut supra

continetur, volumus, atque expresse mandamus, ut inviolabiliter observentur, atque pro lege et decreto habeantur, et publicentur. Mandantes Carissimo Consanguineo nostro Locumtenenti et Gubernatori generali, nec non benedilectis et fidelibus nostris Cancellario, seu Vicecancellario, Senatoribusque ac gentibus Senatum nostrum Mediolani tenentibus, Generali Finantiarum, Thesaurario generali, Magistris Intratarum nostrarum utriusque Camerae, ac ceteris omnibus, et singulis officialibus, et iusdicentibus nostris praesentibus, et futuris in Ducatu, et Dominio nostro Mediolani, quibus spectat, et spectare quovis modo possit in futurum, quatenus has nostras concessiones et capitulorum confirmationes, ac capitula ipsa, prout iacent, observent, et exequantur, ac observari, et executioni demandari faciant inviolabiliter, omnium contradictione cessante. Quoniam nobis sic placet, et fieri volumus. Quae ut firma et stabilia perpetuis remaneant temporibus, sigillum nostrum praesentibus his manu nostra signatis duximus apponendum. Datis Mediolani, mense Januarii, anno Domini millesimo quingentesimo decimo quincto[1], et Regni nostri secundo. Signatus Francoys. Per regem Ducem Mediolani De Neufille. Visa. Cum sigillo magno Regio pendente in cera viridi cum cordulis sericeis rubei, et viridis coloris. A tergo Millesimo quingentesimo decimo sexto, die penultimo Julii, lectis in Senatu introscriptis litteris. Dictum fuit ut dentur Fisco videndae, ut eis opponere possit, si quid velit. Julius.

DOCUMENTO N. 46.

Anno MDXV. Illustrissimus Maximilianus Sfortia Vicecomes, Dux Mediolani de Consilio Procerum, et cum assistentia Conservatorum Ducalium vendidit ipsi inclitae, et excelsae Civitati, Comunitatique duo Navigia, alterum quod magnum nuncupatum, et a Ticino flumine defluit, alterum quod Marthesanae appellant, et a flumine Adua decurrit: nec non et annuum redditum librarum duodecim millium octocentum super datio quod vocant Macinae.

Concessitque inter cetera eidem Civitati facultatem eligendi e Collegio Jusperitorum Mediolanensium, Vicarium Provisionum, Duodecim

[1] Recte *sexto*. — Francesco I fu re di Francia ai primi dell'anno 1515, e non conquistò Milano che nell'autunno di quell'anno: le presenti concessioni vennero date personalmenle da lui il giorno 7 gennajo 1516, *secondo* del suo regno, mentre l'anno 1515 non era che il primo. Veggasi anche più sopra all'articolo decimo di esse concessioni e più avanti la lettera 6 settembre 1516.

Viros, Judices Viarum, atque Victualium, ceterosque Civitatis Officiales, prout pubblico patet documento per Paolum Balsamum recepto die 11 Julij. In quo haec eadem habentur verba.

Item concedit praelibatus Illustrissimus Dux ex nunc, et usque in perpetuum eidem inclytae Communitati Mediolani ius, et omnimodam auctoritatem eligendi modo quo infra, Vicarium provisionum huius Civitatis Mediolani, et Duodecim provisionum, nec non Sindicos et Thesaurarium dictae Comunitatis, cum omnibus aliis Officialibus a praedictis dipendentibus; nec non Judices Stratarum, et Victualium huius Civitatis Mediolani; nec non Notarios dictorum Officiorum debite referendo; nec non auctoritatem, et facultatem solum per Vicarium, et ipsos duodecim ponderandi, et ponderari faciendi omnes panes maxime furmenti. Et praedictos omnes Officiales, et dependentes ab eis, nunc, et in futurum modo, et formis infrascriptis debite referendo.

Item quod omnes Officiales praedicti intelligantur, et sint ipso iure, et facto revocati, qui de praesenti sunt ad dicta Officia. Et haec omnia salvo ut infra. Et ex nunc Dominatio Sua revocavit, et revocat a modo dictos Officiales, salvo ut infra, etiamsi litteras a Dominatione Sua haberent ad quodcunque tempus, etiam si essent in possessione, seu quasi alicuius dictorum Officiorum.

Item quod praefatus Dominus Vicarius provisionum, qui per tempora eligetur, eligatur de Venerando Collegio Dominorum Jureconsultorum huius inclytae Civitatis Mediolani, qui non sit in aliquo Magistratu. Et quod officium praedictum fuerit per centum quinquaginta eligendos ut infra, qui nomine Civitatis habeant eligere Duodecim Viros Provisionum Mediolani, ut ex ipsis duodecim duo eligantur per Collegium Jurisperitorum Mediolani. Qui duodecim mutentur singulis sex mensibus; et tamen remaneant sex ex primis Duodecim. Et sic successive, et de singulis Portis Mediolani duo eligantur ex ipsis Duodecim, qui eligantur ex his, quos statuta admittunt.

Item concessit Officium Stratarum, et Victualium, et eorum Officialium, ut electio eorum sit penes Civitatem. Electio autem praefati Domini Vicarii, et Duodecim Provisionum, salvo ut supra, fiat per centum quinquaginta Viros, ex quibus adsint vigintiquinque pro singula Porta, qui faciunt sumamm Virorum Centumquinquaginta. Et Collegium dictorum Jusperitorum eligat duos iuxta solitum ex dictis Duodecim Provisionum Mediolani ut supra. Et donec data fuerit forma per Civitatem de eligendis ipsis Viris Centumquinquaginta, cuius formae, et electionis potestas et arbitrium sit penes Commune ipsius Civitatis per modum provisionis. Et ex nunc Vicarius ipse cassatus, et amotus esse intelligatur ut supra. Et quod eligatur de praesenti unus Doctor de Col-

legio praedicto, qui exercere habeat ipsum officium, donec Civitas ipsa electionem fecerit. Et pariter Duodecim Provisionum per modum provisionis ut supra, eligantur per Collegia Urbis Mediolani, et per Loca Pia, qui praesidere habeant, donec per Civitatem Mediolani provisum fuerit ut supra. Et quoniam nondum data est forma eligendi illos Centumquinquaginta Viros, contentatur Illustrissimus Dux, quod Civitas ipsa modum inveniat eos eligendi. Quo invento illum Principi significet, qui re bene intellecta bonam adhibeat provisionem, ita quod effectus succedere habeat.

Item per modum provisionis ut supra, cassentur Judices Stratarum et Victualium ut supra, et pro nunc electio ipsorum Judicum fiat per Vicarium Provisionum, et ipsos Duodecim, qui sint Nobiles et boni Viri. Et vices Mediolani, et cura Vicarij, et Duodecim Provisionum ultra alia respicientia auctoritatem, et iurisdictionem suam circa utilitatem publicam, sit providere circa omnia respicentia curam Victualium. Et soli Vicarius et Duodecim Provisionum habeant auctoritatem ponderandi panes, ut supra inquirendi, et condemnandi contrafacientes, cum hoc respiciat in primis eorum munus, et officium, et solis ipsis spectet, cum maximum commodum afferat Civitati, et maxime pauperibus: et omnia alia faciant, quae ad eorum Officium spectant ex forma Statutorum et ordinum Mediolani. Et quod dicti Domini Vicarius, et Duodecim eligendi, quotiens eligentur, iurare debeant in manibus Illustrissimi Principis, vel Dominorum Conservatorum eius nomine fidelitatem respectu dictorum officiorum, et similiter Judices Stratarum, et Victualium. Et electio dictorum Officialium spectet dictae Communitati in perpetuum. Et tamen ut Civitas, ut par est gratificetur Reverendissimo Domino Cardinali Sedunensi, cum intellexerunt Illustrissimum Ducem, contemplatione Dominationis suae Reverendissimae deputasse Dionisium Cantonum ad dictum officium Victualium, Civitas ipsa contentatur, quod ipse Dionisius perseveret in officio per biennium tantum, modo subiaceat statutis, et sindacatui, et exerceat officium personaliter, prout Vicarius, et alij sindicari debent.

Civitas tamen possit mittere legatos pro revocanda sententia praefati Reverendissimi Domini Sedunensis. Et quod dicta officia Judicum Stratarum, et Victualium tantummodo durent per illud tempus, quod ordinabitur ut supra. Et quod qui semel electus fuerit, non possit amplius eligi infra illud tempus, quod ordinabitur ut supra.

Item quod per praelibatum Illustrissimum Ducem eligatur unus qui sibi videbitur, qui sit Civis Mediolani, qui continue assistere possit nomine Dominationis Suae, cum ipsis Vicario et Duodecim Provisionum, tamquam Locumtenens Dominationis suae, quotidie tempore congrega-

tionum, quae fieri non possint, nisi ipso vocato, vel monito. Et quod Civitas debeat eidem providere de salario scutorum a sole sexaginta omni anno. Et quod habeat tantummodo vocem unam apud ipsos Duodecim Provisionum, et ipse personaliter exerceat, et sit annualis tantum, et non possit confirmari.

DOCUMENTO N. 47.

Secundum privilegium.

(7 luglio 1516.)

Franciscus Dei gratia Francorum Rex, Mediolani Dux, et Genuae Dominus, etc.

Maximo semper amore prosequuti fuimus inclitam Mediolanensem Civitatem, quod praeter singulares naturae dotes, quibus maxime ornata est, praecipuum in nos studium atque observantiam semper ostendit. Verum auxit mirum in modum amorem nostrum in amantissimam urbem quod proximis diebus efficit, non ad se ipsam tantum servendam, sed pro universo Mediolanensi imperio tutando. Etenim nullo hostium terrore percussa, nullis depredationibus, depopulationibus, incendijsque commota, exercitum nostrum benigne intra moenia susceptum aluit, largissimos commeatus praestitit, minitantes hostes caedem atque horrenda omnia non extimuit, consulendo atque hortando in his, quae ad tutandam urbem attinebant, nunquam destitit; denique cives ipsi pro nobis, statuque nostro conservando se ipsos, fortunasque omnes suas exposuerunt. Quae cum animo repeteremus, nostri esse muneris duximus ea uti in eos liberalitate atque munificentia, ut intelligant quanti existimaverimus inconcussam eorum fidem, maximumque in nos studium, atque amorem; rationem quoque habuisse damnorum, quae turbulentissimis his temporibus passi fuerunt.

Cum itaque suos ad nos oratores destinasset, qui ob partam Deo favente victoriam nobis gratularentur, non nullaque a nobis humiliter expostularent, videri ea diligenter voluimus, omniaque accurate consideravimus, neque abnuendum Civitati de nobis benemeritae visum fuit. Quapropter responderi eorum petitionibus sigillatim iussimus ut infra continetur.

Primo, Humiliter petit Mediolanensis Civitas confirmari sibi donationem ab Illustrissimo Duce Borbonij factam Datij Macinae et Vini minuti; ut damnorum quae passa fuit, rationem haberi cognoscat; redi-

tusque datiorum etsi maximi sint, tamen ob venditiones, donationesque etiam a Maiestate Vestra factas rediguntur ad summam scutorum sex millium, ex quibus etiam ut perpetuum Maiestatis Vestrae nomen apud nos conservetur, destinavit navigium construere. Quod et honori suo Cameraeque utilitati non mediocri, ac Civitatis commoditati maxime cedet.

Responsio.

Etsi nullam Dominus de Burbonio a Christianissimo Rege potestatem praedictum Datium donandi habuerit, et quod praefatum Datium pluribus donis per Christianissimum Regem factis adeo exaustum sit ut fere Civitates commodo cedere posset; attamen animo revolvens Christianissimus Rex fidelitatem et integritatem, quam praedicti Cives erga Suam Maiestatem habuerunt, et danma intolerabilia, quae passi sunt, libere praedicte Civitati donat, atque concedit loco iam dicti doni, quod revocavit, atque revocat, summam quattuor millium Ducatorum annui et perpetui reditus, per manus Receptoris civium recipiendorum a Mercantiarum Datiarijs. Et id ultra summam sex millium Ducatorum annui reditus nuperrime a Christianissimo Rege praedicte Civitati concessorum.

Quae quidem summao decem millium Ducatorum in commodum, et utilitatem praedictae Civitatis tantummodo, et non aliter, nec alias convertentur. Deputabiturque praedictus Receptor a Vicario, et XII Provisionum, et distribuentur praedictae pecuniae modo, et forma sequentibus, videlicet. Quinque millia ad confectionem navigij, de quo in praedicto cavetur articulo, mandato Vicarii et XII Provisionum. Et quinque millia restantia distribuentur, videlicet ducenta uno quoque anno ad mandatum iam dicti Vicarij et XII Provisionum. Et reliquum distribuetur mandato praedicti Vicarij et XII Provisionum, vocatis quatuor de utroque Collegio Doctorum et Medicorum, et quatour de Mercatoribus, et Nobilibus deputatis ad regimen magni Hospitalis. Et singulis annis praefatus Receptor reddet computum in Camera Intratarum ordinariarum, vocato Vicario Provisionum, et Fiscalibus.

Secundus articulus. Praeterea cum effrenata sit militum licentia, neque tolerari possit amplius, immensaque inferuntur ab illis damna, cogenturque subditi nisi remedium adhibeatur, proprias aedes, atque agros deserere, ideoque etiam damno Maiestatis Vestrae cederet; Dignetur sic eos compescere, ut omnino abstineant ab iniurijs, et damnis observentque omnino ordines a Christianissimo quondam Ludovico Rege editos, pro praeteritis quoque satisfaciant. Mandeturque Locumtenenti,

ut omnino severe in eos, qui inobservatores fuerint, animadvertat. Nisi enim puniantur, ordines ipsos contemptui habebunt. Eidem quoque Locumtenenti iuiungatur: ut privilegium a Ludovico Rege concessum, ne in Ducatu Mediolanensi milites hospitentur inconcusse observet. Nec ab re esset, Commissarium aliquem probum virum atque severum ad Statum Mediolani transmittere, qui de praedictis diligenter se informet, et satisfactioni omnium provideat.

Responsio.

Quo ad ordines edito sper defunctum clarae memoriae Regem Ludovicum, scribetur Vicecancellario, ut viso originali mittat duplum, quo facto confirmabuntur praedicti ordines; et interim scribentur litterae Locumtenenti generali, et principalioribus Capitaneis, quatenus cum illa, qua decet severitate et punitione provideant, ut milites ab iniurijs et depopulationibus abstineant, et de iam commissis satisfactionem iustam praebeant.

Tertius articulus. Insuper cum ad civitatem conservandam praecipuum illud sit, ut Magistratus probis viris conferantur, posteaquam Maiestatis Vestrae placet auctoritatem Illustrissimo Locumtenenti concedere, ut officia conferat, saltem provideat, ut id observetur, quod alijs temporibus Christianissimi Ludovici Regis factum fuit, ut scilicet tres a Senatu in singulis Magistratibus nominentur, ex quibus unum Locumtenens, eligat, cui officium conferatur. Et haec quo ad officia Judicaturae.

Responsio.

Concessit Christianissimus Rex his diebus praeteritis Domino de Lautreco Locumtenenti suo generali facultatem dicta officia conferendi, ut illum, qui laboribus assiduis pro defensione Status Mediolanensis in dies afficitur, honore aliquo praemiaret; et sic non videtur honestum tam brevi manu facultatem ei concessam limitare. Supersedendum igitur est pro nunc a dicti articuli responsione. Attamen cum petitio et iusta, et honesta esse censeatur, cum temporis opportunitas se obtulerit, Christianissimus Rex super contentis in dicto articulo providebit. Et interim dictus Dominus de Lautrecho, qui est prudens et Justitiae zelator, bene et opportune providebit, ut quam maxime si a dictis Civibus de contentis in iam dicto articulo certioretur.

Quartus articulus. Et cum superioribus diebus Maiestas Vestra dum Mediolani esset, Vicariatus officium ac alia ab eo dependentia, electionem quoque Duodecim Provisionum urbi Mediolani libere concesserit,

nunc vero aliquas in expeditiones circa eorum electiones adiecerit; supplicat Mediolanensis Civitas eas tollere dignetur, liberamque urbi electionem permittat, cum cura illorum Magistratuum sit eam tantum tractare, quae utilitati Civitatis incumbunt, stipendiaque a Civitate ipsa habeant. Idque maxime facere dignetur circa Duodecim Provisionum, qui nobiles sunt, ac singulo semestri mutantur; nec comperientur qui munus acciperent, nisi eligendi modus tollatur. Idem quoque quo ad alios Iudices post Vicarium.

Cum enim minima sint ea officia, liberam dignetur ei concedere facultatem.

Responsio.

Relaxatur dicti civibus forma contenta in privilegijs nuperrime expeditis circa officia, de quibus in alia expeditione capitulorum, et electione Triginta sex fiendam de Duodecim Provisionum: et eligentur tantummodo Duodecim modo, et forma, ut in articulo, et permanebunt in eorum officijs sex mensibus. In quantum vero tangit Vicarium Provisionum eligentur tres, ex quibus unus confirmabitur, dumtamen idoneus reperiatur, quia in casu in quo evidenter, et clare idoneus non reperiretur, electio cassabitur; eligentes illa vice iure eligendi privabuntur; et alter per habentem facultatem conferendi in praedictum officium sufficietur. Circa vero alia praedicta officia concernentia, quae per responsa in praesenti articulo contenta non aliter declarantur, aut limitantur, serventur ea, quae ordinantur in responsionibus insertis in privilegijs dictis Civibus a Christianissimo Rege nuper concessis.

Quintus articulus. Ponderandi quoque panes albos, et alios, ac puniendi et mulctandi auctoritatem dignetur Civitati tribuere, quod proprium Vicarij est munus ad victum scilicet pertinens. Idque et iure sibi spectat licet aliquibus iam temporibus usurpatum fuit attributumque Judici Daciorum, maximumque ob id damnum Civitati inferatur ob fraudes, quae passim committuntur.

Responsio.

Scribentur litterae Vicecancellario ut se informet, quid actum fuerit priscis temporibus, et informationem quam inde fecerit Christianissimo Regi remittet, qua visa providebitur, ut iuris erit et rationis.

Sextus articulus. Tollere etiam dignetur Maiestas Vestra omnes litteras, per quas officia haec et ab eis dependentia alijs concedebantur, et ex nunc declarentur hae omnes litterae revocatae.

Responsio.

Ut in articulo petitur.

Septimus articulus. Et quoniam in expeditione proximis diebus facta, dum Civitati ius Duodecim Provisionum eligendi conceditur, additur, quod Vicarius et XII sine licentia minime se congregent: idque arbitrarur scriptoris errore factum, dignetur Maiestas Vestra illud tollere.

Responsio.

Congregabuntur modo, et forma quibus congregabuntur temporibus clarae memoriae Regis Ludovici nuperrime defuncti.

Octavus articulus. Addere etiam eidem expeditioni placeat ut Locumtenens, qui inter eos Vicarium et XII sedebit, vir sit nobilis extimatione, moribus, et gravitate conspicuus, ac dignus, qui inter nobilissimos illos viros sedeat.

Responsio.

Concedentur petita in praedicto articulo.

Nonus articulus. Dum praeterea in eadem expeditione poena centum Marcharum argenti imponitur, si Vicarius ipse et XII ad ea manum apposuerit, quae officio suo non incumbunt: Dignetur gravissimam eam poenam tollere, et eius loco, si libet, dicere sub poena amissionis officij.

Responsio.

Loco poene Marcharum centum argenti, erit poena Marcharum XXV argenti, et perditionis officii.

Decimus articulus. Praeterea quo ad multas, et condamnationes attinet; quia Maiestas Vestra dividi vult inter Fiscum et Civitatem, dignetur Excelso Vicecancellario, et Senatui scribere, ut mulctae et condemnationes, quae per Statuto Civitati concessa sunt, eidem applicentur. Quae vero Fisco, ipsi dentur. Iudicesque sub gravissimis poenis hoc observent; hocque modo et Civitati satisfiet, et cuique quod suum erit dabitur.

Responsio.

Scribetur Vicecancellario et Senatui, ut se informent, ad quem retroactis temporibus spectabant mulctae, et condemnationes procedentes ex curia dicti Vicarij, et XII Provisionum et aliae, praedictamque informationem Christianissimo Regi referant, qua visa providebitur, ut iuris et rationis fuerit.

Undecimus articulus. Insuper cum superioribus mensibus summa liberalitate in Mediolanenses suos utens, reditus ducatorum sexmillium donaverit, nunc conditiones aliquas in eis exigendis, reponendis, expediendis, ac ratione eorum reddenda apposuit, quae praeterquam quod gravissimae sunt, eo magis Civitatem angunt, quod minime Civitatem fidam ostendunt in pecunijs eis pertractandis et expendendis. At cum iam Mediolanenses suos gravioribus in rebus experta sit, dignetur eas omnes conditiones tollere, liberamque Civitati earum pecuniarum administrationem permittat, pecuniasque ipsas a Datiarijs exigat, quibus liberationes ab ipsa Civitate faciendas sufficiant.

Responsio.

Satisfactum est contentis in praesenti articulo per ea quae dicta fuere in responsioni primi articuli.

Duodecimus articulus. Si quoque Maiestati Vestrae non placet istis temporibus Gubernatores Civitatum non tollere, illud saltem decernere dignetur, ut nullo modo in quibusvis causarum cognitionibus manum apponat. Et si placet eas poenas, quas continet primum capitulum inter petitiones Maiestati Vestrae factas de Locumtenente generali loquens deputareque Senatum exequutorem.

Responsio.

Fiat ut petitur.

XIII Articulus. Castellanos quoque, qui spretis ordinibus his diebus publicatis, omnia pro arbitro agunt atque confundunt, compescere dignetur, atque specialem hanc provisionem adhibere, ut pro munitionibus castrorum, et artium reparationibus sua auctoritate nihil facere possint, neque eis obtemperetur: sed si aliquibus rebus ac victum cuiusvis generis sit, indigeant, aut ad munitionem scribant Dominis Generalibus vel Praesidi Magistratus in absentia Generalis, qui statim provideat. Et Maiestati Vestrae placeat scribere, ut accepta restituant vel integre pro eis satisfaciant.

Responsio.

Conceditur modo, et forma petitis.

XIV Articulus. Super his quoque, quae in alijs capitulis petita fuere a Maiestate Vestra super exequutoribus Camaerae dignetur saltem nunc confirmare decretum a quondam Christianissimo Rege Ludovico factum.

Responsio.

Scribentur litterae Vicecancellario ut videat originale decreti in praedicto articulo mentionati, et mittat duplum, quo viso confirmabitur.

XV Articulus. Quo vero ad ufficium Capitaneatus Justitiae quia non modici petitio hæc momenti est, maximeque Civitas desiderat, ut petita in alio articulo concedantur. Dignetur Maiestas Vestra petitionem ipsam exaudire.

Responsio.

Scribentur litteræ Vicecancellario ut accersitis aliquibus Senatoribus se informet, si ea quæ petuntur quo ad dictum Vicarium, et suos officiales cedunt in commodum, et utilitatem Christianissimi Regis, civium, et Justitiae, et informationem quam inde fecerit, remittit Christianissimi Regi, qua visa providebitur, ut iuris fuerit, et rationis.

XVI *Articulus.* Supplicat quoque eadem Civitas, dignetur Maiestas Vestra concessa Civitati per quondam felicis memoriae Ludovicum Regem approbare, maxime dum idem Ludovicus Rex confirmavit venditiones a Sforfiadis factas, et eorum concessiones, in quorum possessione tempore suo perseveraverunt.

Responsio.

Scribetur Vicecancellario, ut viso originali privilegiorum concessorum praedictae Civitati mittat duplum, quo facto confirmabuntur praedicta privilegia.

XVII *Articulus.* Desiderat etiam ne per substitutos Magistratus exerceantur, cum in eis administrandis eligatur industria personarum.

Responsio.

In officiis, in quibus soliti sunt dari substituti, quia in illorum collatione personae industria non eligitur, nihil pro nunc est innovandum. Sed non recipiantur substituti, nisi sint idonei et cum periculo substituentium.

XVIII *Articulus.* Dum praeterea in alijs articulis petita fuit tracta Risi, si non placet Maiestati Vestrae libere expedire, saltem scribat Domino Generali quod si novum hoc Vectigal est insolitum, et a Domino Magno Magistro pro sua utilitate ad inventum, tollatur, quia profecto nisi hoc fiat, cessabit messis in toto Ducatu Mediolani.

Responsio.

Scribentur litterae Generali, ut informet Regem Christianissimum de contentis in dicto articulo, quo facto providebitur.

Que omnia sic a nobis concessa volumus, atque expresse mandamus ut inviolabiliter observentur, atque pro lege, et decreto habeantur, et publicentur. Mandantes benedilectis, et fidelibus nostris Locumtenenti nostro, Cancellario, Vicecancellario, ac gentibus Senatum nostrum Mediolani tenentibus, nec non omnibus, et ceteris officialibus nostris, et eorum Locumtenentibus, ut hac mentem nostram et omnia supradicta observent, et ab omnibus inconcusse observari faciant, quoniam ita fieri volumus. Et ut praemissa omnia firma, et stabilia permaneant, sigillum nostrum his praesentibus manu nostra signatis duximus apponendum.
Datis Lugduni mense Julii anno Domini M D XVI et Regni nostro secundo.
Tollere etiam dignetur Maiestas Vestra verbum *Notorie,* quod appositum est in expeditione articuli de Magistris extraordinarijs loquente, et eius loco ponere verbum *Clare.*

Responsio.

Fiat ut petitur.

Datis ut supra. Signatus Francoys. Et super plica. Per Regem Ducem Mediolani Robertet. Visa. Cum sigillo magno Regio pendente in cera viridi cum cordulis siriceis rubei, et viridis coloris.

A tergo: M D XVI die penultimo Julii. Lectis in Senatu introscriptis litteris, Dictum fuit ut dentur Fisco videndae ut eis opponere possit, si quid velit. Julius.

Litterae interinationis Senatus Mediolani.

Franciscus Dei gratia Francorum Rex, et Mediolani Dux etc. Universis et singulis praesentes inspecturis notum facimus, quod in causa interinationis per agentes pro dilectissima Communitate nostra Mediolani petitae de privilegijs, seu donationibus, et concessionibus a nobis impetratis, et de quibus in duabus litteris altera videlicet de mente Januarii anni praesentis [1], altera vero de mense Julii eiusdem anni, lectis

[1] Veggasi la nota in fine al primo privilegio circa la correzione della data 1515 in 1516.

litteris ipsis in Senatu nostro Mediolani, et omnibus in eis contentis, quae his nostris sub contrasigillo nostro annexae sunt. Visis et oppositionibus contra dictas litteras nostras per Fiscales nostros factis, quibus litterae ipsae datae fuerant, ut eis opponerent quicquid vellent; Omnibusque diligenter et mature consideratis, Senatus ipse censuit, litteras ipsas fuisse, et esse interinandas, approbandas, et verificandas, prout eas interinavit verificavit et approbavit in omnibus et per omnia prout iacent, salvo tamen ut infra, videlicet. Quia respectu decimi capituli, per quod condemnati in contumaciam admittuntur ad novas defensiones tam respectu bonorum etiam in alios alienatorum, quam personae, Senatus ipse censuit, quod tales condemnati tenebuntur litteras admissionis ad novas defensiones a Senatu ipso petere, qui arbitrio suo illas concedit, vel negabit, aut moderabitur, prout sibi ex causa videbitur. Quo vero ad decimum tertium capitulum, quod Gratiae et salviconductus non concedantur, nisi habita pace, Senatus ipse retinuit in se facultatem possendi ex causa, quae ipsi urgens videbitur, et secundum qualitatem casuum et personarum gratias ipsas, et salvos conductus etiam sine pace concedere. Quo vero ad capitulum de Navigio construendo, Senatus ipse ordinavit, quod Agentes pro Communitate ipsa, quamprimum fieri potest, eligant personas idoneas, et peritas ad huiuscemodi negocium, quae locum, in quo Navigium ipsum construi debeat, deligant, et designent; et antequam opus inchoetur Senatui ipsi referant, ut se bene trutinata, quod utilius erit, concludi possit.

Proinde laudantes et approbantes quicquid super praemissis, et circa praemissa per Senatum nostrum actum est; et non dubitantes omnia per ipsum rite, et recte facta fuisse, ac ea rata, grata, et firma habentes, mandamus Generali Finantiarum, Magistris intratarum utriusque Camerae nostrae, nec non Thesaurario generali Ducatus et dominij nostri Mediolani, ceterisque omnibus officialibus, Jusdicentibus et subditis nostris mediatis, et immediatis, ad quos quomodolibet spectare possit, ut has nostras approbationis, et confirmationis litteras observent, et faciant ab omnibus inviolabiliter observari, quia sic nobis placet, et fieri volumus. — Datis Mediolani die VI Septembris M D XVI Regni nostri secundo. Per Regem Ducem Mediolani ad relationem Senatus, Julius. Et sigillatis sigillo parvo Regio in cera rubea pendente cum simplici cauda carthae.

DOCUMENTO N. 48.

Relatione alli Illustrissimi Signori del Consiglio Generale della Città di Milano dell'ambasciata fatta alla Santità di N. S. Papa Urbano ottavo dal Conte Carlo Francesco Serbellone a di 15 Marzo 1632 in occasione della vacanza dell'Arcivescovato della stessa Città per la morte del Signor Cardinale Federico Borromeo.

Illustrissimi Signori. Se bene per servire le SS. VV. Illustrissime nell'ambasciata impostami non ho mancato darle parte in ciascuna occasione, giudico però bene rappresentarle hora tutto il successo, acciò più distintamente conoscano quanto ho procurato di fare per la patria, et quanto ardente sia stato il desiderio mio di ogni sua sodisfatione.

Doppo ricevute le lettere credentiali da questa Illustrissima Congregatione per la Santità di N. S. Papa Urbano ottavo, et per li Eminentissimi Signori Cardinali Barberino, Antonino, e S. Onofrio, et per l'Eccellentissimo Sig. don Tadeo congionte con una di raccomandatione alla Santità Sua dal Eccellentissimo Signor Duca di Feria Governatore di questo Stato, partij per Roma il giorno 7 Genaro 1632 per il camino di Ferrara, feci a Pavia l'imbarco nel Ticino per proseguire il viaggio nel Po sino a Ferrara, non solo per rendermi in sicuro dai pericoli et da i sospetti della Contaggione passata, vedendosi ancora le faville di quel grand'incendio sparse in diversi luoghi, dove per terra mi conveniva passare, ma per poter sempre caminare con ogni diligenza conforme al desiderio mio.

Incominciata la navigatione del Po sopravennero nebbie oscure e folte con pioggie continue, che fui costretto non senza pericolo fermarmi sul Cremonese, et Mantovano in diversi luoghi, sintanto che più cautamente potessi seguitare il mio viaggio, come poi seguì fra puochi giorni, e così caminando per non perder ponto di tempo, spedij con diligenza persona in una barchetta a i confini di Ferrara con le lettere delle SS. VV. Illustrissime et mie per il Signor Cardinale Palotto Legato, acciò Sua Eminenza si compiacesse deputarmi il luogho per fare la quarantena, perchè arrivando io al confine ritrovassi gli ordini senza aspettare, come aggiustatamente successe, che gionto vicino alle Quadrelle luogho di Mantova confinante col Ferrarese, ritrovai quello che già spedito haveva che veniva ad incontrarmi con una cortesissima lettera del Signor Cardinale Legato, alla quale congionto era il memoriale decretato per far la quarantena, con ordine a i Comissarij d'esser accettato, et introdotto nello Stato con guardie però e guide, et con-

dotto al detto luogho deputato che fu il Ponte di Lago scuro, luogho lontano dalla Città di Ferrara tre miglia solamente. Cominciai la quarantena il secondo giorno del mio arrivo che fu alli 23 genaro 1632.

Inviai subito a Faenza a Monsignor Mattei Comissario Apostolico in Romagna la lettera delle SS. VV. Illustrissime, et una mia supplicandolo a volersi compiacere, che mi fosse concesso passaporto con quella brevità di tempo che mi promettevo dalla sua gratia, mi rispose, che compitamente haverebbe sodisfatto alla mia instanza, et servito sempre questa Città: e che a fine di ciò n'haveva ancora dato parte a Monsignor Corsini Presidente in Romagna residente in Ravenna, che volendo io fare quella strada mi fosse liberamente concesso il passo, con soggerirmi ancora che dovessi avisarne anch'io detto Monsignore Presidente come feci subito, dal quale ne ricevei amorevolissima risposta, non ponto differente da quella di Monsignor Mattei.

Tutti questi ricapiti io mandai al Signor Cardinale Legato efficacemente supplicando S. E. che si degnasse concedermi l'ingresso nella Città terminando la quarantena, et honorarmi poi del suo passaporto per andarmene avanti con ogni compita prontezza; S. E. mi dimostrò l'affetto del animo suo in concedere alla mia instanza, et n'ebbi segni evidentissimi perchè niuno fu mai admesso nella Città, se non con quaranta giorni precisi di contumacia fatta fuori di essa, et a me con 15 giorni solamente diede l'ingresso che fu a 6 febraro 1632.

Per questo singolar favore di S. Em. concorsero ancora gl'Illustrissimi Signori D. Ascanio Pio, et Oratio Trotti Capi del Tribunale della Sanità di detto Stato.

Uscito che fui di quarantena nell'avvicinarmi alla Città ritrovai alcune carozze da sei cavalli et diversi Signori, da quali fui honorato che mi introdussero et accompagnarono al mio alloggiamento nel monastero di S. Giuseppe de Padri Agostiniani scalzi riformati eletto da me in quel passaggio.

Subito arrivato mandai a fare ambasciata al Signor Cardinal Legato per andar a riverirlo, come conveniva, e perchè l'hora era tarda, et giorno di spaccio, S. Em. era ritirata, che dal suo Mastro di Camera non se le potè far penetrare il mio sentimento, scusandosi con dire: che S. Em. era in maniera ritirata, che per hallora non era possibile fargli ambasciata d'alcuna sorte; ma sì bene che a suo tempo, e quando li fosse permesso l'entrare gli haverebbe fatta testimonianza del compimento, che premevo passare con S. E. La mattina seguente, molto per tempo il Signor Cardinale suddetto mandò da me un suo primo Gentilhuomo rallegrandosi meco del mio arrivo, e con molti altri compimenti ben particolari, et esibitioni con favorirmi ancora d'onori non

ordinarij; andai finalmente a riverire S. Em. dal quale fui honorevolmente trattato et con molta cortesia, et amorevolezza, mi dimostrò il grand'affetto, et desiderio suo di favorire questa Città in ogni occorrenza, et nella presente godeva molto per poter in parte effettuare l'intentione sua; con sì buona occasione li richiesi il passaporto per entrare nella provincia di Romagna, alla quale instanza si dimostrò prontissimo a farmene gratia, non ostante che vi fossero li bandi della medesima Provincia, che apertamente dichiaravano non admettersi persona alcuna in quella, senza quaranta giorni effettivi di comercio havuto in Ferrara, che dovessi darne parte a Monsignore Mattei, che poi subito m'averebbe spedito. Supplicai detto Monsignore partecipandoli il senso del Signor Cardinale e lo ritrovai dispostissimo in favorirmi, poichè, nel medesimo tempo non solo abbreviò li 40 giorni riducendoli a 12 di comercio, ma ancora a me inviò doi passaporti generali di sua mano per valermene bisognando in tutta la provincia, essendovi se non due strade, per le quali potevo seguitare il mio viaggio, lasciando a me l'arbitrio di pigliar quella, che giudicassi più espediente, esortandomi però a fare quella di Faenza, dove mi averebbe dati segni maggiori dell'affetto e prontezza sua in onorarmi; resi li dovuti ringraziamenti a S. S. Illustrissima dell'uno e dell'altro di quello per la gratia, che faceva alla persona mia in nome della Città permettendomi l'ingresso in Romagna con tanta brevità di comercio havuto in Ferrara, e di questo per l'onore che s'era compiaciuto di farmi con tanti amorevoli dimostrationi. Partecipato tuttociò col Signor Cardinal Legato S. S. Illustrissima ordinò subito che mi fossero fatti li passaporti in ampla forma, che immediatamente furono consignati, già compiti però li 12 giorni di comercio, che fu alli 18 del mese di Febrajo.

In quei giorni, che mi convenne trattenermi in Ferrara, replicai a Roma gli ordini miei già dati dá Milano non solamente per la provisione del mio pallazzo et adobamenti di esso, ma ancora per la speditione et stabilimento delle livree e Carozze, et quanto d'altro occoreva, conforme la mia intentione, il che tutto fu con ogni diligenza eseguito per li avisi che n'ebbi all'hora. Mi fu in quei stessi giorni con lettera d'un mio particolare esibito l'abitatione del pallazzo dell'Eminentissimo Signor Cardinale Roma per quel tempo che mi fussi trattenuto colà, al qual mio particolare resi le dovute gratie per essermi già compitamente provisto, in conformità dell'instrutione a Cap. 14; nel medesimo tempo da Monsignor Conte Alfonso Litta referendario di N. S. ricevei alcune lettere con le quali S. S. Illustrissima m'accennava che dovessi significarli il mio sentimento per la maniera d'esser

trattato da quei Signori e Prelati nationali in sì grave attione: al qual io risposi, che alla cortesia di quei Signori tutti mi rimettevo, riputandomi sempre favorito di quanto si sarebbero compiaciuti di fare, et che con altro tanto affetto haverei corrisposto anc'io verso le Signorie Loro.

Il detto giorno 18 febrajo doppo compito con l'Eminentissimo Signor Cardinale Legato, et con altri Signori partij da Ferrara per la strada di Ravena, essendo la migliore, dove fui visitato con molti compimenti da Monsignor Presidente di Romagna residente in quella Città. Seguitai il mio viaggio per la S. Casa, dove mi fermai solamente una mezza giornata, nel qual tempo per parte del Signor Cardinale Roma fui visitato con molte cortesi esibitioni della sua persona, alla quale haverei comesso mancamento grave, se non havessi corrisposto in riverirlo col mio passaggio per Recanati, come feci, essendo tanto affettionato a questa sua patria, dal quale fui molto onorovolmente trattato ricevendo infiniti segni della sua benigna amorevolezza; et subito con tempi cativi, m' incaminai verso Roma, lontano dalla quale Città due giornate fui incontrato da un Gentilhuomo di Monsignor Litta con lettere sue significandomi il senso di quei Signori e Prelati milanesi, alcuni de quali non risolvevano totalmente a far l'incontro, alcuni altri prontamente s' offersero, et s' impiegarono in persuadere a questi acciocchè unitamente fossero ad onorare la fontione. In questi vari effetti nel avicinarmi a Roma fui avisato della risolutione di molti Signori e Prelati nationali affettionatissimi alla sua patria, et miei amorevoli, li quali sopra di ciò hebbero alcuni ragionamenti, che molto lodevole era ritirarmi secretamente a Frascati, sin tanto che in qualche maniera si potessero comporre et aggiustare gli umori discordanti. Diedi subito parte del mio arrivo a Frascati all' eminentissimo Signor Cardinale Borgia Ambasciatore della Corona di Spagna, et mandai a riverirlo, et ad accennargli in voce quanto sopra questo fatto era occorso, et per riceverne in ciò il suo consiglio et comandamento; dimostrò segni l'Eminenza Sua di premura, che mi si facesse l'incontro con tutti gli onori maggiori che mai si potessero, giudicandolo molto conveniente a quei Signori tutti per dimostrare la nativa affettione loro alla sua patria, et per honorare l'attione che in nome di quella si rappresentava, con gran prontezza, ardore et zelo, vi si adoprò di nuovo Monsignor Litta, acciò quei Signori corrispondessero alla volontà di S. Em.; la quale volse che sopra di ciò si udissero i sentimenti loro, come successe, che in casa di Monsignor Pirovano Auditore di Rota decano della natione et inclinatissimo alla sua patria, da quei Signori furono tenuti molti discorsi sopra del fatto, nel quale non unitamente

acconsentirono all'incontro, ciò fu riferito al medesimo Signor Cardinal Borgia et di lui consenso andai incognito a Roma, se bene accompagnato da Monsignor Litta, et suoi favori, et a drittura abitai il mio Pallazzo per pochi giorni incognito, et quel istessa sera fui a riverire il Signor Cardinale Borgia con presentarli le lettere delle SS. VV. Illustrissime et dell'Eccellentissimo Signor Duca di Feria, esponendogli il desiderio di questa Città, et la speranza grande che ha nella sua persona per il compimento della gratia, le quali furono lette da S. Em. et viste molto voluntieri, perchè dimostrò prontamente l'affetto di favorire questa Città in tutto quello, che le forze sue havessero mai potuto permettere, et in tal particolare passarono molti complimenti. Con ogni confidenza poi et premura raccordai a S. E., che Canoni et Legi civilli vogliono, che la cura dell'anime sia disposta sempre in nationali non solo per l'affettione et autorità verso li popoli; ma ancora per il rispetto, et riverenza dei popoli verso di loro, et per l'habilità a regere li suoi costumi, et a governarli bene. Et oltre a ciò non doversi permettere, che l'Arcivescovato sia collocato in forastiero per gli interessi di S. M., ma sì bene in un sudito et vassallo essendovene di tanti meriti, et così complendo al suo reale servitio: fu gradito molto dal Signor Cardinale il senso di questa mia Città, alla quale con ogni ardore haverebbe procurata la dovuta soddisfattione, come anche S. Em. giudicò molto espediente, che quei Signori e Prelati Milanesi per non essersi rissoluti tutti a far l'incontro venessero ad accompagnarmi, mentre dovevo andare all'udienza di S. Beatitudine et il medesimo Signor Cardinale volse far invitare a nome suo, acciò si compiacessero tutti venire ad honorare la funtione: corrisposero molti all'instanza perchè vennero: molti ancora invitati non poterono venire per impedimenti loro, et alcuni altri come essi dicono non hebbero in tempo il loro invito. Il lunedì 15 Marzo 1632, così avisato dal Signor Cardinale Borgia, andai all'udienza della Santità S. con l'honore dell'assistenza del medesimo Signor Cardinale, et accompagnato dal corteggio di molti Signori e Prelati Milanesi, et d'altri gentilhuomini ancora con le loro carrozze.

Doppo bacciati li Santissimi Piedi rappresentai alla Santità S. con efficacia il desiderio delle SS. VV. Illustrissime per la comune sodisfatione della Città nella forma seguente.

Molte volte le cose che più si desiderano, et a quali siamo tenuti per le male congionture di tempi, o di accidenti, meno si possono eseguire, come in fatto è successo con la Città di Milano, la quale desiderando sommamente rappresentare li suoi bisogni alla Santità Vostra nella perdita fatta del Signor Cardinale Borromeo, è stata ritardata per il gran Flagello del Contaggio, che quasi sin hora ha travagliato

quei Popoli, li quali sperano rimanere sollevati di tanta afflitione dell'uno e dell'altro con la gratia, che bramano dalla Clemenza di Vostra Beatitudine, per la quale io sono destinato a supplicarla umilmente, come faccio, di un Arcivescovo nationale per li gran beni, che da simili elettioni sono sempre derivati alla Città, et Diocesi, con gran servitio di Dio non solamente in rinovare le Chiese tutte ristorarle e stabilirle, erigere Monasteri, Collegi, e Luoghi pij, et allevare Scuole de buoni religiosi, esemplari di spirituali essercitij di pietà e divotione, o di fabriche insigni di bibliotheca et accademie di virtù diverse per ben publico universale, ma ancora con sollevare la misera povertà in ogni tempo, et massime di penuria, et pestilenza con continui sussidij, et elemosine con larga mano; che quando fosse l'Arcivescovo straniero non sarebbe così facile a rendersi tanto affettionato, et molte gran cose della disciplina Ecclesiastica incominciate non sortirebbero così felice il lor successo. Et presentate le lettere et terminata questa mia Ambasciata — disse S. B.: levatevi — havete finito? e poi soggionse le seguenti parole formali: habbiamo provisto nella persona del Cardinale Colonna l'Arcivescovato. Concorrendo in lui la qualità, valore, et meriti, et per le parentele che tiene in Milano; nè posso dare altra risposta per le cause che il Cardinal Borgia sa, nè tocca a voi altri a cercare l'Arcivescovo, ma al Clero, et Capitolo, dal quale mi è stata fatta instanza per il Cardinale Colonna, et vi sono altri esempi, che sono stati forastieri; Et presentata la lettera dell' Eccellentissimo Signor Duca di Feria Governatore di questo Stato, rispose la Santità Sua, vaglia la stessa risposta per il Duca di Feria, al che non potei replicare conforme la mia intentione. Benedicendomi subito la Santità Sua et levandosi dalla sedia, altro non successe. Andai col medesimo Signor Cardinale Borgia dal Signor Cardinale Barberino, al quale presentai le lettere, et reiterai l'instanza con S. Em.; quale mi disse, che haverebbe dato parte a S. Santità del desiderio della Città; il simile ancora mi fu risposto dal Signor Cardinale Antonino, come pontualmente ne partecipai le SS. VV. Illustrissime con mia de 19 Marzo 1632. Il Signor Cardinale S. Onofrio non si ritrovò in Palazzo; quella mattina il medesimo Signor Cardinale Borgia volse accompagnarmi a casa, che fu eccesso della sua gran bontà, rendendo meraviglia a molti perchè ancora la stessa Eminenza fu a rendermi la visita il giorno seguente et m'honorò sempre del favore della sua propria carozza per il tempo che mi trattenni in Roma. Et perchè dovevo incontrare il senso, et obedire alli comandamenti del medesimo Signor Cardinale in conformità del Cap. 13 nell' instruttione datami, fu di parere l'Em. S. molto convenirsi a compire col Colleggio tutto de' Signori Cardinali, ma giu-

dicò poi meglio che si visitassero solamente gli Eminentissimi Signori Cardinali Spagnoli et alcuni altri molto amorevoli, et affettionati alla Corona di Spagna, significandogli il sentimento di S. Santità con la risposta datami, come seguì nei Signori Cardinali Albomozzo, Sandoval, e Spinola Gimnasio, Borghese, Lodovisio, Aldobrandino, Pio e Scaglia, a quali tutti io restai con obligatione ben particolare, non solo per la grande affettione loro antica verso questa Città, et persona mia, ma ancora per il sentimento che diedero in udire la poca sodisfatione data ad una delle prime Città del Mondo, sudita d'un Re così Cattolico e tanto benemerito della Cristianità, e della Santa Sede Apostolica.

Feci in questo tempo fare ambasciata al Signor Cardinale S. Onofrio per riverirlo, e sempre due volte al giorno: ma anche sempre mi fu risposto, o che voleva uscire o che vi era impedimento di Congregatione. Al Signor D. Tadeo presentai la lettera delle SS. VV. Illustrissime et compij con S. E. come haveranno visto dalla risposta inviatagli.

Giudicò molto espediente la gran prudenza del Signor Cardinale Borgia, che io dovessi andare a Napoli per alcuni pochi giorni per boni rispetti et per aspettare la risposta della mia de 19 Marzo 1632 con li comandamenti delle SS. VV. Illustrissime, et per schiffare maggiori incontri, et disgusti, che potessero accadere, come fu da me eseguito, perchè alli 20 del suddetto mese partij da Roma per Napoli havendomi accompagnato S. E. con una lettera a quel Ecc. Vice Re, dal quale oltre alli molti rispetti, che me le rendono Servitore partiale, fui anche molto più accarezzato per la lettera della medesima Eminenza; la quale mi ordinò anco di comunicarli la risposta di S. Beatitudine, che in ciò diede segni di molto senso: quello stesso giorno della mia partenza da Roma, il Signor Cardinale S. Onofrio mandò al mio Pallazzo a fare ambasciata, che voleva venire da me; altro non se le potè rispondere solo che ero partito da Roma.

Arrivato a Napoli ne diedi parte al Signor Cardinale Borgia, come anco del compimento fatto con quell'Eccellenza, soggiongendovi che stavo attendendo li comandamenti di S. Em. circa il mio ritorno a Roma, dal quale per corriere a posta mi fu inviata una sua lettera del primo Aprile 1632, la quale non ho voluto trascrivere in questo luogo, ma confidarla in leggerla alla prudenza delle SS. VV. Illustrissime. (*Manca la lettera.*)

Al cui sentimento dovevo obedire et eseguire pontualmente i suoi consiglij, come feci, aspettando in Napoli la risposta delle SS. VV. Illustrissime, che fu de 7 Aprile, la quale da Roma, subito giunta, mi

fu portata con le poste, et con quelle istesse io me ne venni fermandomi a Frascati in casa de' Padri Theatini secretamente, per darne parte al Signor Cardinale Borgia, come feci, et intesa l'intentione sua uniforme a quanto le SS. VV. m' ordinavano venni la sera incognito a Roma a riverire il signor Cardinale suddetto, et a renderli le dovute gratie di tanti favori interposti nella presente negotiatione, essendomi parso molto conveniente il compire con S. Em. et licentiarmi da quella, subito poi partij per la stessa strada della Santa Casa, et nel mio passaggio per Spoleti fui a compire con Monsignor Sfondrati Governatore di quella Città, non avendo io potuto per la velocità nel mio primo viaggio sodisfare al debito, che ero tenuto per la visita fattami da S. S. Illustrissima, dal quale non ordinarie furono le cortesie che si compiacque dimostrarmi, perchè oltre a molti compimenti volse lui medesimo con sua carozza accompagnarmi per molta strada fuori della Città. A Recanati riverij di novo il Signor Cardinale Roma, dalla cui bontà singolare fui molto favorito. Nè minori furono li honori, che mi fece godere a Pesaro Monsignor Mattei hora vicelegato d'Urbino con infiniti et particolari segni della sua affettione verso la persona mia; et continuai quel dritto viaggio essendo banditi li Stati di Fiorenza per li sospetti della contaggione passata.

Questo è il successo, che ho volsuto intieramente significare alle SS. VV. Illustrissime e vorei havere mezzo più efficace, che l'affettione mia verso la Patria, per assicurarle più d'aver fatto quanto mai ho potuto in questa negotiatione, et quanto disposta sia stata la volontà mia di servirli con ogni sodisfatione, et alle SS. VV. Illustrissime baccio le mani — di Casa a 6 Luglio 1632. —

Delle SS. VV. Illustrissime

Sottoscritto Devotissimo Servitore
CARLO FRANCESCO SERBELLONE.

LIBRO II.

ABBOZZO STORICO

DALLA

LEGA DI CAMBRAY ALLA MORTE DELL' ULTIMO DUCA FRANCESCO II SFORZA.

CAPITOLO I.

SITUAZIONE POLITICA D'ITALIA DALLA LEGA DI CAMBRAY, CONCHIUSA IL 10 DICEMBRE 1508, ALLA MORTE DEL PONTEFICE GIULIO II ACCADUTA NEL GIORNO 21 FEBBRAIO 1513.

Il periodo decorso dalla morte del duca Galeazzo Maria Sforza, accaduta il 26 dicembre 1476, all'anno 1535, in cui ebbe a verificarsi la morte di Francesco II ultimo duca di Milano, che servì di preludio alla stabile occupazione spagnuola della Lombardia, comprende un mezzo secolo. Questo periodo è uno dei più drammatici ed importanti della nostra storia, ed è meritevole delle più profonde considerazioni.

Ben pochi popoli ebbero a soffrire tanti danni, tante umiliazioni, tante lacrimevoli vicende, quante dovette sopportarne la Lombardia in uno spazio così breve di tempo.

Per ben quattordici volte[1] ebbe a mutare di dominazione. Ita-

---

[1] Ecco la serie precisa di queste dominazioni, ricavata dai molti documenti che formano parte della nostra raccolta e che vengono publicati a giustificazione dei Libri I, II e III.

I. Bona e Giovanni Galeazzo Maria Sforza Visconti.
II. Giovanni Galeazzo Maria Sforza, solo.
III. Giovanni Galeazzo Maria Sforza e Lodovico detto il Moro.
IV. Lo stesso Lodovico Maria Sforza detto il Moro, solo.
V. Lodovico XII Re di Francia (Governatore Trivulzio).
VI. Cardinale Ascanio Sforza per conto del fratello Lodovico.
VII. Lodovico XII Re di Francia.

liani, Francesi, Svizzeri, Tedeschi e Spagnuoli si contesero per più di trenta anni palmo per palmo codeste nostre provincie, ponendo tutto a ferro ed a fuoco.

Perfino i Turchi parteciparono a questo banchetto di sangue chiamati per la prima volta dai Veneziani, indi dal duca Lodovico il Moro nell'intento di scacciare i Francesi da Genova, e dal Re Francesco I nello scopo di por freno all'ingrandimento dell'imperatore Carlo V in Italia.

L'infelice Pavia fu per ben tre volte saccheggiata e distrutta. E comechè la nequizia e la ferocia degli uomini non bastassero, per colmo di mali ebbe pure ad aggiungersi la inclemenza del cielo, la più crudele e micidiale delle pestilenze che in pochi mesi colpì di morte non meno di ottantamila vittime, anch'essa regalataci dall'invasione straniera: e dall'ottobre 1533 al maggio 1534 una siccità così straordinaria da mancare i mezzi per abbeverare il bestiame e per la macinazione dei grani.

Parendoci però di escire dal nostro disegno coll'estendere il lavoro a tutto codesto periodo di tempo, ci limiteremo al compito più modesto di prendere le mosse dalla Lega di Cambray fatalmente conchiusa nel giorno 10 dicembre 1508, nella persuasione che il cortese lettore avrà già potuto raccogliere dalle cose esposte nel Libro I, colle vicende delle due dinastie Visconti e Sforza, le cause per le quali il Re Lodovico XII aveva potuto facilmente impossessarsi del Ducato di Milano e tranquillamente mantenervisi.

Da quest'epoca sino alla morte dell'ultimo Duca Francesco II Sforza, accaduta nel 1 dicembre 1535, porgeremo anche uno sbozzo delle condizioni nelle quali si trovavano i diversi stati della penisola: perciocchè, in mancanza di questo breve sunto della storia generale d'Italia, ci sarebbe riescito difficile, per non dir impossi-

---

VIII. Massimiliano Sforza.
IX. Francesco I Re di Francia.
X. Francesco II Sforza (Luogotenente Gerolamo Morone).
XI. Ancora Francesco I Re Cristianissimo e suoi diversi Luogotenenti.
XII. Francesco II Sforza per la partenza dei Francesi.
XIII. Imperatore Carlo V e suoi diversi Luogotenenti.
XIV. Francesco II Sforza reintegrato nel Ducato colla nuova Investitura di Carlo V dopo la incoronazione di Bologna.

bile, il raggruppare le sparse fila di tutti gli sfortunati eventi che condussero alla finale catastrofe il Ducato di Milano, e rendere chiaramente manifeste le cagioni che vi contribuirono.

Per la morte del Pontefice Pio III, assunto sul finire dell'anno 1503 al trono il bellicoso Giulio II, questo Pontefice mostrò fin dal bel principio del suo regno di tener più a cuore le grandezze terrene che quelle del cielo. Avendo egli posto mente allo stato miserevole nel quale si trovava il patrimonio della Chiesa per l'occupazione fatta di diverse città da parte dell'inallora fiorente Repubblica di Venezia, che si era così ingrandita e resa potente anche in terra ferma da sovrastare ad ogni altro stato d'Italia, e che continuando per cotal modo avrebbe ben anco potuto riunire le sparse membra della penisola, con una capacità e con una perseveranza veramente meravigliose, riescì a conchiudere segretamente colla maggiore e più importante parte dei Principi Cristiani quella memorabile Lega di Cambray che doveva avere per finale risultato l'annientamento di ogni potere della stessa Repubblica in terra ferma, col riparto, a favore dei contraenti, dei dominj da essa posseduti.

Il Papa doveva appropriarsi le città di Faenza, Rimini, Ravenna e Cervia; l'Imperatore Massimiliano, Re de' Romani, Padova, Vicenza, Treviso ed il Friuli; Lodovico XII Re di Francia, che già era in possesso del Ducato di Milano in conseguenza della prigionia di Lodovico Sforza comunemente detto il Moro, Cremona, Gera d'Adda con Crema, Brescia e Bergamo; infine Ferdinando Re di Navarra e di Napoli, tutte le terre che i Veneziani possedevano in quest'ultimo Regno, cioè, Trani, Brindisi, Otranto e Monopoli sul Golfo Adriatico.

Tanto maggiori difficoltà aveva dovuto incontrare il Pontefice nella conclusione di questo importantissimo e grave negozio, il quale doveva partorire le più grandi mutazioni negli Stati d'Italia, in quanto che l'Imperatore di Germania e Re de' Romani Massimiliano aveva pochi mesi prima, cioè nel 30 aprile dello stesso anno, conchiusa e giurata colla Repubblica di Venezia una tregua di tre anni, e il Re Lodovico XII Duca di Milano da non molto tempo un trattato di perpetua alleanza colla stessa.

Ma la dispensa del Pontefice e la di lui assicurazione che, appena fatto palese il trattato, avrebbe fulminato un formale inter-

detto ed altre censure ecclesiastiche contro i Veneziani, congiuntamente alla cupidigia d'impadronirsi delle prede rispettivamente assegnate dal trattato, tolsero loro ogni scrupolo.

Dopo ciò l'Italia fu tutta in armi. Le ostilità si aprirono colla famosa battaglia di Agnadello nel giorno 4 maggio 1509, perduta dai Veneziani e notificata ufficialmente dal Re Lodovico nel successivo giorno 10 al Vicario dell'Ufficio di provvigione in Milano[1], nella quale, tenuto conto delle perdite d'ambo le parti, si ebbero più di diecimila morti e quasi un numero eguale di feriti; e questa fu una delle fazioni più regolari di questa lotta fratricida durata per molti anni, perchè almeno si rispettarono i diritti della guerra.

La tenzone divenne quindi più estesa, perciocchè da tutte le parti si venne alle mani.

Rifugge veramente l'animo dal ricordare queste brutte e nefande pagine di storia italiana, nelle quali ad ogni tratto si vedono registrate le più tremende notizie di fedi violate dopo la vittoria, di città, ville e castelli presi e ripresi e ripetutamente saccheggiati e distrutti, di povere ed innocenti popolazioni private dei prodotti dei loro sudori e dei loro tugurj ed armenti, abbruciati e distrutti e costrette a morir di fame, d'altre passate a fil di spada dalla ferocia soldatesca, di annegamenti, di stupri e violazioni di chiostri e di chiese profanate.

Videsi perfino (sono parole del Muratori) " uno spettacolo che " fu e sarà sempre deplorabile nella Chiesa di Dio, cioè un vec- " chio Papa farla da Generale d'armata, e comandare artiglierie " ed assalti senza curare l'alta sua dignità e i doveri di chi è " Vicario del mansueto e pacifico nostro Salvatore ". Come si videro colpiti da scomunica e privati del Cappello Cardinalizio, e, quel che più importava, dei loro beneficii quei poveri Cardinali, che trovando il bellicoso capo della Chiesa incorreggibile, malgrado tutti i buoni consigli, ebbero il santo coraggio di radunarsi dapprima in Pisa, indi in Milano, per trovar modo di togliere un tanto danno e scandalo per la Cristianità.

Come ebbesi in fine a vedere il magnanimo Duca Alfonso d'Este

---

[1] Documento N. 1.

colpito dalle più terribili delle scomuniche, egli non colpevole d'altro che di aver mantenuta la fede data al Re Cristianissimo e procurato di difendere i proprii Stati e la vita più volte insidiata dal poco scrupoloso Pontefice.

La Repubblica di Venezia, sola contro tanti nemici, col soprassello anche delle armi spirituali usate dal Pontefice, fece prodigi di valore e di senno per difendersi; ma in poco più di un anno aveva perduto quasi tutti i suoi dominj di terra ferma.

Successivamente ebbe però a riacquistarne parte, imperciocchè, „ appena il Pontefice ebbe ad impossessarsi delle città che appar„ tenevano alla Chiesa Romana, fece gran breccia nel cuore di lui „ l'umiliazione de' Veneziani, le insinuazioni dei Cardinali Veneti „ in Roma, e più di ogni altra cosa il considerare che non era „ utile il totale abbassamento della Potenza Veneta, che special„ mente veniva riguardata come sostegno d' Italia contro il Tur„ co, e per lo contrario poteva solamente nuocere l'ingrandimento „ dei Potentati oltramontani in Italia.[1] „

Saviissime e lodevoli riflessioni! A dir vero avevano però il peccato di essere venute alla mente del Pontefice soltanto dopo il riacquisto delle città a lui assegnate col trattato di Cambray e per avere un titolo di svincolarsi dalla Lega.

Abbandonati per tal modo a sè stessi i due principali contraenti, il re Lodovico, duca di Milano, perchè aveva un esercito più numeroso ed agguerrito e mezzi per mantenerlo, come si era già impossessato della Gera d'Adda, di Bergamo e di Brescia, così non si perdette d' animo, continuando le ostilità. E, per avere una base sicura alle proprie operazioni, aveva acquistata dall'Imperatore la rôcca di Verona ed il castello di Legnago, se poteva riprenderlo ai Veneziani, mediante lo sborso di fiorini sessantamila, pagando inoltre allo stesso altri fiorini o ducati centocinquantamila pel corrispettivo dell'Investitura del Ducato di Milano, e ciò pure nell'intento di abilitare anche Massimiliano a proseguire nelle operazioni di guerra contro i Veneziani, per impossessarsi delle città assegnategli col trattato, dal quale si era così improvvisamente ritirato il Pontefice.

Ma, e per mancanza di denaro, e pel poco accordo delle sue

[1] MURATORI, *Annali d' Italia, 1510.*

truppe mercenarie appartenenti a Stati diversi di Germania, e per la stessa mitezza ed indolenza del suo carattere, l'Imperatore ben poco era riescito nell'intento; mentre anche la stessa città di Padova, dapprima occupata dal suo esercito, era stata poi valorosamente ripresa dai Veneziani.

Papa Giulio, che non era uomo da far le cose a mezzo, appena ebbe a chiarirsi sciolto dalla Lega, e dopo pubblicata la pace da lui conclusa coi Veneziani, si pose con attività veramente febbrile a rimaneggiare le cose in modo che i suoi disegni avessero pronta esecuzione.

E, non contento della nuova lega colla Repubblica di Venezia, si studiò di separare Massimiliano Cesare da' Francesi, coll'offrirgli il denaro occorrente per riscuotere da essi la cittadella di Verona. E, posciachè aveva già fatto nascer liti col re Lodovico, cominciò un trattato in Genova per fargli ribellare quella città.

Cercò ancora di muovere Arrigo re d'Inghilterra contro di lui, e infine prese al proprio soldo quindicimila Svizzeri per farli scendere dai loro monti ai danni del Re nello Stato di Milano. E, non avendo potuto ottenere di distaccare il duca di Ferrara, Alfonso d'Este, dall'alleanza francese, fulminò contro di lui le maggiori censure ecclesiastiche, dichiarandolo decaduto da tutti i suoi dominj, di cui ordinò l'occupazione al proprio esercito, comandato dal nipote Duca d'Urbino.

Quantunque Papa Giulio sul principio non riescisse in tutti i suoi progetti, imperocchè nè l'Imperatore reputava essere giunto ancora il tempo di abbandonare il re Lodovico, nè il Re d'Inghilterra quello di mancare alla data fede, pure, tanti furono i suoi maneggi e tanta la tenacità, che verso la fine del 1511 raggiunse l'intento di concludere una nuova lega con questi due Potentati a danno del re Lodovico, e, quel che più importa, con Ferdinando il Cattolico re d'Aragona; il quale, avendo sempre veduto di mal occhio le nuove conquiste dei Francesi in Italia, dacchè ebbe ricuperato ciò che gli apparteneva nel Regno di Napoli non sospirava che il momento per levarsi dalla lega di Cambray, ben contento che gliene fosse così a buon mercato dal Papa offerta l'occasione.

Seppe poi egli con mirabile accorgimento, e col pretesto di far guerra ai Mori d'Africa, ricavare tanto danaro dalla pietà dei

suoi popoli, da stipendiare un agguerrito e forte esercito, che tostamente pose in campo unendolo a quelli del Papa e della Repubblica di Venezia sotto il comando di Don Raimondo di Cardona, vicerè di Napoli.

Per tal modo ebbe incominciamento l'intervento degli Spagnuoli nella media e nell'alta Italia, e la guerra si fece più estesa ed accanita, alternandosi le vittorie colle sconfitte dei Francesi, fino alla sanguinosa battaglia di Ravenna, seguita nel giorno 11 aprile dell'anno 1512, nella quale restarono bensì vittoriosi i Francesi colla presa della città, ma coll'armata così affievolita, da non essere più capace di proseguire le altre operazioni militari necessarie per trar partito della vittoria.

Saputasi a Roma la nuova di questo strepitoso fatto d'armi, per effetto del quale, se i Francesi avessero potuto ottenere qualche rinforzo al loro esercito, eglino avrebbero conseguita nientemeno che la occupazione di tutte le città della Romagna, e posta in pericolo la stessa capitale, papa Giulio ne restò al primo momento così sbalordito, che fu vicino ad accogliere le proposte di pace; ma conosciuto poco dopo il vero stato delle cose, e quali e quanti sacrifici era costata ai Francesi una tale vittoria, ed avuti sicuri avvisi che Spagna ed Inghilterra, in esecuzione dei patti stipulati, avevano già dal loro canto incominciate le ostilità col re Lodovico, e che gli Svizzeri, in numero di ventimila capitanati dal Cardinale di Sion, erano già in marcia per calare in Italia, preso da nuova baldanza, ruppe ogni pratica.

Sul principio di giugno discese per la via di Trento l'armata tedesca, consistente in diciottomila fanti scelti, con ordine inoltre dell'imperatore Massimiliano agli altri Tedeschi, che formavano parte dell'esercito francese, di abbandonarlo.

In conseguenza di tale ordine se ne partirono immediatamente più di quattromila uomini, rendendo così tanto assottigliato e debole l'esercito francese a fronte di quello dei Tedeschi, già unito ai Veneziani, da essere costretto a ritirarsi precipitosamente e con gravi perdite a Pavia, indi ripassare le Alpi e abbandonare tutto il frutto delle conquiste fatte in Italia con tanto spargimento di sangue, non restando più alla devozione di Lodovico XII che i castelli di Milano e di Cremona, e la lanterna di Genova.

In seguito a questi fatti il Papa si impossessò di Parma e Pia-

cenza, e gli Svizzeri capitanati dal Cardinale di Sion occuparono i tre baliaggi di Lugano, Locarno e Mendrisio, tuttora disgiunti dal Regno d'Italia, i Grigioni, le contee di Chiavenna, Bormio e la Valtellina, e discesero in Lombardia, e nel giorno 16 giugno il popolo di Milano proclamava a proprio Duca Massimiliano Sforza, figlio di Lodovico il Moro; il quale entrava in questa città nel giorno 29 dicembre, accompagnato dal Cardinale di Sion, che, non già in nome dei cittadini di Milano o dell'Imperatore, ma in quello degli Svizzeri che si trovavano al suo seguito e comando, pose nelle mani del nuovo Duca le chiavi della città.

Non contento poi il Pontefice di riacquistare i dominj della Chiesa anche di dubbia pertinenza, volle vendicarsi dei Fiorentini e del loro gonfaloniere Pietro Soderini, perchè avevano permesso ai Cardinali dissidenti di riunirsi in Pisa e dato aiuto ai Francesi, e col mezzo di Tedeschi e Spagnuoli capitanati dal vicerè Cardona li costrinse a rimettere in Firenze i Medici, con detrimento della loro libertà.

E come ciò non bastasse ai danni d'Italia, lasciò occupare dagli stessi Spagnuoli le due città di Bergamo e Brescia, promesse ai Veneziani, e, dettata imperiosamente una capitolazione, comandò a questi ultimi di confermarla.

Questa capitolazione voleva che Bergamo, Brescia e la Gera d'Adda fossero date al Duca di Milano; Verona e Vicenza, come sbocchi del Tirolo, restassero nelle mani dell'imperatore Massimiliano, onde fornirgli così il mezzo di discendere a sua volta in Italia ad ogni chiamata del Pontefice: che per Padova e Treviso i Veneziani pagassero ad esso Imperatore trecento libbre d'oro ogni anno a titolo di censo, e duemila e cinquecento libbre d'oro pel privilegio in occasione della rinnovazione dell'investitura, e per le terre del Friuli fosse giudice lo stesso Pontefice.

I Veneziani non furono tanto vili da accettare sì obbrobriose condizioni, e, non ostante lo sdegno e le grida del Pontefice, riescirono a concludere una nuova lega col Re Cristianissimo, il quale, fiducioso di poter ricuperare il Ducato di Milano, stava perciò apprestando un formidabile esercito.

In queste malagevoli condizioni di cose, nella notte del 20 venendo al 21 di febbraio 1513, passava da questa ad altra vita l'indomabile Giulio II; il quale, per l'esecuzione de' suoi smisurati

disegni di conquista e di vendetta, aveva profuse somme enormi e posta sossopra l'Italia tutta.

Era egli di tempra così robusta ed impetuosa, che avrebbe sconvolto il mondo intiero, se gliene fosse rimasto il tempo. Rendiamo però questa giustizia al mecenate ed amico di Michelangelo: le sue mire ambiziose non ebbero altro intento che la sua grandezza e quella de' suoi successori, avendo solo concesso a stento, negli ultimi giorni di sua vita, che la città di Pesaro fosse data in vicariato al Duca d'Urbino suo nipote, oltre a Siena, acquistata dall'Imperatore.

Il Guicciardini, che visse ai tempi di questo Pontefice, lo giudica colle seguenti severe parole: " Acquistò fama presso coloro „ i quali, essendo perduti i veri vocaboli delle cose, e confusa la „ distinzione delle parole, rettamente giudicano che sia più uffizio „ de' Pontefici l'aggiungere coll'armi e col sangue di Cristiani „ imperio alla sede apostolica, che l'affaticarsi coll'esempio buono „ della vita e col correggere e medicare i costumi trascorsi per „ la salute di quelle anime per le quali si magnificano che Cristo „ gli abbia costituiti in terra suoi Vicarj. „

Accenneremo ora come si trovavano costituiti i diversi Stati d'Italia alla morte di questo Pontefice conseguentemente ai gravi sconvolgimenti, de' quali egli fu il principale promotore.

Nel Ducato di Milano, coll'aggiunta delle città di Bergamo e Brescia, era stata bensì instaurata la Casa Sforza nella persona del duca Massimiliano, ma con mezzi così fievoli e con influenze così meschine, da non poter reggere da sè al minimo urto. Imperciocchè, avendo contrario il patriziato e deboli le forze del popolo, il di lui Governo doveva appoggiarsi tutto, o agli Spagnuoli o agli stipendiati mercenarj svizzeri, sempre di dubbia fede e non amanti d'altro che delle loro paghe e dei saccheggi; per dippiù coi castelli di Milano e Cremona nelle mani dei Francesi.

La Repubblica di Venezia, scaduta dalla primitiva grandezza, ardente d'ira e di vendetta contro il Pontefice e l'Imperatore, che avevano contribuito alla sua umiliazione, aspettando l'occasione di una rivincita aveva già stretta nuova alleanza coi Francesi.

Verona e Vicenza, sbocco delle Alpi, imprudentemente ridate nelle mani dell'Imperatore.

Il duca Alfonso d'Este, malgrado la scomunica e tutte le altre persecuzioni del Pontefice, teneva ancora i suoi dominj meno Cento, Lugo e Bagnacavallo, che ricuperò poco dopo.

Siena era stata acquistata sull'Imperatore dal Papa Giulio, mediante lo sborso di trentamila ducati d'oro, allo scopo di darla al proprio nipote duca d'Urbino.

La Repubblica di Firenze si era bensì ingrandita coll'occupazione di Pisa, ma si erano scemate le di lei libertà per la preponderanza de' Medici, ch'essa aveva dovuto accogliere forzatamente nella città.

Il Regno di Napoli stava sotto la mano ferrea degli Spagnuoli, i quali momentaneamente si erano sparsi per tutta l'Italia, occupavano ancora Parma e Piacenza, più le città di Bergamo e Brescia assegnate al duca Sforza; per cui questi era tenuto quasi in tutela dal vicerè Cardona, che aveva perciò stabilito il suo quartiere generale in Milano.

Bologna era ancora nominalmente posseduta dai Bentivoglio; ma in fatto era già considerata dal Pontefice come propria preda.

Genova stava sotto la dipendenza di Giano Fregoso, messovi per influenza dell'Imperatore e del Papa; per la qual cosa doveva tenere le parti di costoro.

Soltanto negli Stati dei marchesi di Mantova, di Monferrato, di Saluzzo e del duca di Savoja non erano accaduti mutamenti importanti durante gli sconvolgimenti effettuati dalla lega di Cambray.

Pertanto, tutti gli smisurati disegni di Papa Giulio, che erano costati tanti rivi di sangue e tante sventure all'Italia, e tutte le di lui millanterie di liberare questa terra dallo straniero, non avevano avuto altro risultato che l'instauramento, più d'apparenza che di sostanza, della Casa Sforza nel Ducato di Milano, l'indebolimento della Repubblica Veneta, unico Stato che avrebbe potuto opporsi con forze proprie ed italiane all'invasione straniera, l'occupazione dei passi più importanti per parte dell'Imperatore della Germania, e la di lui ingerenza nelle cose di Toscana e sopra Firenze e Genova; insomma, la sostituzione all'influenza francese di quella ben più tenace ed odiosa degli Spagnuoli e degli Svizzeri, e per soprappiù l'occupazione da parte di questi ultimi degli importanti sbocchi al nord d'Italia, costituiti dai baliaggi di

Lugano, Locarno e Mendrisio, dalle contee di Chiavenna e di Bormio, e dalla Valtellina.

Sicchè, per un solo straniero che fu obbligato in un momento di sorpresa e di supremi sforzi a ripassare le Alpi, e che stava già preparando affilate le armi per ritornarvi, se ne introdussero quattro, cioè: gli Svizzeri, gli Imperiali, i Tedeschi ed i Grigioni, e per giunta gli Spagnuoli non più limitati al Regno di Napoli, ma estesi in tutte le rimanenti parti d'Italia.

È da quest'epoca fatale ch'ebbe principio la decadenza d'Italia, e quella tenace e fòrmidabile catena di tristissimi e dolorosi eventi, il cui ultimo anello ebbe a ribadirsi colla stabile dominazione spagnuola sul Ducato di Milano e colla catastrofe di Firenze.

CAPITOLO II.

Pontificato di Leone X, dal febbraio 1513 alla caduta del duca Massimiliano Sforza (14 settembre 1515) ed entrata in Milano di Francesco I Re di Francia (11 ottobre dello stesso anno).

Apertosi subito dopo la morte di Giulio II, il conclave di Roma, fu eletto papa il cardinal Giovanni Medici, figlio del defunto Lorenzo il Magnifico, il quale aveva appena raggiunta l'età di trentasette anni.

La sua coronazione, col nome di Leone X, seguì nel giorno 15 aprile con incredibile pompa. Diede egli principio con mansuetudine al proprio pontificato, e, come era di carattere dolce, liberale e amante della letteratura e delle belle arti, scelse per segretarj i due insigni letterati Pietro Bembo e Jacopo Sadoleto, e per un momento Roma divenne l'emporio della ricchezza, dell'allegria, del lusso e dei piaceri.

Ma non ebbe a durar molto questa luna di miele, perciocchè, datosi lui pure alla politica, e informato del trattato conchiuso da' Veneziani col re Lodovico, si appigliò a questo pretesto per intimorire il debole Duca di Milano ed ottenere da costui il rilascio di Parma e Piacenza comprese nella sua investitura, promettendogli segretamente di muovere gli Svizzeri al suo soccorso, non osando farlo palesemente per non disgustare lo stesso Re Cristianissimo, il cui gagliardo esercito dalla parte di Susa moveva alla volta della Lombardia capitanato dal La Tremouille, assistito

dal maresciallo Gian Giacomo Trivulzio, e si era già impadronito di Asti e di Alessandria.

Dalla via opposta si avanzava pure l'esercito veneziano condotto dall'Alviano, il quale, giovandosi del terrore già sparso per la discesa dei Francesi, impadronivasi dapprima di Valeggio e Peschiera, indi di Bergamo, di Brescia e Cremona; e l'esempio della dedizione di quest'ultima città faceva rivoltare in favore de' Veneziani anche Lodi e Soncino.

La sorte del povero duca Massimiliano in conseguenza di questi clamorosi fatti pareva già spacciata. Perciocchè, non potendo egli contare sugli Spagnuoli, ritiratisi sul Piacentino per gli ordini segreti ricevuti dal Re Cattolico, ed appoggiato da' soli Svizzeri, nei quali pure era entrata la discordia, essendo parte di essi stata guadagnata dall'oro francese, non vedeva possibilità alcuna di sottrarsi al gravissimo pericolo.

Tuttavia, animato dall'instancabile Cardinale di Sion, che in Milano la faceva da assoluto padrone, e molto più dal fido giovane consigliere Gerolamo Morone, portavasi al campo.

Nel giorno 27 maggio 1513 si trovava il Duca nelle vicinanze di Sale sul Po, dal cui villaggio o borgo ordinava al Vicario di Provvisione la sospensione delle cause per l'imminenza della battaglia; ordine che veniva difatti colle solite formalità pubblicato in Milano nello stesso giorno.[1]

Trovavasi la città di Milano in questi supremi momenti nella più grande ansietà. Il popolo, perchè avverso alla dominazione straniera, se ne stava taciturno e pensieroso, e faceva voti onde la vittoria arridesse al duca Massimiliano. Al contrario la nobiltà alzava baldanzosamente il capo; e, come per sua influenza poco tempo prima, per opera di Sagramoro Visconti deputato dal Duca pel blocco del Castello, vi aveva per tradimento lasciato penetrare vettovaglie ai Francesi, così in un momento di confusione fece di nuovo introdurre viveri freschi e foraggi per quel presidio, e, mantenendosi in continua corrispondenza coi capitani dell'esercito francese, faceva pubblicare, per opera di occulte persone che si dichiaravano elette dai generali francesi al governo della città e a mezzo dello stesso tubatore ducale Oldani, guadagnato al loro

[1] Documento N. 2.

partito e senza il concorso o visto della ancora esistente Autorità ducale, la seguente lettera ricevuta dal campo colla data di Alessandria 29 maggio 1513.

" Litterae emanatae a Magistris Regis per Ducam De la Tre-
„ moglia et Dominum Marescialum Triultium.

" Proclamata facenda in Locis consuetis in Civitate Mediolani:
„ Havendo li Magistrati Eletti al Governo di questa Inclita Cit-
„ tà di Milano receputo novamente littere de li Illustrissimi Regij
„ locum tenenti generali di qua di Monti Monsignore de la Tre-
„ molia et Monsignore Maresciallo Triulzio, le quale sono parse a
„ le sue signorie essere tale che meritamente debiano portare gran-
„ dissimo gaudio, et letizie ad ciascuno, facendo esse lettere am-
„ plissimo testimonio de la buona mente et animo de la Cristia-
„ nissima Majestate verso questa Città, et tuti Soij Citadini, et
„ subditi, però è parso a le sue signorie molto necessario per
„ quiete et tranquillità de li animi, et ad ciò che ogniuno sapia
„ in che modo vivere, et riportarse, farle publicare de verbo ad
„ verbum, ad fine etiam che ogniuno si dispone ad fare tutta quella
„ dimostrazione, et boni efecti si conveneno ad boni ed fedeli sub-
„ diti, verso la prefata Christianissima Majestate. El tenore de le
„ quale Littere seguita.

„ Magnifici dilecti nostri. Informati de la mente del Christianis-
„ simo Re. Per questa nostra ne dicemo ad tuti che sua Maiestate
„ Christianissima vi acepta per boni et fedeli subditi, et che deb-
„ biate restare securamente et ancora quelli, che erano fora del
„ dominio, restando, saranno ben visti et ben recolti et le assicu-
„ ramo, ma cum questa cunditione che a la ricevuta de la presente
„ vi declarate animosamente per il Re, facendo publicamente tute
„ le demostrazioni, et effetti necessarij che richiede il bisogno, ed
„ in caso chel non faciate incontanente a la recevuta de questa,
„ la demostrazione et li effetti come di sopra vi havemo dicto, vi
„ faremo intendere, che generalmente tutti incorrereti in la di-
„ sgrazia de sua Majestate, come soij ribelli, et questo cum que-
„ sta vi annunciamo, et intimamo, et vi avisamo, che l'exercito
„ nostro hoggi incomincia at passare il Po, et se ne venemo a dri-
„ tura a Milano. Date in Alessandria, 29 Maij 1513.

" Signati Regij Citramontes locum tenentes generales: Tremolia;
„ Jo. Jacobus Trivultius. — A tergo: Magnificis dilectis nostris

„ Civibus et Comunitati Civitatis Mediolani — et sigillatae —
„ Christophorus L. Cum sigillo Sancti Ambrosij, impresso in Cera
„ rubea. „

I due eserciti nei giorni 4 e 5 luglio si trovarono oramai situati in modo nei contorni di Novara, da non poter più evitare uno scontro.

I Francesi, che credevano di avere in pugno la vittoria, erano spronati dal desìo di gloria e di conquista.

Gli Svizzeri, ai quali si erano aggiunti altri ventimila fanti scesi di fresco dai monti, erano animati dalla speranza di ricevere le loro paghe arretrate e dalla cupidigia delle spoglie del nemico che reputavano abbondanti.

Perciò, senza aspettare il rinforzo dell'altro corpo di militi comandato dal capitano Altopasso, ingaggiarono bravamente la battaglia, nella quale, contro ogni aspettazione, rimasero completamente sconfitti i Francesi, che lasciarono le numerose artiglierie e le abbondanti munizioni loro in mano ai vincitori. E fu tale il loro sgomento che, non solo si ritirarono in Piemonte, ma passarono tostamente al di là delle Alpi.

Intanto i valorosi Spagnuoli, che si erano ritirati al momento del pericolo, non tardarono ad alzar le ali e dar segno di vita, appena saputo l'esito della battaglia.

Informati essi della ritirata dell'Alvisi, capitano degli eserciti della Repubblica di Venezia il quale per le conseguenze della istessa vittoria avrebbe potuto trovarsi tra due fuochi, si avanzarono di nuovo occupando Bergamo e Brescia, e indi a non molto anche Peschiera, Legnago e Vicenza abbandonate dai Veneziani, e non potendo impossessarsi di Padova, ponevano tutto a ferro e fuoco in quei dintorni.

Il duca Massimiliano ritornava in Milano il giorno 26 luglio preceduto dal seguente avviso: " Per parte del Nostro Illustris-
„ simo ed Eccelentissimo Signore Duca di Milano, se fa per la
„ presente pubblica grida ed comandamento ad ogni persona,
„ che per il dì de oggi tengano serrate le loro botteghe ed così
„ per il dì de oggi da nona inante non se tenga piedeze (?) alcuni,
„ ed che sii spazzata la piazza del Duomo per modo che non vi
„ sia venditori alcuni.

„ In uno sii libero et tutta evacuata. Ed questo per la felice

„ intrata quale farà el prefatto Illustrissimo Signore ozzi ad hore
„ venti in circa.

„ Ex Cartusia Papiae 26 julij 1513. Signatus Ge. Gadius.

„ Publicata super Platea arenghi et in Broleto Comunis Medio-
„ lani per Stephanum Oldanum tubetam ducalem die suprascripto
„ in tertjis sono tubarum praemisso.

Poco tempo prima erano stati pubblicati il Decreto 17 giugno che rifletteva il trattamento dei banditi per cause politiche[1], l'altro in data 23 giugno[2], col quale il duca Massimiliano dichiarava di assumere a proprio carico le spese della guerra. Ma per avere mezzi di soddisfare le paghe dei fanti elvetici richiese una sovvenzione di ducati duecentomila, da essere rimborsata colle entrate dei tre anni 1515, 1516 e 1517, giacchè quelle del 1514 erano già state impegnate.

Abbiamo creduto di estenderci alquanto nei particolari di questi avvenimenti e produrre anche i documenti che li risguardano, perchè questi per la loro indole, oltre al rettificare in alcune parti la storia, servono mirabilmente a giustificare la concatenazione degli eventi e quanto saremo per esporre nei successivi capitoli.

Poche cose importanti e degne di essere notate avvennero nel successivo anno 1514; se si eccettua che Bergamo, ripresa dai Veneziani collo scacciarne gli Spagnuoli, venne in seguito rioccupata dalle truppe del duca Massimiliano comandate da Silvio Savello e Cesare Feramosca, e ciò per raccomandazione del vicerè Cardone, mentre questi si trovava con parte de' suoi Spagnuoli e cogli Svizzeri in Piemonte occupato a saccheggiare così per vezzo tutto il paese, sotto pretesto di impedire ai Francesi il ritorno in Italia appunto in quest'epoca nella quale essi per le sofferte perdite meno ci pensavano.

Nei primi mesi di questo stesso anno 1514, essendo venute meno le vettovaglie pel bisogno del presidio del castello di Milano, fu esso costretto a capitolare, pago di poter partir libero per la Francia. Dopo pochi giorni si arrese alle medesime condizioni anche il presidio francese della città di Cremona, e al

[1] Documento N. 3.
[2] Documento N. 4.

26 d'agosto per mancanza di viveri fu pure costretta a cedere la fortezza della Lanterna presso Genova; sicchè parve in questo stato di cose che i Francesi non avessero più a comparire in Italia.

Per il che non è a credersi come rimanessero dolenti i Veneziani, ehe possedevano ancora la città di Crema, e che in un momento opportuno avevano per sorpresa ritolta la città di Bergamo alle truppe ducali. Soprafatti ora da forze spagnuole comandate dal valoroso capitano Prospero Colonna e molto superiori alle loro, dopo infiniti sforzi dovettero abbandonare e l'una e l'altra città.

Nel tramestìo di questi avvenimenti Leone X non se ne stava colle mani in mano. Smanioso, non solo di conservare le città che potevano essere di pertinenza della Chiesa, ma di aggiungerne altre per ingrandir la propria casa, rifiutò di consegnare Reggio al duca Alfonso d'Este, non che di concedere al medesimo il diritto, che da lungo tempo spettava alla famiglia d'Este, di raccogliere sale in Comacchio.

Fece occupare dal proprio esercito Modena, acquistata dall'imperatore Massimiliano nello scopo di unire questa città a quelle di Parma e Piacenza tolte al Duca di Milano; e ciò onde formarne un principato per Giuliano Medici proprio nipote, cui intendeva di aggiungere col tempo, potendolo, anche la città di Ferrara. Per riescire ne' suoi disegni consigliava palesamente ciascun principe alla pace, affine di seminare nascostamente la discordia: procurava di staccare i Veneziani dalla lega col Re di Francia e proponeva a costui di farsi campione della Chiesa per acquistare il regno di Napoli, mentre dall'altra parte accarrezzava il Re Cattolico e si serviva dei soldati spagnuoli nelle sue bisogne più importanti.

Ma scoperti questi intrighi, riescirono di grave dolore alla cristianità ed ai buoni, i quali trovavano nella condotta del Pontefice una negazione assoluta dei principj di fede, carità e giustizia, dai quali non avrebbe dovuto distacccarsi il capo visibile della Chiesa.

Nel giorno 1 giugno 1515, mancava di vita il re Lodovico XII. Questa perdita fu generalmente sentita e compianta, perchè, è giustizia il dirlo, egli aveva sempre cercata la felicità de' popoli a lui soggetti. Non avendo lasciato dietro di sè che due figlie,

Claudia e Renea, succedeva nel di lui regno il principe Francesco I conte di Angoulemme, il più prossimo della linea maschile, dell'età d'anni 22, pieno di spiriti guerrieri e sommamente avido di gloria. A tutti i suoi titoli il nuovo re aggiunse tosto quello di Duca di Milano confermando la lega col Re d'Inghilterra e colla Repubblica Veneta: così rendeva palese la ferma volontà di voler di nuovo tentare la conquista del Ducato milanese.

Nè d'altra parte restarono inoperosi l'imperatore Massimiliano. il Re Cattolico, il Duca di Milano ed i Fiorentini, i quali avevano interesse ad impedirlo. Pertanto conchiusero eglino pure una nuova lega cogli Svizzeri, lasciando libero il Papa d'associarvisi: ed anche il duca Massimiliano, per sempre più impegnarlo ad una risoluzione favorevole, col decreto 9 agosto[1] rinunciava al diritto sempre conservato dai precedenti duchi di accordare il *placet* per la pubblicazione nello Stato delle Bolle pontificie e pel conferimento dei beneficj ecclesiastici. Vedremo in seguito la bella ricompensa che ne ebbe dal Pontefice. Quest'ultimo però, spinto dalla sua natura caparbia e diffidente, non voleva, come dice il Muratori, giocare che a carte sicure, e si era collegato esso pure coi soli Svizzeri confidando più in essi che nei principi italiani; e, sempre coerente alle sue ambiziose idee d'ingrandimento della propria casa, si era maneggiato in modo da conchiudere il matrimonio del proprio fratello Giuliano con Filiberta figlia del duca Filippo di Savoja.

Infine, sicuro così di aver ottenuto un punto d'appoggio per trattare all'occorrenza col Re Cristianissimo mercè l'intermezzo dello stesso Duca, e spinto dai pericoli che potevano derivare dal suo isolamento, e più di tutto giudicando erroneamente che le forze di questo Re non avrebbero potuto reggere a fronte di quelle assai maggiori degli alleati più vicini, si lasciò sedurre a partecipare alla lega, il cui trattato venne pubblicato in Milano il 14 agosto.[2]

Frattanto il temporale si faceva più grosso e pericoloso; chè già il re Francesco I con inauditi sforzi aveva potuto radunare e far avanzare sino alle porte d'Italia una fortissima armata.

[1] Documento N. 5.
[2] Documento N. 6.

tanto più potente perchè incoraggiata da un re guerriero, giovine ed amato. Oltre di che i Francesi avevano già in segreto ottenute le assicurazioni del doge Ottaviano Fregoso che Genova non avrebbe favorità la lega, per cui anche da quella parte muovevano truppe da sbarco.

Ma nemmeno gli alleati avevano perduto tempo. Imperocchè Prospero Colonna, capitano valoroso e di grandissime speranze, colle truppe ducali e con trentamila Svizzeri si era appostato in fortissima posizione a Susa e Pinerolo per impedire ai Francesi di avanzarsi. Un altro corpo d'esercito era stato mandato a Cremona per tenere in freno colà Renzo da Ceri capitano dei Veneziani. Lorenzo De-Medici era giunto a Piacenza con cinquecento lance, altrettanti cavalli leggieri e seimila fanti spediti dal Governo di Firenze, e a questo esercito si erano uniti gli Spagnuoli comandati dal vicerè Cardona. E per ultimo dalla parte di Bologna si avanzava Giuliano De-Medici, fratello dello stesso Pontefice, colle truppe papaline ascendenti a tremila cavalli ed altrettanti fanti.

Immensa era l'aspettazione dei popoli sull'esito di questi grandiosi preparativi di guerra, e sopratutto quella dei Milanesi che ne erano i più interessati. Il Vicariato di Provvigione faceva pubblicare nel giorno 30 agosto il decreto col quale sospendeva tutte le cause e regolava il modo onde Milano non avesse a mancare di viveri anche nel caso che gli eserciti si fossero acquartierati nella città.[1]

Il duca Massimiliano sapendo poi d'aver contraria la nobiltà, per rendersi favorevole almeno il popolo, col decreto 3 settembre[2] riduceva a lire 4 il prezzo del sale e sospendeva per sei mesi il dazio delle merci e delle dogane, e col proclama 10 settembre,[3] che fu l'ultimo della sua dominazione, ordinava si dovesse pagare il quarto della tassa di fiorini duecentomila precedentemente imposta, facendo anche sentire che, in caso di mancanza, si sarebbero mandati gli Svizzeri in casa dei debitori in mora.

Pei forti passi occupati dall'esercito ducale comandato dal

[1] Documento N. 7.
[2] Documento N. 8.
[3] Veggasi il Documento N. 13 al capitolo *Finanza*.

Prospero Colonna, l'esercito francese trovava non poche difficoltà ad avanzarsi, e già ne rimaneva sfiduciato. Ma fatalmente anche in questa spedizione vi aveva parte il maresciallo Gian Giacomo Trivulzio, capitano molto avveduto e pratico di quelle aspre montagne, delle quali aveva già studiati gli accessi: egli seppe rianimare e condurre le truppe in guisa che, superato il varco là dove il fiume Stura si avvicina a Cuneo, trovò modo di avvantaggiare il passo sul nemico, lasciando da parte Susa e Pinerolo.

Giunto così improvvisamente nelle pianure di Saluzzo, e quivi informato che il Colonna si trovava con diverse squadre a Villafranca, sette miglia lungi da Saluzzo, e se ne stava nel dì 15 agosto con poca guardia desinando, spediva colà a marcia forzata il Palissa coll'Aubigni e con mille cavalli, i quali lo sorpresero facendolo prigioniero assieme ai capitani Cesare Feramosca e Pietro Margano, svaligiando tutta la loro gente.

In seguito di questo fatto gli Svizzeri ed il rimanente dell'esercito ducale dovettero necessariamente pensare a ritirarsi; e dopo avere nel viaggio saccheggiato Chivasso e Vercelli, si ridussero nel Milanese. L'armata francese, riunita in Torino, fu accolta festosamente dal duca di Savoja, Carlo III.

Gli eserciti spagnuolo, papale e fiorentino si erano riuniti nei dintorni di Piacenza, e già pensavano ad avanzarsi per sostenere gli Sforzeschi e gli Svizzeri; ma dappoichè per opera del vicerè Cardona furono intercettate le lettere che papa Leone a mezzo di un suo famiglio aveva spedito al re francese, e colle quali si scusava del movimento delle sue armi e, senza tenere il minimo conto della fede giurata da pochi giorni, si profferiva disposto a favorire le sorti dello stesso re, nacque fra di essi la massima diffidenza, sicchè l'un esercito non si fidava più dell'altro.

Non ci hanno parole abbastanza forti per deplorare questa fraudolenta condotta del Pontefice, dalla quale indubbiamente ebbe a derivare l'esito della famosa battaglia di Melegnano e S. Donato del giorno 14 settembre, nel cui conflitto gli Svizzeri con pochi Milanesi abbandonati a sè stessi si batterono da leoni e fecero stragi così enormi nell'esercito francese, che lo stesso Trivulzio, trovatosi in molte fazioni belligere, ebbe a dire che questa fu veramente una battaglia da giganti. L'esito era rimasto a lungo

dubbioso; ma infine, essendo giunto all'armata del Re Cristianissimo un rinforzo di Veneziani, al grido di San Marco, l'esercito ducale restò soccombente e fu costretto a ritirarsi malconcio.

Questo fatto ebbe per conseguenza l'immediato instauramento dei Francesi nel Ducato di Milano.

Il tradimento del Pontefice fu poi confermato pochi giorni dopo dalla pubblicazione del trattato conchiuso e pubblicato in Milano col giorno 21 settembre 1515 [1] tra la Santità del nostro Signore papa Leone X e la prelibata Maestà del Re Cristianissimo, che già qui s'intitola Duca di Milano, e per effetto del quale il vicerè Cardona, fortemente sdegnato e pieno d'odio pel Pontefice, ebbe a ritirarsi immediatamente nel Regno di Napoli, lasciando in Lombardia e nel Veneto le sole truppe spagnuole che occupavano le città e gli altri luoghi fortificati. Nello stesso giorno Milano mandò al Re ambasciatori colle chiavi della città e fu convenuto che la stessa pagasse scudi trecentomila in tre rate. Il Castello, nel quale si era ricoverato il Duca con buon presidio e buona quantità di viveri, pel momento ricusò di arrendersi. Tutte le altre città vennero alla divozione del Re, meno il castello di Cremona.

Pochi giorni dopo però anche questo castello, unitamente a quello di Milano, furono resi da Massimiliano, avendo costui accettate le condizioni fattegli dal Duca di Borbone, a nome del Re, di abbandonare il Ducato e vivere in Francia coll'annua pensione di trentamila ducati d'oro.

Il Verri, il Muratori, altri storici, e fra i moderni specialmente il professore Giuseppe De Leva, parlando di questo Duca ch'ebbe a regnare poco più di tre anni, nel mentre non tengono conto delle vere cause che cagionarono la sua caduta, lo giudicano irremissibilmente come principe inetto, senza dignità ed incapace della trattazione dei negozii dello Stato. Niente di più ingiusto di codesti giudizii; imperciochè lo stesso Duca ebbe a capitanare la battaglia di Novara vinta l'anno prima sui Francesi; e le disposizioni da lui date anche in questa ultima occasione erano così efficaci, assennate ed energiche, che senza il tradimento del Pontefice e l'inazione degli Spagnuoli e dei Fiorentini, e malgrado

[1] Documento N. 9.

l'errore sopra accennato commesso da Prospero Colonna, i Francesi non si sarebbero così facilmente impossessati del Ducato di Milano.

Non si comprese che il partito dei nobili, venuto in maggior potenza per la vittoria dei Francesi, aveva tutto l'interesse a calunniarlo, e vi riescì svelando perfino ciò che di lui avveniva nelle pareti domestiche; il che a' quei tempi non si era ancor fatto per altri principi. Del paro si volle far carico a lui delle investiture dei feudi di Lecco, di Vigevano, di Gera d'Adda concesse a Gerolamo Morone, al cardinale di Sion, ad Oldrado Lampugnano in rimunerazione degli importanti servigi resi, comechè gli altri principi e duchi, e lo stesso Carlo V non avessero tenuto lo stesso sistema.

Nella ristrettezza di denaro, in cui egli si trovava per dover mantenere da solo le numerose ed ingorde falangi di Svizzeri insaziabili nelle loro pretese, l'imposizione del tributo di un'annualità di rendita sui feudi, sui diritti d'acqua e sopra altre concessioni gratuite era un provvedimento dei più saggi ed equi, anche per bilanciare il forte aumento che per necessità era stato costretto portare sul balzello del sale elevandolo a lire otto per ogni staio.

Così, spinto da coteste distrette inesorabili, devono giudicarsi per nulla esorbitanti e il contratto stipulato colla Città per la cessione dei diritti sui navigli, per l'importo di ducati d'oro duecentomila, e gli altri importanti provvedimenti finanziarii, richiedendolo la suprema difesa dello Stato; difesa che i nobili avversavano accanitamente, e per la quale egli non si era peritato di mettere volenterosamente a pegno tutte le proprie gioie, perle, collane e quant'altro possedeva. Da ciò le difficoltà ed i rancori.

Ma poco dopo, cioè il 6 dicembre 1515, il Duca di Borbone impone una tassa di duecentomila ducati [1]; il generale Bohier, a dì 29 gennaio 1516, una di centomila ducati [2]; il gran Prevosto De Chiandio, il 13 febbrajo stesso anno, una terza per il montare

---

[1] Veggasi il Documento N. 14 unito a giustificazione del Capitolo *Finanze* libro III.

[2] V. ivi Documento N. 16.

di centomila ducati.[1] Ed il denaro venne subitamente trovato; e gli storici, il Prato specialmente, che tanto ebbero a stigmatizzare i provvedimenti del duca Massimiliano, non hanno una parola di biasimo per questi. La solita giustizia delle storie contemporanee ai fatti dettate dalla passione di partito![2]

Dopo la disfatta dell'esercito ducale e degli Svizzeri, il loro sbandamento e la defezione inaspettata e scandalosa degli alleati, essendo il povero Duca sprovvisto di denaro, perchè tutte le somme spremute a stento dai sudditi erano state consegnate agli Svizzeri, colla nobiltà contraria al suo governo e favorevole alla dominazione francese, è di tutta evidenza che a lui non restavano che due partiti da addottare, o tenere il Castello per qualche mese, o accettare le condizioni offertegli.

Impossibile il primo partito, perchè la guarnigione svizzera spaventata dalla strage recente, non avvezza agli assedii, senza ordine e senza mezzi, rifiutavasi di fare le scolte e di combattere sulle mura, ed i scarsi soldati italiani non potevano prestare validamente la loro opera, perchè le porte, le chiavi, i ponti e tutte le briglie della rôcca si trovavano in potere degli Svizzeri, che avevano già domandato ai Francesi l'escita colle armi.[3]

Non restava pertanto al Duca che l'altro partito, e venne da lui abbracciato, spinto dalla inesorabile necessità, riconosciuta anche dal fedele consiglier Morone, il quale, da profondo politico col suo acuto sguardo nell'avvenire aveva subitamente compreso, che il solo Imperatore avrebbe potuto contribuire a rimettere

---

[1] V. ivi Documento N. 17.

[2] Sempre gli stessi uomini e gli stessi errori. Nell'anno 1848 il Governo provvisorio di Lombardia per provvedere ai bisogni più urgenti della difesa nazionale decretava un'imposta straordinaria di pochi milioni da ripartirsi sui diversi cespiti di attività indicati nel decreto. Tutti gridarono all'impossibilità di sostenere un tal peso, che si riteneva enorme. Rientrarono gli Austriaci, ed il Feld-Maresciallo Radetzky, soltanto dall'agosto 1848 al giugno 1849, tra confische, multe e contribuzioni di guerra, ebbe a conseguire più di centoquaranta milioni di franchi. Non si hanno dati precisi per indicare la cifra delle estorsioni da quest'epoca fino al 1859, perchè un conto preciso non fu mai stabilito, ma dev'essere fortissima: e tutti pagarono, e la Lombardia non cessò dalla sua proverbiale floridezza.

[3] TULLIO DANDOLO, *Studii inediti di Gerolamo Morone.*

la Casa Sforza nel dominio del Ducato, ma ch' egli non si sarebbe mosso che in sostegno del fratello di Massimiliano, Francesco, duca di Bari, il quale già trovavasi alla Corte imperiale. Ci preme rivendicare un po' di fama anche a questo penultimo Duca, che concesse al popolo di Milano la libera nomina dei proprii magistrati, anche per riguardo ai meriti del grande avo Francesco I, e perchè non meritava che la storia gli fosse così accanitamente avversa, da accollargli i danni e l'onta degli errori commessi da altri, e specialmente dal pontefice Leone X; il quale mentre poco tempo prima, cioè, in occasione della vittoria di Novara, parlando dei Francesi scriveva col mezzo del cardinale Bembo al vicerè Cadorna: " Quanto deploro la morte di sì prodi soldati ed illu-
„ stri capitani che tanti servigi avrebbero potuto rendere alla
„ causa cristiana! Non la guerra noi vogliamo, ma la pace. Voi
„ che assai potete su Massimiliano, mostrategli come a un Prin-
„ cipe nulla si conviene meglio che la dolcezza, la bontà, la cle-
„ menza; dimentichi le ingiurie e voglia far suo non la ricchezza,
„ ma il cuore dei sudditi; „ non ebbe poi una parola di conforto pei valorosi Svizzeri ed Italiani caduti sui campi di Melegnano e S. Donato, nè per questo principe sfortunato così palesemente da lui tradito.

D'altronde l'avere il duca Massimiliano, costretto dalla necessità, accettato dall'umanità del vincitore la modesta pensione di ducati trentamila, che appena doveva bastare a' suoi bisogni, mancando egli d'ogni altro mezzo, perchè tutto aveva sacrificato per la difesa dello Stato, non ci parve azione tanto biasimevole e codarda da infamare la di lui memoria. Ben più vergognose erano le pensioni mendicate dal Pontefice in questa occasione a favore de' suoi nipoti, come si vedrà più avanti. Ma per questi la storia fu benigna. Povera storia!

CAPITOLO III.

ANCORA DEL PONTIFICATO DI LEONE X DAL 12 OTTOBRE 1515 ALLA MORTE DELL'IMPERATORE MASSIMILIANO (12 GENNAJO 1519).

Il re Francesco I, che aveva manifestato l'intendimento di rimanere in Pavia fino alla dedizione del castello di Milano e alla partenza del Duca, fece la sua entrata in questa città nel giorno 11 ottobre 1515, corteggiato dai Duchi di Savoia e Lorena, dai Marchesi di Monferrato e Saluzzo e da varii nobili milanesi. Ma erano appena scorsi pochi giorni dall'epoca di questo trionfo ch'egli ricevette un ambasciatore spedito dall'imperatore Massimiliano e incaricato di chiedergli imperiosamente con quale titolo avesse occupato il Ducato di Milano: la quale oltraggiosa domanda valeva quanto un'espressa ed aperta dichiarazione di guerra.

In questo frattempo venne a cognizione del pubblico il vergognoso trattato definitivo sottoscritto nel giorno 15 ottobre dal Papa, fra le cui condizioni vi erano queste: che egli avrebbe restituito al Re Parma e Piacenza, e che il Re in ricompensa avrebbe costituito in Francia uno Stato a Giuliano Medici fratello del Pontefice, e avrebbe dato una pensione al medesimo ed un'altra a Lorenzo di lui figlio come corrispettivo del conchiuso baratto. Sono cose che non si riputerebbero vere, se non venissero pienamente accertate da tutti gli storici indistintamente.

I Veneziani dal loro canto non erano stati oziosi nel corso di questi avvenimenti. Occuparono essi nel frattempo Bergamo, Cremona ed altri luoghi fortificati; ma nulla giovarono i loro

sforzi, quantunque aiutati dalle armi francesi per rioccupare Brescia, tuttora nelle mani degli Spagnuoli. Anche per Verona andarono falliti i loro disegni, perchè occupata fortemente da Marcantonio Colonna, il quale teneva le parti dell'Imperatore, fece una vittoriosa sortita mercè cui ricuperò la fortezza di Legnago.

Il pontefice Leone X, che si era incaponito di formare ad ogni costo uno Stato pel fratello e pel nipote, veduto che non gli era riuscito di mantenersi nel possesso di Parma e Piacenza perchè riunite al Ducato di Milano, nè di Modena e Reggio perchè dallo stesso Re Cristianissimo giudicate di spettanza del duca Alfonso d'Este, rivolse altrove i suoi irrequieti pensieri; e non tenendo conto degli importanti servigi resi al Pontificato dal duca d'Urbino Francesco Maria Della Rovere, e mendicando motivi e ragioni ingiustificabili, lo dichiarò decaduto da' suoi possessi, che vennero perciò occupati dalle truppe papaline e spagnuole. Costretto pertanto quel Duca ad esulare ed a ricoverarsi a Mantova col figliuolo e colla moglie, figlia di quel Marchese, lasciò presidii nelle fortezze di Pesaro, Sinigaglia, S. Leo e Rôcca di Magliuolo; le quali pure l'una dopo l'altra pei maneggi papali si arresero poco dopo agli eserciti pontificii.

Così stavano le cose d'Italia al principio del mese di marzo 1516, quando arrivò in Milano la notizia che l'imperatore Massimiliano era giunto in Trento accompagnato dal Marchese di Brandeburgo, dal Duca di Baviera e da altri grandi Signori e Dignitarj di Germania con diecimila fanti svizzeri, altrettanti tedeschi e con tremila cavalli, tutti in perfetto assetto di guerra.

È natural cosa il pensare quanto si rallegrasse il popolo di Milano, e quanto ne rimanessero sfiduciati i Francesi e la nobiltà loro aderente, per questo fatto; tanto più quando si seppe essere l'esercito imperiale arrivato a Lazise, che ivi si era riunito all'altro esercito imperiale comandato dal Colonna, e che l'Imperatore colle sue genti si avviava alla volta di Milano dopo aver costretto alla resa il forte castello di Peschiera.

Volle però il caso che l'Imperatore si ostinasse a sprecar tempo intorno ad Asola occupata per ordine di Andrea Gritti da Francesco Contarini con cento uomini d'armi e cinquecento fanti, perdendo così dieci giorni senza frutto. Tale ritardo diede tempo al Duca di Borbone, che capitanava in Milano i Francesi dopo la

partenza del Re, di fortificare la città con distruggere ed abbruciare quasi tutte le case dei borghi che la circondavano, e di ricevere un nuovo rinforzo di Svizzeri.

Massimiliano intanto passò felicemente e senza grave contrasto l'Adda, lasciando in Lodi il Colonna, e portossi nelle vicinanze di Milano. Ma quivi giunto trovò non poche difficoltà da superare, chè il popolo non poteva essergli di grande giovamento, perchè tenuto in freno dalla grossa guarnigione francese e svizzera; sicchè non potendo egli subitamente assaltare la città, gli Svizzeri al soldo dell' Imperatore per mancanza delle loro paghe cominciarono a tumultuare. La qual cosa saputasi dal Triulzio, uomo sommamente astuto e capace di qualunque scaltrimento per raggiungere il suo scopo, ideò una falsa corrispondenza coi capitani svizzeri fuori delle mura, nella quale si accennava ad intelligenze precorse per far prigioniero lo stesso Imperatore: e fece cadere queste lettere nelle mani di costui. Le credette egli vere? Lo finse soltanto? Sta il fatto che tostamente si ritirò, e con poco onore, a Lodi coll'esercito; indi staccatosi da questo si ridusse a Trento. Poco tempo dopo si sciolse senza compire alcuna gloriosa impresa questa formidabile armata ch'egli aveva raccolta con tanta cura e fatica.

Il grave pericolo corso impensierì il contestabile Duca di Borbone. E poichè egli vedeva le difficoltà gravi di aver solleciti soccorsi dalla Francia, impegnata in altre fazioni belligere, e sapeva di non poter molto contare sugli Svizzeri, perchè insubordinati e talvolta ancora conniventi con altri Svizzeri dell' esercito nemico; non potendo parimenti contare sulla fede del pontefice Leone, al quale gravava già il peso dell'occupazione francese, oltre che la restituzione di Parma e Piacenza lo aveva messo di malumore; infine, essendo riescito a verificare che il partito dei patrizj che favorivano l'occupazione straniera non era così numeroso come gli si era fatto credere, venne nella persuasione che l'unico mezzo, che avrebbe potuto giovare a rendere possibile la dominazione francese sul Ducato di Milano, fosse quello di farla amare e desiderare con molti benificj, in guisa da far dimenticare al popolo i suoi prìncipi naturali, non che i mali sofferti.

Deliberato in questo proponimento faceva egli pubblicare nei giorni 22 e 24 marzo 1516, i seguenti proclami:

“ Per provvedere al bisogno del vivere de lo esercito regio in
„ questa città per più commodità delli subditi regii. Per parte de
„ lo Illust.mo Monsignor de la Palissa regio locotenente in absen-
„ tia de lo Illust.mo signor Duca di Borbone generale locotenente
„ de quà li monti de la Cristianissima Maestà, si fa publica crida,
„ che ogniuno possa fare et vendere pane, et vino, et carne, et
„ ogni altra vitualia liberamente senza alcun pagamento de datio
„ in qualunque parte della città, et soi borghi de Milano. Sub-
„ scripta Sebastianus Ferreri generalis.

„ Publicata super Platea arenghi, et in Broleto Communis Me-
„ diolani, ac per omnia Carubia Portarum civitatis Mediolani die
„ sabbati 22 et domenica 23 mensis martis 1516, sono tubae pre-
„ misso per Baptistam de Lactarella Tubetam.

1516. — *Die 24 Martij.*

„ Per parte de lo Illust.mo Monsignor Conestabile di Franza
„ Duca Borbone, et regio locotenente generale de zà li monti,
„ se notifica, et fa publica crida come Sua Signoria, per la auto-
„ rità che ha da la Maestà Cristianissima del signor Re nostro,
„ havendo veduto la buona volontà, et dimostrazione facta per
„ questa inclyta città di Milano verso la prefata Maestà, demo-
„ strando la buona fede et sugetione, che voleno servarli oltra
„ el dono facto a la comunità di Milano, a li dì passati de 6000
„ ducati de intrata, li dona et fa libera concessione etiam per
„ privilegio de la intrata del vino dá minuto, e del datio de la
„ macina, mettendoli in luoco et scontro de la Camera Regia, et
„ così promettendo di mantenerli, ed ognuno stia de buona vo-
„ glia, et se guarda de la mala ventura. Data ut supra.

„ Mediolani signatus Carles et sigillata cum sigillo praefati Il-
„ lust.mi Domini Constabilis in cera rubea affisso in papiro, et
„ signata Petit.

„ Cridata et publicata die 24 suprascripti in vesperis 1516 ad
„ Plateam Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani per Franci-
„ scum de Donatis de Putheo Praeconem Comunis Mediolani sono
„ tubarum praemisso.

„ Item cridata suprascripto ad omnia Carubia Portarum Civi-
„ tatis Mediolani per Baptistam de Lactarella Praeconem ut supra
„ sono tubarum praemisso. „

Queste generose concessioni partorirono però conseguenze affatto contrarie a quelle che se ne aspettava il Duca di Borbone. Perciocchè il partito dei nobili, il quale pretendeva che soltanto dalla sua influenza e per sua iniziativa ed opera il popolo avesse a ricevere dei favori, insospettito di questo nuovo e libero procedere del Duca di Borbone, si pose ad avversarle così accanitamente, che poco dopo furono le suddette concessioni rivocate direttamente dal Sovrano e ad esse venne sostituita la donazione di annui ducati diecimila da erogarsi in opere pubbliche, e a seconda delle intenzioni dello stesso partito che in allora aveva la maggioranza nel Consiglio decurionale della città.

Come nel libro *Istituzioni Civili* abbiamo reso conto delle concessioni in quest'incontro ottenute a miglioramento delle stesse e della amministrazione della giustizia, così indicheremo nel Capitolo I del libro III il modo, col quale i patrizii trassero profitto da questa annuale elargizione. Pubblichiamo però qui per disteso il decreto reale, col quale vennero revocate le sopra accennate concessioni; decreto che porta la data dell'8 luglio e non del 7, indicata dal Verri, e notando che anche le parole di questo decreto non corrispondono a quelle da lui riportate nella sua storia (foglio 84, vol. 3.°).

" Franciscus dei gratia Francorum Rex ac Mediolani Dux et
„ Genuae Dominus; Benedilecto, et fideli consiliario, ac Generali
„ nostro Mediolani, Magistrisque intratarum nostrarum ordina-
„ riarum, salutem. Libenti animo superioribus diebus concessimus
„ dilectissimae Civitati nostrae Mediolani redditum annuum duca-
„ torum sexmillium.

„ Cum vero eisdem diebus vestri Oratores ad nos venissent,
„ ut munificientiam nostram magis intelligerent eumdem reddi-
„ tum usque ad summam ducatorum decemmillium auximus loco
„ doni eis facti de datio Macinae, et vini minuti per carissimum
„ consanguineum nostrum ducem Burbonis, quod revocavimus, si-
„ cut per non habentem potestatem factum, quapropter cum
„ maxime mentis nostrae sit ut nostra haec voluntas omnino ob-
„ servetur vobis mandamus, ut secundum datam, et tenorem con-
„ cessionum nostrarum responderi ei faciatis de redditibus, ipsis
„ dum tamen illos redditus exponant modo et forma in privileggi
„ superinde per nos eis factis contentis; suffitiatque datiaris ha-

„ bere quitationem, et liberationem a Civitate ipsa, quam non „ secus valere volumus si per Cameram nostram aut eius nomine „ agentis facta fuisset. In quorum testimonium praesentes fieri „ jussimus nostrique sigilli impressione muniri.

„ Datae Lugduni die 8 Julij 1516, et Regni nostri secundo; „ signatus Francois. Ac super plica. Per Regem ducem Mediolani. „ Robertet: ac sigillatae cum sigillo magno in cera rubea, duplici „ cauda. „

Fra le cose notevoli accadute nel corso dell'anno 1516 devono annoverarsi la morte del re Ferdinando il Cattolico, avvenuta il 15 gennajo, nel cui retaggio ebbe a succedere Carlo V, già dichiarato re di Castiglia, nipote dell'imperatore Massimiliano; e l'altra di Giuliano De Medici fratello del Pontefice, e pel quale questi si era tanto affaticato onde creargli uno Stato. La pace conclusa da Francesco I col nuovo Re Cattolico pubblicata in Milano il 9 settembre [1], e l'altra collo stesso Imperatore di Germania, pubblicata il 27 dicembre [2], portante per conseguenza la restituzione della città di Verona alla Repubblica di Venezia.

Dopo la conclusione di queste paci pareva oramai che l'Italia avesse a respirare, mentre anche gli Spagnuoli per l'abbandono di Verona si erano ritirati dagli Stati della Repubblica veneta. Se non che il Duca d'Urbino, veduto il mal governo che Lorenzo de' Medici faceva delle città che costituivano l'avito suo dominio e delle quali era stato ingiustamente spogliato, tentò ricuperarle assoldando le stesse truppe spagnuole rimaste libere per l'abbandono di Verona.

Da principio i suoi sforzi ebbero felice successo; ma abbandonato poscia per l'influenza del Pontefice dagli stessi Spagnuoli, fu costretto di nuovo ad esulare, trasportando però tutte le sue robe, le artiglierie e la famosa libreria raccolta con tanti sforzi da Federico I d'Urbino suo avolo materno. Per tal modo la tranquillità d'Italia venne di nuovo ristabilita, intanto che la potenza dei Francesi si andava sempre più estendendo.

Per effetto poi della influenza dei patrizii milanesi venne ri-

---

[1] Documento N. 11.
[2] Documento N. 12.

chiamato in Francia il Duca di Borbone e sostituitogli nella carica di luogotenente del Re e governatore di Milano monsignor Odetto di Foys conte di Lautrech.[1]

Con questo cambiamento, colla riduzione fatta del numero di 150 a soli 60 cittadini componenti il Consiglio decurionale, che venne perciò chiamato *Cameretta*, e colla nuova scelta fatta tutta di persone aderenti al partito dei nobili, la reazione in danno del popolo non ebbe più limiti, e si giunse sino al punto di togliergli anche le armi, cosa insolita e non mai praticata nei precedenti regimi, per concederle ai soli nobili e loro dipendenti. Il decreto porta la data del 28 gennajo 1517[2]: esso è tanto più significante, inquantochè dal medesimo si possono raccogliere precise notizie sulla qualità, denominazione e numero delle magistrature di quel tempo e sulle principali famiglie milanesi che favorivano i Francesi.

Non a caso abbiamo creduto di somministrare i particolari di questa specie di colpo di Stato, in conseguenza del quale il partito della nobiltà ebbe il sopravvento, imperciocchè ne vedremo in seguito le dannose conseguenze.

In questo frattempo si verificò poi anche il matrimonio del duca Lorenzo, nipote del Pontefice, con madama Maddalena della Casa dei duchi di Bologna, figlia d'una sorella di Francesco Borbone duca di Vandomo.

Il governo del conte di Foys non era però dei più felici, ed i Milanesi, compresi gli stessi patrizii, avevano potuto accorgersi della differenza del cambio fatto tra il Duca di Borbone, severo, ma giusto, generoso e leale, e il conte di Foys, duro e dispotico, e che pareva sollecito perchè nessun giorno passasse senza una nuova angheria e prepotenza. Aveva questi inoltre aumentati enormemente i balzelli; cosa tanto più ingiusta ed inopportuna in tempo di pace. La ricchezza dei Milanesi gli faceva invidia, e sopratutto gli rodeva l'animo la magnificenza ed il fasto delle prin-

[1] Fors'anco avranno contribuito a questo mutamento gl' intrighi amorosi della Corte di Francia, dei quali parlano gli storici di quest'epoca; ma da nostra parte lo crediamo abbastanza giustificato dai nuovi documenti rinvenuti e dal complesso delle circostanze che lo accompagnarono.

[2] Documento N. 10.

cipali famiglie patrizie. Quindi egli a far tutti i dispetti e tutto il male possibile; e queste ed il popolo a ricambiarlo con altrettanto odio e disprezzo.

Il decreto del Cònte di Virtù, che aveva permesso agli ebrei di abitare nella città e dominio di Milano[1] e la tolleranza dei Milanesi nelle cose di religione, avevano avuto per conseguenza il ricovero nel Ducato di una numeresa colonia di Giudei, i quali, angariati e perseguitati in altri luoghi, avevano trovato qui sicurezza e favore nei loro commerci, contribuendo così coi loro mezzi ed industrie alla ricchezza della città e delle altre parti dello Stato. Anche questo diede ombra al sospettoso Lautrech, il quale provocò la pubblicazione della grida 4 marzo 1520 prescrivente agli Ebrei, sotto pene rigorosissime di portare un berretto giallo e di non coabitare coi cristiani[2].

Triste e disgraziato quel governo che deve sostenersi colla sola spada, colle vessazioni, cogli esilii e col capestro, e del paro infelice quel partito che per conformità di mire ed interessi è costretto, malgrado l'odio che gli professa, ad appoggiarlo! Tale era appunto quello del Conte di Lautrech, ed in tali condizioni trovavasi a quest'epoca il partito della nobiltà milanese; il quale, veduto che gli errori e gli atti inconsulti e tirannici del Conte avrebbero finito a compromettere lo stesso Ducato, essendochè il popolo cominciava già a mormorare e un numero considerevole di cittadini si era indotto ad emigrare, pensò di spedire in Francia qual proprio rappresentante il maresciallo Triulzio, onde facesse conoscere lo stato delle cose al Sovrano, che in quel tempo di nessun'altra cosa era sollecito che dei piaceri. Ma Lautrech aveva già prevenuto del temporale la Contessa di Chateau-Briant. la quale esercitava grandissima influenza sul giovine ed effeminato re Francesco; ed il Trivulzio nè fu ammesso a Corte, nè potè ottenere udienza dal Sovrano. Ben egli ebbe a collocarsi in luogo per cui doveva questi transitare col suo seguito, e a proferire ad alta voce, alla distanza da essere udito, le memorabili parole: " Sire degnatevi di accordare un momento di udienza ad un uomo

---

[1] " Judaei possint habitare in çivitatibus et terris Dominij Mediolani. "
[2] Documento N. 13.

„ che si è trovato in diciotto battaglie al servizio vostro e dei „ vostri antenati; „ ma il Re passò oltre fingendo di non averlo sentito e di non averlo veduto.

Tale fu la mercede che la Nobiltà milanese ebbe da questo Re per quarant'anni di servigi resi alla Francia, con tanti pericoli, sacrifici ed infamia; e bene le stava questa noncuranza del monarca francese, perocchè quante e quali pur fossero le di lei ragioni ed i torti del popolo, l'abbandono dei principi naturali per favorire col consiglio e coll'opera la dominazione straniera era un'azione biasimevole e degna del massimo disprezzo.

Non pertanto, per riguardo alla grandiosa figura del Trivulzio, non è giusto nè conforme alla verità dei fatti accertati dai documenti il giudizio del Verri, là dove questi dice: " che la di lui „ ambizione fu più rivolta a soggiogare i nemici viventi ed a vendi„ carsi, che a procacciarsi una fama generosa presso la posterità. „ Da ben altri e più alti intendimenti era guidata la condotta di questo valoroso, magnifico e scaltro capitano; nel quale, come capo e rappresentante il patriziato milanese si intrinsecavano le aspirazioni ed i principj guelfi di questo, come nel Gerolamo Morone si incarnavano le aspirazioni, le virtù e gli errori del popolo. Sicchè l'accusa scagliata sul Trivulzio non avrebbe dovuto ferire lui solo, ma l'intiera nobiltà che aveva in tutti i moti tenuto mano e favorito i di lui progetti dannosi all'indipendenza d'Italia; progetti dei quali lo stesso Trivulzio non faceva mistero ad alcuno nella persuasione in cui egli viveva, per manco di virtù, *essere vera pazzia l'ostinarsi a voler rimanere piuttosto sudditi di un piccolo principe ramingo, bisognoso, che smunga i popoli colle gabelle, anzichè obbedire ad un monarca, generoso, potente e ricco.*

A noi adesso, ammaestrati dalla lunga esperienza di più secoli di schiavitù e di dolori, parranno dissennate codeste parole; eppure per l'infelicità dei tempi non erano tanto lontane da questo concetto anche le idee di altri pensatori di quell'epoca ben sciagurata, se il senso morale della parte più istrutta ed eletta dei cittadini era così pervertito da non sapere nemmeno estimare l'onta e il danno della dominazione straniera, e per cui la nobiltà milanese, anche in seguito ai torti ricevuti, persistette

nella devozione al monarca francese insino a che questi potè esercitare la sua influenza in Lombardia.

Trovavansi a questo punto le cose di Lombardia e del rimanente d'Italia, quando nel 12 gennajo 1519 mancava ai vivi l'imperatore di Germania Massimiliano, lasciando così disponibile questa insigne carica, alla quale si annettevano tante prerogative e tanti diritti.

CAPITOLO IV.

Ancora del Pontificato di Leone X sino alla di lui morte accaduta il 1° dicembre 1525.

Due erano i principi, che sopra tutti gli altri si credevano in diritto di essere rivestiti di questa grande dignità, cioè, Carlo V, re di Spagna, signore della Borgogna, dei Paesi Bassi e di molti altri Stati, e sul quale era inoltre caduto tutto il retaggio di Casa d'Austria per la morte dell'istesso imperatore Massimiliano suo avolo: l'altro, Francesco I, re del floridissimo regno di Francia, duca di Milano e signore di Genova; ambedue formidabili, ambedue cupidamente ambiziosi, avidi di gloria e capaci di appigliarsi ad ogni mezzo che potesse raggiungere lo scopo loro.

Se non che il primo era freddo, impassibile, moderato nelle passioni e grandemente simulatore; l'altro appassionato, baldanzoso ed anco avventato, vero tipo della cavalleresca e mutabile indole francese.

Dovremo in breve assistere alla gigantesca lotta di questi due famosi emuli, la cui meta doveva consistere nel possesso di questo povero pomo della discordia, l'infelice Ducato di Milano, e conseguentemente della supremazia sopra tutti gli altri Stati d'Italia. Intanto diremo che, malgrado il re Francesco col favore del Pontefice e del re di Boemia e con offerte di denaro avesse tentato di guadagnare il voto degli elettori, e specialmente di quello del marchese di Brandemburgo, l'essere Carlo V di nazione germanica bastò per far prevalere la bilancia in suo favore, e perciò nel giorno 28 di giugno con voti sufficienti restò egli

proclamato Imperatore di Germania e Re de' Romani e coronato poi ad Aquisgrana nel 24 ottobre del successivo anno.

Da ciò la prima origine dell'odio implacabile di questi due giovani e potenti sovrani.

Poco tempo dopo ebbe a cadere infermo, e poscia passare ad altra vita, Lorenzo de' Medici duca d'Urbino, non che la di lui consorte, madama Maddalena, non lasciando che la figliuola Catterina, che a suo tempo vedremo regina di Francia. Conseguentemente il ducato d'Urbino con tanto stento e fatica conquistato da Leone X appunto per favorire i di lui nipoti, venne riunito alla Chiesa, meno S. Leo e tutto il Montefeltro concessi alla Repubblica Fiorentina.

Con questo ingrandimento di territorio a favore della Chiesa, nel cui patrimonio si ritenevano ancora compenetrate Modena e Reggio (di spettanza bensì della famiglia d'Este, ma che il Papa ad onta di tutte le promesse non aveva mai voluto restituire) con altre diverse città delle Romagne e delle Marche tolte a piccoli principi e tiranni, sembrava che Leone X dovesse rimanere soddisfatto, pensare alle cose della religione, le quali e per gli scandali dei Pontefici e della loro Corte e per le nuove dottrine di Lutero andavano tuttodì peggiorando, e procurare in ogni modo di mantenere la pace. Ma ben diversamente la pensava questo pontefice, sempre irrequieto e grandemente ambizioso.

Tentò egli dapprima di far assassinare il duca Alfonso d'Este per impadronirsi di Ferrara e delle altre città da costui possedute[1]; ma non essendogli riescito il colpo, e d'altra parte desiderando ardentemente di ricuperar Parma e Piacenza e di avere anche altre prede nel regno di Napoli, venne, o si infinse venire, a trattative col re di Francia, invitandolo alla conquista di questo regno, con che ne restasse porzione in dominio della Chiesa.

Facil cosa è pensare come il re Francesco I, ancora giovine ed inesperto dei raggiri e della mala fede del pontefice, accogliesse con entusiasmo la proposta, spintovi e dal desio di gloria e dall'odio che nutriva per l'emulo Carlo V, per avere questi con-

[1] Non crediamo usare alcuna reticenza nell'indicazione di questo fatto, perchè appartiene già al dominio della storia, e perchè desso è attestato anche dall'insigne storico Guicciardini che innocentemente vi si trovò mischiato.

giunta la monarchia spagnuola alla dignità imperiale e cresciuta così a dismisura la sua potenza; diede quindi principio alla conquista del regno di Navarra, occupato dagli Spagnuoli sotto lo specioso pretesto di volerlo rendere al principe Arrigo, il cui padre, Giovanni, ne era stato spogliato. E come ciò non bastasse, venivasi ad aggiungere la causa del duca di Gheldria protetto dalla Francia e odiosissimo allo Stato di Fiandra, continuo fomite di disunione fra i due monarchi.

Ma erano appena cominciate le ostilità che si venne in chiaro della lega segreta che in data dell'8 di maggio 1521 il pontefice aveva stretta e sottoscritta coll'Imperatore e colla Repubblica di Firenze, e nella quale erasi stabilito che sarebbesi tolto ai Francesi il Ducato di Milano per conferirlo a Francesco Maria Sforza, secondogenito del defunto Lodovico il Moro; che Parma e Piacenza si sarebbero restituite alla Chiesa, e finalmente che l'Imperatore avrebbe dato aiuto al Papa per togliere Ferrara al duca Alfonso d'Este e formato uno Stato nel regno di Napoli a favore d'Alessandro figlio bastardo di Lorenzo De Medici, già duca d'Urbino.

Ed ecco di nuovo per l'imprudenza e l'indomabile cupidigia di ingrandire la propria famiglia e pei tortuosi intrighi del pontefice Leone X aperte le porte d'Italia allo straniero, ad uno straniero avido di gloria e di dominio, tenace di mente e potente di mezzi, e tramutata la nostra patria in ostello di insane turbolenze e di feroci guerre.

Prima ancora che venisse alla luce questa lega papa Leone, colla spesa di centocinquantamila ducati d'oro e colle sue doppiezze, aveva assoldato un corpo di ottomila Svizzeri, ottenendone il passaggio per lo Stato di Milano col far credere ai Francesi che quel corpo doveva portarsi al confine del regno di Napoli onde opporsi colà agli Spagnuoli negli intenti convenuti col Re cristianissimo.

Vennero gli Svizzeri a Modena, poi s'avviarono verso il Po per quivi imbarcarsi. Alfonso duca di Ferrara, troppo esperimentato delle insidie private e pubbliche colle quali era dal Pontefice perseguitato, fece quanti preparativi potè per difendersi; ma assicurato che quei soldati non si sarebbero fermati sul suo territorio, li scortò di vettovaglie, lasciando che si imbarcassero a

Revere onde a mezzo del fiume e del mare portarsi a Ravenna e di là nelle Marche.

Da questa fraudolenta spedizione non ottenne però il pontefice alcun vantaggio; imperciocchè conosciutesi dagli Svizzeri, ai quali si era fatto credere di scendere in Italia per favorire i Francesi, le intenzioni ed il tradimento del Pontefice, sdegnarono di battersi e ritornarono alle loro montagne.

Nel mese di marzo l'intiero esercito pontificio si concentrava nelle vicinanze di Reggio. In questa città si riunivano pur anco tutti i fuorusciti milanesi guidati da Gerolamo Morone; la qual cosa saputasi dal Signor Dello Scudo, che in quel tempo governava in Milano, trovandosi in Francia il fratello conte di Lautrech, si portava frettolosamente colà per coglierli all'improvviso, e per tal modo soffocare nel suo primo nascere un tanto incendio. Ma non riescitogli il colpo di mano, perchè il governatore Guicciardini, che stava sull'avviso, aveva fatto penetrare nottetempo nella città un considerevole rinforzo di soldati, fu costretto retrocedere senza aver ottenuto alcun vantaggio da questa spedizione, nella quale perdette la vita il valoroso nostro concittadino Alessandro Triulzio nipote del maresciallo.

Anche la repubblica di Venezia, che non vedeva tanto di buon animo questi nuovi preparativi di guerra perchè alleata alla Francia, compresa dell'imminenza del pericolo assoldava tostamente ottomila fanti, inviandone cinquemila sul Bresciano con quattrocento lance e cinquecento cavalli leggeri sotto il comando dei due capitani Teodoro Triulzi e Andrea Gritti, mentre il Lautrech, ritornato dal viaggio di Francia, spediva a Parma il fratello Signore Dello Scudo e il conte Di Bozzolo con duecento uomini d'armi e quattromila guasconi, facendo occupare Busseto e tutto lo Stato di Cristoforo Pallavicini. E perchè il popolo non s'imbaldanzisse, faceva pubblicare in Milano con grande solennità il trattato stipulato cogli Stati confederati elvetici per la difesa dei territorj reciprocamente posseduti (11 maggio 1521).[1]

D'altra parte il Papa, dopo un tentativo riescito senza frutto per cacciare da Genova Ottaviano Fregoso ed i Francesi, tentò pure di occupare per sorpresa Como, che gli occorreva per avere

[1] Documento N. 14.

libero il transito di altri dodicimila Svizzeri stipendiati pel ricupero del Ducato di Milano. Ma anche questo brutto tiro non ebbe a riescirgli favorevole. E qui, a dir il vero, troviamo le cose un po' oscure e contraddicenti nel fatto della lega conchiusa tra la Francia e gli Svizzeri e dall'essersi questi accordati col Papa per somministrargli i predetti dodicimila fanti. Se non che un caso consimile si era verificato anche al tempò di Lodovico il Moro e in altri incontri, e può essere spiegato dalla diversità delle opinioni religiose e dal fatto che ciascun Cantone operava isolatamente e senza intendersi cogli altri.

Disponeva poi il Pontefice che tutte le genti d'armi al suo stipendio, unitamente agli Spagnuoli, avessero a raccogliersi in Bologna sotto il comando di Prospero Colonna coll'ordine di avanzarsi sollecitamente verso Parma.

Giunto il Colonna nelle vicinanze di questa città, ne incominciò l'assedio coi primi di agosto, e poichè aveva ricevuto dalla Germania un rinforzo di ottomila fanti tedeschi ed al suo esercito era riescito di unirsi anche il marchese di Mantova con trecento lance e cinquecento cavalli ungheri, ne tentò l'assalto verso ponente.

I Francesi, veduto il grosso di questa armata e l'ordine col quale era guidata dall'esperto Colonna, credettero potersi meglio difendere col ritirarsi dal capo di ponte e limitare così l'occupazione a quella parte della città che trovavasi al di là del fiume. Entrarono perciò le truppe della Lega nella parte abbandonata della città, e malgrado gli ordini severi del Colonna vi commisero i più gravi orrori e scelleratezze.

Anche l'altra parte correva pericolo di essere presa, e per mancanza di vettovaglia e perchè lo Scudo, ad onta di tutte le preghiere, non aveva mai potuto ottenere rinforzi dal fratello conte di Lautrech, il quale, ancorachè avesse una buona armata composta di cinquecento lance, settemila svizzeri e quattromila fanti arrivati di fresco dalla Francia, oltre a quattromila uomini d'armi e quattromila fanti veneziani, pure credeva di usar la massima prudenza avanzandosi lentamente fino al Taro per non correre il rischio di una disfatta.

Se non che il duca Alfonso d'Este, vedendo il pericolo che correvano i Francesi ed egli stesso, che in caso d'una loro disfatta sarebbe caduto nelle mani del Pontefice, colle maggiori milizie che

potè subitamente radunare uscì da Ferrara, ed entrato arditamente nel Modenese, prese Finale e S. Felice, arrivando colle scorrerie de' suoi cavalli fino alle porte di Modena.

Questa coraggiosa mossa ebbe il suo effetto; imperciocchè l'esercito pontificio, vedendo di trovarsi per tal modo fra due nemici, ritiravasi a S. Nazzaro, sciogliendo così l'assedio di Parma e lasciando mezzo al Lautrech di accorrere senza pericolo in ajuto del fratello e di fornire la città di viveri e munizioni.

In questo tempo erano già arrivati ai confini della Lombardia i dodici mila fanti svizzeri assoldati dal Papa. Ma gravi difficoltà si presentavano per poterli riunire all'esercito capitanato dal Colonna, perocchè il Lautrech conformava tutti i suoi movimenti all'intento d'impedire questa congiunzione e di dare una pronta battaglia. Il Colonna però impedendo l'una, non volle mai accettare l'altra, e temporeggiando diede mezzo al Marchese di Pescara, Ferdinando D'Avalos, giunto di fresco sul luogo con un buon nerbo di Spagnuoli, di raggiungere la maggior parte degli Svizzeri.

Il Lautrech che era, rendiamogli questa giustizia, uno dei più esperti e valorosi capitani del suo tempo, non è a dirsi come si accorasse per questo fatto; in conseguenza del quale, sia per mancanza delle paghe, difettando egli di denaro nè ricevendone dal Re per altro di quegli intrighi di Corte ai quali egli aveva dovuto la propria destinazione al Governo di Milano in sostituzione del Duca di Borbone, sia perchè ne avessero ricevuto l'ordine dai loro superiori, buona parte degli Svizzeri ch'erano sotto il suo comando dichiararono di voler partire immediatamente. Nè d'altronde poteva sperar solleciti soccorsi dalla Francia inavvedutamente impegnata nella guerra di Navarra.

Per tutto ciò vedendo di non potersi sostenere in faccia al nemico, così accresciuto di numero e di baldanza, pensò a ritirarsi al di qua dell'Adda in posizione favorevole per aspettare quivi l'esercito della Lega. Il Colonna per altro, da capitano esperto come era, penetrando il disegno, sollecitò pur esso il passaggio delle sue truppe impegnando la parte dei Francesi, non ancora attestata ed ordinata sotto il comando dello Scudo, ad un combattimento nel quale quest'ultimo rimaneva soccombente.

Portavasi conseguentemente il Lautrech a Milano pieno di sdegno e di rabbia, e forse in cuor suo pentendosi dei dispetti e

degli sfregi usati al maresciallo Triulzio, il quale, se ancora vivo avrebbe potuto essergli di grande ajuto; ed appena giuntovi fece pubblicare il seguente accerbissimo bando:

" Habitantes extra Civitatem Mediolani, et abentes aliquem ut-
„ pote maritum, filios, fratres, bannitos etc., veniant habitatum in
„ Civitate.

„ Per parte de lo Illustrissimo et Excellentissimo Monsignore
„ de Lautrech Locumtenente Generale de la Regia Maestà de qua
„ li Monti per la presente se fa pubblico edicto, et comandamento
„ ad ogni persona di qualunque grado, stato, conditione et prehe-
„ minentia voglia se sia, qual habita ne li Borghi, et corpi santi
„ de Milano, como e marito, figlioli, fratelli, cusini germani, o al-
„ tri prossimi parenti, debia per tutto il giorno de domane ve-
„ nire ad habitare nella città de Milano, sotto pena de la vita,
„ et de la confiscatione de tutti li soij beni, certificando tutti quelli
„ saranno inobedienti alla presente Crida, che ghe saranno messe
„ a sacho le loro case et loro beni. Datum Mediolani, die 12 no-
„ vembris 1521. Benedictus.

„ Pubblicata super platea Arenghi et in Broleto Comunis Me-
„ diolani, per Alexandrum Oldanum Tubetam regium, die Martij XII
„ novembris 1521. Sono tubarum praemisso. „

Comprendiamo fino ad un certo punto i supremi diritti di guerra, la dolorosa necessità dell'esilio, della consegua delle armi ed anco quella degli ostaggi sotto l'impero prepotente della spada, ma il fatto di voler obbligare centinaja e migliaia d'innocenti famiglie ad abbandonare i loro tetti e le cose più care, sotto pena della morte e della confisca dei beni e del saccheggio delle case, ad entrare in città, ove mancavano loro alloggio e mezzi, e porsi nelle mani del nemico della loro patria, e ciò per la sola colpa di avere marito, figliuoli, fratelli, cugini e parenti emigrati o banditi, lo troviamo così enorme e tirannico da considerarlo come uno di quei provvedimenti che forniscono sempre i mezzi per assassinare gli innocenti e che segnano immancabilmente la perdita di chi ne è autore.

Faceva pure il Lautrech pubblicare l'altro decreto in data 14 novembre, portante la sospensione delle cause, decreto che per la minore sua importanza comprendiamo nell'elenco dei documenti giustificativi.[1] Questi furono gli ultimi due proclami del pessimo governo

[1] Documento N. 15.

del conte di Lautrech; perchè giunto poco dopo nelle vicinanze della stessa città con duecento cavalli e tremila Spagnuoli, il Marchese di Pescara, sotto il cui comando intraprese le prime prove d'armi il giovane e valoroso Antonio de Leyva, del quale avremo pur troppo occasione di intrattenerci nei capitoli successivi, dopo aver combattuta e riportata una prima vittoria sopra un grosso corpo di cavalleria francese escito dalla città in ricognizione, e un'altra nelle vicinanze e sul bastione di Porta Romana, ove si trovavano i Veneziani comandati da Teodoro Triulzio e da Andrea Gritti, ajutato dal partito del popolo che nella città si era già ingrossato, riescì ad occupare la stessa Porta Romana.

Queste gravi cose vedute dal Lautrech, e considerato inoltre lo stato di generale eccitazione in cui trovavasi la popolazione, che già cominciava a tumultuare, non potendo inoltre contare sul partito dei patrizii, perchè molto depresso ed avvilito, prese egli la risoluzione di abbandonare la città, lasciando solo il Castello ben guarnito, e di ritirarsi nelle vicinanze di Monza e di Como. Per tal modo le truppe della Lega poterono senza gravi sacrificj occupare Milano nel giorno 19 novembre. A Prospero Colonna ed al Pescara riescì di ottenere che la città fosse rispettata e che non accadessero disordini, e che si proclamasse il governo del duca Francesco II Sforza rappresentato dal conte Gerolamo Morone col titolo di Commissario generale. Non si potè però negli ultimi momenti impedire al popolo di sfogare il proprio odio col saccheggio del palazzo della città, di quello del Podestà e di qualche casa ove dimoravano i Francesi più segnalati per le usate sevizie ed efferatezze.

Il Guicciardini ed altri storici del tempo si meravigliano della facilità colla quale l'esercito della Lega, quasi senza spargimento di sangue, ebbe ad impossessarsi di Milano, perchè non tennero conto delle circostanze che prepararono questo avvenimento, e sopratutto del lavorìo segreto e palese fatto dall'instancabile Morone per radunare ed educare alle armi un numeroso stuolo di cittadini che avevano volonterosamente abbandonata la città, e che imprudentemente il Lautrech aveva costretti ad esulare. Il Morone mirava a tenere sempre viva in Milano la memoria e la virtù dei Principi naturali e porre questi in contrasto col governo tirannico del conte di Lautrech; il quale, sopratutto negli ultimi periodi di sua amministrazione, si era così eccessivamente reso odioso che, ove fosse rimasto in Milano, avrebbe corso pe-

ricolo di essere battuto anche dal popolo immensamente esacerbato.

È degno di considerazione questo periodo della storia d'Italia, perchè in parte rassomiglia a quello di un'epoca di recente data, parendo a noi che l'insieme della politica e della condotta del conte Gerolamo Morone a quel tempo abbia, in proporzioni più modeste, molta analogia con quella del conte di Cavour a' tempi nostri.

Quasi subito dopo la resa di Milano, anche Como, meno il Castello, Lodi, Pavia, Piacenza e Parma vennero in possesso della Lega, e mentre le prime si dichiararono unite al Ducato, le altre due furono rilasciate al Pontefice; il quale, sbollitosi in feste e conviti per questi avvenimenti che soddisfacevano la sua smodata ambizione, non rifletteva che i Francesi, ancorchè ridotti a mal partito, si trovavano tuttavia in Italia, e che per soprassello il suolo di questa era calpestato da moltissimi altri stranieri, che le succhiavano il sangue, anche più barbari e più efferati e potenti degli stessi Francesi. Volle però si desse mano ben tosto ai mezzi per vendicarsi del povero Duca di Ferrara incorso nella sua tremenda collera per aver frastornato l'assedio di Parma, e che si era perciò ritirato in Ferrara aspettando in questa cara ed amata sua città le orde pontificie e della Lega, disposto a vendere a caro prezzo l'indipendenza e la vita propria e quella pur anco de' suoi affezionati vassalli e dipendenti.

Ma ne pare che la provvidenza finisse a stancarsi di quella gazarra e di queste vendette e prepotenze mondane del pontefice Leone; il quale nel giorno 25 novembre cominciò a declinare di salute e col primo di dicembre (1521) cessava di vivere nell'ancora fresca età d'anni 46.

Peccato che la sua indole fosse così eccessivamente irritabile e vendicativa, proclive all'inganno, alla smania d'ingrandimento della sua famiglia e del potere della Chiesa, inclinato ai passatempi, alle caccie, ai conviti ed alle grandezze umane, e quasi alieno dalle cose risguardanti il bene della religione e della cristianità! perchè, dotato di mirabile ingegno, di grande eloquenza, e d'indole generosissima, amante e favoreggiatore largo delle lettere, delle scienze e delle belle arti, avrebbe potuto lasciare una pagina di storia molto più gloriosa e meno soggetta a meritata censura.

CAPITOLO V.

DALL'ASSUNZIONE AL PONTIFICATO DI ADRIANO VI° (9 GENNAJO 1522) AL TRATTATO DI PACE COI VENEZIANI ED ALTRI PRINCIPI E REPUBBLICHE ITALIANE (3 AGOSTO 1523).

Riunito il conclave pareva che il cardinale Giulio De Medici pel suo credito e per la sua ricchezza e magnificenza dovesse ottenere i generali suffragi, per la ragione che fra i cardinali elettori ve ne avevano ancora diversi creati dal defunto papa Leone suo cugino.

Ma vedendo egli di incontrare molta opposizione da parte del cardinale Soderino, che si era posto a capo del partito francese ancora potente in Italia, e di correre perciò il pericolo di perdere per sempre l'ambito triregno, da quell'uomo avveduto e scaltro che egli era, pensò tosto a parare il colpo col porre avanti ed appoggiare il nome di uno dei cardinali più vecchi e di minore significazione, per avere così tempo di meglio preparare le uova nel paniere.

Codesto espediente fu immediatamente accolto, desiderando i vecchi cardinali di avere un Pontefice meno battagliero e più dedito alle cose della religione, sì che potessero godere almeno per qualche tempo un po' di pace e di tranquillità. Nel giorno 9 gennajo (1522) la scelta cadde con soddisfazione quasi generale sopra il cardinale Adriano vescovo di Tortosa, nato bensì da poveri parenti nella città di Utrech in Fiandra, ma che per le sue virtù e pel sapere era stato dapprima promosso a decano della chiesa di S. Pietro in Lovanio, indi scelto a precettore di Carlo V.

Egli non tenne però la cattedra di S. Pietro che per un anno e pochi mesi, cioè fino al 14 settembre 1523; e, come era uomo tutto pace e religione, non ebbe altra parte nei più importanti affari politici se non quella di aggiungere il proprio nome al trattato di lega conchiuso in Venezia nel giorno 29 precedente mese di luglio tra l'Imperatore, la Repubblica di Venezia, l'Arciduca Francesco d'Austria, il Duca di Milano, i Re d'Inghilterra e d'Ungheria, i Fiorentini, i Sanesi ed i Genovesi, e di far arrestare il cardinal Soderino, perchè mentre esso Pontefice mostrava di volere ad ogni costo la pace, costui segretamente tramava una congiura contro l'Imperatore e sollecitava il Re cristianissimo a discendere in Italia e ad occupare il regno di Napoli.

Instaurato in Milano il regime del duca Francesco II Sforza e, per la lontananza del Principe, costituito il Morone a capo del governo, prima cura di costui fu quella di ordinare sotto pene severissime il rinvenimento e la restituzione degli oggetti saccheggiati ai Francesi, di togliere il bando per le persone che per sospetto erano state dal precedente governo mandate in esilio, e di mettere ordine e tranquillità nella città sconvolta dai due partiti.[1]

Ordinava egli del paro che i tribunali riprendessero i loro lavori e la trattazione delle cause.[2] Nominava poscia un nuovo Podestà nella persona del dottor Luigi Braccamonti, il quale nel giorno 27 novembre 1521 pubblicava l'ordine della consegna immediata dei mobili di qualunque specie, ante di finestre, banchi, tavoli, trepiedi, lettiere, brandinali, serrature e ferramenti saccomanati nella casa del Governo e nell'Ufficio della Podestaria devastati dal popolo.[3] Quest'ordine venne successivamente ripetuto dallo stesso Morone.[4]

Il quale pubblicava pure pressanti ordini sul modo e forma di pagamento delle imposte richieste dall'imperiosa necessità di far fronte alle spese di guerra:[5] nominava due capitani per Porta affidando a' medesimi l'ufficio di provvedere che cosa alcuna non

[1] Documento N. 16.
[2] Documento N. 17.
[3] Documento N. 18.
[4] Documento N. 19.
[5] Documento N. 20.

seguisse nella città e borghi da portare turbazione, scandalo e molestia ai cittadini.

Sul bel principio, in mancanza di documenti e registri stati dispersi dal popolo, trovò molta fatica a designare le diverse famiglie patrizie che avevano sostenuto il partito francese. Egli ne fece compilare un po' alla rinfusa un elenco che pubblicava il 7 febbrajo 1522.[1] Con altri decreti del 22 febbrajo[2] ordinava anche lo sfratto in massa dallo Stato di tutti i sudditi svizzeri dipendenti dalla Casa Borromeo, i quali dovettero partire senza portare seco arma di sorta, nè offensiva nè difensiva, sotto pena di venticinque ducati. Siccome poi nel primo ordine di bando erano incorse diverse inesattezze nei nomi, e si erano in seguito potute verificare molte circostanze che importavano di modificare in alcune parti l'unitovi elenco dei relegati, sotto le posteriori date del 6 e del 7 marzo vennero pubblicate le necessarie rettifiche,[3] come nel giorno 4 vennero sospesi gli effetti della stessa grida per il bando dei sudditi elvetici.[4]

Se ad alcuno paresse poco saggia questa rappresaglia del Morone, uomo d'altra parte molto prudente, circospetto e pratico dei pubblici negozii, contro il partito dei nobili, gioverà considerare che una misura severa si rendeva assolutamente necessaria, in quanto che il nemico rumoreggiava ancora nei dintorni.

Importava perciò ch'esso non avesse aderenti nella città, come pur troppo ne rimasero, e riescirono persino ad introdursi nel seguito dello stesso Duca e ad attentarne la vita, come vedremo più avanti.

Abbiamo creduto tanto più opportuno di pubblicare tutto il processo di questa depurazione di nomi, fra i quali figurano quelli delle nostre più distinte famiglie patrizie e primeggiano quelli di diciasette Triulzi, oltre un loro domestico, di tre Visconti, ventiquattro Castiglioni, due Crivelli, tre Archinti, tre Sanseverini, tre Casati, tre Belgiojoso, tre Biraghi, di cui due prevosti, un Terzaghi, ed un Daniele Crespi, in quanto dovremo contrapporvi più in-

---

[1] Documento N. 21.
[2] Documento N. 22.
[3] Documento N. 23.
[4] Documento ai N. 24, 25 e 26.

nanzi altro elenco delle famiglie popolane colpite dalla proscrizione e dall'esilio, quando i Francesi occuparono di nuovo il Ducato ed il partito nobile ebbe conseguentemente la prevalenza.

Affinchè poi non avessero a mancare le vettovaglie, e potesse ognuno prestarsi alla difesa della patria, pubblicava il Morone il seguente decreto:

" A ciò che più comodamente, e con maggiore abbondantia si „ possa subministrare la victualia a lo esercito, quale di presente „ si ritrova nella città di Milano, et suoi Borghi. Per tanto per „ parte dell'illustrissimo sig. Hieronimo Morone conte de Leucho, „ et Locumtenente dell'illustrissimo et eccellentissimo Francesco „ Sforza Duca di Milano, se fa pubblica crida et bando che ognuno „ di qualunche stato, grado et conditione se sia, possa liberamente „ mandare in qualunche parte de la città et borghi, victuaglia de „ ogni sorta maxime pane, vino ed carne, senza alcuno datio fino „ a tanto chel prefato essercito starà ne la cità, aut suoi borghi.

„ Item perchè li presenti tempi di guerra non patiscano chel „ si possa attendere a litigare; per tanto per la presente crida „ se sospendano tutte le cause di qualunque sorta se siano dal dì „ d'hoggi inclusive persino di giorni quindici prossimi a venire inclusive: signatus Hieronymus Moronus, cum solito sigillo in cera „ viridi.

„ Cridata et pubblicata die lunae 24 mensis Februarj 1522 ad „ tertiis per Baptistam de Lactarella Preconem et ad Plateam Arenghi, et in Broleto novo Communis Mediolani, et per Petrum del „ Putheo pariter Preconem, et per omnia Carubia Portarum, et in „ Compedo Mediolani sono tubarum praemisso. „

Prevedendosi poi non molto distante il tempo in cui avrebbesi dovuto ingaggiare la battaglia col nemico, coll'editto 1° aprile si invitava di nuovo ciascun cittadino abile a portar armi ad abbandonare ogni interesse per prestarsi in servizio della patria. Questo decreto è di tale importanza e fornisce notizie così peregrine che crediamo di doverlo trascrivere qui testualmente.

" Exortatio ad accipiendum arma contra inimicos, et alia.

„ 1522, die primo aprilis. — Essendo propinquo il tempo, che „ il felicissimo exercito nostro, et tutte le gente de guerra hanno „ ad uscire et andare contra li inimici in nome dell'illustrissimo „ sig. Prospero Colona e degli altri signori Capitani de lo exer-

„ cito, et anche dell'illustre sig. Conte Hieronimo Morono Ducale „ Luocotenente, si prega, conforta, et si comanda ad ciascuno abile „ ad portare arme, di andare a la defensione per la Patria contra li inimici, di serrare le botteghe ad chi ne ha, et di lassare „ sue imprese, ed altri lucri, et ritrovarsi alle sue bandere, alle „ Parochie et soto a li suoi Capitanei, per obbedire, et exeguire, „ quanto li sarà commisso in nome de li prefati signori Capitanei, „ et Luocotenente, secondo la impositione hanno li magnifici Capitanei de le porte da li prefati signori.

„ Item si comanda et si fa pubblica crida in nome de li prefati „ signori Capitanei, et Locotenente, che in questo tempo, chel „ prefato felicissimo exercito uscirà fora ad combattere contra li „ inimici, non sia persona di quale sorta e preheminentia se sia, „ nè maschio, nè femina, che presuma nè abbia ardire sotto pena „ de la vita, et de la confiscatione de li suoi beni, de uscire fora „ de li bastioni et repari facti per defensione de la Cità, senza „ speciale licentia de li prefati signori Prospero et Locotenente, „ quali haueranno ad ordinare quanto si hauerà ad exeguire per „ ciascheduno.

„ Item perchè li soldati, et gente di guerra, quali alloggiano „ intorno alli Bastioni, et repari, nell'andare fora contra li inimici potrieno lassare, et lassarano le loro robe negli alloggiamenti, dove stavano, et non saria honesto, che andando ad combattere per comune beneficio fussero privati, et perdessero le „ loro robbe; però in nome de li prefati Signori Prospero et Locotenente si comanda ut sopra, che sotto pena della forcha „ non sia persona alcuna di quale sorta, grado, et preheminentia „ voglia ne sia, che presuma entrare in alloggiamento alcuno de „ dicti soldati, et gente di guerra, et movere le loro robbe, „ mentre che essi soldati starano fora contra li inimici, perchè „ irremissibilmente li contrafacienti saranno puniti. Signatus Hieronimus Moronus, cum sigillo solito in cera viridi.

„ Pubblicata super Platea Arenghi et in Broleto Novo Comunis „ Mediolani, et ad et per omnia Carrubia portarum Civitatis Mediolani per Baptistam de Calvis de Lactarella publicum præconem Communis Mediolani, die Martis primo mensis Aprilis 1522. „ Sono tubarum præmisso. „

E posciachè il Moroni ed il Colonna vennero nella persuasione

che buona parte dei cittadini che avevano volonterosamente prese le armi in difesa della patria era stata convenientemente addestrata, e che si erano ben accesi i loro animi, pensarono esperimentarne il valore col mandarli in numero di ottomila ad espugnare Alessandria, che per opera di cittadini guelfi si era data ai Francesi. Lasciamo la parola al Muratori, come meno sospetto dei nostri cronisti, per descrivere l'esito di questa spedizione: " Tanto il presidio di quella città, quanto gli stessi abi„ tanti, al sentire che nè Spagnoli, nè Tedeschi erano con quella „ gente, baldanzosamente usciti fuori di una porta attaccarono „ battaglia. Toccò ad essi di voltar le spalle, e sì disordinata„ mente cercarono di salvarsi nella città, che mischiati con loro, „ anche i Milanesi vi entrarono. Ivi gran mortalità, finchè i fau„ tori dei Franzesi se ne fuggirono fuori per un'altra porta, la„ sciando la città in poter dei vincitori, i quali non dimentica„ rono di darle il sacco. Da lì a pochi giorni anche Asti venne „ alle loro mani, perdite che sconcertarono di molto gli interessi „ dei Franzesi, perchè restò loro tagliata la comunicazione con „ Genova, e tutti al di quà da Po furono all'obbedienza di Mi„ lano. „

Nel giorno 4 aprile (1522) arrivava in Milano il duca Francesco e, conseguentemente alle disposizioni ed all'influenza esercitata dal Morone, veniva accolto dal popolo con tale entusiasmo, che il maggiore non avrebbesi potuto desiderare. La qual cosa riesciva tanto più significativa in confronto dei tanti dolori sofferti sotto il tirannico governo del feroce conte di Lautrec. E siccome il bisogno più urgente era quello di avere il denaro per poter pagare le truppe, tutti i gentiluomini, i mercanti e i plebei concorrevano a gara per portar tutto quello che avevano in oro, in collane, in gioie ed in argento: nè mai si era veduto pel passato tanta dimostrazione di affetto e di amor patrio.

Tutti gli uomini capaci poi correvano ad arruolarsi sotto le insegne, e con tale ardimento ed entusiasmo, che era una consolazione il vedere tanta virtù e generosità.

L'istessa storia, sempre arcigna e severa, costretta a narrare nojosamente tristi fatti di violate fedi, di distruzione di popoli innocenti e di prepotenze, rallegra col racconto di questi fatti, e ne piace qui ricrear l'animo trascrivendone alcuni brani:

" Dove è incredibile a dire con quanta letizia fosse ricevuto il
„ Duca dal popolo milanese rappresentandosi innanzi agli occhi degli
„ uomini la memoria della felicità con la quale era stato quel po-
„ polo sotto il padre e gli altri Duchi Sforzeschi, e desiderando
„ sommamente di avere un Principe proprio côme più amatore
„ de' popoli suoi, come più costretto ad avere rispetto e fare
„ estimazione dei sudditi, nè disprezzarli per la grandezza immo-
„ derata.[1]

„ Fece (il Duca) la intrata in la Città Mediolanense con allegria
„ e tutto il popolo, con sonar di campane, sparare di artellaria pa-
„ rendo ruinasse il Mondo. Mai fu visto ed audito tanto triumpho.
„ Cose da non credere furono facte per Francischo Sforcia suo Du-
„ cha, et domandando denari el Sforcia per paghare lo exercito Ce-
„ xareo, da Gentiluomini, marchanti, plebei et poveri herano por-
„ tati denari, collane, argento; ogniuno portava qualche cossa per
„ far danari, che mai fu visto tanta dimostrazione di amore, et
„ di tutto hera tenuto bono conto, et a tutti quelli havevano dato
„ danari, collane, argento fu facta la restituzione a tutti per Fran-
„ cischo Sforcia, et così fu dato paga all'exercito Cexareo, ed
„ ogniuno fu di bono animo di combattere contro i Galli.[2]

„ Era maraviglioso l'odio del popolo milanese contro ai Fran-
„ zesi, maraviglioso il desiderio del nuovo Duca, per le quali cose
„ tollerando pazientemente qualunque incomodità, non solo mu-
„ tarono volontà per tante molestie, ma messa in arme la gio-
„ ventù ed eletti per ciascuna parrocchia capitani, concorrendo
„ prontissimamente giorno e notte le guardie, alleggerivano molto
„ le fatiche dei soldati. „ " Al pari di lui (Prospero Colonna) Gero-
„ lamo Morone luogotenente del Duca fece il maggior prepara-
„ mento che potè per la difesa; nè solamente egli con lettere
„ finte, con ambasciate false e colla sua eloquenza infiammò l'o-
„ dio di quella nobiltà contro i Franzesi; ma eccitò anche il po-
„ polo all'abborrimento di quella nazione per mezzo di frate An-
„ drea da Ferrara dell'ordine di Sant'Agostino, il quale predi-
„ cando con gran concorso di gente disse quanto mai seppe in
„ discredito dei Franzesi e in commendazione del principe pro-

[1] Guicciardini, lib. XIV.
[2] Grumello, Cronaca milanese.

„ prio, cioè del Duca Francesco Sforza, sollecitando ognuno a di-
„ fendere colla facoltà e col sangue la salute della patria.[1] „

„ L'infaticabile Moroni, più utile al Duca di Milano che il più
„ abile generale, incoraggiava e i borghesi e i soldati a vegliare
„ per lo approvigionamento della città, e per l'avvanzamento dei
„ lavori, e fece pentire i Francesi di non avergli tenuto la pa-
„ rola.[2] „

Ci ha ancora qualche cosa di morale, di attraente e di glorioso nei nostri maggiori in quest'epoca, nella quale gli istinti generosi del popolo avevano potuto per l'ultima volta svilupparsi nel massimo loro grado, e ne pare che tutto rinasca a nuova vita.

Il Duca dal suo canto rendeva manifestamente grazie, commendava colle più vive espressioni di riconoscenza i sacrifici fatti dal suo popolo,[3] ratificava in ogni parte l'operato del proprio Cancelliere nel tempo di sua lontananza, e confermava nei loro uffici tutti i ministri e magistrati da costui deputati e costituiti;[4] e, siccome il bisogno di denaro per pagare il nuovo esercito si faceva sempre più sentire, ripeteva preghiere ed ordini, offrendo ben anco la facilitazione di un utile sconto ai più solleciti pagatori.[5]

Ma se dall'un canto premeva al Morone che fossero manifeste a tutto il mondo le dimostrazioni di affetto del popolo milanese verso il naturale suo Signore, e il ridestato valore delle armi milanesi, e l'odio per la abborrita dominazione straniera, dall'altro non ommetteva cura e diligenza alcuna per isventare i disegni dei Francesi, e per temporeggiare la battaglia, fino a che tutti i preparativi fossero compiuti, aiutato in ciò strenuamente dal valoroso capitano Prospero Colonna; il quale, benchè in età già avanzata, pure superava ogni altro in virtù e sollecitudine, e moltissima reputazione si era acquistata coll'avere fatto costruire un trinceramento guarnito di artiglierie attorno al Castello di Milano,

---

[1] Muratori, *Annali d'Italia.*

[2] Gaillard. Tomo III, pag. 102.

[3] Decreto 24 aprile 1522. — Documento unito a giustificazione del capitolo *Finanze*, N. 23 della parte III.

[4] Decreto 10 aprile 1522. — Documento N. 27.

[5] Decreti 25, 26, 27. aprile 1522, ai N. 29, 30 e 31.

onde i Francesi non potessero accostarsi a questa fortezza. Opera veramente maravigliosa e non ancora altrimenti veduta a quei tempi.

E, perciocchè il numero dei volontari andava sempre più ingrossando le squadre dei fanti e dei cavalieri, e molti di essi non si trovavano sotto il comando e l'insegna di alcun capo, il Morone poneva sollecitudine perchè i militi a piedi dovessero mettersi tutti sotto gli ordini e le bandiere dei capitani delle rispettive Porte, i cavalieri sotto il comando di un capo da deputarsi dal generale Prospero Colonna, ed i pedoni sotto le bandiere de' Milanesi, ovvero sotto i loro capi particolari, ove fossero bastevolmente ordinati, in guisa da ajutare in ogni modo la gloriosa impresa.[1]

Frattanto i due eserciti si erano così avvicinati da non poter più sfuggire ad una battaglia. I Francesi, col loro generale Lautrec, con ottomila Svizzeri e coi Veneziani, si erano ricoverati in Monza. In quella vece l'armata della Lega, comandata da Prospero Colonna, aveva posti i suoi alloggiamenti alla Bicocca, luogo situato fra Milano e Monza e vantaggiosissimo per la difesa.

Il duca Francesco Sforza, avvisato che i Francesi si muovevano verso il campo degli alleati, fece suonare le campane a stormo e, uscito da Milano con sei mila cittadini armati e quattrocento cavalli, giunse sul luogo prima che cominciasse l' attacco e si congiunse ai collegati.

Ben si era avveduto il generale francese che la posizione opportunamente scelta dal Colonna era così ben situata da poterla difficilmente espugnare; ma, costretto dalla necessità per mancanza di denaro a dovere in qualunque modo tentar l'esito della battaglia, ordinò agli Svizzeri e ad alcuni capitani francesi di assaltare il campo ducale, ma furono valorosamente respinti.

Così il maresciallo Foix aveva tentato di scagliarsi con maggior impeto verso il ponte dove faceva testa il Duca co' suoi Milanesi, nella persuasione di trovare in quel luogo o minor valore, o maggior debolezza; ma, sebbene in conseguenza del primo slancio egli vi penetrasse colla sua gente, venne dappoi respinto con tanto disordine, che la battaglia si convertì in questa parte in un vero macello; poichè dal ponte non potendovi passare che tre uo-

[1] Proclama 14 aprile 1522. Documento N. 28.

mini d'arme di fronte, e ammucchiandosi i Francesi e Svizzeri per la smania di uscire in salvo, si trovarono talmente stretti che nemmeno fu lor possibile il difendersi; quindi per la maggior parte vennero tagliati a pezzi, e gli altri fatti prigionieri.

Questo memorabile fatto d'armi, nel quale ebbero tanta parte i cittadini milanesi, accadde precisamente nel giorno 27 aprile 1522, e non nel giorno 22 indicato dal Muratori, e facciamo di pubblica ragione la lettera indirizzata un anno dopo dal duca Francesco al Vicario di Provvigione, colla quale comandava di comprendere questo giorno fra i festivi onde perpetuarne il fausto ricordo presso il popolo.

" Dux Mediolani

„ Dilecte Noster etc. etc. pro peracta tum victoria, servatisque „ laribus a tam presenti periculo, Cives Mediolanenses eum diem „ in honorem habituros non dubitamus, quo non procul a moenibus „ ad Bichocham feliciter pugnavere, cum non minus religiosi et „ acceptorum a Deo memores, quam gloriae appetentes esse so- „ leant. Tamen, quia maxima huius benefitij pars ad nos pervenit, „ nostra interesse putavimus, ne secus fiat, cavere injungimus. „ Itaque nobis, at alijs qui Vobis deinceps in Vicariatu, et mu- „ nere illo post hac succedant, ut diem illum non nobis solum, sed „ toti Italiae faustissimum, qui vigesimus septimus Aprilis mensis „ est in numerum aliorum festorum et feriatorum dierum reponi „ faciatis. Ita ut in dicto Instituto festum et faustum inter sa- „ cra, ac laetitias solemnitere (ut par est) peragant.

„ Dat. Mediolani 16 Martij 1523.

„ Signatus. Visa Moronus — Barthol. Rozzonus.

„ Et sigillata sigillo Ducali in cera alba.

„ A tergo: Egregiis et Nobilibus Viris Vicario et Duodecim pro- „ visionum Mediolani Nostris dilectis. „

Conseguentemente il Vicario di provvigione pubblicava il seguente altro avviso:

„ Dies vigesimus septimus mensis Aprilis festinetur propter „ Victoriam de la Bicocca.

„ Havendo lo Illuxtrissimo et Excellentissimo Signor Duca no- „ stro di Milano lo anno passato in tal zorno, como sarà Lunedi „ prossimo che vene, ottenuta la felicissima victoria contro li soi „ infestissimi inimici appresso al loco de la Bicoccha, como ad ogni

„ uno è manifesto ha indicato Sua Excellentia meritamente essere
„ conveniente dimostrare di tal cosa nuova letizia.

„ Per tanto, per parte de Sua Excellentia se fa pubblica cri-
„ da, et comandamento che dicto zorno de Lunedì proximo che
„ vene, se tengano serrate tutte le appotheche, et che se debba
„ cessare da li exercitii, per quanto se ha caro la gratia de Sua
„ Excellentia ad fine che più facilmente caduno, in dicto zorno,
„ abbia ad rendere le debite et immortale gratie ad la divina
„ Maestà dell'Altissimo Redentore, per tale et tanta victoria
„ obtenuta, ad beneficio, laude, et tranquilità de Sua Excellentia
„ et de questo suo affectionatissimo Populo. — Signatus, Jacobus
„ Calcaterra.

„ Cridata die Sabbati vigesima quinta mensis Aprilis 1523, ad
„ Plateam Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani ac per om-
„ nia carrubbia portarum civitatis Mediolani per Baptistam de
„ Lactarella Praeconem Comunis Mediolani, sono tubarum prae-
„ misso. „

Veduto l'esito sfavorevole della battaglia, nella quale rimasero morti più di tre mila Svizzeri con ventidue capitani e quasi altrettanti Francesi, Lautrec fu costretto levare il campo e spingersi al di là dell'Adda, licenziando le rimanenti genti svizzere, onde potessero restituirsi alle loro case.

Non credendo del nostro cómpito di narrare i molti avvenimenti belligeri accaduti conseguentemente a questo importante fatto d'arme, ci limiteremo ad indicare che per ultimo risultato si ebbe la completa liberazione del Ducato di Milano e il ritorno dei Francesi al di là dei monti.

Non è a credersi come il sopradescritto fatto d'armi della Bicocca e la parte avutane dal Duca e dalla sua gente, servisse vieppiù ad animare ed entusiasmare il popolo di Milano, e come questo ne facesse festa. Dopo ciò vi furono, e ne era ben tempo, alcuni mesi di tregua, dei quali il Duca ebbe ad approffittare per ordinare quanto più gli era possibile l'amministrazione dello Stato, sconvolta dagli avvenimenti accaduti.

Cominciò egli a confermare il Senato aggiungendogli nuovi membri e nuove facoltà, come si è già veduto nel Libro *Istituzioni;* indi dispose, sotto comminatoria di pene severe, fossero sicure le strade, e non si frapponessero ostacoli, acciocchè ciascuno potesse libera-

mente entrare ed uscire dalla Città con carra, bestie e vettovaglie d'ogni genere; che non fosse più permesso in alcun modo di manomettere le proprietà, concedendo inoltre ai cittadini relegati o mandati a confino di poter liberamente restituirsi in patria.[1] Ordinava parimenti fossero restituiti i loro beni alle persone che per aver seguito il duca Lodovico e suoi successori ne erano stati spogliati, delegati a commissari per la esecuzione delle necessarie operazioni i cittadini Gerolamo Petroboni e Francesco Taverna.[2] Sistemava le estrazioni delle acque dai navigli e fiumi per togliere gli abusi moltissimi che i " temerari e presuntuosi " vi avevano introdotto.[3]

Siccome per le ristrettezze delle finanze il precedente duca Massimiliano era stato costretto impegnare tutte le proprie gioie, perle, collane ed altri effetti preziosi, così faceva pubblicare speciale grida che poneva obbligo ai cittadini di denunciare questi pegni, onde poterli ricuperare.[4] In seguito agli avvenimenti sopra narrati erano accaduti diversi e gravissimi disordini nella amministrazione delle poste o, come si chiamavano in quel tempo gli incaricati dei mezzi di pubblico trasporto, dei *cavallari:* pose ordine anche in questo servizio prescrivendo che niuno potesse più servirsi nei viaggi di questi cavallari senza licenza del capo del loro ufficio.[5]

L'ordine della notifica delle gioje pignorate o disperse veniva replicato nel giorno 6 agosto.[6]

Nel progresso di tempo e sotto la dominazione straniera, era stata fatta una importante innovazione in detrimento della cittadina rappresentanza, quella cioè di affidare al giudice dei dazi ed altri regi ufficiali la cognizione delle invenzioni pegli abusi nella fabbricazione e vendita del pane. Il Duca ripristinò il diritto cittadino, ritornando al Vicario e Giudici di Provvigione, e loro ufficiali questo giudizio. Prescrisse inoltre non potersi obbligare al-

---

[1] Decreto 10 maggio 1522. Documento N. 32.
[2] Decreto pubblicato il 7 giugno 1522. Documento N. 33.
[3] Decreto 21 giugno detto. Documento N. 34.
[4] Decreto 28 luglio 1522. Documento N. 35.
[5] Ordinanza 4 agosto 1522. Documento N. 36.
[6] Documento N. 37.

cuno contro sua voglia ad alloggiare cortigiani, soldati e ambasciatori, dovendo le case dei cittadini restar libere da tale peso.[1]

Le tavole dell'estimo pel territorio della Brianza, e per difetto di prima formazione e per vetustà, si presentavano così imperfette che ormai riusciva difficile, per non dire impossibil cosa, l'applicare le imposte. Ne ordinò pertanto il Duca la riforma, prescrivendo che ciascun possessore di fondi dovesse notificarli indicandone la qualità in iscritto, cioè se terreni sassosi e colli, se ronchi, se vigne, campi, pascoli, prati, selve, brughiere, case, cascine e mulini, diritti d'acqua, livelli od altro, e che un'eguale notifica dovesse pur farsi per riguardo alle altre rendite, che ora noi indichiamo col titolo, forse meno appropriato, di *ricchezza mobile*, derivanti da esercizii, commerci di mercanzie, ecc., e colla enumerazione delle bocche da tre insino ad anni sessanta che costituivano ciascuna famiglia.[2]

Emanava pure una importante disposizione sui duelli,[3] colla quale sono comminate pene severissime tanto pei due contendenti, che per le persone intromittenti e pei testimonii.

Troviamo un'ultima grida in data del 1 luglio, colla quale si tengono obbligati i gentiluomini pei loro domestici, ed i possessori di stabili pei loro dipendenti, massari, reddituarii e pensionati, a ritirare il sale assegnato nel ruolo delle famiglie e che doveva pagarsi al computo di tre lire imperiali per ciascun stajo.[4]

Di quanto poi andava crescendo l'amore del popolo pel duca Francesco e pel suo governo, d'altrettanto s'accendeva l'odio del partito dei nobili, i quali vedendo perciò sempre più allontanarsi la possibilità del ritorno dei Francesi, giunsero perfino a formare il progetto di toglierlo di vita, certi che per tal modo sarebbero riesciti più facilmente nei loro pravi disegni.

Sopra questo proposito alcune parole del nostro Verri ci porgono una rivelazione:

« Il Duca Francesco Sforza fu in pericolo, colla sua morte, di
» lasciare più libero il campo alle ragioni del re de' Francesi;

[1] Decreto 18 dicembre 1522. Documento N. 38.
[2] Decreto 14 marzo 1523. Documento N. 39.
[3] Decreto 29 maggio 1523. Documento N. 40.
[4] Documento N. 41.

„ poichè, venendo egli da Monza a Milano a cavallo, ed avendo
„ ordinato alle sue guardie di stargli lontane per non soffrire la
„ polve che alzavano col calpestìo, se gli accostò Bonifazio Vi-
„ sconti, giovine di nobilissima famiglia, e giunto ad un qua-
„ drivio, a tradimento sfoderò una daghetta e tentò di percuotere
„ il Duca nella testa; ma il movimento del cavallo fè sì che
„ appena leggermente lo ferì sulla spalla. Questo Bonifazio era
„ assai domestico della eccellenza del Duca, dice il Burigozzo,
„ il quale asserisce essere accaduto il fatto nel giorno 21 di
„ agosto del 1523. L'assassino profittò del velocissimo suo cor-
„ siero, e potè salvarsi nel Piemonte. „

Ora pongasi mente che il Duca era generalmente amato, anzi quasi idolatrato dal popolo, e che personalmente non aveva nemici: si rifletta inoltre che Bonifazio Visconti apparteneva ad una delle principali famiglie nobili, e che la morte del Duca avrebbe di molto facilitata ai Francesi la riuscita dell'invasione, alla quale avevano già dato mano, e si comprenderà di leggieri da qual parte sia stato scagliato questo colpo, tanto più vedendosi la via tenuta dall'aggressore nella fuga, e che la notizia arrecata da costui ai nobili emigrati, e ingrandita ad arte, fece cadere nelle loro mani le città di Valenza ed Asti, tosto ricuperate al nostro Duca a mezzo di Antonio de Leyva.

CAPITOLO VI.

DAL TRATTATO DI PACE SOPRAINDICATO ALL'ESITO DELLA BATTAGLIA DI PAVIA.

Nel giorno 3 agosto il nostro Duca faceva pubblicare il trattato di pace di nuovo stipulato fra lui, l'Imperatore ed altri principi e repubbliche italiane nel precedente giorno 29 luglio.[1] Questa convenzione fu dappoi convertita in lega formale e sottoscritta in Roma dal Pontefice nel successivo giorno 8 stesso mese, come indicammo superiormente discorrendo della parte avuta dal pontefice Adriano nei negozj dello stato d'Italia.

L'esito sfortunato della battaglia della Bicocca e le altre fazioni che ne conseguirono, e per cui gli avanzi dell'esercito gallico avevano potuto a stento ritirarsi al di là dei monti, pareva avesse dovuto persuadere i Francesi, e molto più il loro re Francesco I, ad abbandonare, almeno per qualche tempo, l'idea del riacquisto del ducato di Milano.

Ma la bisogna accadde ben diversamente; chè, vieppiù inviperito, il Re cristianissimo si fece a radunare di nuovo una possente armata colla quale portarsi in persona a riacquistare lo Stato di Milano. Se non che avendo egli fatto riflesso che per le controversie avute col Duca di Borbone, in conseguenza delle quali quest'ultimo aveva preso segretamente il partito dell'Imperatore, avrebbe potuto essere assalita la Borgogna, al cui scopo si erano già riuniti dodici mila Tedeschi, pensò a ripiegarvi coll'inviare in Lombardia a capo dell'esercito il generale Grosserio, soprannominato Bonivet,

[1] Documenti N. 42 e 43.

ammiraglio di Francia, che senza alcun merito, ma per solo favore della madre del re, era salito ai primi onori ed entrato nella confidenza del Re medesimo.

In vista del qual pericolo un'importantissima disposizione venne presa dal Duca, quella cioè di togliere ogni dazio per l'introduzione dei grani ed altre vettovaglie nella città, cioè pane, vino e carne, e ciò pel termine di quindici giorni, come pure di prescrivere che ciascun cittadino assente dovesse ritornare in patria, e nessuno potesse allontanarsi senza speciale licenza.[1] E poco dopo, avute notizie dell'avvicinarsi del nemico, ordinava la sospensione delle cause[2] e mandava a confino diversi dei cittadini più compromessi nei precedenti avvenimenti per aver tenuta la parte francese, onde non riuscissero di ostacolo alla difesa della città.[3]

Per ultimo, verificato che nonostante la facoltà della introduzione libera dei grani e delle farine, l'approvigionamento non era sufficiente pei bisogni dell'esercito e della popolazione, facoltizzava i capitani del popolo a farne ricerca, sia nelle case private che in quelle dei Luoghi pii, monasteri di frati e monache, abbazie, tanto nella città che nei corpi santi, e levarne quella quantità che superasse il bisogno ordinario.[4]

Poderosa e forte era l'armata condotta dal Bonivet, composta da' ottomila Svizzeri, sei mila Tedeschi, tremila Italiani del partito dei patrizî milanesi, e tremila Guasconi, oltre milleottocento lance e duemila arcieri.

Codesto esercito passava i monti senza ostacolo e scendeva in Lombardia, e trovato il fiume Ticino piuttosto magro, guadavalo senza difficoltà in diversi luoghi, obbligando il Colonna a ritirarsi frettolosamente in Milano; e, certo, se il Bonnivet avesse continuato la sua marcia, avrebbe potuto senz'altro prendere di sorpresa la città; ma volle fortuna che si fermasse tre giorni sulle sponde del Ticino senza azione, dando così tempo ai Cesariani e Milanesi di ben fornire di vettovaglie la città, di rifare i bastioni e di ricevere un soccorso di mila fanti italiani.

---

[1] Documento N. 44.
[2] Documento N. 45.
[3] Documenti N. 46 e 47 del giorno 21 e 24.
[4] Documento N. 48.

Ben potè in seguito l'armata francese spingersi da Binasco e da Monza fino alle porte di Milano e intercettare così le vettovaglie; ma dopo molti fatti d'arme più o meno favorevoli, e dei quali, per non dilungarci troppo crediamo tralasciare la narrazione, dopo avere per più giorni assediato il castello e la città di Milano, non riuscì nel suo intento.

Costretto perciò ad abbandonare la Lombardia, il Bonivet si ritirò in Piemonte, lasciando un forte presidio nel castello di Abbiategrasso, del quale, nel mese di aprile 1524, ebbe ad impadronirsi il duca Francesco senza bisogno d'altre truppe che di una scelta squadra de' suoi Milanesi, costringendo i Francesi ad abbandonarlo.

Per questo nuovo e glorioso fatto d'armi e per altra vittoria riportata dai Milanesi comandati da Giovanni De Medici, al servizio ducale, contro quattromila fanti svizzeri e duemila cavalli francesi, in conseguenza della quale vennero in loro possesso il borgo di Caravaggio e l'intiera Gera d'Adda, e per diverse altre fazioni sostenute dagli alleati nel Piemonte, anche questa numerosa armata fu costretta, con grave perdita, a ritornare in Francia, essendo nell'ultima battaglia rimasto ferito ad un braccio da un colpo d'archibugio lo stesso ammiraglio Bonnivet.

È questa la terza epoca nella quale la civiltà, la grandezza e la prosperità dei nostri antenati erano giunte al colmo, ed è bene lo ricordino i posteri, perocchè, ad onta di tutte le guerre, di tutti i balzelli e di tutti i cambiamenti di governo, Milano aveva potuto conservare la sua indomita indipendenza ed idee liberali, ed era tuttavia ricca, popolosa ed invidiata.

Il valore mostrato dal popolo nelle ultime battaglie, avevano tanto accresciuta la reputazione di Milano da eccitare l'ammirazione, non solo di tutti gli altri Stati d'Italia, ma ben anco degli stranieri, i quali, sbalorditi da tanta civiltà e progresso, la consideravano per nostra sventura come la preda più preziosa che potessero conquistare.

Ma se i nostri avi furono capaci di sfidare impavidi la ferocia e la cupidigia degli uomini, dovettero chinare la fronte alla inclemenza del cielo.

Fatalmente la vittoria di Abbiategrasso fu causa delle più deplorevoli conseguenze; perciocchè, sviluppatasi in quel borgo, pei germi ivi portati dai Francesi, la peste bubbonica, i Milanesi, che

vincitori si erano impossessati di tutte le spoglie del nemico, la portarono in Milano, dove si sparse in pochi giorni con tale ferocia e mortalità in ogni classe di cittadini, da rendere attoniti anche i più coraggiosi, e sconvolger ogni ordine di cose.

I cadaveri degli appestati venivano abbandonati luridi e puzzolenti sulle pubbliche vie, chè il numero dei becchini non era sufficiente a tanta bisogna.

Cittadini vaganti coi sensi ottusi, con fisonomia stravolta e coi capelli rabbuffati, rendevano anche più spaventoso il miserando spettacolo.

Il Burigozzo fa ascendere la mortalità a più di centomila persone: una cronaca originale che si conservava in Pavia all'epoca del Verri, la porta alla metà della popolazione, che non doveva essere minore di quattrocento mila anime; quindi a circa il doppio delle vittime indicate dal Burigozzo, cioè a duecento mila persone.

Noi reputiamo alquanto alterati questi cómputi; però, dalle stesse conseguenze derivatene, non crediamo errare asserendo che la perdita non dovesse star molto al disotto delle ottantamila persone, e ciò in poco più di cinque mesi; sicchè ognuno può immaginare quale miseria, quale desolazione, quale scoraggiamento dovesse offrire la città, e come dovesse rallentarsi nei cittadini ogni vincolo sociale.

Eppure diremo il falso affermando che Milano ebbe a ripetere il suo decadimento da questa grande calamità, mentre ben altre cause e più atroci e più tremende vi contribuirono, come vedremo più avanti.

Pare che non molta energia adoperassero le magistrature per la comune salvezza, massimamente sul principio del male; e successivamente il disordine divenne anco maggiore e quasi insuperabile per la difficoltà di rinvenire il denaro necessario ai conservatori della sanità per raccogliere medici ed altri ministri sanitari, fra i quali in quel tempo si noveravano anche i barbieri; sicchè tutto era abbandonato alle credulità delle moltitudini, ai loro pregiudizî.

Nella nostra raccolta non troviamo che tre documenti che si riferiscano a questo tremendo infortunio.

Il primo pubblicato il 12 maggio 1824[1] dal Vicario di provvi-

[1] Documento N. 49.

gione, col quale, nell'intento di raccogliere i mezzi necessarj per impedire la diffusione del morbo e di prestare le debite cure agli infetti, si autorizzano i diversi stabilimenti di beneficenza a vendere tante proprietà e livelli fino alla concorrenza di ducati ventimila, cosi ripartiti fra di essi: Venerando Ospitale, ducati seimila; Fabbrica del Duomo, ducati cinquemila; Luogo Pio della Misericordia, ducati quattromila; L. P. delle quattro Marie, ducati tremila, e della Carità, ducati duemila.

Il secondo porta la data del 7 giugno[1] e non contiene che una replica del medesimo decreto, con offerta agli acquisitori di dette proprietà dell'interesse, in ragione del dieci per cento di capitale.

Col terzo decreto, in data del 13 stesso mese,[2] viene aumentato questo tasso fino al dodici per cento. Gli stabilimenti dovevano poi essere reintegrati della perdita dei loro mezzi con altrettanta rendita dell'erario ducale.

In questo stato miserando di cose, che doveva essere pur noto al Re cristianissimo, era ragionevole il pensare che almeno per qualche tempo la povera Lombardia dovesse essere lasciata tranquilla, tanto più che ad istigazione del Borbone la guerra, in conseguenza delle vittorie spagnuole si era portata in Francia e gli imperiali avevano posto l'assedio alla città di Marsiglia.

Ma ben diversamente avvennero le cose, chè sempre più incaponito questo Re di volere a qualunque costo occupare il Ducato di Milano, e facendo conto che, accorrendovi tosto colle sue truppe nel mentre i Milanesi si trovavano così miseramente avviliti e depressi e gli imperiali lontani, avrebbe potuto senza molta difficoltà conseguirne l'acquisto, radunò tosto un nuovo e formidabile esercito da lui comandato in persona, composto di duemila uomini d'armi, tremila cavalli leggieri, ventimila fanti metà francesi e metà svizzeri, seimila fanti tedeschi e cinquemila fanti italiani, e scese precipitosamente in Lombardia.

Per non dilungarci di troppo non narreremo per disteso gli incidenti tutti che accompagnarono questa nuova invasione, e indicheremo soltanto che quantunque la città di Milano fosse divenuta quasi deserta per l'infuriare della pestilenza e mancante af-

[1] Documento N. 50.
[2] Documento N. 51.

fatto d'ogni provvigione, i pochi cittadini rimasti, con esempio di amor patrio sublime, che merita di essere additato ai posteri e che tanto contrasta col contegno ingeneroso della nobiltà, offersero premurosamente al loro principe la vita e le sostanze per comun bene e per la difesa della città; ma egli li ringraziò conoscendo " che per risparmiare l'ultimo eccidio della patria non era con„ veniente di opporsi al nemico invasore. „ Nel giorno 3 ottobre recavasi egli a Soncino col vicerè Lanoja, e nel 20 successivo faceva pubblicare il solito decreto per la sospensione delle cause.[1]

Le stesse truppe francesi non osarono entrare nella città, nè vi entrò il re Francesco, ma spediva da Corsico, ove trovavasi, il proclama 24 ottobre, col quale: " veduti li boni et honesti depor„ tamenti de' gentiluomini et Comunità de la sua bona villa de „ Milano, et generalmente de tutto lo popolo, concede un ge„ nerale perdono per tutte le persone, ancorchè avessero prese „ le armi contro Sua Maestà.[2] „

Successivamente, e come corollario di questa buona disposizione, imponeva alla città di Milano il nuovo balzello di scudi cinquanta mila; con quale e quanta consolazione dei poveri Milanesi è facile il pensarlo.[3]

Incaricato poi del governo delle cose di Milano il De Chiandio, gran Prevosto di Francia, col titolo di Capitano generale di giustizia, questi faceva pubblicare i tre decreti del 5, 22 e 24 gennaio 1525,[4] coi quali, sempre conseguentemente al sopra indicato indulto e benigna e graziosa disposizione del re Francesco I pei Milanesi, relegava e mandava a confino anche quei pochi e migliori cittadini risparmiati dal morbo e che ancora si trovavano nella città, nel cui novero si notano specialmente due speziali, uno, certo Ambrosio, con negozio in contrada di S. Antonio, l'altro, il maestro Bartolomeo, esercente in contrada dei Moroni; i fratelli Giovanni Antonio ed Ambrogio Cesarini, mercanti di seta; un Bartolomeo della Vacca fabbricatore di bindelli; un

---

[1] Documento N. 52.

[2] Documento N. 53.

[3] Documento unito al Capitolo *Finanze* del Libro III, al N. 27, in data 18 novembre 1524.

[4] Documenti N. 54, 55 e 56.

Giovanni Jacobo fabbricatore di pane di miglio nella via di S. Antonio; i fratelli Corbetta pescatori; un Franchino da Legnano fabbro all'insegna della Stella; un Benedetto Carono notajo; un Mattirino compagno del figliuolo del magnifico Gerolamo Morone; un Alessandro da Lampugnano fittabile dell'Ospitale, e molti altri appartenenti alla Confraternita dei Mercanti.

Non è nostra intenzione di descrivere gli avvenimenti che accompagnarono la memoranda battaglia di Pavia, che ha formato il tema di moltissime e minuziose narrazioni.

Ci limiteremo a dire che le circostanze si mostrarono sul bel principio così favorevoli ai Francesi, che non era nemmeno a porsi in dubbio la loro vittoria.

Ma Francesco I lasciò trascorrere fra l'inerzia e i vani piaceri il tempo più opportuno per operare, trascurando i saggi consigli dei migliori suoi maestri d'arme, e non ascoltando che le inesperte, ma lusinghiere parole dei cortigiani, e sopratutto quelle dell'ammiraglio Bonnivet che gli stava sempre a fianco: quando occorre alacrità, adopera lentezza, e quando col solo ritirarsi e raccogliersi si sarebbe assicurata la vittoria, divide le forze, avviandone buona parte con improvvido consiglio alla conquista del regno di Napoli, commettendo così l'errore gravissimo che il marchese di Pescara aveva con tanta energia cansato all'esercito imperiale; da ultimo si lascia imporre quella battaglia che ebbe poi per funesta conseguenze la sua prigionia e la perdita d'ogni influenza sul Ducato di Milano.

Questa celebre battaglia, che decise delle sorti, non solo di Lombardia, ma dell'intiera penisola, fu combattuta nel giorno 24 febbraio 1525.

Gli ultimi manifesti della dominazione francese portano le date del 20 e 23 stesso mese, e il primo *sottoscritto* da Teodoro Triulzio, si trova unito a giustificazione del Capitolo *Finanze*, Libro III, al N. 28, l'altro da Ottaviano Grimaldi.[1]

Nel giorno dopo la battaglia, cioè il 25, i Francesi avevano già abbandonato Milano, sicchè dal Vicario di provvigione veniva

---

[1] Documento N. 57.

pubblicata la solita grida per la sospensione delle cause e la vendita del pane senza dazio.[1]

Il Verri non sa comprendere come il nostro Duca ed i Milanesi, che tanto si erano adoperati e distinti nelle precedenti guerre, si vedano figurare in questa nella sola parte più modesta di tener sgombro il fiume Po e di impedirne il passaggio ai Francesi, supponendone causa o la gelosia degli alleati, o che il Duca non credesse di sua convenienza il trovarsi in un'armata con grado minore dei generali al servizio dell'Imperatore.

A noi pure, a primo aspetto, parve inconseguente e inesplicabile codesto fatto; se non che, meglio esaminata la cosa e fatto riflesso che questi puntigli non si erano verificati per la battaglia della Bicocca, e che il Duca ed il Morone erano troppo avveduti e virtuosi per posporre a siffatti puntigli gli interessi della patria, dovemmo persuaderci che soltanto lo stato di scoraggiamento o di infezione, nel quale dovevano trovarsi i Milanesi, fu la cagione vera per la quale i comandanti dell'armata cesarea, di previo concerto col Morone, non credettero prudente di frammischiare le truppe ducali al rimanente dell'esercito, onde non propagare anche in questo il micidiale morbo.

[1] Documento N. 58.

CAPITOLO VII.

Dalla morte di Papa Adriano (14 settembre 1523) sino al 14 agosto 1526 quando ebbe ad assumere il Governo di Milano il Duca di Borbone.

Ora necessita di allargare di nuovo il nostro quadro, mentre ci sarebbe difficile proseguirlo senza rendere ragione delle funeste conseguenze che l'inatteso e strepitoso avvenimento della battaglia di Pavia ebbe a produrre sopra tutti gli Stati d'Italia.

Al papa Adriano era succeduto nella cattedra di S. Pietro, dopo due mesi di conclave, cioè nel giorno 29 novembre 1523, il cardinale De Medici, coronato pontefice sotto il nome di Clemente VII; il quale, benchè avesse avuto una parte importantissima nella qualità di Cardinale alla conclusione del trattato tra le principali Potenze italiane e l'Imperatore, tuttavia non aveva mai creduto utile quale Pontefice, prestarsi a confermarlo; anzi vuolsi trattasse e conchiudesse una convenzione segreta col Re cristianissimo, la quale ebbe ad amareggiare non poco l'animo dello stesso Imperatore, in quanto parve a costui di scoprire ch'essa contenesse dei patti contrari a' proprii interessi.

Questa convenzione rimase però sempre segreta, chè il nuovo pontefice Clemente VII non era tal uomo da compromettersi facilmente.

Ma l'esito inaspettato della battaglia di Pavia venne a sconcertare tutti i suoi disegni, e giudicando egli le cose sotto l'impressione momentanea dello scoraggiamento, senza attendere colla calma cotanto necessaria nei grandi avvenimenti, che gli animi si fossero riavuti, e quindi temporeggiare a seconda del

bisogno, si lasciò abbindolare dal Nunzio imperiale ed indurre al poco lodevole partito di collegarsi di nuovo coll' istesso Imperatore.

Il trattato fu sottoscritto il giorno 25 aprile 1525. I Veneziani, più accorti e meno fedifraghi, ebbero almeno il coraggio di non volervi aderire, ancorchè istantemente sollecitati. Le condizioni principali di questo trattato, nel quale fu compreso anche il duca Francesco Sforza, furono la scambievole difesa del Ducato di Milano e degli Stati pontifici.

Si fece pure intervenire la Repubblica di Firenze coi Medici, alla quale fu imposta la contribuzione di centomila ducati d'oro.

Fra i contraenti di codesta Lega il solo che fosse in buona fede era il Duca di Milano, in quanto esso accettava nè più nè meno di quello che era in diritto di avere, e proferivasi disposto a concedere ciò solo che era nella possibilità di mantenere. In quella vece l'Imperatore ed il Pontefice non facevano che ingannarsi a vicenda, persuasi ambedue di mancare ai patti convenuti alla bella prima occasione.

Infatti erano scorsi appena pochi mesi che il Pontefice, reputando mattezza il conservare con proprio danno la data fede, come non esistesse quel trattato sottoscritto di sua mano, si fece a maneggiarsi di nuovo nascostamente e con tanta sollecitudine, da riescire a gettare le fondamenta di una nuova lega coi Veneziani, colla madre del Monarca prigioniero, che da Pizzighettone era stato, nel 18 maggio, avviato alla volta di Madrid, e col re d'Inghilterra, Arrigo VIII, per opporsi alla potenza dell'Imperatore in Italia.

Deciso parimenti lo stesso Imperatore, dal suo canto, di mancare alle fatte promesse, che riuscivangli moleste pe' suoi disegni, cominciò a tessere sulle già ordite fila quella serie di tristissimi fatti e dolorosi eventi che doveano avere per finale risultato di aggiungere alla sua già ricca corona la preziosa gemma del Ducato di Milano.

Dotato poi di una avvedutezza sorprendente, comprese che difficilmente avrebbe raggiunto il suo scopo senza che prima il popolo di Milano fosse stato immiserito, demoralizzato e distrutto; e da questo momento tutta la nefanda di lui opera fu diretta a raggiungere codesti intenti.

Se poi le circostanze più o meno favorevoli e i dettami della più approfondita politica possono averlo indotto a degli espedienti di temporeggiamento, l'idea fissa ed immutabile non venne mai per un momento abbandonata.

Da ciò la ragione per la quale volle di nuovo legare il Duca con un trattato onde non gli sfuggisse dagli artigli, e il movente dell'ordine dato a' suoi luogotenenti di occupare Milano ed il rimanente del Ducato, e di trattare freddamente il Duca ed insolentemente il popolo, lasciando per dippiù mancare agli stessi i mezzi pel mantenimento delle truppe, onde fossero costretti ad imporre nuove e più esorbitanti tasse e balzelli ed occupare violentemente le case dei cittadini più distinti, sperando per simile modo di indispettire e ridurre alla disperazione la popolazione e costringerla a qualche atto compromettente il Governo ducale.

Fallito però questo tentativo, conveniva sceglierne altro che rincarisse la dose con ingredienti più forti di ingiustizia ed odiosità; ciò che fu tostamente trovato.

Abbiamo superiormente indicato come uno dei patti della Lega, precedentemente conchiusa fra i diversi Stati italiani e l'Imperatore, fosse quello di consegnare Milano e sue dipendenze al duca Francesco: la battaglia di Pavia non era stata che il corollario della stessa Lega, nelle cui operazioni belliche primordiali la potenza ducale era stata prevalente e per forza d'armi e per sussidii in denaro.

Per di più dovevasi ai Milanesi parte dell'esito della battaglia di Pavia, perciocchè Gaspare del Maino, capitano ducale, colle sue genti di presidio nella fortezza d'Alessandria aveva fatti prigionieri duemila fanti, che senza sospetto attraversavano l'Alessandrino chiamati frettolosamente in ajuto dei Francesi per l'imminenza della battaglia, contribuendo per tal modo alla vittoria degli imperiali.

Quand'ecco imporsi allo stesso Duca l'obbligo di ricevere una nuova investitura col soddisfacimento della tassa di ducati d'oro seicentomila, la quale, se sarebbe gravissima pei tempi presenti, era enorme ed impossibile per quei d'allora e per manco di numerario e perchè corrispondente a più di tre annualità della rendita dello stesso Ducato; mentrecchè per le precedenti investi-

ture si erano richieste tasse molto più moderate: quella concessa il 14 giugno 1509 dall'imperatore Massimiliano al re Lodovico XII non era stata conteggiata che nella somma di scudi d'oro centocinquantamila, e per l'ultima, portante il nome dello stesso duca Francesco, accordata pochi mesi prima, cioè il 31 ottobre 1524 [1], non si era preteso alcun correspettivo, malgrado che i bisogni dell'Imperatore fossero in quel tempo molto stringenti: e non par vero che da nessuno storico sia stato stigmatizzato questo turpe modo di procedere dall'imperatore Carlo V; laonde appare manifesto che la nuova investitura, la quale porta la data del 27 luglio 1525 [2], non si risolveva che in un pretesto brutalmente mendicato dal medesimo per non adempiere ai patti convenuti, mentre potevasi senz'altro ritenere efficace la precedente.

Qualche storico pose persino in dubbio, se non l'esistenza di questa seconda investitura, almeno il fatto dell'essere stata dessa consegnata al Duca, parendo loro questa cosa tanto mostruosa ed incredibile; ma il documento, che noi stessi poniamo in luce [3], ne somministra la piena certezza, indicando appunto cotale documento, in data 29 agosto 1525 ed ultimo pubblicato dal duca Francesco nella prima epoca della sua sovranità, contrassegnato dal Moroni, l'imbarazzo nel quale egli trovavasi per far fronte " a parte del „ debito che Sua Eccelenza ha con la Maestà Cesarea per la sua „ Investitura feudale da questo stato nuovamente obtenuta.[4] „

La prudenza e la sollecitudine colle quali il duca Francesco e il suo cancelliere Moroni, avevano cercato in ogni modo di ottemperare alle ingiuste pretensioni dell'Imperatore, mostrandosi eglino in qualche modo disposti al pagamento del correspettivo dell'investitura e non prendendo parte alla politica della nuova Lega, avevano ancora per questa volta impediti gli effetti desiderati dall'astuta politica di Carlo V.

---

[1] Pubblicata dal Dumont, vol. XIV, parte II, fasc. 398.

[2] Pubblicata dal Dumont, vol. IV, parte II, fasc. 434.

[3] Documento unito a giustificazione del Capitolo *Finanze*, Libro II, N. 31.

[4] La lettera di Carlo V al vicerè Lannoy, sulla quale si vorrebbe fondato l'ordine di trattenere la nuova investitura del duca Sforza, è del 14 dicembre 1524, quindi non può riferirsi che all'investitura precedente, che porta appunto la data del 31 ottobre stesso anno, e non a quella del 1525, stillata indubbiamente dopo la battaglia di Pavia.

Ma egli non era uomo da scoraggiarsene ed abbandonare il mal ordito disegno. Conveniva quindi ricorrere ad un ultimo tentativo, anche più scellerato ed infame, quella di torre di mezzo il Morone; ed il Pescara, intorno al quale il Guicciardini portava opinione non esservi a quei tempi uomo in Italia nè di maggior malignità nè di minor fede, congiuntamente al De Leyva, eccitati dal padrone, seppero attuarlo.

È naturale che il duca Francesco, e molto più il Morone, non fossero molto contenti di questo stato di cose, pel quale l'autorità ducale era oramai ridotta in larva e al semplice ufficio di percettore di tasse a favore degli ingordi soldati stranieri, dovendo per soprassello sopportare tutte le innumerevoli angherie e prepotenze dei Lanzichenecchi spagnuoli.

Trasse da ciò partito il Pescara; il quale, infingendosi di sensi altamente italiani e malcontento dell'andazzo delle cose e del contegno dell'Imperatore, s'attentò un giorno di far balenare alla mente del Morone l'idea che per l'interesse d'Italia avrebbesi dovuto scuotere il durissimo giogo spagnuolo, reso oramai insopportabile.

Il Morone, come abbiamo detto più sopra, era di una circospezione a tutta prova e conosceva la nequizia del tentatore. Tuttavia, siccome era già informato che da parte de' Veneziani, del Pontefice e di altri principi italiani si stava trattando una Lega per raggiungere appunto codesto intento, si lasciò sfuggire qualche parola sopra questo fatto, dimostrando evidentemente quale supremo vantaggio potrebbe da ciò aspettarsene l'Italia, facendogli anche sperare che riescendo la cosa, ad esso Pescara sarebbe stato conferito il Regno di Napoli.

Non occorreva d'avvantaggio pei due sòzj imperiali, e da questo momento la perdita del Morone fu decisa: con tanta maggior loro soddisfazione, in quanto ben si erano accorti che egli era l'anima d'ogni opposizione liberale in Milano, e che difficile sarebbe riuscito l'abbattere l'influenza del popolo e riescire negli occulti fini dell'Imperatore fino a che fosse rimasto al timone del governo.

Imprigionato perciò il Morone, fecero immediatamente occupare Alessandria, Pavia e Lodi, e mandarono al duca Francesco il consigliere Brancamonte perchè con costui giustificasse il proprio

operato. Rispose il Duca sdegnosamente: "Molto mi meraviglio „ del Marchese di Pescara che habbi usato questo verso di me, „ perchè io sono certissimo che il Morone non ha errato in cosa „ alcuna, ne manco io[1]. „

In fine convenne ai Luogotenenti imperiali buttare la maschera; perocchè dopo l'arresto del Morone e cotale risposta, non trovando più il Duca della propria dignità di continuare in uno stato di cose così mostruoso, credette ritirarsi in Castello troncando con essi, col Senato, e col Vicario di Provvigione ogni comunicazione.

Messosi in allora in disparte il De Leyva, si fece avanti il solo Marchese di Pescara, Francesco Ferdinando d'Avalos, colla pubblicazione dei tre manifesti in data 14, 22 e 27 novembre (1525), nei quali non vedesi fatta parola alcuna del Duca[2].

Col primo di codesti manifesti viene partecipato al Magistrato delle entrate la mente di Sua Maestà Cesarea, perchè i redditi tutti del Ducato si mettessero a disposizione del "Magnifico e „ Reverendo Signore Ferdinando Marino, Abbate di S. Nazzaro, „ Commissario Generale Imperiale in Italia per l'amministrazione „ finanziaria. „ Col secondo si prescrive la nuova intestazione da mettersi a capo dei documenti del Governo e il nuovo suggello da imprimersi sugli stessi. Coll'ultimo si procede alla nomina di un nuovo tesoriere nella persona del nobile Bartolomeo Madio che doveva in tutto stare alla dipendenza del commissario Marino e non erogare il denaro che dietro suo ordine[3].

Regolate per cotal modo le cose delle finanze, col toglierle dalle mani oneste e fidate del nostro Magistrato delle entrate per metterle nell'arbitrio del Marino, restava però ancora di ordinare quelle del Senato, i cui messeri cominciavano ad infastidirsi delle prepotenze del Pescara. Ma qui costui trovò più duro l'osso da mordere, perciocchè chiamati in sua presenza alcuni senatori, che

---

[1] De Leva, *Storia documentata di Carlo V.*

[2] Documenti ai N. 59, 60 e 61.

[3] È da questa amministrazione finanziaria dell'abbate Marino che ebbe origine la favolosa opulenza del conte Tomaso Marino di lui nipote, a cui dobbiamo il ricco ed elegante palazzo dell'Alessi, sede attuale del nostro Municipio, e intorno al quale scrisse di fresco quella bella memoria, che tutti conoscono, il nostro bravo e buon amico Tullo Massarani.

credeva o meno onesti, o più deboli, per persuaderli a continuare nel loro ufficio in nome dell'Imperatore lasciando in disparte quello del Duca, dichiararono essi di voler prima prendere una deliberazione formale in Senato. E questa fu contraria, e la sostennero coraggiosamente i nostri maggiori, non ostante tutte le blandizie e le minacce; e meritarono in questo incontro la riconoscenza dei posteri.

Questi manifesti e queste ingiustificate pretese verso il Senato, non avvalorate da alcun ordine dell'Imperatore, sono gli ultimi aneliti della prepotenza del Marchese di Pescara; perocchè pochi giorni dopo ebbe fine la di lui vita nell'ancor fresca età d'anni trentasei, da tutti odiato per la sua alterezza e malignità e per le doppiezze usate col Morone e coll'infelice Duca di Milano; nè certo saremo noi da tanto da ribenedire la sua memoria, chè chi semina tradimento è giusto raccolga infamia.

La nostra collezione non offre altro documento fino al 23 febbrajo dell'anno successivo, nel qual giorno vediamo far capolino l'Imperatore, che quasi forzato a prender parte e confermare in qualche modo le cose accadute, senza neppur egli nominare la persona del Duca, che ancora si trovava bloccato nel Castello, prescrive doversi considerare come festivo il 24 febbrajo d'ogni anno in memoria della battaglia di Pavia [1].

Questo peregrino proclama non doveva aver molto consolato l'animo dei Milanesi, poco edificati dal profondo silenzio dell'Imperatore e dalle vecchie e nuove perfidie, prepotenze e concussioni de' suoi Luogotenenti, i quali erano divenuti ancor più maligni e baldanzosi per l'impunità ottenuta col suddetto proclama, sì che niuna cosa trascuravano per ridurre il povero popolo alla disperazione.

Nel frattempo la diplomazia non aveva mancato d'adoperarsi per la liberazione del Re cristianissimo; e l'Imperatore, informato della piega che andavano prendendo le cose d'Italia e impensierito delle conseguenze che potevano nascere dalla nuova Lega formata dal Pontefice coi Veneziani ed altri Stati, non si fece molto pregare ad accettare le condizioni di pace.

Nel giorno 17 gennajo, all'insaputa dello stesso Pontefice e dei Veneziani, venne firmato il trattato di pace fra i due Monarchi.

---

[1] Documento N. 62.

È facil cosa il pensare quanto questo fatto riescisse di sorpresa e di turbamento ai principi italiani, e specialmente al Pontefice, al quale era sopratutto spiaciuto il vedere abbandonato alla discrezione dell' Imperatore, non solo lo Stato di Milano, ma ben anco Firenze ed il resto d' Italia.

Affisso in Milano nel giorno 24 febbrajo 1526 codesto trattato di pace tra l' Imperatore ed il Re cristianissimo, che in fine non si risolveva se non in un nuovo baratto e tranello a danno d' Italia, e specialmente dei Milanesi, non è a dire quantò inferocisse il popolo, che già in diversi incontri aveva manifestato il suo malumore ed odio contro i Cesariani, e per l' arresto ed iniqua condanna del Morone, e per l' infame trattamento fatto al Duca abbandonato alla discrezione dell' Imperatore, e per le continue ed enormi taglie e giunterie.

Le violenze usate ad un popolano dai fanti del corpo di guardia che teneva bloccato il Castello, ove si era rifugiato il Duca, finirono a fargli perdere del tutto la pazienza, e nel giorno 24 aprile cominciò a rumoreggiare minaccioso. Nel successive giorno il movimento si convertì in una vera rivoluzione. Furono suonate le campane a martello, si organizzarono compagnie armate, si costituì un nucleo di cittadini, al quale dovevano rivolgersi i sollevati. Si pensò per prima cosa a prender d' assalto il palazzo della Corte; ma trovatavi difficoltà, vi si pose il fuoco. Si arrestarono soldati e capitani spagnuoli, diversi dei quali rimasero morti, altri feriti ed altri prigionieri: si presero valorosamente d' assalto i posti di blocco del Castello, per modo che parte del presidio aveva già potuto uscire ed unirsi ai sollevati. Si forzarono le carceri, liberandone i prigionieri politici; e le cose giunsero sino al punto che lo stesso Senato, trepidante sull'esito che avrebbe avuto il movimento popolare fin a questo punto riescito in ogni parte vittorioso, credette sospendere l' azione dei Tribunali e la trattazione delle cause.[1]

Antonio De Leyva ed il marchese Alfonso del Vasto, che era stato sostituito al Marchese di Pescara, vedendo le loro abitazioni assalite e bloccate, poterono a stento, spaventati e tremanti, ricoverarsi nella casa di Gaspare del Maino. Già il movimento si

[1] Documento N. 63.

era così ingrandito da non lasciar più alcun dubbio sulla sua finale riuscita. Se non che fatalmente non si aveva più il conte Morone, il quale si mettesse arditamente alla testa del movimento popolare di cui certamente avrebbe tratto profitto ed incoraggiato il Duca ad uscire dal Castello. E se si eccettua Pietro da Pusterla, che aderì a questo moto improvviso, la nobiltà non vi prese parte, anzi si interpose per sedarlo. " I nobili andavano per la Città a „ far deponere le armi alli Milanesi dicendo: lasciate fare a noi „ che conzeremo le cose che la città non averà a lamentarsene „[1]. E la conciarono in fatto!!

Per cotal modo, e per conseguenza di questa perfida insinuazione, si perdette la più bella occasione che mai si fosse presentata per liberare l'Italia dallo straniero; giacchè il moto coraggioso dei Milanesi sarebbe stato accolto col massimo giubilo e trasporto e sostenuto da tutte le Potenze italiane, per la ragione che la Repubblica di Venezia, papa Clemente, i Fiorentini e gli altri principi, i quali avevano già conchiusa la Lega contro l'Imperatore, sarebbero stati ben contenti di liberarsi a così buon mercato della preponderanza che egli si era acquistata, non soltanto sul Ducato di Milano, ma anco sopra tutti gli altri Stati d'Italia.

Lo stesso Re cristianissimo avrebbe avuto interesse a sostenere il nuovo ordine di cose che si fosse inaugurato in conseguenza della rivoluzione dei Milanesi, perchè questo assecondava a capello i suoi disegni di contrariare in ogni modo la potenza dell'Imperatore.

Per comprendere l'importanza di questo moto, al quale aveva avuto parte quasi tutta la popolazione di Milano, e che, assecondato e diretto da persone capaci, avrebbe avuto nientemeno che il risultato della totale distruzione dell'armata cesarea e del mutamento delle sorti d'Italia, basterà por mente al proclama che qui pubblichiamo.

Tutte le espressioni di questo importantissimo decreto contengono una rivelazione; perchè è indubitato che quando il Marchese del Vasto ed il De Leyva avessero avuto sufficienti forze, su cui poter contare, non avrebbero commessa la viltà di sottoscriverlo.

Ecco il prezioso documento:

---

[1] Burigozzo, *Cronica di Milano* l. c.

" Alfonsus Davalus de Aquino Marchio Vasti Aymonis et An-
„ tonins de Leyva Cesareo Majestatis Armorum Capitanei, ac
„ Locum tenentes Generales in Italia, ac in statu Mediolani Guber-
„ natores. Benchè la Nocte de Mercoredì passato venendo al Gio-
„ vedì per el tumulto elevato ne la terra de la Magnifica Città
„ de Milano per assumptione de Arme et unione de quasi tutti li
„ Terreri si possa dire apparere da qualche malo atnimo, et vo-
„ luntade verso il felicissimo exercito de la Maestà Cesarea. Niente
„ di mancho ripensando gli immensi et innumerevoli servitij, quali
„ ha ricevuto Sua Maestà da quest'Inclita Città et de subuentione
„ de danari, et de expositione de le persone proprie in aiuto de li
„ exerciti de Sua Maestà et de Morte et de Ruyne et depopula-
„ tione de Case per amore de Sua Maestà Cesarea. Considerando
„ ancora tale tumulto non essere nato da animo deliberato, ma
„ più presto da exactione de danari. Habbiamo consultatamente
„ deliberato et ordinato, sapendo la Immensa Clemenza della
„ Maestà Cesarea accompagnarsi a questa nostra intentione, ri-
„ mettere et perdonare tale iniuria et delicto, et ne lo avenire
„ tractare essi Cittadini de quello bono animo, et bona mente,
„ habbiamo facto da quella hora in nanti, et como si debeno trac-
„ tare li amorevoli et benemeriti subditi de la predicta Maestà
„ Cesarea.

„ Et però per tenore de queste nostre Cride inviolabilmente
„ observande si fa intendere, che per tale tumulto de la predicta
„ nocte, overo altro che fusse occorso nel giorno de Sancto Gior-
„ gio, et da quella hora sino ad la presente non se haverà a pro-
„ cedere contro de alcuna persona, sia de qual grado, et condi-
„ tione voglia se siane in generale, nè in particolare, et sia per
„ qual delitto si voglia, sive fussero stato origine, autore, et prin-
„ cipio di tal tumulto, seu fussero stati seductori, se havessero
„ sonato, o facto sonare Campane a martello, seu fussero stati
„ Capi ne le compagnie, seu accenditori de animi, et siue fussero
„ stati depopulatori et incendiarj de la Corte Regia, seu effrac-
„ tori de carcere, et congremattori de scripture publice seu ha-
„ vessero perpetrato qualche homicidii, sive havessero facto pregioni
„ et captivi ancora officiali publici, sive fussero venuti ad assalire
„ la guardia del Castello, et ad dicto Castello dato adiuto aut se-
„ gni, sive fussero venuti ad assalire li luochi dove Noi allogiati

„ stavamo; et in summa se li rimette ad persona qualuncha iniuria „ et offesa, sia di qual natura et conditione si voglia, ancora si „ potesse dire rebellione, reservato però la restitutione de la robba „ depretata, per la quale si possa agere civilmente tanto. Et de „ effecto che qualunque Cittadino, et habitante ne la dicta Città „ di Milano possa securamente intendere a soij negotij, trafeghi „ et exercitij, ne habiano ancora ad dubitare da essere offexi da „ soldati particolari, sì Allemani come Spagnoli o de altra natione; „ si certifica ogni persona, che habbiamo dato tal ordine, che „ hanno ad vivere securi, perchè non succederà alcuna offexa ne „ in dicto ne in facto verso dicti Cittadini, et per maggiore cau- „ tione habbiamo deputato el Magnifico Signor Capitano de Ju- „ stitia de Milano, quale andarà cavalchando per la Città insieme „ con alcuni Gentilhuomini de la Città, quali andaranno prove- „ dendo opportunamente che non habiano a seguire inconve- „ nienti.

„ Si comanda adoncha a qualuncha persona, che perseveri ne „ li soij negotij et exercitij, et attenda a far li fatti soij da buono „ animo, como di prima, che vederanno ad hora per hora le buone „ demostracione de la buona mente de la Maestà Cesarea, qual „ Dio felice conserva.

„ Dato in Milano a di 27 Aprile 1526.

„ Segnati: Il Marchese del Vasto — Antonio De Leyva Locco- „ tenente et Gubernator — et sigillata cum sigillo.

„ Cridata super Platea arenghi, et Broleto Comunis Mediolani, „ ac par Carubia portarum Civitatis Mediolani per Johannem An- „ gelum de Corrigio tubetam, die Veneris Vigesima septima mensis „ Aprilis 1526 sono tubarum praemisso. „

È veramente cosa notevole il trovare questa rivoluzione in ogni parte conforme a quella che abbiamo veduta coi nostri occhi nel 1848, anco per esser stata continuata egualmente per lo spazio di quasi cinque giornate, senza altra variante fuor di quella che il nostro Comitato di guerra, coraggiosamente guidato dal Cattaneo, ebbe l'avvedutezza ed il coraggio di non venire a patti con Radetzky, e riuscì vittorioso, mentre l'altra per la pusillanimità e avversione della nobiltà cadde senza alcun frutto dei molti sacrificj fatti. Ma il popolo di Milano dimostrò nell'una e nell'altra occasione l'egual valore, e non devesi che alla infelicità dei tempi

ed alla modestia dei nostri antenati se il loro indomito coraggio e i loro sforzi non ebbero narratori valenti che li rammentasse ai posteri.

Fu in quest'incontro che la nobiltà milanese, capitanata da Francesco Visconti e da altri gentiluomini, persuasa dall'esito della battaglia di Pavia di non poter più contare sulla restaurazione del dominio francese nel Ducato, e sempre cocciuta nell'idea di non accomunarsi col popolo, venne nella risoluzione fatale di sostenere l'Imperatore, e gli avvenimenti che più avanti narreremo, ne forniranno la prova.

Malgrado questa specie di tregua, le condizioni della città non miglioravano, e le mischie ed i conflitti fra il popolo ed i soldati spagnoli e i Lanzichenecchi si ripetevano continuamente; perciocchè, spinti questi ultimi dal furore della vendetta per le offese patite e l'onta ricevuta, non lasciavano passar giorno senza nuovi omicidj e rapine, ed il popolo faceva quanto poteva per rendere la pariglia: le botteghe ed i negozj, nel maggior numero, si tenevano chiusi, e si giunse fino al punto di non aver più sicura nè la vita, nè gli averi; chè gli Imperiali vedendo di non aver forze sufficienti per mantenere l'ordine al verificarsi di nuovi casi di conflitto, nè avendo speranza alcuna di riceverne dall'Imperatore, idearono la infamia nuova di spingere la popolazione con atti crudeli e con mezzi inauditi di spavento ad abbandonare Milano.

Posero essi tutta la città a ferro ed a fuoco, saccheggiarono la maggior parte delle case, dei conventi e delle chiese, violando le vergini ed uccidendo persino i vecchi ed i fanciulli, e il terrore fu così generale che moltissimi cittadini fuggirono esterrefatti: altri impazzirono, altri ancora si uccisero per sottrarsi al sanguinoso spettacolo e a tanto massacro.

Chiusi i santuarj, chiusi tutti gli ufficj pubblici, i negozj e i commerci, giunse a tal segno la desolazione e lo spavento, che anche quei pochissimi cittadini, i quali per dura necessità erano stati costretti a rimanere in Milano, non osavano più escire di casa, sicchè la Città era divenuta un vera spelonca e le vie non più frequentate che da sgherri ed assassini.

La tranquillità non era ancora stabilita verso la metà di maggio; ed il Senato, vista l'impossibilità di poter rendere giustizia, pubblicava una nuova disposizione di proroga per la trattazione

delle cause [1]. In questo modo e con questa deplorevole spogliazione e sterminio dei cittadini continuarono le cose fino verso la metà del mese di agosto.

È precisamente a questo tempo infelice che si riferisce il seguente brano della storia del Guicciardini [2].

" Quei cittadini facevano compassione, non potendo più reggere „ agli aggravj e alle insolenze degli Spagnoli. Molti cercavano di „ fuggire occultamente, perchè il farlo palesemente era proibito; ma „ i soldati, che se ne erano avveduti, tenevano legate in casa le „ donne ed i fanciulli in ostaggio. Però tutte le botteghe di Milano stavano chiuse, ciascuno aveva occultato in luoghi sotterranei, o altrimenti reconditi, le robe delle botteghe, le ricchezze „ delle case ed ornamenti delle chiese. Donde era sopramodo miserabile la faccia di questa Città, miserabile l'aspetto degli „ uomini ridotti in somma mestizia e spavento; cosa da muovere ad estrema commiserazione, ed esempio incredibile della „ mutazione della fortuna a quelli che l'avevano veduta poco „ innanzi pienissima di abitatori e per la ricchezza dei cittadini e pel numero infinito delle botteghe ed esercizj, per l'abbondanza e delicatezza di tutte le cose appartenenti al vitto „ umano, e per la superba pompa e sontuosissimi ornamenti, così „ delle donne che degli uomini, e per la natura degli abitatori „ inclinati alle feste ed ai piaceri, non solo piena di gaudio e di „ letizia, ma floridissima sopra tutte le città d'Italia. „

A codest'epoca e in questo stato di cose ben tentarono gli Imperiali, con parole e con ingannevoli promesse, di indurre il Duca alla consegna dei castelli di Milano e di Cremona; ma egli rispose „ che si levasse l'assedio e lo si rimettesse nel primo stato, poi darebbe le sigurtà convenienti per iscolparsi coll'Imperatore delle „ accuse fattegli, e dietro comandamento del Pontefice soddisfarebbe ad ogni desiderio. „

[1] Documento N. 64.
[2] GUICCIARDINI, *Storia d'Italia.*

CAPITOLO VIII.

Dal secondo governo del Duca di Borbone fino alla sua entrata in Roma e alla finta convenzione con Clemente VII pubblicata in Milano il giorno 23 maggio 1527.

Finalmente i principi e le Repubbliche italiane, che fin dal 22 maggio avevano potuto stringere formalmente la Lega, resa anche più formidabile per avervi parimenti annuito il re Francesco I restituitosi in Francia e dispensato dal Pontefice dagli impegni assunti coll'Imperatore, avevano potuto ordinare un discreto esercito, che, comandato dal duca di Urbino, erasi avvicinato alla città di Milano per impossessarsene e liberare il duca Francesco, che sempre valorosamente sostenevasi nel Castello. Ma anzichè procedere ad un regolare assalto e trar partito dell'esacerbazione del popolo e porsi con esso in qualche modo in comunicazione, dopo poche inconcludenti scaramuccie dovette ritirarsi vergognosamente a Melegnano.

Nel frattempo il Duca di Borbone, col rinforzo di ottocento altri Spagnuoli, era entrato in città. Nel porsi egli a capo del Governo colla qualifica di Capitano generale di Sua Maestà Cesarea in Italia, non gli sarà certamente sfuggito il mutamento di fortuna della povera Milano dall'epoca in cui altra volta l'aveva governata in rappresentanza del suo Re, ricca, potente e felice. I pochi cittadini rimasti rammentando i modi benigni e generosi tenuti da lui nella precedente sua amministrazione, credettero in buona fede che fosse stato scelto appunto dall'Imperatore per alleviare tutti i loro mali, e alcuni di essi ritornarono alle loro case.

Ma ben presto ebbero a persuadersi che le istruzioni da lui avute erano eguali, se non peggiori, di quelle dei precedenti Governatori.

Il primo suo decreto porta la data del 14 agosto 1526 [1] ed impone forzosamente alla Città la tassa di scudi d'oro trentamila da pagarsi in tre giorni, e sotto pena ai tassati morosi " di non „ poter più agire avanti ad alcuno dei jusdicenti dello Stato di „ Milano per alcuna causa, nè costituire Procuratori a comparire „ per sè, nè dimandare contro alcuna persona, nè possa fare te„ stamento nè codicillo, o altra ultima volontade nè contrahere, nè „ distrahere et ogni contracto, istrumento o codicillo, o ultima „ volontade, quali siano facte in suo favore siano nulli, et senza „ effecti, et sia tale renitente ad pagare in tutto fuore della prot„ tectione del Comune di Milano et non possa sentire alcun be„ nefitio de li Statuti o altri ordini facti, o che si faranno in fa„ vore de la Città. „

Ne troviamo un altro, in data 15 ottobre[2], che prescrive il modo di precedere cogli assenti e con quelli che cambiarono d'alloggio.

Però, a dispetto di tante minaccie di pene, di multe e di privazioni di diritti, il denaro non era ancora tutto entrato nelle casse del Borbone ai primi dell'anno 1527[3], sicchè gli fu necessità pubblicare, in data del 27 gennajo[4], un nuovo manifesto contenente le belle e singolarissime cose, che qui esponiamo in breve, potendo il lettore esaminare a suo agio l'intiero documento.

1.° Che ciascheduno abitatore della città non possa cambiare d'abitazione sotto pena di ducati 200;

2.° Che le persone comprese nell'estimo del 1524, le quali nel frattempo avessero cambiato abitazione, dovessero ritornare al primo alloggio entro due giorni, sotto l'istessa pena;

3. Che ogni cittadino dovesse notificare nell'eguale termine,

---

[1] Documento unito a giustificazione del Capitolo *Finanze* del Libro III, al N. 32 e dal quale appare che, sebbene l'intenzione della città sia stata in fatti quella di liberarsi della ospitazione dei soldati, pure ciò non fu espressamente pattuito col Duca di Borbone. E giusto rettificare erronei giudizi.

[2] Documento N. 65.

[3] Documento N. 66.

[4] Documento N. 67.

e sotto cominatoria delle stesse pene, le persone nascoste comprese in detto estimo, o pagare in ogni modo il loro debito;

4.° Che i giudici delle Porte dovessero prendere a mutuo somme per conto degli assenti e contumaci, facoltizzati ad obbligare i beni di questi ed alla stipulazione degli istrumenti.

I modi poi con cui venivano attuate queste ingiuste e matte leggi del Duca di Borbone, le quali, perchè ineseguibili, mettevano in pieno arbitrio dei ribaldi soldati lo avere e la vita dei cittadini, erano così barbari, che lo spavento e la confusione non avevano più limiti, e di nuovo i rimasti procuravano di escire dalla città per fuggire dalle mani dei soldati. Ma anche ciò fu impedito dal seguente manifesto.

" Per parte e comandamento dell'Illustrissimo et Excellentissi-„ mo signor Duca di Borbone Luocotenente Cesareo in Italia se „ fa publica crida bando ed comandamento sotto la pena di scudi „ cinquecento d' essere applicati alla Camera Cesarea, che nen sij „ persona alcuna di qual grado stato, et condictione vogliasi sia „ così Ecclesiastico come secolare che ardisca, ne presuma absen-„ tarse da questa Cità di Milano, ne loro ne soij figlioli o mu-„ gliere et sue robbe senza speciale licentia del Prelibato Illustris-„ simo Signor Duca, ne presumano fare il contrario, altrimenti se „ dara licentia alli soldati, quando ne trovarano che li possano fare „ priggioni et che sieno boni priggioni, et che si possa far fare „ la talea, quale cose se exeguirano senza rispecto alcuno irremis-„ sibilmente. Mediolani undecimo februarij 1523.

„ Per Illustrissimo Dominum Ducem Locumtenentem ad rela-„ tionem Vestram Sigillatis sigillo:

„ Visa Politianus.

„ Cridata super Platea Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani „ per Alexandrum Oldanum Preconem die lunae X 1 mensis Fe-„ bruarij 1527 sono tubarum praemisso. „

E questo fu l' ultimo documento pubblicato dal Borbone prima della sua partenza per Roma.

A capo del governo fu richiamato di nuovo il De Leyva, il quale appena giunto in Milano fece pubblicare quanto segue:

" Havendo ritrovato lo Illustrissimo signor Antonio de Leyva „ Cesareo Capitaneo generale dela antiguardia, et Locotenente et „ Governatore Generale del Stato di Milano nela aggiunta sua in

„ questa Città quella essere sveduata per la maggior parte de soij
„ Cittadini, et artisti, indica Sua Excellentia essere expediente per
„ benefitio de la Cesarea Maiestà et conservatione de la Città et
„ republica, che ogniuno ritorni a Casa sua ad repatriare se-
„ condo il solito con la sua famiglia non recedendo de le altre
„ cride. „

Entriamo ora in un periodo, nel quale la gravità degli avvenimenti e il loro avvicendarsi, è così straordinario ed improvviso, da confondere le menti anche più accostumate ad ordinarne con chiarezza la serie.

Eppure codesti eventi procedono con una logica così inesorabile, a seconda dei profondi ed arditi disegni concepiti, così meravigliosamente concatenati, da non lasciar dubbio alcuno sulla mano potente che ebbe ad idearli e dirigerli.

Abbiamo veduto superiormente con quale scaltra e sanguinosa politica sieno state dall'Imperatore condotte le cose sino al punto di rendere i Milanesi assolutamente impotenti a prestare alcun aiuto agli sforzi della Lega per sottrarre Milano agli artigli imperiali.

Ora pongasi mente che il solo Pontefice, come capo della stessa Lega, per la sua doppia influenza poteva essere capace di infrenarne la smisurata sua preponderanza in Italia. Ben aveva tentato replicatamente l'Imperatore di accaparrarsene, se non l'amicizia, almeno la neutralità; ma senza risultato, perchè Clemente VII era uomo così fedifrago da mancare ad ogni promessa e giuramento, tanto che qualche tempo prima l'Imperatore aveva scritto al duca di Sessa, proprio ministro in Roma, le seguenti memorabili parole:
« Fingete coi ministri del Papa, accarrezzateli, mostrate in essi fi-
„ ducia, quantunque non ve ne sia ragione per averla: verrà tempo
„ di stringere i conti con quelli che ci servono, e con quelli che
„ disservono. „ Da ciò il movente irresistibile della determinazione presa da lui per deprimere ad ogni costo la potenza del Pontefice ed umiliarne la baldanza, onde costringerlo a sottoporsi a' suoi voleri.

Tanto più che senza frutto eragli riescita anche la misura di lasciar occupare Roma dai Colonnesi, spalleggiati dal vicerè Cardona; perocchè il Pontefice aveva potuto, senza gravi sacrifici, liberarsene, e mancando, come al solito, ad ogni promessa, se ne era a tradimento vendicato.

Venne quindi dall'Imperatore deciso di aumentare il castigo, e togliergli ogni mezzo di nuocergli; il qual castigo doveva riescire tanto più tremendo e più clamoroso di quello inflitto al Duca di Milano (che aveva pur sempre sostenuto la sua causa senza mancare alla data fede), e con tanto minor pericolo di grave urto nell'opinione della cristianità, in quanto che essa era grandemente scandalizzata dal vedere il Pontefice continuamente occupato da tante sollecitudini mondane, senza mai dare un pensiero ai veri interessi della religione tanto minacciata in Germania dalle idee di riforma, le quali di giorno in giorno facevano passi da gigante, e cui lo stesso Imperatore, se non favoriva, non poneva abbastanza sollecitudine per isvellere, e ciò onde aver sempre un morso efficace per tenere in freno l'indipendenza del Pontefice.

In questo politico intendimento Carlo V aveva persino costretta la Corte di Roma a revocare alcuni ordini da essa impartiti per frenare il selvaggio ardore degli inquisitori di Spagna riescendo per tal modo a compromettere la stessa cogli eccidj inumani compiuti, e a servirsi di tanto barbaro mezzo per impaurire gli spiriti ardenti delle diverse provincie pel mantenimento della loro libertà e dei loro privilegi, riversandone tutta l'odiosità sullo stesso Pontefice.

Per questa maniera la scaltra politica dell' Imperatore aveva saputo trar partito anche dalle cose religiose per raggiungere i suoi alti fini di ingrandimento.

Carlo V, conviene rendergli questa giustizia, era di una tenacità e d'una forza d'animo meravigliosi, vero tipo nordico: fissato una volta un partito, niuna cosa umana poteva rimuovernelo. Aveva pur anco il pregio comune a quasi tutti i grandi conquistatori, cioè quel sorprendente e quasi divinatore colpo d'occhio nella scelta delle persone destinate ad eseguire i propri disegni. V'ha in ciò qualche cosa di misterioso da far perfino credere che eglino stessi creino le persone, le maturino, o per lo meno infondano ad esse parte del proprio genio.

Colla scelta del Davalos, marchese di Pescara, per governatore, e con quella del De Leyva qual capitano delle armi imperiali in Lombardia in tempi così difficili, nei quali occorrevano continui infingimenti e misure odiose insieme a grande valore e capacità, ne aveva già dato sufficiente caparra.

Tuttavia ove maggiormente rifulse questa suprema facoltà intel-

lettiva dell'Imperatore, fu nella designazione della persona per l'esecuzione del suo ardito disegno sul pontefice Clemente VII: anima più dannata del Borbone, che aveva perfino rinnegata la sua patria, e che tutto aveva a perdere ove fosse venuto meno nella azzardosa impresa, e nulla a guadagnare nella riescita, non sarebbesi potuta rinvenire in quei tempi [1].

A costui venne quindi demandato il tremendo ufficio della vendetta dell'Imperatore, e fu tale uomo da eseguirlo a costo della propria vita. Le circostanze e la forza maggiore avranno contribuito a dare a cotale esecuzione un' estensione forse maggiore di quella portata dalle istruzioni dell'Imperatore. Ma che il mandato di occupare Roma, e di far prigioniero il Pontefice a qualunque costo, sia stato dato da Carlo V in uno alle condizioni durissime da imporglisi, non vi è oramai più alcun uomo assennato che lo ponga in dubbio.

Il Borbone, che si era portato a Milano per aspettare quivi l'arrivo dell'esercito tedesco e delle genti svizzere comandate dal generale Freundsberg [2], abbandonava questa città verso la metà del mese di febbrajo 1527 [3] colle truppe imperiali di cui poteva disporre, cinquecento uomini d' armi, molti cavalli leggieri, quattro o cinque mila spagnoli e circa due mila fanti italiani; e, congiuntosi a Piacenza e Firenzuola cogli svizzeri in numero dai tredici ai quattordici mila, proseguiva il suo cammino alla volta del Modenese. A Finale ebbe un abboccamento col duca Francesco d'Este, al quale, contro un forte correspettivo in denaro, consegnò la metà della città di Carpi occupata da un buon nerbo di Imperiali, che vennero perciò ad unirsi ai loro compagni: attraversando poscia rapidamente gli Appennini, si trovò in pochi giorni nelle vicinanze di Firenze.

Questa città sarebbe sicuramente caduta nelle sue mani, comunque ben munita e guardata dalle forze della Lega sotto il co-

[1] Un nobile spagnuolo richiesto da Carlo V di alloggiare il Borbone, rispose che ubbidirebbe, ma immediatamente farebbe spianare la casa che aveva alloggiato un traditore.

[2] Il Freundsberg aveva con sè un laccio d'oro, col quale, diceva egli a chi lo voleva e a chi nol voleva sapere, avrebbe appiccato in Roma papa Clemente VII; ma non fece che ritornarsene carico di ori ed oggetti preziosi abbottinati.

[3] Nel giorno 11 febbrajo si trovava ancora in Milano, come al Decreto che abbiamo superiormente pubblicato.

mando del Duca d'Urbino, se le segrete istruzioni dell'Imperatore non lo avessero impedito: questi sapendo quanto Firenze fosse cara al Pontefice, per un tratto di finissima politica la voleva riservare quale esca preziosa per la costui gola, onde renderlo successivamente più facile ad accogliere tutti i suoi progetti.

Non ci daremo la pena di occuparci delle pratiche del vicerè Lanoja per impedire l'avanzamento di questo formidabile esercito, nè della tregua da lui infintamente conchiusa per ingannare il Pontefice, e per cui l'agente del Governo inglese, Giovanni da Casale, scriveva da Venezia: "Il Pontefice stringerà tregua col vi-„ cerè; vi si opporrà il Borbone, poi rinunciate le truppe, e resti-„ tuite le conquiste fatte nel Napoletano, abbandonato da tutti „ i confederati nell'ora del pericolo non oserà riprendere le armi: „ intanto il vicerè gli darà buone parole finchè lo abbia condotto „ allo estremo eccidio. „ E così avvenne; e Clemente VII potè apprendere a suo malcosto come non si debba offendere un gran principe e dappoi fidarsi a lui.

Del paro non crediamo valga la fatica di tener conto dell'insignificante distacco dall'esercito del Borbone del marchese Del Vasto, e di alcuni pochi napoletani; distacco che, a nostro modo di vedere, egualmente alle preghiere fatte nelle chiese di Madrid e al vestirsi a scorruccio di quella Corte, non avevano altro scopo che quello di forviare la pubblica opinione sui disègni dell'Imperatore, e per cui venne appunto data ad essi tanta pubblicità, da ingannare molti degli storici di troppo buona fede.

In data del 31 marzo l'Imperatore scriveva al Borbone: "Il „ giuoco che avete fra le mani dura troppo e voi farete, ne son „ certo, tutto il poter vostro per condurlo a termine. „ E poco dopo: "Feci stendere un nuovo mandato in cui siete pel primo „ nominato, ma non lo mando a voi affinchè al Papa, e agli al-„ tri potentati d'Italia, non sembri che veniate a pregar pace, „ essendo meglio assai che voi venite ad ottenere per forza. „

Quasi contemporaneamente in un momento di malumore prorompeva coll'Oratore fiorentino nelle seguenti sdegnose parole: „ Verrò io stesso in Italia per riacquistare il mio, e vendicarmi di „ coloro che mi hanno offeso e massime di quel villano di Papa. „

Per ciò non ci può più essere dubbiezza alcuna sulle intenzioni dell'Imperatore.

Tanta sollecitudine pose quindi il Borbone nelle proprie operazioni belligere, da giungere nel 5 maggio nelle vicinanze di Roma, e di potere nel giorno dopo, prevalendosi di una muraglia bassa nelle vicinanze di Santo Spirito, penetrare nella città colla maggior parte delle sue truppe.

Il Papa ebbe appena tempo di fuggire dal Vaticano per ricoverarsi in Castello Sant' Angelo, da dove potè vedere la miseranda fuga de' suoi, inseguiti ed assassinati a colpi di picche ed alabarde dagli efferati aggressori.

Non credendoci da tanto di narrare colle povere nostre parole le cose feroci e nefande da questi operate, ci gioveremo di quelle di un bravo nostro storico moderno:[1] "Nelle stanze vaticane,
„ dove era dipinto Attila arrestato dalla spada dei santi Apostoli
„ accesero fiammate che affumicarono i mirabili lavori di Raf-
„ faello. Matrone e fanciulle andarono ad osceno ludibrio sugli
„ occhi dei padri e dei mariti incatenati, e dai conventi cavaronsi
„ le vergini per essere violate a gara nelle orgie imbandite sugli
„ altari coi sacri vasi. Luterani briachi messisi a vilipendio i cap-
„ pelli cardinalizj e paramenti ecclesiastici menarono lubriche
„ danze. Posto il cardinale d'Araceli in un cataletto il porta-
„ rono per Roma con esequie beffarde: indi il mandarono in
„ groppa di un tedesco a mendicare di porta in porta il riscatto.
„ Fin le tombe scoperchiarono: e un anello fu strappato dal dito
„ di Giulio II, quasi a postuma vendetta del grido via i barbari.
„ Chiamarono un prete perchè accorresse col Viatico, e condot-
„ tolo in una stalla vollero forzarlo a dar la comunione ad un
„ asino, e perchè ricusò lo uccisero; indi accoltisi in una cappella
„ del Vaticano, contraffacendo parati e cerimoniale degradarono
„ il Pontefice e ad una voce acclamarono a succedergli Martino
„ Lutero. Chi non avrebbe preferito cadere in mano dei Turchi, i
„ quali certo non fecero tanto guasto e sacrilegi in Ungheria!„

Si prova un senso di doloroso sconforto a pensare che queste oscene e scellerate tresche ebbero a durare per più di un mese, vale a dire sino al giorno 7 giugno, nel quale tra i generali cesarei e il Pontefice venne conclusa la Convenzione di tregua.

Non è a dire l'ansietà in cui si trovavano i Milanesi in questo

---

[1] De Leva prof. Giuseppe, *Storia documentata di Carlo V.* Volume II.

frattempo. Nel giorno 23 maggio veniva pubblicato il seguente curioso proclama:

" *Notificatio de aliquibus capitulis cum*
„ *Sanctitate Summi Pontificis.*
„ *1527 — die 23 maij.*

„ Essendo piaciuto allo Altissimo Nostro Signore Dio, che tra
„ la sanctità di nostro signore et sacratissima Cesarea Maestà, sia
„ facto appontamento et pace, con li capituli qua de sotto an-
„ notati, è parso allo illustrissimo signore Governatore cesareo
„ del Stato di Milano farla comunicare, et pubblicare alli citta-
„ dini de la inclita città di Milano, per loro consolatione, et gau-
„ dio, perchè hauendo, per li passati tempi sopportato tante gra-
„ uezze, hora possiamo sperare, e tenere per certo, che serano de
„ tale grauezze liberati, con la diuina uolontà. Però per parte del
„ magnifico et clarissimo doctore monsignore Tideo Oldoyno vi-
„ cario de lo illustrissimo signore de la motta generale, capitaneo
„ di giustitia in tutto lo dominio di Milano, si fa pubblica no-
„ tizia, di esso apontamento et pace facta con li infrascriti capi-
„ tuli, videlicet.

„ Primo: la santità di Nostro Signore se obbliga constituirse
„ in Napoli o in Spagna allo arbitrio de la prefacta Cesarea
„ Maestà.

„ Secondo: Sua Santità dà ne le mani de lo illustrissimo si-
„ gnore Duca di Bourbone luoco tenente Cesareo in Italia, ca-
„ stello di S. Angelo di Roma e cità, loci, e fortezze di Hostia,
„ Città Veghia, Città Castellana.

„ Terzio: restituisce Soa Sanctità, Modena, Parma et Pia-
„ cenza al praefato illustrissimo signor Duca acceptante in nome
„ de la praefata Cesarea Maestà.

„ Quarto: Sua Santità paga scuti 300,000 in mano del pre-
„ libato illustrissimo signor Duca di Bourbone de presente per
„ potere satisfare a parte del credito ha lo exercito uerso la
„ praefata Cesarea Maestà.

„ Quinto: Sua Santità restituisce in mano per li agenti de la
„ prelibata Cesarea Maestà, li contrasegni de li porti de mare,
„ quali ha Sua Santità. = Tydeus Vicarius.

„ Cridata super platea Arenghi Mediolani, et in Broletto Co-
„ munis Mediolani, per Alexandrum Oldanum Praeconem, die Jo-
„ uis 23 mensis maij 1527. Sono tubarum praemisso. „

Come il lettore vede, questo appuntamento di pace non porta alcuna data; ma supposto fosse vero, dal fatto di essere stato pubblicato in Milano nel giorno 23 maggio, tenuto conto che il corriere avesse dovuto impiegare sei od otto giorni nel percorrere la strada allora poco sicura da Roma a Milano, doveva essere stato conchiuso dal 10 al 12 dello stesso mese.

Se non ci ha dubbiezza alcuna sulla affissione in Milano di questo strano bando, si hanno però argomenti gravissimi per ritenerlo un'astuzia nuova del Leyva per far credere la prigionia del Papa e la esistenza del Borbone nell' intento di tener tranquilla la popolazione, che già cominciava a dar segni di impazienza, e di ingannare il castellano. E ne afferma in questa opinione il dispaccio che l'agente segreto del Duca spediva da Milano colla data del 23 maggio allo stesso Duca in Cremona, nel quale si rinvengono le seguenti espressioni: " Heri matina
„ giunse una posta al De Leyva per la quale si vociferò fama di
„ bone nove, et che Borbone non era morto, et si sonavano cam-
„ pane a festa, ma che si temeva che questo fosse cosa per
„ captare el castellano de Milano, quale sta pertinace in non
„ volere admettere dentro il Castello de Leyva, se non quando gli
„ voglia andar solo, dubitandosi di essere uccellato et sbalzato. „

E l'altro in data del 31 dello stesso mese ove leggesi: " Le
„ cose vegie della processione et alegria fece fare il Leyva a
„ Milano volendo che si credesse che il nostro signore fosse fatto
„ prigione.[1] „

Il Burigozzo nella sua Cronaca, dopo di aver parlato di questa grida, soggiunge:

" La Domenica seguente, che fu a dì 24 Maii, li Lanzinechi
„ quali erano in Milano, zoè li capitanei, fezeno provixione de
„ fare una festa per questa legrezza, con certi trionfi in gloria
„ de suoi nimici: talmente che, essendo quasi all'ordene per

[1] Questi due documenti si trovano nell' Archivio di Stato di Milano, e ci vennero cortesemente comunicati dalla Direzione, alla quale rendiamo le ben dovute grazie.

„ fare tal cosa, venne una stafetta, qual stafetta azonta che la
„ fu, fu desmesso ogni cosa, et non se feze niente. Dondechè el
„ popolo, qual era, se pensò: qualche cosa dè essere; et così
„ fu, che el dì seguente funno fatti certi della morte del Duca
„ de Barbone. Et poi comenzò a venire gente de arma, qual na-
„ rorno la cosa come l'era accaduto. „

Queste parole dell'ingenuo nostro storico merciajo, assieme alle altre dei citati dispacci, spiegano tutto il mistero, cioè che quel documento era falso; ma siccome i patti in esso contenuti erano corrispondenti alle segrete istruzioni date dall'Imperatore al Borbone, e che questi doveva aver comunicate al fidato amico De Leyva prima della sua partenza per Roma, così la loro pubblicazione, e viemaggiormente la misura di festeggiare ufficialmente in Milano l'evento, era inopportuna perchè contrariava di sbalzo la politica di Carlo V, la quale voleva non si spargesse luce sul vero stato delle cose, e molto meno si tripudiasse sui fatti, pei quali infiutamente, a Madrid, si doveva piangere. Da ciò il movente dei pressanti ordini per la sospensione della festa e per porre in tacere la stessa grida.

CAPITOLO IX.

Dalla presa di Roma alla convenzione stipulata in Barcellona tra il Papa e l'Imperatore, e coronazione di costui in Bologna (24 febbrajo 1530).

Dedichiamo questo capitolo e il precedente ad onore e gloria di Carlo V, e ai partitanti di un governo straniero, seppure ve ne sono ancora in Italia.

Argomentando dirittamente, e non politicamente, avendo il Duca di Borbone condotto con sè la maggior parte delle truppe spagnole e tedesche che si trovavano in Milano, è facil cosa il credere che finalmente questa povera città avesse potuto respirare. Ben diversamente però occorsero le cose, chè posto di nuovo a capo del Governo e di quei scarsi soldati e lanzichenecchi rimasti e di poche altre novelle reclute mal vestite e calzate e peggio pagate, che con voce spagnola si chiamavano *bisoni* o *visoni* e dal nostro popolo per ischerno *bisogni*, per la miseria in cui si trovavano, il De Leyva, del quale abbiamo già fatto conoscenza nei precedenti capitoli, persuaso egli dell'impossibilità di potere con un così scarso numero di ausiliarii mantenere l'ordine, e sempre fisso nell'idea indettatagli di non potersi conservare il Ducato alla dipendenza dell'Imperatore senza ridurre di nuovo la città di Milano, che ne era la testa, agli estremi della miseria e dell'indebolimento, si pose all'opera per raggiungere codesto intento.

Cominciò quindi, come se niente fosse mai accaduto, ad ordinare col decreto 29 febbrajo[1] una nuova imposta di scudi d'oro

[1] Documento unito a giustificazione del capitolo *Finanze*, del libro III al N. 33.

cinquemila sotto la solita comminatoria che in difetto la fanteria e i lanzichenecchi ritornerebbero in città, e autorizzando le parrocchie a richiedere prestiti per soddisfare alle quote di tassa ad esse assegnate. Con altro lungo manifesto del 12 luglio[1] impose una nuova taglia di scudi d'oro tredicimila da pagarsi in due rate.

Troviamo poi sotto il giorno 12 dello stesso mese[2] un nuovo eccitamento con serie minaccie di esecuzione, pel ritardo al soddisfacimento della seconda rata. Costretta poscia la città a versare in pochi giorni altra contribuzione di dodicimila scudi del sole, rinveniamo un decreto in data del 31,[3] col quale vengono indette le minaccie più spaventose se nel termine di due ore non si fosse versato l'acconto di scudi 3000. Infine altre minaccie di rigorose esecuzioni, multe e devastazioni delle case e negozj risultano dai successivi manifesti del 1 e 6 agosto.[4]

Era però impossibile che i cittadini, nello stato di supremo squallore, di miseria e di privazione nel quale si trovavano, potessero compiere l'intiero pagamento delle ordinate tasse. Non desiderava altro il De Leyva, il quale, fatto pubblicare per sola formalità il manifesto che qui poniamo distesamente, nel giorno successivo faceva rientrare nella città i suoi feroci lanzichenecchi, e le stragi e gli assassini in Milano non ebbero più limiti.

„ Vedendo lo illustrissimo et eccellentissimo signor Antonio De „ Leyva locotenente et generale governatore de la Cesarea Maestà nel Stato di Milano che la maggior parte de cittadini se „ rende difficile a pagare questa ultima tassa di xij milla scuti „ promissi per tener fuora della città lo esercito, et che non havendo sua excellentia el denaro promesso non potrà più intertenere lo predicto exercito che non intri in la cità a vivere a spese de citadini, per ultima excusatione sua per tenore „ de la presente crida intima et significa alla città di Milano et „ suoi cittadini che per tutto dimane a mezzo giorno non haverà pagato integramente tutta la somma convenuta sua excellentia lassarà intrare el prefato exercito a vivere a descri-

[1] Documento simile al N. 34, parimenti unito a giustificazione dello stesso libro III.

[2] Documento N. 68.

[3] Documento N. 69.

[4] Documento N. 70. 71.

„ tione in case de citadini, nè sarà poi in sua facoltà ritrarlo
„ de fuori quando volesse. Però ogni uno se sforzi a pagare per
„ non lassare seguire tanto disordine. Dato nel castello di Milano
„ a dì 3 Augusto 1527. Antonius De Leyva gubernator. Sigil-
„ lata sigillo.

„ Cridata super platea Arenghi Mediolani et in Broleto Comu-
„ nis Mediolani ac per omnia Carrubia Portarum Civitatis Mi-
„ lani, per Alexandrum Oldanum Preconem die Merchuris sep-
„ timo mensis Augusti 1527, sono tubarum premisso. „

Il primo decreto pubblicato dopo questa *gloriosa* entrata, in data dell'11, porta nientemeno che la distruzione nel prefisso termine di tre giorni di moltissime case, muri ed edificj, cioè di quella parte tutta di fabbricati che rimaneva al di fuori della vecchia cerchia in vicinanza de' redefossi.

“ Havendo lo illustrissimo et excellentissimo signor Antonio
„ De Leyva cesareo generale governatore del Stato di Milano or-
„ dinato che all'intorno de li redefossi de fora delle porte della
„ città di Milano per uno tirro di archabuso, non sia in pede case,
„ arbori, scese nè altro impedimento, per manco danno dele genti
„ che hanno li beni loro in dicto cohtorno ha facto pubblica
„ crida, et bando per parte di Sua Excellentia illustrissima, che
„ qualunque persona che habbia beni in dicti luochi debbia nel
„ termine de tri giorni prossimi fare atterare ogni edifitio, ar-
„ bore, et ogni altro impedimento existente in dicto spatio, et
„ abducto (!) ogni cosa atterrata secondo sarà designato per el
„ capitaneo dell'artiglieria della Cesarea Maestà, overo per quelli
„ saranno per lui deputati a tal impresa al quale havemo dato
„ tal caricho. Antonius De Leyva, gubernator, sigillata sigillo.

„ Cridata super platea Arenghi, et in Brolетto Comunis Me-
„ diolani per Georgium de Cattaneis Praeconem; die Mercurij
„ 14 mensis Augusti 1527 sono Tubarum praemisso. „

Fortuna volle che l'enormità stessa di tale disposizione impedisse di mandarla ad effetto, e perciò in data del 16 ne vediamo pubblicata la revoca.

“ Benchè ad molti li giorni passati sia parso a proposito dela
„ defensione de questa città di levare tutte le case arbori et
„ altri impedimenti vicini alli redefossi di Milano ad tirare de
„ uno archabuso et per questo siano facte circa ciò cride et dispo-

„ sitione per el dicto effecto niente di meno lo excellentissimo
„ signor Antonio De Leyva, cesareo capitaneo e governatore del
„ Stato de Milano alla mente del quale è juncto uno desiderio
„ grande di lassare damnificare mancho se può el paese. Per la
„ presente crida moderando l'altra predicta, declara non essere
„ mente sua, che per virtù di quela crida già facta si habbia
„ ad atterrare ne levare alcuni muri ne piante; ma solo si hab-
„ biano ad levare le herbaze alte, et li cexoni, et cexe vicini
„ alli dicti redefossi per el tirare de uno archabuso di modo
„ che niuno inimico possi in quelli abscondersi, dando cura, et
„ commandando ad ogniuno de chi sono le terre ad fare strap-
„ pare presto dicti erbazi, cexe et cexoni et non manchare in
„ questa coxa di puoco loro danno et utile al benefitio et con-
„ servatione di questa citade. Antonio De Leyva.

„ Cridata super platea Arenghi, et in Broletto Comunis Me-
„ diolani per Alexandrum Oldanum tubetam, die veneris 16
„ mensis Augusti 1527 sono tubæ premisso. „

Le cose non migliorarono però per questa revoca e nessun cittadino ardiva più escire dalle case che si tenevano chiuse pel timore dei lanzichenecchi. Ma anche ciò non garbava a questi insaziabili satelliti; ed ecco pubblicarsi un decreto che ordina doversi tenere aperte tutte le porte e le botteghe, onde meglio potessero compiersi le loro rapine ed i furti.

" Per parte dell'illustrissimo et excellentissimo signor Antonio
„ De Leyva governatore e locotenente cesareo, generale nel Stato
„ di Milano si fa publica crida bando e comandamento a qua-
„ luncha persona di qualunche grado stato, et conditione voglia
„ se sia quale habbia la porta dela caxa sua serrata subito l'a-
„ pri, et ogni persona, qual se sia absentata da la caxa con la
„ robba sua per tutto mercore proximo a venire debbia ritor-
„ nare alle sue stantie con le sue famiglie, sotto pena di rebel-
„ lione et confiscatione de beni et da potere essere fatti presoni
„ da qualunche soldato. Data Mediolani.

„ Antonius De Leyva gubernator, sigillata sigillo.

„ Cridata super platea Arenghi, et in Broleto comunis Medio-
„ lani per Alexandrum Oldanum tubetam die Dominico 18 men-
„ sis Augusti 1527, sono tubarum premisso. „

Diversi cittadini avevano cercato per sfuggire alle barbarie dei

lanzichenecchi e dei soldati spagnuoli di ricoverarsi nei monasteri, nei luoghi pii, nelle canoniche o nelle chiese; ma un ordine severo del De Leyva in data del 26 agosto[1] impedì anche questo pietoso rifugio. " Ed perchè se intende che sono molti latitanti in „ li monasterij, loci pij, canonice, et loci ecclesiastici se fa intendere ad li deputati ed governatori, sive rectori di tali monasteri, loci pij, canonice, ed loci ecclesiastici ut supra, che „ subito licentiano, et expellano tali latitanti, tanto masculi, „ quanto femine, de qualunche grado, o conditione se siano che „ se le sarà tale dimonstrazione contra di loro che conosceranno „ essere poco amorevoli alla patria sua. „

Ma ciò che meraviglia e pare per fine incredibile, è la impudente franchezza colla quale, come se nulla fosse accaduto, il De Leyva freddamente, impassibilmente come il suo padrone, col manifesto 21 agosto[2] ordina una nuova taglia di uno scudo d'oro per ogni casa o focolare e parimente uno scudo d'oro per ogni bottega, taglia che unitamente agli arretrati delle precedenti dovevano servire per intertenere il felicissimo esercito cesareo, che in quel giorno si trovava in buona parte fuori della città.

Ella è cosa di tutta evidenza che col cumulo di tutti questi provvedimenti si era ottenuta a rigore di termini la generale spogliazione della città, ne'cui luoghi principali nascevano le ortiche ed i pruni; e si era giunto a tal grado di miseria e mancanza di vettovaglie, tutte incettate dal feroce De Leyva, che moltissimi popolani morirono di fame, e molti nobili già facoltosi vagavano così macilenti e instupiditi per la città che mettevano sdegno e compassione a vederli.

Ciò non bastava però ancora al Luogotenente imperiale. I migliori cittadini o erano già spenti dalla pestilenza, dalla fame, dalla costernazione e dal ferro straniero, o si erano allontanati dalla città. Ne rimanevano però ancora alcuni pochi da potere con supremo sforzo costretti dalla necessità tentare un colpo disperato. Niente si aveva più a perdere. Potevasi giocare vita per vita, chè l'eccesso della disperazione talvolta fa miracoli. Occorreva quindi spopolare la città e renderla completamente deserta;

[1] Documento N. 72.

[2] Documento N. 36, unito al III° capitolo *Finanze*.

e seppe egli con una serie di disposizioni così barbare e freddamente calcolate raggiungere anche questo ultimo infame ed odioso risultato.

Tenendo il solito sistema faceva pubblicare dapprima il decreto 16 settembre,[1] col quale consigliava l'emigrazione: " Tutte „ le persone che di presente non sostengono alcuna gravezza di „ alloggiamento di soldati possano liberamente andare de fore „ con sue robbe. Ancora le altre che sostengono carico di sol- „ dati che addivennero ad un componimento o che abbiano dato „ sicurtà ai frati e monache tutti, tanto conventuali che obser- „ vante, mendicante e non mendicante; „ e con promessa che a tutti quelli che si assenteranno in virtù di questa grida non saranno fatti prigionieri da alcun capitano. E ingiungeva lo sfratto dalla città " a tutti i miserabili, caritoni mendicanti et furfanti, „ che non si trovavano al servizio di alcun cittadino, e ciò en- „ tro ore ventiquattro sotto pena di essere fustigato dal Bar- „ gello. „

Con altro manifesto del giorno 18[2] si estendeva l'esenzione dalla fustigazione e dall'arresto anche pei cittadini tutti che non si trovassero in estimo e non fossero ancora partiti nel giorno dopo.

Infine per le dispositive di un ultimo decreto del giorno 20[3] il bando fu generale ed esteso " a qualunche persona sia di qual „ sorte si voglia se non saranno soldati, ovvero vivanderi per la „ Cesarea Maestà etc. = e sotto comminatoria che altramente se „ daranno in mano de'soldati, ed in sua discretione loro et suoi „ beni, etc., sotto ogni altra pena all'arbitrio di Sua Excellenza. = „

Nel giorno 26 settembre l'istesso Senato e tutti i tribunali furono costretti a sospendere ogni azione della giustizia.

Per cotal serie di fatti atroci e crudeli, e quali appena si crederebbe capace mente umana di immaginarli e satelliti da eseguirli, la città di Milano rimase alla lettera così completamente deserta, da trovarsi costretto lo stesso luogotenente De Leyva poco tempo dopo, cioè alli 11 di ottobre[4] dall'istessa necessità e

---

[1] Documento N. 73.
[2] Documento N. 74.
[3] Documento N. 75.
[4] Documento N. 76.

dai bisogni de' suoi soldati, che gli morivano di fame, dal puzzo e dall'inedia, a revocare tutte le precedenti disposizioni in argomento.

È questa veramente l'epoca più fatale e sciagurata per Milano e dalla quale la nostra città ripete la sua straodinaria decadenza, imperocchè sgozzati o morti di fame e di stenti, o espatriati anche quei pochi ultimi cittadini e popolani avanzati dalle precedenti stragi e carneficine, fuggiti tutti gli artisti, banditi tutti gli operai e distrutti tutti i loro opificj ed utensili, cessata ogni industria, ogni commercio, sospese tutte le contrattazioni, chiusi i tribunali e tutti gli stabilimenti di ricovero; sospeso ogni esercizio religioso, questa città divenne una sucida caserma abitata esclusivamente dai soldati e dai loro addetti e fornitori: e fu un vero miracolo se i lanzichenecchi nella loro efferatezza non abbiano pensato ad atterrare anche tutte le case e le chiese oramai per così generale eccidio ed emigrazione divenute esuberanti ed inutili; nella stessa guisa che parecchie delle une e delle altre erano già state abbruciate e distrutte unitamente a moltissimi monumenti e preziosi oggetti d'arte.[1]

Lo stesso Muratori, scrittore moderatissimo e favorevole agli interessi ed alla fama di Carlo V, descrive colle seguenti parole lo stato in cui trovavasi la città di Milano poco dopo codesti avvenimenti. " Perciò quella doviziosa e popolata città che da tanti „ anni fu l'onore di Insubria sembrava ora mai uno scheletro di „ città, essendo nata l'erba per tutte le strade e piazze; stando „ aperte dì e notte il più delle botteghe senza le usate merci; „ vôte senza numero le case e i palagi, e i tempii stessi privi di „ ogni ornamento e i monasteri ridotti a pochi miserabili religiosi che non potevano reggere alle continue insolenze delle „ affamate truppe.[2] „

Ma il satanico fine dell'imperatore Carlo V di distruggere Milano fu completamente raggiunto.

I Vandali, i Goti, il feroce Uraja, Attila e lo stesso impera-

---

[1] " Assai gentilomini abandonorno le sue caxe per non poter più pagare: „ et loro abbandonate le caxe, i soldati le ruinavano a terra, et massime per „ brusare le legne. Non bastavano le case delli homeni, ma quelle de Dio fu- „ devano ruinate. „ Burigozzo, *Cronica di Milano*, f. 95.

[2] Muratori, *Annali d'Italia*.

tore Barbarossa nel caldo delle battaglie intrisi di sangue, bollenti d'ira e di sdegno non giunsero mai a questo eccesso.

Caddero i Fiorentini, ma onorevolmente colle armi in mano, e la storia ne ha magnificato il valore e l'ardire. Mancarono ai nostri padri anche questi supremi conforti e le vittime abbandonate quali cadaveri di delinquenti vennero coperte a stento di qualche pugno di terra. E la storia per riguardo all'imperatore? O muta come un sepolcro, o sfacciata meretrice, non d'altro sollecita che di intesserne bugiarde lodi chiamandolo il pacificatore, il generoso, il moderato Monarca!!!

Ma riprendiamo la nostra narrazione.

Anche dopo l'ultimo manifesto, col quale si concedeva a tutti di ritornare in città, la popolazione non raggiunse nemmeno il quarto dell'ordinario suo numero, e tanti e così gravosi furono poi i danni recati alla campagna di Milano e specialmente alle terre giacenti fra l'Adda ed il Ticino, che vennero per la maggior parte abbandonate dagli abitatori e giacquero per molto tempo così deserte da divenire un continuo bosco abitato solo dalle belve feroci.

Che se poteva balenare ancora qualche raggio di speranza ai pochi Milanesi ritornati in città in tanto estremo di sciagura, era da credersi che tutto l'operato del De Leyva fosse arbitrario; poichè gli uomini sono sempre più inclinati ad immaginare il bene, che a persuadersi del male. Ma venne tostamente a toglier loro anche questa illusione la pubblicazione delle due ordinanze dallo stesso Imperatore dirette al Senato in data 27 settembre e 10 dicembre,[1] mediante le quali con uno studiato giro di frasi, e senza mai tener parola del Duca, come non esistesse, confermando pienamente l'operato de' suoi Luogotenenti prescrive alcune norme sul modo pratico di espropriare dei loro beni i cittadini debitori di imposte.

L'arbitrio e l'insolenza militare duravano ancora nei primi mesi dell'anno 1528, e troviamo perciò pubblicato nel giorno XVII febbrajo questo avviso:

" Intendendo lo Illustrissimo, et excellentissimo sig. Antonio de
" Leyva Capitaneo et Locotenente generale dell'Imperatore, et

[1] Documenti N. 77 e 78.

„ Governatore in questo Stato di Milano, che molti senza salvo
„ conducto de Sua Excellentia vengono in questa città, il che per
„ la qualità de' tempi presenti potrebbe alcuna volta portare
„ scandolo, et danno, et però volendo provvedere opportunamente
„ a questo:

„ Per la presente manda Sua Excellentia, et si fa fare pu-
„ blico bando et comandamento che non sia alcuno, così di Mi-
„ lano, como forastero et di qualsivoglia grado et conditione se
„ sia, che ardisca, nè presuma venire a Milano, ne da esso par-
„ tire senza special licentia de Sua Excellentia firmata di sua
„ mano, sotto pena d'essere fatti pregioni, donando autorità a
„ qualunque soldato overo officiale Cesareo, che trovando alcuno
„ senza el detto salvo condutto overo licentia, si possono fare pre-
„ gioni et farli fare taglia a suo piacere = segnato Antonio de
„ Leyva = in calce Franciscus sigillato con sigillo.

" Cridato super platea Arenghi, et in Broleto Comunis Medio-
„ lani per Alexandrum Oldanum Preconem die lunae xvij februa-
„ rij 1528 sono tubarum praemisso. „

Intanto il Pontefice rimaneva ancora prigioniero nel Castello Sant'Angelo; e, per soprassello alle disgrazie del sacco di Roma e delle turpitudini moltissime delle indisciplinate soldatesche, essendo scoppiata la peste, ottenne egli finalmente dai Capitani cesarei d'essere condotto con diversi cardinali al Belvedere per trovarsi ivi meno esposto al furore del morbo, sempre però tenuto d'occhio dai soldati spagnuoli.

In Lombardia, dopo infinite vicende di guerra, gli alleati, ai quali si erano uniti anche i cardinali che avevano potuto fuggire da Roma, ajutati strenuamente dalle truppe giunte di fresco dalla Francia, capitanate dall'Odetto di Foys, conte di Lautrec, s'erano oramai impossessati di tutte le terre del Ducato, meno le città di Milano e di Como ancora sotto gli artigli del De Leyva.

È facile il pensare quanto il povero duca Francesco e il Legato veneto insistessero presso il Lautrec, e anche lo pregassero a ginocchia piegate e colle lagrime agli occhi, perchè compisse l'impresa, mostrandola facilissima cosa per la disperazione nella quale si trovavano i Milanesi. Tutto inutilmente; perocchè la politica dei Francesi in questo sventurato tempo non aveva altro intento, che quello di togliere dalle mani dell'Imperatore

i figli del loro Re che si trovavano in ostaggio a Madrid quale garanzia dei patti convenuti col medesimo. Questo solo era il supremo fine delle operazioni del Lautrech; sicchè se dall'un canto questi voleva far mostra di tutte le sue forze e valore, dall'altro non voleva però giungere agli estremi per non irritare maggiormente l'Imperatore. Nei Francesi prevalse ben anco la politica di non prestare ajuto alla liberazione del pontefice Clemente VII.

In ogni modo alla Francia premevano, più che la libertà del Pontefice e gli interessi del Duca di Milano, i proprii, sicchè occorrendo di forzare la posizione, il loro obbiettivo era la conquista del Regno di Napoli. E in fatti non appena il Lautrec fu certificato in Bologna, ove si trovava colla maggior parte dell'esercito, dello scioglimento di ogni trattativa fra gli ambasciatori dei due Sovrani, avvenuto in Burgos nel giorno 25 di gennajo 1528, si avviò senz'altro alla volta del regno di Napoli per la via delle Marche.

Il grosso pericolo corso dal De Leyva pei progressi compiuti dall'esercito della Lega, e fors'anco le nuove istruzioni giuntegli da Madrid, lo indussero a cambiare il modo del suo governo. Venne egli a patti colla città, la quale obbligossi bensì a pagare la somma di venticinque mila scudi tostamente, ed altri dieci mila entro quindici giorni, ma colla condizione che la stessa Città, le Pievi e il rimanente territorio del Ducato fossero liberati in perpetuo da ogni contribuzione, ospitazione, taglia e sovvenzione, e con altre molte condizioni che possono rilevarsi dalla convenzione stipulata il giorno 7 maggio 1528.[1]

Le operazioni di guerra nel Regno di Napoli si mostrarono da principio così favorevoli ai Francesi, che in poco tempo avevano essi potuto avvicinarsi a Napoli ed effettuarne il blocco; e tutti pronosticavano che quella città non avrebbe tardato a cadere nelle loro mani. Ma la morte del Lautrec e altre moltissime circostanze mutarono le sorti della guerra, sicchè in poco tempo gli Imperiali poterono riacquistare le città perdute, e i Francesi e le altre truppe della Lega furono costretti a ritirarsi.

La facilità però colla quale i Francesi erano riesciti nelle prime

[1] Documento unito a giustificazione del Libro III al N. 37.

operazioni aveva dovuto persuadere l'Imperatore sulla poca stabilità del suo possesso nel Regno di Napoli.

Nel frattempo l'operoso De Leyva non era stato colle mani alla cintola. Chè anzi approfittando delle truppe giuntegli di fresco dalla Germania potè ricuperare Bergamo, Pavia ed altre fortezze, e sarebbe caduta nelle sue mani anche Lodi se la valorosissima difesa di Gian Giacomo Sforza, fratello naturale del Duca, non lo avesse impedito.

È degno di essere conosciuto il manifesto fatto pubblicare in questa occasione dal De Leyva per le insinuazioni odiose che contenea a carico de' Veneziani alleati del Duca.[1]

Il pontefice Clemente VII aveva finalmente potuto fuggire travestito, dall'immediata sorveglianza degli Spagnuoli.

Ma, anzichè trar partito della propria libertà per pacificarsi coll'Imperatore e attendere agli interessi della Chiesa, rimasti per tanto tempo abbandonati, riprese egli le sue astuzie e cupidigie di ingrandimento. Ricuperò Imola e Forlì, e tornato in Roma si fece di nuovo a tentare il doppio giuoco di trattare contemporaneamente col Re cristianissimo e coll'Imperatore, e a tendere le sue solite insidie al Duca di Ferrara, Alfonso d'Este.

Finalmente pel contrario esito dell'impresa di Napoli essendogli fatta manifesta la declinazione della potenza francese in Italia, e avvisato da tutti gli amici che non gli restava altro miglior partito, deliberò costituirsi nelle mani dell'Imperatore in conformità alla fatta promessa.

Non crediamo opportuno divagarci a narrare le ulteriori operazioni di guerra intraprese dagli alleati, che riconquistarono bensì Pavia, ma non poterono mai ottenere la liberazione della città di Milano, sempre difesa con valore degno di miglior causa dal De Leyva; operazioni che oramai non potevano avere che un'importanza secondaria, perchè, indebolita la Lega per la defezione del Pontefice, le sorti d'Italia tutta dovevano essere decise a Barcellona. Colà si aprirono pure sotto gli auspicii del Pontefice le nuove trattative per la pacificazione di Carlo V col Re cristianissimo.

Fu in questa occasione che la politica del Re francese ebbe a

[1] Documento N. 79.

superare in iscaltrezza e mala fede quella del suo emulo, onde venne sacrificata la libertà di Firenze; perocchè bramosissimo questo Re di procacciare la liberazione dei figli, ed entrato egli giustamente in sospetto, fin da quando il Borbone aveva nel suo passaggio in Toscana, che la città di Firenze fosse un'esca preziosa destinata a soddisfare l'ingordigia del Pontefice, usò ogni artificio per essere creduto capo di una forte alleanza di nuovo conchiusa coi più potenti Stati d'Italia, compresa la Repubblica di Firenze, proponendosi disposto a rinunciarvi ove si migliorassero le dure condizioni impostegli per la pace.

A questo scopo Francesco I faceva dichiarare a Baldassare Carducci, ambasciatore fiorentino, che non avrebbe mai abbandonata la Repubblica, nè segnato alcun trattato senza comprendervela con patti che ne garantissero la di lei libertà.

Di questo doppio giuoco del fraudolento monarca francese bene si era avveduto il Doge di Genova Andrea Doria, il quale, da principe saggio e amantissimo della libertà, ne aveva avvertito la Signoria di Firenze [perchè stesse all'erta e non si compromettesse coll'Imperatore, nè offrisse ad esso un motivo qualunque per cedere alle insistenti domande del Pontefice che agognava averla in assoluta sua balìa.

Ma radunato il Consiglio della Signoria prevalse fatalmente il contrario avviso, di collegarsi cioè colla Francia e di rompere ogni trattativa coll'Imperatore; e questi, timoroso che nuovamente potesse correre pericolo il suo possesso del regno di Napoli, segnò subito il trattato col Papa e stabilì i patti preliminari di pace col re Francesco I, patti che furono la sentenza di morte della Repubblica di Firenze.

Codesto trattato, conchiuso in Barcellona nel giorno 29 giugno 1529 tra il Papa e l'Imperatore, portava sostanzialmente:

Che Firenze verrebbe data ai Medici; e, siccome non vi erano figli legittimi di Lorenzo, sarebbe investito del dominio col titolo di Duca il figlio naturale Alessandro.

Cervia e Ravenna occupate dai Veneti, e Modena, Reggio e Rubiera si concessero al Pontefice; quest'ultime città però senza pregiudizio dei diritti del Romano Impero.

Il Ducato di Milano fu lasciato alla disposizione dell'Imperatore

non giudicando egli fosse ancora giunto il momento per dichiararlo sua preda definitiva.

Si obbligò inoltre Carlo V ad assistere il Pontefice per ispogliare la Casa d'Este del Ducato di Ferrara coll'iniquo pretesto di fellonia e ribellione del duca Alfonso.

In corrispettivo di queste condizioni l'Imperatore avrebbe ricevuto dal Papa la corona imperiale con tutti i diritti e le prerogative ad essa annessi e la conferma del Regno di Napoli.

Per cotal modo Firenze perdette la propria libertà, e Milano non solo questa, ma anche l'indipendenza.

E se per la forza stessa delle cose si lasciarono ancora sussistere le due Repubbliche di Genova e Venezia col porvi al governo il partito dei nobili, si tolse ad esse ogni forza espansiva, che è la vita degli Stati liberi, chiudendosi l'êra di tutte le rivoluzioni e cambiamenti in Italia.

Assicuratosi per tutto ciò l'Imperatore di avere un titolo sufficientemente legale per potere, volendolo, appropriarsi il Ducato di Milano, e disposto di volere almeno in apparenza assecondare le insistenti preghiere del Pontefice per investirne il duca Francesco Sforza, quantunque sempre irremovibile nell'idea che questa preziosa preda non gli dovesse sfuggire di mano, determinò di tenere una nuova politica coi Milanesi, quella cioè di largheggiare col popolo ed accarezzarlo, riducendo tutte le tasse e balzelli nello scopo di rendere odioso ed impossibile ogni altro governo.

Nella serie dei documenti di quest'epoca troviamo perciò quale prova di tale nuova perfidia i documenti seguenti:

1.° Decreto 2 agosto 1528, che invita i cittadini tutti a ritornare a Milano.[1]

2.° Altro decreto del medesimo giorno e foggiato sullo stesso stampo, che accorda il perdono delle pene nelle quali fossero precedentemente incorsi i cittadini.[2]

3.° Manifesto in data 4 dicembre 1528, relativo ai nullatenenti espulsi, ai quali parimenti si accorda la facoltà del ritorno.[3]

4.° Decreto 8 aprile 1529, che riduce il prezzo della vendita

[1] Documento N. 80.
[2] Documento N. 81.
[3] Documento N. 82.

del sale a soldi cinque e mezzo lo stajo per la quantità da levarsi all'ingrosso dalla gabella, e a soldi sei quella da vendersi dai postari.[1]

5.° Avviso in data del 7 maggio che toglie ogni gravezza e gabella sul vino.[2]

Nel giorno 5 agosto seguì pure la ratifica delle dure condizioni di pace fra l'Imperatore e il Re cristianissimo, colle quali quest'ultimo si era obbligato di corrispondere all'Imperatore due milioni di scudi d'oro del sole e di rinunciare ad ogni diritto potesse a lui e propri successori spettare sul Ducato di Milano, sul Regno di Napoli, sulle Fiandre e sull'Artesia.

Nel giorno 9 dicembre 1529 veniva pubblicato in Milano con ogni possibile solennità il decreto imperiale, sottoscritto in Piacenza nel giorno 17 precedente settembre,[3] portante la più ampia e completa amnistia per tutti i delitti politici; ma niun cenno è ancora fatto sulla sorte del duca Francesco.

Si vede dall'esame di questo importantissimo documento che Carlo V tenendosi sicuro della sua incoronazione aveva già assunta quella forma ampollosa, quel lenocinio di mistica autorità che tanto gli ebbe a giovare per raggiungere gli alti suoi fini e nascondere gli scuciti del manto e la debolezza delle forze. A sentir lui tutte le virtù e ragioni erano sue; gli errori degli altri. E tutti a far plauso e coro a' suoi veggenti responsi. È però a dirsi che lo stile di cotale decreto è elevato e degno d'ogni maggior lode.

Dopo ciò si trasferì a Bologna con gran seguito per l'incoronazione, ed ivi, definite col pieno consenso del Papa tutte le differenze cui non si era provveduto col trattato precedente e concessa nel giorno 23 dicembre 1529 al duca Francesco una nuova investitura, otteneva finalmente nel giorno 24 febbrajo 1530 l'ambita corona imperiale.

Per tutti questi avvenimenti la preponderanza dell'Imperatore divenne così esorbitante da renderlo veramente arbitro supremo

---

[1] Documento N. 83.
[2] Documento N. 84.
[3] Documento N. 85.

dell'intiera penisola; e tale preponderanza fu legittimata dal consenso della potenza ecclesiastica, che in quel tempo aveva ancora un valore incontestato, e molto più per essersi costituito di comune consenso anche dei Principi e Repubbliche italiane l'Antonio De Leyva quale capitano generale della nuova Lega colla residenza in Milano, facoltizzato l'Imperatore a tenere continuamente un'armata in Italia per garantire l'esecuzione delle cose stabilite.

CAPITOLO X.

Dalla instaurazione del Duca Francesco Sforza (gennajo 1530) alla sua morte accaduta il novembre 1535.

Il povero duca Francesco Sforza per ottenere dall'imperatore Carlo V la nuova Investitura, della quale abbiamo di sopra tenuto parola, dovette assoggettarsi a non poche umiliazioni, e quel che più importa alla tassa gravosissima di quattrocentomila ducati d'oro da pagarsi nel primo anno, di altri cinquecentomila ducati da pagarsi in rate eguali di lire cinquantamila cadauna nei successivi dieci anni, lasciando nelle mani dell'Imperatore in garanzia il Castello di Milano e quello di Como.

Tutto ciò oltre la pensione vitalizia di mille scudi d'oro all'anno e il godimento delle città di Monza e Pavia concessi al favorito De Leyva, ed altre condizioni gravissime che sarebbe qui lungo il narrare.

Questo fatto, congiuntamente all'altro da noi avvertito di avere l'Imperatore poco tempo dopo l'investitura, cioè nel giorno 27 dicembre 1529 [1] ridotte nel limite ordinario tutte le imposte nel deliberato odioso intento di rendere impossibile qualunque nuovo governo per mancanza di mezzi onde potersi sostenere e mantenere il benchè minimo numero di soldati o cittadini armati, e al triste stato di salute in cui si trovava il Duca, per cui questi potè a stento portarsi a Pavia, ci conduce a credere che la concessione non fosse seria, sibbene una delle solite finissime alzate d'ingegno dell'Imperatore per non urtare per il momento coll'opinione del Pontefice e liberarsi dalle insistenti domande di Francesco I per essere egli investito del Ducato.

[1] Documento N. 86.

Impensierito perciò il Duca non volle neppure ritornare in Milano infino a tanto non si fosse posto d'accordo collo stesso re Francesco I e colla Repubblica Veneta e non avesse rinvenuti i mezzi per potere in qualche modo soddisfare, se non in tutto, almeno in parte alla tassa impostagli.

Intanto aveva però deputato in suo Commissario, colla residenza in Milano, il conte Alessandro Bentivoglio.[1] Non sarà discaro al lettore di conoscere il primo decreto da questi pubblicato a nome del Duca.

„ Pro datio novo macinae et vini
„ Et pro molinis a Brachijs consignandis et citatio absentium
„ 1530 alli 22 di gienaro.

„ Quanto sia l'obbligo, che si ha alla divina Maestà che habbia „ inspirato la Cesaria Maestà ad ricevere nella sua bona gratia, „ l'Illustrissimo et Eccellentissimo Signore Francesco secundo duca „ di Milano, etc. et restituirli il stato suo integramente, ogni „ persona sensata el debbe intendere et cognoscere, essendo de „ estrema servitù redutti alla dolce, et pristina libertà, con la „ extintione di tante estorsione, et excidij, nelle quali era constituito questo Illustrissimo Stato, et specialmente questa Magnifica et inclyta città, et suo ducato, della quale cosa se ne ha „ ad dare eternamente infinite gratie et laude al Nostro Signore „ Dio, et per essere stato necessario, dovendo redimere questa „ gratia et libertà, èt per evacuare totalmente tutto el stato de „ soldati così da pede, como da cavallo, promettere de pagare „ bona summa de denari alla prefata Cesarea Maestà et volendosi ricuperare ditti dinari con mancho incomodità et iactura „ de sudditi secondo la bona intentione del prefato Illustrissimo „ Signore Nóstro, si è con ogni diligenza consultato el modo, per „ mezzo del quale se abbia ad exigere tali denari, et principalmente con li magnifici cittadini rappresentanti questa magni-

[1] Questo Alessandro Bentivoglio, fratello di Giovanni II signore di Bologna, fu sepolto nella chiesa del Monastero Maggiore assieme alla figlia Alessandra, e si vedono le effigie di ambedue di mano del Luino Bernardino sulla parete principale della stessa chiesa.

„ fica comunità insieme con li Signori Magistri de le intrate du-
„ cali, da li quali ben discussi tutti li partiti proposti, è stato
„ indicato e concluso chel manco dannoso partito sia de impo-
„ nere la Macina ad ragione de libbre otto al moggio, cioè el
„ formento, per la segala libre cinque, el miglio libre quattro, e
„ per ogni altra blada, della quale si possa far pane, libre quattro
„ de Imperiali, et per ogni brenta di vino quale intrarà soldi 20
„ de Imperiali; ed accomandandosi lo Spettabilissimo et Eccel-
„ lentissimo Signore Alessandro Bentivoglio ducale generale loco-
„ tenente, al parere de li prefati Signori Magistri e magnifici cit-
„ tadini, sia laudata et approvata la dicta conclusione, coman-
„ da per la virtù della precedente Crida, che non sia persona
„ alcuna di qual grado, stato et conditione si voglia, che ardisca,
„ nè presuma directo, nè per indirecto introdurre, nè fare intro-
„ durre farina de alcuna sorta ne li borghi, et cità de Milano
„ senza el pagamento al conto predetto, sotto pena de scuti 100
„ per moggio, oltra la perdita della farina, che si trovarà avere
„ introdotto, et tratti tre de corda a quelli che non haveranno il
„ modo di pagare li ditti cento scuti. Et essendoli alcuno, quale
„ accusi alcuno contra faciente, se gli darà la mittà de li ditti cento
„ scuti et sarà tenuto secreto se così li piacerà.

„ Et perchè forse pararà questo carico della Macina molto grave,
„ se si considerarà, ultra la necessità, che è ordinato di usare
„ tale diligenza in abondare la città di grani, che se spera che il
„ formento non passerà libbre 25 il moggio, sin al novo raccolto,
„ computata ditta Macina existimare essa Macina non essere tanto
„ grave, perchè quando non si fosse ordinato di fare venire de li
„ grani, senza dubbio ascenderà nanti si facesse il raccolto al molto
„ maggiore precio, et così ogni altra partita per recuperare el
„ denaro, che fosse imposta, saria veramente più incommoda, et
„ più dannosa. Si che ogni uno si renda certissimo che lo Illu-
„ strissimo Signore Nostro non pensa se non al beneficio de soi
„ sudditi, et precipue di questa sua gratissima città, et che non
„ senza grandissima displicentia se reduce ad consentire, che tale
„ carico sia imposto.

„ Et perchè è giudicato ad aiutare la reintegratione di questa
„ magnifica città essere bene che la sia abitata da li soi cittadini,
„ si fa ancora bando et comandamento, che nessuno se absenti per

„ andare ad habitare fuori de la città, et quelli che ora se tro-
„ vano absenti, et che siano soliti ad habitare dall'anno 1525
„ indietro debbano in termino de giorni tre essere ritornati, con-
„ segnandosi a li magnifici Signori Maestri de le Intrate ducali,
„ non mancando, sotto pena ad chi se absentarà, et non ritornerà,
„ et non si consegnarà come è predetto, de pagare scuti 500. Le
„ quali se intendono ipso jure et facto in caso de disobedienza
„ essere applicati a la Ducal Camera; facendo però intendere, se
„ li sarà alcuno, che desiderarà di stare absente, e di absentarsi
„ gli sarà concessa licentia, et gratis, ma con conditione, che du-
„ rando l'absentia sua habbiano ad pagare la macina et soldi 20
„ per brenta, secondo faranno gli altri abitanti nel modo ad conto
„ de moza tre, et brente sei di vino per bocca.

„ Et volendosi obviare quanto più si può alle fraude si fa an-
„ cora bando et comandamento, che qualuncha persona sia che si
„ voglia, la quale habbia molini a mano in caxa, o fora di caxa
„ debbia in termine de tri giorni havere consegnato li coperchij
„ di essi molini, sotto pena de scuti cento applicandi alla Ducal
„ Camera, overo de patire tre tratti de corda; la quale conse-
„ gnia se faccia al Magnifico Signor Capitano de Justicia, el quale
„ farà conservare detti Coperchij, che non vadino in sinistro; e
„ tra tanto ditti Molini non masnino sotto pena d'altri cento
„ scuti, ovvero tratti tre di corda.

„ Anchora se fa bando et comandamento che non sia alcuno mo-
„ linaro nè Patrono de Molino alcuno, qual sia dentro de refossi,
„ che faccia masnare alcuni d'essi molini senza licentia de li pre-
„ fati Signori Magistri de le ducali Intrate sotto pena de la con-
„ fiscatione de tutte le ragione de ditti Molini et de tratti de
„ corda = Segnato = Alexander; et in calce = Gal. Rocha Can-
„ celliere = et sigillata sigillo solito.

„ Cridata die 22 Januarij 1630, super plateam Arenghi et in
„ Broletto Comunis Mediolani per Alexandrum Oldanum Praeco-
„ nem, sono tubarum praemisso.

Avremo occasione di vedere nel capitolo *Finanze* le altre dispo-
sizioni tutte impartite dal Bentivoglio per provvedere ai tanti bi-
sogni di mezzi in cui trovavasi il nuovo Governo.

Crediamo risparmiare la pubblicazione delle diverse disposizioni
amministrative prese dal Bentivoglio durante la breve sua ammi-

nistrazione, perchè di poca importanza per la storia, meno il decreto in data 19 luglio 1530, che includiamo nella raccolta,[1] col quale venne concesso al Comune di Milano il beneficio di un mercato pubblico per il bestiame da tenersi nel giorno di sabbato di ogni settimana.

Non è poi riescito alle nostre indagini di verificare l'epoca precisa dell'entrata del Duca in Milano, perchè questi ebbe il buon pensiero, per la condizione delle cose, di voler essere ricevuto senza alcuna formalità.

Nei giorni 5 e 10 febbrajo Francesco II si trovava però ancora nella città di Vigevano, e ne raccogliamo la prova dalla data di due decreti, che egli emanava da quella città, risguardanti gli assegni vitalizj al De Leyva. In quella vece doveva di certo trovarsi stabilito in Milano coi primi di luglio, stante che nel giorno 7 di questo mese faceva pubblicare colla data di Milano il decreto, col quale notificava la determinazione di affrancare, mediante corrispettivo in capitale nella ragione del 100 per 10 di rendita, tutte le alienazioni e donazioni fatte.[2]

Dopo questo rimpatrio, dopo le disposizioni finanziarie del Bentivoglio e quest'ultimo decreto, non troviamo più nella nostra raccolta alcun documento degno di considerazione sino all'entrata che fece in Milano l'Imperatore il giorno 10 marzo 1533, nella quale occasione fu pubblicato il seguente manifesto:

„ Suspensio Causarum diei decimi Martij 1533 ob adventum Se-
„ renissimi Imperatoris.

„ Essendo oggi per intrare in questa città di Milano il Sacra-
„ tissimo et Invictissimo Imperatore, et ad ciò che caduno possi
„ più comodamente attendere ad honorare la venuta di Sua Mae-
„ stà, et prepararsi alle cose necessarie, como è conveniente et
„ debito.

„ Però de comandamento dell'Illustrissimo et Eccellentissimo
„ Signor Duca nostro de Milano, se suspendano tutte le cause et
„ instantie de quelle tanto Civile como Criminale, vertente denante
„ ad caduno Iudice sia qual si voglia, et etiam de le Cride pro
„ bonis vendendis, et de le contradictione d'esse; Item che tutti li

[1] Documento N. 87.
[2] Documento N. 88.

„ tempi siano in suspeso et non corrano nullo modo per tutto el
„ giorno presente de lunedì decimo de martio 1533.

„ Item, che si tengano serrate le botteghe, et cessino gli arte-
„ ficij; et per le contrade maxime dove passerà Sua Maestà se spa-
„ zino le contrade, et se lavino via le immonditie, et impedimenti,
„ et attendino all'ornare esse contrate, como è ordinato subito.

„ Cridata et pubblicata die 10 mensis Martij 1533 in tertiis per
„ Alexandrum Oldanum tubetam ducalem, ad publicam plateam
„ Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani, et ad Carrubium Por-
„ tae Ticinensis Mediolani, sono tubarum praemisso.

Quale e quanta consolazione avranno provato i Milanesi in vedersi presente colui, il quale era stato la causa di tante inenarrabili loro sciagure è facile lo immaginarlo.

Carlo V ebbe l'accorgimento di vestirsi semplicemente e di non disonorarsi, facendosi scortare da un buon numero di Cesariani, che presidiarono da soli il Castello nei quattro giorni di sua dimora in Milano, durante i quali il Duca aveva preso alloggio nel Convento delle Grazie.

Partiva poi nel giorno 14 per Vigevano, ove il duca Sforza lo trattenne per qualche giorno nelle cacce, di cui l'Imperatore era amantissimo; indi passando per Alessandria e Genova si restituiva nelle Spagne, accompagnato dalle benedizioni dei nostri maggiori!

Almeno questo è stato fino alla fine dello scorso secolo lo spirito della nostra storia; e il lettore vedrà se vi corrispondano i documenti da noi posti in luce, e i molti sacrifici che il popolo aveva pochi anni prima sostenuto per respingere lo straniero, e dei quali conservava ancora viva memoria.

Carlo V aveva sacrilegamente e con determinata volontà fatto saccheggiare Roma, lasciando profanare le chiese e bivaccare i suoi soldati sulle logge del Vaticano dipinte da Raffaello, e scoperchiare persino i sepolcri.

Aveva fatto uccidere da' suoi sgherri i migliori cittadini di Milano, morir di fame e di stenti, esiliare ed espatriare gli altri, disperdendone ogni grandezza e civiltà.

Aveva con esorbitanti e quasi incredibili estorsioni ridotto alla miseria e disperazione le popolazioni tutte del Ducato, per renderle incapaci a qualunque difesa.

Si era con uno sforzo di diabolica politica e senza un vero di-

ritto, come lo abbiamo dimostrato nella nostra narrazione, impossessato del Ducato di Milano, mentre tutt'al più avrebbe potuto rivendicare i diritti d'alto dominio riservati agli Imperatori dalla pace di Costanza, e non mai usurparne il dominio intiero e non si era indotto a concedere temporaneamente l'Investitura al duca Francesco se non dopo essersi assicurato che questi pel suo stato di salute sarebbe mancato di vita in pochi anni e per fisica impotenza non avrebbe avuto eredi.[1]

Ma egli aveva infrenato ogni libero pensiero in Italia, e consegnata nelle mani del Pontefice Firenze incatenata, onde favorire un bastardo di Casa Medici.

Aveva stretto in connubio gli interessi del Trono con quelli dell'Altare, e si era fatto complice del Pontefice per la spogliazione di diversi principi italiani.

E fu lodato da quasi tutti gli storici contemporanei ed inneggiato dai poeti, i quali nel loro falso entusiasmo lo chiamarono magnanimo, glorioso e sommo! È bene che la storia per postuma giustizia abbia a notare con caratteri indelebili tutti questi fatti, e che la verità si faccia strada. I più recenti e migliori storici, primo fra' quali il Cantù, indi il De Leva ed altri, hanno cominciato a diradare le tenebre, e ne era tempo; imperocchè per tal modo si arriverà a conciliare la storia colla tradizione del nostro popolo, la quale non ha mai mentito: l'odiosa e tremenda ricordanza di questo Imperatore e della successiva dominazione spagnuola fu tramandata fino alla presente generazione, e passerà alle generazioni future, fino a che saranno capaci di discernere il bene ed il male.

La nostra raccolta non ci offre che due documenti che si riferiscano al governo del duca Francesco II, dopo la venuta dell'Imperatore.

Il primo in data 10 dicembre 1533[2] in favore delle immunità dei Luoghi Pii (pubblicato il 13 gennajo 1534).

L'altro del 5 gennajo 1535, pubblicato nel successivo giorno 9[3], che stabilisce il modo di procedere per togliere i gravi abusi degli

[1] De Leva, *Storia di Carlo V.*
[2] Documento N. 89.
[3] Documento N. 90.

ufficiali incaricati della sorveglianza ai prestini ed alle beccarie, ed ordina la elezione di numero sei idonei cittadini per procedere alle contravvenzioni e determinare le onoranze dei due individui specialmente incaricati per le visite ai primi.

Questi documenti però assieme a quelli già superiormente indicati, bastano a giustificare quante cure e quanta sollecitudine egli ponesse per procurare il maggior bene del suo popolo e per la saggia amministrazione della giustizia.

Che se il suo governo fosse stato più libero ed indipendente, o almeno avesse durato più a lungo, Milano si sarebbe rialzata dai gravissimi danni sofferti.

D'alti e generosi sensi, cuoceva sopra ogni modo l'animo di questo nostro Principe l'odiosa tutela del suo capitale nemico De Leyva e l'essere costretto con infinto viso ad accarezzarlo e corrispondergli l'annua pensione impostagli dall'Imperatore; la qual cosa congiuntamente alla dura e gravosissima tassa di guerra e alla conseguente necessità di imporre i più gravosi balzelli al popolo per farvi fronte, vuolsi tanto lo accorassero da cagionargli la morte nell'ancor fresca età d'anni 43, accaduta in Milano nel giorno 1 settembre 1535.

Due anni prima si era egli unito in matrimonio colla duchessa Cristierna, nipote dello stesso Imperatore, il quale ebbe a permetterlo nella certezza che il Duca non avrebbe avuto figli, e perchè anche questo mezzo avrebbe giovato a trattenerlo nella sua dipendenza.

Che se dal freddo e tarlato avello l'ultimo Sforza potesse pure una volta alzare la corrugata fronte, noi pensiamo che le prime parole che proferirebbe sarebbero dirette a smentire con isdegno l'imputazione di avere negli ultimi momenti consigliato l'abbandono dell'indipendenza e la scelta dell'Imperatore per succedergli nel Ducato, mentre tutte le circostanze e i documenti che poniamo in luce, e specialmente gli ultimi proclami, provano il contrario.

E quest'epoca, così gravida di avvenimenti, è appunto una delle più oscure della nostra storia per la scarsità dei documenti posti in evidenza e perchè avevano grandissimo interesse a nasconderli le due principali parti interessate, cioè il Governo spagnuolo e la nobiltà milanese; e di ciò fa fede la stessa dichiarazione del cittadino Guido Brivio premessa al manoscritto da noi altrove accennato.

È giusto rettificare erronee credenze e tributare una parola di ricordo e di compianto anche a codesto infelice ultimo nostro Principe, il quale, se avesse avuto la fortuna di vivere in epoca meno perversa, avrebbe fatto sicuramente la felicità del suo popolo, ed il tratto di squisita franchezza e generosità da lui usato al cospetto dell'Imperatore Carlo V in Bologna, ove si era recato per giustificarsi delle molte accuse fattegli da' suoi nemici, col restituirne il salvocondotto per rimettersi alla giustizia dello stesso Imperatore fu da tutti encomiato.

Notevoli sono le parole da lui pronunciate in questa occasione alla presenza dell'Imperatore, raccolte e riferite da Gaspare Contarini ambasciatore della repubblica di Venezia: " Nel tempo che „ io stetti nel Castello di Milano io non conosco in modo alcuno „ di aver fallito contro la Maestà Vostra. Uscito poi di là, se „ avessi commesso cosa alcuna contro la volontà sua, questa è „ provenuta dalla mala fortuna e dai modi che hanno usato i „ Ministri di Lei verso di me; nondimeno io son venuto a get- „ tarmi nelle braccia dell'infinita clemenza Sua e a chiederle per- „ dono del mio errore.[1] „ Detto ciò stese la destra in atto di restituire il salvocondotto, e non volendo l'Imperatore ripigliarlo, lo lasciò dignitosamente in mano di uno dei consiglieri che si trovavano presenti.

Così il periodo, nel quale i saggi consigli del cancelliere Gerolamo Morone poterono prevalere, non è certo dei più oscuri dei nostri annali.

Nel giorno 3 il Senato pubblicava il Decreto: " 1535, die Mercurij tertio novembris — Senatus Mediolanensis Institutium per totam diem sabbati proximam duraturum ob deflendam Exc. Ducis Franc. II mortem indicit. „ I funerali furono celebrati nel successivo giorno 19 dello stesso mese, come dal seguente proclama del Vicario di Provvisione:

„ Volendo lo Illustrissimo Senato di Milano, con tutti li possi- „ bili modi honorare le esequie de la felicissima et buona memo- „ ria dell'Illustrissimo ed Excellentissimo Signor Duca Sforza di „ Milano.

„ Fa fare pubblica grida, bando et comandamento che per tutto

---

[1] De Leva, *Storia di Carlo V.*

„ el giorno de domane che sarà Venere, a' 19 del mese di novem-
„ bre se tengano serrate le botteghe, et ognuno cessa dali suoi
„ esercitij aliter contra gli inobedienti per il Magnifico Capitano
„ di Justitia si faranno le opportune executioni.

„ Item, per la presente si sospendano tutte le cause così civili
„ come criminali etiam de le cride, et contraditione che se fanno
„ a quelle, così che tutto il giorno di domane tutti li termini
„ et tempi stiano in sospeso.

„ Octavianus Cusanus Vicarius. „

Se Francesco II non aveva lasciato eredi in linea diretta, vi era però il fratello Giovanni Paolo, figlio naturale di Lodovico il Moro e marchese di Caravaggio, capace di afferrare le redini dello Stato e che già si era molto distinto in diverse fazioni campali e nella difesa di Lodi, e che dal suo canto aveva sempre procurato di rendersi gradito all'Imperatore, mendicando perfino dal De Leyva il favore di tenergli un bambino al fonte battesimale.

Ma per ciò conseguire, e popolo e patrizj avrebbero dovuto tosto proclamarlo e sostenerlo efficacemente, facendo tra di essi causa comune.

Questo partito, che oltre all'essere conveniente era altresì consigliato da altissime ragioni politiche, sarebbe stato accolto sicuramente con favore dal Papa e dal Re Cristianissimo, e fors'anco dallo stesso Imperatore, perchè lo metteva per un momento fuori d'ogni imbarazzo.

Non ne ebbero i Milanesi nè l'ardire, nè la volontà, e lasciarono che il Conte uscisse ramingo dallo Stato per mendicare la protezione del Papa e dell'Imperatore; ma nel viaggio sorpreso in Firenze da un improvviso malore ebbe miseramente a perdere la vita.

Il Verri in appoggio del Morigia indica questo avvenimento colle seguenti parole: “ Passando gli Appenini fu assalito da un „ velenoso influsso che gli tolse la vita. „

Preziosissima è questa confessione del nostro conte Verri, e tanto più se viene considerato per le sue conseguenze congiuntamente al fatto della premura grandissima per la spedizione nell'istesso tempo di un corriere all'Imperatore colla preghiera della nobiltà e patriziato milanese, di prendere, se a lui paresse, il possesso del Ducato.

L'Imperatore, che in quest'epoca era sbarcato a Napoli di ritorno dalla vittoriosa spedizione di Tunisi, ricevuto questo messaggio e la notizia della morte del Conte di Caravaggio pervenutagli contemporaneamente, le quali cose rendevano possibile di raggiungere, senza grave urto e senza dar troppo in occhio alla Francia, quello scopo a cui aveano mirato tutti i suoi scaltrimenti e malizie di molti anni, diede sollecitamente ordine al suo luogotenente De Leyva di impadronirsi di tutte le città del Ducato.

E quantunque l'investitura non sia stata concessa al figlio Filippo che verso la metà dell'anno 1546, tuttavia è dal giorno in cui il sopra indicato ordine fu eseguito, cioè dal 6 dicembre 1535, che la Spagna ebbe ad impadronirsi del Ducato di Milano colla pubblicazione da parte del De Leyva, " Luogotenente Cesareo et „ supremo signore del Governo Generale di questo Stato „ del Decreto di grazia a favore dei banditi[1] e nel successivo giorno 26 dell'invito ai feudatarj ed altri Magistrati per la prestazione del giuramento.[2]

Fu in questi giorni fatali e nefasti che i nostri Padri perdettero ignominiosamente la loro indipendenza. Dura sentenza a dirsi, ma vera ed utile onde il male non abbia a rinnovarsi.

Si può immaginare quanto il popolo restasse gravemente afflitto; e quantunque sia evidente, per le cose narrate, e documenti pubblicati che a questa dolorosa catastrofe vi abbia contribuito principalmente il partito della nobiltà, tuttavia ci pare cosa troppo odiosa il ritenere che essa se ne rallegrasse, mentre diversi degli stessi patrizj si erano mostrati avversi alla chiamata di Carlo V, e nell'istesso Senato, conservatore per eccellenza, poco era mancato venisse accolto il partito di unire lo stato di Milano a quello del confinante duca Carlo di Savoja, il quale congiuntamente alla Duchessa, in aspettazione di qualche moto favorevole, si era per l'appunto trasferito a Milano, prendendo alloggio presso la vedova Principessa, e aveva trovato festevole accoglienza fra il popolo milanese.

In ogni modo seppure fu vera questa gazzarra dei nobili, narrata dagli storici, dovettero ben presto sgannarsene, vedendo il

[1] Documento N. 91.
[2] Documento N. 92.

bel compenso che ebbe ad offrir loro lo stesso Carlo V colla nomina del primo governatore civile Cardinale Marino Caracciolo.

Venne costui in Milano nel giorno 13 agosto 1536,[1] accreditato dal mandato dell'Imperatore in data 1° stesso mese,[2] e fu accolto festosamente dai patrizj, perocchè lo credevano apportatore della manna celeste e di tutte le immaginabili felicità e grazie imperiali.

Poveri credenzoni! Uno dei primi decreti 19 agosto 1537[3] fu quello dell'imposizione dell'esorbitante tassa di uno scudo d'oro per ogni focolare, ed anche qualche cosa di più ad arbitrio degli incaricati della riscossione, e dell'introduzione della forca e del boja in oggetti di finanza.

L'altro la censura dei libri e della stampa ordinata con uno speciale rescritto dell'Imperatore in data del 18 dicembre 1538[4], degno di tutta la considerazione per l'indicazione delle opere già fino a quell'epoca stampate e colpite dalla proibizione, e per la grave dichiarazione che fa il Senato, d'essergliene stata imposta la pubblicazione dall'Imperatore in seguito a proposta del reverendissimo inquisitore di S. Eustorgio.

In questo incontro i messeri del Senato, che credevano di aver toccato il cielo colle dita per tutti i privilegi ottenuti dall'Imperatore, e specialmente per quello del non potersi pubblicare ordinanza alcuna senza approvazione del Senato ed in seguito a sue proposte, avranno cominciato a comprendere con chi avevano a che fare e in che consistessero i loro diritti.

Non ci ha dubbiezza alcuna: codesto importantissimo atto segna il fatale principio del nostro decadimento morale.

Poco dopo con una grida del 6 febbrajo 1539[5] dell'altro governatore Marchese Del Vasto fu proibito di passeggiare in chiesa nel tempo dei divini ufficj, sotto pena di gravissime multe, della fustigazione in luogo pubblico e della galera per tre anni. Ognun vede che la parola passeggiare è così vaga e non ben definita che un povero innocente cittadino che a caso, o per congiungersi alla

---

[1] Documento N. 93.
[2] Documento N. 94.
[3] Documento N. 95.
[4] Documento N. 96.

famiglia, o per altro bisogno si fosse innoltrato nel tempio poteva essere denunciato segretamente e condannato, con quanta e quale giustizia è facile immaginarlo.

Passino le prescrizioni per la limitazione delle pompe funebri, chè ventiquattro sacerdoti con torcia, i frati tutti di un convento, senza o con otto croci, costituivano già un discreto corteo; ma ciò che doveva riescire enorme pei nostri maggiori era la proibizione, sotto le eguali pene di esagerate multe, fustigazione e galera portate dalla stessa grida, di poter vestire a modo loro, di fregiare le bardature dei cavalli e muli con materie d'oro e d'argento, di portare tutti quegli eleganti e preziosi ornamenti e gioielli caratteristici dei nostri costumi lombardi e delle nostre ricchezze, alla cui fabbricazione aveva rivolte tutte le sue cure l'industria milanese in sostituzione delle armature, già cadute in disuso per l'introduzione dei fucili e della polvere, dei quali oggetti preziosi faceva vantaggioso commercio procurando così il pane a moltissime famiglie che ritraevano appunto da questi lavori i loro mezzi di vivere.

Delineando per cotal guisa con ammirabile chiarezza i principj capitali sui quali intendeva poggiare il paterno governo spagnuolo, vale a dire l'arbitrio fino al ridicolo, la miseria, l'ignoranza e l'inquisizione.

Non esageriamo: si leggano i documenti, ed in particolare l'ultimo. È una bellezza il vedere la prescrizione ai sarti sul modo di tagliare gli abiti degli uomini, i busti, le vesti e le gonnelle delle donne e la sciocca distinzione se le candele dei funerali dovessero essere accese o spente, e le croci di cera, d'argento, o di legno.

Ci sarebbe argomento di poca serietà se con tali matte ordinazioni si fosse solo cercato di ferire l'orgoglio dei nobili; ma ben altri erano gli occulti intendimenti del Governo, diretti ad annientare le nostre industrie e rendere maggiormente avvilito e debole il popolo, e fatalmente ci riescirono, e in pochi anni tutti i migliori nostri artefici erano spatriati.

Vedremo adesso nel libro III quali fossero le condizioni morali e finanziarie del Ducato al verificarsi della catastrofe, prendendo sempre le mosse dalla loro origine.

DOCUMENTI

A GIUSTIFICAZIONE DEL LIBRO SECONDO.

DOCUMENTO N. 1.

Suspensio Causarum.

Ludovicus Dei gratia Francorum Rex, ac Mediolani Dux, Dilecto nostro Vicario provisionum Mediolani salutem. Cum ex Proelio, quo nos cum Exercitu nostro, heri Venetorum exercitum fudimus, fugavimusque, capto etiam altero ex ducibus inimicorum scimus id ad non mediocrem exaltationem nostram, sudditorumque nostrorum maxime Mediolanensium, et verum incrementum, ac status nostri conservationem pertinere. Volumus ideo, et vobis mandamus, ut sicuti nos gratia Deo pro tanto munere accepto agimus, provideatis similiter, ut in Civitate ista triduo hodie incohando fiant celebres, et frequentes Deo supplicationes et vocationes, et quod artifices quicumque ab eorum artificio et exercitatione per triduum ipsum abstineant ab aurora, scilicet, usque ad prandij horam. Fiantque feriae repentinæ, quibus per tempus prædictum tridui Jus aliquod non videatur, sed Causæ omnes Civiles qualescunque sint, etiam compromissorum suspensæ maneant.

Datum Mediolani 15 Maji anno Domini 1509 et Regni nostri duodecimo.

Per Regem Mediolani ducem ex Relatione Consilij — Castillionus — Quia sigillum abest: Ordinatum est presentes nihilominus exequantur — Castillionus — In calce Saccus Philippus.

DOCUMENTO N. 2.

Pro Suspensione Causarum.
(1513 — 27 Maij).

Per parte del Magnifico et prestantissimo de l'una et l'altra Lege dottore M.e Francesco Trovamal vicario Ducale all'Offitio de la pro-

visione del Comune di Milano, etiam commissario et delegato per le tere de lo Illustrissimo et Excellentissimo Signore Maximiliano Maria Sfortia duca de Milano. Dato a Sale al giorno hodierno, se suspendano tutte le Cause Civile, et Criminale, la Contraditione delle Cride et etiam de arbitramenti, vertente nante qualunche judice ancora che siano senatori ducali, et questo sine al bone piacere de Sua Excellentia et como in essa Letera se contene — Gregorius L. T.

Cridata et Publicata die sesto in vesperis ad Plateam Arenghi et ad scalas Palatij Broletti Mediolani per Stefanum Oldanum ducalem Tubetam sono tubarum premisso.

Tenor litterarum prout supra sequitur.

Dux Mediolani etc. Dilecte noster; cum præsentium temporum conditiones requirant ut rationem eorum habeamus, qui littigant, ne cum Iudices vacare nequeant cognitioni Causarum, instantiæ earum labantur in eorum preiuditium. Propterea vobis committimus et mandamus, ut omnes causas Civiles, Criminales ac Contradictiones Cridarum, et arbitramentorum coram quibuscumque Judicibus, etiam si senatores nostri essent, ad beneplacitum nostrum suspendatis, et suspendi faciatis, sicuti et nos per præsentes suspendimus. Salis 27 Maij 1513 — Jo: Colla — A tergo I. C. Domino Vicario Provisionum Mediolani, sive ejus locum tenenti Nostro Dilecto — et sigillata sigillo Ducali in cera alba more solito.

DOCUMENTO N. 3.

Edictum emanatum per Serenissimum Imperatorem in favorem Rebellium.

(1513 die Veneris 17 mensis Iunij).

Per parte de li magnifici Iure Consulti Ducali Consilieri et Senatori M.r Ieronimo Petrobono, et Augustino Guidobono, quali cosi hanno in Commissione da lo Illustrissimo et Excellentissimo Signore nostro Maximiliano Sfortia Vesconte duca de Milano, como appare per letera de Sua Excellentia. Data Trini, die 15 Iunij 1513, signata Colla; se fa pubblica crida et notizia ad qualunque persona de qualunque conditione voglia che sia per satisfare et obtemperare como è conveniente et debito ad uno edicto emanato da la Cesarea Majestate, per la con-

stituzione dei forausciti, et altri, quali hanno in diversi modi patido et supportato de li danni dal tempo in qua, che li Francesi occuparono questo felicissimo et Illustrissimo Stato di Milano, el qual edicto se lezerà et pubblicherà de sotto, et ancora per satisfare ad molti querelanti, quali se dolevano et doleno, che per essere stati fedeli allo Illustrissimo et Excellentissimo Signore Ludovico quondam duca de Milano, ed al Stato, sono stati iniuriati, et per diverse vie et modi oltrazati et damnificati, et che meritamente debbe essere proceduto a la indemnità loro, azió che li buoni et fedeli al Stato intendano essere tenuto bon conto de li meriti, et fidelità loro, et li infedeli et demeriti cognoscano, che li demeriti et infedeltà loro non li habbi ad portare fructo nè beneficio, il prefato Illustrissimo et Excellentissimo Duca di Milano nostro Signore ha per dette sue letere date et signate ut sopra errecto, et deputati per Magistrato, et Iudici, ad odire le querelle, et petitione di caduno se vorrà dolere, et sopra queste fare la debita justitia, nel modo et forma, se conteneno in dicte litere et loro Commissione, quale litere et Commissione se lezerano etiam de sotto: li predicti Magnifici M.r Ieronimo et Augustino. Legatur edictum et pubblicetur emanatum ut supra a Cesarea Maiestate. Legantur postea et pubblicentur litteras ducale Comissionis, de quibus supra; signatus Ieronymus Petrobonus — Augustinus Guidobonus — Franciscus Bernardinus Berlassina praefatus duorum delegatorum notarius subscripsit.

Pubblicata fuit suprascripta Proclamatio tantum super Platea arenghi et in Broletto Comunis Mediolani per Petrum de Septimo Tubetam Ducalem die suprascripto Veneris 17 Lunij sono Tubarum praemisso.

Tenor Edicti suprascripti sequitur.

Maximilianus divina favente Clementia electus Romanorum Imperator semper Augustus, ac Germaniae, Ungariae, Dalmatiae, Croatiae Rex, Archidux Austriae, dux Burgumdiae, Brabantiae, etc. Comes Pallatinus, Illustri Maximiliano Sfortiae Vicecomiti Mediolani duci, et consanguineo nostro carissimo, ac honorabilibus nostris et sacri Romani Imperii Fidelibus dilectis, Capitaneis, Præfectis, Magistratibus et Officialibus quibuscumque Ducatus, et Status Mediolani, et eorum sucessoribus gratiam nostram Cæsaream, et omne bonum. Tenemur veritati testimonium perhibere, ut et nocentes a facinoribus compescuntur, et poenis ab eis retrahuntur, et dignis fidei, virtutis, et meritorum praemia condigna tribuantur. Cum itaque superioribus temporibus pulso Ludovico Sforfia ducem ex Statu illo Mediolani complures nobiles illius status secuti sunt ipsum, qui postea moniti fuerunt per Presidentes Iustitiae

et Officiales tunc Mediolani existentes, ut sub poena rebellionis et privationis bonorum omnium domum redirent et Iuramentum Fidelitatis prestarent, quod plerique ex causis rationalibus facere distulerunt et etiam recusarunt. Ideo fuerunt tamquam rebelles exilio mulctati, et omnibus bonis eorum spoliati et successionis, ac omnis lucri incapaces declarati, cum maximo eorum detrimento et jactura; sed cum dicti nobiles et alii qui secuti sunt eumdem ducem Lodovicum, et propter eum et suos passi sunt exilium, et omissionum bonorum suorum sequuti fuerint verum et legittimum principem et dominum eorum; hoc edicto statuimus et declaramus istos Nobiles et suos expulsi, et bonis eorum privati fuere, nunquam fuisse, nec esse rebelles, aut incapaces successionum, aut bonorum quorumcunque, sed fideles et obbedientes nobis et sacro Romano Imperio et eidem quondam Duci Ludovico; ideo volumus et tenore presentium mandamus ipsos omnes ad bona, et iura eorum omnia, quae tenebant et possidebant ante expulsione dicti quondam ducis Ludovici integre restitui. Declarantes ipsos semper fuisse eodem modo capaces et habiles ad successionem, et omnem eorum utilitatem et lucrum fuisse sicuti ante erant; in contrarium facientibus non obstantibus quibuscunque harum testimonio literarum sigilli nostri appensione munitarum. Datae in Civitate nostra Imperiali Colonia, die octavo mensis Octobris anno Domini 1512. Regnorum nostrorum Romani 27 — Ungariae vero XXIII.

Hanc copiam cum originali, auscultavi, quia concordat: in fidem præmissorum signum meum apposui — Io: Colla. Signatus Ieronymus Petrobonus ducalis Consiliarius manu propria — Augustinus Guidobonus Ducalis Consiliarius manu propria.

Pubblicatum fuit suprascriptum edictum super Platea Arenghi, et in Broletto Comunis Mediolani per Io: Petrum de Septimo Tubetam Ducalem die Veneris 17 Junij 1513. Sono tubarum præmisso.

DOCUMENTO 4.

Revocatio Suspensionis Causarum.

Dux Mediolani. Essendo questi dì passati per le turbatione occorse state suspese le cause, et le istantie loro, così civile, como criminale, et essendo al presente reducte le cose in termine bono, talmente che ogni uno può attendere alle cose sue, è parso conveniente procedere a la indennità de li sudditi nostri. Pertanto per tenore de le presente

cride, si fa noto e manifesto per parte dell'Illustrissimo ed Excellentissimo Signore Maximiliano Sforza Duca di Milano ad ciascheduno de quale stato, grado, o condizione vogliase sia, como sua Segnoria tolle et remove ogni suspensione fatta de le cause, per il Vicario della provisione de Milano overo suo luoco Tenente in executione de letere nostre date a Sale adì 27 Maij prossimo passato, talmente che dal dì d'hoggi exclusivo in antea, se intende che essa suspensione non abbi più a durare, ma se habbia ad rendere rasone, come se essa suspensione non ci fosse; declarando però che tutto il tempo corso dal dì 27 Maij suprascripti inclusive sia stato in suspeso fino al dì della presente pubblicatione. Data Montis Calvi 16 Junij 1513.

Pubblicato in Broletto Comunis Mediolani per Joannem de Donatis de Putheo Tubetam Comunis Mediolani die Sabbati 18 suprascripti mensis Junij sono tubarum præmisso.

DOCUMENTO 5.

Pro Libertate Ecclesiæ.

Dux Mediolani. — Dilecte noster: Mittimus ad vos his literis inclusum exemplum proclamationis nostrae, faciendæ circa spectantia forum ecclesiasticum, committentes vobis illud proclamari et pubblicari faciatis in locis, et moribus consuetis, et pariter in aliarum proclamationum nosotrarum volumine conscribi, et registrari. Mediolani 11 augusti 1515. — Augustinus Somentius — et sigillate solito ducali sigillo in cera alba — A tergo: Egregio et sapienti Jure Cons. Domino Vicario provisionum inclitæ Civitatis nostræ Medionali nostro dilecto:

(*Mediolani die 9 augusti 1515*).

Volendo l'Illustrissimo ed Excellentissimo Signore Massimiliano Maria Sforza Vesconte duca di Milano, demonstrare quanto el sia et voglia essere devoto obbediente et obsequente fiolo, a la Santa Sede Apostotica como bono, et devoto, Christiano, et anche Beatitudine de nostro Signore Papa Leone decimo per le buone e continue demostratione fa sua Santità in beneficio della conservatione del Stato de Sua Excellentia. Per tenore della presente proclamatione declara la mente e la voluntà sua essere di permettere, et permetterà che

tutte le lettere Apostoliche e tutti li mandati Apostolici in tutto lo dominio suo liberamente et senza impedimento alcuno se possano eseguire, et non volersi intromettere nè de Ecclesie, nè de monasteri, nè altri benefitii del dominio suo, nè de altre cose pertinenti al foro Ecclesiastico, nè de possessione de benefitii, salvo in caso, e quando da la Santa Sede Apostolica et altri Judici ecclesiastici sua Eccellentia sara repuistia, o che per la justitia lo possi fare. Comandando ad tutti et singoli suoi magistrati, jusdicenti, et officiali, che observino inviolabilmente el tenore della presente proclamazione, nè presumano contraffare a quella sotto pena della indignazione de Sua Eccellenza — Augustinus Somentius — Et sigillata solito ducali sigillo in cera alba.

Cridata et Pubblicata die sabbati 11 Augusti in Vesperis per Alexandrum de Oldanis Tubatam ducalem in Broletto novo Comunis Mediolani et ad pubblicam Plateam arenghi sono tubarum præmisso.

DOCUMENTO 6.

Liga inter Beatissimum Ponteficem, Invictissimum Imperatorem, Catolicum Regem Aragoniæ, Illustrissimum Maximilianum Mediolani Ducem et Dominos Suetios.

(1515-14 augusti).

A ciò che ognuno renda gratia a Dio onnipotente et a la Gloriosa Matre Vergine Maria, et al nostro Patrono et Protectore sancto Ambrosio per la peculiare cura quale per infinita clemenza hanno de la Inclita Città, e Patria et Illustrissimo Stato de Milano, et si conosca per universele consolatione, che non sono tanti nè si potenti li nostri nimici, che non siano molto più et più eminenti et gagliardi li difensori. Se fa pubblica notizia che de novo mediante la divina inspirationa, è facta, stabilita, et pubblicata una sanctissima liga, unione e confederatione tra el Beatissimo Patre et signor nostro Domino Leone decimo summo Pontifice con li suoi Illustrissimi Fratello et Nipote et con li Stati dipendenti da Sua Santità et casa sua. Lo Serenissimo et invictissimo Cesare Imperatore. Lo Serenissimo et Catolico Re d'Aragona con suoi regni et stati. Lo Illustrissimo et Excellentissimo Signore Massimiliano Sforza Signore et Duca nostro de Milano. Li illustrissimi et validissimi Signori et Popoli Suezij. La quale non solamente è facta contro infideli et inimici della fede et religione Cristiana, ma an-

che contro ogni uno che voglia turbare la quiete de li predicti confederati, et maxime in Italia et in ispecie il prefato Stato di Milano, per la defensione del quale tutti li prefati confederati voleno fare ogni sforzo a loro possibile, et così effectualmente fanno como la esperientia lo dimostra. Adoncha tutti hanno ad laudare Dio e la summa sua bontade et pregarlo con humilitate per la incolumitate de tutti li signori Confederati, et suoi eserciti et Populi, e che se digna restituire la pace et quiete tra Christiani per potere tandem convertire le armi contra Infedeli secundo il principale intento d'essi Signori Confederati — Signatus — Ioannes Antonius Petra — cum sigillo ducali in cera alba.

Cridata super Platea Arenghi et in Broletto Comunis mediolani, item super Platea Arenghi per Jo: Petrum de Septimo; et in Broletto per Alexandrum Oldanum Tubetas ducales die Martis 14 mensis augusti 1515 sono tubarum præmisso.

DOCUMENTO 7.

Suspensio Causarum — Panes vinun et carnes possint vendi — Molinarij conducant farinas — et nullus occidas nec violentias faciat.

Volendosi provvedere al pubblico benefitio di questa città di Milano, Borghi et Corpi Santi de Comissione et cum licentia dell'Illustrissimo et Excellentissimo Signore Massimiliano Maria Sforza Visconte Duca nostro de Milano, et ben piacere de sua Eccellentia.

Per parte de li Magnifici Domini Vicario et Deputati all'Officio della Provvisione della magnifica Comunità di Milano, atteso le occurrentie de li presenti tempi, si suspendano tutte le Cause, et Lite Civile, et Criminale, e le Contradizione d'esse Cride, et etiam de arbitramenti vertenti nanti qualunque Indice, etiamche siano senatori, o Comissarii Ducali, et questo dal dì de oggi inclusivo, sino al ben piacere de Sua Eccellentia, et sino che sarà aliter provvisto. Intendendo però che li acti o sentenzie hogi da quest'hora indietro legittime facti, et pronuntiate vagliano, non attesa la presente suspensione.

Item atteso la molteplicità dei forestieri, se ritrovano ne la presente Cità, Borghi, et Corpi Sancti de Milano, et per provvedere a la necessità de li Populi, per pubblico benefitio: Se fa publica Crida, et se ordina chel sia licito ad caduna persona vendere, et far vendere

pane, vino, et carne così cruda, como cocta, ad minuto, et fare ac far fare pane, così frumento, como de mistura, senza pagamento de alcuno datio de Macina nè de Pristine, nec de altro datio.

Item che tutti li Molinari debiano continuare de macinare et condurre subito le farine a li prestinari et fornari, et le altre persone li dano, o li hano dato le robbe, sotto pena de tracti quattro de Corda cadauno.

Item che niuno ferisca, ammazza, robba, o faccia insulto, nè violenza alcuna, nè rumore con arme, nè senza arme, sotto pena de la forca, perochè saranno subito puniti — Bernardus Vicarius — Thomas Dugnanus — Chrystophorus Ferrarius ducalis Locumtenens — Joannes Antonius Cusanus — Philippus Caymus — Carolus Pagnanus — Gabriel Trincherius — Ambrosius Pagnanus — Franciscus de Lande.

Cridata et pubblicata die Jovis 30 Augusti in Vesperis 1515 ad Plateam Arenghi, in Broletto et ad Portam Novam Mediolani per Oliverium de Marliàno Prœconem sono tubarum præmisso.

Item Cridata ad Portas Romanam, Ticinensem, Vercellinam et Cumanam Mediolani per Baptistam de Lactarella Præconem sono tubarum præmisso.

Item Suspensio Causarum.

(1515 die 30 augusti).

Sedentibus in Reverendo et Magnifico Ducali Senato secreto Reverendis et Magnificis Dominis Protonotario de Scipiono: Alphonso Vicecomite — Hieronymo Castillioneo, ac Barholomeo Ferrario Conservatoribus nec non multis aliis Senatoribus ejusdem Senatus, ordinatum fuit attentis imminentibus Belli Tumultibus ut onmes causæ qualescunque sint, stent in suspenso ab hodierna die inclusive usque ad beneplacitum Illustrissimi Domini Ducis nostri — Signatus Jacobus Robius —

DOCUMENTO N. 8.

Nulla Congregatio fiat sub praetexta 12 Provixionum nec 24 deputatorum, nec alicuius alterius consortij pro rebus tangentibus statum.

Al nome de Dio, et de la Vergine Maria, et del glorioso sancto Ambrosio nostro Patrone et Protectore. Non potrebbe più contentarse lo

Illustrissimo et Excellentissimo Signor Maximiliano Sforza Vesconte Duca di Milano de molti suoi Cittadini, et de la universitate del Populo suo de Milano, quanto fa per la inconcussa fidelitate loro in questi tumultuosi tempi. Ancora non si potrebbe più malcontentare quanto si fa de alcuni, quali non si contentano mancare del debito loro in resistere a li Inimici, et salvare la Cittade da rapine ed incendij, ma anche si sforzano retrahere gli altri, et impedirgli et violentargli, et fare ogni possibile impedimento acciò non si habbia victoria. Però volendo Sua Excellentia compescere la loro temeritate, et malitia, et consulere al publico benefitio, et compiacere a la più parte et al populo. Fa pubblico comandamento che non sij persona sia chi si voglia, che ardisca congregarse insieme sotto pretexto de li dodeci de provisione, nè de ventiquattro deputati de Collegij nè Hospitali, nè loci pij, nè altri consortij, o Universitate, unde si tracta alcuna cosa respiciente al Stato, nè a la Guerra, nè a la apprehensione aut depositione d'arme, nè admissione nè prohibitione de inimici, nè altra cosa respiciente al Stato, nè a la Repubblica, perchè non provederemo bene a dicto Governo secondo convene; et se altramente se farà nulla persona gli habia ad obedire nè exeguire soi ordini, sotto. la medesma pena, anzi perseverando loro, concedemo licenza ad ogni uno particolare, et in universo di potere rompere li loro trattati, et Consilij etiam cum violentia, et con le arme, con le capture delle loro persone et consegnarli ad noi, et chi farà tale opera haverà la mittà de li loro beni senza fallo alcuno.

Date Mediolani 3 Septembris 1515. Subscriptus Maximilianus — Cum sigillo ducale in cera alba.

Publicata super Platea Arenghi, et in Broletto Comunis Mediolani per Alexandrum Oldanum Tubetam die Martij 4 mensis Septembris 1515. Sono tubarum præmisso.

DOCUMENTO N. 9.

Pax inter Sanctissimum Dominum Pontificem et Serenissimum Regem Francorum.

(1515, die 21 Septembris.)

Per parte et comandamento del Christianissimo et Serenissimo Francesco per Dio gratia Re di Francia, Duca di Milano, Conte de Pavia et de Genua, Cremona ed Asti Signore ad ciò che li sudditi ed altri

fedeli de la Christianissima Maestà Sua, habbiano ad essere di buono animo, et fare dimostrazione de allegrezza per li buoni stabilimenti, quali se fano per Sua Christianissima Maestà per redurre et conservare in bona pace et tranquillità il suo felicissimo Stato, et ringratiare lo onnipotente Dio de li boni successi.

Se fa pubblica crida como nuovamente, è firmata et stabilita buona et perpetua pace, e tranquillità, tra la Santità del nostro Signore Papa Leone decimo, et la prelibata Maestà del Re Christianissimo, quale lo onnipotente Dio la conserva et mantegna in felicissimo stato, et se comanda che in segno de letizia, se habiano ad fare le debite processione, et suonare le campane da festa, et fare le altre cose se soleno fare in tal caso. — Subscritus Robert Stuart.

Cridata super Platea Arenghi, et in Broletto Mediolani per Innocentium de Gallarate tubetam, die Veneris XI Septembris 1515, sono tubarum præmisso.

Item cridata super omnia Carrubbia Portarum Civitatis Mediolani per Baptistam de Lactarella tubetam, die suprascripto Veneris XI Septembris 1515, sono tubarum præmisso.

DOCUMENTO N. 10.

Pax inter Christianissimum Regem Francorum et Serenissimum Regem Catholicum.

Per parte del Christianissimo Re di Franza, Duca di Milano, nostro Signore, se fa per la presente pubblica crida declarare, et sapere, ad honore, gloria e laude de lo eterno Iddio nostro Creatore, como Sua Maestà Christianissima nuovamente ha fatto bona, secura, e leale pace, amicizia, e fraternitate, confederazione e lianza perpetua conclusa, concordata e stabilita per Sua Maestà con lo Serenissimo Re Catholico per loro, soi Reami, Paesi, Terre, Signorie, et sugetti tanto da qua li monti, quanto da là li monti, per la quale se declara, che l'uno e l'altro siano amici de li amici, ed inimici de li inimici, con obligatione de adiutare, e soccorrere l'uno all'altro verso tuti, e contra tuti a la guardia, protectione, et defensione de li soi Reami, Paesi, Terre, et Signorie di quà et da là li monti, et che li Mercadanti, et sugietti de l'uno e de l'altro Re ponno andare e venire ne li dicti Reami, Paesi, e Signorie l'uno dell'altro, frequentare Mercadantie, et altramente conversare securamente e liberamente per mare et per terra, et aque dolce senza timore che sia dato impedimento alcuno a le loro persone, et

beni de alcuna sorte che sia, de la quale per pubblica demonstratione, se faranno processione ad ringratiare lo onnipotente Iddio, et suoni de campane, et falodij noturni per pubblica allegrezza et gaudio. — Subscriptus: De Candyo.

Pubblicata super Platea Arenghi et in Broletto Comunis Mediolani per Stefanum Oldanum tubetam regium, die Martis 9 Septembris, sono tubarum præmisso.

DOCUMENTO N. 11.

Pax inter Christianissimi Regem Francorum et Cesaream Majestatem.

Si fa a sapere per parte dell'Illustrissimo Monsignore de Lutrecho, Marescallo de Francia, Governatore de Guijenna, e Loco Tenente Generale de lo Christianissimo Re nostro Signore in Italia, che a' quattro dì del presente mese di decembre, mediante la gratia de Dio, è stato facta, et conclusa, firmata, stabilita, et accordata bona pace, liga, confederatione et amicitia fraternale, et perpetua tra la Regia Majestà per una parte, et l'Imperatore per l'altra. Per la quale se declarano integramente amici de li amici, et inimici de li inimici, l'uno de l'altro, e per questo pregano Dio, che per gratia sua, voglia permettere che dicta pace resti effectualmente observata fra dicti doi Principi, per il bene, et riposo universale de tutta la Christianitade, et de loro Paesi, Luoghi, Signorie, et Sudditi. Data al Campo in Villa Franca a li 23 Decembre l'anno 1516 — Per Monsignor lo Loco Tenente Generale: Breton.

Pubblicata super Platea Arenghi, et in Broletto Comunis Mediolani per Stephanum Oldanum tubetam regium die Sabbati vigesimo septimo Decembris 1516.

Item pubblicata per Omnia Carrubbia Portarum Civitatis Mediolani per Oliverium de Marliano tubetam Regium, die dominico 28 Decembris 1516, sono tubarum premisso.

DOCUMENTO N. 12.

Crida pro portatione armarum.

Havendo lo Illustrissimo et Excellentissimo Mons. de Lautrech, Conte de Foys et de Cominnge, Gubernatore de l' Aquitania, ac Regio Locumtenente in Italia Generale deliberato.

Per tenore della presente crida publica in nome di Sua Signoria Illustrissima se ordina e dice et comanda, non partendo da alcuna crida facta sopra dicta materia de arme, da qui indietro, che non sia persona alcuna sia che si voglia, per autorità e prerogativa che l'habbia, che da qui innante olsa o presuma de dì nè de nocte, portare arme alcune per la città de Milano, e Borghi, etiam che hauesse alcuna licentia in scripto, saluo quelli che sono in la città et Rotulo facto et signato per Sua Signoria qual'è appresso al Magnifico Capitano di Justitia, al quale commette che uoglia, giorno e nocte con ogni diligentia far cerchare li portatori de arme, et punirli con tratti 4 de corda in publico, e più ultra ducati 50 ala Camera Regia per cadun contrafacente. Data in Milano li 28 de Janner 1517. — Odet de Foys, et Breton.

1517 die 28 Jannarij. Retulit Oliverius de Marliano Regius Tubicen se cum sotijs die hodie proclamasse proclamationem, de qua supra, praemisso sono tubae; et magno populi moltitudine super platea Domicilij (!) Mediolani, et Broleto, et per omnia Carubia Civitatis Mediolani.

Ego Balthasar Tachonus Nobilis te Cancellarius in Capitaneatu Justitiae Mediolani in fidem subscripsi et in actis est.

Rotulo de Mons. de Lautrech.

Primo. Lo stimatissimo mareschial Triultio, li suoi Fanti	Huomini	....
Mons. Vice Cancellero	Huomini	....
Mons. Generale	Huomini	....
Tuti li Senatori per caduno di loro	Huomini	3
Li Secretari del parlamento, per caduno di loro	Huomini	1
Tuti li Fiscali, per caduno di loro	Huomini	2
Tuti li Maestri ordinarij et exstraordinarij, per caduno di loro	Huomini	6
Li altri per caduno di loro	Huomini	1
Raphael Palazzolo collaterale generale	Huomini	4
Il Capitaneo de Justicia de Milano	Huomini	60
Li fanti del Potestate, e de li soi Judici	Huomini	40
Li Executori de la Camera per li soi fanti	Huomini	20
Il Vicario di Provisione	Huomini	2
Il Judice de le Victualie	Huomini	2
Il Judice de le Strate	Huomini	2
Il Judice de li Datij	Huomini	2
A li Comestabili de le Porte di Milano per caduno di loro	Huomini	3

A le bolete forastere	Huomini	2
Al Offitio del pane forastero	Huomini	4
Li datieri de la mercantia grande	Huomini	160
Li datieri del sale bergamino	Huomini	58
Li datieri del sale de la cità de Milano	Huomini	50
Li datieri de la macina	Huomini	100
Li datieri de la doana	Huomini	50
Li datieri del vino da minuto de Milano	Huomini	22
Li officiali del magistrato de le biade	Huomini	12
Li datieri del prestino de le farine	Huomini	3
Li datieri del prestino del Rosto	Huomini	4
Li datieri del prestinello de Porta Nova	Huomini	4
Li datieri del prestino de la Cicogna	Huomini	4
Li datieri del prestino di Bossi	Huomini	4
Li datieri del prestino di Porta Vercellina	Huomini	4
Li datieri del prestino de la Roxa	Huomini	4
Li datieri del prestino de Porta Comana	Huomini	4
Li datieri dei prestino del Corduxe	Huomini	4
Li datieri del prestino di Porta Ticinese	Huomini	4
Li datieri del prestino di Porta Romana	Huomini	4
Li datieri del prestino de le Arme	Huomini	4
Io: Angelo da Fontana per il datio di Sonzino	Huomini	4
Per caduno capitano italiano se dà facoltà de portar arme videlicet	Huomini	8
Per caduno homo d'arme	Huomini	2
Sig. Camillo fiolo de Mons. mareschal Triultio	Huomini	8
Sig. Bernabò Vesconte	Huomini	8
Sig. Giulio da Sancto Severino	Huomini	8
Conte Francesco Taurello	Huomini	8
Conte Paulo Camillo Triultio	Huomini	8
Conte Alexandro Trivultio	Huomini	8
Mons. Gaspar Cavaller Trivultio	Huomini	2
Mons. Renato Trivultio	Huomini	2
Mons. Hieronimo Trivultio	Huomini	2
Mons. Francesco Vesconte fiolo de mons. Baptista	Huomini	2
Mons. Hermes Vesconte suo fratello	Huomini	2
Mons. Ambrosio Vesconte suo fratello	Huomini	2
Conte Ludovico Belzoioso	Huomini	2
Conte Albrico Belzoioso	Huomini	2
Cavaller Vesconte	Huomini	2
Mons. Octaviano da Rho	Huomini	2

Mons. Scipione da Rho	Huomini	4
Mons. Ludovico Vesconte Bonromeo	Huomini	2
Li fioli soi per caduno de loro	Huomini	1
Mess. Gio. Hier. da Castione	Huomini	2
Mons. Camillo da Casate	Huomini	2
Mons. Hieronimo Rabia	Huomini	2
Conte Ludovico Bonromeo	Huomini	2
Conte Borella	Huomini	1
Li fioli del magnifico marchesino Stanga per caduno di loro	Huomini	2
Mons. Io: Francesco Ghiringhello	Huomini	2
Li marchesi Pallavicini per caduno di loro	Huomini	2
Li signori Turricelli per caduno di loro	Huomini	2
Conte Troyle Rosso	Huomini	2
Mons. Della Torre	Huomini	2
Mons. Gaspar de la Torre	Huomini	2
Mons. Cesare Vesconte	Huomini	2
Mons. Betaniano Vesconte fratello del monsignor Filippo	Huomini	2
Mons. Jo. Francesco de la Castellanza	Huomini	2
Mons. Pietro Pusterla	Huomini	2
El cavaler Pusterla	Huomini	2
Li fioli de monsignor Bergonzio Botta per caduno di loro	Huomini	2
Li fioli de mons. Jo: Francesco de Marliano per caduno di loro	Huomini	2
Li fioli de mons. Jo: Francesco de Castilliono per caduno di loro	Huomini	1
Mons. Pallavicino Vesconte	Huomini	2
Monsignorino Vesconte	Huomini	2
Li fratelli de mons. de Sancto Antonio	Huomini	2
Mons. Gasparo d'Arconate, et suo fratello per caduno de loro	Huomini	2
El conte Jo. Antonio da la Somaglia	Huomini	2
Li fioli de mons. Gasparo Ambrosio Vesconte per caduno de loro	Huomini	2
Li conti Taurelli da Septimo per caduno di loro.	Huomini	2
Li fioli del magnifico mons. Ambrosio Mayno per caduno de loro	Huomini	2
Mons. Jo. Antonio da Castiono, et suoi fratelli per caduno de loro	Huomini	1

Fait à Milan le 27 Jour de Janvier 1517. — Odet de Foys. — Breton.

Ego Balthasar Tachonus Notarius, et Cancellarius in Capitaneatu Justitiae Mediolani in fidem subscripsi, et ita in actis est.

DOCUMENTO N. 13.

Crida contra Judeos.

Franciscus Dei gratia Francorum Rex, ac Mediolani dux etc. dilectis, et fidelibus nostris Nobilibus de Panigarolis deputatis ad custodiam decretorum, et proclamationum, salutem. Quam proclamationem ordinari fecimus pro bireto croceo portando per Judeos ad vos mittimus, volentes ut eam in locis consuetis proclamari faciatis. Data Mediolani, die quarto Maij 1520, regnique nostri anno sexto. Per Regem ducem Mediolani ad relationem consilij. — Signatus Julius et in calce Guido — et sigillata sigillo regio in cera rubea ut moris est.

Essendo venuto ad notizia del Christianissimo Re de Franza, et Duca nostro di Milano, che per li Judei se cometteno in questo suo dominio molte enormitate, et cose de malo exemplo, per le quali se attraheno Christiani ad desoneste et illicite actione, per procedere ipsi Judei in medesmi habiti come Christiani, et non essere cognosciuti per Judei; Ha deliberato insequendo etiam in questo gli ordini antiqui, provedere a tale mancamento, et però per parte de Sua Maestà, se fa publica crida et comandamento che non sia Judeo alcuno, il quale presuma andare per alcuna parte di questo regio ducal dominio, senza la bereta gialda, inhibendoli la portazione de le berete de veruno altro colore, che gialdo, sotto pena de due squassi de corda, et dece ducati d'oro applicandi alla ducal Camera ogni volta, et per caduno che se trovarà senza la bereta gialda ut sopra; et che se intende havere luoco, ed essere posto in executione, passati tre giorni dopo la pubblicatione de questa grida, et che sotto la medesma pena, non presumano cohabitare insieme cum christiani, in una medesma casa, et sotto un medesmo tecto, salvo in le hostarie de le terre, o cittade, in le quale accadesse, o per transito, o per exeguire qualche facende, habitare, per qualche pochi giorni, ma non per habitazione ferma, et questo non se intende solamente, in le citade, et terre immediate de la prefata Maestà, ma in tutte le terre et jurisditione, etiam de Feudatarij, ed altramente separate; non intendendo però per questo fare, che essi judei possino etiam portando la dicta

bereta gialda habitare in la cità de Milano, nè altri luoghi di questo ducal dominio, contra li ordini, et consueti, et firmare inhibitione se non per quelli giorni che gli è concesso per dicti ordini: — Signatus — Julius.

Pubblicata super platea Arenghi, et in Broletis Comunis Mediolani, per Bernardum de Laude tubetam, die sabbati quinto maij 1520. — Sono tubarum præmisso.

DOCUMENTO N. 14.

Pax et Confederatio perpetua
facta per Christianissimum Regem Francorum
et Magnificos Dominos Elvetios.

A gloria, et honor di Dio maximo, eterno et onnipotente, quale ha illuminato li spiriti et cuori de li suoi devoti, et ad exaltatione di tutti li Signori, Repubblice, Principi et potentati Christiani, quali sono desiderosi, chel dritto, et la justicia habino el debito corso, si notifica, declara, dice, et significa, et fassi intendere per questa solenne et pubblica crida, in nome dell'Illustrissimo et Excellentissimo Signore il Conte di Foys et de Cominghe Signore de Lautrech, Governatore de Ghienne, et Luocotenente Generale del Re in Italia, come il Christianissimo Re Duca di Milano ha facta novamente, et stabilita con li Magnifici Signori Suetij, pace, lianza, liga, unione, et confederatione perpetua, et così essi Signori Elvetij hanno facta et stabilita con Sua Christianissima Maestà pace, lianza, liga, unione et confederatione perpetua, per conservatione de li Regnij, Stati, dominij et qualunque terre de la prefata Christianissima Regia Maestà, et de dicti Magnifici Signori Elvetij, quali tenemo, et possedemo tanto di qua, quanto ultra li monti, contro qualunque di quale grado, o conditione voglia se sia, quale presumesse contra la dicta Christianissima Regia Maestà et prenomiuati Signori Elvetij in li dicti Regni, Stati, dominij et terre fare, nè dare molestia, o impedimento alcuno, overo movere guerra.

Per il che il prefato Illustrissimo ed Excellentissimo Mons. di Lautrech, quale cognosce, che questo è successo per illuminazione de Dio maximo, eterno, et onnipotente, ordina per la presente che in Milano, et altre cità de questo Stato, se facciano per tre giorni le debite processione, et per publica leticia, et demonstratione similmente se facciano per tre giorni, dì e nocte, suoni di campane, fuochi noturni in li loci più eminenti, et strepito de artellaria, comettendo al Vicario de le

Provisione, che faccia pubblicare la presente in li loci soliti. Facta in Milano a li 11 del meso di Maggio 1521.

Signatus Odet de Foys — et in calce Cataneus.

Pubblicata super platea Arenghi Mediolani, per Alexandrum Oldanum Tubetam regium die dominico 12 mensis Maij, sono tubarum præmisso, dicti anni 1521.

Item pubblicata in Broleto Mediolani, et per omnia Carrubbia civitatis Mediolani, per suprascriptum Alexandrum tubetam ut sopra die lunæ 13 suprascripti mensis Maij sono tubarum præmisso.

DOCUMENTO N. 15.

Suspensio Causarum.

(1521 die Jovis 14 mensis Novembris.)

Per parte dell'Illustrissimo et Excellentissimo Monsignore Conte di Lautrech Generale Luocotenente in Italia del Christianissimo Re Duca di Milano Se suspendano per tenore de le presente, tute la cause Civile, et Criminale, etiam de compromessi et arbitramenti, ac de le crida de ciascaduna condictione, ac etiam li tempi de le instanze, et contraditione de esse cride, denante a qualunchi Judici, como voglia se sia, et questo da dì de oggi inclusive, sino al ben piacere de Sua Signoria, et sino che aliter sarà provisto. Intendo però che gli acti o sentenze oggi da questa hora indietro facti, e legitimamente pronunciate vagliano, non atteso la presente suspensione. Declarando ancora, che le cride pro bonis, ad proclama positis, iuxta formam provisionum, già comenzate, et le sue relatione se possano fare non attesa la presente suspensione; et per respecto alle cause Criminale, se li processi sono perfecti, se possa devenire alla condemnatione, o absolutione, secondo vuole la Justicia, essendo tali da essere condemnati, overo absoluti detenuti in carcere, et non aliter — Signatus Odet de Foys. Cridata et pubblicata die Veneris 15 mensis Novembris, in tertijs 1521 — per Baptistam de Lactarella Præconem Comunis Mediolani, sono tubarum præmisso, in Broletto novo Comunis Mediolani, et super platea ecclesiae majoris Mediolani — Petrus Martir Spanzotta Provisionum Comunis Mediolani — notarius subscripsit.

DOCUMENTO N. 16.

Habentes de bonis Francigenorum notificent, et multa continens videlicet, qnod nihil fiat de facto.

Per parte del Magnifico Signore Hieronymo Morono Conte de Leuco, de lo Illustrissimo et Excellentissimo Domino Nostro Francesco Sforza Duca de Milano, Commissario Generale nel dominio, et Stato de Milano.

Se fa pubblica Crida, Bando et Comandamento ad caduna persona, di qual stato, grado et conditione voglia se sia, etiam ecclesiastica, che habia, overo sapia che habia appresso de sè, alcuni beni mobili de alcuni Francesi così soldato, quanto merchadante, o officiale, etiam de' Venetiani debia nel termino de giorni tri prossimi, havere propalato dicti beni ne le mani de li Spectabili Domini deputati sopra le entrate extraordinarie, sotto la pena de rebellione, intendendo etiam li Monasterij incorrano nella medesma pena, certificando, che contra li desobedienti se procederà irremissibilmente alla executione de dicta pena, et contra li Monasterij desobedienti, et se procederà ad alcun scandalo, overo intrata violenta, sarà imputato a loro.

Item che non sia alchuna persona ut sopra, quale ardisca a movere o fare movere alchuni beni de li soprascritti da loco a loco sotto la pena de la forcha, in la qual pena etiam incorraranno li portatori, et maxime de li beni reposti, o custoditi in alcuno loco da dui mesi in qua.

Item se alcuna persona accusarà alcuni contrafacienti de la presente Crida, guadagnarà la quarta parte de quello pervenerà alla ducal Camera, et sarà tenuto secreto.

Item che tutti quelli, che sono stati confinati da Francesi fora del Ducal dominio, o sia da loco a loco, debiano nel termino infrascritto retornare et habitare secondo el solito suo, le loro case sotto pena de rebellione, cioè quelli sono di quà li monti in termino de quindeci giorni, et quelli sono ultra monti in termino de uno mese prossimo.

Item che ogni persona de qual stato, o conditione voglia se sia, qual sia absentata dal ducal dominio, o da loro Case tanto da puochi giorni, quanto da sei mesi in quà, voluntariamente debiano ritornare, et habitare in loro case nel termino de giorni quindeci, et in dicto termino se habiano ad presentare nante del prefato Conte Comissario ut supra, sotto pena de rebellione, et confiscatione de loro beni.

Item sel ghè alcuna persona ut supra, che sia occulta ne la Cità de Milano, debia per tutto il giorno de domane presentarse nante al prefato Signor Conte, sotto la pena de rebellione et ut supra.

Item sel ghè alcuna persona ut supra, quale habia o tenga ed abbia tenuto ocultata alcuna persona de che sorte voglia se sia, debia per tutto el giorno de domane haverlo manifestato, et consignato nante el prefato Signor Conte sotto la medesma pena.

Item che tutti li banniti per delicti etiam in tempo de Francesi debiano nel termino de giorni due absentarse dal dominio de Milano, se non haverano la gratia, overo salvo conducto, altramente passato dicto termino contro loro si procederà, et saranno in tutto como li altri banniti, excepto però quelli sono banniti da li Francesi, per havere seguito la parte del prefato Excellentissimo Signore Duca, et per causa di Stato, li quali se intendono et sono liberati dal Bando per virtute de la presente Crida.

Item, che non sia persona ut supra, quale olsa nè ardisca pigliare possessione di cosa alcuna, di propria auctorità et de facto, et se intenderà sia de facto, se si farà senza auctorità del Giudice competente, sotto pena de privatione de ogni loro rasone, se pretendano havere supra tal cosa, ma habiano ricorso dala Justitia, et procedano secondo li termini de la rasone, et molto manco non ardisca sachezare, nè pigliare roba d'altri, nè usare violentia in pagarsi de sua propria autorità, nè altrimente, sotto la pena de la forcha, etiam se presuponessono de trovare roba de Francesi, o de altri inimici, o Rebelli — Data Mediolani die 24 Novembris 1521 — Hieronymus Moronus — in calce: Policianus.

Cridata et pubblicata die Dominico 24 mensis Novembris 1521 in Vesperis — ad plateam Arenghi et in Broletto Comunis Mediolani per Jacobum de Putheo Praeconem Comunis Mediolani, sono tubarum praemisso, et sigillata sigillo prefacti Magnifici Domini Hieronimi in cera viridi affixo in papyro.

DOCUMENTO N. 17.

Revocatio Suspensionis Causarum.

Per parte de lo Illustrissimo Messer Hieronymo Morone conte de Leuco, et de lo Illustrissimo et Excellentissimo Prencipe Domino Domino Francesco Sforza Vesconte Duca di Milano Generale Comissario. Si fa pubblica crida et notizia ad qualunque persona et Iusdi-

cente de la Cità, et ducato di Milano, como per tenore de la presente, ex nunc se tolle, et se revoca ogni suspensione, et inhibitione de cause Civile, et Criminale quovismodo, et per qualuncha persona facta, ita che quelle non obstante da hoggi exclusive in ante se habiano ad exercire le Jurisdictione de qualunche Iusdicente de la Cità, et ducato de Milano, et tutte le cause et loro instantie habiano correre Marte suo, incomenzando il giorno de domane in tertiis, et se habia secondo li ordini administrare in tutte le Cause bona Justitia, et questo tutto, salvo le instantie, et termini de le cause vertente al Magistrato Extraordinario: Hieronymus Moronus.

Cridata ad scalas Palatij Broleti Mediolani, et super platea Arenghi per Baptistam de Lactarella Praeconem Comunis Mediolani, die Martis vigexima sexta mensis Novembris 1521 — Sono tubae praemisso.

DOCUMENTO N. 18.

Habentes de bonis Curiae Magnifici Domini Potestatis Mediolani notificent.

Per parte et comandamento del Magnifico et prestantissimo Doctore M.r Aluysio di Brachamonti, honorando Potestà de la Cità et ducato di Milano, se fa pubblica Crida et Comandamento a ogni persona de qual condictione, stato et grado voglia se sia, che habia havuto, o sapia che habia havuto, et receptato degli Ostij, ante de finestre, porte, telari, banchi, tavole, trispedii, lectere, scripture, brandenali, serrature, ferramenti, et altri beni mobili de qualuncha sorte pertinente al Pallatio de Milano, et casa del Regimento del prefato Monsignor Podestà, et soij Judici, debiano havere consegnati tale robe ne le mane de Joanne Ambrosio del Conte Nodaro del prefato Podestà in el termino de uno giorno, et chi sa haverlo notificato, et serà tenuto secreto, et etiam honestamente remunerato, et questo sotto la pena de essere convincto, et confesso de furto, et robaria, et depopulatione, et indignatione de la Excellentia de lo Illustrissimo Signore Duca nostro de Milano ne le quale pene qualuncha persona, che sarà inobediente, se intende per le presente essere incorso, senza alchuna altra comminatoria et multa, nè declaratoria, advertendo per tenore de le presente et certificando, che contra quelle persone, che restituiranno, quello harano tolto, et in loro sarà pervenuto non se li procederà altramente per tale causa — Licentiato Brachamonti.

Cridata ad scalas Palatij Broletti Mediolani, et super platea Arenghi, per Baptistam de Lactarella praeconem Comunis Mediolani — 17 Novembris 1521 — Sono tubae praemisso.

DOCUMENTO N. 19.

Pro rebus sacomanatis restituendis etiam Comunitalis Mediolani, Palatis Pretoris ac Curiae Arenghi.

Per parte et comandamento de lo Illustrissimo Signor Conte Hieronymo Morono Comissario Generale de lo Illustrissimo et Excellentissimo Signore Francesco Sforza Duca di Milano etc. se fa pubblica crida et comandamento che qualuncha persona in questi dì passati habia derobato, aut sachomanato, overo habia presso di sè alcune robe per altri derobate, vel sachomanate da qualuncha persona, et maxime de la Comunità, et Provisione de Milano, et del Palazzo del Podestà di Milano, et de la corte de Arengo debia in termine de uno giorno haverla restituita sotto pena de furto, et robaria, et de la forcha.

Item che qualuncha persona, la qual sapia chi habia, o dove siano alcune robbe derrobate, o sachomanate di qualuncha sorte, et di qualuncha persona, et specialmente de li soprascritti debia in termine de uno giorno haverle notificate et palesate, al oficio de la provisione sotto la medesima pena, et notificando li sarà donato et facto de bona mane, secondo la sorte de epse robbe, et qualità de le persone all'arbitrio del Vicario et duodeci de la provisione.

Declarando per tenore de la presente, che qualuncha persona se trovarà appresso di sè havere depse robbe, non apalesandole nel termino soprascritto, se intenderà haverle lui derobate et sachomanate.

Item che qualuncha persona se troverà havere receptate depse robe, anchora che de presente essa dica non haverle, se intenderà averle lui, et haverle derobate, non apalesando como di sopra, et non dando la persona in chi siano pervenute.

Item se fa intendere ad tutti quelli, li quali obediranno a la presente crida in restituire, overo appalesare secondo s'è dicto de sopra, sarano liberi da ogni pena, et da ogni delicto se li potesse imputare et ancora da ogni pena imposta, per tutte le cride facte da qui indretto, et saranno tenuti secreti.

Item sel fusse alcuna persona, la qual sapesse, chi habbia havuto li matarazzi, et mobili altravolta dati per li paratici, per uso et fornimento de la guardia di Lanzinecchi de Monsignor Lautrech, voglia apalesarli all'officio de la provisione in termine de tri giorni afinchè per questi fornimenti non se dia più gravezza a le arte, et paratici, et specialmente chi ne avesse comprato, o altramenti avuto da essi lan-

zinecchi, o altramente, il debia notificare, como di sopra in termino soprascritto, sotto pena di furto o robaria et de la forcha.

Item che qualunque persona sapia, dove sia roba de la sua derobata et sacheggiata, et voglia rihaverla senza strepito de Judicio, compara in termino de giorni quindeci prossimi a venire denante al Vicario, et dodeci di provisione, et li sarà provisto de facto, et summariamente senza lite, et passato il termine soprascritto, si servarano li termini, et processi ordinarij de la rasone. Signatus: Hieronymus Moronus.

Cridata die sabbati 7 mensis Decembris 1521 — ad Schalas Palatij Broleti Comunis Mediolani, ad Plateam Arenghi Mediolani, et ad omnia Carrubbia portarum Civitatis Mediolani per Silvestrum de Castello praeconem Comunis Mediolani, sono tubae praemisso.

DOCUMENTO N. 20.

Pro electione duorum Capitaneorum per portam et multa continens.

Desiderando lo Illustrissimo Signore Conte Hieronimo Morone Locotenente del nostro Illustrissimo et Excellentissimo Signore Duca Francesco Sforza duca de Milano insieme con lo Excellentissimo Senato di occorrere (*sic*) a li scandali, che potriano seguire in questa Citade per le condizioni dei tempi presenti, hanno per beneficio del prefato Excellentissimo Signore nostro et per tranquilità de la Citade electo dui gentiluomini per porta, cioè uno dentro la Citade, et l'altro alla porta et ne li Borghi depsa, quali habiano la cura de provedere, che cosa alcuna, non segua in la Cittade, et Borghi, la quale possa portare turbatione, nè scandalo, nè molestia, et gli hanno dato comissione in caso de besogno, de ricercare adiuto de tutto il popolo; existimando, che per benefitio publico ogniuno si debia exibire ad fare il possibile per provedere che la Cità non riceva danno, nè sia in arbitrio de cattivi de suscitare seditione, nè portare turbatione al presente stato. Però ad ciò che questo venga ad notizia de ogniuno, per la presente crida se notifica ad ciascuno de ogni qualità, como li prefati Signori hanno per beneficio pubblico, facto eletione di questi dui per porta, quali habbino ad fare le provisioni sopradicte, et curare che la città non riceva turbatione, et ad tale effecto havevano ad fare la descriptione de tutti quelli sono apti ad portare arme, et la electione di quelli pareranno a loro idonei capi in le Parrocchie, et l'ordine s'haverà ad servare ad ciò, che prontamente si possino fare le facione expediente, et per que-

sto exhortano et confortano ogniuno, che essendo rechiesti da li sopradicti in le porte sue, che per il beneficio del prefato signore Duca et de la Patria, si vogliano exibire prompti, et obbedire ad quanto gli sarà per loro richiesto all'effecto supradicto.

Ancora in nome di Sue Signorie si comanda ad ogni persona de quale grado, stato et conditione voglia se sia, che sotto pena di rebellione, et confiscatione de beni, non tengano in casa di sua habitatione nè altrove a sua posta gente alcuna insolita oltre li suoi consueti, et avendone alcuni in casa per tutto hoggi li licentiano et facciano andar via sotto la pena predicta.

Item si comanda per parte de Sue Signorie sotto la predicta pena di ribellione, et confiscatione de beni, che ogni uno che habbia arme in casa, o altrove de quale sorte voglia se sia, così da focho como altramente, et così da defensione, como da offendere, le voglia propalare et notificare a quello deputato, che haverà la cura de la porta, exprimendo la qualità de le arme, ad ciò che si sapia di che potersi valere in caso del bisogno.

Item si comanda ad tutti li ventureri, cioè li forasteri, che non fano exercitio alcuno, et non hano soldo, che fra il termino de uno giorno debiano partire da questa Cità, et dal Stato, sotto pena se poteranno pagare de cinquecento ducati applicandi alla ducal Camera, et se non poteranno pagare de quattro tracti de corda, e se qualche huomo da bene desiderarà restare ad Milano per qualche honesta causa, richieda la licenza, et non gli sarà denegata.

Item che quelli che sono stati soldati de Francesi da sei mesi in qua tanto da pede quanto da cavallo, debiano presentarse nante al Magnifico Capitaneo de Justicia, et darli in scripto el nome et cognome loro, sotto la predicta pena de ducati cinquecento, havendo in bonis, et se no quattro tracti de corda, et questo si fa non per damno nè charico loro, ma ad buono effecto per el pubblico benefitio.

Item che tutti li forestieri, che accaderanno ad venire alla giornata in questa Cità et soi Borghi, debiano e subito notificare la venuta loro al deputato alla cura di quella porta, dove alloggeranno, esprimendo el numero de persone, et cavalli, che haveranno con sè; et similmente farano tanto gli hosti, quanto ogni altra persona de qual grado voglia se sia ad casa de quelli saranno aloggiati, per modo, che dicto deputato della porta sapia tutti quelli che alla giornata accaderanno ad venire, così ne li borghi, como ne la Cità; et questo sotto pena de cinquecento ducati se poteranno pagare, et se non poteranno pagare quattro tracti de corda Data Mediolani 18 decembris 1521, Signatus. Hieronymus Moronus, et sigillata.

Pubblicata super platea Arenghi, in Broleto Comunis Mediolani, et per omnia Carrubbia portarum Civitatis Mediolani per Alexandrum Oldanum tubetam, die 18 mensis decembris 1521, sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 21.

Citatio quorumdam pro Rebellione.

(1522 die 7 Januarij).

Essendo a li giorni passati per lo Illustre Signore Hieronymo Morone conte di Lecco, et Luocotenente de lo Illustrissimo et Excellentissimo Principe Signor Francesco Sforza duca di Milano nostro Signore facto fare pubblica crida, et comandamento che tutte quelle persone quale sono absentate voluntariamente dal ducal dominio di Milano o de lor case, et como in esse cride se contene ritornasseno a Milano, o a le loro habitatione fra el termino de giorni quindeci, et se presentassino al prefato Signor Hieronymo sotto pena de rebellione, et confiscatione de loro beni, le quali persone sono infrascripte, et altre, et non essendo comparse fra el dicto termine, etiam che ad molti di loro sia stato prorogato, immo perseverati in la loro obstinatione, et contumatia, volendo il prefato Illustrissimo Signor Luocotenente benignamente procedere, et secondo li termini de Justitia; ha ordinato la presente crida, per la quale se comanda a tutti gli infrascripti compareno davanti a sua signoria, et lo excelso Ducal Consiglio, fra el termine de giorni dece, ad allegare tutto quello vorranno dire, et apponere per excusatione de sua contumatia, et ad demonstrare perchè non debbano essere condennati in la dicta pena contenuta in le memorate cride, et non comparendo fra el termino sopradicto, ex nunc se citano perhemptorie, et infine che il giorno immediate seguente li detti dece giorni compareno perhemptorie, et infine innante al Magnifico Capitaneo de Justitia de Milano, ad vedere; et odire per esso Magnifico Capitaneo fare proferire, publicare, et pronuntiare ogni declaratione, et sententia definitiva quale per il dicto Magnifico Capitaneo si vorrà perhemptorie, infine fare, proferire, pronuntiare et pubblicare in le cause soprascripte; altramente il Magnifico Capitaneo prefato procederà alla dicta declaratione, et sententia in loro contumatia, et epsi infranominati più non citati.

El Reverendo D. Antonio Trivultio olim episcopo de Asti.
El Reverendo D. Pietro Trivultio Comendatario de S. Antonio.
D. Theodoro Trivultio.
D. Renato Trivultio.
D. Io. Fermo Trivultio.
D. Paolo Camillo Trivultio.
D. Pomponio Trivultio.
D. Cesare Trivultio.
D. Philippo Trivultio Comendatario de Clivate.
D. Ambrosio Trivultio del quondam Signor Jo. Jac.
D. Camillo Trivultio, ut supra.
D. Camillo Castiliono. } del q. Jo. Stefano.
D. Julio Castilliono.
D. Alex.ro Castelliono.
D. Raphael Castelliono.
Franchino Castelliono.
D. Ludovico Pietro, Albrico fratelli Belzoiosi.
D. Hieronimo Bilia del quondam domino Leonino.
D. Nicolò Trivultio.
D. Jacobo Trivultio Cavaliere.
D. Gaspare Trivultio.
D. Galeaz Visconte.
D. Bernabò Visconte
D. Jo. Baptista Visconte del quondam m.r Galeazzo.
Rev.o Domino Alexandro Santo Severino Preposto de Carsenzago.
Sig. Galeazzo Santo Severino.
Sig. Roberto Santo Severino.
D. Jo. Hieronimo da Castilliono.
D. Pompeo Castilliono.
D. Lanzalotto Castilliono.
D. Floramonte Castilliono.
Il figliolo del quondam domino Laurentio Monzanicha.
D. Octaviano da Rho.
D. Innocentio Priora.
D. Augustino Panigarola.
D. Galeaz Birago preposto de Santo Joanne.
D. Pietro Antonio Birago Preposto a Firenzola.
D. Andrea Birago.
D. Petro Birago.
Joanne de Birago.
D. Gaspar Bruzello.
Hieronimo Scrosato.
Bernardo Borro.
D. Bernardo del Conte.
D. Jafredo Grangis.
Jo. Alberto da Caxate.
Camillo da Casate.
Galeazzo da Casate.
Jo. Alberto Maraviglia.
Cesare Piora.
Bernardino Reina.
Innocentio Reina.
Joanne Agandro.
Ambrosio da Savoya.
Raphaele Pallazolo.
Ludovico di Maggio.
D. Ludovico Stanga.
D. Maximiliano Stanga.
Galeazzo Pagnano.
Francesco dicto Moschino.
Sigismondo Archinto.
Hieronymo Archinto.
D. Federico Dal fiasco.
Jo. Antonio da Glussiano.
Francesco dal Orto da Seregno.
Pietro Antonio familio di D. Betaniano da Rho.
Archangelo Biffo.
Baptista Fontana.
D. Francesco de la Croce.
Christophoro de la Strata.

Christophoro da Pessina.
Stefano Visconte Hoste.
Aluysio da Landriano, 1522, primo aprilis. Cancellatius in executione, unius scripti ut in Filza.
Jo. Pietro de la Bricola.
Francescino da Caxate figliolo de Gio. Gulielmo.
Francesco Guasco.
Prete Christophoro Guasco.
Prete Matheo Guasco.
Jo. Antonio Ranzo.
Stephanino da Pirovano.
Giorgio Sturiono.
Bombarde del Laco di Como.
D. Pompeo Trivulzio.
Nicolino da Castilliono figlio di D. Ambrosio.
Baptistino da Castilliono.
Octaviano Castilliono.
Cocino Castilliono.
Jo. Francesco da Castilliono del quondam Marco.
Francesco Crivello. } Fratelli.
Annibal Crivello. }
1522. 18 Januarij. Canzellati in executione unius scripti ut in filza.
Joanne Aluysio de la Porta appellato Sparagnino.
D. Jo. Petro Benalio, et D. Andrea suo fiolo.
Joanne da Brivio.
Bronzone da Cantù.
Bartolano.
Paulino da Castilliono da Morazone.
Fanotto da Castilliono de M.r Ambrosio.
Antonio Maria. } fioli de M.r Jacomo Castilliono.
El Techa. }
El prevosto figlio de Archera da Castilliono.
Maghino da Castilliono.
Porrino da Castilliono.
El Borellino da Varesio.
Jo. Alberto Griffo. } Fratelli.
Galeazzo Griffo. }
Raphael da Porto.
D. Magnifico Jo. Antonio da Castilliono.
El Preposto figlio di D. Ambrogio Negro Trivultio. 1522 16 Januarij. Cancellatus in executione unius scripti ut in filza.
D. Ambrosio da Castilliono.
Jo. Aluysio Castilliono. } Fratelli.
Jo. Baptista Castilliono. }
Antonio Berto della Croce. 1522, 26 aprilis canzellati in executione unius scripti ut in filza.
Bernardino Crespo figlio del quondam D. Daniele.
Donato de Legranza et Alessandro suo figliolo 1522, 26 aprilis canzellati in executione unius scripti ut in filza.
Bernardino dicto Brandinazzo.
El Genovese da Milano.
Antonio del Fatte.
Joanne dicto el passarino.
Bernardino Strafero de Nicolò Trivultio.
Jaconazzo de Terzago. 1522, 18 Januarij canzellatus in executione unius scripti ut in filza.
Rocchino da Milano.
Lorenzo Lupo, 1522, die penultimo Maji. Canzellato in executione unius scripti ut in filza.
Petrono et Jacobo dicto Bracchi, fioli del quondam Bernardono del Stornono.
Ludovico fiolo de Arasmo de Galazo.

Iacobino fiolo de Berthola de Crespi.
Francesco del Stornello fiolo del quondam Berthola.
Jacobo figlio di Porino de Lupis.
Antonio Maria Gnoco.
Bartholomeo da Terno.
Baptista de Caleto. | Paulo de Caleto. } Fratelli.
Reganino Servitore de Nicolò Trivultio.
D. Francesco di Moroni.
Petro Buzzo.
Jo. Maria da Pallazo.
Paulino da Carona.
Jo. Pietro Marliano. Francesco detto il Baldo da Terzago.
1522, 18 Januarij canzelatus in executione unius scripti ut in filza.
Donato de Perallo.
Jo. Jacobo Canallo.
Jo. Angelo de Bolano.
Jo. Angelo Travacono.

Signatus Hieronimus Moronus, et in calce, Politianus et sigillata.

Pubblicata super platea Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani per Alexandrum Oldanum Tubetam, die Mercurij 8 januarij 1522. Sono tubae praemisso.

DOCUMENTO N. 22.

Quod subditi Elvetiorum et Comitum Bonromeorum recedant a Mediolano.

Perchè in questi tempi, che la guerra fa contra li inimici, et è conveniente evacuare la città de Milano de la gente, che potriano essere suspette, et non senza periculo ad stare dentro d'epsa cità de Milano et Stato.

Però in nome de lo Illustrissimo e signor Conte Hieronymo Morono Locotenente, et de lo Excelso Ducale Consilio, si fa pubblica crida, et comandamento che tuti quelli sono sudditi de Sviceri, et de li conti Bonromei, quali de presente se ritrovano nella città de Milano et Borghi, debiano in termine de uno giorno dopo la pubblicazione de la presente crida, partirse non solamente da la cità de Milano, ma anco dal ducale dominio, et questo sotto pena de la vita, et de le robe loro, ad ciò che la prefata cità sia in manco periculo de gente in questi tempi, de quale non se possa prendere sicurezza, Mediolani 22 februarij 1522 — Signatus — Hieronymus Moronus, cum sigillo suo solito in cera viridi.

Cridata super Platea Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani per Joannem Angelum de Corrigio Tubetam ducalem die sabati 22 februarij 1522. Sono tubarum praemisso.

Item cridata per omnia Carubia portarum Civitatis Mediolani per Franciscum de Marliano Praeconem Comunis Mediolani — sono tubae praemisso.

DOCUMENTO N. 23.

Suspensio Cridae contra Subditos Elvetiorum et Bonromeorum 1522 a dì 4 Martij.

Per parte de lo Illustrissimo signor Conte Hieronymo Morono, ducale Luocotenente, se fa pubblica crida et notificatione ad cadauna persona de qualuncha Stato, grado et conditione voglia se sia, como la mente di Sua Illustrissima signoria, non è per le cride facte sotto el giorno de Heri di effecto, che tutti li sudditi alla Jurisditione de Bonromei, et Elvetij, dovessero per tutto el giorno dicto partirse da la cità, et dominio de Milano, sotto la pena se fa menzione nelle altre cride sopra de ciò facte, et como in quelle se contene, di permettere nè concedere in alcun modo, che per questo a dicti comprehensi in dicte cride se li faccia violenza, nè molestia alcuna ne le loro persone, nè facoltà, anzi de novo se comanda, che non sia alcuno, che ardisca molestarli sotto la pena et como se contene in le cride facte sotto el dì 23 del mese passato, quale intende stiano in robore suo.

Et per rispecto al tempo de dicte cride dato a loro de doversi partire, Sua Illustrissima signoria mossa da certi degni, et rationabili respecti vuole, et ordina stia in suspenso, et resta riservato all'arbitrio del Magnifico M.r Marcolino Barbaria Vicario de la provisione de Milano, overo fine a tanto sarà altro in questo ordinato per sua Illustrissima Signoria, Signatus Marcolinus.

Cridata et pubblicata die martis 4 mensis Martij in tertiis 1522 — super platea Arenghi, in Broleto Comunis Mediolani, ad omnia Carubia Civitatis Mediolani, ad Sanctam Mariam de la Scala, Portae Novae, in Curia ducis Portae Cumanae, ad quinque vias portae Vercellinae et ad Sanctum Stefanum in Brolio portae Orientalis Mediolani intus per Petrum de Putheo Praeconem. — Sono tubae praemisso.

DOCUMENTO N. 24.

Pro fideiussoribus dandis per quosdam relegatos.

Essendo alcuni di questa città, le habitatione de li quali non se trovano, alquanto suspecti al nostro Illustrissimo et Excellentissimo si-

gnor Duca de Milano per le guerre presente et al suo Illustre et Excellentissimo Locotenente, per provedere a li tumulti et sedizione potriano seguir de tali suspecti, ha odinato al Magnifico et generoso M.r Hieronymo Pecchio Generale Capitaneo de Justitia ne la presente Cità, che per la presente Crida faza citare tutti gli infranominati, et così per parte del prefato signor Capitaneo per la presente publica Crida se citano gli infranominati, che da qui a domani mattina compareno personalmente nante al prefato signor Capitaneo et suo officio in la Corte Ducale de Milano ad dare idonee securtate de andare et che vadano domani per tutto el giorno a la città de Pavia, e in quella stare finchè sarà ordinato altro in contrario dal prefato Illustrissimo Duca, aut per lo Illustre signor Hieronimo Morono Ducale Locotenente, et de non partirse de la dicta cità de Pavia senza speciale licentia del prefato Illustrissimo Duca, overo suo Locotenente ut supra, et questo sotto pena de rebellione, in la qual pena ex nunc se declara essere incorso qualunque sarà inobediente, et le cride hoggi fatte circa questo da parte del prefato signor Locotenente serano observate et exseguite contra qualunche inobedienti nominati in epsa crida et in la presente. — Data Mediolani die 6 Martij 1522.

Li nomi de li quali si citano ut supra sono questi. — Cioè:

« Bernardino Muratore.
« Augustino di Rovedi.
« Jo. Antonio Scrosato.
« Petro Jacobo Trivultio.
« Galeazzo Barbatola. 1522, 7 martij canzellatus in executione unius scripti ut in filza.
« Jo. Francesco da Caxate.
« Jacobo Plantanida.
« Joanne dicto da Bechalle.
« Job da Terzago.
« D. Io. Iacobo de la Croce.
« Magistro Io. Antonio da Terzago.
« Federico Grosso.
« Francesco Bernardino Sansono.
« Castellano de Mazi.
« Magistro Io. Antonio da Terzago, appellato el Cremona.
« Mari Antonio da Caxate de Monsignor Francesco.
« Ludovico del Conte alias Cavalario.
« Hieronimo / « Francisco } Fratelli da Belusco.
« Petro Martire de Sanzi cancellero de D. Machavello.
« Petro Martire et fratelli Scanzi altre volte canzelleri de D. Machavello. Canzellati 1522: 7 martij in executione unius scripti ut in Filza.
« Io. Antonio Vassallo canzellero de D. Augusto Panigarola.
« Galeaz. da Castilliono.
« Tomasio da Casate nepote del q.m Hieronimo Cuxano.
« Cristoforo Anzaverta.
« D. Arasmo Trivultio.
« Nicolao da Figino.
« Cristoforo Aliprando.

Signatus Io: Locumtenens.

Cridata super platea Arenghi, et in Broleto novo Comunis Mediolani die Jovis 6 mensis martij 1522 per Io. Angelum de Torrigio ducalem Tubetam, sono tubarum praemisso.

Cridà contra Relegatos, sed adest quaedam Declaratio.

Essendo ordinato per lo Illustre Signor Conte Hieronimo Morono Locotenente Generale et del ducale Consilio, che molti suspetti alla Excellentia del Signor duca di Milano, vadino fuora da Milano per tutto il giorno di domani a li loci a loro ascripti, et cognoscendo, che alcuni di loro tardano in partirse, il che potria portare gran preiuditio alla Impresa, et alla Cità, quando dicti Comandati havessero qualche pratica o intelligenza con inimici. Però in nome del prefato Signor Conte Hieronimo Morono Locotenente, et del dicto ducale Consilio, si fa publica crida, et comandamento a tutti li dicti suspetti, quali sono stati comandati, da qui indretò da Soa Signoria o dal Magnifico Capitaneo de la Justicia de Milano qua infrascripti che debbano nel termine a loro assegnato, quale dura tutto domani, essere partiti da Milano, et quando in dicto termine non partano, et non vadano alle confine a loro assegnate, si dà et concede licentia ad ciascuno, che possino amazare dicti comandati infrascripti senza pena trovandoli a Milano et guadagnarano per ciascuno 25 ducati, et questo se fa per assecurare Milano da ogni tractato gli potesse essere. In Curia Mediolani 6 Martij 1522. Signatus Hieronimus Moronus, et in calce: Policianus, cum sigillo solito in cera viridi.

Li nomi di quelli sono comandati partire sono li infrascripti.

« Monsignore da Trivulzo da Locate S. Euphemia a canto a li Vistavini.
« D. Prevosto frate Bianco da Trivultio in la contrada de le hore.
« Pietro Jacobo Trivultio.
« Jo. Erasmo Trivultio.
« Hieronimo fiolo de D. Antonio Vesconte.
« Baptista fiolo de D. Princival Vesconte.
« Nicolò da Fiorenza.
« Jo. Baptista Schiafenato.
« Philippo Suardo.
« Luchino Bilia.
« Bernardino Bocca.
« Jo. Jacobo Ciocha.
« Laxo di Rixi.
« D. Alexandro di Rixi.
« Johanne Stephano da Roxa.
« D. Aluysio de la Cruce.
« Evangelista Citadino.
« M.re Lazaro Sonzino.
« Agustino da Pozzobonello.
« Aluysio Pozzobonello.
« Jo. Philippo Moresino.
« Jo. Paolo da l'Orto.
« Ludovico Litta.

« Ambrosio da Pozzo.
« D. Antonio Asareto.
« D. Petro Cusano.
« M.re Jo. Paulo Archinto.
« Petro da Mazano.
« Federico Grasso.
« Georgio Moresino.
« Bartholomeo de Mazi.
« Leonardo da Oxio.
« Roberto Archinto.
« Gabriel Rusca.
« Marco Antonio d'Annono.
« Pier Francesco Resta.
« Marcello Resta.
« Leone Vismara.
« Princival da Monte.
« Nicolò Horabono.
« Paulo Sormano. 1522, 16 Maij, canzellatus in executione unius scripti ut in filza.
« Fiolo di Rocco de Montemerlo.
« Ludovico Lunero.
« Evangelista da Casate.
« Baptista Panigarola.
« Hieronimo Grasso in Porta Cumana.
« Augustino Roveda.
« Jo. Andrea Borro detto Parente.
« Baptista Treco in borgo de Renca.
« Christophoro Aliprando in Porta Nova.
« Bernardino Muratore.
« Il Prevosto da Baulco.
« Jacobo de Pachino et fratello Azino Pachino.
« Bernardino Conte.
« Bartholomeo Litta.
« Jo. Ambrosio Resta.
« Luca Simoneta.
« Lanzalotto Pozzobonello.
« Jo. Baptista Pozzobonello.
« Dionisio Portinaro.
« Francisco Caynarcha.
« Jo. Jacobo Baldirono.
« Bernardino d'Abiate.
« Francesco d'Abiate.
« Li figlioli del Crosino marossero.
« M.r Jo. Antonio da Terzago.
« D. Paulo della Croce.
« D. Jacobo della Croce.
« Nicolò da Figino.
« D. Jo. Francesco Ghiringhello.
« D. Jo. Enrico Castiono.
« Nicolò da Castiono, fiolo de D. Jo. Francesco.
« Jo. Ambrosio Gritta.
« Gabriel da Terzago et Jacomo Fratello.
« Jo. Angelo Buzzo.
« D. Jo. Guido da Castiono.
« Lanfranco da Carcano. 1522 die 7 Martij, canzellatus in executione unius scripti, ut in filza.
« Job da Terzago.
« Joanne dicto da Bacallo.
« Jo. Francesco da Casate.
« Lanzalotto Reyna.
« Alessandro da Castiono.
« Jo. Petro Vismara.
« Baptista Vismara.
« Angel Maria da Birago.
« Marco Crasso. 1522, 7 martij canzellatus in executione unius scripti ut in filza.
« Petro Alberto Beolco.
« Castellano di Maggi.
« Christophoro Anzaverta.
« Jacobo Plantanida.
« Hercole Mignane.
« Jo. Maria da Rho.

« Jo. Antonio Scrofato.
« Mauro da Novate.
« El fratello de Cesare Piola che veste beretino.
« Bartholomeo Cademosto in Caxa del Co: Jo. Jacobo Francesco Somaglia.
« Cristophoro Savoyá.
« Bartholomeo Tuono.
« D. Gaspar Sormano et fratelli Marc'Antonio da casa de M.r Francesco.
« Jo. Gaspar da Ozeno.
« Paulo da Homate.
« D. Petro Cavallo e Franc.o fiolo.
« D. Jo. Ant. Cavallo. } Fratelli.
« Ambrosio Cavallo. }
« D. Gabriel de Grassi in Contrata Sancti Antonij, et hoc in executione unius scripti canzellatus, 7 martij 1522 ut in filza.
« Jo. Aluysio da Pirovano.
« Il Cremona.
« Francesco Bernardino Sansono.
« Bernardino da Homate.
« Jo. Jacobo Legnano Notaro. Porta Vercellina.
« Hieronymo Vimercato.
« Jo. Antonio Roxato dicto Roxarone.
« Prete Ambrogio suo fiolo.
« Philippo Marinono a Sancto Mapheo la Bacheta.
« Ludovico Avogadro.
« Bianoro da Glussiano.
« Ludovico da Incasate.
« Eugenio Marinono.
« Nicolino Marinono.
« Christoforo Parpaiono.
« Jo. Baptista et fratello di Asarreti.
« Ambrosio de Melegnauo in Contrata Larga.
« Hieronimo et Francesco fratelli da Belusco.
« Jacobo Antonio del Conte a Sancta Maria al Cerchio.
« Ludovico del Conte olim Cavalaro.
« Francesco Hoste dal Trombetta et Jo. Maria suo figliastro.
« Scacho et Aluysio fratelli di Migoni da Cisnusculo a S. Vico al Pasquirolo.
« Jo. Ambrosio et Jo. Baptista figli di M.r Antonio de la Cruce.
« Antonio da Confientia factore di M.r Antonio supscripto.
« Petro Martire di Scanzi, canzellero de D. Machiavello.
« Petro Martire et fratelli Scanzi, 1522, 7 martij canzellati in executione unius scripti ut in filza.
« Nicolò Vignarca.
« Jo. Antonio Vassallo Canzellero de M.r Augustino Panigarola.
« Hieronymo Cattaneo figlio de M.r Julio.
« Ludovico Robasaccho Tinctore.
« Jo. Petro Bernareggio Notaro Archiepiscopale.
« Jo. Jacobo da Robio a Sancta Maria de la Scala.
« Il figlio di don Gregorio Panigarola.
« D. Jo. da Birago dottore. Adest suspensio donec aliud ordinatum fuerit in executione unius scripti dati 7 martij 1522, ut in filza.
« Marcantonio d'Aresio.
« Alexandro da Gattico.

" Galeaz Castillione suo nepote.
" Tomasio da Casale nepote del quondam D. Hieronimo Cusano.
" Rolando da Savoya su la Cantarana.
" Jo. Paulo Azone suo Nepote.
" Galeaz Barbatola, 1522, 7 martij canzellatus in executione unius scripti ut in filza.
" Fabio Roza genero de Rafaello Palazolo a S. Michele a chiusa, 7 martij 1522, canzellatus in exectione unius scripti ut in filza.

Signat. Jo. Locumtenens Cridata super platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani per Baptistam de Lactarella Praeconem Comunis Mediolani die Jovis Sexto martij 1522. Sono tubarum praemisso.

Declaratio Cridae contra Relegatos.

Ad ciò che ogni uno sia certo, quali siano li confinati, contra li quali heri si fecero cride, che si potessero impune occidere in caso che per tutto oggi non fossero absentati da Milano, et maxime perchè alcuni per legittime cause sono stati dispensati di poter restare, ed alcuni di nuovo aggionti per cause non mancho inzonte, et anche perchè li nomi de alcuni non erano ben declarati in la dicta precedente crida.

Però in nome de lo Illustrissimo Signor Conte Hieronimo Morone Luocotenente et ducal consiglio, se fa la presente declaratione, ne la quale se nominarano chiaramente tutti quelli, quali hanno andare alle confine, et che poteranno impune essere offensi non obediendo per tuto el giorno de hoggi, declarando che quelli che non sarano nominati in questa, etiam che fossero nominati in le cride de hieri non potranno essere offensi impune, non altramente che como se non fossero nominati. Mediolani 7 martij 1522.

Signatus Hieronimus Moronus cum solito sigillo in cera viridi.

" Monsignore da Triultio da Locate.
" El prevosto da Trivultio frate Bianco.
" Pietro Jacobo Trivultio.
" Hieronimo fiolo de M.r Antonio Visconte.
" Baptista fiolo de M.r Princival Vesconte.
" Nicolò da Fiorenza.
" Jo. Baptista Sclafenato.
" Filippo Suardo.
" Luchino Bilia.
" Bernardino Rocca.
" Jo. Jacobo Giocha.
" Jaxo de Rixij.
" Alexandro Rixij.
" Jo. Stefano da Roxa, 1522, 8, martij canzellatus in executione unius scripti, ut in filza.
" D. Aluysio de la Croce.
" Evangelista Citadino.

« Magistro Lazaro Sonzino.
« Augustino Pozzobonèllo.
« Aluysio Pozzobonello.
« Jo. Philippo Moresino.
« Ludovico Litta.
« Ambrosio da Pozzo.
« D. Antonio Axareto.
« D. Petro da Cuxano.
« Federico Grasso.
« Bartholomeo de Mazzi.
« Leonardo da Oxio.
« Roberto Archinto.
« Baptista Archinto.
« Gabriele Rusca.
« Marchese Antonio d'Annono.
« Hercule Mignone.
« Jo. Maria da Rhò.
« Jo. Ant. Scrosato.
« Paulo da Nova.
« Il fratello de Cesare Piola che veste Beretino.
« Bartholomeo Cademosto.
« Christophoro Savoya.
« Bartholomeo Ivono.
« Gaspar da Sormano.
« Marco Ant. da Casate de D. Francesco.
« Jo. Gaspar da Ozono.
« Paulo da Homate.
« Pietro Cavallo.
« Francesco Cavallo.
« Jo. Ant. Cavallo.
« Ambrosio Cavallo.
« Gabriel di Grassi.
« Jo. Aluysio da Pirovano.
« Francesco Bernardino Sansono.
« Bernardino da Homate.
« Jo. Jacobo Legnano Notaro olim in Porta Vercellina.
« Hieronymo Vimercato olim sopra le Cazze.
« Jo. Ant. Roxato in Porta Vercellina detto Roxarono.
« Pietro Ambrosio suo fiolo.
« Filippo Marinono fora de Porta Ticinexa.
« Nicolò Vignarcha.
« Jo. Antonio Vassallo.
« Hieronimo Cattaneo.
« Camillo Cattaneo. } Fratelli.
« Ludovico Robasacco.
« Jo. Petro Bernareggio Notaro Archiepiscopale.
« Jacopo da Robbio a Sancta Maria de la Scalla.
« Il figliolo de M.r Gregorio Panigarola.
« Il figliolo de M.r Symone Moresino.
« Nicolao.
« Benedecto. } di Calvi a Sancto Stephanino Noxigia.
« Aloysio.
« Herasmo.
« Hieronymo. } da Trivultio barbi di Pompeo da Trivultio habitatori presso Locate, 1522, 29 martij canzellati in executione unius scripti ut in filza.
« Pietro Francesco Resta.
« Marcello Resta.
« Leone Vismala.
« Princival da Monte.
« Nicolò Orabono.
« Paulo Sormano 1522, 16 maij canzellatus in executione unius scripti ut in filza.
« Fiolo de Rocco Montemerlo.
« Ludovico Lunaro.
« Evangelista da Caxale, 4 martij 1522, canzellatus in executione unius scripti ut in filza.
« Baptista Panigarola.
« Hieronymo Grasso.

« Augustino Roveda.
« Jo. Andrea Borro dicto il Parente.
« Baptista Trecho.
« Christoforo Aliprando.
« Bernardino Muratore.
« Jacobo de Pachino.
« Azino de Pachino.
« Bernardino del Conte.
« Bartholomeo Litta.
« Jo. Ambrosio Resta.
« Luca Simoneta.
« Lanzalotto Pozzobonello.
« Jo. Baptista Pozzobonello.
« Ludovico Avogadro.
« Brunoro da Gluxiano.
« Ludovico da Incaxa.
« Eugenio Marinono et suo fratello Nepoti de D. Antonio.
« Ambrosio da Melegnano in Contrata Larga.
« Hieronimo et Francesco fratelli da Belusco.
« Jacobo Antonio del Conte. 1522, 27 martij canzellatus in executione unius scripti ut in filza.
« Ludovico del Conte olim Caballario.
« Francesco Hoste dal Trombetta.
« Jo. Maria suo figliastro.
« Scaccho olim Capitaneo di Porta Romana.
« Aluysio.
« Jo. Ambrosio.
« Baptista.
} Fratelli di Mignoni.
« Leone da la Croce.
« Antonio da Confienza.
« D. Joanne da Birago doctore. Adest suspensio dicti D. Joannis in executione unius scripti ut in filza.
« Marco Antonio da Arexio.
« Alessandro de Gattico.
« Galeazzo Castillione suo nepote.
« Thomaso da Casate.
« Rolando de Savoya.
« Jo. Paulo Azzono.
« Guido.
« Francesco.
} Fratelli da Cabiate.
« Ambrosio da Castilliono dicto Malhora.
« Francesco Genovese in Caxa de D. Jo. Paulo Pagnano. 1522, 10 martij canzellatus in executione unius scripti ut in filza.
« Donato Boyacha alias dona vacca suso el Verzaro.
« El fratello de M.r Filippo Archinto alias homo d'arme. Canzellatus, 1522, die 10 martij in executione unius scripti ut in filza.
« Jo. Baptista suo fratello.
« Dionisio Portinaro.
« Francesco Caynarcha.
« Jo. Jacobo Baldireno, 26 aprilis 1522, canzellatus in executione unius scripti ut in filza.
« Petrino d'Abià.
« Li figlioli del Croxino Marosero videlicet Baptista et Francesco.
« Magistro Jo. Antonio da Terzago. 8 martij, 1522, canzellatus in executione unius scripti ut in filza.
« Paulo de la Croce.
« Jacobo de la Croce.
« Nicolò da Figino.
« do. Enrico da Castilliono.
« Nicolò da Castilliono de Jo. Francesco.

« Jo. Ambrosio Gritta.
« Gabriel da Terzago.
« Jacobo da Terzago.
« Jo. Angelo Buzzo.
« Jo. Guido da Castilliono fratello de Jo. Antonio.
« Joanne dicto da Bechalle.
« Jo. Francesco da Casate. 7 aprilis 1522, canzellatus in executione unius scripti ut in filza.
« Lanzalloto Reyna.
« Alexandro da Castilliono.
« Jo. Petro Vincemala. } Fratelli.
« Baptista Vincemala. }
« Angelo Maria da Birago.
« Petro Alberto Beolio.
« Castellano de Mazzi.
« Francesco da Castilliono.
« Jo. Stephano Barbavara.
« Jo. Stephano Lonato Recamatore.
« Galeaz da Caxate.
« Hieronymo da Gluxiano. 10 martij 1522, canzellatus in executione unius scripti ut in filza.
« Jacobo Philippo da Cerreto.
« Symon Porro.
« Prete Christophoro da Castilliono canonico a S. Nazaro.
« D. Petro Martire Terzago Canonico ut supra.
« Francesco Grasso.
« Uno appresso il Signor Antonio Legnamaro.
« Andrea detto il Banfo, 1522, die 5 maij. Canzellati isti duo in executione unius scripti ut in filza.
« Prete Bernardino parochiano a S. Euphemia, 6 maij 1522, canzellatus in executione relationis cuiusdam Hostiarij ducalis ut in filza.
« Prete Lorenzo da Caponagho.
« Marco de Mazzi.
« Magistro Ambrosio Pictore in Parochia de Sancta Euphemia.
« Honofrio Borro.
« Aluysio da Lazago.
« Joanne Maria Sostraro a Porta Ludovica.
« Joanne Antonio Litta.
« Il Buzino che stava nella Contrada de Sancto Antonio.

Signatus Hieronymus Moronus.

Cridata super platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani per Baptistam de Lactarella Praeconem Comunis Mediolani, die Veneris septimo martij, 1522. Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 27

Ordinatio Illustrissimi Ducis, quod ea, quae fecit Comes Hieronimus Locumtenens stent in robore suo donec aliud ordinatum fuerit.

(1522. 10 Aprilis.)

Per la grande occupazione, quale lo Illustrissimo et Excellentissimo Signor Duca Francesco Sforza Vesconte duca de Milano, si como Sua

Excellentia in tucto sta intenta alla liberatione et conservazione del Stato, non potendo per hora attendere ad ordinare gli Officiali et ministri di epso Stato, et havendo inteso che le provisione d'epsi officij facte per il Magnifico Conte Hieronimo Luocotenente di Sua Excellentia non havrieno ad durare se non fino alla venuta di quella in modo che già sariano extincte, ha ordinato etiam per le presente, quale vole havere nome di decreto, et ordina che tutti li officiali et ministri deputati, et constituiti dal prefato Conte Hieronymo habiano ad perseverare secondo il tenore de le letere, et comissione sue, finchè altramente sarà provisto per Sua Excellentia, declarando che non altramente sia rato, et fermo quello sarà facto, et si farà per loro in l'administratione et exercitio de dicti offitij, como se fusseno deputati per Sua Excellentia propria, et similmente s'intenda de li salvi conducti per il prefato Conte Hieronimo concessi — Mediolani — Signatus Franciscus — et sigillata sigillo ducali in cera alba more solito.

Magnifice Domine Regulator Statutorum Comunis Mediolani. Vi mando la presente ordinatione de l'Illustrissimo Signor Duca, la quale non farete pubblicare, ma la tenerete solamente in actis, et ne darete notizia a li Magistrati, et al Potestate, et altri officiali pubblici, ad ciò che quello si farà per loro sia valido: In Corte de Milano 14 Aprile 1522. — Vester Comes. Hieronimus Moronus.

Presentata ad offitium statutorum Mediolani die 14 Aprilis 1522.

DOCUMENTO N. 28.

Pro militibus ut se transferant ad eorum insignia, et habitatores Terrarum vicinarum prope exercitum vadant ad dictum exercitum.

(1522 die 14 Aprilis.)

Poi che per ordine dell'Illustrissimo et Excellentissimo Signor Duca Francesco Sforza Vesconte Duca di Milano, et per la salute della patria molti Milanesi sono reusciti et andati in Campo sotto le bandere de la Città per dare adiuto, et favore al felicissimo exercito Cesareo et ducale, et per adiutare ad destruere li inimici, quando accada venirse alla giornata, et intendendo Sua Excellentia che molti d'epsi Milanesi se trovano fora de la Città et Borghi, mossi per il medesimo effecto, ma non si trovano sotto le sue bandiere, anzi separati, et divisi in varij lochi, talmente, che stando così non potrebbero servire alla impresa con tanto effecto, nè con tanto honore della Città, como se fussero uniti con li altri, et collocati sotto li stendardi de le sue porte.

Però si fa pubblica Crida et Comandamento in nomo de Sua Excellentia che ciascuno solito habitare in Milano, o sia Nobile, o plebeo, o di qualunche conditione voglia se sia, che si trovi in campo, overo in loci propinqui, o circonstanti al campo, etiam se fosse in qualche compagnia de aventureri, pure che non sia stipendiato ordinario debba incontanente trasferirse sotto la bandera et capitano de la sua porta, et stare all'ordinanza et obbedienza d'epso Capitaneo, sotto pena d'essere tractato como rebelle della Patria sua e del prefato Signore Duca. Et perchè se intende che molti di loro sono, et sarano a Cavallo armati alla leggera, a questi tali si comanda sotto la medesma pena, che stiano all'ordinanza et obbedienza de uno capo, quale li deputerà lo Illustrissimo Signor Prospero Colonna Capitaneo Generale, et faciano le facione sue, secondo che per tale capo gli serà ordinato.

Ancora per le presente il prelibato Excellentissimo Signore Duca exorta, et prega tutti li contadini, et habitatori de le terre del ducato, et Stato, et maxime li più vicini, et propinqui al Campo, che siano contenti per salute della Patria torre arme, et andare al Campo colocandosi sotto le bandiere de' Milanesi, overo sotto soij Capi particolari, di sorte, che habiano qualche ordinanza in sè, et possino fare fructo per adiutare questa gloriosa Impresa, la quale sostenendosi como è verosimile, et da sperare in Dio, sarà a perpetua quiete de tutto el Stato, et de la Patria.

Mediolani 14 Aprilis 1522 — Signatus Franciscus — cum sigillo solito in cera alba.

Cridata super platea Arenghi Mediolani, in Broleto novo Communis Mediolani, et per omnia Carrubia portarum Civitatis Mediolani per Jo. Angelum de Corrigio ducalem Tubetam, die Lunae 14 Aprilis 1522 — Sono tubarum praemisso.

Item Cridata in publicis plateis locorum de Corsico, de Trezano, de Gazano, de Roxate, de Barate, de Taynate, de Rozeno, de Chiaravalle, de Metono, et de Mentirate per Baptistam de Lactarella tubetam, die Lunae 14 Aprilis 1522, sono tubae praemisso.

Item Cridata in pubblicis plateis locorum de Bexate, de Baxilio, de Sancto Jacobo, et de Vigonzino per suprascriptum Baptistam, die Martis 15 suprascripti Aprilis. — Sono tubae praemisso.

Item Cridata in pubblicis plateis locorum de Melegnano, de Baxilica Petri, de Carpiano, de Landriano, de Videgulphi, de Siciano, et de la Bettola per Petrum de Putheo tubetam, die Martis 15 suprascripti mensis Aprilis, sono tubae praemisso.

Item Cridata in pubblicis plateis locorum de Cisnucolo, de Gorgonzola, de Bilinzago, de Inzago, de Pozolo, de Melthio, de Liscate, de

Septara, de Limidi, de Pioltello, et de Vignate per Sylvestrum de Castello tubetam die suprascripto Martis 15 Aprilis, sono tubae praemisso.

DOCUMENTO N. 29.

Remissio soldi unius pro libra solvendo infrascriptum subsidium.

(1522 die 25 Aprilis.)

Ad ciò che ognuno cognosca lo estremo bisogno si ha per salute della patria, che presto si paghino li denari della taglia nuovamente facta, si fa pubblica Crida in nome dell'Illustrissimo et Excellentissimo Signore Duca Francesco secundo Sforza Vesconte duca de Milano, per la quale Sua Excellentia ordina, che tutti quelli, che pagaranno dicta taglia per tutto il giorno de hoggi, gli sarà detracto uno soldo per libra, et non di meno al tempo della restitutione haverà vinti soldi per libra. Signatus Hieronimus Moronus Locumtenens: cum sigillo ducali in cera alba.

Cridata super Platea Arenghi Mediolani in Broleto novo Comunis Mediolani, et ad per omnia Carubia Portarum Civitatis, et extra portas civitatis Mediolani die Veneris 25 Mensis Aprilis 1522 per Baptistam de Calvis de Lactarella Praeconem Comunis Mediolani, sono tubae praemisso.

DOCUMENTO N. 30.

Item remissio soldi unius pro libra solvendo suprascriptum subsidium.

(1522 die 26 Aprilis.)

Ad ciò che ogni uno conosca lo estremo bisogno si ha per salute della patria che presto si paghino li dinari della taglia nuovamente facta, si fa pubblica Crida, in nome de lo Illustrissimo et Excellentissimo Signore Duca Francesco secundo Sforza Vesconte Duca di Milano, per la quale Sua Excellentia ordina, che tutti quelli, che pagarano dicta taglia per tutto el giorno de hoggi li sarà detracto soldo uno per libra, e nondimeno al tempo della restituzione haverà soldi 20 per libra. Signatus Franciscus; cum sigillo ducali in cera alba.

Cridata super platea Arenghi et ad schalas Palatij Broleti Comunis

Mediolani per Petrum de Putheo praeconem Communis Mediolani die sabbati 26 Aprilis 1522. Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 31.

Item remissio unius soldi pro libra solvendo suprascriptam Taleam.

(1522 die 27 Aprilis.)

Inherendo all'altra Crida facta in nome de l'Illustrissimo ed Excellentissimo Signore Duca Francesco secundo Sforza Duca de Milano di remettere uno soldo per libra ad chi pagava per tutto quello giorno la portione sua del prestito, che ha ad fare questa Inclita Cità de Milano per mantenimento de lo exercito contra inimici.

Desiderando Sua Excellentia per i presenti bisogni valerse più presto se può de tali danari, in nome di quella se fa pubblica Crida, che chi pagarà per tutto el giorno de hoggi ancora li sarà detracto il dicto soldo per libra, et non di meno gli seranno restituiti venti, et per M.r Francesco Meraviglia Vicethexorero li serano facte le assegnatione ad ciascuno de li denari exborsarano, quale li serano pagate a li tempi soij — Signatus Franciscus et in calce Ge. Gadius — cum sigillo ducali in cera alba.

Cridata super platea Arenghi Mediolani et in Broleto novo Communis Mediolani, et per omnia Carubbia portarum Civitatis Mediolani, et etiam extra Portas, videlicet in Burgis Mediolani die dominico 27 Aprilis 1522 per Baptistam de Calvis de Lactarella publicum praeconem Communis Mediolani, sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 32.

Currus, et Boves non impediantur: Mercatores non molestentur: A Lacu Maiori victualia et mercantiae libere possint conduci: A foragiis abstineatur; et relegati possint libere reverti. 10 Maij 1522.

Pensando lo Illustrissimo et Excellentissimo Signore Duca tucte quelle cose, che siano ad utile et beneficio di questa Inclita Cità et ducato per provedere tra le altre cose, che la resti abundante de victualie, feno, et legne: Ha ordinato Sua Excellentia cha qualuncha persona de quale conditione se voglia, possa venirli cum carri, et bestie loro libe-

ramente, et ritornare de fora, senza alcuno impedimento, et così se ammonisce li contestabili de le porte, soldati, officiali, et altre persone, che più non molestino et impediscano quelli carri, et buoi, quali condurano victualie, et altre robbe in questa Cità, ma li lassino liberamente venire, stare, et ritornare, como è dicto sotto pena de quattro tracti de corda in pubblico.

Similmente per lo prefato Illustrissimo et Excellentissimo Signore Duca, è ordinato, che non sia persona de quale conditione voglia se sia, che ardisca nè presuma molestare nè impedire Merchadantia alcuna, quale vada al viaggio suo, ma siano lassati andare tutti li Mercadanti, et omne altra persona non suspecta al camino suo, perchè Sua Excellentia desidera et vuole, che le strate siano libere, et in caso, che alcuno presuma contrafare a questa ordinatione, et voluntà de Sua Excellentia, incorra la pena de la vita, et confiscatione de beni.

Et perchè è significato al prefato Illustrissimo Signor Duca, che molti del laco Mazore non vengono ad condurre victualie, grassi, legne, carbono, calcina, et altre mercantie, secondo erano soliti ad questa Inclita Cità, per dubio non essere impediti et molestati, per la Sua Excellenza è ancora ordinato, che ogni uno de dicti del Laco Mazore possi venire, cum le dicte robbe, et omne mercantia, tùte et libere pagando li debiti datij, admonendo qualuncha persona de quale conditione se voglia, che non ardisca, nè presumà molestare nè impedire li dicti del Laco Mazore conducenti victualie, et mercantie, como è predicto, sotto pena de la vita, et confiscatione de beni, como sopra, e de pagare omne damno et spesa patiranno li molestati ò impediti.

Inherendo a la Crida facta a dì 7 del presente in nome de lo Illustrissimo prefato Signore Duca, se fa de novo bando et comandamento, che non sia persona de quale stato, grado et conditione se voglia, che presuma per alcun modo andare, nè mandare fora de la Cità de Milano, nè soi Borghi, nè ad alcuno loco, terra, villa, overo Cassina, cum cavalli, carri, nè altri veiculi ad togliere, nè far togliere per alcun modo feno, paglia, biada, nè altre robbe ad alcuno de li subditi de Sua Excellentia, et così non tagliare, nè far tagliare, nè sigare biade, ed altri herbatici, nè exportarli sotto pena de la forca ad qualunque contrafaciente, così alla presente Crida, como quelli se trovarano haver contrafacto alla prefata Crida facta a dì 7 del presente; et si concede ad qualunque subdito che possino prendere et consignare al Magnifico Capitaneo de Justicia tutti li contrafacienti.

Ultra di ciò desideroso lo prefato Illustrissimo et Excellentissimo Signore Duca di gratificare et beneficiare tutti li soij sudditi indifferentemente: Per Sua Excellentia è stato ordinato che qualuncha cita-

dino, o altra persona di questa Inclita Cità di Milano, o suo ducato quale sia stata religata, sia liberata da tale religatione seu confine, et così per la presente Crida dà libera et ampla licencia a tutti li dicti religati, seu confinati, da poter venire liberamente et repatriare nel modo che posseva fare innanti li fossero dati li confini, et libera le sicurtate per loro date, et volendo li dicti relegati per più sua satisfatione gli sarano facte oportune letere de la liberatione. Data ut supra — Signatus: Franciscus — in calce: Ge. Gadius — cum sigillo ducali in cera alba.

Cridata super Platea Arenghi Mediolani, et in Broleto Communis Mediolani, die sabbati decimo mensis Maij 1522 per Jo. Angelum de Corrigio ducalem tubetam, sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 33.

Delegatio S. V. Doctorum Dominorum Hieronimi Petroboni, et Francisci Tabernae circa Edictum Ducalem.

Essendo mente dell'Illustrissimo et Excellentissimo Signore Duca, che tutti quelli che hanno seguito Sua Excellentia e li Illustrissimi Predecessori soij, et quali etiam sono stati spogliati, et privati de li loro beni sotto pretesto de lo Editto Regio, sieno senza lite restituiti et reintegrati alla possessione d'epsi soij beni senza lite, et con più celerità sia possibile, ha fatto Sua Excellentia comissione a li Magnifici et prestantissimi de l'una et altra lege Doctori Domini Hieronymo Petrobono, et Jo. Francesco Taberna del tenore infrascripto, videlicet:

Spectabiles dilectissimi nostri, diversis quotidie ex omnibus fere dominis nostri Mediolanensis civitatibus et oppidis subditorum nostrorum pulsamur querellis; aliqui enim se exilio multatos, bonis spogliatos et privatos tamquam nostrarum ac Illustrissimorum Praedecessorum nostrorum partium seguaces, et occupatorum Status nostri gallorum, inimicos et rebelles asserunt, alii diversis invasionibus, depopulationibus et persecutionibus damnificatos, ab hijs maxime qui se inimicorum nostrorum fautores jactabantur sub clipeo enim edicti cujusdam regij. Propterea petentes per nos ablatorum restitutioni, et damnorum expensarumque resarcioni celeriter provideri, quare cum honestissima nobis petitio videatur vobis quorum integritatem, et doctrinam notam habemus, commitimus praenominatas querellas coram vobis exhibendas audiatis, eorumque idemnitati provideatis, et justitiam faciatis, procedendo summarie, et sine figura Juditij, sed facti veritate inspecta,

ubi civiliter agi continget, aliasque prout rei qualitas exposcet, et omni penitus appellatione postposita; quodque per vos judicari, et ordinari continget, vos et exequamini adhibito Offitialium quorumque nostrorum, si opus fuerit, auxilio, et ut nostrum hujusmodi mandatum omnibus innotescat, volumus quod has delegationis nostrae literas, in omnibus civitatibus nostris publicari faciatis — Tridenti primo Martij 1522 — Signatus: Franciscus — Et sigillatae sigillo ducali in cera alba more solito — A tergo: Spectabilibus Dominis Hieronymo Petrobono Consiliario, et Joanni Francisco Tabernae auditori nostris dilectissimis.

Però volendo essi prefati magnifici Domini Hieronymo et Francisco venire alla executione d'epsa comissione: Per tenore de la presente se notifica a qualuncha persona de quale stato, grado et conditione voglia se sia, che comparendo innante a loro, ad demonstrare le ragione sue, se procederà in tutte le cause concernente al dicto edicto secondo la forma d'epso. Deputati super edicto status Mediolani.

Cridata ad scallas Palatij Broleti Mediolani per Petrum de Putheo praeconem Comunis Mediolani die sabbati 7 Junij 1522, sono tubae praemisso.

DOCUMENTO N. 34.

Habentes Concessiones, aut Privilegia extrahendi aquam ex certis fluminibus notificent.

(1522 die sabbati 21 Junij).

Perchè doppo la usurpatione facta per Francesi in questo felicissimo Stato in quà li sono stati molti temerarij, e presumptuosi, che hanno usurpato le rasone della Camera Ducale, così in derivare aqua fora de li fiumi, e roze ducali per adaquare, et per uso de Moline, como de altre diverse cose per havere loro favore da Francesi, è parso a li Magnifici Domini Magistri de le ducale intrate extraordinarie de provedere alla idemnità de essa Camera, et che alcuno non golda, se non quelo che debitamente li specta.

Però per parte de li prefati Signori Magistri, cum consentimento de li spettabili Domini Fiscali, se fa publica crida, banno et comandamento ad ciascuna persona de qual grado voglia se sia de l'uno e l'altro sesso, così Ecclesiastica quanto seculare, Comuni, Consiglio et Universitä, che habbia o pretenda avere rasone, e per privilegij, o per donatione, o vendita, vel quovismodo di cavare, o extrahaere aqua fora del fiume de Ticino, Po, Adda, Lambro, Sesia, Tanere, Orba et Bor-

mia, per uso sì de Moline, teregne, como per adaquare prati et rixi, debba fra il termine di dece giorni dappoi la pubblicatione de questa crida, havere producto et presentate dicte sue rasone nanti a li prefati Signori Maestri, ne le mane del subsegnato segretario, sotto la pena de perdere le rasone loro, et sotto la pena de cento ducati d'oro da essere applicati alla ducal Camera tante volte, quante volte sarano trovati usare de tale aqua senza licentia dil nostro Illustrissimo Signore, overo de li prefati Signori Maestri.

Anchora, che tutti quelli, che pretendono havere rasone de cavare, et usare aqua del Naviglio Grande, Naviglio de Martesana, fiume de la Muza, Ticinello e del Naviglio de Binasco, fino al travacatore de Pavia, et anche doppo il travacatore, cioè per le ortaglie et moline de Pavia, et anche nel fiume sive Roza de Carona, così per moline, come per prati et rixi, ut supra, et anche che se pretende havere rasone nel Fiume della Ugonia et Sesia, tanto quanto dura il termino pavexe, et de Olona, de Lardirago debiano fra il termino suprascripto havere exibito le loro rasone ut supra, et prout supra, sotto le pene soprascritte.

Anchora che tutti quelli hanno rasone, o pretendono de havere rasone, de tenire porti et moline da Sandoni nelli predicti Fiumi de Po et Ticino, et Adda, et suprascripte aque de Sexia et Ugonia, debiano fra dicto termino haver presentato et exibito le dicte loro rasone ut supra, et prout supra, sotto le pene soprascripte.

Anchora che tutti hanno o pretendono havere rasone de pescare così oro como pesci ne li predicti Fiumi debiano fra el dicto termine haver presentate le loro rasone ut supra, et prout supra sotto le pene soprascritte — Magistri ducalium intratarum extrahordinariarum — Christophorus Saccus notarius subscripsit.

Cridata in Broleto Comunis Mediolani et super platea Arenghi per Silvestrum de Castello praeconem Comunis Mediolani, die lunae 23 Junij 1522 — Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 35.

Pro Jocalibus Illustrissimi Ducis Ludovici alias in pignore datii notificandis.

(*In Monza — a dì 28 Julis 1522*).

Havendo la felice memoria del quondam Illustrissimo et Excellentissimo Signore Ludovico Maria Sforza Patre de lo Illustrissimo et

Excellentissimo Signore Francesco secundo duca de Milano al tempo chel Re de Franza venete la prima volta all'occupazione del Stato del prefato Signor Ludovico, impegnato grande quantità de Zoie, Perle et Colari et altre cose de pretio de ducati duecento millia et più, ad diverse persone di quest'inclita città de Milano, et altre citade ad suo danno per diversi pretij per necessitate alle defensione del Stato suo, et così ancora furono disperse tutte le robbe de la guardarobba de Sua Illustrissima Signoria, et desiderando il prefato Illustrissimo Signore Francesco Duca de Milano comperare le predicte zoie, perle, colari et altre robbe con pagare li denari furono impegnati a chi li haverà prestati, una cum qualche honesto et licito guadagno, et non sapendo sine al presente ad chi ritornar, per havere dicte robbe, zoie, perle, et altre cose, nec etiam sapendo dove siano disperse le dicte robbe de la guardarobba.

Però per parte de Soa Excellentia se fa publica crida, bando, et comandamento ad ciascuna persona de qual grado, stato, conditione et preheminentia voglia se sia ad chi fosse impegnato, o altramente dato o consignato, o che sapia ad chi sia impegnato, dato, o consignato, o in qualunque modo sia pervenuto de dicte zoie, perle et altre cose, o in tutto, o in parte, et così delle dicte robbe de la guardarobba, le habbia notificate et manifestate con le qualitate et circostantie debite, in mano de li Magnifici Domini Mutio de Preda, et Baptistino de Bascapè in questa parte Comissarij deputati per Soa Excellentia, et in loro absentia in mane de Domino Michele Landriano in questa parte notario et canzelliero electo per li dicti Comissarij, nel termine de giorni tri prossimi a venire, sotto la pena de ducati cento d'oro per acaduno migliaro de ducati se trovarano essere stato extimato dicte zoje, perle, et altre robbe da essere irremissibilmente tolti ad chi sarà trovato havere, o sappia chi habia havuto impegno de dicte zoie, perle et altre robbe et non li haverà notificato in dicto termino, oltra etiam che si procederà civilmente et criminalmente como meglio parirà a dicti Comissarij, contro ad chi sarà contrafaciente alla presente Crida; — Certificando ad caduno che sarà facta ogni diligentia per trovare le dicte zoie, perle et robbe ut supra, et sarà proceduto senza alcuna remissione contra essi contrafacienti et senza alcuno rispecto nè exceptione de persone perchè esso Illustrissimo Signore intende et vuole che la presente Crida sortisca il suo debito effecto — Signatus: Bartolomeus Rozzonus — cum sigillo ducali in cera alba.

Pubblicata super platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani per Joannem Angelum de Corrigio tubetam Ducalem die Martis 29 mensis Julij 1522. Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 36.

Pro Correriis.

(*1522 a dì 4 Augusti*).

Intendendo lo Illustrissimo et Excellentissimo Signore Duca di Milano expedirse in questo suo ducal dominio molti cavallarij, quali senza saputa de Sua Excellentia, aut dell'Officiale de cavallarij vanno fuora del ducal dominio, il che è ceduto, e cede in grande damno suo et del Stato, et perseverandosi potria cedere in maggior damno.

Però volendo Sua Excellentia obviare a tali inconvenienti inherendo alle cride da quà indietro facte, per obviare a simili effecti, di novo si fa pubblica crida ot comandamento che non sia persona alcuna tanto subdita, quanto non subdita, etiam che fosse solita o havesse privilegij, ecclesiastica quanto secolare, et mercadanti che ardisca nè presuma mandare fuora dal ducal dominio de Milano persona alcuna, qual corra in posta, nè andar loro in posta senza spetial licentia, et saputa de Sua Excellentia, overo del dicto Offitiale et Magistro de cavallarij, et questo sotto la pena de ducati cento d'oro da essere applicati alla ducal Camera e più all'arbitrio de Sua Excellentia, et quello quale correrà se sarà mandato senza licentia como è dicto di sopra, incorra in la pena de ducati 25 d'oro da essere applicati ut supra, et de perdere el cavallo, et essere spogliato.

Et ad ciò che meglio si sapia quali sono quelli che coreno con licentia et senza, si prohibisce in nome de Sua Excellentia, che persona alcuna presti cavallo per correre in posta, se non ha de li Officiali deputati a le poste, e si comanda a tutti dicti Officiali, che non prestino, nè diano cavallo a persona alcuna, quale corra fuora dil dominio, se non mostrarà la licentia facta como di sopra.

Item che niuna persona habbia ardimento de portare el scuto Ducale como portano li suoi cavallarij, o correri, et questo sotto la pena de tracti doi de corda a chi contrafarà senza licentia de Sua Excellentia, overo dell'Officiale de dicti cavallarij de Milano.

Comandando anchora, che portinaro alcuno de fiumo, o riviera, overo altro passo de guardia de questo Stato, non ardisca lassar passare nè cavalli, nè correri, nè altre persone correndo per le poste, o altramente in modo de poste, senza letere patente de Sua Excellentia, overo d'epso Offitiale suo, et questo sotto pena d'essere privati de loro of-

fitis, et havere tracti quattro de corda senza remissione alcuna per exemplo d'altri delinquenti. — Signati: Visa Moronus — et in calce: Bartholomeus Rozonus — cum sigillo ducali in cera alba.

Cridata super platea Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani per Aluisium de Marliano Tubetam ducalem, die lunae quarto mensis Augusti 1522. Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 37.

Item pro Jocalibus quondam Illustrissimi Ducis Ludovici alias in pignore datis notificandis.

(*1522 die sexto Augusti*).

Havendo lo Illustrissimo et Excellentissimo Signore Francesco secundo Sforza duca de Milano questi giorni passati facta pubblica crida per recuperatione de le zoie, et altre robbe in essa crida specificate, quale al tempo de la felice mèmoria del quondam Illustrissimo et Excellentissimo Signore Ludovico suo patre furno impegnate, et starlatate et como più amplamente in essa crida se contene, alla quale se habbia relatione, et essendo fino a quest'ora comparse poche persone, quale habbiano propalato, et manifestato le dicte zoie, et robbe ut supra, non temendo le dicte cride et pensando forsi, che mai si debba sapere nè trovare a chi fossero impegnate dicte zoie, et starlatate le robbe della guardarobba, o per non essere vive quelle persone a chi furno impegnate, o per essere in gli eredi, e non se debba sapere per altra via.

Però de novo per parte dell'Illustrissimo et Excellentissimo Signore Duca nostro de Milano se fa pubblica crida, et comandamento ad qualunche persona de qual grado, stato, conditione et preheminentia voglia se sia, che non habbia manifestato, voglia in termino de giorni tri prossimi a venire havere manifestato le prefate zoie, et altre robbe ne le dicte altre Cride specificate, sotto la pena che in quelle se contene. Altramente passato dicto termino se procederà senza alcuno respecto così contro quelle persone a chi furono impegnate dicte zoie, et se troverà havere avuto de le dicte robbe della guardarobba, se saranno vive, come ancora contra suoi eredi, et beni ac altre persone a chi fussero pervenute dicte zoie et robbe, senza exceptuatione de persona alcuna, et non se haverà poi respecto ad alcuno licito et honesto guadagno, como in dicte altre Cride se contene. Certificando ad

qualunque persona, como se darà plena fede agli inventarij, sopra quali sono scripte, pesate, et estimate dicte zoiè, et a chi furno impegnate et etiam dove sono scripte le dicte robbe de la guardarobba senza altra prova; et ex nunc per tenore de la presente crida se declara a li dicti inventarij, esserli data plena fede senz'altra prova, perchè così è mente de Sua Illustrissima Signoria che dicte zoie et robbe se trovano et recuperano cum pocha dillatione — Signatus: Bartholameus Rozzonus — cum sigillo ducali in cera alba.

Cridata super platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani per Alexandrum Oldanum tubetam ducalem, die Veneris octavo Augusti 1522. Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 38.

Cura pensandi panem album venalem dato domino Vicario et duodecim provixionum. Betolini tollantur et alloggiamenta tollantur.

Sicome lo Illustrissimo et Excellentissimo Signore Duca Francesco Sforza Duca di Milano recognosce li grandi meriti de li soij Milanesi, et altri sudditi, quali gli hanno dimostrato sincera fede, et costantissima voluntate de la salute de Soa Excellentia et de la Patria, così non cessa di essere sollecita et studiosa ad quelle opere, quale concernono il bene publico, et intende essere grato, et secundo il desiderio de soi populi, ad ciò cognoscano quello che è verissimo, cioè, che Soa Excellentia gli ama cordialmente, et tene animo ad essergli grati, et recompensare soi meriti, como alla giornata, e per farne continue demonstratione.

Però cognoscendo Soa Excellentia che stando la cura de fare la inventione del pane bianco venale de la Cittade, Borghi et Corpi santi de Milano, et de punire li contrafacienti alli ordini presso domini il Vicario et dodeci de provisione, et suoi Officiali il beneficio publico sarà meglio procurato et defenso, che non è stato per il passato, maxime che anche così se persuadeno epsi Milanesi; Soa Excellentia è stata contenta compiacere alla Comunitate, et ha ordinato, et per le presente, quale vuole havere vigore de decreto, ordina che da hora innante solamente epsi domini Vicarij et dodici de la provisione et soj officiali et non il Judice de li Datij, nè altri officiali siano chi si voglia, habbiano dicta cura, et gli ordinamo che per la pubblica utilitate, quale più desideramo che la nostra propria, usino exactissima

diligentia in operare, et investigare che dicto pane si faccia secondo gli ordini, et che nulli di quelli che contrafarano evadino le debite pene, le quali siamo contenti se applicano alla Comunitate per de servire alli usi publici insieme colle altre intrate d'epsa Comunitate.

Ancora intendendo Soa Excellentia che al tempo della occupazione hanno fatto li Francesi de questo nostro Stato, è introducta una corruptela de tenere in la Citade, Borghi et Corpi sancti alcuni loci quali sono chiamati Bettolini, ne li quali si vendano pane, vino, carne, et altre Victualie a minuto, et alloggiano assai persone ultra le hostarie ordinarie, il che non solo produce deformitate in Citade, ma anche dona occasione a molti damni de li habitauti et a molti scandoli, et anche dona grande fomento alla peste, et essendogli esposto che levando via tali Betolini, et la facultate de tenergli, se faria nen solo utile, ma anche grandissima contentezza al populo.

Però Soa Excellentia come desiderosa fare tutto quello pertene al decoro, et beneficio pubblico, et in compiacere quanto convene li soij fedelissimi Milanesi, non ha voluto havere respecto a diminuire le intrate di Sua Excellentia. Anzi anteponendo il desiderio de far bene, et de compiacere alla Cittade al suo proprio comodo, ha levato, et per le presente leva tutti li dicti Bettolini, et fa expressa prohibitione, che da calende de Zenaro proximo in avante non si possino più tenire nè exercire, et ha ordinato alli soij Magistri de le intrate, che nell'incantare del Datio del vino da minuto faccino espresso capitulo, che più non si possino tenere se non quelli erano introducti per il ben publico sino al tempo de lo Illustrissimo quondam Signor Duca Ludovico de felice memoria Patre de Sua Excellentia et faciano tutte le provisione expediente ad ciò che la presente sua mente sia observata.

Presentendo anchora Soa Excellentia che a dicto suo fidelissimo Populo molto dispiace lo alloggiare in Caxa de Cortesani et de Soldati, et de altri Signori Capitani, et anche Ambasciatori, et molte altre persone, alle quale accade seguire la Corte, overo altramente capitare a Milano; et considerando essergli altri modi di alloggiare tutte le predicte sorte de persone forestiere, senza che se mettano per via de foreri in le case de quelli privati, quali spontaneamente non vogliono alloggiare, et desiderosa Soa Excellentia in questo capo compiacere li dicti suoi fidelissimi Citadini, ha ordinato, che per lo avvenire non si faccino più tali alloggiamenti per via de foreri in le Case dei Gentilhomini Citadini, nè altre private persone, et expressamente gli ha prohibito et prohibisce con animo et proposito, che accadendo venire alcuni Capitanei, o Ambassadori, o Signori, o altri Homini grandi gli farà dare alloggiamento in qualche case sue et de la Camera sua, overo

in loci publici, et lei stessa li farà provedere de utensili al bisogno; et quanto a li Cortesani, soldati et altri forestieri, intende et vuole che si pigliano gli alloggiamenti da quelli vorranno spontaneamente darglieli a ficto con la condigna mercede, et così al presente vuole si exeguisca; perchè in termine de quattro giorni vuole che ciascuno de li predicti cortesani e soldati, si proveda de alloggiamento, et spazi fuora degli alloggiamenti dati per foreri, quali tengano di presente, se li patroni de le case non vorano spontaneamente tenerli. Mediolani 13 Decembris 1522 — Signatus: Franciscus — Visa Moronus — et in calce: Bartolomeus Rozzonus — cum sigillo ducali in cera alba.

Pubblicata super platea Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani per Alexandrum Oldanum tubetam ducalem, die Sabbati decima tertia mensis decembris 1522. Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 39.

Pro reformatione aextimi Montis Briantiae.

Havendo il nostro Illustrissimo et Excellentissimo Signore Francesco Sforza 2° Duca de Milano, deliberato et concluso per comune bene se refaccia lo estimo del Monte Brianza, et per sue letere patente date a dì 7 de febraro proximo passato, signate de mane propria de Soa Excellentia, ac etiam signati Bartholomeus Rozzonus habbia commisso al Magistro Monsignor Hieronymo da Brebbia refaza dicto extimo con quella celeritate sia possibile, et deliberando Soa Magnificentia farlo con quella manco spesa et disturbo sia possibile, ha voluto havere il Juditio, et parere de tute le plebe, et squadre, qual modo sia più facile, et manco dannoso ad refare dicto extimo, et sono tutti convenuti in una opinione, che cadune porti li suoi beni in scripto, et secondo la valuta di quelli a caduno si habbia ad mettere in extimo ut infra, o como si troverà sia il dovere.

Per tanto per parte del prefato Monsignor Hieronymo de Brebbia Ducale comissario et delegato ut supra: se fa pubblico bando et comandamento che caduno de qualunche grado, stato o conditione voglia se sia, tanto ecclesiastico quanto secolare, Capitolo, Collegio, et Universitate, tanto exempto, como non, et tanto habitante nel monte de Brianza, come altrove, quale habbia beni immobili de qualuncha sorte, livelli directi, de aqua, lachi, et altri tanto caseggiati, quanto non, etiam monti saxosi, colli, valle, ronchi, vigne, campi, paschuli, prati, silve, brugarie, case, cassine, molini, et caduna altri, di qua-

lunche sorta, ne le plebe, squadre, et territorii del monte Brianza così ultra como da zà del Lambro et altri lochi, che sono soliti ad contribuire in pagare lo censo, overo conventione, che ciaschaduno anno se paga a la Ducale Camera, et a quelli hanno dato da quella debia, per tutto el mese de aprile proximo, poso però la octava de Pasqua, de la resurrectione proxima, advenire zoè comenzando el primo giorno doppo però la octava de dicta festa, che sarà a dì 13 de aprile proximo che vene portare et havere portato in scripto distintamente dicti soi beni, et rasone, et ut supra, con le sue qualitate, et cognomi de loci et vero numero di pertiche et se ne ha in diverse Plebe, et squadre portare cadauni beni ad una Plebe et squadre quali siano de dicto monte Brianza, et ut supra separatim in le mane del Cancelere qual sarà ad questo deputato per Sua Magnificentia, qual al dicto termine se trovarà nel loco de Sancta Maria da Ho, seu Hoè, et lì starà residente tutto dicto tempo, zoè da dì 13 d'aprile sino al fine d'epso mese per tôrre et ricevere le comparizione, et portatione in scripto de beni ut supra, et tenerà separatamente libri et filze de caduna plebe et squadra, ad ciò non si faza confuxione, et questo intervallo di tempo dal dì de la presente crida, insino al dicto dì primo poxo la dicta octava de Pasqua proxima, se dà et concede, aziò che ciaschaduno possa interim le sue proprietate considerare, et etiam mensurare se bixogno li parirà per poter portare in scripto integramente. chiaramente, et distinctamente ut supra, et tute le predicte cose sotto pena de la confiscatione de tali beni, quali non sarano portati in scripto in dicto termino, et in el modo et forma soprascritta in le mane del dicto Cancellere, da essere applicato alla Ducal Camera, et lo accusatore haverà il terzo et sarà tenuto segreto.

Anchora che a cadauno anziano, et consule in dicto termine da dicte dì 13 aprile sine per tuto epso mese habia portato in scripto in le mani de dicto Cancellere, et tutti queli hanno beni immobili in li loci e territorj de Monte Brianza, cioè caduno console et anziano de li beni del suo locho et terra et loro territorij, aziò se possa poi vedere, et comprehendere se alcuno haverà contrafacto, o non.

Item debia havere portato in scripto et ut supra in dicto termino li exercitij, et mercantie de cadauno habitante in le dicte sove terre et loci, et loro territorij debite referendo con le bocche de anni sete in suxo insino ad anni 60, acciò che al debito tempo se possa far l'estimo al debito modo, tanto circa a li carichi ordinarij, quanto a li carichi extraordinarij, et tute le predicte cose soto la pena de ducati cinquecento d'oro per ciascheduno console, et anziano contrafacienti da es-

sere applicati ut supra, et se alcuno console o anziano non poterà pagare la pena pecuniaria ut supra, incorrerà et se intenderà essere incorso in la pena de tracti quattro de corda in publico, et se per caso le squadre di Maveri et de Nibiono non si troveranno havere consoli, nè anziani, che il Potestà, o vero li potestati di epse squadre, siano tenuti fare le predicte cose, loco de li consuli et anziani sotto le pene predicte.

Certificando a ciaschaduno che se farà diligente investigatione, et chi se trovarà contrafaciente, aut inobediente sarà punito irremissibilmente et non se guardarà, nè se haverà rispecto ad alcuno, certificando ancora che dicti termini non serano aliquo modo suspexi, nè prorogati, nè se admetterà excusazione alcuna, ma se procederà irremissibilmente contra gli inobedienti a le pene predicte. Data a Milano a dì 14 marzo 1523 Signatus: Hieronimus Brebbia ducalis commissarius; et in calce: Evangelista — et sigillata etc.

Cridata ad scalas Palatij Broleti Mediolani per Aluysium de Marliano praeconem comunis Mediolani, die Veneris 20 Martij 1523 sono tubarum praemisso.

(*Die Jovis 19 mensis martij 1523*).

Retulit Aluysius de Marliano ducalis tubicen, se die lunae proxime praeterita, una cum Evangelista de Sancto Vitali cancellario magnifici Domini Hieronimi Brebbiae ducalis comissarij in executionis comissionis sibi factae, ivisse ad infrascripta loca, et sono tubae congregatis pluribus plebanis debite referendo presentibus audientibus et intelligentibus, proclamasse suprascriptam Cridam ad solitas plateas infrascriptorum locorum debite referendo, et singulas copias suprascriptarum cridarum, signatas manu proprio praefati Domini Hieronimi et sigillatas suo sigillo solito, et subscriptas Evangelista dimisisse, seu apposuisse ad plateas ipsorum locorum, prout solitum estfieri, et deinde singulas copias dimisisse ad domum infrascriptorum anzianorum debite referendo, seu eis personaliter repertis dedisse — Et primo.

Ad locum de Aliate et copiam ibidem ad plateam dimisisse praesente consule dictae terrae.

Aliam copiam dedisse Domino Aluysio de Casate, qui agit pro anziano dictae plebis personaliter reperto in loco de Bexana.

Deinde ad loca de Tabiago et de Boxisio pro squadris de Maveris et de Nibiono, et ibi singulas copias dimisisse ad eorum Plateas, aliamque copiam dedisse Marco Antonio de Boxisio Consuli dicti loci de Boxisio praesenti, audienti et intelligenti.

Deinde ad locum de Uglono et ad plateam ipsius loci unam copiam dimisisse, et aliam dedisse Domino Joanni Antonio de Ixaelijs anziano dictae plebis personaliter reperto in dicto loco.

Postea vero, die martis proxime praeterita ad loca de Galbiate et Garlate et de Olginate in locis consuetis eam publicasse et unam copiam dimisisse ad plateam dicti loci de Garlate praesente consule dictae terrae, et aliam copiam dimisisse ad domum habitationis Domini Joannis Antonij de Rippa Anziani dictae Plebis de Garlate praesentibus de eius familia.

Deinde ad loca de Brippio et de Merate ipsam cridam proclamasse ad plateas publicas et solitas, et copiam dimisisse seu apposuisse ad plateam solitam loci de Brippio praesente consule dictae terrae, et aliam copiam dimisisse Jo. Ambrosio dicto el fra de Confanoneriis anziano dictae plebis, personaliter reperto in loco de Merate.

Deinde ac locum de Massalia et ibi ad plateam publicam et solitam publicasse dictam Cridam, et unam copiam dimisisse ad ipsam plateam, et aliam dimisisse domi habitationis Jo. Jacobi de Subaliis Anziani dictae plebis praesentibus de eius familia, et in omnibus et per omnia, et de verbo ad verbum, prout continetur in suprascripta crida, et prout habebat in mandatis egisse et fecisse et terminum statuisse.

Et die hodie ipsam cridam proclamasse ad scalas Palatij Broleti communis Mediolani sono tubae praemisso more solito, et copiam ut supra dimisisse ad offitium Panigarolarum iuxta solitum.

DOCUMENTO N. 40.

Contra Invitantes ad duellum.

Al nome de Dio. In Milano a dì 29 de Maggio 1523.

Ultra che allo Illustrissimo et Excellentissimo Signore Francesco secundo Sforzia Vesconte Duca de Milano, molto despiace il combatere a duello, per essere prohibito de la lege divina et humana anchora ogni giorno più ha cognosciuto, che tali effetti generano molte seditione et scandali nel suo Stato, sì per respecto ad quelli che si conducono, sì per rispetto ad quelli che pigliano di fomentarli, compagnarli et favoregiarli. Però deliberando Sua Excellentia provedere ad tali inconvenienti per virtute de la presente crida ordina et comanda, che non sia persona alcuna de qualunche grado, stato, o conditione voglia se sia, che presuma conducersi ad combattere in alcuno loco del Stato suo, nè fare invito alcuno con mandare litere, o ambasciate, o altramente ad

alcuna persona, per inducerla ad combatere nè ad cavallo nè ad pede, nè con alcuna sorte d'arme, nec anche per inducere tale persona ad combattere fuora del Stato ad campo franco nè privato, et chi contravenerà, sive sia subdito, sive forastiere, overo soldato, incorra in pena de perdere la vita, et della confiscatione de' suoi beni irremissibilmente, et in la medesma pena incorra ciascuno che li darà adiuto, o favore di qualunche sorta, overo se iutrometterà in accompagnare ò fomentare alcuno de li prefati desobedienti, et per meglio levare l'ocazione de tali effecti, per la presente sua Excellentia impone la pena d'essere impicato per la gola, et confiscatione de beni ad ciascuno, che portarano nel suo Stato, o farano portare, overo presentarano, o farano presentare ad alcuna persona nel dicto suo Stato letere, o cartelle, o deffide che tendano ad fine di combattere senza speciale licentia di Sua Excellentia mandando al Capitaneo de Justicia, et ad ciascuno altro Officiale ducale ad chi specta, che trovando alcuno contrafaciente, subito devengano alla executione de dicta pena senza risguardo di alcune persone, et de la praefata pena pecuniaria si darà la terza parte allo accusatore et sarà tenuto segreto. Mediolani 29 Maij 1523. Signatus: Franciscus — Visa: Moronus — et in calce: Bartholomeus Rozzonus, cum sigillo ducali in cera alba.

Cridata in Curia Ducali Arenghi, super platea Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani per Alexandrum Oldanum tubetam ducalem die Veneris 29 mensis Maij 1523 — Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 41.

Pro sale solvendo ad computum librarum trium pro stario.

Al nome de Dio.

Occorrendo al presente il bisogno urgentissimo al nostro illustrissimo ed Excellentissimo Signore Francesco secundo Sforza Visconte duca di Milano, di ricuperare bona somma di danari così per fornire di satisfare alle Fantarie Spagnole del stipendio suo, quanto ad altri carichi che incombono per conservazione del Stato et subditi suoi, et volendo Sua Excellentia evitare la impositione de taglioni, et simili carichi, come sempre ha cercato et studia di fare per dare manco gravezza a li subditi suoi, che sia possibile, non essendogli modo alcuno più abile, et de manco carico d'epsi subditi, quanto sia el riscuotere il denari del guadagno de la tassa del sale dell'anno prossimo 1524, quale è ad computo de libre tre imperiali per staro, ultra il prezio ha

ordinato che subito, et senza dilatione alcuna li gentilhuomini et Patroni de le possesione, et beni del Ducato suo de Milano pagano le dicte libre tre per staro per li soi Massari pentionanti, et reddituarij quali al tempo debito li habiano poi ad recuperare da epsi suoi huomini.

Però per parte de Sua Illustrissima Signoria se fa publica crida et comandamento, che qualunche gentilhomo, et Patrone quale habia possessione et beni nel ducato de Milano, in termine de quatro giorni al più tardo doppo la pabblicatione de le presente, debia pagare in mane del Nobile Aluysio Scarabozzo Canaparo d'epso Sale del Ducato ad compnto de libre tre imperiali per ciascuno stare di sale de la tassa d'epsi soi Massari pensionanti et reddituarij, sotto pena de pagare il quarto più ultra che li sarà mandato la spesa, la quale non se levarà finchè sij facto tal pagamento, et li quali denari essi Patroni gli haverano poi ad tempo debito ad recuperare, et conseguire da epsi soi homini. Certificando ognuno, che in dicto anno prossimo a li tempi congrui se li darà el sale d'epsa sua taxa liberamente pagando alhora el pretio de soldi venti per staro secundo el solito. Data Mediolani die primo Julij 1523 — Signatus et Visa: Moronus ; et in angulo Joannes Jacobus Ferùfinus — cum sigillo solito in cera alba.

Pubblicata super platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani per Alexandrum Oldanum tubetam ducalem die mercurij primo Julij 1523, sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 42.

Pax perpetua cum Illustrissima Dominatione Venetiarum et Illustrissimo Domino Domino Duce Mediolani.

(1523 a dì 3 Augusto).

Per parte de lo Illustrissimo et Excellentissimo Signore Francisco secundo Sforza Vesconte Duca de Milano ecc., se notifica et pubblica ad qualunche persona, come cum el nome de Nostro Signore Dio a li 29 del passato in la Inclita Città de Venetia fo concluso, et stippolato pace perpetua, liga et confederatione tra la Cesarea Maestà, la Illustrissima et Excellentissima Signoria de Venetia, et lo praefato Illustrissimo et Excellentissimo Signore Duca Nostro, de la quale ogniuno, quale sia amatore et desideroso del pacifico et quieto vivere, ne doverà sentire piacere et letitia immensa et darne laude et gloria al

Nostro Signore Dio, del quale omne bene procede — Signatus Franciscus — Visa Hieronimus Moronus — et in calce: Bartolomeus Rozzonus — cum sigillo solito in cera alba.

Pubblicata super platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani per Petrum de Septimo tubetam ducalem, die lunae 3 augusti 1523, sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 43.

Lega inter Invictissimum Caesarem Serenissimum et Christianissimum Regem Angliae, Serenissimum Archiducem et Infantem Ispaniae, Illustrissimum et Excellentissimum Ducem Mediolan. Excellentissimam Rempublicam Florentinam Illustrissimum Ducem Genuae et Magnificas Respublicas Senarum et Lucarum.

(1523 a dì 8 Augusti).

Ultra la pace, liga, et confederatione la quale a lì 29 del passato fo conclusa ne la Inclita città de Venetia, tra la Maestà Cesarea, la Illustrissima Signoria de Venetia, et lo Illustrissimo Signore Francesco II Sforza Vesconte Duca di Milano, etc., cum lo nome del Nostro Signore Dio: anchora alli 3 del presente, et alle ore 13 ne la cità de Roma al conspecto de la Sanctità de Nostro Signore fo stippolata per Instromento et mutuo obligo lega tra la prefata Santità lo Invictissimo Cesare, et sereuissimo et excellentissimo Re Anglico, lo Serenissimo Archiducha et Infante de Hispania, lo praefato Illustrissimo Signor Duca de Milano, la Excelsa Repubblica Florentina, lo Illustrissimo Signore Duca di Genua, et Magnifiche Republiche de Sena et Luca: la quale lega essendo a benefitio de tutta la Italia, ma etiam de tutta la Religione Christiana, se ne dà notitia a tutti per la presente Crida. ad ciò se ne habia ad referire gratia all' omnipotente Dio, a quo bona cuncta procedunt, et farne li debiti segni de letitia — Signatus Franciscus — Visa: Moronus — et in angulo: Bartholomeus Rozzonus — cum sigillo solito in cera alba.

Publicata in Curia Arenghi Mediolani super platea dictae Curiae, et in Broleto comunis Mediolani per Aluysium de Marliano tubetam ducalem, die Sabbati 8 Augusti 1523, sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 44.

Quod quisque possint macinari farinae per 15 dies sine datio.
Pro victualiis conducendis Mediolanum sine datio.
Pro pane vino et carnibus vendendis sine datio.
Quod Mediolanenses absentati a civitate Mediolani ab anno uno citra debant repatriare, et
Quod nullus absentet a civitate Mediolani sine licentia.

(1523 die 15 Septembris).

Ad ciò chel felicissimo exercito de la Cesarea Maestà et de lo Illustrissimo Signore Francesco secundo Sforza duca de Milano sia abundante de tutte le sorte de victuaglie, in nome de Sua Excellentia se fa pubblica crida, et si dà notitia a tucti che ciascuno possi far macinare per quindeci giorni proximi advenire senza pagare il datio de la macina.

Item che in dicto tempo de 15 giorni ciascuno possa far conducere in Milano biada de cavalli, formaggio, carne viva, et morta, et ogni altra sorte de victuaglie, senza pagare datio alcuno.

Item se concede licentia, che ogni uno possi fare, et vendere pane, vino, carne, et ogni altra sorte de victuaglie similmente senza pena alcuna, et senza pagamento de datio.

Item ad ciò che li carichi quali occorrono per la presente guerra siano sopportati da tutti egualmente, si fa pubblica crida, et bando, che tutti li Milanesi, quali sono absentati da Milano da un anno in qua, anchora che habiano male facto partirse et abandonare la patria, non di meno debiano in termino de due giorni retornare et repatriare, et non partirsi senza speciale licentia del prefato Signore Duca, sottoscripta dal Magnifico suo supremo Cancellero, et questo sotto pena de rebellione et confiscatione de loro beni, et anche sotto la medesma pena niuno da Milano debia partire senza licentia ut supra. Excepto li confinati, quali andarono alla ebedienza, volendo però Sua Excellentia che le donne, et putti possino absentarsi ad suo piacere, et ancho stare absenti, non essendogli facta particolare prohibitione in contrario. Data Mediolani 15 Septembris 1523 — Signatus Franciscus — Visa Hieronimus Moronus — et in calce Riccius — cum sigillo solito in cera alba.

Cridata ad plateam Arenghi, in Broleto Comunis Mediolani, et per

omnia Carrubia portarum Civitatis Mediolani, die martis 15 septembris 1523 summo mane per Baptistam de Lactarella praeconem communis Mediolani, sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 45.

Suspensio Causarum.
(1523 die Martis 15 Septembris).

Per parte de lo Illustrissimo et Excellentissimo Signore Francisco II Sforza Duca di Milano etc., atteso le conditione de li presenti tempi di guerra per più utilità et comodo de li subditi.

Se suspendano tutte le cause, et lite Civile, et Criminale, et etiam de compromessi et de arbitramenti, ac de le cride de ciascuna conditione, et li tempi de le contradictione d'epse cride denante a qualunche Judice como voglia se sia, ita che tutti li tempi stiano in suspenso, et questo dal presente giorno inante inclusive, sino a tanto sarà provisto altramente in contrario. Signatus et Visa Hieronimus Moronus — In calce: Bartholomeus Rozzonus — cum sigillo solito in cera alba.

Cridata et pubblicata die martis 15 septembris 1523 intertiis per Silvestrem de Castello publicum praeconem Comunis Mediolani; sono tubae praemisso.

DOCUMENTO N. 46.

Crida contra certos relegatos.

Per parte del magnifico et prestantissimo domino Hieronimo Pecchio ducale Capitaneo de Justitia in tutto el ducal dominio de Milano, per la presente publica crida, si citano li infranominati che fra un giorno proximo compareno personalmente nante a Sua Signoria ad obedire a soij comandamenti et ad dare idonea segurtà de andare a le confine quale li seranno date per il prefato signor Capitaneo, et questo sotto pena de rebellione et de la confiscatione de tutti li suoi beni, in la qual pena ex nunc si intendano essere incorsi se sarano inobedienti. Data Mediolani die 21 septembris 1523.

Li nomi de li quali sono questi, cioè:

Leone Vismara,

Ludovico et
Filippo fratelli de Morexini.
Leone de la Croce.
Johanne Crivello dicto Becchalò.
Johanne Maria, hosto de li tri trombetti.
Aluysio da Triultio, fratello de monsignor Herasmo, et
Hieronimo.
Ambrosio Bollano.
Francesco de Abbiate.
Baptista di Arditij.
Galeazo Crivello de Gasparetis filium quondam Gasparis, habitator Uboldi plebis Parabiaghi, et hoc in executione unius scripti dati die 21 septembris ut in Filza.
Gotardo da Foppa.
Fedrico di Grassi.
Francesco de Axareto.
Augustino Roveda.
Johanne Baptista, et
Aluysio da Cernuschio.
Johanne Ambrosio da Cernuschio.
Paolo Ghexolpho, Canonico in S. Nazaro.
Monsignore Trivultio da Locate.
Li duoi figliuoli maggiori de monsignor Filippo da Rho.
Jacopo Filippo Biglia.
Petro Jacobo Lavezo.
Johanne Filippo Morexino.
Maulo da Novate.
Signatus: Johanne Andreas Locumtenens.
Cridata super platea Arenghi, in Broleto comunis Mediolani, et per omnia Carrubia portarum civitatis Mediolani per Baptistam de Lactarella praeconem comunis Mediolani, die lunae 21 septembris 1523. Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 47.

Citatio certorum Relegatorum.

Per parte del magnifico et prestantissimo domino Hieronimo Pecchio, ducal Capitaneo de Justitia in tutto el ducal dominio de Milano, per la presente publica crida se citano li infranominati che fra un giorno

proximo compareno nante a Sua Signoria a obedire a soij comandamenti et a dare idonea segurtà de andare a le confine, quale gli serano date per el prefato signore Capitaneo, et questo sotto pena de rebellione et de la confiscatione de tutti li soij beni, in la quale pena ex nunc se intendono essere incorsi se sarano inobedienti.

Data Mediolani, die 24 septembris 1523.

Li nomi de li quali se citano ut supra sono questi, cioè:

Nicolao da Caxate.

Gulielmo da Castilliono.

Johanne Antonio da Vassallo.

Tomaxio da Caxate.

Johanne Baptista de la Croce.

Prete Hieronymo, quale habitava con monsignor Johanne Jacobo da Trivultio.

Publicata super platea Arenghi, comunis Mediolani et in Broleto, per Alexandrum Oldanum tubetam ducalem die suprascritto. Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 48.

Capitanei Populi Mediolani vadant ad quaerendum farinas in domibus etiam per monasteria et loca pia.

(*A dì 27 septembris 1523*).

Ad ciò che questo felicissimo exercito et anche il populo de questa inclita città de Milano, fra tanto che la provixione, quale a tutt'ora si fanno si possino mettere in essere, non patisca bisogno di pane per difetto di molti, quali che ancora habiano delle farine da poter soccorrere al presente bisogno, non curano fare beneficio nè a l'exercito nè al dicto populo; lo illustrissimo et exellentissimo signore Duca de Milano, ha di novo ordinato che li Capitanei del Populo, caduno per la porta sua, vadino per le case de quale sia loci pii, monasteri de frati et monache, abbatie et altri loci de dicta città et corpi Sancti et comandino che li sia propalata la vera quantità de le farine hanno et anche parendoli vedino et facino diligentemente vedere, et comandino che exhibiscano in beneficio publico quella parte li parerà conveniente, quale li sarà pagato ad honesto pretio; et però per parte de Sua Excellenza se fa publico bando et crida che ogniuno de quale sorte se sia de li predicti voglia propalare la verità, ed anche permet-

tino che dicti Capitanei cerchino et facino cercare per dicti monasterij et case dicte farine, et ne exhibiscano quella parte che gli sarà comandata; et chi non obedirà incorerà la pena de dece ducati per mozo, quali saranno senza exceptione et irremissibilmente scossi, como da comtemptori et inimici del comune bene de la Patria, et de la suprascripta pena la mitate sarà applicata alla Ducale Camera, l'altra mitate sarà dell'accusatore. — Signatus Francescus. Visa Hieronimo Moronus — et in calce Bartholomeus Rozzonus — cum sigillo ducale in cera alba.

Cridata et publicata die 27 septembris 1523, per Aluysium Marlianum, publicum praeconem in curia Arenghi, et per omnia Carrubia portarum Mediolani, sono tubae praemisso.

DOCUMENTO N. 49.

Volentes emere bona aliqua ab Locis Piis Mediolani compareant pro summa in totum ducatorum 20.000.

Havendo li magnifici domini Vicario et dodeci di provixione de Milano più volte consultato fra loro qual modo se potesse prendere per ritrovare dinari, et in buona quantità per provedere presto a lo imminente gran pericolo de la peste, la quale, como è notorio, non solo ne la città fa grandissimo processo, ma anche più ne le terre et ville del ducato, dove non se gli è posto ordine o rimedio pel mancamento del dinaro, perochè li signori conservatori della sanità non ponno inviare li medici, barbieri et altri ministri ad operare con periculo de la propria vita, nè pascere gli inhabili, et fare le altre spese necessarie, se non li danno denari a la giornata, e proponuti fra loro diversi partiti.

Tandem se è divenuto in comune sententia fra loro, che vedendosi lo illustrissimo et excellentissimo signore Duca Nostro non solo exhausto de denaro, ma molto implicato de debiti, non si habia ad instare, nè sollecitare Sua Excellenza per tale provixione, ma si havesse ad exortare, persuadere et indurre li magnifici deputati del Hospitale et altri Luoghi Pii, qual sono pur erecti e fondati da li buoni seculari de questa nostra città, ad essere contenti de vendere de le sue proprietade o livelli, sino alla somma de ducati ventimillia, quali denari si habiano a dispensare in questa bona et sancta opera de purgare et sanare questa nostra inclita città, et comune patria con el suo contato

da questa peste, e perchè detti luoci pii sono fundati azochè de le anuale intrate habiano a subvenire a li poveri de la città, e però l'alienatione de le proprietate non pareva permissa per non diminuire lo effecto de la elemosina già ordinata.

Hanno li prefati Magnifici Domini Vicario et dodeci de la provixione in nome de la inclita città richiesto, et impetrato dal Nostro Illustrissimo et Excellentissimo Signore Duca nostro, che serà contento ed offerisce per la dicta summa de ducati 20.000 fare vendita alli prefati Hospitale ed luoghi pij de tante de le entrate che ad electione loro nel modo et forma si fa con li altri hanno sovvenuto per il bisogno della guerra, cioè a computo de dece per cento, extimando la presente subventione non havere a portare manco beneficio ad Sua Excellenza e a la comune patria, che habia fatto l'altra; e con questo modo a dicti Luoghi Pij non mancarano li soliti redditi per poter fare le elemosine ordinate et consuete, anze più presto se troverano per tal summa decuplicati.

Essendo dunque per li prefati Domini Vicario et dodeci firmata et stabilita tal conclusione con li magnifici Deputati d'epsi luochi pij, como appare per autentica scriptura, et ordinatione per loro facta et portata allo Officio de la provixione, acciò che quanto più presto sia possibile succeda lo effecto de ritrovare tali denari, perchè il differire potria causare la morte ad molte persone, e ciaschuno di quel stato, o grado si voglia subiace a tale pericolo, como ogn'or si vede lo effecto: è parso a li prefati domini Vicario et dodeci, con la partecipatione degli antedicti Magnifici Deputati del Hospitale et altri luoghi pij farlo publicare per la città, onde per loro parte se fa anchor crida in modo de notificatione et oblatione como fra dicti luochi pij è fatta conclusione e distributione de dicti ducati 20.000 in questo modo:

Che l'Hospitale	venderà	per	ducati	6.000
Fabrica	»	»	»	5.000
Misericordia	»	»	»	4.000
Quattro Marie	»	»	»	3.000
La Carità	»	»	»	2.000

de sua proprietà e livelli perpetui in forma comune e pretio honesto. Però se ammonisce ciascuno amorevole de la patria et del ben proprio, quale intenda de comprare, overo de liberarse casu quo facesse livello ad alchuno d'epsi luochi pii, che quanto più presto sia possibile compara da quelli deputati, da chi intende di comprare, e proponendo il caso suo, et la richiesta li serà facta bona, et honesta partita, per modo resteranno bene satisfatti, et si exhorta ciaschuno ad usare ogni

celerità per portare il soccorso a la patria in tempo, però che la dilatione potria tanto aumentare il male, che poi non così facilmente se li potria apportare rimedio, e anche a molti è offerta la facoltà de liberarsi da li carichi perpetui hanno sopra li suoi beni, portando anchora beneficio alla patria, et a sè stesso, che deferendo de acceptare tale occaxione, non li sucederà mai più a li suoi giorni. — Ludovicus Vicarius.

Cridata et publicata ad plateam Arenghi, et in Broleto comunis Mediolani die Veneris 13 Maij 1524 per Baptistam de Lactarella preaconem publicum Mediolani, sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 50.

Pro fictis libellariis, et possessionibus vendendis per Loca Pia.

(1524 a dì 7 Junio).

Non volendo lo Illustrissimo et Excellentissimo Signore Francesco secundo Sforza Vesconte Duca de Milano, etc., mancare per adiutare la salute di questa sua carissima Patria, et eradicare questo veneno pestifero del quale di presente è molto contaminata, deliberò Sua Excellenza li giorni passati per non havere per altra via el modo de exhibire il denaro per le spese eccessive seguite per la guerra, che tutti li Luochi Pij dovessero vendere tante intrate, et proprietà che ascendessero alla somma de ducati 10.000 (*sic*), per spenderli nel bisogno della erudicatione de dicta peste, et esso Illustrissimo Signor Duca gli obligava tanto de le intrate sue a conto de dece per cento, ad ciò che essi Luochi Pij et altri non solo perdono, ma aguadagnano, et si credeva che, et per salute et beneficio de la patria, et etiam per lo aumento del reddito, dovessero comparere persone assai ad acceptare de queste partite, et niente di meno sino ad questo giorno, è seguito poco effecto, unde non si è potuto fare la provixione expediente ad extirpare tale veneno, et al vivere de li poveri infecti, et suspetti, et più, che per tale mancamento la cose vanno ogni giorno peggiorando; et perchè potria essere che la deliberatione facta per lo prefato Illustrissimo e Signore Duca de li ditti decemillia ducati como è dicto non saria penetrata ad notizia de tutte le persone, Sua Excellenza ha deliberato che per la presente crida se fa pubblica ditta deliberatione, et tutto con lo consentimento de li signori Deputati d'epsi

Luoghi Pij, se ne dà adoncha notizia ad qualuncha persona, che volendo comprare livelli de qualunche sorta, o altri beni de li ditti Lochi Pii, compara denante a li deputati de quello loco pio, de chi seranno li livelli, o proprietà, che gli ne saranno fatte le vendite libere, cioè li livelli che fossero perpetui, a ragione di cinque per cento, et le proprietà ad pretio honesto, e conveniente, et ubi accadesse che per li Deputati de qualche loco pio se ricusasse de fare ditte vendite compareno dal Signor Hieronymo Morono suo gran cancellero, quale per comissione de Sua Excellenza levarà le difficultate serano interposte. — Signatus Franciscus, Visa Hieronymus Moronus, et Bartholomeus Rozzonus; et sigillata sigillo ducali in cera alba more solito.

Pubblicata super platea Arenghi et in Broleto comunis Mediolani, per Aluysium de Marliano tubetam ducalem, die martis septimo mensis Junij 1524. Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 51.

Pro Fictis libellariis vendendis ad computum sex pro centenario per Loca Pia.

(1524 a dì 13 Junij).

Havendo lo Illustrissimo et Excellentissimo Signore Francesco secundo Sforza Vesconte Duca de Milano, etc., ad cuore la salute di questa sua charissima Patria, Sua Excellenza ad ciò se habia el modo de provedere a li bisogni per extirpare questo veneno pestifero, ha deliberato di dare alli Luochi Pij che venderanno livelli o altre proprietà per scontro de quello venderanno ad rasone de dodici per cento, sicomo prima era ordinato de dece; et che li ditti Lochi Pij vendano anchora loro ad resone de sej per cento, anchora che siano livelli perpetui, et così se certifica ogniuno, quale vorrà comprare, o liberarsi de livelli, vada liberamente da li Deputati de dicti Luochi Pij che li serano facte le vendite, seu liberatione como è dicto; et quando gli siano alchuni de li prefati Deputati che interponano difficoltà ad fare tale vendite, faciano capo a lo Egregio Vicario de la provixione, overo a li magnifici Conservatori de la Sanità che li provederanno, o riferiranno al magnifico Ducale Supremo Canzellero, dal quale sarà poij facta tale provixione, che omne difficultà interposta sarà levata; si che ogni uno quale voglia liberarsi, o comprare, compara liberamente perochè faranno lo utile proprio, farano anchora el Benefitio della Pa-

tria, havendo ad spendere questi denari per la salute, et conservatione de la patria, et farano anchora cosa gratissima al prefato Illustrissimo Signor Duca, el quale per fare questo effecto non è per manchare di alcuna cosa quale sia in arbitrio et possanza de Sua Excellenza.

Visa: Hieronymus Moronus, Bartholomeus Rozonus — Et sigillata sigillo ducali in cera alba more solito.

Publicata super platea Arenghi, et in Broleto comunis Mediolani, per Alexandrum Oldanum tubetam ducalem, die lunae 13 mensis Junij 1524 sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 52.

Suspensio Causarum.

Francesco secundo Sforza Vesconte, Duca de Milano, etc., ad ciò se possa attendere al beneficio de la patria, et fare como alla passata guerra se fece, se fa publica crida che le cause civile, criminale mixte, e de le cride stiano in suspenso, cominciando dal giorno d'hoggi inclusive, fino a tanto se potrà commodamente litigare, et se leverà dicta suspensione. — 1524 die Jovis 20 Octobris. — Signatus Jacobus Cattaneus.

Pubblicata per Georgium de Cattaneis, publicum tubatorem comunis Mediolani, die suprascripto in Broleto novo Comunis Mediolani, sono tubae praemisso.

DOCUMENTO N. 53.

Gratia et remissio contra illos, qui sumpsere arma contra Majestatem Regiam, traducta e da lingua gallica in itala.

Per parte del Re, Duca di Milano, se fa sapere a tutti li sugetti del ditto Signore de qualunche stato e conditione che siano di questo suo ducato di Milano, el quale vedendo el ditto Signore li boni, et honesti deportamenti de Gentilhomini, et Comunità de la sua bona villa de Milano, et generalmente de tutto lo populo, et le grande et bone demonstrazione, quale hano facto de loro bona voluntà, per temperamento et reductione a sua obedienza de la sua ditta Villa. Volendo recognoscere inverso lo dicto populo, et usare del suo costumato uffi-

tio, che è di perdonare; lo ditto Signore ha aquietato, remisso, et perdonato, et remette, acquieta, et perdona per questa presente crida, quale è segnata di sua mano, tutti li crimini, delitti, et offense che porriano havere commisso, a l'incontro de Sua Majestà tutti quelli che hanno preso et misso le arme in mano per li inimici del ditto Signore contra di Lui, et sue armade che l'haveva in questa parte, et vuole, et intende che non gli sia niuna cosa domandata, provisto che veneno et se retirano de dentro la ditta villa nel termine de deci giorni, incominciando el dì de la data de le presente. Intendendo lo ditto Signore trattarli per lo avvenire come boni et leali sugetti, et guardarli da tutte le oppressioni et inconvenienti; et perchè sarà bisogno aiutarse de questa presente crida in più loci, lo ditto Signore vuole e intende chel vidimus di questa presente sia dato fede como al presente originale. — Fatto al campo del ponte di Corsico a dì 24 Octobre 1524.

L'originale de la presente remissione si è in filo in lingua gallica: segnata de man propria del prefato Christianissimo Re, videlicet Françoys, ed in angulo: Robertet.

Pubblicata super platea Arenghi, Comunis Mediolani et in Broleto per Hangalenum Arnaldum, tubetam Regis Christianissimi, die lunae 24 mensis octobris 1524, sono tubarum praemisso.

Item pubblicata in Broleto, Comunis Mediolani, per Aluysium de Marliano, tubetam comunis Mediolani, die suprascripto, sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 54.

Quod relegati mittant fidem de eorum consignatione et nemo mittat nuntios ipsis relegatis, et quod Banderales, Capitanei, et Sargentes se absentent.

Per parte de lo Illustrissimo de Chiandio, gran Prevosto de Franza et Generale Capitaneo de la Justitia in tutto el dominio de Milano, per la presente publica crida de comissione de la Serenissima Regia Majestate se comanda a tutti quelli, a li quali sono state assegnate le confine, che debiano fra octo giorni proximi havere mandato la fede de la sua consegna a le dicte confine, et se hanno obbedito da qui indreto a quanto li era comandato.

Item che tutti ditti confinati non debiano partirse da li lochi loro assegnati per confine, et se presentano ogni giorno con li loro servi-

tori denante a lo Magnifico Ambasciatore de la prefacta Regia Majestate, sel sarà in dicti lochi, et non essendoli, denante a lo officiale de quello loco, dove sono confinati, et queste cose tutte sotto pena de rebellione, et de la confiscatione de' soij beni, in la qual pena ex nunc se declara essere incorso ogni inobediente.

Item se comanda ad qualuncha persona di qual stato grado et conditione voglia se sia, che non ardisca scrivere litere, nè mandare messi a li dicti confinati, nè da loro ricevere littere, nè messi se prima non li presentano al prefato Signor de Chiandio, così li messi quanto le littere sotto la pena soprascritta.

Item se advisa tutti li Capitanei et Banderali, et sargenti delle Parrocchie de la presente città et borghi de Milano che se passato el giorno de hoggi saranno ritrovati nella presente città, et borghi de Milano, sarano tagliati a pezze, et sarano conducti in mane de la Justitia, sarano subito impichati. — Data Mediolani die 5 Januarij 1525. Signata.

Publicata die Jovis 5 mensis Jannarij per Johanne Angelum de Corregio, tubetam comunis Mediolani, sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 55.

Contra certos Relegatos.

Per parte de lo Illustrissimo Signore de Chiandio gran Prevosto di Franza, et Generale Capitaneo de Justitia in tutto el dominio de Milano per la presente pubblica crida, se comanda a tutti li infranominati, che hoggi per tutto el giorno debiano essere partiti da la presente città de Milano, et andare a tenire le confine in loci infrascritti, de li quali non se ne parteno senza special licentia de la Serenissima Regia Majestate, et se presenteno in ditte confine nelli termini infrascritti, et mandeno la fide de loro presentatione de li officiali de li ditti infrascritti loci, et che non ardiscano trattare, nè machinare cosa alcuna contro la prefata Regia Majestate, et questo sotto pena de rebellione, et de la confiscatione de' soij beni, in la quale pena ex nunc se intendeno essere incorsi tutti li inobedienti. — Data Mediolani, die 22 Jannaris 1525.

Li nomi de li quali sono questi, zoè:

Petro Martire da Landriano a Sancta Femia, appellato el Ruspino sopra el corso de Porta Vercellina.

Johanne Petro Marzelino a Santo Johanne Gugirolo.

Battistino da Sesto a Santo Alexandro.
El nepote de Monsignor Christhophoro Bascapè a Santo Alexandro.
Coradino da Luyno.
Carolo da Lampugnano da Cerredo.
Johanne Borro che fa fare li Prestini — 1525 die 8 Februarij canzellatus in executione unius scripti ut in filza.
Francesco da Dugnano, marito di Pedrinaza.
Alexandro da Busto, nepote di Don Bernardino da Busto Sonoré.
Christophoro Scariono, fora de Porta Ticinese.
Polidoro Crivello da la Cassina a Santo Georgio.
Li figlioli de Madama Luchina Crivello da Canegra.
Ludovico et fratelli Mareschalchi, fuora de Porta Romana.
Matteo Calzante a la Pescharia.
Thomasio et fratelli da Vimodrono, fuori de Porta Romana.
Ludovico da Riva, cognato de Monsignor Petro Nicolò Ravazolo.
Lorenzino da Homate.
Augustino da Calcho.
Hieronymo da Calcho.
Gaspar Mapello, fuora de Porta Toxa.
Beltramino Pentore.
Johanne Jacobo et Ambrosio Fratelli da Busti a la Pessina.
Bernardino Battaglia, al Cornixo de Porta Romana.
Evangelista Degano, notaro da Monza.
Francesco da Velta da Monza.
Ambrosio Maria da Herba da Monza.
Christoforo Zopino, nodaro da Monza.
Polidoro di Veggi.
Baptista Gallarà in la contrada de Rovello.
Ambrosio Morono.
Johanne Baptista da Brivio et Fratelli.
Aloysio et Fratelli de Crivelli del loco da Marchallo, et id in executione unius scripti dati die 1 Februarij ut in filza.
Thomasio Peltrero et Fratelli.
Herculi da Pusterla tutti in Viena, et se hanno a presentare fra octo giorni, et fra altri deci a mandare la fede de la consegna.
Johanne Baptista Farero e il Prevosto.
Cattelano et Thomasio da Gallarà.
Andrea da Monte alias Cassiero de Domino Johanne Petro Porro.
Princivallo da Lampugnano.
Li Sanioli armaroli — 1525 die 9 Februarij canzellatus in executione unius scripti ut in filza.

Francesco de Redrizzi d'Abià.
Johanne Ambrosio, Spiciario in la contrada de Sancto Antonio.
Antonio et Fratelli di Moroni.
Ludovico de Latuà de Monsignor Francesco.
Jacobo Elia Porro.
Maestro Michele filatore e Fratelli, in la contrada di Moroni.
Baptista d'Abià ditto el Marcheso.
Johanne Maria da Grandano, et.
Jeronimo suo figliolo — 1525 die 6 Februarij canzellatus in executione unius scripti ut in filza.
Aluysio Palle et
El Figliolo.
Johanne Antonio suo fratello.
Mauro Bartholo, Spiziario al segno de la roxa.
Johanne Petro da Turra a Sancto Victorello in li Zuponeri.
Prete Bernardino Benaviato et Hieronymo Canonici a S. Nazzaro et Suoi Nepoti.
Mattilino compagno del Figliolo de Domino Hieronymo Morono.
Il Latuà in Contrada Larga.
Galeazzo Tentore.
Johanne Petrino officiale da Panno, e da Seda a Sancta Femia.
Li Fratelli de Baptista da Cantono in Paltano.
Antonio Maria, Ambrosio, et Alexandro Crivelli.
Stephano de Domino Hectore Crivello.
Lorenzo da Vimercato.
Salando Crivello da Parabiago.
Benedetto da Oggiono per contro l'osteria del Capello.
Petro Maria da Meda.
Johanne Dominico da Sexto.
Baptista de Sexto.
Bramantino Pentore. !!!
Li figlioli de Monsignor Aluisio da li Gitti al Brovetto.
Hippolito figliolo del quondam Domino Prevosto di Viboldono.
Hoctaviano da Cremona.
Johanne Jacobo Balanzetta.
Johanne Jacobo et Fratelli de Bilij, habitanti in Turra.
Alexandro ditto el Mariano Stradiolo.
Il Jofa, et suo Fratello procuratore.
Franceschino d'Abbiate.
Il Romano perfumero.
Joann'Angelo Lasagna.

Alexandro da Lampugnano, Fictabile de l'Ospitale.
Il Fiolo del Fra da Sexto in la contrada de Bilij.
Li Fioli de Magistro Nicolò antiquario.
Li nepoti de Bernardino Dinallo suso la Porta de la contrada de Bilij.
Tutti a Susa, dove si abbiano a presentare fra otto giorni et fra altri deci a mandare la consegna.
Li Figlioli de Francesco Oliaro in Porta Nova.
Li figlioli de Francesco da Baggio.
Mastro Michele, Filatore.
Cattellano e Thomaso da Gallarà.
Johan da Carrobio in Porta Toxa.
Lorenzo dicto el Bonetto.
Benedetto da Carono, Notaro.
Nicolao Tombo, Beretaro.
Joanne Petro da Sormano.
Franchino da Legnano, Fabro al segno de la stella.
Li Valliti che stano al Corduce — 1525 die 16 Februarij canzellati in executione unius scripti ut in filza.
Bartholomeo de Medicis.
Bernardino
Joanne } Fratelli Bossi
et Joanne Petro
Joanne Angelo et Nepoti de Vismala.
Maestro Paulo de Donato.
Nicolò, et
Jeronimo Fratelli de Picchi.
Li Figlioli de Mayno grasso agli Carmini.
El Grasso in Porta Toxa sul Corso.
El Brogognono Ferrero.
Maestro Ludovico Barbero suso al Bottonuto.
Luchino Crivello in Borgo Spesso.
Ludovico Ayroldo da Robia.
Francesco da la Giexa.
Bernardino Seroldono.
Joanne Petro Racho.
Prete Joanne Antonio de Monsignor Lionello.
Joanne Antonio et Ambrosio Cesarini, Mercanti de seta.
Aluisio da Gandino, Beccharo a Sancto Nazaro.
Jacobo Antonio da Parma et Fratelli.
Francescho ditto el Poetino.

Paulino de la Forexeta.
Augustino Pallavicino, nepote de Domino Benarrdino da Busto.
Benedetto da Vertua.
Michel Farinaro da Lomazzo.
Prete Jacobo..... a Sancto Joanne Isolano.
El Bellorino et
El Bagato suo compagno.
Johanne Antonio dal Capello, hoste.
Ludovico Trombetta.
Bartolomeo del Conte a Sancto Satiro.
Simone da Prato.
Bartholomeo da la Vaccha che fa bindello.
Jeronimo da Bizozero a Sancto Victore.
Petro Paulo da Lecho coronero.
Franceschino che tira oro a Sancto Victorello.
Li Figli del Carne salata suso el Corso de Porta Romana.
Aluisio da Meda.
Paulo de la Padella.
Joanne Jacobo prestinaro de pan de miglio in la contrada de Sancto Antonio.
Il figliolo de Sancto Ambrosio in porta Toxa.
Francesco Bernardino da Sena.
Li Corbetti cugnati de Filippo pescatore.
Li Figlioli de Monsignor Emilio Rigono in Porta Toxa.
A..... de Piemonte fra sei giorni et fra altri octo giorni a mandare el retorno.
Signata: De Chiandio.
Proclamata die suprascritto per Aluysium de Marliano tubetam communis Mediolani super Platea Domicilij ac Broletti Veteris ac super Cursus Portarum Horientalis, Novae, Cumanae, Ticinensis, ac Romanae, sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 56.

Relegati infrascripti vadant ad loca eis assignata.

Per parte de lo Illustrissimo Signore de Chyandio, gran Prevosto de Franza et Generale Capitaneo de Justitia in tutto el dominio de Milano per la presente publica crida, se comanda a tutti li infranominati, che oggi per tutto el giorno debiano essere partiti de la presente

città de Milano, et andare a tenere le confine in el loco de Viena in Piemonte, del quale non se parteno senza speciale licentia de la Serenissima Regia Majestate, et se presentino in dicte confine ne li termini infrascritti, et mandino la fede de la loro presentatione de li officiali de dicto locho, et che non ardiscano tractare nè machinare cosa alcuna contra la prefata Regia Majestate, et questo sotto pena de rebellione et de la confiscatione de soij beni, in la quale pena ex nunc se intendono essere incorsi tutti li inobedienti. — Data Mediolani, die 24 Januarij 1525.

Li nomi dei quali sono questi, cioè:

Don Pietro Martire Vesconte a Sancta Maria de la Scala.

Mastro Johanne Petro de Cinixello, maestro de schirma et

El prete suo Fratello — 1525 die ultimo januarij canzellati in executione unius scripti ut in filza.

Don Antonio Maria Vesconte.

Augustino di Gnochi fiolo del quondam Monsignor Joanne Antonio.

Don Galeaz Crivello da Ceredo.

Don Johanne Angelo de Baldo.

Maestro Petro Medico et

Fratelli da Landriano.

Joanne Jacobo da Robio.

Joanne Antonio Caymo notaro, quale sta appresso el Ponte Vetro.

Prete Petro Angelo Tonso Prevosto da Gallarate, quale sta nella canonica a Sancto Ambrosio.

Item se comanda a tutti quelli, quali sono stati confinati debiano mandare la fede de la sua consegna in le confine a quelli che non sono longe manco de vinti millia, et ad quelli che sono più lunge habiano più termine a computo de vinti millia el giorno, sotto pena de Rebellione et de confiscatione de beni. — Data Mediolani, die 24 Januarij 1525. — Signata de Chyandio.

Cridata die martis 24 Januarij per Georgium Cattaneum tubetam comunis Mediolani super platea Arenghi et in Broleto comunis Mediolani, sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 57.

Pro talea solvenda.

(1525 20 Februari).

Benchè più volte et quasi innumerabili li debitori dela Regia Camera per causa del Regio subsidio imposto universalmente a la Città di Milano siano state per publice proclamationi et cride ac etiam di-

verse executione admoniti ed advisati ad dovere fare la debita satisfatione, niente di meno sine all'hora presente ditti debitori, seu la maggior parte de loro sono sempre stati ritrogradi, et renitenti, anzi pertinaci in non volere satisfare, la quale cosa è ceduta et cede in grave danno et incommodo de la Cristianissima Maestà massime in questi urgentissimi bisogni de la presente guerra.

Et però per parte de lo Illustrissimo et Magnifico Domino Octaviano Grimaldo Regio Senatore et Generale del Stato de Milano di novo si repplica et fa pubblica crida et comandamento che ciaschuna persona di qual grado ò conditione voglia se sia etiam privilegiata, che si ritrova debitore del presente moderno subsidio secundo la taxa a loro singularmente imposta per ditta causa debba in termino de giorno uno prossimo havere integralmente satisfato la dicta tassa d'epso subsidio secundo le ritroverà essere taxsato et descripto alli libri de li Thexorieri de le Porte, et in loro mano secundo il solito pagare et satisfare, et in ciò non manchino sotto pena di pagare el doppio de sopra più de ditta sua taxa. Il che serà exeguito irremissibilmente et senza rispecto alcuno, et de tale exeqution e et pagamento ne è data expressa comissione allo egregio Cavaliere Monsignor Joanne Maria da Luino Commissario speciale electo circa quanto ne la presente grida se contene. Segnato Ottaviano Grimaldo.

Gridata super platea arenghi in Broleto Comunis Mediolani et per omnia carrubia portarum Civitates Mediolani per Olivarium de Marliano tubetam Comunis Mediolani. Die Jovis 23 febbruarij 1525 sono tubae praemisso.

DOCUMENTI N. 58.

Pro pane vendendo sine datio, et suspensio causarum.

Ad ciò che più comodamente et con maggiore abundantia se possa sumministrare la victualia al felicissimo exercito Cesareo, et populo de Milano; per tanto per parte del magnifico dottore domino Ludovico da Corte Vicario, et de li magnifici deputati all'officio de Provixione de Milano, se fa pubblica crida et bando che ogui uno de qualunque stato, grado, et conditione voglia se sia, possa liberamente vendere in qualunque parte de la Città et soij borghi, pane senza pagamento de alchuno datio fino a tanto che sarà ordinato altro.

Item, perche li presenti tempi di guerra non patiscono chel si possa attendere ad litigare; per tanto per la presente crida se suspendano tutte le cause di qualunche sorta si sia, dal dì de hoggi inclusive per sino a tanto sarà ordinato altro in contrario, non obstante declaratione nè dispensatione de qualunche sorte sopraciò facte. Signatus: Lodovicus,

Cridata super platea Arenghi, in Broleto Comunis Mediolani et super carrubio portae Ticinensis Mediolani per Georgium de Cattaneis Tubetam Comunis Mediolani die sabbati 25 mensis februarij 1525. Sono tubae praemisso.

DOCUMENTO N. 59.

Litterae declarantes de redditibus ducatus Mediolani esse disponendum ut ordinatum fuerit per Abbatem de Nazara.

Magnifici viri amici carissimi. Essendo mente de la Cesarea Maestà, et nostra, che de li crediti, et intrate de la Cesarea Camera del Stato di Milano se ne renda conto et dispona secondo ordenerà el Magnifico et Reverendo Signore Ferdinando Marini abbate de Nazara, et comissario generale Cesareo, vi comandamo, et volemo che ad omne requisitione d'epso abbate vi troviate seco, faciate rispondere in mane sue, o di chi per lui sarà ordinato tutte le intrate, o crediti de qualunche sorte spettante per questo stato alla Camera Imperiale, stringendo ogni uno ad rendere conto et satisfare, et exequendo tutto quello per lui sarà ordinato circa dette intrate, et crediti, declarando per le presente che tutte le liberatione, confessione, assignatione, et ordinatione, quale circa ciò se faranno per el prefato comissario Cesareo vagliano et siano exeguite, quale se fossero fatte per noi, et sottoscripte per nostra mane. Data in Milano, a 14 novembre 1525.

Signata de comando de lo Marchese de Peschara.

DOCUMENTO N. 60.

Deputatio Magnificorum Dominorum Magistratorum Ordinariorum per Agentes Maiestatis Cesareae.

Ferdinandus Franciscus Davalos de Aquino Marchio Pischariae, Cesareus armorum Capitaneus Generalis, et Gubernator in Statu Mediolani.

Alli Magnifici nostri dilectissimi magistri de le intrate ordinarie del ducato et dominio de Milano salutem. Perchè sapemo niuna cosa essere più al cuore de la Majestate Cesarea, quanto el buon governo de la justitia per essere solido et fermo fundamento de tutti li Stati, et che le intrate d'epso dominio, e tra le altre le ordinarie siano ben regulate et custodite. Desiderosi noi che tali effecti corrispon-

dano al desiderio de Sua Majestate Cesarea confidandosi in la integrità et longa experientia de Vostre Magnificentie in le cose de ditte intrate, et de la sua sincera fede verso la prefata Majestate et Sacro Romano Imperio. Acciò che quelle non stiano più in ambiguo, come se habbiano ad governare ne la Impresa sua, gli dicemo et commettemo, che da hora avanti, sì in administrare justitia tra privati nelle cose che dipendonó da esse intrate, quanto in ben regolare esse intrate faciano secondo il consueto, et solito modo di quello magistrato. Ponendo però ne le litere et expeditione, quale per loro se faranno alla giornata il titolo in fondo d'epse expeditione in questo modo cioè, Magistri Intratarum Ordinariarum Status Mediolani de mandato Illustrissimi Ferdinandi Francisci Davalos de Aquino marchionis Pischariae, Cesarei armorum Capitanei generalis et Gubernatoris Status Mediolani — Usando etiamdio de la impressione del sigillo, quale li mandiamo sino che dalla prefata Maestà se habbia altro mandato. Advertendo chel manegio et deportamenti soij sieno tali che li populi d'epso dominio abbiano ad congaudersi d'essere bene tractati sotto l'ombra de la Majestate Cesarea, et la Camera d'epso Ducato et dominio non habbia ad restare fraudata de le intrate sue ordinarie debite, et solite in tal modo, che le Magnificentie Vostre siano como speramo per riceverne presso noi singulare commendatione et merito presso nostro Signore Dio. Data Mediolani sub fide nostri sigilli die 22 novembris 1525.

Signatus el Marchese de Peschara — Visa Marini — et sigillata sigillo in cera rubea prefati domini Marchionis, et subscriptus: Jacobus Sadenulpio.

DOCUMENTO N. 61.

Deputatio in Thesaurarium seu receptorem Domini Bartholomei de Madijs.

Ferdinandns Franciscus Davalos de Aquino marchio Pischariae, Cesareus armorum Capitaneus generalis in Italia, ac in Statu Mediolani Gubernator. Inter alia huius cesarei Status Mediolani munera non mediocris est ponderis offitium receptoris generalis omnium pecuniarum, vegtigalium, et reddituum huius incliti dominij Mediolani, cui, cogitantibus nobis, quisnam per viam provisionis praefici deberet hoc tempore, nemo aptior visus est nobili et praestanti viro Domino Bartholomeo Madio civi Mediolanensi fido et in re pecuniaria valde experto; et eo maxime die noctuque omnibusque fere horis versatur et conti-

nue assistit Reverendo Domino Ferdinando Marino Abbati de Nazara Cesareae Majestatis commissario generali in Italia; qui cum aliis gravioribus negotiis, pro Majestate Cesarea implicitus sit, rei imprimis pecuniariae huius Mediolani dominij primas partes substinet, eiusque moderamine gubernantur et reguntur.

Et idcirco huius provinciae nemo alius melius secum convenire potuit. De cuius probitate, sufficentia, ac in agendis rebus experientia, optime concipientes plenamque fiduciam habentes per praesentes nostras ex certa scientia eumdem Dominum Bartholomeum ab hodierna die in antea, donec aliter per Cesaream Majestatem, aut per nos provisum fuerit, facimus, constituimus et deputamus receptorem generalem omnium pecuniarum in Statu Mediolani Camerae Cesareae, et ducali quovismodo spectantium, et pertinentium, cum auctoritate, arbitrio, et facultate ipsas omnes pecunias recipiendi, et cum salario, honoribus, oneribus, preheminentijs, comoditatibus, et emolumentis, ipsi receptoriae offitio debite spectantibus et pertinentibus, et per alios receptores precessores suos actenus percipi, et haberi solitis et consuetis. Mandantes magistris intratarum utriusque camerae, ceterisque omnibus, quibus spectat, ut memoratum Dominum Bartholomeum ad possessionem dicti offitij ponant et inducant, positumque tuantur, et defendant; sibique de predictis salario, et emolumentis congruis temporibus respondeant, et faciant integre responderi, et pariter confessiones per eum factas, et faciendas executioni mandent, et a quibuscumque sine controversia demandari provideant. In quorum testimonium praesentes fieri jussimus, et registrari nostrique sigilli impressione muniri. Data Mediolani sub nostri fide sigilli die 27 mensis novembris 1525.

Signatus: Le marchis de Pescara, et visa: Ferdinando Marino Abbas. Et sigillatae cum sigillo prefacti Illustrissimi marchionis: Jacobus Sadolet.

DOCUMENTO N. 62.

Decretum quod die vigesimus quartus februarij festivetur.

Carolus Imperator, etc. Dilecte noster, Deo maximo optimoque juvante ac validissimo exercitui nostro animum et vires subministrante die vigesimo quarto februarij praeteriti contra Gallos apud Papiam exercitu debellato, ipsorumque Rege capto, cum die in honore merito habere debemus, itaque nobis et aliis qui vobis deinceps in vicariatu et numero illo post hac succedent mandamus ut diem illum non nobis solum, sed toti Italiae faustissimum, qui 24 februarij mensis est in feriis

repentinis poni, et describi faciatis, ac observari, ita ut in ea jus non reddatur, salvo quod cridae bonorum vendendorum iam coeptae perfici et proclamari possint valide ea die feriata non attenta. Mediolani die 23 februarij 1526. Subscriptus Guisbert — cum sigillo prefacti Serenissimi Imperatoris — In calce: Octavianus — A tergo: Nobili Juriconsulto Vicario Provisionum Mediolani nostro dilecto.

DOCUMENTO N. 63.

Suspensio causarum propter tumultum 1526 die Martis 24 Aprilis.

Cum ob supplicationes publice indictas Iustitium factum esset per totam die Lunae proxime praeteritam et hodie civitas tumultuari ceperit, nec videri possit quem finem habituri sint hij tumultus, ne aliquod praeiudicium subditi in causarum instantiis patiantur, senatus eas suspendit, quemadmodum, et iuxta eam formam, quae in proxima suspensione continetur usque ad sui beneplacitum. Hac etiam declaratione, quod terminus denuntiandi bona conducta, seu locata in calendis maij proximi suspenditur usque ad decem dies eiusdem mensis Maij — J. A. Cattaneus.

DOCUMENTO N. 64.

Decretum pro prorogatione causarum, et provisio.

(1526 die sabbati duodecima maij).

Postulabatur quotidie a quampluribus, ut Senatus provideret casui prorogationum, et combustarum, ac incensarum proximo tumultu, in quo fere omnia acta publica quorumcumque Magistratuum comsumpta sunt, Senatus decrevit instantias quarumcumque causarum durasse a die ultima octobris anni proxime praeteriti usque ad diem suprascriptam. Videns tamen quod quicumque pretendit instantiam causarum suarum durare teneatur termino octo dierum post huius decreti publicatione de ea notitiam in forma solita offitio prorogationum dare, et si forte contingerit in aliquo dubitari, a dicto senatu providebitur, quod decretum ut ad omnium notitiam perducatur in locis consuetis publicari, et ad offitium Panigarolarum in libro aliorum decretorum registrari mandavit — J. A. Cattaneus. Cum sigillo Cridarum.

Cridata in Broleto comunis Mediolani per Alexandrum Oldanum tubetam ducalem die Sabbati 12 mensis Maij 1526. Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 65.

Decretum quod nullus solitus contribuere in alimentatione militum possit eximi a contributione mutando habitatione nec aliter.

Havendo lo illustrissimo et excellentissimo signor Duca di Borbone Locotenente de la Majestate Cesarea in Italia sentito infinite querelle de li cittadini de Milano per la gravezza grande quale supportano di alimentare li soldati de lo exercito Cesareo, la quale pare anche che se augmenti ogni giorno per lo absentarse de molti, non solo per propria inabilità, ma per malizia et fraude, pensando de restare exempti da tal peso necessario, e lasciare gravati quelli con cui erano soliti contribuire al carico de tale alimentazione, et altri quali restando fermi e constanti in la devozione de la Majestate Cesarea intendono perseverare al sustentare tal peso sinchè li basteranno le facultà. Hora per l'absentarse di questi si sentono moltiplicare la gravezza per modo, che resta insupportabile. Al che volendo Sua Eccellenza provedere, e fare che tal gravezza sia ugualmente tra cittadini sostenuta, e che la malitia et fraude excogitata da quelli si absentano da solite loro stantie non gli abbia apportare guadagno et commodo.

Per tenore de la presente crida ordina ed decerne per ogni melior via, modo, et forma che si possa per l'autorità concessa a Sua Eccellenza per la Majestà Cesarea, et vuole, et declara che abbia effetto de lege, et decreto universale in la presente città di Milano, che qualunche citadino solito a contribuire ne la spesa de lo alimentare alcuno soldato così da piè, como da cavallo con alcuno altro, o siano cohabitanti, o vero in diverse stantie, non possino in alcuno modo eximersi da tale contributione per mutatione di casa, o altrimenti, nè possa exportare le robbe sue in alcuno loco, se non rende cauto il compagno, o vero il soldato, quale se ha da alimentare, et questo per la spesa de uno mese sotto pena de l'amissione de dicta robba: et quando alcuno solito contribuire ut supra nel tempo che si doveva alimentare il soldato sia absentato da la Cità, sive da la solita stanza; lassando al compagno tal carico in tutto, sia tenuto et obbligato a resarcire a quello sarà perseverato in tale alimentatione non solo quello che effectualmente haverà exborsato, et spexo per la portione di tal absentato, ma anche ogni spexa, damno, et interesse haverà supportato per tale portione spectava ad epso absentato. Il che si possa verificare per lo is-

ramento di quello resterà fermo al caricho, per la quale somma se decerne et declara, che tutti li beni mobili ed immobili et rasone de tale absentato siano specialmente hyppotechati ad tale suportante il caricho, non altramente che fussero per publico Instromento con le clausule solite obbligati et sia licito ad tale creditore, sempre et ogni tempo et locho apprehendere liberamente, et retenire li beni predicti sino sia integramente satisfacto, et ad ciò che tali creditori non habbiano ad essere deducti per litigij ex nunc si manda al Capitaneo de Justitia la exequuzione del presente Decreto, il quale per ogni remedio di ragione, anchora per detentione personale habbia ad provedere in questo caso, et procedere come se fa contra li debitori de la Camera Imperiale. Data Mediolani die 15 octobris 1526. — Signatus Chiarles — cum sigillo — Bernard. Martiranus.

Cridata super platea Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani per Alexandrum Oldanum praeconem die martis 16 mensis octobris 1526. Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 66.

Solvatur taxa extimi ad computum scutorum duorum pro Miliario.

Considerando lo illustrissimo et excellentissimo signor Duca di Borbone Cesareo locotenente, et generale Capitano in Italia, quanto danno apporti il resto de lo exercito, quale sta qui al carico de la città de Milano, et cittadini, il che solo procede per non essere exacta la summa richiesta alla Città de scuti 32,000, computata la summa prima havuta quale fu de scuti 12,000, vel circa, quantunque a tale exactione siano usati varij remedij, non di meno sin ad hora la summa integrale non è exacta. Però Sua Excellenza oltra li Particolari alli quali è domandato denaro in subventione ad fine che la summa del denaro se complisca quanto più presto si può, et non ad fine di augmentare quella, per il benefitio predicto, fa fare il presente bando in nome suo, che sia ciascuno per tutto oggi sotto la pena de ducati 300, da essere applicati alla Camera Cesarea, e da essere aggravati de soldati, habbi pagato in mane de li infrascripti Thexaurarij ad questo deputati la taxa sua de lo extimo ad computo de scuti duij per milliaro, non aggravando però quelli hanno subvenuto più de la taxa sua, et se qualcuno avesse già pagato in mane de li sindici de la loro parrochia la suprascripta taxa, o vero parte, vadino per il detto giorno de hoggi

da gli infrascripti Texorieri ad fare spontare la confessione, ad ciò si sappia chi haverà pagato et non. Non intendendo però comprehendere in el presente bando quelli li quali contribuiscono al caricho degli scuti tremilia, per la Compositione facta per Porta Comasina acciò gli uomini d'arme in quella non alloggino, ad ciò, che di presente non habbiano ad patire tanta gravezza. Lasciandoli però ne li suoi termini con la città per li duij scuti per migliaro, et in questo se aguardi ogni uno ad observare le presente Cride, perchè contra gli inobedienti senza alcuno rispetto se procederà alla exequutione de quelli. Data Mediolani, 3 januarij 1527.

Texorieri:

P.ª R.ª et Tic.ᵉ M.ʳ Francesco Dada
P.ª V.ª » Marco Castelletto
P.ª N.ª » Jo. Ambrogio da Castano
P.ª O.ᵉ » Jo. Pagnano.

Signatus Chiarles.

Cridata super platea Arenghi et in Broleto comunis Mediolani et per omnia Carrubia portarum civitatis Mediolani per Georgium Cattaneum praeconem die jovis tertia mensis januarij 1527. Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 67.

Nemo se absentet ab eorum domibus,
et qui ab anno citra,
vel extimati in anno 1524 tenuerunt domos revertantur,
et qui occulti sunt, notificentur, et expellantur,
et syndici possint ad interesse accipere.

Essendo pervenuto a notizia de lo illustrissimo signor Duca di Borbone Locotenente de la Cesarea Maiestà in Italia, como molti cittadini ed altri soliti habitare ne la città di Milano per evitare le gravezze et carighi, quali sono occorsi ed ogni dì se danno ad questa città, hanno abandonato le solite habitationi, il che parturisce grandissimo disordine in la dicta città, et causa tanta gravezza ad quelli sono restati, che pare sia intollerabile, et volendo Sua Excellenza come è conveniente provedere che non seguiti desordine, et ogni uno porte la sua parte del caricho.

Per questo se fa publica crida, bando et comandamento per parte de Sua illustrissima signoria a ciaschuno habitatore della città di Mi-

lano de qualuncha conditione, grado et stato che non ardisca nè presuma de slogiare de le proprie stantie, ne debiano in alcun modo mutare habitatione sotto pena de ducati ducento da essere applicati al benefitio de quelle Parocchie da le quali se troverano absentati per ciascuno contrafaciente.

Et appresso si fa comandamento ad ogni persona de qualunque grado ut supra, quale da un anno in qua hanno tenuto habitatione ne la dicta Città, o vero sia stata taxata in essa città ne lo extimo facto l'anno 1524 debia nel termine de giorni doij retornare in le sue Parochie ad habitare, et supportare la sua contingente portione de li carichi occorsi, et che occorreranno alla dicta Città sotto la pena predicta.

Et perchè molti de li ditti habitatori per fuggir ditti carichi stano nascosti in diverse parti de la ditta Città et Borghi però se comanda ad ogni persona de qualunche grado ut supra, etiam che fusse persona ecclesiastica, quale se trova havere in casa alcuni de li predicti ascosi seu absentati, o soij beni così in caxa locata come altramenti, che nel termine preditto gli habbiano notificati, alli sindici generali di quelle porte dove sono soliti ad habitare detti absentati immediate nel tempo de la absentatione sotto la pena predicta da essere applicata ut supra.

Et ulterius sono tenuti nel dicto termine cacciarli de caxa con la loro Famelia, altrimenti sé declara, che quelli li quali li teneranno in caxa, sarano obligati pagare la porzione taxata a dicti absentati, et ad tale effetto contra ditti debitori et ditti recettatori, et ogni uno de loro in solidum se faccia ogni executione reale et personale in forma de Camera ad ogni rechiesta de li sindici delle Parrochie, de le quale sono absentati et ancora se le manderanno in casa le portione ad ditti absentati spettante de li soldati alogiano in ditta Città.

Et più perchè molti sono renitenti ad pagare li carighi occorreno, quali alle volte non puono portare dilatione, però per la presente se concede ampla facultate a tutti li syndici de le porte, seu parochie che possano torre ad interesse tutte le somme saranno expedienti per il debito per tali renitenti sive absentati, del quale interesse se stia al giuramento de ditti syndici. Et per tal carigho possano ditti Syndici obligare per publico instromento tutti li beni mobili, et immobili, rasone, et crediti de tali renitenti et absentati, et contra de loro et soij beni ad ogni richiesta de li sindici generali de le porte sive de le parochie de li diti absentati se faccia ogni exequutione ut supra, et la medemma exequutione se faccia anchora per respetto de li obblighi che sono fatti da qui indietro per la deficiente portione de li dicti renitenti et absentati. Visa

Sigillata sigillo.

Cridata super platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani et per omnia carrubia portarum Mediolani per Alexandrum Oldanum praeconem die dominico 27 januarij 1527: sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 68.

Pro talea scutorum 13,000
solvenda per totam diem odiernam.

Perchè li Alamani sono in campo fano grandissima instantia di havere il resto de li tredecemilia scuti li furono promissi per levarsi di qua in li termini passati, et minacciano di ritornare ad alloggiare in Milano non havendoli per tutto il giorno de hoggi, ad ciò non segua tale inconveniente, et rovina ad questa cittade, lo illustrissimo et excellentissimo signor Antonio de Leyva Locotenente, et Gubernatore Cesareo nel stato de Milano, notifica le soprascripte cose con excusarse che de Luij non è mancato de quello ha promisso alla città, et ad effetto anchora, che ogni uno habbi ad pagare oltra le altre cride facte, quale intende exeguire, comanda ad qualuncha persona de qual grado et conditione voglia se sia, che per tutto oggi senza excusatione, debia haver pagato integralmente la portione sua, qual li specta per tal causa in le mane de Texorieri ad ciò deputati, remossa ogni exceptione, denuntiando che oltre in caso de inobedienza, se scodarà la pena de pagare ducento scudi de la summa de lire venticinque in suso, et da venticinque in zò scudi cento; se mandarano ancora como s'è commisso et dato principio ad alogiare subito in casa de inobedienti soldati, et se farano altre punizione, et demonstracione, darano exemplo de non manchare in cosa de tanta importanza, e dove ne potria reuscire tanti mali ad questa Cittade. Data nel felicissimo Cesareo exercito a Melegnano a dì 12 de jullio 1527. — Antonio de Leyva — Sigillata sigillo.

Cridata super platea Arenghi, in broleto comunis Mediolani, ac per omnia Carrubia Portarum per Alexandrum Oldanum praeconem die veneris 12 mensis julij 1527 sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 69.

Pro medietate taleae impositae superioribus diebus solvenda termino horarum duarum super moderna talea scutorum 12,000.

Havendo la città di Milano, per evitare grandissimi desordini et danni quali potriano succedere quando lo exercito felicissimo Cesareo intrasse in questa città di Milano, et quando non se li provedesse de modo de intertenirse, promesso allo illustrissimo sig. Antonio de Leyva Cesareo Capitano, et Gubernatore nel Stato di Milano, la somma de scuti 12,000 per uno mese da essere in quattro termini, et essendo necessario per tutto el dì d'hoggi numerare la somma de scuti tre millia, per questo per non volere manchare al prefato illustrissimo signore de la fede promessa, et anche per evitare el grandissimo desordine quale seguiria, quando esso exercito intrasse. Per tenore de la presente crida se notifica et comanda ad tutti li cittadini de qual sorta e conditione se sia, che nel termine de due hore debiano havere pagato, in mano de li soij Texoreri generali de le sue porte, la metà de la portione quale questi giorni passati li fu taxata, sopra la subventione de li scuti 13,000, li quali ultimamente sono imposti. Certificando che non pagando nel dicto termino, haveranno senza dubio li soldati in casa, et non harano causa di lamentarse, se non de sè medemi, la quale exactione de la dicta metà per el presente se fa ad fine che la somma de li tre millia scuti, se habia a trovare prontamente, perchè manchando in questo primo termine per tutto el dì de hoggi de la fede data, ogni cosa andaria in desordini, ne dopoij se li potria reparare. Mediolani ultimo julij 1527. — Ludovicus Vic.

Cridata ad omnia carrubia portarum civitatis Mediolani per Johannem Angelum de Corrigio praeconem die mercurij ultimo mensis julij 1527 — sono tubarum praemisso.

Item Cridata super Platea Arenghi et in Broleto Comuuis Mediolani per Alexandrum Oldanum praeconem die suprascripti sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 70.

Pro talea integre solvenda.

Vedendo lo Excellentissimo signor Antonio da Leyva Cesareo Capitaneo et governatore del Stato de Milano che le cride furono heri facte de ordine della Città, che ogni uno dovesse pagare la metà di quello haveva pagato, et gli era taxato per la talea passata de li 13,000 scuti, per la Conventione novamente facta con Sua Excellenza, non ha portato el fructo se sperava, et hè expediente pagare hoggi li Alemanni, o permettere che vengaao ad aloggiare nella città, acciò pel mancamento de tal pagamento non segua tanto dannoso effecto per colpa de li inobedienti a tutta la città; comanda el prefato signor Antonio ad qualunque persona de qual grado et conditione voglia se sia, così privilegiata come non, che da qui a le hore venti de hogi debia senza exceptione havere integramente pagato in le mane de li Texoreri de le sue Porte tanto come ha pagato, et li era taxato per la dicta talea de scuti 13,000 secondo lo extimo. de l'anno 1524 non obstante alcuna detractione seu diminutione, et se notifica ad cadauna persona che passato el dicto termino de pagare, se lasserà ne li Borghi a la custodia de' Bastioni quella parte d'Alamani sarà pagata, et l'altra parte se manderà ad alogiare in casa de quelli non haveranno pagato. Advertendo anchora quelli hanno, et haveranno in casa de li abscosti per fugire de pagare, che etiam quelli de le case avessero pagato la portione sua per el debito de li abscosti se li manderà li fanti in casa ad alloggiare. Mediolani primo augusti 1527 — Antonio de Leyva.

Cridata super platea Arenghi, in Broleto Comunis Mediolani, ac per omnia Carrubia portarum Civitatis Mediolani per Alexandrum Oldanum praeconem die jovis primo mensis augusti 1527. Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 71.

Decretum contra non solventes taleam scutorum 13,000 et 12,000.

Cognoscendo per experientia esser molti Cittadini di questa città quali obstinatamente disposti di non contribuire alle gravezze quali oc-

correno alla città, non curano el pericolo de la ruina de quella, et con la loro renitentia fanno, che gli altri cittadini sono costretti ad portare le gravezze loro, et benchè da qua indreto per varie cride siano state cominate pene grave et multe, de quelle non se curando perseverano nella pertinacia sua, et volendo in tal caso portare conveniente remedio, lo Illustrissimo Signor Antonio de Leyva Capitaneo Generale Cesareo, et Governatore del Stato de Milano havendo consultato la cosa con li reverendi et magnifici Senatori Cesarei deputati de le Porte, Vicario et dodeci de la provisione, et molti altri onorevoli cittadini de Milano ha concluso et ordinato, et per virtù de decreto da essere inviolabilmente observato, ordina, stabilisce, et comanda che contra quelli sono stati contumaci ad pagare la portione loro de la talea de scuti 13,000 antecedentemente, et per la presente de 12,000 quali se trovano in Milano, secondo el tenore de la precedente crida se li debia mettere senza respetto ad aloggiare in casa li soldati et non levarli finchè non habbiano integramente satisfacto per dicte due talee, et contra quelli li tenessero abscosti in casa, se debia come è già determinato mettergli in casa el logiamento de soldati et stringerli ad pagare el debito de quelli occulterano, et perchè contra tali lontani, et li absenti per voluntà propria si conosce essere espediente altri urgenti remedij, s'è curato havere el nome loro, et tra li altri essendo conosciuti gli infranominati essere pertinaci et renitenti ad dicti pagamenti, el prefato Signor Antonio Governatore Cesareo como de sopra de consilio praedicto statuisce et ordina che li infrascritti se, in termino de giorni tri poso la presente crida, non haveranno integramente satisfacto in mane de li Thexoreri de le porte tutto el debito loro per la taxa precedente de scuti 13,000 et per la presente de 12,000, incorreranno la pena ciascuno de loro ipso facto senza altra dichiarazione, nova citazione, et monitione infrascripta, cioè quelli saranno debitori de libre dece in zoso fino ad quattro de scuti 50 et de libre dece fino ad 25 de scuti 100; et quelli saranno debitori de libre 25 fino ad 50 incorreranno pena de scuti 200; et da lì insuso incorreranno la pena de scuti 400. E se fosse alcuno che avesse pagato l'una de dicte talee et se recusasse pagare l'altra in termine incorrerà solamente la medietà de dicte pene congruamente referendo, la quale pena guadagni qualunque persona de qualunque grado et conditione voglia se sia, qual actualmente pagherà per li sottoscritti la portione de loro debito de dicte talee, e como è dicto de sopra. Declarando che per la concurrente quantità de dicte pene se intende havere hipotechata quelli pagaranno per loro renitenti la parte de li beni d'essi mulctati, che ad tali haveranno pagato per loro più piacerà, et in li loghi allegeranno et la possano apprehendere de loro auctoritate, et se

intende ipso facto essere facta vendita, et transferto el dominio et naturale possessione de tali beni, et promette dicto Signor Antonio in nome Cesareo quando sia expediente et ricercato fare expedire circa ciò oportune lettere de concessione, seu donatione, et se dà auctoritate ad quelli haveranno aquistato con tale modo dicta multa seu beni, di potere e alla mulcta o beni acceptati ut supra alienare e per qualuncha titolo transferire in chi li piacerà senza altra provisione et dispensatione, come potria se fossero beni proprij et alodiala; et quando ad quelli haveranno aquistate dicte mulcte piacerà exigerle in pecunia numerata si commette alli officiali Cesarei costrenzano etiam per personale executione ad pagare dicta mulcta, et ancora se dà licenza ad essi medesiml accepterano dicte mulcte de prendere loro medemi dicti mulctati, et de tenirli preseni in mane de la Justitia finchè haveranno satisfacto, et nel numero di tali absenti et latitanti saranno compresi li minori, er doue, riservato a dicti minori l'arbitrio di poter agere contro loro tutori, et administratori alla resarcetione del danno de dicte pene haverano supportato per la negligenza de tali tutori et administratori, carichando li parenti et amici de dicti minori, et donne ad advertire et sollecitare gli agenti per essi alli debiti pagamenti per evitare dicte pene. Item saranno però compresi in la presente Crida queli sono absenti per confine, quali hanno obedito, contra quali però et loro segurtate se procederà secondo il tenore de le altre cride, et se daranno altri modi per farli pagare, et ad ciò non sij in arbitrio de uno Texorero, o altra persona poso saranno acceptate le mulcte con uno bollatino affirmativo de avere già ricevuto li denari del debito de alcuno mulctato, eludere la condemnatione, et mulcta già aquistata, se declara che la intentione de tali haveranno pagate le talee per li renitenti ut supra se intenda essere fondata, et non se li possa opponere, quando habbino uno bollatino suscripto dal Thexoriero de la porta dove habitava il mulctato, per lo quale appara, che havesseno tali mulctati pagato nel tempo dovevano, et avanti l'acceptatione de dicte mulcte. Data Mediolani 5 Augusti 1527 — Antonio De Leyva — Gubernatus — cum sigillo.

Cridata super platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani per Jo. Angelum de Corrigio praeconem die martis 6 Augusti 1527 — Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 72.

Pro tribus proximis taleis solvendis per portas Civitatis Mediolani infrascriptas.

Vedendo lo Illustrissimo ed Excellentissimo Signore Antonio de Leyva Cesareo Locotenente et Governatore del Stato di Milano, perseverare la obstinatione de molti cittadini absentati de la città et latitanti per fugire de pagare la sua portione de li occurrenti carichi, quali benchè per molte cride, et sotto grave pene, siano nominatamente comandati de ritornare alla Città et pagare le sue portione de carichi non di meno e l'uno, e l'altro poco curano de obedire, et non estimano le pene a loro imposte, volendo provedere che tale sua inobedienza non resti impunita.

Per tenore de la presente crida si fa bando et comandamento a tutti li infrascripti che fra el termino de duij giorni debbano havere pagato in le mane de Domino Olivero Fagnato Thexoriero Generale a questo effetto deputato, quale farà residenza nell'offitio della provixione, lo debito hanno per le tre proxime taxe a loro inposite, sotto la pena de confiscatione de tutti li soij beni, ne la quale pena anche se intendono essere incorsi li receptatori di qualunche de essi infranominati non pagando la portione predicta, etiam che fossero parenti, ò congionti di sangue.

Declarando ancora che in la presente crida se intendono comprese le donne, le quale saranno inobediente, e contumace in li pagamenti che li spettano.

Et perchè se intende, che sono molti latitanti in li Monasterij, Loci Pii, Canoniche, et altri Loci Ecclesiastici, se fa intendere ad li Deputati, et Governatori, seu Rectori de tali Monasterij, Loci Pij, Canoniche, et Loci ecclesiastici ut supra, che subito licentiano et appelleno tali latitanti tanto masculi, quanto femine, de qualuncha grado, o conditione se siano, che se le farà tale demonstratione contra di loro, che conoscerano essere poco amórevoli alla patria sua.

Et se alchuno harà ad comparere per causa de dicte cride, compara avanti a li Magnifici deputati de la provisione, quali administreranno bona justitia ad qualunche la richiederà circa tale effecto. Mediolani 26 Augusti 1527 — Antonio de Leyva — Gubernatus — Sigillata sigillo.

Cridata super platea Arenghi et in Broleto comunis Mediolani per

Alexandrum Oldanum tubetam die lunae 26 Augusti 1527 sono tubarum praemisso.

Item, cridata per omnia carrubia portarum Civitatis Mediolani per subscriptum Alexandrum Oldanum tubetam die martis 27 subscripti Augusti sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 73.

Non sustinentes onera possint recedere.
Sustinentes facta compositione possint recedere.
Sustinentes data fideiussione possint familiam transmittere.
Pro monialibus et fratribus Monasteriorum.
Absentati in executione etc., non possint capi.
Mendicantes et pauperes recedant.

Considerando lo Illustrissimo et Excellentissimo Signore Antonio de Leyva Cesareo Locotenente et Gubernatore Generale del Stato di Milano la qualità de li tempi presenti, et cognoscendo che in questa città di Milano, per la longa guerra stata nel Paese già tanti anni, et gran penuria de victualie, per tanta moltitudine de populari et gente di guerra che in essa si ritrova volendo provedere ad un tratto alla indennità de la gente inabile d'essa città et iunctamente dell'esercito Cesareo che in essa haveva da aloggiare, per tenore de la presente non obstanto alcune prohibitione da qui indreto facte:

Notifica et fa palese, come Sua Excellentia si contenta che tutte quelle persone, che di presente non sostengono alcuna gravezza di alloggiamento, o de contributione de soldati possano liberamente andare, et vivere de fore con sue robbe, exceptuando però ogni sorte de victualie, con ordine però che avanti se parteno, vadino ad consegnarsi al magnifico Monsignor Bartholameo de Magij Generale de le Finanze e Texorero di questo Stato, quale li farà la licentia de partire senza alcuno pagamento per dicta licentia.

Item, che quelli ancora, quali sostengono carico de soldati andando ad componerse per il carico loro con il Magnifico Signore Ludovico de Magij presidente de le intrate straordinarie di questo Stato, quale è bene informato de la mente de Sua Excellentia et portando la fede de la compositione fatta, haveranno da Sua Excellentia libera licentia de potere andare habitare con sua famiglia, et robbe fora de la Città dove ad loro parerà, ancora nel paese de inimici, modo che non contractino cosa de Stato contro la Cesarea Maestà, non portando però

fuori victualie como di sopra è dicto. et non saranno più tenuti ad alcuni carichi de hospitatione, contributione, talee, et subsidii, et altre gravezze de qualunche sorte se sia, et ancora per maggiore necessitate del Stato, quale fossero imposite da Sua Excellentia, Comunità, o Vicinanza, et non si poteranno revocare durante la guerra, et in questa forma et Capituli saranno daccordo con Luij, al quale ha dato amplissima potestà, et auctorità como se fusse sua Excellentia proprio, et lui poterà dare licentia di mandare a tòrre salvo conducto da li inimici.

Item, che quelli ancora, che sostengono caricho de soldati non volendosi componere como di supra dando idonea segurtà in mano del prefato Signore Ludovico de Magij deputato como de sopra de sostenere li soij carichi che poteranno occorrere nella città possano mandare di fuora in parte o in tutto la sua famiglia restando li capi de la casa in la città, et venendo da sua Excellentia con la fede de la sigurtà haveranno la licentia di partire.

Item, per tenore de la presente dona licentia a tutte le monace tanto conventuale. quanto observante, mendicante, e non mendicante di potere a suo piacere partirse, et andare a vivere di fuora, dove a loro meglio li parerà, andando però a consegnarse al prefato Signor Bartholameo; el simile dona facoltà a quelle che li parerà de restare, de potere ricevere et recogliere quelle fiole da marito de' cittadini nel suo Monastero, che li piacerà, ma non altre persone.

Item, che tutti li frati et monaci non conventuali et observanti debino portare il vero numero de li soij Monasterij al prefato Signor Bartolameo per tutto oggi, et tutti partirsi fora de la Città nel termine, che esso li statuirà, excepto quelli che esso indicherà necessarij per conservatione del suo monasterio et servitio de la Città.

Item, ordina et declara che tutti quelli si absenterano per virtù di queste cride fora della Città, et se ritrovarano così nel dominio Cesareo, como de nemici de sua Maestà Cesarea non possano essere facti prexoni ne captivati da alcuno Capitaneo, o altro huomo di guerra de la Maestà Cesarea durante la presente guerra, perchè intendemo che tali absenti ut supra habbino da Noi amplo salvo conducto.

Item, che tutti li Miserabili, Caritoni, Mendicanti, et forfanti che non siano al servitio de alcuno cittadino artista o altra persona, debano per tutto domane havere spazato fora de Milano sotto pena d'essere fustigati se saranno ritrovati, et si commette al Barisello che li vada ad cercare per la Città et castigare gli inobedienti — Antonio de Leyva — Gubernatus — Sigillata sigillo.

Cridata super platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani ac per omnia Carrubia portarum Civitatis Mediolani per Alexandrum Oldanum tubetam die lunae 16 mensis Septembris 1527 — Sono tubarum praemisso,

DOCUMENTO N. 74.

Qui non sunt in aextimo et non solvunt onus allogiamentorum pauperes, et mendici recedant — 1527 a dì 18 de settembre.

Conoscendo lo Illustrissimo Signore Antonio de Leyva Capitaneo, Locotenente, et Gubernatore Generale de la Cesarea Maestà nel stato di Milano, chel bando qual si fece a li dí passati nel nome de Soa Excellentia che tutte quelle persone quali non pagano caricho de contributione de soldati non sono in extimo, et tutti li poveri, et mendicanti dovessero partire da Milano, non se obbedirse, et nondimeno la conditione dei tempi, et per beneficio de lo Imperatore, et per conservatione del Stato et maxime di questa città, non patisse che decti tali non restino in Milano.

Però in nome de Soa Excellentia se fa pubblico bando, et comandamento a tutti quelli, quali non sono in extimo, et quali non paghino caricho de alloggiamento, et contributione, et a tutti li poveri, et mendicanti de ogni sorta, et de ogni qualità, et età, che per tutto el giorno de venere prossimo che vene, debbano essere usciti da la Cità, et Borghi di Milano sotto pena, se doppo dicto giorno saranno trovati di essere fustigati, et che li soldati possano passato dicto giorno fare prigioni et fare ogni altro male contro dicti tali, tanto maschij, quanto femine a discretione di essi soldati, como se fossero rebelli, et inimici de la Cesarea Maestà — Antonio de Leyva — Politianus — Sigillata sigillo.

Cridata super platea Arenghi et in Broleto comunis Mediolani per Alexandrum Oldanum praeconem, die Jovis 19 septembris 1527. Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 75.

Qui non sustinent onera ultra soldos quinque exeant Civitatem. Syndici portent nomina praesentium et absentium.

Per parte de lo Illustrissimo Signore Antonio de Leyva Cesareo Gubernatore, Capitaneo, e Locotenente del Stato di Milano, inehrendo et insistendo in la crida al dì de hieri facta, se fa pubblica crida, bando, et comandamento a qualunche persona sia di qual sorte si voglia, se

non seranno soldati, o vivandieri per la Cesarea Maestà che non siano in estimo, o sustenano caricho de hospitatione de soldati, ultra soldi cinque, che per tutto oggi siano usciti de la presente Città et Borghi de Milano, altramente se daranno in mane de li soldati, et in sua discretione loro et soij beni, et ultra sotto ogni altra pena all'arbitrio de Sua Excellentia.

Anchora se comanda a qualunche Syndico de qualsivoglia Parochia che per tutto hoggi debiano havere portato allo offitio de lo Illustre Signore Capitaneo de Justitia de Milano, la nota de li habitanti, et de li absentati in essa sua Parochia, sotto pena de tracti tri de chorda, et ultra de scuti cinquanta da essere in caso de inobedienza tolti et applicati alla Cesarea Camera. Mediolani die 20 Septembris 1527 — Antonio de Leyva.

Cridata super platea Arenghi et in Broleto comunis Mediolani per Alexandrum Oldanum praeconem, die veneris, 20 Septembris 1527 sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 76.

Solitis habitare in presenti Civitate Mediolani amplius non erit permissum exire a civitate nec per compositionem nec per aliter. Et suspensio executionis circa praedicta Cridarum.

Essendo li giorni passati per virtù di Cride permisso de uscire de qua, se comprehende che la città resta molto evacuata, et ad ciò non se spoglij de le persone necessarie è parso allo Signore Antonio De Leyva Cesareo Luogotenente et Governatore generale mettere fine a queste licentie, et cosi per la presente crida notifica ad ogniuno, che da hora inante, non se permetterà, nè permette ad alcuno solito habitare quà, uscirne per compositione nè per altro, et suspende le executione de le cride circa ciò facte. Mediolani 11 octobris 1527 — Antonio De Leyva — Franchus — Sigillata sigillo.

Cridata super platea Arenghi et in Broleto comunis Mediolani per Georgium Cattaneum praeconem die 11 octobris 1527. Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 77.

Decretum pro bonis dandis insolutum occasione contributionum. Et pro domibus diruptis, occaxione contributionum non solutarum.

Carolus Divina favente clementia electus Romanorum Imperator semper Augustus. Recte admodum sensisse videtur, qui scripsit concordi. res parvas crescere, et discordia maximas dilabi. Nam cum in multis tum in patriae Mediolanensi casibus id ipsum cernere licet quae et si per bellorum diuturnitatem maxima pertulerit, civium certae discordiae magno detrimento ei fuere quibus non in comune consulere studuerunt, sed ex privato commodo rem metiti sunt, quod si quando patriae Charitatis, obliti fecisse aliquos constat, nunc facere maxime videntur, qui hoc tempore eamdem urbem tot hospitationis militum oneribus gravatam deseruerunt et enim si ipsam hospitationem subterfugere civibus non conceditur gravibus edictis, quibus bonorum proscriptiones, virorum capturae praemissae sunt, et Miles ad aedificiorum ruijna non famescit, non temperat, quam impie facere videtur. Qui proprio comodo in ea calamitate concivem deserit, civitatis deformatione non movetur ac ejus recessu efficit, ut concivis utriusque onera ferre cogatur. Quod Nos intuentes magna poena dignos putamus, et quasi inutilia membra amputanda censumus quae toti corpori deservire recusant nec monitis, hortationibus, publicisve edictis ad offitium revocantur. savius profecto ad frugem rediisse manifestum est plebem olim Romanam dum secessionem nobilitatis odio fecisset, quae unius viri consilium statim remigravit. Hoc vero postquam nulla ratione impetrari ab his civibus Mediolanensibus potuit, qui se hinc subduxerunt, nostri numeri putavimus tantisper, dum nostris pecuniis exercitus poterit, saltem prospicere, ne hi qui Patriae charitate et offitij ratione ducuntur, inobedientium culpa, vel renitentia pessum eant, quibus opem ferre cupientes, re diligenter tractata cum praeside, et Senatu Mediolani, Vicario et XII provisionum, nec non deputatis portarum, et aliis praeclaris viris Mediolanensibus, visum est expedire, ut hoc decretum conderemus, quod inviolabilem observationem reciperet. Itaque ex certa nostra scientia de potestatis plenitudine et omni meliori modo, iure, via, et forma, quibus melius, validius et efficacius possumus pro utilitate publica huius urbis, et ut hac via occurramus, multis publicis detrimentis, quae prohiberi minime possent nisi nunc militum alimentis a civibus provideatur.

Edicimus, decernimus et sancimus quod bona et jura eorum, qui non solvunt onus eisdem contingens sint hippotecata his, et eorum unicuique, qui non cogitur ex recessu, vel contumatia non solventium plus onere suo sustinere. Decernimusque ut Dominus Vicarius provisionum Mediolani, una cum senatore deputando, quos ambos huius decreti virtute ad infrascripta obeunda specialiter deputamus, summaria fide coram eis facta, per syndicum, vel syndicos Parochiae, in qua absens ipse, vel contumax, seu non solvens, ut supra habitare consueverat, una cum generalibus deputatis Portarum de sustentatione oneris a praesente facta, et non solutione absentis, sive contumacis, sive de summa debiti non solventis: quae fides eo modo quo supra facta habeatur pro sufficienti, teneantur dare insolutum tot ex bonis illius contumacis, seu non solventis, et ab ipsa insolutum datione, et aextimatione desuper facienda nequeat ullo tempore appellari, de nullitate dici, contra supplicari, nec in integrum restitutio, seu aliud remedium peti. Volumusque ut sufficiat citatio ad scallas Palatij magni sono tubae usque ad sententiam inclusive facienda, quae citatio in filo ad Offitium Panigarolarum ponatur, nec longior terminus duorum dierum in ipsis citationibus constituatur. Ita tamen ut unica vice citetur ipse contumax vel non solvens etiam ad domum abitationis, quam inhabitare cum familia ante huiusmodi hospitationes, seu fugam consueverat is, qui citabitur. Datio autem insolutum fiet non modo pro sorte principali, verum etiam pro omnibus damnis, et expensis et interesse liquidandis juramento eius, vel haeredum, seu tutorum, et curatorum qui impensam ipsam fecerit, praevia tamen taxatione Judicis, a qua taxatione appellari non possit. Haecque lex comprehendet onera causata virtute hospitationum a die ultima Augusti anni praesentis citra, qua die exercitus Cesareus hanc urbem postremo ingressus est. Et quia impium videretur, qui tam gravi tempore eiuscemodi onera tulere, et ultra proprium onus, ferre etiam concivis coacti sunt, ut ij in creditorum consecutione circumducerentur, honestis favoribus prosequendos putavimus. Itaque decernimus et volumus, ut ipsi creditores ex praenarrata causa habeant hyppothecam, et etiam praeferrantur aliis Civibus creditoribus, etiam hyppothecariis, quoad eos creditores tantum qui absentes et contumaces sunt, et fuerunt ad sustinendum portionem suam onerum praedictorum, de quibus supra. Et tamen sint posteriores quibuscunque praetendentibus dominium exceptis fidecomissariis quibus tales creditores praeferantur, in subsidium tamen, ubi bona eius libera et non subiecta fidecomisso minime sufficiant. Ne vero in longius huiusmodi negotia trahant Judices Cridarum faciendarum de bonis ipsorum qui condemnati sunt, vel condemnabuntur, tenebuntur a die qua fiet contradictio, et

erit verificatum creditum, summarie tamen prout supra termino duorum dierum facere insolutum dationem tot bonorum condemnati, salvo jure anterioritatis eorum, qui contradixerunt vel contradicent tempore debito, ubi res exposceret altiorem indaginem, servata forma concessionis factae Magnificae Comunitati Mediolani. Quoad eos autem fratres, qui a mense Julij 1526 retro indivisim hanc Civitatem inhabitabant unus pro altero non habitante teneatur et ad solvendum cogi poterit, et frater solvens pro repetitione pecuniarum hyppothecam in bonis alterius fratris pro quo solverit cum privilegio anterioritatis praenarrato et quia evenire posset, ut insolutum datio fieret creditori de re, quae admodum cara, vel incomoda debitori esse posset, extimavimus utrique consulendum. Decernimus igitur, et statuimus, ut hij quorum bona et jura inoslutum fuerint accepta eadem luere valeant intra biennium a die insolutum dationis sequuturum, et tempore luitionis teneatur luens, ultra precium, et melioramenta necessaria, vel utilia, ad quae luens teneatur satisfacere etiam retrovendenti pro damnis, et interesse ex eo quo retrovendens gavisus non fuerit bonis ipsis, hocque extimabitur juditio Judicis, qui insolutum dationem fecit, nec aliter retrovenditionem is facere teneatur. Non ferendam quoque conductorum domorum culpam duximus, eorum scilicet, qui domos conductas dirui ex cessatione, seu recusatione oneris praedicti impositi, vel fuga patiuntur, et propterea statuimus, et ordinamus ut damnum, seu ruijnae domorum conductarum, quae in posterum sequentur, cedant damno conductoris non volentis sustinere onus sibi taxatum virtute praesentis hospitationis. Respectu vero damni, seu ruijnae quae causa praemissa evenerit a die praesenti retro, prefacti Domini Senator Deputandus, et Vicarius secundum naturam, et qualitatem casuum, et rei ipsius honestam provisionem adhibebunt. Quae quidem supra per nos constituta, et decreta ut observationem inviolabilem recipiant, et ad omnium notitiam perveniant: Mandamus omnibus, et singulis offitialibus, et Jusdicentibus nostris, ad quos quomodolibet spectabit, ut hanc nostram mentem servent, et executioni mandari ad unguem faciant, Vicario vero et duodecim provisionum Mediolani, ut in locis oportunis et solitis publicari, ac numero aliorum decretorum huius status adiungi faciant. In quorum fidem presentes fieri sigilli nostri impressione muniri jussimus. — Datae Mediolani die 25 septembris 1527. — Hieronimus Praeses. Princivallus. Sigillatum sigillo Imperiali.

Cridatae super platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani per Alexandrum Oldanum praeconem die Veneris 27 Septembris 1527. Sono tubarum praemisso.

(*Manca nell'originale l'elenco dei nominati.*)

DOCUMENTO N. 78.

Carolus Divina favente clementia ellectus Romanorum Imperator semper augustus. Nonullae leges rusticae, pleraeque incongruae, multae rigidae videntur, quae si ex temporum qualitate ex moribus viventium, denique ab accidentibus quum conditae sunt pensarentur, procul dubio constaret eas civiles appositas, et aequas ac mites esse. Nam hoc tempore quo Mediolanum, non menses, sed annos pecuniae large praebita exercitum sustinere cogitur, et ob hoc maior Civium pars fugerit, plerique latitent, nec tamen milites obulum praesentibus miseris, et infelicibus remitant, sed onus fugentium aut latitantium in eos, qui aut Patriae charitate, aut malo suo facto perdurant, transferunt, quos cum plusquam Capitivos habeant minis, verberibus aut catenis operatos, pecuniam quoquomodo erogare ac in eos profundere, qui et stipendiis non sunt contenti, cogant. Cum tamen ipsi cives, uxores, ac liberi fame, frigore et necessariorum indigentia tabescant, aliquae leges et decreta facta sunt, quibus idemnitati eorum qui pro non solventibus solvunt consultum esset. Verum cum in dies pecuniarum negotium angustius fiat et usurae sortem in paucos dies aequent aut verius transcendant, et eae maxima etiam cura perquisitae difficilime inveniantur, previdendum est, ut hi, qui tam grave pondere pro aliis praemunitur, cauti sint eius, quod pro sorte, pro damnis, proque interesse, et expensis exponunt seu patiuntur pro non solventibus, ne qui non solvunt, difficiles se ad exsolvendum debitum in futurum prestent, cum satis eis esse debeant, qui letales erumnas, et cordolia haec inexplicabilia non viderint; iis non interfuerint, sed longe, ac in tuto positi audierint tantum, et discant saltem taedio affecti creditoribus expensum respondere. Firmis igitur aliis decretis, hac in materia editis in reliquis stantibus, ex senatus sententia, reque cum Vicario Provisionum et nonullis ex duodecim, ac Generalibus Portarum deputatis comunicata, ac maxima nobilium corona assentiente, edicimus, sancimus et decernimus, quod Dominus Ludovicus Galeratus senator, et Vicarius provisionum servata forma decretorum in hac materia aeditorum faciant missionem in possessionem bonorum omnium non solventis, seu non solventium in favore solventis, seu solventium vel qui solverunt onus pro non solvente, seu non solventibus portionem onerum suorum ad ratam sortis, damnorum et interesse, et ut in aliis decretis in huiusmodi materia aeditis continetur, et hoc pro praeterita et praesenti hospitatione, et etiam hispa-

norum, quae coepit mense Junij 1526, in casibus tantum, in quibus quis aliis iuxta ordines superinde aeditos tenetur: cum hac declaratione quod missus in possessionem, seu qui mittentur, faciant fructus seu redditus talium bonorum suos, nec fructus seu redditus percipiendi sortem minuant. Insuper quod eidem solventi, si tamen hoc elegerit, et sibi placuerit, postquam in possessionem missus erit, possit datio insolutum fieri de tot bonis non solventis, quantum capit summa crediti etiam in duplo cum damnis, expensis, et interesse liquidandis juramento creditoris, ut alio decreto cautum est, etiam si non solvens sit minor, aut aliquo privilegio tutus, quoniam nolumus aliquem sub clypeo minoris aetatis aut alterius rationis posse se tueri; cum decretum hoc locum habere velimus in omnibus ut supra, etiam si talia essent, quae expressionem individuam, et specificam requirerent, ac de verbo in verbum hic inseri oporteret, quoniam motu proprio, ex certa scientia et de Cesareae potestatis plenitudine pro expressis et insertis habere nolumus, et hoc pro credito temporis praeteriti, et pro futurum autem ubi datio fieri contingat, onere durante valeat solvens perseverare in possessione aliorum bonorum, donec ei integraliter et cum effectu, ac in pecunia numerata satisfiat de sorte, damnis et ut supra, ac melioramentis iuxta forma decretorum in hac materia aeditorum; quodque fructus seu redditus non minuant sorte ut supra; hoc tamen moderamine addito, quod quotiescunque, et quandocumque, etiam sine praefinitione temporis quisquis in cuius bonis facta fuerit missio ut supra possit eadem bona recuperare soluto prius effectualiter prout supra. Insuper edicimus et decernimus quod si quis habitans in una Parochia, et in ea alibratus, jure successionis, seu cuiuslibet alterius aquisitionis bona adeptus sit, quae in alia Parochia sint extimata de anno 1524, vel citra non possit cogi ad solutionem praesentis oneris pro bonis aquisitis ut supra in Parochia in qua habitat, sed teneatur praesens onus rationem bonorum ipsorum ferre in Parochia, in qua bona huiusmodi alibrata fuere in contrarium non obstantibus quibuscunque. Quae omnia decernimus habere vim legis et decreti, et in numero aliorum decretorum ad offitium Panigarolarum registrari debere. — Datum Mediolani die 10 decembris 1527. Per Cesarem ad relationem senatus: J. A. Cattaneus. — Sigillatum sigillo.

Cridatum et pubblicatum in Broleto Comunis Mediolani per Alexandrum Oldanum praeconem, die Veneris 13 decembris 1527. Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 79.

Contra Venetos.

Essendo el nuovo exercito de Alamani quale la Cesarea Majestà manda per soccorso delle cose de Italia, già callato al piano de Lombardia potentissimo et instructissimo de ogni cosa. Considerando lo Illustrissimo et Excellentissimo Signor Antonio de Leyva Locotenente, Capitaneo, et Gubernatore Generale do la Cesarea Majestà nel Stato di Milano, che hora è il tempo di liberare questa Inclita città et patria di Milano, como fu sempre intensissimo suo desiderio, da tanti carichi e spese, ha determinato con l'adiuto del potente Iddio salire de presente da qui con questo felicissimo exercito contro de ditto soccorso, et unicto con esso andare sopra Venetiani, et vendicare tante iniurie, torti, danni, et ruine de questa città, et patria, de li quali essi Venetiani ne sono stato potentissima cagione. Però che come ogni uno sa, maij niuna cosa più hanno desiderato, che vedere questa patria de Milano distrutta. Però è parso a Sua Excellentissima Signoria con questa publica crida dare notizia ad cadauna persona, che se c'è alcuno Milanese, o altro subdito de Sua Majestà Cesarea che desidera servirli con le arme, et fare vendetta contra ditti Venetiani, origine et fondamento di tutti li mali di questa patria, et de tutta Italia, se metta in ordine subito, et venghi con Sua Excellenza quale si exibisse et offre non solo de esserli bon Capitano, et de ben guidarli, ma dare a cadauno secondo le virtù et grado buon recapito, et de condurli de manera in tal parte, che in breve senza neguno pericolo se potranno restaurare de tutti li danni et ruine sue passate. — In Milano alli 9 di Maggio 1528. — Signatus: Antonio de Leiva. In calce: Gubernatus. — Sigillata sigillo.

Cridata super platea Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani per Alexandrum Oldanum praeconem die sabbati 9 maij 1528. Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 80.

Absentati revertantur exceptis.
Volentes ire ad negotiandum et ad eorum possessiones accipiant licentiam.

Dispiace molto allo Excellentissimo Signore Antonio De Leyva, Cesareo luogotenente Generale nel Stato di Milano, la dubitatione è in-

trata nella mente de' cittadini de questa città, che si debia ritornare in essa ad alloggiare con l'exercito, et dare nuova gravezza de contributione da che nascano infiniti mali, perchè se absentano infinite persone, quale se transferiscono ad habitare nel Stato de altri Principi etiam inimici de la maestà Cesarea, nelli quali portano li exercitij et laborerij de le arte, quale solo in questa città se solevano exercire, et anchora li agricoltori lassano lo exercitio de cultivare le terre, abandonando li soij Patroni per tal causa di subventione, nè poco danno risulta al Stato, perchè ultra il disfavore publico, se diminuiscono molto li datij. Il che essendo falso è bene eradicarlo da la mente de subditi. Però ha deliberato Sua Excellenza et levare questa opinione, o prohibire l'absentia con tutti li remedij possibili, et per essa causa il prefacto Signore Locotenente Cesareo per virtù de la presente Crida, assicura ogniuno, et obbliga la fede sua che per niun modo lo Exercito Cesareo è per ritornare in questa città ad alloggiare, ma de quello se ha usare a danno de nimici, nè se ha mettere gravezza de contributione nella Città per la substentatione d'esso exercito, et ad ciò che la terra non resti abandonata da li contadini e soliti cittadini et exercitii ineherendo alle altre cride, comanda ad ogni persona di qualunche stato et conditione voglia se sia, quale è solita habitare in dicta città debia in termine de giorni dece, poso la pubblicatione de la presente crida, ritornare ad repatriare et habitare in essa città, como soleva l'anno passato, excepti quelli hanno avuto speciale licentia dal prefacto Signor Antonio, quali però debiano in termine de quindici giorni havere mandato ad mostrarla al Magnifico Vicario de la provixione, et ad quelli se trovano habitare de presente in essa città, se comanda non debiano partirse da qua senza licentia, et questo tutto sotto pena de rebellione. Non se impedirà però li cittadini de possere andare alle possessione sue nel dominio presente Cesareo, et alli mercanti de andare ad negotiare, etiam fora del dicto stato, ma prima che tali si partano saranno tenuti tôrre la licentia dal prefacto Signor Vicario, al quale se dà la cura de concedere le licentie secondo la qualità de le persone et con le conditione gli pareranno conveniente. — Antonio de Leyva. In calce: Gubernatus. — Sigillata sigillo.

Cridata super platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani per Alexandrum Oldanum praeconem, die dominico secundo Augusti 1528. Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 81.

Qui obtinuerunt gratiam termino dierum decem revertantur, et se consignent coram domino Economo Generale.

Non havendo lo Illustrissimo et Excellentissimo Signor Antonio de Leyva Cesareo Locotenente et Governatore Generale nel Stato di Milano cosa alcuna più al core che restaurare l'inclyta Città de Milano per le longhe guerre et malignità dei tempi exinanita, et svedovata de soij Cittadini, et redurre ogni uno absentato ad repatriare per bonificare le intrate de la Cesarea Camera, con le quali possi sostenere questo felicissimo exercito senza dare gravezza a subditi de Sua Maestà. Benchè per virtù del contratto fatto per Sua Excellenza colla prefacta Città alli giorni passati habbia permesso, che ogniuno potesse absentarsi et andare dove li piaceva ad habitare, et como più largamente in esso contratto se contene, al quale se habbia degna relatione, et per esso contratto et per litere particolari, habbia fatto gratia ad molti condemnati sì per causa de contributione, como per altra causa de venire ad repatriare et godere soij beni. Attexo che lice a li Principi per nove cause reformare in meglio sue legi, edicti, et disposizioni, maximè quando tale reformatione cede a beneficio publico. Declarando primero, che la gratia facta a Milanesi di poter absentarsi, et andare ad habitare dove a loro piacesse, non si debbe interpretare indifinitamente concessa, ma limitata ad tempo; secondo caderia a maggior proficto del ben publico, et servicio di Sua Maestà, decernendo anchora per togliere ogni dubio, che potria nascere per molte lettere et cride sue sopra ciò facte, et concesse che accadauno absoluto et liberato per Sua Excellenza per dicto contracto, o per altre letere et gratia particolare, sì per causa de contributione, quanto per altra qualsivoglia causa et occasione, se intenda, et sia legittimamente et validamente liberato et absoluto, e non si debbia nè possa in alcuna manera per alcun delegato opponere nè procedere contra.

Per tenore de le presente, quale ordina abbiano forza de edicto et lege, declara et comanda che qualunche persona Milanese, quale da Sua Excellenza habbia ottenuto gratia de la persona, et de beni per condannatione contro di lui seguìta o per causa di contributione, o per privato et publico delitto, o per qual altra si voglia causa, sì per virtù del prefacto contracto, quanto per letere particulare, debia in

termine de giorni dece proximi a venire essere tornato a repatriare in effetto a Milano con sua famiglia, et consegnarse avanti al Signore Economo Generale di Milano sopra ciò deputato, sotto pena de rebellione et confiscatione de soij beni, in la qual pena ex nunc, prout ex nunc declara siano incorsi in caso de inobedienza, et questo non obstante dicto contracto, litere, licentie de Sua Excellenza et ogni altra cosa in contrario, le quale tutte declara nulle in questo caso. — Data nel felicissimo exercito de Sua Maestà contra Lodi al primo Augusto 1528. Antonio de Leyva. In calce: Gubernatus. — Sigillata sigillo.

Cridata super platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani per Alexandrum Oldanum praeconem, die dominico 2 Augusti 1528. Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 82.

Gratia in favore nonullorum proscriptorum a triennio citra dummodo.

(*1528 a dì primo decembre.*)

Sapendo lo illustrissimo signore Antonio de Leyva Cesareo Locotenente, Capitaneo et Gubernatore Generale del Stato di Milano, che infinite persone di questa Città et del Ducato da tri anni in qua si sono absentati da epsa per diverse cause, o per impotentia de pagare et carichi in dicto tempo occorsi le contributione, o per inopia del vivere loro, et non sono comparsi essendo quelli chiamati, però sono stati condemnati in contumacia, et per tal causa la città resta priva de soij Cittadini; et volendo provedere a tale incomodità de li subditi, et al benefitio de lo Imperatore, etiam ad istantia et richiesta de li magnifici signori Vicario et Deputati per la Comunità de Milano. In nome de Sua Excellenza si fa publico bando et si manifesta a tutti, che Sua Excellenza per tenore de le presente, per l'auctorità che quella tene da lo Imperatore, fa gracia et perdona, remette et cancella ogni processo et condemnatione fatta da oggi in dreto, sì per il reverendo signor Iconomo Generale comissario sopra ciò per la persona et beni quanto per qualunche altro Capitaneo et Judice ordinario et extraordinario in questo Stato a tutti li absenti sì per causa de dicta absentia, quanto per fugire il pagamento de le contributione, sive altri carichi occorsi, restituendoli ex nunc alla patria, et beni

etiam donati et dati in administratione come erano di prima, ma che tutti quelli che voleno usare del beneficio di questo bando, et de la gratia praedicta debbano, et siano tenuti venire ad presentarsi effectualmente, et fare il iuramento de la fedeltà in mano et avanti alli reverendo et magnifici signori Iconomo Generale et Francesco Grasso Jureconsulto ad ciò deputati in termino de vinti giorni proximi ad venire senza speranza de maggior dilatione. Et perchè ciascuno possi meglio assicurarsi ad venire ed usare de la presente gratia de Sua Ex. quella ha deputato et per tenore de le presente deputa li reverendi et magnifici signor Iconimo Generale supradicto, Hieronimo Archinto senatore, et Ludovico Moresino advocato fiscale, quali senza mercede haverano ad conoscere, et conoscerano se alcuno de li predicti, che comparirano, sarano imputati o iudicati, o colpevoli d'altro che ditta absentia ut supra, et farano el debito de la justitia summariamente como è ditto, senza estorsione de li comparenti. Non volendo però S. E. che in questa gracia et bando se intenda et sia compreso monsignor Ludovico Piola jureconsulto absentato da questa, et condemnato per tale causa. — Antonio de Leyva — In calce: Politianus — Sigillata solito sigillo.

Et a fine che ogni persona sì condemnata quanto citata, seu condemnata ad ritornare ad questa città, possa sicuramente venire ad usare de la presente gratia, Sua Ex. vole et ordina che niuno de li detti absenti, condemnati seu citati vel comandati como di sopra possa essere molestato, per causa de alcuno debito publico, nè privato in la persona sua, et questo per spacio de giorni dece poi tale suo ritorno; ne li quali giorni dece possino trattare li soij accordi, con quelli pretenderano essere soij creditori; et più per la presente li concede ampla facoltà di potere venire senza alcuno salva conducto, anchora che fossero nelle terre de nimici et questo durante el tempo de detti giorni vinti. Et comanda qualunche Capitanei, Alferes, soldati, commissarij et officiali de la Cesarea Majestà che li detti absenti dentro el termino de li detti giorni vinti, non faciano molestia, o danno, anzi li prestino ogni adiuto et favore possibile per quanto hanno cara la gratia de Sua Majestà et Sua Excellenza. Data ut supra — Antonio De Leyva — In calce: Politianus — Sigillata sigillo solito.

Cridata die veneris 4 decembris 1528 super platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani per Alexandrum Oldanum praeconem sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 83.

Pro sale vendendo.

(1529 dì 7 aprilis.)

Havendo li magnifici signori presidente et magistri de le intrate ordinarie et comissarij del sale per el minore damno, et ad discarico de li Populi della Città di Milano facto qualche detractione al prezzo del sale da essere venduto ne la dicta città et borghi, acciò che ognuno intenda l'ordine dato circa ciò.

Per parte de le magnificentie loro se fa notizia ad qualuncha persona el ditto precio essere limitato, cioè per quello che se venderà entro la Gabella in soldi cinque e mezzo la libra che tanto è ad ragione de libre sei et soldi dodeci Imperiali el staro, et quello quale se ha ad vendere al minuto da li posteri per la terra è limitato ad soldi sei la libra, et non più, al quale ordine contravenendosi, et non se observando per li dicti gabellieri o alchuni de loro Posteri la limitatione predicta, se saranno manifestati sarà proceduto contra de loro secondo li ordini et decreti et li accusatori averanno la parte sua de le condemnatione.

Sigillata sigillo — In calce: R. Archintus.

Cridata super platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani per Alexandrum Oldanum praeconem die jovis 8 aprilis 1529. — Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 84.

Datium vini non solvatur.

(1529 a dì 7 maggio.)

Benchè le urgente necessitate causate da carichi inopinatamente sopravenuti per defensione del Stato habbiano costretto lo excellentissimo signor Antonio De Leyva Cesareo Locotenente Generale nel Stato di Milano adgiongere nove gravezze, non è però mente sua, nè anchora de la Cerarea Majestà se perseveri in quelle, immo delibera levarle et con li felici successi, spera habbia la benignitate divina concederli in breve ad Sua Majestate, pensa ad comunicare ad questa cittade et

Stato de molte gratie in ricompensa de damni patiti, però volendone lare principio per la presente crida el prefato Locotenente Generale, eva et extingue da hora in ante el datio del vino imposto al entrare le la Citade, seu borghi de soldi sedici per brenta, et ordina che da hora in ante più non si scuoda. — Antonio De Leyva — Politianus — sigillata sigillo.

Cridata super platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani per Alexandrum Oldanum praeconem die veneris 7 maij 1529: sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 85.

Gratia in favore Bannitorum.

Havendo la Sacratissima Maestà Cesarea alli mexi passati concesso alla città di Milano gracia et indulto ac privilegio in favore delli Citadini absentati, et condennati, ac banniti in varie forme per diverse cause como più amplamente in dicta gracia, indulto ac privilegio dato in Placentia a li 17 de settembre 1529 se contene, et essendo per lo Illustrissimo et Excellentissimo Signor Conte Ludovico de Barbiauo Cesareo Luocotenente et Gubernatore Generale del Stato di Milano concessa licentia di potere publicare essa gratia, indulto, ac privilegio como appare per letere di Sua Excellentia directive al Magnifico Doctore Domino Catellano Cotta Vicario de la provisione date a Milano alli 9 del presente mese di decembre.

Pertanto per parte del prefato Magnifico Vicario de la provixione ad effecto che passa in noticia ad ogni uno, si pubblica et dà noticia, del predicto indulto et remissione, quale sono del tenore seguente — Signatus: Catellanus.

Tenor aedicti.

Carolus quintus divina favente clementia electus Romanorum Imperator Augustus, ac Rex Germaniae, Castellae, Aragoniae, Legionis, ac utriusque Siciliae, Hierusalem, Ungariae, Dalmatiae, Croatiae, Navariae, Granatae, Toleti, Valentiae, Galitiae, Majoricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murtiae, Giennis, Algarbij, Algerirae, Gibaltaris, ac insularum Balearium, Insularum Canariae et Indiarum, ac terrae firmae, Maris oceanis, Archidux Austriae, Dux Burgondiae, Motaringiae, Brabanicae, Stiriae, Carintiae, Carniolae, Limburgiae, Lucemburgiae, Geldriae, Miertembergiae, Calabriae, Athenarum, Neopatriae, Comes Flandriae, Asburghi, Tirolis, Barcinonae, Artoijs, et Burgondiae, Comes Palatinus, Annoniae, Olandiae, Ferreti, Chiburghi,

Namurci, Rosileonis, Ceritaniae et Zuthaniae Landgravus, Marchi Burgoniae, Oristani, et Gotiani, et Sacri Romani Imperij Princeps, Sueviae, Cataloniae, Dominus Frixiae, Marchiae, Salanonicae, Portus Navonis, Biscaijae, Molinae, Salmarum, Trippolis, et Mecliniae.

Ad perpetuam rei memoriam. Recognoscimus et notum facimus tenore presentium Universis, mortales omnes sed precipue Principes, qui optimo Dei munere in alios imperium obtinent innata quadam naturali vi, summam semper opere nitunt, aut eos certe niti decet, ut non modo se aliquando vixisse, sed ut optime glorioseque vixisse testantur: Quam tam etsi, ut varia hominum ingenia, pars literis, alij armis, ingenio ma... assequuti contendant. Principes tamen qui in terris Dei optimi maximi imaginem referre debemus, quo proprius, veriusque ad illius similitudinem accedimus, eo magis et bonos Reipublicae Principes prestamus, et longe splendidiorem, clarioremque famam apud Posteros relinquimus; et cum nihil sit Deo peculiarius, quam ergo genus humanum uti benignitate, et clementia, his profecto Principibus opus est, si non vanam sed veram, atque immortalem gloriam quaerimus. Qui enim Principes literis hanc famam queritant, ut maxime illis, et sententia succedat, qui habent nisi quod, vel infima plebe homini assequi licet ut de aliorum sine virtutibus, sine gestis ornate scribatur, qui armis etiam si universum sibi orbem subegerint, hoc multi virtuti militum alij Imperatorum ingenio, aut artibus, et ut haec omnia cessent fortunae profecto bonam gloriae partem omnes tribuent; Ita ut exigua, aut certe nulla poenes Principem maneat; qui autem gloriam, atque famam clementia venantur praeterquam proprius ad Dei similitudinem accedant, ad ea sola homines quodammodo Dijs aequet, nihil hinc illis detrahent milites, nihil centuriones, aut Imperatores, nihil denique fortuna, sed ea tota quanta est poenes ipsosmet Principes manet, eosque in utroque saeculo reddit immortales, quo fit, ut optantibus nobis hac via incedere, quoque nos terrarum vertimus, id ante omnia curandum esse existimavimus, ut nostram omnes clementiam atque paratam resipiscentibus veniam, et misericordiam sentiant. Et cum nuper Deum optimum maximum ea nobis potissimum ratione in Italiam deduxisse credamus et cruentissimis eius calamitatibus, incredibilibusque miseriis finem tandem imponeremus, inspexerimusque Insubriam prope devastatam, incultos agros, urbes, oppidaque civibus vacua, domos diruptas atque incensas, et omnia a pristino splendore tam aliena, et nihil minusque, quod dicitur Insubria esse videatur eius eversioni; ut clementia atque benignitate nostra, quantum per nos prestari potest, occurramus, motu proprio et ex nostra certa scientia, animo deliberato, et sano Principum, Comitum, Baronum, Procerum atque aliorum nostrorum

et Romani Imperij Fidelium dilectorum accedente consilio et de nostrae Cesareae potestatis plenitudine, universis et singulis nostris et imperij subditis tam mediatis, quam immediatis, cuiuscunque status dignitatis gradus aut conditionis sint quarumcunque Urbium, Oppidorum, Castrorum, Terrarum, et Locorum Dominij Mediolanensis, qui a die quo Illustrissimus Dux Franciscus Sfortia in arce Mediōlani reclusus extitit, et tamquam nostros, et Romani Imperij rebelles, aut inobedientes, et formatis processibus, et per definitivas sententias condemnati, bonaque eorum Phisco applicata quovismodo sint, aut esse reperiantur. Hoc nostro Cesaereo aedicto, generalem gratiam, atque indulgentiam et remissionem modis et formis inferius particulariter declaratis concessimus et tenore praesentium liberaliter et clementer concedimus, decernentes expresse; ac volentes, ut quicunque condemnati fuerint in poenam rebellionis, et confiscationis bonorum modo tamen contra Nos, Locumtenentes, et exercitus nostros, arma non sumpserint, remissio illis, atque gracia, quoad personas et bona concessa censeantur; ita ut liberum illis sit in patriam atque domum reddire, bonaque eorum propria absque impedimento apprehendere et recuperare, si hactenus alienata non fuerint, quod si aliqua eiusmodi bona alienata esse comperiantur, liceat illis jus suum adversus occupatores et detentores persequi, quibus summarie, et simpliciter justitia ministrabitur, atque per senatum Mediolanensem ministrari volumus. Qui autem adversum nos et Romanum Imperium arma ceperint, hostibus nostris adhexerint, et propterea in rebellionis, infidelitatis atque laesae Majestatis crimen inciderint, si nullius criminis rei inventi fuerint, populi seditionis, tumultus, aut offendiculi causa esse possit ut his quoque, ut ad quiete honesteque vivendum beneficio hoc munere nostro elliciant, quoad personas graciam et remissionem concedimus, eorum personas ab omni rebellionis, infidelitatis atque laesae Majestatis criminis labe, et culpa liberamus, et liberos esse volumus; circa bona autem eorum propria patrimonialia, seu alias legiptime aquisita, aliter quam ex gratia, seu concessionis ducalis Camerae, prout illis adversus occupatores, aut possessores actiones eorum dirigere, iuraque persequi valeant, hoc nostro Cesareo aedicto licentiam, et facultatem concedimus, hiisque Justitiam per Senatum, ut praemittitur, mediolanensem summarie administrari volumus, absque ullo respectu, favore, nec dissimulatione, ita ut quoad utrosque exules, qui sumpserint, et qui non sumpserint arma omnia ante acta ad ius, et iustitiam reducantur et novo processu terminentur, ac si numquam super his condemnatio ulla facta fuisset non obstantibus quibusvis sententiis, seu condemnationibus, in contumaces seu absentes prolatis, processibusque formatis, ea enim omnia per

presentes, quatenus personas concernunt, et etiam quoad bona, si parte inaudita et indefensa aut in absentes latae fuerint, cassamus et annullamus, cassaque et nulla esse decernimus et declaramus. Propterea exules rebelles, et ut praemittitur condemnatos quoad personas, ut praefertur, si redierint, ac iuri, et iustitiae respectu bonorum prout supra parere parati fuerint, in Patriam, atque pristinam famam, atque honorem restituimus, praeteritorumque criminum memoriam poenitus abolemus, eosque ad eumdemmet statum, gradum atque conditiones, in quibus antequam huiusmodi crimina incidissent esse reperiebantur, reducimus restitutosque ac reductos esse volumus, decernimus, atque declaramus. Ita ut omnibus illis Juribus, privilegijs, gracijs, exemptionibus, praeminentiis, dignitatibus, emolumentis, praerogativis, atque indultis uti, frui, et gaudere debeant, possint, et valeant, quibus ante huiusmodi pèr eos commissa crimina utebantur, atque uti, frui, et gaudere poterant quomodolibet consuetudine, vel de Jure omni abiectione inabilitatis, aut infamiae macula cessante; et quo uberius gratiam, clementiam, atque benignitatem nostram agnoscent, exules ipsos et ut praetermittitur condemnatos, et eorum quolibet cum bonis, et rebus suis omnibus iuxta ordinem praenarratum recuperandis, seu eisdem iustitia praevia adiudicandis in nostram et Romani Imperij protectionem, tutionem, et salvaguardiam recipimus et assumimus, receptosque et assumptos esse volumus, decernimus et declaramus, ita ut sub ea, eiusque beneficio, salvi, liberi ac securi sint a quocumque damno et indebita oppressione; decernentes propterea ac volentes et eiusmodi exulum et condemnatorum filij et haeredes, quorum patres aut maiores mortui sunt graciae, indulti ac remissionis benefitio gaudeant et gaudere debeant quemadmodum condemnati mortui gavisi fuissent, si illos in praesentia vivere contigisset absque ullo impedimento et contradictione. Mandantes universis singulis Principibus, tam Ecclesiasticis quam secularibus, Archiepiscopis, Episcopis, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Baronibus, Nobilibus, Militibus, Capitaneis, et Comissariis Generalibus, et particularibus Vexiliferis, Gubernatoribus, et eorum Locatenentibus, Praesidentibus, Senatoribus, Potestatibus, Judicibus, Consulibus, Universitatibus, Comunitatibus coeterisque omnibus nostris et Romani Imperij subditis et fidelibus dilectis. cuiuscumque status, gradus, conditionis aut dignitatis sint, ut praefatos exules et ut praemittitur condemnatos ad patriam, domos atque bona eorum modis et formis. antedictis redire libere permittant, et ab alijs illis permissum esse curent, ac faciant, et nihil contra eos, eorum aliquem huiusmodi criminum ratione in iuditio vel extra attemptent, neque attemptari ab aliis faciant, et permittant ne contra eos aut eo-

rum aliquem, ut praemittitur procedant. Senatus autem Mediolanensis, ut quoad bona eorum occupata, aut alienata quovismodo, brevem illis et eorum, et cuilibet atque expeditam justitiam faciat, processus de novo formando, procedendoque in illis causis, et circa eu summarie, simpliciter, et de plano, sine strepitu forma aut figura juditij, sola facti veritate attenta, omni favore, respectu aut simulatione cessante; ipsi enim senatui amplam ad id facultatem, potestatem, et auctoritatem per presentes concedimus, supplentes omnes deffectus, tam juris quam facti et solemnitatum omissiones si qui forsan, aut quae in praesentibus intervenissent, aut allegari quovismodo possent, non obstantibus quibuscumque decretis, et praesertim decreto removente nullitatem et appellationem a sententiis criminalibus et quibusvis aliis legibus, iuribus, aut aedictis in contrarium facientibus, his enim omnibus in quantum huiusmodi nostro aedicto, gratiae indulcto, ac remissioni derogare possint, aut vim illius et effectum infringere, derogamus, et derogatum esse volumus per praesentes. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostram concessionis, indulcti, abolitionis, restitutionis et gratiae paginam infringere, aut ei quovis temerario ausu contraire in iuditio vel extra, si quis autem id attemptare praesumpserit nostram et Imperij sacri indignationem gravissimam ac poenam Sexaginta Marcharum auri puri totiens, quotiens contrafactum fuerit, se noverit irremissibiliter incurrisse quarum medietatem imperiali nostro Aerario, reliquam vero parti laesae decernimus applicandam. Harum testimonio Litterarum, manu nostra subscriptarum, et sigilli nostri Cesaerei appensione munitarum. Datae Placentiae die 17 mensis septembris 1529 — regnorum nostrorum Romani undecimo aliorum vero omnium decimo quarto — Signatus Carolus — Et super plica — Ad mandatum Cesareae et Catholicae Majestatis P. P. Alfonsus Valdesius, et ab extra Registrata Beruburgher — cum sigillo imperiali alligato et pendente cum duplici cauda in cera rubea.

Cridata die nono decembris 1529.

DOCUMENTO N. 86.

Pro datiis duplicatis amplius non exigendis.

Al nome di Dio — Benchè la continuazione de le guerre habbi costretto chi ha governato in questo Stato per la Cesarea Maestà, gravare li subditi de carichi extraordinarij, l'animo loro è però sempre stato di mettere un fine a tale gravezze, ogni volta che cessano le

spese extraordinarie; Il che volendo fare manifesto ad questa città et tutto el Dominio de Milano lo Illustrissimo et Excellentissimo Signore Conte Ludovico Barbiano et del Belzojoso Capitaneo, et Governatore Generale per Sua Maestà in ditto Stato. Per tenore de la presente crida leva tutti li datij dupplicati così delle mercantie, como de la carne, grassi, et ogni altro accrescimento fatto a li datij, et carichi ordinarij nel Stato di Milano sotto il Governo de la prefata Maestà Imperiale et reduce essi datij, et tutte le gravezze ordinarie alle exactione et constitutione veghie, non obstante alcuna cosa contraria, comandando a tutti li datiarij d'esso Dominio, che così servino, et alli Signori Magistri de le Intrate ordinarie et extraordinarie, et ad caduno altro Comissario, Referendario et Offitiale de S. M. iu dicto Stato, che cosi servino et facino observare, ne manchine per quanto hanno cara la gracia Cesarea et nostra. Data Mediolani die 27 decembris 1529 — Ludovicus Barbianus — In calce Jo. Albertus sottoscripti — Sigillata sigillo.

Cridata super platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani per Alexandrum Oldanum praeconem die lunae 27 decembris 1529. Sono tnbarum praemisso.

DOCUMENTO N. 87.

Pro Mercato fiendo quolibet die sabbati super platea Sancti Ambrosii.

Sapendo li Magnifici Vicario et deputati de la provixione di Milano la bona voluntà de lo Illustrissimo et Excell.mo nostro Signor Duca essere sempre di volere aiutare questa inclita sua città di Milano, afflicta per le calamità de le guerre et de gratificarli in tutte le coxe a Sua Excellentia possibile acciò che ella possi pigliare forma de remettersi, c'è parso tra le altre richieste fatte a Sua Excellentia in benefitio d'epsa città recordarli, che facendosi uno mercato publico de ogni sorta bestiame dentro la Città de Milano esento et libero da ogni datio si como se fa in la terra de Monza, portaria pure qualche comodo et utile ai Cittadini, essendo maxime tutto el Paese spogliato de Bestiame, et havendo Sua Excellentia fatto tale concessione et dato la facoltà de fare epso mercato dentro la città libero et esento como se contene nel Privilegio segnato di sua mano in Cremona a li 19 de Julio.

In executione adunque della detta concessione per tenore de la presente in nome de li prefati Magnifici Vicario et deputati de la provi-

tione di Milano si fa publica crida, et se notifica a qualunche persona, che nell'avvenire perpetuamente ogni sabato comenzando sabato prossimo, che vene, quale è alli 13 del presente mese de Agosto et oltra ancora la vigilia de Sancto Ambrosio la festa et giorno seguente si potrà fare et farasi mercato publico sopra la piazza de Sancto Ambrosio in essa Città loco deputato ad questo effetto, finchè piacerà alli prefati Vicario et deputati, de Bovi, Cavalli, Vache, Pecore, Porzi, et ogni altro bestiame, libero, esento, franco, et sicuro d'ogni datio, et caricho secondo che sta il detto mercato de Monza; exortando ogni persona, che volendo usare d'esso mercato potrà venire liberamente et senza alcuno impedimento nel medesimo modo, che se serva ad Monza. Advertendo anchora qualunque persona di quale conditione si voglia, che non ardiscano per alcuno modo fare molestia, nè impedimento alcuno ad chi venerà ad detto mercato, ne à suo bestiame sotto pena de la disgrazia del prefato Illustrissimo et Excellentissimo nostro Signore Duca — Signatus Franciscus. Vicarius — Jo. Ambrosio Morigia; Octavianus Taberna; Baptista Gallaratus — In calce: Petrus Martir Spanzota provixionum Comunis Mediolani Notarius subscripsit.

Cridata et publicata die sabati 6 Augusti 1530 in vesperis ad publicam plateam Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani, ac ad Carrubium Portae Ticinensis Mediolani per Georgium Cattaneum publicum praeconem Comunis Mediolani. Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 88.

Quod Illustrissimo Princeps possit redimere bona donata ad computum de decem pro centenario.

Dux Mediolani. Egregij et Nobiles dilecti nostri. Condidimus nuper decretum pro recuperatione donationum tam per nos actenus factarum, quam in futurum, ac fiendarum, quod ut effectum suum sortiri valeat, vobis illud mittimus et mandamus ut in locis solitis publicari et promulgari faciatis. Datae Mediolani die 7 Julij 1531. Franciscus. In calce: Bartolomeo Rozonus, et sigillatae sigillo ducali in cera alba more solito. — A tergo: Egregiis et Nobilibus Vicario et duodecim provisionum Comunis Mediolani nostris dilectis.

Tenor Decreti.

Franciscus secundus Mediolani Dux, etc. Inter alia quae Deus Optimus maximus ex divina Clementia Nobis elargitus est his proximis decursis

temporibus, quibus novercantem fortunam sensimus, illud praecipu
negare nullo modo possumus maxime solamini et auxilio fuisse, quod mu
proceres et cives Civitatum nostrarum, ac dominij Mediolani, versus n
eam fidem et devotionem ostenderunt, ut clarissime dignoscere potu
rimus eos nunquam fidem cum fortuna mutasse. Post habitis enim P
tria, et bonis suis omnibus Nos semper indefesse secuti fuerunt, et q
bus potuerunt suppetiis nobis opem tulerunt. Reintegrati eiusdem O
nipotentis Dei gratia in avitum, et paternum statum nostrum, cuius pa
quandoque ab ducibus Caesarei exercitus privati fueramus. Perac
piis gratiis humani generis Redemptori, illud imprimis corde nost
versare cepimus, quomodo de nobis tantum benemeritis aliqua in par
gratias referre deberemus, et cum ex tantis bellorum incendijs red
tus fisci nostri destitutos et multum tenues factos comperissemus p
modo facultatum, non pro animi nostri desiderio illis benefacere dec
vimus, multis donavimus, plerisque adhuc nihil concessimus, ver
a nobis indonatos abire nullo modo tollerabimus. Sed quoniam ex Aer
rij nostri inopia, et Fisci nostri proventuum paucitate coacti fuim
impellemurque fortassis in futurum titulo donationis remuneratoriae i
memoratos transferre, quae minime egissemus, nec faceremus si red-
ditus Camerae nostrae nobis, ut ante exortum sevissimum bellum, et
diutinum proxime exactum suppetiissent et suppeterent eorum recu-
perationi pro commodo Status nostri, et subditorum nostrorum animum
nostrum pro viribus dirigentes cogitare cessimus, quomodo sine donata-
riorum, tam praeteritorum, quam futurorum iniuria, nec non cum mi-
nori Camerae nostrae dispendio fieri potuisset, quod ut maturius, et
consultius procederetur, Senatum nostrum consuluimus cum sententia
diligenter et accurate pensata. Tenore praesentium vim decreti, et
legis inviolabilis obtinentium, ex certa scientia, motu proprio, ac de
nostrae potestatis plenitudine, omnique meliori modo, quo possumus,
etiam ex consilio memorati Senatus nostri, pro pubblica subditorum
nostrorum utilitate, ac Status nostri idemnitate edicimus, sancimus, et
ordinamus, quod quotiens, et quandocunque, sine alicuius temporis prae-
finitione, nulla etiam longissimi temporis opponenda prescriptione, Nos,
descendentesve nostri aut fiscus noster donatarijs, quibuscumque tam
praeteritis, quam futuris habentibus, vel habituris donationem a Nobis
quorumcunque bonorum, aut Juris Feudalis, et alterius redditus ordi-
narij auctualiter numeraverimus pretium dictorum bonorum, Jurium, aut
reddituum donatorum ad rationem librarum centum Imperialium pro
singulis decem libris redditus dictorum bonorum, Jurium et reddituum
donatorum, vel effectualiter deposuerimus poenes idoneam personam
donatarijs ipsis relaxantibus nobis, descendentibusve nostris fisco no-

stro liceat dicta bona, iura, redditus et ut supra redimere, et ipso iure et facto, dicta bona, iura, et redditus et ut supra donata translata esse intelligantur in nos, et fiscum nostrum tam ratione possessionis quam dominij, intelliganturque ipso iure fisco nostro incorporata, etiam sine actuali appraehensione; ita ut Fiscus noster libere de illis tam ratione possessionis, quam dominij disponere possit, perinde ac si a nobis nunquam donata extitissent, salvo tempore medio, quo apud donatarios fuerint. Decernentes insuper, quod si quae concessiones gratuitae a nobis in futurum fient, quibus ius redimendi, quod nobis, et Camerae nostrae virtute huius decreti spectabit sublatum reperiretur, nullius efficaciae, et momenti existant, quo ad redimendi facultatem, etiam si de praesenti decreto specificam, et de verbo ad verbum mentionem in derogatione faceremus, omnem etiam conventionem contra praesentis decreti dispositionem per nos, aut fiscum nostrum faciendam, irritam et nullam esse iubemus. Hoc enim decretum nostrum volumus inconcussum et inviolatum ab omnibus observari. Datum Mediolani sub nostri fide sigilli die 6 Julij 1531. Signatus: Franciscus; in calce: Bartholomeus Rozonus. Et sigillatum sigillo ducali in cera alba more solito.

Cridatae in Broleto Comunis Mediolani per Joannem de Oltrona praeconem, die martis 11 mensis Julij 1531. Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 89.

In favorem Locorum Piorum.

Dux Mediolani, etc. Dilecte noster. Fecit Senatus noster limitationem et reductionem, quam vobis transmittimus volentes et mandantes ut eam publicari faciatis, quo ad noticiam omnium pervenire possit, et ut servetur sicuti legitur. Datae Mediolani 13 Januarij 1534. Signatus: Jacobus Cattaneus: a tergo: Egregio. I. C. Vicario provisionum Mediolani nostro dilecto, cum sigillo solito ducali in cera alba.

Franciscus secundus Dux Mediolani. — Concessit Illustrissimus quondam Consanguineus noster Dominus Joannes Galeaz Sfortia Vicecomes Mediolani Dux Deputatis Fabricae Templi Maximi, Hospitalis Magni. Domus quatuor Mariarum, Misericordiae, Charitatis, et Pietatis huius Urbis nonnullas literas, quas vim decreti obtinere decrevit, plurimis privilegiis, et dispensationibus refertas, maxime circa iusdicendum debitoribus eorumdem Locorum. Motus enim est in primis piam ob causam, et quod negotiis eorum Locorum praeficiuntur viri optimates, integri, circumspecti, quibus maiora etiam tuto committi possent. Idem privilegium sicuti intelleximus non tantum per Praedecessores nostros, sed et

per nosmetipsos (ut sumus faciles ad concedendas piis locis quaslibet facultates), quibusdam collegiis (scholas appellant), nec non aliis locis, quae opera religionis christianae et misericordiae pro se ferunt concessum est. Verum cum compertum habeamus errores quamplures inde nasci, et multa in praeiuditium subditorum nostrorum sequi, saepeque et nostrae et Senatus nostri aures quaerelis oppressorum sub auctoritate dictarum confessionum fatigentur. Existimavimus nos opere pretium facturos et bono publico consulturos, si illud Decretum ad suam primam formam reduxerimus. Quo circa praedictis rationibus, et maxime boni publici causa moti dictas literas per praefatum Illustrissimum Consanguineum nostrum concessas vim decreti habentes, confirmamus et quatenus expediat de novo concedimus his tamen Locis tantum quae in eos leguntur, aliis vero locis et scholis, quibus ex decreto per praedecessores nostros, seu per nos, uti concessum est, subsequentem tantum facultatem a Senatu nostro limitatam damus et concedimus: quoniam hoc novo decreto illud quo ad alia loca et scholas quae in primo descriptae non sunt restringimus et reducimus ad formam subsequentem.

Uti possint dicto privilegio, seu literis cum limitationibus et reservationibus infrascriptis, quia ex certa scientia et de nostrae plenitudine potestatis etiam absolute, ac alias omnibus modo, iure, causa et forma, quibus melius et validius fieri possit, concedimus et impartimur omninodamque potestatem facimus dictis locis, scholis, deputatis et monasteriis in illis primis litteris, non nominatis, quam tamen a Predecessoribus nostris, seu a nobis obtinuerunt beneficium earum litterarum, eis literis et earum beneficio uti, ac si in principio in eis expresse nominata seu nominati essent, exceptis tamen et specialiter reservatis infrascriptis, quia non intendimus posse uti eis literis in eo capite, ubi dicitur quod deputati, seu sindici piorum locorum in ipsis literis comprehensorum possint bona quae in ipsa loca translata sint, et in futurum transferentur retento usufructu ad cridas ponere secundum formam provisionum Communis Mediolani et aliorum Civitatum debite referendo, licet in comparitionibus iuramentum non prestent, prout ex dicta provisione disponitur, dummodo iurent se bona ipsa tantummodo civiliter possidere, et quod tamen cridae ipsae non praeiudicent retentioni ipsius usufructus. Secundo in illa parte ubi dicitur, quod deputati ipsorum locorum piorum possint cessiones quorumcunque iurium et creditorum eorumdem Locorum facere, absque eo, quod per ipsos iuramentum prestetur iuxta dispositionem statutorum, sed sufficiat iurare de credulitate. Tertio in illa parte, ubi dicitur quod constante per publica instrumenta de aliquo ipsorum piorum locorum credito possint fieri executiones, sequestrationes et alia de mandato rectorum, seu deputatorum ipsorum, ac si essent Iu-

dices ordinarij. Verum tamen ob ipsius Loci qualitatem volumus ut detur Senator, qui jus dicat in causis ipsius Loci, seu scholae seu Monasterij, prout erit, et sic dabitur, et petitur. Quarto in illa parte ubi dicitur quod credatur servitoribus et nuntiis piorum Locorum, quia volumus ut ipsi descripti sint in numero servitorum Communis Mediolani. Quinto et ultimo, in illa parte ubi dicitur quod quilibet notarius publicus possit sententias legere, et acta, et alias scripturas conficere, quae valeant, et teneant, licet non sint notarij bancorum, ad quae talia ex ordinibus et incantibus fiunt et scribuntur. Quia volumus etiam hoc capitulo uti posse, quo circa mandamus omnibus et singulis Magistratibus, officialibus etiam mediatis, et subditis nostris praesentibus et futuris, ut has nostras, prout leguntur inconcusse servant, ac servari faciant si gratiam nostram charam habent, et haec aliquibus legibus, decretis, statutis, provisionibus, ac aliis contrarium facientibus, aut aliam formam dantibus nequaquam attentis, et maxime Decreto aedito de anno 1423 die 6 octobris quod incipit: — « Providere volentes » — quibus omnibus et singulis quo ad praemissa tantum, et exceptis iis, de quibus supra ex certa scientia nostra et de potestatis plenitudine derrogamus et derrogatum esse volumus. In quorum etc. Mediolani 10 decembris 1533. Signatus: Jac. Cattaneus.

Cridata super platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani per Franciscum de Marliano praeconem, die Jovis 12 Januarij 1534. Sono tubae praemisso.

DOCUMENTO N. 90.

Non locentur exercitia, nec offitia, aut emolumenta, condemnationum fiendarum tam panis quam carnium. Nominentur sex idonei viri, unus quorum eligitur, qui praesit offitio pensandi panem tam in Civitate quam extra et etiam beccariis et reductio cobiarum.

Taxatio honorantiae Pristinorum.

Ordinatio pro Thexaurario Comunitatis.

Dux Mediolani. Dilecti nostri. Vi mandiamo qui annexi alcuni ordini per noi stabiliti per obviare molti disordini che intendevamo ogni giorno accadere per causa de alcuni de li officiali di questa provigione, et benchè per il presente anno intendiamo che non si fatia mutatione alcuna de le persone nostre; non di meno, volemo che ex nunc faciati publicare essi ordini ne li soliti loci, et li fareti registrare secondo il consueto, come sono etiamdio publicati per il Magistrato nostro, nelli incanti passati, et registrati presso il Notajo de la Camera Nostra; et per

quello appartene all' offitio vostro non mancharete di farlo intieramente observare perchè tale è la voluntà nostra — Mediolani 5 Januarij 1535 — Signatus: Franciscus. In calce, vidit Taberna — Bartholomeus Rozonus. A tergo: Egregio et Nobilibus D. D. Vicario et XII provisionum, et Judici Victualium nostris dilectis: et sigillata sigillo praefati Domini in cera alba more solito.

(1535 die 5 Januarij.)

Essendo lo Illustrissimo et Excellentissimo Signor Nostro Francesco secundo, duca di Milano, etc., certificato, che per li offitiali deputati a le Pristine et Beccarie molti disordini et robarie si commettono, così nel modo di condemnare quelli exerciscono et vendono tali victualie, quanto per lo affictare de tale condemnatione, et scodere de certe honorantie, et tale cose cedere a grandissimo danno della città, Sua Excellentia inteso prima maturamente tutto et partecipato col Reverendissimo et Magnifico Senato appresso la publicatione nuovamente facta ne li incanti de le Pristine et Doanna de li ordini infrascripti, ha ordinato et così vuole, che ancora di nuovo per publiche cride si notificheno essi ordini per essa stabiliti, per obviare a tali inconvenienti; et così per tenore de la presente se notifica et declara la voluntà de Sua Excellentia essere, che da qua avante non si possino affictare alcuni offitii, exercitij de offitio, nè emolumento, o condemnatione, quale se hanno a fare così di pane, quanto di carne di qual sorta si voglia.

Secondo: Vuole Sua Excellenza che sia una persona idonea, così de experientia, quanto de integrità, sopra tale impresa, et così ordina, che nella nominatione, quale se fa in principio de l'anno de tre persone per l'offitio delle Vittualie, la Città, overo sexanta in tale nominatione siano bene advertiti, et considerino de nominare persone qualificate et huomini apti a tale manegio, che siano al numero de sei, de quali Sua Excellentia elegerà uno quale li parerà più al proposto, il quale ultra il consueto et ordinario suo offitio de Judicato de Victualie havrà la cura così de le Pristine de la Città, quanto de fuora, con autoritate de potere fare inventione et condennatione con doi officiali, et tutte esse condennatione mandarle alla Comunità. Parimente de Beccari visitare le botteghe et fare inventione ut supra.

Et perchè si è inteso la multiplicità degli officiali, quali se appellano cobbie, essere causa di gran male, Sua Excellentia vuole si riducano al numero de dodece cobbie, quali usano gran diligenza, et de giorno in giorno diano le diffese in scripto, talmente intra tri giorni segui condemnatione o liberatione e non altramente; quale condemnatione,

non se possano però fare senza intervento del Vicario, Locotenente et saltem uno de li consultori del Collegio, al quale deputato per Sua Eccellenza vuole, che per sua fatica se gli diano libre 60 imper. il mese, computato in esse libre 60 el salario solito per el iudicato delle victualie, et questo per el Texorero de la Comunità, et de li primi danari se scodaranno da li soprascripti Pristinari et Beccari et senza exceptione alcuna. Intendendo che esso Deputato oltra quello non abbia cosa alcuna, nè possa pigliare da ditti Pristinari nè Beccari, o da altri venditori, o manegianti, victualie, honoranze, nè altre cose, ancora che spontaneamente se gli volesse dare sotto pena de scuti 50 per volta e più all' arbitrio di Sua Eccellenza, o suo Senato, facendogli intendere che non solo in fine del suo offitio gli si farà il suo syndacato, et secondo il suo deportamento sarà tractato, ma qualunque volta parerà expediente etiamdio durante l'offitio, nè se admetterà excusatione alcuna sotto pretesto de solito, e observantia passata in ricevere doni, o honoranze, quale per li presenti ordini si cassano, et annullano, et oltra ciò sarà condemnato il dante nella pena sopradetta.

Et perchè li duoi officiali de li prestinari sotto spezie di honoranze erano soliti molestare ditti prestinari, vuole Sua Eccellenza che essi offitiali per dicta honoranza non possino havere per pristino mastro se non duoi grosoni et per prestinello grossono uno al Natale et parimente alla Pascha per ciascuno d'essi doi officiali oltra la parte de le sue inventione, secondo il solito.

Ordina anchora Sua Eccellenza per benefitio universale de la Città che ne la nominatione del Vicario et altri officiali si habbino ad nominare tri per Thesoro, de li quali Sua Eccellenza ne haverà ad elegere uno, et l'offitio suo durarà per il tempo del Vicario, et in fine sarà tenuto rendere conto, et consegnare tutte le scripture et condemnatione et resto pertinenti al suo offitio in mane del Vicario, Locotenente et altri officiali successori.

Advertendo che per li presenti ordini non intende Sua Eccellenza prohibire chel prefato Vicario, o dodici possino andare ad visitare così le prestine, como becharie, anzi exhortarli ad spesso farlo per beneficio publico, acciò si possa meglio obviare a li disordini como di sopra.

Item che dicto deputato ut supra habbia ad exercire uniformemente l'offitio solito del Judicato delle Victualie con intervento ut supra et parimente le condemnatione de dicto Offitio farle et applicarle alla Comunità ut supra.

Item, che dicto deputato con intervento ut supra possi moderare, alterare, et crescere le pene et condemnatione spectanti a dicta sua commissione, facendolo però con partecipazione et consulta del Magistrato nostro ordinario.

Subscriptus Franciscus: — Signatus Bartolomeus Rozonus — in calce — vidit Taberna — cum sigillo ducali solito in cera alba.

Cridata ad scalas Palatij Broleti Comunis Mediolani per Franciscum de Marliano praeconem dicti Comunis Mediolani die Sabbati 9 Januari 1535. Sono tubae praemisso.

DOCUMENTO N. 91.

Gratia in favorem Bannitorum.

Antonius Leyva Cesareus Locumtenens, Egregie Dilectissime noster. Decretum quod pro felici reddito huius Mediolanensis Dominij ad Maiestatem Cesaream condidimus, et gratiam ac benignitatem nostram erga subditos ipsius dominij continet ad vos his nostris inclusum mittimus, vobis committentes, ut illud publicari et in decretorum volumine registrari faciatis. Mediolani 7 decembris 1535. — Signatus: Antonio de Leyva — in angulo: vidit Taberna — Bartolomeus Rozonus. — A tergo: Egregio Jureconsulto Dominos Vicario provisionum comunis Mediolani nobis dilectissimo. — Et sigillata sigillo prefati Illustrissimi Domini Locumtenentis in cera rubea more solito.

Tenor decreti sequitur.

1535, 6 decembris.

Cognovimus quidem quanta cum animi jucunditate et laetitia ad Cesaream Majestatem nostrum et eorum verum supremum et immediatum dominum redierint subditi ommes huius dominij Mediolanensis; qui vix mortuo Illustrissimo fel. rev. Duce Francisco eisdem dato, nec diem quidem expectare potuerunt quin sponte et certatim non requisiti fidem juramento Maiestati suae astringerent, immo iam astrictam declararent, nullumque propterea offitium praetermiserunt, quod a veris, naturalibus, et fidelissimis vassallis et subditis desiderari posset, pro quoquidem obsequio uti Majestati suae gratissimo licet non inexpectato. Ita et honestum clementiae et benignitatis munus expectandum est, sed ut et nos pubblice letitiae huic, cuius participes fuimus, interim aliquid addamus donec maiora ab eodem Cesare Domino nostro clementissimo condonentur. Scientes quantum in hoc subditis omnibus satisfaciamus, quod et ab excelso Cesareo Senatu satis laudatum fuit, cum quo eiusmodi res partecipata est. Harum serie Imperiali, qua fungimur

auctoritate decernimus, statuimus et volumus subditos omnes et singulos huius dominij mediatos et immediatos de insultu, percussionibus, vulneribus etiam animo deliberato illatis ubi mors sequuta non sit, de homicidio casu, vel in rixa commisso, receptione bannitorum, robaria, adulteratione monetae, sfrosatione salis, aut bladarum et de aliis quibuscunque criminibus, dummodo non sint offitiales, qui in suo offitio deliquerint sive damnatos, sive bannitos tantum, et sive eorum processus pendeant, sive adhuc non sint accusati, vel delati etiamsi crimen occultum sit, liberari, et absolvi ipso iure et facto, prout et nos praedicta auctoritate ipso liberamus et absolvimus tam a poena corporali, quam a quacumque alia, quae Camerae Cesarae spectaret, dummodo exacta composita, aut bona ipsa descripta seu actualiter apprehensa non fuerint. Et hoc tamen si remissionem et pacem cum offensis habeant, seu intra duos menses a die publicationis huius nostri decreti numerandos illam habuerint et eam intra dictum tempus praesentaverint officialibus, quibus spectat seu spectabit, et praedicta locum habere intendimus in his tantum, quae facta sunt, aut commissa a die secunda mensis novembris pr. pr. retro qua ad Cesaream Majestatem Dominium hoc redijt; reservatis dumtaxat in praemissis criminibus Laesae Majestatis, sacrilegij, heresis, fabricatione falsae monetae, homicidiis animo deliberato patratis, qui ad offensam in causa talium homicidiorum animi deliberati, et aliorum reservatorum ut supra testimonium deposuerint vel deponi mandaverint, quae in huiusmodi gratia et liberalitate comprehendi non intendimus. Reservata tamen nobis facultate providendi super homicidiis etiam animo deliberato iam decennio elapso commissis prout qualitate casuum nobis convenire videbitur. Mandamus itaque omnibus et singulis Jusdicentibus, Offitialibus et Notariis huius dominij mediatis et immediatis, quibus spectat, et spectabit, ut omnes et quoscumque processus, banna, scripturas, acta, sententias, et condemnationes et quaecumque alia, quae facta reperientur, in his causis, quarum mentionem supra fecimus gratis, et absque aliqua prorsus solutione deleant, et penitus annullent, prout et nos per praesentes iam dicta Imperiali auctoritate delemus, et penitus annullamus, et eorum nomina de albo cassari faciant; quin etiam volumus et ita expresse iniungimus omnibus et singulis Magistratibus, Jusdicentibus et Offitialibus huius dominij mediatis et immediatis, ac praesentibus et futuris, quod pro criminibus et delictis, adhuc non delatis et forsan incognitis, servatis et adimpletis praemissis a praedicta die secunda novembris retro commissis in futurum quoquomodo non audeant inquirere, procedere, nec molestare delinquentes, salvis et exceptis casibus superius expressis et reservatis. Ad haec decernimus omnes et singulos carceratos et detentos ex causa publici seu privati

debiti, modo non sit ex causa datiorum, seu reddituum ordinariorum solvi et relaxari; quos omnes et alios debitores ex causa privata personaliter molestari inter trimestre proximo volumus. Et quoniam nimis gratiose agere posse hoc tempo nobis non videmur, statuimus demum, et jubemus omnes et quascumque mulctas, sive condemnationes pecuniarias Camerae Cesareae, quacunque ex causa in hanc usque diem factas et applicatas nullas esse, neque exigi quovismodo posse, salvo tamen semper jure tertii ut supra. Signatus: Antonio De Leyva. — In angulo: vidit Taberna — Bartholomeus Rozonus.

Cridata super Platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani ac super platea Ecclesiae Sancti Ambrosii Majoris Mediolani per Oliverium de Marliano praeconem, die mercuriis 8 mensis decembris 1535. Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 92.

Pro iuramento fidelitatis fiendo per feudatarios.

Per il carico tene lo Illustrissimo et Excellentissimo Signor Antonio De Leyva Locotenente Cesareo et supremo Signore del Governo Generale de questo Stato, è indicato espediente, che tutti li feudatarij di questo Stato vengano ad recognoscere et prestare il debito Juramento de fidelitate.

Però in nome de Sua Excellentia se fa publica crida, bando, et comandamento a tutti li feudatarij sottoposti alla Jurisditione del spettabile de l'una e l'altra lege doctore, senatore et potestate de Milano vogliano in termine de giorni vinti proximi a venire, da poi la publicatione d'epsa, comparere nante a Sua Excellentia per recognoscersi et prestare el debito iuramento de fidelitate sotto pena de perdere li feudi.

Dato in Milano alli 26 decembre 1535.

Subscriptus Aegidius propraetor delegatus.

Cridata super platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani per Petrum de Septimo praeconem die 27 decembris 1535. Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 93.

Pro adventu Reverendissimi Cardinalis Caracioli.

Essendo domane per venire in questa città el Reverendissimo et Illustrissimo Cardinale Caraciolo Locotenente de la Cesarea Maestà in questo Stato di Milano se admonisce per parte de lo Illustrissimo Gran Cancelliere tutti quelli che hanno il modo de cavalcare et altre cose necessarie, domane all'hora, che sentiranno il segno del campanono del domo, si trovano nella Corte a cavallo per andare ad compagnare Sua Reverendissima Signoria, et honorarla in tal impresa.

Subscriptus: Franciscus Cruceius Locumtenens Magnifici Domini Vicarij Provisionum.

Cridata super platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani per Camillum de Julianis praeconem die lunae 14 Augusti 1536. Sono tubae praemisso.

DOCUMENTO N. 94.

Deputatio Reverendissimi D. D. Cardinalis Caracioli in Gubernatorem Generalem Status Mediolani.

Carolus divina favente clementia Romanorum Imperator, ac Germaniae, Hispaniarum, utriusque Siciliae, Hierusalem etc. Rex, Archichidux Austriae, Dux Burgondiae, Brabantiae etc., Comes Habsburgi, Flandriae, Tirolis etc. Recognoscimus et notum facimus tenore praesentium universis quod, quum defunto nuper Illustrissimo Francisco Sfortia duce Mediolani absque descendentibus, et heredibus legitimis, idem Ducatus Mediolani ad nos, et sacrum Romanum Imperium pleno iure devolutus sit, cupiamusque illius administrationi virum aliquem praeficere idoneum, qui ipsum Statum Mediolani nostro nomine, et vice fideliter regat, et gubernet, eique muneri in praesentiarum aptissime nobis occurat Reverendissimus in Pater Dominus Marinus Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Caraciolus amicus noster carissimus. Ut qui summa fide, prudentia, industria, dexteritate, rerumque omnium ad optimum regimen pertinent cognitione, et experientia praeditus fuit, quique verum praefacti Status naturam, et conditionem optime calleat caeterisque omnibus ad id munus requisitis virtutibus et qualitatibus

amplissime suffultus existat, et in quo iure merito plenam fiduciam ponere possimus. Motu igitur proprio ex certa nostra scientia, animo deliberato et sano, accedente consilio, praefato Reverendissimo Cardinali Caraciolo, dedimus, tradimus, et demandavimus, ac tenore praesentium damus, tradimus, et demandamus Regimen et Gubernationem totius Ducatus et Status Mediolani supradicti et pertinentiarum eiusdem: ipsum in illo Gubernatorem et Locumtenentem facimus, ordinamus, et deputamus cum pleno et amplissimo mandato; ita ut possit, et valeat regimen et administrationem praefati ducatus et Status Mediolani appraehendere et exercere, illius iura conservare, et pro commodo et honore nostro et imperij, ipsiusque Status Mediolani tranquillitate, manutenere aliaque omnia circa praemissa, cum eorum dipendentibus, aemergentibus et annexis, agere, facere, et disponere, quae optimo regimini et gubernationi dicti Status convenire, et Suae Reverendissimae Paternitati comoda fore videbuntur, et quae Nosmetipsi faceremus, seu facere possemus, si personaliter interessemus, etiam si talia forent, quae mandatum exigerent magis spetiale, quam praesentibus est expressum, omnibusque illis honoribus, dignitatibus, praeeminentiis, juribus, jurisdictionibus, prerogativis, facoltatibus et immunitatibus aliisque, ut frui et gaudere, quibus coeteri Gubernatores, seu Locumtenentes in Statu praedicto, uti, frui et gaudere consueverunt, absque omni contradictione, et impedimento. Mandantes et serio praecipientes universis et singulis Praelatis, Marchionibus, Comitibus, Baronibus, Militibus, Nobilibus, Magistratibus, Praesidibus, Senatoribus, Judicibus, Capitaneis, Castellanis, Praefectis Arcium et Urbium et quorumvis aliorum locorum Offitialibus, Universitatibus, Communitatibus, et subditis praefati Ducatus et Status Mediolani, et pertinentiarum tam Ecclesiasticis, quam Secularibus, cuiuscumque praeheminentiae, dignitatis, status, ordinis et conditionis fuerint ut praefatum Reverendissimum Cardinalem Caraciolum pro Gubernatore et Locumtenente nostro suscipiant, admittant, habeant, reputent, et honorent, ac illi reverenter pareant et obediant, veluti nobis ipsis; et contrarium non faciant vel facere praesumant, quovis quaesito, colore, vel ingenio, seu praetextu, quatenus gratiam nostram charam habent, et praeter nostram, et Sacri Imperij indignationem; gravissimas alias poenas nostro arbitrio imponendas incurrere formidant. Harum testimonio literarum manu nostra subscriptarum, et sigilli nostri appensione munitarum.

Datae in Castris nostris ad Forum Julij, die primo mensi Augusti anno domini 1536 imperij nostri 16 et regnorum nostrorum 21 — Signatus: Carolus — Vidit: Pjretus — A tergo: Ad mandatum Cesarae et Catholicae Majestatis proprium Jo. Beruburger, et sigillatae sigillo Cesareo pendente in cera rubea in capsa lottoni more solito.

DOCUMENTO N. 95.

Pro onere Focolariorum.

Ellecti ad exactionem scuti unius pro quolibet focolari in toto Cesareo Mediolanensi Dominio. Havendo veduto lo Illustrissimo et Excellentissimo Signor Marchese Del Vasto Capitaneo Generale della Cesarea Maestà in Italia per sue letere scritte al Reverendissimo et Illustrissimo Signor Cardinale Caraciolo Locotenente de Sua Cesarea Maestà essere nenessario per ordine di Sua Cesarea Maestà di presente provedere de bona summa di denari per pagamento de l'exercito di Sua Maestà overo permettere che il detto exercito di presente venga ad alloggiare nel Stato di Milano, per intertenerlo, e non disolverlo come ricerca il beneficio di Sua Maestà etiam per defensione del detto Stato; et havendo Sua Reverendissima et Illustrissima Signoria con grandissima desplicentia soa fatto sapere questa nova a tutte le città del Stato per mezo de li soij agenti, et essendosi ben consultato il tutto, si è cognosciuto et iudicato essere assai manco male provedere de danari che patire li alloggiamenti de soldati, quali per li tempi passati sono stati la rovina di tutto el Stato, como anche deve essere in recente memoria d'ogni uno. Et essendosi parimente considerato el modo di scodere tali denari per schivare tale damno insupportabile, et quale modo sij più presentaneo, como ricerca il bisogno urgentissimo et di manco gravezza universalmente, et di minore confusione, non si è ritrovato il più presentaneo, et manco difficultoso, ohe scuodere questi tali danari sopra li focolari di tutto el Stato, comprehendendo tutte le Città, terre et ville e cassine se ritrovino in tutto el Stato di modo, che niuno vadi exempto per qualunche privilegio, consuetudine o solito si possa allegare. Però si è stabilito scodere scudo uno d'oro in tutto el Stato per ciascun foco, con animo però di augmentare qualche cosa di più secondo la qualità de le persone; tenendosi per certo che la tassa di uno scudo d'oro non debia suplire al bisogno di presente. Però non si ha da pagare se non la mità, e ritrovandosi ne le dette Terre, Ville, e Cassine habitare qualche Nobile, o sia citadino, o non, solito habitare a la città, e non sia obbligato pagare ut supra per il suo fuoco, como s'el si trovasse habitare in una Città d'epso Stato, et pagando alla villa non sia obligato pagare alla città, se non computato quello se trovarà havere pagato alla villa.

Però per parte de li Signori Ellecti a questa Impresa per lettere

de Sua Reverendissima et Illustrissima Signoria se fa pubblica crida, bando et comandamento, che ogni uno de qual grado, stato et conditione voglia se sia, etiam privilegiato et non solito pagare, che di presente si ritrova tenere casa di sua posta, o viva in comunione o donzena con altri ne le Città, Borghi et Corpi Santi d'esse Città, Terre, Ville o Cassine di tutto el Stato, debia fra il termino de giorni tri prossimi a venire havere pagato mezzo scudo d'oro, cioè per respetto alla Città, Borghi et Corpi Santi de Milano in Thesauraria Generale certificando ogni uno che questa non ha da essere gravezza mensuale, anzi per una sol volta tanto, e che inteso e veduto meglio quello riuscirà di questa prima exactione, si userà ogni diligentia nella totale exactione del resto di ridurre la tassa a più equalità si poterà: la quale qualità non se po fare sino se ha la descritione de tutti li fuochi e loro qualità, sì che ogni uno si sforzi di satisfare nel termine predetto promptamente per evitare questi alloggiamenti, e la total rovina della sua patria, quale senza dubio ha da seguire non provedendosi, e venendo li soldati ad alloggiare nel Stato, e qual ruina sarla' de tutti universale così poveri como ricchi, como la experienza de li tempi passati ci dimostra chiaramente. Facendo ancora sapere alle Città, terre, ville et cassine che saranno negligenti a pagare secondo l'ordine predicto, che subito senza alcuna dilatione li saranno mandati li soldati a casa, et non si admetterà alcuna excusatione in contrario.

Ultra de questo se fa bando, et ut supra, che niuno quale da calende de agosto in qua, se ritrovarà havere tenuto casa da sua posta, o in compagnia, o donzena d'altri in le città, terre, ville et ut supra, ardisca, o presuma, sotto la pena de pagare per uno dece, transferire o mandare da l'uno a l'altro loco la sua casa fuora delle Città, et suo districto dove fosse solito habitare, sino a tanto si darà licentia di poterlo fare per un'altra crida, et chi anderà ad habitare fuora del dominio sotto la pena della forca, e della confiscatione de tutti li soi beni, a lo arbitrio de li profati Magnifici Electi. Datae Mediolani die 9 Augusti 1537 — Signatus: Marcus Antonius Balduynus et sigillatae sigillo in cera rubea more solito.

Cridata super platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani per Georgium Cattaneum praeconem die Jovis 9 Augusti 1537. Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 96.

Pro infrascriptis libris scandalosis et haereticis non vendendis.

Per el Reverendo Inquisitore di Sancto Eustorgio sono ritrovate molte conclusioni nelli infranominati libri indicate scandalose et heretiche. Il che portato a notitia del Excellentissimo Senato di Milano, desideroso non solum de provedere che detti libri si disperdano, cioè quelli sono portati in Milano e suo dominio, ma che nè quelli nè altri connominati di macula de eresia possino essere portati in ditto dominio.

Però per parte del prefato Senato se fa pubblica crida, che tutti li venditori de libri, o altre persone siano di qual grado si voglia quali se troverano avere in loro possanza delli infrascritti libri debbano in termino de tri giorni averli consegnati alli RR. Vicarij della sede Archiepiscopale, seu episcopali di quelle città ove la presente crida sarà pubblicata, et questo sotto pena de la confiscatione de li beni a chi non obedirà, et altre maggiore all'arbitrio del prefato Senato quale mosso da ottime ragioni fa crida sotto le preditte pene che da qui inante nullo Mercadante o Libraro del dominio de Milano possa desligare nè fare disligare balle, casse, facotti; o altri involuppi de libri quali se portarano nel ditto dominio, se prima non consegna la notta et lista deli libri, cioè li titoli et iscriptioni d'epsi libri al Reverendo Vicario ut supra, quale veduta essa lista seu nota, senza tardanza e spesa alcuna proroverà che quelli, nelli quali non può cascare dubio de heresia siano liberamente interlassati alli mercadanti, de li quali saranno, et li altri ove ponno essere cose scandalose li ritenghi, acciò possano essere veduti dalli ordinati del prefato Senato — Jac. Cattaneus.

Hippotyposes Theologiae — Annotationes in Joannem — Annotationes in Genesim — Annotationes in Paulum — Annotationes in Matthaeum.

« Philippi Melanchthonis.
« Dialoghi omnes Ulrici Hutteni.
« El summario de la sacra scriptura.
« Liber intitulatus: Loci insigniores.
« Stephani Wintonis episcopi angli — De vera obedientia.
« Ab Ottone Brunphelsio (Brunfels) congesta in verbum Dei.
« Erasmus Sarcerius in Matthaeum.

« Antonij Corvini in Evangelij expositiones.

« Erasmi Sarcerij Cathechismus.

« Methodus eiusdem Sarcerij.

« Ottonis Brunphelsij Pandectae veteris et novi Testamenti.

« Eiusdem Ottonis expostulatio contra D. Erasmum pro Ulrico Hutteno.

« Apologia Simonis Hessi contra dominum Roffensem.

« Liber intitulatus: in Epistola cuiusdam de Pontificis munere eiusdem Hessij.

« Juditium Erasmi Alberij de spongia Erasmi.

« Jonas contra Fabrum castritientem in defensionem Martini Lutheri.

« Invectiva contra celibatum.

« Ex vetustissimis in libro divi Pascharij quaedam Job. Gast.

« Scolia in librum divi Cassiani contra liberum arbitrium.

« Osvaldus Myconus Luteranus in Meriam.

« Erasmus Sarcerius Aremontanus Postulator Evangeliorum per annum.

« Liber intitulatus Religionis antiquae et verae christianae.

« Colloquiorum Marci Antonij Corvini de poenitentia.

« Joannis Calvini epistolae.

« Joannes Æcolampadius iu epistolam primam Joannis.

« Cathechismus Joannis Calvini.

« Enarrationes perpetuae in quatuor evangelia. Bucerus.

« De Coena Dominica Buceri.

« Joannes Brismannus ad Gasparem.

« Unio Hermanni Bodij.

« Lutheri Elucubrationes sive Themi, Postilla in Evangelia, et epistola de humanis traditionibus: annotationes in Deuteronomium de sublimiori potestate, de constituendis scholis et alia quaelibet sua opera.

« Opera omnia Joannis Hus.

« Opera omnia Joannis Vicleff.

« Marsillius Paterninus in defensione pacis.

« Methaphrases et enarrationes in Paulum in epistolam ad Romanos. Bucerus.

« Problemata artis dialectices Wolphangi Molens.

« Annotationes Joannis Æcolompadij in sexto themo Joannis Crysoomi. »

Signatus Jac. Cattaneus.

Carolus quintus imperator. Dilectissime noster. Ordinavit senatus noster proclama inclusi exempli, ut obviam eatur scandalis, quae ex

librorum haereticorum in Dominio nostro Mediolani importatione oriri possent, quo circa vobis mandamus ut illud in locis solitis publicari et inviolabiliter servari faciatis.

Datae Mediolani 18 decembris 1538 — Jac. Cattaneus — Sigillatae sigillo imperiali in cera more solito.

Cridata super platea Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani per Georgium Cattaneum tubetam die sabbati 21 decembris 1538. Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 97.

In Ecclesijs non deambulatur — Pro habitus auri et argenti non inciso, nec recamis portandis — Pro pompis funebribus.

(1539, 6 de Febraro.)

Essendo lo Illustrissimo et Excellentissimo Signore Marchese del Guasto Capitaneo Generale et Locotenente della Cesarea Maestà nel Stato di Milano desiderosissimo del utile et honore delli subditi d'esso Stato, et vedendo Sua Eccellenza per la grande licentia usurpata da molti nel detto Stato, circa li costumi et loro vestire, et pompe funerali, essere introdotti varij et diversi abusi, alli quali non provedendo Sua Eccellenza sarebbono causa de infiniti mali: però Sua Eccellenza, consultato ancora con questo Excelso Senato, ha stabilito le infrascritte provisioni quali per benefitio universale vuole et comanda siano eseguite et habbino forza di Decreto.

Primo perchè il maggior desordine et di maggiore importanza consiste circa la pocha riverenza si porta nelle ciese alla Maestà Divina, Sua Eccellenza per tenore della presente fa bando et comandamento a caduna persona di qualunche grado et conditione sia, che non ardisca nè presuma de hora avanti in niun tempo passegiare in ditte Giexie celebrandosi i divini Offitij, sotto pena la prima volta de scudi diece d'oro, la seconda volta de Scutti vinti d'oro, et chi non harà il modo di pagare sia pubblicamente fustigato, quale pena pecuniaria sia per uno terzo applicata all'accusatore quale sarà tenuto secreto, con li testimonj sopra ciò receputi; li altri due terzi alla Sanità di Milano. Et se persona alcuna la terza volta incorrerà in tal errore et disordine, vuole Sua Eccellenza sia mandato alla Gallera per tri anni.

Secondo per provedere allo abuso tanto degli huomini, quanto dele donne Sua Excellenza vuole et commanda, che niuno huomo di qualunche grado et conditione sia, da hora in ante ardisca nè presuma

portare sopra sua persona habito di qualunque sorte, che sia di oro nè di argento, nè qualunche altra materia contexta d'oro, nè d'argento, nè sopra lo habito di seta, nè di panno, o di altra materia possa portare ricamo di niuna sorte, nè ancora ternette, passamano, pomellata, nè altro ornamento qual sia di oro o di argento sì puro como mixto. Nè possa portare detti habiti in foggia alcuna tagliati, salvo le calce et giupponi, nè portare oro battuto nè argento, salvo collanne, annelli, zoie ligate in oro, pontalli et bottoni, et altro oro battuto non smaltato sopra l'apertura de maniche et pecto, et nella berretta, nella quale si possa ancho portare la Medaglia, nè a suoi cavalli a nulla possa fare ornamento nel quale entri oro nè argento di qualuncha manera como di sopra si è detto negli habiti, salvo li ferri delli fornimenti adorati.

Et a niuna donna similmente di qualuncha grado sia, sì maritata, quanto da maritare, sia licito portare nè soprane, nè sottane di oro, nè di argento nè di qualuncha altra materia contexta di oro nè d'argento, nè sopra dette veste ponere ornamento alcuno di oro nè di argento battuto, salvo collanne, annelli, zoie ligate in oro, pontali, bottoni, ed altro oro battuto sopra la testa, busto, maniche, colletti et cinte, et item scuffiotti d'oro, o di argento, quale però non exceda il pexo de onze sei d'oro o di argento fillato o tillato. Ne anco possa portare ornamento di seta o altra materia contexta di oro nè di argento nè richamo alcuno anchora che fosse di seta sola, nè possano le sue veste tagliare ultra le maniche, et busto como di sopra in modo alcuno, nè usare sopra le carrette coperte de oro nè d'argento, nè ornare la coperta di panno o di sita con oro nè argento.

Et perchè Sua Eccellenza vuole che detti ordini siano ad unguem exeguiti in tutto el Dominio de Milano, però Sua Eccellenza per tenore della presente ellege in Judice particolare et executore delle presente Cride in Milano il Signor Capitaneo de Justitia, e nelle altre Città et Luoci li Podestati d'essi, volendo però et declarando che non procurando essi Jusdicenti rigorosamente procedere contro la persona denuntiata, in questo caso possa l'accusatore duoppoi quindeci giorni adhire un altro Judice de detti luoci qual si voglia, non obstante che la querella sia già stata al primo Judice notificata. Advertendo caduno che chi contravenerà a detto ordine incorrerà la pena de scutti venticinque per caduna volta, la quale vuole Sua Eccellenza sia applicata per un terzo alle Comunitate delle Terre, un altro allo accusatore, o Inventore, et l'altro alla Camera Cesarea; et il marito serà tenuto per la moglie, ed il patre per la figlia non maritata, et oltra ciò se intendono essere perse le veste et altre cose, in quali si contravenerà applicando como di sopra.

Et acciò che ditti ordini siano meglio eseguiti Sna Eccellenza ancora prohibisce et comanda a caduno sarto, ricamattore, sellaro, et altro artefice de vestimenti et ornamenti de sopra prohibiti, non ardisca tagliare nè ricamare nè fare altro ornamento di sopra prohibito, salvo di quelle persone vorrano detti habiti realmente portare fuori di detto Stato de Milano, sotto pena de scutti diece da essere applicati per la metà all'accusatore, et l' altra al Comune de Milano, sive della Città dove serà.

Et perchè Sua Eccellenza vuole che le persone habbiano tempo di provederse di veste conveniente et conforme a detti ordini. Però per la presente concede licentia ad cadauna persona di portare li loro vestimenti, et altri ornamenti di qualsivoglia sorte di qua per tutto marzo prossimo.

Anchora per esser molti delli subditi, quali volendo essere tenuti liberali, et di maggiore essere, overo per essere troppo affetionati a suoi parenti fanno le spexe funebre tanto eccessive, che non raffrenandole sarebbono di grande jactura a tutto il dominio. Però volendo Sua Eccellenza raffrenare dette pompe et ostentazioni, comanda similmente a qualuncha persona di questo Dominio, di qualsivoglia conditione et grado, che da hora inante non ardischa fare portare ad alcuna Giesa morto alcuno de niuna manera accompagnato con più de torgie vintiquattro, croce tra di oro d'argento o de legno otto, con le solite candele, preti ventiquattro ed uno convento de frati senza torgie, o candele accese nè morte in mano, sotto pena per caduna volta a chi contrafarà de scutti cento applicandi per la mittà all'accusatore et l'altra alla Comunità di Milano, et altre Terre dove occorrerà la contraffattione, et in questo vuole Sua Eccellenza gli sia particolare Judice il Vicario e Duodeci della provisione de detta Communità in questa Città, et in le altre li loro Podestati, tenendo sempre secreti li accusatori et testimonij, che per tale causa si riceverano, inhibendo a detto Vicario et Duodeci che non faciano compositione alcuna de ditta pena perchè vuole sia integramente eseguita.

Signato il Marchese del Vasto — In angulo Vidit Taberna — In calce Augustinus Montanus — Et sigillata sigillo imperiali in cera rubea more solito. Petrus Martyr Spanzotta Provisionum Comunis Mediolanj Notarius subscripsit.

Cridata super Platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani per Georgium Cattaneum Praeconem, die sabbati octavo mensis februari, 1539. Sono tubarum praemisso.

LIBRO III.

LETTERE, SCIENZE, BELLE ARTI, POPOLAZIONE, INDUSTRIA E COMMERCIO, AGRICOLTURA, ZECCA, PESI E MISURE, ESERCITO E FINANZE.

CAPITOLO I.

Civiltà in genere, lettere e scienze.

La civiltà, questo mito gentile che pare da Dio destinato in retaggio e conforto dei popoli magnanimi e generosi, si manifesta mercè lo sviluppo di tutti gli elementi del bello, del grande e dell'utile, che potentemente vi contribuiscono ed a vicenda ne subiscono la benefica influenza.

Epperò, quante volte vedemmo questa comparire, comparvero pure le lettere, le scienze e le arti, che con lei progredirono e raggiunsero il medesimo grado di splendore, e colla di lei decadenza precipitarono e si spensero miseramente.

In tal maniera, quando l'Etruria era ricca e fiorente, trovarono ricovero in Italia le migliori istituzioni civili, le scienze, le lettere, le arti, le industrie ed i commerci.

Caduta questa, e cresciuta in potenza ed in progresso la Grecia, tutti gli stessi elementi emigrarono colà, e vi costituirono quello stupendo miracolo di civiltà, del quale ammiriamo tuttavia le grandi vestigia, e che niun popolo moderno ha saputo fino ad ora superare.

Dalla Grecia la civiltà trasmigrò a Roma, ove fece risplendere il secolo d'Augusto.

Sospinta da contraria fortuna, caduta la libertà ed abbattuta la potenza romana e dispersene perfino le ultime reliquie colla catastrofe di Costantinopoli, e pel decreto del Pontefice S. Gregorio che portava l'obbligo di far gettare nel Tevere tutti i monumenti delle arti spettanti al gentilesimo, e sotto gravi pene co-

stringeva gli artefici a chiudere le loro officine, senza che alcun altro popolo ardisse raccogliere la gigantesca eredità; caddero con essa tutti gli elementi che avevano concorso a formarla, e la civiltà si coperse di un fitto velo, raddensato dalle continue valanghe dei Barbari irrompenti nelle diverse parti d'Italia, e che colla feroce loro politica le rapirono libertà, patria, istituzioni, magistrati, monumenti e oggetti d'arte.

Che se pure i Goti avessero saputo conservare qualche memoria, come legatarii delle ultime reliquie dell'Impero bizantino, od avessero lasciato qualche opera d'arte dovuta al loro genio, la avrebbero interamente sperperata i Longobardi; i quali, all'epoca della prima occupazione, non consistendo che in un branco di barbari inumani, feroci e guerrieri, senza un proprio linguaggio scritto, senza leggi, senza monete nè coltura, e privi d'ogni idea d'agricoltura e di commercio, vergognandosi forse della loro ignoranza, tutto manomisero e distrussero.

Successivamente, e sul finire del loro dominio, dirozzati alquanto pel contatto con popolazioni civili, formularono essi pure diverse buone leggi, coniarono monete e si adattarono alla religione cristiana, che a poco a poco era divenuta quella della maggioranza delle popolazioni loro soggette, colle quali avevano accomunato idee ed interessi, e costrussero pure qualche monumento, come l'altare di marmo in Cividale, cominciato dal duca Pemmone e compiuto da Rachis suo figlio, ed i bassorilievi rappresentanti Gesù Cristo circondato dagli angeli, la Epifania e la Visitazione della Beata Vergine. Ma l'arte aveva raggiunto il massimo della rozzezza e della decadenza, e persino del ridicolo, col rappresentare senza ragione, senza costrutto e fuori del naturale, figure scomposte o disordinate, cavalli, buoi, capre ed altri strani disegni di bestie mezzo pesci e mezzo serpenti, avviticchiati in tortuose spire e labirinti di linee, detti nodi o meandri gordiani, e nani mostruosi, tutto mani e tutto testa, con gambe e piedi incapaci di sostenerli, talvolta con lunga coda, tal altra con lunghe barbe.

Alcuni credettero intravedere in queste figure simboli religiosi di quell'epoca, o di altre più remote, ma nessuno seppe mai, con chiarezza e con prove attendibili, decifrarne il vero significato; sicchè fu forza conchiudere che altro non indicavano che l'estrema impotenza ed il delirio dell'arte.

In ogni modo, sebbene qualche cosa fosse restato delle vecchie civiltà italiche, specialmente nel genere architettonico, ben poco poterono profittarne i popoli di Lombardia, perciocchè quei resti vennero distrutti dai Franchi, i quali, credendosi superiori ai popoli che li avevano preceduti, vollero tutto rinnovare, atterrando persino il palazzo di Desiderio, l'arco per antica tradizione detto di Alboino e la chiesa di S. Michele Maggiore esistenti in Pavia, e molti altri monumenti e ragguardevoli edifizii.

Si può pertanto francamente affermare, che se la nuova civiltà della Gallia Cisalpina ebbe il primo inizio al tempo della venuta dei Franchi, e per l'opera dei Pontefici, dei concilii, dei vescovi e dei monaci, le cui sedi ed i cui conventi, per lo più inaccessibili agli invasori ed agli avventati scorridori, conservarono non pochi dei codici preziosi dell'antica civiltà greca e latina, crebbe successivamente in ragione del progressivo sviluppo della libertà, della ricchezza e delle nuove politiche e democratiche istituzioni.

Nel primo libro ci siam fatto carico di indicare codeste istituzioni, la loro origine, il loro progresso; ed ora ci proponiamo di completarne il quadro coll'accennare appunto, brevemente, in qual modo ed in quali epoche si siano sviluppati anche tutti gli altri elementi della stessa civiltà, destinando a ciascuno di essi uno speciale capitolo.

Con questo metodo incorreremo in qualche ripetizione: tale difetto però sarà largamente compensato dal vantaggio di trovare in luoghi distinti di questo libro il riassunto storico completo di ogni fase del medesimo progresso.

Belle lettere e scienze.

L'oscurità dei tempi e la mancanza di documenti e memorie, ci lasciano in difetto di dati abbastanza sicuri per determinare in quale stato si trovassero le lettere e le scienze in Milano ai primi tempi dell'êra volgare.

S. Agostino, l'uomo più dotto di quell'epoca, vedendo di giorno in giorno peggiorare la lingua e la civiltà, nel suo scritto intitolato *La città di Dio*, dichiara peccato gravissimo questa trascuranza, perciocchè essa avrebbe condotto alla barbarie.

E siccome si hanno dei criterii contrarii ed incerti, che, a va-

gliarli in mancanza di documenti, ci vorrebbero molti studi ed improbe fatiche, ciò che non consente l'indole del nostro lavoro, così ci porteremo senz'altro sul finire del secolo VII e sul principio dell'VIII.[1]

A quest'epoca non si avevano più della vera lingua latina che scarse reminiscenze mantenute dal clero. Quella che raramente e per necessità da alcuno dei laici si scriveva era lingua morta. Ecco un documento il quale varrà più di ogni altra indicazione a dimostrare a quale miserrimo grado fosse discesa la tanto decantata lingua dei tempi d'Augusto.

" Regnante domno nostro Rachis vero excell. Rege anno quarto „ sub die quinta iduum aprilium indictione prima. [2]

„ Constat te Alexandro de Sporticiana accepisse et accepi ad te „ Arighis de Campilioni auri solidum uno meis udilitatibus per „ agendo usque in caput anni pro quibus uno solido posui tibi „ loco pigneri seo fiducia nexo idest petiola una de prado loco „ quid dicitur Fassiolas de una parte prado Ussuni et alia de parte „ prado sancti Vecturi tenente uno capide in rio et alio capide „ in prado sancti Vecturi in intecrum ipsa petiola abeat pro onurem „ de soprascripto solido usque in prescriptum constitutum Expleto „ vero anno reddere promitto uno solido sine onure . . ea recipere prado meo ad me et defendere promitto ipso prado ab „ omni homine defensare dum ipso solido aput me fuerit et si „ menime complivero de omnia quibus superius legitur conpuna „ tibi cui supra credituri meo ipso solido in dublo etsi in antea in„ ducia dederis abeat ipso prado dum te legidime sanare potuero.

„ Actum in Trebauno die rege et indictione suprascripti feliciter „ (omesse le firme).[3] „

[1] Fino da questo tempo era estinto intieramente anche il gotico linguaggio, e ben poche reliquie del dominio dei Goti sono a noi rimaste. Fra queste devonsi annoverare i frammenti di Urfila, dovuti alle dotte investigazioni del Maj, e tradotte in latino al principio del corrente secolo dal nostro benemerito conte Ottavio Castiglioni.

[2] Il re longobardo Rachis succedette al deposto Ildebrando nell'aprile dell'anno 744. Ora, indicando il documento quattro anni di regno del nuovo sovrano, questo documento è del 9 aprile 748.

[3] Fumagalli, *Codice diplomatico santambrosiano*.

E di questo barbarissimo carattere e valore si ravvisano pressochè tutti gli altri documenti della medesima epoca.

Nel parlare, nelle cantilene d'amore e negli inni guerreschi facevasi uso della lingua plebea, un miscuglio informe di dialetti in parte derivati dal rustico romano ed in parte dalla lingua usata dai diversi conquistatori.

Più avanti, cioè verso la fine del secolo VIII, si ebbe un leggero miglioramento per la venuta dei Franchi, i quali erano più avanzati nelle lettere; sicchè, una delle prime cure dell'imperatore Carlo Magno fu quella di favorire l'istruzione, lasciata tanto in abbandono dai precedenti governi, raccogliendo perciò da ogni parte delle sue provincie maestri di lettere per distribuirli nelle città più popolose di Lombardia.

A Pavia fu spedito il monaco benedettino irlandese Dungalo, molto erudito nelle lettere e nelle scienze, con obbligo di fare scuola a nobili e plebei; e così in quella città, per opera di questo valente maestro, cominciarono a risorgere le lettere.

Carlo Magno fu uno degli uomini più dotti della sua epoca. Scrisse, al pari di Cesare, una grammatica, perchè grandemente conoscitore delle lettere; eppure la pubblica opinione per questo riguardo gli fu contraria, e lo giudicò sì barbaro da essere incapace di segnare il proprio nome, e ciò per la ragione che, in segno di maggiore potenza ed in significazione di valore cavalleresco, usava il pomo delle sua colossale spada, sul quale aveva fatto incidere il proprio nome, per autenticare le sue leggi ed i suoi decreti, che ricevevano per tal modo il doppio suggello della giustizia e della forza.

Milano, per cura dello stesso, ebbe similmente scuole e maestri. Poco dopo alla nostra città toccò un'altra insperata fortuna, quella cioè di avere a capo della Chiesa l'arcivescovo Ansperto, uomo di altissimi intendimenti e di esperimentata capacità e valore, il quale (come abbiamo notato ragionando delle istituzioni), avendo raccolto in sè anche la maggior parte del potere politico, pose ogni studio ed ogni sollecitudine nel favorire le lettere, le scienze e le arti, e ne porge la prova il portico da lui fatto innalzare davanti alla chiesa di S. Ambrogio, e del quale occorrerà parlare più tardi discorrendo dell'architettura.

L'epigrafe, che qui poniamo e, per quanto crediamo, non an-

cora da altri pubblicata, rimonta al secolo IX; di stile romano e puramente cristiano, porge un altro indubbio criterio di siffatto miglioramento.

B A ☧ ω M

ARNULFI CORPUS TUMULO CONCLAUDITUR ISTE
CUJUS AB ANTIQUIS CLARA EPAGO FUIT.
DILEXIT PACE, LITES ET JURGIA SPREVIT,
ET SIBI LÆTITIA SEMPER AMICA FUIT.
ANNOS BIS DENOS ET LUSTRUM VIXIT IN ÆVO
HINC VITÆ CESSIT SIDERA CELSA PETENS.
HEC QUUMQUE VENIS LECTURUS SCRIPTA VIATOR
ISTIUS ANIMÆ DIC MISERERE DS
OBIIT ANNO QCCCXCIII DIE
XII MENSIS APRILIS INDICTIONE II.[1]

Nell'anno 826 Innocenzo II avendo radunato un concilio, fra l'altre cose ebbe questo a deliberare: che in tutti i palazzi dei vescovi, e in tutte le pievi e negli altri luoghi dove radunavasi maggior quantità di popolo, vi fossero maestri che insegnassero le lettere, le scienze e le arti liberali.

L'elogio funebre, composto di diciotto versi, tributato alla salma dell'imperatore Lodovico II, morto nel territorio di Brescia il giorno 12 agosto 875 e seppellito in Milano, non manca di qualche sapore ed eleganza.

Nell'anno 1007 per opera dell'altro grande arcivescovo Ariberto nell'atrio esterno avanti le porte della chiesa Maggiore di S. Maria eransi aperte due scuole, dove i maestri istruivano in ciascun giorno i fanciulli; i quali, non solamente erano allettati colla lode, ma anche con premj, in oggetti ed in denaro, che venivano generosamente distribuiti dall'arcivescovo. Nell'atrio interno vi erano due altre scuole di filosofia e di arti liberali, nelle quali si ammaestravano i chierici.

[1] La lapide portante questa iscrizione trovasi ora collocata nel muro costrutto di nuovo per circondare il vetusto battistero d'Arsago, nelle vicinanze di Somma Lombardo.

Niuno è così poco perspicace da non vedere e comprendere che se a questi scolari, come attesta lo storico Landolfo, si impartivano lezioni di filosofia e gli insegnamenti per le belle arti, ci saranno pure stati gli studj preparatorj di leggere e scrivere e di grammatica, e l'istruzione non sarà stata ristretta ai soli chierici, ma si sarà estesa ben anco alle altre classi di cittadini. Pare anzi che a queste ultime fossero destinate le scuole situate al di fuori delle porte della Chiesa.

Verso la metà del secolo XII (1155) si era già raggiunto un bel progresso nella lingua latina, e se ne può avere un saggio nella seguente lettera, pubblicata dal Giulini, che i consoli di Milano indirizzavano alla sorella Comunità di Tortona: " Cuncto „ Romano imperio notum fore credimus, Urbem vestram, quam de „ cetero confidenter nostram dicemus, contra fas, ac pium, injuria „ penitus destructam, a Nobis audacter, nec non viriliter restau„ ratam esse, murisque omnium Nostrorum invicem sudore con„ structis circumdatam. Tria itaque Civilia Signa ad perennem „ memoriam ad Vos dirigimus. Tubam videlicet eneam, qua Po„ pulus in unum convocetur, vestrum significantem incrementum. „ Album vexillum cum Cruce Domini Nostri Jesu Christi rubeum „ colorem habens per medium significans a manibus inimicorum „ post multas, ac magnas angustias Vos esse liberatos: in quo „ Solem et Lunam designari jussimus. Sol Mediolanum, Luna Der„ thonam significat; Lunaque lumen a Sole suum trahit, omne a „ Mediolano Derthona suum trahit esse. Haec duo Mundi sunt lu„ mina, haec duo Regni. Sigillum quo vestrae signentur chartae, con„ tinens in se duas Civitates Mediolanum et Derthonam, designans „ Mediolanum cum Derthona ita esse unitos, ut separari nunquam „ possint amplius. „

Fu in quest'epoca che si rese fra noi celebre il giureconsulto Alberto dell'Orto, e nella medicina quel Giovanni da Milano che dettò versi latini pel Re d'Inghilterra. I versi saranno cattivi, ma i precetti della famosa scuola di Salerno, da lui fatta risorgere, sono anche oggidì assai reputati.

Si vede che gli storici nostri, eccettuato il Giulini, al quale crediamo render qui giustizia, giudicando della civiltà di Milano si lasciarono molto impressionare dal forte attrito che doveva naturalmente risultare dall'esuberanza di vitalità e di robustezza

degli ordini prettamente democratici, che si andavano componendo e non tennero conto dei vantaggi che contemporaneamente veniva a risultarne; sicchè parve ad essi, e specialmente al Verri, difficile che in tanto tumulto della repubblica potesse esservi quella placida educazione necessaria per avere buone scuole ed esperti maestri.

Abbiamo però la testimonianza di un ben diverso stato di cose, quella dello storico Ottone di Frisinga, il quale attesta che per la istruzione, per gli studj, specialmente del latino, per l'urbanità e per l'educazione Milano andava distinta sopra ogni città d'Italia; egli poi loda in particolare il costume liberale di onorare del cingolo della milizia giovani di condizione inferiore e qualunque operajo di arti, anche le più meccaniche e spregevoli, purchè istrutti, valorosi e capaci.

Ond'è che fu bensì possibile all'imperatore Barbarossa distruggere la città, ma non la già adulta civiltà e il generoso ardire dei cittadini; i quali raminghi, ma uniti in un solo pensiero, poterono conchiudere la lega di Pontida e ben presto colla battaglia di Legnano fargli pagar care le consumate barbarie.

In ogni modo possiamo affermare, che già a quest'epoca era stata introdotta in Milano per opera dello stesso arcivescovo lo studio della lingua greca, ciò che vien provato da un'iscrizione di quel tempo citata dal Puricelli e commentata dal conte Giulini.

Dobbiamo moltissimo anche al grande cittadino Ariberto da Intimiano, inventore del Carroccio, che fu uno dei più prodi capitani del suo tempo e difese strenuamente con pericolo della propria vita i diritti della città, che si volevano conculcare dall'imperator Corrado. [1]

Comincia dalla sua epoca la grandezza della nostra città; perciocchè, migliorata sotto il saggio suo governo l'amministrazione, moltiplicate le scuole ed animate le industrie ed i commerci. anche le scienze e le arti, sempre seguaci della pubblica felicità e della civiltà, cominciarono a dar segno di progresso.

Ma portiamoci alquanto più avanti, cioè verso la metà del se-

[1] La rozza tomba, nella quale riposano le ossa di questo uomo generoso e benefico, si vede ora in Duomo appoggiata alla parte sinistra entrando per la porta della facciata.

colo XII, che il Verri chiama barbaro; nella quale sentenza noi non possiamo assolutamente convenire, mentre reputiamo anzi che in questo tempo, essendo la città di Milano divenuta popolosa e potente, dovevano aver progredito del pari gli elementi della civiltà, dai quali come abbiamo di sopra notato, per legge naturale la vera grandezza e potenza politica vanno sempre accompagnate.

Già a quest'epoca si era scavato il canale che conduce le acque del Ticino fino ad Abbiategrasso, rendendo così irrigabile una buona parte del Milanese; e ognuno sa che lo scavo di canali è sempre indizio certo di progresso e di avanzamento delle scienze.

La giurisprudenza, massimamente dopo la scoperta delle Pandette fatta in Amalfi, era divenuta una passione per gli studiosi di quei tempi, in cui era tanto in moda il diritto romano, che persino nel giuramento dei Consoli e dei Capitani del popolo si includeva l'obbligo di applicarlo ogniqualvolta non provvedessero chiaramente le leggi municipali.

Costretti poi i nostri Nobili e principali Patrizii a dovere, in diversi incontri, esulare in Francia, si erano colà dati a severi studii; sicchè già a quest'epoca si era istituito in Milano un Collegio dei giurisperiti, un altro di matematici ed uno di fisici e di chirurghi, i quali poi tutti servivano politicamente a bilanciare la potenza popolare cresciuta per l'estensione e la forza acquistata dalle corporazioni dei Paratici (Universitates Paraticorum), tra cui noveravansi gli Orefici, i Cappellari, gli Speronari, gli Spadari, i Pennacchiari ed altri artefici, che col continuo unirsi liberamente per discutere i proprj interessi, col comunicarsi a vicenda le proprie idee, i miglioramenti e le scoperte nell'arte, e coll'emulazione, avevano pur essi promosso attivissimamente l'istruzione, la civiltà e il progresso.

La stessa generosità usata dai Milanesi coi nemici dopo la vittoria, e la prudenza somma nelle trattative coll'Imperatore, coronate dalla pace di Costanza e dalla convenzione di Reggio, sono altri due argomenti che giustificano la loro civiltà a quell'epoca.

Salirono poi a tale altezza le scienze legali da poter essere allora compìto e pubblicato quel ragguardevole Codice degli statuti e consuetudini di Milano da noi accennato nel libro I.° *Delle istituzioni politiche e civili;* codice che per quei tempi era opera

assai erudita e commendevole e nel quale campeggia ad ogni passo il diritto romano.

Nè dovevano stare al di sotto gli studj della idrostatica, se fu in questo tempo che venne ideato e costrutto quell'importantissimo acquedotto che a Cassano deriva le acque dell'Adda per l'irrigazione di tutto il Lodigiano. Il nostro buon Verri, sempre preoccupato dell'ignoranza del secolo XII, si meraviglia di queste grandiose opere dei nostri maggiori, non comprendendo che il suo giudizio era errato nelle premesse.

Abbiamo sott'occhio un documento della nostra raccolta. A prima vista essendo sparite le due lettere iniziali del centinajo, ci parve appartenere al secolo XIV. Mostrato però al chiarissimo cavaliere Biondelli, egli inclinerebbe a ritenerlo del secolo XIII dell'anno 1221. Questa pergamena offre notizie interessanti, e prima di tutto la conferma del fatto che già a quest'epoca un miglioramento sensibile si fosse ottenuto sul modo di usare il latino anche nelle scritture private, e come in esse cominciassero a far capolino non poche parole volgari, che poi dovevano costituire il patrimonio della nostra lingua, come le seguenti: *esterpare*, *cassina*, *area*, *fontanile*, e moltissime altre consimili voci.

In secondo luogo offre la prova che già a quest'epoca non rimaneva quasi più alcuna reminiscenza delle leggi gotiche e franche, perchè ad esse si erano sostituiti ordini civili tutti nostri. Infine si riconoscono dall'esame di quella carta molte altre circostanze che dimostrano il progresso fatto a quei tempi negli studj dell'amministrazione e nei diversi sistemi d'agricoltura.

La materiale forma dei caratteri del citato documento ha per base il gotico, e sul fine porta due sottoscrizioni, una di certo Eriberto, l'altra di Evaristo, figlio di Ercole Sacchi, che si dichiara estensore dell'atto, ambedue notaj del Comune di Milano: la qual circostanza prova che già a quest'epoca si era introdotto l'uso dei cognomi, come ebbe giustamente a notare il conte Giulini, e che il nome dell'Arcivescovo resosi defunto rimanesse in onoranza appo il popolo, che lo ricordava imponendolo ai proprj figli.

Dovevano aver progredito fra noi verso la fine del XIII secolo anche gli studj della medicina e della chirurgia, se nella Corte di Germania fioriva l'insigne medico Landolfo Ravacotta di Gal-

liano, e in quella di Francia, un altro medico milanese non meno dotto, Lanfranco Settala, del quale sono rimaste alcune opere sull'arte da lui professata[1].

La civiltà di Milano trovavasi ancora sulla scala ascendentale verso la metà di questo secolo XIII e riuscì al benemerito, quanto sfortunato Podestà Beno de Gozzadini, di poter compire il canale che da Abbiategrasso arriva fino a Milano; opera grandiosa, intrapresa vigorosamente ed in poco tempo condotta a fine.

La statistica dell'istruzione e degli esercenti arti liberali, fornitaci dal diligente annalista Bonvicini, ci fa conoscere che nell'anno 1288 esistevano in Milano ottanta maestri di scuole primarie pubbliche, quindici professori di grammatica e di logica, settanta maestri privati pei fanciulli, ottanta medici e chirurghi, seicento notaj che rogavano atti pubblici, quattrocento notaj, e ci pajono fin troppo, che scrivevano le sentenze dei giudici e facevano i processi; cinquanta copisti di libri, non avendosi la stampa. Il numero degli speziali era indeterminato perchè era libero il commercio dei medicinali; su di che si presentano alla mente due considerazioni degne veramente di essere esposte: la prima che, a questa lista di esercenti aggiungendo i matematici e i ragionieri, che pur già esistevano allora e che furono dimenticati dall'annalista, la quantità e la qualità degli esercenti professioni liberali non diversificava di molto dall'attuale; l'altra, che la civiltà di Milano doveva essere ben avanzata, se facevasi sentire il bisogno di un numero tanto considerevole di persone dedicate all'istruzione ed esercenti professioni liberali che niun altra città poteva vantar l'eguale in quell'epoca.

Ma qui cominciano le dolorose note. Infino a quando la lotta ebbe a fervere tra la nobiltà ed il popolo, le cose procedettero mirabilmente e la repubblica non fece che progredire gloriosa, ed avanzare con essa di pari passo la libertà, le lettere e le scienze; ma quando, gelosa della propria grandezza, volle frammettervisi la Corte di Roma colla sua interessata influenza religiosa, le cose mutarono d'aspetto, e come ebbe a declinare in peggio la politica

[1] Di questo benemerito cittadino si trova il monumento sepolcrale nel lato a destra della croce nella chiesa di S. Marco di questa città, da lui fatto costruire a proprie spese e del quale terremo parola al capitolo *Scoltura*.

colla sostituzione del principato alla repubblica, vennero pur meno gli studj e le scienze.

Crebbero in quella vece a dismisura l'ignoranza ed i pregiudizj del popolo; e l'ingiusta morte del Gozzadini e le parecchie nefande e barbare uccisioni di cittadini incolpati di eresie ne furono la prima conseguenza.

Ben vi ebbe qualche lampo di civiltà intermedio, e specialmente all'epoca di Azzone e di Giovanni Visconti, principi giusti e colti e sotto il cui governo le lettere, le scienze e le arti furono protette: ma mancava l'alito generoso della libertà, onde fu forza seguire la corrente della decadenza ed arrivare fino all'ultimo grado segnato dal governo dei due fratelli Galeazzo e Bernabò.

Non crediamo estenderci a narrare i particolari di questi lucidi intervalli e di codesta decadenza, la quale appare ben anche nello stile, di molto peggiorato, dei pubblici e privati documenti; e tanto meno lo crediamo opportuno perchè dovremo farne parola nel capitolo *Belle Arti*. Diremo ora solamente che le crudeltà di questi due principi avevano sopito ogni sentimento del bello e del giusto, e che la città di Milano, la quale per quasi tre secoli era stata il faro della libertà, della civiltà e della grandezza d'Italia, ed era salita così in alto da sfidare intrepida primamente da sola la potenza dell'imperatore Corrado, indi collegata con altre città quella dell'imperatore Federico Barbarossa, aveva bensì conservata parte della sua potenza e ricchezza materiale e diverse delle sue istituzioni, ma dalla tirannide dei proprj principi venne così demoralizzata da non poter più reggere al confronto delle altre città italiane, e specialmente di Firenze, di Genova e di Venezia, che erano cresciute in grandezza e civiltà perchè mantenutesi a libero reggimento.

La fortuna volle però ancora una volta farle buon viso. La potente voce del Petrarca ridestava il genio d'Italia, e la coltura lombarda, e Galeazzo Visconti in mezzo alle sue proverbiali crudeltà mandava ad effetto la generosa idea di circondarsi dei migliori dotti di quei tempi, di creare in Pavia, ove dimorava, una completa istituzione di studj e di radunare con sforzi incredibili una raccolta dei migliori libri e memorie di quell'epoca.

Ne traeva partito il di lui figlio Conte di Virtù, che con una sollecitudine piuttosto unica che rara riesciva in poco tempo ad im-

primere tale movimento ascendentale ad ogni ramo dello scibile da farci altamente meravigliare; questo progresso è tanto più degno di lode, in quanto che pochi anni innanzi regnavano ancora sovrane la barbarie e l'ignoranza.

Gian Galeazzo fondò una scuola di disegno nel suo palazzo in Pavia e inviò un drapello di giovani artisti a Firenze, perchè colà studiassero l'architettura sotto i più provetti maestri.

E, mirabil cosa! questo principe non fu solo protettore degli studj e del progresso, ma ne fu egli stesso cultore assiduo e diligente; in guisa che sotto il suo provvido governo le utili istituzioni si moltiplicarono, il buon gusto si diffuse, prosperarono gli studj delle lettere, delle scienze e delle arti, crebbero le industrie, i commercj e le ricchezze, e tutto come per incanto ebbe ad acquistare nuova vita e splendore.

E non era ancora scorso mezzo secolo dalla di lui morte, che la città di Milano aveva già riacquistato il suo posto d'onore e sovrastava in civiltà e grandezza a tutte le altre città italiane. Sicchè nacque perfino il proverbio, che per ringiovanire l'Italia si doveva distruggere Milano è distribuire gli elementi della di lei civiltà alle altre provincie: " ut inde vulgo sit natum proverbium: qui Italia reficere vult, eum distruere Mediolanum debere. "

Per cotal modo era stato iniziato ed aveva avuto felice prosperamento quella nuova êra di civiltà, che non doveva arrestarsi se non al tempo in cui la spavalda ed ignorante burocrazia spagnuola ebbe ad impossessarsi del Ducato e tutto distruggere o peggiorare.

Dal documento che pubblichiamo,[1] e che forma parte del rendiconto dell'anno 1463, da noi più volte indicato nel libro I, si possono raccogliere interessanti nozioni sull'ordinamento che aveva in quell'anno l'Università di Pavia, la cui spesa ascendeva alla cospicua somma di lire 14,685, soldi 5 imperiali, pari ad italiane L. 42.381,63. Da tale documento intitolato: " Expensa annualis Collegj Dominorum Doctorum legentium in felici studio Papiensi " si rilevano non solo le molte scienze che si insegnavano a Pavia, ma ben anche l'onorario dei diversi professori, il loro nome e la cattedra da ciascuno occupata.

Troviamo un altro documento che si riferisce a quest'epoca ed

[1] Documento N. 1.

all'istruzione che si impartiva allora in Milano. Esso porta la data del 5 settembre 1468[1] e contiene la risoluzione favorevole del duca Galeazzo Maria sopra una domanda del Rettore e Professori degli studj grammaticali sul modo di conseguire le mercedi per le lezioni impartite agli scolari, e colla quale si dichiara che l'importo di queste mercedi, non oltrepassanti i fiorini dieci per ogni scolaro, dovessero determinarsi dal Vicario di Provvigione in base alle annotazioni scritte sui libri degli stessi professori confermate dal loro giuramento, e senza altre formalità di giudizio.

Fu in questo tempo che Carlo Montano, professore reputatissimo, trasfondeva ne' suoi alunni, coi precetti della scienza e colle idee di grandezza e libertà della patria, l'odio per la tirannide, eccitandoli ad azioni magnanime ed al sacrificio delle loro vite coll'esporre loro le virtù del popolo nei bei tempi della grande repubblica milanese.

Ma eccoci giunti al governo di Lodovico il Moro. E qui lasceremo la parola allo stesso Verri, che, non più adombrato da false apparenze, comprese la grandiosità della scena di civiltà che si parava dinanzi.

" Lodovico grandiosamente stipendiava gli abili artisti e gli uo-
„ mini d'ingegno; accordava loro piena immunità da ogni carico;
„ animava i progressi della coltura. Demetrio Calcondila, Giorgio
„ Merula, Alessandro Minuziano, Giulio Emilio erano fra noi gli
„ illustri letterati beneficati e protetti dal Moro. Bartolomeo Calco,
„ segretario di Stato ed uomo colto, per secondare il genio del
„ suo principale istituì le scuole pubbliche, le quali fino ai giorni
„ nostri ne portano il nome[2]: Tommaso Grassi eresse e dotò altre
„ pubbliche scuole per gratuita istruzione della gioventù, e queste
„ pure conservano il nome del loro fondatore. Tommaso Piatti,
„ che sommamente era in favore presso Lodovico, istituì pubbli-
„ che cattedre di astronomia, geometria, logica, lingua greca ed
„ aritmetica. Con tali beneficenze pubbliche si otteneva l'amicizia
„ di Lodovico, il che certamente fa sommo onore alla memoria di
„ lui. Non è dunque da meravigliarsi se di quei tempi le belle
„ lettere venissero in fiore, e se da quella scuola uscissero poi

[1] Documento N. 2.

[2] Questa asserzione del Verri non è consentanea al vero: il Collegio de' Calchi ebbe tutt'altra origine.

„ Gerolamo Morone, di cui accadrà in breve che io parli, Andrea
„ Alciato e Gerolamo Cardano. Scrivevano allora la storia patria
„ Tristano Calco, memorabile per l'elegante suo stile làtino e per
„ la molta accuratezza, Bernardino Corio, inelegante scrittore bensì
„ e credulo compilatore delle antiche favole, ma accurato e fe-
„ dele espositore delle cose dei tempi più vicini. Allora la poe-
„ sia, la musica, tutte le belle arti ebbero vita ed onore. Il ca-
„ valiere Gaspare Visconti in quella età scriveva rime degne di
„ leggersi. Ecco a titolo di saggio, un sonetto di lui fra i molti,
„ che ho esaminati: che singolarmente nei due quaderni, mi pare
„ assai robusto e poetico

« Rotta è l'aspra catena e il fiero nodo,
» Che l'alma iniquamente già mi avvinse;
» Rotto è il gruppo crudel, che il cor mi strinse;
» Onde mia sorte ne ringrazio e lodo.

» Fuor del pensiero ho l'amoroso chiodo,
» Che poco meno a morir mi sospinse:
» E il volto, che nel petto amor mi spinse,
» Là dentro è corso, e senza affanni or godo.

» Ringrazio il cielo, il qual mi ha liberato
» Dalla cieca prigion piena d'orrore,
» Dove gran tempo vissi disperato.

» E quando a sè pur mi rivogli amore,
» Me leghi a un cor che sia fedele e grato,
» Ch'io servirò persino all'ultim'ore. »

Altri se ne potrebbero qui citare pur degni di lode, ma sarebbe cosa troppo lunga. Più ne importa d'indicare che fu in quest'epoca tanto colta e favorevole alle scienze che Leonardo da Vinci ebbe ad ideare il sistema di miglioramento delle conche, coll'applicazione delle quali gli riescì di congiungere il canale della Martesana coll'altro anticamente scavato per condurre a Milano le acque del Ticino; che Fra Luca Pacioli portò a così alto grado gli studj matematici, l'aritmetica e l'algebra, cosa che fu per quei tempi un vero miracolo; che Costantino Lascari, dotto bizantino rifugiato

alla Corte sforzesca, compose per istruzione di Ippolita sorella del Moro la prima grammatica della lingua greca stampata in Milano per cura di Demetrio Calcondila.

Nessun decremento patirono le lettere e le scienze sotto il dominio di Lodovico XII e Francesco I, che anzi la civiltà ebbe allora una novella spinta; imperciocchè, postasi al timone del governo la nobiltà sempre assai istrutta, e non volendo dessa parere da meno del governo precedente, pose ogni cura nel proteggere ogni sorta di studii, sicchè poterono svilupparsi quei lampi di vita nazionale, che brillarono meravigliosamente anche nei primi tempi del governo del secondo Francesco Sforza.

Rendiamo pubblico un solo documento che si riferisce a quest'epoca: esso varrà più di qualunque ragionamento a dimostrare in quale stato si trovassero allora gli studj delle matematiche cotanto favoriti da Leonardo da Vinci: porta la data del 4 dicembre 1517[1] e ne è argomento l'invito di concorso a tutti i cultori di questa scienza per la formazione di un progetto completo d'estrazione di un canale d'acqua dal lago di Como da immettersi in quello della Martesana già esistente a quel tempo, con tutti i modelli, i disegni, i modi e le forme di luogo in luogo, colle cadute, le dimensioni, i livelli, e col sommario delle spese, che dovevano sostenersi mercè la elargizione di annui ducati diecimila concessa da Francesco I in sostituzione delle esenzioni daziarie accordate dal Borbone e state revocate per intromissione della nobiltà.

Questo documento potrebbe porsi con onore a confronto con altri dell'egual genere del nostro secolo.[2]

---

[1] Documento N. 3.

[2] Pei lettori che avessero la curiosità di conoscere l'esito di questa intrapresa e le vicende per l'esecuzione dell'opera valgano i seguenti cenni:

Riescito infruttuoso il concorso, furono incaricati del progetto gli ingegneri Ambrogio della Valle, Benedetto Missaglia e Gerolamo Giussani presieduti dal deputato Filippo Guasconi; ma, per le ristrettezze finanziarie degli ultimi due Duchi Sforza e per le loro gravi preoccupazioni, venne abbandonata ogni pratica insino all'anno 1574.

A quest'epoca il distinto pittore ed ingegnere Giuseppe Meda presentò un progetto al Consiglio dei Decurioni coll'offerta di intraprendere egli stesso

L'Università di Pavia, intorno alla quale abbiamo fornito precise notizie per l'anno 1463, continuava a godere dell'eccellente sua riputazione.

Con Gerolamo Morone, Andrea Alciato, Gerolamo Cardano, distintissimo matematico e medico, e con Tristano Calchi storico, le lettere e le scienze raggiunsero il loro maggior grado di splendore; sicchè Milano era divenuta veramente l'Atene d'Italia. Ma qui ci occorre arrestarci, chè già il lanzichenecco spagnolo ha posto il piede in Lombardia, e dovunque questo giannizzero del dispotismo si presenta non è più questione di progresso, nè di lettere, di scienze, di arti; è questione di vita. E per verità, erano scorsi appena pochi anni dal suo arrivo e già tutto inclinava a decadenza e ad obbrobriosa servitù.

La stessa storia per pudore si tacque, oppure, divenuta mancipia dello straniero, rese anche più palesi le nostre sventure.

A tanto era giunto l'osceno tripudio e la prostrazione delle

---

l'opera contro il corrispettivo di scudi d'oro 32 mila, proposta che venne accettata.

Si incominciarono i lavori, ma nel 1576 per la grave pestilenza sviluppatasi, l'opera dovette sospendersi.

Ripresa nell'anno 1580 a spese della Comune, e costituita una nuova Società, sempre però rappresentata dal Meda (coll'aumento di scudi 4 mila a carico della stessa e di altri scudi 6 mila a carico del Governo per effetto d'un Reale Decreto dell'anno 1590, e così in complesso pel prezzo di scudi d'oro 42 mila) ebbe questa Società a deliberarne l'appalto a certo Valazzo di Bergamo.

I lavori progredirono regolarmente negli anni 1591 e 1592; ma in causa degli straordinarj geli dell'anno 1593 gravissimi danni e sconcerti si verificarono nei muri delle sponde, ed il Meda, benchè dimostrasse la sua innocenza, venne per ben due volte processato ed imprigionato, sicchè finì a morirne di crepacuore. Solito compenso degli uomini d'ingegno; e, certo, il Meda ne aveva moltissimo, che anche quale pittore ebbe a rivaleggiare col Figini, col Crespi, col Procaccini e con altri distinti artisti.

Al defunto Meda sostituivasi l'ingegnere Mazenta, che continuò l'opera con pochissime variazioni del primo progetto. Compiuta poi questa verso l'anno 1600, vennero dalla città di Milano delegati gli ingegneri Alessandro Bisnati, Dionigi Camparro e Jurato Ercole pel collaudo e definitive opere di miglioramento; sicchè tre anni dopo, cioè nel 1603, si diede finalmente l'acqua al Naviglio con esito felice e col plauso universale. Ma dei meriti e delle sciagure del povero Meda chi tien conto?

lettere e le miserie di Lombardia e d'Italia, da aversi perfino un Romolo Amasio capace di sostenere in pubblica concione avanti l'Imperatore e Clemente VII doversi lasciare l'italiana lingua ai trecconi e al volgo da cui traeva il nome.

E, doppia infamia! i due sozi oppressori a tollerare cotesto sfacciato ribaldo, ed anzi a colmarlo d'applausi e di carezze. E Clemente VII era italiano! Per colmo di sciagura dovevasi vedere lo stesso Gerolamo Morone, patriota egregio e letterato distintissimo, tenere le parti di Commissario imperiale all'assedio di Firenze!

CAPITOLO II.

Belle arti in genere ed architettura in ispecie.

Milano è la città d'Italia che conserva meno di ogni altra reliquie di opere d'arte degli antichi Pelasgi, Oschi, Umbri, Etruschi, Greci e Romani, ed altri abitatori dei tempi più remoti fino alla caduta della civiltà romana. Si possono in breve numerare: le Colonne di S. Lorenzo, qualche dittico consolare, pochi cimelj, torsi e teste di incerta provenienza, alcune lapidi romane e alcuni vasi etruschi.

Oltre ciò, non un muro, non un sasso che possa di certo essere attribuito a quelle lontane epoche. La qual cosa prova a tutta evidenza il fatto della completa distruzione della nostra città per opera delle orde barbare.

Si conservano parimenti nel Milanese scarsissime memorie di opere attribuite al periodo di tempo intercluso fra il principio della decadenza romana e i primi anni del regno dell'imperatore Diocleziano, sul finire del III secolo, nel quale l'arte era ancora sufficientemente conservata, e fra queste solo quasi di certo il Battistero d'Arsago, nelle vicinanze di Somma Lombardo, il quale, rozzo nei particolari, ma altrettanto regolare nell'assieme, offre le vere forme in uso dei primi tempi del cristianesimo, nei quali, se già erano state dimenticate le eleganze dei templi pagani proscritte dal famoso decreto di Costantino, si conservano però ancora le reminiscenze ed il buon gusto dell'arte greca e romana.[1]

---

[1] Ben conosciamo le opinioni di diversi dotti, che attribuiscono a questo

Non spenderemo molte parole nel dimostrare quale fosse lo stato delle arti in quel fatale ed oscuro periodo di tempo decorso dalla metà del terzo secolo alla fine del settimo, nel quale la barbarie ed il traviamento delle menti e la corruzione giunsero a tal segno da far perdere ogni traccia delle cose passate: sicchè, se si eccettua qualche ornato ed arabesco importato dalla scuola bizantina, non sapevasi nemmen più regolarmente disegnare e scolpire una figura.

Anche i monumenti che si riferiscono all'epoca della dominazione gota o longobarda sono scarsissimi, quantunque quest'ultima abbia durato più di due secoli, dal 568 al 773, e l'altra abbia avuto in retaggio le reliquie dell'Impero bizantino.

L'unico monumento che esista in Lombardia, e che può attribuirsi all'epoca del regno Longobardo, è la chiesa dell'antico monastero in Civate, mentre gli studj archeologici moderni hanno dimostrato che anche il S. Michele di Pavia, non meno che le altre vecchie chiese di quella città, venne costrutto sotto la do-

---

prezioso monumento un' origine più a noi vicina. Ma crediamo dovercene discostare per due ragioni.

Una, perchè se vi è lavoro, in cui si incarnino le caratteristiche dell'arte cristiana nei primi tempi del suo nascimento, è appunto codesto, nel quale vediamo ottenuto lo scopo dell'accesso dei neofiti insino all'ara battesimale e della loro uscita senza entrare nel tempio. L'altra, il modo della connessione delle pietre e la forma regolare rotonda dell'edificio, della quale non vedesi più traccia nei secoli successivi fino al risorgimento dell'architettura. La vôlta, che inclina alquanto all'acuto, da cui si vorrebbe dedurre il criterio della minor vetustà, potrebbe essere stata ricostrutta diversamente da quella eseguita in origine.

Certissima è poi l'esistenza in questo luogo di altro tempio romano, che doveva essere elegantissimo, e ne somministra la prova un preziosissimo capitello d'ordine corinzio, collocato sulla prima colonna a destra della vicina chiesa parrocchiale, costrutta essa pure in epoca posteriore di qualche secolo con ruderi di pietre e marmi ivi rinvenuti, di forma e di lavoro prettamente eguali a quelli soprapposti alle nostre colonne di S. Lorenzo, e non solo indubbiamente della stessa epoca e materia, ma fors' anche eseguito dallo stesso artefice, tanta ne è perfetta e meravigliosa la rassomiglianza. Si rimarca solo, pel capitello della chiesa d'Arsago, uno stato migliore di conservazione, spiegabile facilmente dal fatto d'essere stato esso pienamente al coperto in questi dieci o dodici ultimi secoli, a differenza delle colonne di S. Lorenzo rimaste per la maggior parte scoperte, e quindi più esposte alle intemperie.

minazione franca, sopra ruderi delle chiese già esistenti e distrutte.

Non fu che verso la metà del IX secolo che le arti cominciarono à risvegliarsi dal loro lungo sonno, e se ne deve principalmente il merito agli arcivescovi Angilberto II ed Ansperto da Biassonno; al primo de' quali andiam debitori del concetto del celebre palio e altare quadrifronte, composto di pietre e metalli preziosi, di smalti e di gemme, opera di orificeria e di cesello del fabbro Wolvino che si trova nella basilica di S. Ambrogio in questa città; e all'altro, dell'importante atrio che precede la stessa Chiesa e che si scorge in tutta evidenza aggiunto in epoca posteriore a quella in cui fu ricostrutta.[1]

Questo secolo fu uno dei più propizii all'arte lombarda, la quale cominciò allora ad assumere un carattere più omogeneo e consentaneo ai progressi della civiltà, quantunque non sapesse ancora emanciparsi dalle figure mostruose di bestie e di altri simboli di antiche deità, frammischiati e confusi con altri spettanti al cristianesimo. Nel novero degli edifici costrutti a questa epoca deve regitrarsi pure l'elegantissimo battistero di stile, appunto prettamente lombardo, che anche oggidì possiamo vedere in vicinanza della chiesa parrocchiale di Gravedona, sulla sponda manca del lago di Como, e del quale terremo parola di nuovo più innanzi.

Risalgono parimenti a questo tempo le reliquie del porticato quadrilatero dell'abbandonato convento di Santa Radegonda in Milano, di proporzioni ed eleganze così sorprendenti, che è una meraviglia il vederle. In questo lavoro, nel quale appaiono estrinsecati i migliori concetti del genio lombardo, l'arte raggiunse un grado altissimo di perfezione. Non crediamo allontanarci molto dal vero dichiarandolo uno dei migliori che esistano in Lombardia. Ci hanno dei capitelli a marmo, delle colonnette, delle fascie e degli ornati di cotto e delle basi in pietra di così stupendo disegno e bellezza di esecuzione, da non potersi desiderare cosa più

[1] *L'Arte in Milano.* Società Cooperativa, 1872. — Libro lodato del nostro buon amico e collega cav. Giuseppe Mongeri, e dal quale abbiamo ricavate diverse delle notizie che ci servirono di guida nel presente lavoro, come altre potemmo raccogliere dalla storia del diligentissimo conte Giulini, ed altre ancora esaminando noi stessi le opere rimaste, e formandocene un criterio a nostro modo.

perfetta. Ridonate a vita con giudiziosi ristauri, codesti preziosi avanzi ecciterebbero l'ammirazione universale.[1]

Dello stesso secolo IX ci resta anche la croce, che ora conservasi nel tempio di S. Maria presso S. Celso, donata alla Chiesa milanese dall'Imperatore Lodovico I. Ma non crediamo raccogliere da quest'opera alcun criterio sullo stato dell'arte milanese in quel tempo, non essendovi certezza alcuna che essa sia stata eseguita da artefici milanesi, oppure portata seco dalla Germania dall'illustre donatore.

Reputiamo in quella vece appartenere all'arte lombarda di quei tempi la croce, il calice e la pianeta che si conservano nella chiesa parrocchiale di Gravedona: codesti preziosi lavori indicano che già l'arte del cesello e le affini avevano fatti notevoli progressi.

Mancano gli elementi dello stato nel quale si trovavano le arti nel secolo X; ma in quella vece abbiamo due opere importantissime appartenenti indubbiamente al secolo successivo, e sono le coperture degli evangelistarj esistenti, uno nella chiesa di

[1] Il convento delle benedettine di Santa Radegonda, in origine di S. Maria di Wigelinda (per un vero miracolo conservato ancora nella miglior parte, perchè posseduto dall'Amministrazione della fabbrica del Duomo), esisteva già fin dai primi tempi dell'invasione franca; e se ne raccoglie la prova indubbia dal testamento, dell'anno 870, dell'arciprete Bergomens Garibaldo, in cui questi, fra molte altre disposizioni, istituisce erede di diverse sue proprietà la figlia di certo Anselmo suo famigliare, Gariberga, professa in questo Monastero, che in quell'epoca aveva per abbadessa la monaca Alcarda, e nel quale affluivano le donzelle delle famiglie lombarde più distinte per nobiltà di sangue e per ricchezza di censo; per la qual cosa non è a sorprendersi che siasi potuto a que' tempi costruire un'opera così insigne ed elegante.

Ci parė cosa persino incredibile che queste preziosissime reliquie dell'arte lombarda dei migliori tempi siano sfuggite all'attenzione dei dotti, ed anche alle diligenti indagini del nostro cav. Mongeri.

Amor di patria ci consiglia a tacere lo stato miserando in cui è tenuto il locale, sulle cui pareti si riscontrano in ogni parte pitture coperte e scoperte di tutte le scuole, dalla bizantina a quella del Civerchio, e che facilmente potrebbero essere richiamate alle prische forme.

È ad augurarsi che un nuovo Redentore rinnovi qui il miracolo di Lazzaro. E dire che si fece tanto per conservare ed abbellire gli informi archi di Porta Nuova e di Porta Ticinese, tanto nocivi alla pubblica viabilità! Il confronto in linea d'arte tra questi archi e gli avanzi del convento di S. Radegonda, sta come l'oro dei preziosi lavori del Cellini o del Caradosso al sasso più grezzo. Le opere esistono e ognuno può esaminarle.

S. Giovanni di Monza, e l'altro nella sagristia del nostro Duomo, ambedue donati dall'arcivescovo Ariberto, e che per la regolarità dei contorni, quantunque le teste inclinino al tondo, e per la squisitezza degli ornati dimostrano come le stesse arti del disegno e del cesello, se non si erano avanzate di molto, non avevano, certo, deteriorato.

Si rimarca particolarmente la figura dell'arcivescovo Ariberto inginocchiato, che viene presentato al Redentore dai santi Ambrogio e Giovanni Battista, la quale ha una posa così ben trovata e naturale, con un profilo di volto così espressivo, che non si direbbe opera di quel lontano tempo.[1]

Che se deve ritenersi appartenente a quella stessa epoca il crocifisso che si vede sovrapposto al monumento di Ariberto nel nostro Duomo, che la tradizione indica servisse di decorazione al Carroccio, ed altre opere rozze dei Lombardi, non si avrebbe altra prova se non quella, che, oltre ai buoni, si avevano anche allora gli artefici mediocri; ma la scuola c'era, e non mancavano che le circostanze favorevoli per farla prosperare.

Indicata così brevemente l'origine ed il progresso dell'arte in genere nei tempi più rozzi e lontani, discenderemo ora ai particolari incominciando dall'architettura.

Architettura.

Abbiamo superiormente indicato in quale stato si trovassero le arti in genere nei primi secoli dell'êra volgare, e come il battistero di Arsago debba reputarsi per una delle poche opere, che rimanga alla Lombardia, appartenenti con tutta probabilità ai secoli IV o V.

I Longobardi, ancora barbari ed ignoranti allora che scesero in Italia, non avevano architetti loro proprii, nè alcune loro proprie maniere di edificare; sicchè dalla metà del secolo VI fino a quella del secolo VIII non si fece uso nei paesi da essi occupati d'altra architettura, fuor di quella dell'antica greca e romana, bensì di solida costruzione, ma sempre deturpata dalla confusione

[1] Un disegno accurato di questi due lavori può vedersi ai fog. 291 e 294 del vol. II delle Memorie del conte Giulini, edizione Colombo, 1856.

degli ordini e da un'estrema povertà di decorazioni, chè la scoltura e la pittura erano quasi completamente smarrite. Le chiese nel loro disegno esterno e scompartiment interno non diversificavano pur esse dalle basiliche cristiane dei tempi precedenti, coll'uso costante delle colonne; nelle decorazioni di esse venivano quasi sempre impiegati materiali tolti dalle rovine di fabbriche romane o cristiane più antiche, distrutte, o lasciate in abbandono; motivo pel quale nei giudizii intorno questi vetusti monumenti è facilissimo cadere in errore.

Questo genere di costruzioni sul finire dell'VIII secolo e principio del IX, conseguentemente alla conquista franca, cominciò ad assumere altra impronta, cioè la orientale, portata in origine dagli Arabi in Italia, e da cui ebbe radice quella forma detta gotica anteriore, la quale per l'influenza di Carlomagno ebbe a diffondersi tostamente in quasi tutta Europa.

In Milano però questo nuovo sistema architettonico non attecchì molto, chè il genio lombardo mal seppe adattarsi ad uno sconvolgimento così radicale degli antichi ordini severi e regolari, ed a quel frastagliamento di linee e ripetizioni di acuti che, se talvolta sorprendono pel loro slancio e la loro arditezza, consentanei alla sbrigliata e nubilosa immaginazione nordica ed alla natura sconvolta di gigantesche montagne coperte da eterne nevi e popolate da annosi pineti che colle loro braccia accarezzano il cielo, finiscono a stancare l'occhio assuefatto ai prospetti più miti ed omogenei del ridente suolo di Lombardia colle sue verdi praterie, co' suoi colli e clivi e laghi deliziosi.

Ne rendono testimonianza gli abbellimenti ai due templi di S. Ambrogio e S. Eustorgio, e l'atrio costrutto davanti al primo per cura dell'arcivescovo Ansperto, eseguito sulla fine del secolo IX, e le magnifiche reliquie del convento di Santa Radegonda, e più innanzi, come vedremo dal nostro riassunto, gli interni e le facciate delle chiese della Certosa di Pavia, di S. Celso e di Santa Maria delle Grazie in Milano.

Reputiamo appartenere all'epoca del primo risorgimento dell'architettura lombarda anche l'elegante tempio di S. Maria del Tiglio nei pressi di Gravedona, di cui abbiamo già più sopra tenuto parola, tutto di marmo nero di Olcio, listato esternamente ad intervalli uniformi di marmo bianco, e del quale ragionarono

molti autori. Lo completa in alto una cornice composta di una fascia soffulta da piccoli archi semicircolari, susseguita da un dentello a sega e da una gola rovescia, la quale si collega colla base mediante strette lesene sui due fianchi cantonali rilevati ai quattro angoli, e cordoni equidistanti nelle tre absidi. Nel muro della facciata sorge l'elegante campanile incorporato coll'edificio: è rettangolare fino all'altezza del tempio, dopo si restringe in ottagono alquanto schiacciato, giovando così ad aggiungere vaghezza all'assieme di codesto insigne monumento. E questi sono i veri tratti caratteristici dell' architettura che il buon gusto lombardo ebbe ad ideare in sostituzione della stessa forma gotica anteriore importata dai Franchi, e gioverà averli bene in mente per discernerli dalle molte altre forme più o meno regolari e barocche.

In quella vece sullo scorcio dello stesso secolo anche l'architettura lombarda ebbe a presentare essa pure la forma orientale e bizantina introdottasi per la via dell'Adriatico meno lontana dal greco e romano antico. È secondo i principii di questa forma, propagata rapidamente anche oltremonte, che si innalzarono nei secoli X, XI e XII le chiese di Pavia e le altre somiglianti a quelle comunemente reputate opere sorte nei secoli dei Longobardi, ma che invece appartengono ad epoca posteriore. A questo genere vanno ascritte le basiliche di S. Maria Maggiore di Bergamo, di S. Giovanni di Monza, della rotonda di S. Pietro, del Duomo di Brescia ed altre moltissime, però ancora con capitelli e cornici di stile moresco, con figure d'uomini e d'animali contraffatti, chè questa informe abitudine non potè essere così presto sradicata.

Ma anche tale sistema cadde in disuso sul finire del secolo XIII per l'influenza dei dominatori tedeschi, i quali guastarono il gusto dei nostri maggiori in guisa che, dimenticate quasi del tutto le abitudini precedenti, si lasciarono trascinare eglino pure ad adottare la forma pesante e bastarda, importataci dalla Germania con grossi pilastri di sostegno, ancora con finestre ad arco semicircolare cuneato di pietre e ripartite più al basso con due o tre archi minori appoggiati a colonnette con capitello più o meno rozzo, e pur essi di forma semicircolare.

Per le cornici e pei fregi erasi conservata quasi intatta la tradizione lombarda coll'intermezzo dell'addentellato acuto e con fascie a rilievo di maggiore o minore eleganza. A questo genere ap-

partiene il palazzo della Città, stato ora posto in evidenza collo scrostamento della informe intonacatura e costrutto nei primi decennj del secolo XIII, auspice il podestà Oldrado da Tresseno, il palazzo della Ragione in Monza, quello sontuosissimo in Verona, fatto costruire dal nostro cittadino dall'Ossa in allora Podestà in quella Città, ed altre case e monumenti di cui rimasero poche vestigia; edifici tutti dell'identica forma pesante e bastarda, quantunque non manchino di solidità e di una giusta euritmia.

Un eguale sistema era stato adottato per l'architettura militare, con archi tondi, pesanti, per lo più bifori, replicati superiormente ove l'edificio occorresse innalzarsi nello scopo della difesa o della offesa.[1]

Tutti poi quegli edifici e castelli che si vedono sparsi su molte colline della Lombardia, con esili torri, circondati da muri, terrapieni o precipizii, appartengono ad epoca più remota, cioè ai secoli VIII, IX e X, nei quali i Conti, Valvassori e Capitani, vivevano nel timore di essere sorpresi o da bande di scorridori Unni e Vandali, o dai loro stessi vassalli e servi malcontenti che finivano talvolta a perdere la pazienza. Le mura vecchie ed i fossati delle borgate e piccole città rimontano al secolo XI e XII, nei quali appunto cominciarono a formarsi i Comuni, e chiarirsi indipendenti dai Conti e Baroni.

Non fu che nel secolo XIV che la nostra architettura ebbe ad emanciparsi dal vecchio sistema e riacquistare di nuovo forme proprie consentanee al genio lombardo, e ad esercitare tanta influenza da lasciare ovunque monumenti grandiosi ed eleganti, e sopratutto caratteristici per lo scopo cui dovevano servire, sicchè anche al di là delle Alpi venne chiamata lombarda; chè, se non raggiungeva la perfezione, non si scostava molto dallo stile del porticato di S. Ambrogio, del battistero di Gravedona e del convento di S. Radegonda.

Non crediamo ingannarci nell'attribuire questo favorevole rivolgimento ai fecondi concepimenti della scuola campionese e suoi molti allievi, fra i quali non ultimo il Menclozzo. A questa

[1] Gli archi di Porta Nuova, quelli di Porta Ticinese, e le altre costruzioni di simil genere, o tuttavia esistenti o da poco tempo distrutte, appartengono a quest'epoca di traviamento dell'arte lombarda.

epoca appartiene la facciata della chiesa di S. Maria in Istrada in Monza, la chiesa di S. Marco e quella di S. Simpliciano in Milano, ed altre moltissime del medesimo genere sparse per tutta l'alta Italia e in molte parti della Francia.

Era in questo stato l'architettura milanese verso la fine dello stesso secolo XIV, quando si presentò al Conte di Virtù, Gian Galeazzo Visconti, il luminoso pensiero della costruzione del nostro Duomo, e per quanta estimazione egli avesse della scuola lombarda, niente di meno non la credeva capace di raggiungere il suo ideale di un tempio di così eccelsa mole da sovrastare ogni altro, non solo in Italia, ma ben anco in tutta Europa, per grandiosità di disegno e per eleganza di forme.

Chiamò quindi i migliori artisti di Lombardia e d'altre parti d'Italia, dalla Francia, dalla Germania e dai Paesi Bassi, fra i quali Marco Zeno, Bonino Jacobo, Bernardo da Venezia, Filippino da Modena, Maffiolo Simone da Orsenigo, Salomone de Grossi, Lorenzo degli Spazj, Nicola de Bonaventis, Hans di Funach, Giovanni di Friburg, Urich di Ensingen, Enrico Arler detto Gamodia, il quale predispose anche dei disegni, Pietro di Francia, Enrico da Ulma, Giacomo Cono da Burges, Giacomo Campiones di Normandia, Giovanni Malignat di Parigi, Pietro da Monaco e Nicola da Praga, e col consiglio e coll'opera dei migliori fra i medesimi, in diverse riprese e dopo varii pensamenti gli riescì infine di poter concretare le condizioni principali di questa meravigliosa opera, che, se non è superiore a molte altre per unità di concetto, regolarità di forme ed ordini architettonici, è però bastevole per rendere testimonianza della vastità della mente che ebbe ad idearla.

Concretato per cotal maniera il progetto definitivo, non furono poche le difficoltà incontrate nei primi momenti dal cozzo delle ambizioni dei diversi artisti per la varietà delle scuole che rappresentavano. Ma, cosa meravigliosa! il duca Giovanni Galeazzo ebbe forza d'animo pari all'ardire, e con una tenacità senza esempio, non lasciandosi mai scoraggiare, e tenendo continue conferenze e in Milano e in Pavia colle persone più addatte all'opera,[1]

[1] Documento N. 4, che pubblichiamo nella sua integrità, mentre quello dato dal Giulini manca di diverse parole.

non guardando a spese nè a fatiche, riescì nell'intento di lasciare alla di lui morte l'opera così avanzata, da non poter concepire più dubbio alcuno sul suo compimento; e gli si deve riconoscenza, imperciocchè, sebbene siano trascorsi cinque secoli, questo tempio magnifico è tutto giorno una delle principali meraviglie d'Europa, ed al suo cospetto tutti devono stupire che in un'epoca ancora barbara questo piccolo principe abbia potuto concepirne la idea ed aver i mezzi di effettuarla.

Non è poi difficile l'immaginare come la presenza in Milano ed in Pavia di codesto numeroso stuolo di eccellenti maestri, dovesse contribuire al miglioramento delle costruzioni lombarde. Tuttavia i nostri artisti non vollero anche in questo incontro accogliere senza il beneficio dell'inventario, e senza riserve, le importate stravaganze straniere, troppo lontane dagli ordini di Grecia e di Roma. Vediamo perciò come antitesi di esse iniziarsi quella nuova scuola che tanto si rese celebre colla Certosa di Pavia ideata da Nicolò de Selli, confidente del principe Giovan Galeazzo e depositario de' suoi grandiosi disegni, e consolidarsi coi precetti del Bramante da Urbino, e più tardi di quel Michelozzo, che nella cappella di S. Pietro Martire unita alla chiesa di S. Eustorgio, eseguita per ordine del fiorentino Pagello, diede tale saggio di vera capacità, da non potersi immaginare opera più ammiranda per novità di disegno ed eleganza di forme.

Al lustro di questa scuola ebbe a contribuire un'eletta schiera dei nostri migliori artefici di quell'epoca, l'Antonio Fossano autore della facciata della Certosa, l'Omodeo, il Dolce Bono, il Salari, il Lombardi ed il Lazzaro Palazzi, e devonsi ad essa l'Ospedal Maggiore, le chiese di S. Celso e di S. Maria delle Grazie e il Lazzaretto, le quali opere tutte indicano il grado altissimo cui era giunta la lombarda architettura nei primi quattro decenni del secolo XVI, epoca nella quale ebbe principio la dominazione spagnuola.

CAPITOLO III.

PITTURA, SUO RISORGIMENTO, INDOLE E SCUOLE.

Chi si tiene a cuore di rivendicare alla Lombardia i di lei fasti, che infine sono fasti della madre comune, e di scrivere le vicende della pittura dal suo risorgimento e dai primi progressi in avanti, deve certamente riuscire di cruccio la scarsità delle memorie che vi si riferiscono. Eppure ne varrebbe la pena: l'argomento crescerebbe istessamente sotto la mano, chè frugando in ogni canto trovansi frammenti del genio lombardo capaci di agevolmente chiarirlo, mentre quest'arte divina ebbe nell'Alta Italia valenti cultori anche nei secoli XII e XIII nei quali in altre parti non sapevasi nemmen più disegnare una testa.

Ben ne discorsero il Vasari[1] nelle vite di Bramante, del Vinci e del Carpi, il Lomazzi nel Trattato dell'arte e nel Tempio o Teatro della pittura, il Santagostini, il canonico Torri nel secolo XVII, ed il Lanzi, il Sormanni, il Bossi ed il Mongeri nel presente;

---

[1] Il Vasari, sia che stimasse recar danno alla fama de' suoi fiorentini col porre in luce favorevole gli artisti degli altri paesi, e particolarmente i lombardi, sia che non avesse conoscenza delle migliori loro opere, non rese ad essi la debita giustizia; e non siamo noi i primi a muoverne lamento.

Il Lanzi fu bensì persuaso di questa ingiustizia e cercò in qualche modo di ripararvi, ma, estendendosi il suo lavoro a tutta Italia, non potè dare alla Scuola lombarda le cure necessarie per rivendicare la priorità delle sue opere.

ma se da ciascuno di essi si può raccogliere qualche raggio di luce, manca però in tutti quell'assieme e quel complesso cotanto necessarii alla concatenazione dei fatti ed a ben chiarire il nascimento e il progressivo sviluppo delle scuole, sicchè riesce impossibile il farsene un giusto ed ordinato criterio.

Non teniamo parola dei cronisti e storici antichi e moderni, ai quali tutti, eccettuato forse il solo Cantù, questa materia pare scottasse sotto la penna; tutto cuore e sollecitudine nel racconto delle imprese dei principi, della successione dei vescovi, delle guerre fratricide, delle fandonie e dei pretesi miracoli; eglino son sempre muti e trascurati nel narrare le glorie dell'arte, come se queste non fossero la parte più eletta e la migliore della grandezza della patria ed il documento più sicuro per giustificare la stessa storia.

E questa noncuranza e poca estimazione dell'arte in Lombardia nei bassi tempi, e la diligenza grandissima che in quella vece posero gli storici fiorentini per mettere in sodo, con buone ragioni, quanto avevano operato i loro concittadini, contribuirono grandemente ad ingenerare l'opinione, che dalle opere di questi avesse principio in Italia il risorgimento dell'arte e della pittura specialmente, mentre ben due secoli prima che il Giunta, detto il Giuntino, ed i di lui scolari Cimabue e Giotto ed il Margaritone si rendessero celebri coi loro lavori di disegno e pittura, ed il Nicolò da Pisa con quelli di scultura, la Lombardia aveva una scuola di quest'ultima arte, tenuta con bandiera alta dai maestri Campionesi, produceva buoni lavori di cesello per mano di mastro Volvino e suoi scolari, e noverava discreti pittori, miniatori e plasticatori, del cui nome però rimasero scarse memorie.

Restarono però le vestigia delle loro opere, ma sventuratamente anche queste o disperse, o corrose dal tempo, non segnate dai loro autori o da alcuna epoca, laonde difficile riesce il poter stabilire con precisione il tempo in cui furono eseguite; difficoltà resa anche maggiore dal genere del lavoro, dalla mancanza degli esemplari di confronto e dalla facilità dello smarrimento dei contorni e dei colori, per cui andarono soggetti a diversi ritocchi e restauri, e fa d'uopo della massima diligenza e circospezione nelle indagini da praticarsi per pronunciarne un giudizio.

Su questo proposito ci si presenta un fatto che vale la pena

di notare, ed è la diversità fra gli studii di archeologia e numismatica e quelli sui lavori di pittura; i primi spinti fino all'eccesso, sicchè non vi è oramai più monumento, sasso, lapide o moneta, che non siano stati per diverse volte investigati e commentati; gli altri trascurati grandemente; e sì che la storia e l'erudizione avrebbero potuto ritrarne non pochi argomenti e giovarsene nei loro apprezzamenti!

Sarebbe prezzo dell'opera lo spiegare le ragioni di codesta differenza: non ultima di certo fu quella che per cotal genere di commenti occorrono profondi studii nella storia, non comune cognizione nelle scienze, genio particolare e molta perizia nell'arte della pittura, onde saperne rilevare il modo di esecuzione, i mezzi e le materie impiegati, essendochè da quello e da questi devonsi ricavare le prove ed i sicuri indizii per stabilirne l'autore e l'epoca; per la qualcosa anche le migliori raccolte, come quelle dell'Ambrosiana e di Brera, se abbondano di vecchie reliquie di lettere e scienze, di numismatica, di cesello e di scultura, scarseggiano moltissimo per quelle di pittura.

Ben si era affacciato alla mente dell'egregio nostro amico avvocato Cavaleri questa mancanza, e le assidue di lui cure erano riuscite a radunare un discreto numero di preziosi lavori che potevano porgere luce per la storia della pittura anteriore al secolo XV; ma anche queste passarono all'estero.

Premessi questi brevi cenni indispensabili per accertare il vero stato delle cose, verremo ora, per quanto il comportano le nostre forze e il genere riassuntivo del nostro lavoro, indicando il concetto ricavato dai nostri studj e dalle nostre ricerche.

Primieramente ci occorre rettificare un'opinione, che a noi pare aver radice nel falso, quella, cioè, che col passaggio del Regno d'Italia dai Goti ai Longobardi siano pure pervenute a questi ultimi diverse delle vetuste reliquie d'arte ereditate dall'impero bizantino, e che desse siano state conservate in Lombardia.

Per questo riguardo dobbiamo avvertire, come pochissime siano le opere di pittura di vecchissima epoca, e fra queste, se non ci falla la memoria, di certo due sole, cioè i tre vescovi dipinti sull'abside maggiore della chiesa di S. Calocero in Civate, la cui costruzione deve appartenere a quei lontani tempi, e la Madonna detta

dei Miracoli nella chiesa di S. Maria del Tiglio nei pressi di Gravedona.[1]

Occorre per altro aver presente, che se vi ha ragione per credere opera di origine bizantina quest' ultima, ed eseguita in epoca in cui l'arte non era ancora perduta, perciocchè si hanno le prove della sua esistenza fino dall' anno 823, alla qual' epoca i colori erano già del tutto spariti per soverchia antichità, e per vedersi ivi parimenti conservato un crocifisso in legno notabilissimo per l'ampio paludamento onde è coperto dalla cintola alle ginocchia. che giustifica lo stile bizantino degli ultimi tempi della decadenza; non così l' altro lavoro, cioè i tre vescovi nella chiesa di S. Calocero, che deve appartenere quasi indubbiamente ai tempi longobardi o poco dopo, eseguiti da qualche artefice greco quivi rifugiato, essendochè a quell' epoca e non prima era stato costrutto questo tempio.

Se si eccettuano queste due opere, che per le cose sopra dette possono giudicarsi per lavori della vecchia scuola, non saprebbesi indicare in Lombardia altro lavoro di quelle lontane epoche.

Il Tiraboschi ebbe a notare nel palazzo di Monza pitture molto antiche; altre dello stesso genere se ne rinvennero nella vetusta chiesa di S. Michele in Pavia; ed altre ancora in quella di Galliano, descritte negli opuscoli del padre Allegranza; ma tutti questi lavori appartengono ad epoca posteriore al secolo VIII. Di essi discorreremo più avanti, avendo l'odierna erudizione, come ebbesi già ad osservare, attribuiti al IX o X secolo e dopo la venuta dei Franchi, quasi tutti in generale i monumenti, le chiese e le metropoli esistenti in Lombardia, se si eccettua la sopra indicata di Civate.

Per tutto ciò si presenta ovvia la conclusione, che parimenti in Lombardia ci fu un tempo nel quale seguendo fatalmente la sorte delle scienze, delle lettere e delle arti sorelle, ebbe a spegnersi completamente anche la pittura; e se mai sopra ciò si affacciassero dubbiezze, il lettore si rinfranchi ponendo mente all'indole tutta nuova che ebbe ad assumere la pittura nel suo risorgimento, bensì molto rozza, ma più vera e conforme alla natura

[1] Il chiarissimo professore Cantù nella *Storia di Como* così la qualifica: " E buon fresco, ma successivi restauri e l' ingiuria del tempo non ne lasciano bene giudicare. "

degli oggetti che intendeva rappresentare e senza quelle forme tutte convenzionali delle ultime opere della degenerata scuola greco-bizantina, coll'ovale allungato, cogli occhi a mandorla, coi nasi lunghi ed affilati e colle pieghe dei paludamenti a cannello.

Adesso vedremo in quale epoca precisa ebbe a verificarsi codesto risorgimento e con quali caratteri si sia desso manifestato.

Parlando delle lettere e delle scienze ci occorse indicare l'influenza benefica che in riguardo ad esse ebbe ad esercitarvi la venuta dei Franchi. Qualche vantaggio ne risentirono pure l'architettura e la scultura, per la ragione che e l'una e l'altra ebbero favore dall'imperatore Carlo Magno, il quale, smanioso di lasciare gloriose memorie che attestassero ai posteri la sua grandezza, ebbe potentemente a favorirle.

Non così la pittura, la quale era ancora a quel tempo tanto trascurata, da non aversi più alcuno che ne tenesse memoria.

E codesto stato infelice ebbe a continuare ancora per quasi due secoli, cioè fino alla metà del mille.

A quest'epoca la Lombardia cominciò a risorgere; perciocchè alleviata, se non tolta del tutto, la schiavitù, rallentata la dipendenza dall'Impero, e venuta alle mani dei vescovi anche la maggior parte del potere laico, come ebbe a risentirne vantaggio la civiltà in generale, ebbero parimenti a dar segno di vita le arti, fra cui la pittura; la quale da principio ci sembra si limitasse a pochi sgorbi disegnati rozzamente sui muri delle case dei Comuni e dei palazzi di giustizia, che di figura umana non avevano se non l'intenzione, ad infamia dei condannati per falso o per altri più turpi delitti, e ai quali si sottoponeva il nome dei malfattori e la leggenda in volgare del delitto commesso.

Bene spesso il disegno significava anche i modi inumani ed atroci dell'esecuzione del supplizio, coi particolari tutti delle pene inflitte: nei primordi non si coloravano che i panneggiamenti e gli accessorii, come case, piante, ecc., mentre le teste, estremità e le altre parti nude erano rappresentate dal solo contorno.[1]

[1] In nostra gioventù ci cadde sott'occhio qualcuno di questi informissimi lavori, che ci fecero senso e ingenerarono il noi il concetto superiormente espresso; ma per quante indagini abbiamo più tardi attivate, preoccupati del pensiero di raccoglierne la prova, non ci fu più possibile averne traccia.

Intanto l'arte della pittura aveva messo la prima radice, e la necessità di nuovi lavori invogliava gli artisti a progredire in meglio, tanto più che si era pensato potersi benissimo rappresentare le molte leggende che formavano parte delle tradizioni conformi alle credenze religiose dei tempi, adottando l'istesso sistema di sottoporre a ciascuna figura o gruppo l'iscrizione esplicativa.

E come suole accadere di tutte le cose nuove, questo sistema ebbe così ad attecchire verso la fine del secolo XI e nei primi anni del secolo successivo, da venire di moda, e da diventare un vero furore; sicchè non ci era più chiesa od altro pubblico monumento, che non venisse e all'interno e al di fuori dipinto in ogni parte, comprese perfino le colonne ed i pilastri di vivo.

A quest'epoca perciò ed a codesto stile appartengono quasi tutti i lavori eseguiti sul primo intonaco delle parti interne ed esterne del porticato di molte chiese, e specialmente di quella di S. Ambrogio in Milano, dove fra gli altri vedesi un Redentore, sufficientemente conservato sulla parete che prospetta la chiesa a destra entrando: le tre grandiose figure di santi della quinta campata del fianco destro, oramai visibile a stento assieme al sottoposto crocifisso, con quattro figure di santi in piedi che gli fanno corona, e che sono del paro in istato di visibile decadimento e con colori alterati: il crocifisso con due figure di santi al basso e due angeli in alto nella sesta campata; lavoro così malconcio dalle ingiurie del tempo, che appena è visibile il contorno e l'assieme, mentre i colori sono quasi per intero spariti per le ripetute scrostature dell'intonaco: infine le tre mezze figure sulla parete di fronte dal lato sinistro della porta della chiesa.

A quell'epoca appartengono del paro i dipinti sul primo strato delle pareti della chiesa di S. Maria del Tiglio in Gravedona e quello che si trova nella corte della Biblioteca Ambrosiana, e col quale si intese rappresentare il grande arcivescovo Ariberto da Intimiano nell'atto che sta esaminando il disegno del nuovo tempio e porticato della Chiesa e convento di S. Dionigi da lui fatto costruire in adempimento di speciale voto. Anzi, tra alcune parti di quelli e di questo ci ha tanta affinità da sembrare perfino eseguiti dagli stessi artisti.

Un avanzo di pittura di questa prima scuola, e da nessuno sino

ad ora avvertito, si ravvisa anche oggigiorno sulla parete di una vecchia casa nel comune di Voldomino nei pressi del lago Maggiore: esso è tanto più prezioso perchè ci ha la prova autentica per giustificare con certezza la sua antichità [1]. Consiste questo avanzo in alcuni frammenti di una Annunciazione che circondava l'inferriata del parlatorio di un antichissimo convento di monache stato abbruciato e demolito dal popolo, pel qual fatto l'intiera terra venne sottoposta all'interdetto dal Pontefice; ma il convento non venne più ricostrutto [2]. Vi ha, a sinistra, quasi per intero la figura dell'Angelo Gabriele che tiene nella mano la leggenda in caratteri gotici molto informi: " Ave Maria gratia plena ". Quasi per intiero cancellati per caduta dell'intonaco e per sovrappostivi strati di calce sono i contorni ed i colori della Vergine a destra; però non è difficile ravvisarne la giacitura: è ancora visibile la fascia che uscivale dalle mani sulla quale si possono discernere quasi completamente i caratteri del versetto: " Ecce ancilla tua fiat mihi ecc. " Al di sopra si vedono i contorni di un volatile con piedi posati sopra un ramoscello e piccole ali alzate, che poco si avvicina alla forma del colombo; ma i colori ne sono del tutto anneriti.

È notevole in questo lavoro la circostanza del vedervisi fatto uso, pei capelli dell'angelo, dell'istesso colore giallognolo vivo che servì come fondo della veste coperta con stelle di color cenerognolo carico e la circostanza del corrispondere esso meravigliosamente coi dipinti primitivi del porticato di S. Ambrogio, di S. Ma-

---

[1] Avventuratamente sul fianco sinistro di questo lavoro e indubbiamente di mano dello stesso autore si trova dipinta con colore rosso cupo una croce contornata da fregi nel cui mezzo è posta la data 1118 in tinta nericcia, ripetuta ben anco in una vicina iscrizione eseguita coi medesimi caratteri delle leggende tenute nelle mani dalle due figure sopra indicate.

Questa iscrizione già per sè stessa di difficile interpretazione per la qualità dei caratteri, lo è ora anche maggiormente per essere sparite molte lettere pei guasti delle pareti: sicchè non fummo capaci di leggere (oltre la data) che le seguenti parole finali: *sit par Mizana sit mano ijzata. mor Boze suo ipē: Benedicit locus iste.*

[2] L'originale in pergamena di questa Bolla d'interdizione esisteva non molto tempo fa nell'Archivio dell'Ospedale di Luino assieme a molti altri importantissimi documenti di quella lontana epoca, che indicano le cause per le quali il popolo ebbe a distruggere il convento e non volle sottoporsi alle ingiunzioni pontificie: varrebbe la pena di rintracciarli e di pubblicarli.

ria del Tiglio e colla figura dell'arcivescovo Ariberto nel cortile dell'Ambrosiana; la quale serve opportunissimamente a stabilire l'identità della scuola e dell'epoca.

Per cotal guisa si arrivò sino dopo metà circa del secolo XIII, mantenendosi sempre la pittura milanese col medesimo tipo rappresentante l'infanzia dell'arte, a contorni pesanti, con le parti nude prive o scarsissime di tinte e senza alcuna gradazione di ombre, ma in quella vece con colori marcati pei paludamenti a pieghe durissime e uniformemente ripetute, con nimbi estesi e fondo cenerognolo più o meno chiaro; ed in vero non abbiamo lavori di quell'epoca di altra maniera.

Ma poco dopo, sia perchè venissero scoperti alcuni dipinti della scuola greca, o per l'altra ragione, che ci parve più giusta, d'essersi Milano fatta grande, libera e colta, e d'aver quivi preso stanza i migliori artisti delle altre parti d'Italia, la pittura lombarda tornò ad avvicinarsi alla scuola greca, con forme però molto migliorate da quelle degli ultimi tempi.

Esiste nella Biblioteca nazionale di Brera un lavoro importantissimo, il Codice membranaceo manoscritto da Pietro Barxegapè, compiuto nell'anno 1264, con un numero considerevole di disegni rappresentanti i fatti principali del vecchio e del nuovo testamento, doppiamente notevole e per lo scritto e pei molti lavori d'arte che contiene, con teste e pose graziosissime. Non si trovano coloriti che i panneggiamenti e gli accessorj, mentre i volti, le estremità e le altre parti nude sono indicate dal solo contorno; ma non per tanto le scene rappresentate sono di una verità meravigliosa. Lodevolissime, quantunque semplici, sono le composizioni, e vi hanno delle figure di Angioli e di Apostoli così bene raggruppate, così stupendamente disegnate, che arieggiano quelle del Beato Angelico. Non ci peritiamo a dichiarare essere questo lavoro d'arte, avuto riguardo all'epoca, uno dei più preziosi e completi che esistano in Italia, e forse anche in Europa.

Se mal non giudichiamo, si riferiscono a questa stessa epoca e sentono di codesto favorevole rivolgimento gli altri lavori a fresco che si vedono eseguiti sul secondo strato del medesimo porticato della Chiesa di S. Ambrogio, cioè la Beata Vergine col bambino e tre santi, uno dei quali in ginocchio nella poc'anzi accennata VI campata destra: l'altra Madonna, pure col bambino,

di fianco poco più in alto della stessa campata di portico: la Vergine col bambino nella prima campata della parete di fronte: gli avanzi di altra Vergine con bambino nella seconda campata della stessa parete; e finalmente le vestigia di una grandiosa figura di santo con bambino sulla parete esterna di destra del ripetuto porticato, e frammenti di altre due figure nella seconda campata.

Appartiene parimenti a quest'epoca anche la pittura rappresentante la famiglia Mozzanica, con un cavaliere inginocchiato avanti la B. V., con S. Catterina e S. Giorgio ai due fianchi, pittura che ora si trova nel nostro Museo civico.

Nelle quali opere tutte, e contorni e colori hanno già raggiunto un sensibile miglioramento, i primi più puri e regolari, i secondi ben impastati, con gradazione di ombre e con fondo più leggero, lucido e rossiccio. I panneggiamenti hanno già acquistato maggiore naturalezza, e per soprassello le leggende sono più facilmente interpretabili, e per l'ortografia meno difettosa e per la maggiore regolarità dei caratteri, i quali hanno il loro riscontro in quelli del Codice del Barxegapè sopra accennato e nelle pergamene dei XIII e principio del XIV secolo della nostra e di altre raccolte.

Alternandosi così i lavori di questa nuova scuola con quelli della precedente, trascorse ancora quasi un secolo, nel qual tempo se appena può raccogliersi qualche sprazzo di luce per affermare che l'arte non fu mai abbandonata ed ebbe continuamente cultori più o meno valenti, anche prima che gli artefici fiorentini fossero chiamati a Milano, non riesce però tanto facile il determinarne con certezza l'epoca mancando ogni memoria.

È certo per altro, che fin dal principio del XIV secolo vi era in Pavia una scuola di pittura, dalla quale ebbe ad escirne l'Andreino da Edesia, la pittrice Laudicia ed altri, e che i lavori a fresco di questa scuola nella chiesa di S. Martino ed altrove, e pel gusto della composizione e pel disegno e pel colorito, prevalgono a quelli dei Fiorentini di quella età.

Laonde avendo il principe Azzone Visconti, larghissimo proteggitore delle arti, fatto venire in Milano il Giotto, allievo del Cimabue, per dipingere un gran salone nel palazzo della Signoria in Broletto, volle con savio consiglio che a lui si associasse lo stesso pavese Edesia, ed è fama che l'opera riuscisse molto lodevole e per quei tempi meravigliosa a vedersi.

Al Giotto fu sostituito il migliore suo allievo, Stefano detto il Fiorentino, che però lavorò pochissimo per sopraggiuntagli malattia, ed a cui successe Giovanni da Milano allievo di Taddeo Gaddi.

Furono parimenti eseguite in quest'epoca, o pochi anni dopo, le pitture che si vedono anche attualmente sul secondo intonaco o strato di calce delle pareti interne della chiesa di S. Maria del Tiglio in Gravedona già da noi descritta; e possiamo affermarlo con tanta maggior sicurezza, in quanto che i caratteri delle leggende corrispondono meravigliosamente a quelli di alcune pergamene di indubbia data di quel tempo da noi possedute, e che pajono perciò non solo eseguite da individui che ebbero a frequentare la stessa scuola calligrafica, ma perfino dalla medesima mano, tanto ne è perfetta la rassomiglianza.

Questo egregio lavoro, importantissimo per la storia dell'arte, si divide in diversi scompartimenti. Nella parte del Presbitero e dell'abside maggiore sono rappresentate le gesta principali di S. Giovanni Battista, e ciascuna di essa porta un testo del Vangelo in latino. Nella parte sinistra e sul rovescio della facciata sono effigiati varii santi, con altre figure allegoriche rappresentanti le principali virtù cristiane ed i vizii opposti, coi nomi ed analoghe leggende in volgare per la maggior parte sparite per l'ingiuria del tempo e per la circostanza che l'intonaco, sopra il quale si trovano eseguite, non è più aderente al muro e si spezza in diverse parti per la trascuranza con cui è tenuto e per cui di intiere non ci hanno che le due seguenti:[1]

Pacentia.

" Grande pacentia hio portava per fa che l'arma (l'anima) sia salvada. "

Avarixia.

" Per l'avarixia che a abiuda l'anima mia or son perduda. "

In alto sopra la porta sta dipinto un giudizio universale, nel

[1] È un vero sacrilegio l'incuria colla quale è tenuto questo tesoro, tanto più prezioso perchè oltre al render ragione dell'infanzia dell'arte e della pittura lombarda, colle molte sue iscrizioni fornisce importanti notizie sul progresso delle lettere e sulle credenze religiose di quei tempi. Vuolsi proprio che i posteri, oltre al reputarci mitterlini ed inetti a fare, abbiano anche a chiarirci incapaci di conservare le sacre reliquie d'arte dei nostri maggiori? Questo sarebbe davvero un po' troppo!

ui mezzo campeggia un Redentore con una leggenda contenente versetti 35, 36, 37, 38, 39, 40 del cap. XXV di S. Matteo, che ncomincia: " Exurivi enim, et dedisti mihi manducare „; e que-t'opera pure, se non appartiene al medesimo autore, è certamente lella medesima scuola ed epoca. L'esecutore (se pure fu uno solo) ›ossedeva vero genio d'artista. Le teste sono graziose, espressive › corrette, ed è veramente ammirabile l'effetto ottenuto con po-:hissimi segni e colori e con sistema diverso da quello del Cimabue e scolari di costui.

Si distinse pure verso la metà del secolo di cui parliamo un Michele da Ronco pittore milanese, che lavorò coi Nova nel Duomo di Bergamo: il metodo di lui è però men lontano dal fare del Giotto che dalla scuola pavese.

In varii luoghi e chiese della città di Milano si notano altre pitture anonime del secolo XV, talune conformi alla maniera fiorentina, e molte di uno stile originale non comune ad altre scuole d'Italia.

Fra queste ultime meritano di essere considerate quelle sopra gli sportelli della sacrestia della Chiesa di S. Maria delle Grazie, lodate dal Lanzi e rappresentanti diversi fatti del vecchio e nuovo Testamento: lavoro molto esteso, copioso di figure ben disegnate, eseguito da un solo artefice, di stile secco, ma con colori così vivi, così ben impastati ed originali, e che spiccano meravigliosamente dai fondi, da star a paro con quelli dei migliori veneti e fiorentini di quell'epoca.[1]

---

[1] Anche per questo importantissimo lavoro che segna il progresso dell'arte, e che, a motivo del tempo in cui venne eseguito e per ogni altro riguardo, deve considerarsi come uno dei più preziosi, è a deplorarsi l'abbandono in cui è lasciato: oramai dalle pitture esposte all'azione del sole, e che costituiscono la parte sinistra dell'immenso scaffale, sono spariti quasi tutti i colori; e per effetto del tarlo nel legno, e per altre circostanze atmosferiche i crepacci dell'intonaco o pastello con calce, vanno giornalmente accrescendosi, sia in questa che nella parte opposta. Chi ci pensa? V'ha ella o no una Commissione per la conservazione degli oggetti d'arte? Se il locale in cui si trovano non è propizio e non si vogliono velare le aperture, si levino questi sportelli e si trasportino in luogo più opportuno; ma per quanto è cara l'arte si rimedj a questa colpevole trascuranza, per la quale i posteri avranno diritto a vituperarci. Mancano i mezzi? Ma Milano è ricca e volenterosa del bene; e come in meno di un anno vi si potè costituire con duecento o più membri la Società storica lombarda, perchè non sarebbe possibile crearvene altra per la conservazione degli oggetti d'arte?

Non devono trascurarsi neanche quelli del Michelino da Milano, che si rese celebre nel disegnare e dipingere animali, e ne' quali ebbe ben pochi che lo superassero, sicchè sono dessi ricercatissimi.[1]

In Domodossola nel castello Silva si trovano pure dipinti storici di questo lontano tempo, non mancanti di merito e segnati: " *Petrus filius Petri pictoris Novariae.* "

Questi argomenti tutti tornano acconci per sempre più dimostrare che la pittura lombarda era già molto avanzata all'epoca in cui ebbe a metter radice la Scuola fiorentina, e volendosi di nuovo scriver la storia della pittura italiana si dovrebbe forse cominciare da Milano.[2]

Il buon seme di questi primi maestri non cadde in terreno ingrato; poichè ben presto se ne potè raccogliere ubertosa messe, non pochi pittori avendo già avuto la Lombardia sulla fine del secolo XIV e sul principio del XV. La scuola inclinava però ancora al secco dei contorni ed all' inanimato, e non fu che sotto la mano abile del Civerchio, del suo allievo Bernardo Zenale, del

---

[1] Ci sorge dubbiezza che questo Michelino non sia altrimenti che l'istesso individuo d'egual nome e dal pronome Ronco, che ebbe a lavorare nel Duomo di Bergamo. Riescirebbe benemerito dell'arte lo studioso che volesse darsi la pena di una particolare indagine su questo proposito. Il Lomazzo nota nei lavori del Michelino il difetto di far grandi le figure e piccoli gli edifici, ed il Morelli accenna che nella pinacoteca Vendramin di Venezia vi era un libretto in quarto con animali disegnati e coloriti da codesto distinto artista. Queste notizie potrebbero riescire utili pel confronto coi lavori del Duomo di Bergamo onde schiarire il fatto.

[2] Renderebbe veramente un utile servigio all'arte quell'accademia od altra corporazione scientifica che pubblicamente proponesse lo scioglimento dei seguenti quesiti:

1.° Determinare lo stato della pittura all'epoca della dominazione gota e longobarda, e quali opere esistano di quel tempo.

2.° A quale cagione debbasi la sua decadenza.

3.° Quando ed in qual modo la pittura cominciò a risorgere in Lombardia, e quali caratteri la distinguono, indicando le prime opere e le posteriori fine del secolo XIV e principio del XV.

Il premio dovrebbe essere generoso, coll'obbligo però agli aspiranti di verificare sul luogo ed a loro carico le opere da servire d'appoggio alla Memoria con opportuni *fac-simili* di disegni e di colori, accordando facoltà di piccoli scrostamenti di intonachi allo scopo di verificare possibilmente l'epoca dei lavori ed il nome degli artisti.

Per questo modo si riescirebbe a raccogliere gli elementi per una completa storia della pittura. Lodevole per lo meno ne sarebbe il tentativo.

Macrino d' Alba e del Giovenone,[1] che si ebbe a raggiungere le gradazioni delle ombre, la forza del rilievo e la finitezza delle parti, non abbandonando però ancora i paludamenti pesanti a rabeschi con rilievo, nè i fondi d'oro.

Fioriva pure a quest'epoca o poco dopo la scuola dei Zavattari, il Salaro Andrea ed il Montorfano, le cui pitture a fresco, tuttora conservatissime, offrono la particolarità degli elmi, degli scudi e delle armi formate a stucco rilevato con dorature ed argentature e con colori splendidissimi: e più tardi il Foppa Vincenzo, il Bevilaqua, l'Ambrogio da Fossano, detto il Borgognone, che dipinse il tempio di S. Satiro in Milano; il Suardi Bartolomeo, detto il Bramantino,[2] l'Appiano Nicola, il Gerolamo Figino e lo Scotto Stefano, detto lo Zingaro, che fu per qualche tempo maestro del Luino.

A tutti questi artisti e specialmente al Bramantino, devesi il miglioramento della prospettiva, per l'addietro affatto trascurata; per cui se nel disegno e nella composizione prevalse la scuola romana e nel colore la veneta, ai Lombardi devesi tutta la maggior lode per ciò che riguarda il fondo e le linee di prospettiva.

Si deve al sommo Leonardo la trasformazione completa della pittura milanese sul finire del XV secolo, mercè l'abbandono della parte decorativa, che consisteva in stucchi, colori e dorature rilevate, per sostituirvi panneggiamenti naturali e leggiadri e acces-

---

[1] Il Giovenone fu il primo maestro di Gaudenzio Ferrari ed appartiene meritamente alla Scuola lombarda, della quale fu uno dei primi iniziatori. I suoi lavori sono rari e molto ricercati. Nel convento della chiesa dei frati di S. Maria delle Grazie in Varallo si conserva una tavola di questo autore rappresentante la Madonna col bambino fra le braccia circondata da diversi santi e da un gruppo di angeli, con volti di maravigliosa bellezza che non si cesserebbe mai di guardarli. Anche questo stupendo lavoro a pastello sopra tavola di legno a riparti, preziosissimo per la storia dell'arte lombarda, trovasi presentemente collocato sopra un andito di scala senza custodia alcuna, in istato tanto miserando, che col continuar dei guasti in pochi anni non ne resteranno più che alcune vestigia.

[2] Questo insigne artista e scrittore, che si era distinto nel difendere Milano dall'invasione francese, fu compreso nel bando del governatore de Chiaudio 5 gennajo 1525 (Documento N. 54) e gli venne assegnato per confine Susa; non dovrebbe perciò essere difficile di rinvenire colà qualche suo lavoro.

sorj ottenuti coi semplici chiari e scuri, col lumeggiare di biacca di giallo e d'oro e coll'imprimere alle figure il movimento dell'azione ed ai volti il pensiero da cui dovevano essere animati. È da questa scuola razionale che uscirono il Marco d' Oggiono, il Boltraffio, il Salai o Salaino, il quale non deve confondersi col Salaro soprannominato, il Cesare da Sesto, il Petrino, il Riccio e il Melzi, tutti valenti scolari del grande maestro.

Ma colui il quale, dopo Leonardo, seppe maggiormente distinguersi a quest' epoca, e che costitui quasi una scuola propria e nella quale rifulse il genio lombardo, fu quel portentoso ingegno di Bernardino Luini, il Raffaello lombardo, che spinse l'arte a tale altezza, che niun altro ancora fu capace di superare. Ha del miracoloso la quantità delle opere che si rinvengono in Lombardia e particolarmente in Milano e suoi dintorni eseguite da questo egregio ed eccellente artista, e tutte ammirabili per la grandezza di concetto, per la squisitezza del disegno e del colorito, e la scelta di fisonomie avvenenti.

Ci ha sopratutto l' affresco, tolto dalla Villetta della Pelucca (e che ora si trova nella Pinacoteca di Brera), rappresentante S. Caterina, trasportata nel sepolcro dagli angeli, che è lavoro impareggiabile per elevatezza di pensiero e nobiltà di espressione.

Abbiamo osservato nella galleria Pitti quella meravigliosa figura di Leone X, ove Raffaello profuse a piene mani l'incanto e le grazie del suo pennello e del suo ingegno, col ritrarre l'anima beffarda e disdegnosa di quel Pontefice superbo, il quale si cuoceva di non potere nella sua grandezza raggiungere la fama altissima di Michelangelo, e domare questo mirabile ed orgoglioso artista. Ci siamo fermati de' giorni intieri ad ammirare la somma potenza di Leonardo nell'imprimere a ciascun volto degli apostoli del suo Cenacolo l'indole ed il pensiero da cui erano animati, ed al Redentore quella celestiale bellezza, quella divina amabilità e dolcezza di volto e di sguardo, che appena poterono essere imitate più tardi da Guido Reni. Ma quando ci trovammo al cospetto di questo capo d'arte del nostro Luini e potemmo vedere il volto soavissimo della santa, con quel tramonto di sorriso ineffabile, con quella posa casta ed angelica, con quei tre cherubini così mestamente atteggiati al pietoso ufficio di trasportare nell'avello la salma preziosa, l' entusiasmo non ebbe più limiti. L'arte ha rag-

giunto il suo stadio più sublime: "*la divinazione.*" In questo lavoro Luini superò se stesso.[1]

Ma riprendiamo con calma la narrazione.

Mentre per cotal guisa era ascesa a tanta altezza la pittura lombarda, non erano rimaste al di sotto l'architettura già da noi superiormente commentata, la scoltura e la plastica, delle quali terremo parola più avanti.

È veramente degna di osservazione la circostanza, che queste quattro arti, o per lo meno due o tre di esse venivano per lo più esercitate contemporaneamente dallo stesso maestro. Abbiamo quindi il Gaudenzio Ferrari pittore e plasticatore, il Foppa, detto il Caradosso, plasticatore, cesellatore ed orefice,[2] il Zenale Ambrogio da Treviglio ed il Giuseffo da Meda pittori ed architetti, l'Antonio Omodeo, il Cristoforo Salaro, detto il Gobbo, il Lombardi, tutti e tre scultori ed architetti, l'Ambrogio da Fossano disegnatore e pittore reputatissimo, ed infine il Suardo pittore ed architetto diligente e reputatissimo scrittore di metodi di prospettiva.

Così dicasi in generale di tutta la scuola campionese, i cui valenti maestri dopo compiuto il disegno ne eseguivano anche l'opera: e cotale sistema era utilissimo mentre sposavasi il pensiero coll'opera.

Quasi contemporaneamente al Luini Bernardo e col medesimo amore per l'arte, tenne un distinto posto nella pittura Gaudenzio Ferrari. Incominciò egli la sua carriera quale scolaro ed ajuto del

[1] Si sparsero diverse favole sulle cause per le quali il Luini negli ultimi tempi di sua vita ebbe ad abbandonare Milano onde coprirne il vero motivo, cioè lo sdegno e l'indignazione da lui provati al vedere i migliori capi d'arte di pittura e scoltura bestialmente deturpati dalla brutalità ed ignoranza dei lanzichenecchi spagnuoli alla dipendenza dei luogotenenti imperiali e colpiti del bando diversi artisti, come il Bramantino ed altri.

[2] Singolare e interessante è parimenti l'origine di questo sopranome, e la narriamo quale ce l'ha conservata la tradizione. Il Foppa era di statura alta, ossuta e nervosa, ed un giorno incontrandosi per istrada con un borioso nobile spagnolo, dal quale aveva ricevuto commissione per un lavoro, costui lo apostrofò dicendogli: "O carra di ossa, quando mi finirai il lavoro?" L'artefice non appena tornato a casa narrò a suoi scolari l'accaduto; e da quel giorno l'epiteto di Caradosso divenne così comune, che nessuno, parlando di lui, sapeva indicarlo in altro modo.

Giovenone, ed i primi lavori si avvicinano a quelli del maestro, usando anch' egli in alcuna parte le decorazioni con rilievi di stucco smaltati e dorati. Tornato però da Roma, dopo di aver colà eseguiti molti lavori assieme a Raffaello e Giulio Romano, portò seco, colle grazie e squisito modo di disegnare del primo, il vivo e succoso colorito del secondo, giovando così grandemente coll'esempio e colle opere all'arte lombarda, che nei primi decennii del secolo XVI era ascesa al massimo grado di splendore da poter competere in valore colle più distinte scuole d'Italia.

A questo eccellente artista successero i di lui scolari ed ajuti, ed al Bernardino Luini i di lui figli Aurelio e Gian Pietro,[1] i

---

[1] Nel dizionario del Ticozzi, Pietro Gnocchi è indicato come scolaro di Aurelio Luino, che seppe molto distinguersi ne' suoi lavori per dolcezza di espressione nei volti e dignitoso portamento delle figure, la qual cosa lo avvicinava molto al fare del Bernardino, mentre pel disegno e per ogni altro riguardo gli stava molto al disotto. Il medesimo Ticozzi riporta anche il dubbio del Lanzi, che questo Pietro non fosse altro che il fratello minore dello stesso Aurelio e che ebbe a servirgli di ajuto in diversi lavori, e specialmente nell'esecuzione degli affreschi della parete prospiciente l'altare nella parte interna della chiesa del Monastero Maggiore destinata per le monache, segnati col nome d'ambedue, e degli altri nella prima capella a sinistra entrando dalla parte di detta chiesa destinata al pubblico, il cui contratto fu conchiuso appunto dalla comittente contessa Bergamini col nome dei due fratelli Aurelio e Gian Pietro da Luino pel corrispettivo di scudi sessanta di oro, senza poter dar ragione dell'assunto cognome di Gnocchi. Eppure la tradizione ed i fatti la rendono questa ragione, e se non è la vera, è per lo meno molto ben pensata.

A questo artista era stata allogata l'esecuzione a fresco della vicina seconda capella di detta chiesa coll'obbligo di dipingervi il martirio di S. Stefano. Finito il lavoro, quale si può anche oggidì vedere (e per essere de' primi non è forse uno dei migliori da lui eseguiti), prima di scoprirlo al pubblico, ebbe a mostrarlo ad alcuno degli allievi del fratello e del maestro Gaudenzio, ad uno dei quali sfuggì il motto, che i sassi dispersi sul terreno per la lapidazione, parevano gnocchi. Non ci voleva altro fra que' begli umori. I gnocchi non poterono più dimenticarsi; e infine siccome il pittore non veniva più chiamato con altro nome, finì egli stesso da uomo di spirito a farne uso segnando con esso diverse delle sue ultime opere, come il S. Pietro che riceve le chiavi dal Redentore nella chiesa di S. Vittore al Corpo. Il Redentore in questa tela, e nel volto, e nel portamento e nei paludamenti corrisponde evidentemente alla figura del Redentore nella prima capella della chiesa del Monastero Maggiore, d'indubbia mano del Gian Piero Luino.

Per le quali cose non può più elevarsi dubbiezza alcuna sull'identità di questo autore, sul Pietro e Gian Pietro da Luino; e per accertarsene mag-

quali tutti unitamente a quelli del grande Leonardo, tentarono di tener alta la bandiera della scuola lombarda. Ma per quanto grandi fossero i loro sforzi e grandissimi quelli tentati in seguito dai Crespi, dal Mazzuchelli, detto il Morazzone, dai Campi, dai Procaccini, dal Fede Galizia e dal Lanino, era impossibile che l'arte potesse sostenersi colle vecchie e nuove infamie della dominazione spagnuola, e non era scorso mezzo secolo, che già tutto accennava a decadenza, e tanto fu il precipizio corso, da giungere pochi anni dopo sino alle aberrazioni berniniane e brutture de' suoi allievi.

giormente basta por mente ai lavori da lui eseguiti nella capella sopraindicata del martirio di S. Stefano, e degli altri nella cappella vicina della Risurrezione e parete di fronte all'altare nella chiesa monastica, che si distinguono a prima vista da quelli del fratello per maggior grazia nei volti e dignità nelle figure, e minore regolarità nel disegno e contorni, e porli a confronto col quadro segnato Pietro Gnocchi, nella chiesa di S. Vittore, mentre e carnagione e colorito e piegature delle vesti e modo di trattare le estremità vi corrispondono pienamente.

Di questo bravo artista esiste un quadro ad olio rappresentante Cristo che viene deposto nel sepolcro con nove figure corrispondenti a due terzi del vero, ed è in essi così estrinsecata la scuola lombarda, che nell'esecuzione par quasi abbia avuto mano in qualche parte il padre Bernardino negli ultimi anni di vita, o l'istesso maestro Gaudenzio, tant' è la bellezza di alcune teste ed il disegno accurato di diverse figure. Accresce il pregio di questa tela il vedere, fra i presenti alla pietosa scena, ritratti il padre ed il fratello Aurelio con una rassomiglianza mirabile e la strana bizzaria della ripetizione nell'avanti piano della prospettiva, di alcuno di quei gruppi di sassi, la cui forma avvicinandosi a quella di morselloni di pasta più o meno rotondi o ad angoli, pare gli abbia l'autore qui collocati per segnatura del quadro; segnatura che si rendeva tanto meno necessaria, in quanto e nei volti e nei paludamenti e nel paesaggio di fondo ci ha una rassomiglianza mirabile coll' affresco della Deposizione dalla croce eseguita sulla parete a tramontana della chiesa del Monastero Maggiore, ove si vede ripetuto integralmente il volto, la veste ed il manto della dolente madre ed altre figure, avendo servito gli stessi modelli; e non ci ha nei due dipinti che qualche differenza nella posizione dei personaggi e nei colori, nel quadro ben conservati, e nell'affresco molto sbiaditi pei guasti dell'umidità.

CAPITOLO IV.

SCOLTURA, PLASTICA, OREFICERIA E CESELLO.

Le notizie e le memorie fino ad ora rese di pubblica ragione, risguardanti la scoltura lombarda dal suo rinascimento al presente sono così scarse e poco vagliate, che colui, il quale si ponesse a scriverne di nuovo la storia, col cuore dell'artista e la pazienza dell'erudito, renderebbe un vero servigio all'arte ed al paese, perciocchè riescirebbe a certificare non poche verità rimaste inavvertite, ed a rettificare molti errori ne' quali caddero i precedenti scrittori.

Abbiamo superiormente veduto che, come per le altre arti, parimenti per la scoltura si fosse nei secoli V, VI, VII ed VIII persa talmente ogni memoria, da non sapersi più disegnare e scolpire una figura naturale, e che anche i pochi lavori eseguiti nell'ultima epoca della dominazione longobarda rendono testimonianza dell'infimo grado cui era discesa quest'arte.

Si sono ritenuti, e si continuano tuttodì da noi ed anche dagli stranieri a ritenere per tedeschi quei primi grandi maestri che iniziarono il risorgimento dell'arte, e che lasciarono stupende opere per tutta Italia nei secoli XII e XIII, mentre questi maestri non erano altrimenti che i capi della nostra scuola lombarda, anteriori e contemporanei a Nicolò da Pisa, nati in quella felice lingua di terra interposta fra Como e i due laghi, Verbano e Ceresio sui confini e nei baliaggi di Mendrisio e Lugano: terra italiana, cogli abitanti italiani di mente e di cuore, tuttochè in allora, come in parte adesso confederata con Governi tedeschi.

Non si è mai messo in sodo che l'artefice prescelto fra i molti concorrenti per la costruzione del gran tempio di S. Francesco d'Assisi in Napoli nei primi decenni del secolo XIII, e che il Vasari indica parimenti come tedesco, era il nostro maestro Giacomo da Campione, paesello situato sulla sponda destra del Ceresio in territorio lombardo, a poca distanza da Lugano, e nel quale si aveva anticamente un convento di monaci, alla dipendenza degli abbati di S. Ambrogio, nelle cui mura vennero conservati i molti documenti dell'epoca longobardica e franca, pubblicati dal Fumagalli.

Oramai pare quasi accertato doversi all'ingegno potente di questo grande maestro, o ad alcuno de' suoi più valenti scolari, anche il pulpito di Pistoja, che da alcuno si solea attribuire allo stesso Nicolò da Pisa.

Un Anselmo, parimenti da Campione, sulla fine del secolo XII lavorò nella cattedrale di Modena col proprio figlio Ottaccio. Altro Anselmo si segnalò pure nei lavori di quella chiesa nei primi anni del secolo XIII, ed un Enrico, della medesima scuola, eseguì con diversi compagni nell'anno 1322 la torre ed il pulpito della cattedrale segnandoli: " Actibus Enrici sculptoris Campionensis. „

Altro maestro da Campione, col nome di Giovanni, costruì verso l'anno 1340 il battistero unito alla cattedrale di Bergamo, con statue stupende e geroglifici e fregi reputatissimi, e sulla porta maggiore da lui scolpita sta impressa la seguente memoria:

" Dom Johannis de Campelio fecit hoc opus. „

Al bravo artefice Bonino, pure campionese, devesi il disegno e l'esecuzione del grandioso sepolcro di Cansignorio della Scala in Verona, compiuto nell'anno 1375, assieme ai compagni Mario, denominato Fisone, Zenone, Giacomo e Matteo.

Questi ultimi due lavorarono anche nella Certosa di Pavia e nella facciata e nel battistero di Monza, avendo il Matteo cessato di vivere in quest'ultima città nel giorno 24 maggio 1396, come dalla memoria ivi collocata che lo qualifica " Magnus edificator. „

Non si finirebbe così presto se tutte si volessero indicare le opere eseguite da questi valorosi maestri e loro scolari, che ebbero benanco una parte importantissima nella costruzione del nostro Duomo.

È portentoso il genio di questa scuola, alla quale appartengono

anche i Luini ed altri egregi maestri, che ebbe ad esercitare tanta influenza sull'arte e civiltà lombarda, senza spegnersi nemmanco nei tempi di maggior decadenza.

La vediamo perciò onorevolmente rappresentata anche in questi nostri ultimi tempi per la pittura dal Bianchi, dal Carnovali e dal Casnedi, per la scoltura dal Marchesi Pompeo, dal Somaini, dal Bussi Leone, dal Tantardini Antonio, e da quel raro ingegno del Vela Vincenzo che nell'esposizione di Parigi col *Napoleone morente*, confermò all'Italia il primato nella scoltura; per l'ornato dall'Albertolli Giocondo, per l'architettura dall'Albertolli Ferdinando, dal Fossati Gaspare, che in Russia ed a Costantinopoli nei restauri di S. Sofia lasciò prove indubbie dell'ingegno italiano, dal Palestra, dal Fontana, dal Pasquale Lucchini, autore dell'ardito progetto del Ponte di Melide, e da altra numerosa falange di valenti maestri.

Varrebbe la pena di rintracciare le cause per le quali una così ristretta zona di terra possa aver dato tanti eletti ingegni. Certo che deve aver giovato l'aria purissima che respirarono da bambini, questi figli dell'arte, e la tradizione e gli esempi dei padri loro.

La scoltura lombarda, iniziata dalla scuola campionese, offre la particolarità di una continuata progressione.

Così ne troviamo l'infanzia con rozze forme e senza movimento nei bassi rilievi del Gerardo da Castegnianega dei tempi di Federico I, e che devono essere stati eseguiti poco dopo la battaglia di Legnano all'intento di perpetuarne l'ottenuta vittoria.

La rinveniamo già d'alquanto avanzata nel 1253 nella statua equestre del podestà Oldrado da Tresseno e in altre opere di quel tempo eseguite con discreta regolarità di forme, però con muscoli scarsamente indicati.

La vediamo muovere qualche passo più sicuro nelle due arche sepolcrali di Ottone Visconti, e della famiglia Scaccabarozzi nel 1295, adolescente nel 1327 nei mausolei di Stefano Visconti e di Azzone nel 1339.

Già adulta nel monumento della famiglia Settala nella Chiesa di S. Marco, e maggiormente in quello di Stefano Primo, figlio del Magno Matteo Visconti, nella chiesa di S. Eustorgio con disegno corretto, con figure ben atteggiate e che non possiamo attribuire al pisano Giovanni Baldino, del quale vedesi l'insigne mo-

umento delle gesta di S. Pietro Martire nella capella unita alla tessa chiesa, perchè egli era solito segnare le sue opere di qualhe importanza col prenome Balducci.

L'arca del monumento pel figlio del magno Matteo non ci pare bbia lo stile del pisano, e il sistema di coprire alcune parti con ro e colori, sembra avvicinarsi di più al genere del monumento settala, che indubbiamente non fu eseguito dal Baldino.

Del resto è evidente che diversi artisti lavoravano in quest'opera fatta a riprese, e fra questi fors'anco lo scalpello del Guido la Como e del Bono, che in quel tempo rappresentavano con onore la scuola campionese, e non già quella di Nicolò da Pisa, come ebbe ad indicare il Cicognara nella Storia della scoltura italiana.

Ma, come abbiamo superiormente osservato, la civiltà lombarda inclinava alla decadenza sotto il tirannico governo dei tre fratelli Matteo, Bernabò e Galeazzo Visconti, e ne sentirono funesti effetti le stesse arti; sicchè il monumento di Bernabò Visconti del 1385, e che ora esiste nel nostro civico Museo, e gli altri lavori di quell'epoca segnano questo breve periodo di decadenza, e perciò si vedono per verità ben disegnati, ma non hanno più la eleganza dello stesso Baldino e suoi competitori campionesi contemporanei.

Dal Conte di Virtù in avanti non abbiamo in quella vece che nuovi progressi. L'iniziata fabbrica del Duomo fu il semenzajo dei buoni scultori della scuola lombarda, e dalla quale, oltre ai diversi campionesi da noi sopra indicati, uscirono il Tomaso da Cazzanigo, lo Jacopino da Tradate, l'Agrati, e quel rarissimo ingegno dell' Agostino Busti, che sarebbe stato capace egli solo di far battezzare per civile e colta quell'epoca che ebbe la fortuna di averlo.

Chi si farà ad esaminare con diligenza le diverse opere che tuttavia ci rimangono di cotesto eccellente artista, e specialmente il monumento di Gastone da Foix, rimarrà sorpreso dell'ammirabile grandezza del concepimento, del giudizio del comporre e della regolarità del disegno. I marmi sotto la sua mano diventano malleabili e pare rendano le figure quasi per forza d'incanto e ch'ei sappia infonderle soffio di vita.

E se non ci inganna il caldo nostro modo di sentire, la figura

grande al vero del valoroso, ma sfortunato capitano francese, che ora trovasi nel nostro Museo civico, è tale opera, tenuto conto della diversa indole dell'arte, da stare a paro colle migliori greche, e non si finirebbe mai di ammirarne il nobile e fiero volto disegnato ed eseguito così accuratamente e con tanta grazia che è una bellezza il vederlo.

Presso a quest'epoca si rese celebre anche l'Andrea Fusina, emulo dello stesso Busti, quantunque di minor elevatezza di pensieri. I suoi lavori sono del pari molto ricercati e preziosi, e il monumento marmoreo della famiglia Borgarollo a doppia arca esistente nel civico Museo offre argomento sicuro del suo non comune ingegno.

Con questi grandi artisti e coi loro scolari la scoltura lombarda giunse al suo maggiore apogeo di grandezza ed eccellenza nei primi quattro decennj del secolo XVI, per seguire poi essa pure la sorte tristissima delle arti sorelle in conseguenza della dominazione spagnuola.

A questo tempo era parimenti divenuta di moda la plastica, cioè il disegno e l'esecuzione di figure in istucco, gesso e calce, che venivano poi diligentemente colorite e decorate.

Invero, se si fosse trovato modo di imprimere a queste figure, così stupendamente modellate, un grado maggiore di stabilità come nelle opere di cesello, nei marmi e nei dipinti ad olio, grandissimo sarebbe stato il guadagno per l'arte imperciocchè è evidente che gli effetti che si ottengono, perfezionata la statua da mano esperta coi colori, sono meravigliosi.

Infatti, quale scena vi ha più grandiosa e sorprendente della Crocifissione ideata ed eseguita da quel sommo artista di Gaudenzio Ferrari in una capella del Monte di Varallo e delle altre opere stupende del medesimo nella stessa località e dei non meno valenti maestri Giovanni d'Enrico e Francesco Settera, molto più se coi fondi d'accompagnamento, abbelliti da figure di abilissimi pittori, come lo stesso Ferrari, il Morazzone, i fratelli d'Enrico ed altri?

È per questa ragione di fragilità del lavoro, e fors'anco (il che ci pare più giusto) perchè dipingendo le statue si veniva a privarle del suo bello ideale e ad imprimerle un carattere bensì vero, ma troppo comune e materiale, e inclinante troppo facilmente

a decadenza dell'arte, che la plastica fu quasi intieramente bandonata.

Ciò nonpertanto se ci ha scuola in cui l'eccellenza dell'opera questo genere abbia superato ogni aspettazione, è certamente la mbarda, e gli insigni lavori del Monte di Varallo, quelli della adonna del Monte sopra Varese ed altri consimili sparsi in di:rse località, ne porgono la prova più palmare.

Dell'arte di fondere smalti translucidi sull'oro e sull'acciajo, el niello ed altri lavori congeneri parleremo diffusamente al caitolo *Industrie*, e qui ci limiteremo a dire qualche cosa sul esello, sul conio delle medaglie e sui lavori di alta oreficeria afni alla scoltura.

Quel bizzarro ingegno di Benvenuto Cellini, tanto celebre per e sue opere e forse più per la stravaganza della sua vita, della uale egli stesso ha scritto la storia, pone ogni sforzo per togliere l merito agli artefici milanesi, i quali a' suoi tempi tenevano veramente in Italia il primato nell'arte del cesello e dell'oreficeria. Ma tutti conoscono l'umore uggioso e mordace di questo artista, che diversi scrittori non si peritarono, forse ingiustamente, e per effetto di reazione, di porre al di sotto del nostro Caradosso: la invidia grandissima che egli appunto aveva del merito degli artisti lombardi, tradisce evidentemente la stima grande che ne faceva, costretto dalla stessa neccessità a lodarne in non pochi incontri i lavori per non cozzare eccessivamente colla verità e colla pubblica opinione.

È certo che, esaminati anche presentemente i lavori rimasti di questi due sommi artisti, le cui opere sono egualmente ricercate a prezzi favolosi, se al Cellini può darsi la palma pel genio e la bizzarria dell'invenzione, lo vince in quella vece il Caradosso per la maggiore eleganza delle forme e la diligenza nell'esecuzione.

Competitore di questi due atleti troviamo in quel tempo il milanese Pompeo De Capitani, che fu per qualche anno collega del Cellini nel servizio della Zecca pontificia; questi, nell'ufficio di incisore, l'altro, il De Capitani, in quello di preparatore e pesatore dei metalli, e che fu dal Cellini ucciso proditoriamente, spintovi dall'odio e dall'invidia di veder preferito al suo modello del famoso bottone del piviale di gala del Pontefice Clemente VII quello del collega, che secondo il suo presuntuoso giudizio credeva di merito inferiore.

Troviamo parimenti nei primi decennii del secolo XVI altri artefici valentissimi che contribuirono a tener in pregio l'arte lombarda; fra i quali un Paolo d'Arsago, nella cui bottega in Roma passò un anno il Cellini per perfezionarsi nell'arte: un Pietro Carpani e un Giovanni Francesco, che negli anni 1526 e 1527, eseguirono diversi lavori per la Corte pontificia: un Pietro Crivelli, che per la sua grandissima capacità fu insignito dell'ordine cavalleresco Pauliniano: un Giovanni Pietro de Marliani, il quale unitamente al Caradosso eseguì la stima delle gioje del pontefice Clemente VII date in pegno a Jacopo Fuccaro e nipoti, mercanti tedeschi sovventori di danaro, e dall'invidioso Cellini ingiustamente qualificato " per la più presuntuosa bestia del mondo ": un Lione Aretino scultore di getto: un maestro Giacomo Rosino detto il Gonfaloniere, giojelliere di Sua Santità; un Carlo Sovico molto lodato dal Lomazzo per la perfezione de' suoi lavori di oreficeria: e per ultimo un Battista Mussi da Como, che lavorò nei regali offerti dal Pontefice alla Duchessa di Urbino.

Per le quali cose tutte vien certificato che a quest'epoca in Milano l'arte dell'orafo era salita a tal grado di eccellenza da superare tutte le altre città italiane, per cui gli artefici milanesi erano richiesti di preferenza pei lavori più importanti e di maggior pregio, come incastonature di cammei, di gemme preziose, pietre incise, smalti e nielli, ciò che procurava al paese una ricchezza inestimabile.

E ben lo conobbe il primo governatore spagnuolo cardinale Caracciolo, se nell'intento politico e sotto l'infinto e mendace titolo di togliere il lusso, volle proscrivere la fabbricazione e l'uso dei principali e più preziosi articoli. Infamia non del tutto nuova nei governi stranieri interessati ad impoverire i popoli per renderli deboli.

CAPITOLO V.

Popolazione, sua indole e moralità.

Se non si possono avere notizie certe sulla popolazione di Milano, nè per l'epoca romana, nè per quelle delle dominazioni degli Eruli, dei Goti, dei Longobardi e dei Franchi, stante la mancanza di memorie, possiamo però argomentare che questa città sia sempre stata una delle più cospicue e popolose della Gallia Cisalpina, e d'Italia dal fatto di vederla continuamente tenuta sede di un metropolitano, il quale aveva per dipendenti i vescovi di ventuna diocesi, quelle cioè di Vercelli, Novara, Lodi, Tortona, Asti, Torino, Aosta, Acqui, Genova, Brescia, Bergamo, Cremona, Ventimiglia, Savona, Albenga, Pavia, Piacenza, Como, Coira, Ivrea ed Alba.

L'organizzazione ecclesiastica, che data dai primi tempi del Cristianesimo, che venne ordinata nelle esterne sue forme e riparti gerarchici sulle più antiche istituzioni etrusche e romane, e che si conservò integralmente per tanti secoli, è quella che può somministrare più d'ogni altro mezzo una guida per portare un giudizio sicuro sulla ricchezza delle città e sullo stato delle loro popolazioni nei tempi più oscuri.

È veramente meravigliosa codesta organizzazione.

Roma colle somme chiavi e col potere centrale (Governo): indi le Metropolitane, nei luoghi di maggior centro (Regioni): poscia le diocesi (Provincie), colle dipendenti Pievi (Circondarj o Distretti): in queste le Parrocchie (Comuni): infine l'ultimo anello di congiun-

zione, la famiglia col focolare rappresentata dal suo capo o maggiorente, con diritto di voto per l'elezione del proprio parroco incontestabile e per natura e per le vecchie tradizioni storiche.

Pare incredibile che la sovrana mente del conte di Cavour e la molta perspicacia del Rattazzi non abbiano saputo giovarsi di questa così semplice e naturale divisione delle sparse membra della famiglia italiana e costituzione di governo, che appartengono al di lei genio, che hanno potuto resistere al corso di tanti secoli e di tante e così svariate dominazioni, che sono entrate nei costumi e nelle tradizioni del popolo, e alle quali, volere e non volere, converrà pure ritornare per ottenere un'amministrazione logica, regolare e democratica senza eccessi.

Certo che la popolazione di Milano avrà potuto avere delle fluttuazioni a seconda degli avvenimenti più o meno favorevoli o sfavorevoli, ed avrà potuto perdere d'importanza per le ripetute stragi da parte dei Vandali e degli Eruli, e sotto il regno dei Longobardi pel trasferimento della Corte a Pavia; tuttavia la sua indole intraprendente, svegliata e laboriosa la salvarono sempre da una decadenza assoluta.

Ben vi fu un lontano tempo, in cui la rivale città di Seprio, divenuta sede degli Insubri e centro di un dominio molto importante, perchè esteso alle Pievi di Varese, di Valtravaglia, di Brebbia, di Leggiuno, di Arcisate, di Mezzana, di Somma, di Gallarate, di Olgiate, di Parabiago, di Appiano, di Canobbio, di Valcuvia, tutte nella Diocesi milanese, ed a quelle di Uggiate e di Fino nella Diocesi comasca, potè competere di potenza coi Milanesi; ma quantunque collegata in diversi incontri coi nemici di Milano, fra' quali l'Imperatore Federico Barbarossa, Seprio restò sempre al di sotto di Milano, e la causa noi la rinveniamo appunto nel fatto della costituzione ecclesiastica sovraccennata.

La stessa divisione in Marche e Contadi, introdotta dai Franchi, non potè impedire che Milano sovrastasse alle diverse altre città di Lombardia, quantunque più favorite, avendo essa sempre conservata la propria zecca e le altre diverse istituzioni inerenti ad una capitale.

Le memorie raccolte dai nostri storici non porgono sul numero della popolazione di Milano, dati precisi sino all'anno 1251. A quest'epoca assicura il Corio che in occasione dell'entrata del-

ontefice Adriano VI, questi venne accolto da più di numero due-
entomila persone, e fra queste quindicimila ecclesiastici.

Nel 1266 venne formato il catalogo delle famiglie, e se ne ri-
contrarono dicianovemila. Poco dopo, cioè nell'anno 1288, fu
ompilata una nuova statistica della città e del contado di Milano
er opera del nostro concittadino Bonvicino da Riva, dalla quale
venne confermato il sopra indicato numero di famiglie con tredi-
cimila porte o case, seimila pozzi e sessanta piazze. I forni per
cuocere il pane si verificarono nel numero di quattrocento, le ta-
verne per vender vino mille, le osterie grandi e belle pei fora-
stieri più di centocinquanta, le ruote da mulino per macinar grani
tremila, e seimila le bestie che servivano per portare i comme-
stibili entro la città.

Ora, per l'uso patriarcale che si aveva in quei tempi, volen-
dosi applicare a ciascuna famiglia numero dieci individui, si può
con tutta probabilità ritenere che già a quell'epoca gli abitanti
di Milano non dovevano stare al disotto dei duecentomila tra ma-
schi e femmine, computati dal frate Bonvicino (de' quali ben qua-
rantamila abili alle armi)[1] col consumo giornaliero di mille due-
cento moggia di farina, che corrisponderebbe all'incirca a mezzo
chilogrammo per testa, di ottanta grossi buoi, oltre ad un numero
considerevolè di castroni, castrati, polli, selvatici, di sette moggia
di gamberi, quattro some di pesci grossi e quattro staja di pesci
piccoli.

In ogni anno poi si consumavano cinquantamila carri di legna,
duecentomila carri di fieno (questo consumo di legna e di fieno
ci pare un po' eccessivo), seimila brente di vino, e seimila e cinque-
cento staja di sale.

I cani ascendevano nella sola città a numero seimilanovecento
quarantotto. Fra la città e la campagna si mantenevano più di
duecento falconi ed innumerevoli sparvieri ad uso della caccia.

I borghi, che in questo tempo si trovavano già sotto la giurisdi-
zione della città di Milano e costituivano lo Stato, erano sessanta;

---

[1] Anche ammessa l'eguaglianza del numero dei maschi colle femmine, ci
pare un po' esagerato questo numero di cittadini capaci alle armi che corri-
sponderebbero a due quinti del numero dei maschi; inclineremmo a ritenere
che in questo numero fossero compresi anche i militi del contado.

i villaggi con castello centocinquanta; quelli senza castello seicento: le cascine senza numero.

Superiormente, al capitolo *Lettere e scienze*, abbiamo dato la statistica delle professioni liberali per quest'epoca, e qui per completare il quadro non vogliamo privare il lettore di quella ecclesiastica.

Nella sola città di Milano esistevano cinque conventi e sei badie di monache nere ed altrettanti di monaci; numeravansi duecento chiese, di cui ottanta all'incirca canonicali, trentasei dedicate alla Beata Vergine, il rimanente a diversi santi. Dei beneficj nella sola Metropolitana se ne contavano centoventi; vi avevano poi quindici ospizj diversi pel ricovero degli ammalati, dei vecchi e dei bambini.

Nel contado i beneficj ascendevano a circa milleottocento con millesettecent' ottanta chiese e altri duemiladuecentosettanta con ventuna badie di monaci e monache nere, grigie e bianche tenute con tale ricchezza e lusso che sembravano Corti reali.

In tutto gli ecclesiastici, tra maschi e femmine, sommavano diecimila con numero millenovecent'ottanta chiese e circa tremila e cento beneficii, i quali assorbivano più di un terzo dei redditi stabili e mobili del territorio.

E tutta questa abbondanza di popolazione e codeste ricchezze di istituzioni sussistevano in Milano appena un secolo dopo che per la pace di Costanza la città aveva potuto estendere il proprio dominio e la propria giurisdizione sopra cinquantasei pievi del contado, mentre prima il dominio di essa era ristretto alla sola cerchia della città e dei borghi immediati.

E veramente deplorevole che da nessun documento si possano raccogliere con qualche certezza le variazioni verificatesi nella popolazione durante i due secoli successivi.

Se però si pone mente che nessuna guerra o catastrofe importante avvenne in questo periodo di tempo, tranne la pestilenza del 1400, la quale non cagionò gravi perdite nella popolazione di Milano, e che l'estensione dello Stato ebbe quasi a triplicarsi, si avrà un giusto criterio per argomentare di quanto la stessa popolazione doveva essersi accresciuta e quale ne dovesse essere l'entità al verificarsi dell'invasione straniera accaduta sulla fine del secolo XV.

Si può quindi ritenere che sotto il saggio governo del Conte Virtù dovesse contare non meno di quattrocento mila abitanti, ie questo numero non siasi diminuito sino all'epoca della domiizione straniera, e che in corrispondenza della popolazione si fosro d'altrettanto accresciute le istituzioni religiose e di benefinza, nonchè la ricchezza del paese.

Per persuadersi poi come la città di Milano nella cerchia riretta, nella quale trovavasi circoscritta, potesse albergare un nuiero così considerevole di cittadini gioverà considerare, che a cotituire questo numero di abitanti contribuivano anche i sobborhi coll'estensione che avevano fino dal tempo della grande reubblica milanese, e ai quali era in allora limitata la giurisdizione lella città.

Le case erano bensì piccole, ma a varii piani, le vie anguste generalmente ristrette al passaggio delle sole persone e cavalcature, meno quelle per cui transitavano i carri ed altri rarissimi veicoli le quali venivano perciò chiamate Carrobj.

L'agglomeramento della popolazione era così intenso, che nella maggior parte dei locali convivevano più di dieci o dodici persone, sì che occorse non poche volte, nell'interesse della pubblica igiene, di infrenare questo abuso, il quale nel caso di pestilenza era causa dei più perniciosi effetti.

Infine, supposto che le case con porta non si fossero aumentate dal numero di tredicimila riconosciuto nel censo dell'anno 1288, non ci ha difficoltà per ritenere che ciascuna potesse comprendere dalle 30 alle 35 persone tenuto conto ben anche delle abitazioni signorili e dei conventi in cui per avventura abitasse un minor numero di persone.

Le crisi politiche accadute sul finire del governo di Lodovico il Moro e che cagionarono la di lui perdita, le diverse battaglie sostenute nei primi due decennj del secolo XVI, e più di tutto la grave pestilenza dell'anno 1524, che aveva da sola mietuto più di ottantamila vittime, non che gli inumani eccidj e le proscrizioni dei luogotenenti imperiali, devono certamente aver influito ad apportare una sensibile diminuzione nel sopraindicato numero di abitanti, riducendolo fors'anche alla metà.

E tutte le cronache e vecchie memorie sono concordi nel ritenere che se, per la sofferta pestilenza, per le guerre sostenute, i disin-

ganni patiti sotto i luogotenenti spagnuoli e le gravi contribuzioni dovute sopportare all'epoca nella quale il nostro Duca Francesco II Sforza rientrò in Milano dopo la battaglia di Pavia. la città aveva già moltissimo perduto della sua primitiva grandezza, aveva tuttavia saputo conservare la sua indole vispa ed allegra, unendo alle serietà dei propositi, all'inclinazione al lavoro ed all'economia l'amore per la famiglia e la nobile ambizione di vederla figurare, massimamente nei giorni festivi; la qual cosa tanto eccitava la meraviglia dello straniero da farlo partire colla convinzione che in Milano non ci fossero poveri.

Per riguardo alle condizioni morali del popolo di Milano, se a quest'epoca ci parve di poter stabilire che, nonostante l'accennato sfarzo e ricchezza di istituzioni religiose e di benefizj, e benchè non si avesse allora un concetto preciso e definito della libertà di coscienza, pure in materia di religione la maggioranza, col suo naturale buon senso aveva sempre conservato una certa indipendenza, persuasa che, anche ammettendo la purità dell'origine della fede cristiana, essa non dovesse mai disgiungersi dagli interessi morali e materiali della nazione, nè contrariarli.

Affezionato poi al suo duomo, alle sue chiese e monumenti, e tenace nel mantenere la forma del proprio rito ambrosiano, la quale accennava essa pure ad un concetto di libertà e ripeteva la sua genesi da tradizioni gloriose, il popolo milanese era però alieno da intemperanze religiose di qualunque specie, mostrandosi indifferente del paro anche verso i fautori della riforma, e convinto dipendere la fede religiosa da un modo di sentire tutto individuale che ogni timorata coscienza deve discutere e sciogliere a seconda del proprio convincimento, sicchè nè arrabbiati, nè piagnoni, nè altre sette trovarono qui un nido ove deporre le loro uova.

Il conte Verri si sforza di provare il contrario appoggiato alle cronache dei tempi, senza tener conto delle opinioni pregiudicate dei loro autori, ed accenna due esempi: Primo, il fatto dei mali trattamenti inferti ai monaci di San Simpliciano per la scoperta di diverse urne esposte come contenenti i corpi di alcuni martiri, e sui quali sembra si volesse fare una speculazione infingendo dei miracoli. Secondo, il concorso di tutto il popolo di Milano ad ascoltare tranquillamente un oràtore vestito in foggia strana, alto e macilento, che viveva di erbaccie e dormiva sulla nuda terra, e

che favellava contro la corruttela e i vizii degli ecclesiastici e dei monaci con tanta grazia e buona lingua, che era una consolazione l'udirlo.

A nostro modo di pensare codesti due fatti si attagliano mirabilmente a provare appunto che il popolo di quel tempo, meno alcune infelici donnicciuole, che pure al presente abbandonate a sè stesse cadrebbero negli identici errori e pregiudizj, era ragionevole, e non voleva essere ingannato; e mettiamo pegno che, se questi due casi si verificassero anche in giornata e non intervenisse l'Autorità, il popolo li scioglierebbe nell'istesso modo, cioè colle vie di fatto contro i finti speculatori dell'ignoranza e coll'indifferenza per le omelie ascetiche di chi non è chiamato all'ufficio di predicatore.

Era stata bensì alla chetichella, per l'insistenza della Corte di Roma, introdotta nel Ducato l'inquisizione; tuttavia, in Milano specialmente, non aveva mai potuto attecchire, chè la maggioranza del popolo non l'avrebbe sopportata; onde quella aveva trasportata alla campagna, e fra le plebi più ignoranti, il suo quartiere generale e il suo campo d'azione.

Per ben otto volte la città di Milano ed il dipendente contado erano stati posti all'interdetto dai Pontefici. L'ultima scomunica, lanciata dal focoso papa Giulio II e stata tolta colla bolla 6 luglio 1512 dal vescovo di Lodi Ottaviano Sforza [1], egualmente che le precedenti non avevano cagionato alcun tumulto popolare, e ci è parso che i Milanesi continuassero, senza darsi alcun fastidio, nelle loro pratiche religiose come pel passato.

Severissime erano però le leggi intorno agli atti contrarj al rispetto per la società, alla religione e alla moralità, e punite con pene perfino soverchie, come abbiamo veduto nel Cap. IV del Libro I.

Fin da quel tempo erasi compresa la necessità di disciplinare rigorosamente con speciali ricoveri le prostitute, nello scopo di evitare maggiori inconvenienti e scandali, provvedimento riconosciuto utile anche nei tempi presenti.

Dalle quali cose tutte si può vedere quanto fossero solleciti i

[1] Documento N. 7.

nostri maggiori del mantenimento della religione, della moralità e della quiete delle famiglie; e, non ostante tanta severità, non troviamo che eglino, fino a che poterono esercitare la loro influenza e finchè lo Stato di Milano fu indipendente, abbiano mai frapposto ostacolo alcuno alla stampa, all'introduzione e alla lettura dei libri, alla libertà di coscienza e alla libera manifestazione del pensiero, ciò che onora altamente il loro buon senso e la loro civiltà.

Le restrizioni di queste libertà, che perdurarono fino ai nostri tempi, codeste belle consolazioni ci furono regalate, come abbiamo di sopra veduto, poco dopo stabilita la dominazione spagnuola, alla quale dobbiamo parimenti tutte le enormezze di luttuosi processi e di barbare condanne per eresie ed altre aberrazioni di mente sconvolta dall'ignoranza e dal pregiudizio.

Anche l'entusiasmo, confermato da tutti gli storici indistintamente, mostrato in diversi incontri dalla popolazione di Milano per la difesa della patria e dei proprj principi naturali colla generosa offerta degli averi e delle vite, indicano un grado di moralità molto avanzato.

La stessa indole della scuola pittorica lombarda e le opere dei nostri artisti di quel tempo, e massimamente quelle dei migliori, rendono testimonianza di questo stato morale delle popolazioni del Ducato; mentre anche negli argomenti religiosi le vediamo informate ai più puri e casti principj di santa maternità e di calma sofferenza dei martirj, senza indizio di quei controsensi e di quel misticismo sfrenato che, seppure potè essere fonte di ispirazioni per qualche artista, nella generalità contribuì grandemente alla decadenza delle arti nel secolo successivo e a produrre quelle infelici creazioni di statue e figure di santi dalle epe turgide, dai volti contorti e dagli occhi stravolti e di altre più immorali rappresentazioni, alcune delle quali ancora oggidì deturpano le facciate e gli interni delle nostre chiese e specialmente quelle di campagna e dei chiostri.

Ci sarebbe facil cosa fornirne le prove se non ci affrettasse il bisogno di proseguire nel nostro cómpito.

Non a caso abbiamo creduto di dare un breve cenno anche delle opinioni religiose della popolazione lombarda all'epoca cui si riferisce la nostra rivista, in quanto esso ci potrà servire di scorta per giudicare che uno dei mezzi più efficaci, del quale si è

›vato il Governo spagnuolo per ragginngere il suo intento di
sicurarsi la dominazione del Ducato, sia stato appunto quello
aumentare fuori del bisogno l'influenza del clero e di fomen-
re i pregiudizj, l'ignoranza e l'immoralità con appigli infinta-
ɜnte religiosi, accrescendo ben anche la falange già pur troppo
ımerosa delle monache, dei frati e delle beghine.

CAPITOLO VI.

Industrie, commerci e ricchezze cittadine.

Impossibile ci riescì il compito di raccogliere un fedele e particolareggiato stato numerico delle industrie e dei commerci milanesi al tempo nel quale ebbe ad incominciare la tirannica dominazione dei luogotenenti spagnuoli, per la ragione che nè in quell'epoca, nè poco innanzi, o poco dopo, abbiamo avuto alcuno storico distinto che ce ne lasciasse esatta relazione.

Non difettano però queste notizie pei tempi più lontani, cioè verso la fine del secolo decimoterzo.

A quell'epoca si contavano già in Milano più di cento fabbriche di armature con un numero infinito di maestri e di garzoni. Quasi innumerevoli erano poi i lavoratori di scudi, di lance, pugnali, mazze ed altri arnesi da guerra.

Ci avevano ottanta botteghe di fabbri ferrai e trenta fabbriche di sonagli.

Ci erano filature in grandissimo numero; di seta, di lino, di canapa, di bambagia, che producevano abbondanti stoffe di ogni dimensione e colore, delle quali, e specialmente di quelle di lana ordinaria e di lino, si faceva un'esportazione grandissima: « Fiunt „ etiam panni grossiores, et tele lini candidissime, que usque ad „ Tartaros deportantur. „[1]

[1] Fiamma.

Alla industria dei panni si erano con vero amore dedicate le corporazioni religiose degli Umiliati sin dal principio del III secolo, per cui, in occasione del saccheggio di Morimondo, fatto dai Pavesi nell'anno 1237, gli Umiliati di Milano poterono immediatamente ripararvi col darne loro diverse pezze da essi fabbricate. Successivamente ne facevano un estesissimo commercio ricavandone i lauti mezzi del loro mantenimento, e accumulando molte ricchezze.

Vero è che i zendali, i velluti, gli scarlatti, i drappi d'oro più fini si importavano dall'estero, ma ciò avveniva più per il commercio di riesportazione in altri Stati confinanti, che pel consumo in Milano, mentre i cittadini, non ancora assuefatti a quell'epoca a molto lusso, preferivano le merci nostrali, di cui già se ne fabbricavano di eccellenti.

Un eguale commercio si verificava su larghissima scala per riguardo agli aranci, ai pesci salati, ai liquori, ai vini di lusso ed ai generi coloniali, che dal Mediterraneo transitavano all'Adriatico, e viceversa.

Migliorate così le industrie, ed aumentato il commercio, era naturale che si ricercassero del paro i mezzi per farvi fronte.

Perciò Milano aveva stabilite fino dai primi anni del secolo XVI case filiali di commercio in diverse località d'Italia ed all'estero, estendendo le operazioni di credito col mezzo delle cambiali; una delle quali, per quanto assicura l'Uleman, venne tratta nell'anno 1325 da Milano sopra Lucca, pagabile colà a cinque mesi dalla data. Si ha notizia di altra tratta dell'anno 1381: ne piace rivendicare alla nostra città anche il vanto d'essere stata fra le prime d'Italia che abbia fatto uso di questo industrioso mezzo.

Un commercio poi che non dipendeva da alcuno, come osserva giustamente il nostro conte Giulini, era quello che proveniva dalla diligente nostra agricoltura, per la quale i Milanesi venivano ad avere una quantità di generi sovrabbondanti al loro bisogno, ch'essi vendevano fuori dello Stato. E questo commercio costituiva la maggiore nostra ricchezza e procurava il benessere dell'industria e l'abbondanza del denaro, mentre, in grazia di esso, non si verificava mai il caso che l'importazione superasse l'esportazione.

Per questo riguardo gioverà notare che Milano trovavasi in una condizione specialissima e diversa da quella delle altre città italiane, come Napoli, Firenze, Genova, Pisa e Venezia; i cui commerci erano bensì floridissimi, ma essendo esercitati da un numero ristretto di famiglie, avveniva il caso che queste divenivano sfondamente ricche ed opulenti, costruivano sontuosi palagi, chiese e ville, si appropriavano tutti i poteri, tutti gli onori, tutte le influenze, non rimanendo al popolo che di raccogliere le briciole da loro abbandonate.

Per soprassello, i capitali occorrenti per quei grandiosi commerci, oltre al non essere equamente ripartiti fra i cittadini, si trovavano per la maggior parte impiegati in lontanissime regioni.

Differentemente, Milano viveva di industrie, di manifatture e di commerci suoi proprii; aveva tutte le sue ricchezze ripartite e mobilizzate nella città con un numero infinito di botteghe, di fondaci e di esercizii, come lo attesta lo stesso Guicciardini nel brano della sua storia altrove riferito.

La sua posizione di centro e scalo della valle del Po, frammezzo a due mari ed alle Alpi, la rendeva molto adatta ad una specie di commercio di transito e di scambio, bensì particolareggiato e minuto, ma sempre vivo e continuo.

I suoi due canali navigabili, oltre al rendere più fertili colla irrigazione le ubertose campagne attigue, mettendo in comunicazione il contado colla città in mancanza di strade, rendevano facile il suo approvigionamento.

Per dippiù, si erogavano in Milano tutte le rendite che si ricavavano dal contado; perocchè i nobili e feudatarii dimoravano per la maggior parte dell'anno in questa citta, ove potevano a loro bell'agio e con libertà godere di tutte le delicatezze e delizie della vita, e nella gentilezza ritemprar l'animo dalle prepotenze che solevano usare nei loro aviti castelli; chè nella città sendovi eguaglianza fra i cittadini, dovevano arar dritto eglino pure sul sentiero; e se a loro riguardo poteva essere indulgente e chiudere un occhio il Senato, vegliava con due orecchie il Consiglio segreto ducale e il popolo per denunciarli al Capitano di giustizia ed al bargello, che non lasciava impunita nessuna scappata e nessun sopruso. La giustizia era eguale per ogni classe di cittadini; motivo pel quale in Milano sotto il dominio dei nostri Duchi

ebbersi ben di rado a lamentare quelle mischie insane e fratricide fra i due partiti, il popolo e la nobiltà, e tra famiglia e famiglia, che si verificarono con tanta frequenza nelle altre città italiane.

E questo stato di cose, che giustifica l'operosità e la ricchezza dei nostri maggiori, ebbe sempreppiù a migliorare nei secoli XIV e XV; imperciocchè, allargati i confini del Ducato per l'opera intelligente del Conte di Virtù; e per la saggia amministrazione del primo Duca della dinastia Sforza, chiamati a Milano i migliori artisti ed operai, e concesso ad essi ed agli ebrei speciali facilitazioni in confronto delle restrizioni ed angherie loro usate in altri Stati, Milano sul finire del V secolo divenne così ricca, industriosa e commerciale da eccitare l'invidia delle altre città d'Italia.

Era la città di Milano celebre sopratutto per le armature; ne fabbricava in tale abbondanza e con tale lusso e perfezione da essere desse ricercate da tutte le parti d'Europa e perfino dai Saraceni, che le pagavano somme favolose.

Sul sistema delle migliori fabbriche francesi ed inglesi dei nostri tempi, ciascuna officina milanese aveva la sua specialità di oggetti di fabbricazione. " Inveniuntur enim in nostro territorio „ armorum fabbricatores in mirabili copia, qui cotidie fabbricant „ cujuscunque generis armaturas; scilicet, loricas, thoraces, la- „ merias, galeas, galerias, cervellarias, collarias, tybilias, femo- „ ralia, genalia, lanceas, pilla, lenses, pugiones, clavas. „

I quali oggetti tutti poi costituivano riuniti l'intiera copertura ed armatura del cavallo e del cavaliero.

Era poi salita così in pregio l'arte di pulire l'acciaio e d'ornarlo di macchie e figure, che a colpo d'occhio i lavori milanesi si distinguevano dagli intelligenti in confronto di quelli delle altre fabbriche, e la storia ha registrato ne' suoi repertorii i nomi di Ferrante Cellini e Filippo Negruolo, ambedue celebri, il primo per l'invenzione di render terse come cristalli le lamine d'acciajo, l'altro per gli stupendi disegni che sapeva eseguire in bassorilievo sulle armature.

Tennero parimenti conto le memorie di quei tempi, degli artefici Tortorino Francesco, Jacobo da Trezzo, Taverna Giuliano e Daniele Arcioni, distintisi specialmente: il primo per l'intagliatura dei cammei; l'altro per l'esecuzione delle medaglie, fra le

quali va notata quella coll'effigie di Carlo V; il terzo per l'incisione dei cristalli e delle pietre dure; il quarto ed ultimo per l'arte di fondere smalti translucidi sull'oro cesellato e sull'acciaio, ne' quali lavori egli aveva raggiunto tale grado di perfezione, da stare a paro col Cellini e col Caradosso.

Nell'anno 1503, si fece uno speciale statuto per la fabbricazione e pel commercio delle stoffe seriche, sanzionato col Decreto 20 aprile dell'anno successivo.

Non abbiamo rinvenuto il documento completo che sarebbe riescito interessantissimo. Però la nostra raccolta ne offre un estratto, dal quale si rileva come già a quest'epoca la nostra industria non fosse più limitata ai lavori ordinarii, ma si spingesse fino al grado di eseguire " brocati damascheni contesti d'oro e semplici, veluti piani e figurati, „ rasi ed altre preziose stoffe che precedentemente si importavano dall'estero.

Poniamo qui, nella sua integrità, un documento che rende ragione precisa anche del costo della mano d'opera in quei tempi.[1]

Inter statuta mercatorum Siricis Mediolani
condita et approbata per Lodovicum Dei gratia Francorum
Regem et Mediolani Ducem
die 29 aprilis 1504.

" 11. Item statuitur, quod Mercatores, et alij facientes laborari et seu texi facere drapos ut supra teneantur dare Textoribus texentibus drapos ut supra pro eorum mercede texendi pretia infrascripta in pecunia numerata tantum, et non in alia re contra liberam volontatem ipsorum Textorum, quos non possint Mercatores ipsi, nec alij texi faciantes directe vel indirecte cogere aut inducere ipsos Textores ad accipiendam satisfazionem mercedis sue

[1] Ritenuto che la lira imperiale, all'epoca cui si riferisce questo statuto, era già, per l'abuso della spendizione, ascesa a L. 4 ss. 2 e trovava la sua corrispondenza colla lira italiana in L. 2,83 all'incirca, i soldi 30 della prima appostazione in mercede della mano d'opera per la tessitura di un braccio milanese di broccato damascato corrispondono a L. 4,32, ed in proporzione le mercedi per le altre stoffe.

nisi in pecunia numerata ut supra expressum est, sub pena dupli eius quod darent seu dari facerent Mercatores ipsi, et alij texi facientes ut supra dictis Textoribus in alia re, quam pecunia numerata ut supra auferenda cuicunque Mercatori et alij texi facienti contrafacienti quo qualibet vice. et applicanda pro una quarta parte prefate Regie Ducali Camere, alia quarta parte Camere dictorum Mercatorum, alia quarta parte Textori ipsi, et alia quarta parte accusatoribus, seu inventoribus saltem duobus ut supra, quorum dicto cum eorum Juramento stetur.

„ Que veri pretia danda ut supra sunt ista, videlicet.

Pro quolibet bracchio Brochati Dalmaschini	ss.	30	Imperiales
Pro quolibet bracchio veluti figurati . . .	„	28	„
Pro quolibet bracchio veluti plani	„	24	„
Pro quolibet bracchio raxi.	„	10	„
Pro quolibet bracchio dalmaschini	„	13	„
Pro quolibet bracchio sindonij, tabilis et tarzanelli	„	5, denari 6.	

„ Et hoc sub pena soldorum viginti Imperialium pro quolibet bracchio ut supra qualibet vice auferenda ipsis contrafacientibus, et applicanda ut supra et de quo stetur dicto accusatorum, Juramento seu inventorum ut supra et prout supra. „

A quest'epoca, era già molto conosciuta anche la tintura della seta, delle lane e delle tele, per cui le stoffe tutte di quei tempi, e specialmente i broccati, i velluti ed i rasi, conservano tuttora, dopo quattro secoli, l'originario colore.

Doveva essere del pari molto perfezionata in Milano l'arte di fabbricare arazzi, se fu l'artefice Pungolioni lombardo che ebbe a dirigere la famosa fabbrica di Urbino, dalla quale uscirono quegli stupendi lavori che altre volte si vedevano in Loreto eseguiti sui disegni di Raffaello; e se fu parimenti milanese quel maestro Benedetto che, aiutato da' suoi allievi, ebbe a fabbricare in Vigevano per ordine del maresciallo Gian Giacomo Trivulzi quei magnifici arazzi posseduti ancora presentemente dalla stessa famiglia, e sui quali si vedono trapunti, coi disegni del Bartolomeo Suardi, detto il Bramantino, i lavori campestri dei dodici mesi con allegorie, corniciati da un largo fregio di stemmi e di imprese del nobile committente; non che gli altri arazzi descritti mi-

nutamente dai nostri cronisti, che decoravano le sontuose feste imbandite nell'anno 1507 dal Maresciallo in onore di Lodovico XII re di Francia.

Altra industria estesissima che ebbe a contribuire alla ricchezza di Lombardia era l'orificeria, e più ancora la fabbricazione della passamanteria e dei ricami in oro ed argento; dei quali lavori si faceva un consumo quasi incredibile tanto in Milano che in altre parti d'Italia, e un commercio attivissimo all'estero per il gran pregio in cui erano tenuti. Brantome, autore francese di quei tempi, così ne rende conto nel libro *Dames galantes*: " Les touts en broderie d'or et d'argent, ainsi que de tout temps les bons brodeurs de Milan ont seu bien fair par dessus les autres. "

Anche dal valore a cui erano ascesi i generi tutti di prima necessità e dal lusso del popolo di Milano a quest'epoca, inclinato alle feste ed ai piaceri, si può argomentare l'abbondanza del denaro ed il generale benessere.

E se tale era il lusso ed i costumi del popolo, è facile immaginare quali dovessero essere la magnificenza e lo sfarzo dei nobili e dei patrizii, che certamente non volevano restare al disotto.

Parlando dei tempi nei quali Milano era governata dal Conte di Lautrech, ci occorse osservare come una delle cause principali del suo broncio o musoneria coi nobili movesse appunto dal fatto della loro splendidezza, che, i Francesi per mancanza di mezzi, non avevano mai potuto superare, ond'egli se ne crucciava per l'invidia.

E se per gli abiti degli uomini, oltre ai roboni di raso, di velluto e di damasco, erano venuti di moda le vesti, i giubboni, i corpetti ed i calzari di stoffe di seta conteste d'oro e di argento e quelle di panni finissimi guerniti di pizzo, passamani e sfarzosi ricami e gemme preziose, per le dame facevasi uso di sottane soprane con lunghi strascichi di bustine e petti di seta intrecciata con fili d'oro e d'argento, incastonati con perle, diamanti, rubini e smeraldi e di un numero grandissimo di collane, di anella, di spilloni, puntali, bottoni ed altri gingilli.

Parimenti le bardature di gala dei cavalli e delle mule erano tutte tempestate d'oro e d'argento, e si difendevano dal sole e dalle intemperie le sfarzose e dorate carrette, che servivano a trasportare le dame, con coperte d'oro e d'argento, o per lo meno

di seta o di drappo guarniti con fili degli stessi metalli e talvolta anche di pietre preziose.

Corrispondenti a cotesto sfarzo esterno, i nostri signori e patrizii tenevano parimenti i mobili e gli addobbi interni delle case e i servizii da tavola, da guardaroba e da cucina: le cronache sono zeppe di descrizioni dei famosi pranzi e balli imbanditi con una splendidezza veramente regale dalle nostre primarie famiglie ai tempi del monarca Lodovico II a cui esse erano tanto devote.

A tutta prima questo lusso e sfarzo generale dei cittadini milanesi parrà esuberante; ma, come disapprovarlo se promoveva le scienze, le arti e l'industria, procurando lavoro e mezzi a migliaia e migliaia di famiglie, se era fonte delle nostre proverbiali ricchezze e se fu radice di tante benefiche e grandi istituzioni?

Il problema, se il lusso e la splendidezza dei cittadini sia o meno, di vantaggio ad una nazione, rimasto indeciso per molti anni, pare oramai sciolto nel senso più largo e favorevole, rendendo ragione ai nostri maggiori, sicchè vediamo anche presentemente i Governi nazionali saggi confortarlo con tutti i mezzi possibili.

Ai soli Governi stranieri dispotici ed ignoranti premono le restrizioni, e ciò per due motivi egualmente esosi: il primo per tener povere e soggette le popolazioni, ed il secondo per tema che il lusso non consumi parte delle rendite che essi intendono asportare.

Dalle quali considerazioni si può argomentare che, nonostante le guerre e le sventure patite, il commercio e particolarmente le industrie, della città di Milano all'epoca, nella quale i luogotenenti imperiali cominciarono a sconvolgere in Lombardia ogni ordine di cose, erano floridissimi e superiori a tutte le altre città d'Italia, e le sue ricchezze, per la maggior parte mobilizzate in moltissime mani, rendevano il popolo milanese facoltoso, indipendente e felice.

E perchè queste nostre parole e conclusioni potrebbero essere sospettate di parzialità, pel vezzo comune e naturale ad ogni uomo di magnificare fuor di misura e noiosamente le proprie opinioni, crediamo porre qui, come corollario dei nostri studii, un brano del compendio delle cronache di Milano, che si riferisce ai tempi di cui ci occupiamo, quantunque stampato nell'anno 1576:

" È la gran città di Milano in un molto agiato luogo, ove pos-
„ sono essere portate dalla Gallia Cisalpina (oltre a quelle che
„ raccoglie abbondantemente nel suo territorio) tutte le cose tanto
„ necessarie per il viver da mortali quanto etiandio per le deli-
„ zie e piaceri. Ha grande ambito questa nobilissima Città, et è
„ da riporre fra le grandi di tutta Europa, ed è stata ancora
„ molto aggrandata dai larghi e lunghi borghi che la contornia-
„ no, che ragguagliar si potrebbono con grandi città d'Italia, di
„ maniera che cinge hora Milano 5936 braccia. Circondano tanto
„ la città che i borghi larghi canali d'acqua, per li quali da di-
„ verse parti con le barche si conduce grande abbondanza di
„ robbe d'ogni sorta; et pertanto ogni cosa con basso prezio si
„ vende. [1] In vero è una cosa meravigliosa di vedere la grande
„ abbondanzia che vi si trova delle cose per il bisogno dell'uo-
„ mo. Quivi veggonsi tante differenze di artefici, ed in tanta mol-
„ titudine, che sarebbe cosa molto difficile poterla descrivere;
„ laonde si suol dire volgarmente, chi volèsse rasettare l'Italia ro-
„ vinasse Milano, acciocchè passando gli artefici d'essa altrove,
„ inducano l'Arte sua in detti luoghi. „

E dopo tuttociò, parrà incredibile che il Governo spagnuolo abbia potuto in pochi anni ridurre questa città e questo popolo alla più squallida miseria e alla disperazione: eppure è codesta una verità incontrastabile. La relazione del marchese Visconti, non a caso pubblicata nel Libro I (pag. 133, nota 1), è tale documento che non può essere posto in dubbio: lo si rilegga senza prevenzione: " Mostrai (a S. M. Filippo IV) essere comunemente

[1] A primo aspetto fa senso la indicazione dell'autore che le cose si vendessero a basso prezzo, perchè pare in contraddizione colla asserta grandissima ricchezza; ma ove si ponga mente alla circostanza che in allora il denaro era abbondantissimo, in guisa che, come sopra abbiamo osservato, soltanto per la mercede della tessitura di un braccio milanese di broccato si corrispondevano soldi 30, pari a L. 4,32 italiane, sarà facil cosa il persuadersi che l'adequato valore del frumento a L. 20 imperiali circa al moggio, compreso il dazio ordinario che al ragguaglio di L. 2,11 in corso all'epoca dell'interregno del governo di Carlo V corrispondono a L. 42,20 e così quella della metà per la segale, saggina e miglio, poteva ragionevolmente considerarsi come moderato. È poi singolare il caso di trovare un quasi eguale rapporto fra le mercedi e il prezzo dei generi di quell'epoca, e quello delle une e dell'altro in corso ai tempi presenti.

alienati i beni, strettamente impegnate le persone, miseramente distrutti gli operai, forzosamente fuggiti gli artefici, perniciosamente assorbite le cavate, estremamente avviliti gli stabili, ed intollerabilmente moltiplicate le imposizioni, con danno importantissimo delle entrate regie. Rappresentai la penuria del denaro per l'estrazione fatta dai soldati forastieri, la sterilità degli anni, la carezza delle vettovaglie, l'henormità dei soldati eretici, la dispersione di molte famiglie, la spopolazione di alcune ville e *lo sterminio manifesto di tutto lo stato*, supplicando perciò un rimedio estremo. „ (!!!)

Ed ecco giustificato il contrasto tra le tradizioni e la storia, la quale fino ad ora non seppe mai bastevolmente porre in sodo il vero stato delle cose.

CAPITOLO VII.

Agricoltura e sua origine dai tempi dei Longobardi; suoi progressi sino ai primi anni del VI secolo.

Indagando le memorie ed i fatti che si riferiscono all'agricoltura lombarda, a quest'importantissima fonte della nostra ricchezza, ci ha colpiti la circostanza del vedere che mentre in ogni altra regione d'Italia nei secoli XV e XVI, molti scrittori trattarono argomenti di agricoltura, e in particolare della coltivazione degli ulivi, delle viti, dei prati e dei giardini, la sola Lombardia sia rimasta quasi muta per questo riguardo, concentrando tutte le proprie forze nelle esperienze e nei lavori.

Più avanti ebbe pur essa valentissimi scrittori; e anzi fu dal di lei focolare che si sparsero le scintille che tanto giovarono al miglioramento dell'agricoltura, non solo in Italia, ma anche in altri paesi d'Europa, e massimamente in riguardo all'avvicendamento dei terreni, alla ruota dei grani, alla coltivazione delle marcite. delle risaje, dei gelsi e alla produzione dei bozzoli.

Un'altra circostanza ci occorse parimenti notare, quella cioè che in molte parti dell'alta Lombardia ci fu un tempo in cui i terreni coltivati a campi ed a vigne erano di molto più estesi di quello che lo sieno attualmente, raccogliendosene la prova dal vedersi diversi fondi selvosi e boschivi con piani regolari e ripe inclinate predisposti industriosamente dalla mano dell'uomo ancora adesso del tutto abbandonati.

L'indagare le cause di questo abbandono e l'epoca in cui accadde, richiederebbe un lavoro molto più esteso del prefissoci con

questo riassunto. Trascuriamo per ora queste indagini e le più remote epoche per cominciare la nostra rivista dal tempo della dominazione dei Re longobardi e franchi, del quale abbiamo notizie precise.

A quest'epoca l'agricoltura lombarda cominciò a dar segni di vita e di progresso, perciocchè, migliorata d'alquanto la condizione dei servi, quelli fra di essi che avevano potuto conseguire o in tutto o in parte la libertà personale, cominciarono ad intendersi e venire a condizioni coi proprietarj delle terre e ad assumerne la coltivazione a proprio rischio e pericolo e contro la corrisponsione di un determinato corrispettivo o in denaro o in generi.

Da ciò l'origine dei contratti di livello, degli affitti semplici, e dei mutui in denaro ed in generi con pegno sui fondi.

Le condizioni dei livelli nei secoli VIII e IX non diversificano molto dai contratti attuali. Venivano fatti o per un tempo prefisso, non mai minore dei venti ai trenta anni, o per un determinato numero di generazioni, o in perpetuo.

Col pagamento di una somma per una volta tanto, oltre il canone, il proprietario delle terre veniva assicurato dagli eventuali peggioramenti del fondo, verificandosi i quali era in sua facoltà di riprendere la proprietà.

Il canone era pattuito o in denaro o in generi, e ci ha fatto senso un patto molto favorevole al miglioramento dell'agricoltura, vale a dire quello di convenire un aumento dello stesso canone, trascorso che fosse un numero di anni. Così nella scrittura dell'anno 832, [1] colla quale il prete della chiesa milanese, Rachimperto, concede in livello alcuni fondi a certo Marchinfredo, lo vediamo determinato in libbre dieci olio d'oliva pei primi dieci anni, ed in libbre quattordici per gli anni successivi.

Non molto diverse erano le condizioni dell'investitura semplice di affitto. Dall'esame praticato sopra varii di questi contratti, e specialmente di quello dell'anno 897 stipulato tra il Monastero di S. Ambrogio e certo Donnino,[2] abbiamo potuto raccogliere che il corrispettivo annuo, a differenza dei livelli che si stabilivano in

---

[1] *Codice Santambrosiano,* pubblicato dal Fumagalli e più volte citato alla pag. 159.

[2] Ivi, alla pag. 545.

denaro e in generi, per le affittanze semplici veniva determinato tutto in generi, ed ebbe solo successivamente a venire in uso di pattuirlo in denaro e in generi anco per gli affitti. — La scadenza per il versamento dei generi era determinata nelle tre epoche, di S. Lorenzo, S. Martino e Natale, in corrispondenza a quelle del loro raccolto.

Fra le masserizie del fabbricato d'alloggio del coltivatore, oltre il pozzo ed il forno, era compreso il torchio, che serviva fin d'allora al doppio ufficio di pigiare le uve e gli olivi.

Le principali derrate coltivate sui fondi dati in affitto consistevano in segale, spelta, orzo o scandella,[1] lino da pesarsi alla stadera pubblica di Milano, e vino che doveva essere consegnato alla riva del fiume Adda nel Comune di Cavenago, oltre l'appendice di un pollo e di due dozzine d'uova.

In altre carte trovasi convenuto il fitto in panico, miglio, canape e spelta, e vi si vedono accennati l'avena, le fave, i ceci, i fagiuoli, il lenticchio, il pisello, la veccia, il git ed i lupini.

In quella vece nessun documento di questa antica epoca accenna il frumento, o perchè da poco tempo introdotto in Lombardia o per la ragione che scarsissima ne era la coltivazione, e non si usava che per le decozioni e le tisane.[2]

Infatti, supposto pure che la spelta fosse la siligine, cioè il *triticum* degli antichi Romani, si vede che non era ancora compreso nella ruota dei principali prodotti del Milanese, risultando dal sopraccennato documento, che mentre il tributo della segale era determinato in moggia dieci, quello della spelta o siligine non consisteva che in stara due, corrispondente alla quarantesima parte.

Così dicasi del riso e del grano turco (maiz), introdotti molto

---

[1] È degno di speciale considerazione questo nome di *scandella*, perchè anche oggidì usato dai contadini dell'alto Milanese.

[2] È singolare l'opinione che avevano gli antichi nostri padri sulla virtù del frumento, e ne piace indicarla al lettore: "Il frumento di sua natura ingenera umori viscosi. E però è bene di mischiarlo col sale, perciocchè questo ha la proprietà di seccare, togliere, nettare et aprire et risolvere et cacciare le materie grasse et viscose, et perciò l'usarne senza sale più giova a quegli che di continuo faticano, che a quei che stanno in riposo, perchè quegli hanno più calore e virtù di digerire." (*Trattato di Agricoltura* di Alfonso D'Errera).

più tardi in Italia. Si aveva però a quest'epoca il gelso, del quale per altro non raccoglievansi che i frutti, di due qualità, bianchi e neri, da servire per decozione e bevande.

Accuratissima era la coltivazione della vite, e molto più prospera di quanto lo sia attualmente, e abbondantissimo il prodotto degli ulivi, la cui coltivazione si estendeva parimenti a località, nelle quali adesso non se ne ha più traccia: rigurgitano nei documenti del VI, VII e VIII secolo le memorie sull'importanza che questo prodotto aveva tanto sulle sponde del lago Maggiore che su quelle del Ceresio e del Lario; ed il capitolo 307 del Codice del re Rotari, pubblicato verso la metà del secolo VII, imponeva la multa di soldi tre d'oro a chi aveva reciso i rami di una pianta di ulivo di altro proprietario.

Il contratto di mutuo ad usura, che ebbe parimenti a giovare moltissimo al miglioramento dell'agricoltura, consisteva nella sovvenzione d'una quantità di denaro assicurato sopra fondi, che il ricevente era obbligato di coltivare diligentemente corrispondendo al sovventore una determinata quantità di generi pei fondi coltivi, la metà del vino prodotto dalle vigne ed una prefinita somma in denaro pei prati e pei boschi.[1] Nel caso di tempeste od altre fortunose vicende, ai prodotti mancati nell'anno, doveva supplirsi con quelli dell'anno successivo.[2]

[1] Carta dell'anno 809, colla quale i fratelli Trasemundo mutuano nei fratelli Rachimundo e Valderissi il capitale di soldi dieci, pari a denari centoventi, contro il seguente corrispettivo: " Repromettemus nus soprascripti germanis vel ad vestris heredes suprascriptis rebus lavorare et meliorare et persolvere lavore de suprascripti dinariis de ipsis rebus idest segale tertio modio panigo similiter tertio modio et vino medietate pro selva et prado dinariis duodicem. " (Fumagalli, *Codice Santambrosiano*, pag. 120).

[2] Scrittura dell'anno 796, colla quale certo Erminaldo ebbe a mutuare in Giovanni Salomno soldi novanta, contro il corrispettivo annuo di tre urne ripiene di vino puro, *caso* (forse *crodello*), da raccogliersi dal fondo dato in pegno, e colla condizione usuale di supplire in caso di tempesta od altri infortunj celesti coi prodotti degli anni successivi. — Non ci fu dato raccogliere con certezza il quantitativo contenuto in ciascuna urna: ci è parso però, dal complesso delle stipulazioni e in rapporto col denaro sovvenuto, doversi ritenere l'urna di quel tempo corrispondente in capacità al tino usato attualmente per trasportare l'uva per la pigiatura; e siccome fra noi questo recipiente è quadrilungo a foggia di nave, così in dialetto viene chiamato *navascia*. (Ivi, pag. 96).

In tutti poi indistintamente i contratti di quell'epoca la multa per ogni infrazione di patto era determinata nel doppio del corrispettivo convenuto.

Nelle permute dei terreni e dei fabbricati rustici, appena ci avesse interesse o una corporazione o minori, si procedeva alla loro misura e computo del valore a mezzo di periti e ragionieri, i quali dovevano indispensabilmente intervenire alla stipulazione del contratto e sottoscriverlo.[1]

Queste forme di contratto e cotale sistema di coltivazione e di rapporti tra i proprietarj e i coltivatori delle terre non andarono soggetti a molte variazioni insino alla metà del secolo X. A quest'epoca, trasformata la maggior parte dei servi in coloni, bensì obbligati ancora alla prestazione di un prefinito numero di giornate nei casi di bisogno in servizio diretto dei padroni e per seguirli in occasioni di guerre e di riviste, ma nel resto coll'applicazione della loro opera in lavori, i cui prodotti si dovevano dividere cogli stessi padroni, l'agricoltura mutò di aspetto, iniziandosi quella scala ascendente di benessere e di progresso, dalla quale non si doveva più discendere che all'epoca infausta della dominazione spagnuola.

A cotale trasformazione e progresso contribuirono moltissimo i vescovi; è giustizia il notarlo.

Nel Libro I avemmo opportunità di indicare in qual maniera e per quali circostanze eglino acquistassero la massima influenza nel governo civile, e come ne esercitassero le facoltà, conferendo feudi, terre, decime ed altri diritti a persone che loro avevano reso speciali servigi, od ai propri parenti ed amici.

Fu in questo frattempo ed in questa confusione di poteri che essi credettero di sbarazzarsi di molte terre abbandonate ed incolte, le quali nelle loro mani non davano frutto alcuno, per concederle a laici industriosi, da cui venivano fatte coltivare diligentemente.

Troviamo per questo riguardo da un vescovo Visconti di No-

[1] Carta dell'anno 830, risguardante una permuta di fondi tra l'Abbate di S. Ambrogio e certo Giovanni Donnolo, alla quale si trova intervenuto e sottoscritto con altri certo Garifrit rationatori "qui ipsis rebus mensurabis et extimabit." (Ivi, pag. 151).

vara concesso il diritto di diverse decime nel Comune di Invorio e la proprietà della terra di Glissente nelle vicinanze del Lago Maggiore, dell'estensione di alcune migliaia di pertiche, ai di lui agnati Feudatarj di Castelletto sopra Ticino, per la sola prestazione annua di un falco e pel pagamento della somma di lire trecento imperiali ad ogni nuova elezione di vescovo della diocesi di Novara. Di queste concessioni semigratuite potremmo additarne moltissime se lo compòrtasse l'indole sintetica del nostro lavoro.

I vescovi approfittarono parimenti di questa favorevole occasione per mutare la condizione servile degli abitanti di diverse comunità nella sola obbligazione di somministrare ad essi una determinata quantità di prodotti della coltivazione dei terreni esistenti nella località; ed in ciò vennero imitati anche dai conti e dei baroni laici, con vantaggio grandissimo della produzione agricola.

Ebbero radice da questi due fatti le decime ecclesiastiche e laicali, conservate egualmente fino ai nostri tempi, mentre la maggior parte di quelle che ripetevano la loro origine dal solo obbligo fatto dalla Chiesa ai primitivi fedeli, erano state talmente trascurate da perdere la loro efficacia.

Colla cessazione completa del servaggio personale e col risorgimento delle scienze, delle lettere e delle arti nei secoli XII e XIII l'agricoltura lombarda ricevette una nuova spinta, e gli studj teorici e pratici di essa, furono elevati al grado di vera scienza.

Si cominciò a combattere francamente i pregiudizj, a tener conto dei savj precetti degli Avicenna, dei Columella e dei Palladj, e farne l'applicazione nella costruzione delle case coloniche, ariose, soleggiate e con pozzi d'acque sane e perenni. Si distinsero le diverse qualità dei terreni, destinando a ciascuno di essi la seminagione dei grani più confacenti. Si analizzarono i letami, notandosene i diversi gradi d'efficacia, onde frammischiarli alle terre secondo la loro indole e bisogno. Si fece uno studio particolare della natura delle piante e del loro organismo. Si comprese infine che l'allevamento del bestiame doveva essere l'elemento più importante e prezioso dell'agricoltura lombarda, e da qui la necessità di migliorarne la propagazione scegliendo le razze più utili e adattate al nostro clima e alle nostre erbe e rendendo

comuni al popolo i precetti per la cura più proficua di esse e pei rimedj in casi di malattie.

A quest' epoca si dava ancora moltissima importanza all'influenza delle fasi lunari, e si erano fatti studj ed esperienze ripetute sui segnali di mutamento del tempo e raccolti indizj quasi sicuri per prevedere il sereno, la pioggia, il vento, le tempeste, il caldo, il freddo e le altre intemperie celesti, ne' quali venivano instrutti gli agricoltori, onde sapessero giovarsene nei loro lavori e bisogni.

Fa senso il vedere come questi utili studj ed esperimenti, nei quali si erano tanto addentrati i nostri maggiori,[1] siano stati in seguito molto trascurati, tanto più quando si pone mente che in essi si raccolgono la perizia e la pratica di molte generazioni ed i principii della tanto reputata civiltà egizia e antica sapienza araba.

Sta bene che siasi accertata l' influenza dell'attrazione lunare sulle maree, ma con ciò non si è però escluso assolutamente che quest'attrazione abbia ad esercitare, come evidentemente ne esercita, anche altre influenze. Ed è certo che nuovi e più accurati studj in proposito, coi larghi mezzi che si possedono oggidì, potrebbero condurre a scoperte utilissime e fors' anco meravigliose, specialmente per l' agricoltura.

Del resto, in quanto agli indizj sul mutamento del tempo e sulle intemperie, per le quali hanno un senso tanto squisito le bestie, se in parte vi provvedono il termometro e il barometro, ed altri istrumenti fisici ora perfezionati, non è escluso che si possa tener conto scientificamente di altri fenomeni ora abbandonati all'empirismo; ciò facendosi si scoprirebbero forse anche le cause del variato andamento delle stagioni, in confronto dei tempi passati.

Parlando specialmente della coltivazione dei prati, quantunque sotto la dominazione dei Longobardi e dei Franchi, come al tempo de' Romani, si trovassero già in attività i mezzi d'irrigazione, scorgendosi in diversi documenti di quei tempi indicate le *rurie*, le acque e gli acquedotti pei quali esse dovevano transitare, pure

[1] Crescenzio, *De agricoltura volgare*. D' Herrera, traduzione dell'opera di Mambrino Roseo da Fabbriano. — Questi trattati classici non furono invero pubblicati colla stampa che molto tempo dopo, cioè il primo sul principio del VI e l'altro nel secolo VII, ma è pur vero che in essi si raccolgono le tradizioni dei tempi più antichi e le teorie più ovvie dell' Avicenna, Palladio ed altri.

non ci fu dato determinare con certezza, colla scorta di atti scritti, se questi mezzi raggiungessero, o meno, la perfezione delle attuali nostre marcite.

È anzi a credere che il vero sistema ora in uso fosse in allora sconosciuto, é che gli studj e gli esperimenti per ritrarre dai prati coll'irrigazione jemale tanti considerevoli vantaggi, non abbiano veramente cominciato che ai tempi della grande repubblica milanese, la quale fu la madre di ogni progresso morale ed economico, e che le vere marcite non sieno state introdotte che verso la fine del secolo XII, alla quale epoca fu aperto il prezioso canale di deviazione delle acque del Ticino fino ad Abbiategrasso, e non molto dopo l'altro denominato la Muzza, che serve ad irrigare tutto l'agro lodigiano e parte del cremonese.

Queste due opere, meravigliose per quei tempi e che segnano il grado altissimo della civiltà raggiunta dal popolo milanese, furono l'origine della sua principale ricchezza e della grande estimazione in cui era tenuta la nostra repubblica.

Dei primi progressi raggiunti nella coltivazione dei prati nelle vicinanze di Milano, si deve il merito principale ai monaci di Chiaravalle, i quali fin dal 1138, cioè tre anni dopo la fondazione del loro Monastero, acquistarono da certo Vallace alcuni prati, zerbi e boschi con facoltà di costruire un fossato per la condotta di diverse acque che andavano disperse in quella località.

Questi monaci intelligenti e laboriosi si impossesarono poco dopo anche della Vettabia, che rimaneva abbandonata, ottenendone in seguito la conferma della proprietà dall'imperatore Federico II, col diploma dell'anno 1226; e più tardi ebbero eziandio l'uso delle acque del fossato di scolo della città, che la repubblica concesse loro di buon grado, non già perchè i Consoli non sapessero valutarne il pregio, ma in premio della loro industria e dei molti vantaggi resi e che quei monaci potevano rendere all'agricoltura.

Le prime indicazioni precise che si riferiscono ai prati marcitorj, *prata marcida*, si riscontrano già in tre carte degli anni 1233, 1235 e 1254. In quest'ultima si fa cenno di un prato marcido nelle vicinanze di Abbiategrasso, del quale si attribuisce la invenzione ad un industrioso abitante del Comune di Carpiano: ne spiace che le memorie non ce ne abbiano tramandato il nome.

I vantaggi ritraibili da questo ingegnoso modo di far scorrere

le acque sopra il terreno, predisposto a riparti con ali in pendio, e di estendere l'irrigazione anche alla stagione jemale, è de' più sorprendenti; imperocchè, oltre al duplicare ed anche triplicare il prodotto, portandolo sino a sei tagli all'anno, raggiunge lo scopo di somministrare nella stagione d'inverno abbondante quantità d'erba fresca, tanto propizia pel nutrimento delle mandrie, giovando a farle capaci di maggior copia di latte omogeneo alla formazione del formaggio.

Conosciuti i portentosi risultamenti di questa coltivazione, non è a dirsi con quanto fervore ed entusiasmo i cittadini possessori di terre in vicinanza dei fiumi, si mettessero a ritrarre dalle acque i maggiori vantaggi scavando nuovi canali e fossati, e il Governo a porre ogni sollecitudine per assecondarne i lavori, e con provvidissime leggi tutelarne i diritti; ed è certo che la Lombardia deve a queste sollecitudini e a queste leggi la sua proverbiale ricchezza fondiaria.

È veramente deplorabile che quello stesso frate Buonvicino da Riva che a quell'epoca, o poco dopo, ebbe a comporre la statistica della popolazione, delle industrie, delle istituzioni e del commercio milanese, estendendola fino alla numerazione dei cani e degli sparvieri, non abbia del paro lasciato qualche memoria sull'agricoltura e sulla qualità delle biade, dalle quali si ricavavano le 1200 moggia di farine pel giornaliero consumo della città di Milano da lui indicato, mentre sarebbe riescito utilissimo il conoscere, se non il quantitativo delle terre in allora coltivate, almeno l'approssimativo della produzione dei diversi generi.

Anche del Catasto dei beni rustici dei laici e del clero compilato nell'anno 1248 per ordine di Napo della Torre non rimase vestigio alcuno. Perciò non ci resta che di racimolare le scarse notizie dai documenti privati, sempre incomplete e parziali.

Ponendo mente ai molti documenti della nostra raccolta che si riferiscono ai secoli XIII e XIV, ci occorse osservare che, mentre per gli atti di compre, vendite, permute e affitti delle case civili e pei mutui usavasi un laconismo veramente straordinario ed i patti si accennavano in poche righe, per quelli all'incontro dei fondi e delle case rustiche e per la definizione delle controversie inerenti non si aveva mai nelle pergamene abbastanza spazio per contenerle; perciocchè, oltre alla determinazione sempre precisa

dei confini, si indicavano diligentemente tutte le servitù e i diritti d'acque, il loro uso, gli edifici per l'irrigazione, sia in vivo che in legno, l'obbligo per la loro conservazione, quello degli spurghi e le multe in terzuoli per ogni trascuranza: per cui deducesi che fino da quel tempo si era riconosciuto il bisogno e l'utilità della regolare consegna, da farsi a mezzo di periti, delle scorte vive e morte colla esatta enumerazione e classificazione delle piante a seconda dalla loro età e indicazione delle foglie maturate pei boschi.

Pubblichiamo uno di questi contratti, che porta la data del 1.° ottobre 1346.[1] È una scrittura d'affitto di fondi nel Comune di Baggio, convenuto tra il proprietario Martino Pusterla, abitante nella Parrocchia di S. Alessandro di Milano, e i nominati Isnardo ed Andreotto, dalla quale il lettore potrà chiaramente raccogliere le condizioni tutte che si usavano in allora e che non diversificano di molto dalle attuali, come sarebbero il divieto al conduttore di cedere le acque di sopravanzo senza il permesso del locatore, l'obbligo nel medesimo di sostituire altrettante piante a quelle morte durante la locazione, ed altre moltissime giovevoli alla perfetta coltivazione delle terre.

Il fitto dovevasi solvere in un quantitativo determinato di granaglie all'epoca del loro raccolto, o in buoni denari di giusto peso in due eguali rate; la prima nel giorno di S. Lorenzo, l'altra di Sant'Ambrogio. Oltre al fitto si imponeva l'obbligo al conduttore della somministrazione di diversi oggetti denominati appendizj.

Nelle scritture dei Monasteri troviamo fra questi, il fieno pel mantenimento dell'asino del Convento e mula del Priore, la metà della frutta ritraibile dai fondi in affitto, una buona quantità di capponi grassi, polli, galline, uova fresche, e talvolta anche un determinato numero di salami e ben anco un porco ben nudrito “ et porcum bonum ponderis libras sexaginta vel pulzum. „

Un fatto che porge un criterio del buon senso pratico dei nostri maggiori, degno di nota e che ebbe un'importanza grandissima nello svolgimento dei buoni sistemi dell'agricoltura lombarda, sopra tutto nella sistemazione delle acque, si è quello che ben di rado scioglievansi con sentenza definitiva dei tribunali le controversie private riferibili al possesso e al godimento delle terre e dei diritti

[1] Documento N. 6.

di acque. In quella vece la maggior parte delle volte queste venivano composte mediante giudizj di arbitri amichevoli, i quali determinavano minutamente le ragioni dei contendenti; e siccome per la forma e per la sostanzá di esse ci avevano messo una cura speciale lo statuto e le leggi, così non avveniva quasi mai che queste sentenze arbitramentali cotanto incarnate nelle consuetudini dei Lombardi, mancassero al loro scopo e non ricevessero la loro piena applicazione.

In prova di ciò, e dell'ordine e discipline che accompagnavano questo generé di giudizj, pubblichiamo la carta 7 agosto 1441,[1] colla quale fu tolta di mezzo una lite insorta tra i frati del convento di S. Maria di Baggio e i canonici di S. Ambrogio per un controverso diritto di passaggio sopra una ripa ed un fossato, documento che gioverà a dare un'idea precisa del merito di essi giudizj e della formalità della loro pubblicazione.

I vantaggi grandissimi, che si ricavavano dal definire per cotal modo amichevolmente le liti, non può sfuggire ad alcuno; perocchè il bisogno di accontentare possibilmente le due parti metteva gli arbitri nella necessità di dover rinvenire ed imporre a queste dei temperamenti favorevoli alle due proprietà, talvolta anche con piccolo sacrificio del pretto diritto. Sicchè questa conciliante procedura, favorita dalla stessa indole onesta e poco litigiosa dei Milanesi, ebbe un'influenza notevole sul miglioramento dell'agricoltura, nella determinazione precisa dei diritti delle acque e nella conservazione di questi sino ai tempi presenti.

I prodotti che si raccoglievano verso la metà del secolo XIV non diversificavano ancora di molto da quelli dei secoli precedenti, e non fu che sul finire di esso, e sul principio del XV secolo, che si incominciò ad estendere la coltivazione del frumento, non più limitato al solo uso medicinale, ma considerato come elemento indispensabile alla nutrizione dei cittadini.

A ciò ebbe a contribuire moltissimo il governo del Conte di Virtù, dal quale ebbe un nuovo impulso l'agricoltura, come lo ebbero egualmente tutte le altre sorgenti di rendita: devesi alla saggia amministrazione di questo principe il Decreto 4 aprile 1404,[2] col quale fu proibito di sequestrare e far vendere, sotto nessun pretesto, i buoi destinati all'agricoltura.

---

[1] Documento N. 7.

[2] Documento N. 8.

E di tanto poi si estese il prodotto ed il consumo del frumento sotto il governo del duca Francesco I Sforza, che nel rendiconto per l'anno 1463 si trova compreso il dazio per la macinazione di questo grano pel riflessibile importo di imperiali L. 40,933 s. 2, pari ad italiane L. 86,396,18, e ciò per la sola quantità di farina occorribile nel circuito murato della città di Milano.

Da codesto istesso documento raccogliamo la prova che, oltre al burro, si fabbricavano tre qualità di formaggi: il maggengo o vecchio, il duro ed il grasso; e che per le derrate ed altri oggetti d'ordinario consumo delle famiglie erano in corso i prezzi seguenti, convenuti nei due anni 1459 e 1460 per le somministrazione alla corte ducale:

INDICAZIONE DEI PREZZI	Prezzi vecchi stabiliti con Ant. Cancellaro nell'anno 1459.[1]	Prezzi nuovi convenuti con Gabr. M ndinaro di Cremona nell'anno 1460.[2]	Corrispondenza di questi ultimi prezzi in lire italiane.
Per un paio di capponi . . .	L. — 16 —	L. — 12 —	L. 1 73
Libbra una carne di vitello[3] .	„ — 2 —	„ — 1 10	„ — 26
Un paio di pernici	„ — 12 —	„ — 10 —	„ 1 44
Un paio di pavoni.	„ — 20 —	„ — 16 —	„ 2 31
Un paio di piccioni	„ — 6 —	„ — 6 —	„ — 87
Libbra una carne di porco. .	„ — 1 6	„ — — —	„ — —
Staja uno di pane buono[4] . .	„ — 10 —	„ — 8 —	„ 1 15
Libbra una lardo	„ — 4 6	„ — 3 3	„ — 47
Libbra una olio d'oliva . . .	„ — 4 6	„ — 3 3	„ — 47
Libbra una formaggio vecchio.	„ — — —	„ — — —	„ — —
Libbra una formaggio duro . .	„ — 4 —	„ — 3 —	„ — 43
Libbra una formaggio grasso .	„ — 3 —	„ — 2 —	„ — 29
Libbra una butirro	„ — 4 —	„ — 3 —	„ — 43
Fascio uno fieno maggengo ed Agostano di buona qualità[5] .	„ — 12 —	„ — 10 —	„ 1 44
Fascio uno paglia	„ — 8 —	„ — 4 —	„ — 57
Un centinaio di legna[6] . . .	„ 2 8 —	„ 2 2 —	„ 6 6
Una soma di avena	„ 1 5 —	„ 1 1 —	„ 3 3
Un paio di galline.	„ — 9 —	„ — 8 —	„ 1 15
Un paio pollastri comuni . . Un paio pollastri maggenghi .	„ — 6 —	„ — 6 —	„ — 87
Uno staio di pane rogiolo . .	„ — 5 —	„ — 4 6	„ — 65
Libbra una trutte ed anguille.	„ — 4 —	„ — 4 10	„ — 70
Libbra una d'altri pesci. . .	„ — 4 —	„ — 2 10	„ — 41

[1] *Pretia vetera facta per Antonium Cancellarium in anno 1459.*
[2] *Pretia nova facta per Gabrielem Mondinarium de Cremona in anno 1460.*
[3] La libbra vecchia Milanese corrisponde a 0.762 di chilogramma.
[4] Non sappiamo comprendere come ed in qual modo si misurasse il pane collo staio e quale quantitativo ne contenesse. Nè si può argomentare si trattasse di uno staio di farina ridotta in pane in quanto il prezzo non corrisponde al valore del grano.
[5] Il fascio di Milano corrisponde a 76.25 di quintale.
[6] Avuto riguardo al prezzo ne pare debba intendersi un centinaio di pesi, cioè un carro, ossia quintali 7.62.

Tornando alla generalità dello stato dell'agricoltura, gioverà notare che a questo tempo erasi già, e di molto, accresciuta la coltivazione del gelso e non più pel solo prodotto dei frutti, ma ben anche per l'allevamento dei bachi da seta, il cui raccolto cominciava a formar parte delle rendite del Ducato, e a sopperire al bisogno della migliorata ed estesa fabbricazione dei tessuti di seta.

Nè ciò è tutto. Sotto il sagace governo di questo primo Duca della dinastia Sforza fu scavato il canale della Martesana, che pel corso di venti miglia conduce l'acqua dell'Adda sino alle fosse che circondavano da ogni parte Milano: opera ingrandita e perfezionata successivamente coll'estendere la navigazione sino alla foce del lago di Como nelle vicinanze di Lecco, come abbiamo indicato al capitolo *Lettere e Scienze.*

Con ciò si rese irrigabile tutta quella zona di terreno a destra dell'Adda presa dal suo corso, che si estende da Cassano a Milano, comprendendovi anche buona parte del Pavese, e che è anche attualmente la più ben coltivata e fertile della Lombardia.

Fu in quest'occasione, o poco dopo, che si incominciò a distribuire le acque sotto determinate discipline e orarj, regolati in modo da poter giovare a diverse irrigazioni contemporanee.

Ogni qual volta i concessionarj di qualche diritto d'acqua trovavano utile di attivare qualche nuova opera intesa a migliorarne l'uso, erano tenuti rivolgersi ai maestri delle ducali entrate, i quali, sentito il rapporto dell'ingegnere d'ufficio, gliene concedevano la licenza.

Ecco uno di questi rapporti, che varrà più di ogni altra dimostrazione a certificare il modo spiccio che si teneva per queste pratiche:

" Illustrissimi et Molto Magnifici Signori Presidenti et Maestri de le Regie Ducali entrate del Stato de Milano.

" In esecuzione de una comissione a me fatta per le S. V. circa la richiesta fatta per Messer Valerio Foppa et Messer Baldesar Biffo di poter fare un bocchello sopra la Rogia de Giessate, territorio de Inzago, per il qual possino derivar onze 7 e meza de le aque del Navilio de Martesana per giorni 4 continui, cioè il prefato Foppa per sei giorni de accadauni giorni 9, et il detto Biffo

per uno giorno de li detti giorni nove per vigor de suoi allegati primillij. Et in caso che per alcuno impedimento dette aque no' potessero decorrere per detto bochello, che dette onze 7 e meza si possono estrarre per un altra bocha de la regia ducal camera. Io sopra questo havendo bene considerato unanime cum Bernardino Lonato, Ingegnero de la prefata Camera, novo per diverse informazione havute che le S. V. puono conceder a detta Foppa et Biffo di far esso bochello sopra detta Rogia de Giessate di estrare dette once 7 e mezza di aqua li quatro giorni sopradetti, ma che loro siano obbligati a far fondare la rogia et tor via li altri impedimenti se alcuno glie ne sono a spese loro e senza danno de la regia Ducal Camera, e così è il mio parer et fidelmente riferisco alle prefate S. V. alle quali bascio le mane — In Milano, alli XXVIII april 1556.

" De Vostra Illustrissima Signoria "

Colega et Ingegnere FRANCESCO CASTELLETTO.[1]

Si vede del pari già attivata a quest'epoca la ruota agraria milanese, in conseguenza della quale i fitti colonici erano determinati in eguale misura dei tre generi, frumento, segale e miglio oltre alla metà del prodotto del vino e dei gelsi ed il corrispettivo in denaro pei prati, per le abitazioni e per le appendici.

Perciò nella scrittura 20 giugno 1505, conchiusa tra il Monastero di Baggio e certo Bortolino di Cislago, si vedono convenuti i corrispettivi sgeuenti:

Per ogni pertica di prato soldi 21: " Soldorum viginti unius pro singula pertica *pradi.* "

Per ogni cento pertiche di campo moggia 18 granaglia, in quantità eguale dei tre generi, frumento segale e miglio: " Modia decemocto, trium bladorum frumenti, scigallis et milij equaliter pro singulo centinario perticarum terreni lavorativi. "

---

[1] L'originale trovasi nell'Archivio dello Stato unitamente al provvedimento favorevole in data 16 maggio 1556, e al decreto di originaria concessione del diritto d'acqua, 6 giugno 1496, del duca Lodovico Sforza; il quale ultimo serve a dimostrare che fin dal secolo V erano già in corso gli orarj per la distribuzione delle acque, tanto nel tempo estivo che in quello jemale, per le marcite.

Fitto in contanti della casa, imperiali lire quaranta, oltre diversi appendizj.

Questi corrispettivi si trovano confermati nella scrittura del successivo novenni oconchiusa nell'anno 1513, colla sola differenza che il fitto dei prati fu aumentato di un soldo la pertica, e portato così a soldi 22, e in quella vece ridotto a moggia diciasette il quantitativo del grano.

Istituiti i necessarj conteggi, in base a quest' ultime cifre di affitto, coll'applicazione del valore dei generi in ragione di imperiali L. 16 il frumento, pari ad ital. L. 33.76; L. 8 la segale, pari ad ital. L. 16.88 e L. 4 il miglio, pari a L. 8.44, e non tenuto conto di alcuna deduzione pel dazio e condotta, perchè i generi dovevano essere consegnati nel granajo del convento in luogo, si ha per finale risultamento che nel principio del VI secolo la rendita dei prati risultava di ital. L. 2.53 e quella dei campi di L. 3.37 la pertica, giovando però avvertire che i prati compresi in questo affitto non erano irrigatorj.

Del grano turco (maiz) non si trova ancora fatto alcun cenno nei documenti della fine del secolo XV, e nemmanco dei primi decennj del secolo XVI.

Se ci ha epoca poi, nella quale l'agricoltura abbia raggiunto un altissimo grado di progresso e di ricchezza, è certamente questa, in cui i nobili e i patrizj esercitarono la massima influenza sotto il governo di Lodovico XII. La qual cosa è naturalissima; imperocchè, possedendo eglino la maggior parte delle terre, era del loro interesse di giovarsi di ogni mezzo per migliorarne il ricavo: e tutti i documenti giustificano fino all' esuberanza questo progresso.

Devesi specialmente a quest' epoca l' introduzione della coltura delle risaje, le quali solo pochi anni dopo, cioè nel 1530, costituivano già una delle principali produzioni agricole del Milanese onde fu compresa nel censimento effettuato a quell' epoca.

Moltissime difficoltà ebbe ad incontrare sul principio, ed anche successivamente, questa coltivazione per l'opposizione degli interessati alla percezione delle decime; i quali, non potendo in base delle loro investiture far comprendere il riso quale derrata decimabile, procurarono in ogni modo colla loro influenza di ottenere dai governi delle leggi restrittive, le quali ebbero appunto la prima radice da questo conflitto di interessi, e si conservano anche oggidì.

Era nostro desiderio di completare questo capitolo coll'indicazione dello stato preciso in cui trovavasi l'agricoltura milanese nei primi anni del secolo XVI, per stabilirne il confronto collo stato attuale, fiduciosi di poter rinvenire il riassunto del censimento eseguito nell'anno 1530 in esecuzione del decreto 7 aprile stesso anno del duca Francesco II Sforza, dal quale dovevano per l'appunto apparire le quantità dei terreni coltivati a prato, vigna, risaja, campi, boschi e pascoli, e dedurne anche il quantitativo dei prodotti; ma le nostre ricerche rimasero senza effetto.

Un'opinione ci si è però radicata nella mente che sembra fondata sul vero; quella, cioè, che l'abbandono dei terreni coltivi in alcune parti dell'alta Lombardia, da noi avvertito sul principio del presente capitolo, e il loro peggioramento incomincino dalla venuta in Lombardia dei luogotenenti imperiali, e si completi nel primo secolo della dominazione spagnuola.

Abbiamo le concordi dichiarazioni di tutti indistintamente gli storici e i cronisti, ed in particolare quella del Muratori da noi accennata nel libro II, sullo stato miserando cui era stata ridotta la ubertosa plaga di terreno situata tra l'Adda ed il Ticino, fonte della prima ricchezza di Milano. E, dove le ragioni di questi non paressero bastevoli, ci ha per soprassello la grave dichiarazione contenuta nella relazione, di cui abbiamo superiormente tenuto parola, fatta dal marchese Cesare Visconti nell'anno 1639, nella quale è accennato, senza tante reticenze: " la dispersione di diverse famiglie del contado, la spopolazione di alcune ville, lo sterminio manifesto di tutto lo Stato. "

E non ci ha dubbiezza alcuna che di questo abbandono e peggioramento dell'agricoltura lombarda ne risentiremmo anche oggidì le funeste conseguenze, se le savie riforme del governo di Maria Teresa, il sapiente e largo modo con cui i nostri maggiori, appena poterono respirare e aver mano nel governo idearono il sistema del nuovo censimento, " lasciando per molti anni ad esclusivo vantaggio del coltivatore il beneficio del bonificamento delle terre " ed i successivi progressi, non ci avessero posto rimedio.

CAPITOLO VIII.

Zecca — Monete e loro corso — Pesi e Misure.

Vogliono, e con buone ragioni, i più reputati statisti che il migliore segnale di un governo saggio e regolato sia quello del buon ordinamento delle sue leggi sulle monete e sul sistema dei pesi e delle misure; ed è cosa vera, perchè da esso può dipendere in buona parte lo sviluppo delle sue industrie, de' suoi commerci e la prosperità delle sue finanze.

Nella necessità in cui ci siamo trovati, nel Libro I, di parlare dei *terzuoli*, abbiamo creduto anticipare un cenno sulla loro origine e sul loro valore intrinseco. Ora stimiamo utile fare l'esposizione del complessivo sistema dei nostri maggiori pel conio delle monete e per la loro spendizione: quest'esposizione, unitamente a quella dei pesi e delle misure, metterà in grado il lettore di riconoscere da sè, senz'altro aiuto e senza il sussidio di altri libri, la consistenza delle diverse cifre di valore, pesi e misure riportate frequentemente nella presente opera; nè alcuno vorrà farci carico di questa digressione, perciocchè cotesti elementi giovano molto a meglio chiarire la storia di un popolo, i suoi costumi e le sue usanze.

La zecca di Milano fu sempre reputata una delle meglio ordinate d'Italia, per non dire d'Europa, e ognuno potrà persua-

dersene di leggieri esaminando le monete che si trovano raccolte nei nostri Musei nazionali, ed anche in quelli dell'estero.

Un grave difetto ebbe però sempre a verificarsi nella loro spendizione, vale a dire l'abuso di alterarne il valore originario corrispondente al metallo.

Il duca Giovanni Galeazzo Visconti, mosso dal pensiero di togliere di mezzo questo inconveniente, aveva persino fatto apprestare i conii per una lira in buon argento, facendone ritrarre alcuni esemplari;[1] ma poi, fatto riflesso che anche questa moneta sarebbe poco dopo andata soggetta alla oscillazione del corso abusivo, egli sospese l'operazione, che fu ripresa dal duca Galeazzo Maria Sforza, il quale nel 1474 fece coniare la prima lira denominata *grossone*, od anche *testone d'argento*, colle rispettive frazioni, la quale in peso e in valore metallico corrisponde all'incirca a due ed un quarto dell'attuale nostra lira italiana.[2]

All'epoca della cessazione della dinastia Sforza il nostro sistema monetario trovavasi ancora in eccellenti condizioni, perchè retto cogli ordinamenti e coi privilegi portati dal decreto 11 maggio 1515 del duca Massimiliano Sforza, confermato successivamente con sovrana patente 10 maggio 1544 dall'imperatore Carlo V; documenti che non crediamo di unire alla nostra raccolta, perchè stampati e depositati ambedue nella Biblioteca di Brera.

Le monete coniate dalla zecca di Milano, in corso all'epoca cui si riferisce il nostro Prospetto, erano le seguenti, alle quali contrapponiamo il loro valore, in allora spendibile, portato dal pubblico bando 5 ottobre 1538.

Monete d'oro

Scudo del sole	soldi	112
Scudo imperiale	"	110

[1] Una di queste preziosissime monete di prova si trova ora nella raccolta Melzi ed un'altra nella Mulazzani.

[2] Questa circostanza prova evidentemente l'esattezza del prospetto di riduzione che poniamo più avanti qual corollario delle nostre considerazioni; perciocchè, dovendosi ritenere che dall'anno 1463 al 1474 il corso del ducato si fosse già elevato dalle L. 4.2 alle L. 4.15, il ragguaglio darebbe il valore della lira imperiale a quell'epoca in L. 2.25, rappresentato appunto da quello intrinseco della moneta di nuovo coniata nel 1474.

Monete d'argento

Testoni d'argento di Milano, fatti coniare, come si è accennato di sopra, dal duca Galeazzo Maria Sforza pel valore di soldi 20, e già ascesi a quest'epoca a	soldi	28.
Grossi di Milano	"	18. 6
Bianchi milanesi	"	9.
Grossi milanesi	"	3. 6
Denari	"	7.

Monete erose.

Bianchi milanesi di soldi 5 portati successivamente a	soldi	6.
Picchioni o Piccioni di Galeazzo Maria Visconti, moneta così chiamata per una colomba ivi impressa, in origine di denari 18 e portata a.	denari	22.

Ottino, sesino, quattrino, torlina o triligna che equivalevano rispettivamente ad otto, sette, quattro e tre denari.

Ragionando sulle stesse monete, non possiamo che ripetere le nozioni esposte nella precedente Memoria da noi pubblicata sul rendiconto 1463 del Ducato, avvertendo solo che l'uso del conteggio in fiorini da soldi 32, la cui origine e dimostrazione ci avevа costato tanta fatica, era stato abbandonato per effetto delle ultime riforme del duca Massimiliano, per il che non ne troviamo più traccia nei documenti posteriori, e si era in quella vece ritornati a quello più semplice della lira imperiale, alla cui stregua stabilivasi il corso tanto delle monete d'oro che di quelle d'argento.

Conseguentemente era cessato anche il bisogno di indicare l'obbligo pel pagamento delle monete d'oro in oro, per il motivo che non essendovi più monete d'oro nominali, le tariffe provvedevano regolarmente ad equipararne il corso con quelle d'argento.

Ci crediamo in debito di dare qui in breve l'origine di questa indicazione effettiva e nominale; perocchè, trattandosi di ar-

gomento così difficile ed importante, non saranno mai soverchii gli schiarimenti per far penetrare le nostre idee ed i nostri principii, frutto di lunghi e diligenti studii sulla materia e di ripetuti esami delle monete e del loro valore intrinseco; e ciò tanto più, perchè per tal modo abbiamo fiducia di porre in grado i nostri lettori di eseguire in ogni incontro eglino stessi tutti i còmputi di confronto dei valori indicati nei documenti.

L'*Ambrogino* d'oro, chiamato anche *Fiorino* pel giglio che vi stava impresso, coniato dalla repubblica di Milano in seguito alla gloriosa vittoria di Legnano, e dopo che la pace di Costanza del 1183, e il trattato di Reggio del 1185, avevano rivendicato alla nostra zecca il diritto di batter monete, rappresentava il valore di una unità che denominavasi *Lira*, la quale dividevasi in venti parti denominate *Soldi*, e ciascuna di queste in altre dodici parti, cioè in *Denari* in precisa corrispondenza al valore metallifero delle monete di grammi 540 di puro argento coniate precedentemente dall'imperatore Federico Barbarossa.[1]

Questa lira, col corrispondente còmputo di divisione, non solo fu conservata dagli imperatori Enrico VII e Lodovico il Bavaro, che successivamente ebbero per qualche tempo la suprema dominazione di Milano e d'altre parti d'Italia, ma parificarono ad essa anche le monete da loro coniate, per il che ebbe sempre la denominazione di lira *Lira imperiale*. A tale sistema si uniformarono del paro le repubbliche di Venezia, Firenze e Genova, ed altri Stati, coniando il loro zecchino, gigliato e ducato, con egual peso e purezza di metallo.

Nel progresso di tempo si cambiò la denominazione di tale moneta in quella di ducati, di testoni d'oro, di scudi del sole, ma venne sempre conservato l'egual peso e finezza d'oro. L'originario valore però andò di mano in mano aumentando in confronto delle monete di argento, e per la diversità di rapporto tra l'argento e l'oro, e per la diminuzione del metallo argentifero di cui erano composte, poichè, alterando i commercianti per aver maggiore smercio delle loro mercanzie, il valore delle monete d'oro, e

[1] Anche di questa preziosissima e rara moneta, per quanto si conosca, se ne trovano solo tre esemplari, uno nella galleria Melzi, la seconda nel Museo di Torino e la terza nel nostro Museo, stata di recente acquistata.

conseguentemente anche quelle d'argento, i principi, per tener dietro a tale alterazione erano costretti a far coniare nuove monete corrispondentemente più piccole, e ad introdurre metalli di lega meno nobile. Sicchè nell'anno 1348 il valore corrente di codesto fiorino d'oro, e delle altre monete che vi corrispondevano, era già asceso a L. 1. 12, nel 1413 a L. 2.12, nel 1426 a L. 2.17, nel 1450 a L. 3.4, nel 1463 a L. 4.2 ed all'epoca della cessazione della dinastia Sforza a L. 5.12.

Per altro, non fu mai variato il modo e la formula del conteggio originario, ritenendosi sempre la lira, anche così impicciolita, costituita da soldi 20 ed il soldo da denari 12. Conseguentemente le monete d'oro si spendevano per tante lire e soldi quante ne indicavano le tariffe, ed era in facoltà di ciascuno di far uso tanto delle medesime che di quelle d'argento; e quando, deviando da questo sistema ed uso, s'intendeva provvedere perchè gli effetti dell'abusivo non si estendessero oltre la misura in corso, se ne fissava il limite indicando il rapporto delle monete di argento con quelle d'oro. Vediamo infatti nell'atto di dedizione della Città di Milano al duca Sforza (Documento N. 25) determinato che le quote di dazio per la macina ed il vino dovevano essere pagate al còmputo di lire 3 soldi 4 per ducato. In mancanza di questa espressa convenzione provvedevano le tariffe.

Premesse queste nozioni di diritto e di fatto, e stabilito quale fosse il valore reale e nominale delle monete di quei tempi, ed in specie del ducato, fiorino, scudo d'oro e zecchino, era nostra intenzione di tener conto, coi dati ufficiali che abbiamo raccolti, degli aumenti successivamente verificatisi sino all'epoca presente per ciascheduna di esse.

Con ciò ne pareva anche di soddisfare ad un bisogno generalmente sentito di un esatto ragguaglio della lira imperiale a seconda delle diverse epoche, non arrivando il lavoro del conte Carli, riportato nella recente Memoria del cav. Biondelli, per riguardo al ducato che al 1471, e pel zecchino al 1750, e non potendosi ritenere le indicazioni ivi riportate legalmente attendibili, perchè non basate sopra dati ufficiali, senza menomare con ciò il merito e la diligenza grandissima dello stesso autore e del cav. Biondelli.

Senonchè le migliori monete, che con tanto studio e talento aveva coniato la nostra zecca nel tempo delle due repubbliche e

delle due dinastie Visconti e Sforza e che formavano l'ammirazione delle più colte nazioni, vennero tutte indistintamente poste fuori di corso dall'ignoranza ed avidità del Governo spagnuolo che vi succedette, e solo formano ora il lustro dei musei e gabinetti numismatici, in guisa che, se per caso non ci fosse restato fino ai nostri tempi lo zecchino di Venezia ed il gigliato di Firenze, ci sarebbero mancati i dati sicuri per qualunque confronto.

Colla esistenza adunque di codeste due preziosissime monete, le quali indubbiamente, anche per unanime consenso di tutti gli autori che scrissero sulla materia numismatica,[1] rappresentano il quantitativo o purezza dell'oro contenuto nel vecchio ambrogino o lira imperiale, e sulle valutazioni date alle stesse monete dalle tariffe ufficiali, essendosi sempre tenuto esatto conto, non solo della diminuzione del metallo per le monete d'argento, ma anche della diversità di rapporto, o valore, fra l'oro e l'argento in confronto del prezzo delle derrate ed altri oggetti a seconda delle diverse epoche, ci riescì di compilare la tavola di comparazione già da noi pubblicata e che qui ripetiamo, colla sola correzione dell'errore di stampa occorso nell'indicazioue 5 ottobre 1538, per la quale alle parole: *Sforza Massimiliano Duca di Milano*, furono sostituite quelle di: *Interregno del Governo dell'imperatore Carlo V*, e coll'aggiunta di altra nuova indicazione circa il corso del ducato al 27 febbraio 1450, desunta dai capitoli convenuti fra la Città di Milano ed il duca Francesco Sforza.

A chi si farà a considerare attentamente la tabella qui unita sarà facile lo scorgere come in origine la moneta effettiva, che costituiva la lira imperiale, fosse in perfetta corrispondenza colla lira nominale, ed aveva il massimo dei valori in rapporto del quantitativo e qualità del metallo di italiane lire 11,83, e come nel progresso di tempo, quanto più si elevavano le monete d'oro in confronto di quelle d'argento e loro corso, di tanto si deprezzava la stessa lira nominale, per la ragione che il suo valore doveva trovarsi in rapporto decrescente coll'aumento medesimo.

---

[1] Sopra questo argomento ecco in qual modo si esprime il chiarissimo professore cav. Biondelli, competente nella materia: ".Perciò fiorino, ambrosino, ducato d'oro e zecchino, furono, verso la metà del secolo XVI, sinonimi di una moneta identica a quella delle Repubbliche e dei Principati italiani contemporanei." (*La Zecca e le Monete di Milano*. Milano, 1869).

TABELLA

del corso del ducato di Milano, dello scudo del sole, dello zecchino di Venezia, del gigliato di Firenze parificato in peso e valore all' originaria lira imperiale in confronto delle monete d'argento dal 1261 all' anno 1755.

DATA DELLE GRIDA O BANDI	PRINCIPE IMPERANTE	DENOMINAZIONE DELLE MONETE	LORO CORSO stabilito in corrispondenza alla lira imper. corrente	CORRISPONDENZA in moneta ital. trascurate le fraz. cent.	OSSERVAZIONI
1261	Repubblica di Milano	Ambrogino d'oro. . . .	L. 1 — —	L. 11 83	Per queste cifre non abbiamo potuto esaminare il documento ufficiale e non ci resta che a riportarci alle esposizioni del conte Carli e del cav. Biondelli.
1315	Idem	Idem	„ 1 10 —	„ 8 87	
1348	Luchino e Giovanni Visconti	Idem	„ 1 12 —	„ 7 88	
11 agosto 1413	Duca Giovanni Maria Visconti.	Scudo d'oro di Milano . .	„ 2 12 6	„ 4 50	Grida pubblicate in questo stesso anno dal Maestrato delle rendite camerali.
1426	Idem	Fiorino . . { Genovese . / Fiorentino . / Senese . . / Bologna . . }	„ 2 16 —	„ 4 23	
		Scudo d'oro milanese . .	„ 2 17 —	„ 4 15	
		Zecchino di Venezia. . .	„ 2 17 —	„ 4 15	
27 febbrajo 1450	Repubblica milanese	Ducato	„ 3 4 —	„ 3 70	Patti di dedizione della Città di Milano al duca Francesco Sforza.
1468	Duca Francesco Sforza	Ducato	„ 4 2 —	„ 2 88	Rendiconto gener. del Ducato per l'anno 1468 pubblicato dal rag. Marco [illegible]

		e Firenze.	„ 5 10 —	„ 3 [illegible]	
24 maggio 1602	Filippo III, Re di Spagna	Zecchino di Venezia . . .	„ 7 13 —	„ 1 55	
22 ottobre 1634	Filippo IV, Re di Spagna	Ducato di Milano e Fiorenza	„ 7 — —	„ 1 6	
		Zecchino di Venezia. . .	„ 7 — —	„ 1 69	
31 agosto 1708	Carlo III, Re di Spagna	Zecchino di Venezia. . .	„ 14 — —	„ — 84	A quest'epoca cominciarono a farsi sentire gli effetti della scoperta d'America.
2 giugno 1728	Carlo VI, Imperatore d'Austria.	Zecchino di Venezia. . .	„ 13 12 —	„ — 87	
11 luglio 1729	Idem	Zecchino di Venezia. . .	„ 14 — —	„ — 84	
		Gigliato di Firenze . . .	„ 14 — —	„ — 84	
6 luglio 1737	Idem	Zecchino di Venezia. . .	„ 14 — —	„ — 84	
		Fiorini di Firenze . . .	„ 14 — —	„ — 84	
8 ottobre 1737	Idem	Zecchino di Venezia. . .	„ 14 4 —	„ — 83	
		Scudo di Milano	„ 14 4 —	„ — 83	
16 aprile 1745	Filippo V, Re di Spagna	Zecchino di Firenze, Venezia e Genova	„ 15 17 6	„ — 74	
22 settembre 1745	Idem	Idem	„ 15 10 —	„ — 75	
24 dicembre 1745	Idem	Idem	„ 15 17 6	„ — 74	
26 novembre 1749	Imperatrice Maria Teresa	Idem	„ 14 5 —	„ — 83	
8 marzo 1755	Idem	Zecchino di Venezia e Firenze	„ 14 10 —	„ — 81	
		Savoja	„ 14 7 6	„ — 82	
		Ongaro di Vienna e Olanda	„ 14 5 —	„ — 83	

Da finali risultamenti della premessa tabella è facile il rilevare come questo aumento del corso delle monete d'oro essendo asceso nell'anno 1755 sino a lire 14 soldi 5, la lira imperiale nominale si era a quest'epoca impicciolita di quattordici volte e un quarto dalla originaria, e quindi sempre in ragione del quantitativo e finezza dei metalli e loro rapporti, a centesimi 83 in confronto dell'attuale lira italiana.

Per la qual cosa, volendosi formare un criterio esatto del valore di ogni oggetto ad obbligazione attiva e passiva per tutte le indicazioni dei documenti, sino alla metà del secolo XVIII, in base della stessa tabella, gioverà aver presente che le cifre di corso riportate nella prima colonna rappresentano appunto i rapporti d'impicciolimento della lira imperiale nelle diverse epoche, e l'altra colonna la corrispondenza precisa coll'attuale moneta italiana.

Ora, applicandone praticamente le risultanze, cioè conteggiando per L. 4.2 i ducati 600 mila di tassa imposta al duca Francesco II Sforza quale correspettivo della nuova investitura, si avrà il complessivo importo di lire imperiali 3,690,000, le quali, al ragguaglio di fr. 2.88 per ogni lira, in riguardo all'epoca, corrispondono ad italiane L. 10,627,200; e così, conteggiato per Lire 3,70 i soldi 11 per dazio del frumento, i soldi 3 per quello della segale e del miglio, i soldi 4 per quello del vino ed i soldi 50 per prezzo di ogni staia di sale, come dalle indicazioni dell'atto di dedizione 27 febbraio 1450, si avranno i seguenti risultamenti:

Dazio macina del frumento, a soldi 11 . . .	L.	2 03
Per la segale e miglio, a soldi 3	„	— 54
Dazio del vino, a soldi 4	„	— 72
Valore di uno staio sale, a soldi 50 (L. 2.10)	„	9 25.

Che se alcuno ci volesse apporre a carico l'esserci alquanto diffusi nell'argomento della zecca e delle monete, e di aver ripetuto qui parte del lavoro in altro incontro pubblicato, gioverà di scusa il riflesso che, per quanto possano essere modeste le nostre aspirazioni, pure, potendo il presente lavoro, anche per l'importanza dei documenti, uscire dalla cerchia delle provincie che già appartenevano al Ducato di Milano, ed essendo stata la stessa

nostra precedente Memoria pubblicata in un numero limitatissimo di esemplari, crediamo necessario di somministrare qui tutte le nozioni indispensabili per farlo comprendere.

Saremo d'altrettanto brevi per riguardo alle indicazioni dei pesi e delle misure, in quanto che, non credendo noi per l'indole della nostra storia di tracciarne l'origine, ci limiteremo ad esporre la sola indicazione delle vecchie denominazioni e suddivisioni e il corrispondente ragguaglio col nuovo sistema metrico.

Misure lineari.

Miglio lombardo, braccia 3000 = metri 1784, decim. 8 e piccola frazione.

Pertica, che si divideva in 24 tavole, la tavola in 12 piedi ed il piede in 12 punti = metri quadrati 654,51 (ettare 0, are 6 met. q. 54 e frazione).

Braccio, che era diviso in 12 oncie, l'oncia in 12 punti ed il punto in 12 atomi = a millimetri 595, e frazione.

Misure di capacità.

Moggio, colla divisione in 8 staia, lo staio in 2 mine o 4 quartara, il quartara in 4 metà e la metà in 4 quartini = some nuove o ettolitri 1,4623.

Brenta, divisibile in 3 staia, lo staio in 4 quartari, il quartaro in 8 boccali, ed il boccale in 4 zaine = litri 75, decilitri 5, centilitri 5 e frazione.

Pesi.

Fascio milanese, da libbre grosse 100 = peso metrico chilogrammi 76,25.

Libbra grossa, d'oncie 28 = chilogr. 0,7625.

Libbra piccola, d'oncie 12 = chilogr. 0,3268.

Marco, divisibile in 8 oncie, l'oncia in 24 denari ed il denaro in 24 grani = chilogr. 0,235.

CAPITOLO IX.

Esercito — Finanze.

Se con vero compiacimento abbiamo rilevato nei capitoli precedenti il deciso progresso delle nostre istituzioni civili, dall'epoca longobarda a quella della morte dell'ultimo duca Francesco II, in quella vece dobbiamo qui notare che ben diverse erano le condizioni in cui si trovava in quest'ultimo tempo il nostro esercito, il quale non consisteva più che in poche centinaia di uomini di presidio dei principali castelli, di Milano, Vigevano. Cremona, Novara e Como; poichè in quanto a Pavia ed a Monza, siccome queste città erano state concesse in godimento, vita natural durante, all'Antonio de Leyva, questi, che comandava ancora come capitano generale l'esercito spagnuolo in Italia, vi suppliva con presidii spagnuoli e svizzeri, a seconda del bisogno.

Il fatto dell'esercito imperiale che, trovandosi a Gera d'Adda famelico e sbandato, ebbe a piombare all'improvviso sopra Milano, senza che i cittadini avessero mezzi e fossero capaci di difendersi; e l'altro fatto che, occupato Morbegno e la Valtellina da Gian Giacomo Medici detto il Medeghino, usurpatore di Lecco e del Castello di Musso, onde deprimere l'invasione e riavere i medesimi paesi fu necessario assoldare mercenarii svizzeri e grigioni, giustificano pienamente che già a quest'ora i nostri maggiori non erano più abituati alle armi, e che perciò dovevansi ad ogni incontro assoldare militi stranieri, anche per occorrenze di presidio interno.

Dallo stesso conto delle spese dello Stato di Milano sotto il duca Massimiliano Sforza, pubblicato dal Frisi nelle Memorie del Verri, si rileva che già a quell'epoca, lontana pochi anni da quella di cui parliamo, la spesa delle nostre genti d'arme arrivava appena ai ducati 74,000 per ogni anno, mentre quella per gli stipendii agli Svizzeri superava i ducati 100,000.

Le cause di questo notevole decadimento dei nostri maggiori nell'esercizio delle armi era una triste conseguenza derivata dalla lunga, quantunque intermittente, deplorabile dominazione degli stranieri, la cui politica è naturale dovesse avere per primo scopo di togliere ogni mezzo di difesa ai Milanesi; e gli stranieri (è pur cosa dolorosa a dirsi, ma vera!) già sì presto avevano pienamente raggiunto il tenebroso loro scopo.

Anzi, l'esosa politica spagnuola, per paura che l'instaurato Duca potesse organizzare di nuovo, come gli era riescito nel governo della prima epoca, un nucleo d'esercito nazionale per rendersi veramente indipendente, diminuendo, negli ultimi momenti del suo reggimento tutte le imposte aveva condotto le cose in modo da togliergliene ogni mezzo.

Conseguentemente, se in diritto il principe Francesco II Sforza era stato reintegrato nel Ducato, e le leggi e le ordinanze si pubblicavano in suo nome, in fatto però egli rimase sempre sotto la tutela dell' odiato nemico Antonio De Leyva e delle truppe spagnuole, sia per insufficienza di denaro a soddisfare l'ingentissima tassa impostagli come corrispettivo dell'ottenuta investitura, e sia per mancanza d'esercito proprio, come ebbesi a notare precedentemente.

E qui è dove caddero in grave errore i nostri maggiori, i quali non pensarono che se le istituzioni civili, la libertà ed i diritti dei cittadini sono cose eccellenti, e non sono mai soverchi i sacrificii e le premure per conseguirli, perdono d'ogni valore ove contemporaneamente non si sappiano preparare i mezzi necessarii per farli rispettare; non pensarono che il primo e supremo bisogno e la prima e più efficace garanzia era il mantenere lo Stato indipendente dallo straniero. Con questa è facil cosa progredire nelle vie della libertà e del progresso; senza di questa tutte le istituzioni, anche le più savie e sante, non sono che ombre che sfumano alla prima bufera e al primo soffiar di vento, e che per-

conservare codesta preziosa indipendenza era indispensabile un buon esercito come primo nucleo, e buone armi per poterlo aumentare al bisogno coll'elemento popolare convenientemente addestrato.

Non posero mente infine che le più belle e gloriose pagine della storia di Milano si riferivano appunto alle epoche, nelle quali i nostri maggiori, tutti d'accordo, col valore delle loro armi e dei loro petti, avevano saputo difendere la loro indipendenza e le loro franchigie, e che il decadimento datava appunto dal tempo nel quale si era cominciato a trascurare l'uso delle armi nazionali per affidarsi a quelle degli stipendiati stranieri, e a disgiungere gli interessi degli ottimati da quelli del popolo. Fatale errore codesto, che dovette poi scontarsi con due secoli di servaggio e di dolorosa abbiezione, e nel quale caddero ben anche, sul finire dello scorso secolo, i reggitori della Repubblica di Venezia colle eguali conseguenze, mentre i piccoli Duchi di Savoia, appunto per aver saputo sempre conservare il loro esercito ed il popolo armigero a fronte di tutti gli avvenimenti, non perdettero mai la propria indipendenza ed autonomia e poterono conseguire il portentoso fatto dell'unità italiana.

Abbiamo lasciato per ultimo l'importante argomento delle finanze per due evidenti ragioni: la prima, per trattarlo con maggiore ampiezza; la seconda, perchè ci è parso che esso dovesse servire di compimento del nostro quadro, e non solo con esposizioni di opinioni e di criterii più o meno discutibili, ma con fatti accertati da documenti ufficiali.

E qui per prima cosa siamo costretti a rettificare un gravissimo errore, nel quale sarebbe caduto il conte Verri nella sua Storia pubblicata dal Frisi, laddove riportando il rendiconto delle rendite e delle spese dello Stato, sotto il governo del duca Massimiliano Sforza, còmputa in corrispondenza di una mezza doppia ciascuno gli scudi d'oro del sole 499,460, soldi 64, denari che costituivano la rendita, e attribuisce invece il loro valore ai ducati 438,150, ammontare delle spese particolareggiate nel conto, desumendone per tal modo l'eccedenza di spesa di 24 mila ducati.

È esattissimo il secondo còmputo, perchè il *ducato*, come abbiamo precedentemente fatto notare, fu sempre parificato al gi-

gliato, amendue di zecca italiana e dell'egual peso e valore; ma in quanto alla prima riduzione occorse l'equivoco di ritenere lo scudo d'oro del sole per la sola metà di quella moneta, che ancora non era stata coniata a quel tempo, ma che lo fu solo successivamente sotto la stabile dominazione spagnuola, onde figura dalla grida 24 maggio 1602 colla indicazione: *Doppia d'oro di Milano di denari 5, grani 10. L. 13.4 (soldi 264).*

Diversamente, lo scudo d'oro del sole, il quale era stato coniato dalla nostra zecca in corrispondenza ad altra eguale moneta già molto tempo prima importata dal Governo francese, apparisce dall'anteriore grida 5 ottobre 1538 così descritta nell'elenco: *Scudo d'oro del sole delle zecche di Milano, Francia e Genova, soldi 112 (L. 5.12); — detti delle altre zecche, zecchino e ducato, soldi 110 (L. 5.10).*

Ciò poi che toglie di mezzo ogni dubbiezza per questo riguardo, è anche la circostanza che, volendosi computare lo scudo d'oro del sole al solo valore di una mezza doppia, attribuitogli dal Verri, e quindi in soldi 56, si avrebbe una evidente contraddizione nel vedersi indicata la frazione di scudo in soldi 64, la quale supera di soldi 8 il valore della stessa intiera unità.

Conteggiandosi pertanto gl'indicati scudi d'oro 499,660, che costituivano la rendita, ciascuno pei soldi 112 attribuiti nella sopraindicata tariffa dell'anno 1538, si ha per risultato dell'importo della rendita . . . . Imperiali L. 2,798,096
alla quale, contrapposto l'ammontare delle spese
in ducati 438,150, a soldi 110, quindi . . . . „ 2,409,825

risulta un avanzo di rendita di . . . Imperiali L. 388,271

pari ad it. L. 1,118,220,48, e non già l'ammanco dei ducati 24,000 indicato dal Verri, pari ad it. L. 283,920.

Ammettiamo pure che nel bilancio in esame, per riguardo alle spese non siasi tenuto conto che di quelle dell'esercizio ordinario e non delle altre moltissime straordinarie, indispensabili per formare ed armare il nuovo esercito nazionale e per le mercedi delle genti svizzere che il duca Massimiliano era stato costretto assoldare per la difesa del Ducato, e per cui si rese necessaria l'imposizione di nuove gravose tasse e balzelli; e ammettiamo anche che il notato avanzo di rendita non fosse sufficiente per far fronte a co-

deste maggiori spese, si avrà sempre la prova manifesta che l'esercizio corrente delle finanze dello Stato di quell'epoca, se non poteva dirsi florido, non poteva nemmanco considerarsi gravemente compromesso, e tanto più perchè l'unico debito che appare dal conto corrispondeva all'annua passività di sole L. 10,000.

Ora procureremo, con quella chiarezza che per noi si potrà maggiore, di render conto delle diverse operazioni finanziarie occorse dall'epoca dell'indicato bilancio a quella della morte dell'ultimo Duca, colla scorta di tutti i documenti giustificativi e tenendo distinte le contribuzioni eventuali per tasse di guerra dai veri e stabili aumenti d'imposte.

Al novero delle prime appartengono le seguenti:

1.° Contribuzione di ducati 200,000 imposta coi decreti 12 e 16 luglio 1515[1] dal duca Massimiliano Sforza. Questa tassa doveva dapprima essere ripartita in ragione di L. 4 imperiali per ciascuno stara di sale che ognuno aveva diritto di levare dai magazzeni del Ducato, e per la sua riscossione erano stati deputati i cittadini Ambrogio Porro, Giovanni Ambrogio Balbo, Luigi Varesino, Bernardino Davalo, Giovanni Pietro Tanzio e Pietro da Casate; i quali, per le facoltà loro impartite, stante la difficoltà del riparto e della riscossione nel modo stabilito, la generalizzarono secondo le forze delle sei Porte e dei contribuenti. In proposito di questa tassa gioverà avvertire che essa fu sostituita a quella di scudi 300,000 precedentemente ordinata col decreto 18 giugno,[2] dovutasi revocare col successivo decreto 23 stesso mese,[3] a causa dei gravi tumulti che aveva suscitato.

2.° Altra imposizione di ducati 200,000, ordinata col decreto 10 settembre 1515[4] dello stesso duca Massimiliano negli ultimi anni del suo dominio.

3.° Aumento di un quindicesimo per lira sopra la tassa di ducati 200,000 imposta dal duca di Borbone col decreto 6 di-

[1] Documenti N. 9 e 10 dell'Elenco.
[2] Documento N. 11 dell'Elenco.
[3] Documento N. 12 dell'Elenco.
[4] Documento N. 13 dell'Elenco.

embre 1515,[1] commutata successivamente coll'altro decreto 11 stesso mese[2] in ducati 100,000.

4.° Taglia di ducati 100,000 imposta dal governo di Francesco I, con editto 29 gennaio 1516 sottoscritto da Tommaso Bohier,[3] per rimborsare la Città d'altrettanta somma anticipata al Governo.

5.° Altra eguale contribuzione di ducati 100,000 ordinata col proclàma 13 febbraio 1516, firmato dal gran Prevosto e Capitanio di giustizia de Chiaudio.[4]

6.° Imposta straordinaria di scudi d'oro del sole 70,000, ordinata dal conte di Foys, signore di Lautrech, col proclama 14 dicembre 1518.[5]

7.° Contribuzione, senza determinazione di somma, imposta dal medesimo conte di Foys, e per esso dal suo luogotenente monsignore Menaldo vescovo di Tarbes, coll'editto 29 ottobre 1521,[6] per pagare la mercede dei 600 fanti destinati alla custodia della Città.

8.° Tassa, pure indeterminata, destinata a supplire alla mancanza di pagamento delle tasse precedenti, ordinata dal conte Gerolamo Morone, luogotenente ducale, col proclama del 2 dicembre 1521.[7]

9.° Altra contribuzione della medesima indole, indeterminata, prescritta col Proclama 4 dicembre detto.[8]

10.° Ulteriore imposizione di guerra, per supplire al pagamento dei fanti elvetici e grigioni assoldati dal nuovo Duca Francesco per il ricupero del Ducato, ordinata col Decreto 9 dicembre 1521.[9]

11.° Anticipazione straordinaria d'imposta, richiesta coll'E-

---

[1] Documento N. 14 dell'Elenco.
[2] Documento N. 15 dell'Elenco.
[3] Documento N. 16 dell'Elenco.
[4] Documento N. 17 dell'Elenco.
[5] Documento N. 18 dell'Elenco.
[6] Documento N. 19 dell'Elenco.
[7] Documento N. 20 dell'Elenco.
[8] Documento N. 21 dell'Elenco.
[9] Documento N. 22 dell'Elenco.

editto 24 aprile 1522 del Duca Francesco, contrassegnato dal Cancelliere Morone,[1] e da scontarsi coi Dazii della mercanzia e col vantaggio di un soldo per lira ai contribuenti esatti nel pagamento. Quest'ultima condizione venne accordata con Decreto del successivo giorno 25.[2]

12.° Imposizione di ducati 50,000, a carico speciale dei mercanti, pel bisogno urgente delle paghe all'esercito svizzero, ordinata col decreto 10 maggio 1522.[3]

13.° Altra eguale tassa di guerra di ducati 50,000, da riscuotersi pure sui commercianti e portata dal decreto 20 gennaio 1524 del duca Francesco II.[4]

14.° Taglia di scudi 50,000 del sole, prefinita dal luogotenente generale e maresciallo di Francia march. della Tremoglia, a nome del Re Cristianissimo, col decreto 18 novembre 1524.[5]

15.° Taglia di scudi 1,600, da ripartirsi in ragione di soldi 25 per ciascun scudo della tassa precedente, ordinata dallo stesso maresciallo Teodoro Triulzio coll'altro decreto 20 febbraio 1425.[6]

16.° Imposta straordinaria di scudi d'oro 60,000, prescritta dal gran cancelliere Morone, luogotenente del duca Francesco II, col decreto 10 marzo 1525,[7] per far fronte agli urgenti impegni della difesa del Ducato.

17.° Eccitamento al pagamento della stessa imposta di scudi di 60,000, non essendo stata pagata e urgendo di supplire agli assunti impegni.[8]

18.° Tassa di un grossone di soldi 25 e denari 6 sopra ciascuna delle famiglie del Ducato: "Sopra li fuochi de tutte le Città, Terre, Castelle, Ville et ogni altro luoco et habitatione del dominio di Milano; „ e ciò pel soddisfacimento della prima rata di scudi 100,000 per l'ottenuta Investitura ducale, portata dal decreto 29 agosto 1525.[9]

---

[1] Documento N. 23 dell'Elenco.
[2] Documento N. 24 dell'Elenco.
[3] Documento N. 25 dell'Elenco.
[4] Documento N. 26 dell'Elenco.
[5] Documento N. 27 dell'Elenco.
[6] Documento N. 28 dell'Elenco.
[7] Documento N. 29 dell'Elenco.
[8] Documento N. 30 dell'Elenco.
[9] Documento N. 31 dell'Elenco.

19.° Imposizione straordinaria di scudi 30,000, da ripartirsi sulla cifra d'estimo dell'anno 1524, ordinata dal Duca Carlo di Borbone col decreto 14 agosto 1524.[1]

20.° Taglia di scudi 5,000 d'oro, con facoltà agli anziani delle Parrocchie di assumere mutui sulle sostanze degli assenti, ordinata dal luogotenente De Leyva coll'editto 28 febbraio 1527.[2]

21.° Tassa di scudi 13,000, da servire di pagamento delle mercedi dei Lanzichenecchi, inflitta minacciosamente dallo stesso Luogotenente colla grida 1.° luglio 1527.[3]

22.° Altra simile imposizione forzosa del De Leyva, portata dal decreto 6 agosto stesso anno.[4]

23.° Imposta di uno scudo d'oro per ogni focolare e per ogni negozio, ordinata dallo stesso col decreto 21 agosto 1527.[5]

24.° Per ultimo, taglia di scudi 35,000, convenuta fra la Città di Milano e il De Leyva sotto condizioni diverse, e fra le altre quella che non si sarebbe più per l'avvenire imposto ai cittadini alcun carico straordinario. Proclama 7 maggio 1528.[6]

Parlando delle variazioni introdotte nei cespiti d'entrata ordinaria nel periodo di tempo che precedette l'instaurazione del governo del duca Francesco II in conseguenza della nuova Investitura, non vi è l'occorrenza di tenerne conto, per la ragione che l'Imperatore Carlo V, a mezzo del suo luogotenente e governatore conte Lodovico Barbiano di Belgiojoso, coll'inqualificabile proclama 27 dicembre 1529,[7] ebbe a ridurre tutte le imposte nel limite ordinario, nel quale si trovavano precedentemente stabilite, e ciò nell'evidente politico intento di togliere al povero Duca ogni mezzo per soddisfare alle gravissime tasse che gli erano state imposte, in guisa da rendergli impossibile la formazione del più piccolo esercito e di tenerlo così sotto la più odiosa di-

[1] Documento N. 32 dell'Elenco.
[2] Documento N. 33 dell'Elenco.
[3] Documento N. 34 dell'Elenco.
[4] Documento N. 35 dell'Elenco.
[5] Documento N. 36 dell'Elenco.
[6] Documento N. 37 dell'Elenco.
[7] Documento N. 38 dell'Elenco.

pendenza, protraendo la consegna del Castello di Milano e quello di Como tenuti in pegno sino al compiuto pagamento delle stesse tasse.

Privato pertanto il Duca di ogni risorsa, eppur costretto a dar passo agli assunti impegni, non furono pochi i pensieri e gli studii ch'egli pose per procacciarsi in ogni modo il denaro indispensabile. Infine, dopo moltissime discussioni, in concorso tanto del Magistrato delle entrate generali, quanto dei Cittadini rappresentanti il Comune, si accolsero i seguenti provvedimenti:

1.° Una tassa sulla macinatura dei grani e sull'introduzione delle farine e dei vini nella Città, visto che " manco dannoso partito sia de imponere la macina ad ragione di libbre otto al „ moggio cioè el formento, per la segale libbre zinque, el miglio „ libbre quattro, et per ogni altra blada della quale si possa far „ pane, libbre quattro de Imperiali, et per ogni brenta di vino „ quale entrerà soldi 20 de imperiali. „[1]

E siccome si riconosceva questa tassa gravosissima, oltre al render ragione delle straordinarie necessità che l'avevano motivata, si faceva considerare che si avrebbe usata tutta la diligenza perchè la città avesse ad abbondare di grano, in guisa che il prezzo del frumento sino al nuovo raccolto, non avrebbe superato le lire 26 al moggio pur compresa la gravosa tassa di macinazione.

2.° Un'anticipazione di un terzo sull'intiero consumo del sale nel Ducato, in ragione di lire 8 per cadauno staia. Proclama 28 marzo 1530.[2]

Per ben comprendere l'importanza di questo provvedimento gioverà sapere, che già da molti anni si era costituito per tutto il Ducato una specie di censimento, basato sul consumo annuale del sale a ciascuna famiglia assegnato, e sulle cui risultanze venivano ripartite anche altre tasse.

Però, essendo in facoltà degl'inscritti di levare o meno, a loro piacimento, lo stesso quantitativo al prezzo stabilito, con questa misura finanziaria si ebbe per intento di rendere il ritiro del sale obbligatorio, e che ciascuna famiglia od individuo compresi nel Ruolo ne anticipasse in tre rate l'intiero importo in ragione di L. 8 imperiali per ciascuno staio, tenendo per dippiù obbligati

[1] Decreto 22 gennaio 1530, documento N. 39.
[2] Documento N. 40.

al pagamento i proprietarii degli stabili per tutti i loro dipendenti, e non solo pel quantitativo del sale applicato all'annata corrente, ma ben anche per l'arretrato degli ultimi cinque anni decorsi, ancorchè le terre fossero incolte e le case inabitate.

3.° Per ultimo un'imposta sui terreni del Ducato,[1] distinti in prati, vigne, risaie, campi, boschi e pascoli, nella misura di soldi 1 e denari 10 per le prime quattro categorie, e di denari 9 per i boschi ed i pascoli, e ciò per ogni pertica milanese di fondo, corrispondente ad ettari 6,54, da soddisfarsi in due rate entro giorni dieci dalla loro scadenza, e colla condizione che, effettuandosi il versamento delle somme nelle epoche prefinite, sarebbe stato accordato lo sconto di denari 10 sulla prima tassa e di denari 3 sulla seconda, portandole così rispettivamente a soldi 1 e denari 6 per ogni pertica, e col logico provvedimento, a favore degli utilisti, di poter scontare un soldo per ogni lira di canone da corrispondere al direttario, e coll'altro di tener obbligati alla tassa i possessori tutti del Dominio, comprese le Corporazioni religiose e i Beneficii, e revocando perciò ogni immunità che avesse potuto vantare chiunque.

Abbiamo giudicato opportuno di dare precisi particolari sopra questo nuovo balzello, perciocchè da esso ebbe origine il completo sistema del Censimento lombardo, cotanto vantato dagli economisti italiani e stranieri; e lo facemmo eziandio per dimostrare che l'espediente dello sconto pei pagatori diligenti non è invenzione moderna, ma era già conosciuta dai nostri maggiori fin dal principio del VI secolo, i quali successivamente con accurati studii ebbero a migliorarlo, sostituendovi lo scosso e non scosso per gli esattori ed assegnando a questi in corrispettivo l'importo della penale a carico dei contribuenti morosi al pagamento.

Si tentò ben anche di supplire ai bisogni del momento colla realizzazione di rendite ordinarie e straordinarie della Camera;[2] ma, tranne l'affrancamento di alcune giurisdizioni e regalie particolari del Duca, niun'altra distrazione pare sia stata effettuata, mentre dalle gride posteriori si vedono ancora in corso nella loro integrità le rendite ordinarie tutte del ducato, e conviene anzi

[1] Decreto 7 agosto 1531, pubblicato il 14. Documento N. 41.
[2] Documento N. 42.

ritenere che le ristrettezze dell'Erario Ducale fossero già cessate verso la fine dello stesso anno 1530, perocchè vediamo già a quest'epoca ridotto di nuovo il dazio della macina e di consumo del vino nei seguenti termini: farina di frumento soldi 50 al moggio, di segale soldi 30, di miglio ed altri generi, eccettuata la melega (forse perchè destinata ad uso della parte di popolo più in bisogno, o fors'anche perchè codesta derrata non era ancora generalizzata in quel tempo), soldi 25, ed il dazio del vino soldi 10 la brenta, e troviamo sciolti i proprietarii dall'obbligo oneroso del pagamento del prezzo del sale pei loro dipendenti.[1]

Come poi, a fronte di codeste frequenti e gravose imposizioni e tasse ordinarie e straordinarie, le popolazioni del Ducato di Milano, e specialmente gli abitanti della Città, non fossero ancora stremati di forze, non è tanto facil cosa lo spiegare, per la moltiplicità delle diverse cause che vi contribuirono, e per la lontananza dei tempi.

Dall'anno 1531 al 1535 non troviamo più variazione alcuna degna di rimarco nella rendita e nel sistema delle imposte.

In quanto alle spese, se viene eccettuata l'annua contribuzione di ducati 1,000 in oro, accordata al De Leyva coi due decreti ducali 6[2] e 10 febbraio 1531,[3] colla data di Vigevano, da prelevarsi sul Dazio delle mercanzie, della quale abbiamo parlato superiormente, e della rendita annua di L. 10,000 ceduta alla Città di Milano, insieme ai due navigli, coll'istromento 11 luglio 1515 a rogito Balsamo, allegato 46 della parte I, e che figura già come debito nel conto sopraindicato, si hanno argomenti per ritenerle di ben poco superiori a quelle del duca Massimiliano, risultando per soprassello, dai documenti esaminati, che il duca Francesco, sempre impressionato dal gravoso corrispettivo della Investitura e dal timore di spiacere al popolo, ebbe ad introdurre la maggiore economia nelle proprie spese, in guisa da non erogare pel mantenimento suo, della famiglia e della Corte che le somme assolutamente indispensabili, e sempre in cifre minori del preventivo.

Lo sciopero e la profusione avvennero successivamente, e, se non ci mancheranno le forze di compiere altro lavoro, al quale abbiamo già dato principio, lo faremo manifesto coi documenti ufficiali.

[1] Documento N. 43 (Decreto 3 dicembre).
[2] Documento N. 44.
[3] Documento N. 45.

Per tutte codeste positive circostanze non ci pare azzardato il concetto che, al cadere della dominazione degli Sforza, le finanze del Ducato, se non erano in prospero stato, non erano però intaccate al punto da non potersi, ove si avesse potuto conseguire il vantaggio di qualche anno di pace, raggiungere il perfetto pareggio; e tanto più perchè, cessando per tale fatto le gravose contribuzioni di guerra, alle quali erano già assuefatti i contribuenti, si sarebbe potuto, senza eccitare il malcontento del popolo, procedere gradatamente anche ad un ragionevole aumento dei diversi cespiti ordinarii di entrata, i quali in quell'epoca si costituivano ancora: per le città, dei dazii sulle mercanzie e sul Macinato, sui generi di consumo e sul sale; e per le terre del Contado, del dazio sul pane e sul vino, dell'imbottâto, ossia tassa sul raccolto delle biade, del prodotto sulla rendita del sale, della tassa sui cavalli per alcune località, e dalla nuova imposta sui terreni sopra indicata; elementi tutti sui quali si sarebbe potuto elaborare un perfetto sistema di imposte.

Riassumendo pertanto le cose di fatto e i criterii tutti del nostro sunto non ci peritiamo dal ripetere ancora una volta che, all'epoca nella quale i Luogotenenti dell'Imperatore Carlo V ebbero ad assumere stabilmente il governo del Ducato di Milano, le finanze, se non erano prospere, non erano nemmeno intaccate al punto da non potersi in breve ottenere il pareggio delle spese, e col vantaggio d'aversi quasi tutta la ricchezza mobile distribuita fra un numero considerevole di mani.

Egli è da quest'epoca infausta che ebbero principio l'esaurimento di ogni pubblica ricchezza del Ducato, e quelle ribalde e deplorevoli baratterie d'ogni proprietà ed entrata camerale spinte a tal grado che, appena mezzo secolo dopo, non solo tutti i cespiti di essa erano stati onninamente assorbiti e dilapidati, ma, cosa che pare incredibile, *si erano strettamente impegnate anche le persone dei poveri contribuenti* incapaci a sopportare l'enormità dei nuovi balzelli!

DOCUMENTI

A GIUSTIFICAZIONE DEL LIBRO TERZO.

DOCUMENTO N. 1.

EXPENSA annuali Collegij Dominorum doctorum legentium in felici studio Papiensi.

	Flor. S.	Lire S.	Lire S.
Ad lecturam Rectoris Juristarum			
D. Rectoris Juristarum	[1] 50 —	80 —	[2] 77 10
Ad lecturam Theologiæ			
M. Franciscus de Manzano	40 —	64 —	62 —
M. Antonius de Milano	30 —	48 —	46 10
Ad lecturam decreti			
D. Gabriel de la Cruce	50 —	80 —	77 10
D. Amirinus de Borulis	60 —	96 —	93 —
Ad lecturam ord. giuris. Canonici			
D. Jeronijmus de Manziaijs	400 —	640 —	620 —
D. Filippus de Franchis	720 —	1152 —	1116 —
D. Stefanus Costa	350 —	560 —	542 10
Ad lecturam Sisti et Clementinæ			
D. Augustinus de Merzarijs	330 —	528 —	511 10
D. Paulus de Astolfis	80 —	128 —	124 —
D. Jo. Franciscus de Curte	70 —	112 —	108 10
Ad lecturam extraord. juris Canonici			
D. Odoardus de Curte	125 —	200 —	193 15
D. Cristoforus de Butigellis	100 —	160 —	155 —
D. Matheus de Curte, juris canonici. .	50 —	80 —	77 10
Da riportarsi . .	2455 —	3928 —	3805 5

[1] Corrispondenti a soldi trentadue imperiali cadauno.

[2] Somme che si pagavano effettivamente depurate dalla tassa del 3 per cento all'incirca che per legge erano stati aggravati tutti i salarj.

	Flor. S.	Lire S.	Lire S.
Riporto . .	2455 —	3928 —	3805 5
Ad lecturam Festis S. Can.			
D. Jacobus de Manziarijs	20 —	32 —	31 —
D. Cucchinus de Ottonibus	20 —	32 —	31 —
Ad lecturam ordinaria Juris Civilis in mane			
D. Catho de Sachis	600 —	960 —	930 —
D. Jeronimus de Bortis.	400 —	640 —	620 —
D. Augustinus de Vicompti	200 —	320 —	310 —
Ad lecturam extraordinaria de sero			
D. Jacobus de Putheo	700 —	1120 —	1085 —
Item super cr. Veteri	100 —	160 —	155 —
D. Lucas de Grassis.	400 —	640 —	620 —
Ad lecturam extraordinaria, Ordin.			
D. Jo. Antonius de Ricarno	60 —	96 —	93 —
D. Nicolinus de S. Nazario	50 —	80 —	77 10
D. Antonius Seronignius	70 —	112 —	108 10
Ad lecturam Institutionem			
D. Johannes de Putho	100 —	160 —	155 —
D. Christofurus de Piscarijs	40 —	64 —	62 —
D. Bonifacius Gambarupta.			
D. Jo. Antonius de Burchis			
D. Franciscus de Panonibus cum salario declarando quando fuerint doctorati			
Ad lecturam ultramontanorum			
D. Joannes de Leodio	30 —	48 —	46 10
Ad lecturam Notariæ			
D. Albertus de Manzano	40 —	64 —	62 —
Ad lecturam juris civilis in festis			
D. Johes Jacobus Cotta	20 —	32 —	31 —
D. Petrus Papinus de Eustachio . .	20 —	32 —	31 —
D. Guido de Scarampis.	20 —	32 —	31 —
D. Jacobus de Bugnano	12 —	19 4	18 12
D. Petrus de Crivellis	12 —	19 4	18 12
D. Petrus Antonius de Alzate . . .	12 —	19 4	18 12
Da riportarsi . .	5381 —	8609 12	8340 11

	Flor. S.	Lire S.	Lire S.
Riporto . .	5381 —	8609 12	8340 11
Ad lecturam Rethoricæ			
D. Baldasar de Ravinis	400 —	640 —	620 —
D. Franciscus Occha	130 —	208 —	201 10
Bidelli generales			
Christofurus de Baldironibus			
Girinifortus de Marliano	40 —	64 —	62 —
Custos clavium, scolarum			
Laurentius de Sacchis	24 —	38 8	37 4
Ad lecturam Rectoris Dominorum Artistarum			
D. Rector dd. Artistarum	50 —	80 —	77 10
Ad lecturam Theologiæ Ut in rotulo juristarum			
Ad lecturam Medicinæ de mane f.			
M. Jo. Matheus de Gradi	550 —	880 —	862 10
M. Jo. de Marliano	500 —	800 —	775 —
Ad lecturam prattice Medicinæ ordinarie de sero			
M. Theobaldus de Salis	300 —	480 —	465 —
M. Jacobus de Ripalta	100 —	160 —	155 —
Ad lecturam Almansoris			
M. Benedictus de Nursia . . . . . **M. Guido Paratus**	500 —	800 —	775 —
Ad lecturam medicinæ de nonis			
M. Franciscus Sacchettus	125 —	200 —	193 15
M. Jacobes Antonius de Parma . . .	75 —	120 —	116 5
M. Guido de Capelis	40 —	64 —	62 —
Ad lecturam praticæ extraordinariæ de sero			
M. Andreas de Lege	100 —	160 —	155 —
M. Jokes Maria de Fabis	60 —	96 —	93 —
M. Blasius de Astarijs	30 —	48 —	46 10
Da riportarsi . .	8405 —	13448 —	13027 15

	Flor. S.	Lire S.	Lire S.
Riporto . .	8405 —	13448 —	13027 15
Ad lecturam Phisicæ ordinariæ			
M. Johannes Ghiringellus	220 —	352 —	341 —
M. Petrus de Asio	170 —	272 —	263 10
M. Manfredus Guargualia	80 —	128 —	124 —
Ad lecturam Phisicæ extraordinariæ de nonis			
M. Jeronijmus de Gluxiano	70 —	112 —	108 10
M. Cesar de Landulfis	30 —	48 —	46 10
Ad lecturam logicæ ordinariæ de mane et sofistariæ			
M. Franciscus de Pezano	100 —	160 —	155 —
M. Jo. Petrus de Offrediis.	100 —	160 —	155 —
Item super cr. Veteri	25 —	40 —	38 15
Ad lecturam Cerogiæ			
M. Sebastianus de Bassinis	70 —	112 —	108 10
M. Defendinus de Pergamo	40 —	64 —	62 —
Ad lecturam Astrologiæ			
M. Johes de Marliano			
Ad lecturam fisicæ moralis in festis			
M. Franciscus de Mangano cum salario quod habet ad lecturam Theologiæ			
M. Gabriel de Pirovano	12 —	19 4	18 12
Mag. Xpoforus de Cantalupis . . .	20 —	32 —	31 —
M. Paulus de Sartirana.	12 —	19 4	18 12
Ad lecturam Metafisicæ			
M. Franciscus de Curtæ	20 —	32 —	31 —
Ad lecturam Physicæ Naturalis in festis sine de generatione			
M. Jo. Antonius de Locarno	20 —	32 —	31 —
M. Nicolaus de Luvino	20 —	32 —	31 —
M. Barthol.s Pellizonus	12 —	19 4	18 12
M. Jo. Antonius de Peorzijs	12 —	19 4	18 12
M. Johes de Capetis.	12 —	19 4	18 12
Ad lecturam Retoricæ ut in rotulo juristarum			
Ad Offitiorum Bidellatus			
Jo. Franciscus Guaterijs ed Georgius . Buscaritos	25 —	41 —	38 15
Totale . .	9475 —	15161 —	14686 5

AVVERTENZA.

L'importanza di questo documento e le preziose notizie che contiene relative ad epoca così lontana ci hanno persuasi della convenienza di darlo integralmente come sta scritto, lasciando ai lettori più competenti e versati nelle scienze il merito della traduzione, o meglio della interpretazione e dei commenti, sia per riguardo ai rami delle scienze insegnate e delle persone dei professori, che per rispetto agli stipendî, dichiarandoci inoltre disposti ad offrire a chiunque l'originale scritto per stabilire anche una miglior dizione delle parti abbreviate.

DOCUMENTO N. 2.

Galeaz Maria Sfortia Vicecomes Dux Mediolani etc. Papiae Anglerieque Comes ac Janue Dominus. Nomine Rectoris et professorum Artis gramatice supplicationem recepimus cuius tenor sequitur ut infra videlicet. Illustrissime et excellentissime princeps. Non indignum censeri debet ut bonarum artium studijs operam dantes quorum doctrina et eruditione per omnes deinceps scientiarum gradus totus Mundus illuminatur Celsitudinis Vestra protectionem mercantur et speciali quadam dilextione ab omni iniuria et incommodo defendantur, non autem per moratorias ambages et litigiorum anfractus conterantur in quibus nonnunquam irretiuntur, et obruuntur fidelissimi servitores vestri gramatice professores, et Magistri, perfidia, et improbitas, nonnullororum parentum, qui eorum filios capiunt erudiri; verum in soluenda mercede, non solum morosi et negligentes existunt, sed recusantes et retrogradi, de quibus non immerito dici potest, quod satiricus meminit, scire volunt omnes mercedem soluere nemo; ita per omnem Iniuriam et iniquitatem, modo coram uno Iudice, modo alio, huc atque illuc distrahunt ut laboribus, et expensis fatigati cause cedant, allegantes more rerum solutionem effugientium fore aliud nihil, nisi quod idem satiricus hujusmodi parentibus irridens cecinerat mercedem appellat, quid enim scio, culpa docentis scilicet arguitur et adducunt etiam in medium statutum quoddam antiquissimum et inobservatum, et quod iampridem in dessuetudinem abijt, nescio quid disponens circa solutionem mercedis dictorum Magistrorum. Verum consuetudo in viridi semper observantia preservata, aliter se habet florenos quatuor ad minus statuens omni anno pro quolibet scholare, ut etiam ex informationibus Dominatio Vestra

poterit intelligere, nec est absonum, ut propter varietatem personarum et temporum statuta quoque variantur. Quo fit ut dum ipsi exponentes hujusmodi litigijs innoluuntur nequeunt puerorum eruditioni, ac discipline, gramatice, ut eorum intentionis est operam dare, sed deviantur ab eorum cura, destituuntur schole pueri sepe numero absque preceptore soli reliquantur. Quod cedit in non leve subditorum vestrorum et Reipubblice vestre Mediolani praeiudicium, itaque, Princeps Illustrissime, ut omnis omnino tollatur litigandi et cavillandi materia, nomine fidelissimorum Servitorum Vestrorum Rectoris et Magistrorum Gramatice hujus Inclite Urbis Vestre Mediolani suplicatur quatenus dignetur Vestra Celsitudo per literas Vestras memoratam mercedem per consuetudinem iamdudum approbatam declarare et decernere: insuper ne ipsos in futurum contigat trahi sub diversis judicibus dignetur per easdem litteras Vestras concedere Domino Vicario Vestro Provisionum Mediolani, ad quem etiam spectat Jurisdictio omnium artium, seu Paraticorum hujus vestre alme Civitatis, seu cuicunque melius placuerit potestatem et auctoritatem ministrandi jus summarium et expeditum facti veritate inspecta quibuscumque professoribus Gramatice contra quoscumque eorum debitores maxime ex causa doctrine et eruditionis puerorum, nec non ex causa inter ipsos Magistros vertentes. Itaque stetur libris dictorum Magistrorum cum Juramento, saltem usque ad summam florenorum decem pro singulo scholare et quod a declaratione et sententia prefati Domini Vicarij Provisionum non possit aliqualiter appellari, supplicari, nec querellari, sed statim per prefatum Dominum Vicarium dicto sue declarationis et sententie fiat executio ne antedicti supplicantes amodo devientur a sollicitudine et cura puerorum. Quod creditur fore optime voluntatis Celsitudinis Vestre, cui praedicti supplicantes quam humillime se commendunt. — Cum igitur non ignoremus quanta sit utilitas proveniens ex ipsis artem gramaticam docentibus que ceteris omnibus scientijs iter ac lumen probet et qua pueri ipsi. et in literis peritiores et in moribus ornatiores effitiuntur, et scientes quos labores queve tedia ipsi professores circa pueros eos erudiendos patiantur sub leni tamen et exiguo mercedis sue pretio, ex quo minime videtur equum ut loco solutionis eis pro ipsa mercede sua faciende debeant veluti per quendam contemptum, et irrisionem pro litigia deinde et litigiorum anfractus trahi, et eo modo a lectionibus et studijs suis deviari cum detrimento temporis et census quoque sui, et reliquorum scholarium solventium ac discere cupientium iactura, quibus ipsi Magistri animis suis ob has molestias et indignationes alienati vacare debita cum diligentia nequeunt et sic resultat temporis amissio, quod presertim in litteris predicendis recuperari nequaquam potest. Et quo

nihil pretiosius invenitur, decernimus, concedimus et impartimur serie presentium, ut quicunque fuerit pro tempore Vicarius Provisionum Inclite Urbis nostre Mediolani is intelligatur ac sit eorum professorum judex ordinarius, et hic tam contra pueros sive parentes eorum existentes debitores suos occaxione mercedis sue antedicte, quam etiam inter se ipsos pro diferentijs quecunque, et quibusvis de causis oriantur Jus administret summarium et expeditum simpliciter et de plano sine strepitu et figura Judicij, cessantibus cavillationibus et frivolis exceptionibus quibuscumque penitus et omnino rejectis. Decernimus insuper et declaramus, quod respectu crediti unius dumtaxat anni ex causa mercedis predicte stari debeat libris professorum ipsorum cum sacramento suo, et postquam professor petens juraverit compellatur debitor per omnia juris remedia ad solvendum omni prorsum litigio sublato, et etiam quod a sententia predicti Vicarij et aliorum futurorum appellatio nulla interponi queat et si fuerit interposita per ipsum Vicarium quecunque tunc fuerit, nequaquam admittatur. Quinimmo penitus et omnino rejiciatur. Mandantes proinde Vicario presenti, nec non ceteris pro tempore futuris, quatenus has literas nostras observent et exequantur. In quorum testimonium presentes fieri et registrari jussimus nostrique sigilli munimine roborari. Datum Mediolani die quinto septembris 1468 — Joannes Vicecomes.

DOCUMENTO N. 3.

Pro Navigio novo costruendo.

Havendo el Christianissimo et Serenissimo Re de Franza et Duca Nostro de Milano come liberatore, et desideroso di monstrare a questa sua fidelissima Città di Milano il singolare amore quale gli porta donato alla dicta sua Città et Comunità il reddito perpetuo de Ducati diecimilla ogni anno sopra el Datio de le mercantie, de li quali ogni anno per el Magnifico Vicario, et dodece de la provisione de la Comunità de Milano se ne hàbia spendere cinque miglia in far fare un novo Naviglio. Et volendo lo Magnifico Ductore Monsignor Bernardo Crivelli Vicario et duodece deputati ad esso Offizio usare del dicto liberalissimo et singularissimo dono per la prefata Christianissima Maestà facto et concesso ad questa sua Dilectissima Città, etiam cum participatione de molti altri Citadini et Gentilhuomini hano statuito volere intendere il miglior modo di fare dicto novo Naviglio, et cavarlo fuora verso el Laco de Como, et tirarlo a questa Città di Milano, con

quelli più convenienti, facili, apti, modi, designi et vie, che sia possibile per universale benefitio et commodità pubblica de questa Cità, et ad laude, et honore, et perpetua commendatione et memoria del prelibato Christianissimo Re, et già si sono mandati più volte a *li* luochi opportuni diverse persone apte a questa Impresa, et qualche fiata gli è andato personalmente esso Magnifico Monsignor Vicario. Et già si è visto quello si può fare in cavare esso Naviglio in el luoco di Brippio, overo ne le parte circostante, et vicine ad esso luoco, venendo verso Trezzo dreto a la Costa De Adda talchè in ciò si è usato la debita diligenza, pur per non mancare in cosa alcuna, quale pensano possa portare beneficio ad questa fructuosa et nova fabrica di esso Naviglio — Et acciò che ogni uno in tal cosa experto sia advisato.

Per loro parte si fa pubblica crida, et si dà aviso, et notizia, che sel ce persona alcuna quale habbia facto, ò sapia, ò voglia fare modello, disegno, modo, via o forma alcuna boni, apti, et convenienti, per li quali si possi factibilmente cavare, seu extrahere esso Naviglio deverso dicto Laco de Como, et condurlo ad questa inclita Città di Milano per altra via, che per la dicta de Brippio o loro circostanti, et vicini, quale via già è stata ricordata et vista, venendo tale persone ad significare, et dare inscripto nante a li dicti Magnifici Vicario e duodeci dicti suoi, modelli, disegni, modi, et forme ut supra distinctamente de loco in loco, con sue cadute, mensure, livelli, et summario de la spesa, et trovandosi essere più convenienti factibili, apti, et meliori et iusti de li altri et acceptandosi et mettendosi in executione per epsi Vicario et duodeci per li più convenienti beni apti factibili, meliori iusti et veri gli serà per la prefata Comunità donato Ducati duecento per sua remunerazione di tal cosa.

Jacobus Calcaterra Locum tenens — Simon Bossius — Franciscus Capra — Joannes Antonius Cusanus — Carolus Pagnanus — Johannes Jacobus Calchaterra — Gabriel Tranquerius — Ambrosius Pagnanus — Subscriptus Petrus Martyr Spanzota Provisionum Comunis Mediolani Notarius subscripsit.

Cridata die Veneris quarto septembris 1517 mane in Broleto Communis Mediolani et ad Plateam Arenghi Mediolani per Aluysium de Marliano pubblicum Praeconem Comunis Mediolani sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 4.

Dominus Mediolani Comes Virtutum Imperialis Vicarius Generalis. Nobilibus viris Deputatis ad Fabricam Ecclesiae Maioris nostrae Civitatis Mediolani dilectis nostris.

Respondentes litteris vestris plura continentibus inter alia quod velimus Mediolanum transmittere Magistrum Nicolaum De Sellis visurum differentias, et dessignamenta facta occasione Ecclesiae Maioris Mediolani. Volumusque quatuor ex vobis cum Gabriele de Laude et uno, vel duobus ex Ingigneres Ecclesiae praedictae Papiam accedatis cum illis dessignamentis, quae facta sunt occaxione dictae Ecclesiae et cum illo qui dicta dessignamenta fecit, et cum omni informatione necessaria circa opus dictae Ecclesiae melius perficiendum qui cum eritis hic conferetis cum praedicto Magistro Nicolao, et poterit ordo apponi circa ea quae magis conformia erunt ad laudabilius opus Ecclesiae memorata. Datum Papiae die X Maij MCCCLXXXXV. — Petrus.

DOCUMENTO N. 5.

Revocatio interdictionis factae Civitati Mediolani per Sanctitatem Domini Pape.
(1512 die 6 Julij).

Per parte del Reverendissimo et Illustrissimo Monsignore Ottaviano Maria Sforza Visconte, Conte di Melzo, Episcopo Laudense, de la Serenissima Signoria et de Milano Governatore, et Commissario Generale se fa pubblica crida et notitia ad caduna persona così ecclesiastica, quanto secolare, e di l'uno et de l'altro sesso; come la santità del Nostro Signore Papa Giulio secondo ha levato et relasato solemnemente lo interdicto imposto a questa Cità di Milano per causa de la receptione de li scismatici, et inimici de sua Santità, e de la Catholica giesa; et appresso libera, et absolve del detto interdicto e Censure ecclesiastiche qualuncha persone ecclesiastiche di quale dignità o grado voglia se sia, quale non voluntieri, nè per sua colpa, ma sforzatamente nel tempo del dicto interdicto messe ed altri divini officij celebrarno, overo ali Scismatici altre volte Cardinali, ed a' loro conciliabuli adherirono e prestarono favore, brazzo, et consilio, e altro

commisero, donde non solamente furono sottoposte e ligate da le censure ecclesiastiche e del dicto interdicto, ma ancora incorsero ne la macchia de inhabilità e privatione de loro beneficij a li quali beneficij gli fa abili et restituisse et al pristino loro stato e grado li reduce, et assolti et reintegrati li declara, et ancora concede che li corpi de le persone di Milano morti, quali durante el dicto interdicto apertamente o de nascosto furono sepeliti, non si debano tirare de sepoltura. Vuole però el dicto Signor Nostro, che se la Cità di Milano da la Santità Sua, e da la Serenissima Lega, obedienza declinarà, overo ed alcuni di Sua Santità o de la dicta Lega inimici, da quà inante receverà, overo a li Scismatici alias Cardinali, o loro seguaci adheriranno, o faranno favore, che essa Cità senza alcuna declaratione e speranza d'alcuno altro perdono, o remissione, caschi ne le dicte censure Ecclesiastiche et interdicto, et ad quelle sij sottoposta, non obstante tutte quelle cose, quale el dicto Signore nostro nel suo monitorio vuole non obsti et contrarij — Octavianus Maria Sforza Vicecomes Episcopus Laudensj et Mediolani Gubernator — Christophorus — cum sigillo.

Pubblicatae super Platea arenghi et in Broleto Comunis Mediolani per Antonium De Pusterla tubetam die martis sexto julij 1512. Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 6.

In nomine Domini. Anno a nativitate Eiusdem millesimo trecentesimo quadragesimo sexto. Indictione quintadecima. Die dominico, primo mensis octubris. Investivit nomine locationis et ficti ad benefaciendum et melliorandum et non peyorandum, infegandum et non defegandum, dominus guillelmus filius condam domini Martini de Pusterlla civitatis Mediolani porte ticinensis parochie sancti Sebastiani qui modo habitat in loco badagio plebis de cizano comitatus Mediolani ynardum de ynardis de legnano, filium condam domini Johannis, civitatis Mediolani porte ticinensis parochie sancti Alexandri in zibedia et Andriollum filium condam domini zuche cassine eiusdem civitatis et porte, parochie sancti sepulcri et utrumque eorum in solidum sub infrascriptis tamen pactis, tenoribus et conditionibus ut infra, cum ipsi conductores nec alter eorum, aliter nec alio modo non credere recepturi, nec reciperent hanc investituram, ut ipsi conductores et ipse locator et quilibet eorum dixerunt et protestati fuerunt. Nominative de infrascriptis sediminibus duobus, terris, vineis, campis, pratis, aquis et aqueductibus et juribus aquarum ducendarum et de decima earum

terrarum et jure decimationis et decimandi ipsas infrascriptas terras, prata et sedimina jacentes et jacentia in loco et terratorio de badagio plebis de cizano et partibus circumstantibus. Que sedimina, terre, prata et bona inferius sic determinantur, videllicet. In primis sedimen unum magnum cum cameris, sollarijs, caminatis, lobijs, cassinis et colombario et curtibus et areis et brollijs et puteo et domibus casariorum et torcullari, et cum tinis duabus magnis una quarum est de caris quinque et alia de caris quatuor et una tinella de brentis decemnovem et cum navazijs duabus et bregondijs duobus et usgiera una et alijs utensilibus torcullaris, jacens in loco badagio plebis de cizano, et item de tot cararijs existentibus in dicto sedimine que tenent plaustra vigintiquinque, et de brenta una. Cui quidem sedimini choeret ad supertotum a mane huius locationis, a meridie ecclesie de badagio et in parte dicti locatoris, a sero canonice Sancti Ambrosii Mediolani, a monte huius locationis. Item de payris quatuor bobum.... tribus plaustris et massis et aratris pertinentibus ipsis bobus et plaustris qui boves et plaustra et masse et arati sunt in suprascripto sedimine, que omnia extimata sunt valere libras..... Item de uno alio sedimine cum hediffitijs et cameris et area et solario et brollio jacenti in dicto loco ubi dicitur ad domum de castello, cui choeret a mane illorum de cataneis de....... fratrum brayde, a sero similiter, a monte Johanolli de badagio. Item de sediminibus duobus cum hediffitijs et domibus et curtibus et plantis duabus cum hediffitijs et una planta de rouore simul .... quibus choeret ad supertotum a mane ecclesie de badagio, a meridie et a sero strata, a monte huius locationis. Item de cassina una sita in territorio dicti loci de badagio, et de omnibus terris tenentibus c..... cassina, que terre sunt in parte pratum et in parte vinea et in parte campus, quibus omnibus choeret ad supertotum a mane fratrum brayde, a meridie in parte illorum de cazollis et in parte ecclesia de cizano, a sero fontanille illorum de cazollis et in parte dicte ecclesie, a monte strata et sunt in soma pertice quatuorcentum sexagintanovem vel id circha. Item de petia una vinee et prati et campi jacenti ibi prope dictam cassinam. Cui choeret a mane fratrum brayde et in parte Johanolli de badagio sive fossatum quod dicitur Merdayrollum, a meridie via et in parte dicti domini Johanolli, a sero fontanille dictorum de cazollis, a monte ecclesie de badagio et in parte dicti locatoris sive strata et sunt pertice trecentium nonaginta.... uel id circha. Item de petia una campi que apellatur *vallis Marcida* seu vineatia jacenti ibi prope. Cui choeret a mane Raynerij Catanei, a meridie huius locationis sive accessium, a sero fontanille huius locationis, a monte dicti domini Johanolli de badagio et est pertice quadraginta vel id cir-

cha. Item de petia una campi que dicitur longura se tenens cum dicta alia petia campi. Cui est a mane fontanille dicti locatoris, a meridie et a sero ecclesie de badagio, a meridie similiter, a sero canonice Sancti Ambrosii, a monte ecclesie de badagio et est pertice quadraginta uel id circha. Item de petia una campi se tenentis cum sedimine magno cui choeret a mane a mane dicti domini Johanolli, a meridie ecclesie de badagio et in parte fratrum brayde, a sero huius locationis, a monte dicti domini Johanolli et est pertice quindecim uel id circa. Et item generaliter et universaliter de omnibus alijs terris cultis et incultis, pratis, aquis et aqueductibus et ruzijs et juribus aquarum, zerbis, paschuis, vicanallibus et rebus alijs terratoriis jacentibus in dicte loco et eius territorio de badagio que ipse dominus guillelmus habet et sibi pertinent in dicto loco badagio et eius territorio. Que omnia sedimina et terre ascendunt in soma pertice . . . . Et item de tota decima et jure decimationis et decimandi dictarum omnium terrarum pertinentium dicto domino guillelmo super quibus omnibus terris sunt plante octocentum duodecim salicum de uno folio et plante quinquecentum nonaginta quatuor salicum de folijs duabus. Et plante sexcentum vigintisex salicum de folijs tribus. Et plante quinquecentum quinquaginta salicum de folijs quatuor. Et plante ducentum nonagintasex salicum de folijs quinque. Et plante quinquaginta salicum que fuerunt plantate de mense Martij proxime preterito. Et plante ducentum septuagintanovem nuchaum, et plante duodecim cirexarum cum omnibus que sunt in dictis terris. Et plante septuaginta sex pobiarum. Item plante centumseptuaginta salicum de tribus folijs que sunt in ripa fontanillis. Salvo semper et reservato quod si eratum . . . . . . in choerentijs, quod non noceat veritati, set semper stetur et stari debeat veritati. Eo tenore quod a festo Sancti Martini proxime futuri in antea usque ad annos octo ex tunc proxime futuros et deinde donec placuerit ipsi conductori nomine locationis habere, tenere et possidere et usufructuare debeant predicta omnia superius locata et de eis faciant quicquid facere voluerint sine contradictione dicti domini guillelmi suorumque heredum et cuiuslibet alterius persone. Et dare et solvere debeant et teneantur ipsi conductores ipso domino guillelmo locatori omni anno donec predictis . . . . . Investitura durabit et tenebit pro ficto suprascriptarum omnium rerum superius locatarum libras sexcentum quinquagintaquinque tertiollorum Monete Mediolani nunc currentis, videlicet medietatem in festo sancti laurenzij et aliam medietatem in festo sancti Ambroxij cuiuslibet anni. Quare dicti conductores et quilibet eorum in solidum ita quod quilibet eorum in solidum teneatur et cum effectu conveniri possit, renuntiando nove constitutioni qua cavetur quod

ne quis ex reis conveniatur in solidum si alter sit presens et solvendo et epistole divi adriani et cuilibet juri et auxilio quibus se tueri vel juvari possent promiserunt obligando se et omnia sua bona pignori suprascripto domino guillelmo locatori quod dabunt et solvent dicto locatori omni anno durante hac investitura predictum fictum ad dictos terminos. Et quod, finita locatione, tradent et expedient ei vacuam et expeditam posessionem et tenutam predictorum omnium superius locatorum. Et hoc dum suprascripta superius locata vel aliquod eorum non essent impedita vel non impedirentur dato vel facto ipsius locatoris, et ipso caxu adveniento quod predicta superius locata vel aliquod eorum impedita essent vel impedirentur ut supra dictum est, quod tunc ipsi conductores vel alter eorum nou teneantur in aliquo ad tradendum et expediendum vacuam et expeditam posessionem predictorum superius locatorum ipsi locatori, scilicet eorum que impedirentur causa vel facto dicti domini guillelmi. Eo acto et dicto inter eas partes aposito per speciale pactum in principio, medio et in fine huius contractus, quod dictus locator non possit, nec debeat, nec ei licitum sit, predicta nec aliquod predictorum superius locatorum in toto vel in parte alicui persone vendere, donare, permutare, nec aliquo alio modo alienare, nec contractare durante termino huius investiture quin ipsi conductores et quisque ipsorum possint et debeant ea omnia superius locata tenere, gaudere et usufructuare usque finito termino huius locationis ac etiam ipse locator teneatur et debeat ipsos conductores et utrumque eorum deffendere et manutenere in pacifica posessione et tenuta predictorum omnium superius locatorum et cuiuslibet eorum a quacumque persona, communi, colegio et universitate omnibus suis expensis, damnis et interesse, et sine damnis, exspensis et interesse predictorum conductorum vel alterius eorum. Et si casus accideret quod dictus locator non atenderet et non observaret et non adimpleret predicta omnia superius scripta et quodlibet eorum, quod tunc, ipso caxu adveniente, ipsi conductores, nec alter eorum non teneantnr ad aliquam solutionem fatiendam ipsi locatori de dicto ficto pro illo tempore et pro illis terris et sediminibus quas non possent dicti conductores gaudere et usufructuare ipsas terras et ipsa sedimina. Et ultra hec dictus locator teneatur et debeat dare et solvere et restituere. Et dare et solvere et restituere per pactum speciale promissit et convenit dictis conductoribus incontinenti postquam obmiserit vel neglexerit ad atendendum et adimplendum vel quod non atendiderint, observaverint, et non adimpleverint predicta omnia et singula superius descripta vel aliquod predictorum, silicet quod dato vel cauxa vel facto dicti domini guillelmi starent ipsi conductores, quod non possent gaudere et usufructuare dicta sedimina et

terras, quod dabit, reddet et restituet ipsis conductoribus et utrique eorum omnes expensas, dampna et interesse, quas et que facerent et paterentur et sustinerentur pro predictis omnibus et singulis superius scriptis atendendis et observandis et adimplendis in juditio et extra, et hoc absque aliqua exceptione, quod dampnum et interesse ex nunc prout ex tunc predicti locator et conductores et quilibet eorum voluntarie et ex certa scientia tassaverunt et tassant esse libras quinquaginta tertiollorum pro quolibet anno ex dictis octo annis qui restarent ad complendum dictum terminum dictorum annorum octo, et huius locationis tunc quando ipse terre et predicta superius locata in toto vel in parte acciperentur vel aufererentur predictis conductoribus tam de jure quam de facto, silicet cauxa, vel facto dicti domini guillelmi, et hoc si in toto ipsa sedimina et terre eis conductoribus aufererentur et si pro parte teneatur dictus locator ad dampnum et interesse solo modo pro rata parte. Item eo acto et dicto per specialle pactum inter eas partes aposito, quod ipse locator teneatur et debeat dare et dimitere ipsis conductoribus dicta paria quatuor bobum et plaustra tria, ex illis et de illis bobus et plaustris, qui nunc sunt de presenti super predictis superius locatis, et hoc usque in fine termini huius locationis et pro pretio suprascripto et quod, finito termino huius locationis, ipse locator teneatur et debeat accipere in solutum a dictis conductoribus tot boves et plaustra que ascendant usque ad somam pretij suprascripti eorum bobum et plaustrorum, qua ipse locator de presenti dat et dimitit dictis conductoribus, et hoc fiat in extimatione duorum amicorum communium elligendorum. Item ex acto et dicto per specialle pactum inter eas partes apositum quod ipse locator teneatur et debeat dare mutuo suprascriptis conductoribus incontinenti modios vigintiquinque sichallis et furmenti pro seminando, quam blavam ipsi conductore possint et debeant et eis licitum sit tenere et retinere usque ad annum unum proximum. Et quod finito ipso anno teneantur et debeant redere et restituere ipsi locatori eam blavam statim pro stando. Item eo acto et dicto per speciale pactum inter eas partes aposito quod dicti conductores possint et debeant et eis licitum sit incidere et incidi facere et strapari facere omnes plantas mortuas et que de cetero morirentur in dictis et super dictis rebus superius locatis et quod ipsi conductores teneantur et debeant plantare seu plantari facere unam aliam plantam vivam loco plante mortue quam extirpari facerent, et quod licitum sit eis conductoribus talliare seu remondare et zuchare omnes plantas existentes super predictis superius locatis ad suam voluntatem durante termino huius locationis salvo arbores cum cima. Item eo acto et dicto per specialle pactum inter eas partes aposito, quod dictus locator teneatur et

debeat dimitere et relassare ipsis conductoribus totum stramen et stermimen, palleas, rapas et rudera quod et que modo de presenti sunt in dictis et super dictis superius locatis exceptis de perticis tribus que sunt post domum. Item eo acto et dicto per spetialle pactum inter eas partes apositum, quod dicti conductores non teneantur ad aliquam solutionem dicti ficti predictorum superius locatorum de eo tempore quod starent quod non possent gaudere et usufructuare propter aliquam gueram ipsas res supērius locatas. Item eo acto et dicto per spetialle pactum inter eas partes apositum quod dictus locator teneatur et debeat dare et relassare dictis conductoribus in dicto loco badagio tot cararias que teneant plaustra vigintiquinque vini, et tinas tres, et omnia utensillia torcullaris et eas dimitere et relassare dictis conductoribus usque finito termino huius locationis. Item eo acto et dicto per pactum spetiale inter eas partes aposito quod ipse locator teneatur et debeat ad presens recoperire seu recoperiri facere omnia tecta predictorum sediminum superius locatorum et cuiuslibet eorum et aptare et reaptare et aptari et reaptari facere omnes muros et lignamina predictorum sedimīnum superius locatorum et cuiuslibet eorum in eis existentia, et etiam quandocumque necesse fuerit et quandocumque rumperentur vel frangerentur seu devastarentur, ac etiam tenere et manutenere predicta sedimina et hediffitia superius locata et quodlibet eorum in eodem statu et gradu ut nunc sunt absque aliqua exceptione et si aliquis murus vel aliqua domus vel aliquod aliud hediffitium quod sit ad presens in dictis et super dictis sediminibus et domibus et super dicta possessione et in predictis superius locatis caderet vel rueret vel devastaretur aliqua occaxione vel modo que vel qui dici posset vel excogitari modo aliquo vel ingenio quod dictus locator ex omnia sedimina, domos et hediffitia teneatur et debeat facere aptari et reaptari et reddificari incontinenti suis proprijs expensis, dampnis et interesse et sine dampnis et expensis et interesse dictorum conductorum vel alterius eorum dum non rumpantur vel frangantur vel devastantur culpa vel negligentia dictorum conductorum. Et si culpa vel negligentia predictorum conductorum vel alterius eorum rumperentur, vel devastarentur vel frangerentur, quod tunc dicti conductores teneantur ad refectionem predictorum et ad restitutionem dampni. Item etiam hoc acto et dicto per spetialle pactum apositum inter eas partes quod dicti conductores teneantur et debeant finito tempore huius locationis dimitere et relassare dicto domino guillelmo dictas plantas salicum tot folliarum quod sunt ad presens finita hac locatione, et etiam dimitere et relassare vineas seu vites et plantas ipsarum vinearum in talli statu qualli sunt ad presens, et si aliquavitis vel planta moriretur, quod tunc ipsi conductores

teneantur loco illius vitis vel plante mortue aliam seu alias vites et plantas plantare et alevare et dimitere loco illius et illorum que morirentur. Item hoc acto et dicto per spetialle pactum, quod dicti conductores, nec aliquis eorum non possint, nec debeant talliare, nec talliari facere aliquam ex dictis plantis superius specificatis et hoc sub penna dupli eius quod extimaretur illa planta. Item hoc acto et dicto per pactum quod dicti conductores teneantur et debeant dimitere et relassare dicto locatori omnia incastra que sunt super dicta posessione in talli statu ut sunt hodie silicet in pretio et extimo librarum . . . .
et item omnia fontanillia et omnes ruzias et rozadellos et pelgoras et plantas et arbores fructiferos debeant similiter dimitere finita hac locatione in talli statu ut hodie sunt. Item hoc acto et dicto per spetialle pactum quod si dicti conductores cessaverint insolutione dicti ficti per mensem unum post quemlibet ipsorum terminorum quod teneantur ad interesse ipsi domino guillelmo, quod interesse dicte partes concorditer extimaverunt esse libras quinquaginta tertiollorum. Item hoc acto et dicto per spetialle pactum, quod postquam dicti conductores posuerint seu poni fecerint aquam seu aquas dictarum fontanillium super pratis dicte posessionis et dicta aqua seu aque exierint de dictis pratis, ipsi conductores non possint nec debeant dare nec concedere ipsas aquas in toto nec in parte alicui persone sine licentia dicti domini guillelmi. Quare predictus locator promisit et guadiam dedit et se et omnia sua bona pignori obligavit eisdem conductoribus et utrique eorum ibi presentibus et recipientibus quod semper et omni tempore atendet et observabit et adimplebit predicta omnia superius scripta et quodlibet eorum in animabus per omnia ut superius continetur, et quod nullo tempore contrafatiet nec aget aliqua ratione, jure, nec de facto et hoc omnibus suis expensis, damnis et interesse et sine expensis, damnis et interesse dictorum conductorum. Et quod reddet et restituet ipsis conductoribus omnes expensas damna et interesse que fierent et paterentur pro predictis omnibus et singulis petendis et exigendis in juditio et extra ac etiam ex nunc prout ex tunc designat et obligat dictus locator eisdem conductoribus et utrique eorum per spetialle pignus predicta omnia superius locata et quodlibet eorum Ita et eo acto quod ipsi conductores et uterque eorum per pactum spetialle possint et utrique eorum liceat de expressa et plena licentia et voluntate ipsius locatoris sua auctoritate propria et sine servitore et banno ac etiam absque parabulla vel nuntio alicuius jusdicentis vel alia auctoritate vel conventione predicta omnia superius locata et quodlibet eorum et eorum posessionem in se retinere, tenere et gaudere et usufructuare usque ad plenam et completam solutionem et satisfactionem

omnium et singulorum, de quibus ipsi conductores et quilibet eorum extiterint creditores ipsius locatoris, occaxionibus predictis vel aliqua earum. Ultra hec dicti conductores de spetialli pacto concesserunt et concedunt dicto domino guillelmo quod usque ad medium mensem aprillis proximum possit tenere in dicto sedimine magno cameram unam et coquinam unam et stabullum unum et cassinam illam subter quam ille dominus guillelmus habet fenum. Et ille dominus guillelmus similiter de spetialli pacto concessit et concedit ipsis conductoribus quod usque ad medium mensem aprillis proximum post finitam hanc locationem possint tenere et gaudere illas easdem cameram et coquinam et stabullum necessarium si voluerint. Et inde per omnia pro suprascriptis conductoribus et pro quolibet eorum in solidum extitit fidejussor dominus petrus crivellus filius condam domini uberti zoppi crivelli qui habitat in loco cornaredo qui se pro eis conductoribus et pro quolibet eorum in solidum debitorem et observatorem et solutorem et atenditorem omni tempore cum effectu constituit principallem ita ut in solidum teneatur et cum effectu conveniri possit de toto et primo loco. Renuntiando novis constitutionibus et auxillio epistole divi Adriani et omni alij juri et auxillio et deffensioni quibus se tueri posset et proinde obligando se et omnia sua bona pignori suprascripto locatori et ultra hoc promisit dare unum alium bonum fideiussorem de suprascriptis atendendis et observandis hinc ad quindecim dies proximos. Que omnia et singula et quodlibet eorum fecerunt et faciunt predicte ambe partes et quilibet eorum ita et eo acto quod predicta omnia et singula teneatur una pars alteri et altera alteri et cum effectu conveniri possint silicet una pars ab altera et altera ab altera de toto et primo loco et ubique terrarum et sub quolibet judice realiter et personaliter licet ibi non esset suum proprium domicillium, si agi contingerit occaxione predictorum vel alicuius eorum. Renuntiando exceptioni non facte huius investiture et omnium et singulorum supradictorum et infradictorum et cuiuslibet eorum non ita actorum et existentium et omni probationi et deffensioni in contrarium, ac etiam renunciando ex certa scientia prescriptioni sui fori spetialli et omni conditioni sine cauxa et exceptioni dolli mali et actioni in factum et omnibus ferijs et dillationibus causarum et cuilibet interdicto earum et quod dare non possint sibi vicissim in solutum pro predictis aliud quam pecuniam numeratam. Renuntiando omnibus statutis, provixionibus, consilijs et ordinamentis factis vel faciendis per commune Mediolani seu per aliam personam in contrarium. Et constituerunt dicte partes vicissim se tenere et possidere vel quasi omnia sua bona res et jura nomine alterius partis vicissim et pro ea ita quod possit pars que servaverit sua auctoritate propria et sine ser-

vitore judicis et sine servitore et banno et nuntio communis Mediolani ubique accipere, robare, saxire, sequestrari, occupare, capere, et detinere et in posessionem introire, vendere et alienare et in solutum retinere de bonis et rebus partis non servantis, usque ad plenam et completam solutionem et satisfactionem omnium premissorum. Et ob hoc non inteligatur quod sibi vicissim vim vel violentiam fatiant vel inferatur. Renuntiando omni acusationi et deffensioni quam proinde facere possent et capitulo pacis Sancti Ambroxii quod loquitur super viollentiis et beneffitio eiusdem. — Actum in loco Badagio suprascripto in sedimine magno abitationis dicti domini guillelmi presentibus pronotario Raymondollo dicto Mondollo filio francischelli gallatij porte Romane parrochie Sancti Johannis ad concham et Antoniollo filii condam pasquarini pasquallis porte ticinensis parrochie Sancti Alexandri in zibedia, ambobus civitatis Mediolani notariis. Interfuerunt ibi Testes dominus Jacobus filius condam domini Rizardi Usbregerij porte cumane parrochie sancti marcellini et dominus beltramollus filius condam domini Mozolli de Robiano porte ticinensis parrochie sancti laurentij mayoris noti et benzius oldanus filius condam lazari de loco badagio et balzarus filius condam Albertoni de locate de suprascripto loco badagio omnes ydonei, vocati et rogati.

Postea vero suprascriptis anno et indictione, die lune secundo mensis octubris, venit ad presentiam mei notarii et testium et notariorum infrascriptorum, dominus Mayfredus filius condam domini cabrij de Madregnano civitatis Mediolani porte ticinensis parrochie Sancti Maurillij et lecto sibi dato ei inteligere per me notarium vulgalli sermone tenore suprascripte Investiture facte per suprascriptum dominum guillelmum de pusterlla in suprascriptos ynardum de ynardis de legnano et Andriollum Cassinam de suprascriptis sediminibus et terris et possessionibus et rebus et bonis de quibus in suprascripta Investitura fit mentio ad terminum suprascriptum et pro suprascripto ficto, dando et solvendo omni anno et pactorum et promissionum et obligationum et renuntiationum et constitutionum et eorum omnium que superius continentur et hijs omnibus ei datis intelligere per ordinem propria voluntate idem Mayfredus ad preces, instantiam et mandatum dictorum ynardi et Andriolli et utriusque eorum in solidum extitit et se constituit fideiussorem pro suprascriptis ynardo et Andriollo et pro quolibet eorum in solidum de suprascriptis omnibus et singulis premissis et conventatis per ipsos ynardum et Andriollum et quemlibet eorum atendendis et observandis. Et hoc penes me notarium infrascriptum presentem et recipientem nomine et ad partem et utillitatem dicti domini guillelmi et se pro eis ynardo et Andriollo et pro quolibet in solidum debitorem observatorem

et solutorem et diffensorem omni tempore cum effectu constituit principallem, ita quod in solidum teneatur et cum effectu conveniri possit de toto et primo loco. Renuntiando novis constitutionibus et auxilio epistole divi Adriani et omni alij juri et auxillio et deffensioni quibus se tueri posset et proinde obligando se et omnia sua bona pignori mihi notario suprascripto nomine recipienti qui quidem Mayfredus renuntiavit et constituit in omnibus et per omnia ut superius renuntiatum et constitutum est per suprascriptos conductores et suprascriptum eorum fideiussorem, relectis ei omnibus et singulis renuntiationibus et constitutionibus et reyteratis et datis ei intelligere per ordinem. — Actum in brolleto novo Communis Mediolani, presentibus pronotariis francisco filio condam domini Raymondi Gallatij et Raymondollo dicto Mondollo eius filio ambobus civitatis Mediolani porte Romane parrochie Sancti Johannis ad concham notariis. Interfuerunt ibi Testes domini lampugnanus jurisperitus et obizo fratres filii condam domini castellani Caymi porte ticinensis parrochie sancti Alexandri in Zibedia noti et francischollus filius pettini de feraria de gradi porte horientalis parrochie sancte Marie ad passarellam civitatis Mediolani, omnes ydonei, vocati et rogati.

(Premesso il segno del tabellionato). Ego Francischolus, filius condam domini Raymondi Gallatij Civitatis Mediolani porte Romane parrochie Sancti Johannis ad concham notarius auctoritate mihi concessa per dominum Mafeum de populo consulem Justitie Mediolani camere civitatis et omnium fagiarum totius comitatus Mediolani, de qua extat publicum instrumentum tradditum per salvolum de feria civitatis Mediolani notarium MCCCXLVIII, Indictione prima, die Jovis XIIII, mensis februarij, hoc Instrumentum tradditum per condam uginum gallatium mediolani notarium, qui illud explere non potuit propter mortis interventum ab imbreviaturis dicti condam ugini.

(Premesso il segno del tabellionato). Ego suprascriptus Raymondollus filius domini Francischolli Gallatij Civitatis Mediolani porte romane parrochie Sancti Johannis ad concham notarius scripsi et predictis pronotarius interfuj ut supra et subscripsi.

DOCUMENTO N. 7.

Jesus.

In Nomine Domini Amen. Anno Nativitatis Eiusdem Millesimo quadringentesimo quadragesimo primo. Indictione quarta Die Lune septimo Mensis Augusti. Cum littes, questiones et discordie varie et diverse verse fuis-

sent et Mayores verti et esse dubitarentur per et inter venerabilem et religiosos viros dominos Priorem, fratres et Conventum Monasterij sancte Marie de Badagio ordinis Montis oliveti diocisis Mediolani ex parte una seu pluribus, et dominos Prepositum, Canonicos et Capitulum ecclesie sancti Ambrosij Mediolani ex altera seu alijs occaxione Accessij et aliorum de quibus infra fit mentio et dicte partes volentes ab huiusmodi Causis, littibus, questionibus et discordijs discedere, se se, videlicet dicti domini Prior, fratres dicte Monasterij in Instrumento Compromissi de quo infra fit Mentio nominati et facientes mayorem et saniorem partem dicti Capituli dicte ecclesie suis nominibus et nomine aliorum Canonicorum residentium dicti ecclesie pro quibus promiserunt de rato habendo, et dicti capituli dicte ecclesie sancti Ambrosij ex altera seu alijs Compromisissent Arbitrio et Arbitramentis ac amicabili Compositioni et dispositioni, nec non diffinitioni et discisioni domini fratris Gulielmi de clericis de Lomatio, rectoris ecclesie sancti Salvatoris in parrochia sancti Petri ad ortum Mediolani, Magistri Antonij de gorgonzola Inginierij, nec non venerabilis et sapientis decretorum doctoris domini Francischi de Lacruce Primierij et Ordinarij ecclesie Mediolani sedis apostolice dellegati cuius auctoritati pareretur et in eos tanquam Arbitros et arbitratores et amichabiles Compositores, diffinitores, decisores comuniter et concorditer ellectos a dictis partibus Nominative et generaliter de omnibus et singulis questionibus, differentijs vertentibus et seu que verti et esse possent Inter dictas partes qualibet causa et occaxione et dederint et concesserint dicte partes dictis dominis Arbitris, Arbitratoribus, diffinitoribus, decisoribus et amicabilibus Compositoribus ac ipsi domino Francischo in tertium absonto etiam alijs duobus absentibus plenam potestatem et facultatem diffiniendi, decidendi et declarandi. Inter ipsas partes de jure de facto ac Amichabili compositione nec non procedendi inter eas partes de et super premissis, juris ordino servato vel ommisso, et servatis vel ommissis substantialibus littis et juris etiam in summarijs servandis, et sententiandi, pronuntiandi et declarandi, predictis servatis vel ommissis, qualibet die feriata vel non sedendo vel stando, partibus presentibus vel absentibus, citatis vel non citatis, seu una presente et altera absente, semel et pluries et prout eis videbitur infra mensem unum tunc proxime futurum Cum potestate eidem domino primicerio tertio Arbitro et arbitratori atributa prorogandi et dillatandi dictum Compromissum et eius tempus et instantiam totiens quotiens eidem videretur et placeret. Et promiservant dicte partes dictis nominibus sub obligationibus in eo Compromisso contentis Attendere, observare, adimplere et executioni mandare declarationes, diffinitiones,

decisiones et amichabiles compositiones quas prefati arbitri seu predictus dominus Primicerius inter partes ipsas de pro et super premissis et eorum causa et occaxione fecerint seu fecerit, easque perpetuo ratas, gratas et firmas habere et tenere et non contrafacere nec venire aliqua ratione vel causa de jure nec de facto sub penna florenorum quinquaginta valoris soldorum trigintaduorum imperialium pro floreno solvendorum per partem non attendentem seu contrafacientem parti attendenti vel parate attendere et etiam sub reflectione expensarum, dampnorum et interesse etc. prout in eo instrumento dicti Compromissi inde confecto per Ambrosium de Calvis notarium Mediolani hijs anno et Indictione die lune quinto mensis Junij tradito et rogato plenius continetur. Modo Prefatus Dominus Franciscus Primicerius et arbiter et arbitrator ut supra Qui, ut dixit, vidit et dilligenter examinavit suprascriptum Instrumentum Compromissi et omnia et singula in eo contenta Nec non aliud Instrumentum ratificationis et approbationis dicti Instrumenti compromissi factarum per dominum Rolandum de Vellate et Danielem de Concoretio Canonicos ressidentes dicte ecclesie sancti Ambrosij die veneris nono mensis Junij Item aliud Instrumentum Prorogationis dicti Compromissi facte per prefatum dominum Primicerium, Arbitrum et arbitratorem ut supra usque ad calendas Mensis septembris proxime futuras et nunc preteritus incluxive die primo mensis Jullij per suprascriptum Ambrosium de Calvis Notarium ut supra per postea vero sub una et eadem subscriptione signatione subscripta, tradita et rogata. Nec non rellationes per prefatos dominum fratrem Gulielmum de Clericis de Lomatio et Magistrum Antonium de Gorgonzola arbitros et arbitratores etiam ellectos qui, ut dixerunt, simul se transtulerunt personaliter ad accessium et loca de quibus infra fit mentio et in, de, pro et super quibus erant debata et contentiones ac discordie inter dictas partes ad videndum dicta Accessium, terras et alia, de et pro quibus vertebatur dicta questio, lis seu controversia eidem domino Primicerio factas et omnia et singula ea que dicte partes et earum Advocati et procuratores dicere, opponere, et allegare potuerunt et voluerunt, et super eis omnibus et singulis habuit examinationem et delliberationem et, ut congruit, dilligentem Christi nomine invocato eiusque auxilio misericorditer implorato, pro tribunali sedens super Catreda una posita in domo sue ressidentie et eius Camera Cubicularia sita in Porta Ticinensi in parrochia sancti Sebastiani, quem locum et quam Catedram pro eius tribunali et loco ydoneo ellegit et elligit in hac parte, fecit et facit infrascripta eius precepta, Arbitria et arbitramenta, declarationes, decisiones, et diffinitiones que et quas voluit, jussit et mandavit et vult, jubet et mandat per partes

ipsas attendi, observari, adimpleri et executioni mandari sub penna in eo Instrumento Compromissi apposita et sive ipsa penna soluta sit, sive non, nihilominus voluit, jussit et mandavit, et vult, jubet et mandat attendi, observari, adimpleri et executioni mandari per eas partes ut infra, videlicet — Imprimis Nanque dixit, precepit et arbitratus seu arbitramentatus fuit, et dicit, precipit et arbitratur seu arbitramentatur et per eius presentia precepta, arbitria et arbitramenta Quod Accessium per quod itur a loco et a strata Mastra loci de Badagio ad dictum Monasterium et ad dictam ecclesiam dicti Monasterij et ad certa alia Bona etiam dicte ecclesie sancti Ambrosij ac de Badagio ecclesie et que tenentur per Jacobum de Restis. Cui coheret ab una parte dicti Monasterij, ab alia dicte ecclesie sancti Ambrosij sit et esse et remanere debeat a ripa et a sumitate seu a pendente fossati facti per condam dominum Balzarinum de Pusterla ut dicitur et intermediantis dictum Accessium et vineam dictorum fratrum et seu dicti Monasterij de Badagio sit et esse debeat latum per brachia sex in qualibet parte et ultra ea brachia sex dicti domini prepositus, Canonici et Capitulum debeant et possint facere super Bonis ipsius ecclesie unum fossatum latum bachiorum duorum et profondum brachij unius cum dimedio ad minus, seu ad beneplacitum dictorum Canonicorum dimittendo tamen relasos seu voltas ubi nunc sunt ad capita dicti Accessij per modum quod plaustra que conducentur per dictum Accessium possint revolvi sine magno labore a strata in accessium et ab accessio in stratam et etiam ad et per pontem per quod ingreditur in ecclesiam et Monasterium predictum et e converso ab ecclesia et Monasterio ac ponte in accessium predictum et possint et valeant dicti domini Prepositus, Canonici et Capitulum dicte ecclesie sancti Ambrosij plantare seu plantari facere et alevare unam cessam vivam de spinis super ripa dicti fossati de versus vineam eorum pro conservatione dicte vinee dicte ecclesie sancti Ambrosij. Et condempnavit et condempnat eos dominum priorem, fratres et conventum suprascripti Monasterij ad dandum et solvendum et quod dare et solvere teneantur et debeant eis domino Preposito, Canonicis et Capitulo dicte ecclesie sancti Ambrosij pro expensa seu parte expense dicti fossati, dum fieri faciant dictum fossatum, libras sedicim Imperialium Monete Mediolani curentis, videlicet libras octo imperialium cum incohaverint fieri facere dictum fossatum et alias libras octo imperialium, cum factum fuerit dictum fossatum. Et quod terra dicti fossati fiendi proyci debeat super dictum accessium pro fortifficatione dicti accessij. Item dixit, precepit et arbitratus seu arbitramentatus fuit, et dicit, precipit et arbitratur seu arbitramentatur et per eius presentia precepta, arbitraria et arbitramenta declaravit et

declara . . . . ac condempnavit et condempnat eos dominum Priorem, fratres et conventum ad taliari faciendum rovedas et quecunque ligna, non inteligendo plantas salicum nata et existentia super ripa dicti Accessij de versus Bona dicti Monasterij et explanare et adequare dictam ripam dicti fossati et Accessij versus dicta Bona dicti Monasterij et tenere spatiatam talibus rovedis et lignaminibus per modum quod iri possit pedester per dictam ripam dicti Accessij libere et absque impedimento talium rovedarum et lignaminum, ymo non permittatur ad tollendas in futurum littes et controversias quod de cetero ibi non naschantur, nec plantentur alique plante vel aliqua lignamina, sed illa ripa semper remaneat libera et expedita pro itinerantibus equester et pedester per dictam ripam. Que quidem ripa explanetur per eos fratres dicti Monasterij de versus dictum Accessium taliter quod equalis et plana sit via itinerantibus ut supra, ipsis tamen Canonicis proytientibus seu proyci fatientibus terram super viam dicti Accessij que perveniet ex suo fossato fiendo ut supra. Salices autem qui nunc plantati sunt in margine dicte ripe pro eius fortitudine remaneant, sed aliquid de cetero de novo plantari non possit nomine dicti Monasterij, nec alio nomine, nisi ipsis difficientibus, sed non plures numero. Item dixit, precepit et arbitratus seu arbitramentatus fuit, et dicit, precipit et arbitratur seu arbitramentatur et per eius presentia precepta, arbitria, et arbitramenta declaravit et declarat quod fiat et fieri debeat una cessa viva de spinis et plantari una spinata seu cessa de spinis acantonata domus seu torgiere Monasterij usque ad querchorem que est super dicto Accessio in fine orti dicti Monasterij comunibus expensis: que quidem precepta, arbitria et arbitramenta facta fuerunt per prefatum dominum Primicerium, arbitrum et arbitratorem ut supra pro tribunali sedentem ut supra, presentibus religiosis viris dominis fratre Bernardo de Perusio et fratre Petro de Brippa professis dicti Monasterij suis nominibus et sindicis et procuratoribus et sindicario et procuratorio nomine domini Prioris et aliorum fratrum dicti Monasterij ad hec et alia facienda constitutis ut dixerunt constare publico Instrumento sindicatus per Dionisium de.... Notarium Mediolanensem anno et die in eo contentis tradito et rogato, approbantibus, laudantibus, et confirmantibus ac emollogantibus ea precepta, Arbitria et Arbitramenta ex parte una et domino Aluysio de Giochis Canonico prebendato et residenti dicte ecclesie ex altera. — Actum in dicta domo et Camera ut supra. Presentibus discretis viris dominis presbitero Ambrosio de Ranchate, Capellano Capelle sancti Johannis baptiste constructe in ecclesia sancti Sebastiani, presbitero Filipo de Gallarate, Capellano et officiali in Ecclesia sancti Laurentij Mediolani et Jacobino

de Littis filio condam domini Guidoli, Porte Ticinensis, parrochie sancti Laurentij Civitatis Mediolani, omnibus testibus ydoneis ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

(Premesso il segno del tabellionato). Ego Mafiolus de Giochis filius quondam quondam (sic) domini Jacobi, publica Imperiali auctoritate notarius Civitatis Mediolani, porte nove, parochie sancti Victoris et quaranta martyrum premissis interfui et inde rogatus hoc instrumentum tradidi et confeci alijsque negotijs occupatus illud per alium scribi feci et me subscripsi signum meum apponens consuetum in testimonium premissorum.

DOCUMENTO N. 8.

Boves ad agriculturam deputati pro aliquo debito non derobentur.
Dux Mediolani et Papiae Virtutumque Comes, ac Pisarum, Senarum et Perusii dominus.

Nobili et Sapienti Viro Vicario Provisionis civitatis nostrae Mediolani.

Volumus, et vobis mandamus, quatenus proclamationem in Civitate nostra Mediolani, et ad loca consueta statim fieri faciatis, quod boves existentes in Civitate et Ducatu nostris Mediolani deputati ad agriculturam, pro aliquibus debitis civium et districtualium nostrorum Mediolani, tam talearum et mutuorum quam privatorum, nullatenus derobari debeant, neque derobentur aliqualiter per aliquos exactores, officiales, servitores, hinc ad tres menses proxime venturos. Et in casu, quo aliqui ex dictis bobus derobentur intra dictum terminum, faciatis ipsos boves sine aliqua expensa illis, quorum erant, libere relaxari.

Data Papiae die IV Aprilis 1402. Baldasar Nicolinus.

DOCUMENTO N. 9.

Pro sale solvendo ad computum librarum sex Imperialum.
Al Nome di Dio.

Essendo la Inclita Cità di Milano como affezionata a lo Illustrissimo et Excellentissimo Duca Suo condescesa ad essere contenta pagarli la summa de L. 200,000 per succorrere agli urgenti bisogni de Sua Excellentia et quiete del Stato suo et de soi subditi. Per il che volendo cor-

rispondere epso Illustrissimo Duca de amore verso epsa sua cara et amata Città di Milano gli ha compiaciuto di concedergli alcuni redditi, et onorevoli offitij, molto utili ad epsa Città et molte altre cose, quale debano essere assai note ad ogniuno, et etiam l'abolitione generale et remissione de ogni cosa se potesse imputare a la dicta Città et particulare persone per occasione de li tumulti prossimi in amplissima forma. Però volendo venire a lo effecto de dicta promessa, et acciò, che sua Excellentia cognosca, che li animi de Milanesi non sono manco prumpti agli effecti como ale promesse in benefitio, et aiuto de Sua Excellentia e suo Stato; È stato deliberato per epsa crida, che per più celeritate de potere ciascuno citadino ed habitatore di Milano et Ducato suo per modo di provisione, finchè sia meglio calcolato, paga in mane degli Tesoreri infra nominati electi da essa Città subito, et senza dimora al più tarde per tuto sabbato proximo da venire ad computo de libre sei Imperiali per staro di sale, quale li specta ad levare a lui, overo ad suoi fittabili et massari, e pensionanti o molinari, o altri quali stiano sopra li soi beni o li laborino, o stiano in loro case, et molino; certificando ogniuno, che niuno sarà aggravato più del debito, el tuto se moderarà et redurà ad bona e qualità per li Deputati d'epsa Città, et a fine che se sapia ad chi pagare, si notifica li Thesoreri. Datae Mediolani 12 Julij 1515 — Signatus Ge. Gadius — Cum sigillo ducali in cera alba.

Domino Ambrosio Porro per Porta Nova.
Domino Joanne Ambrosio Balbo per Porta Vercellina.
Domino Aluysio Varesino per Porta Ticinesa.
Domino Bernardino Da Valens per Porta Romana.
Domino Joanne Petro Tantio per Porta Comasina.
Domino Petro de Casate per Porta Orientale.

Pubblicata super platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani et per omnia Carubia Portarum Civitatis Mediolani per Pedratium de Septimo Tubetam die 12 Julij 1515 — sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 10.

Pro talea solvenda.
(1515. Die 14 Julij).

Vedendo li Agenti per questa Inclita Città di Milano la gran difficultate del scuodere li dinari promissi a la Eccellentia del Duca Nostro; il che se dubita nascere per essere facta la Crida de pagare so-

pra il sale de la leve, quale per ritrovarse molto inegnale, et difficile a sapere certamente quanto se ha ad pagare.

Et essendo ancora certificati epsi Agenti per la prefata Città del grandissimo bisogno, et gran celerità, quale bisogna usare nel scuodere per il periculo imminente nel quale se incorrerà, se subito non se pagha il danaro predicto. Però per parte de lo Illustrissimo et Excellentissimo signor Duca de Milano e de li Agenti per dicta Città, se fa publica Crida et Commandamento che ogniuno taxato sopra la taglia de li Ducati ducento mille, di qual conditione si sia, sotto la pena di pagare il terzo più qual inremissibilmente gli sarà tolto, voglia per tutto domane havere pagato in mano del Thexorero de la sua Porta il sesto di quello fu taxato sopra il taglione predicto de Ducati Duecento mille, finchè sia diligentemente considerato tuto, se redurrà il pagamento sopra il tuto ad equalità avisando ogniuno per l'imminente pericolo, che non pagarà ultra la disgratia se incorrerà de lo Excellentissimo Prencipe et sua Patria inremissibilmente, se le farà l'altro giorno seguente tale et sì grave esecutione, sì per la portione sua quanto per la pena che saranno exemplo agli inobedienti; Certificando ogniuno, che a tutti quelli che al presente hanno pagato alcuni denari sopra il sale secundo la forma data per le Cride facte questi dì proximi passati, gli saranno compensati et facti buoni in la loro taxa. Signatus Joannes Azo de Regnis Juris Utriusque Doctor. Galeaz Porrus Jur. Utr. Doctor. — B. Sansonus Jur. Utr. Doctor. Paulus Balsamus — Baptista Marchisius.

Cridata super Platea Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani et ad Carubia Portarum Vercellina et Cumanae per Ludovicum De Ramello Tubetam Comunis Mediolani die sabbati 14 mensis Julij 1515 — Sono tubarum premisso.

Item Cridata ad Carubia Portarum Nove, Orientalis, Romana, et Ticinensis per suprascriptum Ludovicum De Ramello Tubetam ut supra die Dominice 15 suprascripti Mensis Julij. Sono tubarum premisso.

DOCUMENTO N. 11.

Pro Talea 300,000 Ducatorum.

Al nome de Dio. Adì 18 Junij 1515 — Grandissimo dispiacere e cordoglio piglia lo Stimatissimo et Eccellentissimo Signor Maximiliano Sforza Duca di Milano, che la sorte sua et là conditione deli tempi stringano sua Excellenza ad sopportare spese et Jacture sì grande per

mantenzione del Stato, et defensione de li subditi che le Intrate sue ordinarie et extraordinarie in sino ad hora non abbiano potuto supplire ed in conseguenza sia stato necessario gravare suoi subditi de varj carichi con grandissimo loro incommodo, et damno, et si hanno ad rendere certi tuti li huomini del Mondo, che se fosse possibile sustenere il peso de la defensione del Stato et de li Paesi per altra via, che con nove impositione, Sua Excellentia faria ogni experienza et subirebbe ogni grande resego per non dare noja nè dissenso a li soi subditi, la quiete de li quali et contentezza non manco desidera quanto la propria. Ma vedendo Sua Excellentia che non è possibile senza miracolo divino potere sostenere el Stato et mantenere il pacifico vivere a li Populi, et defendergli da li comuni Inimici, se loro ancora non ci aiutano, et considerando, che è più manco male che si patisca qualche jactura de dinari, che non si expectano diserptione, captivitate, violentie, occisione et ogni altra ostilitate, le quali cose non se eccitariano, quando non si facesse le debite resistentie a la aviditate, et rabie de li Inimici le quali non se potriano fare quando li subditi non ce adiutassero. Però Sua Excellenza insieme con li Signori Excellentissimi Confederati et Protectori de Sua Excellentia stretta da la necessitate et mossa tanto per publico benefitio de li boni subditi, quanto per il proprio commodo hanno deliberato exigere una subventione da tutto il Stato Ducale, per la quale se possa intertenire epso Stato, et reducendosi ad quella summa, la quale non si può evitare nè diminuire, trova essere forza et de necessitate che sua Excellenza sia subvenuta de Ducati d'oro trecentomillia in tutto il prefato Stato. Ma perchè ne li carichi passati molti si sono lamentati, da essere taxati et exenti inegualmente, et che molti sono stati omissi de taxare, et de exigere in modo, che alcuni sono rimasti troppo gravati et altri troppo legeriti, et alcuni in tutto exempti. Il che è alieno da la Justitia, essendo conveniente che ogni uno concorra ali comuni carichi egualmente per la rata de soi beni, et non che uno sia gravato per l'altro. Però Sua Excellenza ha deliberato, che quanto far si può si serva la debita equalitate, et ogni uno sustenga il peso per la sua parte et nullo vada exempto; però perchè li bisogni sono tanto urgenti, che non si ponno differire le provisione senza manifesto pericolo, per questo Sua Excellenza ha pensato uno modo, che si poterà succorrere all'imminente bisogno, et che le egualitate se servarà in tutto el dominio, cioè che de presente ogni uno paga la mità de quello fu taxato ne la taglia, quale se impose hora sono dui anni, cioè ne l'anno 1513 del mese de junio, o circa, et quello se fa in Milano, se faccia anche ne le altre Città, Terre, et Ville del predicto dominio, secondo la forma ordinata in cia-

sonna d'epse Città et Loci, mediante el qual pagamento se poterà portare ultra il sesto de le provisione se haverano ad fare, et che subito se fariano electione in tute le Provincie, incominciando a Milano, de persone idonee, le quali habbiano reducere la egualitate tra tuti, et fare che ogni uno stia per la debita portione sua sotto l'obligo, et nullo vada exempto, et questo faciano in termine de uno mexe proximo, nel quale termine ciascuno habia ad pagare il resto de quello che se trovarà havere pagato fino a quello gli sarà taxato.

Trovandosi adonca il predicto modo equo, et conveniente se fa publica Crida et Comandamento in nome de Sua Excellenza che in termine de giorni tre dopo la pubblicatione di questa, ciaschuna persona de qualunque Stato, sorte, grado, conditione e preheminentia che sia, non exceptuando alcuno debbia haver pagato actualmente et realmente in Ducale thexauraria la mitade de quello fu taxato a l'altra preditta talea de 1513 ut supra senza alcuna exceptione, aut dilatione, et questo quanto a la Cittade et Ducato di Milano, avisando ciascuno che subito passato il termine se farano le executione reale et personale, e se le manderanno li fanti in possessione senza rispetto alcuno di persona alcuna sia che si voglia perchè quanto più sono grande et digne persone, tanto più gli convene con alacrità e prontezza accorrere al comune bisogno et non facendolo sono tanto più ingrate et meritano manco rispecto.

Ancora che ciascuna Parrochia subito facia electione de taxatori duoi idonei, li quali con ogni diligentia et studio si informano de tuti gli abitanti in la dicta Parrochia nullo ommisso, et de la veritate de li valsenti, et facultate loro, acciò conservate et cumulate insieme tutte le somme si possa distribuire egualmente a la rata il dicto Carico tuto de li trecento millia Ducati d'oro in tuto il Stato, et loro medesimi faranno poi subito il comparto taxando a ciaschuno la debita portione acciò che al fine de dicto mese si possa sua Excellenza valere del resto fino a dicta summa, et Sua Excellenza deputarà ancora lei li Officiali expedienti per mettere in executione il dicto ordine et per fare che ogni uno obedisca, et che non si commettano fraude, nè inganni.

Et perchè l'urgentia de li bisogni è grandissima, et debbe essere preponuta a tutte le altre cose, si fa intendere, che in dicta exatione non si admetteranno privileggi alcuni de qualunque sorte si voglia nè anche compensazione de alcuni crediti — Data Mediolani die 18 Junij 1515 — Subscriptus Maximilianus — et signatus Joannes Antonius Petra — Cum sigillo ducale in cera alba.

Publicata super Platea Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani per Alexandrum Oldanum tubetam die lune 18 Junij 1515 — Sono tubarum premisso.

DOCUMENTO N. 12.

Revocatio suprascriptae Cridae pro talea 300,000 Ducatorum.

Al nome de Dio a dì 23 Junio 1515 — La Excellenza del Duca Nostro Maximiliano, il quale intende de non volere che li suoi subditi siano gravati ultra el possibile, avendo inteso le grave lamente le facte de le cride novamente publicate del Taglione per la impossibilitate loro, intendendo provedere a le dicte querelle et gratificare essi suoi sudditi quanto sia possibile per havere sempre cognosciuto la sua bona dispositione, et grande prumptezza in ajutare con effetto in ogni bisogno et occurentia Sua Eccellentia.

Per questa presente Crida revoca et annulla in tutto la predicta Crida facta sotto el dì de 18 del presente, nè vole che, nullo pacto si exeguisca, et così revoca similmente ogni commandamento et boletino che sia proceduto da esso Tagliono per causa de dicta Crida. Mandando ad caduno offitiale et ogni altra persona che più non procedano contra alcuno per vigore de dicta Crida, Bollettini nè altra cosa proceduta per tale effecto. Data Mediolani die 23 junij 1515 — Joannes Colla — Subscriptus Maximilianus et signatus Joannes Antonius Petra — Cum sigillo ducali in cera alba.

Publicata super Platea Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani per Stephanum Oldanum Tubetam Ducalem die sabbati 23 mensis junij 1515. Sono tubarum premisso.

DOCUMENTO N. 13.

Pro Talea Ducatis 200,000.

Essendo a li giorni passati per pubblica Crida facto proclamare che ogni persone di qual stato, grado, conditione voglia se sia dovesse havere pagato il sexto di quelle quantitate pagarono prima la taxa de li 200,000 Ducati per saldare li primi 25,000 Ducati, quali si debano dare a la Excellentia del Duca per lo primo pagamento de li 50,000 Ducati, ed essendo a li giorni passati concluso per li Presidenti de la Excellenza del Duca et Comunitate, ac etiam per li Deputati de la provisione de Milano che si facesse uno altro sexto di quello fu pagato ut supra, et essendo lo urgentissimo bisogno al punto di sal-

dare il debito, quale ha la Citate verso la Excellenza del Duca, il quale è prumpto a ogni requisitione de la Comunitate di fare ratificare lo infrascripto contracto fra sua Excellenza et la Citate da li Signori Elvetij quali de presente si ritrovano a Milano. Pertanto per parte de li Illustrissimi Deputati fu facto publiche Cride che ogni persona voglia per tuto domane da matina all'hora del disnare haver pagato il quarto de li 200 mila Ducati, ed item il resto del primo conto et questo sotto pena di pagare la mitade de più, ultra che li sarano senza alcuno rispecto mandato li Sviceri a casa, et che pagano in le mane di Tesorieri soliti. Mediolani 11 septembris 1515 — Subascriptus Maximillianus et signatus Jo: Antonio Petra — Cum sigillo ducali in cera alba.

Publicata super Platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani per Baptistam De Lactarella tubetam die lune 10 Mensis septembris 1515 — Sono tube premisso, in Vesperis — Item per Carrubia Civitatis Mediolani.

DOCUMENTO N. 14.

Pro quindeximo solvendo de Talea ducatorum 200,000 pro daxtijs extinctis.

Avendo lo Illustrissimo et Excellentissimo Signor Duca De Borbono specialmente commisso al Magnifico Domino Joanne Maria De Luyno Locotenente del Magnifico et prestantissimo Domino Antonio Quarterio Commissario et executore generale de la Regia et Ducal Camera, voglia astringere ogni uno quale non habia pagato il quindeximo per libra de la Talea de li 200,000 Ducati a li anni passati exacti per il Signor Maximiliano, quali per gli agenti de la Communità di Milano furono taxati per il pagamento de li datieri de li sette e cinque mesi, quando l'anno passato furono levati, et quali denari si hanno ad pagare in nelle mani de Domino Joanne Baptista da Roma Mercadante et Banchero di Milano. Però per parte del prefato Magnifico Monsignor Antonio Quartero Commissario et Exequutore generale ut supra, et acciocchè alcuno non possa pretendere de ignorantia, se fa publica Crida et Comandamento che ogniuno de quale stato, grado, conditione, aut dignità, voglia se sia, quale non habia pagato dicto quindeximo ut supra, voglia nel termine de giorni tre prossimi advenire haver pagato in mano del prefato Monsignor Joanne Baptista De Roma Banchero ut supra, aliter passato dicto termine, con-

tro chi non haverà pagato saranno facte gagliarde exequutione reale et personale senza alcuno rispecto. Signatus Ducartier.

Cridata super Platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani per Alexandrum Oldanum tubetam regium die jovis 6 mensis decembris 1515 sono tubarum premisso.

DOCUMENTO N. 15.

Pro Talea.
(1815, 11 decembris).

Essendo significato a la Cristianissima Maestà, che in questo compartito novamente facto per la subventione de li 100,000 Ducati, quali de presente se hanno a pagare per la Cità di Milano e suo Ducato, ce sono molte persone, le quali si dogliono essere iniquamente et iniuxtamente taxati, la qual cosa parturisce mal contentezza in l'animo de li Cittadini. Pertanto essendo mente de Sua Maestà che omnino se habia a servare equalità, et l'uno non sia aggravato per l'altro. Per tanto se fa pubblica Crida, bando et Comandamento che ogni persona debia nel termine a loro assignato pagare secundo la taxa facta, perchè el diferire el pagamento portaria grandissimo danno, e la Maestà Sua per li soi afari, et parimente danno a li Citadini per le execuzione saria necessario fare che dispiaceria ancora a la Maestà Sua; Ma la prefata Maestà per contentezza et satisfatione de ogniuno fa intendere che de presente se deputarono alcuni huomini de scientia, conscientia et pratica in simile cosa, li quali darano tal forma, che tutti sarano reducti a la equalità, nè alcuno poterà essere gravato ultra el dovere, et de quello se trovarà exatto se ne farà conveniente previsione. Subscriptus Charles Dux Alensonij Locumtenens Generalis — Et signatus Camillus.

Pubblicata super Platea Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani, et per omnia Carubia portarum Civitatis Mediolani per Stephanum Oldanum tubetam Regium die Martis 11 decembris 1515, sono tubarum premisso.

Item pubblicata ad scalas Pallatij Broleti Mediolani, et super Platea Arenghi ac per omnia carubia portarum Civitatis Mediolani per Baptistam de Lactarella tubetam die Mercurij 12 decembris 1515 — Sono tubarum premisso.

DOCUMENTO N. 16.

Pro talea ducatorum 100,000.
(1516, 29 Januarij).

Essendo per questa Inclita Città di Milano promisso al Christianissimo Re di Franza et Duca de Milano Ducati Centomila et per questo per li Deputati sopra ciò provisto con più diligenza è stata possibile, che accaduno havesse la sua taxa, sono mandati li boletini de loro taxe, ma ritrovandose molte persone havere mutato la sua abitazione, dove habitavano gli anni passati, non se li è possuto dare li soi bollettini, quale persone pretendono ignoranza di non pagare le sue porzione contra ogni debito di rasone, et in danno de li altri che hanno promptamente pagato, per la quale cosa se fa publica crida, che a caduna persona de quale stato, grado e conditione voglia se sia, che sia stato taxato nel Tajone de li Ducati ducentomille imposto per el signor Maximiliano gli anni passati, cusi fioli come heredi, aut submissa persona, vogliano fra due giorni andare da li Tesorieri de le Porte debite referendo, a vedere la sua taxa, et in dicto termine havere pagato sotto la pena del doppio de quello saranno ritrovati debitori, la qual pena sarà irremissibilmente riscossa; non comparendo et non pagando in dicto termine le sue portione debite, come è debito, acciò che alcuna persona non habia causa de dolersi esserli facta l'executione avante l'aviso. Subscriptus Thomas Bohier.

Cridata super Platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani per Stephanum Oldanum Tubetam Regium. Die Martis 29 Gennarij 1516 — Sono Tubarum premisso.

Item, cridata ad Carubia portarum Vercellina, Ticinensis, Cumanae et Nove Mediolani per Oliverium De Marliano Tubetam Regium. Die Martis 29 Januarij 1516 — Sono Tubarum premisso.

Item cridata ad Carubia portarum Orientalis et Romanae. Subscriptum Oliverium, die Mercurij trigesmo suprascripti mensis Jannuarij — Sono Tubarum premisso.

DOCUMENTO N. 17.

Pro talea ducatorum 100,000.
(1516, Die 13 Februarij).

Essendo componuto gli agenti de questa Inclita Città di Milano con la Regia Majestate, e soi Agenti di pagare la summa de Ducati cen-

tomille, cioè per la dicta e Ducato suo tanto infra uno tempo breve et essendo passato et non si scuodevano dicti denari, sono stato facto più cride, et admonitione per la dicta Cità, che ogniuno havesse pagato la taxa sua agli Tesoreri Deputati a le loro porte, facto molte et molte executione dove che sino al presente sono molti et molti, che sono obstinati al pagamento, et restano debitori, che ascendano a grandissima somma hanno havuto tanta presuntione et obstinazione, che non hanno voluto obedire cride nè comandamenti della prefata Christianissima Majestate del Re, et essendo tali denari restanti, così della prefata Cità di Milano, quanto del suo Ducato assignati di presente alla gente d'arme, e fanti a pede, non si può indusiare nè prorogare più lo dicto pagamento de li restanti soprascripti, et acciò si possa satisfare la dicta assignatione facta a la dicta gente d'arme et fantarie, e li restanti debitori pagano secondo la loro taxa per obviare et schivare le gran spese et pene si meterano in la presente crida a chi contrafarrà.

Di novo si fa publica crida e comandamento per parte e comandamento de Monsignor lo Capitano de Justicia de Milano quale ha espressa commissione dello Illustrissimo et Excellentissimo Monsignore Grande Contestabile Locotenente da qua li monti del prefato Christianissimo Re, comandando a qualunque persona di quale grado voglia se sia debitore ne li quinternetti che sono presso li dicti Thesoreri de la prefata Cità di Milano et suo Ducato, così ecclesiastico come secolare, che infra uno giorno tanto, doppo pubblicate le presente cride habbino integramente pagato in le mani de li Thesorerij suoi tuto il loro debito acciò si possano satisfare la predicta gente d'arme et fantaria sotto la pena di pagare per uno quattro irremissibilmente senza rispecto, altramente passato dicto termine e non habbino pagato liberamente et remissibilmente si scoderà lo capitale e la dicta pena. Et per exequutione de quelle se manderanno exequatione, et se manderanno la dicta gente d'arme et fantarie, a casa loro, et gli saranno assignati per debitori per dicti suoi debiti, una cum la dicta pena senz'altra remissione. Et questo si fa perchè essi debitori non temono comandamenti, cride, nè executione facte de qui indreto; et la intentione de la prefata Christianissima Regia Autorità si è, che ognuno paga, et interim se farano poi le executione contra tutti li dicti debitori per lo Capitale tanto, e passato dicto tempo si scuoderà lo Capitale et la pena, come è dicto di sopra. Subscripta De Chandio.

Publicata super Platea Arenghi in Broleto Comunis Mediolani et ad Carubium Porte Cumane per Stephanum Oldanum Tubetam Regium. Die Mercurij tertio decimo mensis Februarij millesimo quadringentesimo sexto decimo — Sono Tubarum premisso.

Item publicata ad Carubia Portarum Nove, Orientalis, Romane, Ticinensis et Vercelline per Alexandrum Oldanum Tubeta Regium die Mercurij 13 Febraij — Sono Tubarum premisso.

DOCUMENTO N. 18.

Pro subventione Scutorum 70,000.

Il Conte de Foys e de Cominge, Signore de Lautrech e Marescal de Franza, Governatore de Phienna, et Locotenente Generale del Re in Italia. Havendo molti mesi passati lo Christianissimo Re Nostro per molte letere scripto volessemo richieder da questa Cità di Milano, et a le altre Cità et terre del suo Ducato et dominio de Milano una sobventione de Scudi centomille per potersene adiutare in parte a questo ultimo pagamento ha da fare Sua Maestà al primo de Januario proximo a li Signori Elvetij per la pace facta insieme per riposso, et tranquilità del Stato suo, et de soi subditi. Noi per lo amore portamo a questo suo Dominio per molte letere nostre se semo sforzati de remostrare a Sua Maestà essere quasi impossibile de potere avere tale subventione atteso li carichi patiti per lo passato per questo Dominio, allegando molte altre rasone in benefitio del stato, et diferto tale riquesta lo più havemo possuto: Tandem Sua Maestà ne ha mandato Monsignore Laurentio Magreto con lettere facendone intendere le grande spese et grandi carichi ha supportato et supporta con diversi potentati per havere et intertenere la Pace, et che senza tale subventione li saria impossibile a potere satisfare a la promessa facta a li dicti Signori Elvetij, la quale mancando potria succedere non solum damno a Sua Maestà, ma grande rovina a questo suo Dominio, come del tutto ha facto risposta a lo Magistrato Ambassatore, mandato per questa sua Cità de Milano. Carigandone che senza più aspettare altre lettere, lasciando ogni excusatione vogliamo fare levare tale subventione, la quale non dubita succeda a grande benefitio universale di questa sua Patria e per non disobedire Sua Maestà, et per fare manco male ne sia possibile a questo suo Dominio per essersi valsuto la Sua Maestà de 30,000 Scuti altrove, li quali volemo siano difalcati de la dicta somma de 100,000 Scuti, et difalcando de la dicta somma de 100,000, Scuti 30,000, scodendosi la somma de settantamila Scuti se potrà satisfare a la riquesta de Sua Maestà, et per exigere la dicta somma, troviamo essere bisogno di scodere da questa sua Cittade et Ducato, la metà de quello li toccò et fu taxata, a la ultima subventione.

Per tanto per la presente crida se publica et comanda, che ogni persona de qual grado et conditione voglia se sia che infra tre giorni habia pagato in mane de li Texoreri electi a le porte la mità de la taxa li fu taxato a la ultima subventione, exhortando e pregando ogni uno ad volere liberamente et amorevolmente pagare la dicta tassa a ciò non siamo sforzati ad usare de le execuzione, che ne dispiacerano assai in caso di disobedienza — Data Mediolani, die 14 Decembris 1518 — Odit De Foys, et Charpentier — Cum sigillo solito prefati Illustrissimi Locum Tenentis.

Publicata super Platea Arenghi in Broleto Comunis Mediolani et per omnia Carubia Portarum Civitatis Mediolani per Oliverium De Marliano Tubetam Regium die Jovis 16 Decembris 1518 — Sono Tubarum premisso.

DOCUMENTO N. 19.

1521 a' dì 8 Octobre.

Per parte de lo Reverendissimo Monsignore de Tarbes Locotenente de lo Illustrissimo et Excellentissimo Monsignore di Lautrech per la presente crida se comanda a qualuncha persona di qual grado e condictione se sia, la quale se trova essere taxata in la Cità de Milano et Borghi, per pagare li fanti seijcento secondo fu ordinato a li giorni passati debbia per tutto el giorno de oggi per la prima taxa havere pagato et per la seconda taxa per tutto domàne sotto pena de pagare per uno doij da essere scossi inremissibilmente, et se ordinato se faciano le executione reale et personale contra chi si trovarà non haverà pagato in le mane de li electi Tesaureri de ciascuna Porta. Signata Menaldo Vescovo di Tarbes.

1521, die Martis 29 Octobris in Vesperis — Retulit Alexander Oldanus tubeta Regius se die heri in Vesperis fecisse cridas suprascriptas sono Tube in Platea Domicilj et in Broleto Comunis Mediolani, et per omnia Carrubia Portarum Civitatis Mediolani — Petrus Martyr Spanzota provisionum Comunis Mediolani Notarius subscripsit.

DOCUMENTO N. 20.

Pro Talea.

Per parte et comandamento de lo Illustrissimo Signore Monsignor Hieronymo Morone Conte di Lecho, et per lo Illustrissimo et Excel-

lentissimo Domino Francesco Sforza Duca di Milano, Generale Comissario, se fa publica crida, che tute le persone quale fino a quest'hora presente non hanno pagato la debita portione de la sua taxa et non li sia stato mandato li Bolletini habyno pagato domatina per ogni modo, et satisfacto con effetto in tutto, senza alcuna exceptione in mane del Thexorero de la sua Porta, altramente li serà mandato in Caxa li Sviceri perchè non se li può remediare altramente. Signata Hieronymus Moronus.

Publicata super Platea Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani per Jacobum de Publico Præconem Comunis Mediolani die Lune 2 Decembris 1521 — Sono Tubarum premisso.

Item cridata per omnia Carrubia Portarum Civitatis Mediolani. Die suprascripto Lune 2 Decembris per Baptistam de Lactarella Præconem ut supra — Sono Tubarum premisso.

DOCUMENTO N. 21.

Item pro Talea.

Considerando lo Illustrissimo Signor Hieronimo Morono Conte di Lecco et Commissario Generale de lo Illustrissimo et Excellentissimo Signore Francesco Sforza Duca di Milano, et così li Magnifici et Prestantissimi Consiglieri Ducali, quanto sia el beneficio che ciederà alla Republica de questa Inclita Città ad levare li soldati Sviceri fuora de questa Città, el che non si può fare se prima non sono pagati integramente de le paghe a loro promesse ad beneficio de dicta Città.

Per tenore de le presente se fa publica crida et comandamento che caduna persona de quale grado et stato voglia se sia per tutto hoggi sotto pena de pagare el doppio de la taxa a loro imposta debiano omnino havere pagato dicta loro taxa in mane de li Texaureri de le Porte deputati ed oltra se li farano statim le executione irremissibilmente. Mediolani, die 4 Decembris 1521. Signata Hieronymus Moronus.

Cridata ad Carrubia Portarum Cumane, Horientalis, Romane et Ticinensis, ac super Platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani per Franciscum de Marliano Præconem Comunis Mediolani die Mercurij quarto mensis Decembris 1521 — Sono Tubarum premisso.

DOCUMENTO N. 22.

Item pro Talea solvenda.

Perchè non se può più differire senza grandissimo pericolo de questa Inclita Città el pagamento de li fanti Helvetij et Grisoni, che sono qua per la paga che gli è promessa, per evitare il saccomano. Per tenore de la presente in nome dell'Illustrissimo Conte Hieronymo Morono Comissario Generale del Nostro Illustrissimo et Excellentissimo Signor Duca Francesco Sforza Duca de Milano, e del Ducal Consilio, se admonisse et comanda ad ciascuna persona di qual stato, grado et conditione se voglia, così Ecclesiastica come Laica, che per tutto oggi debiano aver pagato la parte sua de la taxa a loro richiesta et iniuncta in mano del suo Texorero de la Porta sua; altramente domane da matina sarà mandato, e distribuiti tutti li svizeri et grisoni, che non sarano pagati, in casa de quelli che non herano, quale starano a le loro spese et da essi voranno essere pagati del stipendio a la rata del tempo che li staranno; et perchè gli ne sono alcuni a' quali forse non è stato mandato bulletino, se comanda ad essi che debiano pagare in mano del dicto Teseorero de la Porta sua, secundo la taxa che troverano essere annotata a li libri del prefato Texorero, sotto la pena de havere li Sviceri in casa ut supra, et questo per tutto hoggi, come è dicto di sopra. Signata Hieronimus Moronus.

Publicata super Platea Arenghi in Broleto Comunis Mediolani et ad Carubia Portarum Cumane, Nove, Horientalis, Ticinensis et Romane per Silvestrum De Castello Preconem Comunis Mediolani die lune nono Decembris 1521 — Sono Tube premisso.

DOCUMENTO N. 23.

Pro subsidio Ducatorum 50,000 auri.
1522 Die 24 Aprilis.

Avante che giungesse in questa Inclita Citade Soa di Milano lo Illustrissimo et Excellentissimo Signor Duca Francesco Sforzà Duca de Milano assai haveva inteso per fedele relatione de soi agenti et per la publica fama quanta sia la devozione et fede de tutti li citadini et populari verso Sua Excellenza, et quanti damni et carichi, et dispendij

havevano patito per conservatione del Stato suo, ma questo tutto molto più lo ha conosciuto, et tochato con le mane, poichè con admirabile affectione Sua Excellenza fue receputa in epsa Citade, perchè ha compreso che nè li damni de la guerra, nè li incendij de loro case, ne le robarie de soldati, nè li allogiamenti in le proprie case, nè le talee multiplicate pagate in soi servitij, ne il continuo stare con le armi in mano, nè qualunque altro detrimento gli ha refredati, anzi quanto più hanno patito, tanto più si sono resentiti per conservatione del Stato et defensione de la propria Patria. Novamente cognoscendo loro, che per essere sublate le intrate del Stato, et preso tutto quello che c'era de publico in sostenire lo exercito nel tempo passato, et che più non gli è modo alcuno di sostenerlo nel advenire de le intrate Ducale, si sono mossi con non minore prudentia, quanto amorevolezza a far una nova subventione a Sua Excellenza de 50,000 Ducati d'oro, quali sono stati contenti darli in subventione con imponere una talea universale per dicta summa. Queste demonstrazione adoncha, et questi grandi effecti hanno perpetuamente obligata Sua Excellenza ad tenir tal concto de dicta Cità et Popolo, che cognosce in la opinione soa essere tale concepto, come se da loro solo avesse obtenuto il Stato, et per opera de loro soli lo havesse conservato.

Et a ciò che cognoscano la vera correspondenzia del buono animo di Sua Excellentia, et che questo nuovo caricho non lo accepta se non per necessitate, et per la salute tanto de la Patria, quanto del proprio Stato, Soa Excellentia ha voluto per la presente crida, la quale volle habbia effecto de pubblica fede et promessa di reale Principe, declarare, che vole et intende che dicti Ducati 50,000 d'oro, quali se hanno ad pagare per dicta talea novamente offerta, siano restituiti a ciascuno secondo che li pagarà sopra il datio della marcantia, quale è la principale intrata che habbia Soa Excellentia in questo Stato, et ex nunc manda, che se alcuno vorrà fare intrare o usare alcuna sua propria mercantia, o altra sua cosa, per la quale si paga il datio di mercantia, sia lassato passare senza pagamento di tale datio, et gli sia compensato fino alla concernente quantitate di quello haverà exbursato.

Et con questa subventione promette ancora Soa Excellentia che farà cessare il rechedere denari da particulari con bolettini. Il che insino adesso è facto per urgentissima necessitate, et anche promette, che se resta alcuno de quelli hanno subvenuto particolarmente tanto sopra il taglione primo, quanto sopra il sale overo sopra le Letere de Cambio ad chi non siano facte le sue cautione che senza fallo le farà fare de sorte, che saranno cauti, come se le havessero havute.

Ma perchè il bisogno de valersi de dicti 50,000 Ducati d'oro è presentaneo, et non si potria diferire la exatione depsi senza evidente et manifesto periculo del Stato e de la Patria. Però si fa publico comandamento in nome di Soa Excellentia, che ogni persona de qual sorte si voglia debba pagare per tutto domane 25 del presente in mano del Thexorero di soa Porta tanti dinari, quanti li furono taxati per la talea che si fece in dicta Citade de L. 200,000 Imperiale, quando si dovea una paga alli Svijceri venuti in adiuto de la Impresa quando in nome nostro si intrò in Milano, et poi si calcolarà quanto di più ciascuno abbia ad pagare, et se mandarà lo adviso a ciascuno di quello resterà ad pagare et se alcuno serà renitente o negligente si procederà contra de lui con executione reale et personale, come contra debitori de la Ducale Camera.

Signata Franciscus — Visa Moronus, et in calce Gadius. Cum sigillo solito ducali in cera alba.

Cridata super Platea Arenghi, et in Broleto novo Comunis Mediolani, et per omnia Carrubia Portarum Civitatis Mediolani die Jovis 24 Mensis Aprilis 1522. Joannem Angelum De Corrigio ducalem tubetam — Sono tubarum premisso.

DOCUMENTO N. 24.

Item remissio soldi unius pro Libra solvendo suprascriptum subsidium.
(1522, die 25 Aprilis).

Ad ciò che ogninno cognosca lo extremo bisogno si ha per salute de la Patria, che presto si paghino li dinari de la taglia novamente facta, si fa publica crida in nome dell'Illustrissimo et Excellentissimo Signor duca Francesco secundo Sforza Vesconte Duca de Milano, per la quale Sua Excellentia ordina, che tutti quelli che pagaranno dicta taglia per tutto il giorno di hoggi gli sarà detracto uno soldo per libra, et non da meno al tempo de la restitutione haverà vinti soldi per libra. Signata Hieronymus Moronus Locumtenens. Cum sigillo ducali in cera alba.

Cridata super Platea Arenghi Mediolani in Broleto novo Comunis Mediolani, et per omnia Carrubia Portarum Civitatis et extra Portas Civitatis Mediolani, die Veneris 25 mensis Aprilis 1522. Per Baptistam De Calvis De Lactarella Preconem Comunis Mediolani — Sono Tubarum premisso.

DOCUMENTO N. 25.

Item pro subsidio suprascripto Ducatorum 50,000.
(Al nome de Dio die Mercuriis 30 Aprile 1522).

Volendo lo Illustrissimo et Excellentissimo Signor Francesco Sforza Duca de Milano che la fede et promessa per Sua Excellentia facta da Reale Principe, habij loco, et sij omnino observata, et per levare qualunche persona da ogni perplexità havesse preso, et acciò che ognuno più voluntera possa satisfare a questo subsidio de li Ducati 50,000 d'oro ultimamente offerto da questa Inclita Cità de Milano a Sua Excellentissima Signoria per aiuto di pagare li soldati per difentione di questo Illustrissimo Stato, et de la comune Patria, de novo inherendo alle cride facte alli 24 dì del presente. Per parte di Sua Excellentia se fa publica crida, notitia et declarazione, che ciascuna persona di qual condictione si voglia, quale separatamente aút unitamente dece o venti insieme, aut collegialmente una Parochia due o più come meglio a loro parirà, paghino insieme et vogliano separatamente la sua assegnatione, reportando la confessione de li Texoreri de le sue Porte a Monsignor Francesco Maraveglia vice Texorero Generale di Sua Excellentia che per quella summa de denari apparerà sopra essa confessione, habieno pagato per causa de dicto subsidio che per tal summa da esso Vicethexorero Generale gli saranno subito facte le debite confessione, et assignatione sopra lo datio de la mercantia senza difficultate et exceptione alcuna, et per vigore de la presente crida Sua Excellentia dà et concede auctorità et posanza al dicto Vicethexorero de poter fare tale confessione et assignatione sopra dicta mercantia, certificando quelli saranno primi et anteriori degli altri in satisfare dicto subsidio; così sarano preponuti per dicto Vicethexorero et satisfacto prima degli altri de dicta assignatione. Però ogniuno studij di satisfare subito a questo urgentissimo bisogno, altramente mancando seranno facte le executione reale et personale contra di loro, senza rispecto alcuno, secundo ricerca el bisogno presente. Signata Franciscus — Et in calce G. Gadius. — Cum sigillo ducali in cera alba.

Cridata super Platea Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani, die Mercurij ultimo Aprile 1522, per Jo: Angelum De Corrigio, Tubetam ducalem.

DOCUMENTO N. 26.

Mercatores taxati pro summa Ducatorum 50,000 solvant.
(1524, die 20 Jannarij).

Essendo necessario pagare lo Exercito, quale sta dentro Milano per poter hormai reuscir fuora et andare ad trovare li inimici, et usandosi troppo tardità in pagare quella portione che ad ciascuno è taxata per li 50,000 Ducati, qualli mercadanti di Milano si sono convenuti ad pagare per il presente bisogno, ancorachè il compartito sia facto honestamente per li Deputati da epsi mercadanti, ed altri adiuncti a tale impresa, et vedendo essere bisogno di usare termini per accelerare li pagamenti de dicti 50,000 Ducati, senza li quali non si può pagare dicto Exercito.

Però in nome de lo Illustrissimo et Excellentissimo Signore Duca Francesco secundo Sforza Duca de Milano, si fa publica crida, bando et comandamento che ciascuno de quale sorte, et grado se sia de li dicti taxati per li cinquanta millia Ducati, debbia per tutto il giorno de hoggi havere pagato la sua portione in mane de Monsignore Johanne Petro Porro Thexorero Generale sotto pena de la confiscatione de tutti li soi beni; di quali dinari li serano facte le debite assignatione, con lo interesso de sedeci per cento, quale li saranno pagate alli tempi suoi, come si è anche facto per il passato, advisando ciascuno che ad quelli non si trovaranno havere pagato in dicto termine gli saranno mandati li soldati in casa ad vivere ad spese de dicti taxati, non havendo epsi soldati modo di vivere altramente se non sono pagati de tali dinari. Signata Franciscus. In calce — Visa Moronus — Bartholomeus Rozonus et sigillata sigillo ducali in cera alba more solito.

Cridata Brolletto novo Comunis Mediolani, et super Platea Arenghi et per omnia Carrubia Portarum Civitatis Mediolani per Oliverium de Marliano ducalem Tubetam, die Merchurij 20 Januarij — Sono Tubarum premisso.

DOCUMENTO N. 27.

Pro taxa trium quintorum taxe Scutorum 50,000
imposita de mense Maij proxime præterito.

Havendo el Christianissimo Re de Fransa Duca nostro de Milano recuperato questa sua Inclita Città de Milano, et usato verso essa

Città et suoi subditi de la sua humanità et immensa clemenza, essa Città vedendo Sua Maiestà Christianissima in grossissima spesa, et che ogni giorno più la crescie per fornire de cacciare suoi inimici, et quietare el Stato suo de Milano, il che spera il Nostro Signore di fare fra puochissimi giorni, la prefata Città et Cittadini per monstrare il loro bono animo verso Sua Maiestà sono stati contenti subvenirla de la somma de 30,000 Scuti del Sale. Però a fine che quanto più presto si exeguisca tale subventione, et non essendovi altro meliore modo che del ultima taxa de li Scuti 50,000, facta del mese de Maggio proximo passato, se fa publica crida, comandamento et bando, che ogni persona di qualunque grado, stato et conditione voglia se sia habbia ad pagare trei quinti de la taxa a loro imposta de dicto mese de Maggio et questo nel termine de tri giorni comenzando ala publicatione di questa ne le mane degli infrascripti Thexoreri. Altramente contra li renitenti se farà executione reale et personale subito passato il dicto termine senza remissione et più altra dilatione. Certificando ogni uno non retardato però al pagamento de la presente subventione, che se havranno facto vendite alchune dal principio dell'anno 1522 in qua se gli farà per gli infrascripti Deputati sopra ciò la sua debita detractione, et li libri serano conziati per tale cosa.

Thesoreri per Porta Orientale sono li fioli del quondam Messer Ambrosio Pagnano.

Thesoreri per Porta Vercellina Messer Alvisio Schachabarotio, et Messer Joanni Angelo Porro.

Thesorori per Porta Romana Messer Bartholomeo Ferario.

Thesoreri per Porta Ticinese Messer Hieronymo de Archonate et Messer Joanni Baptista de la Croce.

Thesoreri per Porta Nova Messer Johanni Aloysio Pegio.

Thesoreri per Porta Cumana Messer Alessandro Simoneta.

Signata De la Tremollia.

Cridata die Veneris 18 Mensis Novembris 1524 per Oliverium de Marliano Tubetam super Platea Arenghi Mediolani, et in Broleto novo Comunis Mediolani — Sono Tubarum premisso.

DOCUMENTO N. 28.

Pro Talea solvenda ut contributiones cessent.
(1525, die Mercurij 15 Februarij).

Per parte de lo Illustrissimo et Excellentissimo Signore Theodoro Trivultio Mareschalo di Francia et Locotenente Regio in Milano se fa

publica crida et comandamento ad ciascuna persona, de quale conditione voglia se sia, che debbiano per tutto el giorno de domane havere pagato senza alcuna exceptione in mane de li Thexoreri de le sue Porte la portione li sarà taxata per la Comunitate de Milano per ordinatione de ditta Comunitate, la quale sarà ad rasone de soldi venticinque per ogni miliaro de Ducati de lo extimo ultimo per li dinari li quali se ha ordinato de pagare agli soldati per evitare le contributione, et per fare che li soldati da mo inante vivano a sue spese, se non pagarano li serano mandati li soldati in Casa ad vivere ad spese de quelli, li quali sarano renitenti a pagare.

Signata Theodoro Trivultio.

Cridata et publicata Die Jovis 15 Febrarij 1525 in tertijs per Georgium Cattaneum Tubetam Comunis Mediolani, et in Platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani, et ad omnia Carrubia Portarum Mediolani — Sono Tubarum premisso.

DOCUMENTO N. 29.

Pro Talea Scutorum sexaginta mille.
(1525. Die X Martij).

Doppo seguita la felicissima victoria per opera divina precipuamente, et poi per virtù de li Illustrissimi et Magnanimi Signori Capitanei et gente militare contra Francesi per la quale vene totalmente questa Magnifica et Inclita Città di Milano in specie liberata da le mane de naturali inimici et restituita nella desiderata libertate. Essendo necessario provedere al servitio del victorioso Exercito de bona summa de denari, è stata contenta la prefata Communità de servire de Scuti sexanta millia ad ciò se possa mandare tutto lo Exercito fuora del Stato, et sublevarsi da le grandissime spese et danni che patiscono, et per evitare molti periculi che facilmente potriano seguire quando ditto Exercito non fosse satisfacto; li quali dinari se hanno ad pagare secondo la taxa facta la estate passata, che hanno essere ad cuncto de Scuti seij per milliaro, et così per conseguente chi è taxato in cinque pagarà sei in mane de li Thexoreri delle Porte; et perchè il pagamento ricerca ogni celeritate, et omne dilatione etiam minima porta grandissimo interesse, ultra lo extremo periculo nel quale si sta, sinchè dicto Exercito non sia pagato et mandato integralmente fuora del Stato, come ogniuno può judicare, se admonisce per vigore de la presente crida qualunche persona de quale grado et stato se voglia, etiam che sia

absente, ad havere per tutto domane pagato in mane de li Thexoreri prefati la portione sua, et in questo non li debba essere persona alcuna la quale sia amatrice del ben proprio et de la Patria, che non faccia presto et voluntere questo pagamento. Altramente non volendo lasciare patire alli buoni et pronti per li cattivi et negligenti et sarà necessitate far fare de le executione et demostratione che non li piaceranno, ultra che per tale negligenza saranno cognosciuti poco amorevoli del suo Illustrissimo Principe et de la Patria sua. Certificando ogniuno che per questi danari et per li altri pagati allo Illustrissimo Signore Duca Nostro se faranno le vendite secondo la promessa facta alla Cità, et già a questo effecto sono electi li Mandatarij con ampla auctoritate — Signata Franciscus — Et sigillata sigillo ducali in cera alba, more solito.

Visa Hieronymus Moronus — Bartholomeus Rozonus.

Cridata super Platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani per Alexandrum Oldanum Tubetam ducalem, die veneris decimo mensis Martij 1525 — Sono Tubarum premisso.

DOCUMENTO N. 30.

Pro Talea Scutorum sexaginta mille.
Al nome di Dio a' dì 12 de Marzo 1525.

Ancorchè l'altro hieri in nome del Nostro Illustrissimo et Excellentissimo Signor Duca sia stato facto publica crida per la quale è stato admonito qualunche che sia in tassa in questa sua Inclita Città de Milano, che dovesse havere pagato fra el termine de tri giorni la portione sua a computo de Scuti seij per migliaro de quello importa el valsente suo, talmente che quello che al tempo de la tassa de li 50,000 Scuti pagò Scuti 5, de presente ne debba pagare seij secondo la promessa facta spontaneamente de pagare li Scudi 60,000 per sodisfare al debito de le paghe delli soldati Lanzichenechi, et per evitare il periculo, acciochè non essendo pagati in tempo, non havessino causa de venire agli danni della prefata Città. Hora vedendo Sua Excellentia per tale publicatione non essere seguito fino all'hora presente tale effecto, che possa essere causa d'evitare ditto periculo anzi essere le cose in maggiore discrimine per essere passato il tempo, et approximatosi al termino tolto, che sarà doppoi domane, talmente, tale che non li provede da qui ad quello giorno, dicti soldati in grande numero se convertiranno verso ditta Città con l'artiglieria, con animo

d'espugnarla et tractarla male. Il prefato Illustrissimo et Excellentissimo Signore, che non vorria tale inconveniente seguisse, et che cosa alcuna non desidera più che il bene et quiete d'essa sua Città, et che non vorria che havesse ad cascare in tanto infortunio, de novo ha voluto per quest'altra crida fare admonire ciaschuno de li ditti taxati che debbiano havere pagato per tutto domane senza fallo alcuno la portione sua in mane de li Thexoreri electi, perchè altramente non essendo satisfacti dicti soldati per tutto el dì de Martedì proximo, se vederia l'expressa ruina de questa Città. Però ogniuno voglij havere satisfacto in ditto termino, aziò tanto desordine et male non abbia ad seguire contro questa sua fidelissima Città, che saria non per causa sua, ma per diffecto de non havere satisfacto a tempo la somma de li 60,000 Scuti, che quella ha promisso per aquetare dicti soldati, acciò che questa Patria possa vivere in pace et quiete, come è sempre stato et è il desiderio de Sua Excellenza — Visa Hieronymus Moronus — Bartholomeus Rozonus — Et sigillata sigillo ducali in cera alba, more solito.

Cridata super Platea Arenghi in Broleto Comunis Mediolani, et super Carrubia Porta Orientalis, Porta Nova et Porta Cumana Mediolani per Oliverium Marlianum Preconem ducalem, die duodecimo mensis Martij 1525 — Sono Tubarum premisso.

DOCUMENTO N. 31.

Pro onere Focholariorum
Die 29 Augusti 1525.
A nome de Nostro Signore Dio.

Essendo necessario a lo Illustrissimo et Excellentissimo Signore Francesco secundo Sforza Vesconte Duca de Milanó provedere de presente alla somma de la valuta de Scuti centomille d'oro per parte del debito che Sua Excellentia ha con la Maiestà Cesarea per la Investitura feudale de questo Illustrissimo Stato novamente obtenuta et per le spese de la guerra, et precipuamente liberare li subditi et Populi soi da alloggiamento de soldati, perchè con questa somma de denari è convenuto pagandosi de presente, chel Paese et Dominio habblj ad essere conservato et preservato immune et vachuo da tali alloggiamenti. Sua Excellentia insieme con soi Consilieri et Magistrati havendo facto longa consulta sopra li modi con li quali se possa provedere a questo bisogno. Finalmente tra tutti gli altri ricordi et partiti proposti, et diligente-

mente examinati è stato judicato con partecipatione et voluntà de questa sua fedelissima Città di Milano el mancho grave et più universale ac presentaneo remedio essere de distribuire tale caricho per parte de pagamento de esso debito sopra li fuochi de tutte le Città, Terre, Castelle, Ville, et ogni altro luoco et habitatione d'esso suo Dominio di Milano; et desiderando sua Excellentia la conservazione de esso suo Stato più che ogni altra cosa, et che li Popoli suoi hormai siano liberi da tante molestie et danni, come hanno patito da qui indretto per causa de soldati. Ha deliberato che tale exatione sopra dicti fuochi se facia con quella maggior celerità sia possibile, sapendo che quanto più presto se farà, tanto più haverà ad essere certa la preservazione et immunitate de alloggiamenti d'essi soldati per tutto el preditto suo dominio.

Però per parte de Sua Excellentia se fa publica crida, bando, et comandamento che qualunque capo di Casa, così in Milano come in li suoi Corpi Santi, et tanto pisonanti quanto altri etiam che molti habitassero in una sola Casa, debbiano frá el termine de quattro giorni havere pagato cadauno in mano del Thexorero de la Porta sua grossono uno de valuta de soldi venticinque e denari seij l'uno, altramente passato ditti quattro dì se deputaranno persone che andaranno de Parrochia in Parrochia ad fare la descriptione de li fuochi et contra quelli se trovaranno non havere pagato, sarà facto ogni virile executione, et se admonisse ogni uno, che debbia havere pagato in dicto termine, adciochè con la prestezza del pagamento sia provisto ad uno tale beneficio universale, del quale se tene per fermo che ciaschuno debbia essere non mancho amatore quanto de sè medesimo, et così debbia essere promptamente da tutti exeguito.

Visa Hieronymus Moronus — Joannes Jacobus Ferrarius.

Et sigillata sigillo ducali in cera alba, more solito.

Cridata super Platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani et ad Carrubia Portarum Romana, Ticinensis, Vercellina et Cumana, et extra dictas Portas per Alexandrum Oldanum, Tubetam, die Martij 29 Augusti 1525 — Sono Tubarum premisso.

Item cridata ad Carrubia Portarum Nova et Orientalis et extra dictas Portas per suprascriptum Alexandrum Tubetam ut supra, die Mercurij 30 suprascripti mensis Augusti — Sono Tubarum premisso.

DOCUMENTO N. 32.

Ordines pro Talea Scutorum 30,000.

Carolus Dux Borbone, et Avernia Locum Tenens, et Capitaneus generalis Cesareae Majestatis in Italia. Havendo la Inclyta Città di Milano doppo tollerata longamente la gravezza de pascere lo exercito Cesareo a tutte sue spexe supplicato Noi per la exoneratione de tal carico, et certificata, che per non havere la summa de denari, quali bisognariano di presente per dare alli soldati, noi non potevamo dare rimedio alla sue calamità, se contenta di subvenire a noi di tal bisogno de Scuti 30,000; et perchè la exactione de tali denari se rende molto difficile per diversi rispecti, et in questo mezzo resta il caricho insuportabile di pascere el soldato. Ha la Città stabilito provedersi de Scuti 14,000, da alcuni Cittadini particulari, ultra la taxa generale già facta, acciochè più presto si possa fare tal pagamento, et impetrare da li Deputati de Locj pij, che sieno contenti de fare la promissa ad essi subvenienti de restituire a ciascuno d'essi nel termino di uno anno anchora con lo interesse de due per cento la summa sarà per tal particulare subventore exborsata. Al che ditti Deputati come amatori de la sua Patria hanno promptamente assentito, havuta la promessa de la Città che li conservaria indempni, et che se li avesseno reinbursare li denari restanti de la taxa generale de li Scuti 16,000 in suso, quali denari desideravano se havesseno ad riscuotere senza strepito di exequutione, et però ricercando da noi sopra ciò opportuno remedio et proposte varie partite, tandem participata anchora la cosa con lo nostro consiglio, havemo ordinato di fare la provisione infrascripta, acciochè presto si possa eximere la Città di tanto carico, come desideramo, et così per tenore del patente nostro Decreto quale volemo e comandiamo che come Lege universale et generale sia per qualuncha Jusdicente del Stato di Milano observato et exeguito, ordinamo, declaramo, et decernemo per l'autorità a noi concessa da la Cesarea Majestà, che qualuncha persona di qual grado, stato et conditione si voglia, taxata per la Città nella subventione predicta de trenta milia Scuti così exempto, come non per qualuncha causa fra tri giorni haver pagato in mane de li Sindici di sua Parochia la summa, et nel modo si contiene nel bolettino a lui mandato, et dove non sia mandato bolettino abbia a pagare ad computo de Scuti tri per milliaro de extimo facto nell'anno 1524 del mese di Maggio, qual termine de tri giorni non si extenda ad quelli

che se retrovano absenti da la Città di Milano, alli quali essendo nel Ducato si statuiscano giorni XV et fora del Ducato uno mexe; altramente passato il dicto termino ipso jure et facto sia accaduto ne le infrascripte pene, cioè, che non possa agire avanti ad alcuno Jusdicente del Stato di Milano per alcuna causa, nè constituire Procuratore a comparire per sè nè dimandare contra alcuna persona, nè possa fare testamento, nè codicillo, o altra ultima voluntade, nè contrahere, nè distrahere, et ogni contracto, instrumento, o codicillo, o ultima voluntade, quale siano facte in suo favore siano nulli e senza effecti, et sia tale renitente ad pagare, in tutto fuora de la protectione del Commune di Milano, et non possa sentire alcun benefitio de li Statuti, o altri ordini facti, o che si faranno in favore de la Città, et ogni Jusdicente così civile come criminale sia tenuto de negarli l'offitio suo, quando come actore o accusatore comparerà per sè o per Procuratore ad dimandare justicia, et che li sia opponuto di tal renitentia de non havere pagato, quale renitentia se intenda provata quando tali agenti non exibisca la scripta del pagamento secondo la forma del boletino a lui mandato, et de le cride sopra ciò facte, sotto pena di essere privato dell'officio suo. Non tollendo però ultra le predicte pene la facultà alli predicti Locj Pij, a suoi Deputati di agire contra talli debitori per la exactione de tali debiti, alli quali concedemo potestate di fare ogni exequutione reale et personale come li parerà, sotto qualunche nostro Jusdicente, maxime lo Nostro Capitaneo de Justicia, alli quali commandiamo non manchino in questo per quanto hanno caro la gratia de la Cesarea Majestà et nostra, declarando però che se alchuna incorreranno le predicte pene in non havere pagato la dicta summa a loro taxata come di sopra, che tali se intendano et debiano essere liberati ipso jure et facto da esse soprascripte pene, pagando la summa a loro taxata, et pagando anchora altretanti quanto la prima summa in termine de octo mexi proximi a venire, intendendo però che tali renitenti, durando la loro renitentia de non pagare restano sempre obnoxij a le predecte tute pene. In fede de le quale cose havemo sottoscritto la presente de Nostra mano propria et fatto sigillare del Nostro solito sigillo. Dacta in Milano a dì 14 Agosto 1526.

Signata Charles — et Bernardinus Martirannus — et sigillata sigillo.

Cridata et publicata super Platea Arenghi Mediolani per Georgium Cattaneum Preconem Imperialem, die Martij 14 Augusti 1526 — Sono Tubarum premisso.

Item, cridata in Broleto Comunis Mediolani per Oliverium de Marliano Preconem ut supra die suprascripto — Sono Tubarum premisso.

DOCUMENTO N. 33.

Pro accipiendis denarijs ad interexe.
Facultas concessa Syndicis taxandi onera.
Syndici non possint nec se nec alias exemptuare.

Essendo necessitata la Città di Milano de presente pagare in beneficio de la Majestà Cesarea per levare fora de la Città li fanti Lanzichenecchi, quali sono sotto al Signor Gasparo Collonello, la summa de Scuti 5000 d'oro, et ritrovandosi la Cità a grandissima povertà e miseria per li grandissimi infortunij pattiti ali dì passati per il dubio che si ha de non potere tutta recuperare questa summa da li particulari Cittadini, li quali in grande numero se ritrovano absenti dalla ditta Città, et altri hanno abandonato le proprie proprietà, et reducti in casa d'altri Cittadini per fugire li occurrenti carichi, et altri sono reducti per le travaglie e danni patiti, in termini che non sono potenti nè apti a pagare la sua contingente portione, e molto manco apti a pagare per li absenti, per li antedicti rispecti, et perchè molte persone de Milano saranno necessitate tòrre denari ad interesse, parte per li presenti et parte per li absenti. Volendo procedere la Majestà Cesarea e lo Illustrissimo Reverendissimo Senato di Milano, che le cose procedano secondo li termini de la justitia et honestà, et che l'absentia de molti non hàbbia portare danno alli presenti quali hanno sostenuto et continuamente sostenero li carichi occorrenti.

Per virtù del presente Decreto Sua Majestà et lo prelibato Senato disponeno et ordineno che occorrendo necessitate alle Parrochie de Milano e ad alcuna di quelle de tòrre denari ad interesse o vero a cambio per li occurrenti bisogni, per la portione a loro Parrochie taxata, che li Syndici, seu Syndaco de la Parrochia li possa tòrre, et che tutti li vicini d'essa Parrochia siano obligati tutti ad intervenire allo Instrumento dell'obligo si haverà a fare per tale causa, et non possano in alcun modo recusare de intervenire, etiam che avesseno pagato la loro contingente portione, et siano tenuti obligarsi tutti in solidum al creditore, seu creditori li quali vorrano servire dèlli denari con le clausole efficace et solite, et con juramenti, e in caso che alcuni fosseno obstinati a non volerse obligáre, si decerne et declara per el presente Decreto, che tali renitenti e negligenti se intendono obligati in solidum, come li altri li quali saranno intervenuti e in tutto et per tutto possano essere convenuti per virtù del dicto Instrumento, non altra-

mente, come del nome loro fosse descripto in dicto Instrumento, et non se lo possano essere convenuti dal creditore, quale haverà servito deli denari, ma ancora da li soij vicini fino alla integra satisfactione; et non solo per il capitale, ma ancora per le spese, danni et interesse, de li quali se ordina se stia al dicto de dicti vicini, o alcuno de loro, a chi accaderà de agire col juramento però de tali; et occurendo che fusse concessa alcuna executione contra alcuni de essi obligati in solidum, se ordina che tale executione si possa et debbia ad instantia de tale vexato farsi contra li altri similmente obligati in solidum.

Intendendo che el medesimo se possa fare in tutto et per tutto come di sopra è recitato contra li absentati dalla Cità, e contra de quelli che non sono absentati da la Cità, ma hanno abandonato le loro stantie et Parrochie, overo stano latitanti; dando piena autorità alli Syndici de le Parrochie che già electi se sarano confidenti, se non a quelli se eleggeranno de consentimento de vicini, quali però subito si habiano ad elegere de potere taxare i carichi occurrenti, non tanto sopra l'extimo, quanto sopra le facultate non extimate et exercitij, et tanto per rispecto de li absenti, quanto presenti come meglio ad essi parerà conveniente; declarando però che essi Syndici non possino nè sè, nè altri, se non miserabili exemptuare.

Declarando ancora che contra tali si possa procedere in forma Utriusque Camera e non altramente, come se fosseno debitori de la Càmera, et che tali non siano admissi per li Officiali Cesarei a consequentione de alcuna sua ragione, anzi li Officiali Cesarei li denegano ogni adiuto et favore in sino a che non haverano integramente satisfatto, et sieno privati di tutti li commodi et privilegij de li Cittadini de Milano.

Decernendo ancora che tutti li extimati per non fare confusione debbiano pagare in quella Parrochia, dove si trovano extimati nel 1524, quanto sia per rispetto a quello instante pagamento, et perchè potriano essere fatte qualche alterazioni al dicto estimo, se ordina pro nunc per modo di provisione, che a tale alteratione non si attenda. Signata Gubernatus — Sigillata sigillo.

Cridata super Platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani per Alexandrum Oldanum Preconem, die Jovis ultimo Februarij 1527 — Sono Tubarum premisso.

DOCUMENTO N. 34.

Pro talea scutorum 13,000 solvenda per totam Diem odiernam.

Perchè li Alamani sono in campo fano grandissima instantia di havere il resto de li tredici milia scuti li furono promissi per levarsi di qua in li termini gia passati, et minacciano di ritornare ad alogiare in Milano non havendoli per tutto il giorno de oggi. Ad ciò non segua tale inconveniente et rovina ad questa cittade; lo illustrissimo et excellentissimo signore Antonio de Leyva, locotenente et gubernatore Cesareo nel Stato di Milano, notifica le soprascritte cose con escusarse che de Luij non è mancato de quello ha promisso alla Città, et ad effecto ancora che ogniuno habbi ad pagare oltre le altre crida facte quale intende exeguire, commanda ad qualunche persona di qual grado et conditione voglia se sia, che per tutto oggi senza excusatione debbij haver pagato integramente la portione sua qual li specta per tal causa in ne le mane de Texoreri ad ciò deputati remosta ogni exceptione; denontiando, che oltra in caso de inobedienza, se scodarà la pena de pagare ducento scudi de la summa de lire venticinque in suso, et da venticinque in zò scudi cento; se manderano ancora come se comisso et dato principio ad allogiare subito in casa de inobedienti, soldati, et se faranno altre punizione et demostrazione, darano exemplo de non manchare in cosa de tanta importanza e dove ne potria reuscire tanti mali ad questa Cittade.

Data nel felicissimo Cesareo exercito a Melegnano a dì 12 de jullio 1527 — Antonio De Leyva — Francus — Sigillata sigillo.

Cridata super platea Arenghi in Broleto Comunis Mediolani ac per omnia Carrubia Portarum per Alexandrum Oldanum preconem, die veneris 12 mensis julii 1527. Sono tubarum premisso.

DOCUMENTO N. 35.

Pro talea integre solvenda.

Volendo lo excellentissimo signore Antonio De Leyva Cesareo capitaneo et guvernatore del Stato di Milano, che le cride furono heri facte de ordine de la città, che ogniuno dovesse pagare la metà di

quello haveva pagato, et gli era taxato per la talea passata de li 13,000 scuti per la Conventione novamente facta con Sua Excellentia non ha portato el fructo se sperava, et hè expediente pagare hoggi li Allemani o permettere che vengano ad allogiare ne la città, acciò per mancamento de tal pagamento non segua tanto dannoso effecto per colpa de li inobedienti a tutta la città. Comanda el prefato signor Antonio ad qualuncha persona de quale grado et conditione voglia se sia, così privilegiata come non, che da qui a le ore venti de hoggi debbia senza alcuna exceptione havere integramente pagato in mano de li thexoreri de le Porte tanto como ha pagato et li era taxato per la dicta talea de scudi tredici millia secondo lo extimo de l'anno 1524, non obstante alcuna detractione, seu diminutione, et se notifica ad cadauna persona, che passato el dicto termine de pagare, se lassarà ne li borghi a la custodia de bastioni quella parte de li Alamani sarà pagata, et l'altra parte se mandarà ad allogiare in casa di quelli non haverano pagato; advertendo ancora quelli hanno et haveranno in casa de li abscosti per fugire de pagare, che etiam quelli de le case havessero pagato la portione sua per el debito de li abscosti se li mandarà li fanti in casa ad allogiare. —. Mediolani, primo augusti 1527. Antonio De Leyva.

Cridata super platea Arenghi in Broleto Comunis Mediolani, ac per omnia Carrubia Portarum civitatis Mediolani per Alexandrum Oldanum praeconem, die jovis primo mensis augusti 1527. — Sono tubarum premisso.

DOCUMENTO N. 36.

Debitores occaxione talearum solvant,
et pro talea nova scuti medij pro miliarj,
et scuti unius pro singula domo et appoteca.

Essendo necessario di presente che la città di Milano subvenga ad lo illustrissimo signor Antonio De Leyva Cesareo governatore et locotenente del Stato di Milano de scuti tre mille del sole, oltra li 12,000, convenuti et promissi alli dì passati, per poter intertenire il felicissimo exercito Cesareo, et per obviare che dicto exercito tanto a cavallo quanto a pede, non intri in la dicta città ad allogiare, si come già era stato ordinato, il che, quando succedesse, sarebbe con grandissimo danno et incommodo insuportabile de tutti li cittadini.

Et volendo li magistrati elletti da la città provedere con tutte le

vie ad la recuperazione de dicti denarij, li quali di presente se hanno a di exborsare secondo la promissa fatta al prefato illustrissimo signor Antonio.

Però per tenore de la presente crida si comanda in nome de esso illustrissimo signor Antonio, ad tutti quelli li quali sono alibrati et extimati nell'extimo fatto nell'anno 1524, che subito senza alcuna dilactione et senza aspectare alchuna monitione nè comandamento debbiano havere pagato in mano de li loro texoreri delle sue Porte, tutto quello sono debitori de pagare de le sue taxe imposte questi dì passati, cioè de la taxa de li 13,000 et 12,000 scuti, et appresso mezzo scudo d'oro per ogni miliaro del suo extimo, et dicto pagamento se farà secundo il dicto extimo fatto nel dicto anno 1524, et taxa facta per li sindaci overo deputati de le Porte, non avendo rispecto ad alcuna diminuzione nè contradictione, aut innovatione fatta de dicto extimo.

Et ancora se ordina e comanda ultra il mezzo scuto per ogni miliaro, che ogni habitante in la dicta cittade di Milano debbia pagare subito uno scuto d'oro per caxa, seu foco, et uno per ogni bottega, declarando che quelli che habiteno et tengono dicte case et botteghe debbeno pagare, sive siano proprie, sive sijno tolte a ficto, et tutto questo se ademplisca sotto la pena arbitraria al prefato illustrissimo signor Antonio.

Declarando che in la soprascripta crida siano compresi tutti li cittadini di qualuncha sorte et conditione, ne in questi sopradicti casi si possano excusare per virtute de alcuni privilegij, immunità et exemtione sia qualsivoglia, perchè facendosi detti pagamenti per evitare la ruyna di questa città et patria milanese, non è conveniente che alcuno si possi excusare. — Antonio De Leyva Gubernator. — Sigillata sigillo.

Cridata die mercurij 21 mensis augusti 1527 super platea Arenghi et in Broleto, Comunis Mediolani, ac per omnia Carrubia Portarum civitatis Mediolani per Alexandrum Oldanum preconem. Sono tubarum premisso.

DOCUMENTO N. 37.

Capitula inter illustrissimum Mediolani Gubernatorem Cesaree majestatis locumtenentem et magnificam comunitatem Mediolani.

Antonius De Leyva Cesaree majestatis capitaneus locumtenens et gubernator generalis in Statu Mediolani.

Pensando Noij giorni e nocte alla calamità nella quale se trova la

città de Milano, et alla gravezza grande sostene de logiamenti et contributione de soldati, et discorrendo tutti li rimedij con quali si potesse liberare da tal carico, conoscendo non potersi cavare da qua et mettere in campagna lo exercito senza provisione notabile de dinari, et essere expediente servirse da ditta città al manco de scuti 35,000, non essendo venuto modo de dinari da la majestà Cesarea, quale però expetiamo, et perchè la dimora è molto molesta alla città, et quanto più presto lo exercito uscirà di qua maggiore beneficio ne sentirà el Stato, et più speranza resta di recuperare più presto le citade et terre del Stato, occupate da inimici cesarei. Per fare conoscere agli cittadini di questa città, che niuna cosa più havemo ad cuore che alegerirli di carico, et portarli servitio, poso molte offerte li havemo fatte, et poso le opportune congregatione ed propositione in molti loci di epsa città, collegialmente fatte da li sindaci et cittadini milanesi, se siamo risolti, et convenuti con loro nella forma se contenuto, quale è che pagando essa città de presente scuti ventisei milla del sole in mano del magnifico texorere generale Cesareo di questo Stato di Milano, et il resto fino alla summa de scudi 35,000 nel termino de giorni 15 doppo sarà uscito tutto lo esercito de la città, al qual pagamento ogniuno privilegiato, overo exempto sia tenuto; che detta città de Milano e le plebe et territorio d' epsa nell'advenire siano in perpetuo liberate et disgravate da ogni contributione, hospitatione, talee et subventione, quale cose se intendano si de dinari, como di qualuncha robba et altre cose di qualunche sorte et maniere, et conclusivamente da qualunque pagamento, sì ad lo illustrissimo locotenente di Cesare, como ad lo soldato, così da pede como da cavallo, et sí ad castellano di Milano, et altri loci, como ad stipendiati in epso castello, et questo sí per li crediti passati, quanto presenti et futuri, quali presuppone sieno essi soldati essere tenuti sì per Cesare como per qualunche altra persona. Promettendo Noij et jurando in fede de leale cavallere, et per la salute de Cesare etiam como luocotenente et governatore generale de Stato Cesareo di Milano, observare sinceramente et lealmente questa Conventione, liberatione et promessa in perpetuo senza alcuna exceptione, et maxime de capo inexcogitato et incognito quale supervenere potesse, onde se potesse allegare per Noij non doversi e non potersi osservare tal contracto, et questo non solo per le gente Alemane, Spagnole et altre de lo esercito Cesareo tanto da pede quanto da cavallo, quale da presente siano nel Stato di Milano, ma ancora per qualunche altro quale di nuovo fosse mandato da Cesare, o da altri, al beneficio de Sua Majestà, o per Noij fussero conduti in qualunche manerà, et per maggiore cautione et sicurezza

de li huomini di essa città in territorio suo, volemo el promettano fare, che ante omnia li signori collonello et capitanei, locotenti, banderali et officiali et comune de le compagnie, de fanti todeschi Cesarei consenterano et accepteranno, ancora loro, et libereranno la ditta città ed habitatori d'epsa da tali carichi, insiema con li capitanei et alferi spagnuoli, sì da pede como da cavallo, et mediante il juramento, etiam con le condizione infrascripte, con la renuntia de ogni ragione quale se presupponessero havere contra la citade et citadini per conto de suoi stipendi et pagamenti sì preteriti, como presenti et futuri, et fatta la numerazione predicta, si dà ampla et libera licentia per demontratione che inviolabilmente se voglij attendere quanto se promette, che ognuno possa senza altra licentia absentarsi da qua, et con la famiglia et robbe sue qualunche sorte, andare dove li piacerà in terre de inimici, et non possi più per Noij essere rivocato ad repatriare, overo habitare in la citade de Milano, ne sopra il territorio milanese contro suo volere, et mancho comandarli che paga contributione, hospitatione, taglia, subventione, o qualunche altro caricho como di sopra, ed ogni crida o comandamento o bando, qual si facesse per Noij, sotto qualunque pena o pecuniaria, o di confiscatione de beni, o de vita siano nulle, como ex nunc per la presente, nulle le declaramo, nè possi essere impedito nel godere de soij beni et ragione durante l'absentia sua anchora che li frutti et proventi de suoi beni consumasseno ne le terre hostile, et perchè molti si trovano absenti, condemnati de ribellione, et a quali sono confiscati li beni per havere absentatosi et lassato di contribuire a tali carichi, quali la città desidera repatriano, et exonerano li altri onerati per la portione a loro spettante de' suoi carichi. Faciamo gratia a tali condemnati per dicta causa, declarando che quelli sono condemnati capitalmente o pecunialmente senza espressione de la causa, et contra d'essi non sono inditij de alcuno altro delitto, ed intendano essere condemnati per tal contributione o absentia sola, et siano restituiti alla patria et alli beni et ragione sue, non obstante alcuna donatione sui concessione in administratione, o qualunche altre alienatione per Noij, o al Fisco Cesareo, etiam che si trovasseno tali donatarij, et administratori in possesso de tali loro beni et ragione, quali di plena nostra possanza et autorità Cesarea à Noij concessa per servitio de le majestà Cesarea, et pro bono publico, sì di questa città como de tutto el Stato de Milano et subditi fatta ditta numeratione, ex nunc revocamo et annullamo con questa però conditione, et lege expressa, che tali vorano essere restituiti, o agenti per loro, debbiano in termino de giorni seij pagare actualmente tanto quanto importa la summa de le contributione erano

soliti et doverano pagare per giorni vinti et di poij, che serano restituiti, et missi in possesso siano tenuti assicurare quelli ad chi sono tenuti di pagare, seu repartire el danno de le contributione passate pagate per loro da quà in dretto, de pagarli fra seij mesi poso la presente expeditione per non lassare in total damno quelli haverano pagato, seu subvenuto de ditta summa de scuti 35,000. Ordinamo et volemo che tutti siano reimborsati per la metà de ditti denari exborsarano et che habbiano ricevere el pagamento non solo del capitale ma anchora de due più per cento per el damno patirano et ad ogni uno per la rata del suo credito, overo ad la città se habbia ad fare o assegnatione sopra le intrate ordinarie, excepto el datio de le pristine del pane biancho de Milano, quale non volemo se comprehenda in questa assegnatione, perchè di esso datio havemo fatto altro contratto, et ne havemo havuto subventione quale ex nunc ad epsa città, con auctorità de incantare epsi datij con lo intervento però del magistrato ordinario, o vendita de tanta parte d'epse intrate del Stato in electione de quelli ad quali sono debuti ad computo de due per cento. — Perchè mente nostra hè de ditta metà adiutare le città de le intrate del Stato, et ad ciò che le presente siano più valide, et dal canto del exercito Cesareo maij possono essere inobservate le havemo fatto sottoscrivere et sigillare non solo del nostro sigillo, ma ancora de lo signore gran canzeliere et molto magnifico signor collonello Gaspar Franspergh, et altri signori capitanei, officiali, banderali, capi di squadra, allemani, et così da li capitanei spagnuoli, comandando de la possanza et auctorità predicta ad qualunche capitaneo, collonello, alfero, banderale, officiale, capo de squadra, maestro de campo, castellano, et ad ciascuno homo da guerra del exercito Cesareo, così da pede como da cavallo ed al magnifico Capitaneo de Justitia, Generale de Finanze, Presidente et Maestri de le intrate Cesaree, et altri ad quali in alcuno modo spectarà, che observano et faciano inviolabilmente observare la presente Conventione, nè manchino per quanto hanno cara la gratia Cesarea et Nostra. Datae Mediolani die septimo maij 1528.

Signata: Antonio De Leyva — Gaspar Franspergh — Joannes Alexander Balbianus — Diegos Ramires — Pegro Human — Johanne Pasquiore — Johanne Francisco Sarmento — Rodrigo De Vargas — Hieronymo De Leyva — Georgio Capuzoinmano — Johanne Patregno Villaturiel — Johanne De Leyva — Johanne Francesco de Ribaldonera — Hans Jacobo De Zeirels de Spaur — Gaspar Realdesar — Bernardo bon Boccopello, nec non ab alijs multis capitaneis.

DOCUMENTO N. 38.

Pro Datijs dupplicatis amplijs non exigendis.

Al nome de Dio: benchè la continuazione de le guerre habbi constretto chi ha governato in questo Stato per la Cesarea majestà gravare li subditi de carichi extraordinarij, l'animo loro è però sempre stato di mettere fine ad tale gravezze ogni volta che cessano le spese extraordinarie; il che volendo fare manifesto ad questa città, et tutto il dominio di Milano, lo illustrissimo et excellentissimo signore conte Ludovico Barbiano et del Belzoioso capitaneo et governatore generale per Sua Majestà in ditto Stato. Per tenore de la presente crida, leva tutti li datij dupplicati, così de la mercantia come de le carne, grassi et ogni altro accrescimento fatto alli datij, et carichi ordinarij nel Stato di Milano sotto il governo de la prefata majestà imperiale et reduce essi datij, et tutte le gravezze ordinarie alle exatorie et constitutione veghie, non obstante alcuna cosa contraria, comandando a tutti li datiarij d'esso dominio, che così servino, et alli signori magistri delle intrate ordinarie, et extraordinarie, et ad caduno altro commissario refferendario et officiale de Sua Maestà in dicto Stato, che così servino, et facino observare, nè manchino per quanto hanno cara la gracia Cesarea et Nostra. Data Mediolani die 27 decembris 1529 — Ludovico Barbiano.

In calce: Joannes Albertus. — Sigillata sigillo.

Cridata super platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani per Alexandrum Oldanum praeconem die lune 27 decembris 1529. — Sono tubarum premisso.

DOCUMENTO N. 39.

Pro datio novo macina et vini
et pro molinis a brachijs consignandis
et citatio absentium.
1530 alli 22 di gienaro.

Quanto sia l'obligo che si ha alla divina majestà che habbia inspirato la Cesarea majestà ad ricevere nella sua bona gratia l'illustrissimo et eccelentissimo signor Francesco secundo duca di Milano et re-

stituirli il Stato suo integramente, ogni persona sensata el debba intendere et cognoscere essendo da extrema servitù ridutti alla dolce et pristina libertà con la extintione di tante extortione et eccidij nelli quali era constituito questo illustrissimo Stato, et specialmente questa magnifica ed iuclyta città et suo Ducato, della quale cosa se ne ha ad dare eternamente infinite gratie et laude al nostro signore Dio, et per essere stato necessario dovendo redimere questa gratia et libertà, et per evacuare totalmente tutto el Stato de soldati, così da pede como da cavallo, promettere de pagare bona summa de danari con mancho incommodità et iactura de subditi secondo la bona intentione del prefato illustrissimo signor Nostro, si è con ogni diligenza consultato el modo per mezzo del quale se abbia ad exigere tali danari, et principalmente con li magnifici cittadini rappresentanti questa magnifica Comunità, insieme con li signori Magistri de le intrate ducale, da li quali ben discussi tutti li partiti proposti è stato judicato e concluso che 'l mancho damnoso partito sia de imponere la macina ad ragione de lire otto al moggio, cioè el formento, per la segale libre zinque, el miglio libre quattro, et per ogni altra blada della quale si possa far pane libre quattro de imperiali, et per ogni brenta di vino quale intrarà soldi 20 de imperiali; et accomodandosi lo magistro illustrissimo et excellentissimo signor Alexandro Bentivoglio ducale generale locotenente al parere de li prefati signori magistri et magnifici cittadini ha laudata et approvata la ditta conclusione, comandando per la virtù della presente crida, che non sia persona alcuna di qual grado, stato et conditione si voglia, che ardisca ne presuma directo nè per indirecto introdurre nè fare introdurre farina de alcuna sorte ne li borghi et città di Milano senza el pagamento al conto predetto, sotto pena de scuti cento per moggio, oltre la perdita della farina che si trovarà havere introdutto, et tratti tre de corda a quelli che non haveranno il modo di pagare li ditti scuti cento. Et essendoli alchuno, quale accusi alcuno contra faciente se gli darà la metà de li ditti centò scuti, et sarà tenuto secreto se così li piacerà.

Et perchè forsi parirà questo caricho della macina molto grave, se si considerarà, ultra la necessità, che è ordinato di usare tale diligenza in abondare la città de grani, che se spera che il formento non passarà libre 25 il moggio sin al novo raccolto; computata ditta macina extimarà essa macina non essere tanto grave, perchè quando non si fosse ordinato di fare venire de li grani, senza dubbio ascenderà avanti si facesse il nuovo raccolto al molto maggiore precio; et così ogni altra partita per recuperare el denaro, che fosse imposta, saria veramente più incommoda et più dannosa, sì che ogni uno si renda certissimo che

lo illustrissimo signore nostro non pensa se non al beneficio de soi ubditi, et precipuo di questa sua gratissima città, et che non senza grandissima displicentia se reduce ad consentire che tale carico sia imposto.

Et perchè è giudicato ad auctare la reintegratione di questa magnifica città essere bene che la sia habitata da li soij citadini, si fa ancora bando ed commandamento che nissuno se absenti per andare ad habitare fuori de la città, et quelli che hora si trovano absenti, et che siano soliti ad habitare dal anno 1525 in dretto, debbano in termino di giorni trè essere ritornati consignandosi ali magnifici signori Maestri de le ducali intrate, non manchando sotto pena ad chi se absentarà et non ritornerà, et non si consegnerà come è predetto de pagare scuti 500, le quali se intendono ipso jure et facto in caso de disobedienzia essere applicati a la ducal Camera; facendo però intendere se li sarà alcuno che desiderarà di stare absente, ò di absentarsi gli sarà concessa licentia et gratis, ma con conditione, che durando l'absentia sua habbiano ad pagare la macina, et soldi 20 per brenta secondo faranno gli altri habitanti nel modo et ad conto de moza tre, et brente sei de vino per bocca.

Et volendosi obviare quanto più si può alle fraude, si fa ancora bando et comandamento che qualuncha persona sia che si voglia, la quale habbia molini da mano in caxa ò fora di caxa debbia in termino de tri giorni havere consignato li coperchij dessi molini sotto pena de scuti cento applicandi a la ducal Camera, overo de patire tre tratti de corda, la quale consegnia se faccia al magnifico signor Capitano de Justitia el quale farà conservare detti coperchij che non vadino in sinistro; e tra tanto ditti molini non masnino sotto pena di altri scuti cento, overo tratti tre de corda.

Anchora se fa bando et comandamento che non sia alcuno molinaro nè patrono de molino alcuno qual sia dentro de reffossi, che faccia masnare alcuni d'essi molini senza licentia de li prefati signori Magistri de le ducali intrate, sotto pena de la confiscatione de tutte le raggione de ditti molini, et de tratti di corda. — Signata Alexander; et in calce: Gal. Racha cancellarius et sigillata sigillo.

Cridata die 22 januarij 1530 super platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani per Alexandrum Oldanum preconem. Sono tubarum premisso.

DOCUMENTO N. 40.

Pro onere salis solvatur de presenti tertia pars.

Essendo in questi giorni nel scrotinio fatto tra li Agenti de lo lustrissimo et excellentissimo signor Duca nostro, et li Agenti per la città di Milano, del modo di satisfare alla Cesarea majestà per la promessa per sua excellentia fatta per la restitutione di questo Stato quale è stato più presto a benefitio et tranquilità de suoi subditi .che di Sua Excellentia, come è notorio. Fatto fundamento di valerse sopra la taxa del sale per più de scuti 80,000, a tale urgentissimo bisogno, et essendo per adesso richiesto et dato li aviso alle Comune per la tertia parte dell'anno presente de la sua solita taxa; se ritrova per li signori Maestri de le intrate ducali essere in tal scossa grandissima difficultà, tanto più, che in la maggior parte delle terre non se trovano huomini, contra li quali se possano fare le executione, tale che lo denaro non se può scodere. Et considerando che chi non seguisse l'ordine già ditto, e lo partito stabilito, sariano constretti per altro modo provederli, imponendo novi carichi et angarie che saria cosa troppo grave. Et volendosi eleggere la mancho male per provedere à bisogno, hanno li prefati signori Maestri ordinato, et così per pubblica crida se fa intendere ad ogni persona sij de quale grado voglia se sia, quale habbia beni stabili, voglia et debbia nel termine de giorni tri nelle mani delli campari ducali del suo sale taxato havere pagato ditta tertia parte della taxa del sale per li villani et brazanti soij, cioè quella quantità che essi villani et brazanti pagaveno, et erano taxati, et tenuti levare et pagare nell'anno 1524, anchora che di presente non li fusseno et che le terre e caxe loro fussero inculte et inhabitate. Altramente passato ditto termine se faranno le excutione contra essi gentilhomini et patroni di terre et caxe la quantità spettante in ditto tempo a ditti soi villani et brazanti in ogni loco dove si troveranno, intendendo però che per tal pagamento ò subventione quale si farà per essi gentilhomeni sia riservato la ragione contra li villani et brazanti, overo ad chi debitamente spettaria tale caricho. In Milano a li 28 di marzo 1530. — Magistri ducalium intratarum Status Mediolani. In calce: Johannes Jacobus Balduijnus. — Sigillata sigillo.

Cridata super platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani per Alexandrum Oldanum preconem, die lune 28 martij 1530. Sono tubarum premisso.

DOCUMENTO N. 41.

Pro Perticatu solvendo.

Ritrovandosi lo Illustrissimo et Excellentissimo Signor Duca Nostro in necessitate et bisogno extremo de danari; si per fare li pagamenti alla Cesarea Majestà, quanto per succurrere ad altre urgente occurrentie successe, et non potendo in tutto sollevarsi dalli instanti carichi con li dinari si cavano da le intrate ordinarie, et anche exstraordinariamente. Convocati gli Agenti de tutte le sue Citate et fattoli intendere et vedere chiaramente el preditto suo extremo bixogno, et debiti, ha, et quella spesa gli convene fare per conservatione del Stato; et etiam tutto quello si cava ut supra nel Dominio suo. Et doppo trattati con essi Agenti al longo del modo de scodere qualche danari per succorrere a tale necessitate. Finalmente per el mancho dannoso alli subditi s'è stabilito se faccia la descriptione de tutte le Pertiche di Terra del Dominio suo, et sopra essa si scuoda qualche summa de danari per succorrere alli predetti imminenti bixogni; però volendosi mettere in executione ditto stabilimento. In nome del predicto Illustrissimo et Excellentissimo Signor Duca se fa publica crida bando, et comandamento, che qualuncha persona de qualuncha grado, preheminentie, conditione, capitolo, et collegio voglia se sia, etiam esempta et privilegiata, et de qualuncha sorte, senza alcuna exceptione debba fra dece giorni havere notificato con il suo juramento in mano delli rasonati ellecti in Corte o al Comissario a ciò deputato, quale farà sua residentia fora per le terre ove saranno li beni, el vero et preciso numero delle pertice di terra ha in questo Dominio, et in qual territorio et villa, et la qualitate distintamente, cioè se sono Prati, Vigne, Risati, Campi, Boschi o Pascoli; et questo si faccia tanto de quelle terre sono laborate et cultivate, quanto de quelle non sono laborate nè cultivate, et etiam tanto di quelle che paghino carichi rurali, quanto di quelle non paghino tali carichi, notificando ancora se sopra esse terre si fa alcuno livello, et quanto et a chi, et questo sotto la pena de la confiscatione de li beni non publicarà ut supra, la mità de li quali se applica ex nunc in casu inobedientie all'accusatore, et l'altra mità alla Ducal Camera.

Item, se fa comandamento et ut supra a tutti li Consoli et Antiani delle terre, ed a qualunche altro deputato in simili offitij che nel termine predicto debbiano bene informarsi de tutta la quantità et qualità delle Pertiche de Terra se ritrova nella sua terra et suo territorio

et de chi sono, et se sono cultivate, overo inculte, et etiam tutte le Pertiche di Terra di esso Comune, e tutto fedelmente col suo juramento, dare in nota al Commissario che sarà deputato in quella Plebe o Luogo, dove sarano tali beni, distinguendo la qualità et quantità ut supra, con le coherenze della sua Terra et Villa, et de chi sono, et questo sotto la pena de Scudi 50, applicando ut supra, et ultra de tratti tre di corda. Certificando ogni persona ut supra, che con li Commissarij se mandaranno de li Misuratori per havere il preciso numero et vero delle Pertiche preditte di Terra, et ritrovandosi alcuno che habbia contravvenuto a queste cride sarà irremissibilmente punito. Ultra di questo per executione delle premisse cose, et per valersi con maggiore celerità sia possibile de denari, Sua Excellentia ha ordinato, che per qualuncha Perticha di Terra di Prato, Vigna, Risato et campo si paga per qualuncha persona, etiam esempta, et privilegiata ut supra, soldo uno e mezzo per pertica et qualuncha perticha de Boschi, Pascoli, denari nove, quali si habbiano ad pagare la mittà nel termine predicto de giorni dece, et per l'altra mittà infra altri due giorni proximi seguenti, et questo ne le mani de li Thexoreri sopra ciò deputati, con conditione però et benefitio infrascritto, che quelli che pagaranno per la mittà del Perticato loro nel preditto termine di giorni dece, paghino se non a computo de soldo uno per Pertica de Prato, Vigna, Risato et Campo, et a computo de soldi 6 per Perticha de Boschi et Pascoli, et similmente chi pagarà l'altra mittà in li altri deci giorni seguenti, de modo che chi effectualmente satisfarà in detti termini al suo debito, paghi solo a computo de soldi uno per Perticha ut supra respectivo, altramente passati dicti termini, se gli faranno ogni executione senza alcuno adviso nè remissione.

Item, se ordina che li Patroni de li utilî Dominij quali prestino fitto livellario sopra le Terre, che hanno ad pagare ut supra possano doppo del ficto loro dovuto retinere soldi uno per libra del livello che danno annualmente alli Padroni de li diretti per la portione a loro spettante, quali ex nunc se declara essere tenuti compensare in ditti fitti; et recusando tale compensatione incorreranno nella pena del doppio.

Item, se ordina per la presente crida, che le Terre, quali paghino tasse de cavalli, siano tenuti ad pagare se non la mittà della predicta taxa per pertica, servando però sul resto in tutto l'ordine di sopra.

Et considerando che sopra la executione de le preditte cose potriano nascere qualche difficultate, sono deputati decij del Reverendissimo et Magnifico Senato, et decij del Magnifico Magistrato Ordinario con amplissima potestate de aldire, decidere, terminare et provedere, come meglio et più expediente a loro parerà, alli quali se abbia ad fare ri-

corso, acciò chel tutto possa con bonissimo ordine, con più celere previsione per lo facile et minore dispendio de li subditi, sia possibile. — Signata Franciscus — et subscriptus Ritius — Cum sigillo Ducali in cera alba more solito. — Data Mediolani septimo Augusti 1531.

Cridata super Platea Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani ac per omnia Carrubia Portarum Mediolani, die lune 14 Augusti 1531 — Sono Tubarum premisso. Per Alexandrum Oldanum Preconem.

DOCUMENTO N. 42.

Volentes aquirere Intratas Domini compareant.
(1530. Die 7 Aprilis).

Dispiacendo sopramodo all' Illustrissimo et Excellentissimo Signor Francesco Secundo Duca de Milano essere stato necessitato imponere nuove gravezze alli soij fedelissimi et carissimi subditi, Sua Excellenza continuamente va pensando, et examinando tutti li modi et mezzi con li quali si possa recuperare il denaro per satisfare alla promessa fatta alla Cesarea Majestà per redimere la quiete sua et dessi soij subditi, et occorrendoli di presente altro megliore modo che alienare de l' intrate sue, ha deliberato di farlo, et non extimare la jactura de la Camera Sua per evitare l' impositione de nove gravezze; et però per virtù de la presente crida se notifica a qualunche persona così subdita, come forastiera alla quale piacesse di comprare Intrate ordinarie, o extraordinarie di qualuncha qualità etiam di Sale, Tasse, et Jurisdizioni, compara inanti alli Egregi Maestri de l' Intrate di Sua Excellentia, perchè da essi le sarà fatto con conditioni honeste et ragionevoli libera véndita di quella cosa che desideraranno comprare, e non gli serà manchato da la promessa. Inclinando Sua Excellentia continuamente all' utile et benefitio de soij amati et fidelissimi subditi. — Francesco Secundo. — In calce Bartholomeus Rozzonus — Sigillata sigillo Ducali in cera alba more solito.

Cridata super Platea Arenghi et in Broletto Comunis Mediolani, per Alexandrum Oldanum Preconem, die Jovis septimo Aprilis 1530 — Sono tubarum premisso.

DOCUMENTO N. 43.

Moderatio Datiorum Vini et Farinarum.
(1530. Die ultimo Decembris).

Come è notorio a qualuncha persona l'Illustrissimo et Excellentissimo Signore Francesco Secundo Duca di Milano, con extremo dispiacere et per urgentissima necessità ha facto exigere il Datio della Macina et Vino, non per altro che per satisfare a molte e varie spese fatte per la redemptione de questo suo Stato, et per recuperare de presente questo Castello, et la Città, et Castello di Como. Et per evitare de imponere più tale gravezza, Sua Excellentia non ha manchato per recuperare denari per altre vie, havendo posto in vendita Juriditioni et qualuncha Intrata sua ordinaria; et benchè non se sia possuto fare tanto, che se sia possuto recuperare la summa necessaria per redimere detti Castelli et Città, et satisfare all'obligo quale si tene verso la Cesarea Majestà Suo Supremo Signore, et sia constretto intrare in molti et novi debiti. Niente di meno Sua Excellentia volendo havere rispetto alli meriti di questa sua fidelissima Città, et all'amore incredibile quale li porta, è stata contenta moderare li Dazij de Macina e Vino, reducendo la Macina a ragione de soldi 50 il moggio di farina di frumento, la segale a soldi 30. — Il miglio ed altre cose de quali si faccia farina a soldi 25 il moggio, exceptuata la melega; et il Vino a soldi 6 la brenta, incominciando al primo giorno di Genaro prossimo, insino per tutto l'anno futuro tanto. La quale cosa in nome del Molto Illustre et Excellentissimo Signore Alexandro Bentivoglio Ducale Luogotenente Generale per virtù de la presente crida se notifica ad ogui uno perchè si sappia la sublevatione, che tanto di buon cuore gli è stata fatta, rendendosi certissimi, che più voluntieri sariano in tutto levati ditti Dazij se la extrema necessità et bixogno de recuperare li Castelli et Città predetti non vi intervenisse, et havendosi ad incantare li ditti Datij, possano a chi piacerà incantarli, perchè saranno deliberati a chi ne farà megliore conditione. Data Mediolani: Alexander. In calce Augustinus Montius — Sigillata sigillo.

Cridata super Platea Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani per Alexandrum Oldanum Preconem, die Sabbati ultimo Decembris 1530 — Sono tubarum premisso.

DOCUMENTO N. 44.

Privilegium Illustrissimi Domini Antonij de Leyva annui Redditus Ducatorum mille.

Franciscus Secundus Dux Mediolani. Cum inter cetera Bononiensis fœderis Capitula a Nobis cum Cesarea Majestate inita ac expedita sub die 23 Decembris anni 1529 contineatur teneri Nos in presenti Statu Mediolani annuum redditum viginti millium Ducatorum auri securum, ac certum constituere redimendum, ut in Capitulis foederis de qua prefata Majestas Cesarea suo arbitrio disponere possit, et cum inter ceteras ab eadem Majestate Cesarea nominatus sit Illustrissimus Dominus Antonius de Leyva ejusdem Armorum Ductor pro summa Ducatorum auri mille, ut apparet ex litteris Imperialibus superinde datis Ispride sexto Junij 1530 — Idcirco tenore presentium in premissorum executione prefato Illustri Domino Antonio assignamus, et concedimus annuum redditum Ducatorum mille auri Largorum, seu eorum verum valorem in et super datio mercantia Civitatis nostrae Mediolani, quatenusdictum datium mercantia sufficiat at integrale solutionem dictorum onerum, aliter supleatur super alijs datijs Civitatis et totius Dominij Mediolani, pro se suisque heredibus, et successoribus, ac quibus dederit et concesserit dare aut concedere voluerit. Volentes, et decernentes ut solum Illustrissimo Dominus Antonius dictique eius haeredes, ac successores hujusmodi Ducatus, ut praemittitur assignatos singulis armis habeant, et recipiant, habereque, et recipere atque in suos proprios usus convertere debeant, eosque vendere, donare, alienare deque eis ad ipsius Illustrissimi Domini Antonij, suorumque haeredum, et successorum liberam voluntatem et arbitrium disponere voleant absque ullo impedimento, vel contradictione, nulloque alio a nobis assensu expectato tamdiu, et quousque huiusmodi redditus Ducatorum mille auri Largorum pro summa Ducatorum viginti mille auri Largorum iuxta formam Capitulorum redemtus fuerit; quae quidem assignatio incipere debeat a die primo presentis anni 1531. Solutio vero dictorum assignationum virtute fiat anno presenti in sex ultimis mensibus anni solvendo singulis mensibus sextam partem dictorum Ducatorum mille, quemadmodum et sit solutio pecuniarum presenti anno debitorum Cesareae Majestati; sequentibus vero annis solutio fiat quatuor terminis, videlicet tribus quibusque mensibus quarta pars realiter, et cum effectu, quousque is redditus, ut supra dictum est fuerit redemptus. Declarantes

etiam quod respectu dicti oneris et praemisse assignationis dictorum Ducatorum mille auri ut supra, annui redditus ut supra fiat particularis mentio in tabula datiorum et incantentur cum onere suprascripto. Ita quod datiarij incipiant in se onus solvendo dictos Ducatos mille auri Largos memorato Illustrissimo Domino Antonio, suisque heredibus et successoribus etiam absque eo, quod habeant aliquod mandatum a Nobis Thexaurario, aut Questoribus Nostris et possint conveniri ipsi datiarij in forma camere nostre ad omnem prefati Illustrissimi Domini Antonij suorumque heredis et successorum, et ut supra requisitionem in terminis suprascripti, qua assignatione stante non tamen censeamur liberati nos nisi pro ea summa quæ realiter per ipsos datiarios soluta fuerit. Lux omnia prout supra premissa sunt particulariter et ad unquam effectum habere volumus et disponimus, non obstantibus quibuscunque juribus tam generalibus, quam particularibus in contrarium disponentibus maxime prohibentibus datia ordinaria alienari, vel aliam formam dantibus quibus nos, nostrique heredes et successores, huiusmodi quovismodo et tempore juvare possemus quominus predicta perpetuis temporibus firma et stabilia permaneant, etiam si talia essent, de quibus in Individuo specialis mentio fieri deberet, quo pro factis habentur de verbo ad verbum, quibus omnibus et singulis ex certa scientia, et matura deliberatione preambula renuntiamus, et provenuntiato haberi volemus et intendimus. In quarum fidem presentes manu nostra subscriptas fieri et registrari jussimus nostrique sigilli impressione muniri. Datam Viglevano, die sexto Februarij 1531. Subscripta Franciscus — Et signata in calce Ritius — Et Marcus Antonius. Cum sigillo pendente Ducali in cera alba cum cordula siricea alba, viridi et aurea.

DOCUMENTO N. 45.

Confirmatio antescripti proximi Privilegij.

Franciscus Secundus Dux Mediolani. In Capitulis Foederum cum Cesarea Majestate per nos percussorum tenemur uno quoque anno solvere viginti millia Ducatorum iuxta distributionem per eandem faciendam, quæ cum facta sit, et nos in executione eius subannexas literas dedirimus Illustrissimo Domino Antonio Leyva, quæ cum Reverendissimo Senatori Nostre oblatae essent pro obtinenda eorum approbatione. Fiscalesque quibus ex ordine similes concessiones dantur, dixissent illas approbari posse, ubi non sit in eis excessa forma et modus

Foederis inter Prelibatam Cesaream Majestatem, et nos percussi cuius virtute eam summam quot annis pendere tememur, et deinde omnia in prefato Senatu proposita fuissent, visum et expedire, ut litere ipsa sicuti leguntur confirmarentur, quos confirmavit. Declaravit insuper etiam similem approbationem factam esse et pro facta haberi de reliquis omnibus Privilegij reliquarum summarum usque ad summam viginti millium Ducatorum, computata ea, qua sub annexis Literis continetur, tam si expedita, quam si expedienda fiat, juxta formam sub alligatorum Litterarum per nos datarum et firmatam pro expeditione aliarum literarum huiusmodi, ac cum eisdem clausulis, et pront in hac approbatione continetur. Hos Senatus Nostri Juditio inherentes mandaimus omnibus et singulis, quibus spectat, ut subannexas, et alias similes concessiones factas, seu faciendas per Nos, cum hac Senatus confirmatione inconcusse servent, servarique faciant. In quorum testimonium presentes fieri Jussimus, et registrari nostrique sigilli impressione muniri. Datam Viglevani 10 Februarij 1531. Signatus Jacobus Cattaneus — Cum sigillo Ducali in cera alba.

CONCLUSIONE.

CONCLUSIONE.

Cause per le quali il Ducato di Milano perdette la sua libertà ed indipendenza.

È oramai tempo di raccogliere quanto siamo venuto fin qui sparsamente esponendo e di finire con una conclusione.

Come il paziente lettore avrà potuto vedere, nel primo Libro abbiamo indicate le istituzioni politiche e civili della Lombardia dalla loro origine sino alla morte dell'ultimo duca Francesco II Sforza, giustificando per tal guisa il concetto esposto nella prefazione sulla squisita capacità e civiltà dei nostri maggiori, di cui, per quanto ci è parso, non tennero abbastanza conto i precedenti storici e cronisti.

Abbiamo riassunte nel Libro secondo le luttuose vicende che condussero per finale risultamento le orde di Carlo V alla stabile occupazione del Ducato, e abbiam messi in evidenza i modi inumani e brutali adoperati da quell'Imperatore per raggiungere i suoi tenebrosi intenti.

Abbiamo per ultimo nel Libro terzo accennato con abbastanza diffusione lo stato morale ed economico del Ducato al verificarsi della dolorosa catastrofe, concretandone l'esatto inventario e certificando le cagioni del contrasto fra la tradizione e le storie fino ad ora pubblicate.

Ora non ci rimane che di chiarire parimenti in breve le vere cause, per le quali questo Stato, così potente per larghezza di mezzi, per grandezza di valore e civiltà de' suoi cittadini, abbia potuto ridursi a così estremo frangente.

Queste cause furono già adombrate nei fatti narrati e nei documenti resi di pubblica ragione; tuttavia gioverà considerarle nel loro complesso, perciocchè diversificano e di molto da quelle accennate dai precedenti storici.

E valga il vero.

Il benemerito canonico e teologo Frisi, il quale per l'accaduta morte del conte Pietro Verri continuò la storia di Milano colla scorta dei manoscritti e dei documenti da quest'ultimo predisposti in tempi pregiudicati e poco liberi, e nei quali la storia non aveva ancor fatto molti progressi e insegnato a discernere la verità dalle false apparenze, si occupa della minuziosa descrizione dei funerali dell'ultimo nostro Duca, e scivolando sulle gravissime conseguenze susseguite, attribuisce all'amante e scalco della duchessa Bona, Antonio Trissino, la causa per la quale la Casa Sforza perdette il dominio, i Francesi occuparono il Ducato e gli Imperiali per ben due volte li scacciarono e si stabilirono per tanto tempo in Italia.

Nè questo è tutto.

Altri autori, e fra questi notiamo specialmente l'illustre professore Cesare Cantù, deplorando le vicende degli ultimi anni della dominazione Sforzesca, vollero considerare quei Duchi come miserabili trastulli dei due potenti rivali, senza tener conto della vera radice della loro debolezza, nè del fatto che, se questi non erano migliori, non erano certamente peggiori di tutti gli altri principi d'Italia di quell'epoca infelice, col vantaggio di un governo costituzionale basato sopra elementi democratici, per cui sostenevano gli interessi del popolo e la indipendenza dallo straniero.

È oramai tempo di rettificare lo spirito della storia di Milano [1] e di ritrarre da essa conclusioni più vere e serie, se vogliamo che serva di ammaestramento alla gioventù, e sopratutto di mettere in evidenze i due seguenti verissimi fatti.

---

[1] A questo errato concetto della nostra storia deve pure essere attribuito il fatto di vedere, negli stessi odierni periodici che sostengono i principj liberali, vituperati con una leggerezza incredibile gli atti e le vicende dei nostri migliori principi di Casa Sforza, senza tener conto delle epoche e degli interessi che rappresentavano in Italia, affatto contrari a quelli della nobiltà, dei Francesi e degli Imperiali, e per cui è naturale che questi riputassero lecito ogni mezzo per infamarli e per insidiarne talvolta anche la vita.

Il primo, che alla perdita della libertà e al tramutamento della repubblica in principato, contribuirono specialmente le esorbitanze del popolo, che sempre ingenuo e fiducioso delle proprie forze e ignaro dei tranelli dei tiranni, fin da migliori e gloriosi tempi della grande Repubblica milanese volle improvvidamente escludere dal governo i migliori patrizi, costringendoli ad esulare in Francia, i quali non si sarebbero lasciati tanto facilmente ingannare dalle astuzie e dai raggiri di Napo della Torre, che limitò primieramente, indi tolse del tutto il diritto della elezione diretta con liberi suffragi del Consiglio degli ottocento, fondamento di ogni libertà, ed indirettamente quello per la nomina dei Consoli della Repubblica, sostituendò ad essi la propria dispotica volontà e richiedendo pel primo vergognosamente l'investitura dagli Imperatori di Germania.

Gli avvenimenti posteriori e l'ingerenza avutavi dallo stesso partito della nobiltà non furono che la conseguenza di questo gravissimo errore del popolo. E tanto è ciò vero che tutte le altre Repubbliche italiane, nelle quali non riescì al popolo di escludere del tutto l'influenza della nobiltà, i partiti si bilanciarono e poterono resistere a tutti i tentativi dei tiranni e conservare ancora per due o tre secoli la forma repubblicana.

Il secondo, che alla perdita dell'indipendenza del Ducato di Milano e dell'intiera penisola contribuirono la minor virtù, la corruttela e gli errori di tutti gli Italiani nei primi decenni del secolo XVI.

Errori dei Principi e delle Repubbliche, che sempre discordi e sobillati da continue gare e puntigli e da interessi particolari, ricorrevano ora all'Imperatore ed ora alla Francia per aver appoggi e denaro, e che, perduto ogni generoso sentimento delle proprie forze e distrutto ogni soffio di vita nazionale, finirono per mendicare ignominiosamente la protezione di Carlo V, o quanto meno, per patteggiare con lui la divisione delle spoglie.

Errori del popolo milanese, che all'epoca della morte del duca Filippo Maria Visconti non seppe affermare i propri diritti e con leggi improvvide ed inconsulte rese impossibile l'aurea Repubblica ambrosiana.

Più avanti il popolo sostenne bensì i Duchi della dinastia sforzesca battendosi valorosamente in diversi incontri coi Fran-

cesi, talvolta vincendoli e costringendoli a ripassare le Alpi, come con molto valore ebbe a difendersi dalle orde sfrenate di Carlo V, facendo loro pagar care le prepotenze, ma senza un determinato politico intento, senza quella costanza di propositi ed unità di comando cotanto necessari alle grandi imprese.

Morto l'ultimo duca Sforza non seppe il popolo milanese raggruppare le proprie forze e azzardare un ultimo tentativo per rendere inefficace la improvvida azione dei patrizj e le loro deplorevoli pratiche coll'Imperatore, intese a stabilire la dominazione spagnuola.

Errori dei nobili e patrizj milanesi (diciamola una volta questa benedetta verità), i quali, sempre capaci, instrutti e solleciti degli interessi del Ducato e del mantenimento delle savie sue istituzioni civili, ma del paro sempre nemici d'ogni libertà, paurosi di perdere qualcuna delle loro prerogative, guidati da misero consiglio non vollero mai far causa comune col popolo per conservare e sostenere i Duchi della dinastia degli Sforza e per conferire da ultimo il Ducato al Marchese di Caravaggio, o per lo meno unirsi al vicino Ducato di Savoja od alla Repubblica di Venezia; persuasi al contrario che con un sovrano potente straniero essi avrebbero potuto condurre a loro piacimento le cose; ed in tale antipatriottico intento, come avevano precedentemente prestato il loro appoggio all'occupazione francese, coerenti sempre ai loro principj, sollecitarono parimenti Carlo V a prendere possesso del Ducato. [1]

[1] Può ben persuadersi il discreto lettore che senza prove irrefragabili non avremmo avuto il coraggio di emettere questa dura sentenza.

Ma la verità anzitutto.

Nel protocollo delle deliberazioni prese dal Consiglio generale (il 16 luglio 1636) nella quale ebbe a trattarsi l'argomento se o meno conveniva spedire a Madrid un oratore per rappresentare al Re tutte le angherie e soprusi dei rapaci governatori, che avevano ridotto il Ducato allo stato più miserando, tra i motivi esposti per appoggiare questo provvedimento troviamo il seguente: " Occorre „ far presente a S. M. che, dopo Dio, deve riconoscere la conservazione di „ questi popoli et dalla nobiltà in particolare, la quale in materia tale è quella „ che tiene il morso all'infinita plebe. E queste cose non si possono dire in „ iscritto. „

Pubblicheremo in altro incontro per intiero questo prezioso documento ufficiale, che calza così a capello per dimostrare quali fossero i sentimenti della nobiltà e del patriziato verso il popolo.

Infine, errori dei Pontefici, i quali dimenticando ogni principio di carità e di giustizia, sordi ai lagni della cristianità, per mantenere poche città e terre soggette al loro dominio temporale e per altri interessi mondani trascurarono talmente quelli veri della religione, da perdere buona parte del loro gregge, e chiamando eglino pure diverse volte in Italia lo straniero e patteggiando con esso e coi tiranni nostrali, contribuirono parimenti alla rovina d'Italia ed alla perdita della sua libertà ed indipendenza.

A questo riguardo occorre per altro riflettere che il Pontificato, come istituzione, da Costantino e Silvestro II a Pio IX, fu sempre eguale a sè stesso; e, persuaso a torto o a ragione (e noi stimiamo a torto, basandosi la religione cristiana sopra principii eminentemente democratici d'amore e fratellanza dei popoli, e come istituzione divina non dovendo aver bisogno di forza e potere mondano per sostenersi) giovare all' esercizio del suo ministero il possesso dei beni temporali e la supremazia sugli Imperatori e Re, fu sempre nemico di ogni progresso e libertà di popolo, favorendo solo gli interessi di quello o di questa quando gli occorreva di deprimere la soverchia potenza dei sovrani, per avversarli poi appena cessasse il bisogno e si rendessero capaci di raggiungere il supremo fine dell' unità d'Italia dannosa al dominio temporale del papato.

Perlocchè, e il favore prestato alla Lega lombarda dal Pontefice Alessandro III, e il famoso grido di *fuora lo straniero* di Leone X, e le Leghe ripetute dai Pontefici, e da ultimo da Clemente VII. coi diversi Principi e Repubbliche italiane ai tempi di Carlo V, e finalmente l'eccitamento ed appoggio alla rivoluzione nei primordii del pontificato di Pio IX, altro movente non avevano che quello di conservare alla Chiesa i di lei beni temporali e la supremazia sulle cose d'Italia, tenendola per tal modo divisa e debole.

Un' opinione diversa varrebbe quanto il rinnegare l'evidenza dei fatti e la sapienza antica confermata col sangue di tanti martiri,

Non bisogna però troppo esagerare questa influenza dei Pontefici, mentre dai nostri studi appare luminosamente certificato che, ad onta del loro deplorevole contegno, nessun governo straniero dopo la Lega di Pontida, la battaglia di Legnano e le convenzioni di Costanza e di Reggio avrebbe potuto stabilirsi in Lom-

bardia, qualora il popolo ed i patrizj avessero avuto la virtù di stare uniti, tanto era civile questa provincia, forte e ricca di istituzioni, di popolazione, di esercito, di industrie, di commercio e di finanze.

È principalmente sopra questo punto importantissimo della discordia dei partiti del popolo e del patriziato in Milano, dei guelfi e dei ghibellini nelle altre parti d'Italia, che dovrà insistere la nuova Storia a rettificare le ingiuste prevenzioni degli Italiani, ponendo ben mente che si rese possibile in diversi incontri la dominazione francese perchè appoggiata strenuamente dalla Nobiltà e dal partito guelfo.

Non vi riescirono mai gli Imperatori di Germania, e certamente non ci sarebbe riescito lo stesso Carlo V, non ostante la sua autorità e magnificata potenza, anche dopo la battaglia di Pavia e dopo aver stretto fra i suoi artigli il Pontefice e fatti massacrare e disperdere i migliori cittadini lombardi, e ridotta alla miseria la città di Milano, se non avesse avuto annuente il patriziato.

Ne afferma maggiormente in questa sentenza anche la considerazione che la stessa dominazione austriaca, nata sotto i benigni auspicj di Maria Teresa, divenne impossibile non appena la maggior parte della nobiltà ebbe ad accomunarsi col popolo.

Da questo momento lo stesso governo austriaco fu costretto ad escire dalle vie della moderazione e della prudenza, e a divenire tiranno; e la rivoluzione del 1848 ed i successivi avvenimenti non furono che la conseguenza di cotale unione della nobiltà col popolo.

Parrà forse azzardato questo giudizio e dettato con leggerezza da povera mente e piccolo pensiero, e non corrispondente al concetto insino a quì accarezzato da molti storici italiani; eppure esprime a capello la sintesi dei fatti veramente accaduti in Italia e della situazione, nella quale dovettero trovarsi i diversi Stati d'Europa nei quattro secoli che precedettero la dominazione spagnuola.

Guardiamola ben in faccia questa situazione, ma senza lenti di ingrandimento e senza idee preconcette, contenti solo di raccogliere il vero, ripassando con larghe viste i tratti più salienti della storia.

Dopo la morte dell'imperatore Barbarossa moltissimi furono i tentativi del di lui figlio Federico II per abbattere la salda po-

tenza milanese; ma, ancorchè grande fosse la sua fortuna, non ivi potè mai riescire.

Egli tenne l'impero dall'anno 1226 al 1250, in cui seguì la di lui morte. Da quest'epoca al 1273 l'impero rimase vacante.

Successivamente ottennero bensì l'elezione in Re de' Romani i tre principi di Casa d'Austria Rodolfo, Adolfo ed Alberto [1]; ma dessi non poterono mai essere coronati imperatori ed esercitarne le prerogative: sicchè per quasi sessant'anni l'impero non ebbe più alcuna influenza sulle cose d'Italia, e molto meno sopra quelle di Lombardia.

Colui, il quale potè in qualche modo e per pochissimo tempo farla da padrone ed arbitrio nelle cose nostre, fu Enrico di Luxemburgo, coronato Imperatore il 29 giugno 1312, ma con forze così insufficienti al bisogno che, se il generoso ed ardito pensiero di Guido della Torre di sorprenderlo alle Alpi, dove trovavasi scortato solo da mille arcieri e da mille uomini d'armi, non fosse stato contrariato con codardo consiglio da Filippone da Langosco signore di Pavia ed altri del partito guelfo, gli si sarebbe sicuramente impedito di sorpassarle.

E anche allora quando per le diserzioni dei diversi Baroni, e per la pusillanimità di altri, era giunto in Lombardia e penetrato in Milano, una sola parola valevole a troncare i dissidj tra la nobiltà ed il popolo e gli odj fra le due emule famiglie Della Torre e Visconti avrebbe bastato per cacciarlo dalla città e per porre in pericolo la stessa sua vita; mentre il popolo di Milano malcontento delle sue prepotenze e ripetute imposizioni cominciava già a tumultuare. In Pavia trovossi così deficiente di scorta che l'istesso Langosco avrebbe potuto con tutta facilità farlo prigioniero.

Morto questo Principe nell'anno 1314, l'Impero rimase vacante sino al 1346, non essendo mai stato legalmente riconosciuto per imperatore e re de' Romani Lodovico il Bavaro.

Parimenti questo sovrano passando per Milano nell'anno 1327 e traendo profitto delle discordie della famiglia Visconti e dei maneggi del minore fratello Marco, potè per qualche mese esercitarne le prerogative e farsi coronare Re d'Italia da un improvvisato

[1] Rodolfo dal 1273 al 1292, Adolfo dal 1292 al 1298, e Alberto fino al 1308.

Arcivescovo ed arrestare Galeazzo Visconti, il figlio Azzone, ed i di lui fratelli Lodovico e Giovanni imponendo alla città la tassa di 50,000 fiorini d'oro e mutandovi la forma di governo col costituire una giunta di ventiquattro cittadini presieduti dal suo Luogotenente, conte di Monforte, confermando diversi feudi, ed accordando molti diplomi di nobiltà. Ma ritornato da Roma un anno dopo, mentre credeva di entrare di nuovo in Milano, i cittadini riavuti dalla sorpresa, rinsaviti e conciliati col vero papa Giovanni XXII, lo respinsero valorosamente.

Perciò verso la metà del secolo XIV era così persa nei Milanesi ogni ricordanza di dipendenza dagli Imperatori ed ogni autorità di questi in Lombardia, che il Consiglio dei decurioni nel confermare la balia all'Arcivescovo Giovanni Visconti nell'anno 1349 vi ebbe a comprendere anche le poche prerogative che dalla pace di Costanza erano state riservate all'Impero.

Le forze di Milano si erano fatte anche maggiori al tempo del del governo dei fratelli Matteo, Bernabò e Galeazzo Visconti, che ricevettero il nuovo Imperatore Carlo IV, bensì con dimostrazioni di onore, ma più da protettori che da vassalli, facendolo sempre scortare dalle proprie genti sino all'escita dal territorio. Giunsero poi coteste forze al più alto grado di potenza sotto il saggio governo del Conte di Virtù, il quale poco mancò non riunisse l'Italia tutta sotto il suo dominio, che superava già in estensione quello degli antichi Re Longobardi.

E se questo Principe, non ostante tanta grandezza, ebbe a chiedere e conseguire dal debole e compiacente imperatore Venceslao re di Boemia, dapprima l'investitura del Ducato, indi perfino la facoltà di cingere la corona reale d'Italia, la qual cosa sventuratamente non ebbe luogo per l'improvvisa di lui morte, ciò non fu che un tratto della sua profondissima politica per isbarazzarsi, giacchè se gliene offriva il destro, dell'antico diritto popolare esercitato ancora dal Consiglio degli ottocento, e dare altra origine, a suo modo di vedere più legale, alla sovranità del Ducato, imprimendole il carattere di diritto divino, onde fosse riconosciuta e rispettata dalle popolazioni delle altre parti d'Italia, che intendeva aggiungere al suo dominio, imbevute ancora delle vecchie idee dei diritti e prerogative dell'Impero, persuaso che da questa tenue dipendenza colla sua forza prevalente avrebbe potuto

facilmente sciogliersi in seguito; non così dell'altra per cui sarebbe occorsa un'autorità personale incontestabile, e una capacità grandissima nel maneggio delle cose. La storia non va giudicata colle nostre idee, ma sibbene con quelle dei tempi cui si riferisce.

L'ultimo duca della dinastia dei Visconti, Filippo Maria, fu quello che ebbe a prodigare insistenti domande di aiuto dall'imperatore Sigismondo onde conquistare parte delle provincie staccatesi dal Ducato per l'imprevidenza del fratello Giovanni Maria e per le guerre colla Repubblica veneta ed altri Stati confinanti; ma per le deboli forze dello stesso imperatore, e anche queste impegnate nella guerra coi Turchi, questo Duca non potè mai ottenere il chiesto soccorso. La qual cosa prova l'impossibilità che l'Imperatore avesse ad occupare la Lombardia e a mantenervisi come sovrano.

Questa impossibilità si ebbe pure a verificare per riguardo all'imperatore Federico III; il quale, sceso in Italia per la formalità dell'incoronazione, ancora che gli fosse nota la dichiarazione fatta pubblicamente nei comizj del popolo di Milano per la prescrizione di ogni diritto dell'Impero sulla città e sul territorio costituenti il Ducato in occasione della solenne proclamazione di Francesco I Sforza, fu costretto ricevere in Parma da paro a paro e con ogni onoranza il costui figlio principe Galeazzo Maria colà recatosi per complimentarlo.

Il solo che nei primi due decennj del secolo XVI ebbe forze sufficienti per tener mano nelle cose d'Italia, e specialmente in quelle di Lombardia, fu l'imperatore Massimiliano; ma la di lui influenza fu più diretta a deprimere la potenza veneta, ad impedire che i Francesi si stabilissero con salde radici nel Ducato di Milano e nel Regno di Napoli, a mantenere le alte prerogative dell'impero e l'equilibrio fra i diversi Stati d'Italia, che ad occuparne egli stesso una parte.

Da ciò i moltissimi trattati di alleanza fatti e disfatti con una facilità incredibile fra i diversi potentati d'Italia e stranieri, le diverse guerre sostenute e la necessità di contribuire a porre sul trono del Ducato di Milano gli ultimi due principi di casa Sforza, Massimiliano e Francesco per paralizzare così la potenza francese ogni qual volta minacciasse di estendersi oltre misura; nell'impos-

sibilità in cui era lo stesso Imperatore di occupare questo Stato e stabilirvisi per non avere forze sufficienti e per aver contrario il patriziato di Milano, il Pontefice e l'intiero partito guelfo.

E questa ragione di equilibrio, questo giuoco di influenza fra i due primi potentati d'Europa, che avrebbe giovato ai nostri maggiori, ove una savia e prudentissima politica gli avesse indotti nella persuasione della suprema necessità di star uniti nel pensiero della propria salvezza, è pressochè eguale, allargate le linee, a quella in cui trovasi l'Italia anche attualmente, colla sola differenza che allora la lotta interna ferveva tra la nobiltà ed il popolo, ed era la prima che per sostenersi trovavasi nella necessità di chiamare lo straniero, e adesso in quella vece ferve fra i liberali ed i fautori del potere temporale, e sono questi ultimi che dovrebbero ricorrere alla tristissima invocazione dell'ajuto straniero.

In ogni modo però per le cose fin qui avvertite pare bastantemente dimostrato che gli imperatori di Germania infino all'epoca di Carlo V, malgrado le gare ed i dissensi dei nostri avi, non ebbero forza nè autorità sufficienti per occupare stabilmente il Ducato di Milano.

Veniamo alla Francia.

Gli errori, gli inganni e la stoltissima politica di Lodovico il Moro avevano certamente peggiorate le condizioni del Ducato di Milano sul finire del XV secolo. Però ai Francesi non sarebbe riescito così facilissimamente di conquistarlo e mettervi salde radici ove fosse loro mancato l'appoggio della nobiltà di Milano; la quale, oltre all'avere disertate le scarse falangi della milizia ducale, rendendole così sommamente deboli ed incapaci di ogni azione, ingrossarono l'esercito francese guidato dallo stesso astutissimo capo del partito dei patrizi Giacomo Trivulzio.

Non crediamo ripetere qui l'enumerazione delle cause e dei fatti molteplici per cui i Francesi, dopo avere sparso a rivi il loro sangue e quello degli Italiani e degli altri emuli, furono costretti a ripassare le Alpi; imperocchè ciò non gioverebbe al nostro assunto. Diremo solo che anche la terza spedizione,[1] capitanata dallo stesso

[1] La seconda fu respinta conseguentemente alla battaglia di Novara, vinta coll'ajuto degli Svizzeri dal duca Massimiliano Sforza.

Francesco I, non avrebbe avuto esito favorevole se non ci avesse contribuito medesimamente la nobiltà milanese; indicando la storia come l'esercito francese si trovasse così impacciato sulle Alpi per le forti posizioni prese da Prospero Colonna capitano ducale, e come i consigli e l'autorità dello stesso Gian Giacomo Trivulzio, conoscitore dei luoghi e capitano capacissimo e valoroso, giovassero a toglierlo da quelle distrette.

La battaglia di Melegnano rimase dubbiosa per molte ore e fu vinta a stento dai Francesi per l'impreveduto arrivo di un corpo di Veneziani. Ora è facil cosa immaginare come diverso ne sarebbe stato l'esito, se in quella memoranda giornata, anzichè favorevole, fosse stata avversa a Francia la nobiltà milanese.

È tanto ciò evidente in quanto che, scemato poco tempo dopo questo appoggio della nobiltà per la tirannica amministrazione di Odetto di Foix conte di Lautrec e per la di lui mancanza di riguardi alla stessa nobiltà, si rese possibile il ritorno al potere della dinastia sforzesca col duca Francesco II. Non è a tacersi che in questa instaurazione vennero ad influire anche altre cause più complesse; ma, esaminate più profondamente le cose, si raccoglie la certezza che il declino della potenza francese in Italia ebbe principio da questo raffreddamento e dal brutale trattamento usato da re Francesco I al Trivulzio ed agli aderenti guelfi in ricompensa di tanti servigi.

E questo raffreddamento dei patrizii di Milano verso i Francesi fu anche la causa principale per la quale non ebbe a riescire la quarta spedizione francese capitanata dall'ammiraglio Bonivet, il cui esercito, forte ed agguerrito, quantunque giungesse fin sotto Milano e ne intraprendesse l'assedio, fu costretto in breve tempo a ripassare le Alpi con perdite grandissime.

Non si può trarre alcun argomento a sostegno del nostro assunto dalla quinta invasione francese, guidata in persona da Francesco I, per la ragione che, conseguentemente al grave infortunio della peste che aveva furiosamente infierito in Milano in guisa da mietere in pochi mesi più di ottantamila vittime ed altrettante nel contado, e nobili e plebei si trovavano talmente depressi di animo da essere incapaci ad opporre la benchè minima resistenza; la quale infatti non fu neppure tentata, sicchè il Duca ebbe senz'altro ad abbandonare la città.

La battaglia di Pavia, decisa con quella miseranda sconfitta dei Francesi che tutti conoscono e colla prigionia del re Francesco I, ebbe tali e tante funeste conseguenze, da porre fine senza più alla preponderanza francese in Italia. E quantunque in seguito i Francesi siano tornati alla riscossa alleandosi colla maggior parte degli Stati d'Italia per riacquistare Milano ed impadronirsi del Regno di Napóli, imprese riescite ambedue sfavorevoli, il loro obbiettivo era più diretto ad indurre Carlo V a migliorare le condizioni del rilascio dei figli di Francesco I, tenuti in ostaggio dall'Imperatore, che a riacquistare la perduta influenza.

Per tutto ciò rimane del paro chiarito che le scissure fra il popolo ed il patriziato milanese e il saldissimo appoggio prestato da questo ai Francesi esercitarono un'influenza decisiva sugli avvenimenti e furono una delle prime cause che originarono e resero possibili le diverse loro invasioni.

Ora dimostreremo a quali debolissime fila, prima e anche dopo lo strepitoso avvenimento della battaglia di Pavia, sia stato attaccato questo simulacro della grande potenza di Carlo V, e quante volte e per quali accidenti corse pericolo di essere annientata, e come per nemica fortuna e per manco di virtù, o per poco coraggio, gli Italiani non abbiano mai saputo approfittare delle occasioni per risorgere.

Esaminando accuratamente gli avvenimenti e i documenti che li giustificano si prova un senso di meraviglia nel vedere con quale imprevidenza l'Imperatore avesse condotto le cose d'Italia precedentemente alla battaglia di Pavia, lasciando l'esercito così abbandonato alla fortuna, che fu un vero miracolo non si sia questo intieramente disciolto.

E, perchè potrebbero sembrare sospette le nostre parole, ci gioveremo di quelle degli storici più conosciuti.

" Incredibile ed estrema era la miseria in cui si trovava l'e-
" sercito imperiale (scrive il De Leva [1]). Mancavasi in Pavia di mu-
" nizioni e d'ogni altra cosa; nè gli ori e gli argenti che il Leyva
" tolse dalle chiese erano bastati a quetare i tumultuanti soldati;
" ancora ai 21 febbrajo, scriveva il Lannoy, non aver ricevuto i
" duecentomila ducati promessi da Cesare, nè i cinquantamila
" scudi del re d'Inghilterra. "

[1] Nella *Storia di Carlo V* più volte citata.

Il segretario del Duca di Borbone scriveva parimenti: " Il mio " povero Signore non ha riposo nè di giorno nè di notte, e per " sostentare le sue genti, non soccorso da alcuno, ha impegnato " tutto il suo, di maniera che, ora che scrivo, non ha neanche " venti ducati per vivere. "

Ed il Pescara nel giorno che precedette la battaglia esclamava: " Mi dia il cielo cento anni di guerra e non un giorno di " battaglia! Ma oggi non si ha altra via di scampo. " Quindi portatosi in mezzo a' suoi Spagnuoli: " Voi non avete, disse loro, un " palmo di terra vostro, nè un tozzo di pane per isfamarvi do- " mani, ma dinanzi a voi è il campo dove abbondano il pane, la " carne, il vino e i carpioni del lago di Garda.[1] "

Dal quale stato di cose si fa palese la debolezza in cui si trovavano gli imperiali, e come il caso e la disperazione più che altro abbiano giovato al conseguimento della vittoria.

Trasportiamoci più avanti, cioè verso la fine del mese di febbrajo del successivo anno 1526; epoca nella quale, cessato il grandissimo timor panico prodotto dall'esito della battaglia di Pavia, diversi Principi e Repubbliche italiane erano già riescite a conchiudere una nuova lega tra di loro, e precisamente allora quando si venne a conoscere in Milano il nuovo trattato di pace fra l'Imperatore vincitore ed il Re prigioniero.

A questo tempo era la cosa più ragionevole pensare che gli Spagnuoli, almeno in questa città di Milano ove si trovava il comando generale dell'esercito e il popolo aveva sofferto le vecchie e soffriva a stento le nuove prepotenze dei luogotenenti imperiali e gli sfregi fatti al suo Duca, avessero sotto mano una forza di armi capace di far fronte ad ogni bisogno.

Eppure, non par vero, bastò questo popolo quasi inerme per vincere in poche giornate di lotta accanita gli Spagnuoli, in guisa che il Del Vasto, capitano astuto e valoroso, e il De Leyva, che aveva assistito a molte battaglie ed a molti assedj ed era riputato, come lo era infatti, uno dei migliori capitani del suo tempo, furono costretti a nascondersi paurosi nella casa del cittadino Gaspare del Maino.

E se la rea fortuna non avesse inspirato ai nobili l'infelice ri-

[1] Sempre il De Leva nella *Storia di Carlo V.*

soluzione di intromettersi presso il popolo e persuaderlo a deporre le armi, questo moto popolare, secondato da alcuni capi autorevoli e capaci, avrebbe bastato da solo ad annientare la tanto magnificata potenza di Carlo V in Italia.

Ne è a credersi per questo che agli Spagnoli sarebbero mancati i mezzi per la riscossa. È certo anzi che ci sarebbero in breve tempo ritornati; ma è certo altresì che gli Italiani, acquistata una volta la persuasione delle proprie forze, avrebbero opposto più efficace resistenza, chè nelle tenzoni di guerra la persuasione di essere forti vale spesso quanto l'esserlo veramente; e, penetrata una volta questa persuasione nella mente del popolo, neppure i rovesci valgono a scoraggiarlo, inclinato egli ad attribuirli più all'effetto del caso od al tradimento, che alla propria debolezza.

Una prova di questa verità innegabile possiamo raccoglierla da moltissime storie, e sopratutto dall'ultimo risultato della rivoluzione dei Milanesi nell'anno 1848. Le conseguenze che derivarono da quest'ultima si attagliano mirabilmente al confronto. Cacciati gli Austriaci da Milano, poterono ritornarvi in breve tempo: ma il dado era tratto, il sentimento delle forze italiane risvegliato, la necessità che la nobiltà avesse a riunirsi al popolo riconosciuta; e non ostante tutte le sue vittorie, lo straniero dovette per finale risultamento abbandonare la Lombardia e il Veneto e la supremazia sulle cose d'Italia, quantunque saldissima e tenace per forti aderenze e pel lungo esercizio della sovranità.

È verissimo che a' dì nostri altri avvenimenti ed altre influenze ed ajuti, diversi da quelli dell'epoca di Carlo V, contribuirono a questo risultato; ma è pure innegabile che anche allora la situazione generale interna ed esterna era favorevolissima a qualunque moto popolare; perchè la dominazione spagnuola non aveva ancora messo salde radici in Lombardia, le forze della Lega guidate dal Duca d'Urbino si avvicinavano a Milano, e la Francia, costretta a segnare il trattato di pace coll'Imperatore per la liberazione del proprio Re, era anelante di poter lavare l'onta di Pavia e liberare i figli del medesimo Re dati in ostaggio all'Imperatore, e non aspettava quindi che il momento di venire alla riscossa.

La storia d'Italia non offre epoca più triste di quella inter-

clusa nel periodo corso dalla battaglia di Pavia, seguita nel giorno 24 febbrajo 1525, alla capitolazione di Firenze segnata il 12 agosto 1530. Fa veramente dispetto il vedere quali e quante occasioni si sono presentate al Duca di Urbino, supremo comandante degli eserciti della Lega, e agli altri Principi di poter soccorrere il Duca di Milano e liberare questa città, che doveva essere il più saldo baluardo della indipendenza italiana, senza che alcuno abbia mai saputo trarne profitto.

Quale differenza fra questo stato di cose e quello che precedette e condusse alla gloriosa battaglia di Legnano! Ma allora il comando era nelle mani dei cittadini, i quali si battevano da eroi, riscaldati dal santo amore di patria, di religione e di libertà, e qui non ci avevano che soldati raccogliticci e di ventura, non d'altro solleciti e desiderosi che della mercede e del saccheggio e guidati da capi il cui interesse non era certamente quello della libertà.

Sicchè con ragione Gian Matteo Giberti, oratore pontificio, motteggiava il comandante supremo della Lega, Duca d'Urbino, colle parole: " Passar l'Adda o l'Oglio, gli è per lui come se l'uno " fosse l'Indo e l'altro il Gange; „ e il Guicciardini scriveva: " Due conclusioni sono verissime, la prima che era facile soccor- " rere il castello e pigliare Milano, la seconda che il Duca di " Urbino non ha saputo o non ha voluto farlo. Se è malignità, " io non so trovarne la radice; se è stata ignoranza, fu tutta " fondata in su un terrore che gli è entrato nell'animo della " virtù degli Spagnuoli e debolezza de' nostri e che eccede ogni " ragione. „

E più avanti: " Vorrei prima morire mille volte che vivere " con tanta indegnità; maledetto sia chi ha più paura dei peri- " coli che del male. „

In altro incontro. " Veggo nelle cose di Cesare quella smisu- " rata fortuna che è nota a ognuno, ma di tutte le sue felicità il " colmo consiste in questo, che sempre ha avuto a fare con ini- " mici che non hanno saputo o potuto valersi delle loro forze. „

E che queste forze fossero di molto superiori a quelle degli imperiali, ne abbiamo la confessione dallo stesso De Leyva, supremo comandante di queste ultime; il quale lagnavasi continuamente d'essere lasciato sprovvisto di ogni mezzo e mancante di

gente d'armi; sicchè da ultimo scriveva all'Imperatore, in data 28 gennaio 1529: " Mi trovo in mali termini, con poca gente e " la città non fornita di vittovaglie, ed io senza un quattrino, nè " modo o forma di poterne avere; e se Vostra Maestà non prov- " vede presto, tenga per fermo che si perderà tutto. „

Nè i mezzi e la potenza di Carlo V crebbero di molto successivamente.

Furono grandi le angustie nelle quali si trovò anche quando, dopo il trattato di Barcellona e la pace di Cambray, disponevasi a portarsi in Italia per la incoronazione, la maggiore era quella di trovar danaro. " Nel regno di Napoli ogni cosa andava a ruba " per parte dei magistrati: Andrea Doria assicurava che l'Impe- " ratore non troverebbe un ducato a prestito in qualunque parte; " Antonio De Leyva lamentavasi del credito affatto perduto per " non essere state pagate alcune lettere di cambio.[1] „

Per ultimo a stento e dopo infiniti stiracchiamenti riescì a conchiudere a durissime condizioni coi mercanti portoghesi la cessione delle Isole Molucche pel prezzo di trecento cinquanta mila scudi, somma ben tenue per tanti suoi bisogni.

Giunto a Bologna, e all'apice della sua grandezza da lui a lungo sognata, le difficoltà non diminuirono. E se il timore della slealtà del re Francesco I e la manifesta disposizione di costui a non adempiere i patti di Cambray turbavangli i sonni, molto più lo impensierivano le cose di Germania, messe tutte sossopra dalla protesta di Spira contenente il rifiuto di quei Principi di ajutarlo ad opporsi all'invasione di Solimano; il quale, partito il 4 maggio 1529 da Costantinopoli con duecento mila combattenti, aveva già occupato senza resistenza gran parte dell'Ungheria e posto il campo sotto Vienna; sicchè scrisse allora il vescovo di Trento, cancelliere del re Ferdinando: " Se egli (l'Imperatore) tarda, i Prin- " cipi procederanno alla elezione di un nuovo Imperatore e forse " anche di parecchi, quanti sono i partiti. „

D'altra parte la guerra si era rinnovata in Lombardia: i Veneziani vi accorrevano frettolosamente: il conte Cajazzo rimaneva in armi co' suoi settemila fanti, e il Duca d'Urbino, capitano della Lega, occupava Brescia ed altre città colle rimanenti truppe.

[1] DE LEVA: *Storia di Carlo V.*

A tuttociò aggiungevasi la portentosa fermezza dei Fiorentini; i quali, rifiutata ogni condizione di pace col pontefice Clemente VII e sempre speranzosi di ricevere ajuto dalla Francia, per la difesa della patria avevano fatto provvedimenti così energici, da non riscontrarsene esempio di maggiori in veruno Stato libero tra gli antichi e i moderni: la quale cosa riesciva di grave molestia all'Imperatore, che aveva promesso di consegnare la loro città debellata nelle mani del Pontefice.

Epperò appare evidente che nemmeno in quest'epoca Carlo V adagiavasi sopra un letto di rose. E se alcuno in mezzo alle orgie ed ai tripudj avesse potuto conoscere i crucciosi pensieri che sotto quel pallido ed impassibile volto, infintamente tranquillo e maestoso, si rivolgevano nella sua mente e leggergli in cuore le ansie e i patimenti che doveva sopportare, costretto dalla suprema necessità delle cose ad abbandonare quelle grandiose idee di dominio universale, che nella sua intollerabile superbia aveva tanto vagheggiato, e piegarsi alla volontà del pontefice Clemente, ch'egli aveva tanto disprezzato ed avvilito, per accogliere le di lui profferte di pace, mentre il suo intendimento era quello di imporre a tutti dispoticamente la propria volontà, la storia sarebbe stata men corriva nel magnificarne la grandezza e la potenza, o per lo meno avrebbe notato che pur egli ebbe i suoi momenti di umiliazione.

Nè le condizioni di debolezza dell'imperatore Carlo V si erano di molto mutate verso la fine dell'anno 1535, in cui ebbe a verificarsi la morte dell'ultimo duca Francesco II Sforza; perocchè per la lontananza del dominatore l'Italia cominciava a sentir meno il peso della sua preponderanza, e Milano avendo potuto, per la saggia amministrazione del medesimo Duca, in parte medicare le proprie ferite, già cominciava a rialzare il capo.

Gli interessi del Pontefice, in uno a quelli della Repubblica di Venezia, dei Fiorentini e di tutti gli altri Stati d'Italia, richiedevano che il Ducato di Milano non cadesse nelle mani dell'Imperatore, già padrone del Regno di Napoli e di molte altre parti d'Italia, d'Europa e del Mondo.

La Francia, riavutasi dai danni sofferti nelle precedenti guerre, in onta ai trattati di Madrid e di Cambray aveva già invaso il Piemonte, bensì sotto l'infinto pretesto di vendicare la morte di

certo Meraviglia che aveva assunto il pubblico carattere di inviato francese a Milano, ma in vero per far fronte ad ogni eventualità di nuova guerra coll'Imperatore e costringerlo a concedere l'investitura del Ducato di Milano a qualcuno dei figli del re Francesco.

Carlo V, recatosi a Napoli dopo la vittoriosa impresa di Tunisi, era ancora irresoluto sul partito da prendersi, prevedendo giustamente che non avrebbe potuto impossessarsi del Ducato di Milano senza sostenere una nuova guerra colla Francia, il cui esito non era facile prevedere.

Certo, occasione più fortunata non si era da molto tempo presentata ai Milanesi per sottrarsi al giogo dell'Imperatore e riacquistare, se non l'intera libertà, che i tempi non correvano favorevoli alla Repubblica, almeno l'indipendenza del Ducato sotto un principe di loro scelta, o unendosi a qualche Stato vicino. Sventuratamente i nostri avi o non vollero o non seppero valersene; e, continuando i patrizi ad avere in dispregio la forza popolare, preferirono buttarsi colle mani e coi piedi legati nelle braccia dell'Imperatore.

Non terremo conto degli avvenimenti successivi che condussero al finale conferimento dell'investitura del nostro Ducato al figlio Filippo II da parte di Carlo V, uscendo ciò dal compito che ci siamo prefissi. Gioverà solo avvertire che da quest'ultima epoca in avanti, e per la depressione del popolo milanese e per la prepotente influenza della nobiltà e patriziato, non fu più questione d'indipendenza del Ducato, ma soltanto di una gara fra le due possenti rivali, la Spagna e la Francia, onde disputarsene il possesso.

Per cotal modo, e quale è a tutti noto, decorsero due lunghi secoli di pessima amministrazione del tirannico ed insipiente governo spagnuolo; e questa nobile parte d'Italia, già sede degli Insubri e di altre generose schiatte, così ricca di genii e di istituzioni e che colla saggezza dei consigli e colla fortezza delle opere aveva tanto giovato ai principii della libertà, del progresso e dell'indipendenza d'Italia, divenne il ludibrio degli altri popoli, e giunse a tal grado di decadimento e di prostrazione da accogliere come un supremo beneficio il governo di Maria Teresa, esso pure straniero: ciò che è tutto dire!

E qui poniamo fine ai nostri studj, riservandoci di riprenderli (se questi verranno accolti favorevolmente dal pubblico in generale, ed in particolare dai cittadini milanesi) colla narrazione della dolorosa storia della stessa dominazione spagnuola, per la quale abbiamo già raccolti ed ordinati i molti documenti che dovranno giustificarla.

FINE.

ELENCO

DEI DOCUMENTI UNITI A GIUSTIFICAZIONE.

LIBRO I.

ISTITUZIONI POLITICHE E CIVILI.

N.° progressivo	Epoca	ARGOMENTO	Foglio di rinvenimento nel Codice	Segnatura del Codice	Pagina nel Libro
		Giovanni Galeazzo Visconti, Conte di Virtù.			
1	1389 gennajo 25	Revoca delle Bollette del dazio consumo coi motivi che rendevano insopportabile ed odioso questo balzello	1	II	147
2	1389 febbr. 20	Viene accordata la solita obblazione alla Chiesa dei frati di S. Pietro Celestino aumentata dalle lire settantacinque di terzuoli sino a L. 100	2	"	"
3	1389 giugno 2	Incarico al Vicario di Provvigione di far esaminare da esperti giureconsulti il predisposto statuto, modificarlo e correggerlo	16	"	149
4	1389 giugno 21	Facoltà al Vicario e XII di Provvigione per la nomina dei Consoli incaricati dell'Amministrazione della giustizia	17	"	"
5	1389 giugno 23	Destituzione di alcuni Notaj, e obbligo al Collegio dei Notaj della rassegna al Podestà degli atti rogati da essi per l'esame e le provvidenze opportune	19	"	150
6	1390 gennajo 25	Regolamento sulla clausura e custodia delle prostitute, le cui case dovevano essere chiuse la			

N.° progressivo	Epoca	ARGOMENTO	Foglio di rinvenimento nel Codice	Segnatura del Codice	Pagina nel Libro
		sera al suono della campana (del castello?) e riaperte la mattina	23	II	152
7	1390 gennajo 29	Facoltà di creare cittadini di Milano, con tutti gli onori e privilegi annessi, il milite e consigliere ducale Jacobo del Verme e suoi discendenti . . .	22	»	»
8	1390 marzo 22	Imposizione pei bisogni della guerra di soldi 10, sul dazio del sale, portandone così il prezzo dai soldi 40 ai soldi 50 ogni stajo	24	»	153
9	1391 marzo 6	Mutuo di Fiorini 10,000 per gli urgenti bisogni nella guerra .	30	»	154
10	1391 maggio 17	Sospensione della scadenza dei termini da ogni effetto giuridico pei Deputati incaricati del ruolo della popolazione, colla annotazione del giorno in cui ciascuno di essi presentarono il lavoro	36	»	155
11	1391 maggio 29	Requisizione di numero trecento uomini prosperosi e ben armati ed alcuni di buona balestra per liberare le terre del Bresciano	39	»	157
12	1391 giugno 21	Formazione di un nuovo esercito di 1200 uomini robusti e ben addestrati alle armi	43	»	158
13	1392 gennajo 23	Pace conchiusa coi Bolognesi e coi Fiorentini	58	»	»
14	1394 aprile 10	Regolamento sulle funzioni funebri e pene stabilite pei contravventori	87	»	159
15	1394 febbrajo 23	Privilegi accordati alla Camera Ducale ed ai Comuni per la pronta percezione delle imposte.	(1)	»	161

(1) Indice finale pagina 10 — transunto del documento completo che manca dalla raccolta, e nel quale sono indicati i Decreti 4 Gennajo 1392 e 16 Febbrajo 1394, già pubblicati nel Libro *Antiqua Decreta* pag. 116 e 192.

N.° progressivo	Epoca	ARGOMENTO	Foglio di rinvenimento nel Codice	Segnatura del Codice	Pagina nel Libro
16	1396 gennajo 5	Conferma degli Statuti, ed ordine per la loro pubblicazione ed osservanza	140	II	163
17	1396 gennajo 15	Esenzione delle imposte personali e reali accordata a favore degli Abbati, dei Prevosti, dei Monaci e Monache, dei Canonici e Chierici di S. Ambrogio	141	»	»
18	1396 gennajo 17	Immunità concesse a favore degli Ospitali, Stabilimenti di beneficenza ed altre Opere Pie .	142	»	164
19	1396 agosto 11	Norme da osservarsi nei conflitti fra i medici ed i chirurghi e definizione dei rispettivi attributi nella cura degli ammalati	150	»	166
20	1396 ottobre 12	Reclamo dei Beccai della Città sui diversi abusi degli ufficiali delle vettovaglie e provvedimenti per mettervi rimedio .	154	»	167
		Governo della duchessa vedova Caterina e del figlio Giovanni Maria.			
21	1403 febbrajo 1	Concessione di area presso la chiesa di S. Cristoforo sulla ripa del naviglio di Porta Ticinese per la fabbrica della casa del cappellano dei Santi Giovanni Battista, Giacomo e Cristoforo	12	I	171
22	1403 ottobre 15	Si concedono all'Amministrazione della fabbrica del Duomo gli eguali privilegi fiscali di quelli accordati alla Camera ed al Comune	30	»	174
23	1394 dicemb. 23	Facoltà al Vicario di Provvigione per la nomina e revoca dei deputati all' Amministrazione della fabbrica del Duomo e ordine di dovervi comprendere tre membri del Collegio dei Giureconsulti	29	»	176

N.° progressivo	Epoca	ARGOMENTO	Foglio di rinvenimento nel Codice	Segnatura del Codice	Pagina nel Libro
		Governo del duca Giovanni Maria Visconti.			
24	1411 aprile 18	Ordinamento della Congregazione dei vecchioni del Duomo; loro nomina e privilegi . . .	26	I	177
		Governo del duca Francesco I Sforza.			
25	1450 febbrajo 27	Capitoli convenuti fra la Città di Milano e il duca Francesco Sforza per l'investimento del Ducato	34	»	178
26	1450 marzo 21	Proclamazione mediante formale plebiscito del Conte Francesco Sforza a Duca di Milano e giuramento ad esso prestato	(1)	»	182
		Bona e Giovanni Galeazzo Sforza Visconti.			
27	1479 febbrajo 27	Bando per titolo di ribellione del duca di Bari Sforza Maria, di Messer Lodovico Sforza, del conte Roberto di S. Severino e dei loro seguaci	I	IV	192
28	1480 maggio 21	Matrimonio del duca Gio. Galeazzo con madonna Isabella figlia del Duca di Calabria, e trattato di pace colla lega Grigia	5	»	194
29	1480 agosto 24	Pace conchiusa in Napoli col Re di Sicilia, colle repubbliche di Siena e Firenze, e col Duca di Ferrara	7	»	195
		Duca Giovanni Galeazzo Sforza solo.			
30	1480 novemb. 14	Norme per la retta amministrazione della giustizia; desti-			

(1) Questo è l'unico documento che non appartiene alla nostra raccolta, e l'abbiamo trascritto da una copia esistente nell'archivio comunale di S. Carpoforo. L'originale pergamena si trova presso l'Archivio Generale nel Palazzo Elvetico.

N.° progressivo	Epoca	Argomento	Foglio di rinvenimento nel Codice	Segnatura del Codice	Pagina nel Libro
		nati due giorni per ciascuna settimana per le udienze del Principe	8	IV	196
31	1481 gennajo 19	Nomina di dodici cittadini per comporre il Tribunale di Provvigione e determinazione degli obblighi e diritti di questo Officio	13	»	197
32	1483 gennajo 6	Trattato di pace conchiuso in Roma col Pontefice, col Re di Napoli, coi Fiorentini e col Duca di Ferrara	18	»	199
33	1483 aprile 30	Revoca dei privilegi precedentemente concessi agli usurai .	19	»	»
34	1484 settemb. 11	Nomina del Conte di S. Severino a capitano generale della confederazione stabilita col trattato di pace di Roma . . .	21	»	200
35	1485 luglio 23	Revoca della stessa nomina per sospetto di tradimento . . .	37	»	201
36	1486 settemb. 12	Pace stipulata di nuovo tra Sua Santità e la Lega italica . .	55	»	202
37	1489 febbrajo 14	Condono d'ogni pena per l'arrivo in Milano della sposa del Duca, Madonna Isabella d'Arragona	58	»	203
38	1493 gennajo 29	Amnistia generale per la nascita di una figlia del Duca e di un figlio del barba Lodovico . .	69	»	204
		Duca Giovanni Galeazzo e zio Lodovico Sforza.			
39	1494 settemb. 25	Vendita dei dazj, e di altri diritti camerali per il pagamento della dote costituita alla principessa Bianca maritata col Re de' Romani	72	»	206
		Lodovico Sforza detto il Moro			
40	1497 aprile 15	Obbligo della notificazione di tutti i diritti di estrazione delle acque del Naviglio della Martesana	90	»	207

N.° progressivo	Epoca	ARGOMENTO	Foglio di rinvenimento nel Codice	Segnatura del Codice	Pagina nel Libro
41	1497 ottobre 12	Creazione di Angera in città ed enumerazione delle pertinenze di essa	109	IV	210
42	1498 gennajo 23 febbrajo 8	Revoca di tutti i diritti precedenti che vincolavano la libertà della chiesa	116	»	212
43	1499 maggio 2 aprile 17	Imposta sul trapasso delle proprietà ed altri diritti dei feudatarj	118	»	214
		Lodovico XII re di Francia e duca di Milano.			
44	1502 agosto 7	Domanda di privilegi fatta a nome della città di Milano in diversi capitoli colle risposte del re Lodovico XII . . .	50	I	215
		Francesco I re di Francia e duca di Milano.			
45	1516 gennajo 7	Altra simile domanda in molti capitoli fatta dalla rappresentanza del Collegio dei giureconsulti di Milano, colle risposte del Monarca lette in Senato nel penultimo giorno del mese di Luglio 1516 . . .	142	»	229
		Duca Massimiliano Sforza.			
46	1515 luglio 14	Concessione del diritto a favore della città di Milano, per l'elezione mediante comizj del popolo della propria rappresentanza e del consiglio dei decurioni ridotto a 150 membri	1	VII	247
		Ancora Francesco I re di Francia.			
47	1516 luglio 7	Nuove domande di privilegi colle risposte del sovrano intestate secundum privilegium interinato dal Senato col Decreto 5 Settembre 1516	162	I	250
		Governo Spagnuolo.			
48	1632 marzo 15	Relazione del conte Carlo Ser-			

N.° progressivo	Epoca	ARGOMENTO	Foglio di rinvenimento nel Codice	Segnatura del Codice	Pagina nel Libro
		belloni oratore presso il pontefice Urbano VIII in occasione della nomina dell'Arcivescovo di Milano	29	XIII	259
		DOCUMENTI GIÀ COMPRESI NEL CONTESTO DEL LIBRO I NELL'INTENTO DI MEGLIO SCHIARIRE E COMPLETARE IL LAVORO.			
		Duca Gio. Maria Visconti.			
1	1408 gennajo 19	Riduzione del numero degli 800 o 900 membri del Consiglio dei Decurioni a soli 72 colle eguali facoltà e diritti . . .	16	I	56
		Duca Filippo Maria Visconti.			
2	1414 luglio 16	Facoltà al Vicario di Provvigione di condannare e multare i contravventori alle leggi sopra le vettovaglie	15	»	60
		Duca Francesco I Sforza.			
3	1450 marzo 11	Invito al popolo per la votazione del plebiscito pel conferimento del Ducato nel conte Francesco Sforza	—	—	69
4	1463 luglio 16	Diversi estratti del Rendiconto 1463 dell'Amministrazione del Ducato	—	—	78
		Lodovico Sforza detto il Moro.			
5	1494 ottobre 29	Partecipazione della presa di possesso del Ducato e nomina d'una commissione per le grazie che intendeva concedere .	77	IV	100
6	1495 maggio 24 e 25	Sospensione di ogni lavoro e delle cause per l'incoronazione del duca Lodovico da aver luogo nel successivo giorno 26	89	»	102
7	1495 giugno 14	Riduzione dei dazii sul pane e sul vino, facoltà d'ammazzare			

N.° progressivo	Epoca	ARGOMENTO	Foglio di rinvenimento nel Codice	Segnatura del Codice	Pagina nel Libro
		porci selvatici e cervi ed amnistia di condanne per diverse cause	82	IV	104
8	1496 maggio 25 e 26	Lettere che stabiliscono doversi ritenere festivo in perpetuo il giorno 26 maggio per la seguita incoronazione del principe Lodovico	88	»	106
		Duca Massimiliano Sforza.			
9	1515 settembre 3	Ordine della rinnovazione dei Comizi per la nomina dei 150 cittadini che dovevano comporre il nuovo Consiglio dei Decurioni	173	»	116
		Re Francesco I duca di Milano. Luogotenente Lautrech.			
10	1518 luglio 1	Riduzione del numero dei suddetti membri a soli sessanta e nomina di essi indipendentemente dal diritto accordato alla Città	25	VII	118
		Duca Francesco II Sforza.			
11	1531 gennajo 3	Costituzione del Consiglio dei Decurioni colla proposta delle persone da nominarsi . . .	30	»	120
12	1535 gennajo 10	Sostituzione dei membri del Consiglio dei Decurioni rimasti vacanti per rinuncia o per morte	32	»	122
		Corrado II Imperatore.			
13	1141 Indizione III.	Acquisto fatto da Guidone Visconti della Signoria di Massino.	—	—	139
14	1142 Indizione IV.	Conferma di tale acquisto nel figlio Ottone fatta dall' imperatore Corrado II	—	—	140

LIBRO II.

SUNTO DI STORIA.

N.° progressivo	EPOCA	ARGOMENTO	Foglio di rinvenimento nel Codice	Segnatura del Codice	Pagina nel Libro
		Governo di Lodovico XII re di Francia e duca di Milano.			
1	1509 maggio 15	Vittoria d'Agnadello riportata dall' esercito guidato dal re Lodovico XII	190	IV	389
		Duca Massimiliano Sforza.			
2	1513 maggio 27	Sospensione delle cause per l'imminenza della battaglia di Novara	180	»	»
3	1513 giugno 17	Pubblicazione del Decreto dell' imperatore Massimiliano riguardante i banditi per cause politiche	182	»	390
4	1513 giugno 18	Revoca della sospensione delle cause	186	»	392
5	1515 agosto 9	Rinuncia fatta dal Duca al diritto di placet per le bolle pontificie e conferimento dei Beneficii ecclesiastici.	167	»	393
6	1515 agosto 14	Trattato di pace tra il Pontefice, il Re di Napoli e d'Arragona, e il duca Massimiliano Sforza	169	»	394
7	1515 agosto 30	Sospensione delle cause e provvedimento per l' abbondanza dei viveri nella città . . .	170	»	395
8	1515 settembre 3	Proibizione delle adunanze pubbliche per l' avvicinarsi de' Francesi e per l' imminente battaglia	173	»	396
		Governo del re Francesco I duca di Milano.			
9	1515 settemb. 21	Trattato concluso tra il re Francesco I Duca di Milano e il pontefice Leone X	177	»	397

N.° progressivo	Epoca	ARGOMENTO	Foglio di rinvenimento nel Codice	Segnatura del Codice	Pagina nel Libro
10	1516 settemb. 9	Trattato di pace e leale amicizia tra il detto re Francesco I ed il nuovo Re cattolico . .	207	IV	398
11	1516 dicemb. 23	Trattato di pace e confederazione fra il Re cristianissimo e l'Imperatore, datato da Villafranca	211	»	399
12	1517 gennajo 28	Designazione delle famiglie aderenti al governo francese, alle quali venne concesso l'uso delle armi con divieto a tutti gli altri	218	»	»
13	1520 maggio 5	Restrizioni delle facilitazioni accordate agli Ebrei	237	»	403
14	1521 maggio 11	Trattato di pace e confederazione tra il Re cristianissimo e gli Elvetici	240	»	404
15	1521 novemb. 14	Sospensione delle cause civili e criminali per l'imminente arrivo dell'esercito della lega italiana	244	»	405
		Francesco II Sforza.			
16	1521 novemb. 24	Ordine per la restituzione degli oggetti saccheggiati ai Francesi	247	»	406
17	1521 novemb. 26	Prescrizioni ai tribunali per la ripresa dei lavori e trattazione delle cause	246	»	407
18	1521 novemb. 17	Manifesto del nuovo podestà Luigi Brachamonti per la consegna degli effetti sacomanati nel palazzo di giustizia . . .	245	»	408
19	1521 dicemb. 7	Ripetizione di quest'ordine da parte del Commissario Ducale Gerolamo Morone	251	»	409
20	1521 dicemb. 18	Elezione di due Capitani per Porta per procurare l'esazione delle imposte perchè nessuna perturbazione accada nella Città	245	»	410
21	1522 gennajo 7	Elenco delle famiglie ribelli citate a comparire innanzi al Consiglio ducale	257	»	412

N.° progressivo	Epoca	ARGOMENTO	Foglio di rinvenimento nel Codice	Segnatura del Codice	Pagina nel Libro
22	1522 febbrajo 22	Espulsione da Milano dei sudditi Svizzeri e de' dipendenti dei Conti Borromei	263	IV	415
23	1522 marzo 4	Revoca del bando	265	»	416
24	1522 marzo 6	Nuove disposizioni in rettifica dei nomi delle persone aderenti al Governo Francese e condannate a domicilio coatto in diverse città dello Stato quali ribelli più compromessi.	266	»	»
25	1522 marzo 6		268	»	418
26	1522 marzo 7		273	»	421
27	1522 aprile 10	Conferma da parte del nuovo duca Francesco II Sforza dei Ministri e Magistrati nominati dal Luogotenente Gerolamo Morone	283	»	424
28	1522 aprile 14	Istruzioni pei cittadini sotto le armi colla designazione dei capi cui unirsi per procedere con ordine nella vicina battaglia.	285	»	425
29	1522 aprile 25	Eccitamenti pel pagamento del prestito di ducati 50 mila e facilitazioni accordate ai sovventori con due speciali decreti	291	»	427
30	1522 aprile 26		292	»	»
31	1522 aprile 27		292	»	428
32	1522 maggio 10	Licenza di poter entrare ed uscire liberamente dalla città con bestie e carri, e concessione ai cittadini relegati di potersi restituire in patria .	297	»	»
33	1522 giugno 7	Restituzione dei beni sequestrati ai banditi; delegati in commissarii i cittadini Gerolamo Petrobone e Francesco Taverna per l'esame delle domande .	299	»	430
34	1522 giugno 21	Obbligo della notifica di tutti i diritti di estrazione delle acque dai navigli	301	»	431
35	1522 luglio 28	Notifica delle gioje, perle, ed altri effetti preziosi dati in pegno dal duca Massimiliano . . .	303	»	432
36	1522 agosto 4	Riforma del Regolamento dei corrieri postali	305	»	434

N.° progressivo	Epoca	Argomento	Foglio di rinvenimento nel Codice	Segnatura del Codice	Pagina nel Libro
37	1522 agosto 6	Notifica delle gioje ed effetti preziosi dati in pegno dal duca Lodovico	307	IV	435
38	1522 dicemb. 13	Ripristino nel Vicario di provvigione e suoi officiali del diritto dei giudizii sulle contravvenzioni in materie annonarie	309	»	436
39	1523 marzo 14	Riforma dell'estimo della Brianza coll'obbligo ai consoli di vegliare sulla regolarità delle denuncie.	312	»	438
40	1523 maggio 29	Disposizioni sui duelli e pene tanto pei due contendenti, quanto per le persone intromettenti e testimoni	318	»	441
41	1523 luglio 1	Obbligo nei padroni pei loro domestici e nei possessori di stabili pei loro dipendenti pel pagamento del prezzo del sale assegnato a ciascuna famiglia	320	»	442
42	1523 agosto 3	Pubblicazione del Trattato conchiuso in Venezia il 29 luglio fra i diversi potentati d'Italia	321	»	443
43	1523 agosto 8	Partecipazione al pubblico che allo stesso trattato ebbe ad aderire anche il Papa Adriano nel giorno 3 Agosto. . . .	321	»	444
44	1523 settemb. 15	Sospensione per quindici giorni della tassa del macinato e facoltà a ciascun cittadino di condurre ogni sorta di vettovaglia; richiamo di tutti gli assenti e proibizione di abbandonare la città senza speciale licenza	322	»	445
45	1523 settemb. 15	Sospensione delle cause e dei termini giuridici per l'imminente guerra	322	»	446
46	1523 settemb. 21	Obbligo ai diversi cittadini sospetti di ribellione di dare sigurtà e ad alcuni di andare al confine	324	»	»
47	1523 settemb. 24	Altro decreto dell'eguale tenore			

N.° progressivo	Epoca	Argomento	Foglio di rinvenimento nel Codice	Segnatura del Codice	Pagina nel Libro
		e per altre famiglie ed individui	325	IV	447
48	1523 settemb. 27	Incarico ai Capitani delle Porte di visitare le case ed i monasteri per levare la quantità di grani e farine occorrenti pel mantenimento dell'esercito .	326	»	448
49	1524 maggio 18	Decreto del Vicario di provvigione che autorizza la vendita delle proprietà degli Stabilimenti di beneficenza per l'importo di ducati 10 mila per sopperire ai bisogni di impedire la diffusione della peste .	351	»	449
50	1524 giugno 7	Decreto ducale che conferma la stessa autorizzazione portando il tasso cui capitalizzare la rendita al 10 per 100 . . .	357	»	451
51	1524 giugno 13	Autorizzati i medesimi stabilimenti ad affrancare i livelli capitalizzando la rendita al 100 per 6	358	»	452
52	1524 ottobre 20	Decreto di sospensione delle cause per l'arrivo dell'esercito francese	359	»	453
		Governo del re cristianissimo Francesco I.			
53	1524 ottobre 24	Indulto del re Francesco I pel ricupero del Ducato dettato da Corsico	361	»	»
54	1525 gennajo 5	Obbligo ai cittadini confinati di presentarsi all'ambasciatore francese e ritirare da esso il certificato di residenza sotto pena della confisca dei beni .	364	»	454
55	1525 gennajo 22	Decreto e lunga nota delle persone bandite o mandate a domicilio coatto	365	»	455
56	1525 gennajo 24	Altro Decreto di bando con altra nota di persone sospette e colpite da bando	371	»	459

N.° progressivo	Epoca	ARGOMENTO	Foglio di rinvenimento nel Codice	Segnatura del Codice	Pagina nel Libro
57	1525 febbrajo 20	Nuovo eccitamento al pagamento dell' inflitta taglia sottoscritto da Ottaviano Grimaldo, ultimo atto di sovranità del Governo francese in Lombardia.	374	IV	460
		Ancora Governo del duca Francesco II Sforza.			
58	1525 febbrajo 25	Grida del Vicario di provvigione Lodovico da Corte colla quale in conseguenza della battaglia di Pavia e della vicina entrata in Milano dell' esercito spagnuolo, sospende le cause e autorizza le vendite del pane senza dazio	375	»	461
		Luogotenenti di Carlo V e Governo spagnuolo.			
59	1525 nov. 14	Comunicazione al Magistrato delle entrate della nomina fatta da S. M. l'Imperatore dell'Abate di S. Nazario Ferdinando Marino in Commissario generale cesareo in Italia per la gestione delle finanze . . .	391	»	462
60	1525 nov. 22	Proclama del Marchese di Pescara che prescrive al Magistrato delle entrate doversi intestare gli Atti al suo nome, qual Capitano Generale e Governatore dello Stato di Milano e contrassegnarli col nuovo suggello imperiale all' uopo fatto eseguire	389	»	»
61	1525 nov. 27	Nomina del nobile Bartolomeo Maggi in Tesoriere Generale da dipendere in tutto dagli ordini del Commissario cesareo Ferdinando Marino Abbate di S. Nazario	390	»	463

N.° progressivo	Epoca	ARGOMENTO	Foglio di rinvenimento nel Codice	Segnatura del Codice	Pagina nel Libro
62	1526 febbrajo 23	Manifesto imperiale che ordina doversi considerare come festivo il giorno 24 febbrajo, anniversario della battaglia di Pavia	641	IV	464
63	1526 aprile 24	Ordine del Senato per la sospensione delle cause per i gravi tumulti della Città	646	»	465
64	1526 maggio 12	Rinnovazione del medesimo ordine	647	»	»
65	1526 ottobre 15	Proibizione di cambiare domicilio ai morosi al pagamento delle imposte e tasse di guerra	650	»	466
66	1527 gennajo 3	Nuovo eccitamento e rigorose penali per la riscossione della tassa degli scudi 30 mila . .	653	»	467
67	1527 gennaio 27	Altre nuove misure e penali per conseguire i residui della stessa tassa	654	»	468
68	1527 luglio 12	Eccitamento al pagamento della seconda rata della tassa di scudi 13 mila imposta col Decreto 1° luglio.	674	»	470
69	1527 luglio 31	Ordine di pagamento entro la giornata di scudi 3 mila per primo acconto della nuova somma di scudi 12 mila promessa dalla Città per saldare le paghe dell'esercito . . .	675	»	471
70	1527 agosto 1	Nuova sollecitazione pel pagamento delle diverse tasse di guerra in arretrato	677	»	472
71	1527 agosto 5	Penali rigorose ed estreme contro i debitori mancanti al soddisfacimento del loro debito .	686	»	»
72	1527 agosto 26	Altro decreto del medesimo tenore col rincarimento della dose per le pene	689	»	475
73	1527 settemb. 16	Ordine d'espulsione dalla città degli individui tutti non colpiti da carico d'alloggiamento di soldati e di tutti i miserabili .	692	»	476

N.° progressivo	Epoca	ARGOMENTO	Foglio di rinvenimento nel Codice	Segnatura del Codice	Pagina nel Libro
74	1527 settemb. 18	Esteso il medesimo ordine ai cittadini compresi in estimo, ma in arretrato col pagamento dei carichi	692	IV	478
75	1527 settemb. 20	Bando generale ai cittadini che non sieno soldati o vivandieri e che non sostengono carico ed ospitazione di soldati oltre soldi cinque	693	»	»
76	1527 ottobre 11	Revoca di tutte le sopra accennate rigorose misure e disposizioni per l'espulsione . . .	700	»	479
77	1527 settemb. 25	Decreto imperiale sul modo di procedere agli atti esecutivi contro i deficienti al pagamento delle imposte e per vendita degli stabili oppignorati . .	701	»	480
78	1527 dicemb. 10	Altro Decreto del medesimo tenore con nuove discipline . .	705	»	483
79	1528 maggio 9	Partecipazione del Luogotenente cesareo Antonio De Leyva dell'arrivo di un nuovo corpo di Tedeschi per difendere il territorio dai Veneziani origine e fondamento di tutti i mali di questa patria	717	»	485
80	1528 agosto 2	Invito ai cittadini tutti per ritornare in patria	719	»	»
81	1528 agosto 1	Perdono delle pene tutte cui fossero precedentemente incorsi i medesimi cittadini	721	»	487
82	1528 dicembre 1	Facoltà del ritorno dei nullatenenti espulsi ed amnistia per le pene delle quali fossero resi contabili.	722	»	488
83	1529 aprile 7	Riduzione del prezzo del sale a soldi cinque e mezzo la libra per la quantità da levare all'ingrosso dai postari, e soldi sei per quello venduto dai postari ai cittadini	725	»	490
84	1529 maggio 7	Esonero del dazio per l'entrata del vino nella Città che d'Ap-			

N.° progressivo	Epoca	ARGOMENTO	Foglio di rinvenimento nel Codice	Segnatura del Codice	Pagina nel Libro
		prima si pagava in ragione di soldi sedici la brenta . . .	725	IV	490
85	1529 settem. 17	Decreto imperiale di grazia pei banditi (publicato soltanto il 9 dicembre)	730	"	491
86	1529 dicemb. 27	Riduzione di tutte le imposte nel limite ordinario in cui si trovavano sotto i precedenti duchi.	728	"	495
87	1530 luglio 19	Istituzione d'un nuovo mercato in Milano per compera e vendita di bestiame sulla piazza di S. Ambrogio (pubblicato soltanto il 6 aprile 1531) . . .	749	"	496
88	1531 luglio 7	Facoltà al Principe di poter redimere le fatte donazioni mediante il correspettivo del 100 per ogni 10 lire di rendita .	—	—	497
89	1534 gennajo 13	Immunità diverse accordate a favore dei LL. PP. e della Fabbrica del Duomo . . .	765	"	499
90	1535 gennajo 5	Metodo da tenersi per le procedure sulle contravvenzioni dei prestinai e dei beccai . . .	768	"	501
		Governo spagnuolo. Luogotenente imperiale Antonio De Leyva.			
91	1535 dicembre 6	Proclama del Luogotenente imperiale Antonio De Leyva, col quale dichiara di assumere l'amministrazione del Ducato di Milano in nome di S. M. cesarea e accorda un'indulto generale pei banditi	773	"	504
92	1535 dicemb. 26	Invito a tutte le Autorità e Feudatarj per la prestazione entro venti giorni del giuramento al nuovo Governo sotto pena di perdere le cariche ed i feudi	777	"	506

N.° progressivo	Epoca	ARGOMENTO	Foglio di rinvenimento nel Codice	Sognatura del Codice	Pagina nel Libro
		Regime stabile spagnuolo. Governatore: Cardinale Caraciolo.			
93	1536 agosto 14	Entrata in Milano del nuovo Governatore Cardinale Marino Caraciolo	777	IV	507
94	1536 agosto 1	Mandato conferito al medesimo Luogotenente e Governatore generale del Ducato. . . .	404	»	»
95	1537 agosto 9	Taglia straordinaria di uno scudo d'oro per ogni fuocolare o bottega ed anche più ad arbitrio degli ufficiali delegati alla riscossione.	429	»	509
96	1538 dicemb. 18	Istituzione della censura dei libri e delle stampe	444	»	511
		Governatore Marchese Del Vasto.			
97	1539 febbrajo 6	Grida sul contegno da tenersi nelle chiese, sul modo di vestire e sulle pompe funebri .	447	»	513
		DOCUMENTI GIÀ COMPRESI NEL CONTESTO DEL LIBRO II ALL'INTENTO DI MEGLIO CHIARIRE E COMPLETARE IL LAVORO.			
		Duca Massimiliano Sforza.			
1	1513 maggio 29	Lettera clandestina pervenuta dal campo francese e pubblicata in nome di M.e della Tremolia e Maresciallo Triulzio dal partito dei Nobili per scoraggiare il popolo di Milano .	131	»	282
2	1513 luglio 26	Ordine di sospendere le cause, di chiudere le botteghe e di far preparativi pel ritorno in Milano del duca Massimiliano Sforza	141	»	283

N.° progressivo	Epoca	Argomento	Foglio di rinvenimento nel Codice	Segnatura del Codice	Pagina nel Libro
		Re Francesco I duca di Milano: primo Governo del duca di Borbone.			
3	1516 marzo 22	Proclama del duca di Borbone che permette ad ognuno di poter vendere pane, vino ed altre vettovaglie senza pagamento di dazio	205	IV	296
4	1516 marzo 24	Conferma del dono fatto al Comune dell'annua rendita di ducati 6000 e concessione allo stesso del diritto di tassare la vendita del vino al minuto e la macinazione dei grani . .	205	»	»
5	1516 luglio 8	Revoca da parte del re Francesco I delle medesime concessioni e sostituzione dell'annuo assegno di ducati 10000 da erogarsi in opere pubbliche	207	»	297
		Luogotenente Lautrech.			
6	1521 novemb. 12	Ordine severo del Luogotenente francese Lautrech ai mariti, figliuoli, fratelli, cugini ed altri parenti dei banditi abitanti nei sobborghi di portarsi in Città entro ore 24 sotto pena della vita e della confisca . . .	243	»	309
		Duca Francesco II Sforza.			
7	1522 febbrajo 24	Proclama del Comissario ducale Gerolamo Morone per la sospensione del dazio sopra ogni sorta di vettovaglie	264	»	315
8	1522 aprile 1	Leva in massa dei cittadini capaci di portare le armi per la difesa del Ducato minacciato dall'esercito francese . . .	282	»	»
9	1523 marzo 16	Ordine Ducale di doversi comprendere tra i festivi il giorno			

N.° progressivo	Epoca	ARGOMENTO	Foglio di rinvenimento nel Codice	Segnatura del Codice	Pagina nel Libro
		27 aprile, anniversario della battaglia della Bicocca e con seguente proclama del Vicario di provvigione	316	IV	321
		Governo dei Luogotenenti di Carlo V, Marchese del Vasto, De Leyva e secondo governo del Duca di Borbone.			
10	1526 aprile 27	Proclama del Marchese del Vasto e Antonio De Leyva contenente l'indulto per la seguita rivoluzione	643	»	343
11	1527 febbrajo 11	Ordine del Duca di Borbone col quale si proibisce sotto le pene più severe di uscire dalla Città	656	»	349
12	1527 febbrajo 24	Proclama del Luogotenente De Leyva che revoca il suddetto ordine	657	»	»
13	1527 maggio 23	Pubblicazione nella città di Milano del falso trattato di pace conchiuso in Roma, fra il Duca di Borbone e il papa Clemente VII	668	»	355
14	1527 agosto 3	Minaccia del Luogotenente de Leyva di far entrare in città i Lanzichenecchi ove si ponga ritardo al pagamento della tassa di scudi 12000 . . .	681	»	359
15	1527 agosto 14	Ordine della demolizione di tutte indistintamente le case poste al di fuori della vecchia cerchia della Città	683	»	360
16	1527 agosto 16	Revoca del medesimo immane ordine	683	»	»
17	1527 agosto 18	Proclama portante l'obbligo ai cittadini di dover tenere aperte continuamente le case a comodo delle soldatesche . . .	684	»	361
18	1528 febbrajo 17	Divieto di uscire dalla Città senza speciale permesso . . .	708	»	366

N.° progressivo	Epoca	ARGOMENTO	Foglio di rinvenimento nel Codice	Segnatura del Codice	Pagina nel Libro
		Governo di Francesco II Sforza instaurato nel Ducato.			
19	1530 gennajo 22	Proclama del Luogotenente Ducale Alessandro Bentivoglio che dichiara cessati gli Officiali cesarei e divieto di molestarli	738	IV	374
20	1533 marzo 10	Manifesto per l'entrata in Milano dell'imperatore Carlo V . .	764	"	377
21	1535 novembre 3	Funerali per la seguita morte del duca Francesco II Sforza	772	"	381

LIBRO III.

LETTERE, SCIENZE, BELLE ARTI, INDUSTRIE, COMMERCI, ECC.

N.° progressivo	Epoca	ARGOMENTO	Foglio di rinvenimento nel Codice	Segnatura del Codice	Pagina nel Libro
		Duca Francesco I Sforza.			
1	1463 novemb. 3	Spesa annuale per l'Università di Pavia, scienze ivi insegnate col nome dei professori . .	109	V	631
		Duca Galeazzo Maria Sforza.			
2	1468 settemb. 5	Privilegi concessi ai professori di grammatica pel conseguimento delle loro mercedi . .	28	IV	635

N.° progressivo	EPOCA	ARGOMENTO	Foglio di rinvenimento nel Codice	Segnatura del Codice	Pagina nel Libro
		Lodovico XII re di Francia e duca di Milano.			
3	1517 dicembre 4	Proclama di concorso pel progetto di deviazione delle acque del lago di Como per condurle a Milano	215	IV	637
		Duca Giovanni Galeazzo Visconti Conte di Virtù.			
4	1395 maggio 10	Ordine ducale per la riunione in Pavia di diversi Ingegneri e Maestri, i quali assieme a Nicola de Sellis e Gabriele da Lodi abbiano a decidere alcune differenze sui disegni del Duomo	109	II	639
		Duca Massimiliano Sforza.			
5	1512 luglio 6	Revoca dell'interdetto pontificio per parte del vescovo di Lodi Ottaviano Maria Sforza . .	129	IV	»
		Documenti privati e notarili.			
6	1346 ottobre 1	Scrittura di affitto di fondi rustici conchiusa tra Martino Pusterla e i nominati Isnardo e Andreotto	(1)	»	640
7	1441 agosto 7	Sentenza arbitramentale a sopimento di una controversia fra i frati del convento di Santa Maria di Baggio, e i Canonici di S. Ambrogio di Milano	(2)	»	649

(1) Pergamena originale della raccolta Formentini.

(2) Simile.

N.° progressivo	Epoca	Argomento	Foglio di rinvenimento nel Codice	Segnatura del Codice	Pagina nel Libro
		Duca Giovanni Galeazzo Visconti Conte di Virtù.			
8	1402 aprile 4	Decreto col quale fu proibito il sequestro e la vendita de' buoi destinati all' agricoltura . .	11	I	654
		Duca Massimiliano Sforza.			
9	1515 luglio 12	Imposizione della tassa di soldi sei per ogni libbra di sale assegnato a ciascuna famiglia .	165	VI	»
10	1515 luglio 14	Commutazione di tale imposta nel determinato importo di ducati 200,000	166	»	655
11	1515 giugno 18	Imposizione straordinaria di ducati 300,000 per gli urgenti bisogni della guerra . . .	160	»	656
12	1515 giugno 23	Revoca di questa imposizione in causa dei gravi tumulti manifestatisi nella Città	163	»	659
13	1515 settemb. 10	Altra imposizione di scudi 200,000 commutata poscia in soli scudi 100,000	176	»	»
		Francesco I Re di Francia Duca di Milano.			
14	1515 dicemb. 6	Aumento di un quindicesimo per lira sulla sopra indicata imposta di scudi 200,000 ordinato dal Duca di Borbone . . .	177	»	660
15	1515 dicemb. 11	Commutazione di questo aumento in ducati effettivi 100,000 . .	178	»	661
16	1516 gennajo 29	Nuova taglia di ducati 100,000 imposta dal generale Bohier Tomaso in nome di S. M. cristianissima	201	»	662
17	1516 febbrajo 13	Altra tassa di guerra dell'egual somma imposta dal Prevosto Capitano di Giustizia De Chandio	202	»	»
18	1518 dicemb. 14	Imposta straordinaria di scudi			

N.° progressivo	Epoca	Argomento	Foglio di rinvenimento nel Codice	Segnatura del Codice	Pagina nel Libro
		d'oro 70,000 ordinata dal conte Odit de Foys	223	IV	664
19	1521 ottobre 8	Proclama pel pagamento della contribuzione senza determinazione di somma pel mantenimento di N. 600 fanti destinati alla custodia della Città pubblicato a nome di Monsignore Tarbes Luogotenente del conte Odit de Foys	243	»	665
		Duca Francesco II Sforza.			
20	1521 dicemb. 2	Proclama del conte Gerolamo Morone commissario del duca Francesco II Sforza per una tassa di guerra di somma indeterminata	249	»	665
21	1521 dicemb. 4	Altra imposizione della medesima indole indeterminata dell'istesso conte Morone . . .	250	»	666
22	1521 dicemb. 9	Ulteriore imposta di guerra dello stesso Conte per supplire al mantenimento dei fanti elvetici	252	»	667
23	1522 aprile 24	Anticipazione da scontarsi sul dazio della mercanzia ordinata dallo stesso duca Francesco II Sforza	288	»	»
24	1522 aprile 25	Offerta del vantaggio di un soldo per lira alli contribuenti esatti al pagamento della sopraindicata tassa nell'epoca prefinita	291	»	669
25	1522 aprile 30	Taglia di scudi 50,000 a carico speciale dei mercanti per l'urgente bisogno delle paghe dell'esercito	293	»	670
26	1524 gennajo 20	Altra imposizione del Governo dello stesso Duca per ducati 50,000 ancora a speciale carico dei commercianti . .	331	»	671

N.° progressivo	Epoca	ARGOMENTO	Foglio di rinvenimento nel Codice	Segnatura del Codice	Pagina nel Libro
		Governo di Francesco I re di Francia.			
27	1524 novemb. 18	Tassa straordinaria del sale di scudi 50,000 imposta dal maresciallo di Francia la Tremolia	362	IV	671
28	1525 febbrajo 15	Imposta di scudi d'oro 16,000 da ripartirsi in ragione di soldi 25 per ciascun scudo della tassa precedente ordinata dal generale Teodoro Triulzio. .	372	»	672
		Ancora del Governo del duca Francesco II Sforza			
29	1525 marzo 10	Tassa di scudi 60,000 ordinata dal Luogotenente Gerolamo Morone	377	»	673
30	1525 marzo 12	Eccitamento urgente per il sollecito pagamento di questa tassa per far escire dallo Stato i Lanzichenecchi	378	»	674
31	1525 agosto 29	Imposta straordinaria di un Grossone (soldi 25) per ciascun focolare determinata, pei bisogni urgenti, dal conte Gerolamo Morone	380	»	675
		Governo dei Luogotenenti imperiali.			
32	1526 agosto 14	Imposizione straordinaria di scudi 30,000 da ripartirsi sulle cifre dell'estimo dell'anno 1524 (duca di Borbone)	647	»	677
33	1527 febbrajo 28	Taglia di scudi 5,000 ordinata dallo stesso duca di Borbone con obbligo agli anziani delle parocchie di assumere mutui pei tassati assenti	659	»	679
34	1527 luglio 12	Tassa forzosa di scudi 13,000 da servire pel pagamento delle			

N.° progressivo	Epoca	ARGOMENTO	Foglio di rinvenimento nel Codice	Segnatura del Codice	Pagina nel Libro
		mercedi dei Lanzichenecchi (Antonio de Leyva)	674	IV	681
35	1527 agosto 1	Altra simile imposta dallo stesso Luogotenente De Leyva . .	677	»	»
36	1527 agosto 21	Imposta di uno scudo d'oro per ogni focolare e per ogni negozio (stesso De Leyva) . .	685	»	682
37	1528 maggio 7	Taglia di scudi 35,000 convenuta colla città di Milano (Leyva) .	713	»	683
38	1529 dicemb. 27	Proclama del governatore Lodovico Barbiano di Belgiojoso col quale si riducono tutte le imposte e dazj alla misura ordinaria	729	»	687
		Governo della seconda epoca del duca Francesco II Sforza.			
39	1530 gennajo 22	Altro proclama del nuovo governatore Alessandro Bentivoglio col quale si ordina una nuova tassa sulla macina dei grani e consumo del vino	738	»	»
40	1530 marzo 28	Ordine del Magistrato delle entrate ducali per l'anticipazione del prezzo del sale assegnato a ciascuna famiglia	741	»	690
41	1530 agosto 7	Ordine ducale per la formazione di un nuovo catasto dei terreni tutti del Ducato coll'indicazione precisa della loro qualità . .	761	»	691
42	1339 aprile 7	Avviso per la vendita di diversi diritti della Camera	745	»	693
43	1530 dicemb. 31	Editto col quale vongono moderate le gravose imposte che si erano rese necessarie per pagare la tassa della nuova investitura ducale	751	»	694
44	1531 febbrajo 6	Privilegio per la rendita annua di ducati 1000 accordato dal duca Francesco Sforza II a favore di Antonio De Leyva .	397	»	695
45	1531 febbrajo 10	Conferma del medesimo privilegio	399	»	696

N.° progressivo	Epoca	ARGOMENTO	Foglio di rinvenimento nel Codice	Segnatura del Codice	Pagina nel Libro
		DOCUMENTI GIÀ COMPRESI NEL CONTESTO DEL LIBRO III ALL'INTENTO DI MEGLIO CHIARIRE E COMPLETARE IL LAVORO.			
		Duca Francesco I Sforza.			
1.	1463 febbrajo 10	Contratto per la somministrazione dei generi di vettovaglia alla famiglia del duca Francesco I Sforza.	141	V	601
		Lodovico XII re di Francia e duca di Milano			
2	1504 aprile 29	Tariffa delle mercedi pei fabbricatori di drappi di seta. . .	121	IV	584
3	1556 aprile 18	Concessioni di bocche per l'estrazione d'acqua dal Naviglio della Martesana	121	»	603

FINE DELL'OPERA.

149465